
Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto

Anno VII - 2017

ISSN 2240-2772

Comitato scientifico

José Luis Alonso
Martin Avenarius
Jean-François Gerkens
Francesco Grelle
Evelyn Höbenreich
Massimo Miglietta
Bernardo Periñán Gómez
Giunio Rizzelli
Jakub Urbanik

Francisco J. Andrés Santos
Christian Baldus
Teresa Giménez-Candela
Peter Gröschler
Frédéric Hurlet
Luigi Nuzzo
Johannes Platschek
Martin Schermaier

Jean-Jacques Aubert
Giuseppe Camodeca
Vincenzo Giuffrè
Rudolf Haensch
Carla Masi Doria
Leo Peppe
Salvo Randazzo
Giusto Traina
Giancarlo Vallone

Comitato di redazione

Barbara Abatino
Raffaele D'Alessio
Lucio Parenti
Maria Luisa Tacelli

Eliana Augusti
Laura d'Amati
Aniello Parma

Pierangelo Buongiorno
Annarosa Gallo
Pasquale Rosafio
Ubaldo Villani-Lubelli

Direzione

Francesca Lamberti

Contatti redazione e direzione

Edizioni Grifo
Via Sant'Ignazio di Loyola, 37 - 73100 Lecce
edizionigrifo@gmail.com www.edizionigrifo.it

Prof. Francesca Lamberti
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università del Salento
Complesso Ecotekne, via per Monteroni - 73100 Lecce
francesca.lamberti@unisalento.it

La pubblicazione di articoli e note proposti alla Rivista è subordinata alla valutazione positiva espressa su di essi (rispettando l'anonimato dell'autore e in forma anonima) da due lettori scelti dal Direttore in primo luogo tra i componenti del Comitato scientifico internazionale. Ciò in adesione al comune indirizzo delle Riviste romanistiche italiane (*AG.*, *RISG.*, *BIDR.*, *AUPA.*, *SDHI.*, *Iura*, *Index*, *Roma e America*, *IAH.*, *Quaderni Lupiensi*, *Diritto@storia*, *TSDP.*), in seguito alle indicazioni del gruppo di lavoro promosso dal Consorzio interuniversitario Gérard Bouveret e a conseguenti delibere del CUN e del CNR. Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista insieme con il testo da pubblicare un *abstract* in lingua diversa da quella del contributo e «parole chiave» nelle due lingue.

Sommario

Francesca Lamberti <i>Editoriale</i>	p. 7
A proposito	
Vincenzo Giuffrè <i>La cooptazione dei docenti universitari. Alcune riflessioni</i>	15
Pietro Perlingeri <i>«La legalità smarrita» di Luigi Labruna</i>	21
Contributi	
Werner Eck <i>Senatus consulta in lateinischen Inschriften aus den Provinzen</i>	31
Daniela Tarditi <i>Il senatus consultum de Bacchanalibus: l'epigrafe e le sue disposizioni</i>	57
Salvatore Marino <i>Studio sulle proposizioni relative e condizionali nel linguaggio legislativo romano Parte Prima: Basi della ricerca, linee di tendenza, prime testimonianze</i>	91
Salvo Randazzo <i>Viabilità pubblica, economia e diritto nelle pieghe del Teodosiano</i>	127
Laura d'Amati <i>Parentes alere: imperatori, giuristi e declamatori</i>	143
Lucio Parenti <i>Un caso di ius controversum in tema di operis novi nuntiatio</i>	167
Michele Pedone <i>Lo ius controversum di D. 13.5.27: alcune osservazioni a margine di un'antica disputa</i>	197
Luca Ingallina <i>Osservazioni su D. 3.5.20, Paul. 9 ad ed.: un famoso caso di rapimento</i>	221
Mario Varvaro <i>La storia del 'Vocabularium iurisprudentiae Romanae' 1. Il progetto del vocabolario e la nascita dell'interpolazionismo</i>	251

Giancarlo Vallone
La costituzione feudale e gli intenti dei baroni 337

Eliana Augusti
Tra comparazione e globalizzazione: dialoghi di storia del diritto 353

Recensioni e Segnalazioni

Luigi Sandirocco
Mariagrazia Rizzi, *Legislazione di mercato ad Atene attraverso la documentazione epigrafica. Dalla fine dell'età ellenistica all'epoca imperiale* 369

Barbara Abatino
Mariagrazia Rizzi, *Marktbezogene Gesetzgebung im Späthellenistischen Athen: der Volksbeschluss über Masse und Gewichte. Eine epigraphische und rechtshistorische Untersuchung* 376

Gaetana Balestra
Gloria Viarengo, *Studi sulla tutela dei minori* 382

Roberta Abbadessa
Luigi Garofalo (a cura di), *Tutele rimediali in tema di rapporti obbligatori. Archetipi romani e modelli attuali, in Il giurista europeo* 388

Luigi Sandirocco
Giorgio Ravegnani, *Andare per l'Italia bizantina* 395

Barbara Abatino
Letizia Vacca (a cura di), *Nel mondo del Diritto romano. Atti del Convegno ARISTEC, Roma 10-14 ottobre 2014* 401

Ubaldo Villani Lubelli
Max Weber, *Economia e società. Diritto* 406

Camilo Erlickman
István Deák, *Europe on Trial: The Story of Collaboration, Resistance, and Retribution During World War II* 409

Libri pervenuti alla redazione
a cura di Annarosa Gallo 414

Resoconti

Giulio Iovine - Ornella Salati
Law in the Roman Provinces 437

Gregor Albers
XLI. Deutscher Rechtshistorikertag 442

Martina Bono <i>I percorsi di un historikos. In memoria di Emilio Gabba</i>	447
Alberto Rinaudo <i>Presentazione del volume «Diritto romano d'Oriente. Scritti scelti di Fausto Gorla»</i>	454
Stefano Barbati <i>Giuristi romani e storiografia moderna. Dalla Palingenesia iuris civilis al progetto Scriptores iuris Romani</i>	456
Maria Luisa Biccari <i>Ravenna Capitale. Dopo il Teodosiano. Il diritto pubblico in Occidente nei secoli V-VIII</i>	462
Jacob Giltaij <i>Atlantic transfers: responses to totalitarianism in legal thought and the dilemma of liberty in the post-War Atlantic</i>	467
Domenico Dursi <i>I giovani studiosi e la storia del diritto: itinerari di una ricerca</i>	470
Maria Kietz <i>Die Senatus consulta in den epigraphischen, papyrologischen und numismatischen Quellen: Texte und Bezeugungen</i>	476
Marta Beghini <i>Causa contractus. Alla ricerca delle condizioni dell'efficacia della volontà contrattuale</i>	482
Mattia Milani <i>Giornata di studio in ricordo di Carlo Venturini</i>	485
Luca Tonin <i>Darstellung und Gebrauch der senatus consulta in der römischen Jurisprudenz der Kaiserzeit (bis zur antoninischen Zeit)</i>	490
Valerio Massimo Minale <i>History of Law and Other Humanities: Views of the Legal World across the Time. XXIII Forum of the Association of Young Legal Historians</i>	493
<i>XI Premio Romanistico Internazionale Gérard Boulvert (2019)</i>	497
Abstract	499
Indice delle fonti	505

Per questo volume, in luogo di un mio editoriale, ho scelto di rifarmi alle parole di uno studioso olandese, Wouter J. Hanegraaff, comparse sul suo blog in un post del 26 dicembre 2015 (<http://wouterjhanegraaff.blogspot.it/2015/12/perspective-2016.html>), e ripubblicate in traduzione italiana nella rivista ROARS, nell'aprile di quest'anno. Mi sembra che rappresentino in modo (ahimé) assai realistico – e in linguaggio semplice e incisivo – la situazione nella quale versano ricerca e insegnamento universitario, in un *trend* tutt'altro che solo italiano. Esercizio di senso critico e 'resistenza' sono le uniche possibilità (come già scritto nei precedenti editoriali) di cui disponiamo per provare a invertire la rotta.

Francesca Lamberti

«Il mondo sta cambiando. Avverto il bisogno di cercare una prospettiva su ciò che accade attorno a noi, e su come il mutamento in atto sta trasformando radicalmente il nostro modo di pensare e di vivere, il nostro modo di concepire il possibile, le nostre aspettative sulla direzione che abbiamo intrapreso e, soprattutto, il nostro modo di immaginare in che direzione dovremmo incamminarci.

Le riflessioni che seguono hanno avuto una lunga gestazione. È da tempo – sono anni ormai – che in me si radica la sensazione di vivere un'epoca straordinaria, segnata da una trasformazione irreversibile che non ha precedenti nella storia dell'uomo. Stiamo entrando in un territorio inesplorato e non abbiamo mappe per predire o anche solo per cominciare a comprendere ciò che ci attende. Naturalmente, sono uno storico e sono perfettamente consapevole che il mondo è sempre stato in trasformazione: l'innovazione creativa è la regola, la stasi una mera illusione, ed eventi inaspettati possono accadere a ogni piè sospinto. Questo, almeno, è quanto è sempre accaduto. Ma ora sta succedendo qualcosa di più grande.

Fino a non molto tempo fa avevo la sensazione, da accademico e intellettuale, di dare il mio piccolo contributo a una grande storia che poteva essere descritta (nel bene o nel male, poco importa) come la storia della 'Cultura Occidentale', e non avevo motivo di credere che questa storia potesse interrompersi. Fatemi aggiungere che non nutro queste convinzioni in modo gretto e provinciale. Sono sempre stato assai attento al resto del mondo, a culture e stili di vita diversi dalle mie. Perché sono una persona curiosa, che ama guardare oltre confini del mondo che conosce. Nondimeno, la mia identità e i miei valori guida sono

"
"
"
"

FQKEQFG32B4: 71k44624994c9r9"

stati forgiati dalla storia culturale, intellettuale e spirituale dell'Europa. Quello è sempre stato il mio mondo.

Ma ora questo mondo cambia. Nei momenti bui avverto la cupa sensazione che molto presto – e molto prima di quanto pensavo potesse accadere solo pochi anni fa – entreremo in un'era nella quale – per parafrasare la voce narrante di Galadriel nella scena iniziale del film *Il signore degli anelli* – buona parte di quanto oggi riteniamo abbia valore sarà perduta per sempre, perché 'non sarà in vita nessuno che potrà averne memoria'.

Sì, penso da elfo... Cresce in me la paura che la cultura che amo e cui tengo si stia disintegrando e scompaia attorno a me. Le foglie cadono. L'inverno sta arrivando.

Ma non ho alcuna intenzione di lasciarmi sopraffare da questo cupo pessimismo. Alla fine di queste righe proverò a uscire dal tunnel. Prima, però, voglio fare qualche passo indietro. Ho bisogno di vedere le cose in prospettiva. Quali sono i cambiamenti fondamentali che stanno avendo impatto su di noi e che possono spiegare il mio senso di declino, la mia sensazione di trovarmi alla vigilia di una perdita irreparabile?

I. *Il regno del neoliberismo*

Innanzitutto siamo stati testimoni dell'ascesa globale di ciò che – non trovo parole per descriverlo meglio – chiamerò il capitalismo neoliberale. Non intendo svolgere analisi approfondite in questa sede, perché penso che i più abbiano un'idea abbastanza nitida di cosa esso identifica.

Dagli anni Ottanta reaganiani e thatcheriani le nostre menti – progressivamente, ma fatalmente – sono state catturate dall'idea che ogni cosa che si dà al mondo può essere descritta in termini di 'mercato', e che i soli valori che contano sono valori esprimibili in termini economici. Ne è derivato un sistematico rovesciamento della normale relazione che si instaura fra mezzi e fini. Un tempo si dava la convinzione che il denaro fosse un mezzo per raggiungere i fini desiderati: ovviamente ci vuole denaro per creare buoni sistemi sanitari, ci vuole denaro per creare buone istituzioni nel campo dell'istruzione, e così via. Il denaro identificava un mezzo funzionale al perseguimento di obiettivi suscettibili di essere valutati nella loro autonoma consistenza.

Quella logica è stata rovesciata. La sanità e l'istruzione (per restare agli esempi appena fatti) sono oggi definiti quali prodotti inseriti in un mercato. Come tali, non identificano più fini desiderabili da perseguire perché intrinsecamente dotati di valore, per quello che sono e significano. Sono diventati mezzi per perseguire un nuovo e differente scopo: la massimizzazione del profitto. La

logica interna di questo sistema tende a dirci che, in realtà, noi non dobbiamo preoccuparci troppo della circostanza che la gente goda veramente di una buona salute o acquisisca una buona istruzione. Ciò che conta è se la gente compra sanità e istruzione, con costi decrescenti e profitti crescenti. In breve, la salute e la conoscenza non sono più valori fondamentali. L'unico valore che conta è il valore monetario o economico.

Assistiamo al dispiegarsi di questa dinamica ovunque. Inclusa, naturalmente, l'Università. All'indomani della crisi finanziaria del 2008, e grazie agli auspici del governo più di destra che l'Olanda abbia mai avuto (il Rutte I), ho visto questa dinamica accelerare e andare fuori controllo. Come molti miei colleghi, ho cominciato ad avvertire la sensazione di continuare a fare il mio lavoro nell'Università (tentando di insegnare ai miei studenti qualcosa di reale, provando a focalizzare l'insegnamento sui contenuti, e cercando di tenere gli occhi sulla palla) non grazie, ma nonostante il sistema universitario.

L'istituzione si è trasformata in una fabbrica, concepita per produrre un prodotto che renda possibile il profitto. Per quanto gli amministratori e i politici si affannino a invocare la 'eccellenza' ed enfatizzino il bisogno di 'qualità' nell'istruzione, la verità è (come in qualsiasi altro settore dell'economia neoliberale) che la qualità è divenuta irrilevante per come funziona il sistema. Il quale riconosce solo dati quantificabili, che si prestano all'analisi statistica e che possono essere tradotti in termini economici e finanziari. Ne segue che le università non sono più votate all'istruzione 'superiore'. Esse sono calate in un sistema operativo che sovverte i fini (gli scopi, gli obiettivi) che un tempo si riteneva esse dovessero perseguire.

(...)

II. *L'eccesso d'informazione e i suoi nefasti effetti*

Il secondo cambiamento cruciale che è dato osservare nel contesto che viviamo, è l'eccesso di informazione, con i suoi effetti perniciosi. La rivoluzione dell'informazione ha preso piede ed è deflagrata con sempre maggior vigore a partire dai primi anni Novanta, in perfetta sincronia con l'ascesa del capitalismo neoliberista. I suoi fattori costitutivi sono noti, e in questa sede possono essere ricordati sommariamente. Tutti sappiamo quanto incredibilmente potenti siano le nuove tecnologie dell'informazione, quanto stiamo traendo vantaggio dai miracoli che queste tecnologie hanno reso possibili, e quanto ne siamo diventati dipendenti. Questi benefici sono assai tangibili (naturalmente, come tutti, ne benefico quotidianamente, e detesterei perderli), ma il prezzo da pagare è ingente. In questo caso il problema non è il rovesciamento dei mezzi con i fini, ma la

sempre più spiccata incapacità di distinguere tra informazioni affidabili, meno affidabili, e informazioni inaffidabili.

C'è un altro modo per dirlo: diventa sempre più difficile per tutti noi distinguere tra informazione e conoscenza (infatti, ho riscontrato che la più parte di noi resta profondamente interdetta di fronte all'ipotesi di continuare a pensare che questa distinzione abbia ancora senso). Abbiamo una quantità illimitata di informazioni a portata di dita, ma non siamo più in grado di discernere il vero dal falso. E questo è vero anche in campi molto specializzati della conoscenza. C'è stato un tempo in cui potevo mettere assieme una disamina ragionevolmente accurata e completa della letteratura scientifica su un dato argomento. Oggi sono travolto, anche in aree che conosco molto bene, da un quotidiano tsunami di pubblicazioni online (le quali, quasi inevitabilmente, sono preferite alle tradizionali pubblicazioni cartacee per il semplice motivo che è già troppo difficile gestire l'informazione disponibile online). Nessuno ce la fa a stare dietro a questo processo, e la situazione è resa più grave dalla circostanza che i tradizionali criteri di selezione non hanno più nulla a che fare con la reale qualità della pubblicazione: pezzi d'informazione davvero eccellenti si trovano gratuitamente online, mentre troppo di quanto riesce a farsi strada nei *top journal* (in Italia si direbbe: le 'riviste di fascia A') sottoposte alla valutazione fra pari è poco memorabile o addirittura di qualità mediocre.

Questo processo può in gran parte spiegarsi con le due dinamiche di cui si sta discutendo qui. L'impatto del capitalismo neoliberale sulle pubblicazioni accademiche ha significato che vendere un prodotto della ricerca (in questo caso: riuscire a vedere pubblicato il proprio articolo da un giornale *peer-reviewed*) è diventato molto più importante della reale qualità del prodotto. E inoltre che gli autori devono produrre ciò che il mercato sembra chiedere loro: se il tuo lavoro è troppo audace, originale, creativo, troppo fuori dal seminato, questo potrebbe diminuire le possibilità di veder accettato il lavoro nella rivista. Proprio come si è predicato in generale con riferimento alle dinamiche avviate dall'eccesso nefasto di informazione, accade che gli editors delle riviste e i revisori anonimi ricevano troppe richieste. L'effetto sono revisioni superficiali, sfornate frettolosamente e superficialmente da responsabili di riviste in perenne lotta contro un tempo che non hanno – in un contesto sempre più dominato da un apparato burocratico e impersonale che governa le scelte editoriali.

Tutto ciò fa sì che gli studiosi non lavorino più come una volta. I più bravi fra noi avevano l'abitudine di studiare un certo tema a fondo e in modo sistematico, nel tentativo di andare al fondo delle cose, perché ancora ritenevano che esistesse un 'fondo' da raggiungere. Ma quell'illusione è svanita e ci ritroviamo, invece, a collazionare dati, o a selezionarli in modo più o meno casuale. Troppo spesso avvertiamo la sensazione di non aver tempo per svolgere uno

studio profondo e concentrato su una particolare fonte o su un lavoro specifico di un nostro collega. Perché, se no, che ne sarebbe di tutte quelle altre infinite fonti? Che ne sarebbe di tutti quegli altri studiosi i cui lavori si affastellano sulla scrivania o nel nostro computer in attesa di essere letti? Siamo sicuri di star leggendo l'articolo giusto in questo momento? Forse dovremmo leggere uno di quegli altri innumerevoli articoli che ci aspettano... Ma come scegliere? Come possiamo sapere quale fra loro merita la nostra attenzione e quale rappresenta solo una perdita di tempo, se non abbiamo preventivamente filtrato in qualche modo queste informazioni? E così continuiamo i nostri carotaggi, frettolosi e superficiali; oppure ci rassegniamo all'inevitabile e cominciamo a selezionare più o meno a caso.

(...)

III. *Qualità*

E allora verso dove andare, e perché? Ho cominciato queste righe ammettendo che di questi tempi mi sento spesso come gli elfi. L'inverno sta arrivando. Ma forse sono troppo legato al passato. Forse sono a lutto solo perché sono troppo innamorato della cultura europea. A dispetto di tutti i suoi orrori, crimini e tragedie, la amo ancora e l'ammiro. La considero cara per la sua incredibile bellezza, saggezza e – non per ultimi – la sua profonda ambivalenza e i suoi conflitti mai sopiti. In ultima analisi preferisco vedere la storia dell'Europa come l'epopea di un eroe, la storia di come abbiamo provato a migliorarci nonostante noi stessi, ponendoci obiettivi che avrebbero potuto essere impossibili da raggiungere, ma che abbiamo provato a raggiungere comunque – spesso con enormi costi per noi e per gli altri. Non voglio credere che questa lotta sia stata vana.

E allora dov'è la luce in fondo al tunnel? Non ho la presunzione di avere una risposta, e di sicuro non posso guardare nella sfera di cristallo. Sto solo cercando di acquisire una prospettiva che ci consenta di vederla questa luce. Una cosa mi sembra chiara: di sicuro l'unica strada da percorrere è quella di spiegare le nostre vele verso ciò che oggi ci manca. Per scoprire questo qualcosa che ci manca, potremmo chiederci cosa tiene uniti i due fattori chiave del capitalismo neoliberale e dell'eccesso nefasto d'informazione. A me sembra che la risposta sia molto semplice: l'assenza di qualità. Il capitalismo neoliberale è incapace di gestire la qualità e la converte in quantità; e sostituire il perseguimento della conoscenza con l'eccesso d'informazione impone di sacrificare la qualità a vantaggio dell'accumulazione dei dati.

Ciò che dobbiamo fare è rispondere alla domanda che Robert Pirsig si pose nel suo classico *Lo zen e l'arte della manutenzione della motocicletta*

(1974): cos'è la qualità? Non fatevi fuorviare dalle apparenze o dalle prime impressioni: non si tratta di una questione astratta o filosofica, di cui discutere sorseggiando un buon bicchiere di vino a sera. È una ricerca esistenziale, inseparabile dalla ricerca dei veri valori. Se presa davvero sul serio, e se meditata a un livello profondo (e non ho la pretesa di riuscire a farcela in entrambi i casi, perché è davvero molto difficile farlo) essa metterà in gioco l'intero senso della nostra esistenza e determinerà tutto ciò che facciamo. Possiamo porci questo problema esplicitamente o solo implicitamente, forse impiegando termini differenti, o possiamo cercare di analizzarlo attraverso le nostre azioni invece che impiegando parole. Ma sarà sempre la ricerca della qualità.

È questo il mio suggerimento per accendere una luce che possa guidarci verso l'uscita da un tunnel che, lo riconosco, ho dipinto con toni molto bui. Forse non è molto, ma è quanto di meglio potevo fare. Non è una risposta, ma una domanda – non un obiettivo prefissato da raggiungere, ma un percorso aperto sul futuro. Se smettiamo di porci questa domanda – perché la riteniamo non più interessante o perché non ne capiamo più il senso – allora ho paura che per noi sia finita. Ma non credo che questo accadrà. Anche se la mutazione del cervello lavora contro di noi, devo credere che la ricerca della qualità sia troppo profondamente intrecciata in ciò che significa essere 'umani'. Anche di fronte ai quotidiani attacchi d'ipnosi propugnati dai media, ai quali siamo tutti esposti, gli esseri umani continueranno a cercare valori e significati – semplicemente perché non possiamo aiutarci altrimenti.

E allora penso che sia questo il mio messaggio: restate svegli! Rifiutiamo di farci prendere in giro. Non permettiamo a noi stessi di farci inesorabilmente e docilmente accompagnare nella cultura della 'compliance' da un mondo privo di senso, fatto di mercati e dati, perché anche se questo mondo oggi appare dominante, esso letteralmente non ha futuro: niente per cui lottare o sperare.

Continuiamo a usare la nostra immaginazione per cercare ciò che è reale».

(traduzione di Umberto Izzo)

Wouter J. Hanegraaff

A proposito

La cooptazione dei docenti universitari. Alcune riflessioni

I. *Una premessa banale ma necessaria.* Per precetto con dignità costituzionale (art. 97, quarto comma, Cost.) «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge». Dunque anche chi vuole esercitare attività di docente presso una università statale (o ad essa equiparata), che è persona giuridica pubblica autonoma ma strumentale dello Stato, deve superare una prova di tipologia concorsuale, che abilita al ruolo cui si aspira.

Si tratta di un concorso *sui generis* perché peculiare è la duplice ed unitaria attività che il professore universitario deve svolgere. Infatti, «l'università è sede primaria della ricerca scientifica» (art. 63 primo comma del DPR. n. 382/1980); ma è anche il luogo dell'«espletamento dell'attività ... d'insegnamento» (art. 81 DPR. cit.) ossia della trasmissione aggiornata e critica dei saperi alti, la quale fa sì che «le università ... conferiscono in nome della legge le lauree e i diplomi determinati dall'ordinamento didattico» (art. 167 del TU. di cui al RD. n. 1592/1933), che «hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche» (art. 172 del medesimo TU.) ma permettono esse sole di essere ammessi all'esame di Stato per potere poi essere iscritti negli albi per l'esercizio delle professioni.

Si tratta di una prova delicata perché immette ufficialmente nella *koiné* degli studiosi della materia altri membri non ancora accreditati sulla previsione che essi siano in grado di inserirsi a pieno titolo in quella comunità, che così non diventa una casta chiusa; se il giudizio prognostico è errato, si verificherà un impoverimento di quella *élite*, e il degrado culturale dell'intero settore del sapere.

Dunque il docente universitario deve essere anche ricercatore. *Rectius* deve essere in primo luogo un (buon) ricercatore per potere essere un (buon) docente. A differenza, infatti, di altre tipologie di didatti, che devono istruire i discenti attenendosi allo stato della disciplina impartita, magari, i più bravi, prospettandolo in termini problematici per abituare i discenti alla valutazione personale, quelli universitari devono innanzi tutto partecipare alla ricerca specialistica innovativa a livello internazionale; poi trasmetterne i risultati a coloro che dovranno travasarli nella pratica professionale. E lo devono fare inculcando contestualmente l'attitudine alla critica e la conoscenza dei dati e dei percorsi per attuarla, di tal che il futuro operatore sia in grado di aggiornare autonomamente la sua preparazione.

Ovvio, quindi, che la verifica delle capacità per svolgere quel magistero esiga che i criteri di valutazione siano diversi da quelli che devono adoperare le

"
"
"
"

commissioni di altri concorsi, anche delle prove per individuare il personale specializzato destinato a svolgere le più delicate funzioni pubbliche. L'aspirante ricercatore-didatta non può essere valutato soltanto con riguardo alla conoscenza acquisita della disciplina, bensì pure e soprattutto circa l'attitudine alla riflessione sulla stessa per innovarla continuamente e proporla all'attenzione critica dei discenti.

Il fatto che non si abbia presente tale differenza ingenera *vulgo* equivoci e considerazioni errate, talvolta scandalizzate a torto e indebitamente scandalistiche.

Si tratta di cooptazione? Sì, il nostro procedimento concorsuale consiste in una cooptazione. E non è sostituibile con altro sistema selettivo, giacché il giudizio non può essere attribuito che a chi già pratica la stessa attività una e bina.

II. *Il sistema tradizionale*. Sono nato al mestiere di professore universitario quando si aveva piena fiducia che ogni commissione di concorso eletta da tutti gli aventi diritto fra i professori in ruolo, nel selezionare una terna o comunque un numero limitato fra gli aspiranti più meritevoli, avesse la indiscutibile capacità di cogliere in ogni 'titolo' (lavoro discorsivo, grafico o espresso in formule matematiche chimiche ecc.), persino se di taglio per dir così divulgativo, l'attitudine a coniugare con il rigore della ricerca l'intensità della riflessione facendone scaturire un originale apporto alto alla disciplina che intendeva professare. Il presupposto era che nella materia prescelta fosse stato fatto un lavoro diretto di scavo con la determinazione di capire.

Del resto, il bagaglio culturale del settore e la mera capacità di insegnare erano stati già riscontrati allora da altrettante severa commissione in sede di autorizzazione alla così detta '*venia legendi*' che di solito, ma non per obbligo, veniva acquisita prima che si aspirasse ad essere incardinato come professore universitario, così come l'esperienza didattica era attestata dalla pratica dell'assistente (volontario, straordinario o ordinario) presso una cattedra, pratica che anch'essa normalmente precedeva quell'aspirazione; e veniva verificata con la discussione sui titoli presentati e con una lezione da tenere, entro ventiquattrore dalla discussione, su argomento indicato dalla commissione.

Veniva lasciata infine ai consigli di facoltà l'asseverare, con la chiamata a ricoprire la cattedra secondo le esigenze proprie di essa comunità scientifica, la bontà del risultato di quell'esame-concorso.

Salvi casi rari di contestazioni, tutti abbiamo un grato ricordo dei severi professori i quali avevano partecipato alle commissioni che ci hanno abilitati al nostro mestiere.

Conosciamo gli eventi che poi sono accaduti.

Fu abolita la libera docenza. Purtroppo, in taluni settori disciplinari s'era abusato di quella abilitazione quasi fosse un cavalierato che, si sa, non si nega

a nessuno insieme ad un buon sigaro. Volgare, ma appropriato il dire popolare secondo cui accade che ‘insieme all’acqua sporca si butta via anche il bambino’. Ma fu così.

Poi, per contrastare fenomeni di vere o pretese prepotenze, se non di nepotismi dei così detti baroni universitari, e per ammodernare la vita accademica, si sono succedute varie riforme ingegneristiche dell’istituzione universitaria con l’intento di uniformarla ad esperienze internazionali. Sono intervenute in seguito numerose disorganiche leggine tappa-buchi, talvolta dalla portata puramente nominalistica, di riordino delle modalità di reclutamento del personale docente.

La riforma del 1980, pur se non esente da critiche, ci entusiasmò. Finalmente un intervento complessivo organico. Con il Collega ed amico Gino Labruna provvedemmo a stendere un commentario di quel DPR. inserendolo, con opportune note contenenti quel che rimaneva in vigore della precedente legislazione, nel complessivo ordinamento universitario.

Gli altri interventi normativi ci hanno disorientato ed avviliti. Fra le tante prese di posizioni critiche, ricordo qui quella, quasi uno sfogo, di Luigi Capogrossi Colognesi, certo non un conservatore, resa nota da Labruna nel suo volume *Semper professor* (Satura Editrice, Napoli, 2012, p. 79): l’a. manifestava «rabbia, non già per non bloccare la trasformazione che è inevitabile e che spesso, alla nostra mancanza di fantasia, si confonde con la decadenza e la crisi. Ma per quella perdita di saperi e di tradizioni di cui tutti noi parliamo in continuazione e che mi fa sentire con tanta intensità la nostra collettiva indegnità a poterci fregiare del decoro e degli ordinamenti dei nostri padri».

È accaduto anche a me di riflettere soprattutto sulle novità che riguardano la leva dei professori. Ovviamente tali notazioni sono condizionate dalla esperienza mia limitata alla sfera della giurisprudenza e a quella, ancor più ristretta, storico-giuridica. Per altre non so dire.

Avrei dovuto tenerle per me. Anzi, avrei dovuto astenermi proprio dal concepirle. Umberto Eco saggiamente diceva che «dopo aver insegnato per cinquant’anni è doveroso interessarsi soltanto ai poeti elisabettiani ed a cose simili e, se si è seminato qualcosa, lasciare che ad esprimersi sul presente siano i giovani». Ma non ho saputo resistere, perché la mia vita s’è identificata con la professione nella università della disciplina di cui mi sono innamorato a diciotto anni. Avrei almeno potuto attenermi al saggio consiglio di Giorgio Bocca, il quale in piena vecchiezza ad un intervistatore che gli chiedeva cosa avrebbe detto ad un giovane della nuova generazione rispose: «non dico niente...ogni cosa che posso dire sarà sempre ricevuta come retorica, perciò inutile» (cfr. T. De Luigi, *Un’esperienza formidabile. La resistenza di Giorgio Bocca: un’intervista*, arabAFenice ed., Boves 2016, p. 99). Ma non ho saputo dire di no alla *vis grata* esercitata dalla Direttrice di questa Rivista.

Oltre tutto, essendo fuori ruolo per l’età supposta ingrarescente, quindi un

fossile fuori della vita pulsante dell'accademia, ma perciò anche estraneo a preoccupazioni, che avrebbero potuto condizionarmi, circa i giovani che hanno avuto la ventura (o sventura) di riferirsi a me nell'intraprendere il loro cammino scientifico, posso essere franco e spero credibile.

Potrò apparire un *laudator temporis acti*. Pazienza. Tant'è, in coscienza ritengo di non esserlo. Per costituzione mentale. Ogni istituzione cambia. Persino la Chiesa cattolica si è evoluta e s'evolve. Non si può rimanere appagati dell'esistente sol perché collaudato dal tempo. *Maxime* quando i saperi e i modi della loro trasmissione mutano velocemente e talvolta radicalmente, in fasi come quelle che viviamo caratterizzate da spinte molteplici derivanti da fenomeni di globalizzazione e di radicale innovazione nel mondo delle comunicazioni. Internet *docet*. Però, di fronte al proliferare (non si sa sollecitato da chi, o meglio si sa ma non lo si dice) di leggine regolamenti indirizzi e quant'altro riguardo ai presupposti per accedere ai giudizi e circa la tipologia di giudizio da parte degli organi preposti alle valutazioni, ho maturato talune convinzioni critiche, sulle quali mi sembra non inutile attirare l'attenzione. Ognuno libero di dividerle o di disapprovarle; a chi spetta *iura condere*, il prenderle in considerazione oppure no.

III. *I principali rilievi*. Innanzi tutto, il proliferare di interventi *lato sensu* normativi esprime una sfiducia profonda verso la vita accademica che non saprebbe autoregolarsi, che essa tutto considerato e sommato non merita. Quasi la si voglia imbrigliare dall'alto mediante i proverbiali lacci e laccioli, peraltro con una lettura asfittica dei precetti costituzionali, per non dire di peggio ed incappare nel vezzo della dietrologia che aborro. Secondo la nostra Costituzione, «le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi», benvero «nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato», perché, com'è sancito in testa all'art. 33, «l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento». Intervenire autoritativamente su tali presupposti dell'autonomia è un tradire le millenarie fondamenta stesse dell'*universitas studiorum*. Quasi fosse soltanto una struttura come altre di trasmissione del sapere acquisito, magari di quello ufficialmente approvato.

Inoltre in quelle prescrizioni, più volte modificate, non si riesce (almeno non riesco io) a rintracciare una coerente linea di politica degli Atenei.

Molte di esse, per l'ansia di sprovvincializzare la istituzione universitaria, sono ricalcate su esperienze di altre nazioni e che quindi sono maturate in climi sociali economici e culturali ben diversi dal nostro, non migliori né peggiori. Semplicemente diversi. Basti riflettere sulla circostanza che quelle esperienze di istruzione superiore sono funzionali ad un tessuto del mercato del lavoro professionale autonomo che non è il nostro. Un bene prendere in considerazione quel che ci sta intorno in questo mondo sempre più piccolo. Ci dà lo sguardo

per tentare di capire i punti di forza delle altrui pratiche e quelli di debolezza nostri. Insomma non sono un esterofilo, e neppure un nazionalista sfegatato. Ma vi deve essere omogeneità delle società. Altrimenti si incappa in controproducenti scimmiettature. Oltre tutto, ogni scimmiettatura è indice della coscienza di inferiorità. Lo merita la nostra Università?

Di più. È sintomo di provincialismo (proprio quel che si vorrebbe combattere) esigere, come indicatori della buona pratica di attività scientifica, certificazioni di periodi studio presso istituzioni accademiche o centri di ricerca esteri; l'aver avuto accesso a riviste ed editori stranieri; l'aver ottenuto, in sede di *peer review*, il giudizio positivo unanime anche da parte di studiosi non italiani; *et similia*. Possibile che si sia persa la consapevolezza che ogni studioso ha un diverso baricentro determinato dall'ambiente scientifico in cui s'è formato, e della sua personale biografia? Perché esigere che si snaturi?

Taluni degli indicatori, criteri di valutazione, parametri potranno avere conseguenze negative imprevedibili nella loro gravità. Lo si segnala a proposito di quella sorta di classificazione di editori e riviste. Se ad un buon lavoro, in quanto pubblicato dalla casa editrice X, si assegna una valenza maggiore (l'«eccellenza») rispetto alla valutazione che conseguirebbe se pubblicato dalla casa editrice Y, ne consegue che il giovane aspirante professore, se può, si rivolgerà all'editore X invece che ad Y. Poco male, lo dico per dire, che X viene avvantaggiato dal punto di vista imprenditoriale. Molto male, invece, perché esso sarà indotto a svolgere una indebita ed arbitraria attività di controllo censorio sul 'prodotto' che pubblica. Lo stesso dicasi per quel che riguarda le riviste, e le collane.

Più grave. Il lavoro scientifico è per sua natura innovativo, sperimentale, controvertibile. Esige acutezza interpretativa dei dati ma anche fantasia (sì, di «fantasia» parlava il grande Theodor Mommsen, ovviamente se esercitata «con le briglie», perfino a proposito del lavoro degli storici). Una ricerca molto originale, che si discosta quindi dalla *communis opinio*, specie se di un giovane, raramente sarebbe pubblicata da un editore affermato, inclusa in una prestigiosa collana, accettata da una rivista di stampo tradizionale. L'*establishment* della *koiné* della disciplina potrebbe criticarla. Il rischio dell'appiattimento della libera ricerca è grande. Eppure i criteri di cui si parla certo non ignorano (lo specificano a proposito delle monografie, di cui si indica persino la «dimensione indicativa minima di 240.000 battute» – *sic!*) che il lavoro scientifico si deve sostanziare (come se non lo si sapesse) «in uno studio approfondito ed organico, caratterizzato da un ampio respiro culturale e sistematico e da un approccio critico e costruttivo, finalizzato alla prospettazione di soluzioni originali innovative».

Last but not least, v'è un altro rischio ancora: che si estingua il genere letterario scientifico delle recensioni. Se non sono informato male, in sede di valutazioni esse non sono prese affatto in considerazione perché «non ascrivibili al genere

degli articoli» (i quali tra l'altro devono avere la consistenza di almeno 8.000 caratteri). La nostra corta memoria ci impedisce evidentemente di ricordare la natura e le funzioni di quegli scritti a cui le migliori riviste riservavano una sezione a sé stante. Non si è mai trattato di mere informazioni bibliografiche, che peraltro oggi sono reperibili mediante altri e più agili strumenti. Le brevi «segnalazioni» delle pubblicazioni recenti (che spesso però esprimono pure spunti critici interessanti) sono anch'esse contenute nelle riviste, ma in rubriche a sé.

La natura delle recensioni è quella della valutazione adesiva o critica di una pubblicazione da parte di uno studioso che ha fatto ricerche sul tema, quindi con apporti personali di esso recensore *pro* e *contra* il percorso argomentativo e l'approdo dello scritto recensito.

La funzione principale delle recensioni, oltre a fare il punto sullo stadio della ricerca nel momento dato per inquadrarvi il nuovo contributo, è soprattutto quella di permettere un confronto a distanza, un colloquio per iscritto aperto a tutti, di instaurare cioè un dibattito sull'argomento, che è il *clou* della vita scientifica, ed è cosa ben diversa dall'estemporaneo intervento, posto che sia ancora in uso, in sede congressuale. Un confronto che salva da tentazioni solipsistiche. Da dogmatismi. Da spazi di ortodossie.

Per la mia disciplina potrei citare molte recensioni, di affermati studiosi ma pure di giovani, che hanno aperto nuove strade alla ricerca e sono rimaste pietre miliari del sapere.

Mi chiedo se questo ora potrà ancora accadere. Il ricercatore affermato accetterà di prendere in considerazione soltanto lavori per contrastare, polemizzando, la critica di punti fermi che egli ritiene di aver fissato in suoi scritti. Per consolidare lo *status quo*. Nessun apprendista stregone dalla mente fervida rivolta al nuovo si cimenterà in un lavoro impegnativo che può costargli qualche antipatia ma non sarà valutato affatto ai fini della sua «carriera» accademica (orribile termine carriera, ma forse adatto ormai al sistema burocratico che si sta cucendo addosso all'accademia). A meno, ovviamente, di non trasformare (a discrezione del Direttore della rivista) in 'contributo critico' (una 'nota' estesa) la recensione, in parte modificandone la natura.

E mi fermo qui.

Si potrà obiettare che quest'ultimo rilievo riguarda un aspetto piccolo del nostro lavoro. Già. Ma l'osservazione del piccolo apre gli occhi per comprendere il grande.

Vincenzo Giuffrè
Università di Napoli 'Federico II'

«La legalità smarrita» di Luigi Labruna¹

Mi sento emotivamente coinvolto nella presentazione di questo libro, perché la vita di Gino e la mia sono state due vite parallele, iniziate entrambe dai banchi del primo anno alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli 'Federico II', proseguite nei fecondi anni di Camerino ininterrottamente sino ad oggi. Una intensa attività di ricerca e di studi, compiuta insieme con identica dedizione, che mi facilita molto il capire ogni sfumatura di questo volumetto. Ogni frase mi ricorda episodi vissuti in comune: di ogni presa di posizione ne riconosco le radici, le origini, le ragioni. Com'egli stesso ha affermato, Gino è l'amico della mia vita.

Questo libretto è importante per chiunque. Ma specialmente per i giovani. Nonostante sottolinei lo smarrimento della legalità, la crisi della nostra società, nonostante svolga una funzione critica, direi seria, professa l'ottimismo della ragione e, quindi, la fede nella capacità dell'uomo – Gino è soprattutto un umanista – nell'affrontare queste crisi e, prima o dopo, risolverle. C'è, dunque, non soltanto una speranza ma una certezza.

La capacità di Gino è quella di partire da tanti micro-problemi, dai casi concreti della vita di ogni giorno, talvolta simpatici e gustosi, talvolta tristi, ma che sa sempre inserire nel sistema. Inserire il problema nel sistema sociale e politico è la capacità richiesta allo storico. Il profilo che mi colpisce è il saper variare in maniera favolosa lo stile dello scrivere a seconda dei contenuti. Nello scritto sa essere severo, censorio, sferzante, come anche sa essere ironico e, in un certo senso, gradevole. Questa capacità è il risultato di un'esperienza travagliata di scrittore. Gino, sin dai primi lavori, ha sempre avuto il travaglio dello scrivere. Il suo stile è impegnato, caratterizzato da un ritorno sulle parole, dalla ricerca meticolosa degli aggettivi e della punteggiatura. La scelta stessa dei titoli di questi saggi è intelligente, pensata ed esprime al meglio la situazione.

Nello scrivere del suo Maestro, Antonio Guarino (che all'Università è stato anche il mio Maestro), lo descrive come persona con un'«inesauribile voglia di sapere e di spiegare». La stessa inesauribile voglia di sapere e di spiegare caratterizza questo volumetto. Anche questo lo accomuna al Maestro.

Vorrei riferire del libro di Gino Labruna con le sue stesse parole. E inizio

¹ Il testo riproduce la relazione di Pietro Perlingieri svolta a Lecce il 1° marzo 2016, in occasione della presentazione del volume di Luigi Labruna, *La legalità smarrita*, Napoli 2015. Si ringrazia la Dr. Raffaella Bianco per il supporto tecnico.

"
"
"

da una pagina (evitando quelle già indicate con grande sapienza da coloro che mi hanno preceduto): «Aiuto, in via Chiaja c'è una mucca». È una paginetta da raffinato saggista: «Non ci credereste. A via Chiaja, è apparsa da qualche giorno una mucca. In plastica. Rossa. A grandezza reale, tra i mozziconi di dissuasori del traffico in pietra, a campana, piantati sulla strada di sghembo (all'inizio, quando ce ne erano di più – molti sono ora divelti, come del resto i sedili, che giacciono a pezzi tra le basole sfussecate del piano stradale – servivano soprattutto ad attrarre dai Quartieri frotte di guaglioni in motorino che li utilizzavano per compiere veloci gimcane). E, naturalmente, tra cumuli di cartone depositati dai negozianti della zona senza orario, residui di gelati scamazzati dai passanti, contenitori impiasticciati di pizzette da asporto, bicchieri di carta per coca cola e birra bevute anche da ragazzini a gogò. La cosa più civile è un paio di bancarelle di catenelle, giochetti, telefonini, borse false di Armani e pazzie varie vendute (con molta correttezza, debbo dire) da cittadini del terzo mondo, che ormai qui a Napoli si trovano perfettamente a loro agio come se ancora abitassero nei loro amati Paesi. Il tutto mentre ogni tanto passa svogliatamente una coppia di vigili (rigorosamente senza divisa, ma con pettorina), telefonando, facendosi ciance, sfumacchiando, sorridenti l'un l'altro benevoli o beati.

La mucca non soffre di solitudine. A pochi passi, più verso il celebre ponte, campeggia una grande ruota (di quelle da camion, pare; non so se pur'essa in plastica; sembra vera), che a differenza del ruminante che fa da réclame a una gelateria, pubblicizza una «grafferia» sulle scalette di Sant'Arpino. Un po' più su, si è aperto un nuovo locale che vende patatine fritte. Per ora in strada non vi sono ancora cuoppi bisunti. Spero non venga in mente a nessuno di piazzare davanti alla friggitoria un tubero immenso. Ma, è bene fermarsi a leggerne (senza malizia) l'insegna: «... Siamo fritti». Vedere per credere» (*ivi*, pp. 62 s.).

La pagina si conclude con un ritorno successivo, ancora più bello: «Chiaja: miracoli e lastroni di amianto». «Ricordate la mucca in plastica che fra detriti, bancarelle, resti di panchine, pubblicizzava in via Chiaja una gelateria e della quale pubblicammo anche una foto? Ci credereste? L'animale non c'è più. Scomparso. Sparito. Rimosso. E, con esso, la mega-ruota che qualche metro appresso segnalava la «grafferia» di Sant'Arpino. Lo so: *post hoc* non significa *propter hoc*. Ma è possibile che quell'articolo non sia estraneo al prodigio e abbia convinto gli esercenti a ravvedersi. O abbia indotto (chi sa?) qualche funzionario, capovigile, o assessore a fare il proprio dovere e intervenire. Come che sia, il miracolo si è verificato» (*ivi*, p. 80).

Vi sono anche momenti poetici. Nello scritto, intitolato «I colori di Napoli a Cortona», sí, proprio 'i colori' li descrive così: «Una Napoli non stereotipa. Riletta, scomposta per figure intense, espressive di ricordi e d'immaginazione, tese fino all'astrazione. Vesuvi che si specchiano sul mare di notte o esplodono in

policromie d'oro e di rosso intenso. Sirene, il volto nascosto che nuotano nel blu cupo e nel verde screziato di giallo. Coralli e alberi e fiori, tra mare e terra. Tramonti, come quelli brucianti che tingono il Golfo da occidente nelle giornate terse. Napoli ispira i quadri di Chiara Cascione, giovane e affermata pittrice napoletana» (*ivi*, p. 64). Una pagina piena di forte umanità è quella dal titolo «Comune assente: 'fai da te'»: «Una volta al mese, non di più, appaiono in zona due vigili urbani. I parcheggiatori scompaiono. Gli agenti fanno le loro duecento multe e vanno via. Con la stessa frequenza, appaiono anche due dipendenti di Napolipark. Fanno pure loro qualche centinaio di multe e se ne vanno. Gli abusivi riappaiono. Così i cittadini sono taglieggiati due volte. Dagli uni e dagli altri. Ma almeno gli abusivi risolvono qualche problema. Aiutano a sopravvivere» (*ivi*, p. 110).

I temi seriamente affrontati e che costituiscono l'anima del libro sono la Legalità, la Scuola, l'Università, la Politica (su questo ultimo non mi tratterò, perché è stato già in questa sede più volte evocato).

La legalità è la legalità costituzionale: gli scritti richiamano sempre e opportunamente i principi costituzionali. La sua è un'impostazione severa, che a me piace molto, perché fondata su una vera solidarietà. Discorre non soltanto di diritti ma anche di doveri. In una società nella quale sembra che tutti abbiano soltanto diritti, si riscopre l'importanza dei doveri. Senza i doveri non si realizza una comunità, né tantomeno una giusta comunità. Innanzitutto il dovere di pagare le imposte: sferzanti sono le parole riservate agli evasori fiscali, che rendono impossibile una politica sociale e una società solidale. Sul punto molto significativo è quanto afferma più innanzi: «[o]ccorre l'assolvimento quotidiano dei propri doveri e il rispetto delle proprie ed altrui responsabilità. Da parte di tutti. A Napoli soprattutto. Senza indugio» (*ivi*, p. 135). Oggi, che si discorre sempre e soltanto di società dei diritti, mi sembra emblematica questa sottolineatura. Come importante è l'affermazione secondo la quale «[I]e ingiustizie si moltiplicherebbero, come di fatto si moltiplicano troppo spesso mascherando con belle immagini postmoderne – *soft law*, elogio del dubbio e così via – l'arbitrio» (*ivi*, p. 3). Passaggio, questo, che stigmatizza, con ironia – e forse anche sarcasmo –, pienamente condivisibile, gli espedienti retorici che vengono utilizzati anche dai giuristi. Lo storico e l'uomo colto prendono il sopravvento. L'insegnamento è prezioso: la legge non è tutto. Le fonti del diritto sono non soltanto quelle giuridiche, ma anche quelle letterarie. Il diritto non è la legge: è qualcosa di più. Il diritto senza morale, senza un contenuto culturale extra-legislativo, non ce la fa, non ce la fa da solo. E Gino scrive: «[O]ggi troppo spesso le leggi divengono surrogati di una morale che non c'è più. E il diritto (abbandonato dagli altri insiemi di regole che una volta gli davano una mano) arranca in questa sua funzione di supplenza» (*ivi*, p. 117). Anche l'insegnamento del diritto non può essere un insegnamento di tipo legislativo: «Una volta, quando il costume

concorrevano alla regolamentazione della società e la fiducia nei magistrati era generale ed indiscussa, sarebbe stata sufficiente un'imputazione, un avviso di garanzia contro un politico o un pubblico amministratore per indurlo alle dimissioni» (*ivi*, pp. 117 s.). Va distinta infatti la presunzione di innocenza – che è un profilo giuridico – dalla opportunità, dalla moralità, dalla sensibilità della persona che, in certe circostanze, farebbe bene a dimettersi. Costume, questo, civile e politico, ormai perso.

Quanto ai temi della Scuola e dell'Università, sono critico (forse è anche il diverso carattere che ci contraddistingue). Mentre Gino se la prende, molto giustamente, con la classe politica, per la Scuola e l'Università, per quieto vivere, non fa affondi nei confronti dei colleghi. Anzi, alcuni giudizi positivi io non li condivido per niente. Quelli per esempio espressi sul Ministro Ortensio Zecchino, sui Rettori Carlo Ciliberto, Claudio Quintano e Lucio D'Alessandro, nei confronti dei quali nutro forti riserve per quanto nei loro ruoli hanno compiuto.

Spero che Gino in un prossimo libro, oltre della legalità smarrita, parli anche della Scuola e della Università smarrite. Tuttavia, di fronte a situazioni che non vanno, in qualche modo reagisce. E non mancano la critica e il senso di giustizia, non già con lo stile sferzante, censorio, ma con l'ironia. Di forte realismo e bellissimi sono i passaggi su «La dittatura della ciabatta», che andrebbero letti con attenzione. Non rinuncia a delineare come dovrebbero essere Scuola e Università ed indica la strada da percorrere. Scrive Gino: «l'Università, istituzione che consiste (deve consistere) in una comunità di uomini liberi, non condizionata da realtà esterne che possano minacciare o pesantemente orientare la ricerca e la trasmissione critica della conoscenza (sue finalità essenziali), e che trova il suo fondamento in due valori – tra l'altro costituzionalmente garantiti – che sono l'autonomia e la libertà» (*ivi*, p. 128). Ricorderò Gino che quando, da Rettore dell'Università di Camerino, sia pure in presenza di circolari ministeriali provvedevo con decreto, assumendo in applicazione diretta delle norme costituzionali che «la circolare ministeriale determina B, ma l'autonomia universitaria garantita dalla Costituzione consente di...». Punto importantissimo: l'autonomia e la libertà. Autonomia garantita da uomini che non strumentalizzino le cattedre o le funzioni universitarie per la carriera politica. Ecco che le critiche rivolte a Luigi De Magistris, a Vincenzo De Luca, come ad altri politici, dovrebbero essere rivolte nel mondo nel quale siamo vissuti, quello della Scuola e dell'Università.

Troppi i Rettori diventati politici. Anni fa, se si fosse proposto a un Rettore di dedicarsi alla politica, avrebbe risposto: «io faccio il Rettore e continuo a farlo, garantendo l'autonomia dell'Università dalle forze politiche e partitiche» perché l'Università deve essere effettivamente autonoma e libera davvero.

Scrive Gino: «Libertà che ([...]) non significa (occorre ripeterlo?) la possi-

bilità di fare o tralasciare di fare ciò che si voglia secondo i propri orientamenti, di fare capricci, interessi o bisogni, ma esprime indipendenza morale e scientifica nei confronti di ogni potere politico, economico, religioso, finanziario» (e aggiunge anche 'ecc.': non so quale altro potere, oltre quelli che ha già descritto) (*ivi*, pp. 128 s.). Così continua: «E non vuol dire chiusura verso l'esterno. L'Università, infatti, vive e si rinnova sulla base di uno scambio continuo di esperienze, tecniche, metodiche e valori, che nella 'società della conoscenza e del sapere condiviso' è diventato sempre più necessario e significativo. Ma tale apertura non può influenzare o distorcere i doveri e i diritti basilari dei docenti e degli studenti. Che debbono avere tutti e sempre la possibilità di elaborare, trasmettere e apprendere criticamente un sapere, naturalmente orientato, ma libero nelle determinazioni. E ciò proprio perché l'Università possa interpretare al meglio le esigenze del mondo contemporaneo. È per questo che la libertà, nell'insegnamento, nella ricerca, nella formazione, è il principio che fonda la vita dell'Università. E come tale deve essere, senza se e senza ma, garantita e promossa» (*ivi*, p. 129).

Qui non c'è l'editorialista né il giornalista: v'è l'uomo di cultura, che difende la capacità, la forza di trasmissione critica del pensiero. La definizione data dell'Università non cade nel nulla, perché è soprattutto la ricerca scientifica che deve essere garantita nella sua autonomia e nella sua indipendenza. E ricerca scientifica non è solamente quella sul DNA o l'indagine empirica, ma comprende le scienze sociali, le scienze umane, che sono in questo momento molto condizionate e abbandonate. È vero che viviamo in una società tecnologica, ove tuttavia la 'società' rimane il sostantivo e 'tecnologica' è l'aggettivo: non tutto coincide con la tecnologia. Anche gli studi più ampiamente legati alla socialità e all'uomo devono essere garantiti.

Ricordo l'esperienza camerte di democratizzazione e trasparenza dell'Università. I Consigli di amministrazione, i Senati accademici, i Consigli di Facoltà erano tutti aperti al pubblico. Era l'epoca del sessantotto: gli studenti erano in movimento e si avvertivano un fervore e una partecipazione che oggi non vi sono più. Nessuno si interessa di nulla. Anzi, la contestazione dà fastidio. Bisognerebbe riscoprire la capacità critica.

Tutto questo Gino lo sa e lo sfondo costante da aver presente sono i grandi Maestri: innanzitutto il suo, Antonio Guarino, e poi anche Francesco De Martino, Alessandro Graziani, Gustavo Minervini, quali punti di riferimento, non soltanto con le loro opere scientifiche, ma col loro comportamento quotidiano, il loro impegno, la loro perseveranza, il loro fare Scuola, generosamente, trasmettendo agli altri la passione per gli studi. Non si devono dimenticare questi Maestri, ma non si può neppure vivere di ricordi: bisogna assolutamente impegnarsi a rivivere la loro esperienza.

Un ultimo riferimento vorrei farlo al profilo della politica, che è quello più trattato, e maggiormente evidenziato nelle recensioni che ho letto. In un certo senso, sembra molto legato al quotidiano e ai particolari, ma, come ha sottolineato Giuseppe De Vergottini con molto garbo e precisione, investe aspetti che facilmente possono essere generalizzati: quel che avviene a Napoli, non avviene soltanto a Napoli. Si ripropone a Roma, nelle altre grandi città come nelle piccole. La crisi non è soltanto economica: è etica, è culturale; si combatte nella Scuola e nell'Università e non soltanto col maggiore investimento o con la crescita – un concetto in sé molto relativo –. Il PIL è un aspetto di una crescita ragionieristica, contabile, produttivistica. Se si investe in cultura e se il livello culturale della società è più elevato, soprattutto questa è la crescita: lo sviluppo corretto, pieno della persona umana in maniera diffusa, in una logica solidaristica di giustizia reale. E chi parla più di questo? Alle Università vengono sottratti sempre più finanziamenti; si fanno riforme che peggiorano il reclutamento dei docenti (in mezzo secolo di presenza nell'Università, io, personalmente, non ho mai visto un sistema di reclutamento peggiore). È illusorio migliorare la società migliorando soltanto la classe politica: non avremo mai una migliore classe politica se la meritocrazia in questo Paese non si sarà realizzata. E tantissimi spunti vi sono in questo libro, che lo mettono in evidenza.

Vorrei concludere con un episodio che mi ha colpito moltissimo e che ripeto spesso agli amici che mi sono più vicini: una lezione di Piero Calamandrei, fatta alla Statale di Milano nel 1950, due anni dopo il varo della Carta costituzionale. Piero Calamandrei chiedeva ai suoi studenti: «Sapete qual è il principio costituzionale, la norma costituzionale più importante?». Tutti pensavano ai diritti dell'uomo, all'eguaglianza... No. «Il diritto allo studio. I concorsi pubblici, la meritocrazia». E aggiungeva, in questa lezione molto breve, rinvenibile anche in rete: «se il nostro Paese nei prossimi decenni avrà realizzato la meritocrazia, la nostra Repubblica sarà una Repubblica democratica; se non avrà realizzato la meritocrazia, sarà solo una Repubblica». Io penso che anche in questo Piero Calamandrei avesse ragione.

Allora, cari studenti, voi qui presenti, diffidate di quei professori che vi regalano gli esami; diffidate di quei professori che non fanno le lezioni; diffidate di quei professori che pensano di essere professori e quindi non possono avere un contatto con voi come si ha tra persone 'civili'; e apprezzate quelli che vi bocciano e che vi fanno studiare, che fanno il loro dovere. La meritocrazia è importante. Se nel nostro Paese avessimo realizzato la meritocrazia, non avremmo avuto tanti stupidi a fare i politici e i professori, ad occupare posti di grande rilevanza soltanto per ragioni clientelari.

È questo l'insegnamento di Gino Labruna che mi trova pienamente d'accordo.

In un sistema di legalità costituzionale la ‘legalità smarrita’ significa avere smarrito i principi fondamentali del patto costituzionale sul quale questa Repubblica si è formata.

E non ci sono «riformette e riformine»: se il patto costituzionale, cioè i valori fondamentali della Repubblica, non vengono vissuti nella realtà, non si ha un grande avvenire. Ma in merito Gino è più speranzoso di me, ha più fiducia di me e spero che lui abbia ragione affinché, un giorno, tutto questo possa cambiare.

Pietro Perlingieri
Università del Sannio

Contributi

Senatus consulta in lateinischen Inschriften aus den Provinzen*

I. Allgemeine Überlegungen

Der römische Senat war über Jahrhunderte hinweg das Zentrum römischer Politik gewesen. Somit gab es auch politisch keine Grenzen hinsichtlich der Themen, mit denen er befasst werden konnte. Von den dazu berechtigten Magistraten oder später den Kaisern konnten zu jedem beliebigen Problem Anträge auf die Tagesordnung des Gremiums gesetzt werden, wozu am Ende meist ein Beschluss gefasst wurde, ein *senatus consultum*; zumindest aber wurde eine *auctoritas senatus* erlassen. Die Zahl der so ergangenen Beschlüsse war enorm, zumal wenn man bedenkt, dass im Verlauf einer Debatte nicht selten über jeden einzelnen Punkt einer weiter gefassten Thematik abgestimmt werden konnte. Frontinus gibt in seinem kleinen Werk *De aquis* dafür ein bezeichnendes Beispiel: Als 11 v. Chr. Regelungen über die Wasserversorgung in Rom beschlossen wurden, ergingen mindestens drei einzelne Beschlüsse¹. Das lange und vollständig erhaltene *senatus consultum de Cn. Pisone patre* verweist auf zahlreiche einzelne Beschlüsse, über die ganz offensichtlich gesondert abgestimmt worden ist. Nach dem Ende des Prozesses heißt es am Anfang der Publikationsanordnung des Senats²:

placere uti oratio quam recitasset princeps noster itemq(ue) haec senatus consulta in {h}aere incisa quo loco Ti(berio) Caes(ari) Aug(usto) videretur ponere(n)tur.

Die *oratio principis* und *haec senatus consulta* sollten in Rom an einem von Tiberius zu wählenden Platz auf Bronze öffentlich ausgestellt werden. Diese insgesamt 17 Einzelbeschlüsse, *haec senatus consulta*, sind in dem uns nun vorliegenden Text zu einem einheitlichen Dokument zusammengefasst worden, wobei die Formalia zu den einzelnen Beschlüssen weggelassen wurden; über die öffentliche Präsentation dieses zusammenfassenden Dokuments wurde

* Der hier publizierte Text beruht im Wesentlichen auf dem Vortrag, der am 24. November 2016 in Münster bei dem von Pierangelo Buongiorno veranstalteten Kolloquium: «Die *Senatus consulta* in den epigraphischen, papyrologischen und numismatischen Quellen: Texte und Bezeugungen» vorgetragen wurde. Eine noch weiter ausgearbeitete Version wird in den Akten erscheinen.

¹ Frontin. *de aq.* 104, 106, 108.

² SCCPP 168 ff.

"
"
"
"

nochmals eigens abgestimmt. Dieses *senatus consultum* wurde schließlich in die Provinzen und zu den Legionen gesandt, um am jeweiligen Ort dem provinzialen Publikum und den römischen Bürgertruppen präsentiert zu werden³:

item hoc s(enatus) c(onsultum) {h}i{c}n cuiusque provinciae celeberrima{e} urbe eiusque i(n) urbis ipsius celeberrimo loco in aere incisum figeretur item(que) hoc s(enatus) c(onsultum) in hibernis cuiusq(ue) legionis ad signa figeretur.

Das zeigt ganz deutlich, dass das uns bis heute erhaltene *senatus consultum* nicht dasjenige ist, das in Rom dem Publikum präsentiert wurde, dort war es vielmehr eine Vielzahl einzelner Beschlüsse. Ob in Rom vermutlich zu jedem einzelnen *senatus consultum* der Akt des Beschließens formal vermerkt wurde, muss offen bleiben, scheint aber nicht ausgeschlossen. Auch im Kontext der augusteischen Säkularspiele werden in den für eine dauerhafte Präsentation gedachten Akten auf einer bronzenen und marmornen Säule verschiedene *senatus consulta* genannt, über die am selben Tag abgestimmt wurde und bei denen zumindest partiell Formalia eingeschlossen sind⁴.

Diese Hinweise zeigen in konkreter Form, was freilich auch ohne sie klar wäre, dass nämlich die Zahl der *senatus consulta* ungeheuer groß gewesen ist. Die Bücher etwa der livianischen Annalen sind voll von solchen Beschlüssen, die in die *acta senatus* eingegangen sind. Auch nach der augusteischen Revolution hat sich an der Vielzahl der erlassenen *senatus consulta*, die über zentrale Themen von Politik und Gesellschaft, aber ebenso über die banalsten Sachverhalte gefasst wurden, gegenüber der Republik nichts geändert, wie die beiden eben angeführten Beispiele zeigen.

Für die Kenntnis dieser Beschlüsse, ob nun unter formalen oder genaueren inhaltlichen Aspekten, ist freilich die Tatsache entscheidend, dass es für die Gültigkeit dieser Beschlüsse oder Ratschläge nicht notwendig war, sie zu publizieren und damit öffentlich zugänglich zu machen. Für den normalen Senatsbeschluss waren im Allgemeinen eben nur der Senat selbst und die mit dem Senat verhandelnden Magistrate diejenigen, die angesprochen werden sollten und mussten, nicht die allgemeine Öffentlichkeit. Rechtlich gesehen waren die *consulta* ja ohnehin für lange Zeit nur Ratschläge, die keineswegs die Kraft eines zwingenden Gesetzes hatten, auch wenn sie – politisch gesehen – in großem Maße eine bindende Wirkung zeigten. Dass sie sozusagen unmittelbar Gesetzeskraft annahmen, war eine späte Entwicklung.

Konsequenz dieses fehlenden Zwanges zur Veröffentlichung ist für uns freilich,

³ SCCPP 170 ff.

⁴ Siehe zuletzt B. Schnegg-Köhler, *Die augusteischen Säkularspiele*, München/Leipzig 2000, 24 ff.

dass die Masse aller Senatsbeschlüsse, von denen wir überhaupt Kenntnis haben, lediglich aus literarischen Quellen bekannt ist, die aber fast nie den originalen Text eines Senatsbeschlusses überliefern, sondern im besten Fall ein Zitat oder eine entsprechende Paraphrase, ausreichend für den literarischen, historischen und vor allem juristischen Zweck eines bestimmten Werkes. So sind in den Schriften der kaiserzeitlichen römischen Juristen sehr viele Hinweise auf *senatus consulta* zu finden; Richard Talbert hat sie in großer Anzahl weitgehend zusammengestellt⁵. Doch meist ist nur der zentrale Inhalt eines Beschlusses erwähnt, nicht jedoch die näheren Argumente für einen Erlass und kein präziser Wortlaut. Fast völlig fehlen aber bei den lediglich in dieser Weise bekannten *senatus consulta* die äußeren Formalia, wie etwa das genaue Datum, die Zahl der Teilnehmer bei der Abstimmung und schließlich die Namen derjenigen, die bei der schriftlichen Fassung anwesend waren: *qui scribendo adfuerunt*. Nur die Namen der Antragsteller oder des Antragstellers sind zumeist überliefert, vor allem von Konsuln, wie es vor allem bei historiographischen Werken wie Livius oder Tacitus kaum anders zu erwarten ist.

Abgefasst waren alle Senatsbeschlüsse in lateinischer Sprache. Das ist eine banale Selbstverständlichkeit, ist jedoch deswegen zu betonen, weil, soweit uns entsprechende Dokumente im Wortlaut erhalten sind, der Befund deutlich anders aussieht. Der größere Teil der vollständig oder zumindest in wesentlichen Teilen bekannten *senatus consulta* ist in griechischer Sprache überliefert, wie der Beitrag von Frau Harter-Uibopuu zeigt⁶. Sie wurden fast ausnahmslos im griechischen Osten gefunden. Wenn ein *senatus consultum* in Rom, also außerhalb der griechischen Welt, neben einer Version in lateinischer Sprache auch in einer griechischen erhalten ist, ist das völlig außergewöhnlich. Das *s.c. de Asclepiade* scheint der einzige derartige Fall zu sein⁷.

⁵ R. Talbert, *The Senate of Imperial Rome*, Princeton 1984, 435 ff. Eine Zusammenstellung aller Senatsbeschlüsse, deren Existenz überliefert ist, vor allem natürlich bei Historikern oder in den Werken Ciceros, existiert nicht. Sie wäre in jedem Fall sehr lang, wäre zudem für die Kaiserzeit sehr unvollständig, weil in vielen Fällen nur überliefert wird, ein Kaiser habe das oder jenes veranlasst, ohne dass aber angegeben wird, dass in der Realität die eigentliche Entscheidung durch ein *senatus consultum* getroffen wurde. Siehe dazu P. Brunt, *The Role of the Senate in the Augustan Regime*, in *CQ* 34, 1984, 423 ff. Allgemein zu den bekannten Dokumenten aus der Zeit der Republik J.-L. Ferrary, *Le gravure des documents publics de la Rome républicaine et ses motivations*, in R. Haensch (Hrsg.), *Selbstdarstellung und Kommunikation. Die Veröffentlichung staatlicher Urkunden auf Stein und Bronze in der Römischen Welt. Internationales Kolloquium an der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik in München (1. bis 3. Juli 2006)*, München 2009, 59 ff.

⁶ Siehe dazu die Akten des Kolloquiums. Einen partiellen Überblick über die bis zum Jahr 1969 bekannten *senatus consulta* in griechischer Sprache bei R. K. Sherck, *Roman Documents from the Greek East. Senatus consulta and epistulae to the Age of Augustus*, Baltimore 1969.

⁷ Siehe Sherck, *Roman Documents* (Anm. 6) Nr. 22 = A. Raggi, *Senatus consultum de Asclepiade Clazomenio sociisque*, in *ZPE* 135, 2001, 73 ff.

Senatsbeschlüsse in lateinischer Sprache, die nicht nur in den Provinzen im Wortlaut bekannt gemacht wurden und anschließend die vielen Jahrhunderte in irgendeiner Form überdauert haben, sind aus der Zeit der Republik nicht bekannt, anders als bei den *s.c.* in griechischer Sprache. Das könnte mindestens zum Teil dadurch erklärt werden, dass in den Provinzen, in denen Latein die offizielle Sprache war oder jedenfalls im Verlauf des Romanisierungsprozesses wurde, die epigraphische Kultur sich wesentlich später entwickelte – anders als im Osten. Hinzukommt jedoch noch ein weiterer Grund für die deutlich unterschiedliche Zahl von Senatsbeschlüssen, die im Osten und Westen und damit auch in lateinischer bzw. griechischer Sprache überlebt haben. Während sie, wenn man sie öffentlich präsentieren wollte, im Osten fast ohne Ausnahme auf Stein eingemeißelt wurden, geschah dies im Westen fast ebenso einheitlich auf Bronze, in gleicher Weise wie das z.B. bei Kaiserbriefen oder den Stadtgesetzen geschah⁸. Nur ein einziges *senatus consultum* in lateinischer Sprache ist aus dem Westen bekannt, das auf Marmor überliefert ist, das *s.c. de nundinis saltus Beguensis*. Der Verlust an epigraphischen Dokumenten ist zwar insgesamt groß, doch gerade das Metall, auf dem Inschriften eingraviert wurden, war schon im Verlauf der römischen Jahrhunderte, aber noch mehr in den folgenden metallarmen Zeiten höchst begehrt, so dass die Masse solcher Inschriften dem Metallhunger spätestens der nachrömischen Zeit zum Opfer fiel. Bedenkt man alle diese Faktoren, dann ist es nicht mehr so auffällig, dass die Zahl von *senatus consulta* in lateinischer Sprache, die in den Provinzen auf dauerhaftem Material bis heute erhalten sind, mehr als beschränkt ist, wie die folgende Liste zeigt:

⁸ W. Eck, *Public Documents on Bronze: A Phenomenon of the Roman West?*, in J. Bodel and A. Scafuro (Hrsgg.), *Ancient Documents and their Contexts. First North American Congress of Greek and Latin Epigraphy (2011)*, Leiden 2014, 127 ff.

Provinz und Zahl der s.c.	Inhalt des s.c.	Fundort	Material des Inschriften-trägers	Quelle
Asia: 5	<i>s.c. de postulatione [Pergamenorum?]</i> ¹	Pergamum	Marmor	CIL III 7086 = Inscr. Pergamon VIII 2, 269 = IGR IV 336
	<i>s.c. de postulatione Kyzicenor(um)</i>	Cyzicus	Marmor	CIL III 7060 = 12244 = Dessau 7190.
	<i>s.c. de Milesiorum petitione = oratio Marci Aureli</i> ²	Milet	Marmor	AE. 1977, 801 = 1989, 683 = 1990, 941
	<i>s.c. de pretiis glad. minuendis</i> ³	Sardeis	Marmor	CIL II 6278 = FIRA F Nr. 49; Dessau 9340 = Inscriptions of Sardis 16
	<i>s.c., in dem ein Rhescuporis erwähnt ist</i>	Ephesus	Marmor	AE. 1998, 1333
Galatia: 1/2 ?	<i>s.c. oder Kaiserbrief</i> ⁴	Sagalassos	Bronze	AE. 2009, 1506. 1507
Africa: 1	<i>s.c. de nundinis saltus Beguensis</i>	Casae	Marmor	CIL VIII 270 = 11451 = 23246
Baetica: 5	<i>s.c. der tabula Siarensis (= tabula Hebana)</i>	Siarum und Carissa Aurelia	Bronze	Roman Statutes Nr. 37; AE. 2000, 725
	<i>s.c. de Cn. Pisone patre</i>	Irni, Tucci, Gemellae, Martos, Jaen und vier unbekannte Orte	Bronze	Eck-Caballos-Fernandez, SCCPP; CIL II/5, 64. 900
	<i>? s.c. in Verbindung mit einer lex nach dem Tod des jüngeren Drusus</i>	Ilici	Bronze	Eph. Epigr. IX 349; Roman Statutes Nr. 38
	<i>s.c. unbekanntes Inhalts</i>	unbekannter Ort	Bronze	ZPE 152, 2005, 277
	<i>s.c. de pretiis glad. minuend.</i>	Italica	Bronze	CIL II 6278 = FIRA I ² Nr. 49

¹ Ein zweites Exemplar wurde von H. Müller, in *Selbstdarstellung und Kommunikation* cit. 393 ff. publiziert = SEG. 59, 1423 = AE. 2009, 1382 mit nur geringen Resten der lateinischen Fassung.

² Erstmals publiziert von P. Herrmann, *Eine Kaiserurkunde der Zeit Marc Aurels aus Milet*, in *Ist. Mitt.* 25, 1975, 150.

³ Zu den beiden Texten aus Italica und Sardeis (siehe unten) vgl. auch J.H. Oliver, R.E.A. Palmer, *Minutes of an Act of the Roman Senate*, in *Hesperia* 24, 1955, 328 ff.; ferner T. Beggio, *Aspetti del cosiddetto Senatusconsultum de sumptibus ludorum gladiatorum minuendis*, im Druck.

⁴ W. Eck, *Epigraphische Texte auf Bronze aus dem Osten des Imperium Romanum. Zwei neue Inschriftenfragmente aus Sagalassos in Pisidien*, in *Homenaje al Dr. Armin U. Stylow, Anejos de Archivo Español de Arqueología* 47, 2008, 113 ff.

Germania sup. 1	<i>s.c. de Cn. Pisone patre</i>	Genava? oder eher aus Legionslager	Bronze	AE. 1997, 1065 = AE. 2009, 839 ⁵
Gallia Lugdunens. 1	? <i>s.c. de iure honorum Gallis dando</i>	Lugdunum	Bronze	Dessau 212 = CIL XIII 1668
unbekannte Provinz 1	<i>verschiedene senatus consulta, die mit der Ehrung der domus Augusta verbunden sind, zusammengefasst zu einem senatus consultum</i> (AE. 2011, 1809).	?	Bronze	AE. 2011, 1809 ⁶

⁵ J. Bartels, *Der Tod des Germanicus und seine epigraphische Dokumentation: Ein neues Exemplar des senatus consultum de Cn. Pisone patre aus Genf*, in *Chiron* 39, 2009, 1 ff.

⁶ W. Eck, A. Pangerl, *Ein Senatsbeschluss aus tiberischer Zeit*, in *Scritti di storia per Mario Pani*, Bari 2011, 143 ff. = AE. 2011, 1809.

Wenn bei der Zusammenstellung des Materials nichts übersehen wurde, dann sind außerhalb Italiens von 24 Orten insgesamt maximal 13 zu verschiedenen Zeiten ergangene *senatus consulta* in ihrem originalen lateinischen Wortlaut zumeist fragmentarisch, nur in zwei Fällen auch vollständig bekannt geworden. An zwei Orten, in Lugdunum und Ilici, darf man mit gutem Grund annehmen, dass dort einst auch neben einer *lex* für Drusus und der Rede des Claudius auch das entsprechende *s.c.* zu lesen war. Eines dieser 13 *senatus consulta* ist auch in Italien bezeugt, der Text auf der sogenannten *tabula Hebana*⁹, von dem seit kurzem auch aus Tifernum Tiberinum ein Teil vorliegt; in Spanien ist dieses Dokument durch die sogenannte *tabula Siarensis* vertreten. Ferner ist das *s.c. de pretiis gladiatorum minuendis* von zwei Orten überliefert, aus Italica in der *Baetica* und aus Sardis in Asia, beide Male allerdings nur fragmentarisch. Die höchste Überlieferungszahl haben wir für das *s.c. de Cn. Pisone patre*: in der *Baetica* ist es an 7 Orten bezeugt, einmal komplett ohne jeden Textverlust, von 6 Orten stammen nur mehr oder minder umfangreiche Fragmente¹⁰; in der *Germania superior* hat ein Ort ein Fragment dieses Dokuments geliefert. Aus Ilici ist ein Fragment aus einer *Lex* erhalten, die nach dem Tod von Drusus Caesar erlassen wurde¹¹. Wie im Fall von Germanicus waren jedoch mit der entsprechenden *lex* auch *senatus consulta* verbunden, wie die Fragmente aus Rom zeigen¹². Damit

⁹ Siehe *Roman Statutes* Nr. 37; M. Cipollone, *Un frammento del senatus consultum de honoribus Germanici al Museo Archeologico di Perugia*, in *Epigraphica* 74, 2012, 83 ff. = AE. 2012, 467.

¹⁰ Dazu W. Eck, A. Caballos, F. Fernández, *Das senatus consultum de Cn. Pisone patre*, München 1996; A. Caballos, W. Eck, F. Fernández, *El senadoconsulto de Gneo Píson padre*, Sevilla 1996.

¹¹ *Eph. Epigr.* IX 349.

¹² CIL VI 31200; vgl. auch *Roman Statutes* Nr. 38 S. 510 f. 544 f.

darf man auch für Ilici die Publikation dieser Senatsbeschlüsse in Verbindung mit der *lex* voraussetzen. Weniger eindeutig, wenn auch recht wahrscheinlich ist der Befund in der *Lugdunensis*; dort wurde die Rede des Claudius über das *ius honorum* der Gallier auf Bronze der Öffentlichkeit präsentiert; es könnte sein, dass damit auch der Senatsbeschluss verbunden war, der nach Tacitus im Senat nach der Intervention des Kaisers gefasst wurde. Möglich erscheint dies; erhalten ist davon in jedem Fall direkt nichts.

Zu betonen ist schließlich, dass der Befund bei zwei Fragmenten, die aus Sagalassos in der Provinz Galatia-Pisidia stammen, sehr unklar ist. Denn die Fragmente könnten zum einen nur aus einem einzigen, ebenso aber auch aus zwei verschiedenen Dokumenten stammen. Es ist auch nicht klar, ob sie zu einem oder zwei *senatus consulta* gehören, oder zu einem oder zwei Briefen eines Kaisers¹³.

II. Die einzelnen epigraphisch überlieferten *senatus consulta*

Insgesamt sind es also nur dreizehn verschiedene *senatus consulta* in lateinischer Sprache, von denen wir aus den Provinzen mindestens Teile kennen: fünf aus Asia, fünf aus der *Baetica* (wobei eines der *senatus consulta* in Asia und der *Baetica* gefunden wurden), eines aus Africa, eines möglicherweise aus der *Lugdunensis*, ein weiteres vielleicht aus Galatien und schließlich ein Beschluss, bei dem unklar ist, wo das Inschriftenfragment gefunden wurde – dass es vielleicht von der iberischen Halbinsel stammen könnte, ist eine Hypothese, die sich auf sachliche Kriterien stützt, die sich aus dem Dokument selbst ergeben.

Bevor diese recht wenigen Einzeldokumente im Folgenden ein wenig näher besprochen werden, ist aber auf Hinweise auf Senatsbeschlüsse einzugehen, die in den Provinzen in lateinischen Inschriften gefunden wurden, ohne dass dabei der Wortlaut des entsprechenden *s.c.* zitiert wird, auch deswegen, weil die Beschlüsse oft lange zurücklagen. Viele dieser Beschlüsse des Senats sind sachlich auch nicht für die Provinz, in der die Zeugnisse gefunden wurden, erlassen worden. Es handelt sich vielmehr oft um Verweise auf *senatus consulta*, deren konkreter Inhalt von allgemeiner Gültigkeit war. Sie sind aber doch ein Hinweis, auf die Anwendung oder die Wirksamkeit solcher Beschlüsse.

Das gilt etwa für die Formel, dass in einer Stadt eines oder mehrere *collegia* bestanden, *quib(us) ex s(enatus) c(onsulto) c(oire) p(ermisum) est*, wie es etwa

¹³ Eck, *Epigraphische Texte auf Bronze aus dem Osten des Imperium Romanum* (Anm. 8).

aus Cemenelum in den Alpes Maritimae bekannt ist¹⁴. Auffällig ist freilich, dass sich diese Formel außer in Cemenelum in keiner anderen Provinzstadt findet, wohl aber in nicht wenigen Städten Italiens, vornehmlich in Ostia. War also das entsprechende *s.c.* in den Provinzen nicht gültig oder wurde es nicht angewandt? Das ist nicht gerade wahrscheinlich, da *collegia fabrum* oder *centonariorum* in vielen Provinzen bezeugt sind, also gerade der Typus von *collegia*, bei denen in Italien auf den genannten Senatsbeschluss verwiesen wird¹⁵. Zudem gehört der Senatsbeschluss, der aus Kyzicus überliefert ist, inhaltlich in diese Thematik.

In einer Inschrift aus Delphi verweist der unter Traian in einer Sondermission in Achaia tätige C. Avidius Nigrinus bei der Regelung von Gebietsstreitigkeiten auf eine Entscheidung hin, die einst von den Hieromnemones *ex auctoritate Mani Acili et senatus* getroffen worden war¹⁶. Das ist ein Rückbezug auf das Jahr 191/190, als Manius Acilius Glabrio nach dem Sieg über Antiochos III. Regelungen über das Territorium des Heiligtums in Delphi auf Grund eines Senatsbeschlusses getroffen hatte. Ebenso wird in Inschriften aus Sagunt, die unter Statuen von P. Cornelius Scipio angebracht waren, erwähnt, er habe während des zweiten punischen Krieges Sagunt wiederhergestellt: *ob restitutum Saguntum ex s(enatus) c(onsulto) bello Punico secundo*¹⁷. Die Inschriften unter den Statuen stammen ohne Zweifel erst aus der Kaiserzeit, sind also eine Besinnung auf die heroische Vergangenheit; doch der Grund für das Handeln Scipios wird immer noch genannt. Ebenfalls in die republikanische Vergangenheit, ins Jahr 190 v.Chr., führt ein *decretum* des *imperator* L. Aemilius Paullus in der Hispania ulterior, nach dem freigelassene Sklaven Landgebiete *in turri Lascutana* besitzen könnten, *dum pop(u)lus senatusque Romanus vellet*¹⁸.

Ein wohl speziell ergangener Senatsbeschluss wird in zwei Restitutionsinschriften auf der Insel Creta angeführt: *Pr[ae]dia publica Gortunio[r]u[m] [p] leraque a priva[t]is occupata* seien vom Prokonsul Turpilius Dexter wieder in öffentlichen Besitz überführt worden, und zwar *ex auctoritate Neronis Cl(a)udi Caesaris Aug(usti) German(i)ci ... et ex s(enatus) c(onsulto)*¹⁹. Man darf wohl

¹⁴ CIL V 7881 = Dessau 1367. Dem Senat wurde freilich nicht durch die *lex Iulia* das Recht zugesprochen, die Erlaubnis zur Errichtung eines *collegium* zu geben, wie es bei Th. Blanck, *Treffpunkt, Schnittpunkt, Wendepunkt. Zur politischen und musischen Symbolik des Areals der augusteischen Meta Sudans*, in *Chiron* 46, 2016, 295 Anm. 47 heißt. Dies war eine längst vorher bestehende Praxis, auf die in der *lex* verwiesen wurde.

¹⁵ Siehe z.B. CIL IX 2213 = Dessau 1164; X 5198; AE. 1935, 25. Vgl. auch CIL XIV 2112 = Dessau 7212.

¹⁶ Sylloge³ II 827E-F.

¹⁷ CIL II.14 1.327, 328.

¹⁸ CIL I 614 = II 5041 = *ILLRP* 514.

¹⁹ AE. 1919, 22 = *InscCret* I, Pyranthos 2; ferner *ibid.* Rhizenia 29.

annehmen, dass das *senatus consultum* im Senat auf Antrag Neros überhaupt erst erlassen worden war. Ähnliches geschah im Jahr 17 n.Chr., als Tiberius und der Senat die Folgen des Erdbebens in Asia durch finanzielles Entgegenkommen zu mildern suchten und dabei für fünf Jahre auf die Einnahmen auch für das *aerarium* verzichteten; formal kam auch hier der Senatsbeschluss auf Antrag des Tiberius zustande²⁰.

In manchen Inschriften, die unter Ehrenstatuen von Senatoren zu lesen waren, heißt es, sie seien auf Grund eines Senatsbeschlusses mit *ornamenta triumphalia* ausgezeichnet worden; das hat manchmal Senatoren betroffen, deren *origo* die Gemeinde war, in der die Statue mit der Inschrift errichtet wurde, womit ein gewisser sachlicher Zusammenhang mit dieser Stadt hergestellt ist. Das galt z.B. bei Cn. Minicius Faustinus Sex. Iulius Severus, der aus der Provinz Dalmatien stammte und in Burnum und in Aequum geehrt wurde; in den Inschriften unter den beiden Statuen wird auf diese Auszeichnungen am Ende des Krieges gegen Bar Kochba verwiesen und auch auf die Rolle, die der Senat dabei im Jahr 136 gespielt hatte²¹:

*huic [senatus a]uctore [Imp(eratore)] Caes(are) [Tra]iano Hadriano [Au]g(usto)
ornamenta triu[m]phalia decrevit ob res in [Iu]d(a)ea prospere ge[st]as²².*

Ähnlich steht in der Inschrift von M. Ulpus Traianus pater in Milet am Ende seines *cursus honorum*, der über dem dortigen Nymphäum eingemeißelt ist: *triumphalibus orn[ame]n[t]is ex s(enatus) c(onsulto)*.²³ Alle diese Beschlüsse²⁴ beziehen sich nicht auf die Provinzen, genauso wenig wie die Dedikationsformel auf dem *clupeus virtutis*, der im Jahr 27 v.Chr. Augustus gewidmet wurde und wovon sich eine Kopie in Arelate in der Narbonensis gefunden hat:

*Senatus populusque Romanus Imp(eratori) Caesari divi filio) Augusto co(n)s(uli)
VIII dedit clupeum virtutis clementiae iustitiae pietatis erga deos patriamque²⁵.*

Man darf ferner davon ausgehen, dass auch auf den Triumphbögen, die auf Senatsbeschluss in einigen Provinzen aufgestellt wurden, auf den

²⁰ Tac. ann. 2.47.

²¹ CIL III 2830 = 9891 = Dessau 1056. Siehe auch AE 1904, 9 = Šašel, IL Jug III 1957.

²² Daneben wird, wie nicht anders erwartet werden kann, in verschiedenen Provinzen in den *cursus honorum* von Senatoren beim Amt eines *praefectus frumenti dandi* auf den Senatsbeschluss verwiesen, auf Grund dessen das Amt geschaffen worden war (*ex senatus consulto*). Mit der Provinz hat dies natürlich nichts zu tun, der Senatsbeschluss selbst war auch nicht speziell auf den jeweiligen Senator bezogen.

²³ Dessau 8970 = AE. 1999, 1576.

²⁴ So auch CIL II 4508; III 12278; X 7034

²⁵ AE. 1952, 165.

Beschluss, den der Senat jeweils gefasst hatte, verwiesen wurde, so etwa auf Bögen in Pannonien unter Augustus²⁶ oder in Gesoriacum an der Kanalküste unter Claudius²⁷; überliefert ist das aber nur durch literarische Nachrichten. Dokumentarisch ist ein solcher Beschluss dagegen für das Tropaeum Alpium nahe Monaco (La Thurbie) bezeugt, dessen Erbauung auf Beschluss von Senat und Volk von Rom für Augustus nach der Niederwerfung der Alpenstämme durch Drusus und Tiberius im Jahr 15 v. Chr. angeordnet worden war²⁸.

Schließlich kennen wir aus mehreren Städten der Provinz Asia, aus Ephesus, Alexandria Troas, Paros, Satala und Mintaz sowie aus Antiochia Pisidiae in Lycia-Pamphylia eine Reihe von Kopien von *sacrae litterae*, einem Brief, der von Septimius Severus und Caracalla am 31. Mai 204 abgesandt wurde. Das Schreiben der beiden Kaiser erinnert daran, ein schon früher ergangener Senatsbeschluss habe sichergestellt, dass ein *senator populi Romani* nicht verpflichtet sei, gegen seinen Willen einen *hospes* aufzunehmen, sprich, eine Einquartierung in einem Haus, das ihm gehörte, zu akzeptieren. Der Ton des kaiserlichen Schreibens klingt sehr bestimmt: *videris nobis s(enatus) co(n)sultum ignorare, qui, si cum peritis contuleris, [sc]ies senatori p(opuli) R(omani) necesse non esse invito hospitem suscipere*²⁹. Das kaiserliche Schreiben erlässt keine eigenen neuen Bestimmungen, bekräftigt vielmehr in sehr deutlichen Worten den gültigen Rechtszustand, den ein Senatsbeschluss unbekannter Zeitstellung geschaffen hatte. Bemerkenswert scheint dabei zu sein, dass offensichtlich nicht wenige Senatoren, die aus den kleinasiatischen Provinzen stammten, diese kaiserliche Warnung vor ihrem Besitz auf Tafeln präsentiert haben, um Leute, die bei Ihnen übernachten wollten, durch die Macht des kaiserlichen Wortes abzuschrecken, nicht jedoch durch die Worte des *senatus consultum*; denn dann hätte man ja leicht auch einfach dessen Wortlaut publizieren können. Dass dies nicht geschah, ist wirklich zu bedauern, weil wir auf diese Weise den vollen Wortlaut dieses *s.c.* kennen würden und damit auch die Begründung, mit welcher der Senat die Interessen seiner Mitglieder geschützt hat. Das Dokument ist jedenfalls symptomatisch dafür, wie die Senatoren selbst die reale Machtverteilung zwischen kaiserlichem Wort und dem des Senats sahen: ihr eigenes rechtliches Gebot bedurfte der Vermittlung durch ein kaiserliches Machtwort, um Wirkung auszuüben. Dieser Text wurde im Übrigen in einigen Fällen auch ins Griechische übersetzt, vermutlich um der stärkeren Wirkung

²⁶ Cass. Dio 56.17.1.

²⁷ Cass. Dio 60.22.1.

²⁸ CIL V 7817; Plin. *n.h.* 3.136 ff.

²⁹ Siehe die Zusammenstellung der Zeugnisse, von denen einige auch in griechischer Version bekannt sind, bei Th. Drew-Bear, W. Eck, P. Herrmann, *Sacrae Litterae*, in *Chiron* 7, 1977, 355 ff.; J. P. Jones, *The Sacrae Litterae of 204: Two Colonial Copies*, in *Chiron* 14, 1984, 93 ff.

willen, die er auf diese Weise in graecophonen Provinzen ausüben konnte³⁰.

Im eigentlichen rechtlichen Kontext werden *senatus consulta* als wirksame Entscheidungen ganz selbstverständlich neben *leges* und kaiserlichen Konstitutionen auch in den Provinzen angeführt. Das lässt sich zum einen in den *leges municipales* aus der Baetica nachweisen, in der *lex Ursonensis*, der *lex Malacitana* und der *lex Irnitana*. Mehrmals wird dort auf *leges, plebiscita, senatus consulta, edicta, decreta, constitutiones divi Aug(usti), Ti(beri)ve Iuli Caesaris Aug(usti), Ti(beri)ve Claudii Caesaris Aug(usti), Imp(eratoris)ve Galbae Caesaris Aug(usti), Imp(eratoris)ve Vespasiani Caes(aris) Aug(usti) Imp(eratoris)ve Titi Caesaris Vespasiani Aug(usti), Imp(eratoris)ve Caes(aris) Domitiani Aug(usti)* verwiesen³¹. Selbst in Ägypten, also dem Prototyp der kaiserlichen Provinz, wird in Dokumenten, die eine Tutorenbestellung bezeugen, als rechtliche Grundlage für diesen Akt auf die *lex Iulia et Titia* und ein, allerdings nicht näher gekennzeichnetes *senatus consultum* verwiesen³².

Gelegentlich erkennt man in den Provinzen auch Wirkungen von Senatsbeschlüssen, die generell gegolten haben. Das sind insbesondere die zahlreichen Rasuren von Namen von Kaisern, deren Andenken nach ihrem Tod per Senatsbeschluss vernichtet werden sollte³³. Gleiches gilt auch für die Umarbeitung von Kaiserporträts zu solchen ihres Nachfolgers, wenn sie der *damnatio memoriae ex s.c.* verfallen waren³⁴. Dabei wird nicht eigens verbal auf sie verwiesen. Diese Wirkungen finden sich freilich überall, in den Provinzen nicht weniger als in Italien.

Schließlich wird der Senat, nun freilich nicht mehr im Kontext eines seiner Beschlüsse, in Weiheformeln aufgenommen meist zusammen mit dem *populus Romanus*, wenn von Amtsträgern oder provinziellen Untertanen Gottheiten nicht nur für den Herrscher und seine Familie, sondern eben auch für den zweiten ideologischen Souverän: *senatus populusque Romanus* angerufen

³⁰ Siehe die Hinweise bei Drew-Bear, Eck, Herrmann, *Sacrae Litterae* cit. 335 ff. und Jones, *The Sacrae Litterae* cit. 93 ff..

³¹ J. González, M. H. Crawford, *The Lex Irnitana: A New Copy of the Flavian Municipal Law*, in *JRS* 76, 1986, 147 ff.; F. Fernández Gómez, M. del Amo y de la Hera, *La lex Irnitana y su contexto arqueológico*, Sevilla 1990. In der *lex Ursonensis* wird in kaput CIII angeben, der *ager* der Kolonie sei *iussu C(ai) Caesaris dict(atoris) imp(eratoris) et lege Antonia senat(us)que c(onsultis) pl(ebi)que sc(itis)* assigniert worden, CIL II/5 1022 = Dessau 5439a.

³² AE. 1919, 23 = AE. 1921, 35; 1947, 12.

³³ H. I. Flower, *The Art of Forgetting: Disgrace and Oblivion in Roman Political Culture*, Chapel Hill 2006.

³⁴ M. Bergmann, P. Zanker, *Damnatio memoriae. Umgearbeitete Nero- und Domitianporträts. Zur Ikonographie der flavischen Kaiser und des Nerva*, in *Jahrbuch des Instituts* 96, 1981, 317 ff.

werden³⁵. Solches findet sich z.B. in einer Weihung an Isis Panthea in Mainz: *Pro salute Augustorum et s(enatus) p(opuli)q(ue) R(omani) et exercitus*³⁶. In ähnlicher Weise wird im Jahr 11 n.Chr. neben *Imperator Caesar Augustus* und seiner Familie auch *senatus populusque Romanus* in ein *votum* der *plebs Narbonensium* eingeschlossen³⁷. Mit besonderem Nachdruck aber wird in einer Weihung aus Gortyn auf Creta durch den Prokonsul Viriasius Naso auf den Senat verwiesen. Denn die Weihung ergeht *[Num]ini ac Providentiae [Ti(beri) Ca]esar(is) Aug(usti) et senatus eius*; Anlass ist der Sturz Seians am 18. Oktober im Jahr 31 n.Chr.³⁸. Ob die Provinzialen den politischen Umsturz in Rom und die Mitwirkung des Senats wirklich realisierten, muss offen bleiben. Dem Prokonsul war die Bedeutung jedenfalls bewusst; und er hat vielleicht auch den Bewohnern von Gortyn ein wenig vermitteln können, wie weit bei dieser hochpolitischen Aktion, der Entmachtung des allmächtigen *praefectus praetorio* Seian, die Bedeutung des Senats und seiner Beschlüsse gegangen ist. Der Senat war schließlich für die Insel als *provincia publica* der offizielle politisch-rechtliche Ansprechpartner³⁹.

III. Zu den im Wortlaut erhalten *senatus consulta*.

Die bisher genannten Belege bezeugen in der einen oder anderen Weise die Wirkung von Beschlüssen, die im Senat gefasst wurden und – auch – die Provinzen betrafen. Zahlenmäßig weit weniger sind dagegen Texte von *senatus consulta*, die selten ganz, meist nur sehr fragmentarisch im Wortlaut auf uns gekommen sind. Tabellarisch ist dieses Material bereits oben zusammengestellt worden.

Um es hier nochmals zusammenzufassen: *Senatus consulta* in lateinischer Sprache sind außerhalb Italiens von insgesamt 24 Orten bezeugt; das sind maximal 13 verschiedene Beschlüsse, teils vollständig, teils fragmentarisch.

³⁵ Dass eine solche Formel etwas abusiv ist, braucht kaum betont zu werden.

³⁶ AE. 2004, 1016.

³⁷ CIL XII 4333 = Dessau 112. Vgl. eine solche Weihung auch in AE. 1937, 246 = Inscr. Scyth. min. III 97 aus Callatis in Niedermösien, in AE. 1927, 95 in einer Weihung nahe Hierapolis in Asia oder in CIL III 6992 = Dessau 314 aus Apameia in Pontus-Bithynia; in einer Weihung aus Melita auf Sizilien wird der Senat als *sacer senatus* eingeschlossen (EDCS-64400030).

³⁸ CIL III 12036 = Dessau 158.

³⁹ Ganz unklar bleibt, wie *ex senatus c[onsulto]* in einer Inschrift aus Aleria auf Corsica (AE. 1982, 441), die vielleicht im Zusammenhang mit Baumaßnahmen steht, einzuordnen ist: *[---] Aug[---?] ex senatus c[onsulto ---] super propugnac[ula turres?] qua late portae pr[ospiciunt?] civibus sociis...*

Dabei ist eines dieser *senatus consulta* auch bereits aus Italien bekannt, der Text der sogenannten *tabula Hebana*, ein Text, von dem seit kurzem nicht nur aus Heba ein Teil vorliegt, sondern auch aus Tifernum Tiberinum. Das *s.c. de pretiis gladiatorum minuendis* ist sowohl in der Baetica als auch in Asia fragmentarisch überliefert. Und vor allem vom *s.c. de Cn. Pisone patre* sind in der Baetica an 7 Orten Fragmente bekannt geworden, in der Germania superior an einem Ort. Kein anderes *s.c.* ist an so vielen Orten konkret nachweisbar.

Diese *senatus consulta* lassen sich zwei Gruppen einteilen.

1. Beschlüsse, die aus politischem Anlass in Verbindung mit Geschehnissen innerhalb der *domus Augusta* erlassen wurden, die generell galten, aber vom Senat selbst aktiv auch in die Provinzen gesandt wurden.
2. Anträge, die aus konkreten praktischen Anlässen im Senat vorgelegt und dort dann genehmigt wurden. - Zum Teil sind dabei die Antragsteller namentlich bekannt.

1. *Beschlüsse, die aus politischem Anlass in Verbindung mit Geschehnissen innerhalb der domus Augusta erlassen wurden.*

Zu dieser ersten Kategorie gehören vier bzw. fünf Senatsbeschlüsse, von denen vier sicher durch Dokumente in der südspanischen Provinz Baetica bezeugt sind, einer von den vieren ist auch in Germania superior bezeugt. Keiner dieser Beschlüsse ist allerdings speziell für die Baetica oder überhaupt die Provinzen erlassen worden, sie betreffen inhaltlich Rom, Italien und die römischen Bürger vor allem der *coloniae* und *municipia* in den Provinzen. Nicht umsonst ist der Text der *tabula Siarensis* partiell aus Italien, aus Rom selbst, aus Heba und Tifernum Tiberinum bekannt⁴⁰.

Der früheste Beschluss – oder besser mehrere Beschlüsse – die in der Baetica bekannt sind, ist der Text, von dem ein ganz wesentlicher Teil auf der sogenannten *tabula Siarensis* erhalten ist. Diese *tabula* enthält ein größeres Paket von Senatsbeschlüssen und einem Gesetz, der *lex Valeria Aurelia*, die aus Anlass des Todes des Germanicus Ende des Jahres 19 und Anfang des Jahres 20 n. Chr. erlassen wurden⁴¹. Das größte Fragment dieses Gesamtdokuments, darunter vor allem auch die *senatus consulta*, stammt aus Siarum⁴², ein kleineres

⁴⁰ Siehe *Roman Statutes* Nr. 37.

⁴¹ Dazu G. Camodeca in den Akten des in Anm. * genannten Kolloquiums im Detail.

⁴² AE. 1984, 508; zu den zahlreichen weiteren Editionen siehe EDCS-45500034. Verwiesen sei auch auf die umfassende Erörterung von A. Sánchez-Ostiz, *Tabula Siarensis. Edición, traducción y comentario*, Pamplona 1999.

ist in Carissa Aurelia nahe von Cádiz in der Baetica gefunden worden, das aber nur einen sehr gegrenzten Ausschnitt aus der *lex Valeria Aurelia* bewahrt hat; doch darf man davon ausgehen, dass ursprünglich auch dort die Teile veröffentlicht waren, die auf der *tabula Siarensis* erhalten sind⁴³. Soweit es der Text auf der *tabula Siarensis* (und einigen zusätzlichen Fragmenten aus anderen Städten) erkennen lässt, sind dort mindestens sieben, vermutlich aber deutlich mehr einzelne *senatus consulta* in das gesamte Dokument eingegangen. Mit diesen verschiedenen *senatus consulta* wurden Regeln für die öffentliche Trauer nach dem Tod des Germanicus formuliert, daneben aber vor allem auch die Errichtung von Ehrenmonumenten angeordnet, die die *memoria* an Germanicus lebendig halten sollten. Diese Monumente wurden vor allem in Rom selbst an verschiedenen Plätzen realisiert, daneben aber auch in zwei Provinzen. Denn sowohl am Rhein als auch in Syrien, am Mons Amanus, sollte jeweils ein Bogen errichtet werden, auf dem Germanicus statuarisch repräsentiert werden sollte, am Rhein zusammen mit den wiedergewonnenen Feldzeichen. Ferner sollte auf dem Forum von Antiochia in Syrien, vermutlich an der Stelle, an der der Leichnam des Germanicus verbrannt worden war, irgendein, für uns nicht näher bestimmbares Monument aufgestellt werden⁴⁴. Man kann vermuten, dass an allen drei Orten, am Rhein, am Mons Amanus und in Antiochia, in irgendeiner Form auf den entsprechenden Senatsbeschluss verwiesen wurde. Wie beim vollständig erhaltenen *senatus consultum de Cn. Pisone patre* vom Dezember 20 n.Chr. ist davon auszugehen, dass alle einzeln votierten Beschlüsse am Ende zu einem einzigen *senatus consultum* zusammengefasst wurden. Dieses wurde in Rom sicherlich auf *tabulae albatae* proponiert, zusammen mit einem Edikt der amtierenden Konsuln. Mit dem Edikt sollte den Magistraten und Gesandten der Gemeinden Italiens und der Provinzen, die damals in Rom anwesend waren, aufgetragen werden, das *s.c.* abzuschreiben und in ihre Heimatorte zu senden, damit man dort die entsprechenden Beschlüsse kannte und sich, soweit man davon betroffen wurde, danach richtete⁴⁵. So wurde angeordnet, dass in Zukunft am 10. Oktober keine Heiraten römischer Bürger mehr stattfinden, dass keine öffentlichen Gastmahle (*convivia publica*) abgehalten werden dürften, ebenso wenig *ludi* oder *spectacula*; auch war den Magistraten der *coloniae* und *municipia* untersagt, irgendwelche wichtigen Geschäfte durchzuführen (*neve quid eo die*

⁴³ AE. 2000, 725.

⁴⁴ *Roman Statutes* S. 516: [ite]m placere uti m[onumentum Antiochi]ae in foro, [ubi corpus Germanici Caesaris crematum esset....]

⁴⁵ *Roman Statutes* S. 518: uti co(n)s(ules) hoc s(enatus) c(onsultum) cum edicto suo proponerent iuberentque mag(istratus) et legatos municipiorum et coloniarum descriptum mittere in municipia et colonias Italiae et in eas colonias, quae essent in <p>rovinciis.

rei seriae publice agere [liceret])⁴⁶. Bestimmungen dieser Art betrafen nicht nur die stadtrömischen Magistrate, sondern auch die kommunalen. Zudem waren die Statthalter von ‚*Germania superior*‘ sowie von Syria verpflichtet, die vom Senat beschlossenen Ehrenbögen am Rhein bzw. am Mons Amanus sowie in Antiochia erbauen zu lassen⁴⁷.

All das diente der Ehrung des verstorbenen Germanicus, aber auch der Erinnerung an ihn in der Zukunft. Diesem letzterem Zweck, der Erhaltung der *memoria* des Germanicus, und daneben dem Bemühen, bei der Nachwelt das Engagement des Senats bei der juristischen Bewältigung des Todes des Germanicus bewusst zu halten, diente das zweite aus der Baetica bekannte Dokument, das vom Senat am 10. Dezember des Jahres 20 n.Chr. mit großem Nachdruck erlassen worden war, das *s.c. de Cn. Pisone patre*. Dabei darf man sich durch den schon eingebürgerten Titel, mit dem das *s.c.* heute benannt wird, nicht täuschen lassen; denn dieser lenkt erheblich vom zentralen Ziel des Senatsbeschlusses ab. Die knappe und griffige Formulierung *s.c. de Cn. Pisone patre* geht auf die Überschrift zurück, die entweder der Prokonsul der Provinz Baetica im Jahr 21, Numerius Vibius Serenus, oder die Magistrate der Gemeinde Irni, von wo die vollständige Kopie A des *s.c.* mit diesem Titel erhalten ist, über den Text haben setzen lassen. Der Senat hätte das Ziel des Textes sicherlich nicht so formuliert, obwohl natürlich das *s.c.* am Ende des Prozesses gegen den angeblichen Mörder des Germanicus, Cn. Calpurnius Piso pater, erlassen worden war. Der wesentliche Zweck des *s.c.* wird vielmehr fast am Ende formuliert: *quid et de singulari moderatione Germ(anici) Caesa(ris) et de sceleribus Cn(aei) Pisonis patris senatus iudicasset*⁴⁸. Diesem doppelten Zweck diente einmal die Zusammenfassung der *oratio*, welche zu Beginn des Prozesses *recitasset princeps noster*, ferner die lange Reihe der einzelnen Beschlüsse: *haec senatus consulta*⁴⁹. Dies sind insgesamt 17, wenn man nämlich den Dank an jedes Mitglied der *domus Augusta* als einzelnen Beschluss zählt, was zumindest auf der vollständig erhaltenen Tafel mit dem *s.c. de Cn. Pisone patre* durch *item* sowie oft auch durch kleine Leerstellen im Text (*vacat*) jeweils als eigene Einheit gekennzeichnet wird. Dies wären ab Zeile 71 des Textes der

⁴⁶ Roman Statutes S. 516: *neve quid eo die rei seriae publice agere [liceret ... iisque qui i(ure) d(icundo) p(raerunt) in] municipio aut colonia c(ivium) R(omanorum) aut Latinorum neve eo [die, qua convivia publica post] hac neve quae nuptiae c(ivium) R(omanorum) fierent aut sponsalia ne[ve quis pecuniam creditam ab alio] sumeret alive daret neve ludi fierent aut [spectacula neve ... au]directur.*

⁴⁷ Roman Statutes S. 515.

⁴⁸ SCCPP 166 ff.

⁴⁹ SCCPP 168 ff.

Kopie A folgende einzelne *senatus consulta*:

- Zeile 73 ff.: Keine Trauer aus Anlass des Todes von Calpurnius Piso.
- 82 ff.: Rasur des Namens aus der Inschrift unter der Statue des Germanicus.
- 84 ff.: Einzug des Vermögens von Piso.
- 90 ff.: Rückgabe der Hälfte des Vermögens an den älteren Sohn.
- 100 ff.: Rückgabe der anderen Hälfte an den jüngeren Sohn und Definition einer bestimmten Summe für die Tochter.
- 104 ff.: Abriss eines Bauwerks an der *porta Fontinalis*.
- 109 ff.: Schonung Plancinas.
- 120 ff.: Strafen für Visellius Karus und Sempronius Bassus, die *comites* Pisos.
- 124 ff.: Dank an Tiberius.
- 132 ff.: Dank an Livia.
- 136 ff.: Dank an Agrippina.
- 140 ff.: Dank an Antonia.
- 142 ff.: Dank an Livia, die Schwester des Germanicus.
- 146 ff.: Dank an die Söhne des Germanicus und an Claudius, den Bruder des Germanicus.
- 151 ff.: Dank an den *equester ordo*.
- 155 ff.: Dank an die *plebs*.
- 159 ff.: Dank an die Soldaten.

Am Ende folgt sodann noch in den Zeile 165 ff. ein eigener Beschluss, zum einen wie alle diese einzelnen Beschlüsse, zum andern aber auch das alle vorausgehenden Einzelbeschlüsse zusammenfassende *senatus consultum* publiziert werden sollten, einerseits in Rom, andererseits in den Provinzen und – was nach unserem bisherigen Wissen absolut einmalig ist – auch bei den römischen Bürgerlegionen⁵⁰. Ein kleines Fragment des *s.c.*, das in der Nähe von Genf, dem antiken Genava gefunden wurde, soll nach dem Ersteditor aus der dortigen Region stammen⁵¹. Doch ist dies weniger wahrscheinlich, denn Genava war weder *colonia* noch *municipium*, ja nicht einmal Zentralort; es gehörte vielmehr als *vicus* zur *civitas Viennensium*. Dass jedoch dort das *s.c. de Cn. Pisone patre* öffentlich auf Bronze präsentiert war, ist mehr als unwahrscheinlich. Eher könnte man das Fragment als Überrest einer Präsentation des Beschlusses im Lager einer der obergermanischen Legionen erklären⁵². Dass in den *hiberna* der Legionen der gesamte Text bei den Feldzeichen, also im Fahnenheiligtum angebracht werden sollte, war ja durch den Senatsbeschluss angeordnet

⁵⁰ SCCPP 172: *item(que) hoc s(enatus) c(onsultum) in hibernis cuiusq(ue) legionis ad signa figeretur.*

⁵¹ S. o. Anm. 14.

⁵² AE. 1997, 1065 = Bartels (Anm. 14) = AE. 2009, 839.

worden. Falls dort das *s.c.* auch auf Bronze präsentiert wurde, was durchaus wahrscheinlich ist, dann muss man fragen, wie lange eine entsprechende Bronzetafel über Jahrhunderte in den Lagern der obergermanischen Legionen aufgehängt blieb. Doch viele politische Umwälzungen können die Beschlüsse schnell zur Makulatur gemacht haben. Einige Legionenlager aber waren nicht extrem weit von der Fundstelle entfernt, das eine lag nahe bei Straßburg, das andere bei Augst. So ist es m.E. leichter vorstellbar, dass Teile einer Bronzetafel mit dem *s.c.* als Altmetall verhandelt wurden und so bis nach Genava gelangten.

Wie auch immer: Die große Zahl der Kopien des *s.c.* auf Bronze in der Baetica ist eine Ausnahmeerscheinung; die allgemeine Präsentation des Textes war nicht einmal von den *coloniae civium Romanorum* oder den *municipia* gefordert, wie das bei dem Text, der über die *tabula Siarensis* überliefert ist, der Fall war⁵³. Der Senat hatte nur die Publikation im Hauptort jeder Provinz gefordert⁵⁴. Erklärlich ist die massenhafte Bekanntmachung nur durch eine massive Einflussnahme des Prokonsuls⁵⁵. In anderen Provinzen haben sich die Statthalter vermutlich nicht weiter engagiert, so dass von dem einen Exemplar, das wohl am jeweiligen Statthaltersitzen der Öffentlichkeit präsentiert wurde, nirgendwo etwas bis heute überlebt zu haben scheint. Die große Zahl der Kopien sagt deshalb auch nicht, dass der Inhalt des *s.c.* für die Bewohner der Baetica von besonderer Bedeutung gewesen war.

Zu betonen ist, dass in diesem *s.c.* alle Formalia erhalten sind: der Ort, an dem der Beschluss gefasst wurde: *in Palatio in porticu quae est ad Apollinis*, sodann die Namen der sieben Senatoren, die *scribendo adfuerunt*, darunter auch zwei Quästoren. Am Ende wird die Zahl der Senatoren genannt, die an der Abstimmung teilgenommen hatten: insgesamt 301, keine bemerkenswert große Zahl bei einer Normzahl von ca. 600; auch wenn man die amtlich in den Provinzen tätigen Senatoren einberechnet, sind erstaunlich wenige Senatoren präsent gewesen. Völlig einmalig ist der Vermerk am Ende, dass Tiberius anordnete, den Text dieses – uns vorliegenden *s.c.* – das sein eigener Quästor auf 14 *tabellae* geschrieben hatte, dem öffentlichen Archiv anzuvertrauen⁵⁶.

Dass dieses *s.c.* in der Provinz überlebt hat, ist, wie schon betont, nur aus dem speziellen politischen Kontext heraus verständlich. Schon die für alle Statthalter gültige Anordnung, das *s.c.* auf Bronze in ihren Provinzhauptstädten zu publizieren, ist eine Folge der Spannung, die in Rom wegen des Todes des

⁵³ S. o. Anm. 52.

⁵⁴ SCPP 170 ff.: *item hoc s(enatus) c(onsultum) {h}i{c}n cuiusque provinciae celeberruma{e} urbe eiusque i(n) urbis ipsius celeberrimo loco in aere incisum figeretur.*

⁵⁵ Dazu Eck, Caballos, Fernández, *Das Senatus consultum* cit. 279 ff.

⁵⁶ SCCPP 1 ff., 173, 174 ff.

Germanicus entstanden war. Doch was in der Baetica geschah, ging weit über das hinaus. Denn wenn heute noch von so vielen Orten, insgesamt mindestens sieben Kopien, wenn auch meist nur durch kleine Fragmente bezeugt sind, dann muss das Dokument mehr oder weniger in allen Gemeinden veröffentlicht worden sein. Das lässt sich durch die Überlieferungssituation bei den *leges municipales* nachweisen, was hier nicht nochmals geschehen muss. Dass sich die Gemeinden selbständig zu dieser konzertierten Aktion entschlossen haben, ist wenig wahrscheinlich; es war mit sehr großer Wahrscheinlichkeit der amtierende Prokonsul Numerius Vibius Serenus, der einen entsprechenden Druck ausgeübt hat, mit der provinzweiten Präsentation des Senatsbeschluss die besondere Verbindung mit der *domus Augusta* und mit Germanicus zu beweisen. Dabei dachte er sicher auch an sein persönliches Prestige, wenn er eine solche spektakuläre Aktion nach Rom melden konnte. Am Ende hat sich sein Engagement für ihn nicht ausgezahlt, uns aber wohl auf diese Weise das *senatus consultum* bewahrt⁵⁷.

Ebenfalls in einen politischen Kontext gehört ein Fragment einer Bronzetafel⁵⁸, auf der ein Text wie auf den bisher behandelten Beschlüssen in Kolumnen angeordnet war und die aus inhaltlich-formalen Gründen vielleicht ebenfalls von der iberischen Halbinsel stammen könnte. Der Text ist sicher vom Senat erlassen worden; darauf deutet zum einen das Wort *senatus* selbst hin, vor allem aber das Verbum *placere*, das zweimal erscheint – der typische Terminus für die Beschlussfassung des Senats. Der Text war, ähnlich wie der der *tabula Siarensis* wie auch des *s.c. de Cn. Pisone*, in Abschnitte gegliedert, die in der zweiten Kolumne dreimal durch das Wort *item* eingeleitet werden. Es geht um einen politisch-ideologischen Inhalt, worauf u.a. die Worte *imperium, domi militiae, patriae salut[em]*, eine *oratio*, die wohl jemand verlesen hat (es erscheint das Verbum *recitare*, wie auf der *tabula Siarensis* und im *SCCPP*), *res publica* und wohl auch *omniumque cons[ensus]* hinweisen. Diese Worte finden sich in den wenigen erhaltenen Textteilen geradezu massiert, was nur bedeuten kann, dass der gesamte Text eine solche signifikant politische Ausrichtung hatte. Dazu passt, dass schließlich auch den *dis immortalibus* gedankt wurde. Dies alles in Verbindung mit den Namen *Caesar* sowie *divus A[ugustus]* verweist auf den spezifischen Charakter, der für alle Aussagen zu Mitgliedern der *domus Augusta* typisch ist. Die Nennung des *divus Augustus* zeigt, dass das Dokument aus der Zeit nach dessen Tod stammt. Es könnte also wie die beiden Dokumente, die mit dem Tod des Germanicus verbunden sind, in die Herrschaftszeit des

⁵⁷ PIR² V 575.

⁵⁸ Eck, Pangerl, *Ein Senatsbeschluss aus tiberischer Zeit*, (Amm. 6), 143 ff. = AE. 2011, 1809.

Tiberius gehören. Auch die formalen Züge wie die Gliederung in Kolumnen sowie die Ausrückung des Beginns eines neuen Abschnitts entsprechen den genannten Dokumenten. Das ursprüngliche Dokument sollte also am ehesten mit einem Ereignis verbunden gewesen sein, das ein Mitglied der *domus Augusta* in besonderer Weise betroffen hat. Allerdings besteht kein Anlass anzunehmen, es habe irgendeine Verbindung mit der Provinz bestanden, in der die Bronzetafel vermutlich einst dem Publikum präsentiert worden war. Vermutlich war die Präsentation des Textes durch andere Gründe bedingt wie auch bei den anderen vorher genannten *s.c.*

2. Anträge, die aus konkreten praktischen Anlässen im Senat vorgelegt und dort genehmigt wurden.

Alle anderen *senatus consulta* in lateinischer Sprache, die aus den Provinzen bekannt sind, unterscheiden sich von den eben besprochenen mit politisch-dynastischem Inhalt, weil sie, soweit ersichtlich, einem konkreten sachlichen Anlass ihre Entstehung verdanken und auch zum größeren Teil direkt die Provinz bzw. die Stadt betreffen, wo sie gefunden wurden.

Bei der Mehrzahl dieser *senatus consulta* sind die Personen bekannt, auf deren Antrag hin überhaupt der Beschluss erlassen wurde, teils Privatpersonen, teils Gemeinden oder auch Gruppen.

Das *s.c. de nundinis saltus Beguensis*⁵⁹, über das am 15. Oktober des Jahres 138 abgestimmt worden war, betraf eine einzelne Person senatorischen Ranges (*clarissimus vir*), Lucilius Africanus. Der Antrag wurde allerdings nicht von ihm selbst eingebracht, sondern von seinen *amici, qui petunt ut ei permittatur in provincia Afr(ica) regione Beguensi territorio Musulami[or]um ad Casas nundinas IIII Nonas Novemb(res) et XII K(alendas) Dec(embres) ex eo omnibus mensibus IIII Non(as) et XII K(alendas) sui cuiusq(ue) mensis instituere habere*. Bei der Abstimmung, die *per discessionem* in der *curia Iulia* abgehalten wurde, waren mehr als 250 Senatoren anwesend. Genannt sind auch die bei der Fixierung des Textes anwesenden sieben senatorischen Zeugen, unter ihnen auch zwei Quästoren, vermutlich die Quästoren der beiden amtierenden Konsuln; offiziell vorgelegt wurde der Antrag eben von den damals amtierenden Suffektkonsuln. Dieser Text wurde in den *liber sententiarum* übertragen, der alle Senatsbeschlüsse enthielt, die im Konsulatsjahr der beiden ordentlichen Konsuln Kanus Iunius Niger und C. Pomponius Camerinus verabschiedet wurden. Aus diesem *liber* wurde die

⁵⁹ CIL VIII 270 = 11451 = 23246.

Abschrift hergestellt, die sodann in Africa auf Stein auf dem Gut des Lucilius Africanus übertragen wurde; es ist die einzige Kopie eines *s.c.* im Westen, die nicht auf Bronze überliefert ist.

Am Ende des Textes wird folgendes formuliert:

actum idibus Octobr(ibus) P(ublio) Cassio Secundo, M(arco) Nonio Muciano eodem exemplo de eadem re duae tabellae signatae sunt: signatores T(iti) Fl(avi) Comini scrib(ae), C(ai) Iul(i) Fortunati scrib(ae), M(arci) Caesi Helvi Euhelpisti, Q(uinti) Metili Onesimi, C(ai) Iuli Periblepti, L(uci) Verati Philerotis, T(iti) Flavi Crescentis.

Es scheint sich hier um die schriftliche Dokumentation des Beschlusses, die wohl unmittelbar nach der Beschlussfassung erfolgte, zu handeln. Darauf deutet vor allem hin, dass die beiden ersten *signatores* als *scribae* bezeichnet werden. Dies sind also wohl *scribae quaestorii* gewesen; die anderen fünf stehen dort ohne weitere Kennzeichnung. Ihre *cognomina*, Euhelpistus, Onesimus, Peribleptus, Phileros und Crescens deuten aber darauf hin, dass sie am ehesten Freigelassene waren. Man könnte vermuten, dass sie dort vielleicht in ihrer Funktion als *tabularii* des Staatsarchivs teilgenommen hatten, somit als Untergebene der beiden *scribae*. Da die Namen der sieben *signatores* im Genitiv stehen, weist eindeutig darauf hin, dass sie alle ihr Siegel auf den *tabellae* angebracht hatten: Siegel des usw.

Inhaltlich ist auffällig, dass Lucilius Africanus nicht selbst den Antrag gestellt hat, dass dies vielmehr durch seine *amici* erfolgte. Die Erklärung ist wohl in folgender Konstellation zu finden. Dieser Senator ist mit hoher Wahrscheinlichkeit mit dem *proconsul provinciae Baeticae* identisch, der in einem Brief des Antoninus Pius aus dem Jahr 159 genannt wird⁶⁰. Er hat entweder in diesem Jahr oder kurz vorher in der Baetica amtiert, also rund zwei Jahrzehnte nach dem Antrag wegen der *nundinae* an den Senat. Wenn die beiden Personen identisch sind, wofür vieles spricht, dann kann Lucilius im Jahr 138 selbst noch gar kein Senatsmitglied gewesen sein. Denn an der Losung um einen prätorischen Prokonsulat konnte ein Senator nicht früher als fünf Jahre nach der Prätur teilnehmen, also kaum vor dem 35. Lebensjahr, aber im Allgemeinen auch nicht wesentlich später. Damit dürfte Lucilius Africanus kaum vor Mitte der 40er Jahre überhaupt durch die Quästur Aufnahme in den Senat erhalten haben. Senatorischen Rang kann er durchaus schon vorher erhalten haben, entweder vom Vater her oder durch *adlectio in amplissimum ordinem*, die dem

⁶⁰ W. Eck, *Ein Brief des Antoninus Pius an eine baetische Gemeinde*, in *Sprachen und Schriften des antiken Mittelmeerraumes. FS. J. Untermann zum 65. Geburtstag*, Innsbruck 1993, 63 ff. = CIL II/5, 1322.

Vigintivirat und einem laticlaven Militärtribunat vorausgegangen sein kann – falls er *homo novus* gewesen ist. Wenn diese Überlegungen zutreffen, dann war Africanus noch nicht Mitglied des Senats, weshalb seine *amici* für ihn den Antrag stellten.

Wie bei diesem *s.c.* des Jahres 138 lassen sich auch in anderen Fällen die Antragsteller benennen:

Das *s(enatus) c(onsultum) factum de postulatione [Pergamenorum?]* wurde wohl in traianischer Zeit zwischen 102 und 116 auf einen offiziellen Beschluss und Antrag der Bule von Pergamon hin erlassen. Es ging um einen iselastikon Agon, den der aus Pergamon stammende Senator Iulius Quadratus dort eingerichtet hatte. Er sollte auf die gleiche rechtliche Stufe gestellt werden wie der Agon, der zu Ehren von Roma und Augustus in der Stadt veranstaltet wurde⁶¹. Vermutlich suchte sich Pergamon allerdings durch den Beschluss auch davor zu schützen, dass durch die Abhaltung des Agons der Gemeinde Kosten entstünden, die vielmehr von Iulius Quadratus zu tragen seien.

In ähnlicher Weise wandte sich die Polis Kyzicus aus Asia zu Beginn der Regierungszeit des Antoninus Pius an den Senat, um eine Vereinigung der *Neoi*, also der jungen Leute der Stadt, vom Senat genehmigen zu lassen⁶². Da diese *Neoi* ein *collegium* oder *corpus* bildeten, mussten sie dazu die Erlaubnis durch den Senat erhalten, also entsprechend der auch sonst in solchen Fällen bekannten Formel: *quibus ex s.c. coire licet* (oder: *permissum est*). Erhalten ist außer dem abgekürzten Inhalt des Antrags auch wieder die Senatorengruppe, die an der schriftlichen Abfassung des Textes beteiligt war. Es sind erneut sieben Personen, wobei diesmal kein Hinweis gegeben wird, ob die beiden letztgenannten Senatoren wieder Quästoren waren, wie es jedoch wahrscheinlich ist. Warum man diesen Senatsbeschluss überhaupt auf Stein übertrug, lässt sich dem fragmentarischen Text nicht entnehmen. Man könnte sich aber vorstellen, dass das *s.c.* im Versammlungslokal der *Neoi* auf einer der äußeren Wände eingemeißelt war, sozusagen als öffentliche Bekanntmachung, dass das *corpus* der *Neoi* vom römischen Senat die Erlaubnis erhalten hatte, sich zu versammeln.

Während Pergamum und Kyzicus sich offensichtlich direkt an den Senat gewandt hatten, sandte Rat und Volk von Milet in den letzten Jahren der Herrschaft Marc Aurels eine Gesandtschaft an den Kaiser, um einen Agon so zu verändern, dass auch Commodus in irgendeiner Form eingeschlossen würde⁶³. Marc Aurel aber, der die formale Zuständigkeit des Senats für derartige

⁶¹ CIL III 7086 = IGR IV 336; vgl. AE. 1998, 1305. S. o. bei Anm. 9.

⁶² CIL III 7060 = 12244 = Dessau 7190.

⁶³ P. Herrmann, *Eine Kaiserurkunde der Zeit Marc Aurels aus Milet*, in *Ist. Mitt.* 25, 1975, 150 = AE. 1977, 801 = 1989, 683 = 1990, 941.

Angelegenheiten in der prokonsularen Provinz Asia respektieren wollte, legte den nur an ihn gerichteten Antrag dem Senat vor, wie es rechtlich betrachtet auch nötig war. Allerdings konnte er dies nicht persönlich tun, da er sich wegen der Kriege auf dem Balkan in einer der donauländischen Städte aufhielt. Er sandte vielmehr diesen Antrag zusammen mit weiteren schriftlich an den Senat; das Schreiben wurde von einem der *quaestores Caesaris* mündlich vorgetragen, womit das Schreiben zu einer *oratio principis* wurde. Der Senat genehmigte den Antrag, ohne freilich, wie es üblich war, den Text nochmals in eine *sententia* umzuformen, die dann als Senatsbeschluss formalisiert werden konnte. Vielmehr genehmigte der Senat pauschal alle Anträge, die in der *oratio* enthalten waren, so dass der Kaiser am Ende, als er aus Rom die Antwort des Senats erhalten hatte, den Milesiern auch kein *s.c.* zusenden konnte, sondern nur den Wortlaut dessen, was er in seiner *oratio* dazu vorgetragen hatte. Hier fehlen deshalb alle Formalia, die ohnehin in Rom auch nur pauschal und einmalig zu allen Anträgen vorhanden gewesen sein können, wenn es diese nach einer *oratio principis* überhaupt gegeben hat. Hier verliert schließlich der Senatsbeschluss selbst seine formale Funktion: die *oratio principis* ist das *s.c.*

Diese Regel wird besonders deutlich in einem weiteren Senatsbeschluss aus dem Ende der Regierungszeit Marc Aurels, der sogar aus zwei Städten des Reichs, aus Italica im Westen und aus Sardis im Osten, freilich jeweils nur in fragmentarischer Form bekannt geworden ist. Es ist das *s.c. de pretiis gladiatorum minuendis*⁶⁴. In diesem Fall ist die unterschiedliche Praxis der öffentlichen Präsentation eines solchen Textes im Westen und im Osten besonders deutlich⁶⁵. Denn in Sardis steht der Text auf einer Marmortafel, in Italica ist dagegen Bronze verwendet worden. Die Version in Sardis bringt einen Teil des *s.c.*, hier ausschließlich in der Form der *oratio principis*. In Italica wurde dagegen die *sententia* auf eine Bronzetafel graviert, mit der ein für uns unbekannter Senator die *oratio* des Kaisers aufgenommen und in eine längere Einleitung und Begründung eingebettet hat. Doch der eigentliche Inhalt des Beschlusses, die Regelungen, die bei der Organisation von Gladiatorenkämpfen und der Preisgestaltung eingehalten werden mussten, diese stammen aus dem Text, der von den Kaisern, nämlich Marc Aurel und Commodus, dem Senat vorgelegt worden war. So kann man annehmen, dass auch in diesem Fall die Sache selbst, der Versuch, die Preise bei Gladiatorenkämpfen zu fixieren und zu begrenzen, ursprünglich allein an den Herrscher herangetragen wurde, nicht

⁶⁴ CIL II 6278 = FIRA. I² Nr. 49; Dessau 9340 = *Inscriptions of Sardis* 16. Zu beiden Texten auch J.H. Oliver, R.E. A. Palmer, *Minutes of an Act of the Roman Senate*, in *Hesperia* 24, 1955, 328 ff.

⁶⁵ Eck, *Public Documents on Bronze* cit. 127 ff.

aber an den Senat selbst. Die Antragsteller sind – mindestens zum Teil – aus den gallischen Provinzen gekommen, wie der Hinweis auf die *trinci* zeigt⁶⁶. Diese *trinci* stellten eine spezielle Sorte von ‚Gladiatoren‘ dar, nämlich von Personen, die zum Tode verurteilt waren und die sodann in der Arena als billige Opfer verwendet werden konnten. Doch ist nicht klar, ob auch noch Anträge aus anderen Provinzen oder aus Italien den Kaisern übergeben worden waren. Wie auch immer das gewesen sein mag: Der Senatsbeschluss, der so ergangen ist, galt für das gesamte Imperium. Darauf weisen die Regeln hin, wer im Streitfall entscheiden soll. Die Verantwortlichen in den Provinzen sind folgende: *utque ea opservat<i>o a lanistis quam diligentissime exigatur, iniungendum his, qui provinciae praesidebunt, et legatis vel quaestoribus vel legatis legionum vel iis, qui ius dicunt, c(larissimis) v(iris) aut procuratores maximorum principum, quibus provinciae rector mandaverit, i(i)s etiam procurator(ibus) qui provinciis praesidebunt*⁶⁷. Daneben aber werden für Italien genannt: *trans Padum autem perque omnes Italiae regiones arbitrium iniungendum praefectis alimentorum dandis, si aderunt, vel viae curatoris aut, si nec is praesens erit, iuridico vel tum classis praetoriae praefecto*⁶⁸. Es ist also eine reichsweite Regelung, die der Kaiser über den Senat in Kraft setzt, eine Entscheidung, die durch das *s.c.* alle betroffenen Amtsträger einbindet. Auf diese Weise vermeidet der Kaiser einen rechtlich problematischen Alleingang, jedenfalls im Hinblick auf die prokonsularen Provinzen und Italien. Dass umgekehrt ein Senatsbeschluss auch in den *provinciae Caesaris* die Rechtsgrundlage für administratives Handeln bildet, schuf dagegen kein Problem, da der Herrscher die Gültigkeit durch sein Handeln antizipiert hatte.

Gerade in diesem Fall ist es besonders wichtig zu sehen, wie denn die Information über die Regelungen verbreitet wurde. Denn diese sollten unmittelbar wirksam werden. So wurde bestimmt: *sciantque v(iri) c(larissimi), qui proconsules paulo ante profecti sunt, intra suum quisque annum it negotium exsequi se oportere (e)t ii etiam, qui non sortito provincias regunt, intra annum*⁶⁹. Das *s.c.* muss somit an alle Statthalter, einerseits die Prokonsuln, andererseits die *legati Augusti pro praetore provinciae* sowie die Präsidialprokuratoren, d.h. alle diejenigen, die nicht durch Los, sondern durch kaiserliche Ernennung ihre Stellung erhalten haben, gesandt worden sein. Diese müssen sodann dafür sorgen, dass die Regelungen in ihrem jeweiligen Amtsbereich entsprechend bekannt gemacht wurden, entweder durch Aushang am Sitz des Statthalters

⁶⁶ CIL III 7106 = Dessau 9340 = IGL Sardis I 16 col. II Z. 3.

⁶⁷ So ist der Text zu lesen.

⁶⁸ Dessau 5163, Zeile 40-44; siehe auch nochmals Zeile 50-51.

⁶⁹ Dessau 5163, Zeile 53-55.

oder durch ein Zirkularschreiben an alle Gemeinden einer Provinz. In der einen oder anderen Weise konnten sich sodann alle, die Gladiatorenspiele veranstalten mussten, informieren, wieviel sie maximal für die verschiedenen Typen von Gladiatoren zu bezahlen hatten.

Auch in diesem Fall fehlen uns erneut die Informationen zu allen Formalia, etwa der Zahl der Senatoren, die schließlich an der Abstimmung teilgenommen haben.

Im Jahr 48 n.Chr. haben *primores Galliae* nach Tacitus einen Antrag gestellt, *ius adipiscendorum in urbe honorum*⁷⁰. Ob der Antrag nur an den *princeps* ging oder auch direkt an den Senat, lässt sich dem Tacitustext nicht klar entnehmen. Es kam jedoch durch Claudius selbst zu einer Senatsdebatte, in der er den Antrag der Gallier gegen massive Einwände vor allem italischer Senatoren verteidigte. Tacitus beschließt seinen Bericht mit der knappen Notiz: *Orationem principis secuto patrum consulto primi Aedui senatorum in urbe ius adepti sunt*⁷¹. Diese *oratio principis* wurde vermutlich nicht lange danach in Lugdunum auf Bronzetafeln übertragen, auf denen ein Teil der kaiserlichen Rede vor dem Senat erhalten ist. Auch im *s.c. de Cn. Pisone patre* ist die *oratio principis* enthalten, dort zwar nur als verkürzte Inhaltsangabe, aber dort wird auch deutlich, dass in Rom selbst, wo die einzelnen *senatus consulta* auf Bronze dem Publikum präsentiert werden sollten, auch die *oratio principis* selbst erscheinen sollte. Damit ist sicherlich der volle Text der *oratio* gemeint, separat von den einzelnen Senatsbeschlüssen: *placere uti oratio quam recitasset princeps noster item(ue) haec senatus consulta in aere incisa, quo loco Ti(berio) Caes(ari) Aug(usto) videretur, ponere(n)tur*⁷². Nimmt man dies als Modell, dann darf man auch in Lugdunum davon ausgehen, dass dort außer der *oratio principis* des Claudius auch das darauf folgende *senatus consultum* auf Bronze publiziert wurde. Dass eine solch öffentliche Präsentation gerade in Lugdunum geschah, ist wohl aus zwei Gründen plausibel. Zum einen war Claudius dort im Jahr 10 v.Chr. geboren; die Stadt führte auch sein Gentilnomen im Stadtnamen: *colonia Copia Claudia Augusta Lugdunum*. Zum andern aber war die Stadt auch der jährliche Versammlungsort aller gallischen *civitates* an der Ara Romae et Augusti. Dort aber nicht nur die so wichtige Rede von Claudius vor dem Senat der provinzialen Öffentlichkeit zu präsentieren, sondern auch den Senatsbeschluss, der den Antrag politisch abgesegnet hat – das ist eine mehr als realistische Annahme; wenn es nicht so gewesen wäre, müsste man fragen warum. Man darf also davon

⁷⁰ Tac. *ann.* 11.23 ff.

⁷¹ Tac. *ann.* 11.25.1.

⁷² SCCPP 168-170.

ausgehen, dass nach der *oratio* auch das *s.c. de iure honorum Gallis dando* auf einer heute verlorenen Bronzetafel zu lesen war.

Die Zahl der *senatus consulta*, die wir in ihrer originalen Form, d.h. in lateinischer Sprache in den Provinzen greifen können, ist somit mehr als begrenzt. Ob durch die wenigen direkten und indirekten Zeugnissen alle provinziellen Aspekte deutlich werden, für die schließlich Senatsbeschlüsse ergingen, lässt sich nicht erkennen. Deutlich aber wird dennoch, dass jedenfalls bis in die zweite Hälfte des 2. Jh. der Senat noch mit vielfältigen Fragen befasst wurde, auch wenn die Dominanz der kaiserlichen Macht immer stärker hervortritt. Ohne Beteiligung des Herrschers wird fast kein Senatsbeschluss gefasst, was genauso für die Beschlüsse gilt, die in griechischer Sprache überliefert sind. Nur bei der Beschlussfassung über die *nundinae* für Lucilius Africanus lässt der vollständige Text erkennen, dass Antoninus Pius offensichtlich nicht involviert war. Bei allen anderen *s.c.* ist offensichtlich, soweit der Text ausreichend erhalten ist, in der einen oder anderen Form der Kaiser beteiligt, manchmal sogar als derjenige, der die *relatio* vorgetragen hat. Die *senatus consulta* sind somit auch in formeller Hinsicht ein zutreffender Reflex der Zentralisierung der Macht in den Händen des Kaisers.

Werner Eck
Universität zu Köln
werner.eck@uni-koeln.de

Il senatus consultum de Bacchanalibus: l'epigrafe e le sue disposizioni

I. Introduzione

Come scriveva Cesare Cantù nel 1845 il *Senatus consultum de Bacchanalibus*¹ va annoverato «tra le più considerevoli e rinomate iscrizioni classiche»². Il testo epigrafico inciso su una lastra bronzea venne alla luce nel 1640³ durante l'esecuzione dei lavori per le fondamenta del palazzo Cigala a Tiriolo (CZ), piccolo centro montano situato su un'altura amena da cui è possibile ammirare sia il mar Ionio che il mar Tirreno.

Sin dalla data del suo ritrovamento la *tabula*, contenente disposizioni e limiti relativi allo svolgimento dei Bacchanali, calamitò l'attenzione di studiosi ed eruditi sia italiani che stranieri, divenendo oggetto di traduzioni e approfondimenti⁴. Nel 1729, in particolare, il testo veniva tradotto e commentato dall'eminente epigrafista napoletano Matteo Egizio⁵, autore di una sua dettagliata *explicatio* e di un ampio studio, basato sull'analisi delle fonti classiche e relativo allo sviluppo dei rituali bacchico/dionisiaci, a cui gli studiosi successivi faranno spesso riferimento.

La *tabula* bronzea, donata nel 1727 dal nipote⁶ del principe Giovan Battista

¹ CIL. I.196 = CIL.I².581 = CIL.X.104 = ILLRP.511 = ILS.18 = FIRA.I².30.

² Insieme alla *Tabula Traiana*, alle *Tabulae Eugubinae*, ed altre, in C. Cantù, *Dei monumenti di archeologia e belle arti per illustrazione alla sua Storia Universale*, Vol. unico, Torino 1845, 289-290.

³ Sebbene l'anno del suo rinvenimento indicato dalla generalità degli studiosi sia il 1640, l'Isnardi precisa che la scoperta avvenne nel 1627 e la donazione all'imperatore nel 1640. Cfr. G. Isnardi, *Frontiera calabrese*, Napoli 1965, 186.

⁴ Per una ricostruzione delle prime informazioni ed osservazioni sull'epigrafe e sul testo del S.C. riportate da eruditi e storici italiani e stranieri nel corso del Settecento e dell'Ottocento, si veda D. Tarditi, *La scoperta del Senatus consultum de Bacchanalibus nei primi resoconti, manoscritti e diari di viaggio*, in *Rogierius* 18, n. 1, Gennaio-Giugno 2015, Soriano Calabro, 11-32.

⁵ M. Egizio, *Senatusconsulti de Bacchanalibus sive aeneae vetustae tabulae Musei Caesari Vindobonensis explicatio*, Napoli 1729.

⁶ Cfr. G. De Freddy, *Descrizione della città, sobborghi e vicinanze di Vienna divisa in tre parti con annotazioni storiche ed erudite* 1, Vienna 1800, 247: «Informato Carlo VI, grand'estimatore d'antichità, di questo raro monumento fece col mezzo del cavaliere Nicolò Garelli allora I.R. Bibliotecario annunziare al possessore il desiderio di acquistarlo. Questi che era appunto nipote del mentovato Principe, fatta dapprima ornare questa tavola d'una ricca cornice di metallo dorato, la trasmise in dono a Cesare, come consta dalla di lui lettera scritta da Napoli in data 16 agosto 1727 al suddetto Cavalier Garelli conservata in originale nella I.R. Biblioteca». Cfr. sul tema, I. Calabi Limentani, *Epigrafia latina*, Bologna 1997⁴, 98.

"
"
"
"

FQKEQF G²32084: 7 1k44624994c9r 79"

Cigala all'imperatore Carlo VI, venne inviata a Vienna, dove si trova ancor oggi esposta nel Kunsthistorisches Museum⁷, ma non per questo cessò di attrarre l'interesse degli storici che, incuriositi⁸ probabilmente anche dalle circostanze casuali in cui avvenne la scoperta, continuarono a dedicare ad essa studi ed analisi.

L'attenzione riservata all'iscrizione, risalente al 186 a.C. e contenente la proibizione della celebrazione di Baccanali nell'*ager Teurano*, non scemerà così nel corso del Settecento, dell'Ottocento e durante il secolo scorso. Ne sono testimonianza il numero ingente di pubblicazioni ed articoli scientifici dedicati al provvedimento, interessante non solo per l'epoca cui risale e per l'ottimo stato di conservazione dell'epigrafe quanto soprattutto per il suo contenuto, essendo l'unico esemplare sull'argomento ritrovato, nonché per le forme arcaiche del latino in esso presenti. Costituisce inoltre il più antico S.C. pervenutoci e «forse anche quello di maggior interesse per la storia della lingua latina»⁹.

In questa sede pertanto, traducendo il S.C., ci si soffermerà maggiormente su alcuni suoi passi più discussi e problematici sui quali gli studiosi hanno nel tempo appuntato la loro attenzione, formulando diverse opinioni.

Analizzando criticamente il testo, saranno messe in risalto ed evidenziate le sue particolarità ed i suoi peculiari caratteri stilistici e grafici, approfondendo gli aspetti più significativi del suo contenuto, valutati nell'indispensabile confronto con le fonti classiche sul tema. A questo proposito soprattutto l'opera di Tito Livio, fondamentale e centrale, che ha immortalato l'episodio storico, permetterà un più esaustivo inquadramento della questione in rapporto alle vicende precedenti e successive alla data della sua emanazione.

Risulterà evidente come il *Senatus consultum de Bacchanalibus* costituisca un testo singolare non solo per le sue forme lessicali e grammaticali, ma soprattutto per le disposizioni precise e rigorose che lo compongono.

Il provvedimento inciso riveste inoltre una certa importanza perché testimonia, esempio unico in tal senso, la presenza e la celebrazione di Baccanali in area brettia, consentendo di osservare da una particolare angolatura il potere di disposizione degli organi centrali romani nei confronti degli adepti celebranti i Baccanali nell'*ager Teuranus*.

⁷ Una riproduzione del S.C. si trova dal 1969 a Tiriolo, ospitata nei locali dell'*Antiquarium* civico.

⁸ «Una delle più curiose ed interessanti memorie dell'antichità» lo definì A. Fava ne *Il Mondo*, Museo scientifico, letterario ed artistico, Anno II, Torino 1840, 64.

⁹ A. D'Ors, *Letteratura giuridica*, in *Introduzione allo studio della cultura classica: Linguistica e filologia* 2, Milano 1973, 123.

II. *Il lessico e la grammatica*

Oltre al *S.C.* vero e proprio, riprodotto in parte¹⁰, la *tabula* contiene un'epistola (o un editto) dei consoli romani ai magistrati locali con dettagliate istruzioni perché ad esso venisse data esecuzione: si tratta di una serie di divieti e prescrizioni emanati dall'autorità centrale e miranti ad ottenere la severa punizione dei partecipanti ai Bacchanali, che in questo caso sappiamo si tenevano anche in un territorio distante molte miglia da Roma, nell'*agro Teurano* appunto. «Il provvedimento ispirato da Catone¹¹, vedeva infatti nei culti bacchici, importati a Roma dalla Magna Grecia, un sovvertimento dei tradizionali¹² valori morali e sociali della *res publica*»¹³ tradendo, «al di là delle ragioni invocate di ordine pubblico», il contrasto tra i conservatori e la corrente filoellenica, rappresentata dagli Scipioni¹⁴. Esso «vietava con pene severissime, a pochi anni dalla conclusione della seconda guerra punica e della connessa romanizzazione, i culti orientali che dal Mezzogiorno s'erano trasferiti a Roma, probabilmente ad opera di prigionieri: simbolo della politica romana tendente ad eliminare ogni traccia di coagulo socioculturale all'interno delle civiltà fiorite nella Calabria»¹⁵.

La lamina, di forma quadrangolare, assume dunque un certo rilievo non solo perché costituisce un esemplare molto ben conservato di *S.C.* di epoca repubblicana, ma anche perché essa è iscritta nei caratteri della lingua latina arcaica, con idioma tipico della cancelleria senatoria come si desume dall'ortografia che è «quella ufficiale in arretrato con quella corrente»¹⁶. Il latino usato in ambito po-

¹⁰ Cfr. sul tema V. Arangio Ruiz, *Storia del diritto romano*, Napoli 1964⁷ (rist. Napoli 2006), 212.

¹¹ Eppure Catone aveva ricevuto insegnamenti pitagorici a Taranto nel 209 a.C., ed i suoi figli erano stati educati da schiavi greci. Cfr. E.S. Gruen, *The Hellenistic World and the Coming of Rome* 1, Berkeley-Los Angeles-London 1984, 257.

¹² Cic. *de leg.* 2.40: *De quocum<que> consulerent Athenienses Apollinem Pythium, quas potissimum religiones tenerent, oraculum editum est 'eas quae essent in more maiorum'. Quo cum iterum venissent maiorumque morem dixissent saepe esse mutatum, quaesissentque quem morem potissimum sequerentur e variis, respondit 'optimum'. Et profecto ita est ut id habendum sit antiquissimum et deo proximum, quod sit optimum*: «Consultando gli Ateniesi Apollo Pizio su quali culti dovessero di preferenza mantenere, fu reso l'oracolo: quelli che erano nel costume degli antenati». E ritornandovi essi e facendo presente che il costume si era molte volte mutato e chiedendo quale costume tra i diversi dovessero soprattutto seguire, rispose: 'l'ottimo'. Ed è esattamente così: che deve aversi sia antichissimo e prossimo a dio, quello sia l'ottimo». Cicero, *de Legibus*, trad. di F. Cancelli, *Studia Juridica* 87, Roma 2008³, 139.

¹³ A. Metro, *Le fonti di cognizione del diritto romano*, Messina 1997⁹, 46.

¹⁴ A. La Penna, C. Moreschini, *Senatusconsulto contro i Bacchanali*, in Id., *Fontes antiqui: antologia di documenti e autori antichi per lo studio delle civiltà medio-orientali e classiche* 2, Roma 1969, 66-68.

¹⁵ A. Placanica, *Storia della Calabria: dall'antichità ai giorni nostri*, Catanzaro 1993, 55.

¹⁶ V. Pisani, *Manuale storico della lingua latina*, Torino 1950, 20.

litico pertanto, come sottolineano Cuzzolin e Haverling, era ben diverso, molto conservatore, se raffrontato con quello a noi noto da fonti letterarie dello stesso periodo¹⁷.

Alcuni arcaismi in esso contenuti, come ha osservato il Bruhl¹⁸, sono artificialmente costruiti seguendo false etimologie. Pur registrandosi infatti tra il III e II secolo a.C. una rapida evoluzione della fonetica, a questa non seguirono sempre i «relativi adattamenti grafici sia per la forza della tradizione e sia (come nel caso del *Senatus consultum de Bacchanalibus*) per un deliberato proposito di arcaizzare», aspetto questo «ben comprensibile nelle sfere sacrali del culto e della legge»¹⁹.

Si notano nel testo la presenza di verbi ausiliari di altri verbi (es. il verbo *velle*, volere, ricorre in diversi passi del decreto), l'uso del pronome neutro plurale *ea* come articolo, forme sintetiche della coniugazione decomposte dai verbi *habere*, *esse*, *velle*, usati come ausiliari²⁰.

Le consonanti doppie non sono riportate e si riconoscono alcune forme originarie (come i dittonghi *-ei* e *-oi*, il genitivo della II declinazione in *-um* anziché in *-orum*, e l'ablativo con la *-d* finale²¹).

Nel provvedimento compaiono alcuni termini che non trovano corrispondenza in una pronuncia contemporanea (*Duelonai* = *Bellonae*: di Bellona; *co-moinem* = *communem*: comune) ed altri che potrebbero essere espressione di un dialetto parlato fuori Roma (*arvorsum* = *adversum*); emerge pertanto il ricorso ad un tipo di lingua della quale troviamo ben pochi esempi in testi dello stesso periodo, come il *De agri cultura* di Catone: aspetti questi che, uniti al carattere allitterativo e ripetitivo delle sue disposizioni, appaiono più stilistici che sintattici come spesso si rileva nel caso di una lingua ufficiale stereotipata²².

¹⁷ P. Cuzzolin, G. Haverling, *Syntax, sociolinguistics and literary genres*, in P. Baldi, P. Cuzzolin (ed.), *New Perspectives on Historical Latin Syntax 1, Syntax of the Sentence*, Berlin-New York 2009, 43-44.

¹⁸ A. Bruhl, *Liber Pater: Origine et expansion du culte dionysiaque a Rome et dans le monde romain*, Paris 1953, 103. Cfr. A. Meillet, *Esquisse d'une histoire de la langue latine*, Paris 1967, 7^a ed. (1928), 120, e A. Ernout, *Recueil de textes latins archaïques*, Paris 1957, 60 nt. 126.

¹⁹ M. Zuffa, *La tutela, la ricerca, l'organizzazione archeologica a Rimini dal 1800 ai giorni nostri*, in Id., *Scritti di archeologia*, Roma 1982, 424 [già in (a c. di) P.G. Pasini-M. Zuffa, *Storia di Rimini dal 1800 ai giorni nostri* 3, Rimini 1978, 224].

²⁰ C.C. Fauriel, *Dante e le origini della lingua e della letteratura italiana* 2, I vers. ital. con note di G. Ardizzone, A. Russo, Palermo 1856, 341.

²¹ Cfr. A. Degrassi, *Il collegio di cinque questori della colonia latina di Paestum*, in Aa.Vv., *Gli Archeologi italiani in onore di Amedeo Maiuri*, Centro studi Ciociaria, Cava dei Tirreni 1965, 165, dove a proposito del *SC. de Bacchanalibus* si legge che si tratta dell'«ultima iscrizione datata in cui ricorre l'ablativo singolare in -d».

²² Cuzzolin, Haverling, *Syntax, sociolinguistics* cit. 43-44. Cfr. P. Baldi, *The Foundations of Latin*, Berlin-New York 2002, 208-213.

Studi dottrinari più recenti hanno messo in evidenza altri elementi interessanti: gli spazi lasciati in bianco per sottolineare le diverse articolazioni del decreto²³, la corrispondenza tra alcuni sostantivi e verbi presenti sia nell'epigrafe che nel testo liviano²⁴ (*coniurare/conioura[se]*), la maggiore ricorrenza nei dittonghi di *-ai* (per es. in *aiquom, tabelai*), forma più antica in luogo di *-ae*, che pure è qui presente, ed anzi rappresenta la «prima attestazione datata [di questo uso]»²⁵.

Ne consegue la conservazione di *-ai* negli esiti della declinazione dei temi in *-a e*, analogamente, forse nell'accusativo neutro plurale del dimostrativo *haice*, fatta eccezione che nel caso di *aedem*.

Vi si ritrova l'uso dell'accusativo per indicare il moto a luogo con nomi di città, nel suo più antico valore spaziale (*Romam*), non riscontrabile invece nelle denominazioni divenute di uso frequente di regioni e grandi isole, potendosi infatti osservare che, con l'ingrandirsi della sfera d'azione di Roma, era poi intervenuta la costruzione preposizionale²⁶.

Ricorrono inoltre i casi ablativo e locativo usati per esprimere gli altri complementi di luogo (*-ubei*), ma si riconoscono pure alcuni errori materiali (*Sacanal* per *Bacanal*, *neiquis* per *-nequis*).

Si individuano nella disposizione autoritativa romana il mantenimento della desinenza in *-os* nel genitivo *senatuos* e la costruzione di *aliquid* con l'ablativo, elementi sintattici della più antica struttura della lingua latina.

Nell'opera incisa si osserva la presenza di forme come *sententiad* e *suprad*, evidenti manifestazioni del conservatorismo dell'ortografia ufficiale²⁷.

Vi si constata poi l'uso dell'avverbio *ibi*, scritto nella forma originaria *ibei*, che non compare invece mai nelle iscrizioni funerarie di epoca repubblicana, ma solo nel *S.C. de Bacchanalibus* ed in alcuni testi di leggi²⁸, ed il ricorrere nel documento di sinonimi e ripetizioni ridondanti che danno vita a singolari suoni prodotti dal cadenzato ritmo delle parole (*neve inter sed coniourase, neve comvovise neve conspondise neve compromesise velet*); ancora l'adozione della vocale *u* al posto della *i* in *nominus* (*nominis*), elemento tipico del latino più antico, così come la scelta di sostantivi e verbi (*ceivis, diecerent, inceideretis*) che

²³ Cfr. P. Paolucci, *Iscrizioni, epigrammi e frustuli*, in *Giornale italiano di filologia* 55, 2003, 286.

²⁴ Liv. 39.8.1; 39.13 *FIRA* I. 240,1.

²⁵ Cfr. D. Baldarotta, *Inscriptiones Latinae Liberae Rei Publicae*, in *Epigrafia, Actes du Colloque international d'epigraphie latine en mémoire de Attilio Degrossi pour la centenaire de sa naissance*, Rome 1991, 314.

²⁶ Pisani, *Manuale* cit. 20.

²⁷ M. Barchiesi, *Nevio Epico*, Padova 1962, 353.

²⁸ Cfr. I. Di Stefano Manzella, *Un'iscrizione sepolcrale romana datata con la seconda dittatura di Cesare*, in *Epigraphica* 34-36, Faenza 1972, 125.

non costituiscono grafie fonetiche che riflettano una pronuncia contemporanea ma, al contrario, grafie storiche²⁹.

Alcune di queste osservazioni non erano sfuggite al Maffei che già nel 1727 nella sua *Istoria Diplomatica*³⁰ sottolineava alcune particolarità «dell'insigne monumento, anteriore a tutte le leggi», ricollegabili maggiormente «all'uso dei latini antichi».

Infine, le lettere mancanti nel testo vennero chiaramente individuate nella sua prima completa traduzione ed indicate per una maggiore comprensione generale proprio dall'Egizio³¹.

L'essere le istruzioni finali in lingua latina costituisce però certamente un elemento meno rilevante rispetto al fatto che non vi sia anche una traduzione osca, come ha osservato il Pailler³². Aspetto che suggerisce, come osservato dal Toynbee, che nel 186 a.C. «the population of the ager Teuranus consisted of Latin-speaking Roman settlers»³³.

L'indicazione con cui si chiude il provvedimento, *in agro Teurano*, è inoltre incisa in caratteri più grandi del restante testo, distinguendosi oltre che per tale aspetto immediatamente riconoscibile e per essere il luogo a cui la disposizione era destinata, anche per essere evidentemente l'unica evidenza linguistica 'enotria', rilevabile «dalla forma più risalente del dittongo *-eu*, differente da quella "italica" in cui era mutato in *-ou*»³⁴.

²⁹ M. Niedermann, *Elementi di fonetica storica del latino*, Bergamo 1948, 56.

³⁰ F.S. Maffei, *Istoria diplomatica* che serve d'introduzione all'arte critica in tal materia, Mantova 1727, 124-125: «Ora si ha nella stampa al secondo verso S.C. quali Senatus Consulto, è credibile non ci fosse il primo punto, e debba leggersi secondo la consueta formula *Scribendo adfuerunt*. Così i nomi non dovrebbero essere in figura di genitivi. Al quarto verso non *vera*, ma sarà stato *verba*. Ove si ha nella stampa in INDQVOLTOD, penso sarà stato nel metallo ENDO VOLGOD. *Endo* fu scritto per *in* nelle Dodici Tavole. L'aggiunger talvolta un *d* nel fine fu uso dei latini antichi: veggiamo in Plauto *med erga* per *erga me*. Ne parla Quintiliano; come ancora dell'*ei* per *i* all'uso Greco. E' osservabile il non raddoppiarsi mai lettera; *Iusit* per *iussit*. (...) Ho creduto bene segnare in margine alcune dichiarazioni: d'illustrare il monumento non era questo il luogo». Infatti l'autore, che rimarca la consultazione della sua trascrizione su carta non avendo dinnanzi la tavola bronzea, appose alcuni adeguamenti a margine del testo latino ivi riportato.

³¹ De Freddy, *Descrizione della città* cit. 247-248.

³² J.M. Pailler, *Bacchanalia, la répression de 186 av.- J.C. a Rome et en Italie: vestiges, imagés, traditions*, École Française de Rome, Rome 1988, 288.

³³ A. J. Toynbee, *Hannibal's Legacy, Rome and her neighbours after Hannibal's exit 2*, London-New York-Toronto 1965, 120, nt. 6.

³⁴ Cfr. L.R. Palmer, *The Latin Language*, London 1954 (rist. Norman, OK 1988), 44. Si veda pure F. Ribezzo, *Carattere eteroglotto dei toponimi sicani*, in *Revue internationale d'onomatistique* 1.1, 1949, 53. A. Garzya, *Lingua ed espressioni letterarie*, in G. Galasso, R. Romeo, *Storia del Mezzogiorno* 1.2, Roma 1994, 132: «All'enotrio risaliranno *Leticano-* per *Loucano*, (*ager*) *Teuranus*, per *Tu-* (in grafia greca per $\Theta\omicron\upsilon\upsilon\omicron\iota\omicron$)»; G. Devoto, *Storia della lingua di Roma* 23, Bologna 1940, 57.

Ma se la conservazione del dittongo *-eu* in *Teuranus* testimonia la persistenza di tradizione italiche, altri elementi, desunti dai risultati delle indagini archeologiche condotte *in loco* dal primo Soprintendente incaricato Silvio Ferri, combinano tale carattere onomastico teurinate con intonazioni di carattere «san-nito-italico-etrusco»³⁵.

Certamente però in questa epigrafe «la forma espressiva non ha più ora quella petrosa secchezza tipica degli antichi contesti delle *leges regiae* o delle stesse leggi delle XII Tavole. Il periodare in sé è decisamente più ampio (...)»³⁶.

Una forma linguistica che probabilmente proprio per la sua antichità venne definita dal De Freddy³⁷ addirittura come «un idioma latino assai rozzo» sebbene l'A. riconoscesse pure che la sua rarità e l'importanza del suo soggetto avrebbero dovuto spingere il lettore a conoscerne il tenore.

Studi recenti hanno inoltre evidenziato che il passaggio a>e del dittongo nel nome '*ager Teuranus*' lo renderebbe difficilmente isolabile dal toponimo a base *-Taur*, ricollegabile a *Teuranus* e *Tauranus*³⁸, mentre la desinenza italica *-ano* ben si correla con due diversi antesuffissi riconducibili sia al greco che all'italico³⁹. In ogni caso risulta importante l'ipotesi già intravista dal Pais⁴⁰ sul finire dell'800 e poi riproposta dall'Alessio⁴¹ di una probabile derivazione del toponimo da *teuro=tauro*.

³⁵ C. Battisti, *Nuove osservazioni sulla grecità nella provincia di Reggio Calabria*, in *L'Italia dialettale* 6, 1930, 68-69. Vedi pure F. Ribezzo, *Preistoria, Protostoria e glottologia. Indoeuropei e preindoeuropei nel bacino del Mediterraneo*, in *Archivio glottologico italiano*, 35, 1950, 62: «Lat-it-ou, ancora *-eu* nel campano, lucano, bruzio e siculo (*Teuranus*, ma anche *Leucanoi*, ecc.)».

³⁶ B. Luiselli, *Il problema della più antica prosa latina*, Cagliari 1969, 136.

³⁷ Cfr. De Freddy, *Descrizione della città* cit. 247.

³⁸ Cfr. P. Poccetti, *Note sulla stratigrafia della toponomastica della Calabria antica*, in J.B. Trumper, A. Mendicino, M. Maddalon (a c. di), *Toponomastica calabrese*, Roma-Reggio Calabria 2000, 106. Id., *Reflets des contacts des langues dans les prénoms de la Campanie ancienne*, in *Les prénoms de l'Italie antique: actes de la journée d'études*, Lyon, 26 Janvier 2004, Pisa-Roma 2008, 143. Si veda anche C. De Simone, *Die griechischen Entlehnungen im Etruskischen* 2, Wiesbaden 1970, 25.

³⁹ Poccetti, *Note sulla stratigrafia* cit. 107. G. Alessio, *Saggio di toponomastica calabrese*, Firenze 1939, 403. Contra S. Settis, *Tauriana: Bruttium: note storico-archeologiche*, in *AAL* 19, 1964, 69 nt. 55. P. Poccetti, *Problemi linguistici degli italici del Metauro*, in R. Agostino (a c. di), *Gli Italici del Métauros*, Reggio Calabria 2005, 78-80: «Ma anche la forma Tauriani/Taurianum è esito della cumulazione di due elementi *-io* e *-ano* che si manifesta immediatamente nel raffronto morfologico sia con *Teuranus* (Tiriolo) sia con le interessanti varianti che si annidano nelle pieghe della tradizione più tarda (...)». In Arangio Ruiz (*Storia del diritto romano* cit. 212) e in V.A. Sirago (*Puglia romana*, Bari 1993, 126) è riportato come '*ager Tauranus*'.

⁴⁰ E. Pais, *Terina colonia di Crotona*, in *Annali delle Università toscane* 18-19, Pisa 1888, 20 ss. [= *Storia di Roma durante le guerre puniche*, in 2 voll., Roma 1927, 470].

⁴¹ G. Alessio, *Sopravvivenze classiche nei dialetti calabresi*, in *Brettii, Greci e Romani*, Roma 1983, 108.

L'essere poi l'indicazione finale del documento, 'in agro Teurano', scritta in caratteri più grandi⁴² rispetto alle altre parole che compongono l'iscrizione, fa pensare che il luogo di destinazione sia stato apposto successivamente da un diverso incisore⁴³.

La suddetta «nota di distribuzione alla fine», scritta da un'altra mano, rappresenta infatti «una lingua più recente di quella del testo», aspetto dimostrato e chiaramente desumibile dalla mancanza in essa della -d della desinenza ablativale, presente invece negli altri sostantivi contenuti nel testo legislativo⁴⁴.

E risulta altresì singolare che, tra il Settecento e l'Ottocento, sia il Grimaldi⁴⁵ che l'Acciaiuoli Toriglioni⁴⁶ avessero sottolineato che alcune lettere mancanti dell'epigrafe vennero sostituite in quanto probabilmente in parte danneggiate. Aspetto che meriterebbe un certo approfondimento, non aggiungendo gli studiosi altre informazioni più precise a riguardo.

Appare infine molto interessante il dato fornito dall'Ispettore agli scavi di antichità nel distretto di Catanzaro Luigi Grimaldi⁴⁷, che sottolineava come secondo alcuni la *tabula* potesse essersi «in tempo antico rotta in una parte e poscia unita con bronzo fuso come fu rinvenuta». Osservando l'apografo della *tabula* prodotto dall'Egizio in effetti alcune spaccature attraversano parte dell'epigrafe, e delle lettere risultano più grandi di altre, ma questo non fa che renderla ancora più preziosa dimostrando l'arcaicità e risalenza nel tempo dell'iscrizione redatta su disposizione del senato romano e giunta in Calabria.

Certamente rilevabili *ictu oculi* sono inoltre i fori presenti su tutti i lati della lastra bronzea, indicativi della sua affissione ad una parete prossima ad una piazza o ad altro un luogo pubblico.

⁴² S. Accame (*Scritti minori* 1, 1934-1955, rist. Roma 1990, 133) attribuì le parole 'in agro Teurano' a mano diversa, sottolineando come queste fossero scritte sulla tavola con un carattere più grande rispetto al resto del testo.

⁴³ Cfr. J. Keil, *Das sogenannte S.C. de Bacchanalibus*, in *Hermes* 88, 1933, 307.

⁴⁴ H. Rix, *Descrizioni di rituali in etrusco e in italico*, in A. Quattordio Moreschini (a c. di), *L'Etrusco e le lingue dell'Italia antica, Atti della Società Italiana di glottologia (Pisa 8-9 dicembre 1984)*, 1985, 34.

⁴⁵ L. Grimaldi, *Studi archeologici sulla Calabria Ultra seconda*, Napoli 1845, 79.

⁴⁶ A.F. Acciaiuoli Toriglioni, *Novelle della Repubblica delle lettere dell'anno MDCCXXX*, Venezia 1731, 203.

⁴⁷ Grimaldi, *Studi archeologici* cit. 80.

III. Breve ricostruzione di alcuni studi ed osservazioni dalla scoperta fino ai giorni nostri

Epigrafisti, filologi ed eruditi come lo Scilla⁴⁸, autore della prima trascrizione del testo, l'Egizio, il Fabretti⁴⁹, che curò la prima edizione del *S.C. de Bacchanalibus*, il Bynkershoek⁵⁰, il Giannone⁵¹, il Grevio ed il Gronovio⁵², il Forcellini⁵³, così come il Bruns⁵⁴, il Gradenwitz e il Dessau⁵⁵ studiarono approfonditamente l'iscrizione, interpretandola e pubblicandola insieme a varie edizioni di Livio o di altre raccolte.

Vennero inoltre fornite altre informazioni riguardo alla grandezza della tavola, «quasi quadrata» per l'Egizio, «*alta pede uno, lata pede uno semis*» per il Fabretti, il quale per necessità tipografiche scelse di riprodurre il documento non rispettando la divisione in righe dell'originale e senza indicare la piccola lacuna nella parte centrale della lastra. Questa edizione 'sostanzialmente corretta', in cui erano pure presenti «*qualche svista, imprecisione, forma di ipercorrettismo e omissione in grado di compromettere il senso del testo in alcuni punti*», resta in ogni caso ammirevole, considerate le difficoltà incontrate dallo studioso nell'indagare un'iscrizione mai prima edita, senza poter effettuare un controllo autoptico dell'originale e tenendo conto della lunghezza e della complessità del S.C.⁵⁶.

Attirando anche l'attenzione di molti eruditi calabresi⁵⁷ il testo del S.C. venne spesso inserito in raccolte di storia ed antichità varie contribuendo, insieme ad altri ritrovamenti fortuiti o emersi a seguito di ricerche condotte con i limitati

⁴⁸ Cfr. Aa.Vv., *Biblioteca italiana o sia Giornale di letteratura, scienze ed arti*, 82, 1836, 89. Agostino Scilla (Messina 1629-Roma 1700) fu pittore, numismatico e naturalista.

⁴⁹ R. Fabretti, *Inscriptionum antiquarum quae in aedibus paternis asservantur explicatio et additamentum una cum aliquot emendationibus Gruterianis*, Roma 1702, 427.

⁵⁰ C. Bynkershoek, *De religione peregrina*, Diss. I e II, t. III, in ID., *Opuscula*, Lugduni Batavorum 1752, 256 ss.

⁵¹ P. Giannone, Discorso XI, *De' Bacchanali*, in P.S. Mancini (a c. di), *Opere inedite*, Torino 1852, 207.

⁵² G. Poleni in G. Grevio, G. Gronovio, *Supplemento al Tesoro di antichità greche e romane* 1, Venezia 1737.

⁵³ E. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis*, 4 voll., Padova 1768 (pubbl. postumo 1771).

⁵⁴ C.G. Bruns-O. Gradenwitz, *FIRA*, Tubingae 1909⁷, n. 37.

⁵⁵ H. Dessau, *ILS*, Berlin 1892-1916, n.18.

⁵⁶ S. Orlandi, *Raffaele Fabretti editore di epigrafi*, in (a c. di) D. Mazzoleni, *Raffaele Fabretti, archeologo ed erudito, Atti della giornata di studi, 24 maggio 2003*, Roma 2006, 105.

⁵⁷ Tra gli altri, G. Fiore, *Della Calabria illustrata*, 1, Napoli 1691, 191. S. Mazzella, *Descrizione del regno di Napoli*, Napoli 1601, 14. G.L. D'Anania, *L'universale fabrica del mondo*, Venezia 1576², 98.

mezzi dell'epoca, ad accrescere l'interesse per il territorio e le scoperte del sottosuolo. Per questa fase non si può infatti ancora parlare di studi archeologici condotti con estremo rigore scientifico per i quali si dovrà attendere il biennio 1926-1927 con Silvio Ferri⁵⁸, primo Ispettore della Regia Soprintendenza per il Bruzio e la Lucania appena istituita.

Il ritrovamento dell'epigrafe è altresì testimoniato nei diari di viaggio dei numerosi ed affascinati viaggiatori stranieri⁵⁹ del Settecento e dell'Ottocento, attratti dalla storia magno-greca e avidi di particolari nel descrivere il territorio calabrese nei loro resoconti.

Secondo le indicazioni contenute nel S.C., il decreto avrebbe dovuto essere inciso nel bronzo ed eretto in un luogo pubblico per almeno tre giorni di mercato consecutivi, pratica divenuta poi di uso comune nel caso di trattati di alleanza conclusi da Roma con gli stati o le città estere⁶⁰.

Venivano realizzate due copie del decreto o del trattato, una delle quali in bronzo, era eretta a Roma, l'altra inviata alla città straniera con una lettera di accompagnamento⁶¹. Se la copia da pubblicare nella località straniera venisse incisa nel bronzo a Roma e portata dagli inviati o se, piuttosto, fosse mandata su materiale deperibile (come *tabula* cerata o, più probabilmente, *papyrus volumen*) nel luogo di destinazione per essere poi iscritta, è questione che è stata a lungo discussa, ma l'ultima opzione sembrerebbe essere la più probabile⁶².

Tra le diverse opinioni dottrinarie, si è anche ipotizzato che in origine le *tabulae* potessero essere due e che una di esse sarebbe andata perduta⁶³. Né si può escludere che altre iscrizioni simili siano state diffuse in più aree della penisola, ipotesi plausibile. Seguendo poi la ricostruzione liviana e il complesso delle informazioni in essa contenute sull'origine e la diffusione capillare del

⁵⁸ S. Ferri, *Tiriolo. Trovamenti fortuiti e saggi di scavo*, in *N.S.A.*, 1927, 343.

⁵⁹ Si vedano, tra gli altri, J. Destrée, *Impressioni di viaggio. La Calabria* (Intr., trad. di M. Iazzolino), Cosenza 1988, 99 (tit. orig. *Un jour je voyageais en Calabre...*, l'Englantine, Bruxelles 1931). F. Lenormant, *La Grande Grecia, paesaggi e storia: La Calabria*, trad. e note a c. di A. Lucifero, III, Chiaravalle centrale (Catanzaro) 1976², 14-15, (tit. orig. *La Grande-Grèce: paysages et histoire*, Paris 1881-84). C.T. Ramage, *Ruins of Terina and Nuceria in Bruttium*, in *Notes and Queries: a medium of intercommunication for Literary man, general readers*, 182, 24 June, 4 th, S. VII, London 1871, 529-530.

⁶⁰ Cfr. M. Pucci Ben Zeev, *Jewish Rights in the Roman World: the Greek and Roman documents quoted by Josephus Flavius, Text and studies in Ancient Judaism*, 74, Tübingen 1998, 383.

⁶¹ Vedi Sherk, *Rdge*, 11-12 e E. Volterra, s.v. *Senatus consulta*, in *Novissimo Digesto Italiano*, 16, 1969, 1056. Cfr. Pucci Ben Zeev, *Jewish Rights* cit. 383.

⁶² Pucci Ben Zeev, *Jewish Rights* cit. 383. Si veda anche M.W. Frederiksen, *The Republican Municipal Laws: Errors and Draft*, in *JRS*, 55, 1965, 184-187. Cfr. A. La Penna, *Sallustio e Seneca sulla Corsica*, in *La parola del passato* 31.2, 1976, 190.

⁶³ Cfr. B. Albanese, *Per l'interpretazione dell'iscrizione con norme del S.C. de Bacchanalibus (186 a.C.)*, in *Iuris vincula. Studi in onore di M. Talamanca* 1, Napoli 2001, 5.

fenomeno⁶⁴, certamente i territori a sud della penisola dovettero essere quelli che destarono maggiore attenzione da parte delle autorità.

La *tabula* di Tiriolo assume peraltro un ruolo privilegiato e centrale in quanto ci permette di valutare l'intervento senatorio in materia penale. Si tratta in ogni caso di disposizioni che, è bene ricordarlo, trovarono occasione, almeno formalmente, in un problema di natura religiosa, ma che sfociarono in un provvedimento autoritativo dei *patres*. E si tenga presente il momento cruciale in cui si inquadra la sua emanazione: terminata ormai da trent'anni la battaglia di Canne, combattuta nel 216 a.C. sulle rive dell'Ofanto e conclusasi con l'ennesima sconfitta romana, cui seguirono diverse defezioni di popoli, tra cui quelle della maggior parte delle popolazioni bruzie, ultime ad avere abbandonato Annibale, ripartito dalle coste joniche crotonesi verso Cartagine, il Bruzio andrà gradualmente incontro ad una forte romanizzazione. Così le decise forme di invasivo controllo del territorio con l'asservimento delle popolazioni bruzie⁶⁵, lo sfruttamento intensivo delle sue risorse produttive, lo sfibramento seguito ai diversi conflitti succedutisi al suo interno e alle resistenze manifestate, la deduzione delle colonie latine di Copia e Valentia tra il 193 e il 192 a.C. sulle ormai crollate poleis magno-greche, il venir meno dei centri italici già schieratisi con il generale cartaginese⁶⁶, l'esiguità delle assegnazioni in iugeri dei terreni coltivabili⁶⁷, rendono evidente la volontà da parte dei romani di un «radicale smantellamento di tutto il sistema insediativo Brettio». E «la politica repressiva perpetrata nei confronti degli italici superstiti, verosimilmente riconvertiti alla loro atavica attività di pastori nelle aree dell'*ager publicus*, sembra confermata anche dal noto *Senatusconsultum* del 186 a.C. intorno al quale si raccoglievano i focolai di rivolta nei confronti del nuovo regime. Non è un caso se la copia di questo importantissimo documento sia stata rinvenuta a Tiriolo, sito interno, sede di un grosso insediamento Brettio, posto proprio nell'area intermedia tra le

⁶⁴ Liv. 39.15.6: *Bacchanalia tota iam pridem Italia et nunc per urbem etiam multis locis esse (...)*; e 39.16.3: *Adhuc priuatis noxiis, quia nondum ad rem publicam opprimendam satis uirium est, coniuratio sese impia tenet. Crescit et serpit cotidie malum. Iam maius est quam ut capere id priuata fortuna possit; ad summam rem publicam spectat.*

⁶⁵ Sull'argomento si veda, Gell. *Noct. Att.* 3.19.

⁶⁶ Oltre alle aree prossime alla costa come Laos e Terina, anche la più importante metropoli Brettia di Cosentia, ed i centri più interni e fortificati da mura di Castiglione di Paludi e Torre Mordillo a nord della stessa, e di Tiriolo al centro dell'area istmica catanzarese. Seppure con alterne vicende descritte da Livio (30.19.10) i Cartaginesi avevano già nel 215-214 a.C. sottomesso *Petelia* e conquistato *Consentia*; poi entrambe le città (25.1.2) erano ritornate in *fidem populi Romani*; nel 204 a.C. la città di *Consentia* cadde definitivamente sotto l'egida romana (App. *Hann.* 23). Nel 202 a.C. Annibale lasciò l'Italia imbarcatosi a Crotona.

⁶⁷ Cfr. Liv. 35.40.5,6; 34.51.1.

colonie di Crotone e Tempsa»⁶⁸. Dunque in un clima politico-sociale molto turbolento, che aveva visto il tentativo cartaginese di conquistare centri nevralgici del territorio dell'attuale Calabria con il fallito proposito di espugnare *Rhegion*, Annibale, rimasto solo e senza difese, lasciò la Calabria, mentre Roma, entrata a contatto con le popolazioni bruzie, agì negli anni successivi reprimendo anche tutte quelle forme di ribellismo che apparissero incontrollabili, come appunto avvenne nel caso dei Bacchanali. Da qui si comprende la rilevanza e la peculiarità del provvedimento: se infatti questo non fosse stato ritrovato, della repressione del 186 a.C. avremmo avuto conoscenza solo attraverso i richiami contenuti nelle fonti storico-letterarie⁶⁹ ed, in particolare, dall'opera di Tito Livio⁷⁰ che ha dedicato all'argomento un'ampia descrizione. Lo storico racconta di comportamenti pericolosi e licenziosi da parte dei baccanti, in grado di commettere reati come l'omicidio, il veneficio ed altre violenze tali da giustificare un immediato intervento repressivo e punitivo.

Per quanto attiene il tipo di provvedimento, una parte della dottrina più risalente⁷¹ ha ritenuto a lungo che il testo epigrafico riproducesse il S.C. originale. Al contrario, altri studiosi⁷² hanno pensato piuttosto ad un'*epistula* o ad un'*edictum*⁷³.

Gli studi sull'epigrafe, oltreché sui dati forniti da Livio, condussero Bernardo Albanese a ritenere che il testo a noi pervenuto corrispondesse solo «con la parte centrale dell'editto, contenente alla lettera singole prescrizioni sena-

⁶⁸ G.F. La Torre, *La romanizzazione del Bruzio: gli aspetti urbanistici*, in L. Quilici e S. Quilici Gigli (a c. di), *Architettura e pianificazione urbana dell'Italia antica*, Roma 1997, 29.

⁶⁹ Riferimenti ai rituali e alle feste sono in *Macr. Sat.* 1.4; *Val. Max. Fact. et dict. mem.* 6.3.7; *Tac. Ann.* 11.31.32; *Cic. de leg.* 2.15.37; *Ov. Fas.* 6.504 e ss; *Metamorph.* 11.15.3; *Aug., de civ. Dei* 6.9.1.

⁷⁰ *Liv.* 39.8,19. Il racconto liviano ha molti punti di contatto con il contenuto del testo epigrafico. Per una più ampia trattazione dell'argomento in rapporto al S.C. *de Bacchanalibus*, cfr. D. Tarditi, *I Bacchanali del 186 a.C.: la diffusione del culto e la sua repressione*, in *Diritto e religioni*, anno XI, n.1-2016 gennaio-giugno, Cosenza, 501-540.

⁷¹ Dessau, *ILS* cit. n.18. Bruns-Gradenwitz, *FIRA* cit. n. 37; E. Fraenkel, *S.C. de Bacchanalibus*, in *Hermes* 67, 1932, 391. W. Krause, *Zum aufbau der bacchanal inschrift*, in *Hermes* 71, 1936, 217.

⁷² A. Ernout, *Recueil de textes archaïques*, Paris 1916, 58, G. De Sanctis, *Storia dei Romani* 4.1, Torino 1923, 599, J. Keil, *Das sogenannte S.C. de Bacchanalibus*, in *Hermes* 68 1933, 307. M. Gelzer, *Die Unterdrückung der Bacchanalien bei Livius*, in *Hermes* 71, 1936, 275-287 [= *Kleine Schriften* 3, Wiesbaden 1964, 256-269], S. Accame, *Il Senatus Consultum de Bacchanalibus*, in *Rivista di filologia e di istruzione classica*, 66, 1938, 233 [= *Scritti minori* cit. 133], L. Fronza, *De Bacchanalibus*, in *Annali Triestini* 17, 1946-1947, 213-217.

⁷³ Sulla identificazione con un'*epistula* o un'*edictum* consolare, cfr. Albanese, *Per l'interpretazione* cit. 10 ss. Secondo Accame (*Scritti minori* cit. 133) il S.C. *de Bacchanalibus* sarebbe una trascrizione in bronzo della lettera dei consoli, e ciò emergerebbe anche dalla scrittura più regolare della prima parte rispetto alla seconda (contenente gli adattamenti redazionali dei consoli).

torie seguite dal sunto, operato dai consoli stessi, di altre e chiuso dall'ordine da questi rivolto ai magistrati locali di portare a conoscenza popolare quanto esposto precedentemente». Ed ancora, dalla disposizione di rendere pubblica la previsione della pena capitale, ordinata dal senato per chiunque violasse quanto sancito, di esporre il provvedimento in tavole bronzee perché fossero eliminati i Bacchanali, salvo il caso che presentassero apprezzabili elementi sacrali «forse indicati nella parte perduta dell'iscrizione»⁷⁴.

IV. Il testo e le sue particolarità

Nella *praescriptio* del S.C. sono indicati i nomi dei consoli che consultarono e sottoposero la questione al Senato: Quinto Marcio⁷⁵ (figlio di Lucio) e Spurio Postumio (figlio di Lucio), la data della riunione, alle none del mese di ottobre (il 7 ottobre⁷⁶), ed il luogo, presso il tempio di Bellona⁷⁷ (*Duelonai* è forma

⁷⁴ Cfr. A. Burdese (*Presentazione degli ultimi scritti giuridici di Bernardo Albanese*, in *AUPA*. 51, 2006, 17), in riferimento agli ultimi studi sull'argomento condotti da Albanese (2001) ed in particolare, come precisa Burdese, «sul racconto liviano utilizzabile in sede di interpretazione dell'epigrafe che reca un editto indirizzato dai consoli ad autorità locali in base al senatoconsulto *de Bacchanalibus* che ne imponeva l'emissione in via generale».

⁷⁵ Sull'origine della famiglia del console si veda lo studio dettagliato di J. Van Ooteghem, *Lucius Marcius Philippus et sa famille*, Bruxelles 1961.

⁷⁶ Partendo dal presupposto che esso corrispondesse con l'11 giugno secondo il calendario giuliano (rif. a R.J. Rousselle, *The Roman Persecution of the Bacchic Cult*, Diss. State University of New York at Binghamton 1982, 7), R.A. Bauman (*The Suppression of the Bacchanals: Five Questions*, in *Historia*, 39.3, 1990, 339) opera un'interessante ricostruzione temporale in relazione all'adozione del decreto epigrafico che, alla luce dei passi liviani, porta a pensare ad almeno due fasi: la prima in cui gli adepti furono processati (la *quaestio* vera e propria) e la seconda in cui il culto fu soppresso. E, aggiunge infine l'A., che ciò significa che devono esserci stati più *senatus consulta*. Il primo sarebbe quello cui si riferisce Livio quando dice '*ante omnia ut quaestio de iis habeatur*' (39.14.8), approvato a marzo e che copre la prima fase della *quaestio*. A questo sarebbe seguita un'autorizzazione alla distruzione del culto a Roma e in Italia (*datum deinde consulibus negotium est ut omnia Bacchanalia Romae primum, deinde per totam Italiam diruerent*: Liv. (39.18.7). Cfr. T. Mommsen, *The History of Rome*, London 1901.

⁷⁷ Da Livio (10.19.17), che lo riferisce, ricaviamo che davvero i *Patres* a quel tempo usavano radunarsi nel tempio di Bellona. Sia Livio che Ovidio (*Fas.* 6.201) riferiscono che il tempio fu fondato nel 296 a.C. da Appius Claudius Pulcher, a seguito della vittoria sugli Etruschi. Come sottolineato da De Nuccio, «Il tempio era situato fuori dal pomerio, anche se molto vicino alle mura»; risulta inoltre che l'edificio sacro, esistente ancora in epoca imperiale, veniva adoperato per gli incontri tra il senato e i magistrati, che non potevano oltrepassare il pomerio, per congedare i governatori e per incontrare gli ambasciatori dei popoli in guerra con Roma, mentre «un uso del tempio per funzioni legislative (CIL. I 196=X 104) è attestato a proposito del *senatus consultum de Bacchanalibus*, promulgato nel 186 a.C. *apud aedem Duelonai*»: M. De Nuccio, *La decorazione architettonica dei templi del circo flaviano: il*

arcaica, gen. di *Bellonae*⁷⁸). Segue l'indicazione di coloro che assisteranno alla redazione⁷⁹ del senatoconsulto: Marco Claudio (figlio di Marco), Lucio Valerio (figlio di Publio), Quinto Minucio (figlio di Caio).

La formula '*Consules Senatium consuluerunt*', seguita da '*de Bacanalibus... ita censuere*'⁸⁰ e dal congiuntivo senza *ut*, da alcuni studiosi considerata precedente rispetto a quella poi «abituale» nei decreti '*Quod consules uerba fecerunt, quid fieri censerent, de ea re fieri censuerunt ut...*'⁸¹, era invece, per l'Accame, ormai generalmente consueta e certamente all'epoca in uso⁸². Da qui, egli⁸³ osservò che quello a noi giunto non fosse l'originale senatoconsulto, ma piuttosto una lettera inviata dai consoli ai *socii* per rendere loro note le decisioni adottate

tempio di Bellona, in Sebastián F. Ramallo Asensio (ed.) *La Decoración arquitectónica en las ciudades romanas de Occidente: Actas del Congreso Internacional celebrado en Cartagena, 8-10 octubre 2003*, Universidad de Murcia, 39, e Id. e L. Ungaro (a c. di), *I marmi colorati della Roma imperiale*, Venezia 2002, 149. - Or. Sat. 2.3: «Tutti al mondo sono pazzi: Eh no! Dunque, dove c'è demenza criminale, c'è la massima follia; chi è criminale è anche pazzo furioso, chi è catturato dalle iridescenze della gloria, è già suonato da Bellona, la dea che gode del sangue». Bellona era infatti la dea italica della guerra.

⁷⁸ I Romani chiamavano la guerra anche *duellum*. Sebbene Livio usi frequentemente nella sua opera il termine *bellum*, in due passi ricorre pure il sostantivo *duellum* (22.10; 36.2.4); Il sostantivo ricorre anche in Cicerone, *de leg.* 3.9; *ad Brut.* 45.153; e Varr. *de ling. Lat.* 7.3.

⁷⁹ I senatori estensori del S.C. In alcuni testi, viene tradotto come «assistettero come segretari». Cfr. ad esempio A. De Marchi, A. Calderini, *I Romani nelle istituzioni e nel costume, nell'arte e nel pensiero*, Milano 1931, 205. M. Martina, *Sul cosiddetto Senatusconsultum de Bacchanalibus*, in *Athenaeum* 86, 1998, 85-110: «Fungevano da segretari...». Così anche in F. Stolz, A. Debrunner, W.P. Schmid, (*Storia della lingua latina*, Bologna 1968, 83 e ssg) dove si legge «Segretari erano». Infine F. Sbordone (*Grammatica storica della lingua latina*, Napoli 1964, 176) riporta «alla scritturazione hanno assistito».

⁸⁰ *Edicere ut*, seguito dal cong. = stabilire qualche cosa per editto. De Marchi-Calderini, *I Romani* cit. 205: «Intorno a quelli che fossero radunati a celebrare un Bacchanale così stabilirono di pubblicare». Mentre in A. Zumbo (*Lessico epigrafico della Regio III [Lucania et Brutii]*, 1: *Brutii* 51, Istituto italiano per la storia antica, 1992, 276), leggiamo «Questo editto hanno decretato di emanare».

⁸¹ Cfr. Fronza, *De Bacanalibus* cit. 209.

⁸² Fa notare l'A. (*Scritti minori* cit. 123) come la prova che questa formula fosse in uso ci viene data dal *SC. de Thisbaeis* del 170 (Bruns-Gradenwitz, *FIRA.* cit. n. 37), dal *SC. de philosophis et rhetoribus* del 161 (Bruns-Gradenwitz, *FIRA.*, n. 37), ed infine da quello *de Tiburtibus* del 159 (Bruns-Gradenwitz, *FIRA.* cit. n. 38).

⁸³ Accame (*Scritti minori* cit. 190, 124) parla anche di un adattamento redazionale del S.C. e ciò troverebbe conferma in alcune espressioni usate da Livio. Per es. 39.18.8: '*ne qua Bacchanalia Romae neve in Italia essent*', secondo l'A. era l'originale contenuta nel S.C., mentre nel testo epigrafico a noi pervenuto leggiamo '*Neiquis eorum [B]acanal habuisse velet*', non importando ai federati le decisioni relative all'Urbe. Secondo Lepore «Il provvedimento riproduce - in alcuni punti però forse solo in forma riassuntiva - alcune statuizioni assunte dal senato nel 186 a.C. (...)». (P. Lepore, *Introduzione allo studio dell'epigrafia giuridica latina*, Milano, 2010, 64). Sull'uso invece dell'infinito perfetto, tipico delle iscrizioni arcaiche, si v. R. Perrelli, *Commento a Tibullo: Elegie libro I*, Soveria Mannelli 2002, 24.

dal senato, impartendo gli ordini alle autorità locali. Ciò in accordo con Theodor Mommsen⁸⁴ che, già alla fine dell'Ottocento, aveva infatti denominato il S.C., inserito nel suo *Corpus Inscriptionum Latinarum*, come *Epistula consulum ad Teuranos de Bacchanalibus*.

Ancora prima, nel 1772 il Taylor⁸⁵ rifletteva che '*de bacchanalibus*' fosse da intendere in qualche misura come il titolo dell'atto, collegato per costruzione con le precedenti parole '*Senatum consuluerunt*'.

L'epigrafe contiene le comunicazioni del Senato agli aderenti al culto bacchico con divieti e obblighi stringenti nonché principi e regole da rispettare, ed infine alcuni ordini inviati ai magistrati locali e da eseguire immediatamente, con eloquenti ritmi scanditi dai diversi modi e tempi verbali⁸⁶.

Nella prima parte viene esposto l'oggetto del senatoconsulto, il motivo da cui era scaturita la necessità della sua emanazione: *i Bacchanali*, nonché i destinatari del provvedimento: *quei foederatei esent*.

Il divieto di celebrare Bacchanali è dunque seguito dal riferimento agli alleati, il che farebbe supporre che esso fosse rivolto ad una *civitas* federata, piuttosto che ad un territorio romano⁸⁷. La definizione ed interpretazione del termine *foederatei* non è però unanime in dottrina e sebbene esso venga generalmente ricondotto al sostantivo *foedus* (trattato, alleanza) che poteva essere *aequum* o, al contrario, *iniquum*, e dunque generalmente tradotto come 'a quelli che sono federati'⁸⁸, tale ipotesi è stata discussa da una parte della dottrina, che ha

⁸⁴ CIL. I, 196: *Inscriptiones Latinae Antiquissimae ad C. Caesaris mortem*, 1863, Consilio et auctoritate Academiae litterarum Regiae Borussicae, (a c. di T. Mommsen- W. Henzen), Berolini, 43-44.

⁸⁵ J. Taylor, *A Summary of the Roman Law, Elements of the civil law to which is prefixed a dissertation on obligation*, London, 1772, 313.

⁸⁶ Gli ordini alle autorità locali sono in seconda persona plurale, quindi in forma diretta, e si alternano con i congiuntivi, indicanti le corrispondenti decisioni del senato. Ciò perché, secondo l'Accame, i consoli nell'ultima parte della lettera a noi pervenuta avrebbero fuso i comandi diretti, ispirati alle prescrizioni del senato, e le espressioni presenti in queste prescrizioni, determinando così una contaminazione. Inoltre i difetti redazionali e le incongruenze sarebbero giustificati dal difficile momento che si stava vivendo, caratterizzato dal fanatismo violento e dalla incertezza sulle sette. Cfr. Accame, *Scritti minori* cit. 123 e 131.

⁸⁷ Cfr. T. Stek, *Cult places and cultural change in Republican Italy. A contextual approach to religious aspects of rural society after the roman conquest*, Amsterdam 2010, 20. Ai federati. 'A coloro che sono federati'. (Sbordone, *Grammatica* cit. 176); oppure ai soci ('a coloro che fossero soci') in Stolz, Debrunner, Schmid, *Storia della lingua latina* cit. 84. Pailler (*Les Bacchanales* cit., 43) lo traduce '*Au sujet des Bacchanales des alliés*'.

⁸⁸ Scriveva Accame (*Scritti minori* cit. 123) «Che questi *foederatei* non siano i partecipanti ai culti bacchici come sembrava dubitare H. Rudolph, (*Stadt und Staat in römischen Italien*, Leipzig 1935, 162), ma i *socii* dimostra a sufficienza M. Gelzer» (*Die Unterdrückung der Bacchanalien bei Livius*, in *Hermes* 71, 1936, 278, nt. 4).

proposto invece un suo più diretto collegamento con l'adesione degli adepti al culto bacchico⁸⁹.

⁸⁹ La Penna e Moreschini, (*Senatusconsulto* cit. 67), lo rendono così 'Su coloro che fossero entrati nelle sette dei Baccanali, (il Senato) ha deliberato che fosse emanato il seguente editto'. Laura Fronza (*De Bacchanalibus* cit. 205-228 e 214-215) ha infatti sostenuto che per *foederatei* fossero da intendersi 'gli iniziati ai Baccanali legati da un vincolo reciproco di associazione'. Vedi sull'argomento anche Rudolph, *Stadt und Staat* cit. 1935, 162 nt. 1.

De Cazanove ha suggerito che il termine 'alleati latini' contenuto nel testo potesse essere inteso come un riferimento agli abitanti di una colonia latina, forse Vibo Valentia, dedotta nel 192 a.C. (O. De Cazanove, *I destinatari dell'iscrizione di Tiriolo e la questione del campo d'applicazione del Senatoconsulto de Bacchanalibus*, in *Athenaeum* 88, 2000, 62-63. Si ricordi inoltre che l'A. non ha escluso l'ipotesi che le forme di desertificazione riscontrate in aree più decentrate, come l'*ager Teuranus* di Tiriolo, possano essere ricollegate con la deduzione della colonia di Vibo.

Soluzione questa che non sembrerebbe essere molto plausibile, secondo Tesse Stek. La parola *foedus* sarebbe traducibile sia come alleanza (tra principi e stati liberi) che come patto, legge o accordo tra individui. K.E. Georges, F. Calonghi, sv. *foedus*, in *Dizionario Latino-Italiano*, Torino 1903. Cfr. G. Noto, *La formazione che cambia*, Milano 2001, 385), Il Luraschi, al contrario si dice «meno sicuro nell'escludere che fosse terra di alleati». Trattandosi infatti per l'A., non del *Senatus consultum* originale, ma di un'*epistula* consolare o di un *edictum* inviato ai magistrati locali, non si può escludere che l'esordio (col termine *foederatei*) e la conclusione (*in agro Teurano*) fossero stati adattati ai destinatari, mentre il testo vero e proprio del S.C., inserito nell'epistola o nell'editto, sarebbe rimasto identico, conservando quindi il riferimento ai cittadini, ai latini e ai *socii*, che era nell'originale. (G. Luraschi, *Aspetti giuridici della romanizzazione del Bruzio*, in *SDHI*. 52, 1986, 507). La potenza di Roma, città 'federatrice' si rivela nel combattere i nemici e nell'aiuto offerto ai suoi alleati. J.M. Pailler, *Les Bacchanales: du scandale domestique à l'affaire d'État*, *Politix* 71, 2005/3, 44. «Rome n'est plus simplement une ville d'Italie, certes de plus en plus puissante, influente et «fédératrice», au sens dominateur de ce terme, à partir de la fin du IV siècle, mais restée arciboutée sur son statut de cité qui n'avait jamais fait, pensait-elle, que se défendre de ses voisins et porter secours à ses alliés» E proprio nel significato di alleati, vincolati da trattato, il termine viene tradotto e inteso anche da O.F. Robinson (*Penal practice and penal policy in ancient Rome*, London-New York 2007, 20): «Concerning the *Bacchanalia* they resolved that this edict be issued to allies bound by treaty». Il Laffi ha invece osservato che non sappiamo se i Teurani fossero alleati di Roma, ma «(...) che comunque le decisioni del senato riguardassero anche le comunità alleate sembra difficile negare; è da credere che la procedura che troviamo applicata nell'*Ager Teuranus* fosse una procedura prevista in via generale e che quindi anche le autorità alleate fossero direttamente coinvolte nella repressione. Su di esse doveva ricadere in ultima analisi la responsabilità non solo della pubblicazione ma anche dell'applicazione delle decisioni del Senato e financo dell'imposizione della pena capitale per i trasgressori». U. Laffi, *Studi di storia romana e di diritto*, Roma 2001, 22. Ma pur ritenendo che le prescrizioni del S.C. si estendessero anche alle popolazioni alleate di Roma, l'A. ricorda che l'indicazione nel secondo rigo di *foederatei* non era da sola determinante per confermare questo aspetto, tanto da non poter escludere che il termine potesse indicare gli affiliati all'associazione, legati da un *foedus* (nt. 18). E come ricorda M.P. Fronza (*Between Rome and Carthage, Southern Italy during the Second Punic War*, Cambridge 2010, 322), molti tentativi sono stati fatti per individuare il significato di *foederatei*, ma la spiegazione più semplice è che tale termine facesse riferimento a coloro che erano vincolati a Roma in base a trattati, i *socii*. In tal senso, anche E.S. Gruen, *The Bacchanalian*

Così agli inizi del secolo scorso il Mommsen aveva pensato che il termine indicasse piuttosto «i congiurati uniti dal giuramento»⁹⁰, lettura questa non condivisa dal Pailler per il quale la ricerca di un effetto metaforico mentre sarebbe stata comprensibile nelle parole del console Postumio e quindi nel racconto liviano, non sembrerebbe accettabile in un testo come il S.C., ufficiale, tecnico ed amministrativo. Secondo l'A., la sola altra possibilità potrebbe essere quella di considerarlo come un vocabolo tradizionale che ingloba, in un documento destinato e rivolto a tutta l'Italia, l'insieme delle popolazioni oltreché i cittadini romani e i membri delle colonie latine. Ma il fatto di rivolgersi ai *foederati* non implicherebbe affatto che il *foedus* fosse ancora valevole in tutti i casi, quanto piuttosto che le misure annunziate si estendessero a tutti, al di là delle città romane e latine: tanto agli alleati fedeli e confederati, quanto ai *dediticii* dei territori confiscati⁹¹.

Come noto, dopo la battaglia di Canne molte città del Bruzio, tradendo Roma, si erano alleate con Annibale e di queste località ci dà notizia Tito Livio⁹², che narra della repressione dei Bacchanali non nominando però mai l'*ager Teuranus*. Non sfugge a tal proposito che tra i diversi ripostigli monetali rinvenuti nel corso degli scavi effettuati a Tiriolo siano affiorate, tra altri rilevanti reperti, anche monete puniche, dato che attesterebbe scambi e contatti con i Cartaginesi.

Come è documentato in diverse opere classiche i Bruzi, per la loro fedeltà ad Annibale, vennero puniti severamente, le loro libertà molto ridimensionate e gran parte del territorio, escluse le città con cui Roma aveva stretto alleanza, venne confiscato⁹³ divenendo *ager publicus*. E Tiriolo, anche in considerazione della sua

affair, in *Studies in Greek culture and Roman policy*, Berkeley e Los Angeles 1990, 37 nt. 11 e E. Bispham, *From Asculum to Actium: the municipalization of Italy from the social war to Augustus*, Oxford-New York 2007, 116-120; Al contrario, pensano che i *foederatei* fossero i membri del culto piuttosto che alleati: Rudolph (H., *Stadt und Staat* cit. Leipzig 1935, 162), Fronza (*De Bacanalibus* cit. 1946/47, 214-215), H. Galsterer (*Herrschaft und Verwaltung in republikanischen Italien*, München 1976, 169); H. Mouritsen (*Italian Unification: A study in Ancient and Modern Historiography*, in *Bulletin of Classical Studies*, supplement 70, Institute of Classical Studies, London 1998, 53) e F. W. Rich (*Treaties, allies and the Roman conquest of Italy*, in Ph. de Souza and J. France (ed.), *War and Peace in Ancient and Medieval History*, Cambridge 2008, 65-66).

⁹⁰ Mommsen, *Droit Public* 1, 284, nt. 1. Il termine *foederatei* non è però usato in questo senso in nessun'altra fonte.

⁹¹ Pailler, *Bacchanalia* cit. 290-291. Se così è, aggiunge l'A., l'editto rappresenterebbe un tentativo da parte del Senato di estendere maggiormente la sua autorità in Italia, disciplinando la pratica del culto tra i non romani. Così anche Gruen, *The Bacchanalian affair* cit. 1990; contra Mouritsen, *Italian Unification* cit. 1998, 52-7; e di recente Rich, *Treaties* cit. 2008, 65-66, secondo il quale gli editti disciplinavano tutti gli individui risiedenti nell'*Ager Romanus*.

⁹² Liv. 39.38.1.

⁹³ App. *Hann.* 7.61.

ubicazione, naturalmente idonea ad essere snodo viario e luogo obbligato di passaggio, non dovette fare eccezione⁹⁴.

Le autorità romane si erano inoltre già allertate a seguito di altri gravi episodi verificatisi nella *regio* a breve distanza da Tiriolo, disponendo inchieste e ordinando la repressione dei reati commessi⁹⁵. In ogni caso è da tenere presente come nel decreto compaia anche il sostantivo *socii* e questi siano indicati come destinatari, insieme ai cittadini e ai Latini, del divieto di tenere Baccanali.

Seguivano poi una serie di divieti tassativi:

*Neiquis eorum [B]acanal habuisse velet*⁹⁶.

Analizzando il contenuto di questo passo il decreto non parla dei riti, della loro natura violenta e sovversiva così come invece emerge dal racconto liviano⁹⁷, ma esprime solo un severo divieto.

Anche sul problema se con la voce '*bacanal*' dovesse intendersi il luogo di riunione oppure la festa in onore del dio, o entrambe le cose, la dottrina non si è espressa unanimemente⁹⁸.

⁹⁴ Cfr. Fronza, *De Bacan.* cit. 214-215. U. Kahrstedt, *Das wirtschaftliche Lage Grossgriechenlands in der Kaiserzeit*, Wiesbaden 1960, 25, 35, 66. Id., *Ager publicus und Selbstverwaltung in Lukanien und Bruttium*, in *Historia* 8, 1959, 174 ss.; M. Gelzer, *Kleine Schriften* 2, Wiesbaden 1963, 4; 259, nt. 15 e, probabilmente, anche per E. Gabba, *Rome and Italy in the second century B.C.*, in A.E. Astin (ed.), *Rome and the Mediterranean to 133 B.C.* The Cambridge ancient history, Cambridge 1989, 227; e per R. Spadea, *Nuove ricerche sul territorio dell'ager Teuranus*, in *Klearchos* 1977, 154.

⁹⁵ Cfr. Liv. 32.1.8. Pochi anni prima, non lontano dall'*ager Teuranus*, e precisamente a Locri era stato inviato il pretore Quinto Minucio Rufo, cui era stata assegnata la provincia del Bruzio, che aveva portato a termine un'inchiesta su un latrocinio verificatosi nel Tempio di Proserpina della città greca, scoprendo anche una congiura in quella stessa area.

⁹⁶ «Nessuno di essi voglia celebrare un Bacchanale».

⁹⁷ Liv. 39.8.6-8: *Cum uinum animos (mouisset) et nox et mixtifemini mares, aetatis tenerae maioribus, discrimen omne pudoris exstinxissent, corruptelae primum omnis generis fieri coepit, cum ad id quisque quo natura pronioris libidinis esset paratam uoluptatem haberet. Nec unum genus noxae stupra promiscua ingeniorum feminarumque erant, sed falsi testes, falsa signa testamentaque et iudicia ex aedem officina exhibant, uenena indidem intestinaeque caedes, ita ut ne corpora quidem interdum ad sepulturam exstarent. Multa dolo pleraque per uim audebantur; occultabat uim quod prae ululatus tympanorumque et cymbalorum strepitu nulla uox quiritantium inter stupra et caedes exaudiri poterat.*

⁹⁸ Per il Taylor (*A Summary* cit. 313) con il vocabolo *Bacchanalia* si indicavano non i baccanti, le orge, i *liberalia* (le feste erano denominate anche *Liberalia* o *Eleuterie* da un epiteto di Bacco, chiamato anche Eleutero in Grecia e Libero a Roma) o i riti, ma i *sacraria*, cioè i luoghi degli incontri, mentre in alcune commedie plautine (*Aul.* 408, 413; *Bacch.* 53) riscontriamo il suo uso sia nel significato di luogo di culto, che in quello di festa. *Bacchanal* = Bacchanale è usato nel senso di festa di Bacco molto raramente. Lo ritroviamo con questo significato, in *Pl. Mil.* 858. Al singolare infatti *Bacchanal*, (-is, n.) indica frequentemente il luogo sacro a Bacco, mentre al plurale *Bacchanalia* (-ium o -orum, n.) = Bacchanali, fa riferimento alle notturne feste orgiastiche del dio. Es. '*Bacchanalia*

Ritengo però che sia che si bandissero le feste, sia che si vietasse di accedere ai luoghi delle celebrazioni segrete, la prescrizione dimostri come ancora non si disponesse l'eliminazione delle associazioni, ma si vietassero solo le riunioni.

Successivamente invece cerca di regolamentare le possibili forme di Baccanali. Infatti continua il decreto,

Seiques l esent, quei sibi deicerent necesus ese⁹⁹ Bacanal habere, eis utei ad

vivunt = vivono nella dissolutezza (Iuv. 2.3). Cfr. L. Castiglioni, S. Mariotti, *Vocabolario della lingua latina*, Torino, 1996³. In alcuni testi dell'800 al termine Baccanale viene ricollegato come primo significato quello di «luogo in cui celebransi i misteri di Bacco». Nel suo secondo significato quello di «festa istituita in onore di Bacco». Cfr. F. Zanotto (a c. di), *Dizionario Pittoresco di ogni mitologia d'antichità d'iconologia e delle favole del Medio Evo*, 3, Venezia 1843, 24.

Il Fraenkel (*S.C. de Bacchanalibus* cit. 369 nt. 4) distinse nel testo tra il rigo 2 (feste) e il 3 (il luogo di culto); il Bruhl (*Liber Pater* cit. 87). notò che il termine veniva impiegato per indicare entrambi gli aspetti, la Fronza (*De Bacanalibus* cit. 218) sostenne invece che indicasse sempre le 'feste di Bacco'. L'Accame (*Scritti minori* cit. 126) osservò come nel racconto liviano si fondessero le proibizioni contenute nel S.C. ai numeri 1, 5, 6, ossia 1) il divieto di tenere un bacchanale (luogo di culto). 5) di compiere *sacra* in *oqultod* e in *publicod* senza essersi prima recati dal pretore. 6) il divieto che i partecipanti fossero più di cinque. Ciò quindi non escluderebbe il primo significato dalla frase successiva ('*si quis sacrum solemne*', vietando di essere *magister*, di essere sacerdote e di avere denaro). L'A. concluse insomma ritenendo che in Livio sia stato seguito un ordine inverso da quello dell'epigrafe, e in riferimento a questo passo del S.C., lo riportò come 'luogo di culto' ma, dal confronto con il testo liviano (39.18.8 *Bacchanalia*), ritenne che il sostantivo avesse un significato comprensivo, indicando sia i luoghi di culto che le orgie.

Robinson (*Penal practice* cit. 20: «Let none of them be minded to conduct a Bacchic rite») lo traduce come 'rito bacchico'.

Secondo B. Perri, *Il Senatus consultum de Bacchanalibus in Livio e nell'epigrafe di Tiriolo*, Soveria Mannelli 2005, 152-153, invece il termine adoperato ai rigi 3 e 4 (*bacanal habere e bacanal... ese*) al singolare, e al rg. 28 (*baccanali ... dismota sient*), al plurale, indicherebbe sempre il luogo di culto, tenendo conto che «... quando si vogliono indicare esattamente le cerimonie religiose nel decreto si usa la parola *sacra*».

Stek (*Cult places* cit. 20) infine ribadisce come il termine *Bacchanalia* avrebbe potuto esprimere entrambi i significati.

Si tenga comunque presente che, come ha sottolineato L. Romizzi (voce *Bakcheion*, in *The sCRA: Cult places, Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae*, Basel 2005, 195), il termine *Bakcheion*, contenuto in iscrizioni greche di età romana (I-III d.C.), il cui corrispondente termine latino è *bacchium*, di difficile interpretazione esegetica, assume nella documentazione epigrafica prevalentemente un significato affine a quello di *thiasos* dionisiaco, sebbene talvolta indichi un edificio dedicato al culto di Bacco, un tempio o un luogo di riunione, sede di un *bakcheion*, inteso come associazione ove si tenevano sacrifici e riti.

⁹⁹ «Se vi fossero alcuni che dicessero che è per loro necessario». (Così anche in La Penna-Moreschini, *Senatusconsulto* cit. 67) Altri autori traducono «Se ci fossero alcuni che dicessero di essere costretti a celebrare un bacchanale» (P. Grimal, *Il secolo degli Scipioni: Roma e l'ellenismo al tempo delle guerre puniche*, Brescia 1981, 276). Cfr. anche F. Russo, *Storia della Chiesa in Calabria: dalle origini al Concilio di Trento* 1, Soveria Mannelli 1982, 34 ss. Sul punto, vedi anche Pailler, *Bacchanalia* cit. 57: «S'il y en avait pour prétendre être dans l'obligation d'avoir

pr(aitorem) urbanum | Romam venirent, deque eeis rebus, ubei eorum v[e]r[b]a audita esent, utei senatus | noster decerneret, dum ne minus senator<i>bus C adesent, <quom e>a res cosoleretur. |

In questo passo non si può fare a meno di notare come il Senato non manifesti una volontà assoluta di distruzione dei Baccanali, ma distingua i casi. Infatti si giunge ad ammettere la possibilità di ascoltare in seduta plenaria le ragioni di chiunque affermasse la necessità di tenere un baccanale. Non sappiamo se ciò sia mai avvenuto, né se qualcuno si sia rivolto davvero al Senato, né alcuna fonte ci attesta una tale circostanza. Certo la previsione della comminazione della pena di morte per i trasgressori ed il clima di paura che doveva essersi diffuso in particolare nei territori prima ostili a Roma e da poco conquistati, non avrebbero facilmente convinto dell'opportunità di una tale scelta.

Disponendo così e ponendo un limite simile (rivolgersi al pretore e poi al senato che avrebbe deciso in seduta plenaria), poi ribadito spesso nel decreto in relazione ad altri argomenti, i senatori però si mostrarono, pur nel tenore assertivo del divieto, apparentemente tolleranti. Essi nell'occasione non avevano stabilito un limite inderogabile ed assoluto, ma posto una condizione. Il motivo è forse da ricercarsi nella paura di una eventuale e temuta vendetta¹⁰⁰ del dio, oppure si sarà trattato di una strategia volta a raccogliere prove per condannare più rapidamente gli adepti del culto, traendoli in inganno.

In assenza di altre fonti su questo aspetto, possiamo solo supporre che il Senato si sarebbe comportato coerentemente: avrebbe perciò risparmiato chi avesse accettato di rendere omaggio al dio secondo i rigorosi dettami imposti dai *patres*.

Livio¹⁰¹ parla di ben settemila persone accusate illustrando dettagliatamente diversi momenti delle cerimonie, dall'origine greca ed etrusca dei rituali alla loro degenerazione, ma soprattutto adotta espressioni più enfatiche e d'effe-

un Bacchanal». Martina (*Sul cosiddetto* cit. 108) traduce «Che nessuno di loro possenga un Bacchanale; nel caso che qualcuno dichiari di possedere sotto 'antico' vincolo religioso, venga a Roma (...)». In Stolz, Debrunner, Moiseevich (*Storia della lingua latina* cit. 176) invece leggiamo «Se però vi fosse qualcuno che affermasse di dover celebrare necessariamente un Bacchanale (...)».

¹⁰⁰ Certamente però, come ricorda F. Sini (*Impero romano e religioni straniere: riflessioni in tema di universalismo e tolleranza nella religione 'politeista' romana*, in *Sandalion* 21-22, 1998-1999, 66) per Tito Livio, gli dei si sarebbero dimostrati più benevoli nei confronti di chi praticasse la *pietas* e onorasse la *fides*: *Paucis post diebus consul contionem apud milites habuit. Orsus a parricidio Persei perpetrato in fratrem, cogitato in parentem, adiecit post scelere partum regnum veneficia, caedes, latrocinio nefando petitum Eumenen, iniurias in populum Romanum, direptiones sociarum urbium contra foedus; ea omnia quam diis quoque invisa essent, sensurum in exitu rerum suarum; favere enim pietati fideique deos, per quae populus Romantus ad tantum fastigii venerit* (44.1.9,11).

¹⁰¹ Liv. 39.17.6: *Coniurasse supra septem milia uirorum ac mulierum dicebantur*.

to nel descrivere la reazione senatoriale alla scoperta delle *coniurationes*¹⁰². D'altro canto seguendo la sua esposizione dei fatti scopriamo che non tutte le persone vennero uccise, e molte furono catturate; gli altri, scrive lo storico, si suicidarono.

Che ci sia chiaramente da parte dell'oratore romano un intento letterario di inscenare un fatto enfatizzando alcuni particolari è chiaro, ma il racconto procede lineare e ha moltissimi punti di riscontro sia con il testo epigrafico che con i dati contenuti in altre opere classiche¹⁰³.

Attraverso questa rigorosa prescrizione pertanto i senatori avrebbero probabilmente potuto valutare l'effettivo numero degli adepti e prevedere la loro partecipazione ai riti, il che gli avrebbe permesso una maggiore sorveglianza degli stessi.

Alcuni studiosi hanno infatti ipotizzato che Livio abbia scritto il racconto dopo avere visionato il provvedimento autoritativo, altri lo escludono e pensano che egli si sia servito solo delle sue fonti¹⁰⁴, da cui avrebbe tratto gli elementi principali per la sua narrazione.

*Bacas*¹⁰⁵ *vir nequis adiese velet ceivis Romanus neve nominus Latini neve socium / quisquam, nisei pr(a)itorem urbanum adiesent, isque de senatuos sententiad, dum ne / minus senatoribus C adesent, quom ea res cosoleretur, iousisent. Ce[n] suere. /*

Il pericolo avvertito era evidentemente quello che gran parte della popolazione formata da liberi, schiavi, cittadini romani, latini ed alleati potesse accedere ai luoghi di culto e celebrare segretamente i Bacchanali.

Secondo il Bruhl¹⁰⁶, per evitare il pericolo di una contaminazione, l'editto

¹⁰² Liv. 39.14.4: *Patres pauor incens cepit, cum publico nomine, ne quid eae coniurationes coetusque nocturne fraudis occultae aut periculi importarent, tum priuatim suorum cuiusque uicem, ne quis adfinis ei noxae esset.*

¹⁰³ Cic., *de leg.* 2.15.37; Val. Max. 6.3.7; Aug. *de civ. Dei.* 6.9; 18.13; *de nat. deo.* 2.62; Plaut., *Aul.* 3.1.408,413; *Bacch.* 1.53,54; *Mil. glor.* 3.2.855, 858.

¹⁰⁴ Claud. Quadr. (39.29.8) e Val. Anz., citato da Livio rispetto alle *quaestiones veneficii* (39.41.5,7).

¹⁰⁵ «Nessun uomo, sia esso cittadino romano o latino, e neppure alleato voglia accostare le Baccanti se prima non si sia presentato al pretore urbano e questi non lo abbia autorizzato secondo il parere del senato, purché siano presenti non meno di cento senatori, quando si discute l'argomento. Così hanno decretato». Riguardo alla prima parte, il Pailler (*Les Bacchanales* cit. 43) traduce così «Chez les Bacchantes qu'aucun homme ne se présente». Al contrario, molti autori lo interpretano come «nessuno voglia partecipare al Bacchanale», o «voglia assistere come partecipante al Bacchanale». Martina (*Sul cosiddetto* cit. 108) così riporta: «Baccanti, un uomo non deve frequentarne, sia egli cittadino romano, o di nome latino o alleato...».

¹⁰⁶ Bruhl, *Liber Pater* cit. 105.

dei *patres* enumerava con cura le categorie di uomini cui era vietato unirsi alle baccanti, indicando ‘in ordine gerarchico’ i cittadini, i Latini e, infine, gli alleati.

Probabilmente ‘*bacas adiese*’¹⁰⁷ era in quel periodo l’unica forma sintattica per esprimere la nozione dell’iniziazione, ma in assenza di ulteriori riscontri risulta preferibile tradurre letteralmente¹⁰⁸.

Per il North¹⁰⁹, invece, la frase ‘*bacas vir nequis adiese velet...*’, letteralmente ‘non lasciate che gli uomini siano indotti ad andare dalle donne bacchiche’, sembrerebbe chiaramente rinviare ad una formula relativa alla partecipazione ai rituali di gruppo. La presenza del termine *vir* e il mancato riferimento alle donne nella prima parte inducono però a pensare che il divieto fosse rivolto solo agli uomini, mentre il successivo ricorrere del termine *bacas* richiama alla mente la narrazione liviana¹¹⁰ che, attraverso le parole del console Postumio, parla di uomini che, entrando nel gruppo delle baccanti, assomigliano alle donne, ‘*simillimi feminis*’, e con questo comportamento offendono la *civitas* intera.

Nei testi orfici cretesi¹¹¹ ricorre l’uso del maschile e, già nell’iscrizione di Cuma¹¹², sebbene in misura minore, sembrerebbe testimoniata la presenza di uomini all’interno dei rituali bacchici, anche se tale partecipazione andò aumentando soprattutto nel corso del II secolo a.C.¹¹³. E certamente questo aspetto non doveva essere visto con favore dalle autorità romane. A ciò si aggiunga che i senatori conoscevano questo fenomeno, secondo quanto riferisce Livio¹¹⁴, attraverso le testimonianze e i rumori uditi, ma nulla sapevano sui luoghi di culto e di celebrazione dei Bacchanali. Per questo nel testo viene ribadita la necessità che il pretore e il senato venissero investiti della questione. Ma il S.C., anche qui non dice ‘sono vietati’ in modo assoluto. Resta il dubbio se questa fosse o meno una strategia adottata dal senato oppure un modo per comprendere meglio le ragioni dei baccanti.

¹⁰⁷ Cfr. Liv. 39.14.8. In 39.9.4 leggiamo inoltre: ‘*Bacchis initiare aliquem*’: iniziare qualcuno ai misteri bacchici.

¹⁰⁸ Pailler, *Bacchus: figures et pouvoirs*, Paris 1995, 167.

¹⁰⁹ J. North, *Pagan ritual and monotheism*, in S. Mitchell, P. Van Nuffelen (ed.), *One god: pagan monotheism in the Roman Empire*, Cambridge-New York 2010, 50 nt. 56.

¹¹⁰ Liv. 39.15.9: *deinde simillimi feminis mares, stuprati et constupratores fanatici, uigiliis uino strepibus clamoribusque nocturnis attoniti*.

¹¹¹ Cfr. G. Pugliese Carratelli, *Le lamine d’oro orfiche: istruzioni per il viaggio oltremontano dagli iniziati greci*, Milano 2001, 21-28.

¹¹² Del VI-V sec. a.C., relativa al divieto di sepoltura al μή βεβαχχευμένος, Cfr. E. Schwyzer, *Dialectorum Graecarum exempla epigraphica potiora*, rist. Hildesheim 1960, 792.

¹¹³ D. Musti, *Il dionisismo degli Attalidi: antecedenti, modelli, sviluppi*, in Aa.Vv., *L’Associazione dionysiaque dans las sociétés anciennes*, Rome 1986, 105-128.

¹¹⁴ Liv. 39.15.6: *Bacchanalia tota iam pridem Italia et nunc per urbem etiam multis locis esse, non fama modo accepisse uos, sed crepibus etiam ululatusque nocturnis qui personant tota urbe, certum habeo, ceterum quae ea res sit ignorare*.

Sacerdos nequis vir eset; magister neque vir neque mulier quisquam eset; l' neve pecuniam quisquam eorum comoine[m h]abuise velet; Neve magistratum, l' neve pro magistratu[d], neque virum [neque mul]ierem qui<s>quam fecisse velet.¹¹⁵

Nel successivo passaggio è quindi prescritto che gli uomini non debbano ricoprire la carica di sacerdote del culto bacchico, ma questa affermazione non ci impedisce di pensare che le donne potessero, al contrario, rivestire questa funzione. E anche la legge tramandata da Ulpiano¹¹⁶, riferita al divieto per le donne di ricoprire cariche pubbliche, non avrebbe certamente impedito loro di svolgere questa funzione nel corso delle cerimonie bacchiche. D'altronde sia dalla lettura del resoconto liviano¹¹⁷ che dai numerosi richiami contenuti nelle fonti antiche emerge l'importante presenza e il ruolo centrale delle donne in queste riunioni.

Lo stesso Livio parla di una sacerdotessa campana, Annia Paculla, che avrebbe apportato notevoli modifiche alle celebrazioni in onore di Bacco. Anzi Livio¹¹⁸ attribuisce proprio a lei la degenerazione delle feste, l'incremento del numero delle adunanze notturne, la grande adesione femminile e la commissione di violenze e delitti, causa di disapprovazione ed inquietudine tra i senatori, informati dal console Postumio.

Stabilendo che nessuno, né donna né uomo fosse capo dei sacrifici, nel provvedimento ricorre il termine *magister*, prima attestazione del suo uso in una disposizione o in un documento¹¹⁹. Sostantivo che era usato a Roma per designare i capi dei Salii, degli Arvali e dei *collegia* in generale e corrispondeva a quello di *epimelete* che amministrava le associazioni religiose greche¹²⁰.

Né era ammesso – continuava il testo – che qualcuno avesse in comune denaro (cassa comune) o potesse essere nominato magistrato o vice-magistrato.

Come ci informa il Bruhl¹²¹, le associazioni religiose ellenistiche avevano avuto in effetti dei propri fondi (*κοινόν*), e il fatto di possedere da parte di un'associazione delle somme di denaro era severamente regolato a Roma. Tanto più se si sospettasse, come in questo caso, l'esistenza di una vera e propria congrega segreta che potesse disporre.

¹¹⁵ «Nessun uomo sia sacerdote. Nessun uomo né donna sia maestro dei sacrifici. Né alcuno di essi voglia avere in comune denaro e né faccia nominare uomo o donna magistrato o pro-magistrato».

¹¹⁶ D. 50.17.2 pr. (Ulp. 1 *ad Sab.*).

¹¹⁷ Liv. 39.15.9: *primum igitur mulierum magna pars est, et is fons mali huiusce fuit; deinde simillimi feminis mares (...)*.

¹¹⁸ Liv. 39.13.9: *Pacullam Anniam Campanam sacerdotem omnia tamquam deum monitu immutasse; nam et uiros eam primam filios suos initiasse, Minium et Herennium Cerrinius, et nocturnum sacrum ex diurno, et pro tribus in anno diebus quinos singulis mensibus dies initiorum fecisse.*

¹¹⁹ Cfr. Perri, *Il Senatus consultum* cit.156.

¹²⁰ Bruhl, *Liber Pater* cit. 106.

¹²¹ Bruhl, *Liber Pater* cit. 107.

Delle cariche sacerdotali del culto bacchico sappiamo poco, ma quello che sembra chiaro è che i baccanti avessero dato vita ad un gruppo religioso separato¹²² con una propria struttura, fondi e pratiche religiose.

Il provvedimento vietava dunque perentoriamente la tenuta di una cassa comune, la presenza di cariche sacerdotali e il ricorso a patti tra i membri della stessa setta. L'espressa censura di questi aspetti induce vieppiù a credere che l'intervento fosse ritenuto necessario dalle autorità per porre freno all'organizzazione dei baccanti. Questi sicuramente i motivi principali che spinsero i senatori a censurare espressamente tali cerimonie, descritte in modo così preciso ed accurato nell'opera liviana.

Quel che emerge insomma dalla lettura dell'intera prescrizione è la preoccupazione profonda dei senatori verso una qualche forma di organizzazione dei baccanti, ed il richiamo alla cassa e ai fondi propri degli affiliati a disposizione della congrega lascia trasparire una forte apprensione delle autorità, tanto che il S.C. ne vietava l'uso ed il possesso.

*neve posthac inter sed coniouura[se nev]e comvovise neve conspondisel neve compromesise velet, neve quisquam fidem inter sed dedise velet.*¹²³

Il divieto che si compone di una serie molto precisa di regole tassative contempla quindi anche l'impossibilità per gli aderenti di legarsi attraverso un giuramento¹²⁴ comune, o mediante voto, promessa o obbligo, e neppure aiuto reciproco.

Ciò evidentemente al fine di rompere quella forma di solidarietà che legava tra loro gli adepti. Era forse questa la paura più grande che affliggeva il Senato: non conoscere l'oggetto ed il contenuto dei giuramenti, non sapere a cosa gli affiliati si impegnassero reciprocamente, né cosa avvenisse in quelle riunioni rumorose?

Il termine *compromesise* = *compromisise*, inteso come legarsi con promesse, risulta, insieme a *foideratei*, un *hapax* semantico, non comparando altrove

¹²² In tal senso vedi North, *Pagan ritual* cit. 50.

¹²³ «Inoltre nessuno voglia vincolarsi con giuramento, voto, promessa o obblighi né voglia promettersi aiuto reciproco».

Il verbo *conspondeo* si trova nel testo indicato con il significato di obbligarsi insieme. Varro, *de lin. Lat.*, 6.69. E. Volterra, *Istituzioni di diritto privato romano*, Roma 1974, 465 nt. 3.

¹²⁴ Scrive C.O. Tommasi Moreschini (*Orge e orgiasmo rituale nel mondo antico-alcune note*, in *Kervan* 4-5, 2007, 120 nt. 44): «Si noti anche che uno dei particolari riferiti da Livio, vale a dire il giuramento bevendo sangue è riferito da Sallustio anche per quanto riguarda i Catilinarii (Sallust. *Bell. Cat.* 22.1), per quanto lo storico sottolinei il carattere calunnioso e non sufficientemente provato di questa diceria.» Cfr. al riguardo G. Garbugino (G. Sallustio Crispo, *La congiura di Catilina*, Napoli 1998). La medesima accusa ricorre anche in Cass. Dio 37.30.

con tale significato¹²⁵. Infatti le forme ‘*conioura[se]*, *convovise*, *conspondise*, *conpromesise*’ che nel loro significato generale sono molto simili, furono individuate volutamente in quanto ognuna caratterizzata da una diversa sfumatura, stando attenti i redattori a non dimenticarne nessuna¹²⁶.

La prescrizione deriva evidentemente dall'avvertita esigenza di evitare patti, legami solidali, giuramenti o promesse, temendo probabilmente che i baccanti celassero qualcosa di segreto o oscuro, e non potendo così presumere o prevedere gli effetti delle loro decisioni. O piuttosto si era diffusa l'idea che il loro numero potesse aumentare, come scrive Livio¹²⁷.

*Sacra in [o]quoltod ne quisquam fecise velet; neve in poplicod neve in l privatod neve exstrad urbem sacra quisquam fecise velet, nisei l pr(aitorem) urbanum adieset, isque de senatuos sententiad, dum ne minus l senatoribus C adesent, quom ea res cosoleretur, iousisent. Censuere.*¹²⁸

Erano inoltre vietati incontri in forma segreta, che avvenivano in luoghi probabilmente conosciuti solo dagli aderenti. Ma erano anche espressamente negate le celebrazioni sacre in luoghi pubblici e privati e nemmeno erano consentite al di fuori di Roma, tranne che ci si fosse rivolti direttamente al pretore, il quale avrebbe deciso sempre seguendo la decisione deliberata in Senato (formato da almeno cento senatori).

Osservava l'Accame¹²⁹ come la ‘strana’ mancanza in questo passo del termine simmetrico a *extrad urbem*, ossia *in urbid* o *Romai*, dimostrasse con sicurezza che esso si trovava nell'originale e venne soppresso nella ‘nostra’ redazione perché non interessante i *socii*.

Ritorna quindi l'obbligo di informare delle riunioni il Senato, ed ancora di attendere la sua deliberazione. Si tratta di un divieto di effettuare riti in segreto, probabilmente il principale timore dei senatori, o almeno uno dei motivi scatenanti, ma la proibizione era estesa anche ai sacrifici offerti in pubblico o in privato, tanto che per effettuarli sarebbe stata necessaria l'autorizzazione nelle

¹²⁵ Si veda Perri, *Il Senatus* cit. 212.

¹²⁶ Bruhl, *Liber Pater* cit. 106

¹²⁷ Liv. 39.16.2,3: *Nunquam tantum malum in re publica fuit, nec ad plures nec ad plura pertinens. Quidquid his annis libidine, quidquid fraude, quidquid scelere peccatum est, ex illo uno sacrario scitote ortum esse. (...) crescit et serpit cotidie malum. Iam maius est quam ut capere id priuata fortuna possit; ad summam rem publicam spectat.*

¹²⁸ «Nessuno voglia celebrare riti in segreto; nessuno voglia celebrare riti in pubblico o in privato, né fuori della città (di Roma) se non si sia recato dal pretore urbano, e questi non lo abbia autorizzato in base al parere del senato, purché siano presenti non meno di cento senatori, quando si discute l'argomento. Così hanno decretato».

¹²⁹ Accame, *Scritti minori* cit. 124.

forme già ribadite dal testo; appare così evidente la necessità per le autorità romane di controllare e di regolare un fenomeno fino ad allora rimasto per loro evidentemente oscuro e sospetto.

Ricorre dunque spesso la stessa formula, probabilmente stilistica, o disposta come strumento al fine di conoscere l'esatto numero dei baccanti o per arrestarne un numero più elevato. Stando però alle parole di Livio, non si dispose per l'uccisione di tutti coloro i quali facessero parte delle congreghe, e si può ipotizzare che quanto scritto nel testo sarebbe stato rispettato.

E' dunque possibile immaginare che le autorità non avrebbero ordinato l'uccisione degli adepti se questi ultimi avessero fatto una formale richiesta ai *patres*, se non avessero superato il limite numerico imposto loro per partecipare, adeguandosi così al loro controllo e, ovviamente, non commettendo atti vietati ed illeciti.

*Homines plous V oinvorsei virei atque mulieres sacra ne quisquam / fecise velet, neve inter ibei virei plous duobus, mulieribus plous tribus / arfuisse velent, nisei de pr(aitoris) urbani senatusque sententiad, utei suprad / scriptum est*¹³⁰.

Infine un divieto che però ammette una deroga condizionata: l'impossibilità di celebrare i riti sacri nel caso si fosse superato il numero di cinque persone (due maschi e tre femmine), se non dietro permesso e deliberazione di pretore e Senato, fa presumere che, rispettando i limiti stretti imposti dal decreto, si potessero conservare i riti. Forse perché la presenza di poche persone sarebbe stata vista come una semplice forma di riunione volta all'adorazione sacrale o, probabilmente, perché un numero inferiore di partecipanti avrebbe consentito un loro maggiore controllo.

Insomma dalla lettura di questo brano sembra potersi evincere che non si volesse vietare *in toto* il culto più tradizionale del dio Bacco.

Questa imposizione risulta dunque in linea con quella presente nell'ultima parte del provvedimento, dove era ordinato di distruggere i Baccanali, tranne il caso in cui vi fosse qualche cosa di sacro¹³¹.

L'atto imperativo pertanto enuncia le disposizioni di legge del Senato contro i Baccanali, riprodotte, secondo la maggior parte della dottrina, in modo abba-

¹³⁰ «Nessuno voglia celebrare riti sacri ai quali assistano più di cinque partecipanti, fra uomini e donne; non vogliono partecipare nel gruppo più di due uomini e più di tre donne, se non dietro autorizzazione (deliberazione) del pretore urbano e del senato, come è stato scritto sopra».

¹³¹ Cic. *de leg.* 2.41: *Sacrilego poena est, neque ei soli qui sacrum abstulerit, sed etiam ei qui sacro commendatum*. «È comminata pena al ladro di cose sacre, e non solo a colui che sottrarrà cosa sacra, ma anche a chi sottrarrà cosa affidata a luogo sacro». Cicerone dopo avere riferito della repressione dei Baccanali attraverso 'l'antico provvedimento senatorio', e della legge di Pagonda (vd. nt. 113, cap. III, in Cancelli, *Studia Juridica* cit.), alternando richiami a disposizioni greche e avvenimenti di Roma, riferisce di questi provvedimenti.

stanza fedele al testo originale, mentre nella parte successiva elenca le direttive rivolte all'autorità competente, dichiarate conformi al parere del senato.

Gli ordini rivolti alle autorità locali sono inoltre declinati al tempo presente e si alternano con quelli al tempo imperfetto, che indicano le corrispondenti decisioni del senato. Ciò perché, come osservava l'Accame¹³², i consoli nella lettera inviata inserirono, oltre ai loro comandi diretti ispirati alle prescrizioni senatoriali, anche alcune espressioni contenute in tali prescrizioni, generando una «certa formale incongruenza».

Le preoccupazioni spingono ancora le autorità ad ammettere adunanze cui non partecipassero più di cinque persone, maggiormente controllabili quindi, tranne che le autorità consentissero un numero più alto di aderenti. Ma anche in questo caso spicca forte il contrasto: il S.C. fissa il numero dei partecipanti a massimo cinque persone, ponendo quindi un limite prescrittivo senza alcuna eccezione. In questo caso però le decisioni, che avrebbero potuto imporre una definitiva censura senza alcun limite numerico minimo, lasciano, almeno apparentemente, aperta una possibilità.

Haice utei in coventionid exdeicatis ne minus trinum l noundinum, senatuosque sententiam utei scientes esetis, – eorum l sententia ita fuit: «Sei ques esent, quei arvorsum ead fecisent, quam suprad l scriptum est, eis rem capitalem faciendam censuere» – atque utei l hoc in tabolam ahenam inceideretis, ita senatus aiuom censuit, l utei que eam figier ioubeatis, ubei facilumed gnoscier potisit; atque l utei ea Bacanalia, sei qua sunt, exstrad quam sei quid ibei sacri est, l ita utei suprad scriptum est, in diebus X, quibus vobeis tabelai datai erunt, l faciatis utei dismota sient.

*In agro Teurano*¹³³.

Si tratta ora di una serie di regole da rispettare inviate all'autorità locale e viene specificata la sanzione prevista per i trasgressori: la pena di morte.

Viene inoltre indicato il modo (pubblicazione in luogo pubblico e in certi giorni di mercato) per rendere più facilmente conoscibili istruzioni e prescrizioni, disponendo di iscrivere le statuizioni su una *tabula* di bronzo in un posto

¹³² Accame, *Scritti minori* cit. 131.

¹³³ «Queste disposizioni fatele conoscere nell'assemblea popolare per un periodo comprendente non meno di tre giorni di mercato e perché conosciate bene la deliberazione del senato, la sua decisione è stata precisamente questa: se vi fossero di quelli che agissero in modo contrario a quanto è stato scritto sopra, decretarono che si eseguisse su di loro la pena capitale. Il Senato ritenne giusto che facciate incidere questa deliberazione su una tavola di bronzo e che diate ordine di affiggerla dove possa essere facilmente conosciuta e che così come è stato scritto, nel termine di dieci giorni, da quando vi sarà consegnato il testo della deliberazione, siano eliminati i Baccanali, se ve ne è alcuno, eccetto il caso in cui vi sia qualcosa di sacro. Nell'agro Teurano».

dove potessero essere lette e conosciute da tutti, nel termine di dieci giorni dalla consegna della lettera, ed ordinando la distruzione dei Baccanali se esistenti, tranne il caso che vi fosse qualcosa di sacro.

Infine a chiusura del provvedimento è citato il luogo di destinazione dell'iscrizione: nel territorio dei Teurani.

La parte finale dell'epigrafe¹³⁴ si rifaceva, secondo Silvio Accame, ad un altro S.C. e questo aspetto troverebbe conferma nella narrazione liviana¹³⁵.

I consoli, secondo l'esposizione dell'A., avrebbero collegato alle deliberazioni senatorie concernenti le sole autorità, quelle di un altro S.C. riguardanti, anche queste, solo le autorità locali. Il motivo è semplice: ai consoli interessava far conoscere ai magistrati locali le decisioni senatorie già adottate con un altro S.C., probabilmente perché su di essi incombeva il compito di combattere la congiura.

Quest'ultima parte rivolta al territorio dei Teurani risulta significativa, stabilendo la pena capitale come punizione per i trasgressori, in ciò ricordando la struttura delle antiche *leges sacrae*, ma lasciando anche sopravvivere evidentemente le are e i luoghi consacrati a Bacco, considerati sacri ed inviolabili.

V. Conclusioni

Non sappiamo, come ha rilevato Guzzo¹³⁶ «se nel territorio teurano le agitazioni dei Bacchanti avessero raggiunto livelli più pericolosi che altrove, ma sembra che non se ne possa dubitare, data la precisazione di Livio a proposito degli ambienti nei quali il movimento era più virulento». In effetti, osserva ancora l'A., all'interno dell'attuale Calabria, dov'è localizzata Tiriolo sembra che agricoltura e pastorizia dovessero costituire le attività produttive principali, forse esercitate per lo più dai gruppi di *Brettii* che, «a causa del modo di produzione cui erano ridotti, soffrirono di tali ristrettezze da cogliere ogni occasione come ad esempio la partecipazione ai riti bacchici, per tentare di infrangere le regole imposte dai vincitori».

Si trattava di rituali che, sembra ormai chiaro ed evidente, si svolgevano in

¹³⁴ *Atque utei ea Bacanalialia, sei qua sunt, exstrad quam sei quid ibei sacri est, ita utei suprad scriptum est, in diebus X, quibus vobeis tabelai datai erunt, faciatis utei dismota sient.* La sovraaccitazione dei consoli rispetto invece alla calma dei senatori che formulano adeguatamente i divieti è evidente, per l'A., anche dallo stile dell'iscrizione. I consoli insomma si riferirono al S.C. che avevano sott'occhio, senza però riferirlo letteralmente. La tavola di Tiriolo non è pertanto che una trascrizione in bronzo della lettera dei consoli. In Accame, *Scritti minori* cit. 132-133.

¹³⁵ Liv. 39.18.8 e 19.1.

¹³⁶ P.G. Guzzo, *I Brettii*, Storia e Archeologia della Calabria preromana, Milano 1989, 73.

segreto e clandestinamente e questi elementi potevano già da soli ingenerare il dubbio che si stesse organizzando qualcosa di poco chiaro e magari di non proprio lecito.

Secondo Cerami¹³⁷ infatti il valore 'precoativo' del contenuto del *S.C. de Bacchanalibus* trova giustificazione nel 'magnus terror' prodotto sull'opinione pubblica e nell'assenso dei cittadini romani nei confronti dell'inchiesta sulle associazioni segrete, diffuse velocemente dall'Etruria a Roma 'velut contagione morbi'¹³⁸, assenso nondimeno rafforzato dalla successiva lettura del testo del S.C.¹³⁹ e dal plebiscito confermativo delle misure premiali disposte dal senato¹⁴⁰. Il carattere della segretezza dei riti bacchici faceva temere per l'incolumità della società romana stessa.

La distanza del luogo di destinazione dell'epigrafe da Roma, condizione aggravata ancor di più dalla mancanza di adeguati percorsi stradali in grado di consentire un più capillare controllo dei siti, soprattutto collinari ed interni come Tiriolo, dovette rendere il compito assai più complesso. Dovranno passare ancora circa cinquant'anni perché venga costruita nel 132 a.C. la Via Popilia, l'arteria militare che consentirà il definitivo controllo dei territori a sud della capitale, già interessati dalla romanizzazione, con il diretto collegamento da Capua a Reggio.

Bisogna inoltre considerare che i Baccanali erano rituali estranei alla tradizione romana; provenivano infatti dalla Grecia e si erano insinuati nei territori italici con cui Roma stava allora entrando a contatto. Territori che non sempre si erano mostrati disposti a cedere all'invasione romana e che anzi, come era avvenuto in area bruzia, a questa avevano opposto resistenza e si erano ribellati.

Per il Levi¹⁴¹ il S.C. del 186 a.C., dimostrando «chiaramente l'esistenza di un'associazione di fatto per la segreta celebrazione dei riti dionisiaci in Roma», costituisce anche il primo caso a noi noto di intervento dello Stato mirante alla limitazione, per motivi di ordine pubblico, della libertà di associazione a scopo

¹³⁷ In particolare l'A. (P. Cerami, *Prassi e Convenzioni Costituzionali nel Sistema della Libera Res Publica Romana*, in *AUPA*. 47, 2002, 138 nt. 31) precisa «Quanto al *S.C. de Bacchanalibus*, il valore 'precoativo' del suo contenuto trova la sua ragion d'essere nel *magnus terror* e nel generale assenso che l'inchiesta e l'istruttoria sulle associazioni segrete, che si erano diffuse rapidamente dall'Etruria a Roma «*velut contagione morbi*» (Liv. 39.9.1), avevano suscitato nell'opinione pubblica al termine della dettagliata relazione svolta, in concione, dal console Postumio (Liv. 39.15,16). Assenso rafforzato, peraltro, dalla successiva lettura del testo del S.C. (Liv. 39.17.1) e poi consolidatosi con il plebiscito confermativo delle misure premiali disposte dal senato (Liv. 39.19.7)».

¹³⁸ Liv. 39.9.1.

¹³⁹ Liv. 39.17.1.

¹⁴⁰ Liv. 39.19.7.

¹⁴¹ M.A. Levi, *Roma antica, Società e costume* 2, Torino 1976, 554.

religioso, rappresentando anche la prima applicazione del concetto di '*collegium illicitum*'.

L'invio dei divieti contro i baccanali rese comunque certamente più facile la conoscibilità delle direttive centrali in diverse aree della penisola, anche quelle più distanti territorialmente. E forse proprio per questo maggiormente coinvolte nella propagazione e diffusione del fenomeno associativo bacchico. Soprattutto in zone in cui forme di misticismo greco e italiota erano certamente ben attecchite¹⁴², conservandosi anche in nuclei italici come i centri bruzi. Non credo invece all'ipotesi della devastazione dei territori a seguito della repressione. Al contrario, l'area interna bruzio-italica entrò lentamente a far parte dell'*ager publicus populi Romani* rimanendo via via incamerata nelle grandi estensioni dei *latifundia* romani.

L'epigrafe è dunque interessante, oltre che per il suo intrinseco valore, per avere consentito di conoscere come le autorità romane si comportarono nella vicenda facendo fronte all'emergenza di quel periodo, che vide Roma a contatto con popolazioni italiche spesso in conflitto e che, anche in prosieguo e dopo la conclusione della III guerra punica, si trovò a fronteggiare varie e diverse emergenze e resistenze. Eppure con la vittoria del 146 a.C. e la distruzione di Cartagine, essa si proietterà sul Mediterraneo come potenza politico-militare ormai incontrastata.

Certo è che a seguito del rinvenimento dell'iscrizione ci si rese ben conto del suo valore materiale, non prestando invece molta attenzione al contenuto e alle ragioni che spinsero ad adottare le rigorose norme, costituenti invece aspetti importanti.

Il provvedimento autoritativo infatti, reprimendo i baccanali, mirava certamente anche a demotivare altre possibili future forme di associazioni segrete, e, considerati l'incisività dei divieti e la sanzione irrogata, valeva come caso esemplare.

Il *Senatus consultum de Bacchanalibus* comunque destò un certo interesse, dimostrato dalle varie traduzioni, citazioni e dai numerosi richiami all'iscrizione.

Come abbiamo già rilevato, il linguaggio è arcaico e, quanto al suo contenuto, esso rispecchia un rigoroso formalismo.

Con riguardo alla pena di morte, la sanzione trovava evidentemente giustificazione nel tipo e nella gravità dei reati imputati alla setta e descritti con dovizia di particolari da Livio.

Non conoscendo però quali rapporti giuridici legassero effettivamente Roma all'*ager*, non si può escludere né ammettere che il territorio dei Teurani fosse pienamente autonomo. Si può però pensare che per sollecitare un intervento così

¹⁴² Cfr. E. Gerunzi, *Dei e Dio*, in *Atene e Roma* 7, 1904, 82 ss.

radicale coinvolgente i magistrati, cui era stato dato il compito di affiggere la tavola in un luogo centrale e nei giorni di mercato, certamente l'*ager* dovesse essere ormai interessato dal fenomeno, esteso ad un numero evidentemente rilevante di persone, oppure ad una comunità in grado però di attirare l'attenzione delle autorità.

Anche dopo la repressione del 186 a.C. però il culto bacchico/dionisiaco, come noto, continuò ad essere celebrato nei territori del Sud Italia come testimoniano sia le fonti letterarie che le evidenze archeologiche.

Vicende descritte in tempi successivi dimostrano che tali riunioni non scomparvero del tutto ed anzi in alcuni casi costrinsero le autorità romane ad intervenire, rimanendo di esse traccia nelle opere della storiografia. Tra i casi più noti, si pensi alla descrizione che Tacito¹⁴³ fa del bacchanale di Messalina, moglie dell'imperatore Claudio, o allo scandalo prodotto dai comportamenti sfrenati e disdicevoli di alcuni esponenti di famiglie nobili di Roma e da Giulia, figlia dell'imperatore Augusto, che la esiliò a Ventotene e poi a Reggio Calabria, narrato da Dione Cassio¹⁴⁴ e da Macrobio¹⁴⁵.

Certamente però l'episodio del 186 a.C. servì ad affermare maggiormente la presenza romana nella singolare questione. Bacco continuò ad essere celebrato sia nei palazzi nobiliari che nelle are e nei templi collocati in aree più decentrate della *res publica*.

In ogni caso un piccolo comune di alta collina come Tiriolo, situato geograficamente al centro della Calabria, che altri rilevanti ritrovamenti hanno pure contribuito a rendere più conosciuto ed ammirato, dalla scoperta del *S.C. de Bacchanalibus* in poi ha attratto l'attenzione degli studiosi desiderosi di approfondire e ricostruire il più possibile le fasi del suo importante passato.

Daniela Tarditi

Università Mediterranea di Reggio Calabria
24daniela@libero.it

¹⁴³ Tac. *Ann.* 11.31,32.

¹⁴⁴ Dio Cass. 55.10.13.

¹⁴⁵ Macr. *Sat.* 2.5.4.

SENATUS CONSULTUM DE BACCHANALIBUS¹⁴⁶

- 1 [Q.] Marcius L. f., S(p.) Postumius L. f. co(n)s(ules) senatum consoluerunt n(o-
nis) Octob(ribus) apud aedeml Duelonai.
Sc(ribundo) arf(uerunt) M. Claudi(us) M. f. L. Valeri(us) P. f. Q. Minu-
ci(us) C. f.
De Bacanalibus quei foideratei l esent, ita exdeicendum censuere:
«Neiquis eorum [B]acanal habuisse velet. seiques l esent, quei sibi deicerent
5 necesus ese Bacanal habere, eeis utei ad pr(aitore) urbanum l Romam veni-
rent, deque eeis rebus, ubei eorum v[e]r[b]a audita esent, utei senatusl noster
decerneret, dum ne minus senator<i>bus C adesent, <quom e>a res cosole-
retur. l
Bacas vir nequis adiese velet ceivis Romanus neve nominis Latini neve so-
cium lquisquam, nisei pr(aitore) urbanum adiesent, isque de senatuos senten-
tiad, dum ne l minus senatoribus C adesent, quom ea res cosoleretur, iousisent.
Ce[n]suere. l
10 Sacerdos nequis uir eset; magister neque vir neque mulier quisquam eset;l
neve pecuniam quisquam eorum comoine[m h]abuisse velet; Neve magistratum,
l neve pro magistratu[d], neque virum [neque mul]ierem qui<s>quam fecise
velet. l neve posthac inter sed coniouura[se nev]e comvovise neve conspondisel
15 neve conpromesise velet, neve quisquam fidem inter sed dedise velet. l Sacra in
[o]quoltod ne quisquam fecise velet; neve in poplicod neve in l preivatod neve
extrad urbem sacra quisquam fecise velet, nisei l pr(aitore) urbanum adieset,
isque de senatuos sententiad, dum ne minus l senatoribus C adesent, quom ea
res cosoleretur, iousisent. Censuere. l
20 Homines plous V oinvorsei virei atque mulieres sacra ne quisquam l fecise
velet, neve inter ibei virei plous duobus, mulieribus plous tribus l arfuisse velent,
nisei de pr(aitoris) urbani senatuosque sententiad, utei suprad l scriptum est». l
Haice utei in coventionid exdeicatis ne minus trinum l noundinum, sena-
tuosque sententiam utei scientes esetis, – eorum l sententia ita fuit: «Sei ques
25 esent, quei arvorsum ead fecisent, quam suprad l scriptum est, eeis rem capita-
lem faciendam censuere» – atque utei l hoce in tabolam ahenam inceideretis,

¹⁴⁶ La trascrizione del testo utilizzata è tratta da Calabi Limentani, *Epigrafia latina* cit. 342-343.

30 *ita senatus aiuom censuit, l uteique eam figier ioubeatis, ubei facilumed gno-
scier potisit; atque l utei ea Bacanalia, sei qua sunt, exstrad quam sei quid ibei
sacri est, l ita utei suprad scriptum est, in diebus X, quibus vobeis tabelai datai
lerunt faciatis utei dismota sient. – In agro Teurano.*

Studio sulle proposizioni relative e condizionali nel linguaggio legislativo romano.

Parte Prima: Basi della ricerca, linee di tendenza, prime testimonianze

«Und ich möchte mich bei all denen bedanken, die mit ihren Artikeln und Büchern dazu beigetragen haben, mein Wissen zu erweitern und eine Arbeit über Relativsätze schreiben zu können, obwohl es doch noch – relativ betrachtet – viel wichtigere Dinge im Leben gibt als Relativsätze»¹.

I. Introduzione

Oggetto di questo studio è un'analisi del linguaggio legislativo romano con attenzione ai due tipi di preposizione che lo caratterizzano in modo particolare: la condizionale e la relativa.

La formulazione condizionale è generalmente riconosciuta come elemento tipico della struttura normativa, dalle più antiche attestazioni fino ad oggi, in varie tipologie linguistiche². L'interesse per la relativa è invece strettamente connesso con la sua peculiare preponderanza nella legislazione romana. Di ciò soprattutto la testimonianza epigrafica è notevole. Quest'ultima necessita tuttavia di trattazione specifica e sarà oggetto di una seconda parte del lavoro, dove, dalle prime manifestazioni, si cercherà di condurre un'analisi dettagliata dell'uso dei due tipi di proposizione al fine ultimo di individuarne significato ed eventuale logica sottostante.

In questa prima parte si cercherà di fornire le coordinate della ricerca. Dapprima con un'introduzione sul linguaggio legislativo in generale con attenzione ai tipi di norma in esso espressi (*infra* §. I.1.) e su alcuni aspetti concettuali del rapporto tra linguaggio e leggi nella percezione romana (*infra* §. I.2.). Quindi si delinterà il primo sviluppo della frase normativa nei due elementi della condizionale e della relativa (*infra* §. II.1-2). Nel far questo, si terrà conto dei minimi necessari riferimenti all'evoluzione dell'antica legislazione mediorientale (*infra* §. II.1.a), ad alcuni aspetti di quella greca (*infra* §. II.1.b) e al contesto della legislazione italica (*infra* §. II.2.b). Si presenteranno infine le chiavi di lettura dell'evoluzione

¹ Brigitte Schaffranietz, *Relativsätze in aufgabenorientierten Dialogen. Funktionale Aspekte ihrer Prosodie und Pragmatik in Sprachproduktion und Sprachrezeption*, Diss., Bielefeld 1999, Vorwort, 2.

² Cfr. *infra* §. I.1 e nt. 11,12,13.

"
"
"
"

(*infra* §. III). Con l'analisi dei primi aspetti della legislazione romana più antica e delle prime attestazioni, si porranno così le basi per la successiva ricerca.

1. *Stile delle leggi e tipi di norme. Il linguaggio legislativo*

Il diritto, come espressione della cultura umana, è una lingua e si serve di una lingua³. È una lingua (in questo caso, un linguaggio⁴), nel senso che opera come un autonomo codice di comunicazione⁵. Si serve di una lingua, nel senso che deve necessariamente operare in un contesto linguistico esistente⁶. La penetrazione tra questi due aspetti mostra l'interferenza tra i due fenomeni⁷ e crea contestualmente lo scarto⁸ tra il linguaggio comune e il linguaggio giuridico, in particolare quello legislativo.

Come ogni lingua tecnica⁹, anche la lingua giuridica, inoltre, non si limita all'aspetto lessicale¹⁰, ma coinvolge la sintassi¹¹, caratterizzandola in maniera assai precisa. La teoria generale del diritto identifica, infatti, al proposito la *norma* (il comando generale che disciplina un fatto e vi ricollega delle conse-

³ Cfr. D. Mantovani, *Lingua e diritto. Prospettive di ricerca fra sociolinguistica e pragmatica*, in G. Garzone, F. Santulli, *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*, Milano 2008, 17-56. Sul rapporto diritto e linguaggio v. anche P. Di Lucia, *Normatività, diritto, linguaggio, azione*, Torino 2003, 3 ss., e, in gen., U. Scarpelli, P. Di Lucia (a c. di), *Il linguaggio del diritto*, Milano 1994.

⁴ Per la distinzione tra lingua e linguaggio, cfr. Mantovani, *Lingua e diritto* cit. 23 nt. 16.

⁵ K. Engisch, *Die Relativität der Rechtsbegriffe*, in *Studi in onore di E. Betti* 1, Milano 1962, [315-335] 315: «Wohl aber können wir sagen [...], dass jeder Begriff, der in einem gültigen Rechtssatz verwendet wird, ohne weiteres 'Rechtsbegriff' heißen darf. Das gilt auch für solche Begriffe, die scheinbar keine spezifische rechtliche Bedeutung haben, wie 'wird', 'oder', usw.».

⁶ Si v. G. Kalinowski, *Introduction à la logique juridique*, Paris 1965, 53 s. Il linguaggio giuridico, così come quello dei giuristi, ha quindi un proprio vocabolario che però è contaminato da altri linguaggi tecnici, scientifici, e comunque pur sempre derivato dal linguaggio naturale corrente. Sulla «Rechtskultur» come «Teil der Sprachkultur» v. P. Kirchhof, *Die Bestimmtheit und Offenheit der Rechtssprache*, Berlin 1987, 6.

⁷ Mantovani, *Lingua e diritto* cit. 19, e, per alcuni aspetti, anche A. Carcaterra, *Struttura del linguaggio giuridico-precettivo romano. Contributi*, Bari 1968, 65: «Non è di analogia che può parlarsi, ma di identità; e questo riguarda [...] solo il fatto che lingua e diritto hanno una loro struttura peculiare a ciascuno. Anzi, strutture diverse: giacché la struttura linguistica concerne i simboli espressivi, quella del diritto positivo i precetti nella loro sostanza». Cautamente nel giudicare criticamente le tesi di Carcaterra C. De Meo, *Lingue tecniche del latino*, Bologna 1986, 125.

⁸ Così A. Carcaterra, *Linguaggio giuridico-precettivo* cit. 68.

⁹ Per la lingua giuridica come «varietà diafasica della lingua comune» v. Mantovani, *Lingua e diritto* cit. 23 s.; P. V. anche P. Di Lucia, *Tre opposizioni per lo studio dei rapporti tra diritto e linguaggio*, in Scarpelli-Di Lucia, *Il linguaggio del diritto* cit. 9 ss.

¹⁰ D.R. Langslow, 'Langues réduites au lexique'? *The Languages of Latin technical Prose*, in Reinhardt-Lapidge-Adams, *Aspects of the language of latin prose*, Oxford 2005, [287-302] 288 ss.

¹¹ Si v. A. Carcaterra, *Semantica degli enunciati normativo-giuridici romani*, Bari 1972, 31, 104 ss.

guenze) come caratterizzata dal punto di vista sintattico e grammaticale: a) dal comando imperativo e b) dalla formulazione condizionale¹².

La struttura condizionale è elemento basilare della norma legislativa, al punto che la si può ravvisare anche lì dove la formulazione grammaticale non ricorre alla condizionale. La dottrina tradizionale, che centrava tutto nell'effettività della legge promanante dall'atto di volontà del legislatore espressione della stualità, riconnetteva tale aspetto alla natura 'coercitiva' della norma, imperativa anche laddove la norma attribuisse poteri o facoltà¹³.

Alla costruzione in *protasi* condizionale e *apodosi* imperativa corrisponde così la legge come norma *preceittiva*, concepita come istruzione ai giudicanti per la soluzione di un caso ad essi sottoposto¹⁴. La sanzione, espressa o sottointesa, consegue alla disapplicazione del comando. Tale aspetto 'coercitivo' del comando può essere a sua volta linguisticamente espresso in vari modi¹⁵, perché oltre alla forma deontica o imperativa, al linguaggio preceittivo o prescrittivo è frequente anche l'uso dell'indicativo¹⁶.

Accanto alle norme prescrittive in senso stretto, tuttavia, la dottrina giuridica più recente identifica anche altro tipo di enunciati che, pur funzionalmente di-

¹² R. Guastini, *Il diritto come linguaggio. Lezioni*, Torino 2001, 13: La norma giuridica è «una prescrizione ... dotata di struttura condizionale, generale e astratta».

¹³ «Also, bei reinen Ermächtigungen»: così, a ridosso dell'entrata in vigore del BGB, O. Wendt, *Über die Sprache der Gesetze. Rede gehalten am Geburtsfest seiner Majestät des Königs Wilhelm II. von Württemberg am 25. Februar 1904 im Festsaal der Universität Tübingen*, Tübingen 1904, 14, con esempio tratto proprio dalle XII Tavole. Non è questa la sede per discutere del superamento della tesi tradizionale, poiché questo non inficia la formulazione condizionale della norma legislativa, anzi contribuisce a qualificarla meglio, v. *infra* § succ.

¹⁴ R. Guastini, *Teoria e dogmatica delle fonti*, Milano 1998, 36. Questo è all'origine della teoria kelseniana della natura condizionale della norma, che «connette una soluzione (o una conseguenza giuridica) ad un caso o fattispecie». Ancora, Guastini, *Diritto come linguaggio* cit. 15 s.: «Le norme giuridiche hanno struttura sintattica condizionale», sono «rivolte in ultima istanza a giudici» e contengono «istruzioni circa il modo di risolvere i casi, le questioni, le controversie che ad esse sono sottoposti».

¹⁵ Guastini, *Teoria delle fonti* cit. 24 (nt. 12) e 26: «in ogni lingua naturale esistono molti espedienti linguistici egualmente idonei a formulare un comando», così come talvolta si usa la forma deontica per esprimere, «enunciati ... non prescrittivi».

¹⁶ L'indicativo è anzi oggi il modo proprio degli enunciati cd. performativi, v. Mantovani, *Lingua e diritto* 31 ss., ntt. con lett., e G. Garzone, *Gli enunciati performativi nel testo giuridico inglese: la prospettiva linguistica*, in Garzone-Santulli, *Il linguaggio giuridico* cit. 57-87, 59 s. Un esempio moderno ma efficace è senz'altro la *Circolare del Presidente del Senato* del 20/04/2001, *Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi*, 4, b): «Nella formulazione dei preceitti è adottata la massima uniformità nell'uso dei modi verbali, la regola essendo costituita dall'indicativo presente, escludendo sia il modo congiuntivo sia il tempo futuro». Un'applicazione del principio è la stessa circolare che prevede, al punto 4, e): «È evitata la doppia negazione».

pendenti dalle prescrizioni, si sottraggono alla struttura precettiva¹⁷. Essi esprimono norme in senso generico, o norme ‘secondarie’: a differenza delle prime, che, gestendo il comportamento del soggetto destinatario, mettono in relazione gli interessi in conflitto stabilendo quale interesse debba prevalere, quest’altro tipo di norme, «non essendo prescrizioni, non tollerano formulazioni deontiche, sono prive di destinatari e, come tali, non richiedono adempimento né ammettono violazione»¹⁸. Parte della dottrina parla a questo proposito di «norme costitutive»¹⁹. Dal punto di vista della formulazione linguistica si può assistere in questi casi a una variazione rispetto alla struttura condizionale²⁰.

Il punto è di rilievo per la nostra ricerca: di fronte a questa varietà di norme, il testo normativo precettivo è solamente «la punta dell’iceberg»²¹. Proprio perché la ‘normatività’ non deriva da un mero atto di volontà del legislatore, ma dal suo essere calata in una realtà socio-istituzionale²², il linguaggio del testo normativo fornisce all’operatore giuridico la rappresentazione di un insieme di possibili situazioni in cui questi è chiamato ad operare²³.

¹⁷ Cfr. Carcaterra, *Linguaggio giurico-precettivo* cit. 99 s., Guastini, *Teoria delle fonti* cit. 23 s.

¹⁸ Guastini, *Diritto come linguaggio* cit. 17 ss. (e anche 84 ss.), esemplifica (non esaustivamente): le norme abrogatrici (che «realizzano direttamente l’effetto loro proprio»); le norme ‘tecniche’ che disciplinano la produzione delle norme primarie, ne regolano la competenza, determinano il significato di un sintagma o contengono una qualificazione giuridica dell’oggetto della normazione; le permissive, le interpretative. Tutte queste non prescrivono un comportamento, ma svolgono una funzione in relazione alle prescrizioni. La dottrina tedesca fa ad es. largo uso del concetto di *Zurechnungsnorm*, della norma che integra la fattispecie regolata da un’altra norma, fornendole la cd. *Anspruchsgrundlage* e integrandone la fattispecie, cfr. F. Jacoby, *Das Private Amt*, Tübingen 2007, 204 s.

¹⁹ Cfr. G. Carcaterra, *Norme costitutive*, Milano 1974, e più recentemente in *Norme costitutive*, in U. Scarpelli, P. di Lucia (cur.) *Il linguaggio del diritto*, Milano 1994, 219-231, norme non precettive, che non sono violabili, non hanno destinatari e producono effetti ‘non materiali’. V. anche A.G. Conte, *Regola costitutiva in John R. Searle*, in Aa.Vv. *Ricerche di filosofia del diritto*, Torino 2007. La teoria delle norme costitutive nega la tesi kelseniana, perché se per Kelsen alla base delle norme primarie c’è una norma condizionante tesa alla sanzione, in quest’altra teoria alla base delle norme primarie vi sono anche quelle norme che non hanno bisogno di sanzione perché si eseguono «senza bisogno di adempimento», v. A. Incampo, *Sul dovere giuridico*, Bari 2006, 49 (la cit. è a p. 51).

²⁰ Per l’impostazione più formale di Guastini, *Teoria delle Fonti* cit. 39, esistono certo norme ‘categoriche’ che non presentano struttura condizionale, ma proprio per questo non saremmo di fronte a norme, bensì a principi.

²¹ Cfr. F. Müller, R. Christensen, *Juristische Methodik* 1, Berlin 2004⁹, 167 s.

²² Per il testo normativo non come un «Obersatz» compiuto e pronto per l’applicazione, bensì come un «Textstück einer Zeichenkette» che funge da punto di riferimento e di partenza per le decisioni, v. F. Müller, R. Christensen, M. Sokolowski, *Rechtstext und Textarbeit*, Berlin 1997, 33. Sull’operatore giuridico come «Konstrukteur der Rechtsnorm» v. Müller-Christensen-Sokolowski, *Rechtstext* cit. 37, nonché R. Christensen, *Der Richter als Mund des sprechenden Textes*, in Müller, *Methodik* cit. 47 ss.

²³ Müller-Christensen-Sokolowski, *Rechtstext* cit. 25. Il testo di una norma scritta costituisce

2. Il linguaggio giuridico tra dettaglio e concisione. Il caso del latino

La complessità della tipologia del linguaggio normativo sopra descritta, in combinazione con l'*autoritatività* promanante dalle norme, fa sì che la lingua giuridica assuma un particolare aspetto che la può rendere complessa e prolissa da un lato, criptica e solenne dall'altro. Questa ambivalenza tra dettaglio e concisione fu caratteristica notata presto dagli scrittori latini, che si mostrarono molto attenti alla relazione tra la loro lingua e i concetti da essa espressi.

Per quanto ciò possa essere sempre fonte di stupore per chi, come chi scrive, appartiene a una cultura che del latino ha fatto la 'grammatica' tout-court e la lingua della definizione per eccellenza²⁴, gli scrittori romani manifestarono invece frequente insoddisfazione per i limiti della propria lingua. Essa era avvertita carente sotto molteplici punti di vista²⁵ e inadatta ad esprimere determinati concetti²⁶. La critica investiva tuttavia principalmente il campo della filosofia, in cui

un insieme di segni grafici che sono una «Projektion der möglichen Sachlage». Cfr. Wittgenstein, *Logisch-philosophische Abhandlung* 3.11, 3.13, e *Philosophische Untersuchungen* § 90, non vidi.

²⁴ Cfr. P. Fiorelli, *L'italiano giuridico dal latinismo al tecnicismo*, in I. Domenighetti (a. c. di), *Con felice esattezza*, Bellinzona 1998, 140, nt. 3

²⁵ Si v. Seneca, *Ep.* 58.1-7. L'accusa al latino di essere sotto questo aspetto manchevole rispetto al greco è anche di Plauto, Lucrezio (1.136-139), e parzialmente dello stesso Cicerone (*de fin.* 3.40), che altrimenti è l'unico scrittore a difendere la ricchezza della lingua latina (*de fin.* 1.10, 3.5). Su questo, diffusamente: Th. Fögen, *Fachsprachen in der Antike: Zur Analyse metasprachlicher Dokumente am Beispiel der philosophischen Schriften Senecas*, in B. Kovtyk, G. Wendt (hrsg.), *Aktuelle Probleme der angewandten Übersetzungswissenschaft. Sprachliche und außersprachliche Faktoren der Fachübersetzung*, Frankfurt a.M. 2002, 10-35, nonché Th. Fögen, 'Patrii sermonis egestas': *Einstellungen lateinischer Autoren zu ihrer Muttersprache. Ein Beitrag zum Sprachbewußtsein in der römischen Antike*, München-Leipzig 2000, e più di recente Th. Fögen, *Wissen, Kommunikation und Selbstdarstellung. Zur Struktur und Charakteristik römischer Fachtexte der frühen Kaiserzeit*, München 2009, 88.

²⁶ Il giudizio (Seneca si sofferma sull'impossibilità di tradurre τὸ ὄν) è sotto molti aspetti condivisibile, come osserva B. Snell, *Die naturwissenschaftliche Begriffsbildung bei den Griechen*, in B. Snell (Hrsg.), *Die Entdeckung des Geistes. Studien zur Entstehung des europäischen Denkens bei den Griechen*, Göttingen 2009⁹, [205-218] 205: «Es ist z.B. nicht abzusehen, wie in Griechenland Naturwissenschaft und Philosophie hätten entstehen können, wäre nicht im Griechischen der bestimmte Artikel vorhanden gewesen. Denn wie kann wissenschaftliches Denken solcher Wendungen entraten wie 'das Wasser', 'das Kälte', 'das Denken'? Wie hätte man das Allgemeine als ein Bestimmtes setzen, wie hätte man etwas Adjektivisches oder Verbales begrifflich fixieren können, wenn der bestimmte Artikel nicht die Möglichkeit geboten hätte, solche 'Abstraktionen', wie wir sagen, zu bilden?». Per quanto (anche se in una prospettiva diversa) *contra* v. Th. Fögen, *Metasprachliche Reflexionen* cit. 54: «Dass der im Griechischen vorhandene Artikel für die Versprachlichung komplexer Zusammenhänge und vor allem von abstrakten Sachverhalten von Vorteil ist, wird man freilich auch aus heutiger Perspektive nicht ernsthaft bestreiten wollen. Aus dem Fehlen eines bestimmten Sprachelements jedoch die prinzipielle Nichteignung einer Einzelsprache für fachliche Kommunikation abzuleiten, ist mehr als bedenklich; ein Blick z.B. auf slawische Sprachen zeigt, dass Artikel keineswegs erforderlich ist, um abstrakte Begrifflichkeiten zu prägen».

era imponente l'esempio d'oltremare. Che essa fosse ingenerosa in relazione al settore giuridico e normativo, è testimoniato invece dal successo del latino come lingua dell'amministrazione e del diritto²⁷, campo in cui la cultura romana seppe sviluppare in maniera adeguata le caratteristiche definitorie della propria lingua, facendone un efficace mezzo di espressione di un linguaggio tecnico e preciso.

Proprio la consapevolezza dell'effettiva qualità della lingua normativa latina è, infatti, alla base del richiamo all'autorità 'stilistica' delle leggi antiche, condotto da Cicerone nel *de legibus*²⁸. Cicerone, nel far questo, isolò tuttavia due aspetti centrali della lingua normativa: la *concisione* e l'*arcaicità*. Ciò lo portò inevitabilmente ad assumere una posizione sostanzialmente critica nei confronti delle leggi contemporanee, senza dubbio manchevoli della concisione²⁹.

La riflessione di Cicerone merita di essere valutata attentamente, perché è complessa e, per i nostri scopi, rilevante. La lamentela contro la prolissità delle leggi va innanzitutto collocata, naturalmente, nella generale insofferenza del bravo scrittore nei confronti della lingua giuridica: raramente il tecnicismo giuridico è sentito vicino al bello stile, e nella letteratura d'ogni epoca emerge presto una particolare avversione nei confronti della lingua giuridica tecnica³⁰, non appena questa si evolve dalla primigenia brevità e compostezza³¹. Tuttavia,

²⁷ Si v. tra gli altri E. Campanile, *Le lingue dell'impero*, in *Storia di Roma* 4, Torino 1989, 679-691; Aa.Vv., *Becoming Roman, Writing Latin?* Portsmouth, Rhode Island 2002; H. Ziliacius, *Zum Kampf der Weltsprachen im Oströmischen Reich*, Helsingfors 1935, Neudr. Amsterdam 1965; J.N. Adam, *Bilingualism and the latin language*, Cambridge 2003; P.A. Brunt, *The Romanization of the Local Ruling Classes in the Roman Empire*, in *Assimilation et résistance à la culture gréco-romaine dans l'onde ancienne. VI Congrès int. d'Études Classiques*, Madrid 1974, 161 ss.

²⁸ Cic. *de leg.* 2.18: *Sunt certa legum verba, Quinte, neque ita prisca ut in veteribus XII sacratissime legibus, et tamen, quo plus auctoritatis habeant, paulo antiquiora quam hic sermo est. Eum morem igitur cum brevitate, si potuero, consequar. Leges autem a me edentur non perfectae, nam esset infinitum, sed ipsae summae rerum atque sententiae.*

Cfr. anche Gell. 20.1.4-6, su cui U.C.J. Gebhardt, *Sermo iuris. Rechtssprache und Recht in der augusteischen Dichtung*, Leiden 2009, 38 s.

²⁹ Cfr. *infra* ntt. 37, 40, 42.

³⁰ Così ad. es. H. Dölle, *Vom Stil der Rechtssprache*, Tübingen 1949, all'inizio del saggio: «Es gibt einen weitverbreiteten Affekt gegen das 'Juristendeutsch'. Die Klage darüber, daß die Sprache des Rechts in besonderem Maße un schön, ja un zweckmäßig sei, ist alt». Più neutrale, J.G.F. Powell, *Cicero's adaptation of legal latin*, in T. Reinhardt, M. Lapidge, J.N. Adams, *Aspects of the language of latin prose*, Oxford 2005, 117-150, 121: «Now, many culture possess a special register of language which we may, for brevity and convenience, refer to as 'legalese'; and it is an acknowledged fact that classical Latin had a register of this kind».

³¹ La più nota voce di apprezzamento letterario dello stile delle leggi è quella di Stendhal a lode del Code Napoleon («pour prendre le ton», Lettera ad Honoré de Balzac del 30.10.1840). L'opinione di Stendhal (politica, essendo a favore dell'operato di Napoleone) corrisponde all'ap-

a ridimensionare questo tipo di giudizio, estremamente semplicistico, sulla posizione di Cicerone, parla la natura del *de legibus*: più che stigmatizzare la verbosità del linguaggio legislativo, l'obiettivo di Cicerone era presentare un modello di immaginaria legislazione senza dover scendere in una minuziosa casistica³², cosa che avrebbe appesantito inutilmente il discorso. Lo scopo della riflessione condotta nel *de legibus* non era, cioè, produrre un testo da sottoporre a *rogatio*, bensì sviluppare un contenuto da sottoporre all'ascoltatore (o al lettore) colto³³. Di qui l'importanza della brevità: le leggi sono più facilmente presentabili e se ne coglie subito la forza concettuale³⁴.

Il giudizio di Cicerone non è dunque disquisizione letteraria, ma tecnica: in essa egli suggerisce di porre semplici e basilari regole, da cui dedurre le norme. Non stupisce: l'ideale ed elegante stile legislativo del tardo I secolo a.C. corrispondeva ai *paucissimi libri* della progettata codificazione da parte di Cesare³⁵. Progetto che (parzialmente avanzato già da Pompeo³⁶) non a caso è concomitante con quello della creazione di una biblioteca di classici, probabilmente ispirata allo

prezzamento di Cicerone per il *carmen necessarium* delle XII Tavole, e a quello di Jakob Grimm per la antica legislazione tedesca (v. *infra*, nt. 43).

³² Così, senza per questo sminuire la portata dell'affermazione di Cicerone, G. Pascucci, *Aspetti del latino giuridico*, in *Studi italiani di filologia classica* 40, 1968, 3-43, 6.

³³ Le norme ivi espresse hanno cioè un *significato diverso* da quelle di un vero testo giuridico, osserva Carcaterra, *Struttura del linguaggio giuridico-precettivo romano* cit. 102, sull'esempio del versetto *privilegia ne inroganto*: «ciò che in Cicerone era forse in potenza e solo desiderato, qui [nelle XII Tavole] è un comando in atto, con tutte le sue implicazioni costituzionali». Rimarca la natura del testo ciceroniano come opera filosofica e letteraria anche Powell, *Cicero's adaptation of legal latin* cit. 117.

³⁴ Per lo stesso motivo la legislazione decemvirale fu nuovamente considerata un modello nel primo XVIII secolo, da parte di giuristi che, in polemica contro il caos normativo del *ius commune*, ritenevano ancora opportuno guardare alla tradizione romana. Cfr., sul punto, S. Marino, *La 'leggiadra finzione': la Respublica Iurisconsultorum di Giuseppe Aurelio Di Gennaro tra storiografia giuridica antica e moderna*, in P. Buongiorno - S. Lohsse (Hrsg.), *Fontes iuris. Atti del VI Jahrestreffen Junger Romanisten, Lecce 30-31 Marzo 2012*, Napoli 2013, 235-271, 254 nt. 77 con lett.

³⁵ Suet. *Iulius* 44.2: *ius civile ad certum modum redigere atque ex immensa diffusaque legum copia optima quaeque et necessaria in paucissimos conferre libros*. L'idea di una codificazione va del resto di pari passo con la tendenza a dichiarare le norme in forma più astratta ed essenziale. Anche con il passar all'evo moderno, si è assistito ad una tendenza «a fissare in senso più o meno univoco la terminologia degli istituti giuridici», processo che culminerà nelle codificazioni dell'800. Cfr. Fiorelli, *Italiano giuridico* cit. 178 s. e anche nt. 141. Per un parallelo tra il contesto culturale dell'epoca in cui si sviluppa l'idea di codificazione di Cesare e quella delle moderne codificazioni v. O. Behrends, *Le codificazioni romanistiche e le costituzioni moderne (sull'importanza costituzionale del diritto romano)*, in S. Schipani (a c. di), *Dalmacio Vélez Sarsfield e il diritto latinoamericano*, in *Atti del congresso internazionale Roma 17/19 Marzo 1986*, Padova 1991, 195-208, 200 s.

³⁶ Cfr. ancora Marino, *La leggiadra finzione* cit. 257 nt. 93 ss. con lett.

stesso principio ordinatorio³⁷. Lingua e diritto si muovono, in questa concezione, dunque, di pari passo; e Cicerone si proponeva del resto di realizzare con le leggi quello che aveva raggiunto modellando la lingua latina nel campo filosofico³⁸.

È però vero che una legge completamente scritta in tutti i suoi dettagli si perde necessariamente in un linguaggio molto diverso da quello elegante e asciutto della prosa che ai romani della generazione di Cicerone insegnavano come buono stile³⁹. Al contrario, le leggi tendono a regolare ogni aspetto e a non lasciare spazio all'incertezza o al sottinteso⁴⁰. In questo senso, l'argomento della brevità confligge con l'idea di concepire un testo legislativo. Per questo Cicerone aveva bisogno di un richiamo alla tradizione che potesse supportare il suo tentativo platonizzante⁴¹. Lo stile lapidario delle XII Tavole serviva, all'apparenza, ottimamente a questo scopo⁴².

Anche il secondo elemento, quello dell'arcaicità, è quindi sostanzialmente

³⁷ Cfr. Suet. *Iulius* 44.2: ... *bibliothecas Graecas Latinasque quas maximas posset publicare data Marco Varroni cura comparandarum ac digerendarum*. Si v. sul punto le osservazioni di P. Stein, *Regulae iuris*, Edinburgh 1966, 43 ss.

³⁸ Sul determinante contributo di Cicerone nella formazione della lingua della filosofia rispetto al modello greco, attraverso la meditata scelta della traduzione dei termini, v. in part. W. Görler, *Ein sprachlicher Zufall und seine Folgen. 'Wahrscheinliches' bei Karneades und bei Cicero*, in C. Müller, K. Sier, J. Werner (Hrsg.), *Zum Umgang mit fremden Sprachen in der griechisch-römischen Antike*, Stuttgart 1992, 159-171. Un esempio, con le sue successive implicazioni giuridiche si v. in A. Groten, *'Corpus' und 'universitas'. Griechische Philosophie und römisches Gesellschaftsrecht*, Tübingen 2015, 46 ss. e ntt. 343, 346, in relazione a *universitas* e τὸ πᾶν, su cui in part. N. Lambardi, *Il Timaeus ciceroniano. Arte e tecnica del 'vertere'*, Firenze 1982.

³⁹ V., nel contesto della discussione sulla cultura retorica dell'epoca, nonché con lett., G. Calboli, *Nota di aggiornamento*, in B. Heinemann Campana (ed.) Eduard Norden, *La prosa d'arte antica dal VI secolo a.C. all'età della rinascenza* 2, Roma 1989, 969-1185, 1050.

⁴⁰ Su tutti, v. Pascucci, *Aspetti del latino giuridico* cit. 7 s. Il fenomeno si ripete in tutti i contesti giuridici: come osserva Fiorelli, *Italiano giuridico* cit. 160 s., il latino giuridico in uno nel tardo medioevo influenza le clausole e le opere notarili rese in volgare: «Quello che oggi sembra caratteristica esclusiva del linguaggio usato negli atti notarili, portato volentieri alla ridondanza piuttosto che al tecnicismo secco e stringente, era comune un tempo ad altre serie d'atti [...]. Non importava che ogni concetto giuridico fosse espresso da una sola parola e sempre da quella, era meglio sovrapporre sinonimi e accumulare specificazioni in modo da esser sicuri che nulla di quel concetto sfuggisse».

⁴¹ V. anche *infra* § II.1.b.

⁴² Sui due aspetti del linguaggio giuridico, cioè la concisione da un lato, e l'«accumulation de termes synonymes ou complémentaires» dall'altro, v. J. Marouzeau, *Su deux aspects de la langue du droit*, in *Droits de l'antiquité et sociologie juridique*, in *Mélanges Bruhl*, Paris 1959, 435-444, 439, nonché Powell, *Cicero's adaptation* cit. 120 ss. Sull'atteggiamento di Cicerone nei confronti delle XII Tab. si v. E. Romano, *'Effigies antiquitatis' Per una storia della persistenza delle Dodici Tavole nella cultura romana*, in M. Humbert (cur.), *Le Dodici Tavole, Dai Decemviri agli Umanisti*, Pavia 2005, 451-479.

ideologico: oltre ad essere il tipico giudizio dato dai posteri alla pioneristica legislazione dei tempi antichi⁴³, è facile riconoscerci l'ideale politico⁴⁴, astratto ed idealizzato, che del proprio passato avevano i capi politici ed intellettuali della tarda repubblica⁴⁵. La riflessione retorica e politica ellenizzante post-graccana aveva scoperto il valore della prosa romana più antica⁴⁶, e sembrava ideale per concepire una rifondazione del sapere normativo.

Del resto, che il linguaggio giuridico sia spesso percepito come particolarmente 'conservatore', va messo in collegamento col fatto che le più antiche attestazioni letterarie delle varie culture provengono quasi sempre dal mondo del diritto e della religione⁴⁷: il linguaggio legislativo è uno dei primi che, al pari del linguaggio sacro, e per le medesime ragioni, viene sviluppato. Anche a questo proposito, quindi, alla base della valutazione di Cicerone non vi è un giudizio stilistico, ma tecnico.

II. Il gruppo linguistico normativo 'a dittico' antico, tra oralità e scrittura

Al pari dei linguaggi tecnici contemporanei, anche il latino e il greco presentano la stessa varietà nell'uso che si ritrova nelle lingue moderne⁴⁸. Questa

⁴³ L'argomento, come si suol dire, 'prova troppo' e tende ad idealizzare strumentalmente un mezzo tecnico; così, Dölle, *Stil der Rechtssprache* cit. 65, per il quale «die Ausdrucksweise des Gesetzes muss demnach einfach, klar, knapp und bestimmt sein», concorda con Jakob Grimm, *Von der Poesie im Recht*, in *ZGR*, 2, 1816, 25-99, che ritrova tali caratteristiche nella antica legislazione tedesca, epoca in cui, per Grimm, poesia e diritto erano uniti.

⁴⁴ Stessa prospettiva ideologica che, osserva Pascucci, *Aspetti del latino giuridico* cit. 8, si ritrova anche negli studiosi come E. Bignone, *Storia della letteratura latina* 1, Firenze 1945, 147: «l'autorità imperiosa della legge, tanto più imperiosa quanto più rigida, concisa l'espressione. Questo è l'ideale politico romano: ottenere il massimo effetto con i minimi mezzi».

⁴⁵ Sul ruolo dell'arcaismo nel contesto politico-culturale oltre che letterario nell'opera di Cicerone, v. G. Pascucci, *L'arcaismo nel 'de legibus' di Cicerone*, in *Studia florentina Alexandro Ronconi sexagenario oblata*, Roma 1970, 311-324, 312 s.

⁴⁶ È la tesi di C. Di Meo, *Lingue tecniche del latino*, Bologna 1986², 143. Cfr. sul punto anche G. Calboli, *Die Syntax der ältesten lateinischen Prosa*, in Giacalone Ramat, O. Carruba, G. Bernini (eds.), *Papers from the 7th International Conference on Historical Linguistics*, Amsterdam-Philadelphia 1987, 137-150, ora in G. Calboli, *Über das Lateinische*, Tübingen 1997, 83-94, 86.

⁴⁷ Per la lingua italiana abbiamo un atto notarile attestante l'usucapione: il noto «*sao che kelle terre [...]*» del 960 d.C., cfr. Fiorelli, *L'italiano giuridico* cit. 142 nt. 9.

⁴⁸ Sulla lingua tecnica nella prospettiva degli autori antichi, v. la vasta riflessione di Th. Fögen, *Metasprachliche Reflexionen antiker Autoren zu den Charakteristika von Fachtexten und Fachsprachen*, in M. Horster, Ch. Reitz (Hrsg.), *Antike Fachschriftsteller: Literarischer Diskurs und sozialer Kontext*, Stuttgart 2003, 31-60, 33 s., e, ancora più approfonditamente, Fögen, *Wissen, Kommunikation und Selbstdarstellung* cit. 88.

‘*abundantia*’ si ritrova pienamente nella legislazione romana⁴⁹ investendo in maniera particolare l’uso delle subordinate.

Tale varietà ha origini antiche: nell’antico indoeuropeo la formulazione giuridica più risalente racchiude la norma in un insieme di due elementi sintattici tra loro originariamente correlati paratatticamente, che si sarebbero poi sviluppati in subordinate⁵⁰. Da questa struttura correlativa originaria «a dittico» emerge, probabilmente dapprima in senso temporale-locativo⁵¹, innanzitutto la *condizionale* che, ancora assente nell’antico indoeuropeo⁵², probabilmente deriva dallo sviluppo di una coppia paratattica in cui la frase precedente, originariamente un’altra frase, divenne la protasi.

1. *La condizionale*

La struttura condizionale⁵³ è la più antica modalità in cui la forma a dittico originaria si articola nel linguaggio giuridico. Non è caratteristica però del solo indoeuropeo: essa è, anzi, la struttura che presentano le prime leggi scritte del vicino oriente, in cui le norme sono sistematicamente introdotte dalla particella condizionale (*summa* nelle leggi di Hammurabi⁵⁴, *tákku* in quelle ittite⁵⁵).

⁴⁹ Langslow, *Latin Technical Prose* cit. 296: «in the exhaustive rehearsing of all possible eventualities».

⁵⁰ A. Rousseau, *Le structures corrélatives en latin: syntaxe et sémantique, origines dans les langues indo-européennes anciennes*, in Carvalho-Lambert cit. 45-62.

⁵¹ Dal «locatif singulier du thème pronominal *so-/swo-», così J. Haudry, *Parataxe, hypotaxe et corrélation dans la phrase latine*, in *BSL de Paris* (1973), 151 e nt. 7.

⁵² Differenti sono infatti le congiunzioni condizionali nelle diverse lingue europee, v. R. Coleman, *Conditional clauses in the Twelve Tables*, in H. Rosén (ed.), *Aspects of Latin Papers from the 7th International Colloquium on Latin Linguistics*, Jerusalem April 1993, Innsbruck 1996, 403-421, 406.

⁵³ Condizionale, non ipotetica: cioè quella frase che presenta una subordinata con indicativo o congiuntivo che non ha effetto sulla forma della principale; per il greco, v. R. Hodot, *Sur les ‘conditionnelles’ dans les dialectes grecs*, in *Dialectologia graeca*, Madrid 1993, [201-208] 201. Sotto l’aspetto linguistico generale v. tra gli altri anche W. Settekorn, *Semantische Struktur der Konditionalsätze*, Kronberg 1974.

⁵⁴ Sul cd. Codice di Hammurabi, M.E.J. Richardson, *Hammurabi’s laws. Text, translation, and glossary*, London-New York 2004, 40 ss.; per una breve e documentata ricerca sulla legislazione di diritto cuneiforme, con una discussione sulla natura di codice cfr. R. Westbrook, *Biblical and Cuneiform Law Codes*, in B. Wells, R. Magdalene (ed.) *Law from the Tigris to the Tiber. I. The Sacred Tradition*, Winona Lake 2009, 3-20, 4 ss. (= Id., in *Revue Biblique* 92, 1985, 247-265) e in A. Dundes, A. Dundes Renteln (edd.), *Folk Law. Essays in the Theory and practice of Lex non scripta*, I, New York 1994, 495-511.

⁵⁵ Sotto il profilo linguistico la rilevanza della testimonianza ittita, popolo di lingua indoeuropea perfettamente inserito nella tradizione giuridica mesopotamica, è notevole, v. anche *infra* nt. 91. Sulla legislazione ittita v. H.A. Hoffner, *The Laws of the Hittites. A Critical Edition*, Leiden-New York-Köln 1997, 17 ss. Cfr. anche F. Imparati, *Le leggi ittite*, Roma 1964, 6 ss. Per la

È opportuno riflettere sul fatto che essa può essere il frutto di una consapevole evoluzione.

a) *La «scienza dell'elencazione» mesopotamica*

Sotto un preciso aspetto, per forma e contenuto, tutti gli antichi testi normativi mesopotamici⁵⁶ sono simili: al verificarsi di un particolare evento o di una particolare circostanza, è prevista una conseguenza. Le 'leggi' di Hammurabi (inizio XVIII sec. a.C.) non sono, in questo senso, prescrittive, ma descrittive: esse registrano, in un certo modo, il diritto comunemente applicato e da applicare. È significativo (soprattutto se si è legati all'idea della norma come sovrana concezione del legislatore) il fatto che esse siano dichiarate dallo stesso re *dināt mišarim*⁵⁷, vale a dire «giuste decisioni giudiziali», piuttosto che giuste leggi⁵⁸. Ciò nonostante, non siamo di fronte a mere previsioni concrete, bensì già a una casistica astratta⁵⁹ che rivela un approccio teoretico alla norma. Approccio frutto di una ricerca in questo senso già «scientifica», perché caratterizzata dal trasferimento del caso singolo alla regola impersonale, operata dagli scribi e dalle scuole in cui questi si formavano⁶⁰.

L'universale applicabilità della prescrizione è il vero presupposto per l'attribuzione dell'*autoritatività*. Da una probabilmente primigenia forma orale

ripetitive e l'anafora in itta v. E. Laroche, *Anaphore et deixis en Anatolien*, in E. Neu, W. Meid (Hrsg), *Hethitisch und Indogermanisch. Vergleichende Studien zur historischen Grammatik und zur dialektgeographischen Stellung der indogermanischen Sprachgruppe Altkleinasiens*, Innsbruck 1979, 147-152.

⁵⁶ Così Westbrook, *Biblical and Cuneiform Law Codes* cit. 4: «All nine codes are remarkably similar both in form and content. They are predominantly formulated in a casuistic style (albeit in varying degrees), that is to say, a particular set of circumstances is given, followed by the legal ruling appropriate to that case». I nove 'codici' sono quelli di Ur-Namma, Lipit-Ishtar, Eshnunna, Hammurabi, le leggi assire, le ittite, le neobabilonesi, più le testimonianze dal libro dell'Esodo e del Deuteronomio. Per un'elencazione ed una disamina delle leggi medio-orientali antiche v. anche G. Ries, *Prolog und Epilog in Gesetzen des Altertums*, München 1983, 5-78.

⁵⁷ Epilogo, col. XL, ll. 1-3. V. anche J. Renger, *Hammurapis Stele «König der Gerechtigkeit»: Zur Frage von Recht und Gesetz in der altbabylonischen Zeit*, in *Die Welt des Orients* 8, 1976, [228-235] 228 s.

⁵⁸ Cfr. F. R. Kraus, *Ein zentrales Problem des altmesopotamischen Rechtes: Was ist der Codex Hammurabi?* in *Genava* n.s. 8, 1960, 283-296, 285.

⁵⁹ Westbrook, *Biblical and Cuneiform Law Codes* cit. 7: «They are organized in groups wherein a single case is expanded by logical extrapolation, i.e. various theoretical alternatives are considered and the appropriate solution given by a priori reasoning».

⁶⁰ Cfr. Kraus, *Was ist der Codex Hammurabi* cit. 289 ss. Cfr. anche J. Bottéro, *Le Code de Hammurabi*, in *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa* 12, 1982, 409-444, 426. La scienza mesopotamica è una scienza di elencazioni, Westbrook, *Response to M. Gagarin*, in *AGR 17 Symposium* 2003, 21-25, 21: «a way of classifying the universe through the accumulation on examples».

si sviluppò (dopo una prima fase caratterizzata dalla soppressione del nome⁶¹) probabilmente una forma casistica dell'originaria fattispecie concreta⁶², stabilizzandosi infine in una lista di regole con le loro variazioni logiche. La natura schiettamente speculativa di questa evoluzione è anche visibile dal fatto che il cd. codice di Hammurabi, copiato fedelmente per almeno un millennio, più che parte del diritto positivo, era diventato piuttosto un testo scientifico e di letteratura classica⁶³.

D'altro canto si assiste a una graduale differenziazione all'interno delle varie codificazioni: il codice di Hammurabi è quasi sostanzialmente formulato con frasi condizionali (il tipico inizio è *šumma awīlum*, «se un uomo libero...»). La stessa forma, cioè la particella condizionale seguita dal soggetto, si ritrova anche nelle più risalenti leggi sumere di *Ur-Nammu*⁶⁴ (XXI sec. a.C.), nonché di *Lipit-Ištar*⁶⁵ (XX sec. a.C.), dove invece di *šumma* si trova l'equivalente *tukumbi*. Questo livellamento non si ritrova invece nelle leggi della città di *Eshnunna*⁶⁶ (ca. XIX sec. a.C.), leggi sumere, ma scritte in accadico e di poco precedenti quelle di Hammurabi. Ivi *šumma* seguito dal soggetto è sì predominante, ma laddove sono trattati aspetti specifici, si trovano altre formulazioni. Inoltre in queste leggi, se l'apodosi è molto semplice, la protasi spesso enumera più casi, con una formulazione più complessa, e vi compare la formulazione relativa: *awīlum ša* («colui che...»)⁶⁷.

È possibile dunque che nei primi casi il 'livellamento' sia frutto di una precisa scelta degli scribi, che optarono per l'espressione più comune (*summa awīlum*) al fine di caratterizzare la norma, realizzando così una *normalizzazione* di tutte le sfumature delle fonti di varia origine che compongono il codice⁶⁸.

In questo antico linguaggio normativo, assistiamo dunque a un doppio proce-

⁶¹ È la tesi di W.G. Lambert, *The Tamītu Texts*, in *La Divination en Mésopotamie Ancienne et dans les régions voisines. XIV Rencontre Assyriologique Internationale, Strasbourg, 2-6 juillet 1965*, Paris 1966, 119-123. Il fenomeno si osserverebbe in particolare nei testi *tamītu*, richieste di oracolo agli dei Šamaš e Adad, su cui v. ancora W.G. Lambert, *Babylonian Oracle Questions*, Winona Lake 2007, 1 ss., e anche I. Starr, *Queries to the SunGod: Divination and Politics in Sargonid Assyria*, Helsinki 1990, nonché C. van Dam, *The Urim and Thummin. A means of revelation in ancient Israel*, Winona Lake 1997, 54 anche, nt. 70.

⁶² Westbrook, *Biblical and Cuneiform Law Codes* cit. 14 s.: «second stage of generalization».

⁶³ Cfr. Westbrook, *Biblical and Cuneiform Law Codes* cit. 498 ss. in part. 501.

⁶⁴ Il Re sumero Ur-Nammu visse tra il 2112 e il 2095 a.C.; le leggi sembrano tuttavia di poco successive, forse intorno al 2050. Sulla cronologia v. Ries, *Prolog* cit. 5 nt. 1 con lett.

⁶⁵ Quinto sovrano della dinastia di *Isin*, che governò tra il 1934 a.C. e il 1924 a.C.

⁶⁶ R. Yaron, *Forms in the Laws of Eshnunna*, in *RIDA*. 9, 1962, [137-153] 137 ss. V. anche Ries, *Prolog* cit. 16 ss.

⁶⁷ Cfr. Yaron, *Forms* cit. 143, 146.

⁶⁸ Così Yaron, *Forms* cit. 141 ss., 146 ss.

dere in questo antico linguaggio normativo, già molto variegato: da un lato una tendenza all'omologazione, dall'altro una prosecuzione della differenziazione già precedentemente sviluppata. Nelle leggi neo-babilonesi⁶⁹ infine la formulazione condizionale šumma *awīlum* cede a vantaggio della formulazione relativa, *awīlum ša*, che è quasi esclusivo uso delle leggi medio-assire (XIV-XI sec. a.C.)⁷⁰.

b) *Razionalizzazione concettuale e impatto della tecnologia nella legislazione greca*

I brevi cenni alla legislazione mesopotamica su condotti rivelano già le due tendenze principali che caratterizzeranno la legislazione mediterranea ancora del millennio successivo. Rispetto a questo, la legislazione greca introduce due aspetti altrettanto rilevanti, che s'innestano in questa diversificazione: l'impatto della tecnologia della scrittura e la razionalizzazione concettuale.

In relazione al primo punto, in conformità alla storia culturale greca⁷¹, anche nel mondo del diritto la tecnologia della scrittura s'impone drasticamente sul mondo orale⁷². Con un significativo scarto rispetto alla antica legislazione mesopotamica, le leggi greche sono fin dall'inizio concepite per essere lette: esse sono infatti «ciò che è scritto»⁷³. In questo contesto, la possibilità ordinatrice

⁶⁹ Cfr. G.R. Driver, J.C. Miles, *The Babylonian Laws*, 1-2, Oxford 1955-56.

⁷⁰ Driver, Miles, *The Assyrian Laws*, Oxford 1935. Nelle leggi assire tuttavia ci sono eccezioni, v. già P. Koschaker, *Quellenkritische Untersuchungen zu den altassyrischen Gesetzen*, Leipzig 1921, 12. La formulazione relativa si trova frequente anche nell'editto del re Anni-Šaduqa della metà del XVII sec. a.C. (su cui F.R. Kraus, *Ein Edikt des Königs Ammi-Šaduqa von Babylon*, Leiden 1958) nonché nella legislazione sacerdotale ebraica, essendo l'equivalente di 'ṯš'ašer (cfr. Levitico, 20.9-21).

⁷¹ Su cui ancora fondamentale E.A. Havelock, *Cultura orale e civiltà della scrittura da Omero a Platone*, Roma-Bari 2006⁶ (trad. it. dell'orig. *Preface to Plato*, Cambridge 1963).

⁷² Sull'uso della scrittura nello sviluppo del diritto greco, la sua storia e la sua importanza, si v. M. Gagarin, *Writing Greek Law*, New York 2008, in part. 39 ss. e 242: «We cannot know how many Greeks could or did actually read these laws, but even the earliest legislation is clearly meant to be read ... Direct access to this legislation was thus available to people and required no specialized knowledge of professional help». Rispetto a questa «large-scale legislation» è molto più restrittiva invece la tesi di K.-J. Hölkeskamp, *Written Law in archaic Greece*, in *Proceedings of the Cambridge Philological Society* 38, 1992, 87-117, 87 ss., e in gen. Id., *Schiedsrichter, Gesetzgeber und Gesetzgebung im archaischen Griechenland*, Stuttgart 1999.

⁷³ Cfr. M. Gagarin, *From Oral Law to Written Laws: Draco's Law and its Homeric Roots*, in *AGR* 19, *Symposion* 2005, 3-17 (v. anche E. Cantarella, *Response to Michael Gagarin*, 19-22). M. Gagarin, *Inscribing Laws in Greece and the Near East*, in *AGR* 17, *Symposion* 2003, 9-20, 10: «In the Hammurabi's code the only reference to writing that refer to a law are the six instances in the Epilogue where Hammurabi refers in the first person to [...]. At Gortyn, words and expressions for writing like *ta grammata* ('the things that are written'), which occur 34 times in the Code, refer exclusively to other laws [...]. This use of words for writing means that the word 'writing' can essentially be taken to be the Gortynian word for law».

della scrittura, con la possibilità di una più complessa formulazione e diversificazione, trova corrispondenza nell'uso frequente di un'alternativa alla condizionale. La legge della città di Gortina, ad esempio, presenta proprio in apertura una frase relativa⁷⁴.

Strettamente connesso con questo elemento è il secondo aspetto, che in prospettiva evolutiva è più importante: l'influenza di un pensiero di stampo speculativo e ordinatorio, che (al più tardi nell'Atene classica) enuclea 'categorie generali' a sua volta suddivise in diverse sottocategorie. Anche questo aspetto è parte integrante della storia culturale greca, e trova piena corrispondenza concettuale nella diversificazione linguistica: il maggior uso della relativa favorisce la categorizzazione e permette di introdurre una serie di sotto-sezioni. In questo senso la tendenza già osservata sembra procedere secondo lo schema seguente: la relativa introduce e la condizionale fornisce le alternative⁷⁵. Insomma, la legislazione greca se da un lato conferma e riprende la struttura già consolidata nel mondo mesopotamico, dall'altro fornisce i primi elementi a favore di una maggiore sistematica⁷⁶.

Non è questa la sede per approfondire la complessa legislazione greca, ma è utile una riflessione di storia delle idee, per circoscrivere parzialmente quanto appena osservato. Platone, che fu testimone del passaggio dall'oralità alla scrit-

⁷⁴ Gort. 1.1: Ὅς κ' ἐλευθέροι ἐ δόλοι μέλλει ἀνπιμολέν, πρὸ δίκας μὲ ἄγεν· αἱ δὲ κ' ἄγει, καταδικασάτο τὸ ἐλευθέρο δέκα στατέρας [...]. «Chi è tenuto ad agire in giudizio (per affermare il proprio diritto) riguardo ad un libero o ad uno schiavo, non deve impossessarsene prima del processo. Se lo fa, (il giudice) lo condanni a pagare dieci stateri [...]», traduzione di A. Maffi, *Processo di 'status' e rivendicazione in proprietà nel codice di Gortina: 'diadikasia' o azione delittuale?*, in *Dike* 5, 2002, [111-134] 113; v. anche R.F. Willets, *The Law Code of Gortyn*, Berlin 1967, 39. In questo, pur non essendo in nessun modo un «codice onnicomprensivo» si percepisce una certa differenza con la prima legislazione romana arcaica, come vedremo. Sulle XII Tavole v. *infra* § IV.3. Sintomaticamente, anche la Legge di Gortina inizia con l'aspetto processuale (introducendo una norma più moderna, peraltro, del *si in ius vocat* romano); su questo v. R. Koerner, *Inchriftliche Gesetzestexte der frühen griechischen Polis*, Köln-Weimar-Wien 1993, 456 ss. Ancora, A. Maffi, *Studi recenti sul codice di Gortina*, in *Dike* 6, 2003, 161 ss.

⁷⁵ D. Daube, *Forms of Roman Legislation*, Oxford 1956, 7: «where a lawgiver subdivides a case into several alternatives, he very frequently introduces the main case by a relative clause and the subordinate alternatives by 'if'-clauses; but we never once find the converse». Per la discussione della precisa tesi di Daube, s. v. *infra* § III.

⁷⁶ Per quanto l'argomento non vada esagerato, si v. Westbrook, *Response to Gagarin* cit. 24.: «The casuistic form is a defective form of presentation. It is defective irrespective of whether it is presenting academic discussion or legislation. In following that form, GC [Gortyn Code] labours under a handicap. On the one hand, it uses the same time-honored techniques as CH [Code Hammurabi] to overcome the handicap. On the other, it goes beyond the Mesopotamian tradition by adopting more sophisticated methods, namely the formulation of general principles and (once, at least) definition of legal concepts».

tura, fu un arbitro critico della stessa⁷⁷. Ora, la differenza precipua tra le due fasi è proprio nel modo con cui si trasmettono i canoni di comportamento, e quindi i νόμοι. Nelle società orali questo è il prodotto di una metodica ripetizione di formule con discorsi cadenzati ritmicamente, trasmessi dagli educatori agli educandi. Chi si assumeva il compito di trasmettere e diffondere il patrimonio di conoscenze e di educazione erano coloro che, forti in memoria e addestrati alla ritmica recitazione, assicuravano la maggiore fedeltà alla trasmissione, non quelli che se ne discostavano. La ripetizione era cioè la chiave per la credibilità e la chiave per la verità⁷⁸. La scrittura invece rompe questo, permette l'ipotassi e una forma di aggregazione dei concetti più analitica. Per mitigare il rischio di una perdita di sapere rispetto alla cultura, cercando di influenzarne lo sviluppo, Platone idealizzò quindi un modello dialettico e argomentativo, capace di mediare che mediava tra la antica civiltà orale e la moderna civiltà che si serviva della tecnologia scritta⁷⁹. Di qui la sua riflessione a favore dello stile argomentativo delle leggi⁸⁰.

Al pari di molte tesi platoniche, essa non fu mai realizzata, ma produttiva di una notevole influenza: è questa platonica cura della 'definizione' che permette di superare l'antica 'casistica' etica. Su quest'ultimo punto torneremo tuttavia in un momento successivo della ricerca, dove, restando in ambito platonico, ma lasciando il mondo greco, e passando al romano, osserveremo come la stessa rielaborazione ciceroniana della dottrina rimase lettera morta⁸¹, in quanto il sistema teorizzato era sostanzialmente incompatibile con la struttura della legge repubblicana⁸². Coll'avanzare del principato, e con l'evolversi della normazione verso i *senatus consulta* e le costituzioni imperiali, assisteremo probabilmente a un cambiamento di stile e a un'accettazione dello stile argomentativo e non

⁷⁷ È la nota tesi di Havelock, *Cultura orale e civiltà* cit. *passim* che legge e interpreta la operazione platonica come una riflessione che focalizza proprio la contrapposizione della antica civiltà 'omerica', basata sull'oralità, con quella, post-platonica, in cui la tecnica della scrittura era ormai un presupposto irrinunciabile.

⁷⁸ Si v. anche W. Ong, *Orality and Literacy. The Technologizing of the Word*, London 1982, in part. 31 ss. (con discussione delle tesi di Havelock, 17 ss.).

⁷⁹ Più precisamente – sostiene Havelock, *Cultura orale e civiltà* cit. *passim* – il centro dell'operazione platonica, è una rivoluzione dei termini e dei concetti: la mediazione avviene cioè attraverso la consapevole creazione di quello che noi chiamiamo concetto e che Platone chiama forma. Essa è un'astrazione che rende possibile la trasposizione del pensiero prima espresso oralmente attraverso immagini frantumate e ritmicamente concatenate in una 'teoria' di concetti connessi fra di loro in un discorso.

⁸⁰ Si v. in relazione al Proemio delle leggi, H. Görgemanns, *Beiträge zur Interpretation von Platons Nomoi*, München 1960, 30 ss. nonché Ries, *Prolog und Epilog* cit. 212 ss.

⁸¹ V. *supra* § I.2.

⁸² Così Ries, *Prolog und Epilog* cit. 212.

meramente ordinatorio⁸³. Per valutare questo occorrerà però attendere i risultati dell'indagine sulla legislazione tardo-repubblicana.

2. *La relativa*

La frase relativa, nella sua formulazione definitiva, è costituita da due espressioni, formalmente autonome ed uguali, unite da una subordinazione sintattica di una all'altra⁸⁴. Come già richiamato (v. *supra* § I), anche essa origina, nell'indoeuropeo, dalla paratassi originaria. L'elemento relativo, presente già nelle antiche lingue italiche⁸⁵, corrisponde in origine probabilmente a un pronome indefinito che introduce il «dittico normale»⁸⁶, cui segue la particella, in origine anaforica, *t-⁸⁷.

a) *L'evoluzione della correlativa nel latino e le sue implicazioni*

Semanticamente, all'origine, vi è quindi somiglianza tra relativa e condizionale⁸⁸. Il fenomeno è particolarmente visibile nella lingua latina, che mostra,

⁸³ Cfr. Ries, *Prolog und Epilog* cit. 211: «Die generelle Entwicklung zum argumentativ-rhetorischen Stil ist bei den einzelnen Normen unterschiedlich stark. Senatsbeschlüsse lassen seit Augustus eine bereits in der Republik angelegte Neigung zur Motivation verstärkt erkennen [...] Wie die Senatsreden mußten auch kaiserliche Edikte ... argumentative Ausführungen enthalten».

⁸⁴ H. Must, *Der Relativsatz im Französischen, Deutschen, Englischen und Italienischen*, Diss. Göppingen 1972, 9 s., per cui vale «Von A gilt B. Von A gilt C. → Von A, von dem C gilt, gilt B».

⁸⁵ Sul *qui* e *quo* in senso relativo già nell'italico antico, dove dapprima il collegamento è reso con l'anaforico e poi ha preso forma relativa, v. J.B. Hofmann, *Lateinsche Umgangssprache*, Heidelberg 1978⁴, 118; il linguaggio parlato ha mantenuto questa forma «des lockeren anaphorischen Anschlusses».

⁸⁶ Ovvero, secondo la terminologia di A. Minard, *La subordination dans la prose védique. Études sur le Śatapatha-Brāhamana*, Paris 1936, 9, quello in cui la relativa precede la preposizione principale introdotta dal correlativo. Cfr. Haudry, *Parataxe, hypotaxe et corrélation* cit. 156. Il dittico normale o *Diptyque 1* corrisponde alla correlazione *qui... is...*, il dittico 2 o *diptyque inverse* invece a *is, qui...* v. Fruyt, *La corrélation en latin* cit. 26 ss. Le forme possono coesistere, come testimonia Plaut., *Capt.* 566: *quem uides, eum ignoras: illum nominas, quem non uides*.

⁸⁷ C. Bodelot, *Anaphore, cataphore et corrélation: approche général de la problématique dans l'optique de la phrase complexe*, in C. Bodelot (ed.), *Anaphore, Cataphore et Corrélation en Latin. Actes de la journée d'étude de Linguistique Latine, Clemond Ferrand II, 7 janvier 2003*, Clemond Ferrand 2004, 13-26. Si consideri che anche nella particella *ut* si può ravvisare un elemento relativo, v. J.P. Maurel, *VT comme (co-)relatif*, in Carvalho-Lambert, *Structures parallèles et corrélatives* cit. 65-74. Sull'origine della relativa dall'indefinito e, secondo la tesi più vecchia, dalla interrogativa v. W. Kroll, *Der lateinische Relativsatz*, in *Glotta* 3, 1910, 1-18, 1 ss., 9 ss.

⁸⁸ A proposito della lingua greca, ad esempio, alcune relative restrittive o determinative presentano un valore condizionale quando hanno un congiuntivo o un ottativo. Su questo v. G. Wakker, *Les propositions relatives dites à valeur conditionnelle*, in F. Létoublon, *La langue et les textes en grec ancien. Actes du colloque P. Chantraine (Grenoble 5-8 septembre 1989)*, Amsterdam 1992, 47-71, 54 e nt. 7.

nello sviluppo delle frasi complesse, una struttura a metà tra la paratassi e l'ipotassi: la correlazione relativa-dimostrativa **k^wo- ... *to-* diviene col tempo *is ... qui*. Nel latino, il nesso tra le due è rappresentato dal latino *quis* (e, per altri aspetti, anche dal *quod*, che nel linguaggio normativo assume talvolta, pur rimanendo chiara una differenziazione, un valore paragonabile al condizionale⁸⁹). Lo sviluppo parte da una struttura correlativa di tipo temporale⁹⁰. Sintomaticamente, in ottica di linguistica comparata, proprio da questa struttura **k^we* aveva avuto origine l'ittita *tákku*, con cui la legislazione ittita esprimeva la condizione cui seguiva la norma⁹¹.

L'aspetto per noi importante è che la lingua giuridica latina, nel mantenere la struttura a correlative differenziate⁹², conserva più a lungo il dittico normale con la relativa anticipata, altrimenti scomparso in altre lingue⁹³. La relativa assume cioè nella lingua giuridica latina un ruolo protagonista, molto maggiore che nella lingua letteraria⁹⁴. La ripetizione del sostantivo di riferimento della particella relativa⁹⁵, l'attrazione inversa (segno della forte connessione tra relati-

⁸⁹ Il *quis* con valenza ipotetica si ritrova anche nella lingua più arcaica, ad es. in Ter. *Eun.* 252: *Negat quis, nego; ait, aio*. Sul *quod* cfr. M. D'Elia, *Sull'uso di «quod» con il senso di «si» nel latino giuridico*, in *Scritti G. Bonfante* 1, Brescia 1976, 191-204.

⁹⁰ Su tutti v. O. Szemerényi, *Syntax, meaning, and origin of the Indo-European particle *k^we*, in P. Considine, J. T. Hooker (ed.), *O. Szemerényi. Scripta minora. Selected essays in Indo-European, Greek and Latin*, Innsbruck 1991, 367-395.

⁹¹ Hoffner, *Laws of the Hittites* cit. 11 s.: «The style of the laws is casuistic rather than prescriptive. That is, the typical law consists of one or more protases [...] describing an act which either is a offence or might be considered such, followed by an apodosis ... describing what the ruling of the court is. [...] Most protases are simple units, but some contain both a primary supposition and a secondary, subordinate one, which narrows the circumstances. Often in such cases the principal supposition is introduced by *takku* 'if' and the subordinate one *my mān* 'if/when'». Tra le altre lingue indoeuropee, la lingua ittita è quella che ha mantenuto la maggiore arcaicità ed un sistema linguistico ancora molto semplice, soprattutto nell'uso tempi, cfr. K. Strunk, *Relative chronology and Indoeuropean verb-system: the case of present- and aorist-stems*, in *Journal of Indo-European studies* 22, 1994, 417-434.; nonché, in gen., E.H. Sturtevant, *A comparative grammar of the Hittite language*, New Haven 1951². Cfr. *supra*, nt. 55.

⁹² Cfr. Ch. Touratier, *Phrase complexe et corrélation*, in *Mél. L. Rubio*, Madrid 1988, 367-372, 371 s.

⁹³ Sulle diverse ragioni che hanno portato all'esclusiva affermazione del tipo 2 v. M. Fruyt, *La corrélation en latin: définition et description*, in P. De Carvalho, F. Lambert (ed.), *Structures parallèles et corrélatives en grec et en latin. Actes du colloque de linguistique grecque et latine Bordeaux 26-27 septembre 2002*, Saint-Étienne 2005, 17-44, 34 ss. Da escludere, ad ogni modo, è che sia mai esistita una fase in cui esisteva solo il dittico 1 (v. ntt. *supra*). V. anche le osservazioni di R. Müller, *Recensione a Carvalho-Lambert, Structures parallèles et corrélatives* cit. in *Kratylos* 52, 2007, 202 s.

⁹⁴ Cfr. G. Calboli, *L'emploi de la proposition relative dans les textes juridiques latins*, in J-P. Brachet, C. Moussy (éd.), *Latin et langues techniques*, Paris 2006, 233-250.

⁹⁵ Già W. Kalb, *Wegweiser in die römische Rechtssprache*, 1912, rist. Aalen 1961, 124, lo giu-

va e nome cui si riferisce⁹⁶) e l'anticipazione con ripresa anaforica nella relativa determinativa⁹⁷ (diverso il caso della definitiva esplicativa, che invece segue il termine che commenta⁹⁸) soddisfano le esigenze di identificazione, di precisione, di richiamo alla tradizione orale pur in un contesto scritto, sviluppando un linguaggio definitorio sufficientemente preciso. Al tempo stesso, raggiunge un effetto strettamente connesso con l'esigenza di una tradizione orale⁹⁹: mantenere un distacco tra la lingua giuridica e la lingua corrente¹⁰⁰.

Proprio la relativa contribuisce quindi a dare al linguaggio giuridico maggiore chiarezza, ma al tempo stesso permette anche una efficace generalizzazione¹⁰¹.

dica così: «Die Wiederholung des Beziehungssubstantivs beim Relativ- oder Demonstrativpronomen erwähnen wir nur deshalb, weil sie den Gesetzen der republikanischen Zeit ein eigenartiges Gepräge verleiht».

⁹⁶ O. A. Huerta, *Attraction régressive et correlation en latin*, in Carvalho-Lambert, *Structures parallèles et corrélatives* cit. 181-197, cit. 181 s.

⁹⁷ La relativa 'determinativa' o 'restrittiva' (o relativa in senso stretto) specifica un elemento della frase, il significato del quale serve a restringere, e non può essere eliminata, pena la mancata comprensione della frase stessa. Viene anche detta, perciò identificativa, definitoria («*defining relative clause*») o obbligatoria. Cfr. H. Bußmann, *Lexikon der Sprachwissenschaft*, Stuttgart 2008, e, soprattutto Ch. Touratier, *La Relative. Essai de théorie syntaxique*, Paris 1980, 12 s., 250 ss. in gen. e 305 s. con particolare attenzione alla relativa latina anticipata con anafora. Alla relativa restrittiva si contrappone di regola quella 'esplicativa' o 'descrittiva', che, accanto alla principale, può costituirsi in frasi autonome, e che è perciò detta anche relativa 'appositiva', 'estensiva' o 'parentetica', cfr. B. Jacobsson, *Non-restrictive relative that-clauses revisited*, in *Studia Neophilologica* 66, 1994, 181-195. Nelle relative restrittive si può rafforzare il relativo con un dimostrativo, mentre nelle non restrittive in genere il riferimento è ad un nome proprio o un pronome personale, e vi si possono sostituire espressioni ('notoriamente', 'chiaramente') che sottolineano la natura attributiva. Cfr. anche R. Pasch, G. Zifonun, *Adverbial- und Relativsätze*, in V. Angel-L.M. Eichinger, H-W Eroms, P. Hellwig, H.J. Heringer, H. Lobin (Hg), *Dependenz und Valenz*, Berlin-New York 2006, 921-936.

⁹⁸ Coleman, *Conditional clauses* cit. 406 nt. 8: «What was at the earlier paratactic stage a new sentence, with anaphoric reference back to its antecedent, became in hypotactic a subordinate clause usually placed immediately after the antecedent».

⁹⁹ È infatti il linguaggio giuridico a influenzare sotto questi aspetti la lingua latina e non il contrario, come osserva Calboli, *Emploi de la prep. relative* cit. 235 ss.: (nel criticare la vecchia tesi di E. Löfstedt, *Philologischer Kommentar zur Peregrinatio Aetheriae, Untersuchungen zur Geschichte der lateinischen Sprache*, Uppsala 1911, rist. Darmstadt 1962, 83, 181) la lingua giuridica «des Senatus Consulta et des autres normes fait un usage de la proposition relative plus large que la langue littéraire elle-même» (nel criticare la vecchia tesi di E. Löfstedt, *Philologischer Kommentar zur Peregrinatio Aetheriae, Untersuchungen zur Geschichte der lateinischen Sprache*, Uppsala 1911, rist. Darmstadt 1962, 83, 181).

¹⁰⁰ Fenomeno che si produce non solo a Roma: cfr. R. Lazzeroni, *Oscò e latino nella 'Lex sacra' di Lucera: fra competenza linguistica e valutazione metalinguistica*, in *Studi e saggi linguistici* 31, 1991, 95-111.

¹⁰¹ Hofmann, *Umgangssprache* cit. 93: «in Interesse der Deutlichkeit». Una sfumatura «ver-

b) *La struttura normativa nella penisola italica e quella accolta nel latino*

Il latino, che presenta aspetti peculiari che rendono caratteristica l'evoluzione del gruppo normativo, si sviluppa però all'interno di un contesto più vasto, di cui è senza dubbio interessante analizzare la varietà e i reciproci rapporti di dipendenza.

La struttura del gruppo normativo 'sia A, allora B' si ritrova infatti tanto nell'antico latino, quanto nell'osco e nell'umbro¹⁰². Questo tipo di condizionale assume una duplice funzione: da un lato apre la possibilità con la quale il comportamento prescritto è in relazione, dall'altra, soprattutto nel linguaggio più antico, serve a introdurre la frase da identificare come normativa. La formazione di questo gruppo è il risultato di uno sviluppo graduale linguistico.

Nelle lingue di area italica lo spazio della norma è così definito dal gruppo linguistico racchiuso tra la preposizione condizionale e il comando espresso in imperativo, che nella versione latina è *si [...] estōd*. A differenza di quanto si verificò ad es. nell'osco, che si orientò piuttosto verso il congiuntivo perfetto¹⁰³, nella lingua latina si stabilizzò in relazione a ciò l'uso dell'imperativo futuro¹⁰⁴, quale espressione non di mera volontà¹⁰⁵, ma di possibilità futura desiderata.

allgemeinernde» si trova in Varrone, *Men.* 230a: *mulier quae mulier*. Anche la eccessiva strutturazione giuridica della relativa come si ritrova nelle leggi tardo-repubblicane ha per Kroll, *Latteinische Relativsatz*: cit. 9 nt. 2, un aggancio nella lingua corrente: «Satzungeheuer, wie sie sich besonders in der *lex Julia municipalis* finden, sind in dieser Ausbildung dem Gesetzesstil eigen; aber daß die Neigung zum Anakoluth immer in der Volkssprache liegt, ist selbstverständlich». Equilibrato sul rapporto tra lingua corrente e lingua giuridica, entrambe a modo proprio conservatrici ed influenzantesi a vicenda: De Meo, *Lingue tecniche* cit. 89: «lingua giuridica e popolare hanno utilizzato ciascuna per proprio conto una costruzione che soddisfaceva esigenze obiettive, di comprensibilità ed esattezza nell'una, di chiarezza e comodità nell'altra». L'osservazione è proprio in relazione all'uso del relativo ripetuto in funzione aggettivale.

¹⁰² Coleman, *Conditional clauses* cit. 404 s.; v. anche nt. 6: «It is assumed that the oscan and umbrian forms derived from the perfect stem +**-us^o/e-* are future perfect indicatives, not subjunctives, in the attested verb systems». Per una panoramica generale sui contatti e reciproche influenze tra il latino e le lingue quali l'osco, l'umbro, il messapico, cfr. J.N. Adams, *Bilingualism and the Latin Language*, Cambridge 2003, 111 ss. Per l'uso nella legislazione greca, cfr. R. Koerner, *Inchriftliche Gesetzestexte der frühen griechischen Polis*, Köln-Weimar-Wien 1993.

¹⁰³ Come testimonia la *Tabula Bantina*, su cui si v. P. Poccetti, *Lineamenti di tradizioni 'non romane' di testi normativi*, in A. Ancillotti, A. Calderini, *L'umbro e le altre lingue dell'Italia mediana antica. Atti del I convegno internazionale sugli antichi umbri (Gubbio 20-22 settembre 2001)*, Perugia 2009, 165-248, 215 ss.

¹⁰⁴ Cfr. A. Magdelain, *La loi a Rome. Histoire d'un concept*, Paris 1978, 23 ss. a proposito del significato dell'imperativo nei diversi tipi di legge, spiegando come la scelta per l'imperativo in *-to* si affermi e si stabilizzi a partire dal III secolo. L'imperativo in *-to* alla seconda persona è diffuso nella letteratura antica, ma quello alla terza persona è tipico solo del linguaggio giuridico. Cfr. *infra* e nt. 87.

¹⁰⁵ Sul futuro derivante da un antico uso italico del congiuntivo iussivo (superato dalla legisla-

La particolare sfumatura che segue a questa scelta linguistico-sintattica, è quella di un comando non immediato, eppure finito, e al tempo stesso impersonale¹⁰⁶. Una scelta cioè funzionale alla creazione di una prospettiva di possibilità ‘certe’ che servono a condizionare il comportamento del destinatario¹⁰⁷. In questo modo, la costruzione sintattica e linguistica del gruppo normativo serve da un lato alla generalizzazione il comando, dall’altra alla regolarizzazione della coppia paratattica. L’uso del futuro¹⁰⁸ coinvolge alla fine entrambi i verbi della correlazione normativa: da un lato quella possibile, dall’altro quella desiderata¹⁰⁹.

Nelle leggi latine più antiche, che risentono di un contesto orale¹¹⁰, l’importanza di questi due elementi (identificazione della norma e comando futuro impersonale che si muove nel contesto dello spazio normativo) realizzati con la

zione romana), cfr. già W. Kroll, *Der potentiale Konjunktiv im Lateinischen*, in *Glotta* 7, 1916, 117-152, 152: «Der lateinische Konjunktiv hat seit alter Zeit die Bedeutung des Willens [...] weil Wille und Wunsch zu nahe bei einander liegen, um in naiver Ausdrucksweise geschieden zu werden. Von beiden Funktionen aus ist nur ein kleiner Schritt zur Bezeichnung der Zukunft, die der Konjunktiv deshalb mitübernehmen mußte, weil das Latein das alte indogermanische Futur verloren hatte».

¹⁰⁶ Cfr. Pascucci, *Aspetti del latino giuridico* cit. 35 nt. 2 («interfungibilità della 2^a e 3^a persona»), Poccetti, *Lineamenti di tradizione non romane* cit. 188 (nell’uso del futuro finito «si neutralizza l’opposizione tra la 2^a e la 3^a persona, così che *ito* corrisponde tanto a ‘vai’ quanto a ‘che egli vada’, ma anche all’impersonale ‘si vada’»). Non siamo di fronte, dunque, a una mera imperatività; ché la legge «non può essere ridotta a quanto espresso dall’imperativo» bene osserva A.L. Prosdocimi, *Lingua e costituzione testuale in testi prescrittivi latini e italici*, in *Atti istituto veneto scienze morali, lettere, arti* 157, 1998-1999, 347-408, 367.

¹⁰⁷ Ancora Poccetti, *Lineamenti di tradizione non romane* cit. 190: «mondi possibili che si sottraggono al controllo del locutore». Al contrario, l’uso dell’imperativo-I esprime un diretto coinvolgimento del destinatario.

¹⁰⁸ Per la derivazione del futuro da un antico congiuntivo italoico, vd *supra*, nt. 105; nonché, a proposito del frequente uso di *erit* H. Blase, *Tempora und Modi, Genera verbi*, in G. Landgraf (hrsg.), *Historische Grammatik der lateinischen Sprache* 3.1, Leipzig 1903, 119: «Daß *ero* ein alter Konjunktiv ist, zeigt sich auch darin, daß es im Altlatein in einer dem Potentialis ähnlichen Weise gebraucht wird. Einige nennen dies Futurum der Wahrscheinlichkeit», ntt. con esempi da Plauto (*Trin.* 922, *Pseud.* 677, *Pers.* 645; *Bacch.* 274).

¹⁰⁹ Cfr. W. Kroll, *Der potentiale Konjunktiv im Lateinischen* cit. 1916, 117 ss., 124-132, in part. 152: «Auch in die Nebensätze dringt der Konjunktiv von der Willens- und Zukunftsbedeutung aus ein und dehnt sich allmählich so aus, daß er beinahe zu einem Modus der Unterordnung wird und später in vielen Fällen steht, die seine ursprüngliche Bedeutung nicht mehr erkennen lassen».

¹¹⁰ Rispetto al mondo greco (s. *supra* § II.1.b.) la minore influenza della tecnologia della scrittura è visibile anche nella terminologia, perché, rispetto ai *ta grammata*, che si contrappongono, in evoluzione, ai *nomoi* (consuetudini), il linguaggio romano mantiene il termine unitario *lex*, termine giuridico (e non religioso) comune di area italica. Per le diverse interpretazioni v. tra gli altri A. Magdelain, *La Loi a Rome*. cit., Paris 1978, in part. 12 s.; sulla terminologia di legge in greco e sul tradizionale problema di *nomos* come diritto consuetudinario, cfr. F. Gschnitzer, *Zur Terminologie von Gesetz und Recht im frühen Griechisch*, in *AGR*. 11, *Symposion* 1995, 3-10.

condizionale è immediatamente percepibile: nelle XII tavole l'effetto tematico si ottiene attraverso la condizionale immediata con omissione del soggetto¹¹¹, con il noto fenomeno di «antitesi con andamento pendolare»¹¹². In questo modo da un lato si presenta l'oggetto della legge, rendendo possibile la citazione della norma nel suo contenuto con l'inizio del testo¹¹³, dall'altro si ottiene l'effetto impersonale e generalizzante, che introdurre ed espone il caso¹¹⁴.

In un contesto di matura legislazione scritta, invece, che permette una struttura più complessa, tutto questo si rivela però insufficiente: all'interno della correlazione si avverte infatti l'esigenza di esprimere con costante chiarezza il pronome (la frequenza del *si quis* e del *ne quis* nelle leggi epigrafiche latine rimasteci è soverchiante, e così è anche nella *Tabula Osca Bantina*¹¹⁵) e di qui acquista rilevanza, accanto alla condizionale, la frase relativa.

A completare lo schema, nella legislazione latina si stabilizza inoltre, come già accennato, la scelta per il *futurum exactum*, espressione non di mera volon-

¹¹¹ L'oralità, così come la 'visività' delle sue procedure è una caratteristica del primo diritto romano, v. C. De Meo, *Lingue tecniche del latino*, Bologna 1986, 75, 77. Anche nel greco e nell'osco si ritrova, tuttavia, l'omissione del soggetto, v. Pascucci, *Aspetti del latino giuridico* cit. 8 ss. (es. *Lex Gort.* Col. VI, r.1), che non per questo, però, postula un'influenza greca sulla formulazione latina. Sul punto, con una prospettiva leggermente diversa v. anche G. Calboli, *Latin vulgaire et latin juridique*, in L. Callebat (ed.), *Latin vulgaire – latin tardif. Actes du 4e Colloque international sur le latin vulgaire et tardif*, Hildesheim 1995, 613-632, 614 ss. (nonché Id. G. Calboli, *The Demonstrative Pronouns in Juridical Latin*, in G. Calboli, *Über das Lateinische* cit., 111-121, 117). Sui rapporti tra le due lingue in epoca arcaica v. anche l'equilibrata valutazione di E. Courtney, *Archaic latin prose*, Atlanta 1999, 13 s.

¹¹² Pascucci, *Latino giuridico* cit. 7 s.

¹¹³ Citare la legge dal suo *incipit* è tipico del modo più antico di citazione. Già Gotofredo induceva da ciò che la norma *si in ius uocat* dovesse per questo essere la prima delle XII Tavole, v. G. Lotito, *Nota testuale a si in ius vocat*, in M. Humbert (a c. di), *Le XII tavole dai decemviri agli umanisti*, Pavia 2005, 209-215, 211 s.

¹¹⁴ Così Daube, *Forms of Roman Legislation* cit. 57 ss. *Si in ius vocat* sarebbe dunque da intendere come 'in caso di chiamata in giudizio'. Connesso a questo aspetto è il noto fenomeno del cambio implicito del soggetto, che non va tuttavia esasperato: J. Platschek, *Rec.* a D. Flach (Hrsg.), *Das Zwölf Tafelgesetz – Leges XII tabularum*, Darmstadt 2004, in *Forum Historiae Iuris [FHI]* (www.forhistiur.de), 12 s., osserva che l'inversione non si verifica di fronte al *si volet* o *si nolet*, ovvero quando l'oggetto della volontà è contenuto nella principale e non nella condizionale. Diversamente A. Bürge, 'Si nolet arceram ne sternito', 'ne minore aut si volet maiore vincito': *Positives zu zwei Negativen in den Zwölf Tafeln*, in *Mélanges F. Wubbe*, Fribourg 1993, 61-81, 74 s., che però opportunamente mette sull'avviso in relazione alla tradizione testuale.

¹¹⁵ Per le popolazioni anelleniche dell'Italia come anello di congiunzione tra la precoce scrittura della legislazione greca e la tarda produzione legislativa scritta romana (che si sviluppa praticamente in concomitanza con lo sviluppo degli altri generi di scrittura), così Poccetti, *Lineamenti di tradizione non romane* cit. 240.

tà, ma di possibilità futura desiderata¹¹⁶. Imperativo futuro e *futurum exactum* arrivano ad esprimere (ormai meglio del congiuntivo, che aveva cominciato a sviluppare un senso distinto di irrealità¹¹⁷) con la maggiore precisione giuridica possibile la futura possibilità aperta dalla norma.

La particolare importanza rivestita da questo modo di ‘chiudere’ la norma è particolarmente evidente nella sua forma negativa, che rimarrà esclusiva del linguaggio legislativo¹¹⁸, e che ha già una sua primigenia espressione nel linguaggio precettivo sacerdotale¹¹⁹, in cui proprio la forma negativa ha la predominanza¹²⁰. Riconnessa con il contesto teologico del *fas* e del *nefas* e del mantenimento della *pax deorum*, tale uso ha rilievo, perché fa da preludio alla legificazione, e, come vedremo, alle XII *Tabulae*.

III. Categoria e qualificazione giuridica

È stata autorevolmente avanzata l’idea che la diffusione ed infine il prevalere dell’uso della relativa su quello della condizionale nella formulazione delle leggi riflettesse un momento fondamentale dello sviluppo giuridico, cioè il passaggio da un «folk-law» ad un vero e proprio «legal system»¹²¹. Questi argomenti a grandi linee sembrano trovare conferma: la condizionale descrive la fattispecie in modo narrativo e istruisce casisticamente il destinatario su come comportarsi di fronte a quella singola emergenza; diversamente, la relativa esprime una maggiore astrazione e generalizzazione nella descrizione della fattispecie, e spiega al destinatario in quale categoria ricomprendere l’evento descritto¹²².

¹¹⁶ V. *supra* ntt. 105 e 108.

¹¹⁷ V. *supra* nt. 103. La presenza del congiuntivo nelle frasi relative e condizionali è altrimenti un aspetto di un certo rilievo giuridico, cfr. H. Rubenbauer, J.B. Hofmann, R. Heine, *Lateinische Grammatik*, Bamberg-München 1977, 10 §242.

¹¹⁸ M. Leumann, J.B. Hofmann, A. Szantyr, *Lateinische Grammatik*. 2. Band, *Syntax und Stilistik*, München 1972², rist. 1997, 340 (§187d, §188). Cfr. *supra* ntt. 49, 53.

¹¹⁹ Cfr. A. Magdelain, *Un aspect négligé de l’«interpretatio»*, in *Sodalitas. Scritti Guarino* 6, Napoli 1984, 2783-2789, 2783 ss.

¹²⁰ Per una disamina dei testi più significativi, v. F. Sini, *La negazione nel linguaggio precettivo dei sacerdoti romani*, in O. Bianco, S. Tafaro, *Il linguaggio dei giuristi romani*, Galatina 2000, 157-184, 165 ss.

¹²¹ Daube, *Forms* cit. 6.

¹²² Daube, *Forms* cit. 6 s.: la condizionale «tells you a story». Con la relativa, «more general, abstract, detached» invece «the story has become a category». Nelle pagine in cui avanza questa tesi, Daube fa pochissimi esempi, e si limita a descrivere questa l’evoluzione; per lui il fenomeno ha del resto carattere generale, si ritrova non solo nel linguaggio legislativo, ma anche in quello editale e giurisprudenziale, e non è limitato al mondo romano. Noi ci limiteremo a verificare la giustezza della tesi in relazione al linguaggio legislativo.

Tuttavia, come si è visto, non si può intendere la tendenza come una regola generale e credere che le legislazioni più risalenti manchino di quel minimo di astrazione che invece si ritroverebbe solo in un'epoca successiva. Piuttosto va intesa, e in questo senso l'idea sembra corretta, nel senso che l'evoluzione linguistica e tecnica rende possibile una migliore costruzione della frase normativa, che è così in grado di esprimere una maggiore complessità.

In questo senso, dunque, la differenziazione del linguaggio legislativo nel periodo medio e tardorepubblicano s'inserisce nel contesto generale dello sviluppo linguistico: in un momento di radicali mutamenti nella lingua latina¹²³ si sfrutta una differenziazione linguistica già realizzata¹²⁴ per affinare il linguaggio normativo. Così permettendo a quest'ultimo di evolversi verso una più matura sistematica, assumendo al tempo stesso quelle caratteristiche all'apparenza 'arcaiche', che si sarebbero mantenute nella lingua¹²⁵, ma che non sono arcaiche dal punto di vista del contenuto e della struttura.

In contesto diverso, è stata sviluppata però anche un'altra tesi, che in un certo senso serve a controbilanciare la prima. Essa rivede già nella frase condizionale un preciso momento di riflessione universale¹²⁶. Prima della forma 'se ...' esiste, infatti, il comando apodittico, che è una modalità normativa ancora più semplice. Rispetto a questo, si è visto, la condizionale presenta già chiara tendenza alla astrazione e alla sistematica¹²⁷. Sotto quest'aspetto, lo scarto tra condizionale e relativa risiederebbe piuttosto proprio nell'eccessiva astrattezza della prima. La condizionale insomma sarebbe troppo «academic, lacking in urgency»¹²⁸. Mentre per la proclamazione, indirizzata ad un pubblico vasto in cui conta ogni individuo, la relativa 'colui che...' funziona meglio.

Entrambe le due tesi contengono del vero, e non vanno contrapposte. È piuttosto tra questi due aspetti di doppia universalizzazione che si deve dunque muovere la riflessione. Dal punto di vista dell'evoluzione giuridica il momento fondamentale è rappresentato dal fatto che il combinato utilizzo di condizionale e di relativa per esprimere la 'categoria' rende possibile la qualificazione giuridica attraverso la sussunzione di fattispecie. Poiché, inoltre, non tutte le

¹²³ Cfr. G. Devoto, *Storia della lingua di Roma*, Bologna 1940, 95 s.

¹²⁴ L'utilizzo della frase condizionale per presentare un caso eventuale è molto diffuso, e si ritrova nella prosa letteraria: *si quod bellum existat*, si rende con un 'in caso di guerra', v. Touraier, *Relative* cit. 33.

¹²⁵ La condizionale, sostiene Daube, *Forms* cit. 7 s., continua a contemplare anche nella legislazione più tarda «a particular emergency». Per Daube, però, è un fenomeno generale non limitato al mondo romano.

¹²⁶ Yaron, *Forms* cit. 149 ss.

¹²⁷ V. ad es. in relazione alla legislazione mediorientale, *supra* § II.1.a.

¹²⁸ Yaron, *Forms* cit. 150.

tipologie di norme possono essere espresse con la condizionale, in questo modo si rende possibile anche un'ulteriore differenziazione tra diversi tipi di norma, al di là della mera distinzione tra norme di carattere generale e particolare.

IV. *Il linguaggio legislativo nelle prime attestazioni della tradizione letteraria romana*

Dopo aver delineato le linee di tendenza in cui inquadrare la ricerca, possiamo ora iniziare con la trattazione nel merito, e quindi passare alla disamina della legislazione romana.

Per il periodo più arcaico, in cui la tradizione è indiretta ed incerta, è utile affiancare alle testimonianze della prima legislazione, le XII Tavole, un confronto con altre due tipologie di materiale strettamente connesse con il linguaggio giuridico.

1. *Il linguaggio sacrale*

Tra le prime attestazioni in lingua latina su cui conviene porre l'attenzione vi è la poesia religiosa, i *carmina* sacri¹²⁹. L'antica lingua sacrale presenta infatti forti analogie con la lingua giuridica¹³⁰, pur differenziandosi da essa per suoi aspetti peculiari¹³¹.

Nel linguaggio sacro troviamo una tendenza verso l'evoluzione tratteggiata nei paragrafi precedenti: accanto alla spezzettatura di unità semantiche in più piccoli pezzi simmetrici¹³², vediamo le corrispondenze proprio nel gioco tra re-

¹²⁹ Si v. la raccolta di G.B. Pighi, *La poesia religiosa romana. Testi e frammenti per la prima volta raccolti e tradotti*, Bologna 1958. Per un inquadramento generale, si v. gli studi dello stesso autore raccolti in Id., *La preghiera romana*, Torino 1967, rist. Forlì 2009.

¹³⁰ Simili sono la tendenza alla chiarezza e all'inequivoco, alla ripetizione di sinonimi, asineto, allitterazione, *isokola*, si v. G. Calboli, *Die Syntax der ältesten lateinischen Prosa* cit. [83-94] 86 ntt con lett. Sulle generali analogie tra la scienza della religione e quella del diritto, v. le considerazioni in S. Marino, *Lingua 'nomodelica'. Un esempio dal capitolare de imaginibus di Carlo Magno*, in A. Palma (Hg.), *Scritti Melillo* 2, Napoli 2009, 783-792, 784 s.

¹³¹ Le differenze sono efficacemente rilevate da E. Lindholm, *Stilistische Studien. Zur Erweiterung der Satzglieder im Lateinischen*, Lund 1931, 57 ss.: «Aber in der Rechtssprache beherrscht die Sachlichkeit die Wortstellung, der sakrale Ritualstil dagegen wird von künstlich-stilisierten Rücksichten beherrscht; er ist genau in Kola und Kommata gegliedert, Parallelismus und wachsende Glieder werden zu einem Charakteristikum des Stils».

¹³² Cosa comune a tutte le lingue indoeuropee dall'umbro al luwico all'ittita. Sull'umbro ad es. cfr. R. Lazzaroni, *Contributo allo studio della preistoria del Carmen latino*, in *Annali della Scuola Normale di Pisa*, Serie II, 28, 1959, 119-139, per l'antico indiano W. Krause, *Die Wortstellung in den zweigliedrigen Wortverbindungen*, in *Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung* 50, 1922, 74-129, 80 s.

lativa e condizionale. Si vedano ad es., nell'alternanza tra le formule pronunciate dal *rex* e quelle pronunciate dal *pater patratus*, alcune frasi del *ritus foederis feriendi*¹³³:

- ll. 12-14: *quod sine fraude tua populi que Romani Quiritium fiat, facio...*
ll. 26-28: *si prior defexit... tum illo die... populum Romanum sic ferito.*

Simili formulazioni si hanno nel *ritus belli indicendi*¹³⁴:

- ll. 6-11: *si ego iniuste impieque... exposco... tum... numquam siris esse*
ll. 25-29: *quarum rerum litium causarum condixit pater patratus... quas res nec dederunt nec solverunt nec fecerunt...*
ll. 39-47: *quod populus Romanus Quiritium bellum cum... senatusque populi Romani Quiritium censuit consensit conscivit... bellum indico facioque.*

Nel complesso, in questo tipo di formulazioni si assiste però anche alla tendenza ad una frase più complessa. Si veda ad esempio la *cohortatio* dell'*auspicium in procinctu*¹³⁵:

- ll. 25-31: *Ergo di, uti placet a legionibus invocentur, faciantque quod iis imperabitur milites imperiumque fidemque meam servent, quod conducat salutareque siet, viros voco, proelium ineant*

Con la ripetizione dell'*ergo*, si rende possibile lo sviluppo di una frase subordinata con il congiuntivo o l'ottativo¹³⁶. Questo aspetto è quanto si può osservare soprattutto nella lunga formula sacrificale riportata da Catone in *de Agr.* 139¹³⁷, dove, sintomaticamente¹³⁸, abbiamo una condizionale anticipata, ma non una relativa:

¹³³ Pighi, *La poesia religiosa romana* cit. 30 ss. La fonte da cui è ricostruito il testo è Liv. 24.4-9.

¹³⁴ Pighi, *Poesia religiosa* cit. 38 ss. La fonte da cui è ricostruito il testo Liv. 1.32.5-14.

¹³⁵ Pighi, *Poesia religiosa* cit. 92. La fonte da cui è ricostruito il testo sono qui gli *Scolia Vergilii Veronensia* (10.241), di cui però si v. la recente edizione di C. Baschera, *Gli scolii veronesi a Virgilio*, Verona 1999.

¹³⁶ Calboli, *Die Syntax der ältesten lateinischen Prosa* cit. 88: «Dies ist nur deshalb möglich, weil die zwei Teile des Komplexes, Relativ- und Korrelativsatz, noch eine Art Diptychon bilden, oder besser von dem ursprünglichen Diptychon nicht weit entfernt sind».

¹³⁷ Di recente, sul passo, J. Rives, *Control of the Sacred in Roman Law*, in O. Tellegen-Couperus (Hg.), *Law and Religion in the Roman Republic*, Leiden 2012, 165-180, 178. Su *lucus* v. in particolare A. Terrinoni, *I boschi sacri. Il lucus/alsos tra tutela umana e intervento divino*, in M. Brocca, M. Troisi (edd.), *I boschi e le foreste come frontiere del dialogo tra scienze giuridiche e scienze della vita*, Napoli 2014, 13-24.

¹³⁸ In relazione a quanto osservato *supra* § II.2.a. E diversamente dall'uso indogermanico, v. Ch. Lehmann, *Der Relativsatz. Typologie seiner Strukturen, Theorie seiner Funktionen, Kompendium seiner Grammatik*, Tübingen 1984, 330 ss., concorde Calboli, *Die Syntax* cit. 89 s., v. *supra* nt. 136.

Cato, *de Agr.* 139: *Lucum conlucare Romano more sic oportet. Porco piaculo facito, sic verba concipito: Si deus, si dea est, quouum illud sacrum est, uti tibi ius est porco piaculo facere illiusce sacri coercendi ergo harumce rerum ergo, sive ego sive quis iussu meo fecerit, uti id recte factum siet, eius rei ergo te hoc porco piaculo immolando bonas preces precor, uti sies volens propitius mihi domo familiaeque meae liberisque meis. Harunce rerum ergo macte hoc porco piaculo immolando esto.*

La formula è importante quale testimonianza non solo, quindi, del contatto tra *ius* e *religio*¹³⁹, ma anche della parentela tra la relativa e la condizionale, in un momento in cui, ancora in contesto di oralità, non si sostanzia una distinzione vera e propria tra le due tipologie di frase¹⁴⁰. Il passaggio dall'oralità alla scrittura dei testi normativi che si osserva nel corso del VI-V secolo a.C.¹⁴¹ vede invece comparire una più netta evoluzione a favore della relativa¹⁴².

2. XII Tabulae

Le XII *Tabulae*, quali *fons omnis publici privatique est iuris*¹⁴³ sono ovviamente il testo principale per uno studio del linguaggio legislativo. Tuttavia, a causa della «multiplicity of layers of modernisation»¹⁴⁴ che le norme a noi trãdite hanno subito, la analisi della legislazione decemvirale può essere condotta solo con molta precauzione. Un'analisi formale delle norme in esse contenute non è infatti agevole, perché il tenore letterale dipende dalla tradizione. Il linguaggio è stato modernizzato, ma lasciandovi una patina arcaica (non differentemente da come, quindi, lo stesso Cicerone concepiva il linguaggio normativo¹⁴⁵). Il che riflette la storia della loro trasmissione orale, frutto di una rielaborazione formale e testuale che non siamo in grado di ricostruire, ma che di certo influisce sull'effettiva tecnica legislativa¹⁴⁶.

¹³⁹ V. O. Behrends, *Ius und ius civile. Untersuchungen zur Herkunft des ius-Begriffs im römischen Zivilrecht*, in *Symptica F. Wieacker*, Göttingen 1970, 11-58, 14 ss., ntt. con lett.

¹⁴⁰ Calboli, *Die Syntax* cit. 89 s.

¹⁴¹ Si v. R. Laurendi, *Leges regiae e ius Papirianum*, Roma 2013, in part. cap. II.

¹⁴² Calboli, *L'emploi de la relative* cit. 237

¹⁴³ Liv. 3.34.6. Ampia la letteratura. V. solo i vari contributi raccolti in M. Humbert, (cur.), *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*, Pavia 2005, nonché quelli in Id. *Antiquitatis effigies. Recherches sur le droit public et privé de Rome*, Pavia 2013, 539-702.

¹⁴⁴ M.H. Crawford, *Roman Statutes 2*, London 1996, 571.

¹⁴⁵ V. *supra*, § I.2. Powell, *Cicero's Adaptation* cit. 125 ss. tiene però a sottolineare che Cicerone non abbia ricreato artificialmente un linguaggio arcaico sulla base delle XII Tavole, ma che abbia fatto sostanziale uso di un linguaggio ancora in uso ai suoi tempi: «The basic register is derived from the language, legal or non-legal, of Cicero's time». Concorde G. Calboli, *Recensione a Reinhardt, Lapidge, Adams, (edd), Aspects of the Language of Latin Prose*, Oxford 2005, in *Gnomon* 82, 2010, 499-514, 506 s. Diversamente Pascucci, *Aspetti del latino* cit. 4.

¹⁴⁶ Ad es., a proposito dell'eventuale presenza di *ito* in Tab. 1.1, (ed. cr.), Daube, *Forms* cit.

Le iscrizioni italiche stesse per molti versi sono più attendibili delle XII Tavole: la sezione osca della *Tabula Bantina*¹⁴⁷ sembra ad esempio esserlo in riferimento alla struttura condizionale-congiuntiva successiva a *suai* (corrispondente al lat. *si*), che si ritrova anche in altri documenti in cui l'influenza latina non è sostenuta¹⁴⁸. E lo stesso vale per la libertà modale (futuro I e II, congiuntivo perfetto), maggiore di quella che ritroviamo nelle testimonianze della legislazione decemvirale.

Non bisogna però cadere nella critica eccessiva: non è, ad esempio, alla falsata tradizione che si deve l'aspetto frammentario del contenuto delle XII Tavole, dato che nella legislazione di Gortyna si assiste alla stessa mancanza di comprensività¹⁴⁹. Ma soprattutto è proprio l'aspetto sintattico che potrebbe essersi preservato con maggiore fedeltà: esso attesta una fase ancora 'di formazione' rispetto al più rigido linguaggio utilizzato dalle leggi posteriori. Riguardo alla formulazione della condizionale, ad esempio, si registra una varietà di verbi all'indicativo, futuro o futuro perfetto; e questo può dipendere dall'uso, nel linguaggio originario, di un tipo di congiuntivo in cui non vi era ancora distinzione tra realtà-irrealtà¹⁵⁰. Se le iscrizioni italiche non latine presentano del resto una libertà modale maggiore di quanto troviamo nelle XII Tavole, possiamo inserirle in una lenta evoluzione della legislazione latina.

Già da un semplice sguardo ai versetti a noi traditi e criticamente ricostruiti¹⁵¹, emerge subito che la struttura condizionale è assolutamente predominante.

28 s. sostiene che sia superflua, argomentando dal fatto che il legislatore arcaico legifera esclusivamente nei casi problematici: prima la situazione generale ed il comando, il caso negativo, appunto problematico. Ma l'argomento è dedotto da un'ipotesi che alla critica testuale non pare convincente, come mostra, con ragione, Lotito, *Nota testuale* cit. 211 ss.

¹⁴⁷ Cfr. *supra* ntt. 103, 115.

¹⁴⁸ Poccetti, *Lineamenti di tradizioni non romane* cit. 215; la «maledizione di Vibia», preghiera a Cerere ritrovata a Capua risalente al IV-III secolo è caratterizzata più da influenza greca che romana.

¹⁴⁹ Così F. Wieacker, *Zwölftafelprobleme*, in *RIDA* 3, 1956, 459-491, 467. V. anche Id., *Die XII Tafeln in ihrem Jahrhundert* cit. 299.

¹⁵⁰ Così R. Coleman, *Conditional clauses in the Twelve Tables*, in H. Rosén (ed.), *Aspects of Latin Papers from the 7th International Colloquium on Latin Linguistics, Jerusalem April 1993*, Innsbruck 1996, 403-421, e R. Coleman, *Greek influence on Latin Syntax*, in *Transactions of the Philological Society [TPhS]* 1975 [1977] 101-156. Questa differenza spiegherebbe la sostituzione con il presente indicativo o il perfetto indicativo. Nella *Tab.* 8.11 (ed. cr.) si trova infatti *fariatur* e in *Tab.* 10.5 *faciat*, che sarebbero gli unici resti di un congiuntivo presente.

¹⁵¹ Seguo qui l'edizione delle XII *Tabulae* contenuta in Crawford, *Roman Statutes* 2 cit. 555-721, la cui numerazione si differenzia in alcuni punti dalle edizioni più utilizzate, soprattutto in relazione alla *Tab.* VIII: molti versetti che le altre edizioni attribuiscono a questa *Tabula* sono in questa edizioni attribuiti alla *Tab.* I.

Nel complesso almeno una trentina di norme¹⁵² rivelano una tale struttura, soprattutto nella Tavola 1, nella 5, nella 8 e nella 12¹⁵³. Il numero di versetti contenenti formulazione relativa è invece appena la metà¹⁵⁴, mostrando così un'evoluzione che si deve ancora verificare.

Soffermandosi sui versetti con formulazione relativa, e solo su quelli il cui testo è più sicuramente ricostruito, si può però osservare già una grande varietà. Casi in cui il versetto inizia con la relativa sono:

XII Tab. 8.1: *qui malum carmen incantassit...*

XII Tab. 8.4: *qui fruges excantassit...*

Nonché, con formulazione più complessa:

XII Tab. 10.7: *qui coronam parit ipse <familia>ve eius virtutisve ergo duitur ei, <ast ei parentive eius mortuo imponitur, se fraude esto>*

XII Tab. 1.4: *adsiduo vindex adsiduus esto, proletario ?civi? quis volet vindex esto*

Il soggetto destinatario del comandamento è qualificato non dalla condizionale, ma dalla relativa, che precede il comando imperativo. Ma non è sempre così: troviamo infatti anche una formulazione relativa al posto della condizionale, che però non è anticipata, e che segue anzi direttamente l'imperativo:

XII Tab. 10.5: *homini mortuo ne ossa legito, quo post funus faciat*

Al contrario si segnalano i casi in cui si ritrova compiutamente già la formulazione della norma con la relativa anticipata che sarà tipica del linguaggio repubblicano successivo:

XII Tab. 2.1: *cui testimonium defuerit, is tertiis diebus ob portum obvagulatum ito*

XII Tab. 2.2: *... quid <e>orum fuit, iudici arbitrove reove, <is> die<s> diff<is>us esto*

È quindi probabilmente in questo contesto che si colloca prima dell'inversione di *qui... is... in is, qui*¹⁵⁵, che si va delineando una tecnica di formulazione

¹⁵² Almeno: *Tabb.* 1.1; 1.2; 1.3; 1.6-7; 1.9; 1.11; 1.13; 1.14; 1.15; 1.17; 1.18; 1.21; 3.4; 3.6; 4.2; 5.4; 5.5; 5.8; 7.5; 7.7; 7.8; 8.2; 8.10; 8.13; 9.2; 12.2; 12.3. Cfr. Calboli, *Die Syntax* cit. 90, che si basa però sull'edizione di C.G. Bruns, *Fontes Iuris Romani Antiqui*, Tübingen 1909⁷, 15-44.

¹⁵³ La ripartizione per Tavole è tuttavia convenzionale, come avverte M. Humbert, *La codificazione decemvirale: tentativo d'interpretazione*, in *Id. Antiquitatis effigies* cit. [541-588= in Humbert, *Le dodici tavole* cit. 3-50] 541 nt. 1 in relazione all'ordine seguito nei *FIRA*: «è puramente convenzionale e non corrisponde né alla ripartizione decemvirale, né alla mentalità antica».

¹⁵⁴ Calboli, *Die Syntax* cit. 90.

¹⁵⁵ Secondo Lehmann, *Der Relativsatz*, cit. in part. 223 ss., 401 ss., è questo il periodo in cui si

normativa propria. Da segnalare è anche l'importanza del pronome *is* (*ea id*) che avrà un ruolo centrale¹⁵⁶ nel linguaggio giuridico soprattutto repubblicano¹⁵⁷.

Condizionale e relativa sono di frequente combinate. Talvolta la relativa precede la condizionale:

XII Tab. 8.11: *qui se sierit testarier libripensique fuerit, ni testimonium fariatur, improbus intestabilique esto*

La norma è insomma qui introdotta dalla relativa, che qualifica lo status del soggetto dichiarato *intestabilis*, a fronte di un suo eventuale diniego a testimoniare. Accanto alla formazione molto arcaica¹⁵⁸, è da rilevare l'uso del passivo in funzione impersonale¹⁵⁹: evitare l'agente si segnala quale caratteristica del linguaggio giuridico¹⁶⁰.

In altri casi invece la relativa è posticipata, quale nel notissimo Tab. 5.4:

XII Tab. 5.4: *si intestato moritur, cui suus heres nec essit, agnatus proximus familiam ?pecuniamque? habeto.*

La seconda condizione, invece di essere espressa con la condizionale (come avviene ad es. in Tab. 1.13: *si membrum rupit, ni cum eo pacit, talio esto*) è espressa con una relativa che, riprendendo il soggetto tematico, ovvero il defunto intestato, qualifica la fattispecie. Rispetto a XII Tab. 2.1 la forma sembra

verifica altrimenti il capovolgimento di *qui... is, quam... tam* in *is ... qui, tam... quam*. È sintomatico d'altro canto, osserva sempre Lehmann, *Relativsatz* cit. 369, che in latino si assista ad una diminuzione della relativa anticipata, a differenza, ad esempio, che nelle leggi ittite. Cfr. anche J. Haudry, *L'antéposition de la relative en indo-européen*, in *La linguistique* 15, 1979, 101-110 (già in Id., *Parataxe, hypotaxe et corrélation dans la phrase latine*, in *Bulletin de la Société de Linguistique de Paris* 68, 1973, 147-186).

¹⁵⁶ Cfr. A.M. Bolkestein, M. van de Grift, *Participant Tracking in Latin Discourse*, in J. Herman (ed.), *Linguistic Studies on Latin*, Amsterdam 1994, 283-302, 284: «Latin has several pronouns to choose from for anaphoric reference ... the first (*is*) is the only one of these pronouns for which the anaphorical use (including cataphora) is basic, in that it lacks the possibility to express spatial deixis, i.e. it does not function as a demonstrative pronoun (it is called weakly deictic in the grammars)».

¹⁵⁷ G. Calboli, *The Demonstrativ Pronouns in Juridical Latin*, in Calboli, *Über das Lateinische* cit. 111-121. In part., sull'uso del pronome *is* in Alfeno Varo e nel linguaggio giuridico. L'uso diminuisce tuttavia nel periodo del principato, per arrivare a *ille* nel periodo più tardo.

¹⁵⁸ Calboli, *Die Syntax* cit. 92 «In diesen Fällen bilden die Infinitivkonstruktionen und Gerundive kein selbständiges Kolon» e non partecipano dunque al parallelismo.

¹⁵⁹ V. F. Létoublon, J.P. Maurel, *Passif et impersonnel*, in J. Chocheyras, L. Dabène, e.a., *Au-tour de l'impersonnel*, Grenoble 1985, 7-33, 15 s.

¹⁶⁰ Sulla funzione del passivo diffusamente G. Calboli, *Das lateinische Passiv und seine Beziehung zur nominalen Quantifikation*, in *Indogermanische Forschungen* 95, 1990, 71-88, ora in Calboli, *Über das Lateinische* cit. 135-179; in part. 140 ss.

leggermente più antica¹⁶¹ e forse per questo più fedele all'originale. La posticipazione della relativa come specificazione del soggetto tematico, successivo all'*incipit* generale, esprime in questo senso una situazione già accertata o accertabile, di chi muore senza testamento («in caso di morte in assenza di testamento») si aggiunge cioè che ciò vale per chi è «senza eredi propri»¹⁶²) Tuttavia in già in Tab. 5.5, abbiamo espressa con la condizionale l'ulteriore ipotesi del *si agnatus nec escit*.

La stessa funzione esplicativa, con relativa che segue la condizionale, si trova del resto espressa in:

XII Tab. 1.21: *si adorat furt(i) quod nec manifestum erit, <duplum poenae esto>*

Numerosi sono i casi, poi, in cui la relativa segue una condizionale introdotta da *ni*¹⁶³ che segue ad una prima formulazione imperativa precedente:

XII Tab. 3.3: ... *ni iudicatum facit aut quis endo eo in iure vindicit, secum ducito*

XII Tab. 3.4: ... *ni suo vivit, qui eum victum habebit, libras farris endo dies dato*

XII Tab. 7.7: ... *ni sam delapidassint, qua volet, iumenta agito*

O direttamente dopo un comandamento negativo:

XII Tab. 10.8: *neve aurum addito, <at> cui auro dentes iuncti ess<i>nt, asti m cum illo sepeliet uretve, se fraude esto*

Difficile delineare una tendenza. Certo, con la legislazione delle XII Tavole assistiamo all'evoluzione verso un linguaggio diversificato¹⁶⁴. La formulazione condizionale eventuale 'se A fa X allora Y', non è quella caratteristica¹⁶⁵, e la presenza di relative in forma subordinata¹⁶⁶ assume una funzione qualificativa

¹⁶¹ L'*escit* che si ritrova nei manoscritti, infatti, è una probabile modernizzazione di *essit* (del resto, si v. *adessint* nella *Lex repetundarum* 1, l. 63), cfr. Crawford, *Roman Statutes* 2 cit. 641: «is more likely to be a mistake for an archaic subjunctive than the other way round». Un confronto interessante è anche con Tab. 10.8 (ed. Cr.) ... *neue aurum addito, <at> cui auro dentes iuncti ess<i>nt, asti m cum illo sepeliet uretve, se fraude esto*. V. anche Pascucci, *Aspetti del latino giuridico* cit. 24 nt. 2.

¹⁶² Di subordinazione logica, con un argomento un po' troppo formale, scrive Crawford, *Roman Statutes* 2 cit. 641: «The order of the *si* clause is determined by the fact that there cannot be the certainty that there is not a *suus heres*, until after death has occurred».

¹⁶³ Caratteristica del linguaggio delle XII tavole è la condizione negativa espressa con *ni*; mai *nisi*, cfr. Hofmann-Szantyr, *Lat. Grammatik* cit. 667.

¹⁶⁴ La lingua giuridica sarà dunque anche arcaizzante, ma non immobile e il rimaneggiamento delle XII Tavole ne è un esempio, v. C. De Meo, *Lingue tecniche del latino*, Bologna 1986, 86 s.

¹⁶⁵ Daube, *Forms* cit. 5 ss

¹⁶⁶ Con la radice che deriva da *kwikwo*, cioè uti, ubi, quom: cfr. Lehman, *Relativsatz* cit. 369: «Keine Sprache verwendet beide Wurzeln des Relativsatzes, d.h. **kwi-/*kwo-* e **yo-*, als

integrativa ed esplicativa che rende più complessa la norma. Tuttavia, tra imperativi laconici e condizionali, la comparsa della relativa non altera ancora la struttura, che può essere resa anche condizionalmente¹⁶⁷.

3. *Il de agri cultura*

Se il linguaggio sacrale e quello legislativo arcaico mostrano una certa ambiguità nella differenziazione delle due tipologie di frase, e, a conti fatti, non permettono di indurre con sicurezza un uso diverso dell'una rispetto all'altra, un confronto utile con i testi normativi più antichi è con il *de agri cultura* di Catone. Il linguaggio normativo, infatti, ha una chiara eco nell'opera di Catone, uomo politico di primo livello e di certo esperto delle formulazioni legislative, nonché autore fondamentale per l'analisi dell'uso linguistico antico.

Le somiglianze linguistiche con la formulazione legislativa si percepiscono immediatamente. Nel formulare le raccomandazioni, Catone ricorre frequentemente all'uso della condizionale con l'apodosi in imperativo futuro, come ad es.:

de Agr. 5.7: stramenta si deerunt, frondem illigneam legito

de Agr. 18.1: torcularium si aedificare voles... ad hunc modum vasa componito

de Agr. 37.3: vitis si macra erit, sarmenta sua concidito minute et ibidem inarato...

de Agr. 64.2: oleum, si poteris, bis in die depleto...

La tipologia di eventi che la condizionale sembra esprimere negli esempi riportati è di doppio tipo. Si tratta di circostanze eventuali, caratterizzate o dal loro non certo o non prevedibile verificarsi, oppure dalla loro dipendenza dalla volontà ovvero dalla disponibilità, del soggetto agente (come mostra l'uso di *si voles, si poteris*). In questi casi la condizionale esprime insomma un evento che si può avere, ma che però deve essere verificato, oggettivamente o soggettivamente: come è la circostanza in cui manchino *stramenta* (la paglia¹⁶⁸), il vigneto

Relativpronomen, aber alle verwenden *kwi als Interrogativum und, oft mit Erweiterungen ... als Indefinitum». V. anche, in relazione alla relativa coordinata e la relativa subordinata G. Calboli, *Relatif de liaison et absence d'article en latin*, in Chr. Touratier (Ed.), *Syntaxe et latin, Actes du II^eme Congrès International de Linguistique Latine*, Aix-en-Provence 1985, 361-381, ora in Calboli, *Über das Lateinische* cit.197-212.

¹⁶⁷ F. Wieacker, *Die XII Tafeln in ihrem Jahrhundert*, in *Les origines de la république romaine*, Genève 1967, 291-362, 321. Cfr. anche R. Westbrook, *The Nature and Origins of the Twelve Tables*, in *Law from the Tigris to the Tiber I* cit. 21-95 [= ZSS. 105, 1988, 74-121] per i paralleli tra la legislazione mediorientale e quella romana (49 ss), nonché (27 s.) per la critica alla tesi romanistica di Volterra.

¹⁶⁸ Il termine astratto, derivante da *sternere* era più diffuso nel linguaggio popolare, mentre

si riveli *macrum* (povero¹⁶⁹), ovvero la volontà di procedere alla costruzione di un *torcularium* (un torchio).

Accanto alla condizionale è però ben attestata anche la relativa. Già nell'*incipit* dell'opera, abbiamo un struttura che ricorda quella normativa, anche sotto questo aspetto:

de Agr. 1.1: *praedium quom parare cogitabis, sic in animo habeto.*

Ancora di più vistosa è la corrispondenza con le norme delle XII *Tabulae* in:

de Agr. 6.4: *qui locus vino optimum dicitur esse... helvolum minusculum conserito.*

de Agr. 24: *quidquid vini defrutabis, partem tricesimam defruti addito.*

de Agr. 105: *qui ager longe a mari aberit, ibi vinum Graecum sic facito...*

de Agr. 6.2: *qui ager frigidior et macrior erit, ibi oleam Licinianam seri oportet...*

Ad una prima impressione qui la relativa sembra riferire di casi in qualche modo già accertati e dunque come condizione di stato per così dire generalizzabile. In questo senso, esprimendo una situazione data, e, per così dire, generale di partenza, la relativa serve anche come introduzione dell'argomento:

de Agr. 36: *quae segetem stercorant*, e così a seguire nei vari paragrafi.

Sono le sezioni dell'opera contenenti le *leges* a presentare la maggior assonanza con il linguaggio normativo. Nel capitolo sulla *lex oleae legendae* (CLIII) ad esempio si prevedono sanzioni nel caso di non rispetto di un comportamento precedentemente espresso. Un'analisi di *de Agr.* 144 permette qualche osservazione:

de Agr. 144.1: *si adversus ea quis fecerit, quod ipse eo die delegerit, pro eo nemo solvet neque debbitur.*

de Agr. 144.2: *qui oleam legerint, omnes iuranto ad dominum aut ad custodem sese oleam non subripuisse... qui eorum non ita iuraverit, quod is legerit omne, pro eo argentum nemo dabit...*

de Agr. 144.3: *si quid redemptoris opera domino damni datum erit, resolvito... Legulos, quot opus erunt, praebeto et strictores. Si non praebuerit, quanti conductum erit aut locatum erit, deducetur, tanto minus debbitur.*

de Agr. 144.4: *si quis adversus ea fecerit, si dominus aut custos volent, iurent omnes socii.*

quello concreto *palea* prevalse nel linguaggio colto, v. Å. Fridh, *Stramentum*, in *Eranos* 69, 1971, 151-165.

¹⁶⁹ La pregnante espressione è ripresa, con una variante, da Plin. *Nat. Hist.* 17.55: *Cato: [...]* *vinea si macra erit...* Cfr. ancora *de Agr.* 33.3; 38.3; 93.

In 144.1 e 144.4 il primo evento, uguale in entrambi i casi, è espresso con la condizionale. Il secondo evento è espresso invece con la relativa in 144.1 e la condizionale in 144.4. In 144.2 invece sono espressi con la relativa tutti e due.

Come in 144.1 e 144.4, anche la prima relativa di 144.2 anticipa il soggetto della norma di comportamento. Ma se nel § 1 e nel § 4 il soggetto è un *quis* impersonale non altrimenti specificato e presentato, la scelta della relativa in 144.2 è congruente con il richiamo ad una categoria già nota e acquisita, di cui interviene successivamente una specificazione.

L'analisi di 144.2 ci può dire qualcosa anche sul secondo evento: se, nella prima previsione (*qui... omnes iuranto*), la specificazione non ha bisogno di un'ulteriore subordinata (in quanto *omnes*), nella seconda frase invece sì. E se la sfumatura è qui molto simile all'evento condizionale, e la differenza con il *si* è più labile (si sarebbe potuto scrivere *qui eorum, si non ita iuraverit*), grammaticalmente, tuttavia, l'implicito rinvio al *qui oleam legerint* è sufficiente a spiegare l'espressione: dato un gruppo di soggetti (coloro che *oleam legerint*) tenuti ad un certo comportamento (il giuramento), si prevede la conseguenza automatica che esclude dall'*argentum* coloro che tra quelli non hanno tenuto il comportamento richiesto. Il soggetto tematicamente già introdotto ha reso superfluo un *qui eorum si non ita iuraverit*. 144.1 può forse spiegarsi con lo stesso criterio. In 144.3, al pari del *si quis*, la formulazione torna ad essere del resto condizionale: un evento (*si quid... resolutio...*) è seguito dalla eventuale previsione che quanto richiesto non sia stato a sufficienza soddisfatto (*si non praeberit...*).

Anche nella *lex oleae faciundae* (§ CLIV) troviamo lo stesso stile di *de Agr.* 144.2, di una sanzione eventuale espressa con la relativa:

de Agr. 145.2: *factores qui oleum fecerint, omnes iuranto...*

de Agr. 145.3: *qui eorum non ita iuraverit, quae eius pars erit...*

de Agr. 146.1: *qui oleam emerit.*

Soffermandoci ad una prima differenza tra la conseguenza espressa solo con la relativa o con la condizionale in questi casi, quando la sanzione riguarda una (parte o tutta) categoria già indicata nella stessa previsione generale, è espressa e richiamata con la relativa. Una cosa è quando si introduce il soggetto destinatario del comportamento come in 146.1 (non il 'venditore' di olive – generica attribuzione – ma 'colui che vende olive') un'altra quando invece la sanzione segue alla proibizione, a fronte del non rispetto della legge da parte dello stesso soggetto non ricompreso in una categoria (dato che la persona è la stessa):

de Agr. 146.2: *ne quid eorum de fundo deportato: si quid deportaverit, domini esto.*

La combinazione delle due situazioni porta ad ogni modo a una situazione più sfaccettata, che si esprime in una combinazione di condizionale e relativa.

de Agr. 148.1: quod neque aceat nequae muceat, id dabitur. In triduo proximo viri boni arbitrato degustato; si non ita fecerit, vinum pro degustato erit;
de Agr. 148.2: quod admensus erit pro eo dominus re[m] solvito; si emptor postularit, dominus ius iurandum dabit verum fecisse.

Prescindendo dalla anticipazione della relativa, una analisi di quattro frammenti che riguardano prato *irrigivum*¹⁷⁰, cioè mantenuto fresco da ruscelli¹⁷¹, possono essere infini utili per un'analisi della diversa sfumatura contenutistica.

Il pregnante aggettivo *irrigivum* è usato, in relazione al *pratium* adibito al pascolo in con formulazioni diverse, ma anche in senso diverso:

de Agr. 8.1: pratium si irrigivum habebis, si non erit siccum, ne faenum desiet, summittito.

de Agr. 9: prata irrigiva, si aquam habebis, id potissimum facito; si aquam non habebis, sicca quam plurima facito. Hoc est praedium quod, vis, expedit facere.

de Agr. 50.1: prata primo vere stercoreto luna silenti: quae inrigiva non erunt, ubi flavonius flare coeperit, cum prata defendes, depurgato...

de Agr. 149.1: prato sicco decedat ubi pirus coeperit: prato inriguo, ubi super inferque vicinus promittet, tum decedito, vel diem certam utriusque facito; cetero pabulo Kal. Martii cedito.

Il contesto è quello chiarito dal capitolo *Qua lege pabulum hibernum venire oporteat, qua vendas finis dicitur* nel 149¹⁷². Sono le condizioni di locazione del pascolo invernale: il terreno viene adibito a pascolo da settembre (*pabulum frui occipito ex Kal. Septembribus*). Il contratto termina con la stagione invernale e la clausola prevede quindi che il prato non irrigato, vada liberato quando fiorisce il pero, mentre quello irrigato in accordo con i vicini. In tutto, infatti, Catone descrive un terreno da pascolo divisibile in tre zone: una, un prato circondato da acqua e quindi irrigabile con accordo tra i vicini; un'altra, un prato posto evidentemente più in alto, non raggiungibile dall'acqua e quindi non irrigato, e poi un'ulteriore zona non meglio definita (*ceterum pabulum*).

Ci interessano le prime due zone, perché la distinzione tra le due condizioni del prato, *siccum* - *irrigivum* è peculiare. In 149.1 il pregnante aggettivo *irrigivum* è usato in senso qualitativo generale, insieme al suo contrario, *siccum*.

¹⁷⁰ In tutto la parola è attestata in Catone una quinta volta, in relazione ad *hortus*, in *de Agr. 7: secundo loco hortus irriguus*.

¹⁷¹ Cfr. *Thesaurus linguae latinae*, sv. *irrigivus*, 7.2, 418, nonché sv. *irriguus*, 7.2, 420. La variante in *-ivus* è attestata appunto in Catone, che lo usa in senso stretto di 'ben irrigato' o irrigabile. Entrambe le lezioni in *inr-* e in *irr-* sono attestate.

¹⁷² Su cui v. P. Thielscher, *Des Marcus Cato Belehrung über die Landwirtschaft*, Berlin 1963, 15, 208, 358.

Interessante è invece il confronto tra 8.1 e 9, perché riportano lo stesso concetto formulato in modo leggermente diverso:

<i>pratum, si irrigivum habebis</i>	<i>prata irrigiva, si aquam habebis</i>
–	<i>id potissimum facito</i>
<i>si non erit</i>	<i>si aquam non habebis</i>
<i>siccum, ne faenum desiet, summittito</i>	<i>sicca quam plurima facito</i>

La prima versione è talmente stringata che manca l'apodosi. La seconda versione è sostanzialmente una ripresa della prima, più esplicita pur in mancanza della motivazione, probabilmente riformulata per essere più chiara.¹⁷³ In entrambe si pone una condizione: 'il prato, se lo hai a disposizione ben irrigato' ovvero 'il prato irrigabile, se avrai l'acqua, irrigalo per bene'. Mentre, 'se non lo avrai a disposizione irrigato, lascialo crescere¹⁷⁴ secco, che non manchi il fieno' ovvero 'se non avrai l'acqua, di prati secchi fanne quanti più possibile'¹⁷⁵.

Nella seconda versione, *irrigivus* è usato in senso generale, come nella legge 149, ed è una situazione potenziale effettiva. La condizione è data dall'acqua, che si può dosare a seconda. Nella prima invece *irrigivum* non è una caratteristica generale del prato in sé, ma direttamente una condizione in cui prato si può o non si può trovare, soggettivamente verificabile, come nella versione seconda è la disponibilità dell'acqua.

In *de Agr.* 50 invece troviamo una relativa: *quae irrigiva non erunt*, che non esprime un evento soggettivamente da verificare, ma una situazione effettiva (e quindi già verificata) ma che richiama ad una categoria precedente già espressa ed in certo senso nota. Questo è un ottimo esempio per comprendere l'utilità del gioco tra costruzione relativa e condizionale e spiegarne il suo successo nel linguaggio legislativo: *pratum irrigivum* è espressione ambigua e generalista, che deve essere circostanziata. Ma mentre *pratum, qui irrigivum erit* è una qualità, per così dire statica del prato, data in un certo momento, e come tale nota, *pratum si irrigivum erit* è invece una situazione in cui il *pratum* può trovarsi, ma che deve essere verificata.

¹⁷³ Così, Thielscher, *Des Cato Belehrung* cit. 209: «Wir Heutigen würden etwas, was wir verwerfen, um es noch einmal zu schreiben, streichen oder heraus schneiden, und in den Papierkorb werfen; Cato ließ Böses und Gutes nebeneinander stehen».

¹⁷⁴ Cfr. Georges, cit. sv. *submittere*.

¹⁷⁵ Anche in questo caso tuttavia la tradizione manoscritta di una tipologia di frase così sintetica ha dato problemi. Così, in particolare, *de Agr.* 8.1: *pratum si irrigivum habebis, si non erit siccum, ne faenum desiet, summittito* ha avuto varie emendazioni. La più accreditata è quella che su riportato, che corrisponde grosso modo all'idea che dopo *habebis* non sia mancata una frase, ma che il senso sia chiaro e sia quindi laconicamente sottinteso. L'edizione dell'opera di Catone che si è qui seguita è quella di A. Mazzarino (a c. di), M. P. Cato, *De Agricultura*, Lipsia 1982².

Entrambi gli aspetti sopra individuati si ritrovano in *de Agr.* 109. Il vino è di per sé aspro (situazione data, riconosciuta in certo contesto), ma si può volere addolcire (situazione eventuale):

de Agr. 109: *vinum asperum quod erit, lene et suave si voles facere, sic facito*

Connesso con questo aspetto possono essere le formulazioni introdotte da una relativa e concluse da *oportet* (es. *de Agr.* 62, *de Agr.* 149.2), che, è stato sostenuto¹⁷⁶, si richiamano a situazioni o doveri già noti.

V. *Un primo bilancio*

Il gioco di condizionale e relativa che le attestazioni più arcaiche della normazione latina fanno presagire non permette, come si è visto, di raggiungere risultati sicuri. Da un lato, per l'insicurezza della trasmissione, dall'altro per una diversificazione che tende, ma che non necessariamente rinvia ad una logica unica. Di certo la diversificazione è tuttavia già avvenuta, e in un certo senso la relativa esprime una situazione diversa dalla condizionale. La futura analisi della legislazione a noi giunta attraverso testimonianza epigrafica sarà fondamentale per superare questa prima insicurezza, e, collocandosi in un tempo cronologicamente successivo, potrà riflettere una più consapevole differenziazione nell'uso linguistico in ordine alle diverse tipologia di norma espresse.

Salvatore Marino
Universität Münster
marino@uni-muenster.de

¹⁷⁶ È la tesi di Daube, *Forms* cit. 8 ss. che sostiene che *oportet* introduca sempre una situazione, non imperativa, di dovere già accertato, già espresso e quindi già conosciuto. La riflessione di Daube si sviluppa molto brevemente, con argomenti etimologici e parzialmente esegetici, e non ha incontrato il favore degli studiosi di diritto romano, si v. ad es. la recensione di I. Luzzatto, in *SDHI.* 22, 1956, 399-403, 402, di F. Bonifacio, in *Iura* 8, 1957, 567-570 o di L. Bove, in *Labeo* 3, 1957, 47-49.

Viabilità pubblica, economia e diritto nelle pieghe del Teodosiano

Il tema del nostro convegno¹ riguarda la terra come mezzo di sopravvivenza e di arricchimento. La terra, in questo senso, in una prospettiva cioè strettamente connessa all'economia del fondo ed a quella del territorio circostante, coinvolge inevitabilmente il problema della sua percorribilità e rinvia così all'idea di proprietà di essa. Lo schema definitorio privatistico, che ci è più familiare, ci orienta così verso gli strumenti apprestati dal diritto per disciplinare i percorsi attraverso la terra e le terre, a partire dalla risalente disciplina delle servitù di passaggio, *iter, actus, via*, oltre, in certa misura, a quella di acquedotto, per cogliere spunti di origine² e marcare differenze fra le varie ipotesi. Sono temi che hanno determinato un importante intreccio di studi, che in questa sede non può trovare adeguata discussione ma le cui linee sono ben note agli studiosi.

Non v'è dubbio che la disciplina delle servitù prediali, per la sua stessa funzione economico-sociale, si colloca pienamente nell'ambito dei rapporti giuridici fra privati. E tuttavia, osservandoli in filigrana, gli *iura praediorum, via, iter* e *actus*, sono già – direi per loro ‘predisposizione socio-economica’ – categorie ‘a vocazione pubblica’ perché tutte sembrano contenere, *in nuce*, una certa proiezione della disciplina romana della proprietà terriera verso l'alterità. Nel momento in cui il *dominus* accoglie (lo voglia o ne sia costretto, in caso di servitù coattive) il ‘passaggio’ altrui è l'‘altro’ che entra nella tensione giuridica della ‘vicenda proprietaria’, violandone l'intangibilità. Si tratti anche soltanto del proprietario del fondo dominante che attraversa il terreno limitrofo per raggiungere la *via publica*, nel momento stesso in cui la ‘sacralità laica’ del

¹ Il testo, che offro volentieri alla Rivista curata, con grande dedizione, da Francesca Lamberti, riproduce, con un minimo apparato di note, la comunicazione presentata in occasione del Convegno «Ravenna Capitale» del 2015, mantenendone volutamente lo stile discorsivo, reso anche nella traduzione di alcune fonti.

² Soltanto per un primo quadro di riferimento sui problemi di origine delle servitù cfr. B. Brugi, *Studi sulla dottrina romana delle servitù prediali* 1, in *AG.* 25, 1880, 321 ss.; S. Solazzi, *Specie ed estinzione delle servitù prediali*, Napoli 1948; G. Franciosi, *Studi sulle servitù prediali*, Napoli 1967; A. Burdese, sv. *Servitù prediali (diritto romano)*, in *NNDI.* 17, 1970, 118 ss.; L. Capogrossi Colognesi, *La struttura della proprietà e la formazione dei ‘iura praediorum’ nell'età repubblicana* 2, Milano 1976; A. Corbino, *Ricerche sulla configurazione originaria delle servitù*, Catania 1979; C. Möller, *Die Servituten. Entwicklungsgeschichte, Funktion und Struktur der grundstücksvermittelten Privatrechtsverhältnisse im römischen Recht. Mit einem Ausblick auf die Rezeptionsgeschichte und das BGB*, Göttingen 2010.

”
”
”
”

*dominium*³ viene infranta, si apre una prospettiva nuova e irreversibile in cui le *viae* e le regole minute sulla loro larghezza (*latitudo legitima*), diventano spie di una visione che è sempre, direttamente o mediatamente, collettiva, pubblica.

L'indizio più evidente di questi intrecci, che appaiono evidenti nelle vicende delle *viae publicae* romane⁴, che ci interessano più da vicino in questa sede, è anche nella disciplina delle servitù 'coattive'. La circostanza che un organo giurisdizionale possa imporre una servitù di passaggio in ipotesi di interclusione di un fondo, offre la misura della rilevanza pubblica del fenomeno, disciplinato in termini di rilevanza collettiva, anche se il vantaggio appare, nell'immediatezza degli interessi in gioco, circoscritto ad un soggetto privato. A ciò si aggiungano altri aspetti, come la 'tipicità' delle servitù, che caratterizza i contorni 'vincolati' dell'istituto, o la stessa 'perpetuità', espressione di un assetto perenne che non si concilia con la tendenziale disponibilità delle posizioni di vantaggio privatistiche⁵.

In definitiva, già scorrendo la disciplina degli antichi istituti posti a regolamentazione del passaggio si percepisce una connotazione rigida e vincolistica di essi che richiama profili di interesse collettivo.

Una percezione che è risalente.

Si pensi alla precisa regolamentazione decemvirale della *via* (scorrendo la testimonianza di Festo ... *et privatae VIII pedes in latitudine iure et lege ... lex iubet XVI in anfracto flexuque pedes* ...) che costituisce l'archetipo di una disciplina che, senza pretesa alcuna di entrare nei problemi di origine delle servitù e sulle loro articolazioni, certamente ha una connotazione di rilevanza pubblica della regolamentazione della *via*, prescindendo dal fatto che essa possa declinarsi, nel tempo, come *via* pubblica o privata. La sensazione (e non può essere molto di più in questo contesto) è che i piani di riferimento pubblico/privato, rilevanti giuridicamente sul piano della costituzione del diritto, non alterino tuttavia il fondamento dell'istituto, che sembra avere una vocazione comunque pubblicistica⁶.

³ Se mai possa esservi stata una tale sacralità in età storica, nel senso dell'inviolabilità di un *dominium* che può rendersi in via definitiva 'servente', allorché gravato da servitù, accogliendo così il linguaggio giuridico un paradosso definitorio su cui, forse, si aprono ancora spazi di riflessione.

⁴ Spunti di origine in A. Corbino, *Le 'viae' della legislazione decemvirale*, in *Labeo* 29, 1983, 320 ss.

⁵ Anche su questi temi mi limito a porre in evidenza alcuni elementi definitivi utili per le finalità di questo scritto, non potendo dar conto adeguatamente dell'importante letteratura in materia.

⁶ E questo forse varrebbe a spiegare l'intersecarsi di piani definitivi nelle fonti, come nel caso delle ulpiane *viae quae ad agros ducunt* di D. 43.8.2.23 (Ulp. 68 *ad ed.*): *Privatae viae dupliciter accipi possunt, vel hae, quae sunt in agris, quibus imposita est servitus, ut ad agrum*

Per le *provinciae* assume un certo interesse, al riguardo, un'epigrafe contenuta nel CIL e relativa ad una *servitus viae* 'imposita' su *ager publicus* ed a vantaggio di una *societas* mineraria di Sisapo, nella *Baetica*, sulla cui lettura disponiamo oggi di una intelligente riflessione da parte di uno studioso cileno, Javier Barrientis Grandón, pubblicata negli Studi per Juan Miquel⁷, e che è riconducibile al I secolo a.C. L'iscrizione conferma la possibilità di costituire coattivamente servitù di passaggio nelle *provinciae* con una precisa indicazione della larghezza della *via* idonea al passaggio di carri per il trasporto dei materiali estratti dalla *societas*:

CIL. II².7 699a: [*Hi*]c viae servitus imposita est ab soc(ietate) Sisap(onensis) susum ad montes s(ocietatis) S(isaponensis) lat(a) ped(es) XIV.

I profili pubblicistici delle servitù, in questa visione d'insieme, andrebbero forse rimeditati verso quella prospettiva che a suo tempo io stesso, occupandomi della costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia ebbi a definire come 'ordinamentale'⁸. La tensione verso il superamento della logica volontaristica che ispirò quella riflessione forse oggi potrebbe anche permettermi di inseguire proiezioni più ampie. Ma questa è solo una prospettiva, che, forse per autoconvincermi, presento a me stesso, più che a voi. Comunque sia, passare, attraversare, muoversi sulla terra e sulle terre romane assume inevitabilmente un rilievo a sé stante, che modifica e ridisegna categorie giuridiche, spostando l'attenzione del giurista, in termini più o meno accentuati, verso il 'pubblico', il 'collettivo giuridico', in una proiezione definitoria che appare tendenzialmente unificante.

Mi interessa soprattutto cogliere questo snodo e coglierlo, come mi sono ripromesso di fare, nelle pieghe del Codice Teodosiano. Sullo sfondo di questo interesse vi è la consapevolezza, a tutti nota, della centralità dell'attenzione per il sistema viario in Roma, che è nell'immaginario collettivo, di tutti, non solo degli studiosi, uno dei principali profili della romanità, sulla scia della celebre osservazione di Strabone che considera acquedotti, *viae* e cloache come le opere su cui i Romani, a differenza dei Greci, posero la maggior cura⁹.

alterius ducant, vel hae, quae ad agros ducunt, per quas omnibus commeari liceat, in quas exitur de via consulari et sic post illam excipit via vel iter vel actus ad villam ducens. Has ergo, quae post consularem excipiunt in villas vel in alias colonias ducentes, putem etiam ipsas publicas esse.

⁷ J. Barrientis Grandón, *Servitus viae en Hispania y servidumbres rústicas en provincias (A propósito de Cil. II/7 699a=Ae. 1995, 846)*, in 'Liber amicorum' Juan Miquel: estudios romanísticos con motivo de su emeritazgo, Barcelona 2006, 80.

⁸ S. Randazzo, «*Servitus 'iure' imposita*». 'Destinazione del padre di famiglia' e costituzione 'ipso iure' della servitù, in *RDR*. 2, 2002, 302 e passim.


⁹ *Geogr.* 5.3.8.

Il reticolo viario, italico¹⁰ e poi imperiale – ancor oggi impressionante, solo a scorrere la cartografia degli *itineraria* nella raffigurazione che, basandosi su una carta romana¹¹, ci offre la Tabula Peutingeriana¹² nei suoi, impressionanti, 6.745 metri di lunghezza (fig. 1) – è la cifra della potenza romana. La conquista e la viabilità nei territori conquistati sono due facce della stessa medaglia, in una progressione parallela che è progressione di potere, di cultura, di commerci, di identità politica.

¹⁰ Per uno specifico esempio cfr. R. Knobloch, *Il sistema stradale di età romana: genesi ed evoluzione*, in *Insula Fulcheria* 40 vol. B, Castelleone 2000, 9 ss.

¹¹ Che potrebbe essere stata il frutto di una iniziativa privata, come suppone suggestivamente B. Salway, *The nature and genesis of the Peutinger map*, in *Imago Mundi* 57.2, 2005, 119 ss.

¹² Nelle sue impressionanti dimensioni la *Tabula*, detta anche *Codex Vindobonensis* per il luogo in cui è conservata, la Biblioteca Nazionale di Vienna (*Vindobona*) è l'unica carta degli *itineraria* romani che ci sia pervenuta, attraverso una copia medievale di un originale romano. La *Tabula Peutingeriana* fu rinvenuta nel 1507 da Konrad Celtes, bibliotecario dell'imperatore Massimiliano I, e la sua denominazione deriva dal suo secondo proprietario, l'umanista Konrad Peutinger. Non si tratta di una carta geografica di tipo fisico ma di una vera e propria carta stradale in cui troviamo tracciato in diversi colori il sistema viario – segnato in rosso il *cursus publicus* – le stazioni e le città più rilevanti. La funzione della carta era eminentemente pratica. Si voleva cioè fornire un'utile mappa stradale che indicasse le distanze tra un centro abitato e quello successivo, in miglia romane o in leghe (per la Gallia) o in parasanghe (per l'Oriente), illustrando sulla carta il percorso viario ed arricchendolo con informazioni utili al viaggiatore, come l'indicazione delle stazioni di sosta, delle terme o delle osterie poste lungo il percorso, considerando anche i luoghi i cui i cavalli potevano essere cambiati. Una convincente interpretazione (L. Bosio, *La Tabula Peutingeriana. Una descrizione del mondo antico*, Rimini 1983, 156) coglie nell'originale romano da cui deriva la *tabula* tre redazioni: la prima di età augustea (in stretta connessione proprio con l'organizzazione del *cursus publicus*), la seconda di epoca Severiana (in cui il *cursus publicus* viene riorganizzato), ed infine quella del IV sec. per la presenza di elementi che riporterebbero ad un'epoca coincidente con lo sviluppo del cristianesimo. Su quest'ultima redazione vi sarebbero state ulteriori modificazioni nell'VIII-IX sec. d.C., fino ad arrivare all'attuale copia medievale. Cfr. W. Kubitschek, *Itinerarien*, in *PWRE*. 9.2, 1916, coll. 2308-2363; K. Miller, *Die Weltkarte des Caistorius genannt die Peutingersche Tafel*, Ravensburg 1887; H. Gross, *Zur Entstehungsgeschichte der Tabula Peutingeriana*, diss., Berlino 1913; K. Miller, *Mappae mundi, Die ältesten Weltkarten* 6. *Rekonstruierte Karten*, Stuttgart 1898, 27; Id., *Itineraria romana, Römische Reisewegen an der Hand der T. P. dargestellt*, Stuttgart 1916; W. Kubitschek, *Rez. K. Miller, Itineraria Romana*, in *Gött. Gel. Anz.* 179, 1917, 1-117; Id., *Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien*, 68, 1917-1918, 704 ss.; O. Cuntz, *Die Grundlagen der Peutingerschen Tafel*, in *Hermes* 29, 1894, 586 ss.; A. Levi, M.A. Levi, *Itineraria Picta. Contributo allo studio della tabula Peutingeriana*, Roma 1967; E. Weber, *Tabula Peutingeriana. Codex Vindobonensis 324*, Graz 1976. Da ultimo cfr. R.J.A. Talbert, *Rome's World: The Peutinger Map Reconsidered*, Cambridge/New York, 2010 (di cui segnalo l'innovativo supporto documentale al volume, offerto *online* all'indirizzo <http://www.cambridge.org/us/talbert/>), su cui v. il commento di R. Burri, in *Bryn Mawr Classical Review*, 2012.



Tabula Peutingeriana, Segm. VII, Wien, Österreichische Nationalbibliothek.

Così *privatae viae* e *viae* consolari sono partecipi del medesimo disegno nel discorso di Ulpiano a cui la dottrina romanistica ha attribuito, seppure nella varietà delle ricostruzioni, significato e valore centrale:

D. 43.8.2.20-26 (Ulp. 68 *ad ed.*): *Ait praetor: 'in via publica itinereve publico facere immittere quid, quo ea via idve iter deterius sit fiat, veto'. 21. Viam publicam eam dicimus, cuius etiam solum publicum est: non enim sicuti in privata via, ita et in publica accipimus: viae privatae solum alienum est, ius tantum eundi et agendi nobis competit: viae autem publicae solum publicum est, relictum ad directum certis finibus latitudinis ab eo, qui ius publicandi habuit, ut ea publice iretur commearetur. 22. Viarum quaedam publicae sunt, quaedam privatae, quaedam vicinales. publicas vias dicimus, quas graeci basilikas, nostri praetorias, alii consulares vias appellant. privatae sunt, quas agrarias quidam dicunt. vicinales sunt viae, quae in vicis sunt vel quae in vicos ducunt: has quoque publicas esse quidam dicunt: quod ita verum est, si non ex collatione privatorum hoc iter constitutum est. aliter atque si ex collatione privatorum reficiatur: nam si ex collatione privatorum reficiatur, non utique privata est: refectio enim idcirco de communi fit, quia usum utilitatemque communem habet. 23. Privatae viae dupliciter accipi possunt, vel hae, quae sunt in agris, quibus imposita est servitus, ut ad agrum alterius ducant, vel hae, quae ad agros ducunt, per quas omnibus commeare liceat, in quas exitur de via consulari et sic post illam excipit via vel iter vel actus ad villam ducens. has ergo, quae post consularem excipiunt in villas vel in alias colonias ducentes, putem etiam ipsas publicas esse. 24. Hoc interdictum tantum ad vias rusticas pertinet, ad urbicas vero non: harum enim cura pertinet ad magistratus. 25. Si viae publicae exemptus commeatus sit vel via*

coartata, interveniunt magistratus. 26. Si quis cloacam in viam publicam immitteret exque ea re minus habilis via per cloacam fiat, teneri eum Labeo scribit: immisisse enim eum videri.

Un testo – sarei tentato di definirlo, con consapevole forzatura, una sorta di ‘testo unico’ della materia – che offre, seppure con un’articolazione della disciplina che sembra a tratti forzata, un quadro essenziale in cui i riferimenti, intersecandosi, segnano approcci diversificati ma coerenti sul carattere pubblico della *via*, sempre in una prospettiva di articolazione pubblico/privato (vuoi in funzione dell’appartenenza del fondo adibito a strada, vuoi dell’uso del fondo; parlo volutamente di fondo perché una strada, comunque la si definisca, occupa sempre fondi o porzioni di fondi). E la distinzione che si basa sulla larghezza della *via* (le fonti sono così note che non mi è parso il caso di riportarle) non impedisce che il termine si dilati nell’applicazione e ricomprenda strade di tipo e dimensione differenti.

Il termine *via* diventa tuttavia assorbente e caratterizzante, assumendo una predominanza terminologica che sembra rivelare, in filigrana, una predominanza contenutistica ed un intreccio storico fra *viae publicae* e *viae privatae* forse ancora non del tutto chiarito. Sarebbe dunque utile, per quanto complesso, cercare di seguire i fili di questa storia (variamente discussa, ma che credo meriti qualche riscrittura), e, comunque, sarebbe cronologicamente sfalsato rispetto all’arco temporale di questa nota e di questo convegno.

Restiamo dunque al Codice Teodosiano.

Almeno otto titoli del Codice appaiono rilevanti per la dottrina che si è occupata della materia¹³: 8.5, *De cursu publico, angariis et parangariis*; 9.17, *De sepulchris violatis*; 11.10, *Ne operae a conlationibus exigantur*; 12.1, *De decurionibus*; 14.12, *De honoratorum vehiculis*; 15.1, *De operibus publicis*; 15.2, *De aquaeductu*; 15.3, *De itinere munendo*.

Dunque la nostra, di strada, è abbastanza impegnativa: abbiamo di fronte complessivamente, circa 336 costituzioni. E ci limitiamo al Teodosiano.

Concentrerei dunque la mia attenzione, nei margini di tempo che mi sono stati assegnati dagli organizzatori per questa comunicazione, al libro ottavo del Codice Teodosiano ed a due titoli che ci possono riguardare: il quinto, *De cursu publico angariis et parangariis* e il sesto, *De tractoris et stativis*, che, seppure poco valutato dagli studiosi nel nostro complesso quadro di riferimenti testuali, credo assuma una certa utilità nella definizione del problema. Si tratta, in entrambi i casi, di testi che incidono indirettamente sulla *via* e sul suo regime

¹³ Cfr., da ultimo, P. Biavaschi, *Vicende del ‘cursus publicus’ al tempo del Foedus Gothicum (382 d. c.)*, in *SDHI*. 79, 2013, 341 ss. ed ivi lett. 342 nt. 1.

giuridico, ma che tuttavia mostrano visibilmente la tensione fra la *via* e il suo utilizzo economico. Nel primo caso, quello del *cursus*, per l'evidente rilevanza economico-sociale della trasmissione di informazioni e servizi, e nel secondo per l'intreccio, a mio avviso interessante, fra fruizione privata e destinazione pubblica del tratturo.

Il primo dei due profili di interesse, il *cursus publicus*¹⁴, rileva, oltre che nel titolo, in altri luoghi del Teodosiano, che direttamente o indirettamente vanno considerati.

Il Digesto, a sua volta, com'è noto dedica uno spazio non indifferente del quarantatreesimo libro al *cursus publicus*, considerato in 5 titoli: D. 43.7, *De locis et itineribus publicis*; D. 43.8, *Ne quid in loco publico vel itinere fiat*; D. 43.9, *De loco publico fruendo*; D. 43.10, *De via publica et si quid in ea factum esse dicatur*; D. 43.11, *De via publica et itinere publico reficiendo*.

E non mancano i riferimenti del Codice, per quanto solo 12 sono i luoghi non compresi nel Teodosiano e per altro di limitata importanza per la ricostruzione del diritto in questa particolare materia.

Dunque una messe di occasioni di riflessione e di confronto è quella offerta dalle nostre fonti e su cui l'attenzione degli storici non è stata marginale.

Il sistema complesso di trasmissione di informazioni e di trasferimento di merci e persone ha avuto, infatti, anche di recente una certa attenzione; mi riferisco, ad esempio, fra gli altri¹⁵, agli studi di Pascal Stoffel del 1994¹⁶ e di

¹⁴ Utilizzo l'espressione, comune dal IV secolo, per indicare non soltanto il sistema di trasmissione imperiale di informazioni e trasporto, risalente ad Augusto (Svet. *Aug.* 49.3; v. pure D. 50.4.18; SHA, *Ant. Pii*, 12; *Sept. Sev.* 14; *Amm.* 21.16.18) ma, estensivamente, i percorsi viari che ne derivarono, in un reticolo di infrastrutture utilizzate anche per finalità commerciali o private.

¹⁵ Cfr., per un primo approccio generale al problema: G. Humbert, *Cursus Publicus*, in C. Daremberg, E. Saglio, *Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines* 1², Graz 1969 (rist. Paris 1887) 1645 ss.; O. Seeck, *Cursus Publicus*, in *PWRE.* 4.2, 1901, 1846–1863; O. Cuntz, *Itineraria romana. Itineraria Antonini Augusti et Burdigalense*, Leipzig 1929; E. J. Holmberg, *Zur Geschichte des Cursus Publicus*, Uppsala 1933; H.-G. Pflaum, *Essai sur le cursus publicus sous le Haut-Empire Romain*, in *Mémoires présentés à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres* 14.1, Paris 1940, 189 ss.; H. Bender, *Römische Straßen und Straßenstationen. Kleine Schriften zur Kenntnis der römischen Besatzungsgeschichte Süddeutschlands*, Stuttgart 1975; L. Casson, *Reisen in der Alten Welt*, München 1976 (= *Travel in the Ancient World*, London 1974–1979); H. Halfmann, *Itinera Principum. Geschichte und Typologie der Kaiserreisen im römischen Reich*, Stuttgart 1986; E.W. Black, *Tacitus Ann 4.27.1 und der cursus publicus auf der Adria*, in *SCI.* 13, 1994, 60 ss.; Id., *Cursus Publicus. The Infrastructure of Government in Roman Britain*, Oxford 1995; W. Eck, *Die Verwaltung des Römischen Reiches in der Hohen Kaiserzeit: ausgewählte und erweiterte Beiträge* 1, Berlin 1995; 2, Berlin 1997; A. Kolb, *Kaiser Julians Innenpolitik: Grundlegende Reformen oder traditionelle Verwaltung? Das Beispiel des Cursus Publicus*, in *Historia* 43.3, 1998, 342 ss.

¹⁶ P. Stoffel, *Über die Staatspost, die Ochsengespanne und die requirierten Ochsengespanne*.

Anne Kolb del 2000¹⁷; sono ricerche di impianto generale, che coprono l'arco temporale dell'istituto, da Augusto al VI secolo, sino al lavoro del 1999, ancora fondamentale, della nostra Lucietta Di Paola¹⁸, che mette in campo, con attenzione ed acume, Cassiodoro, Filostrato e Libanio¹⁹.

Vorrei sorvolare sulla questione definitoria, per quanto la contrazione, nelle fonti, del riferimento al *cursus publicus*, non è certo priva di rilevanza e significato e vorrei superare i dettagli organizzativi e strutturali del *cursus*, per quanto sarebbero utili per il discorso che vado conducendo. Di certo il *cursus*, *cursus velox* o *cursus clabularis* produce una gamma di servizi e articolazioni²⁰, rigorosamente disciplinati²¹, che dalla *Constitutio Antoniniana* in avanti si sviluppano esponenzialmente, insieme alla burocratizzazione dell'impero. E la fiscalità rende necessario il trasporto di denaro, con l'urgente bisogno di rendere il percorso presidiato e sicuro in una prospettiva che parte dopo la *Constitutio Antoniniana* ed è presente nel Teodosiano:

CTh. 8.5.33 pr. (Imp. Valentinianus, Valens et Gratianus ad Constantium, a. 374): *Evectionum emittendarum etiam per ceteras provincias dumtaxat in translationem vestium tua sinceritas habeat facultatem, ut, si forte in itinere vicarius non fuerit, cum vestes eadem transferuntur, tarditas nulla generetur: certe, ubi idem vicarius forte morabitur, aut dimittet tuas aut alias ipse renovabit. et hoc quidem eo constituitur exemplo, quo aurum argentumque transfertur, in quo utique nullum evectioibus tuis adfertur obstaculum, quominus id, quod transmissum fuerit, ad loca statuta perveniat.*

Percorsi presidiati e sicuri anche per l'invio di disposizioni e informazioni

Eine Darstellung des römischen Postwesens auf Grund der Gesetze des Codex Theodosianus und des Codex Iustinianus, Lang 1994.

¹⁷ A. Kolb, *Transport und Nachrichtentransfer im Römischen Reich*, Berlin 2001.

¹⁸ L. Di Paola, *Viaggi, trasporti e istituzioni. Studi sul cursus publicus*, Messina 1999.

¹⁹ Nel licenziare questo contributo segnalo una recentissima monografia (che non ho potuto consultare ma di cui mi è nota una stesura del 2013, dello stesso Autore e con lo stesso titolo, in veste di Tesi di laurea), di L. Lemcke, *Imperial Transportation and Communication from the Third to the Late Fourth Century: The Golden Age of the cursus publicus*, Bruxelles 2016.

²⁰ CTh. 6.29.2 pr. (Imp. Constantius et Iulianus Caes. ad Taurum, a. 357): *Agentes in rebus in curis agendis et evectioibus publici cursus inspiciendis nostrorum memores praeceptorum credimus in omnibus velle profutura rei publicae. sed accedunt ex officio mirandae prudentiae tuae, qui parem sibi licentiam vindicent; contigit etiam, ut vicarii quoque mittant ex officiis suis huiusmodi negotiis operam praebituros. adimatur ergo haec licentia facinoribus et officiis universis curarum publici cursus copia denegetur, nam solos agentes in rebus in hoc genere iussimus obsequium adhibere.*

²¹ Fra i vari aspetti di questo controllo vi è anche quello della tutela della corrispondenza, aspetto su cui cfr., da ultimo, E.G.D. Van Dongen, *The postal service and the breach of mail confidentiality*, in *Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas*, 8, 2014, online in: <http://www.eumed.net/rev/rehipip/08/postal-service-rome.html>.

funzionali al controllo amministrativo e all'amministrazione della giustizia nel territorio:

CTh. 1.16.1 (Imp. Constantinus Rufino Octaviano correctori Lucaniae et Britiorum, a. 315): *Quicumque extraordinarium iudicium praefectorum vel vicariorum elicuerit vel qui iam consecutus est, eius adversarios et personas causae necessarias minime ad officium praefectorum vel vicarii pergere aut transire patiaris, sed de omni causa in tuo iudicio praesentibus partibus atque personis ita his temporibus ipse cognosce, quae ex eo die computabis, ex quo causa in tuo iudicio coeperit inchoari, ut tunc demum, si ei, qui extraordinarium iudicium postulaverit, tua sententia displicebit, iuxta ordinem legum interposita eam provocatio suspendat atque ad suum iudicem transitum faciat.*

Così la *via* diventa un microcosmo a sé stante, con i suoi servizi (integrativi e istituzionali) molteplici e dettagliati dalle fonti²², con le *mansiones* attrezzate e le funzionali *mutationes* a distanze cadenzate, con le stazioni con funzione militare, fiscale, doganale, procuratoria annonaria, postale, con i punti di sosta per il cambio dei cavalli e la manutenzione dei carri, con il controllo dei transiti. E così per *stativae*, *stabulae*, *diversoria*, integrate, se insufficienti, da *villae* e abitazioni private²³ offerte come alloggio lungo le *viae*²⁴.

Un reticolo di mansioni e servizi che nella sua complessa organizzazione diventa emblematico. La *statio* o la *mansio* non sono soltanto punti di riferimento

²² Per tutti cfr. C. Corsi, *Le strutture di servizio del cursus publicus in Italia: ricerche topografiche ed evidenze archeologiche*, Oxford 2000.

²³ CTh. 11.16.15 (Imp. Gratian. Valentin. Theod. ad Hypatium p. p.): *Publicis vel sacris aedibus construendis atque reparandis, hospitalium domorum minime curae subiaceant ...*

²⁴ Nelle fonti giuridiche le espressioni ricorrono variamente; limitandoci alle ipotesi principali v., per *mansio*, CTh. 1.16.12; 7.10.1; 8.5.23; 8.5.35; 8.10.2; 10.26.2; 11.1.9; 11.1.21; 12.1.21; 12.1.119; 12.6.21; C. 12.35.11; D. 50.4.18.10; Lex. Burg., Lib. Const. 38.3, 5-6; per *mutatio*: CTh. 6.29.5, 6; 8.5.34; 8.5.36; 8.5.65; 11.1.9; C. 12.50.15; 12.50.17; 12.50.18; per *stativae*: CTh. 8.6.2; per *stabulum*: CTh. 7.10.1, 2; D. 4.9.1; 17.2.52.15; 47.5.1. Tuttavia le indicazioni più utili, sul piano della ricostruzione dei posti di sosta sulle *viae publicae* e della loro funzione economica e di controllo sono nelle fonti letterarie. In esse *mansio* è espressione di immediata leggibilità, derivando da *manere*, sostare: Hor. *Sat.* 1.5.86-87, e si lega soprattutto alla 'fermata', intesa come sosta breve, contrapposto a *stativa*, che invece indica un soggiorno più lungo durante il viaggio. *Mutatio* appare connesso al cambio degli animali, come attesta la legatura a *per* (*permutatio*) utilizzata in varie fonti con evidente riferimento al cambio. *Statio* compare nei testi letterari in vari usi, dal luogo di ritrovo al posto di controllo militare della *via*, e solo dalla metà del IV *mansio* e *statio* diventano sinonimici, in un senso simile a quello dell'*hospitium*, locanda dove pernottare. Così come per le *stativae* che assumono un significato generico, come luoghi deputati alla sosta in ambito militare e civile. Gli *stabulae* indicano alberghi muniti di stalle per gli animali, in una accezione non esclusiva del *cursus*, ma utilizzata anche per alloggi urbani, così come i *diversoria*, termine che frequentemente viene utilizzato per indicare le *tabernae* (indicate anche come *caupones* o *popinae*) poste *secundum viam*, pur essendo possibile l'uso di queste espressioni per strutture poste nei centri urbani.

logistico, per i militari o per i semplici vaindanti, ma sono simboli dell'essere l'impero rappresentato nel *framework* della *viae publicae*, perché il viaggiatore sapesse che i frequenti²⁵ luoghi di sosta erano espressione di assistenza e di sostegno, per alleviare la fatica del viaggio²⁶, ma anche di controllo e repressione²⁷, come in una sorta di ritualità funzionale delle tappe, che scandiscono strade e potere al tempo stesso, in una ricorrenza operativa e simbolica che è specchio riflesso del potere imperiale, imponendo 'coercizioni disciplinari' che diventano strumento formidabile del potere stesso per tenere il corpo sociale coeso²⁸. Una lettura che, evidenziata dalle fonti per le *viae militares*, percorsi ineludibili e tassativi per i soldati²⁹, sembra estensibile a tutto il reticolo viario assistito dai servizi delle *mansiones*, in primo luogo per il pernottamento e per il cibo.

Tutte realtà che ricorrono nella Tabula Peutingeriana³⁰:

²⁵ Nell'*Itinerarium Burdigalense* le distanze fra i luoghi di sosta erano mediamente di 15 km., con punte di circa 40 km.: *It. Burd.* 551.9.


²⁶ *Symm. Epist.* 7.32.1: *Minuentur tamen labor intervallis brevibus mansionum*; *Rufin. Basil. Hom.* 1.3, p. 1726c.

²⁷ Sulle *multae* connesse a varie ipotesi di violazione inerenti il *cursus* disponiamo di una capillare catalogazione offerta dalla Tesi di Dottorato di G. Maragno, *Multe in oro, burocrazia e controllo imperiale nel tardoantico*, 2013.

²⁸ Riprendo, inconsapevolmente quasi ricopiandole, alcune espressioni che ebbi modo di usare in un mio saggio su Michel Foucault del 2011 il cui pensiero, benché apparentemente distante dal tema di questa riflessione, mi è ora apparso (sorprendendomi io per primo di ciò) attinente anche alla visione generale del potere imperiale: S. Randazzo, *Diritto romano, potere e sovranità. Foucault e un'esperienza della modernità*, in *Index* 39, 2011, p. 122 e *passim*.

²⁹ *Ambr. in Psalm.* 118.5.2, 2-3: *Miles qui ingreditur iter, viandi ordinem non ipse disponit sibi nec pro suo arbitrio viam carpit..., sed itinerarium ab imperatore accipit..., praescripto incedit ordine... rectaque via conficit iter, ut inveniatur commeatuum parata subsidia. Si alio ambulaverit itinere..., annonam non accipit, mansionem paratam non invenit. (Imperator) ideo et stativas ordinat; triduo ambulat exercitus, quarto requiescit die. Eliguntur civitates, in quibus triduum, quadriduum et plures interponantur dies, si aquis abundant, commerciis frequentantur*. Di Alessandro Severo la disposizione (collocata fra il 222 e il 235 d.C.) che i soldati ricevessero l'annona, ovvero i viveri che spettavano loro, nelle *mansiones*, velocizzando così il percorso avendo alleggerito i militari del carico relativo: *SHA. Sev. Alex.* 47.1: *(Alexander) milites expeditionis tempore sic disposuit, ut in mansionibus annonas acciperent nec portarent cibaria decem et septem, ut solent, dierum nisi in barbarico...»*.

³⁰ Presentate e commentate da Corsi, *Le strutture di servizio del cursus publicus* cit. 63.



Un potere che crea una minuta griglia di riferimento nel *cursum* e nelle modalità di autorizzazione (*diplomata* concessi già a partire da Diocleziano) al percorso, che manca, invece, negli itinerari naturali non assistiti, strade anch'esse, ma in cui la presenza dello stato è sospesa, se non assente, in una disseminazione e pluralizzazione 'reticolare' del potere meno incombente e visibile, nella sua forza e nella sua pervasiva presenza.

Una presenza minutamente dettagliata in certi casi, come per l'*evectio*, titolo personale, non cedibile, che conteneva in genere il nome dell'autorità che l'aveva rilasciato, la data di scadenza, il nome dei viaggiatori, l'itinerario, gli animali, il cui numero era in relazione alla funzione svolta dal viaggiatore, i veicoli, gli accessori, il peso, eventuali annotazioni ed il diritto alla *tractorìa*, ovvero al vitto durante il viaggio³¹.

³¹ CTh. 8.5.9,12,39,49,56.

E la *via* si caratterizza, ancora, per le sue specifiche magistrature (*praefecti e praepositi cursus publicus*), per la sua fiscalità, inasprita e pressante, per i suoi modelli di sfruttamento del lavoro che nelle *provinciae* portano a rendere obbligatorio il servizio lavorativo per la manutenzione delle *viae*³² ed a prevedere severe misure per prevenire il deterioramento delle *viae publicae*³³. E, ancora, si caratterizza per il suo microcosmo di ruoli e mansioni, che coinvolge uomini e strutture, dai veterinari ai *carpentarii*, agli addetti alle riparazioni, soggetti individuali, a volte organizzati privatamente, in *collegia*, come quello degli *jugarii*, noleggiatori di bestie da soma o dei *cisiarii*, che noleggiavano carri e carrozze.

Così il *manceps* è asservito alla *mutatio*, al punto che il suo allontanamento da essa può, se superiore a due giorni al mese, farlo andare incontro alla pena capitale:

CTh. 8.5.36 (Imp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius ad Syagrium pp., a. 381): *Mancipibus supra lustrale tempus cura non immineat mancipatus: nec intra triginta dies... amplius cuiquam liceat ex mutatione discedere. Quod si supra praescriptum numerum dierum ab statione, quam receperit, excesserit, capitali animadversione puniatur.*

Analogamente l'oste che gestisce una stazione di sosta è responsabile oggettivamente per il fatto dei suoi dipendenti:

D. 47.5.1.6 (Ulp. 38 *ad ed.*): *Caupo praestat factum eorum, qui in ea caupona eius cauponae exercendae causa ibi sunt.*

Una responsabilità che è proporzionata alla rilevanza della *mansio*, come per la *mansio* di Ravenna, paragonata a quella romana da Cassiodoro, *Var.* 10.28.1 (Atto del 535-536 d.C., pubblicato nel 537 d.C.):

«E perciò i cassieri che concedono una deroga di grano, di vino o di formaggio, i macellai, i vinai, i collettori di imposte dei magazzini e delle botteghe, i fattori ed i magazzinieri che fanno capo a Roma o alla *mansio* ravennate...»³⁴.

³² Gli interventi imperiali sulla fruizione e sulla manutenzione della rete viaria, il cui buono stato è una preoccupazione comprensibile e risalente; cfr. J.L. Cañizar Palacios, *Consideraciones sobre aspectos jurídico-legislativos en relación con las vías públicas de Hispania durante la antigüedad tardía*, in *HAnt.* 29, 2005, 228 ss.

³³ V. ad es. CTh. 15.3.4 che attesta come nel 399 Arcadio e Onorio intervengono per imporre a chiunque tali oneri, rilevando la tendenza di soggetti di elevato rango a sottrarsi alla contribuzione per la costruzione e la manutenzione delle *viae*.

³⁴ *Et ideo arcarios prorogatores tritici, vini et casei, macellarios, vinarios, capitularios horreariorum et tabernariorum, fenerarios et cellaritas, qui ad urbem Romam vel ad mansionem pertinent Ravennatem ...*

Ma per il giurista diventa di speciale rilievo quello che Cassiodoro, *Var.* 1.29.2 (Atto del 507-511 d.C., pubblicato nel 537 d.C.) ricorda circa una misura conseguente all'acquisizione da parte di privati del possesso di terre assegnate ufficialmente alle *mutationes*:

...ogni lembo di terra, che è ufficialmente assegnato alle *mutationes*, che è caduto in possesso dei privati, sia rivendicato per il servizio pubblico, ed i proprietari indennizzati nella giusta misura per la loro perdita³⁵.

Dunque un intervento pervasivo che rafforza l'idea speculare di *mutationes/via* = stato, come emerge a chiare lettere dal Codice Teodosiano:

...ogni proprietà privata che abbia ospitato un governatore nel corso di un suo viaggio, sia reclamata tra le risorse del fisco. Così, quindi, i «*iudices*» si occupino di costruire e mantenere efficienti le *mansiones*³⁶.

Così le mansioni finalizzate al trasporto di documenti si intersecano con quelle del trasporto e della gestione delle merci (involgendo dunque l'annona civile): l'impressione, ancora una volta, è che le vie dell'impero non siano passaggi, ma siano l'impero stesso. E così quando Ambrogio viene sollecitato da Valentiniano ad intraprendere un viaggio verso i confini e mediare con i barbari si prevede che vengano inviate le missive con le disposizioni per l'apprestamento delle *mansiones* con ogni sorta di beni, come se si attendesse l'imperatore stesso:

Ambr. *de obit. Valent.* 24 (392 d.C.): *Ecce postridie litterae de instruendis mansionibus, invectione ornamentorum regalium aliaque huiusmodi, quae ingressurum iter imperatorem significarent.*

Un quadro che risente della 'svolta' di Arcadio Carisio, il *magister libellorum* di Diocleziano, che intorno al 300 introduce il *cursus vehicularis*, mentre si sviluppano i due grandi *itineraria*, in primo luogo l'itinerario Antonino e quello Burdigalense, che ha studiato con scrupolo Benet Salway³⁷. È uno spunto ul-

³⁵ ... *terrarum spatia, quae veredis antea licuerunt, mutationibus suis a possessore vindicata restituat, ut nec illis parvo spatio indicantur damna et istis recuperata sufficiant.*

³⁶ CTh. 1.16.12 (Imp. Valentinianus, Valens et Gratianus ad Viventium praefectum praetorio, a. 369): ... *Addimus sane, ut eius, qui provinciae praesidentem propria possessione susceperit, ager, quem diversorium habuerit praedictus in transitu, fisci viribus vindicetur. Ita enim iudices mansiones instruere et instaurare nitentur.*

³⁷ *There but not there: Constantinople in the Itinerarium Burdigalense*, in *Two Romes: Rome and Constantinople in Late Antiquity*, New York 2012, 293 ss. Fra le altre opere dello studioso britannico dedicate al tema ricordo B. Salway, *The perception and description of space in Roman itineraries*, in M. Rathmann (a cura di), *Wahrnehmung und Erfassung geographischer Räume in der Antike*, Mainz 2007, 181 ss. e Id., *Les itinéraires antiques, manuscrits et monuments*, in *Les Dossiers d'Archéologie* 343 (*Les voies romaines autour de la Méditerranée*), 2011, 6 ss.

teriore quello di entrare nella definizione e cogliere nell'*itinerarium*, percorso scandito da strutture organizzate e delineato con precisione, in una proiezione che presto diverrà cartografica, la radice '*iter*' che ci allontana da quella di *via*, più appropriata, e ci conferma il valore assorbente della disciplina pubblica della viabilità. E ci parla, ancora, della logica cadenzata dell'itinerario, percorso a tappe verso una meta, sia essa una città, vera o spirituale, come negli itinerari religiosi, nei percorsi scanditi da stazioni di purificazione e riflessione del viandante.

Il contesto definitorio del servizio di trasporto si interseca con i *tractoria* che hanno una loro sfera definitoria lata, muovendo dal significato tecnico di autorizzazione all'uso del *cursus clabularis* nel quarto secolo e svolgendosi, autonomizzandosi, nel senso di percorsi a sé stante e secondari, disciplinati dal Teodosiano in funzione di precise attività economiche come la transumanza, che implicava oneri proporzionali al transito delle greggi. Quello dei tratturi è un tema che appare emblematico, a sua volta, nello studio dell'evoluzione della viabilità ma anche, specularmente, delle dinamiche evolutive del mondo romano. Così, dalle origini religiose della transumanza – che si avviava dal 21 aprile, festa della *dea Pales*, significativamente concomitante con l'anniversario della fondazione di Roma – si coglie un evidente rapporto fra la ritualità della festa di purificazione religiosa, celebrata nei *Palilia*, e la gestione del nomadismo pastorale, comunque ricompreso nel controllo politico dell'economia nel territorio romano. Ed infatti già una *lex agraria* del 111 a.C. ed una *lex Iulia de re pecuaria* del 46 a.C.³⁸ prevedevano, fra l'altro, per i percorsi delle greggi, l'uso di *calles publicae* a pedaggio, servite da stazioni di sosta (*tabernae mansiones*), in una simbiosi fra agevolazione viaria e controllo politico dei tratturi.

D'altro canto, per quello che sono riuscito a verificare, la gran parte dei riferimenti del Teodosiano che riguardano il *cursus publicus* e che travalicano il significato tecnicamente connotato dell'espressione, per estendersi alle molteplici utilizzazioni, pubbliche, militari e private, delle *viae* e delle stazioni di sosta³⁹, sono pertinenti più propriamente al *cursus clabularis* ed all'intreccio fra istanze di governatori e funzionari e provvedimenti imperiali conseguenti.

³⁸ Quest'ultima legge, di Giulio Cesare, stabiliva che almeno un terzo fra i pastori di cui si servivano i proprietari di greggi fosse costituito da *ingenui puberi*, allo scopo di evitare il ricorso esclusivo al lavoro degli schiavi e, probabilmente, per fronteggiare alcune tensioni sociali: Suet. *Caes.* 42: *neve ii, qui pecuariam facerent, minus tertia parte puberum ingenuorum inter pastores haberent*; Cass. Dio 43.39.5; cfr. A. M. Snárez Pñeíro, *César: ¿un político 'popular'?*, in *Polis. Revista de ideas y formas políticas de la Antigüedad Clásica* 9, 1997, 259.

³⁹ In questo senso, convincentemente, Corsi, *Le strutture di servizio del cursus publicus* cit. 77.

Così, nell'ordito delle disposizioni di Diocleziano e Costantino, il sistema viario assume il *cursus publicus* come cifra della sua utilizzazione ed effetto irrinunciabile della pervasiva presenza dello stato e della priorità attribuita ai suoi interessi.

Se, in questa suggestione di intrecci definitivi e disciplina minuziosa del *cursus*, ci volgessimo al passato e ripercorressimo in questa prospettiva la storia della terra e della circolazione viaria, fra fondi e fra territori, forse potremmo, se non riscrivere, certamente rivedere, su quella storia e sui profili definitivi dell'articolazione pubblico/privato, dalla cui insoddisfazione nascono queste brevi considerazioni.

Salvo Randazzo
Università LUM 'Jean Monnet'
randazzo@lum.it

Parentes alere: *imperatori, giuristi e declamatori*

I. *Gli interventi imperiali*

L'obbligo alimentare – dapprima sorto nei rapporti di clientela e patronato¹ – è stato reso giuridicamente rilevante nell'ambito familiare², secondo la prevalente dottrina, solo durante il principato, sviluppandosi attraverso la *cognitio*

¹ Già la *lex Aelia Sentia* del 4 d.C. prevedeva l'obbligo del patrono di alimentare il liberto in stato di bisogno, sanzionando la mancata corresponsione con la perdita delle aspettative successive: in tal senso è esplicito il richiamo in D. 38.2.33 (Mod. *l. s. de manum.*): *Si patronus non aluerit libertum, lex Aelia Sentia adimit eius libertatis causa imposita tam ei, quam ipsi ad quem ea res pertinet, item hereditatem ipsi et liberis eius, nisi heres institutus sit, et bonorum possessionem praeterquam secundum tabulas*. Ma si veda pure quanto affermato dallo stesso giurista in D. 25.3.6 pr. (Mod. *l. s. de manum.*): *Alimenta liberto petente non praestando patronus amissionem libertatis causa impositorum et hereditatis liberti punietur: non autem necesse habebit praestare, etiamsi potest*; inoltre, è indicativo D. 37.14.5.1 (Marcian. 13 *inst.*), nel quale viene richiamato un rescritto assai verosimilmente ascrivibile a Caracalla: *Imperatoris nostri rescripto cavetur, ut, si patronus libertum suum non aluerit, ius patroni perdat*. Su tali passi rinvio in particolare a C. Cosentini, *Studi sui liberti. Contributo allo studio della condizione giuridica dei liberti cittadini* 1, Catania 1948, 213 ss.; M.G. Zoz, *In tema di obbligazioni alimentari*, in *BIDR.* 73, 1970, 352 ss., Ead., *Rapporti di patronato: la interpretazione giurisprudenziale in tema di alimenti*, in C. Russo Ruggeri (a c. di), *Studi in onore di Antonino Metro* 6, Milano 2010, 539 ss.; W. Waldstein, *'Operae libertorum'. Untersuchungen zur Dienstpflicht freigelassener Sklaven (Forschungen zur antiken Sklaverei)*, Stuttgart 1986, 173; C. Masi Doria, *'Bona libertorum': regimi giuridici e realtà sociali*, Napoli 1996, 379 s.; L. Sandirocco, *'Non solum alimenta praestari debet'*, in *Rivista di diritto romano* 13, 2013, 5 ss.; e a D.A. Centola, *Alcune osservazioni sull'origine del diritto agli alimenti nell'ambito familiare*, in *TSDP.* 6, 2013, 28, il quale osserva, in modo a mio avviso non convincente, che in tal caso sarebbe più corretto parlare di un onere del *patronus* per evitare l'estinzione dei propri diritti sul liberto anziché di un obbligo giuridico alimentare. A prescindere da ogni altra considerazione relativa alla modernità delle categorie concettuali di onere e di obbligo, lontane dalle elaborazioni dei giuristi romani, si dovrebbe comunque tenere in considerazione la circostanza che in un momento non distante da quello nel quale era stato introdotto l'obbligo del patrono nei confronti del liberto era stato anche considerato dal diritto straordinario l'obbligo del liberto nei confronti del patrono secondo le forze del proprio patrimonio, stando a quello che si legge in D. 25.3.5.18 (Ulp. 2 *de off. cons.*): *Solent <iudices> cognoscere et inter patronos et libertos, si alendis his agatur: itaque si negent se esse libertos, cognoscere eos oportebit: quod si libertos constituerit, tunc demum decernere, ut alant: nec tamen alimentorum decretum tollet liberti facultatem, quo minus praeiudicio certare possit, si libertum se neget*.

² Trasformandosi così da obbligo morale e sociale di assistenza ai parenti in difficoltà, fondato sulla *pietas*, a vero e proprio obbligo giuridico.

"
"
"
"

*extra ordinem*³ e le costituzioni imperiali⁴, a causa del concorrere di vari elementi⁵: in primo luogo quello decisivo dell'indebolimento del potere connesso alla *patria potestas*, al quale si vanno ad aggiungere quelli di una più moderna organizzazione della famiglia e della valorizzazione dei vincoli affettivi e di sangue; ma anche quello della sempre maggiore autonomia patrimoniale dei *filii familias* rispetto al *pater*⁶.

Al riguardo si ritiene fondamentale un rescritto di Antonino Pio diretto a A. Basso, *sine die et consule*, accolto nel Codice giustiniano in 5.25.1⁷, che espri-

³ Lo si desume dal fondamentale passo di Ulpiano in tema di cause alimentari conservato nel terzo titolo del venticinquesimo libro del Digesto (D. 25.3.5), sotto la rubrica *de agnoscendis et alendis liberis vel parentibus vel libertis*, tratto dal secondo libro del *de officio consulis*, nel quale il giurista si occupa ampiamente della tematica in esame, fornendo molteplici elementi di riflessione.

⁴ Non deve però sfuggire qualche possibile traccia riconducibile alla complessa normativa dei due *senatus consulta de partu agnoscendo*, in relazione all'obbligo del padre di *alere* il figlio legittimo: il *Plancianum*, di età incerta, forse del tempo di Vespasiano, ed un altro di età adrianea, che disciplinavano l'accertamento del parto per evitare l'abbandono del neonato o la sua sostituzione; il primo, riguardante l'*agnoscere partum* dopo il divorzio, il secondo – del quale abbiamo scarsissime notizie – in costanza di matrimonio. Sull'argomento, le cui numerose problematiche esulano dai confini della nostra ricerca, si vedano di recente S. Tafaro, *Diritti dei fanciulli*, in A. Palma (a c. di), *Scritti in onore di G. Melillo* 3, Napoli 2009, 1281 ss., e più specificatamente P.L. Carucci, *Questioni di paternità nel diritto di età imperiale*, in *SDHI*. 78, 2012, 41 ss., con ampia disamina della bibliografia precedente.

⁵ Il lungo processo evolutivo che ha contraddistinto la materia si conclude solo nel diritto giustiniano, attraverso una definitiva e generale regolamentazione della materia.

⁶ Nella sterminata bibliografia sull'argomento si richiamano qui, senza pretesa di esaustività, S. Perozzi, *Istituzioni di diritto romano* 2, Roma 1928², rist. anast. Roma 2002, 168; E. Albertario, *Sul diritto agli alimenti*, in *Studi di diritto romano* 1, *Persone e famiglia*, Milano 1933, 251 ss.; M. Roberti, *Il diritto agli alimenti nel diritto romano e nelle fonti patristiche*, in *Miscellanea A. Vermeersch* 2, *Studi di diritto civile e sociologia*, Roma 1935, 25 ss.; E. Sachers, *Das Recht auf Unterhalt in der römischen Familie der klassischen Zeit*, in *Festschrift F. Schulz* 1, Weimar 1951, 313 ss.; B. Biondi, *Il diritto romano cristiano* 3, Milano 1954, 290 ss.; G. Lavaggi, s.v. *Alimenti (dir. rom.)*, in *Enc. dir.* 2, Milano 1958, 18 ss.; R. Orestano, s.v. *Alimenti (dir. rom.)*, in *NNDI*. 1/1, Torino 1968, 482 ss.; Zoz, *In tema di obbligazioni alimentari* cit. 323 ss.; Ead., *Alimenti: tentativo di ordinare in modo sistematico le fonti autoritative citate dai giuristi*, in *Mélanges F. Sturm* 1, Liège 1999, 595 ss.; D. Dalla, *Le fonti giuridiche*, in U. Mattioli (a c. di), *'Senectus'. La vecchiaia nel mondo classico* 2 (Roma), Bologna 1995, 318; D.A. Centola, *A proposito del contenuto dell'obbligazione alimentare. Riflessioni storiche*, in *SDHI*. 72, 2006, 174 ss.; Id., *Alcune osservazioni sull'origine del diritto agli alimenti* cit. 1 ss.; Sandirocco, *'Non solum alimenta'* cit. 7 ss.; e A. Saccoccio, *Dall'obbligo alla prestazione degli alimenti alla 'obligatio ex lege'*, in *Roma e America. Diritto romano comune* 35, 2014, 7 ss.

⁷ Probabilmente questa testimonianza, che enuncia in una sola frase «un principio di carattere morale che originariamente poteva costituire una considerazione dell'imperatore per motivare il suo intervento», è stata tratta da un più ampio provvedimento di Antonino Pio, che i compilatori avrebbero sunteggiato senza tramandare ulteriori informazioni: così E. Volterra, *Il problema del testo nelle costituzioni imperiali*, in *La critica del testo (Atti del II Congresso Internazionale*

me con fermezza il principio, del quale ci si vuole segnatamente occupare, che i figli (senza distinzione alcuna tra quelli *alieni iuris* e quelli *sui iuris*) sono tenuti a sostenere i propri genitori:

Parentum necessitatibus liberos succurrere iustum est.

Pari – se non maggiore – importanza assume un rescritto dei *Divi Fratres* diretto a *Celer* del 161 d. C., conservato anch'esso nel Codice giustiniano in 5.25.2⁸, dove si afferma che il giudice competente ordinerà al figlio di corrispondere gli *alimenta*⁹ al padre in difficoltà economiche¹⁰, avendone la possibilità finanziaria¹¹:

della Società italiana di Storia del diritto), Firenze 1971, 877 [= *Scritti giuridici* 6, Napoli 1994, 59]. Conforme Centola, *A proposito del contenuto dell'obbligazione alimentare* cit. 185 nt. 70. I provvedimenti di Antonino Pio in materia sarebbero diversi, come si evince da D. 25.3.5.5-7 (Ulp. 2 de off. cons.): *Item divus Pius significat, quasi avus quoque maternus alere compellatur. Idem rescripsit, ut filiam suam pater exhibeat, si constiterit apud <iudicium> iuste eam procreatam. Sed si filius possit se exhibere, aestimare <iudices> debent, ne non debeant ei alimenta decernere. Denique idem Pius ita rescripsit: 'Aditi a te <competentes iudices> ali te a patre tuo iubebunt pro modo facultatum eius, si modo, cum opificem te esse dicas, in ea valetudine es, ut operis sufficere non possis'*. Si veda pure l'esplicito richiamo formulato in D. 3.5.33(34) (Paul. 1 quaest.).

⁸ Sempre nel Codice giustiniano in 5.25.3 è conservato un altro importante provvedimento dei *Divi Fratres* in materia di alimenti: (*Divi fratres Tatianae*): *Si competenti iudici eum, quem te ex Claudio enixam esse dicis, filium esse probaveris, alimenta ei pro modo facultatum praestari iubebit. Idem, an apud eum educari debeat, aestimabit* (a. 162). Si vedano inoltre D. 25.3.5.9 e D. 25.3.5.14, entrambi tratti dal secondo libro del *de officio consulis* di Ulpiano, nei quali il giurista severiano riferisce di altri rescritti emanati dagli imperatori nella medesima materia, alla quale gli stessi prestavano particolare attenzione. Sulla complessiva produzione normativa dei *Divi Fratres* è imprescindibile la lettura di F. Arcaria, *'Oratio Marci'. Giurisdizione e processo nella formazione di Marco Aurelio*, Torino 2003, part. 20 ss. e ntt. 8, 9 e 10.

⁹ Sull'espressione *alimenta* e sul suo utilizzo nelle fonti giuridiche rinvio ad A. Saccoccio, *'Victus' e 'alimenta': storia di una evoluzione dogmatico concettuale*, in *Roma e America. Diritto romano comune* 33, 2012, 139 ss., con articolata bibliografia. Si veda pure F. Wycisk, *'Alimenta' et 'victus' dans le droit romain classique*, in *RHDFE*. 50, 1972, 205 ss.

¹⁰ È opinione comune in dottrina che il *competens iudex* al quale si fa riferimento nel passo debba essere individuato nel *consul*, in considerazione delle osservazioni di S. Solazzi, *Leggendo i libri del 'de officio consulis'*, in *RIL*. 55, 1922, 85 ss. [= *Scritti di diritto romano* 2, Napoli 1957, 521], sebbene sia stata successivamente ipotizzata nelle province la competenza del governatore provinciale, se i contendenti fossero stati lì residenti. In tal senso si veda in particolare A. De Francesco, *Il diritto agli alimenti tra genitori e figli. Un'ipotesi ricostruttiva*, in *Labeo* 47, 2001, 37; Ead. *Giudizio alimentare e accertamento della filiazione*, in C. Cascione e C. Masi Doria (a c. di), *Diritto e giustizia nel processo. Prospettive storiche, costituzionali e comparatistiche*, Napoli 2002, 136 ss.

¹¹ Arcaria, *'Oratio Marci'* cit. 20 nt. 7, ritiene, a ragione, che la possibilità finanziaria dell'onerato costituisca uno dei requisiti necessari per poter ottenere la prestazione degli alimenti. Lo stesso studioso sottolinea pure il fatto che gli imperatori, lungi dal provvedere essi stessi, esortano il richiedente a rivolgersi alla magistratura consolare, «di cui si tengono ferme non solo la compe-

Competens iudex a filio te ali iubebit¹², si in ea facultate est, ut tibi alimenta praestare possit.

Con le opportune cautele si potrebbe, invero, anche risalire più indietro nel tempo, spingendosi fino all'età adrianea, se si considerassero – come ormai sembrano potersi considerare – attendibili le *Sententiae et epistolae Hadriani*, gruppo di testi bilingui raccolti in una miscellanea composta nel III sec. d.C., riabilitata ormai diversi anni or sono dallo Schiller¹³, il quale ha dimostrato con convincenti argomentazioni non solo la riconducibilità delle tredici *sententiae* ad Adriano, ma anche il loro intrinseco valore di fonte giuridica¹⁴.

tenza ad emanare l'atto... ma anche, implicitamente, l'esercizio del potere discrezionale volto ad accertare se ricorressero, o meno, le condizioni per provvedere in senso favorevole all'istante». Sulla *inscriptio* della costituzione si vedano A. Dell'Oro, 'Divus' nelle 'inscriptiones' del Codice giustiniano, in *Studi Sanfilippo* 4, Milano 1983, 203 e 205 s.; e R. Röhle, *Zur Datierung des Reskriptes der 'divi fratres' in D. 48.12.3 pr.*, in *TR*, 56, 1988, 306 nt. 9.

¹² Centola, *A proposito del contenuto dell'obbligazione alimentare* cit. 187, rimarca l'uso del verbo *iubere*, che si riscontra non solo in questo provvedimento, ma anche in altri della produzione normativa degli imperatori, considerandolo come il segnale di un vero e proprio obbligo giuridico e non più solo morale.

¹³ Riabilitazione avvenuta dopo le feroci critiche mosse all'intera raccolta nella seconda metà dell'Ottocento da H.E. Dirksen, *Die römisch-rechtlichen Quellen des 'Magister Dositheus'*, in *Denkschriften d. Berlin. Akad. d. Wiss* 2, 1857, 31 ss. [= in F.D. Sanio (a c. di), *H.E. Dirksen's hinterlassene Schriften zur Kritik und Auslegung der Quellen römischer Rechtsgeschichte und Alterthumskunde* 2, Leipzig 1871, 392 ss.], il quale, contestandone l'autenticità, aveva sentenziato l'ostracismo da tutte le collezioni di *Fontes iuris Romani*, e dopo di lui da P. Krüger, *Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts*, München-Leipzig 1912², 285 nt. 5; e da R. Schulz, *History of Roman Legal Science*, Oxford 1953², 153, che le accantonò considerandole una collezione non giuridica.

¹⁴ A.A. Schiller, *Vindication of a Repudiated Text 'Sententiae et Epistolae Hadriani'*, in *La critica del testo* cit. 717 ss., Id., 'Alimenta' in the 'Sententiae Hadriani', in *Studi in onore di G. Grosso* 4, Torino 1971, 401 ss. Anche Volterra, *Il problema del testo* cit. 63, ritiene autentica la raccolta, pur considerando le *sententiae* tratte da protocolli di udienze svoltesi davanti ad Adriano, così da riflettere la volontà dell'imperatore, ma con forma e linguaggio diversi. Si vedano inoltre F. Casavola, *Cultura e scienza giuridica nel secondo secolo d.C.: il senso del passato*, in *ANRW*, 2/15, 1976, 131 ss. [= *Giuristi adrianei*, Napoli 1980, 25 s. e nt. 18]; l'importante contributo di G. Flammini, *Le 'sententiae' dell'imperatore Adriano: il latino giuridico nella didattica di età imperiale*, in S. Schipani e N. Scivoletto (a c. di), *Atti del convegno internazionale «Il latino del diritto»*, Perugia 8-10 ottobre 1992, Roma 1994, 245 ss., il quale peraltro esclude che gli interventi imperiali ivi raccolti possano alludere a situazioni ipotetiche (253); e N. Lewis, 'Hadriani Sententiae', in *Greek Roman and Byzantine Studies* 32, 1991, 280, il quale afferma: «If authentic, they have suffered severe textual corruption. If rhetorical invention, they nevertheless incorporate autentic elements, both formal and substantive». Si vedano infine J. Gil - S. Torallas Tovar, *Hadrianus. P. Monts. Roca III*, Barcelona 2010, 81 ss., ed E. Dickey, *The Colloquia of the Hermeneumata Pseudodositheana* 1-2, Cambridge 2012-2015. Sul linguaggio utilizzato nelle *sententiae* si veda specificatamente B. Rochette, *Les 'divi Hadriani sententiae': quel latin?*, in *Actes du IXe colloque international sur le latin vulgaire et tardif*, Lyon 2-6 settembre 2009, Lyon 2012, 807 ss.

Nella terza *sententia* (la più rappresentativa tra quelle in tema di mancata corresponsione degli alimenti dovuti¹⁵) si legge, in uno stile semplice e asciutto¹⁶:

Αἰτοῦντός τινος περὶ ἰδίου υἱοῦ, ὅτι αὐτὸν ἡμέλει, ἀσθενῆ ὄντα καὶ πενόμενον, καὶ τρέφειν μὴ θέλοι, ἐν ᾧ ἀπάσας τὰς οὐσίας αὐτοῦ δεδαπανήκει, Ἰαδριανὸς εἶπεν τῷ νεανίσκῳ· «Φύλασσε σου τὸν πατέρα, διὰ τοῦτο γὰρ σε ἐγέννησεν· φρόντισον οὖν μὴ πάλιν περὶ σοῦ πρὸς με μέμψηται».

Petente quodam de suo filio, quoniam eum neglegeret valetudinarium et pauperem, et pascere nollet, in quo omnes facultates suas expenderat, Adrianus dixit iuveni: «Custodi patrem tuum, ideo enim te genuit; cura ergo ne iterum de te apud me quaeratur».

Il caso riportato è quello di un figlio, presumibilmente nato da un matrimonio legittimo, che si era rifiutato di prestare gli alimenti al padre infermo e indigente, il quale aveva contribuito con tutte le proprie sostanze alla sua crescita ed educazione. La risposta di Adriano – il quale tiene in considerazione il vincolo di sangue che legava tra loro l'alimentando e l'alimentante¹⁷ – alla richiesta formulata dall'interessato è ferma e lapidaria nel riconoscere l'esistenza di un

¹⁵ Affrontano la stessa tematica anche l'undicesima *sententia*, riguardante la mancata corresponsione degli alimenti di un *curator* nei confronti del pupillo – più distante però dal tema specifico oggetto del nostro studio, potendosi considerare con Flammini, *Le 'sententiae'* cit. 269, quella ivi rappresentata un'*accusatio suspecti tutoris* – e la tredicesima, con riferimento all'accurata richiesta di intervento imperiale da parte di una madre alla quale il figlio negava la parte del *congiarium* spettantele, non riconoscendola come tale: Ἰαδριανοῦ ἐπίδοσιν διδόντος γυνή τις ἐξεβόησεν· «Δέομαί σου, Κύριε αὐτοκράτορ, ἵνα κελεύσης τοῦ υἱοῦ μου δοθῆναι μοί τι, ἐπεὶ αὐτὸς μου ἀμελεῖ». Καὶ υἱὸς αὐτῆς παρεστῶς λέγει· «Ἐγώ, Κύριε αὐτοκράτορ, οὐκ ἐπιγινώσκω ταύτην μητέρα». Ἰαδριανὸς εἶπεν· «Εἰ σύ ταύτην οὐκ ἐπιγινώσκεις μητέρα, οὐδὲ ἐγὼ σε πολίτην Ῥωμαίων». *Adriano congiarium dante mulier quaedam exclamavit: «Rogote, Domine imperator, ut iubeas filio meo dare mihi aliquid, quoniam ipse me neglegit». Et filius eius adstans dicit: «Ego, Domine imperator, non agnosco eam matrem». Adrianus dixit: «Si tu eam non agnoscis matrem, nec ego te civem Romanum».* In quest'ultima *sententia* – dove pure, come nelle altre, sono riportate le parole che sarebbero state pronunziate dalle parti – non viene imposto al figlio un ordine diretto, probabilmente anche in considerazione del fatto che la richiesta proveniva dalla madre (che peraltro lo stesso figlio aveva provato a disconoscere): ma l'imperatore con tono ugualmente severo minaccia al figlio inottemperante la perdita della cittadinanza romana, alla quale avrebbe fatto automaticamente seguito la perdita del *congiarium* assegnatogli, riservato ai soli *cives*. Nonostante le diverse modalità esplicative, non si può non riconoscere l'intrinseco valore anche di questa *sententia*, che mette in luce la tendenza dell'imperatore a favorire il sostentamento economico dei genitori in difficoltà economiche.

¹⁶ L'edizione di riferimento è quella di G. Flammini, *Hermeneumata Pseudodositheana Leidensia*, München-Lipsiae 2004, e il libro è il terzo.

¹⁷ Sottolinea questo dato De Francesco, *Il diritto agli alimenti* cit. 41, inferendo da questo elemento l'indole etica della decisione imperiale, e ravvisando la stessa indole nell'intervento di Antonino Pio in C. 5.25.1.

dovere, che il figlio con il suo comportamento scellerato aveva violato: il figlio, dunque, avrebbe dovuto provvedere al genitore ridotto in povertà. In più, l'imperatore minacciosamente esorta il giovane ad evitare un altro intervento del genere per il medesimo motivo.

Sembrerebbe questa la rappresentazione di un'udienza informale dell'imperatore, svoltasi fuori dal tribunale, ma alla presenza delle parti¹⁸; l'efficacia normativa della *sententia* potrebbe essere assimilabile a quella dei *rescripta*, ed in considerazione di ciò essere circoscritta al caso concreto cui si riferiva, tenendo sempre tuttavia fermo il fatto che il prestigio che l'accompagnava rendeva difficile disattendere in casi analoghi la soluzione in essa stabilita.

II. Giuristi e declamatori

Al di là degli interventi imperiali ai quali si è accennato, nel periodo del primo principato il sostentamento dei genitori da parte dei figli appare già teorizzato dai giuristi, se con la più considerevole dottrina si dà fede ad un passo di Ulpiano nel quale viene riportato il pensiero di Labeone¹⁹.

Si tratta di D. 27.3.1.4 (Ulp. 36 *ad ed.*):

Praeterea si matrem aluit pupilli tutor, putat Labeo imputare eum posse: sed est verius non nisi perquam egenti dedit, imputare eum oportere de largis facultatibus pupilli: utrumque igitur concurrere oportet, ut ea mater egena sit et filius in facultatibus positus.

A parere del giurista augusteo il tutore poteva legittimamente imputare nel

¹⁸ Tali *sententiae* appartenerebbero al genere delle costituzioni formulate *in transitu*, con le quali l'imperatore rispondeva in maniera estemporanea alla questione formulatagli: si veda a tal proposito da ultimo V. Marotta, *Esercizio e trasmissione del potere imperiale (secoli I-IV d.C.)*, Torino 2016, 100 nt. 3, sulla scia di D. Nörr, *Zu einem fast vergessenen Konstitutionentyp: 'Interloqui de plano'*, in *Studi Sanfilippo* 3, Milano 1983, 525 ss. Si veda pure A. Galimberti, *Adriano e l'ideologia del principato*, Roma 2007, 106.

¹⁹ In questa prospettiva si collocano M. Lauria, 'Periculum tutoris', in *Studi in onore di S. Riccobono* 3, Palermo 1933, 3 ss. [= in F. M. D'Ippolito (a c. di), *Studi e ricordi*, Napoli 1983, 221 nt. 55]; Sachers, *Das Recht auf Unterhalt* cit. 354 e nt. 3, E. Volterra, *Istituzioni di diritto privato romano*, Roma 1961, 681; Orestano, sv. *Alimenti* cit. 483; Zoz, *In tema di obbligazioni alimentari* cit. 325; De Francesco, *Il diritto agli alimenti* cit. 43 ss.; M. P. Baccari, sv. *Alimenti (diritto romano)*, in *Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica* 1, Napoli 2009, 300 ss.; e J.M. Albuquerque, *La prestación de alimentos en derecho romano y su proyección en el derecho actual*, Madrid 2010, 44 ss. e 156 ss. Si veda pure Id., *Aspectos de la prestación de alimentos en derecho romano: especial referencia a la reciprocidad entre padre e hijo, ascendentes y descendientes*, in *Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid* 15, 2007, 9 ss.

rendiconto della tutela le spese sostenute per alimentare la madre povera del pupillo facoltoso.

Risulta difficile, in realtà, evincere dal passo – della cui genuinità oggi non sembra potersi dubitare, nonostante qualche sospetto avanzato in passato²⁰ – il raggiungimento di una completa regolamentazione giuridica dell'obbligo alimentare a partire da quel periodo, ancor di più nei confronti della madre: appare a mio avviso più plausibile considerare l'affermazione in esso contenuta come il primo segnale di una riflessione della giurisprudenza in relazione ad una specifica fattispecie (il rendiconto della tutela), sviluppatasi in un momento precedente a quello della protezione ricevuta in sede di *cognitio extra ordinem*²¹.

Un segnale che si può percepire anche attraverso la lettura di D. 27.3.1.2 (Ulp. 36 *ad ed.*), sempre in tema di tutela:

Sed et si non mortis causa donaverit tutore auctore, idem Iulianus scripsit plerosque quidem putare non valere donationem, et plerumque ita est: sed nonnullos casus posse existere, quibus sine reprehensione tutor auctor fit pupillo ad deminuendum, <decreto scilicet interveniente>: veluti si matri aut sorori, quae aliter se tueri non possunt, tutor alimenta praestiterit: nam cum bonae fidei iudicium sit, nemo feret, inquit, aut pupillum aut substitutum eius querentes, quod tamen coniunctae personae alitae sit: quin immo per contrarium putat posse cum tutore agi tutelae, si tale officium praetermiserit.

Riferisce Ulpiano che, così come affermato da Giuliano²², per l'opinione pre-

²⁰ Mi riferisco ad Albertario, *Sul diritto agli alimenti* cit. 267, il quale – basandosi esclusivamente sull'aprioristico presupposto che l'obbligo alimentare del figlio nei confronti della madre legittima si era affermato solo in epoca giustiniana, e senza essere confortato da adeguati rilievi lessicali e stilistici – aveva proposto una diversa ipotesi ricostruttiva di D. 27.3.1.4 (che addirittura capovolgeva il senso del passo, antepoendo un *non ad imputare*), nonché del paragrafo successivo, sottoposta a severe critiche già nell'immediato: per prime, tra le tante che poi si sono susseguite, quelle di Lauria, '*Periculum tutoris*' cit. 221 nt. 55. In particolare, questo studioso contestava i sospetti di Albertario: «innanzi tutto perché egli non è riuscito a dimostrare che in tale epoca non esistesse tale obbligo agli alimenti tra madre e figlio... In secondo luogo, anche negata l'esistenza di un obbligo agli alimenti, non ne consegue perciò che le relative prestazioni fossero addirittura vietate».

²¹ Seguo l'impostazione di Centola, *A proposito del contenuto dell'obbligazione alimentare* cit. 175 nt. 46; Id., *Alcune osservazioni sull'origine del diritto agli alimenti* cit. 25, il quale sottolinea pure che dal passo si possono già ricavare i due presupposti necessari per l'esistenza dell'obbligazione alimentare: le buone condizioni economiche di chi è tenuto a prestare gli alimenti e lo stato di bisogno dell'alimentando.

²² Giuliano apparteneva al *consilium* di Adriano: e il dato assume particolare rilevanza avendo qui considerato – seppur con cautela – attendibili le *Sententiae et epistulae Hadriani*, dalle quali emerge un orientamento dell'imperatore favorevole al dovere dei figli di alimentare i genitori, che potrebbe costituire il primo momento della regolamentazione giuridica imperiale in materia.

valente erano invalide le donazioni *non mortis causa* effettuate dal pupillo *tutore auctore*. Tuttavia, in alcuni casi il tutore poteva autorizzare *sine reprehensione* atti che diminuivano il patrimonio pupillare, quale quello di alimentare la madre o la sorella del pupillo che non avevano modo di provvedere diversamente. A fronte di ciò, il tutore non sarebbe stato responsabile per aver prestato l'*auctoritas*, in quanto l'*actio tutelae* era un *iudicium bonae fidei* e nessuno avrebbe potuto tollerare che il pupillo si fosse lamentato del fatto che persone a lui *tam coniunctae* fossero state alimentate con il proprio patrimonio. Al contrario, la stessa azione sarebbe stata esperibile se il tutore non avesse ottemperato a tale *officium*.

Il testo potrebbe non essere genuino da un punto di vista formale²³: ma è stato invece ritenuto attendibile nella sostanza, con riferimento al problema degli alimenti prestati dal tutore a favore della madre o della sorella del pupillo²⁴.

In dottrina si è evidenziato che nel passo vi è una certa oscillazione tra il dovere morale e l'obbligo giuridico del pupillo²⁵: il comportamento del tutore che aveva alimentato con il patrimonio del pupillo la madre o la sorella di questi sarebbe stato incensurabile nel giudizio sociale, così da assumere rilievo detta circostanza in un giudizio come quello di buona fede. D'altro canto, non è da sottovalutare il fatto che il tutore nell'adempimento del suo *officium* doveva anche salvaguardare «il decoro, la dignità, la estimazione sociale del pupillo»²⁶, e il non alimentare la propria madre o la propria sorella in stato di bisogno avrebbe minato fortemente la dignità di questi, intaccandone la reputazione.

Pure in questo caso, dunque, in una fattispecie del tutto peculiare, i giuristi iniziavano a percepire che i doveri morali avrebbero dovuto essere trasformati in doveri giuridici.

In uno scenario siffatto, ai fini della nostra indagine, per meglio cogliere il graduale riconoscimento dell'istituto (che si era evoluto progressivamente

²³ In tal senso Albertario, *Sul diritto agli alimenti* cit. 266 nt. 1, il quale, sulla scia di G. Beseler, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen* 3, Leipzig 1913, 82, considera il passo interpolato da *et plerumque* fino alla fine, e Sachers, *Das Recht auf Unterhalt* cit. 358, il quale ritiene che difficilmente possano essere autentiche le parole da *plerumque* a *interveniente*.

²⁴ Tra i più recenti si possono qui richiamare De Francesco, *Il diritto agli alimenti* cit. 49, la quale però, in considerazione della difficoltà stilistica di questo punto del passo (*plerumque* dopo *plerisque*, che si lega male a *nonnullos casos*), sospetta, mi sembra a ragione, che probabilmente la discussione sugli atti compiuti dal tutore in diminuzione del patrimonio pupillare dovesse essere stata in origine più articolata; e Centola, *Alcune osservazioni sull'origine del diritto agli alimenti* cit. 30. Sul passo si veda pure T. Kleiter, *Entscheidungskorrekturen mit unbestimmter Wertung durch die klassische römische Jurisprudenz*, München 2010, 45 s.

²⁵ Così Centola, *Alcune osservazioni sull'origine del diritto agli alimenti* cit. 20.

²⁶ Sono parole di B. Biondi, *Aspetti morali della tutela*, in *Festschrift für F. Schulz*, Weimar 1951, 61. Si legge infatti in D. 26.7.12.3 (Paul. 38 *ad ed.*) che il tutore era preposto *non rebus dumtaxat sed etiam moribus pupilli*.

anche in relazione ai singoli rapporti presi in considerazione), potrebbe essere interessante rivolgere il campo dell'indagine al mondo della letteratura declamatoria, ed in particolare a quello delle *controversiae*, cioè delle orazioni giudiziarie fittizie che costituivano l'esercizio principe del tirocinio, riservato agli studenti che avevano una più consolidata formazione, essendo l'argomento del nutrimento dei genitori trattato dai retori in più occasioni²⁷.

Una delle norme più frequenti nelle scuole di declamazione è infatti quella che impone ai figli l'obbligo di fornire gli alimenti ai *parentes*, sotto pena di essere messi in catene²⁸.

Non è detto – va subito precisato – che questa norma scolastica rappresenti il mondo giuridico romano, dovendosi considerare anche nella sua elaborazione la più che probabile influenza del diritto greco²⁹. Ma quello che è opportuno chiedersi è se questa norma, essendo (come le altre) al centro di un dibattito

²⁷ L'argomento del quale ci si sta occupando assumeva una particolare rilevanza nella società romana, specie nelle classi meno abbienti, dove spesso i genitori erano indigenti. Come mette acutamente in rilievo R. Saller, *I rapporti di parentela e l'organizzazione familiare*, in E. Gabba e A. Schiavone (a c. di), *Storia di Roma* 4, Torino 1989, 543, «mancando qualunque forma di assistenza, è ragionevole presupporre che, man mano che i genitori poveri invecchiavano e s'indebolivano, essi contassero sempre più sui propri figli per il mantenimento».

²⁸ Norma più specifica di quella, ad essa affine, che genericamente proibisce di abbandonare il genitore in difficoltà e che sembra essere più che altro un precetto legato al piano degli affetti, espressa nelle diverse formulazioni *liberi parentes in calamitate ne deserant* o *qui in calamitate parentes deseruerit insepultus abiciatur*, laddove nell'ultima si aggiunge la sanzione per il mancato sostegno nella privazione della sepoltura. Per un quadro generale sulle due norme si veda V.I. Langer, *'Declamatio Romanorum'. Dokument juristischer Argumentationstechnik, Fenster in die Gesellschaft ihrer Zeit und Quelle des Rechts?*, Frankfurt am Main-Berlin, 2007, 83 ss.

²⁹ Come osserva da ultimo M. Lentano, *Retorica e diritto. Per una lettura giuridica della declamazione latina*, Lecce 2014, 36, in questo caso la norma sembra presentare qualche parallelo con il diritto greco, dove non vi era un potere paragonabile per intensità alla *patria potestas*. In una legge tradizionalmente attribuita a Solone (Dem. 24.103; Diog. Laert. 1.55; Ael. N.A. 9.1) era comminata l'*atimía*, vale a dire il divieto di ricoprire cariche magistratuali e di partecipare alle assemblee a chi fosse stato condannato per non aver sostenuto i propri genitori e tutti gli ascendenti ancora in vita; ancora ad Atene era prevista una sorta di denuncia per maltrattamento (*graphé kakóseos*), intentabile da qualsiasi cittadino, per i comportamenti irriguardosi dei figli nei confronti dei genitori, compreso quello di sottrarsi ai doveri alimentari. Più specifico è un testo di una legge proveniente da Delfi, risalente alla fine del IV sec. a.C., che imponeva l'incarcerazione del figlio che non nutriva il padre o la madre. Sull'argomento si vedano specificatamente H. Bornecque, *Les déclamations et les déclamateurs d'après Sénèque le père*, Lille 1902, rist. Hildesheim 1967, 77; L. Lerat, *Une loi de Delphes sur les devoirs des enfants envers leur parents*, in *RPh.* 17, 1943, 62 ss.; A. Maffi, *Legislazione e retorica nella Grecia classica*, in Mattioli (a c. di), *'Senectus'* cit. 1 (Grecia), 265 ss.; A. Casamento, *'Finitimus oratori poeta'*. *Declamazioni retoriche e tragedie senecane*, Palermo 2002, 72 nt. 5; T. Wycisk, *'Quidquid in foro fieri potest'*. *Studien zum römischen Recht bei Quintilian*, Berlin 2008, 148 ss.; ed E. Cantarella, *Non sei più mio padre. Il conflitto tra genitori e figli nel mondo antico*, Milano 2015, 79 ss.

certamente già riconducibile al mondo romano della fine del I sec. a.C.³⁰, non sia stata in grado di influenzare in un certo qual modo il diritto, sollecitando l'attenzione dei giuristi sull'argomento³¹: i giuristi dell'età imperiale avevano infatti un'accurata formazione retorica, di cui le controversie di scuola costituivano parte integrante³².

III. *Controversie di scuola*

Tra i diversi luoghi nei quali la norma (fittizia) ricorre, in formulazioni più o meno analoghe, tutte sempre asciutte ed elementari³³, concentriamo la nostra attenzione sui quattro che offrono maggiori spunti di riflessione³⁴. Più in dettaglio, l'indagine verte su tre *controversiae* di Seneca Padre, il cosiddetto Retore, pub-

³⁰ Da ultimo in tal senso G. Rizzelli, *Padri romani. Discorsi, modelli, norme*, Lecce 2017, 31.

³¹ La contiguità del mondo della declamazione latina con l'esperienza giuridica romana è ormai un dato acquisito nella riflessione romanistica. Si veda da ultimo G. Rizzelli, *Il castigo paterno in Roma antica*, in A. McClintock (a c. di), *Giuristi nati. Antropologia e diritto romano*, Bologna 2016, 187; Id., *Padri romani. Discorsi, modelli, norme*, Lecce 2017, 9. Del rapporto tra cultura retorica e cultura giuridica si è occupata diffusamente L. Calboli Montefusco, *Logica, retorica e giurisprudenza nella dottrina degli 'status'*, in D. Mantovani (a c. di), *Per la storia del pensiero giuridico romano. Dall'età dei pontefici alla scuola di Servio (Atti del seminario di S. Marino, 7-9 gennaio 1993)*, Torino 1996, 209 ss. Importanti considerazioni si rinvencono anche in D. Nörr, *'Causa mortis': auf den Spuren einer Redewendung*, München 1986, 36 ss. Si vedano pure C. Masi Doria, *Principi e regole. Valori e razionalità come forme del discorso giuridico*, in A. Lovato (a c. di), *Tra retorica e diritto. Linguaggi e forme argomentative nella tradizione giuridica. Incontro di studio Trani, 22-23 maggio 2009*, Bari 2011, 19 ss., e part. 37 ss., Ead., *'Liberorum bona ad patronos pertineat': su Calp. Flacc. decl. exc. 14*, in *Index* 40, 2012, 313 ss., e A.M. Rodríguez González, *'Duo testamenta' (Ps. Quint. decl. min. 308). El derecho en la escuela*, in *Athenaeum* 101/2, 2013, 569 ss. Evidenziano il percorso formativo comune del giurista, del futuro oratore e dell'avvocato G. Cossa, *I giuristi e la retorica*, in C. Baldus, M. Miglietta, G. Santucci, E. Stolfi (a c. di), *Dogmenschichte und historische Individualität der römischen Juristen. Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi romani. Atti del Seminario internazionale (Moltepulciano 14-17 giugno 2011)*, Trento 2012, 299 ss., L. Solidoro Maruotti, *Tra morale e diritto. Gli itinerari dell' 'aequitas'*, Torino 2013, 42 s., e M. Lentano, *Retorica e diritto* cit. 30, con bibliografia precedente alla quale si rinvia.

³² Lo sottolinea Lentano, *Retorica e diritto* cit. 30.

³³ *Liberi parentes alant aut vinciantur*: Sen. *Contr.* 1.1, 1.7, 7.4; Ps.-Quint. *decl. min.* 330 e 368; *liberi parentes in egestate aut alant aut vinciantur*: Ps.-Quint. *decl. mai.* 5.

³⁴ Meritano pure un rapido richiamo due passaggi della *Institutio oratoria* di Quintiliano, composta con ogni probabilità non oltre l'ultimo decennio del I sec. d.C., nei quali ricorre la stessa regola. Si tratta di 5.10.97: *Lex: qui parentes non aluerit, vinciantur. Non alit quis, et vincula nihilo minus recusat. Utitur fictione, si miles, si infans sit, si rei publicae causa absit*; e di 7.6.5: *Sed contra scriptum tribus generibus occurritur. Unum est, in quo ipso patet, semper id servari non posse: liberi parentes alant aut vinciantur: non enim alligabitur infans*.

blicate nei primi anni del I sec. d.C.³⁵, e su una delle diciannove *declamationes maiores* pseudoquintilianee³⁶, silloge tramandata fin dalla tarda antichità sotto il nome di Quintiliano³⁷, ma che raccoglie pezzi risalenti ad autori di scuole ed epoche diverse³⁸, oggi datati fra gli inizi del II ed il tardo III sec. d.C.³⁹. I casi ivi prospettati sono – come in genere tutti quelli delle declamazioni – intricati, decisamente improbabili, spesso distanti dalla vita reale, e si spingono in più occasioni oltre il limite del verosimile: e lo studente è chiamato a perorare di volta in volta le ragioni dell'una o dell'altra parte in gioco, mettendo in discussione le proprie capacità logiche ed argomentative, attraverso le quali può essere in grado di combattere qualunque ragionamento oppostogli.

Prendiamo le mosse da Sen. *contr.* 1.7⁴⁰:

³⁵ Tuttavia, in taluni casi era stato utilizzato anche materiale di epoca precedente, avendo Seneca Padre raccolto nella sua opera declamazioni udite nell'arco di circa settant'anni. Su Seneca e la sua opera si veda ora ampiamente E. Berti, 'Scholasticorum Studia'. *Seneca il Vecchio e la cultura retorica e letteraria della prima età imperiale*, Pisa-Roma 2007.

³⁶ Più in generale le *controversiae*, come osserva D. Mantovani, *I giuristi, i retori e le api. 'Ius controversum' e natura nella 'declamatio maior' XIII*, in *Sem. Compl.* 19, 2006, 205 ss. [= in D. Mantovani, A. Schiavone (a c. di), *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, Pavia 2007, 323], mettendo in risalto il contributo che offre al pensiero giuridico la tredicesima *declamatio maior* di Quintiliano, sono arringhe scolastiche che per loro natura possono essere considerate come «documenti pertinenti a un campo adiacente alla *iuris scientia*, la *iudicialis materia*» (espressione che lo studioso trae da Quint. *inst. or.* 2.10.1), che offrono «un accesso privilegiato al retroterra culturale (di parti, patroni e giudici, oltre che dei giuristi), nel quale si inseriscono». Si veda pure Id., *Declamare le Dodici tavole: una parafrasi di XII tab. V,3 nella 'declamatio minor' 264*, in R. van den Bergh, G. van Niekerk, P. Pichonnaz, P. Thomas, D. Kleyn, F. Lucrezi, e J. Mutton (a c. di), 'Meditationes de iure et historia': *Essays in Honour of Laurens Winkel, Fundamina. Editio specialis* 20/2, 2014, 597 ss. Sul contributo offerto dalla stessa declamazione si vedano inoltre A. Corbino, 'Actio in factum adversus confitentem'. *Quint. declam. maior XIII*, in C. Russo Ruggeri (a c. di), *Studi in onore di Antonino Metro* 1, Milano 2010, 511 ss., e L. Desanti, *La legge Aquilia: tra 'verba legis' e interpretazione giurisprudenziale*, Torino 2015, 175 ss.

³⁷ Sulla storia del testo della raccolta si veda specificatamente A. Stramaglia, *Le 'Declamationes maiores' pseudo-quintilianee: genesi di una raccolta declamatoria e fisionomia della sua tradizione testuale*, in E. Amato (a c. di), *Approches de la Troisième Sophistique. Hommages à J. Schamp*, Bruxelles 2006, 555 ss.

³⁸ Lo si desume anche dal fatto che i registri linguistici sono tra loro assai differenti.

³⁹ Per questa cronologia, dopo uno studio fondamentale di L. Håkanson, in *Unveröffentlichte Schriften* 1, *Studien zu den pseudoquintilianischen Deklamationen. 'Declamationes maiores'*, pubblicato postumo a c. di B. Santorelli, Berlin-Boston 2014, si veda ora [G. Krapinger]-A. Stramaglia, [Quintilian] *Der Blinde auf der Türschwelle (Größere Deklamationen, 2)*, Cassino 2015, 64 s., con i relativi riferimenti.

⁴⁰ L'edizione di riferimento di tutte le citazioni delle *Controversiae* di Seneca è quella di L. Håkanson, 'L. Annaeus Seneca Maior. *Oratorum et rhetorum sententiae, divisiones, colores*', Leipzig 1989.

LIBERI PARENTES ALANT AUT VINCIANTUR. Quidam alterum fratrem tyrannum occidit, alterum in adulterio deprehensum deprecante patre interfecit. A piratis captus scripsit patri de redemptione. Pater piratis epistulam scripsit: si praecidissent manus, duplam se daturum. piratae illum dimiserunt. Patrem egentem non alit.

Questo il tema⁴¹: un tale aveva ucciso un fratello perché era tiranno e l'altro, che aveva sorpreso in adulterio (con sua moglie). Catturato dai pirati⁴², aveva scritto al padre per ottenere il riscatto. Il padre, invece di riscattarlo, aveva chiesto agli stessi di mozzargli le mani, offrendo loro per questo il doppio della cifra richiesta. I pirati lo avevano liberato. Quando il padre era caduto in miseria, si era rifiutato di mantenerlo.

Il diniego del figlio era giustificato dal comportamento tenuto dal padre (considerato indegno del suo ruolo); un comportamento biasimevole, tale da cancellare i vincoli esistenti e liberarlo da ogni obbligo nei confronti di quest'ultimo:

<In> magnis sceleribus iura naturae intereunt: non magis tu pater es quam illi fratres.

Il padre accampava invece tale obbligo sul presupposto che aveva generato ed allevato il figlio:

'Genui', inquit, 'educavi': nempe istud beneficium et tyranno praestitisti et adultero⁴³.

Nello sviluppo successivo delle argomentazioni il problema viene impostato in questi termini⁴⁴:

Fere <omnes> hac usi sunt divisione: an lex causam nec patris nec filii aestimet, sed omnis pater a filio alendus sit. <LATRO> dixit legem hanc pro malis patribus scriptam esse; bonos etiam sine lege ali. <Si> non omnes alendi sunt, an hic

⁴¹ Il tema è stato definito da E. Pianezzola, *Spunti per un'analisi del racconto nel 'tema' delle 'Controversiae' di Seneca il vecchio*, in *Materiali e contributi per la storia della narrativa greco-latina* 3, 1981, 253 ss. [= *Percorsi di studio. Dalla filologia alla storia*, Amsterdam 2007, 254], come «un testo narrativo aperto», che «svolge in qualche modo una funzione di prologo, di introduzione cioè ad un dibattito». In esso si trovano personaggi-tipo senza nome, dei quali interessa solo il ruolo, e le informazioni fornite sono tutte minime ed essenziali, proprio per lasciare ai declamatori lo spazio per argomentare, colorando situazioni e personaggi.

⁴² I pirati erano figure particolarmente ricorrenti nel mondo della declamazione: interessante l'analisi svolta al riguardo da M. Lentano, *La figlia del pirata. Idee per un commento a Seneca, Controversiae I,6*, in *Annali Online di Lettere-Ferrara* 1, 2010, 89 ss.

⁴³ Entrambe le affermazioni si rinvengono in *Sen. contr.* 1.7.2.

⁴⁴ Mantovani, *I giuristi* cit. 327, rileva che nelle declamazioni l'interesse principale risiede proprio «negli argomenti cui si ricorre nella parte dimostrativa, che costituiscono il termine di paragone dei ragionamenti dei giuristi».

alendus sit. Hanc quaestionem Latro in haec divisit: an alendus sit, qui filium a piratis non redemit. hoc loco quaesit, an non potuisset redimere, an noluisset; deinde, <an> alendus sit, etiam si praecidi filii manus voluit. Novissime, an praecidi voluerit⁴⁵.

Ogni padre aveva diritto di essere nutrito, a prescindere dal proprio comportamento, oppure assumevano rilevanza situazioni che escludevano il dovere del figlio⁴⁶? Latrone – un retore spagnolo della prima generazione, il più noto tra quelli citati da Seneca, al quale questi spesso affidava l'espressione del proprio punto di vista – aveva osservato che la norma era stata scritta per i cattivi padri, in quanto i buoni si facevano mantenere senza bisogno di leggi, ponendo nel prosieguito del suo discorso una seconda questione più specifica: se avesse diritto ad essere mantenuto un padre che non aveva riscattato il figlio dai pirati (domandandosi se il padre non avesse potuto o non avesse voluto) e se questo diritto esistesse anche dopo aver tentato di far tagliare le mani al figlio, sempre che veramente questa fosse stata la sua volontà.

In altre parole, il punto centrale della questione, che nel testo in esame rimane aperta⁴⁷, è la persistenza o meno del dovere del figlio di prestare gli alimenti al padre⁴⁸ che versi in una situazione di indigenza, in considerazione dei com-

⁴⁵ Sen. *contr.* 1.7.11.

⁴⁶ Questa, come si può agevolmente evincere, è la prima *divisio* che viene prospettata, cioè la prima segmentazione del caso giuridico. Osserva J. Fairweather, *Seneca the Elder*, Cambridge 1981, 152 ss., che nelle *controversiae* si distinguono tre tipi di *quaestiones*: la *quaestio iuris* nella quale ci si chiede se l'azione sia legale, a cui segue la *quaestio aequitatis* nella quale ci si chiede se l'azione sia moralmente giusta, ed infine la *quaestio coniecturalis*, usata meno frequentemente, nella quale si congettura se un dato evento si sia verificato o meno. Si riscontra, dunque, una precedenza della *quaestio iuris* rispetto a quella *aequitatis* (che attiene al diverso piano dell'*oportere*, guardando all'azione da un punto di vista morale), a cui si giunge solo dopo aver verificato la liceità della condotta sulla quale si discute. In relazione a questo schema, Rizzelli, *Padri romani* cit. 14 s., non ravvisa un'antitesi dell'*aequitas* dei declamatori al «diritto positivo», come la ravvisava invece F. Lanfranchi, *Il diritto nei retori romani. Contributo alla storia dello sviluppo del diritto romano*, Milano 1938, 95 ss., ma piuttosto una sua integrazione.

⁴⁷ Ma questo è nella natura stessa delle *controversiae* scolastiche, programmaticamente non di parte.

⁴⁸ Dal padre il figlio ha ricevuto il dono della vita. Seneca, in contrasto con Ecatone, l'allievo di Panezio, considera questo un *beneficium*, e ne mette in rilievo la sua natura *sui generis*: il particolare beneficio concesso dal padre al figlio ha infatti un valore non paragonabile rispetto a qualsiasi ulteriore scambio di prestazioni normalmente collegato ad esso (il *beneficium*, pur essendo un gesto libero ed unilaterale, richiede il contraccambio, come afferma lo stesso Seneca in *de ben.* 2.32.1: «*Qui accepit*» inquit «*beneficium, licet animo benignissimo acceperit, nondum consumavit officium suum; restat enim pars reddendi*»: e la non restituzione ingenera discredito. Sull'argomento si veda in particolare R. Raccanelli, *Cambiare il dono: per una pragmatica delle relazioni nel 'de beneficiis'*, in G. Picone, L. Beltrami, L. Ricottilli, (a c. di), *Benefattori e beneficiati. La relazione*

portamenti assunti da quest'ultimo a seconda delle diverse circostanze che si possono verificare⁴⁹.

asimmetrica nel 'de beneficiis' di Seneca), poiché l'atto del dare la vita è assolutamente prioritario rispetto ad ogni altro. Lo afferma ancora Seneca in 3.29.3: «*Quidquid inquit «est, quod det patri filius, utique minus est, quia hanc ipsam dandi facultatem patri debet. Ita numquam beneficio vincitur, cuius beneficium est ipsum, quod vincitur»*. Continua in 3.30.1: «*Quidquid praestiti patri, etiam si magnum est, infra aestimationem paterni muneris est, quia non esset, si non genuisset»*. E poi in 3.34.1: «*Sed patris» inquit «beneficium est, quidquid facis, quidquid praestare illi potes»*. Conclude quindi in 3.35.4: «*Patris beneficia vinci a filii beneficiis non possunt. Quare? quia vitam accepit a patre, quam nisi accepisset, nulla dare beneficia potuisset»*. Nello stesso modo l'atto di dare la vita viene qualificato in Ps. Quint., *decl. min.* 368.1: *Magnum beneficium est lucem dare: ideo sunt parentes carissimi*. A ben guardare, la questione è più complessa di quella che appare, dovendosi aggiungere all'atto di dare la vita al figlio il suo allevamento e la sua educazione. Lo si legge sempre in Seneca, *de ben.* 3.31.3, dove si tende a dimostrare che l'atto di dare la vita, assunto isolatamente, non può configurarsi come un *beneficium*, essendo necessarie altre prestazioni che lo confermino e lo integrino: *Vis scire, quam non sit magnum beneficium vitam sic dare? exposuisses; nempe iniuria erat genuisse*. La distinzione tra nascita biologica e nascita sociale, in realtà, emerge solo in caso di conflitto tra padre naturale e padre adottivo; ne si trova traccia in Ps. Quint. *decl. min.* 278.8: *et ut breviter dicam, tu exposuisti, ego sustuli. Scio te coepturum altius, ut dicas: «genui»*. Appare appena il caso di sottolineare l'uso tecnico del verbo *tollere* con riferimento al padre adottivo: con evidente richiamo ad un rituale, quello del *tollere liberos*, del cui valore si è molto discusso in dottrina, e per il quale rinvio a L. Capogrossi Colognesi, *'Tollere liberos'*, in *Mélanges de l'École française de Rome* 102, 1990, 107 ss.; Id., *La famiglia romana, la sua storia e la sua storiografia*, in *Mélanges de l'École française de Rome* 122-1, 2010, 147 ss. Si vedano pure A. Romano, *'Tollere liberos': uomo, donna e potere*, in *'Sodalitas'. Scritti in onore di A. Guarino* 2, Napoli 1984, 881 ss.; L. Beltrami, *Il sangue degli antenati. Stirpe, adulterio e figli senza padre nella cultura romana*, Bari 1999, 119; e N. Santoro, *Sul 'tollere liberos'*, in *Index* 28, 2000, 273 ss. Merita infine un brevissimo richiamo, in considerazione del differente contesto, Sen. *contr.* 9.3, per il quale si rinvia a S. Puliatti, *Matrimonio e vincoli da parentela spirituale in età tardo antica*, in *Diritto@storia* 13, 2015. Del terzo libro del *de beneficiis* si è occupato ampiamente A. Mantello, *'Beneficium servile' – 'debitum naturale'*. Sen. *de ben.* 3.18.1 ss. – D. 35.1.40.3 (*Iav. 2 ex post. Lab.*), Milano 1979, con particolare riferimento però al beneficio dello schiavo verso il proprio padrone, che Seneca considera sullo stesso piano rispetto a quello tra padre-figlio, in considerazione della «similare condizione di subalternità sociale che li individua in rapporto ai loro omologhi relazionali» (così R.R. Marchese, *Figli benefattori, figli straordinari. Rappresentazioni senecane dell'essere figlio*, Palermo 2005, 35); e a tal proposito è indicativo Sen. *de ben.* 3.29.1: *... vindicandumque ius beneficiis dandi servis, ut a filiis quoque vindicaretur*. Sul *beneficium* si vedano inoltre D. Nörr, *Ethik und Recht im Widerstreit? Bemerkungen zu Paul. (29 ad ed.) D. 13.6.17.3*, in *'Ars boni et aequi'. Festschrift für W. Waldstein zum 65. Geburtstag*, Stuttgart 1993, 271 ss.; G. Picone (a c. di), *Le regole del beneficio. Commento tematico a Seneca, 'De beneficiis', libro I*, Palermo 2013; G. Finazzi, *'Amicitia' e doveri giuridici*, in A. Corbino, M. Humbert, G. Negri (a c. di), *'Homo', 'caput', 'persona'. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana. Dall'epoca di Plauto a Ulpiano*, Pavia 2010, 692 ss., con particolare riferimento alla relazione tra *beneficium* e rapporti giuridici produttivi di obbligazione.

⁴⁹ Segnala la rilevanza della questione L. Beltrami, *I doveri alimentari 'erga parentes'*, in R. Raffaelli, R.M. Danese, S. Lanciotti (a c. di), *'Pietas' e allattamento filiale. La vicenda l' 'exemplum' l' iconografia (colloquio di Urbino, 2-3 maggio 1996)*, Urbino 1997, 83, che però si esprime

Una situazione per alcuni versi analoga è prospettata in Ps. Quint. *Decl.* 5⁵⁰, il cui titolo è *Aeger redemptus*⁵¹, con riferimento alla stessa norma scolastica:

LIBERI PARENTES IN EGESTATE AUT ALANT AUT VINCANTUR. Quidam duos filios habebat, frugi et luxuriosum. Peregre profecti sunt capti a piratis. Luxuriosus languere coepit. Ambo de redemptione scripserunt. Pater universis bonis in <n> ummum⁵² redactis profectus est. Dixerunt illi praedones non attulisse illum nisi unius pretium, et eligeret utrum vellet. Aegrum redemit. Qui, dum revertitur, mortuus est. Alter ruptis vinculis fugit. Alimenta poscitur. Contradicit.

Due fratelli, uno *frugi* e l'altro *luxuriosus*, erano stati catturati dai pirati. Il padre aveva (s)venduto tutti i propri beni per riscattarli dalla prigionia, ma la somma richiesta era troppo alta per ottenere la liberazione di entrambi. Costretto a scegliere – evidentemente in una situazione di emergenza – questi aveva optato per il *luxuriosus*, che durante la prigionia era caduto malato (da qui il titolo della declamazione), e che peraltro era morto subito dopo il ritorno a casa. L'altro nel frattempo era riuscito ugualmente a liberarsi e a rientrare in patria. Al suo rientro si era rifiutato di prestare gli alimenti al padre, ridotto in miseria a seguito del riscatto pagato ai pirati.

Particolare interesse suscita la difesa del padre il quale, dopo aver spiegato le ragioni della scelta tra due figli entrambi prigionieri (scelta che era ricaduta proprio sul figlio moralmente squalificato, che dal punto di vista del figlio rimasto in prigionia era meno meritevole della misericordia paterna)⁵³, richiamava

in termini di «natura assoluta o relativa» del diritto del padre, sulla quale di volta in volta la difesa dell'una o dell'altra posizione poneva l'accento.

⁵⁰ L'edizione di riferimento è anche in questo caso quella di L. Håkanson, *'Declamationes XIX maiores Quintiliano falso ascriptae'*, Stuttgart 1982. Sono però più in generale da segnalare le diverse note critiche di A. Stramaglia, *Note critiche ed esegetiche alle declamazioni maggiori pseudo-quintiliane*, in *Graeco-Latina Brunensia* 14, 2009, 305 ss.; Id. *Note critiche ed esegetiche alla V Declamazione maggiore pseudo-quintiliana ('Aeger redemptus')*, in *Invigilata lucernis* 37, 2015, 105 ss.

⁵¹ Per ogni declamazione il titolo o è riassuntivo della situazione descritta, denotandone in breve il contenuto, o del personaggio intorno al quale si impernia. Sull'argomento si veda più specificatamente R. Tabacco, *Schemi narrativi nelle declamazioni maggiori pseudoquintiliane*, in A. Garzya (a c. di), *Metodologia della ricerca sulla tarda antichità*, Napoli 1989, 551 ss.

⁵² Qui Stramaglia, *Note critiche* cit. 305 s., preferisce invece la tradizionale lezione *in unum* (unanime nei codici), ritenendo, mi sembra a ragione, non necessaria l'emendazione proposta da Håkanson.

⁵³ Scelta sulla quale si sofferma M. Lentano, *'Quid magis debuerit optare'*. *Declamazione latina e «dilemma parentale»*, in *Studi italiani di filologia classica*, IV serie 13/1, 2015, 39, sottolineandone la difficoltà, in quanto «l'oltrepassante e l'oltrepassato si identificano sulla medesima figura parentale, quella del figlio». Ne deriva pertanto che per effettuarla il padre era stato costretto ad individuare altri criteri distintivi rispetto a quello (relativamente più semplice) della posizione occupata nella cerchia parentale.

più di una volta la *pietas*⁵⁴, anche con riferimento al nutrimento dovutogli⁵⁵. Rileva inoltre la giustificazione alla richiesta paterna – qui sostenuta peraltro con particolare vigore – come mera restituzione degli alimenti ricevuti dal figlio durante l'infanzia:

*Parentibus vero liberi non praestatis alimenta, sed redditis. Quanto, dii deaeque, breviora, quanto minora pro tot infantiae, tot pueritiae sumptibus, tam variis vel abstinentissimae iuventutis impendiis! [...] non est beneficium quod pascitis, sed est facinus quod negatis*⁵⁶.

Detta restituzione era comunque destinata a rimanere inadeguata, essendo inferiore per durata e per entità rispetto a quanto erogato dal padre lungo tutto l'arco della vita del figlio, dal momento della sua nascita⁵⁷: con la conseguenza di andare a considerare quello della nutrizione del padre in difficoltà economiche come un dovere che esulava da ogni valutazione relativa al comportamento assunto da quest'ultimo nel tempo successivo⁵⁸.

⁵⁴ Sulla *pietas*, in particolare in relazione alla *patria potestas*, come obbligazione reciproca tra genitori e figli, si veda l'accurata analisi di R. Saller, *Patriarchy, Property and Death in the Roman Family*, Cambridge 1994, 105 ss., e part. 110. Si veda pure Id., *I rapporti di parentela* cit. 522 s.

⁵⁵ Ps. Quint. *decl.* 5.7; 5.11; 5.21; 5.22 e 5.23. Non può sfuggire anche l'*impietas haec* che si legge in 5.9, con riferimento al figlio che si rifiutava di nutrire il padre.

⁵⁶ Ps. Quint. *decl.* 5.7.

⁵⁷ Sull'argomento si veda M. Lentano, '*Signa culturae*'. *Saggi di antropologia e letteratura latina*, Bologna 2009, 30 (dove sono raccolti scritti precedenti dell'A., riveduti, aggiornati bibliograficamente e il più delle volte rimaneggiati), il quale evidenzia come l'atto di nutrire i genitori non sia qualificato nella declamazione come un *beneficium*.

⁵⁸ Completamente opposta sarà la posizione assunta da Ennodio nella *dictio* 21 (che riporto nell'edizione di F. Vogel, *MGH, A.A.* 7, Berlin 1885), composta agli inizi del VI secolo, nella quale in un caso sostanzialmente identico a quello della declamazione pseudo-quintiliana, descritto nelle battute iniziali, il figlio si opponeva alla prestazione di alimenti nei confronti del padre affermando: *Gauderem, cognitores amplissimi, evasisse me pedorem carceris, vincla piratarum, nisi regresso mihi myoparonum loco pater existeret. Quaerit a me alimenta, quem nec auro ab hostibus nec lacrimis liberavit. Putat quod illi debeat regressus eius proficere, quem cum potuit non redemit. Frustra pastum beneficio legis inploras, qui factis tuis naturae iura solvisti. Exhiberi victum patribus ius decernit. Non est tantummodo sacramentum istud in nomine. Dicat vel pirata, si pater es (21.4). Ancora: *Lex dicit 'aut alat aut vincitur'. Clamat pater: 'pastus iste parenti, vel si non redimat, iam debetur' ... Crede mihi, lex cum parentem locuta est, non tacuit redemptorem: hortata est iussit extorsit universa sufficienter impleri religiosi operis sacramenta per nomina. Calamitas mea sensus tuos ad huius rei intellectus obnubit: redemptio filii, quae est in diligentia necessitudinis, esse non potuit et in praeceptis (21.27). Infine: *Reos nulla defendit auctoritas, in facinorosis sacramenta nominis evanescent (21.32)*. Emerge qui chiaro il principio che se in talune situazioni il padre non si comportava da padre, il figlio non era tenuto ad adempiere agli *officia naturae*: in questa prospettiva, dunque, il diritto del padre poteva venir meno in considerazione del comportamento tenuto dallo**

Anche come restituzione del nutrimento ricevuto viene prospettato il dovere di prestare gli alimenti in Sen. *contr.* 7.4: in questo caso però si discute della spettanza degli alimenti alla madre, e il riferimento specifico è alla restituzione del nutrimento ricevuto dal figlio durante i mesi della gravidanza, l'unico indiscutibilmente materno⁵⁹.

Leggiamo prima il tema, nella sua consueta *brevitas*:

Sen. *contr.* 7.4: *LIBERI PARENTES ALANT AUT VINCIANTUR. Quidam, cum haberet uxorem et ex ea filium, peregre profectus est. A piratis captus scripsit de redemptione epistulas uxori et filio. Uxor flendo oculos perdidit. Filium euntem ad redemptionem patris alimenta poscit; non remanentem alligari volt.*

Un tale, che aveva una moglie e un figlio, era partito per un lungo viaggio. Catturato dai pirati, aveva scritto ad entrambi per ottenere il riscatto. La moglie, a forza di piangere l'assenza del marito, aveva perduto la vista. Il figlio avrebbe dovuto scegliere se partire per riscattare il padre o restare accanto alla madre cieca, mantenendola. Aveva scelto di partire, ma la madre ne aveva chiesto la restrizione in catene per aver omesso l'obbligo di prestarle gli alimenti.

Emerge subito un contrasto di doveri per il figlio: da un lato quello – comunque discutibile – di provvedere a prestare gli alimenti alla madre, cui questi era legato da un vincolo di sangue, dall'altro quello nei confronti del padre prigioniero dei pirati, ritenuto prevalente dal figlio stesso.

Ma ai fini dell'indagine proposta quella che interessa è la difesa della madre, affidata al brillante retore Albucio Silo che, come si è già detto, poneva l'accento sulla restituzione da parte del figlio del nutrimento ricevuto durante la gestazione:

*Ergo tu, adulescens, matri tuae ne decem mensum quidem alimenta reddes*⁶⁰?

stesso. Sui rapporti tra la replica di Ennodio e la declamazione della quale ci stiamo occupando si vedano L. Håkanson, *Die quintilianischen Deklamationen in der neueren Forschung*, in ANRW. 2.32.4, Berlin-New York 1986, 2285 ss.; M. Winterbottom, *Ennodius, Dictio 21*, in B.J. Schröder - J.P. Schröder (a c. di), 'Studium Declamatorium': *Untersuchungen zu Schulübungen und Prunkreden von der Antike bis zur Neuzeit*, München 2003, 275 ss., e B. Bureau, *Ennode de Pavie adversaire de «Quintilien»*. *Ethique et éloquence autour de la controverse 'liberi parentes alant aut vinciantur'* (Ennod. Dict. 21, Ps. Quint. Decl. Maior. 5), in M. Ledentu (a c. di), *Parole, 'Media', Pouvoir dans l'Occident Romain. Hommages offerts au Professor Guy Achard*, Lyon 2007, 147 ss.

⁵⁹ Va qui rimarcato con Lentano, 'Signa culturae' cit. 41, che una volta che l'embrione «è venuto alla luce è suo padre a sollevarlo, suo padre a ordinare di alimentarlo: dalla sfera naturale del ventre si è ormai passati a quella culturale della *potestas* paterna».

⁶⁰ Sen. *contr.* 7.4.1. È opportuno rimarcare il dubbio sulla spettanza del nutrimento alla madre, espresso in 7.4.3: *an lex quae de alendis parentibus lata esset ad patris tantum pertineret*. Buteone nello stesso luogo affermava che la restrizione in catene (quale sanzione prevista dalla legge in caso di violazione del dovere di prestare gli alimenti) richiedeva per essere irrogata una

Nei due casi appena presi in considerazione, dunque, la prestazione degli alimenti ai *parentes* veniva configurata come un contraccambio di quanto ricevuto, un 'debito' che doveva essere assolutamente saldato: ed è evidente che «il mettere in luce tale natura del vincolo dà forza alle ragioni di chi chiede gli alimenti»⁶¹, rendendo ineludibile il dovere del figlio.

Riprendendo le fila del discorso, una norma scolastica, riprodotta in diverse occasioni, con riferimento a situazioni al limite del verosimile, imponeva ai figli l'obbligo di prestare gli alimenti ai genitori, sotto pena di essere messi in catene: e negli argomenti difensivi da un lato veniva invocata dai retori la *pietas*⁶², la *miserericordia*, dall'altro il modello culturale al quale gli stessi facevano riferimento era quello della necessaria restituzione di quanto ricevuto sin dal momento della nascita.

Infine, in questa prospettiva, spunti interessanti si possono rinvenire in Sen. *contr.* 1.1, dove ancora una volta si fa riferimento alla stessa norma:

LIBERI PARENTES ALANT AUT VINCIANTUR. Duo fratres inter se dissidebant; alteri filius erat. Patruus in egestatem incidit. Patre vetante adulescens illum aluit; ob hoc abdicatus tacuit. Adoptatus a patruo est. Patruus accepta hereditate locuples factus est, egere coepit pater; vetante patruo alit illum. Abdicatur.

Partiamo anche questa volta dal tema. Due fratelli erano in forte disaccordo

potestas estranea ad una donna, rendendo così plausibile nel mondo romano, a differenza di quello greco, lo scagionamento del figlio dall'accusa di aver abbandonato la madre in difficoltà. Solo al padre infatti, si legge ancora nel testo, erano attribuiti tutti i privilegi: *Illis omnia privilegia data et ipsam poenam non alentium signum esse non muliebris potestatis*; Romano Ispone, invece, in 7.4.4 argomentava affermando che un figlio non poteva servire altri che suo padre, essendo sciolto da ogni diversa servitù: *Filius, inquit, familiae nulli poterit servire nisi patri; omni alia servitute liber est*. Sembra qui sottintendersi, pertanto, una posizione legata al rapporto potestativo e non di natura assistenziale. Uno sviluppo del pensiero giuridico sull'argomento è testimoniato da un passo di Ulpiano, conservato in D. 25.3.5.2 (2 *de off. cons.*), dal quale emerge, in ragione dell'*aequitas* e della *caritas sanguinis*, l'obbligo alimentare nei confronti degli ascendenti, senza più distinzione tra *pater* e *mater*, includendo anche gli avi dell'uno e dell'altra, probabilmente anche a seguito dell'evoluzione del pensiero espresso da Labeone, così come riportato in D. 27.3.1.4 (Ulp. 36 *ad ed.*), del quale in precedenza si è discusso: *Utrum autem tantum patrem avumve paternum proavumve paterni avi patrem ceterosque virilis sexus parentes alere cogamur, an vero etiam matrem ceterosque parentes et per illum sexum contingentes cogamur alere, videndum. et magis est, ut utrobique se <iudex> interponat, quorundam necessitatibus facilius succursus, quorundam aegritudini: et cum ex aequitate haec res descendat caritateque sanguinis, singulorum desideria perpendere <iudicem> oportet.*

⁶¹ È quanto afferma Beltrami, *I doveri alimentari* cit., 89.

⁶² Quella *pietas* che Erasmo da Rotterdam evidenzierà nei suoi *Adagia*, richiamando la norma scolastica: *Extat autem lex pietatis magistra, quae edicit, ut liberi parentes alant aut vinciantur* (901).

tra loro⁶³. Uno dei due aveva un figlio. Lo zio era caduto in miseria. Nonostante il divieto del padre, il nipote misericordioso gli aveva prestato gli alimenti. Disconosciuto dal padre attraverso l'*abdicatio*⁶⁴, il figlio non aveva protestato⁶⁵, ed era stato adottato dallo zio. Lo zio, ricevuta una cospicua eredità, era diventato ricco⁶⁶. Il padre naturale, nel frattempo, a sua volta si era ridotto in miseria e il figlio, nonostante il divieto dello zio, gli aveva prestato gli alimenti. Anche in questo caso il figlio era stato disconosciuto (dallo zio)⁶⁷.

A prescindere da altre problematiche che il caso può suscitare, concentriamo l'attenzione sulla prestazione degli alimenti al padre: il figlio andava contro la volontà dell'attuale *pater* (adottivo) per ottemperare al dovere di prestare gli alimenti al padre naturale, che prima lo aveva disconosciuto. Come nella vicen-

⁶³ Sui motivi dell'odio tra i due fratelli (dei quali dal tema non sappiamo nulla), indicati solo dalla relazione di parentela che li lega, dedica alcune riflessioni G. Danesi Marioni, *Il tragico scenario delle guerre civili nella prima controversia di Seneca retore*, in *Prometheus* 29, 2003, 151 ss.

⁶⁴ L'istituto dell'*abdicatio* domina nel mondo declamatorio: e, come afferma G. Rizzelli, *Sen. contr. 2.4 e la legislazione matrimoniale augustea. Qualche considerazione*, in *Index* 40, 2012, 272 ss., ogni declamatore sembra di volta in volta attribuirle, sia pur entro certi limiti, i contenuti che gli appaiono più funzionali all'organizzazione del proprio discorso (sull'argomento si veda pure M. Wurm, *'Apokeryxis', 'Abdicatio' und 'exhereditio'*, *Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte* 69, München 1972). Non altrettanto si può dire per l'*abdicatio* nel mondo giuridico: l'unica traccia si rinviene in un rescritto di Diocleziano e Massimiano riprodotto in C. 8.46.6, del 287-288, su cui si veda ampiamente, dopo R. Düll, *'Iudicium domesticum', 'abdicatio' und 'apoceryxis'*, in *ZSS.* 63, 1943, 54 ss.; S. Sciortino, *C. 8.46.6: Brevi osservazioni in tema di 'abdicatio' ed 'APOKHRUXIS'*, in *AUPA.* 48, 2003, 333 ss., al quale si rinvia. Comunemente l'*abdicatio* si intende come un potere del *pater familias* di ripudiare il figlio indegno (forse solo quello naturale, discutendo i retori su quello adottivo: un elenco di fonti è in Lanfranchi, *Il diritto nei retori romani* cit. 264, ntt. 3 e 6), troncando ogni legame con lui. Pare però che l'istituto lasciasse il *filius familias* ancora nella *potestas* del *pater*, che poteva essere perduta con separata *emancipatio*, e che non comportasse la modifica della condizione di *suus* e la conseguente perdita dei diritti successori, occorrendo a tal fine un'apposita *exhereditio*: il che lascia presumere che si trattasse di un semplice ripudio morale. Si veda a tal proposito M. Regali, *Osservazioni su alcuni aspetti retorici della 'declamatio maior' IX dello Pseudo-Quintiliano*, in *SCO.* 35, 1985, 161. Sull'argomento si vedano pure specificatamente Masi Doria, *'Bona libertorum'* cit. 316 ss., e Lentano, *Retorica e diritto* cit. 79 ss. e 132 s., con articolata bibliografia.

⁶⁵ Invero, era possibile che il figlio contestasse l'*abdicatio* inflitta dal padre, ritenendola ingiusta. Numerosi sono i temi di *controversiae* scolastiche che si fondano su *abdicatioes* contestate dai destinatari, i quali chiedevano una sorta di reintegrazione nella famiglia di provenienza: *Abdicare et recusare liceat*, recita a tal proposito una norma scolastica.

⁶⁶ Pianezzola, *Spunti per un'analisi del racconto* cit. 257, sottolinea il fatto che nel tema veniva spiegato il motivo dell'improvviso arricchimento dello zio, mentre non si faceva menzione del motivo dello stato di bisogno del padre, così come di quello dello zio.

⁶⁷ A tal proposito Casamento, *'Finitimus oratori poeta'* cit. 73, evidenzia la forzatura della doppia *abdicatio* alla quale era stato sottoposto il giovane.

da richiamata in precedenza, pure in questa c'è una trasgressione, dettata da un contrasto di doveri⁶⁸: il dovere dell'obbedienza al padre adottivo e quello della prestazione degli alimenti al padre naturale, tra loro divisi da un odio implacabile. Ma il contrasto qui è ancor più sentito perché quello che lo viveva era un *filius* rispettoso dei legami parentali e propenso ad aiutare chiunque si trovasse in una situazione di difficoltà⁶⁹, per il quale di volta in volta tra *abdicationes* e adozioni la vita si trasformava turbinosamente.

Numerosi sono i retori, anche di diverse generazioni, che nella *controversia* partecipano al dibattito⁷⁰. In 1.1.13 viene menzionato Latrone, il quale nel difendere la posizione del figlio prospettava una serie di *divisiones*. Esaminiamole:

LATRO illas quaestiones fecit: divisit in ius et aequitatem, an abdicari possit, an debeat. <An possit> abdicari sic quaesit: an necesse fuerit illum patrem alere, et ob id abdicari non possit, quod fecit lege cogente. Hoc in has quaestiones divisit: an abdicatus non desinat filius esse; an is desinat qui non tantum abdicatus, sed etiam ab alio adoptatus est. Etiam si filius erat, an quisquis patrem non alu<er>it puniatur, tamquam aeger, vinctus, captus; an aliquam filii lex excusationem accipiat; an <in> hoc accipere potuerit. An abdicari debeat, per hoc quaesit: an, etiam si ille indignus fuit, qui aleretur, hic tamen recte fecerit, qui aluit; deinde, an dignus fuerit, qui aleretur.

Per comprendere la liceità del disconoscimento, Latrone si chiedeva preliminarmente se il figlio fosse obbligato a prestare gli alimenti al padre e se in considerazione di ciò non fosse possibile disconoscerlo, avendo questi fatto quanto la norma gli imponeva. Suddivide poi ulteriormente, ponendo le seguenti questioni: in primo luogo se un figlio disconosciuto perdesse la propria qualità; poi se la perdesse quel figlio che non era stato solo disconosciuto ma anche ripudiato da un altro; nel primo caso, se un figlio non avesse prestato gli alimenti al padre avrebbe dovuto essere sempre punito, anche se malato, carcerato o prigioniero di guerra; ancora, si chiedeva se la legge ammettesse qualche eccezione, e se in questa circostanza fosse possibile ammetterla. Per comprendere se il disconoscimento fosse stato equo, e dunque giustificabile, occorre chiedersi se non

⁶⁸ Mette in rilievo questo aspetto Y. Thomas, *Paura dei padri e violenza dei figli: immagini retoriche e norme di diritto*, in E. Pellizer e N. Zorzetti (a c. di), *La paura dei padri nella società antica e medievale*, Roma-Bari 1983, 129 s., considerando che qui è la stessa *patria potestas* a dare inevitabilmente luogo al conflitto.

⁶⁹ Sen. *contr.* 1.1.7: *Quid obicis, pater? <Puto misericordiam>* fa dire Cestio Pio, celeberrimo declamatore e oratore forense, al figlio.

⁷⁰ Nella *controversia* venivano infatti richiamati sia i retori della prima generazione, come Latrone, Albucio Silo, Cestio Pio e Marullo, sia quelli più giovani, tra i quali spicca Alfio Flavio, allievo di Cestio Pio.

avesse agito correttamente chi aveva prestato gli alimenti, anche se chi era stato soccorso non fosse stato degno; infine, se invece fosse stato degno.

Come affermava nel prosieguito Gallione, sviluppando il primo quesito posto da Latrone, il figlio non poteva non nutrire il padre naturale⁷¹, dovendo rispettare la norma che glielo imponeva:

*GALLIO quaestionem primam Latronis duplicavit sic: licuit mihi alere etiam te vetante; deinde non licuit non alere*⁷².

La disobbedienza al padre adottivo da parte del figlio, il quale prestando gli alimenti aveva mostrato sentimenti di compassione nei confronti del padre naturale in condizione di indigenza (sentimenti che ancor prima lo stesso aveva mostrato nei confronti dello zio), era dunque inevitabile.

D'altro canto, continuava Gallione nella sua strategia argomentativa, questi sentimenti appartengono alla natura umana⁷³:

Adfectus nostri in nostra potestate sunt. Quaedam iura non scripta, sed omnibus scriptis certiora sunt: quamvis filius familiae sim, licet mihi et stipem porrigere mendico et humum cadaveri <inicere>.

Al divieto paterno di prestare gli alimenti veniva opposta dal retore una 'legge non scritta', che imponeva la *pietas* e la *misericordia*: precetti etici di grande valore nella cultura romana, che gradualmente erano stati trasformati in obbligo giuridico⁷⁴, anche – si potrebbe ipotizzare – grazie alle riflessioni offerte dal materiale declamatorio.

⁷¹ Un vincolo, quello naturale, che evidentemente ancora legava in un certo qual modo il figlio al padre, nonostante l'avvenuta estinzione di quello potestativo a seguito dell'*adoptio*. Sulla rilevanza, anche in alcuni casi giuridica, di questo vincolo si è espressa in particolare C. Russo Ruggeri, *La 'datio in adoptionem'* 1. *Origine, regime giuridico e riflessi politico-sociali in età repubblicana ed imperiale*, Milano 1990, 130 ss.; Ead. *'Iudicium domesticum'* e *'iudicium publicum'* in *Cic. De fin. 1.7.24*, in *SDHI*. 75, 2009, 517 s. Si veda pure A. Ramon, *Repressione domestica e persecuzione cittadina degli illeciti commessi da donne e 'filii familias'*, in L. Garofalo (a c. di), *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese* 3, Padova 2015, 632.

⁷² *Sen. contr.* 1.1.14.

⁷³ Si veda anche Cic. *ad Att.* 9.9.2: *...in quo tanta vis sceleris futura est, ut, cum parentes non alere nefarium sit, nostri principes antiquissimam et sanctissimam parentem, patriam, fame nefanda putent ...* Più in generale l'autore di *Rhet. ad Herenn.*, facendo riferimento ad una legge di natura osservata *cognationis aut pietatis causa*, in 2.19 afferma: *natura ius est quod cognationis aut pietatis causa observatur, quo iure parentes a liberis et a parentibus liberi coluntur.*

⁷⁴ Imprescindibile al riguardo la lettura di F. Citti, *'Quaedam iura non lege, sed natura'*: *Nature and Natural Law in Roman Declamation*, in E. Amato, F. Citti, B. Huelsenbeck (a c. di), *Law and Ethics in Greek and Roman Declamation*, Berlin-München-Boston 2015, 95 ss.

IV. *Dalla coscienza sociale alla norma giuridica*

Adottate queste premesse, si può affermare che la norma scolastica *LIBERI PARENTES ALANT AUT VINCIANTUR* non rispecchiava un dovere giuridico del figlio di alimentare il padre, essendo stato tale dovere regolamentato solo nel corso del principato, di certo a partire dal tempo di Antonino Pio, ma forse anche già da quello di Adriano.

La norma rispecchiava invece quella consapevolezza, maturata negli ambienti culturali del I secolo a.C., che aiutare i genitori in difficoltà economica era un gesto di *pietas*, i cui doveri erano radicati nella *natura*. Esisteva tutta una sfera di doveri privi di sanzione giuridica, che ugualmente erano ritenuti vincolanti nella coscienza sociale: ed è questo il punto centrale della questione.

Sono infatti personalmente convinta che una più generale intuizione di Mario Lentano possa trovare la sua migliore dimostrazione nel caso del nutrimento del *pater* indigente da parte del figlio. Sostiene infatti lo studioso che «le leggi cui fa riferimento la declamazione, quelle leggi per tanti versi lontane dalla giurisprudenza reale, sembrano infatti tese proprio a colmare lo iato tra norme giuridiche e doveri morali...: esse operano nel senso di ampliare la sfera della *regula iuris* incorporando in essa pratiche e doveri che a Roma appartenevano all'ambito dell'etica più che a quello della norma codificata. La declamazione, in altri termini, sembra operare una formalizzazione di norme che nella cultura romana rimanevano piuttosto affidate ai meccanismi regolativi del costume: dietro l'escogitazione di norme fittizie si coglie spesso la tendenza, tutt'altro che arbitraria o casuale, a trasferire e inglobare nel campo giuridico pratiche che nel mondo 'reale' afferivano semmai all'ambito degli obblighi morali, secondo un processo che si potrebbe definire di *giuridicizzazione* dell'etica»⁷⁵.

In altre parole, è plausibile ipotizzare che la norma scolastica, formalizzando nel suo mondo parallelo precetti etici particolarmente cogenti in leggi positive, sia pur fittizie, sia stata il primo tassello per la 'giuridicizzazione' del dovere morale del sostentamento degli ascendenti e dei discendenti in difficoltà. I giuristi, come si è detto in precedenza, avevano alle loro spalle un'accurata forma-

⁷⁵ Lentano, '*Signa culturae*' cit. 53, Id., *Retorica e diritto* cit. 36. Si veda pure C. Humfress, *Law and Custom under Rome*, in A. Rio (a c. di), *Law, Custom and Justice in Late Antiquity and the Early Middle Ages*, London 2011, 23 ss. In una prospettiva parzialmente diversa sul rilievo giuridico dell'obbligo di alimentare i genitori in difficoltà si colloca G. Rizzelli, *Modelli di follia nella cultura dei giuristi romani*, Lecce 2014, 9 ss., il quale preferisce parlare di 'legificazione' dei *mores* nelle declamazioni piuttosto che di 'giuridicizzazione' degli stessi, in quanto essi appaiono già riconosciuti dalla cultura cui appartengono i declamatori del *corpus* senecano quali parti del *ius* della *civitas*. Si veda pure Id., *Padri romani* cit. 30 s.

zione retorica, della quale le controversie di scuola costituivano parte integrante, e questa norma, e ancor di più gli argomenti addotti dai vari retori nella parte dimostrativa delle stesse, erano stati in grado di sollecitare la loro attenzione sull'argomento, giocando a mio avviso un ruolo decisivo nelle elaborazioni successive, che costituivano l'ultimo anello di una lunga catena.

Se ne sente, in fondo, l'eco in D. 27.3.1.2 (Ulp. 36 *ad ed.*), ove il giurista severiano, riportando le affermazioni di Giuliano, sottolineava l'importanza del giudizio sociale conseguente al mancato nutrimento della madre o della sorella del pupillo che versavano in una situazione di indigenza.

A differenza del dovere nei confronti del padre, che in età più antica si giustificava, seppur implicitamente, alla luce della *patria potestas* e degli indiscussi poteri assoluti dalla stessa derivanti⁷⁶, quello nei confronti della madre o della sorella era invece un dovere di natura esclusivamente assistenziale, essendo sia l'una sia l'altra escluse da quella *potestas* che non lasciava spazio all'autonoma volontà di altri che non fosse il *pater*⁷⁷: e lo stesso discorso è sotteso al

⁷⁶ Com'è ben noto, il *pater familias* sin dall'alta antichità non solo poteva, nell'ambito del proprio potere disciplinare, esporre e mettere a morte i propri figli, ma li poteva anche vendere a terzi. Ovidio in *met.* 8.738-878 racconta la sua versione del caso – estremo – dell'empio Erisictonide (di cui si è occupata ampiamente Beltrami, *I doveri alimentari* cit. 98 ss.) il quale, dopo aver dato fondo ai propri beni, approfittando evidentemente dei poteri che gli derivavano dalla *patria potestas*, aveva venduto la figlia come schiava per procurarsi cibo. A loro volta poi, appare appena il caso di ribadirlo, i figli non potevano essere tenuti ad alcun obbligo nei confronti del padre, essendo gli stessi del tutto privi di capacità patrimoniale. Sul *ius vitae ac necis* nella declamazione latina si veda in particolare B.M.C. Breij, 'Vitae necisque potestas' in *Roman Declamation*, in *Advances in the History of Rhetoric* 9, 2006, 55 ss.; Id., *The Son Suspected of Incest with His Mother (Major Declamations, 18-19)*, Cassino 2015, 18 s., con attenta bibliografia pregressa. Più in generale si è occupato dell'argomento M.E. Vesley, *Father-Son Relations in Roman Declamation*, in *The Ancient History Bulletin* 17, 2003, 159 ss. Per un ragguaglio sui poteri riconosciuti al *pater* si veda F. Lamberti, *La famiglia romana e i suoi volti. Pagine scelte su diritto e persone in Roma antica*, Torino 2014, 2 ss.

⁷⁷ Nell'evoluzione successiva un testo di Ulpiano, D. 27.10.4 (38 *ad Sab.*), per Rizzelli, *Padri romani* cit. 112 nt. 270, a torto sospettato nella chiusa, mette a confronto il potere paterno con quello materno, guardando entrambi nella stessa prospettiva della *pietas* nei rapporti familiari: *Furiosae matris curatio ad filium pertinet: pietas enim parentibus, etsi inaequalis est eorum potestas, aequa debetur*. La madre, afferma Ulpiano, è anch'essa titolare di un potere, sebbene *inaequalis* rispetto a quello del padre. Forse, come ipotizza ancora Rizzelli, *op. loc. cit.*, il giurista pensa «ad un potere riconducibile all'autorevolezza di chi ha dato il beneficio della vita ed al rispetto dovuto al più anziano (dell'*auctoritas* materna parlano le fonti: ad esempio, Quint. *inst.* 6.5.9 e Svet. *Vesp.* 2.2), diverso per il padre e per la madre solo per intensità (a motivo della maggiore autorevolezza del primo), non per qualità (qualcosa di simile all'*aequum ius patris ac matris* che le madri rivendicherebbero, come lamenta il padre di [Quint.] *decl.* 19.5, costretto a ricordare che ai soli padri è dato l'*arbitrium vitae necisque*: puntualizzazione che acquista senso in un ragionamento che non presupponga tale facoltà inerente alla *patria potestas*, la cui esistenza

ragionamento di Labeone in D. 27.3.1.4 (Ulp. 36 *ad ed.*), tutto incentrato sulla prestazione degli alimenti alla madre. Tale obbligo, come abbiamo visto in Sen. *Contr.* 7.4, era stato particolarmente discusso tra i retori, che si ponevano dubbi in ordine alla sua legittimità e al suo fondamento, proprio in considerazione dell'esclusione della madre da quel rapporto potestativo.

Ma la norma scolastica era servita anche ad esplicitare, rendendolo evidente, quel dovere del figlio nei confronti del *pater*, per il quale una specifica disciplina giuridica poteva apparire pleonastica finché il modello di riferimento era quello della famiglia patriarcale arcaica originaria⁷⁸, di per sé stessa in grado di fornire la sicurezza del sostentamento ad un padre che si trovasse in uno stato di bisogno⁷⁹.

In definitiva, il passaggio da obbligo morale e sociale di assistenza ai parenti in difficoltà ad obbligo giuridico potrebbe aver trovato il suo germe nell'universo virtuale rappresentato dal materiale declamatorio, che in un certo qual modo era stato in grado di influenzare – attraverso l'utilizzo di «schemi di pensiero che orientano l'agire sociale»⁸⁰ – la riflessione giurisprudenziale, aprendo così un'importante breccia nel mondo del diritto, in costante osmosi con il mondo che lo circondava. Forse, come da molti si sostiene, attingendo a modelli greci, ma non senza criterio. La trasformazione era infatti più che possibile, anche nel mondo romano: e la sua evoluzione successiva è un dato incontrovertibile a riprova.

Laura d'Amati
Università di Foggia
laura.damati@unifg.it

altrimenti il padre potrebbe far direttamente valere)». Sulla *potestas* materna si veda assai recente L. Pepe, 'Civis' romana. *Forme giuridiche e modelli sociali dell'appartenenza e dell'identità femminili in Roma antica*, Lecce 2016, 93.

⁷⁸ Più in generale sull'argomento si veda C. Cascione, *Antichi modelli familiari e prassi corrente in età protoimperiale*, in F. Milazzo (a c. di), 'Ubi tu Gaius'. *Modelli familiari, pratiche sociali e diritto delle persone nell'età del principato. Relazioni del Convegno internazionale di Diritto romano. Copanello, 4-7 giugno 2008*, Milano 2014, 23 ss.

⁷⁹ È quello che afferma Beltrami, *I doveri alimentari* cit. 77.

⁸⁰ Sono parole di Mantovani, *I giuristi* cit. 325.

Un caso di ius controversum in tema di operis novi nuntiatio

1. Nelle fonti troviamo, in materia di *operis novi nuntiatio*, due testi, di Giavoleno e di Gaio, che appaiono in netto contrasto tra loro. Ciò ha indotto gli studiosi a formulare interpretazioni che non risultano del tutto convincenti, tanto da rendere opportuna una nuova analisi dei due frammenti.

Cominciamo dal passo di Gaio:

D. 4.7.3.3 (Gai. 4 *ad ed. prov.*): *Opus quoque novum si tibi nuntiaverim tuque eum locum alienaveris et emptor opus fecerit, dicitur te hoc iudicio teneri, quasi neque tecum ex operis novi nuntiatione agere possim, quia nihil feceris, neque cum eo cui id alienaveris, quia ei nuntiatum non sit.*

Il giurista si sta occupando dell'*actio in factum* in caso di «*alienatio iudicii mutandi causa facta*». Dopo aver indicato – nel paragrafo precedente (§ 2)¹ –, tra le possibili fattispecie che legittimavano il ricorso a tale azione, il caso del fondo alienato in cui si fosse fatta un'opera per la quale si sarebbe potuto agire con l'*actio aquae pluviae arcendae* o con l'*interdictum quod vi aut clam*, Gaio si occupa del caso in cui vi fosse stata un'*operis novi nuntiatio*. In particolare, si legge che anche qualora fosse stata fatta una *nuntiatio*, e di seguito fosse stato venduto il *locum* e il compratore avesse poi realizzato l'*opus novum*, «*dicitur*» che il venditore sarebbe stato tenuto a questa azione. In fine, troviamo la motivazione: non si sarebbe, infatti, potuto agire né contro il venditore «*ex operis novi nuntiatione*», perché egli non aveva fatto nulla, né contro il compratore, perché a lui non era stata fatta la denuncia.

Come abbiamo accennato in apertura, questa decisione di Gaio sembrerebbe contrastare con quella di Giavoleno, che troviamo inserita nel titolo dei *Digesta* (D. 39.1) destinato all'*operis novi nuntiatio*:

D. 39.1.23 (Iav. 7 *epist.*): *Is, cui opus novum nuntiatum erat, vendidit praedium: emptor aedificavit: emptorem an venditorem teneri putas, quod adversus edictum factum sit? Respondit: cum operis novi nuntiatio facta est, si quid aedificatum est, emptor, id est dominus praediorum tenetur, quia nuntiatio operis² non perso-*

¹ Per il testo, v. *infra*, par. 2.

² È del tutto verosimile che «*operis*» stia per «*operi*» (v. già H. Donellus, *Enucleatus sive Commentarii*, Antuerpiae 1642, 408; J. Cujacius, *Ad Titulum I. Lib. XXXIX Dig. De operis novi nuntiatione*, in *Opera omnia* 10, Neapoli 1758, 1177, a cui ha fatto seguito la grande maggioranza degli studiosi: v., per tutti, S. Eisele, *Beiträge zur Erkenntniss der Digesteninterpolationen. Zweiter Beitrag*, in *ZSS.* 11, 1890, 11; Th. Mommsen, P. Krüger, *Iustiniani Digesta*, Berlin 1954¹², 638
"
"
"

nae fit et is demum obligatus est, qui eum locum possidet, in quem opus novum nuntiatum est.

Il giurista ci presenta la medesima fattispecie prevista da Gaio: un tale, a cui era stata intimata l'*operis novi nuntiatio*, aveva venduto il fondo e il compratore aveva poi edificato; viene posta la domanda se fosse il venditore o il compratore ad essere tenuto, per ciò che era stato fatto contro l'editto. La risposta di Giavoleno è nel senso di considerare responsabile il compratore³, poiché la denuncia non era fatta alla persona, ma all'opera⁴, risultando quindi obbligato colui che possedeva il luogo nel quale fosse stata fatta l'*operis novi nuntiatio*.

Quindi, per due fattispecie analoghe, sembrerebbe che vi siano due soluzioni differenti: il compratore che aveva realizzato l'opera, infatti, alla luce del

nt. 5; P. Bonfante, in U. Burckhard, in F. Glück, *Commentario alle Pandette. Libro XXXIX. Parte I*, trad. it. con note di P. Bonfante, Milano 1903, 170 nt. d. Tale è inoltre la lettura dei Basilici: Bas. 58.10.23). Ciò non solo perché in un passo di Ulpiano troviamo un'espressione molto simile, «*Operis novi nuntiatio in rem fit, non in personam*» (D. 39.1.10 [Ulp. 45 *ad Sab.*]; per il passo, v. *infra*, par. 3), che non è escluso riprenda proprio la soluzione di Giavoleno, ma anche perché nelle fonti non risulta mai il sintagma «*nuntiatio operis*», trovandosi o semplicemente «*nuntiatio*» (v., ad es., D. 39.1.1.4 [Ulp. 52 *ad ed.*]; D. 39.1.2 [Iul. 49 *dig.*]; D. 39.1.3.1 [Ulp. 52 *ad ed.*]; D. 39.1.5.16 [Ulp. 52 *ad ed.*]; D. 39.1.8.6 [Paul. 48 *ad ed.*]; D. 43.25.1 pr. [Ulp. 71 *ad ed.*]) oppure, meno frequentemente, l'espressione intera «*operis novi nuntiatio*» (v., ad es., D. 2.14.7.14 [Ulp. 4 *ad ed.*]; D. 39.1.1.5 [Ulp. 52 *ad ed.*]; D. 39.1.3 pr. [Ulp. 52 *ad ed.*]; D. 39.1.5.11 [Ulp. 52 *ad ed.*]; D. 39.1.10 [Ulp. 45 *ad Sab.*]), e comunque mai con il genitivo posposto. Giavoleno avrebbe quindi affermato che la denuncia era fatta all'opera e non alla persona.

³ L'inciso «*id est dominus praediorum*» è probabilmente una glossa (in tal senso, v., *ex multis*, Eisele, *Beiträge* cit. 11 [che parlava di interpolazione]; Mommsen, Krüger, *Iustiniani Digesta* cit. 638 nt. 4; G. Branca, *Danno temuto e danno da cose inanimate nel diritto romano*, Padova 1937, 499 nt. 2; J.M. Rainer, *Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen im klassischen römischen Recht*, Graz 1987, 194 nt. 13; Th. Finkenauer, *Vererblichkeit und Drittwirkungen der Stipulation im klassischen römischen Recht*, Tübingen 2010, 261 nt. 44). Secondo il Burckhard, in Glück, *Commentario* cit. 163 s., invece, il giurista, proprio con tale specificazione, poneva in luce come non fosse la semplice costituzione di una *emptio venditio* che poneva il compratore nella condizione di essere responsabile, ma occorreva che il bene fosse materialmente trasferito. Ora, che per la responsabilità derivante dall'*operis novi nuntiatio* non fosse sufficiente la mera costituzione di una compravendita, essendo necessario che il compratore ne acquisisse il possesso, mi sembra evidente. Ciò che però non convince è, innanzi tutto, che subito dopo viene indicata come rilevante per l'*operis novi nuntiatio* la *possessio*; in secondo luogo, il compratore poteva anche non acquisire subito il *dominium* (come nel caso in cui il venditore non fosse il vero proprietario), ma semplicemente il possesso, e ciò non avrebbe di certo modificato la sua responsabilità. Da sottolineare, inoltre, che il plurale «*praediorum*» mal si adatta al testo, in cui si discute di un solo *praedium*.

⁴ Sul riferimento all'opera, v. *supra*, nt. 2.

frammento di Gaio parrebbe non fosse tenuto affatto all'interdetto demolitorio⁵, mentre stando a Giavoleno risultava invece essere tenuto⁶.

⁵ È solo il caso di ricordare che l'interdetto *ex operis novi nuntiatione*, chiamato comunemente 'demolitorium' (v. già in P. de Castro, in *Digestu[m] novu[m]*, *Pandectarum iuris civilis*, Lugduni 1580, 26; J. Cujacius, *In Lib. XLVIII, I. Pauli ad Edictum, recitationes solennes*, in *Opera omnia* 5, Neapoli 1758, 658, ma il termine si fa risalire ai Glossatori: v., ad es., A. Berger, s.v. *Operis novi nuntiatio*, in *RE*. 18.1, 1939, 568) poteva essere richiesto dal *nuntians* contro colui che avesse continuato l'opera dopo la denuncia, senza aver prestato la *cautio* o senza che fosse intervenuta la *remissio*.

⁶ Il Gotofredo, in una sua nota contenuta in G. Vignali, *Corpo del diritto* 1, Napoli 1857, 755 nt. 4, evidenziava come, a differenza di quanto stabilito nel passo di Gaio, si sarebbe potuto agire contro il compratore, sulla base del passo di Giavoleno, mentre da C. 2.54(55).1 (Diocl. et Max., a. 294) si ricaverebbe la possibilità di agire sia contro il venditore che contro il compratore. Tuttavia, quest'ultimo testo riconosce la facoltà di scegliere se agire contro il *venditor* o contro l'*emptor* nel caso in cui fosse stata venduta la cosa per evitare una '*rei vindicatio*'. Bisogna evidenziare però che la costituzione, nel riconoscere tale facoltà al vindicante, fa riferimento all'*in integrum restitutio* che nell'editto pretorio era prevista in caso di alienazione fatta «*iudicii mutandi causa*» («*alienatione etiam iudicii mutandi causa celebrata in integrum restituito edicto perpetuo permittatur*»), e che non era limitata all'ipotesi di *rei vindicatio* (v., ad es., oltre a D. 4.7.3.2-3, D. 4.7.4.4 [Ulp. 13 *ad ed.*]). Il rimedio pretorio (solo qui e in D. 4.7.3.4 [Gai. 4 *ad ed. prov.*] si parla di *in integrum restitutio*, mentre in altri luoghi di *actio in factum*. Non è chiaro quale fossero i rapporti tra i due rimedi: v., *ex multis*, J. Partsch, *De l'édit sur l'alienatio iudicii mutandi causa facta*, Genève 1909, *passim*; P. Krechmann, *Zur alienatio iudicii mutandi causa facta*, in *ZSS*. 40, 1919, 136 ss.; O. Lenel, *Das Edictum Perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*, Leipzig 1927, rist. Aalen 1985, 125 ss.; A. D'Ors, *La enajenación para cambiar el demandable y el llamado «edicto provincial»*, in *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos (Sección Derecho Romano)* 23, 2001, 113 ss. Si potrebbe persino congetturare che il rimedio fosse unico, cioè l'*actio in factum* [v. B. Windscheid, *Diritto delle Pandette* 1, trad. it. di C. Fadda e P.E. Bensa, Torino 1925, 398 nt. 2, che metteva appunto in dubbio l'esistenza della *in integrum restitutio*, ritenendo comunque che, se pure vi fosse stata, sarebbe «in ogni modo venuta meno in seguito»]. Nel passo di Gaio, infatti, oltre a leggersi «*quod proconsul in integrum restitutorum pollicetur*», che mi sembra possa semplicemente significare che il proconsole promettesse che il terzo avrebbe ottenuto integralmente tutto quanto avesse speso o tutti i danni che avrebbe patito nella sostituzione dell'avversario, si parla, subito dopo, di 'azione' e della possibilità di ottenere dal giudice quanto fosse di suo interesse «*quantum eius interest*» non avere un diverso avversario, cioè, si specifica nel passo, se per caso avesse fatto delle spese o se soffrì qualche altro danno, essendogli sostituito un altro avversario. Dal testo, dunque, si evince che l'azione contro l'alienante era limitata ad ottenere solo «*quantum eius interest*» a non avere un diverso avversario: era dunque rivolta al mero rimborso delle spese e di eventuali danni subiti, ma non ad ottenere l'intera prestazione, che doveva essere comunque richiesta al compratore [salvo l'ipotesi estrema in cui non fosse affatto possibile rivolgersi al compratore]. Si trattava quindi di un rimedio volto ad ottenere l'*id quod interest*, che non può corrispondere all'*in integrum restitutio*, che avrebbe portato inevitabilmente, rescindendo l'alienazione, agli stessi effetti di una normale *rei vindicatio* [almeno questa era l'azione che nella quasi totalità dei casi avrebbe fatto valere il terzo], che era volta al *quantum ea res erit*; tra l'altro, come si legge in D. 4.7.4.4 [Ulp. 13 *ad ed.*], l'*actio in factum* era rivolta all'*id quod interest*, cosa che induce a pensare che si tratti dello stesso rimedio. Pertanto, il riferimento all'*in integrum restitutio* nella costituzione potrebbe essere l'unico, e non è del tutto

2. Per fornire una spiegazione a tale discrasia, la maggior parte degli studiosi⁷ si è orientata nel senso di ritenere che in entrambi i testi il compratore sarebbe stato tenuto soltanto al *patientiam praestare*⁸, cioè a sopportare che il vicino

da escludere che o tale rimedio fosse previsto solo nell'editto del pretore urbano o addirittura che gli imperatori avessero fatto confusione con l'*actio in factum*, magari volutamente per non far apparire la loro statuizione del tutto innovativa [contra F. De Marini Avonzo, *I limiti alla disponibilità della «res litigiosa» nel diritto romano*, Milano 1967, 139: «Il fatto che la costituzione sia ben più tarda dell'introduzione dell'editto de *alienatione* non toglie valore alla testimonianza ch'essa ci reca, ma anzi, in questo caso, dev'essere inteso come prova che l'editto fu costantemente applicato in quest'unica direzione»)], tuttavia, poteva farsi valere solo in caso di una *durior condicio* per il terzo. Se dunque il *nuntians* poteva rivolgersi contro l'acquirente, come previsto da Giavoleno – sempre che non vi fossero aggravii, come nel caso in cui l'*emptor* fosse potente o vivesse lontano –, per ottenere la distruzione dell'opera a sue spese, non avrebbe potuto affatto rivolgersi contro il *venditor*.

⁷ V., tra gli altri, A. Odofredus, *Elaboratae praelectiones in postremum Pandectarum Iustiniანი tomum, vulgò Digestum novum*, Lugduni 1552, 11; Donellus, *Enucleatus* cit. 408, 410 nt. y; J. Cujacius, *In lib. XLVIII*, cit., 658; Id., *Ad Titulus I. Lib. XXXIX Dig.* cit. 1177, 1194 (in cui, a p. 1177, tale tesi viene ricondotta ad Accursio; da sottolineare che la frase «*et modo praestat emptor impensam*» è visibilmente un errore per «*et modo praestat venditor impensam*», dato il richiamo al passo di Gaio e la possibilità indicata a p. 1193 di agire contro il *venditor* per le spese o con l'*actio in factum* o con l'*interdictum quod vi aut clam*. Da evidenziare che lo studioso, così come Accursio e Odofredo, riteneva che, in caso di *scientia* del compratore, questi sarebbe stato tenuto alla responsabilità piena); G. Hasse, *Ueber die «operis novi nuntiatio»*, in *Rheinisches Museum für Jurisprudenz* 3.4, 1829, 622 ss.; K.A.D. Unterholzner, *Quellenmäßige Zusammenstellung der Lehre des römischen Rechts von den Schuldverhältnissen*, Leipzig 1840, 178 e nt. e; C. Polis, *Dissertatio juridica inaguralis de operis novi nuntiatione*, Trajecti ad Rhenum 1853, 57 ss.; Vignali, *Corpo del diritto* cit. 756; N. De Crescenzo, *Sistema del diritto civile romano* 2, Napoli 1869, 514 e nt. v; K.A. von Vangerow, *Lehrbuch der Pandekten* 3, Marburg-Leipzig 1869⁷, 534 s.; A. Dernburg, *Pandette* 1. *Diritti reali* 2, trad. it. della VI ed. di F.B. Cicala, Roma-Torino-Milano 1907, 272; M. Marrone, *Dolo desinere possidere e alienatio iudicii mutandi causa facta*, in *AUPA* 36, 1976, 403 nt. 86.

⁸ Che il '*patientiam praestare*' – cioè quel particolare obbligo consistente nel 'sopportare' qualche attività di un altro soggetto sui propri beni (o comunque su quelli di cui si aveva il possesso): sulla definizione di '*patientiam praestare*', v., per tutti, A. Berger, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia 1953, rist. 1991, 620 (s.v. *Patientiam praestare*) – fosse, ad eccezione di quello relativo al *legatum sinendi modo*, di età classica si è fortemente dubitato. V., tra gli altri, G. Beseler, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen* 3, Tübingen 1913, 93 ss., 188 s.; A. Guarneri Citati, *Studi sulle obbligazioni indivisibili in diritto romano* 1, Palermo 1921, rist. anast. Roma 1972, 80, 88 e nt. 5; F. Schulz, *Die Lehre vom erzwungenen Rechtsgeschäft im antiken römischen Recht*, in *ZSS* 43, 1922, 255 ss.; U. von Lübtow, *Der Ediktstitel «quod metus causa gestum erit»*, Greiswald 1932, 208 ss.; P. Beretta, *Interdetti in praesens e in praeteritum*, in *Studi in memoria di E. Albertario* 2, Milano 1953, spec. 145 e 162 ss.; V. Arangio-Ruiz, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli 1960¹⁴, rist. 1994, 222 nt. 1. A favore della sua genuinità, v., per tutti, O. Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte* 2.1. *Privatrecht*, Leipzig 1901, rist. Goldbach 1997, 489, il quale ipotizzava, nell'ambito dell'*actio aquae pluviae arcendae*, una controversia tra sabiniani (che escludevano il *patientiam praestare*) e proculiani (che lo riconoscevano – uniformandosi al pensiero di Labeone –, limitando quindi la responsabilità del *dominus*), cessata con Giuliano, che

eliminasse l'opera a sue spese. In tal caso, si è costretti a ritenere che Giavoleno usasse l'espressione *tenetur* in senso 'generico', vale a dire senza alcun riferimento al tipo di responsabilità (piena, cioè *restitutio* a proprie spese, o limitata al *patientiam praestare*), mentre nel testo di Gaio, all'opposto, si sarebbe usata l'espressione «*ex operis novi nuntiatione agere possim*» per indicare ed escludere la responsabilità piena.

Tale tesi, però, non convince. Se è astrattamente possibile che Giavoleno si stesse riferendo ad una responsabilità 'generica' (vedi però *infra*⁹), non così invece per l'interpretazione che si fornisce del frammento di Gaio¹⁰.

Ciò può dedursi proprio dall'espressione utilizzata dal giurista, «*neque tecum ... ex operis novi nuntiatione agere possim ... neque cum eo cui id alienaveris*», che non lascia dubbi sulla impossibilità assoluta di agire contro il compratore, neanche per far valere una responsabilità limitata¹¹; d'altronde, è evidente che il venditore e l'acquirente sono posti sullo stesso piano riguardo appunto alla possibilità di agire *ex operis novi nuntiatione*, e, poiché il venditore non poteva di certo essere tenuto

avrebbe sancito il definitivo trionfo della tesi proculiana; F. Peters, *Das 'patientiam praestare' im klassischen römischen Nachbarrecht*, in *SDHI*. 35, 1969, 135 ss. Nonostante vi siano stati autori anche autorevoli che hanno ritenuto interpolati tutti i riferimenti a tale tipo di responsabilità, ritenendolo una 'novità' giustiniana, non credo che oggi, lontani dagli 'abbagli' dell' 'interpolazionismo', si possa seriamente dubitare della sua classicità. Questa responsabilità limitata al *patientiam praestare*, stando alle fonti, sembra essere stata introdotta da Namusa, nell'ipotesi in cui l'acqua che necesse al fondo vicino derivasse da un'opera 'naturale', non fatta dall'uomo: D. 39.3.2.6 (Paul. 49 *ad ed.*).

⁹ Par. 5.

¹⁰ Ritenevano che, nel testo di Gaio, venisse negata del tutto la possibilità di agire contro l'acquirente, tra gli altri, G. a Teisterbant (Bilderdyk), *Observationum et emendationum* 1, Lugduni Batavorum 1819, 38 ss.; Heimbach, s.v. *Operis novi nuntiatio* cit. 592 e nt. 76; A. Stölzel, *Die Lehre von der operis novi nuntiatio und dem interdictum quod vi aut clam, Eine civilistische Abhandlung*, Cassel-Göttingen 1865, 224 ss.; Burckhard, in Glück, *Commentario* cit. 165 ss.; P. Bonfante, *Corso di diritto romano 2. La proprietà* 1, Roma 1926, rist. corretta a cura di G. Bonfante e G. Crifò, Milano 1966, 448 nt. 2; De Marini Avonzo, *I limiti*, cit., 140 nt. 65; R. Martini, *Ricerche in tema di editto provinciale*, Milano 1969, 69 ss.; Rainer, *Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen* cit. 191; Finkenauer, *Vererblichkeit* cit. 262 s.

¹¹ In senso analogo, v. a Teisterbant (Bilderdyk), *Observationum* cit. 38 s.; Burckhard, in Glück, *Commentario* cit. 165 s.; Finkenauer, *Vererblichkeit* cit. 263. Alcuni autori (v., per tutti, Hasse, *Ueber die «operis novi nuntiatio»* cit. 605) fanno leva sul fatto che in altri due passi relativi all'*operis novi nuntiatio* (D. 39.1.5.5 [Ulp. 52 *ad ed.*] e D. 39.1.18 pr. [Pap. 3 *quaest.*]; per i testi, v. *infra*, par. 4) troviamo che dei soggetti non erano tenuti, mentre, invece, la loro responsabilità era limitata al *patientiam praestare*. Tuttavia, in questi due testi l'indicazione che dei soggetti non fossero tenuti è giustificata dal fatto che si trattava di più proprietari del luogo in cui vi era l'*opus novum*: poiché infatti non era verosimile che il *nuntiatius* si rivolgesse contro colui che non avesse proseguito l'opera per ottenere che prestasse la mera *patientia*, non vi era motivo di rilevare questa limitata responsabilità dei proprietari non autori (sul punto, v. anche *infra*, nt. 51).

al *patientiam praestare* (almeno quando avesse ceduto il possesso), non vedo perché si debba ipotizzare per il compratore una situazione giuridica differente.

Inoltre, la stessa spiegazione «*quia eum nuntiatum non sit*» non può che essere a sostegno di una totale esclusione di responsabilità derivante dall'*opus novum*, dato che, non ritenendosi denunciato il compratore, verrebbe a mancare il presupposto per poter far valere l'interdetto.

Dal paragrafo precedente, infine, appare chiaro che Gaio non poteva riferirsi alla responsabilità limitata:

D. 4.7.3.2 (Gai. 4 *ad ed. prov.*): *Item si locum, in quo opus feceris, cuius nomine interdicto quod vi aut clam vel actione aquae pluviae arcendae teneberis, alienaveris, durior nostra condicio facta intellegitur, quia, si tecum ageretur, tuis impensis id opus tollere deberes, nunc vero cum incipiat mihi adversus alium actio esse quam qui fecerit, compellor meis impensis id tollere, quia qui ab alio factum possidet, hactenus istis actionibus tenetur, ut patiatur id opus tolli.*

Il giurista ci indica alcune ipotesi in cui, a causa della vendita di un immobile, un terzo sarebbe risultato svantaggiato, tanto da potere agire con l'*actio in factum* (*de alienatione iudicii mutandi causa facta*) contro il venditore. In particolare, Gaio prospetta il caso in cui un immobile, sul quale fosse stata fatta un'opera a causa della quale il proprietario era tenuto all'*interdictum quod vi aut clam*¹² o all'*actio aquae pluviae arcendae*, fosse venduto; in tal caso, sostiene il giurista, la condizione del vicino si sarebbe fatta più dura, dato che, mentre prima avrebbe potuto agire contro il proprietario, che avrebbe dovuto togliere l'opera a sue spese, dopo la vendita l'azione si sarebbe dovuta rivolgere contro il compratore, ma l'opera sarebbe stata eliminata a spese del vicino, poiché il compratore possedeva ciò che era stato fatto da altri, e pertanto sarebbe stato tenuto con queste azioni a permettere che l'opera fosse tolta («*ut patiatur id opus tolli*»).

Per Gaio, quindi, il compratore, che in tal caso era tenuto solo al *patientiam praestare*, «*istis actionibus tenetur*».

¹² Il richiamo all'*interdictum quod vi aut clam* non è sicuro (v., tra coloro che lo ritengono spurio, Beretta, *Interdetti* cit. 158 nt. 1): ciò sia perché Gaio parla di azioni («*istis actionibus*»), che mal si adatta ad un interdetto (in periodo giustiniano, vi era confusione tra azioni e interdetti), ma soprattutto perché lo stesso Gaio ci riferisce che il *venditor* era tenuto con l'interdetto *quod vi aut clam* per i danni e le spese (D. 39.3.13 [Gai. *ad ed. pr. urb. tit. de aqu. pluv. arc.*]: *Sed venditor aut donator interdicto quod vi aut clam de damno et impensis ab actore factis tenebitur. Contra*, per tutti, Peters, *Das 'patientiam praestare'* cit. 207, secondo cui il riferimento all'interdetto sarebbe genuino, ma, a causa di un successivo accorciamento, sarebbe sorta la falsa impressione («*falscher Eindruck*») che l'autore dell'opera non sarebbe stato più tenuto all'*interdictum quod vi aut clam*.

Pertanto, il giurista non poteva dire subito dopo – nel paragrafo successivo – che contro il compratore non si sarebbe potuto agire (*ex operis novi nuntiatione*), nel senso, in questo caso, che non lo si poteva fare per la responsabilità piena, sottintendendo che si sarebbe invece potuto agire per far valere la responsabilità limitata al *patientiam praestare*: se, infatti, in presenza di tale forma di responsabilità, Gaio, nel § 2, afferma che il compratore era tenuto con quelle azioni (*actio aquae pluviae arcendae* e *interdictum quod vi aut clam*), anche nel § 3, se ci fosse stata effettivamente una responsabilità limitata, avrebbe dovuto dire lo stesso, e non invece l'opposto, cioè appunto che non si poteva agire contro il compratore¹³.

Sorprende che questo paragrafo venga posto, da alcuni di quelli che vedono nella decisione di Gaio una responsabilità al *patientiam praestare* per il compratore, proprio a sostegno della loro tesi¹⁴. Se, come abbiamo visto, dal punto di vista formale ciò non è possibile, anche dal punto di vista sostanziale le cose non sono differenti. La responsabilità al *patientiam praestare* che troviamo nel § 2, infatti, riguarda un caso del tutto diverso: l'opera era stata compiuta, prima della vendita, dal precedente proprietario. Pertanto, si sta discutendo di un caso di *possessor qui non fecit*, che, come è confermato da altre fonti¹⁵, era tenuto al *patientiam praestare*, mentre nel § 3 si analizza la fattispecie in cui il compratore non era un mero possessore, avendo realizzato egli stesso, l'opera¹⁶.

¹³ V., in tal senso, Stölzel, *Die Lehre* cit. 226; Finkenauer, *Vererblichkeit* cit. 263.

¹⁴ V., tra gli altri, Polis, *Dissertatio* cit. 58 s.

¹⁵ V., ad es., quelle indicate *infra*, nt. 48.

¹⁶ Gaio non si occupa del caso in cui il *nuntiatu*s avesse realizzato l'opera prima di vendere il fondo, né nelle fonti troviamo una decisione sul punto. Tuttavia, si può ritenere che, in tal caso, vi sarebbe stata una soluzione analoga rispetto a quella che Gaio fornisce per l'*actio aquae pluviae arcendae* e per l'*interdictum quod vi aut clam: patientiam praestare* per l'*emptor* e pagamento delle spese per il *venditor* (in tal senso, v., tra gli altri, Burckhard, in Glück, *Commentario* cit. 156 ss.; Rainer, *Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen* cit. 192. In senso contrario, v. Stölzel, *Die Lehre* cit. 214 ss.; J. Baron, *Pandekten*, Leipzig 1872, 666; Windscheid, *Diritto delle Pandette* cit. 815 nt. 12, secondo i quali il possessore – e quindi anche il compratore – non era affatto responsabile; ma v., sul punto, le giuste osservazioni del Burckhard). Responsabilità del *venditor* fatta valere, sussistendone i presupposti, con l'*actio in factum de alienatione iudicii mutandi causa facta*; ritengo però si potesse agire anche con l'*interdictum quod vi aut clam* (in tal senso v. Cujacius, *Ad titulum I. XXXIX* cit. 1193). Dubito, invece, che si potesse agire anche con l'*interdictum demolitorium*, come sosteneva il Burckhard, in Glück, *Commentario* cit. 154 nt. 67, secondo cui questo era riconosciuto anche contro il non possessore (pp. 154 ss.). Egli fondava la sua tesi in particolare su tre argomenti: innanzi tutto, la similitudine con l'*interdictum quod vi aut clam*, per il quale era prevista la possibilità di rivolgersi contro l'autore dell'opera non possessore, per ottenere il rimborso delle spese della demolizione e il risarcimento danni (v., ad es., D. 43.24.16.2 [Paul. 67 *ad ed.*]); in secondo luogo, il fatto che l'erede era tenuto all'*id quod ad eum pervenit* (v. D. 39.1.20.8 [Ulp. 71 *ad ed.*]), che a suo avviso costituiva un qualcosa di diverso dal *patientiam*

Appare quindi del tutto verosimile che, mentre nel passo di Giavoleno il compratore risulta responsabile, in quello di Gaio invece non sia affatto tenuto, neanche al *patientiam praestare*.

3. Secondo lo Stölzel¹⁷, la divergenza delle soluzioni sarebbe giustificata dalla diversità delle fattispecie analizzate: in quella di Giavoleno, contrariamente a quella di Gaio, vi sarebbe una subiettiva relazione («subjective Beziehung») tra l'*operis novi nuntiatio* e l'*emptor*¹⁸. A suo parere, infatti, nel passo di Giavo-

praestare e precisamente indicava la misura del suo obbligo, che prescindeva dal possesso, e che subentrava «al posto dell'obbligo del defunto di risarcire all'attore i danni interessi per intero» (p. 154); infine egli poneva l'accento sul fatto che, in caso di comproprietari, l'autore dell'opera era responsabile per intero (v. D. 39.1.5.5 [Ulp. 52 *ad ed.*]; D. 39.1.18 pr. [Pap. 3 *quaest.*]. Per i testi, v. *infra*, par. 4), nonostante possedesse solo una parte, da cui si ricaverebbe a suo avviso che, risultando essere tenuto in misura superiore al suo possesso, «deve l'autore essere pure tenuto quando non possenga punto». Si tratta, per vero, di tutti argomenti non decisivi, basti pensare che non è chiaro se la responsabilità all'*id quod pervenit* dell'erede in tal caso coincidesse con il *patientiam praestare* (sul punto, v. *infra*, nt. 49; invero, l'*id quod pervenit* dell'erede non credo si riferisca a quanto, in generale, avesse ottenuto dal *de cuius*, ma, piuttosto, a quanto gli fosse pervenuto dall'attività contraria all'editto, cioè dallo stesso *opus novum*, con la conseguenza che, se all'erede non fosse stato lasciato l'*opus novum*, non avrebbe risposto affatto [salvo a voler considerare gli eventuali guadagni ottenuti dall'*opus*, in particolare le rendite; anche in tal caso, però, a parte il fatto che non è chiaro se nella parte finale del passo di Ulpiano venisse riconosciuta 'anche' ['*tam*', come si legge nella Vulgata] o 'maggiormente' ['*magis*' o '*potius*': in quest'ultimo senso, v. Cujacius, *Ad titulum I. XXXIX* cit. 1194] l'*actio in factum* rispetto [*quam*, che è il termine che troviamo appunto nel testo] all'interdetto demolitorio, ritengo che l'erede sarebbe stato tenuto non a pagare le spese, ma a restituire quanto ricevuto [in particolare, le rendite] dall'opera nuova [in tal senso, v. Cujacius, *Ad titulum I. XXXIX* cit. 1194]); inoltre, a seguire il suo ragionamento sui comproprietari, dovremmo come conseguenza riconoscere anche l'*actio aquae pluviae arcendae* contro l'autore dell'opera non possessore, dato che, anche per questa, il comproprietario autore dell'opera era tenuto per l'intero (v. D. 39.3.12 [Paul. 16 *ad Sab.*]), cosa che non risulta affatto. Mi fa specie che lo studioso non abbia indicato, a riprova della sua tesi, il passo ulpianoo «*Adversus ipsum quoque, qui opus fecit, vel factum ratum habuit, interdicto locus erit*». Qui non è affatto chiaro a chi si riferisca il giurista: se, infatti, sembrerebbe indicare il possessore che faceva egli stesso l'opera o l'avesse ratificata, tuttavia lascia perplessi il *quoque*, che fa pensare ad un caso non normale come quello appena descritto. Il Beretta, *Interdetti* cit. 163 nt. 2, ipotizzava che il *quoque* stesse «ad indicare un precedente più ampio discorso di Ulpiano non riportato dai compilatori. Discuteva forse Ulpiano la tesi di Labeone, che abbiamo visto a proposito dell'*int. quod vi aut clam*, non rispondere l'esecutore materiale, che abbia agito per ordine o nell'interesse altrui, ma soltanto quest'ultimo?». Secondo il Bonfante, *Corso* cit. 448 nt. 2, nel testo originario il *quoque* si sarebbe riferito all'erede, la cui voce («*heredem*»), sarebbe caduta. Riteneva che il *quoque* si riferisse all'erede già il Polis, *Dissertatio* cit. 56.

¹⁷ Stölzel, *Die Lehre* cit. 226 s.

¹⁸ Né risulta ipotizzabile che la differenza potesse fondarsi sul fatto che il compratore nel passo di Gaio era insciente, mentre in quello di Giavoleno era a conoscenza della denuncia. Se così fosse, infatti, avremmo dovuto trovare una specificazione da parte di Giavoleno. In tal senso, v. Odofredus, *Elaboratae praelectiones* cit. 11; Finkenauer, *Vererblichkeit* cit. 263 e nt. 52.

leno il futuro venditore aveva già intrapreso, dopo la denuncia, la costruzione, che sarebbe stata poi continuata dal compratore. Ciò avrebbe comportato come conseguenza che il compratore, vedendo l'opera incompiuta, avrebbe dovuto astenersi dal continuarla per essere sicuro di non andare contro un'eventuale *operis novi nuntiatio*. Lo studioso, quindi, interpretava l'espressione, presente nel passo, «*si quid aedificatum est*» come «*si quid iam aedificatum erit*».

Tale tesi, seppur suggestiva, non è convincente¹⁹. Nel testo di Giavoleno, infatti, la domanda a cui il giurista fornisce la risposta, riguarda semplicemente l'ipotesi in cui un soggetto, a cui era stata fatta la denuncia di nuova opera, avesse venduto il fondo e il compratore avesse poi costruito. Nessun accenno dunque che la costruzione fosse stata già ripresa dal venditore. Anche nella soluzione del giurista non vi è traccia di un eventuale riferimento all'attività del venditore. Giavoleno, infatti, nel fornire la risposta riprende gli estremi della fattispecie: la denuncia, «*cum operis novi nuntiatio facta est*», e l'attività contraria alla denuncia che dava luogo a responsabilità, «*si quid aedificatum est*»²⁰. Se quest'ultima

¹⁹ Fortemente critico nei confronti di tale ipotesi era il Burckhard, in Glück, *Commentario* cit. 167.

²⁰ Tale frase, invero, così come è formulata fa sorgere dubbi sul fatto che Giavoleno volesse effettivamente indicare l'attività del venditore, oppure, genericamente, l'attività contraria all'editto, che poteva essere fatta tanto dal venditore che dal compratore. Potrebbe essere cioè che il giurista, prendendo spunto dalla domanda rivolta, avesse fornito una soluzione valida anche per una fattispecie diversa, cioè che fosse stato il venditore a costruire dopo la denuncia: in entrambi i casi, infatti, era il compratore ad essere tenuto con l'interdetto *demolitorium*. La circostanza poi che vi sarebbe stata una diversa gradazione di responsabilità – piena in caso di attività dell'*emptor*, limitata al *patientiam praestare* in caso di attività del *venditor* – non costituirebbe un problema, dato che la domanda a lui rivolta riguardava chi, tra il venditore e il compratore, dovesse essere tenuto, e quindi l'intento del giurista sarebbe stato unicamente quello di individuare chi tra i due fosse responsabile. Tuttavia, seppure tale interpretazione non sia affatto da escludere, sarei più propenso a credere che il giurista, nonostante la formulazione per così dire 'generica', volesse riferirsi alla fattispecie particolare prevista nella domanda (in tal senso, v. Burckhard, in Glück, *Commentario* cit. 163 nt. 77, secondo cui se il giurista «nella sua risposta avesse sostituito un altro caso fuori di quello che egli voleva decidere, egli lo avrebbe senza dubbio espresso più esattamente che colle parole *si quid aedificatum est*, tanto più che già in rapporto all'erede i due casi in cui il convenuto è autore e in cui egli è meramente possessore sono trattati diversamente»). Mi induce a crederlo la motivazione. Che la denuncia non fosse fatta alla persona giustifica a mio avviso il fatto che fosse tenuto ad astenersi nel realizzare l'*opus novum* il possessore, a prescindere da colui al quale era stata fatta la denuncia e, quindi, dall'effettiva conoscenza della stessa (come troviamo indicato anche da Ulpiano). Non mi sembra che tale caratteristica potesse essere posta a giustificazione della responsabilità del compratore, in caso di attività contraria alla denuncia ad opera del venditore. Basti pensare che anche in ordine all'*interdictum quod vi aut clam* vi era la responsabilità del compratore/possessore nell'ipotesi in cui fosse stato il venditore a compiere l'opera (v. D. 43.24.15.1,3 [Ulp. 71 *ad ed.*]), anche se l'eventuale *prohibitio* non era *in rem*. In ordine poi alla frase finale, «*et is demum obligatus est, qui eum locum possidet, in quem*

frase fosse stata inserita, come vuole lo Stölzel, allo scopo di limitare ad un caso particolare la responsabilità del compratore, vi sarebbe dovuta essere, proprio perché Giavoleno stava riproponendo gli elementi della fattispecie, l'indicazione che l'opera era stata ripresa dal compratore. Inoltre, se effettivamente il giurista avesse voluto limitare la responsabilità del compratore ad una particolare fattispecie, non avrebbe dovuto dare una motivazione generica che aveva valore per tutti i casi (anche quindi nell'ipotesi in cui l'opera non era stata già proseguita dal venditore), come quella che troviamo nel testo – cioè che la denuncia non era fatta alla persona²¹ –, ma un'altra, che avrebbe dovuto spiegare anche il motivo per cui la responsabilità dell'*emptor* era limitata ad un caso particolare.

4. Non vi sono, dunque, elementi per ritenere che le fattispecie previste dai due giuristi siano differenti; né risulta condivisibile l'ipotesi di uniformità delle due soluzioni, le quali sembrano quindi essere effettivamente contrapposte²².

Prima però di cercare una spiegazione a tale discrasia, mi sembra opportuno verificare quale tra le due decisioni sia la più congrua e se effettivamente Giavoleno intendesse che il compratore era tenuto alla responsabilità piena o al *patientiam praestare*²³.

Che la denuncia fosse rivolta alla cosa e non alla persona risulta anche da un passo di Ulpiano:

opus novum nuntiatum est» – che sembra sia avere una portata generale (cioè che il possessore era responsabile in caso di contravvenzione alla denuncia) sia essere (da «*et demum*», che tradurrei con «e appunto») una conseguenza del fatto che la *nuntiatio* «*non personae fit*» –, potrebbe interpretarsi, a mio avviso, anche nel senso che era il possessore del luogo in cui si era denunciato ad essere obbligato («*obligatus est*»; cfr. l'«*abstinere oportere*» che troviamo in D. 39.1.8.4 [Paul. 48 *ad ed.*]) ad astenersi dal realizzare l'opera (a prescindere dal fatto che la denuncia fosse stata fatta a lui e dall'eventuale conoscenza della stessa). In tal caso, tale frase sarebbe strettamente collegata alla fattispecie individuata nella domanda, rappresentando un elemento posto a sostegno della soluzione di Giavoleno, secondo cui il compratore sarebbe stato responsabile nel caso in cui avesse egli stesso costruito l'*opus novum*, non potendo quindi far valere il fatto che la denuncia non era stata fatta a lui, essendo appunto il possessore.

²¹ Anche la frase in cui si evidenzia che il possessore era tenuto, a mio parere, contrasta con una responsabilità dell'*emptor* che era limitata all'ipotesi prevista dallo Stölzel.

²² V. M. De Martino, *Della nunciazione di nuova opera. Qual era, qual è, quale potrebbe essere*, Napoli 1845², 16: «La discordanza di queste leggi mi pare evidente, malgrado gli sforzi degl'interpreti conciliatori».

²³ Anche il Branca, *Danno temuto* cit. 345, nonostante ritenesse che l'interdetto fosse 'penale' (v. pp. 343 ss.) – andando quindi a punire la volontà di chi continuava l'opera nonostante la denuncia –, era dell'avviso che il successore, sia universale che particolare, tra cui appunto l'*emptor*, fosse tenuto all'interdetto in modo pieno, cioè alla restituzione a sue spese, dando verosimilmente come presunta la conoscenza della denuncia fatta. V. anche pp. 500 s., anche se in relazione a quello che egli riteneva fosse il diritto giustiniano.

D. 39.1.10 (Ulp. 45 *ad Sab.*): *Operis novi nuntiatio in rem fit, non in personam: et ideo furioso et infanti fieri potest, nec tutoris auctoritas in ea nuntiatione existitur.*

Qui il giurista, dopo avere affermato che l'*operis novi nuntiatio* era fatta verso la cosa e non verso la persona (*in rem fit non in personam*), ci informa che essa poteva essere fatta anche al furioso e all'infante, senza che fosse necessaria l'*auctoritas tutoris*²⁴.

Anche quindi chi non fosse stato in grado di comprendere la natura e gli effetti della denuncia, poteva essere destinatario di questa²⁵. Non solo, ma, come si evince da D. 39.1.5.3 (Ulp. 52 *ad ed.*)²⁶, non era necessario che essa fosse fatta al proprietario del fondo, potendo rivolgersi a chiunque si trovasse nel luogo,

²⁴ Secondo il R.J. Pothier, *Le Pandette di Giustiniano disposte in un nuovo ordine* 7, ed. it. a cura di D. Manin, Venezia 1830, 13 nt. 1, la frase andrebbe interpretata nel senso che si poteva fare la denuncia al furioso o all'infante, ma non direttamente, «ma a qualche persona che intenda, come p. e. a un artefice che trovasi lavorare a nome d'un furioso», come sembrerebbe dedursi dal passo di Paolo: D. 39.1.11 (Paul. 11 *ad Sab.*): *Cuilibet enim intelligenti, veluti fabro, nuntiatum infantem et furiosum tenet* (in tal senso, v., tra gli altri, Berger, s.v. *Operis novi nuntiatio* cit. 569; F. Fasolino, *Interessi della collettività e dei vicini nell'«operis novi nuntiatio»*, in *Labeo* 45, 1999, 53, il quale afferma inoltre che la persona capace avrebbe dovuto poi riferire al *tutor*: p. 54 nt. 34). Tuttavia, occorre evidenziare che Ulpiano stava indicando a chi potesse essere indirizzata la denuncia, scegliendo appunto due casi limite, che facevano comprendere come fosse irrilevante la persona del destinatario, e non chi poteva essere tenuto a seguito della denuncia (sembra fosse di tale avviso già il Cujacius, *In Lib. XLVIII* cit. 658: «*Quod adeo verum est, ut nuntiatio possit fieri cuilibet vel intelligenti, vel non intelligenti, qui in eo loco fit, ubi opus sit, veluti furioso, vel infanti, aut fabro aedium, fabro operis, cui in eo loco nihil iuris est*»). La decisione di Paolo può spiegarsi, senza ipotizzare che sul punto vi fosse *ius controversum*, ritenendo che il giurista stesse prendendo in considerazione una fattispecie diversa, cioè quella in cui la *denuntiatio* non fosse fatta direttamente al furioso o all'infante, ma ad un terzo, che, se capace di intendere e di volere, avrebbe vincolato l'infante o il furioso. In altre parole, Paolo non avrebbe escluso affatto la possibilità che la *denuntiatio* fosse fatta direttamente a loro, ma stava affrontando la questione della sua validità nei loro confronti, qualora fosse stata fatta ad un terzo.

²⁵ Purché fatta direttamente a lui (sul punto, v. *supra*, nota precedente). Altrimenti occorre che chi ricevesse la denuncia avesse un grado di comprensione tale da permettere quantomeno di capire cosa fosse accaduto e di riferirlo al *dominus* (cfr. Fasolino, *Interessi della collettività* cit. 53 s.). Non era comunque necessario che fosse giuridicamente capace di agire, come si evince da D. 39.1.5.3 (Ulp. 52 *ad ed.*) – per il testo, v. *infra*, nota seguente –, che riconosce la possibilità di denunciare anche alla *mulier* o a un *puer* o una *puella*. Tutto ciò dimostrerebbe come l'*operis novi nuntiatio* fosse un atto unilaterale. In tal senso, v. L. Pellicchi, *Contributi palinogenetici allo studio dell'operis novi nuntiatio*, in *SDHI*. 68, 2002, 107.

²⁶ D. 39.1.5.3 (Ulp. 52 *ad ed.*): *Nuntiarum autem non utique domino oportet: sufficit enim in re praesenti nuntiarum ei, qui in re praesenti fuerit, usque adeo, ut etiam fabris vel opificibus, qui eo loci operantur, opus novum nuntiarum possit. Et generaliter ei nuntiarum opus novum potest, qui in re praesenti fuit domini operisve nomine, neque refert, quis sit iste vel cuius condicionis qui in re praesenti fuit: nam et si servo nuntietur vel mulieri vel puero vel puellae, tenet nuntiatio: sufficit enim in re praesenti operis novi nuntiationem factam sic, ut domino possit renuntiarum.*

in nome del *dominus* o dell'opera nuova (*domini operisve nomine*), come un operaio, uno schiavo, una donna, un bambino o una bambina, essendo sufficiente che la denuncia si facesse sulla cosa presente (*sufficit enim in re presenti operis novi nuntiationem factam*), cioè nel luogo dove si stava facendo l'opera, in modo che ne potesse essere avvisato il *dominus* (*sic ut domino possit renuntiare*). Era sufficiente, dunque, che questi avesse la possibilità di essere avvisato della denuncia, non essendo necessario che ciò avvenisse effettivamente²⁷.

Un passo di Ulpiano sembrerebbe fornirci la prova che anche chi avesse ignorato l'esperimento dell'*operis novi nuntiatio* sarebbe stato tenuto all'interdetto demolitorio qualora avesse continuato l'opera:

D. 39.1.1.5 (Ulp. 52 *ad ed.*): *Et adversus absentes etiam et invitos et ignorantes operis novi nuntiatio procedit.*

Il giurista severiano ci riferisce che anche contro gli assenti (*absentes*), contro chi fosse contrario (*invitos*) e contro gli ignoranti (*ignorantes*) la denuncia di nuova opera era valida.

Che cosa volesse precisamente intendere Ulpiano non è di facile interpretazione. La frase, infatti, potrebbe anche significare che la denuncia avrebbe operato pure nei confronti di chi (pur essendo consapevole della denuncia fatta) avesse ignorato o non avesse voluto la prosecuzione dei lavori, con la conseguenza che l'interdetto demolitorio avrebbe colpito anche lui²⁸.

Tuttavia, la circostanza che Ulpiano, nei paragrafi precedenti, stesse trattando delle formalità della *nuntiatio*²⁹, indurrebbe a ritenere³⁰ che egli volesse

²⁷ V., in tal senso, Burckhard, in Glück, *Commentario cit.* 151 ss.; Bonfante, *Corso cit.* 435; Fasolino, *Interessi della collettività cit.* 54 e nt. 34. Cfr. già Donellus, *Enucleatus cit.* 409 nt. n, il quale sottolineava che, nel caso in cui, prima che fosse pervenuta la notizia della denuncia al *dominus*, i *fabri* avessero continuato l'opera, il *dominus* sarebbe stato tenuto alla sua distruzione, mentre i *fabri* avrebbero dovuto pagare le spese (ritengo che lo studioso intendesse che queste dovessero essere rimborsate al *dominus*, perché nel compiere l'opera «*culpam commiserunt*»).

²⁸ Interpretazione che sembrerebbe trovare supporto in un altro passo di Ulpiano, riguardante l'*interdictum quod vi aut clam*: D. 43.24.15 pr. (Ulp. 71 *ad ed.*): *Semper adversus possessorem operis hoc interdictum competit, idcircoque, si quilibet inscio vel etiam invito me opus in fundo meo fecerit, interdicto locus erit.*

²⁹ D. 39.1.1.2-4 (Ulp. 52 *ad ed.*): *Nuntiatio ex hoc edicto non habet necessariam praetoris additionem: potest enim nuntiare quis et si eum non adierit. 3. Item nuntiationem et nostro et alieno nomine facere possumus. 4. Item nuntiatio omnibus diebus fieri potest.*

³⁰ Si potrebbe aggiungere, ad ulteriore sostegno di tale ipotesi, che nel testo si sta discutendo non di chi fosse tenuto all'interdetto demolitorio, ma contro chi fosse valida la denuncia (*adversus ... operis novi nuntiatio procedit*). Tuttavia, in D. 39.1.18 pr. (Pap. 3 *quaest.*) – per il testo, v. *infra*, in questo stesso paragrafo – troviamo l'espressione «*omnes nuntiatio tenebit*», che, nonostante lasci perplessi, non può che alludere all'essere tenuti all'interdetto demolitorio (salvo a voler

indicare, invece, alcune ipotesi limite di soggetti nei confronti dei quali era possibile effettuare una denuncia valida³¹. Dubito, però, che il passo costituisca una prova esplicita della possibilità che l'autore dell'opera potesse essere considerato responsabile anche se non era a conoscenza della denuncia. A mio avviso, infatti, gli *ignorantes* del passo potrebbero anche non essere coloro che ignoravano la denuncia³², ma coloro che ignoravano l'opera nuova che aveva causato la denuncia. Ciò parrebbe evincersi dal riferimento agli *invitos*, in quanto non avrebbe senso che si fosse contrari alla denuncia³³. Ritengo dunque plausibile che gli *absentes* fossero coloro che erano assenti³⁴ al momento della denuncia; gli *invitos* coloro che erano contrari all'inizio dell'opera, che aveva dato luogo alla denuncia; e gli *ignorantes* quelli che non erano a conoscenza che si stava compiendo l'opera, che aveva dato luogo alla denuncia.

Nonostante il testo non possa quindi essere considerato come sicura prova 'esplicita' dell'irrelevanza della effettiva conoscenza della denuncia, tuttavia, essendo questa valida anche nei confronti degli assenti, mi sembra evidente che ciò avrebbe comunque comportato una responsabilità nei loro confronti, a prescindere dall'effettiva conoscenza.

Anche da altri due testi, riguardanti una pluralità di proprietari, è possibile evincere l'irrelevanza della conoscenza della denuncia.

D. 39.1.5.5 (Ulp. 52 *ad ed.*): *Si plurium res sit, in qua opus novum fiat et uni nuntietur, recte facta nuntiatio est omnibusque dominis videtur denuntiatum: sed si unus aedificaverit post operis novi nuntiationem, alii, qui non aedificaverint, non tenebuntur: neque enim debet nocere factum alterius ei qui nihil fecit.*

ipotizzare un accorciamento del testo da parte dei compilatori).

³¹ In tal senso, v. Pellecchi, *Contributi* cit. 107 s. nt. 36.

³² In questo senso invece v., tra gli altri, E.Ch. Westphal, *Interpretationes iuris civilis, de libertate et servitutibus praediorum, artis ordine digestae*, Lipsiae 1773, 329; Burckhard, in Glück, *Commentario* cit. 151 s., 156 e nt. 11; J. Paricio, *La denuncia de obra nueva en el derecho romano clásico*, Barcelona 1983, 143 s.; Pellecchi, *Contributi* cit. 107 s. nt. 36.

³³ Non così per il Paricio, *La denuncia* cit. 143 s., secondo il quale gli *invitos* sarebbero proprio coloro che erano contrari alla denuncia, perché ritenevano che il *nuntians* non avesse diritto ad effettuarla. Non vedo però come l'essere o meno contrari alla denuncia avrebbe potuto in qualche modo mettere in dubbio la possibilità che la denuncia fosse valida, tanto da essere presa in considerazione dal giurista, accanto a due ipotesi, queste sì particolari, come quella dell'assenza e dell'ignoranza.

³⁴ È da ritenere che non ci si stia riferendo semplicemente a chi non fosse presente sul posto, ma a chi fosse *absens* in senso tecnico. A mio avviso anche gli altri due casi costituivano due ipotesi in cui non era presente il proprietario: essendo, infatti, contrario o ignorante che si stesse iniziando un'opera, risulta difficile che egli fosse presente al momento della denuncia (salvo a voler forzatamente ritenere che egli fosse arrivato proprio nel momento in cui il vicino effettuava la denuncia, rivolgendola a lui, o che avesse fatto sospendere l'opera a cui era contrario o di cui era ignorante e successivamente fosse stata fatta a lui la denuncia, ma in tal caso non credo possa considerarsi *ignorans*).

D. 39.1.18 pr. (Pap. 3 quaest.): *Aedibus communibus si ob opus novum nuntiatio uni fiat, si quidem ex voluntate omnium opus fiat, omnes nuntiatio tenebit, si vero quidam ignorent, in solidum obligabitur, qui contra edictum praetoris fecerit.*

Nel primo passo, sempre di Ulpiano, leggiamo che, se la cosa in cui si stava realizzando l'*opus novum* fosse appartenuta a più persone e la *nuntiatio* fosse stata fatta ad uno di loro, questa era effettuata giustamente (*recte facta nuntiatio est*), ritenendosi realizzata nei confronti di tutti i proprietari. Il giurista poi ci informa che, se uno avesse edificato dopo la denuncia, coloro che non avessero realizzato l'opera non erano tenuti, in quanto il fatto degli altri non doveva nuocere a colui che nulla fece (*neque enim debet nocere factum alterius ei qui nihil fecit*)³⁵.

Anche nel secondo frammento viene prospettato il caso in cui l'*operis novi nuntiatio* fosse effettuata a uno dei proprietari. Papiniano ci informa che, in tal caso, se l'*opus* fosse stato realizzato per volontà di tutti, tutti erano tenuti; diversamente, se l'opera fosse stata realizzata da uno dei soci, ignorandolo gli altri (*si vero quidam ignorent*), sarebbe stato obbligato per intero (*in solidum obligabitur*)³⁶ colui che avesse operato contro l'editto del pretore³⁷.

³⁵ Nonostante il testo non sia chiaro dal punto di vista formale, non credo si possano accogliere i rilievi posti dal Guarneri Citati, *Studi* cit. 94 ss. Secondo l'autore, il passo originariamente avrebbe detto esattamente l'opposto, cioè che anche i proprietari che non avessero fatto l'opera sarebbero stati tenuti: «*et ideo si unus aedificaverit post o. n. n., etiam alii, qui non aedificaverint, tenebuntur*» (p. 96). Anche la motivazione, secondo l'a., sarebbe stata pertanto interpolata (pp. 95 s.). Secondo G. Beseler, *Romanistischen Studien*, in ZSS. 46, 1926, 97, sarebbe da ritenersi interpolato *alii* e la motivazione (*neque ...*), ma la sostanza sarebbe genuina. Il J. Gaudemet, *Étude sur le régime juridique de l'indivision en droit romain*, Paris 1934, 280 nt. 1, riteneva spuria tutta la frase finale, da «*sed si*». Per il E. Betti, *Trattato dei limiti soggettivi della cosa giudicata in diritto romano*, Macerata 1922, 262 nt. 1, la motivazione sarebbe genuina, ma nel testo originario essa doveva riferirsi ai rapporti interni tra i condomini denunciati, così come tutto il testo (pp. 261 s.); per lui, quindi, l'interdetto si sarebbe potuto rivolgere anche contro chi non avesse compiuto l'opera, ma l'autore avrebbe dovuto indennizzarlo.

Che il testo, così come è formulato, possa portare a dei fraintendimenti, lo dimostra il Wésphal, *Interpretationes* cit. 231, il quale riteneva che la *nuntiatio* potesse essere fatta a uno qualunque solo nel caso in cui l'opera fosse voluta da tutti, mentre nel caso in cui qualcuno fosse stato ignaro la denuncia non poteva essere fatta a lui (altrimenti sarebbe stata inutile), ma solo a chi avesse voluto l'opera; inoltre – aggiungeva lo studioso – sarebbe stato responsabile *in solidum* solo colui che avesse fatto l'opera, sempre che la denuncia fosse stata fatta a lui.

³⁶ Risulta peculiare che, di fronte ad una responsabilità fatta valere mediante interdetto, nel testo troviamo «*obligabitur*» anziché *tenebitur*, che è la forma normalmente usata. Tuttavia, esso non costituisce l'unico caso: anche nel passo di Giavoleno, infatti, leggiamo «*obligatus est*». Ad avviso del S. Perozzi, *Istituzioni di diritto romano* 1, Roma 1928², rist. 2002, 736 nt. 5, i due testi si riferirebbero alla *sponsio* della procedura interdittale *cum sponsione*, che aveva luogo con l'interdetto ottenuto dal denunciante.

³⁷ Secondo il Guarneri Citati, *Studi* cit. 96 s., e il Betti, *Trattato dei limiti soggettivi* cit. 261 s., 262 nt. 1, il testo sarebbe interpolato, dato che originariamente avrebbe riguardato i rapporti inter-

Da questi due testi, dunque, si ricaverebbe che, nel caso in cui l'immobile nel quale si stesse realizzando l'*opus novum* fosse appartenuto a più persone, la *nuntiatio* fatta ad uno sarebbe stata valida nei confronti di tutti; e, non essendo in alcun modo specificato che chi continuava l'opera fosse quello a cui era stata fatta la denuncia o che fosse comunque venuto a sapere della denuncia fatta, ciò non può che significare che l'effettiva conoscenza della *nuntiatio* era irrilevante³⁸.

Dai frammenti che abbiamo visto³⁹, è emerso, quindi, che la denuncia non era rivolta alla persona ma alla cosa, e che pertanto il *dominus* – o, più precisamente, il possessore⁴⁰ –, sarebbe stato comunque responsabile qualora avesse realizzato l'opera nuova, anche se non era effettivamente a conoscenza dell'avvenuta denuncia. Da ciò, risulta plausibile che la denuncia non avesse efficacia nei confronti del solo possessore 'attuale', ma, essendo esperita *in rem*, anche di tutti coloro che fossero venuti successivamente a trovarsi nella qualità di pos-

ni tra i proprietari. In particolare, il primo autore riteneva che Papiniano, dopo aver affermato l'efficacia della *nuntiatio* fatta ad un proprietario nei confronti di tutti, si sarebbe occupato dei rapporti interni, sostenendo che le conseguenze, qualora l'*opus* fosse stato intrapreso *voluntate omnium*, sarebbero ricadute su tutti, mentre, in mancanza di *voluntas omnium*, si sarebbero riversate solo su colui che avesse contravvenuto all'editto del pretore. Il Beseler, *Romanistische Studien* cit. 97, ne modificava la forma, ma non la sostanza: [*Aedibus communibus*] *si ob opus novum nuntiatio uni <ex pluribus dominis> [si quidem ex voluntate omnium opus fiat], omnes nuntiatio tenebit, [si vero quidam ignorent, in solidum] <sed is solus> obligabitur, qui contra edictum praetoris fecerit.*

³⁸ In tal senso, v. Burckhard, in Glück, *Commentario* cit. 157 s. Per quanto riguarda, invece, la questione della responsabilità di chi non avesse continuato l'opera, v. *infra*, nt. 51.

³⁹ A mio avviso, vi sarebbe un ulteriore testo da cui si evincerebbe che la denuncia avesse valore anche in caso di ignoranza della stessa: D. 39.1.5.4 (Ulp. 52 *ad ed.*): *Si quis forte in foro domino opus novum nuntiat, hanc nuntiationem nullius esse momenti exploratissimum est: in re enim praesenti et paene dixerim ipso opere, hoc est in re ipsa, nuntiatio facienda est: quod idcirco receptum est, ut confestim per nuntiationem ab opere discedatur. Ceterum si alibi fiat nuntiatio, illud incommodi sequitur, quod, dum venit ad opus, si quid fuerit operis per ignorantiam factum, evenit, ut contra edictum praetoris sit factum.* Ulpiano ci informa che la denuncia fatta al *dominus* nel foro non sarebbe stata valida, dato che essa doveva essere fatta «*in re ... praesenti*»; il giurista, inoltre, ci fornisce una spiegazione che risulta particolarmente rilevante: tale regola fu introdotta affinché l'opera fosse interrotta immediatamente, per evitare il rischio che, mentre si raggiungeva l'opera, qualcosa di questa continuasse per ignoranza: in tal caso, infatti, si sarebbe operato contro l'editto. Dal testo si ricava quindi che, anche se la costruzione dell'opera fosse stata fatta ignorando la denuncia, si sarebbe andato comunque contro l'editto. È vero che nella fattispecie analizzata dal testo il *dominus* era stato avvisato, e che quindi era a conoscenza della denuncia, ma ritengo verosimile che, una volta fatta la denuncia *in re praesenti*, chiunque (anche quindi il *dominus*) avesse continuato l'opera per ignoranza avrebbe realizzato un'attività contraria all'editto, con la conseguente emanazione dell'interdetto demolitorio.

⁴⁰ V., oltre al testo di Giavoleno, D. 39.1.18.1 (Pap. 3 *quaest.*): *Nec ad rem pertinet, cuius solum sit, in quo opus fiat, sed quis eius soli possessor inveniatur, modo si eius nomine opus fiat.*

essori⁴¹, i quali sarebbero stati responsabili qualora avessero intrapreso l'*opus novum*, anche se del tutto inconsapevoli della denuncia.

Un passo sembra espressamente confermare quanto appena detto:

D. 39.1.8.7 (Paul. 48 *ad ed.*): *Quod si is cui opus novum nuntiatum erat decesserit vel aedes alienaverit, non extinguitur operis novi nuntiatio: idque ex eo apparet, quod in stipulatione, quae ex hac causa interponitur, etiam heredis mentio fit.*

Nel testo si legge che qualora colui al quale fosse stata rivolta l'*operis novi nuntiatio* fosse deceduto o avesse alienato l'*aedes*, la denuncia non si sarebbe estinta. Ciò, ci riferisce Paolo, si dedurrebbe dal fatto che nella *cautio* che si effettuava per poter continuare l'opera si faceva menzione dell'erede⁴².

Secondo alcuni autori⁴³, il riferimento all'alienazione del fondo non sarebbe

⁴¹ Ho però dei dubbi su quei possessori che non fossero successori, universali o singolari, del denunciato. Si pensi al caso in cui il proprietario si fosse allontanato per qualche tempo dal fondo dopo la denuncia e un terzo cominciasse a possederlo e, ignaro della denuncia, edificasse. In tal caso, mancherebbe del tutto l'astratta possibilità che il soggetto venisse a conoscenza della denuncia (il «*sic, ut domino possit renuntiar*» di Ulpiano: D. 39.1.5.3 [Ulp. 52 *ad ed.*]. Sul punto, v. *supra*, in questo stesso paragrafo; per il testo, v. *supra*, nt. 26), come poteva essere per l'erede o il compratore.

⁴² Secondo lo A. Schmidt, *Das bei der operis novi nuntiatio einzuhaltende Verfahren*, in *Zeitschrift für Civilrecht und Prozeß* 8, 1851, 21 s. (il quale tuttavia cambiò opinione in un suo successivo scritto: Id., *Über das bei der Nuntiation einzuhaltende Verfahren*, in *Jahrbuch des gemeinen deutschen Rechts* 4, 1860, 216 s.), e il A.F. Rudorff, *Ueber das Nuntiationsverfahren*, in *Jahrbuch des gemeinen deutschen Rechts* 4, 1860, 144 (v. anche Id., *De iurisdictione edictum. Edicti perpetui quae reliqua sunt*, Lipsiae 1869, 256 nt. 5), l'erede compariva nella *cautio* come soggetto passivo (con la differenza che nella ricostruzione dello Schmidt il *promissor* prometteva di rimuovere l'opera o di pagare, lui o il suo erede, il *quanti ea res erit*, mentre in quella del Rudorff il *promissor* prometteva che lui o il suo erede avrebbero rimosso l'opera o pagato il *quanti ea res est*). Tuttavia, dopo i rilievi del Burckhard, in Glück, *Commentario* cit. 323 s. (e, come si è accennato, dello stesso Schmidt, nella sua opera successiva), si è ritenuto giustamente che la menzione dell'erede fosse inserita nella *cautio* in relazione agli autori dell'opera di cui era promessa la restituzione; tesi, questa, accolta dal Lenel, *Das Edictum Perpetuum* cit. 549 e nt. 7, nella sua ricostruzione: «... a te herevede tuo opus novum factum erit ...». Sulla questione, v. Pellicchi, *Contributi* cit. 175 ss., a cui si rinvia per le acute osservazioni sull'intera formula della *cautio*. Da ultimo, però, il Finkenauer, *Vererblichkeit* cit. spec. 268, ha riproposto la ricostruzione che vede l'erede – accanto agli altri successori (questo inserimento, però, lascia perplessi, dato che avrebbe comportato una promessa del fatto del terzo, che sarebbe stata invalida [v., ad es., D. 45.1.38.2, Ulp. 49 *ad Sab.*]; se infatti qualcuno avesse voluto promettere il fatto altrui avrebbe dovuto promettere una *poena* o il *quanti ea res est* [v. D. 45.1.38.2, Ulp. 49 *ad Sab.*], ma in questo caso la promessa era rivolta in primo luogo alla *restitutio*. Sull'inserimento dei *ceteri successores*, v. anche *infra*, nelle due note successive) – come soggetto passivo, tenuto alla *restitutio*: «... a te heredeque tuo ceterisque successoribus boni viri arbitrato restitui ...».

⁴³ V., tra gli altri, A. Guarneri Citati, *Contributi alla dottrina della mora in diritto romano*, Cortona 1923 (estr. da *AUPA*. 11, 1923, 161 ss.) 39; Martini, *Ricerche* cit. 87; A. Guarino, *Gaio e*

genuino, dato che nella seconda parte del frammento si fa riferimento solo all'erede. In effetti, dei dubbi sulla genuinità dell'inciso «*vel aedes alienaverit*» vi sono, dato che successivamente si parla solo di erede. Tuttavia, è ben possibile che Paolo avesse preso in considerazione la menzione dell'erede, nella *cautio ex operis novi nuntiatione*⁴⁴, come prova del fatto che la *nuntiatio* valeva nei confronti non solo di chi fosse proprietario al momento dell'avvenuta denuncia⁴⁵, ma anche di chi lo fosse stato successivamente, compreso quindi l'acquirente⁴⁶.

l'«edictum provinciale», in *Iura* 20, 1969, 154 ss., ora in *Pagine di diritto romano* 4, Napoli 1994, 192 nt. 64 (che riteneva «plausibile il sospetto d'interpolazione»). In senso dubitativo il Bonfante, *Corso* cit. 450 nt. 1. *Contra*, a favore alla genuinità del riferimento al compratore, v., per tutti, Windscheid, *Diritto delle Pandette* cit. 816 e nt. 17; A. Masi, s.v. *Denuncia di nuova opera e di danno temuto (Premessa storica)*, in *ED.* 12, Milano 1962, 159; Rainer, *Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen* cit. 163, 190; Finkenauer, *Vererblichkeit* cit. 264 ss., il quale anzi ritiene che nella *cautio* fossero menzionati, oltre all'erede, anche gli altri successori (sul punto, v. *supra*, nota precedente, e *infra*, nota successiva). Su quest'ultimo punto, però, avrei grosse remore. Infatti, se nel passo era effettivamente presente il riferimento al compratore – come ritiene anche lo studioso –, Paolo avrebbe di certo evidenziato che nella cauzione vi erano, oltre agli eredi, anche gli altri successori, se questi fossero stati realmente presenti nella promessa.

⁴⁴ Viene da chiedersi, a questo punto, perché nella *cautio* non si facesse menzione, oltre all'erede, anche di altri successori. Nel caso in cui si ritenesse che l'erede comparisse nella *cautio* come soggetto passivo, la spiegazione sarebbe che non era possibile la loro menzione, trattandosi di promessa del fatto del terzo, invalida. Nel caso in cui si ritenesse invece, come è più verosimile (sul punto, v. *supra*, nt. 42), che la menzione dell'erede riguardasse i soggetti che avessero realizzato l'opera di cui si prometteva la restituzione, mi sembra che la giustificazione si possa fondare sul fatto che il denunciato non aveva alcun interesse a promettere qualcosa che avrebbe poi realizzato un terzo (cioè l'eventuale compratore), oltre al fatto che, in caso appunto di vendita, sarebbe stato responsabile per un comportamento (mancata *restitutio* oppure *indefensio*) non suo (non potendo egli restituire e non riguardando più lui l'eventuale *absentia* che avrebbero comportato l'obbligo di pagare il «*quanti ea res erit*»). Di contro, il *nuntians* – dato che la *cautio* non abbracciava anche l'attività dell'*emptor* (il quale non poteva quindi giovarsi) – avrebbe comunque potuto, in caso di vendita, effettuare una nuova *operis novi nuntiatio* nei confronti dell'acquirente, che, se voleva continuare l'opera, avrebbe dovuto prestare una nuova *cautio* (o chiedere al pretore un decreto di *remissio*).

⁴⁵ Che l'erede fosse menzionato nella *cautio* costituisce una prova dell'efficacia della denuncia anche nei suoi confronti, dato che, in tal modo, si permetteva all'erede di continuare l'opera, senza bisogno di effettuare una nuova *cautio* con il vicino.

⁴⁶ In tal senso, v. Burckhard, in Glück, *Commentario* cit. 161 s. Non affatto condivisibile è la tesi dello Stölzel, *Die Lehre* cit. 223, secondo cui l'*operis novi nuntiatio* non si sarebbe estinta solo in rapporto alla *cautio ex operis novi nuntiatione*: a suo avviso, cioè, se l'erede avesse proseguito l'opera, la regola che «*non extinguitur operis novi nuntiatio*» valeva solo se il defunto avesse effettuato la *cautio*, con la quale il denunciato si obbligava anche a nome del suo erede alla restituzione; mentre, se non ci fosse stata la *cautio*, l'erede sarebbe stato responsabile solo nel presupposto che la denuncia fosse venuta o fosse dovuta venire a sua conoscenza. La menzione dell'erede nella *cautio* però era richiamata da Paolo come 'prova' del principio che l'*operis novi nuntiatio* non si estingueva con la morte del denunciato, come si evince chiaramente dall'espres-

Ciò potrebbe trovare conforto nella circostanza che il giurista prende in considerazione – oltre all’alienazione – il semplice fatto della morte del denunciato (*si is cui opus novum nuntiatum erat decesserit*), che avrebbe potuto avere come conseguenza che il fondo andasse, anziché agli eredi, a un legatario, che non era menzionato nella cauzione, così come il compratore.

5. Cerchiamo ora di individuare a quale tipo di responsabilità, piena o limitata al *patientiam praestare*, facesse riferimento Giavoleno.

Tale responsabilità limitata viene riconosciuta normalmente al possessore non autore dell’opera, cioè *qui possidet nec fecit*⁴⁷. Ciò si riscontra, in particolare, in materia di *actio aquae pluviae arcendae* e di *interdictum quod vi aut clam*⁴⁸. Per quanto riguarda invece l’*operis novi nuntiatio*, nelle fonti troviamo esplicitamente tale limitazione di responsabilità solo per l’erede del denunciato, qualora però quest’ultimo avesse già fatto l’opera: «*debet heres eius patientiam destruendi operis adversario praestare*» dice infatti Marcello⁴⁹.

sione «*idque ex eo apparet*». Contro la tesi dello Stölzel, v. anche Burckhard, in Glück, *Commentario* cit. 161 s.

⁴⁷ Che il ‘*patientiam praestare*’ rientrasse nell’ambito del ‘*restituere*’, e quindi potesse farsi valere con un interdetto restitutorio, come quello *ex operis novi nuntiatio*, è detto espressamente in D. 43.8.2.43 (Ulp. 68 *ad ed.*).

⁴⁸ V., *ad es.*, D. 39.3.5 (Paul. 49 *ad ed.*) (per l’*actio aquae pluviae arcendae*); D. 43.24.16.2 (Paul. 67 *ad ed.*) (per l’*interdictum quod vi aut clam*). Ma anche in altri casi, come, *ad es.*, quello dell’interdetto restitutorio in caso di opere o immissioni nella via pubblica: v. D. 43.8.2. (Ulp. 68 *ad ed.*).

⁴⁹ D. 39.1.22 (Marc. 15 *dig.*). Tra coloro che ritengono il testo interpolato, una posizione particolare assunse il Perozzi, *Istituzioni* cit. 737 e nt. 2, il quale era dell’avviso che l’erede e il successore particolare fossero tenuti come il denunciato (cioè alla demolizione a proprie spese), sia che avessero fatto loro stessi l’opera sia che l’avesse fatta il predecessore (così anche il P. De Francisci, *ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ. Storia e dottrina dei cosiddetti contratti innominati* 2, Pavia 1916 159 s.); nel diritto giustiniano, poi, si sarebbe mantenuta tale regola per il successore particolare, mentre l’erede sarebbe stato responsabile solo per il *patientiam praestare* (fatto valere mediante *actio in factum*), salvo che fosse stato egli stesso a fare l’opera, perché in tal caso avrebbe risposto pienamente. In D. 39.1.20.8 (Ulp. 71 *ad ed.*), troviamo un riferimento non al *patientiam praestare*, ma all’*id quod ad eum pervenit*. Vi è una disputa accesa sull’equivalenza o meno delle due prestazioni. Tra coloro che ritengono siano sostanzialmente la stessa cosa, v., per tutti, Rainer, *Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen* cit. 189 s.; Finkenauer, *Vererblichkeit* cit. 255 s. Tra quelli che invece sono dell’avviso che si tratti di prestazioni differenti, v. Cujacius, *Ad titulum I. XXXIX* cit. 1194; Westphal, *Interpretationes* cit. 237 (che ritenevano che nell’*id quod ad eum pervenit* fossero ricompresi anche i frutti derivanti dall’opera nuova); G. Maier, *Praetorische Bereicherungsklagen*, Berlin-Leipzig 1832, 77 s. (per il quale i giuristi parlavano dell’uno o dell’altro tipo di responsabilità a seconda delle diverse fattispecie: in caso di opere che implicavano una dispersione di cose dal fondo si aveva la responsabilità «*in id quod ad eum pervenit*»; se, invece, le opere consistevano in costruzioni sul fondo ricevuto dall’erede, vi sarebbe stata quella al *pa-*

L'erede, quindi, era tenuto a permettere la distruzione dell'opera, ma non per la sua qualità di 'continuatore della personalità del defunto', ma in quella di mero possessore, non autore dell'opera⁵⁰. Pertanto, è lecito pensare che anche in altri casi, in cui la nuova opera fosse compiuta da un terzo senza che il possessore lo sapesse, la responsabilità di questo sarebbe stata solo quella di permettere la distruzione della cosa⁵¹.

tientiam praestare); Burckhard, in Glück, *Commentario* cit. 154 s. (secondo cui tale responsabilità comportava per l'erede di risarcire i danni interessi, in cui ricadevano le spese per la distruzione dell'opera). Sul punto, v. anche B. Biondi, *Le actiones noxales nel diritto romano classico*, in *AUPA*. 10, 1925, 93 s., che riteneva che ci fosse *ius controversum*, se considerare l'erede come possessore, e quindi tenuto al *patientiam praestare*, o come continuatore della personalità del denunciato, e quindi tenuto alla restituzione (nei limiti dell'arricchimento). Da sottolineare la presenza, accanto alla responsabilità all'*id quod ad eum pervenit*, di quella relativa a quanto l'erede per suo dolo avesse fatto in modo che non gli pervenisse: in tal caso, ovviamente, non si può parlare di *patientiam praestare* (v. Cujacius, *Ad titulum I. XXXIX* cit. 218).

⁵⁰ In tal senso, v. Burckhard, in Glück, *Commentario* cit. 158 s. *Contra* Beretta, *Interdetti* cit. 164 s., secondo il quale l'erede sarebbe stato responsabile non nella sua qualità di possessore (e non al *patientiam praestare*, che riteneva non classico, ma all'*id quod ad eum pervenit*).

⁵¹ In tal senso, v., tra gli altri, Hasse, *Ueber die «operis novi nuntiatio»* cit. 600 ss.; Schmidt, *Das bei der operis novi nuntiatio* cit. 37; von Vangerow, *Lehrbuch der Pandekten* cit. 535, Burckhard, in Glück, *Commentario* cit. 156 ss.; Bonfante, *Corso* cit. 448 s. (sia pure in forma dubitativa); P. Voci, *Risarcimento e pena privata nel diritto romano classico*, Milano 1939, 176. *Contra*, tra gli altri, Stölzel, *Die Lehre* cit. 214 ss.; Baron, *Pandekten* cit. 666; Windscheid, *Diritto delle Pandette* cit. 815 nt. 12; E. Ein, *Le azioni dei condomini*, in *BIDR*. 39, 1931, 193 ss. (il quale sottolineava che egli sarebbe comunque potuto essere convenuto *in solidum* con la *vindicatio servitutis*), che escludevano del tutto la responsabilità del possessore insciente. Secondo il Branca, *Danno temuto* cit. 345 nt. 1, la responsabilità al *patientiam praestare* del possessore non si sarebbe potuta far valere con l'interdetto demolitorio, in quanto esso portava «solo alla restitutio dell'opera a spese del convenuto»: a suo avviso, quindi, il vicino si sarebbe servito «d'altri mezzi». Egli tuttavia non escludeva del tutto la possibilità che il successore universale o particolare non fosse affatto tenuto (p. 346 nt. 1).

Da due passi che abbiamo già visto – D. 39.1.5.5 e D. 39.1.18 pr.: v. *supra*, par. 4 – riguardanti una pluralità di proprietari sembrerebbe, *prima facie*, ricavarsi che il proprietario non autore dell'opera non fosse responsabile (e infatti tali testi vengono presi dagli studiosi che escludono la responsabilità del mero possessore a fondamento della loro tesi: v., tra gli altri, Stölzel, *Die Lehre* cit. 214 ss.; Baron, *Pandekten* cit. 666 nt. 19; Windscheid, *Diritto delle Pandette* cit. 815 nt. 12). Tuttavia, a mio avviso, la lettura dei testi potrebbe essere ben diversa. Papiniano, infatti, usa l'espressione «*in solidum obligabitur*» nei confronti di chi avesse fatto l'opera, senza che lo sapessero gli altri. Non dice semplicemente *obligabitur*, come ci si sarebbe aspettati, per indicare la sua responsabilità. L'aggiunta di «*in solidum*», cioè per intero, a mio avviso risulta di fondamentale importanza per comprendere cosa effettivamente Papiniano volesse intendere. Secondo il Guarneri Citati, *Studi* cit. 97, il riferimento potrebbe indurre a credere che la responsabilità di tutti in caso di opera fatta *voluntate omnium* sarebbe stata invece *pro parte*, cosa che egli escludeva, ritenendo di conseguenza il testo spurio (v. *supra*, nt. 37). Tale ipotesi, però, non è condivisibile. Nelle fonti troviamo il sintagma *in solidum obligari/teneri* per indicare una respon-

Nella fattispecie analizzata da Giavoleno, tuttavia, ci troviamo di fronte a qualcosa di diverso. Qui il compratore aveva compiuto egli stesso l'opera nuova per la quale c'era stata la denuncia. Si trattava, quindi, di un caso apparentemente più grave del semplice possesso della cosa che dava luogo alla responsabilità. La questione rilevante era però se la denuncia potesse essere fatta valere contro di lui o meno. Se, cioè, essa continuava a sortire i suoi effetti anche nei confronti del successore (particolare, ma anche universale), perché in tal caso questi non poteva che essere responsabile allo stesso modo dell'*antecessor*, cioè per intero (se autore dell'opera). E l'affermazione di Giavoleno sulla responsabilità dell'*emptor*, unita alla giustificazione che la *nuntiatio* non era rivolta alla

sabilità relativa all'intera prestazione, in contrapposizione o ad una responsabilità *pro parte* (si pensi alle obbligazioni solidali o indivisibili) o ad una responsabilità limitata (si pensi alla responsabilità del *dominus* nei confronti degli atti del servo, per i quali rispondeva non limitatamente al *peculium* – v., ad es. D. 2.13.4.3 [Ulp. 4 *ad ed.*] – o alla responsabilità per intero dell'erede, non limitata all'*id quod ad eum pervenit* – v., ad es., D. 50.17.157.2 [Ulp. 71 *ad ed.*] –). Nel primo caso, però, l'espressione è posta in relazione a più soggetti (*singuli, omnes, etc. ... in solidum obligantur*), mentre nel secondo caso il soggetto obbligato *in solidum* è normalmente unico, come nella nostra fattispecie. Pertanto, non credo affatto che Papiniano volesse intendere che in caso di opera realizzata da uno, ignorandolo gli altri, l'autore dell'opera sarebbe stato responsabile per intero, mentre in caso di opera voluta da tutti questi sarebbero stati responsabili *pro parte*, né che il testo così come è formulato possa indurci a credere il contrario, come ritiene il Guarneri Citati. L'inserimento di «*in solidum*» serviva al giurista per indicare, invece, che l'autore era responsabile per intero, cioè alla restituzione, mentre gli altri sarebbero stati responsabili non *in solidum*, ma in un modo limitato, che non poteva essere che il *patientiam praestare*. V. Burckhard, in Glück, *Commentario* cit. 157 s.; Pothier, *Le Pandette di Giustiniano* cit. 16 nt. 5 (anche se in senso dubitativo). Pure il Branca, *Danno temuto* cit. 500, era dell'avviso che dall'inciso «*in solidum*» si ricavasse che «la questione era limitata al fatto del 'rispondere in pieno'» (gli incisi sono miei, al posto del corsivo). Tuttavia, egli sottolineava che ciò era rispetto al diritto giustiniano (quindi sulla base di come appare il testo nei *Digesta*): «Con questo non voglio dire che nel sistema classico l'espressione «*in solidum*» e tutto il fr. avessero quel significato che si impone per diritto giustiniano» (p. 500 nt. 1).

Per quanto riguarda invece il «*non tenebuntur*» del testo ulpiano, se è vero che nelle fonti troviamo che anche in caso di *patientiam praestare* si era tenuti (v., ad es., D. 43.24.7 pr. [Ulp. 71 *ad ed.*]; D. 43.24.13.7 [Ulp. 71 *ad ed.*]; D. 43.24.15.1 [Ulp. 71 *ad ed.*]), tuttavia qui ci troviamo di fronte ad un caso particolare. Non si tratta, infatti, di un unico possessore, nei confronti del quale era necessario agire per riuscire a ottenere la demolizione della costruzione (a proprie spese). Qui il vicino poteva agire direttamente contro l'autore dell'opera ed ottenere anche la *restitutio*; pertanto, non era plausibile che egli si rivolgesse contro colui che non avesse compiuto l'opera per ottenere che prestasse la mera *patientia*. Non vi era dunque ragione di rilevare questa limitata responsabilità dei soci non autori. Ciò che quindi voleva mettere in rilievo Ulpiano era la responsabilità piena, alla quale deve riferirsi il «*non tenebuntur*» dei soci non autori. In tal senso, v. Burckhard, in Glück, *Commentario* cit. 158. Cfr. anche Westphal, *Interpretationes* cit. 230 s.; Hasse, *Ueber die «operis novi nuntiatio»* cit. 605; Schmidt, *Das bei der operis novi nuntiatio* cit. 37 s. nt. 33.

persona⁵², non può che indurre a ritenere che la denuncia avesse efficacia anche contro il compratore⁵³, il quale quindi era responsabile, così come qualunque *nuntiatus* che avesse realizzato l'opera, in pieno, cioè doveva egli stesso effettuare a proprie spese la demolizione⁵⁴.

⁵² Sulla portata generale della soluzione di Giavoleno, v. le osservazioni fatte *supra*, nt. 20.

⁵³ V. Burckhard, in Glück, *Commentario* cit. 161, il quale evidenziava che non avrebbe avuto senso «il perdurare della denuncia espresso nella L. 8 § 7 h. t., se si vuole che uno dei requisiti debba sussistere di nuovo nella persona del successore»; lo studioso, inoltre, sottolineava che «non è meno dura che alcuno il quale non ha avuto conoscenza della *o. n. n.* e solo possibilmente poteva averla, sia tenuto con l'interdetto demolitorio e ... nella più larga misura» (p. 156 nt. 51).

⁵⁴ In tal senso, v. G.E. Heimbach, s.v. *Operis novi nuntiatio*, in J. Weicks, *Rechtslexicon für Juristen aller teutschen Staaten enthaltend die gesammte Rechtswissenschaft* 7, Leipzig 1847, 591, il quale sottolineava che il compratore era sempre responsabile in pieno, sia che fosse stato a conoscenza della denuncia sia che ne fosse stato ignaro, in quanto in quest'ultimo caso avrebbe dovuto imputare a se stesso il fatto che non avesse investigato se ci fosse stata o meno una denuncia. V. anche Burckhard, in Glück, *Commentario* cit. 159 ss., il quale, in particolare, sosteneva che se il giurista «alla domanda, se il compratore o il venditore sia tenuto, risponde semplicemente, *emptor id est dominus praediorum*, non v'ha dubbio che qui, ove il compratore è in pari tempo autore, questo *teneri* designa l'obbligo alla restituzione piena. Se l'opinione del giureconsulto fosse stata, che il compratore a differenza del venditore, dovesse prestare solamente la *patientiam destruendi*, sarebbe inesplicabile che egli non avesse dato a conoscere più chiaramente questa sua idea che qui non risulta pure per altra via sulla base dei principii» (p. 164). Tra i favorevoli alla responsabilità piena del compratore, v. De Francisci, *ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ* cit. 159 s., il quale però traeva dal testo di Giavoleno delle conseguenze eccessive: per lo studioso, infatti, «se ... l'*emptor* era tenuto, senza nessuna limitazione, per il fatto del *locum possidere*, allo stesso modo doveva essere tenuto l'*heres* sia nel testo di Marcello che nel testo di Ulpiano» (si tratta rispettivamente di D. 39.1.22 [Marc. 15 *dig.*] e D. 39.1.20.8 [Ulp, 71 *ad ed.*], che riguardano il differente caso in cui era il denunciato ad aver realizzato l'opera nonostante la denuncia; sembrerebbe, dunque, che egli fosse dell'avviso che anche il semplice possessore fosse tenuto alla responsabilità per intero). Sostenevano invece che l'*emptor* fosse tenuto al *patientiam praestare* tutti gli studiosi che hanno tentato di uniformare la decisione di Giavoleno con quella di Gaio: (v. *supra* nt. 7). Più propenso a ritenere che il compratore nel passo di Giavoleno fosse tenuto al *patientiam praestare* è il Finkenauer, *Vererblichkeit* cit. 261 s., nonostante sia dell'avviso che vi fosse divergenza con il testo di Gaio (in cui si dichiarerebbe la non responsabilità del compratore: p. 263); secondo lo studioso, infatti, la soluzione di Giavoleno appare generalizzata, valendo sia per il caso che l'opera fosse già realizzata dal venditore sia per quello – della domanda a lui rivolta – che fosse il compratore a realizzarla. Sebbene sia possibile (ma v. le osservazioni riportate *supra*, nt. 20) che Giavoleno stesse fornendo una soluzione generale, non bisogna però credere che la responsabilità non fosse, per il giurista, differenziata a seconda dei casi. Se così non fosse, bisognerebbe pensare che, anche nel caso in cui fosse stato a conoscenza della denuncia, il compratore sarebbe stato per Giavoleno tenuto alla mera *patientiam praestare*, cosa che non credo possa essere.

Per quanto riguarda la posizione del compratore che era tenuto a pagare, a sue spese, la distruzione dell'opera, bisogna evidenziare che egli verosimilmente avrebbe potuto agire contro il venditore con l'*actio empti* (v., in tal senso, Paricio, *La denuncia* cit. 210 s.), a meno che il venditore lo avesse informato della denuncia (perché in tal caso non avrebbe potuto fare nulla). Ciò doveva valere anche nel caso in cui il compratore era tenuto solo al *patientiam praestare* (cioè quando

6. La decisione di Gaio, quindi, risulta essere in contrasto con quella di Giavoleno, e non sembra armonizzarsi con gli altri passi relativi all'*operis novi nuntiatio*⁵⁵.

A questo punto, ci si domanda quale fosse il motivo di tale divergenza di opinioni. Secondo il Bonfante⁵⁶ la spiegazione potrebbe ravvisarsi nel fatto che Gaio stesse commentando l'editto provinciale, e che quindi nelle province l'*operis novi nuntiatio* non avrebbe avuto efficacia reale o, addirittura, dato il suo carattere civile⁵⁷, non sarebbe stata applicata affatto ai fondi provinciali. Egli, inoltre, non escludeva la possibilità che fosse il testo di Giavoleno interpolato, ipotizzando che fosse «opera dei compilatori il passaggio agli acquirenti a titolo particolare dal lato passivo e la conseguente efficacia reale della denuncia».

Per quanto riguarda quest'ultima ipotesi, non mi sembra che vi siano gravi indizi di interpolazione nel testo di Giavoleno, né tanto meno negli altri che, come abbiamo visto, risultano essere conformi alla soluzione del giurista. Che invece l'*operis novi nuntiatio* non fosse riconosciuta nei fondi provinciali contrasta con un testo di Ulpiano, in cui viene esplicitamente affermata tale possibilità («*In provinciali etiam praedio si quid fiat, operis novi nuntiatio locum*

l'*opus novum* era già stato realizzato dal venditore): in tal senso, v. Finkenauer, *Vererblichkeit* cit. 262 nt. 46 (il quale riteneva però che l'*emptor* fosse tenuto al *patientiam praestare*, anche qualora avesse egli stesso realizzato l'opera: sul punto, v. *supra*, in questa stessa nota).

⁵⁵ Il Berger, s.v. *Operis novi nuntiatio* cit. 570, ipotizzava che la soluzione che troviamo nel passo o costituisse un'opinione particolare del giurista, oppure fosse il frutto di una rielaborazione del testo.

⁵⁶ Bonfante, *Corso* cit. 448 nt. 2 (v. anche le sue note presenti in Burckhard, in Glück, *Commentario* cit. 13 nt. d, 170 nt. d, ove però non è presente l'ipotesi di interpolazione del testo di Giavoleno [nella prima nota è considerata solo l'ipotesi, probabilmente quella che allo studioso sembrava più verosimile, della non efficacia reale dell'*operis novi nuntiatio* in provincia]).

⁵⁷ Sulle origini civili dell'*operis novi nuntiatio* vi è grande discussione: a suo favore, v., *ex multis*, Hasse, *Ueber die «operis novi nuntiatio»* cit. 628 ss.; Schmidt, *Über die operis novi nuntiatio* cit. 211 ss.; Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte* cit. 471 ss.; O. Martin, *Quelques observations sur l'operis novi nuntiatio*, 1913, 124 s.; Bonfante, *Corso* cit. 432 ss.; Berger, s.v. *Operis novi nuntiatio* cit. 560; G. Branca, *La prohibitio e la denuncia di nuova opera come forma di autotutela cautelare*, in *SDHI*. 7, 1941, 335 e nt. 85, 342, 355 ss.; G. Lombardi, *Novi operis nuntiatio iuris publici tuendi gratia*, in *Studi nelle scienze giuridiche e sociali dell'Università di Pavia* 22, 1951, 161; Arangio-Ruiz, *Istituzioni di diritto romano* cit. 224; A. Mozzillo, *Contributo allo studio delle «stipulationes praetoriae»*, Napoli 1960, 131 ss.; Id., s.v. *Denuncia di nuova opera e di danno temuto (Diritto romano)*, in *NNDI*. 5, Torino 1968, 463; G.I. Luzzatto, *Il problema d'origine della cognitio extra ordinem*, Bologna 1965, rit. 2004, 351 ss.; A. Guarino, *Diritto privato romano*, Napoli 2002¹², 665 e nt. 51.7. *Contra*, a favore dell'origine pretoria, v. Stölzel, *Die Lehre* cit. 116 s.; C. Cosentini, *Appunti sull'operis novi nuntiatio*, in *AUCA*. 4, 1950, 297 ss.; Id., *In tema di operis novi nuntiatio (problemi d'origine)*, in *Miscellanea romanistica*, Catania 1956, 120 ss.; Paricio, *La denuncia* cit. 38 ss. (ivi, a pp. 29 ss., una panoramica dei vari aspetti della questione, con le relative tesi).

habebit)⁵⁸, oltre al fatto che dallo stesso testo di Gaio appare chiaro, soprattutto nelle motivazioni poste a fondamento dell'*actio in factum*, che la denuncia fosse assolutamente valida ed efficace anche nelle province⁵⁹.

Senz'altro più concreta appare l'ipotesi che nelle province la denuncia non avesse efficacia reale⁶⁰. Ciò potrebbe trovare un sostegno nel fatto che in provincia non vi fosse il *dominium ex iure Quiritium* dei fondi, ma solo la *possessio vel ususfructus*. Tuttavia, tale mancanza non credo possa portare ad una differenziazione degli effetti della denuncia. Non solo, infatti, la *possessio vel ususfructus* aveva probabilmente una tutela simile al *dominium ex iure Quiritium*⁶¹, tale da dover essere considerata comunque un diritto 'reale'⁶², ma ciò che era rilevante

⁵⁸ D. 39.1.3 pr. (Ulp. 52 ad ed.).

⁵⁹ Il Bonfante, infatti, è costretto a ritenere, con evidente forzatura, il passo di Ulpiano interpolato (Bonfante, *Corso* cit. 442 nt. 2. Lo riteneva tale anche H. Schott, *Das ius prohibendi und die formula prohibitoria*, Leipzig 1889, 15, secondo cui Gaio avrebbe discusso nel suo commentario all'editto provinciale delle questioni riguardanti l'*operis novi nuntiatio* [lo studioso riteneva anche il testo di Gaio totalmente interpolato, sostenendo che esso dicesse semplicemente che «*operis novi nuntiatio locum non habet*»]. Come già evidenziato dal Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte* cit. 471 s. nt. 3, però, se per lo studioso l'*operis novi nuntiatio* non si applicava alle province, non si spiegherebbe come mai il giurista avesse affrontato un problema relativo a tale istituto nel suo commentario all'editto provinciale) e il passo di Gaio contenente originariamente una premessa che sarebbe stata tolta dai compilatori (v. Bonfante, in Burckhard, in Glück, *Commentario* cit. 170 nt. d). Ma anche così il passo gaiano non può avere il significato che lo studioso vorrebbe attribuire a favore di detta ipotesi. Contro tale ipotesi del Bonfante, cfr. Rainer, *Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen* cit. 194 nt. 15.

⁶⁰ L'ipotesi che sul punto vi fosse una divergenza tra il diritto provinciale, riferito da Gaio, e il diritto romano ha trovato vari sostenitori: v., tra gli altri, oltre al Bonfante, Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte* cit. 471 ss.; F. Kniep, *Der Rechtsgelehrte Gajus und die Ediktcommentare*, Jena 1910, 293; Perozzi, *Istituzioni* cit. 737 nt. 1; Guarino, *Gaio* cit. 192 e nt. 64. Sembra non la escludesse il Lenel, *Das Edictum Perpetuum* cit. 5 nt. 2 («Ob und inwieweit das Provinzialedikt auch sonst noch in Einzelheiten vom städtischen Edikt abwich, entzieht sich unserer Beurteilung. Auffallend ist z.B., was Gai. 4 (4. 7) 3 § 3 von der *operis novi nuntiatio* berichtet, gegenüber (39. 1) 8 § 7, 23»). *Contra*, tra gli altri, R. Martini, *Ricerche in tema di editto provinciale*, Milano 1969, 88; Rainer, *Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen* cit. 194 nt. 15.

⁶¹ V., per tutti, Arangio-Ruiz, *Istituzioni di diritto romano* cit. 185: «nell'editto emanato dai governatori delle province senatorie, alla rubrica *de rei vindicatione* faceva sèguito l'altra *si ager stipendiarius petatur*, sotto la quale doveva esser data una formula analoga a quella della *rei vindicatio* medesima, e certo nella loro giurisdizione ogni altra azione in difesa della proprietà fondiaria dovette essere adattata alla quasi proprietà: analogamente provvedevano nei modi della *cognitio extra ordinem* i presidi delle province imperiali». Per la formula dell'azione, v. Lenel, *Das Edictum Perpetuum* cit. 189.

⁶² Oltre al fatto che nelle province era possibile anche costituire servitù prediali (v. Gai 2.31, in cui il giurista ci riferisce che si costituivano mediante *pactiones et stipulationes*, non essendo possibile effettuare la *mancipatio* o l'*in iure cessio*; v. anche C. 3.34.3 [Alex., a. 224]. Sul punto, v., per tutti, B. Biondi, *Le servitù prediali nel diritto romano (Corso di lezioni)*, Milano 1954²,

ai fini dell'*operis novi nuntiatio* non era la proprietà, bensì il possesso⁶³, per il quale non vi erano differenze tra suolo italico e quello provinciale.

Non mi sembra, dunque, vi siano elementi tali da indurre a credere che vi fosse una differenziazione tra gli editti, provinciale e urbano.

7. Ci si chiede, a questo punto, come si spieghi allora la diversa soluzione dei due giuristi.

A ben guardare, invero, nel suo commentario all'editto provinciale Gaio sta riportando una decisione non sua, ma di altri, come può dedursi dal '*dicitur*'. Ciò però non vuol dire che Gaio, nel riferirla, non la facesse propria⁶⁴. Tutta-

rist. 1969, 248 ss.), aventi anch'esse verosimilmente efficacia 'reale', così come *in solo Italico*. La questione, invero, è controversa. A favore dell'efficacia reale, v., *ex multis*, S. Riccobono, *Dies e condicio nella costituzione delle servitù su fondi italici e su fondi provinciali (Fr. 4 D. VIII,1)*, in *Tijdschrift* 3, 1922, 357 ss.; C.A. Maschi, *Contributo allo studio delle servitù pretorie*, in *BIDR.* 46, 1939, 274 ss.; Biondi, *Le servitù prediali* cit. 249 ss.; G. Grosso, *Le servitù prediali in diritto romano*, Torino 1969, 148 s., 192 ss.; M. Talamanca, *rec. a Tijdschrift* 55, 1987, in *BIDR.* 91, 1988, 909 s. Essa parrebbe ricondursi al patto che accompagnava la *stipulatio* (così come, ad es., la semplice *conventio pignoris* avrebbe comportato effetti reali, attraverso il riconoscimento, da parte del pretore, dell'*actio pigneraticia*): in tal senso, v., tra gli altri, Biondi, *Le servitù prediali* cit. 253 ss.; Grosso, *Le servitù prediali* cit. 201. Escludevano l'esistenza di un'*actio in rem*, negando quindi a tali servitù la natura di *iura in re aliena*, tra gli altri, H. Krueger, *Die prätorische Servitut*, Münster 1911, 18 ss.; S. Solazzi, *Requisiti e modi di costituzione delle servitù prediali*, Napoli 1947, 109 ss.; P. Frezza, *Appunti esegetici in tema di modi pretori di costituzione dell'usufrutto e delle servitù prediali*, in *Studi economico-giuridici dell'Università di Cagliari* 22, 1934, 99 ss. Per una dettagliata panoramica della questione, v. F. Zuccotti, *Sulla tutela processuale delle servitù cosiddette pretorie*, in *Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico. Atti del Convegno in memoria di Arnaldo Biscardi (Siena, Certosa di Pontignano, 13-15 dicembre 2001)*, Milano 2011, 347 ss. nnt. 81 ss. A prescindere comunque dall'inquadramento dogmatico (alcuni parlano di *obligationes propter rem*: v., per tutti, R. von Jhering, *Passive Wirkungen der Rechte. Ein Beitrag zur Theorie der Rechte*, in *Jahrbücher für die dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts* 10, 1871, spec. 392 ss.; G. Provera, *Servitù prediali ed obbligazioni 'propter rem'*, in *Studi E. Volterra* 2, Milano 1971, 15 ss.), ciò che importa ai nostri fini è che gli effetti delle servitù provinciali potessero estendersi anche nei confronti di terzi, in particolar modo gli acquirenti, anche se ignari della loro esistenza.

⁶³ V. D. 39.1.18.1 (Pap. 3 *quaest.*); D. 39.1.23 (Iav. 7 *ep.*).

⁶⁴ Gaio, infatti, utilizza molto spesso il verbo '*dicitur*' nelle sue Istituzioni, per riferire opinioni diffuse, riguardo alle quali sembra essere sottintesa, nella maggior parte dei casi, una sua adesione. In alcuni casi, però, lo usa semplicemente per riferire opinioni altrui in modo obiettivo, senza che vi sia una sua condivisione, come in Gai 2.221 (*Sed diversae scholae auctores putant etiam extraneo per praeceptionem legari posse proinde ac si ita scribatur: TITIUS HOMINEM STICHUM CAPITO, supervacuo adiecta PRAE syllaba; ideoque per vindicationem eam rem legatam videri. Quae sententia dicitur divi Hadriani constitutione confirmata esse*), in cui il giurista allude all'affermazione dei proculiani secondo cui la loro tesi sul *legatum per praeceptionem* avrebbe trovato conferma in una *constitutio* di Adriano.

via, dei dubbi sul punto vi sono. Il giurista, infatti, nell'indicare le motivazioni del riconoscimento dell'*actio in factum* contro il venditore usa la congiunzione 'quasi'. Essa, nel suo significato proprio di «come se», mi sembra evidenzi un certo scetticismo da parte del giurista⁶⁵.

Questo, ad esempio, appare chiaro in un passo delle sue Istituzioni:

Gai 4.164: *Quamquam Proculo placuit non esse permittendum calumniae iudicio uti ei, qui arbitrum postulauerit, quasi hoc ipso confessus uideatur restituere se uel exhibere debere. Sed alio iure utimur, et recte; potius enim ut modestiore via litiget, arbitrium quisque petit, quam quia confitetur.*

Qui Gaio ci informa di una decisione di Proculo che escludeva la calunnia da parte dell'attore che avesse chiesto un arbitro, «quasi» sembrasse aver ammesso appunto con questo di dover esibire o restituire. Segue poi la soluzione, diversa, adottata da Gaio, secondo cui chi chiedeva un arbitro lo faceva per essere più prudente, piuttosto che per confessare.

Credo, pertanto, che il giurista avesse semplicemente riportato, per completezza di informazioni, un'opinione diffusa, ma che egli non approvava o su cui semplicemente non voleva prendere posizione, adottando un atteggiamento, per così dire, 'quasi neutro'. Quest'ultima ipotesi mi sembra più verosimile, in virtù

Secondo il Rainer, *Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen* cit. 191, il «*dicitur*» sarebbe indice di opinioni contrastanti tra giuristi. Ad avviso del Guarino, *Gaio* cit. 192 nt. 64, invece, esso non sarebbe allusivo ad un dubbio giurisprudenziale, risolto da Gaio in maniera differente da Giavoleno. Egli infatti era del parere che in provincia l'*operis novi nuntiatio* non avesse efficacia nei confronti dell'acquirente. Tuttavia, non mi è chiara la sua motivazione: «Gaio infatti giustifica l'*actio in factum* con la responsabilità dell'alienante, che ha reso *durior* l'esito del giudizio ...». Forse lo studioso voleva intendere che Gaio non si stava occupando direttamente della questione della responsabilità dell'acquirente oppure che il *dicitur* era relativo al riconoscimento dell'*actio in factum* e non della responsabilità dell'*emptor*. Tuttavia, il 'quasi' che introduce le motivazioni del riconoscimento dell'*actio in factum* induce a pensare che queste non fossero propriamente un dato assodato. Inoltre, le stesse motivazioni fanno pensare che il *dicitur* non si riferisca al solo riconoscimento dell'*actio in factum*, che forse poteva essere messo in dubbio, data la mancanza di un concreto *iudicium* precedente alla vendita (non essendovi ancora le condizioni per l'emanazione dell'interdetto *ex operis novi nuntiatione*), perché, altrimenti, avremmo dovuto trovare dei riferimenti a tale problematica. Sarebbe comunque opportuna un'analisi approfondita – che mi riprometto di fare in altra sede – dell'utilizzo del termine «*dicitur*» non solo da parte di Gaio, ma di tutti i giuristi.

⁶⁵ V. a Teisterbant (Bilderdijk), *Observationum* cit. 40: «*Et sic recte adhiberi vocabulam 'quasi' quis diffitebitur, ut magis dissensum quam assensum narrantis indicet*» [gli apici sono miei al posto del corsivo] (per la tesi dello studioso, v. *infra*, nt. 75). V. anche Martini, *Ricerche* cit. 88 s., secondo cui «non si potrebbe dire che egli riconoscesse fondato tale presupposto [cioè che il *nuntians* non potesse agire né contro il venditore né contro il compratore], che esprimeva cautamente con la frase "*quasi neque tecum agere possim... neque cum meo cui id alienaveris*".».

anche del fatto che, se fosse stato del tutto contrario, avrebbe probabilmente evidenziato, con una frase successiva, la sua differente posizione⁶⁶, salvo a voler congetturare un accorciamento da parte dei compilatori⁶⁷.

Ciò che lascia perplessi, tuttavia, è la circostanza, evidenziata dal Burckhard⁶⁸, che l'*actio in factum* era riconosciuta nel caso in cui vi fosse già un'azione esperibile contro un soggetto che poi avesse venduto: si trattava infatti di *alienatio iudicii mutandi causa facta*. Nella fattispecie prevista da Gaio, invece, non vi era alcuna azione da poter esperire contro il denunciato, in quanto non era stata ancora compiuta l'attività contraria alla denuncia (la costruzione dell'*opus novum*). Mancherebbe dunque il presupposto del *iudicium futurum*. È difficile inoltre ipotizzare un'alienazione compiuta dolosamente per sfuggire alle conseguenze della *denuntiatio*⁶⁹, dato che essa comportava per il denunciato solo un obbligo di astenersi (almeno fino alla *cautio*) dal realizzare l'opera nuova.

Ciò premesso, sembra tuttavia veramente improbabile che fosse diffusa una tesi («*dicitur*») così apparentemente contrastante con le regole dell'*actio in factum de alienatione iudicii mutandi causa facta*, così come è inverosimile che Gaio

⁶⁶ Non così per il Burckhard, in Glück, *Commentario* cit. 169, secondo cui Gaio avrebbe fatto «menzione, benché non sia d'accordo e non possa essere d'accordo, anche di questa idea colla sua motivazione: la confutazione era fuori luogo».

⁶⁷ Accorciamento che, però, non sembra trovare giustificazione, dato che, se Gaio avesse espresso un'opinione diversa, si sarebbe avuta in tal caso uniformità di soluzione con quella di Giavoleno, che troviamo in *sedes materiae*. Tuttavia, qualora si ritenesse che il riferimento all'*interdictum quod vi aut clam* che è presente nel paragrafo precedente sia dovuto ad opera dei compilatori, anche in questo caso avremmo come conseguenza un contrasto, da loro causato, con un altro passo di Gaio, in *sedes materiae* (sul punto, v. *supra*, nt. 12), il che porterebbe a non escludere del tutto l'ipotesi dell'accorciamento in D. 4.7.3.3.

⁶⁸ Burckhard, in Glück, *Commentario* cit. 168 s. nt. 82, il quale evidenziava appunto come, in questo caso, mancasse il presupposto del *iudicium futurum*: «l'azione deve esser pur fondata in concreto già contro l'alienante» (p. 168 nt. 82). A suo avviso, «ciò non sarebbe nulla di diverso che se si volesse dare l'azione *in factum* contro colui che ha venduto un fondo gravato di una *servitus altius non tollendi*, per una costruzione contraria alla servitù fatta dal compratore, per motivo che l'azione confessoria ora non è fondata contro il venditore, contro il quale essa sarebbe fondata, se avesse tenuto il fondo e fatto egli stesso la costruzione». Per quanto riguarda l'altro elemento che per il Burckhard, in Glück, *Commentario* cit. 168, sarebbe mancato, e cioè l'azione da rivolgere contro il compratore, che avrebbe comportato una situazione più dura per il terzo – dato che contro l'acquirente non si sarebbe potuto agire, *quia ei nuntiatum non sit* – non credo che esso fosse indispensabile per l'*actio in factum*, potendo essere sufficiente anche la totale impossibilità di agire, perché, a maggior ragione, vi sarebbe stata la *durior condicio* del terzo: chiaro in tal senso mi sembra D. 4.7.4 pr. (cfr. De Marini Avonzo, *I limiti* cit. 140; *contra*, Marrone, *Dolo desinere possidere* cit. 481 e nt. 86, il quale, sulla base proprio del fatto che occorresse comunque un'azione da rivolgere al terzo, reputa che nel testo di Gaio il compratore fosse tenuto al *patientiam praestare*).

⁶⁹ Non così per Rainer, *Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen* cit. 194 nt. 15.

l'avesse riportata senza commenti⁷⁰, tenendo anche conto che il «*quasi*» – che a mio avviso è indice di una certa perplessità – è riferito esclusivamente alle motivazioni, cioè alla carenza di mezzi giudiziari contro il venditore e il compratore.

A ben riflettere, però, vi potrebbe essere una spiegazione. Innanzi tutto, si deve considerare che il dolo del venditore poteva anche essere rivolto non semplicemente a sfuggire all'azione, ma anche, anzi direi soprattutto⁷¹, per rendere semplicemente più problematica la situazione dell'avversario⁷². Pertanto, era possibile che il denunciato vendesse l'immobile allo scopo di arrecare danno al compratore⁷³.

Per quanto riguarda invece la questione della mancanza del *iudicium futurum*, non mi sembra essere tanto peregrina l'ipotesi che fosse sufficiente per

⁷⁰ In tal senso, v. Rainer, *Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen* cit. 194 nt. 15. Non così per il Burckhard, in Glück, *Commentario* cit. spec. 169, secondo cui l'opinione riportata da Gaio sarebbe totalmente errata e il giurista non poteva assolutamente essere d'accordo; pertanto, a suo avviso, la confutazione era fuori luogo.

⁷¹ L'azione, infatti, era esclusa contro colui che, pur avendo dolosamente venduto il fondo per sfuggire all'azione, l'avesse fatto perché stanco di litigare continuamente: v. D. 4.7.4.1 (Ulp. 13 ad ed.): ... *Non tamen eius factum improbat praetor, qui tanti habuit re carere, ne propter eam saepius litigaret (haec enim verecunda cogitatio eius, qui lites exsecratur, non est vituperanda)* ... V. Marrone, *Dolo desinere possidere* cit. 401, secondo cui il dolo «mirava ad opporre al futuro attore altro avversario più difficile». V., anche – in disaccordo con il Marrone, che distingueva nettamente tra il dolo di tale *alienatio* e quello del *dolo desinere possidere* – Y. González Roldán, *Dolo desinere possidere tra editto del pretore e scienza giuridica*, Bari 2010, 215 ss., spec. 220: «possiamo affermare che il dolo, che permette di tutelare giuridicamente l'*alienatio iudicii mutandi causa*, è di certo un *dolo desinere possidere*, ma richiede inoltre una finalità molto specifica: l'intenzione del futuro convenuto di modificare le conseguenze giuridiche di un'azione futura e non soltanto evitare d'averne il possesso al momento in cui sia esercitata l'azione».

⁷² D. 4.7.4.1 (Ulp. 13 ad ed.) ... *sed eius dumtaxat, qui cum rem habere vult, litem ad alium transfert, ut molestum adversarium pro se subiciat*.

⁷³ Era ben possibile che, in alcuni casi, il *iudicium futurum* che il denunciato voleva evitare non fosse quello dell'eventuale interdetto demolitorio, ma quello dell'*actio legitima* (ad es. l'*actio confessoria*) che il vicino avrebbe potuto esercitare a causa dell'opera nuova iniziata, che aveva indotto alla denuncia; cioè, in pratica, l'azione a tutela di quel diritto posto alla base del *ius prohibendi* del *nuntians*. Non bisogna, infatti, pensare che tale azione non avrebbe comportato alcuna conseguenza negativa per il denunciato, non avendo questi ancora realizzato l'opera: si pensi al caso in cui la denuncia fosse intervenuta a lavori già da tempo iniziati – pur non essendo l'opera ancora conclusa – che ledevano una *servitus altius non tollendi*: in questo caso, il vicino avrebbe dovuto, se voleva evitare la condanna nell'*actio confessoria* (trattandosi di un *iudicium arbitrium*), ripristinare lo *status quo ante* (*restitutio*), cioè eliminare a proprie spese l'opera iniziata. Non credo, però, che questo sia il caso previsto da Gaio, perché nel testo non si parla di eventuali conseguenze negative con riguardo all'*actio confessoria* (che si sarebbe potuta rivolgere normalmente contro l'*emptor*, alla stessa guisa del precedente proprietario), ma viene presa in considerazione esclusivamente l'esperibilità dell'interdetto demolitorio. Tuttavia, non escluderei del tutto l'ipotesi che si potesse in qualche modo valutare in senso ampio le conseguenze negative di un cambiamento dell'avversario, a prescindere dall'azione singola esperibile.

l'esperimento dell'*actio in factum* la potenzialità di esperire il *iudicium*, anche se, in concreto, ciò sarebbe stato possibile solo in presenza di un'*aedificatio* (successiva alla denuncia), specialmente se lo scopo del venditore fosse proprio quello di creare una *durior condicio* al vicino⁷⁴.

Mi sembra, quindi, che Gaio stesse effettivamente riportando un'opinione che doveva essere diffusa, ma su cui il giurista presentasse delle remore. Remore che egli aveva maggiormente (o forse esclusivamente) sul fatto che non si potesse agire contro il compratore. Non credo però che tale 'opinione' fosse costituita da una prassi⁷⁵ che si era sviluppata. Ritengo, piuttosto, che Gaio stesse riferendo un'opinione di giuristi.

Reputo verosimile, infatti, che non vi fosse uniformità di pensiero, almeno al tempo di Gaio, sulla efficacia '*in rem*' della denuncia.

È vero che già Giavoleno, come abbiamo visto, sosteneva che la denuncia non si facesse alla persona (ma all'opera), ma è anche vero che il giurista rispondeva ad una domanda in cui si dubitava su chi tra il venditore e il compratore dovesse essere responsabile, segno che non vi era già un'opinione consolidata sul punto.

Inoltre, bisogna tener conto che, in materia di *interdictum quod vi aut clam*, vi era una soluzione del tutto differente, come dimostra un passo di Paolo:

D. 43.24.10.3 (Paul. 13 *ad Sab.*): *Item si prohibiti heres vel is, qui ab eo emerit, ignorans causam praecedentem fecerit, dicendum esse Pomponius ait non incidere eum in interdictum.*

Nel frammento viene considerata l'ipotesi in cui fosse stata fatta una *prohibitio* ad un soggetto, e il suo erede o il suo compratore, ignorandone l'esistenza, aveva fatto ciò che era stato in precedenza vietato. Secondo Pomponio contro di loro non avrebbe trovato applicazione l'interdetto *quod vi aut clam*.

⁷⁴ Si pensi anche al caso, ad esempio, di una *servitus altius non tollendi*: se il proprietario del fondo servente, allo scopo di danneggiare il vicino, avesse venduto il fondo ad un *potentior*, che intendeva costruire un edificio, non credo fosse esclusa l'*actio in factum*, per il semplice fatto che l'*actio confessoria* non era ancora esperibile al momento della vendita.

⁷⁵ V. a Teisterbant (Bilderdyk), *Observationum* cit. 39 ss., il quale riteneva che Gaio esprimesse dissenso nel riportare tale prassi, come si evincerebbe dal «*quasi*» unito appunto al «*dicitur*». Se ho ben compreso, però, lo studioso parrebbe ritenere che la prassi fosse rivolta esclusivamente all'*actio in factum* (*de alienatione iudicii mutandi causa facta*), riconosciuta 'come se' non si potesse agire contro il compratore, mentre, invece, l'azione contro l'*emptor* sarebbe stata comunque, in ogni caso, esperibile: «*contra emptorem agere potes si velis; nemo prohibet. Sed 'quasi' agere non posses, datur quoque tibi altero iudicio contra venditorem experiundi facultas*» (pp. 40 s. [gli apici sono miei al posto del corsivo]). Se così fosse, però, non vi sarebbe potuta avere affatto l'*actio in factum*, dato che sarebbe venuto a mancare quel peggioramento della condizione del vicino, che era il fondamento dell'azione (né, a ben guardare, avrebbe senso la specificazione di Gaio che *quasi* non si potesse agire contro l'acquirente «*quia ei nuntiatum non sit*»).

La fattispecie è del tutto simile a quella analizzata da Giavoleno e Gaio: l'unica differenza è che, in questo caso, non ci troviamo di fronte ad un'*operis novi nuntiatio*, ma ad una mera *prohibitio*⁷⁶. Da notare che viene esclusa totalmente la responsabilità dell'autore dell'opera (erede o compratore), come si può evincere dall'inciso «*non incidere eum in interdicto*». Non aveva dunque applicazione neppure il *patientiam praestare*⁷⁷, che costituiva il contenuto della responsabilità di chi *possidet sed non fecit*. Ci troviamo, quindi, di fronte ad un autore dell'opera, nonché possessore, su cui non ricadeva alcuna responsabilità. E il motivo non poteva che fondarsi sul fatto che il compratore, o l'erede, non era colui al quale era stata rivolta la *prohibitio*⁷⁸.

Di fronte a questa soluzione di Pomponio (che, è solo il caso di ricordare, era contemporaneo di Gaio), non è inverosimile che si fosse cominciata a diffondere una convinzione che essa dovesse seguirsi anche rispetto all'*operis novi nuntiatio*⁷⁹, data la 'vicinanza' tra i due rimedi, contrariamente a quanto ritenuto da Giavoleno. Convinzione che avrebbe avuto come risolto appunto la possibilità di agire contro il venditore, qualora avesse venduto il fondo in frode al vicino. E Gaio, che si stava occupando appunto dell'*actio in factum de alienatione iudicii mutandi causa facta*, non poteva non riportare tale opinione, facendolo però per completezza d'informazione, anziché per una sua effettiva condivisione. Si tratterebbe dunque di *ius controversum*, ma non, come si è ipotizzato, tra Gaio e Giavoleno⁸⁰, quanto piuttosto tra Giavoleno e qualche altro giurista la cui tesi⁸¹,

⁷⁶ Sulla *prohibitio*, v. D. 43.24.20.1 (Paul. 13 *ad Sab.*): *Prohibitus autem intellegitur quolibet prohibentis actu, id est vel dicentis se prohibere vel manum opponentis lapillumve iactantis prohibendi gratia*. Sulle differenze tra *prohibitio* e *operis novi nuntiatio*, v. per tutti, Branca, *La prohibitio* cit. 313 ss.

⁷⁷ *Contra* Odofredus, *Elaboratae praelectiones* cit. 11, il quale, nel ritenere tale testo, assieme a quello di Gaio, apparentemente contrastante con il testo di Giavoleno, al fine di trovare una uniformità, sosteneva che anche nel frammento di Paolo il compratore fosse tenuto al *patientiam praestare*.

⁷⁸ Dal testo si evince anche che la conoscenza della *prohibitio* da parte del compratore, o dell'erede, avrebbe comportato che gli effetti di questa si sarebbero estesi anche a lui.

⁷⁹ Non escluderei però che lo *ius controversum* fosse già esistente e che la decisione di Pomponio in materia di *interdictum quod vi aut clam* avesse solamente consolidato la convinzione che il compratore, anche di fronte all'*operis novi nuntiatio*, non fosse tenuto. Secondo il Baron, *Pandekten* cit. 665, l'opinione dei giuristi che escludeva la responsabilità al compratore sarebbe stata la più antica, a cui si aggiunse l'altra.

⁸⁰ V., tra gli altri, J. Cannegieter, *Domitii Ulpiani fragmenta Libri singulariis regularum, et incerti auctoris Collatio legum Mosaicarum et Romanarum*, Lugduni Batavorum, 1774, 401 (che riteneva maggiormente plausibile l'ipotesi del contrasto di opinioni tra i due giuristi, sostenendo che la decisione di Gaio doveva basarsi sullo *strictum ius*, mentre quella di Giavoleno sull'equità, che lo avrebbe portato a considerare la denuncia fatta non alla persona ma alla cosa); Heimbach, s.v. *Operis novi nuntiatio* cit. 592; Masi, s.v. *Denuncia di nuova opera* cit. 159 (il quale si manteneva generico: «... al contrario, Dig. 4, 7, 3, 3 di Gaio riferisce una diversa opinione...»); Finkenauer, *Vererblichkeit* cit. 263.

⁸¹ Non ritengo che tale tesi fosse totalmente erranea, come invece sosteneva il Burckhard, in

che presupponeva che la *nuntiatio* non avesse efficacia oltre alla persona a cui era rivolta, finì però per non essere accolta⁸².

8. In conclusione, la tesi, più risalente e diffusa, mirante ad uniformare le decisioni contenute nei passi di Gaio e Giavoleno, non risulta convincente, così come quella che si tratti di diverse fattispecie. Né è condivisibile l'ipotesi che giustifica il contrasto con la diversità di diritti tra quello italico e quello provinciale. Credo, invece, che sul punto vi fosse *ius controversum*, e che Gaio, nel riportare la decisione sull'*actio in factum de alienatione iudicii mutandi causa facta* che presupponeva il non poter agire contro il compratore, non l'avesse fatta propria, ma l'avesse riferita semplicemente per completezza d'informazione, pur mostrando un certo scetticismo, come può evincersi dal «*quasi*» in concomitanza col «*dicitur*».

Lucio Parenti
Università di Teramo
lparenti@unite.it

Glück, *Commentario* cit. spec. 169 s. Innanzi tutto, risulta infatti difficile pensare che Gaio avesse riferito un'opinione completamente falsa, senza quantomeno confutarla espressamente. Inoltre, la soluzione si fonda sul presupposto della mancata efficacia *in rem* della denuncia, la quale caratteristica al tempo di Gaio poteva benissimo non essere ancora unanimemente riconosciuta. In senso analogo, cfr. Rainer, *Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen* cit. 191 e 194 nt. 15.

⁸² Come si evincerebbe dai testi che abbiamo visto, con particolare riguardo a D. 39.1.10 e D. 39.1.8.7.

Lo ius controversum di D. 13.5.27: alcune osservazioni a margine di un'antica disputa

I. Introduzione

1. *Ius controversum e receptum argentarii*

Abrogato da una costituzione giustiniana del 531 d.C. che lo condannava esplicitamente all'oblio¹, il *receptum argentarii* è un istituto di diritto romano rimasto a lungo avvolto nel mistero, ed è solo grazie alla grandiosa opera palinogenetica di Lenel² che ne è stata possibile una parziale riscoperta. Una volta individuata la *sedes materiae* editale³ dell'*actio recepticia* ed isolati (non senza incertezze)⁴, i brani dei giuristi⁵ originariamente dedicati al commento

* Esprimo un sentito ringraziamento al dott. Stefano Chiaramonte per l'attentissimo contributo nella correzione delle bozze di stampa del presente lavoro.

¹ C. 4.18.2.1a (Iust. a. 531): *...omnia, quae de recepticia in diversis libris legislatorum posita sunt, aboleantur...*

² Cfr. in particolare O. Lenel, *Beiträge zur Kunde des Edicts und der Edictcommentare*, in ZSS. 2, 1881, 62 ss.

³ Posta in coda alla trattazione degli altri *recepta* (*arbitri, nautarum couponum et stabulariorum*) e prima della sezione *de satisfando* (O. Lenel, *Das Edictum Perpetuum*, Leipzig 1927³, 132 ss.).

⁴ Il riferimento è qui, soprattutto, a due frammenti: il primo è D. 12.2.27 (Gai. 5 *ad ed. prov.*), la cui collocazione tra i frammenti relativi al *receptum argentarii* – in un primo tempo affermata dal Lenel (*Beiträge zur Kunde* cit. 67) – è stata in séguito revocata in dubbio dall'A. stesso (*Das Edictum Perpetuum* cit. 132 nt. 4 e 135 nt. 1); il secondo è D. 13.5.26 (Scaev. 1 *resp.*), sulla cui originaria ubicazione il Lenel non prese mai una posizione sicura: dapprima ventilò la possibilità che Scevola trattasse qui della lettera di un *argentarius* (*Beiträge zur Kunde* cit. 64 nt. 137; *Palingenesia Iuris Civilis* II, Leipzig 1889, 290 nt. 1); poi, però, non ripropose la congettura in nessuna delle tre edizioni dell'*Edictum Perpetuum*. La dottrina successiva, tuttavia, è in massima parte concorde nel vedere in tale ultimo frammento di Scevola il *receptum* di un banchiere romano: cfr. A. Rossello, *Receptum argentariorum*, in AG. 45, 1890, 22 ss. e 41 nt. 1; G. Astuti, *Studi intorno alla promessa di pagamento. Il costituito di debito* 2, Milano 1941, 238-239 e 280; A. Petrucci, *Mensam exercere. Studi sull'impresa finanziaria romana (II secolo a.C. – III secolo d.C.)*, Napoli 1991, 378 ss.; F. La Rosa, *Il formalismo del pretore: «constituta» e «recepta»*, in *Labeo* 43, 1997, 209; F. Fasolino, *Sulle tecniche negoziali bancarie: il «receptum argentarii»*, in *Labeo* 46, 2000, 188; A.M. Rodríguez González, *El receptum argentarii en el derecho clásico. Una propuesta de análisis*, Madrid 2004; *contra*, recentemente, J. Platschek, *Das Edikt De pecunia constituta*, München 2013, 161 ss.

⁵ Lenel, *Beiträge zur Kunde* cit. 62. Si tratta, al netto di quelli individuati nella nota precedente, di alcuni brani tratti dal quattordicesimo libro del commentario di Ulpiano all'editto (D. 13.5.27;

"
"
"
"

di quest'ultima, la dottrina ha finalmente potuto portare a più avanzati esiti⁶ la ricerca su tale negozio bancario. Esso – volendo limitarsi ai soli aspetti sui quali si può dire si sia formata una *communis opinio* – può essere definito come l'accordo pretorio con il quale un banchiere romano⁷ prometteva di pagare ad un terzo un debito del cliente⁸.

Tra le “fonti ritrovate” di cui si è appena detto, un ruolo di primo piano è svolto da D. 13.5.27, un passo tratto dal quattordicesimo libro del commentario ulpiano all'editto, ove si discute il tema, estremamente significativo, della rilevanza accordata alla volontà del cliente nella disciplina del *receptum argentarii*. Si tratta, come vedremo, di un passo suscettibile di stimolare fortemente l'interesse dell'esegeta in merito a numerosi profili operativi e di disciplina della promessa bancaria (modalità di conclusione del negozio, parti coinvolte, accessarietà/autonomia dell'obbligazione dell'*argentarius*, esercizio della rivalsa...),

D. 17.1.28; D. 46.3.52), dal tredicesimo libro di Paolo all'editto (D. 13.5.12) e dal quinto libro di Gaio all'editto provinciale (D. 13.5.28; D. 46.1.30; D. 46.3.53), cui deve aggiungersi D. 2.13.6.3 (Ulp. 4 *ad ed.*), ove l'originario riferimento al *recipere* dell'*argentarius* era svolto a commento dell'*edictum de argentariis rationibus edendis*.

⁶ Tra gli studi successivi che più specificamente trattano la tematica v. ad es.: E.I. Bekker, ‘*Recipere*’ und ‘*permutare*’ bei Cicero, in *ZSS.* 3, 1882, 1 ss.; Rossello, *Receptum argentariorum* cit. 1 ss.; J. Partsch, *Der ediktale Garantievertrag durch receptum*, in *ZSS.* 29, 1908, 412 ss.; P. Collinet, *Études historiques sur le droit de Justinien* 1, Paris 1912, 270 ss.; G. Segré, *Corso di diritto romano. Le garanzie personali e reali delle obbligazioni (Anno accademico 1933-1934)* 1, Torino 1934, 270 ss.; Astuti, *Studi intorno alla promessa di pagamento* 2 cit. 281 ss.; A. Magdelain, *Le consensualisme dans l'édit du prêteur*, Paris 1958, 152-156; P. Frezza, *Le garanzie delle obbligazioni. Corso di diritto romano 1. Le garanzie personali*, Padova 1962, 274 ss.; A. Bürge, *Fiktion und Wirklichkeit: Soziale und rechtliche Strukturen des römischen Bankwesens*, in *ZSS.* 104, 1987, 527 ss.; J. Andreau, *La vie financière dans le monde romain: les métiers de manieurs d'argent (IV siècle av. J.C. – III siècle ap. J.C.)*, Roma 1989, 597 ss.; Petrucci, *Mensam exercere* cit. 196-204 e 378 ss.; La Rosa, *Il formalismo del pretore* cit. 202 ss.; Fasolino, *Sulle tecniche negoziali* cit. 169 ss.; Rodríguez González, *El receptum argentarii* cit.

⁷ La natura professionale dell'istituto è confermata anche da Teoph. *Par.* 4.6.8. L'azione a tutela della promessa di pagamento del banchiere romano, introdotta dal pretore probabilmente a partire dal II sec. a.C. (cfr. Petrucci, *Mensam exercere* cit. 197 ss.) per i *recepta* degli *argentarii*, dovette estendersi anche alle analoghe convenzioni concluse dai *nummularii* (Andreau, *La vie financière* cit. 597) in un momento da collocarsi presumibilmente tra la metà del II e l'inizio del III sec. d.C. in ragione della progressiva osmosi tra la *mensa nummularia* e la *mensa argentaria* (v. Petrucci, *Mensam exercere* cit. 274 ss.). Quello che si dirà in séguito a proposito degli *argentarii* (per comodità espositiva) potrà pertanto essere riferito anche ai *nummularii* in base al periodo storico di riferimento.

⁸ Pressoché del tutto isolata, infatti, è rimasta la proposta ricostruttiva formulata da Bekker (‘*Recipere*’ und ‘*permutare*’ cit. 8), che vedeva nel *receptum argentarii* un accordo tra cliente e *argentarius*, mirante ad ottenere da quest'ultimo l'esecuzione di un ordine di pagamento nei confronti di un terzo.

offrendo una prospettiva – per certi versi – privilegiata ai fini dello studio di tale istituto. Al contempo, tuttavia, il frammento in questione risulta intrinsecamente problematico, in quanto testimonia l'esistenza di una frattura giurisprudenziale su un punto fondamentale: la rilevanza della *voluntas domini* nell'esecuzione del *receptum*, affermata da Labeone e recisamente negata da Pomponio ed Ulpiano.

D. 13.5.27 rappresenta, dunque, un esempio di *ius controversum*, ovvero di quel fenomeno (divenuto, per usare le parole di M. Brutti, «una categoria generale»⁹ del pensiero romanistico contemporaneo) che si registra «wenn innerhalb einer geltenden Rechtsordnung in bezug auf eine Frage verschiedene Standpunkte einander gegenüberstehen»¹⁰. Si tratta – come noto – di un concetto che, in tali termini, non si ritrova espresso in alcun luogo delle fonti giurisprudenziali romane¹¹, ma compare formalizzato nelle opere retoriche¹² a partire dalla tarda repubblica proprio con riferimento alle dispute tra *prudentes*. Ciò, ovviamente, non tanto perché i dissidî fossero rari o i giureconsulti romani non ne fossero coscienti. È cosa risaputa, al contrario, che nelle loro opere le opposizioni siano frequentissimamente attestate¹³; peraltro, nonostante i compilatori – in ottemperanza alle velleità giustinianee di appianamento delle *iuris altercationes*¹⁴ – abbiano operato una consistente semplificazione del quadro dottrinale, i brani del Digesto rimangono un'autentica miniera di *dissensiones prudentium*¹⁵. Come è stato persuasivamente sostenuto, la nozione di *ius controversum* rimane estranea dal linguaggio delle fonti giuridiche proprio in quanto la dialettica tra diffe-

⁹ M. Brutti, *L'indipendenza dei giuristi (dallo ius controversum all'autorità del principe)*, in F. Milazzo (a c. di), *Ius controversum e auctoritas principis. Giuristi, principe e diritto nel primo impero. Atti del convegno internazionale di diritto romano e del IV Premio romanistico «G. Boulvert»*, Copanella 11-13 giugno 1998, Napoli 2004, 405.

¹⁰ A.B. Schwarz, *Das strittige Recht der römischen Juristen*, in *Festschrift Fritz Schulz* 2, Weimar 1951, 201. Sul concetto e sull'evoluzione dello *ius controversum* nell'esperienza giuridica romana v. inoltre i numerosi contributi editi in F. Milazzo (a c. di), *Ius controversum e auctoritas principis* cit. ed in V. Marotta - E. Stolfi (a c. di), *Ius controversum e processo nella tarda repubblica ed età dei Severi. Atti del Convegno (Firenze, 21-23 ottobre 2010)*, Roma 2012, nonché il recente studio di M. Bretone, *Ius controversum nella giurisprudenza classica*, Roma 2008, 757 ss.

¹¹ Il termine *controversia*, infatti, vi compare con il significato di disputa giurisprudenziale una sola volta, segnatamente in D. 29.7.4 (Scaev. 8 *quaest.*). Maggiore è l'incidenza di *controversia* e *controversus* nelle costituzioni imperiali: CTh. 4.8.6.5; C. 3.31.12.1; C. 6.23.30; C. 6.37.23.2a. Cfr. Bretone, *Ius controversum* cit. 772.

¹² *Auct. ad Herenn.* 2.19-20; *Cic. Mur.* 28; *Cic. Off.* 3.91; *Cic. De or.* 1.241; *Liv.* 3.55.3; *Gell.* 12.13.3; *Quint. Inst.* 7.6.1.

¹³ Si vedano i numerosissimi casi riportati, a titolo esemplificativo, da Bretone in appendice a *Ius controversum* cit. 823 ss.

¹⁴ I. 1.5.3.

¹⁵ In questo senso Schwarz, *Das strittige Recht* cit. 212-213; M. Bretone, *Ius controversum* cit. 757 e 770.

renti opinioni giuridiche non era avvertita dai giuristi come una patologia dello *ius*, bensì come una fisiologia della sua attività interpretativa¹⁶: nell'esperienza giuridica romana, ove lo *Juristenrecht* costituiva a tutti gli effetti una fonte del diritto¹⁷, il «movimento interno della giurisprudenza»¹⁸ era indicativo della vitalità del sistema, della sua capacità di superare i propri limiti per adattarsi alle esigenze di una società in evoluzione¹⁹.

Muovendo da tali assunti, l'opportunità di soffermarsi sull'interpretazione di D. 13.5.27 acquista nuova evidenza, nella misura in cui lo scopo di approfondire e chiarire il quadro delle conoscenze sulla disciplina del *receptum argentarii* – a tutt'oggi frammentarie – si pone di pari passo con l'indagine sulla natura del già menzionato dissenso giurisprudenziale, alla ricerca delle sue ragioni più profonde: rivalità scolastiche, divergenze concettuali, o forse istanze di una prassi commerciale in evoluzione?

2. D. 13.5.27: ricostruzione del testo e collocazione sistematica

D. 13.5.27 (Ulp. 14 *ad ed.*) *Utrum praesente debitore an absente [constituat] <recipiat> quis, parvi refert. Hoc amplius etiam invito [constituere] <recipere> eum posse Pomponius libro trigensimo quarto scribit: unde falsam putat opinionem Labeonis existimantis, si, postquam quis [constituit] <recepit> pro alio, dominus ei denuntiet ne solvat, in factum exceptionem dandam: nec immerito Pomponius: nam cum semel sit obligatus qui [constituit] <recepit>, factum debitoris non debet eum excusare.*

Secondo il tenore del brano, poco importa che l'assunzione di un *receptum* avvenga in presenza o in assenza del debitore. Tanto più che Pomponio aveva già sostenuto la possibilità di obbligarsi contro la sua volontà, così reputando fallace l'opinione di Labeone, il quale era invece favorevole alla concessione di un'eccezione *in factum* laddove – dopo la conclusione del *receptum* – il titola-

¹⁶ Cfr. Schwarz, *Das strittige Recht* cit. 209-210, recentemente ripreso (con ampliamenti e sfumature critiche) da Bretone, *Ius controversum* cit. 766.

¹⁷ Il collegamento tra *Juristenrecht* e *ius controversum* è sottolineato da Schwarz, *Das strittige Recht* cit. 220.

¹⁸ L'immagine è proposta da Brutti, *L'indipendenza dei giuristi* cit. 415 ss.

¹⁹ Si tratta di un'idea (come ricorda sempre Brutti, *ibidem*) presente già nel pensiero di G.F.W. Hegel (cfr. l'elogio dell'«Inkonsequenz der römischen Rechtsgelehrten» in coda al §3 dell'introduzione dei *Grundlinien der Philosophie des Rechts* [Ed. it. *Lineamenti di Filosofia del diritto. Diritto naturale e scienza dello Stato*, a c. di V. Cicero, Milano 2006, 84 ss.] e di S. Riccobono (*Lineamenti della storia delle fonti e del diritto romano*, Milano 1949, 123: «Se la vita è molto complessa, varia, illogica, anche il diritto deve per necessità adattarsi a tutte le circostanze e non può essere un sistema di logica matematica, una tavola di logaritmi»).

re del rapporto²⁰ avesse diffidato formalmente l'*argentarius* a non adempiere. Ulpiano, in chiusura, si accoda all'opinione di Pomponio, ritenendo che l'ina-dempimento di chi abbia prestato una promessa di pagamento non possa essere scusato dal fatto del debitore.

Per quanto riguarda la ricostruzione del testo, è senza dubbio da accogliersi l'opinione pressoché unanime in dottrina²¹, che – sulla scorta di Lenel²² – sostituisce *constituere* con *recipere* in ragione dell'iscrizione del frammento (*libro decimo quarto ad edictum, sedes materiae* del commento ulpiano al *receptum argentarii*). L'interpolazione in esame, in effetti, si pone come estremamente probabile alla stregua della già menzionata costituzione giustiniana del 531, ove si stabilisce che *omnia, quae de recepticia in diversis libris legislatorum posita sunt, aboleantur et sit pecunia constituta omnes casus complectens*²³. Il passo, dunque, sarebbe stato ricollocato nel *Corpus Iuris Civilis* in D. 13.5 in séguito all'abolizione del *receptum* ed alla sua confluenza nel *constitutum*.

II. Alcuni rilievi sui rapporti tra *receptum argentarii* e garanzie personali del credito, ed in particolare sull'*absentia debitoris*

Passando all'analisi dei contenuti, la prima informazione che il brano ci fornisce concerne le modalità di conclusione della promessa bancaria di pagamento, e segnatamente la possibilità di essere indifferentemente compiuta in presenza o in assenza del cliente.

Si tratta di un dato non irrilevante, nella misura in cui consente di distinguere il

²⁰ Isolata è rimasta in dottrina l'opinione di Bürge, *Fiktion und Wirklichkeit* cit. 532-534, il quale ritiene sintatticamente e stilisticamente più corretto ricostruire il caso prospettato come un rapporto tra quattro soggetti (il creditore principale, destinatario del *receptum*; l'*argentarius*, che presta il *receptum pro alio*; il *dominus*, che ordina e poi revoca la conclusione del *receptum pro alio*; il *debitor/alius*, debitore principale). Cfr. in senso critico le condivisibili osservazioni di Petrucci, *Mensam exercere* cit. 201 ss., fatte proprie anche da Fasolino (*Sulle tecniche negoziali* cit. 180 nt. 34) e E. Stolfi (*Studi sui libri ad edictum di Pomponio* 1, Napoli 2002, 411 nt. 175).

²¹ A. Petrucci, *Mensam exercere* cit. 200 ss.; Fasolino, *Sulle tecniche negoziali* cit. 173-174 (nt. 18); Stolfi, *Studi sui libri ad edictum* 1 cit. 409 ss. *Contra* C.A. Cannata, *Per una storia della scienza giuridica europea* 1, Torino 1997, 315.

²² Lenel, *Beiträge zur Kunde* cit. 64-65.

²³ C. 4.18.2.1a. Per un'analisi approfondita della costituzione imperiale cfr. Astuti, *Studi intorno alla promessa di pagamento* 2 cit. 262 ss.; G.G. Archi, *Contributi alla critica del Corpus juris. 2. Riforme giustiniane in tema di garanzie personali*, in *BIDR.* 65, 1962, 131 ss.; A. Diaz Bautista, *Les garanties bancaires dans la législation de Justinien*, in *RIDA.* 29, 1982, 165 ss.; A. Petrucci, *Osservazioni in tema di legislazione giustiniana sul receptum argentarii e sull'antiphonesis*, in *Fides, humanitas, ius. Scritti in onore di Luigi Labruna* 6, 2007, 4219 ss.

receptum argentarii da alcune forme di assunzione di responsabilità *pro alio*, quali la *sponsio* e la *fidepromissio*, che dovevano essere compiute contestualmente all'insorgenza dell'obbligazione del debitore principale ed al cospetto di questi, secondo il principio dell'*unitas actus*²⁴. Da questo punto di vista, dunque, l'impegno del banchiere romano si atteggiava in modo affine alle più moderne figure di garanzie personali dell'esperienza giuridica romana, che potevano essere prestate *absente debitor*: la *fideiussio*, il *mandatum pecuniae credendae* ed il *constitutum debiti alieni*²⁵.

Nonostante il suo apparente sapore scolastico, questo esercizio di distinzione ed assimilazione risulta tutt'altro che sterile sul piano interpretativo, poiché esso riflette la multiformità delle modalità operative del *receptum argentarii* e permette di decrittare i riferimenti contenuti nel Digesto.

A ben vedere, del resto, l'opera palinogenetica di Lenel ci restituisce delle informazioni perfettamente coincidenti con tale inquadramento. Nonostante il tenore del citato inciso di C. 4.18.2.1a, infatti, non tutti i brani originariamente riguardanti l'*a. recepticia* furono poi riferiti alla *pecunia constituta*: alcuni di essi, bensì, furono trasfusi proprio nella trattazione del mandato di credito²⁶ e della fideiussione²⁷.

A prescindere dalla delicata questione dell'effettiva interpolazione di tutti i brani *de quibus*²⁸, tali ricorrenze dimostrano che la prossimità tra *receptum argentarii* e dette garanzie personali romane non appartiene solo alle ipotesi ricostruttive ed alle attitudini sistematizzanti dei moderni. Essa, al contrario, era reale, e come tale era stata percepita dai giureconsulti romani e/o dai compilatori giustiniani, probabilmente in virtù della versatilità di tale tipo negoziale.

²⁴ Su *sponsio* e *fidepromissio* v. E. Levy, *Sponsio, fidepromissio, fideiussio*, Berlin 1907; M. Talamanca, *Fideiussione (storia)*, in *ED.* 7, Milano 1968, 326 ss.; M. Kaser, *Das römische Privatrecht* 1, München 1971², 661 ss.

²⁵ Sul quale v. A. Philippin, *Le pacte de constitut*, Paris 1929; G. Astuti, *Studi preliminari intorno alla promessa di pagamento. Il costituito di debito* 1, Napoli 1937; Id., *Studi intorno alla promessa di pagamento* 2 cit.; J. Roussier, *Le constitut*, in *Varia. Études de droit romain* 3, Paris 1958, 74 ss.; Frezza, *Le garanzie delle obbligazioni* 1 cit. 223 ss.; La Rosa, *Il formalismo del pretore* cit. 202 ss.; M. Varvaro, *Sulla storia dell'edictum de pecunia constituta*, in *Studi in onore di Remo Martini* 3, Milano 2009, 829 ss.; Platschek, *Das Edikt De pecunia constituta* cit.

²⁶ È il caso di D. 17.1.28 (Ulp. 14 *ad ed.*); v. il testo *infra*, nt. 45. Cfr. l'intuizione di O. Lenel, *Beiträge zur Kunde* cit. 66, poi recepita dalle più recenti traduzioni del Digesto: S. Schipani (a c. di), *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae* 3, Milano 2007, 281; O. Behrends, R. Knütel, B. Kupisch, H.H.Seiler (a c. di), *Corpus Iuris Civilis. Text und Übersetzung* 3, Heidelberg 1999, 380.

²⁷ D. 46.1.30 (Gai. 5 *ad ed. prov.*).

²⁸ La dottrina non ha infatti taciuto, anche in tempi recenti, la sussistenza di un «minimo» ma ragionevole dubbio che i giuristi, nel contesto del commento del *receptum argentarii*, potessero svolgere riferimenti anche a negozi affini, magari a fini di comparazione. Cfr. Fasolino, *Sulle tecniche negoziali* cit. 173-174; Rodríguez González, *El receptum argentarii* cit. 38-39.

III. Inquadramento dei termini della controversia

Se Labeone, Pomponio ed Ulpiano sembrano concordi²⁹ nel riconoscere l'autonomia del banchiere romano in sede di conclusione di un *receptum absente debitore*, tuttavia, le loro opinioni divergono sensibilmente quando la medesima questione si pone nei suoi profili applicativi: Pomponio ed Ulpiano, da un canto, portano alle estreme conseguenze l'assolutezza della responsabilità dell'*argentarius* di fronte al creditore *ex recepto*, mantenendo il debitore principale al di fuori delle vicende del rapporto secondario; Labeone, dal suo canto, è incline ad attribuire un rilievo determinante alla *voluntas domini* per lo meno in fase di esecuzione del rapporto, concedendo al *recipiens* il diritto di essere esonerato dall'adempimento della prestazione promessa, opponendo al creditore un'apposita eccezione *in factum*.

Come inquadrare, spiegare e come risolvere tale situazione di *ius controversum*? È possibile, analizzando i termini di questa disputa, trarne delle informazioni sulla disciplina del *receptum argentarii* e sulla sua evoluzione? A queste domande si può tentare di fornire una risposta, che ovviamente non potrebbe prescindere dall'analisi del pensiero dei giuristi e dell'oggetto della controversia.

Come è stato accortamente notato³⁰, D. 4.9.3.pr.-1³¹ permette di confrontare le opinioni dei medesimi giureconsulti su una questione per molti versi affine, riguardante il *receptum nautarum, cauponum et stabulariorum*. Al di là di alcune curiose somiglianze formali³², i due brani hanno come comune *Leitmotiv*

²⁹ Cfr. anche Stolfi, *Studi sui libri ad edictum* 1 cit. 410 nt. 272.

³⁰ Fasolino, *Sulle tecniche negoziali* cit. 179; Stolfi, *Studi sui Libri ad edictum* 1 cit. 398 ss.

³¹ D. 4.9.3 (Ulp. 14 ad ed.): pr. *Et ita de facto vectorum etiam Pomponius libro trigentesimo quarto scribit. idem ait, etiamsi nondum sint res in navem receptae, sed in litore perierint, quas semel recepit, periculum ad eum pertinere. 1. Ait praetor: «nisi restituent, in eos iudicium dabo».* *Ex hoc edicto in factum actio proficiscitur. sed an sit necessaria, videndum, quia agi civili actione ex hac causa poterit: si quidem merces intervenerit, ex locato vel conducto: sed si tota navis locata sit, qui conduxit ex conducto etiam de rebus quae desunt agere potest: si vero res perferendas nauta conduxit, ex locato convenietur: sed si gratis res susceptae sint, ait Pomponius depositi agi potuisse. miratur igitur, cur honoraria actio sit inducta, cum sint civiles: nisi forte, inquit, ideo, ut innotesceret praetor curam agere reprimendae improbitatis hoc genus hominum: et quia in locato conducto culpa, in deposito dolus dumtaxat praestatur, at hoc edicto omnimodo qui receperit tenetur, etiam si sine culpa eius res perit vel damnum datum est, nisi si quid damno fatali contingit. Inde Labeo scribit, si quid naufragio aut per vim piratarum perierit, non esse iniquum exceptionem ei dari. idem erit dicendum et si in stabulo aut in caupona vis maior contigerit.*

³² Sia D. 13.5.27 che D. 4.9.3 sono frammenti tratti dal quattordicesimo libro del commentario ulpiano all'editto del pretore; in entrambi i casi la trattazione prende le mosse dalla dottrina esposta nel trentaquattresimo dei *libri ad edictum* di Pomponio, introducendo in un secondo momento il pensiero di Labeone ed inserendo in coda l'eventuale approvazione, confutazione o ampliamento originale di Ulpiano (cui, infatti, si deve l'*explicit [idem erit dicendum...]* di D. 4.9.3.1: cfr. A. Petrucci, *Per una storia della protezione dei contraenti con gli imprenditori* 1, Torino 2007, 135).

l'assolutezza della responsabilità *ex recepto*: nel caso dell'*argentarius*, per il pagamento promesso al terzo creditore; nel caso del *nauta*³³, per la custodia dei beni dei clienti ricevuti in affidamento durante lo svolgimento dell'*exercitio navis*. Come in D. 13.5.27, anche in D. 4.9.3.1 Ulpiano riporta una dottrina labeoniana finalizzata al temperamento della responsabilità del *negotiator*, proponendo di accordargli un'eccezione per il caso in cui l'inadempimento della sua obbligazione sia dovuto ad un fatto a lui non imputabile.

L'atteggiamento che Ulpiano (e forse anche Pomponio³⁴) riservano alla soluzione proposta dal giurista augusteo, tuttavia, è stavolta di segno completamente opposto: l'*exceptio labeoniana* in tema di *receptum nautarum*, infatti, fu con ogni probabilità recepita dal pretore³⁵ e trovò generale accoglimento, al punto che il giurista di Tiro, nella chiusa di D. 4.9.3.1, ritenne di estenderne l'applicazione a *caupones* e *stabularii* in caso di perimento per *vis maior* dei beni loro affidati³⁶.

Il confronto tra i due passi, dunque, non fornisce uno strumento di comprensione dello *ius controversum* di D. 13.5.27; per molti versi, anzi, la divergenza di atteggiamento di Ulpiano e (probabilmente) Pomponio di fronte alle due *exceptiones labeonianae* sembra quasi amplificare la singolarità (e quindi la pregnanza) della *dissensio* in tema di *receptum argentarii*.

IV. Lo stato dell'arte della riflessione romanistica

Il significativo rilievo storico-giuridico della *querelle* non è sfuggito alla più attenta dottrina contemporanea, che si è profusa in sforzi di un certo pregio nel tentativo di ricomporre il mosaico delle diverse opinioni dottrinali, sì da consentirne una contestualizzazione ed una più profonda comprensione.

Una prima ipotesi è stata avanzata all'inizio del secolo scorso da J. Partsch³⁷, il quale prende le mosse da due premesse ben precise. Innanzitutto, la necessità di inquadrare il *receptum argentarii* nel novero dei negozi afferenti al rapporto di ra-

³³ Sul senso da attribuire in questo caso al lemma *nauta* e sui soggetti abilitati a concludere il *receptum nautarum* cfr. A. Petrucci, *Particolari aspetti giuridici dell'organizzazione e delle attività delle imprese di navigazione*, in P. Cerami-A. Petrucci, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, Torino 2010, 263-264.

³⁴ Così *generaliter* Fasolino, *Sulle tecniche negoziali* cit. 179; nello specifico cfr. Stolfi (*Studi sui libri ad edictum* 1 cit. 399-407) che, nonostante i «tenui indizi» che il parere di Labeone fosse contemplato nel commentario del giureconsulto antoniniano, ritiene che «questi si confrontasse con quel contributo prestigioso».

³⁵ Cfr. bibliografia in Stolfi, *Studi sui libri ad edictum* 1 cit. 407 nt. 265.

³⁶ V. sempre Petrucci, *Per una storia* cit. 135.

³⁷ Partsch, *Der ediktale Garantievertrag* cit. 413-414.

tio, in conformità con quanto emerge dalla ricostruzione leneliana del frammento riportato in D. 2.13.6.3³⁸, ancora oggi comunemente accettata. In *secundis*, ricollegandosi ad alcuni spunti contenuti in un celeberrimo saggio di L. Mitteis di poco precedente³⁹, lo studioso di Breslavia ritiene che Labeone fosse incline a concedere l'eccezione all'*argentarius* per il fatto che questi, erogando pagamenti a partire dai depositi bancari del cliente, agiva come suo «rappresentante diretto»⁴⁰.

Partendo da tali presupposti Partsch ricostruisce – sul modello di quello che, a suo avviso, sarebbe stato sottoposto al giurista augusteo – un caso pratico⁴¹: il proprietario di uno schiavo fuggitivo ha incaricato un investigatore di rintracciare il luogo di residenza di quello, promettendogli una ricompensa ed indirizzandolo per il pagamento al suo banchiere, il quale si è impegnato con *receptum*; laddove l'investigatore affermi di aver adempiuto alla condizione ed il proprietario lo contesti, dovrebbe forse consentirsi che il banchiere sia sottoposto alla pretesa del *detective*, e così obbligarlo a produrre al *dominus* la prova (s'intende, per giustificare l'addebito della somma pagata in base al *receptum*) del fatto contestato, benché inerente ad una questione a lui estranea?

Partsch ritiene che al quesito debba risponderci negativamente, concordando con Labeone sull'opportunità di attribuire al banchiere romano un'adeguata *exceptio in factum* (che altro non sarebbe che un'*exceptio doli*⁴²); il mancato recepimento di tale difesa processuale da parte dei più tardi giuristi, conclude pertanto, sarebbe «molto verosimilmente» da imputarsi ad un'insufficiente considerazione della singolarità del caso concreto.

La spiegazione proposta dal Maestro tedesco, tuttavia, non risulta per molti versi soddisfacente. In primo luogo, vi sono serie riserve da avanzare rispetto alla seconda delle premesse da lui fatte proprie, ovvero all'esistenza di un rapporto di *unmittelbare Stellvertretung* tra cliente e banchiere romano⁴³. Ciò non tanto e non solo per il fatto⁴⁴ che in D. 17.1.28⁴⁵ i «jüngere Juristen» – da identi-

³⁸ V. *supra*, nt. 5; sul punto cfr. Petrucci, *Mensam exercere* cit. 196 ss.

³⁹ L. Mitteis, *Trapezitika*, in ZSS. 19, 1898, 198 ss. (*precipue* 244 ss.).

⁴⁰ «Labeo hatte die Anschauung verfochten, daß der Bankier bei der Zahlung aus dem *receptum* nur als Vertreter des Schuldners handle... Dies deutet offenbar auf den Kontokorrentverkehr zwischen Guthabensinhabern, in welchem der *argentarius* als direkter Stellvertreter eines Kunden handelt» (Partsch, *Der ediktale Garantievertrag* cit. 413-414).

⁴¹ Partsch, *Der ediktale Garantievertrag* cit. 414 nt. 2.

⁴² Id., *ibidem*.

⁴³ Cfr. *supra*, nt. 40.

⁴⁴ Riconosciuto dallo stesso Partsch (*Der ediktale Garantievertrag* cit. 414 nt. 2).

⁴⁵ D. 17.1.28 (Ulp. 14 *ad ed.*): *Papinianus libro tertio quaestionum ait mandatorum debitoris solventem ipso iure reum non liberare (propter mandatum enim suum solvit et suo nomine) ideoque mandatori actiones putat adversus reum cedi debere.*

ficarsi con Papiniano e, forse, Ulpiano – affermino che il pagamento del *receptum* fosse compiuto dall'*argentarius* in nome proprio (asserzione che potrebbe anche giustificarsi in base alla specificità di tale fattispecie, ove è inevitabile che il banchiere romano paghi *propter mandatum suum* e *suo nomine*, essendosi realizzata la promessa di pagamento sotto forma di mandato di credito⁴⁶).

Quel che rende più difficile accogliere la tesi in oggetto è, piuttosto, l'impossibilità di affermare *tout court* che il cliente potesse essere personalmente obbligato dalla promessa di pagamento prestata dall'*argentarius*. Pur senza voler ignorare le autorevolissime opinioni⁴⁷ tese a dimostrare che, soprattutto nell'ambito del diritto onorario e delle *negotiationes*, il dogma della generale inesistenza della rappresentanza diretta⁴⁸ in diritto romano conoscesse significative eccezioni, occorre tener presente come esse, all'esito di un'indagine puntuale, si siano rivelate più apparenti che sostanziali⁴⁹. Ciò, aggiungiamo, deve affermarsi tanto più convintamente in materia di *receptum argentarii*, ove lo specifico mezzo processuale di tutela e la professionalità del banchiere romano sono legati da una correlazione così intima e inscindibile⁵⁰ da non lasciar spazio ad alcuna confusione tra rapporti di titolarità dell'*argentarius* e rapporti di titolarità del *dominus*⁵¹.

⁴⁶ Cfr. *supra*, nt. 26, ove bibliografia.

⁴⁷ Cfr. le pagine di Mitteis (v. nt. 39) e L. Wenger (*Die Stellvertretung im Rechte der Papyri*, Leipzig 1906, 207 ss.), entrambe fortemente influenzate dal diritto provinciale di matrice ellenistica, e S. Riccobono, *Lineamenti della dottrina della rappresentanza diretta in Diritto Romano*, in *AUPA*. 14, 1930, 389 ss.

⁴⁸ Sui rapporti tra rappresentanza diretta ed efficacia diretta di un atto sulle situazioni giuridiche di un terzo v. G. Finazzi, *L'agire per altri nei rapporti obbligatori*, in A. Padoa Schioppa (a c. di), *Agire per altri. La rappresentanza negoziale processuale amministrativa nella prospettiva storica*. Convegno Università di Roma Tre, 15-17 novembre 2007, Napoli 2010, 31 ss., ove bibliografia.

⁴⁹ Cfr. Finazzi, *L'agire per altri* cit. 242 ss.

⁵⁰ V. *supra*, nt. 7.

⁵¹ La persistente autonomia tra l'obbligazione del cliente e l'obbligazione del banchiere romano fino all'età giustiniana, del resto, sarebbe indirettamente confermata da C. 4.18.2.1a (Iust. a. 531): *...sit pecuniae constitutae actio per nostram constitutionem sibi in omnia sufficiens, ita tamen, ut hoc ei inhaereat, ut pro debito fiat constitutum (cum secundum antiquam recepticiam actionem exigebatur et si quid non fuerat debitum), cum satis absurdum et tam nostris temporibus quam iustis legibus contrarium est permettere per actionem recepticiam res indebitas consequi et iterum multas proponere conditiones, quae et pecunias indebitas et promissiones corrumpi et restitui definiunt...*

Non persuade, per questo, la tesi di chi (C. Emunds, *Solvendo quisque pro alio liberat eum. Studien zur befreienden Drittleistung im klassischen römischen Recht*, Berlin 2007, 367-368) ritiene che all'epoca di Labeone il *receptum argentarii* non avesse ancora il valore di garanzia personale («bürgerschaftsähnliches Garantieverprechen»), ma costituisse semplicemente uno strumento di agevolazione pratica nei pagamenti. Nella sua radicalità tale teoria – non solo non trova alcun sostegno nelle fonti, ma – costringerebbe a dedurre che il *receptum argentarii* non avesse alcuna efficacia obbligatoria nel I sec. a.C.; v. sul punto Petrucci, *Mensam exercere* cit. 197-198, ove si replica ad una simile teoria di Bürge (*Fiktion und Wirklichkeit* cit. 528-529). cfr. Fasolino, *Sulle tecniche negoziali* cit. 177.

Le serie perplessità testé enunciate in merito ai presupposti ricostruttivi dai quali muove Partsch, in definitiva, infirmano anche la persuasività della sua ipotesi circa i motivi del disaccordo tra Labeone e Pomponio/Ulpiano sulla concessione dell'*exceptio in factum*: dal momento che l'indipendenza delle posizioni debitorie di *dominus* ed *argentarius* rappresentava un dato effettivo, l'opinione dei giuristi del II e III sec. d.C. non appare dettata da scarsa attenzione alla fattispecie concreta, ma – al contrario – sembra scaturire da una consapevole valutazione dei profili giuridici legati alla conclusione del *receptum*.

Un'altra autorevole tesi⁵² scorge nella disparità di vedute tra il giurista augusteo e Pomponio-Ulpiano un riflesso del mutato assetto della prassi negoziale. Il favore con il quale Labeone guarda alla concessione dell'*exceptio in factum* in caso di diffida del debitore, infatti, potrebbe essere indicativo del rilievo attribuito alla volontà del *dominus negotii* fino al I sec. a.C.: in tale ottica, l'assunzione della promessa bancaria di pagamento avrebbe dapprima richiesto il conferimento di una forma d'incarico⁵³ da parte del *dominus negotii*, di talché il *receptum* concluso contro la sua volontà⁵⁴ sarebbe stato viziato da inefficacia opponibile anche al creditore. La divergente opinione degli altri due giuristi, in questo scenario, rivelerebbe l'irrelevanza del requisito dell'incarico, sopravvenuta già nell'età degli Antonini e dei Severi con il raggiungimento di una più completa separazione tra posizione del debitore principale e posizione dell'*argentarius recipiens*.

Si tratta di una supposizione, invero, piuttosto ragionevole, nella misura in cui la tesi ha il merito di valorizzare un elemento (il collegamento tra ordine di pagamento da parte del cliente e promessa del banchiere) già presente nella tesi di Partsch⁵⁵, senza tuttavia porsi in contrasto con risultanze storiografiche o principî dogmatici generalmente condivisi dalla romanistica. L'ipotesi, peraltro, pare ben armonizzarsi anche con un'altra opzione ricostruttiva⁵⁶, che riconduce la progres-

⁵² Petrucci, *Mensam exercere* cit. 202-203.

⁵³ Contrariamente ad Andreau (*La vie financière* cit. 600), Petrucci (*Mensam exercere* cit. 202) non esclude che l'incarico potesse presentarsi *sub specie mandati*, in questo ricollegandosi alle proprie convincenti osservazioni a margine di D. 2.13.6.3 (Id., *op. ult. cit.* 170 ss. e in particolare 190 ss.).

⁵⁴ Stolfi (*Studi sui libri ad edictum* 1 cit. 412 nt. 280) – esplicando un ragionamento già leggibile, per quanto *per incidens*, nel pensiero di Petrucci (*Mensam exercere* cit. 201-202) – precisa che la possibilità di concludere il *receptum absente domino*, ritenuta nota già a Labeone, è logicamente compatibile con l'asserita necessità dell'incarico, in quanto la problematica dell'*absentia* si pone non sul piano della (mancata) espressione di volontà negoziale da parte del cliente, quanto su quello della sua assenza fisica al momento dell'assunzione del debito. Critico sulla possibilità di dedurre da D. 13.5.27 che già al tempo di Labeone il *receptum argentarii* potesse essere concluso *absente debitore* è Fasolino, *Sulle tecniche negoziali* cit. 180 nt. 34.

⁵⁵ Partsch, *Der ediktale Garantievertrag* cit. 413.

⁵⁶ Frezza, *Le garanzie delle obbligazioni* 1 cit. 180-181.

siva affermazione dell'autonomia del *receptum* alla necessità di assecondare la «esigenza del mondo degli affari, cui tornava opportuno un negozio di sollecita e semplice realizzazione»⁵⁷. In altri termini, il crescente sviluppo commerciale avrebbe richiesto soluzioni in concreto più efficaci per i traffici giuridici, sacrificando – in nome di una maggiore sicurezza e speditezza nella realizzazione dei crediti – la rilevanza precedentemente accordata all'incarico del cliente⁵⁸.

Guardando da questa prospettiva, innegabilmente, lo *ius controversum* di D. 13.5.27 troverebbe una più esauriente composizione. I diversi indirizzi espressi dal giureconsulto augusteo e dai suoi colleghi dei secoli successivi, infatti, potrebbero spiegarsi alla luce dell'evoluzione delle pratiche commerciali e contrattuali, sicché Labeone risulterebbe ancora legato ad un requisito che si configurava come fondamentale nel I sec. d.C., mentre i pareri di Pomponio ed Ulpiano si inquadrerebbero in una diversa cornice storica, all'interno della quale il ruolo e la responsabilità dei banchieri romani hanno assunto profili di maggiore autonomia. I *prudentes* romani, insomma, non farebbero eccezione al vecchio adagio arabo, caro a Marc Bloch⁵⁹, per cui «gli uomini somigliano più ai loro tempi che ai loro padri».

V. Alcune riflessioni sull'*exceptio labeoniana* e sull'*opportunità di contestualizzarla all'interno delle dinamiche legate al regresso dell'argentarius*

Pur positivamente valutata la tenuta delle ipotesi da ultimo prospettate, la ricerca di una più profonda comprensione della questione impone un ulteriore quesito: a chi giovava l'*exceptio labeoniana*? Ovvero, il che è lo stesso, l'interesse di quale soggetto si trova al centro di questa antica disputa dottrinale?

La domanda, per peregrina che possa sembrare *prima facie*, è tutt'altro che illegittima, una volta attentamente considerata la natura dell'istituto in esame. Come risulta piuttosto chiaramente dal combinato disposto delle opinioni di Labeone ed Ulpiano⁶⁰, infatti, ciò che differenziava l'adempimento di un *receptum*

⁵⁷ Id., *ibidem*.

⁵⁸ Idea sulla quale sembrerebbe convergere anche Fasolino, *Sulle tecniche negoziali* cit. 180.

⁵⁹ M. Bloch, *Apologia della storia*, Torino 1969, 48.

⁶⁰ D. 2.13.6.3 (Ulp. 4 ad ed.): *Rationem autem esse Labeo ait ultro citro dandi accipiendi, <debendi> credendi, obligandi solvendi sui causa negotiationem: nec ullam rationem nuda dumtaxat solutione debiti incipere. Nec si pignus acceperit aut mandatam, compellendum edere: hoc enim extra rationem esse. Sed et quod solvi [constituit] <recepti>, argentarius edere debet: nam et hoc ex argentaria venit.*

Sulla ricostruzione del testo si vedano: T. Mommsen, P. Krüger, *Digesta Iustiniani Augusti. Editio maior* 1, Berolini 1870, 60 nt. 1 (per l'inserito *debendi*); Lenel, *Beiträge zur Kunde* cit. 62 ss. (per la sostituzione di *constituit* con *recepti*); in generale, Petrucci, *Mensam exercere* cit. 182 ss.

argentarii da una *nuda solutio debiti* effettuata da un banchiere romano era che il primo si inseriva nel contesto di un duraturo rapporto di *ratio*⁶¹ (*ex argentaria venit*), mentre la seconda si compiva in modo puntuale al di fuori di un conto. Ne risulta – come, del resto, parte della dottrina⁶² ha intuito – che i *recepta* assunti dagli *argentarii* erano di regola coperti dal denaro già depositato dal *dominus negotii* presso la *mensa*.

Se, dunque, i banchieri romani facevano normalmente affidamento sulle somme dei clienti medesimi per il pagamento dei *recepta*, ecco che diventa meno chiaro il motivo per il quale essi avrebbero dovuto giovare di un'*exceptio in factum* per essere dispensati dal pagamento. In altre parole: che interesse avrebbero avuto gli *argentarii* a rifiutare di adempiere – *de facto* – con del denaro altrui⁶³?

Risultando decisamente inverosimile la possibilità che Labeone accordasse un'eccezione ai banchieri romani per tutelare indirettamente i loro clienti, la risposta dev'essere ricercata – ad avviso di chi scrive – guardando alle modalità di riequilibrio dei loro rapporti interni e in particolar modo al ruolo che proprio l'incarico e, più in generale, la *voluntas domini* ricoprivano in sede di regresso.

A tal proposito, lasciando da parte l'ipotesi in cui la promessa di pagamento dell'*argentarius* fosse stata conclusa secondo lo schema operativo del mandato di credito⁶⁴, la dottrina distingue due ipotesi:

- nel caso in cui il banchiere romano avesse prestato *receptum* su incarico del proprio cliente, si ritiene piuttosto pacificamente⁶⁵ che l'esercizio del regresso nei confronti di quest'ultimo si sarebbe giustificato in base ad un

⁶¹ Cfr. Petrucci, *loc. ult. cit.*

⁶² Oltre al già citato Partsch (*Der ediktale Garantievertrag* cit. 413-414), v. nella dottrina recente anche Fasolino, *Sulle tecniche negoziali* cit. 182.

⁶³ Si noti che il riferimento all'altruità *de facto* è svolto qui con riferimento ai profili del riequilibrio economico delle prestazioni, e quindi – in sostanza – della compensazione delle reciproche obbligazioni tra *argentarius* e *dominus rationis*. Non si intende qui far riferimento all'altruità dei *nummi* sul piano dei diritti reali, la quale parrebbe peraltro doversi escludere per il fatto che l'*argentarius* prometteva di dare genericamente una somma di denaro e non le monete altrui (v. però, sulla *vexata quaestio* della possibilità di dedurre in *receptum* cose infungibili, C. 4.18.2.pr.-1; Theoph. Par. 4.6.8; Segré, *Corso di diritto romano* 1 cit. 272; Astuti, *Studi intorno alla promessa di pagamento* 2 cit. 309 ss.; Fasolino, *Sulle tecniche negoziali* cit. 175-176). Per approfondimenti sulla questione del passaggio di proprietà delle monete e sulla natura giuridica del deposito aperto v. G. Segré, *Recensione ad Alfredo Ascoli, Contributo alla teoria della confusione e della commistione in diritto romano*, in *Il Filangieri* 13, 1888, 116 ss. (= *Scritti vari di diritto romano*, Torino 1952, 579 ss.); A. Petrucci, *Lezioni di diritto privato romano*, Torino 2015, 267; e Id., *Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane*, Torino 2002, 30 ss. e 164 ss.

⁶⁴ V. *supra*, nt. 45.

⁶⁵ Sulla contraria opinione di Andreau v. *supra*, nt. 53.

rapporto di mandato⁶⁶, a guisa di come accadeva nella *fideiussio*;

- laddove l'assunzione del *receptum* fosse avvenuta al di fuori di un apposito incarico conferito dal *dominus rationis*⁶⁷, è opinione comune⁶⁸ che il titolo per la rivalsa fosse da identificarsi nella *negotiorum gestio*, avendo l'*argentarius* effettuato l'esborso per adempiere spontaneamente un debito del cliente.

Sui rapporti tra *receptum argentarii* e *negotiorum gestio*, tuttavia, è necessario svolgere alcune precisazioni. Se, infatti, è certo che, laddove la promessa di pagamento del banchiere romano fosse stata compiuta *ignorante domino*⁶⁹ (dunque, s'intende, senza incarico), si sarebbe potuta applicare la disciplina generale della gestione d'affari altrui⁷⁰, decisamente più problematica risulta la possibilità di sussumervi l'ipotesi di *receptum* concluso contro la volontà del cliente. Il quadro giurisprudenziale in materia di *negotiorum gestio invito domino* era, in effetti, piuttosto complesso.

VI. Le divergenze giurisprudenziali in tema di *negotiorum gestio invito domino*

Da un lato, è noto che Labeone⁷¹, Giuliano⁷² e Ulpiano⁷³, Papiniano⁷⁴, Paolo e Pomponio⁷⁵ – peraltro non senza diverse rilevanti sfumature, sulle quali ci si soffermerà in séguito – negavano che il *dominus negotii*, contro la cui volontà

⁶⁶ Partsch, *Der ediktale Garantievertrag* cit. 412-413; Bürge, *Fiktion und Wirklichkeit* cit. 533-534; Petrucci, *Mensam exercere* cit. 202; Fasolino, *Sulle tecniche negoziali* cit. 180.

⁶⁷ Cfr. D. 46.1.30 (Gai. 5 *ad ed. prov.*) e D. 46.3.53 (Gai. 5 *ad ed. prov.*).

⁶⁸ Rossello, *Receptum argentarii* cit. 63 ss.; Frezza, *Le garanzie delle obbligazioni* 1 cit. 281; Petrucci, *L'impresa bancaria: attività, modelli organizzativi, funzionamento e cessazione*, in Cerami, Petrucci, *Diritto commerciale romano* cit. 147.

⁶⁹ D. 46.1.30 (Gai. 5 *ad ed. prov.*): *Fideiubere [recipere?] pro alio potest quisque, etiamsi promissor ignoret*. In merito alla ricostruzione del testo, Lenel (*Palingenesia* 2 cit. 198) – pur riconoscendo l'originaria afferenza del passo all'originaria *sedes materiae* del *receptum argentarii* nel commentario gaiano – non vi apporta modifiche, probabilmente in ragione del fatto che non vi compare il lemma *constituere*, ma *fideiubere*. Ritenendo decisamente apprezzabile la prudenza di questa posizione, proponiamo l'eventuale interpolazione più per sottolinearne l'astratta possibilità che per la sua concreta probabilità. Si concorda, peraltro, con la posizione di chi (Fasolino, *Sulle tecniche negoziali* cit. 181) ritiene che il principio espresso nel passo sia molto verisimilmente valido sia per la fideiussione che per il *receptum*, a prescindere dalla ricostruzione testuale.

⁷⁰ Cfr. D. 17.1.20.1 (Paul. 11 *ad Sab.*); D. 3.5.3.11 (Ulp. 11 *ad ed.*); D. 3.5.4 (Ulp. 44 *ad Sab.*); la prima parte di D. 3.5.42(43) (Lab. 6 *post. ep. a Iav.*) e di D. 3.5.45(46) (Afr. 7 *quaest.*).

⁷¹ D. 3.5.42(43).

⁷² D. 3.5.7(8).3.

⁷³ D. 17.1.6.2; D. 3.5.7(8).3.

⁷⁴ D. 17.1.53.

⁷⁵ D. 17.1.40.

l'affare fosse stato gerito, potesse essere validamente convenuto per la ripetizione delle spese legate alla gestione.

Da un'altra parte, D. 17.1.40⁷⁶ (Paul. 9 *ad ed.*) ci informa che vi erano alcuni (*quidam*) che reputavano che al gestore dovesse essere data un'azione utile contro il gerito per il rimborso delle spese, nonostante si versasse in un caso di *gestio vetante domino*. Sull'identità dei giuristi in questione⁷⁷ e sull'esatta natura dell'azione utile⁷⁸ non disponiamo di conoscenze sufficientemente solide da consentire una qualsivoglia ipotesi. Ciò che pare certo è che tale opinione si contrappone nettamente a quella dei giureconsulti citati in precedenza.

Dell'esistenza di uno *ius controversum* in merito, peraltro, si fa esplicita menzione in C. 2.18(19).24⁷⁹, una delle *quingenta decisiones*⁸⁰ con le quali Giustiniano si propone di dirimere i maggiori dissidî giurisprudenziali dell'epoca. Nel *principium*, appunto, si afferma che *apud magnos auctores* v'era un

⁷⁶ V. il testo *infra*, nt. 88.

⁷⁷ Si vedano V. Scialoja, *Della negotiorum gestio prohibente domino ed in ispecie dell'azione di regresso di un terzo che paghi un debito altrui contro la volontà del debitore*, in *Il Foro Italiano* 16, 1889, 7 ss.; G. Finazzi, *Ricerche in tema di 'Negotiorum gestio' 2.1*, Napoli 2003, 563-564, nt. 193 (ove ampia bibliografia); Stolfi, *Studi sui libri ad edictum* 1 cit. 52 nt. 54.

⁷⁸ Mentre R. Sotty (*Les actions qualifiées d'«utiles»*, in *Labeo* 25, 1979, 152) ipotizza che si trattasse della medesima azione spettante al creditore principale, da concedersi al fideiussore con formula con trasposizione di soggetti anche in assenza di apposita cessione, R. Seiler (*Der Tatbestand der negotiorum gestio im römischen Recht*, Köln-Graz 1968, p. 89) parla di *actio utilis negotiorum gestorum* (come forse già Scialoja, *Della negotiorum gestio prohibente domino* cit. 5; nella dottrina successiva, con ampliamenti e sfumature personali, sembrerebbe aderire a tale prospettiva anche Finazzi, *Ricerche* 2.1 cit. 563), laddove invece E. Valiño (*Actiones utiles*, Pamplona 1974, 217-218) non esclude potesse trattarsi di un *actio mandati utilis «en función de regreso»*.

⁷⁹ C. 2.18(19).24 (Iust. a. 530): *Si quis nolente et specialiter prohibente domino rerum administrationi earum sese immiscuit, apud magnos auctores dubitabatur, si pro expensis, quae circa res factae sunt, talis negotiorum gestor habeat aliquam adversus dominum actionem. 1. Quam quibusdam pollicentibus directam vel utilem, aliis negantibus, in quibus et Salvius Iulianus fuit, haec decidentes sancimus, si contradixerit dominus et eum res suas administrare prohibuerit, secundum Iuliani sententiam nullam esse adversus eum contrariam actionem, scilicet post denuntiationem, quam ei dominus transmiserit nec concedens ei res eius attingere, licet res bene ab eo gestae sint. 2. Quid enim, si dominus adspexerit ab administratore multas expensas utiliter factas et tunc dolosa adsimulatione habita eum prohibuerit, ut neque anteriores expensas praestet? Quod nullo patimur modo: sed ex quo die attestatio ad eum facta est vel in scriptis vel sine scriptis, sub testificatione tamen aliarum personarum, ex eo die pro faciendis meliorationibus nullam ei actionem competere, super anterioribus autem, si utiliter factae sunt, habere eum actionem contra dominum concedimus sua natura currentem.*

⁸⁰ Finazzi, *Ricerche* 2.1 cit. 559. Sulle *quingenta decisiones* si vedano i recenti lavori di C. Russo Ruggeri (*Studi sulle quingenta decisiones*, Milano 1999) e M. Varvaro (*Contributo allo studio delle Quingenta decisiones*, in *AUPA*. 46, 2000, 359 ss.).

dubbio circa l'esperibilità di un'azione di regresso in caso di affare gestito *no-lente et specialiter prohibente domino*. Nel §1, dopo la menzione dei generici *quidam* favorevoli alla concessione di un'azione utile, si ricorda il parere dei giuristi che ne negavano l'applicazione, tra i quali spicca il nome di Salvio Giuliano⁸¹. Aderendo al parere di quest'ultimo, dunque, l'imperatore sancisce definitivamente l'impossibilità di ripetere le spese sostenute nel corso della *gestio prohibente domino*; tuttavia, per evitare che il gerito abusasse di tale regola – attendendo dolosamente che il gestore effettuasse personalmente molte spese, e manifestando solo in un momento successivo la propria (simulata) *noluntas* circa la gestione dell'affare – gli viene imposto l'onere di esternalarla con una formale *denuntiatio* (attestata *vel in scriptis vel sine scriptis sub testificatione*). Ne risulta una disciplina, in base alla quale gli atti di gestione compiuti successivamente all'apposita diffida resteranno a carico del gestore, mentre quelli precedenti dovranno comunque essere rimborsati. Ecco, dunque, che la situazione (psicologico-soggettiva) della *noluntas* viene ad essere distinta da quella (formale-obiettiva) della *prohibitio*, di modo che la prima diviene irrilevante se non vi consegue la seconda. Volendo esemplificare: il gestore che abbia intrapreso la ristrutturazione di una vecchia bicocca cadente potrà rivalersi sul proprietario per tutte le spese di ristrutturazione utilmente compiute fino al momento in cui non abbia ricevuto un rituale divieto ad effettuare lavori, malgrado il padrone non fosse mai stato intenzionato al recupero della casupola, o fosse addirittura contrario.

A questo punto, occorre chiedersi se ed in quale misura le opinioni dei *prudentes* sul nostro D. 13.5.27 possano essere state influenzate dalla riflessione giurisprudenziale sulla *negotiorum gestio invito domino*. A tal fine, è opportuno considerare singolarmente le opinioni che Labeone, Pomponio ed Ulpiano avevano rispettivamente espresso in proposito.

Per quanto riguarda quest'ultimo, il suo pensiero sul tema emerge in due passi in particolare. In D. 17.1.6.2⁸², ove nella seconda parte⁸³ Ulpiano precisa che la configurabilità del regresso tramite l'*a. mandati* è esclusa laddove sussistano

⁸¹ Si allude, con ogni probabilità, a D. 3.5.7(8).3 (Ulp. 10 *ad ed.*): v. *infra* in nt. 87.

⁸² D. 17.1.6.2 (Ulp. 31 *ad ed.*): *Si passus sim aliquem pro me fideiubere vel alias intervenire, mandati teneor et, nisi pro invito quis intercesserit aut donandi animo aut negotium gerens, erit mandati actio.*

⁸³ Di cui, anche di recente, la dottrina ha denunciato la natura insitica: v. F. Pringsheim, *Animus donandi*, in ZSS. 42, 1921, 293-294; più di recente Finazzi, *Ricerche* 2.1 cit. 217 ss., che vede nel finale *nisi ... actio* una «aggiunta completomane», che pertanto non farebbe fede per il pensiero di Ulpiano. Per la genuinità del passo v. invece M. Kaser, *'Unmittelbare Vollstreckbarkeit' und Bürgergreß*, in ZSS. 100, 1983, 125 nt. 168.

i requisiti della *negotiorum gestio*⁸⁴, o lo spirito di liberalità⁸⁵, o se vi fosse la contraria volontà del *dominus negotii*. A prescindere dalle gravi riserve opposte dagli Autori che contestano *in re ipsa* l'astratta configurabilità di un *reus patiens et invitus*⁸⁶, il dato significativo del brano ai fini della nostra ricerca consiste nel fatto che Ulpiano, contrapponendo la *negotiorum gestio* all'affare gerito *invito domino*, esclude implicitamente che le due fattispecie siano compatibili. Nel secondo brano⁸⁷, che contiene la citazione del parere giuliano accolto da Giustiniano, si affronta il caso di un soggetto che, con l'accondiscendenza di un socio e la proibizione dell'altro, gestisca alcuni affari della società. Ulpiano, approvando la soluzione di Giuliano, ritiene che il gerente possa ripetere le spese soltanto nei confronti del socio che non aveva manifestato il proprio divieto; nella chiusa del frammento, difatti, il giurista di Tiro spiega che sarebbe iniquo sia che l'inerzia di un socio possa creare delle obbligazioni nei confronti dell'altro, che invece si era opposto, sia che il socio che abbia consentito la gestione venga poi ad essere liberato dalle relative obbligazioni in virtù di un fatto del terzo, quale il veto dell'altro socio.

In base ai due brani appena considerati, dunque, sembra potersi affermare che Ulpiano si esprima – implicitamente e incidentalmente nel primo frammento (che, del resto, tratta del mandato e non specificamente della *negotiorum gestio*), esplicitamente e specificamente nel secondo – contro l'esperibilità dell'azione da

⁸⁴ Finazzi (*loc. ult. cit.*), argomentando a partire da D. 17.1.53 e da D. 17.1.20.1, sostiene che la *praesentia* del *dominus* escluderebbe alla radice la configurabilità della *negotiorum gestio*, dovendosi applicare dunque il mandato. Pur volendo assumere la correttezza dell'opinione dell'A. sul fatto che l'operato del *procurator omnium bonorum* fosse stato ricondotto all'*a. mandati* già nella seconda metà del II sec. d.C. (Id., *Ricerche in tema di 'Negotiorum gestio'* 1, Napoli 1999, 252-277), residua tuttavia la possibilità che Ulpiano facesse qui riferimento alle ipotesi di gestione necessaria (e.g. *cura furiosi, cura minoris XXV annorum...*), che – per «marginali» che fossero (Id., *Ricerche* 1 cit. 428) – continuarono ad ogni modo ad essere disciplinate dall'*a. negotiorum gestorum* (come l'A. stesso sostiene nella medesima opera, 279 ss. e 428).

⁸⁵ Cfr. S. Broise, *Animus donandi. Concetto romano e i suoi riflessi sulla dogmatica odierna* 2, Pisa 1975, 136-138, nt. 20, con relativa bibliografia; e Pringsheim, *Animus donandi* cit. 293-294.

⁸⁶ Si veda, per tutti, Finazzi, *Ricerche* 2.1 cit. 218 in nt. 337; *contra*, Broise (*loc. ult. cit.*), che sostiene doversi distinguere tra *patientia* e contrarietà del *reus*, e Kaser ('*Unmittelbare Vollstreckbarkeit*' cit. 125, nt. 171), che sembra ricollegare il caso del *reus patiens* ad un *reus praesens et vetans*.

⁸⁷ D. 3.5.7(8).3 (Ulp. 10 *ad ed.*): *Iulianus libro tertio tractat, si ex duobus sociis alter me prohibuerit administrare, alter non: an adversus eum qui non prohibuit habeam negotiorum gestorum actionem? Movetur eo, quod, si data fuerit adversus eum actio, necesse erit et eum pertingi qui vetuit: sed et illud esse iniquum eum qui non prohibuit alieno facto liberari, cum et si mutuum pecuniam alteri ex sociis prohibente socio dedissem, utique eum obligarem. Et puto secundum Iulianum debere dici superesse contra eum qui non prohibuit negotiorum gestorum actionem, ita tamen ut is qui prohibuit ex nulla parte neque per socium neque per ipsum aliquid damni sentiat.*

gestione d'affari altrui nei confronti di un soggetto che lo abbia proibito.

Per quel che concerne il pensiero di Pomponio, esso ci è noto da una citazione che ne fa Paolo nel già menzionato D. 17.1.40⁸⁸, ove si tratta il caso di un soggetto che si costituisca fideiussore di fronte al creditore, nonostante il debitore si opponga esplicitamente e sin già dal momento della conclusione della garanzia. L'autore del frammento – scartata l'opportunità di concedere per il regresso l'*actio utilis* accordata dai consueti *quidam*⁸⁹, di cui è possibile avesse solo conoscenza indiretta⁹⁰ – nega la configurabilità delle azioni da mandato e da *negotiorum gestio*, dichiarando di seguire in ciò il parere di Pomponio⁹¹. Il passo, pertanto, ci consente di desumere che quest'ultimo, come Ulpiano (e Giuliano) non fosse favorevole alla concessione di un'azione di regresso in favore di chi avesse gestito un affare altrui malgrado l'esplicito divieto del *dominus*.

Al termine di questo percorso (compiuto, per comodità espositiva, à *rebours*) sulle dottrine *de negotiis invito domino gestis* dei *prudentes* coinvolti nella disputa di D. 13.5.27, una particolare attenzione dev'essere dedicata all'opinione di Labeone. Essa si trova espressa in D. 3.5.42(43)⁹², brano che presenta profili di estremo interesse. Esso prende in considerazione, dapprima, l'ipotesi di un soggetto che paghi un debito altrui senza aver all'uopo ricevuto un apposito mandato. In tale ipotesi, secondo le regole generali, il giurista appare incline a consentire al terzo pagatore l'esercizio dell'*a. negotiorum gestorum*, facendo leva sull'obiettiva

⁸⁸ D. 17.1.40 (Paul. 9 *ad ed.*): *Si pro te praesente et vetante fideiusserim, nec mandati actio nec negotiorum gestorum est: sed quidam utilem putant dari oportere: quibus non consentio, secundum quod et Pomponio videtur.*

Come è stato notato in dottrina (J.C. Prado Rodríguez, *La solutio del tercero 'ignorante vel invito debitore' y sus vías de regreso contra el deudor*, in *Iura* 59, 2011, 243), il passo di Pomponio (24 *ad Sab.*) riportato in D. 46.3.23 affronta esclusivamente la questione dell'atto liberatorio compiuto *invito vel ignorante debitore*, senza invece soffermarsi sui profili relativi all'eventuale concessione dell'*a. negotiorum gestorum* in via di regresso.

⁸⁹ Sui quali cfr. C. 2.18(19).24 (v. *supra* nt. 77 e 79).

⁹⁰ Stolfi, *Studi sui libri ad edictum* 1 cit. 51 nt. 53.

⁹¹ Che costituiva probabilmente «la nervatura della riflessione paolina» (Id., *op. ult. cit.* 52).

⁹² D. 3.5.42(43) (Lab. 6 *post. epit. a Iav.*): *Cum pecuniam eius nomine solveres, qui tibi nihil mandaverat, negotiorum gestorum actio tibi competit, cum ea solutione debitor a creditore liberatus sit: nisi si quid debitoris interfuit eam pecuniam non solvi.*

Per quanto riguarda invece D. 46.3.91 (Lab. 6 *post. a Paul. epit.*), nonostante gli sforzi della dottrina più recente (Emunds, *Solvendo quisque pro alio* cit. 352 ss.), sia sul piano dell'esegesi testuale che su quello della sistematica giuridica rimane più persuasiva la lettura tradizionale (già di C. Manenti, *Della necessità dell'accettazione per la renuncia ai diritti di credito in diritto romano. A proposito del fr. 91 De solutionibus Dig. 46,3*, in *BIDR.* 23, 1911, 29 ss.) che riferisce il frammento alla remissione del debito e non al suo pagamento *invito debitore*.

Per una rassegna sulle critiche testuali di tipo interpolazionista e sulle contrarie diagnosi conservative si veda Finazzi, *Ricerche* 2.1 cit. 376.

sussistenza del profilo dell'*utilitas*⁹³ derivante al gerito dall'adempimento. Nella chiusa del passo, tuttavia, si svolge un esplicito riferimento al profilo psicologico della *contemplatio domini*⁹⁴, ovvero al fatto che il gestore abbia avuto riguardo all'interesse del gerito nell'amministrarne l'affare. Nel caso in cui, dunque, l'adempimento del debito non corrisponda all'*interesse* del debitore medesimo, Labeone⁹⁵ afferma che al terzo pagatore non compete l'*a. negotiorum gestorum* per il recupero delle spese.

Come giustamente notato dalla dottrina⁹⁶, nella prima parte del brano vengono in rilievo i requisiti obiettivi dell'*a. negotiorum gestorum* (altruità dell'affare e *utilitas*, entrambe evidenti nella liberazione del *reus* da parte di un estraneo), mentre nella seconda si introduce un elemento provvisto di una componente soggettiva, che si rivela nondimeno dirimente: l'*interesse debitoris*. Dal testo, sfortunatamente, non risulta se tale interesse dovesse essere declinato in senso obiettivo⁹⁷ o soggettivo. Una serie di considerazioni anche extratestuali induce, con tutta la cautela del caso, ad attribuire rilevanza proprio all'elemento soggettivo della *voluntas domini*⁹⁸. Seppur ciò parrebbe assimilare il parere del giurista augusteo a quello di Paolo-Pomponio e Ulpiano-Giuliano, ad un più attento esame s'impone la necessità di compiere almeno due distinguo.

In primo luogo, sul piano delle fattispecie prospettate: è d'uopo notare che in D. 3.5.42(43) non si fa menzione di un divieto già espresso dal gerito al momento dell'assunzione della gestione, diversamente da quanto evidentemente accade sia in D. 3.5.7(8).3, ove il socio ha già espressamente proibito al terzo

⁹³ Sulla questione generale della natura soggettiva o obiettiva dell'*utiliter gestum* v. Id., *op. ult. cit.* 501 ss. ed in specie 555 ss.; sui rapporti tra *utilitas* e *contemplatio domini* v. *infra*, nt. 108.

⁹⁴ Id., *op. ult. cit.* 375 ss.

⁹⁵ Sull'irrisolta questione della paternità labeoniana o giavoleniana dell'opinione, si veda ancora Id., *op. ult. cit.* 557-558; sulla base delle riflessioni condotte dal medesimo tale A. (*op. ult. cit.* 122 ss. e 375 ss.), tuttavia, vi sono a nostro avviso elementi sufficienti per propendere, cautamente, per l'effettiva paternità labeoniana.

⁹⁶ Cfr. Id., *op. ult. cit.* 557, con relativa bibliografia in nt. 171.

⁹⁷ Finazzi (*op. ult. cit.* 558) nota come l'autore dello Schol. 1 *ad Bas.* 17.1.42 propendesse per una qualificazione obiettivata dell'*id quod interest*, prospettando a tal proposito il caso in cui il *reus* fosse a propria volta titolare di un credito *ex alia causa* nei confronti del suo stesso creditore, il che gli avrebbe consentito di invocare la liberazione in via di compensazione, evitando il pagamento. Bisogna tuttavia ricordare che, all'epoca di Labeone, la compensazione non costituiva un modo generale di estinzione delle obbligazioni, il che si verificherà soltanto a partire dal II sec. d.C. (cfr. Petrucci, *Lezioni di diritto privato romano* cit. 384-385); la congettura del giurista bizantino si fonda, dunque, sul postulato indimostrato (e difficilmente dimostrabile) che la *solutio* del passo labeoniano si inserisse in un negozio di buona fede, o che il gerito fosse un *argentarius*.

⁹⁸ Finazzi, *Ricerche* 2.1 cit. 558. Alla stessa conclusione, seppur sulla base di presupposti che non condividiamo, perviene Emunds, *Solvendo quisque pro alio* cit. 358 s.

di gerire l'affare, che in D. 17.1.40, ove il *dominus* è *praesens et vetans*. Ciò rende assai probabile che Labeone intendesse riferirsi non tanto alle ipotesi in cui l'opposizione del *dominus* sia formalizzata al gestore prima dell'inizio della gestione, bensì ai casi in cui questa emerga in un momento successivo⁹⁹. A meno di voler ritenere il passo interpolato, infatti, il testo menziona unicamente l'assenza del mandato, e non vi sono indici interpretativi che inducano a supporre l'omissione di eventuali ulteriori fatti rilevanti. Ciò non vuol dire, si badi, che la contraria volontà del gerito non potesse essere già esistente (seppure in forma inespressa) al principio della gestione: al contrario, è plausibile che il *dominus* fosse – per così dire, *in interiore homine* – contrario *ab origine*¹⁰⁰. La differenza è che il passo labeoniano descrive una *gestio invito domino*, gli altri una *gestio vetante vel prohibente domino*.

In secondo luogo (e di conseguenza), la rilevanza della *noluntas domini* nella gestione d'affari si atteggia in termini diversi per Pomponio-Ulpiano e per Labeone. Se per i primi essa deve manifestarsi nella forma della *prohibitio*, quale elemento esteriorizzato ed obiettivo, per il secondo è sufficiente che essa abbia consistenza soggettiva, cioè come fatto squisitamente psicologico da accertarsi in capo ad entrambi i soggetti. Ciò non deve poi troppo sorprendere, essendo stato ampiamente sottolineato in dottrina come dalle fonti emerga, da parte del giurista augusteo, una spiccata sensibilità verso i profili subiettivi della *negotiorum gestio*, e segnatamente per il presupposto della *contemplatio domini* quale intenzione del gestore di condurre l'affare nell'interesse del gerito¹⁰¹.

Riassumendo, la relazione tra le dottrine di Labeone e dei *jüngere Juristen* sembra svolgersi nel solco del medesimo dualismo (*rectius*, rapporto di genere a specie) tra contrarietà e divieto che si ritrova espresso nell'*incipit* di C. 2.18(19).24. pr.¹⁰², ove si legge *si quis nolente et specialiter prohibente domino rerum administrationi earum sese immiscuit...* Il prosieguo della costituzione imperiale, peraltro, si snoda esattamente sulla tensione tra i due concetti: da un lato, attribuisce valore discriminante alla rituale *prohibitio* ai fini della configurabilità di un valido rapporto di gestione degli affari; dall'altro, nega efficacia giuridica alla semplice *noluntas*, facendo salvo il diritto del gestore ad agire con *a. negotiorum gestorum* per gli atti compiuti *medio tempore*. In un certo senso,

⁹⁹ La prospettazione proposta, per altro, non costituirebbe affatto un *hapax* nelle fonti, poiché troverebbe un perfetto *pendant* in C. 2.18(19).24 (v. già in nt. 79 e *infra*), oltre che in D. 13.5.27.

¹⁰⁰ «... sembrerebbe strano che [...] una volta ammessa la rilevanza dell'interesse del debitore non si tenesse conto anche della sua volontà previamente espressa e nota al gestore e forse anche di quella da quest'ultimo conoscibile con l'ordinaria diligenza» (Id., *ibidem*).

¹⁰¹ Id., *op. ult. cit.* 122 ss. e 375-378; D. 3.5.5.5(6.3).

¹⁰² V. ancora *supra*, nt. 79.

si potrebbe dire, la *decisio* giustiniana ripercorre e compone (non possiamo dire se consapevolmente o meno) la *dissensio* – per così dire ‘interna’¹⁰³ – tra tali giuristi.

VII. *Tra negotiorum gestio e receptum argentarii: riflessioni conclusive su D. 13.5.27 alla luce dell'analisi delle rispettive dottrine di Labeone, Pomponio ed Ulpiano*

Cercando di tirare le fila della disamina sin qui svolta riguardo ai rapporti tra *receptum argentarii* e *negotiorum gestio invito debitore*, ed in particolare riguardo all'influenza che le dottrine di Labeone, Pomponio ed Ulpiano in materia possano aver avuto sullo *ius controversum* fotografato in D. 13.5.27, è possibile affermare quanto segue:

- il parere di Labeone – favorevole a concedere all'*argentarius* un'eccezione basata sul fatto, per il caso in cui questi avesse ricevuto dal cliente una diffida tardiva (formale¹⁰⁴, o quantomeno formalizzata) a non adempiere – parrebbe compatibile con le posizioni espresse dallo stesso giurista in materia di *negotiorum gestio*. Infatti, dal momento che l'*argentarius*, nell'ottica labeoniana, non avrebbe potuto giustificare il regresso a titolo di *negotiorum gestio*, avrebbe ben potuto considerarsi iniquo che egli fosse tenuto comunque a dar séguito alla gestione (*i.e.* ad adempiere al *receptum*) senza poter ripetere dal cliente-debitore quanto avrebbe pagato per liberarlo¹⁰⁵;

- ragionando *a contrario*, si potrebbe pensare che Pomponio ed Ulpiano, che al banchiere romano negavano la facoltà di eccepire la ricevuta *prohibitio*, fossero di conseguenza proclivi a consentirgli di rivalersi nei confronti del cliente in base a gestione d'affari, per evitare che questi – attraverso un'intempestiva proibizione – potesse al contempo ottenere la liberazione dal proprio creditore da parte del banchiere e sottrarsi alla ripetizione delle spese da questo sostenute. Si tratterebbe, a sommosso avviso di chi scrive, di un'opzione plausibile, anche

¹⁰³ S'intende, rispetto alla controversia 'esterna' con i *quidam* che invece concedevano l'*actio utilis* (v. *supra*).

¹⁰⁴ Alla luce di C. 2.18(19).24 si potrebbe ventilare l'ipotesi che il riferimento al *denuntiare* in D. 13.5.27 possa essere anche il frutto dell'intervento interpolativo formale dei compilatori, ma – al di là del fatto che ciò richiederebbe forti argomenti ed estrema cautela – la sostanza della questione rimarrebbe invariata anche immaginando che invece il testo originale presentasse un *vetare* o un *prohibere*.

¹⁰⁵ *Contra*: Emunds, *Solvendo quisque pro alio* cit. 361 ss., il quale afferma l'inefficacia dell'eventuale pagamento *invito domino* dell'*argentarius* a partire dai due non condivisibili presupposti di cui *supra* alle ntt. 51 e 92.

considerando che la soluzione poi adottata da Giustiniano (che, appunto, si fonda sulla medesima *ratio*) potrebbe non essere originale.

Se una tale deduzione fosse corretta, vi sarebbero almeno due ricadute sulla nostra conoscenza della materia.

Per un verso, la disputa giurisprudenziale testimoniata da D. 13.5.27 troverebbe un possibile chiarimento non solo sul fronte dei presumibili mutamenti della prassi negoziale intervenuti tra primo e secondo secolo a.C., magari in ragione delle spinte derivanti dai traffici commerciali¹⁰⁶, ma anche con riguardo al pensiero giurisprudenziale. In questo senso, contestualizzando le *sententiae* dei singoli giuristi su casi concreti, come il nostro, all'interno delle loro rispettive dottrine su principî più generali, è possibile ipotizzare che lo *ius controversum* in materia di *receptum argentarii invito domino* non rappresenti che una manifestazione del più ampio (noto e studiato) dibattito dottrinale in tema di *negotiorum gestio*, e non una disputa isolata sulla quale – stante la scarsità di fonti sulla promessa bancaria di pagamento – risulta quasi proibitivo formulare alcuna congettura allo stato dell'arte.

Per altro verso, sul fronte dei rapporti tra *receptum argentarii* e *voluntas domini* dovrebbe giungersi ad una più compiuta ricostruzione in termini di disciplina, in particolar modo sottolineando la necessità di distinguere il piano delle vicende fondative ed esecutive della promessa di pagamento da quello riguardante l'esercizio del regresso nei confronti del cliente. Seppure, infatti, le fonti si premurino di precisare che l'ingresso autonomo – ovvero *invito vel ignorante debitore* – dell'*argentarius* come debitore *ex recepto*, e il conseguente pagamento al creditore, realizzassero una situazione conforme a diritto ed ai suoi principî generali (anche laddove il banchiere fosse intervenuto al di fuori di un invito del cliente, o addirittura contro la volontà di questi¹⁰⁷), ciò non significa che al banchiere romano fosse automaticamente garantito il diritto di ottenere quanto prestato in adempimento della promessa così effettuata. Qualora il *receptum* fosse stato concluso contro l'espreso divieto del *dominus*, anzi, le fonti inducono a ritenere che il regresso a titolo di *negotiorum gestio* non sarebbe

¹⁰⁶ Il riferimento è alle teorie di Frezza, Petrucci e Fasolino esplicate *supra*, delle quali la nostra ipotesi non intende che essere un complemento.

¹⁰⁷ Si vedano, oltre al già citato (*supra*, nt. 69) D. 46.1.30 (Gai. 5 *ad ed.*), D. 46.3.53 (Gai. 5 *ad ed. Solvere pro ignorante et invito cuique licet, cum sit iure civili constitutum licere etiam ignorantis invitique meliorem condicionem facere*), anch'esso tratto dall'originaria *sedes materiae* del *receptum argentarii* (*supra*, nt. 5); D. 3.5.38(39) (Gai. 3 *de verb. obl.:* *Solvendo quisque pro alio licet invito et ignorante liberat eum: quod autem alicui debetur, alius sine voluntate eius non potest iure exigere. Naturalis enim simul et civilis ratio suasit alienam condicionem meliorem quidem etiam ignorantis et invitum nos facere posse, deteriore non posse*), del medesimo tenore, ma dettato in tema di *negotiorum gestio*.

stato consentito, seppure il pagamento risultasse obiettivamente utile¹⁰⁸ al debitore, che ne veniva liberato¹⁰⁹. Nel caso in cui, invece, l'opposizione del cliente fosse intervenuta dopo l'assunzione del suo debito ad opera dell'*argentarius*, le soluzioni proposte dalla giurisprudenza variavano in base al giurista (e all'epoca) secondo quanto ampiamente illustrato, pur mantenendo come *trait-d'union* la finalità di tutelare il banchiere-gestore da esborsi non ripetibili.

Se si conviene con tali conclusioni, è significativo notare come – scavando nella miniera delle opinioni dei *prudentes* – possa pervenirsi non solo ad una migliore conoscenza del pensiero dei giuristi e dello stato e delle dinamiche del «movimento interno della giurisprudenza», ma anche ad una più completa comprensione degli istituti medesimi.

Michele Pedone
Università di Pisa
mi.pedone@gmail.com

¹⁰⁸ Sui rapporti tra *contemplatio domini* ed *utilitas* e in generale sulla questione della natura soggettiva o obiettiva dell'*utiliter gestum* v. Finazzi, *Ricerche* 2.1 cit. 501 ss., ed in specie 555 e ss.

¹⁰⁹ D. 17.1.53 (Pap. 9 *quaest.*): *Qui fide [alterutrius] <alterius> pro alio fideiussit praesente et non recusante, utrosque obligatos habet iure mandati: quod si pro invito vel ignorante alterius mandatum secutus fideiussit, eum solum convenire potest qui mandavit, non etiam reum promittendi: nec me movet, quod pecunia fideiussoris reus liberetur: id enim contingit et si meo mandato pro alio solvas.*

Sulla ricostruzione del testo v. Mommsen, Krüger, *Digesta* 1 cit. 495 nt. 1; Behrends, Knütel, Kupisch, Seiler, *Corpus Iuris Civilis* 3 cit., 394; Schipani (a c. di), *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae* 3 cit. 273; e Finazzi (*Ricerche* 1 cit. 349), che per ragioni meramente stilistiche propone anche *utrumque obligatum* in vece di *utrosque obligatos*.

Sui rapporti tra il passo e D. 3.5.38(39) (appena citato in nt. 107) è da condividersi, con il sostegno della dottrina più recente (Seiler, *Der Tatbestand* cit., 90 nt. 27; Finazzi, *Ricerche* 2.1 cit. 565 nt. 199), l'opinione di G. Pacchioni (*Trattato della gestione degli affari altrui secondo il diritto romano e civile*, Lanciano 1893, 670), per il quale «la L. 38 cit. dice soltanto che ogni terzo estraneo può validamente pagare i debiti altrui coll'effetto di estinguerli, anche *invito debitore*; nulla dice in riguardo all'azione di regresso del solvente contro il debitore». Sul punto v. anche, recentemente, Prado Rodríguez, *La solutio del tercero* cit. 242-256.

Osservazioni su D. 3.5.20, Paul. 9 ad ed.: un famoso caso di rapimento

Premessa

Le presenti note intendono tornare sul famoso caso riferito in D. 3.5.20: Paolo, nel nono libro di commento all'Editto, riferisce una testimonianza di Alfeno Varo che, a sua volta, nei suoi *Digesta*, attesta un caso discusso e risolto dal suo maestro Servio Sulpicio Rufo, la cui fattispecie potrebbe essere ricondotta ad un'ipotesi peculiare di gestione di affari altrui.

Si vuole qui rivedere la nota vicenda dei tre Romani prigionieri dei Lusitani dal punto di vista storico-giuridico, tenendo conto dei diversi contributi forniti dalla dottrina e tentando di proporre qualche ulteriore spunto interpretativo. Si ripercorreranno quindi le peculiari problematiche giuridiche, i particolari profili storici e le questioni prosopografiche sottese al testo, non mancando di evidenziare un punto apparentemente irrisolvibile: la struttura stilistica insita nel brano non consente infatti di individuarne con certezza la finalità teorica di un caso fittizio o, diversamente, la pragmatica analisi di un caso realmente accaduto.

I. Il responso serviano nella tradizione testuale di Alfeno e Paolo

D. 3.5.20 pr. (Paul. 9 ad ed.): *Nam et Servius respondit, ut est relatam apud Alfenum libro trigesimo nono digestorum: cum a Lusitanis tres capti essent et unus ea condicione missus, uti pecuniam pro tribus adferret, et nisi redisset, ut duo pro eo quoque pecuniam darent, isque reverti noluisset et ob hanc causam illi pro tertio quoque pecuniam solvissent: Servius respondit aequum esse praetorem in eum reddere iudicium.*

Nella ricostruzione leneliana il testo viene inserito nella sezione *Genuinum Alfeni opus*, i cui frammenti recano tutti l'indicazione esplicita del pensiero di Servio¹. I *Digesta* di Alfeno Varo comprendono come si sa numerosi responsi del giurista, che, alla luce delle nostre conoscenze, possono essere ricondotti talora al pensiero genuino autonomo di Alfeno, talaltra a quello di Servio, suo

¹ O. Lenel, *Palingenesia iuris civilis* 1, Lipsiae 1889, col. 37, Alf. fr. 3, ove si omette la formula di apertura «*nam et*» e col. 981, Paul. fr. 191, ove lo studioso riporta il «*nam et*», che invece compare nell'*Editio Maior* di Mommsen.

"
"
"
"

maestro². L'espressione *ut est relatum* richiama infatti il discusso tema della paternità del pensiero espresso nei *Digesta* di Alfeno Varo: quanto è attribuibile a Servio e quanto al suo allievo? Il problema è stato molto dibattuto, ma è tuttora controverso e forse insolubile. Come ha motivatamente sostenuto Negri i *Digesta* di Alfeno Varo «sono anche una raccolta di dibattiti a cui Alfeno ha dato una prestigiosa sistemazione letteraria»³ ed è condivisibile il pensiero dell'Autore anche quando conferma il prestigio dell'opera alfeniana, sulla base della sua diffusione nel mondo classico in due edizioni epitomate, unica nel suo genere,

² Sul problema del rapporto tra Servio e Alfeno, ampiamente discusso in dottrina, si vedano fra gli altri C. Ferrini, *Intorno ai Digesti di Alfeno Varo*, in *BIDR.* 4 1891, 9 e in *Opere* 2, Milano 1929, 169-188, in particolare 172 *et passim*; E. Vernay, *Servius et son école: contribution à l'histoire des idées juridiques à la fin de la République romaine*, Paris 1909, *passim*; L. De Sarlo, *Alfeno Varo e i suoi digesta*, Milano 1940, 1-9 *et passim*; P. Meloni, *Servio Sulpicio Rufo e suoi tempi: studio biografico*, in *AC.* 20, 1951, 229-232; M. Bretone, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli 1971, 89-102; A. Schiavone, *Linee di storia del pensiero giuridico romano*, Torino 1994, 99; P. Landau, s.v. *Agustin (Augustinus)*, *Antonio*, in M. Stolleis (Hrsg.), *Juristen. Ein biographisches Lexikon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert*, München 1995, 21; C.A. Cannata, *Per una storia della scienza giuridica europea 1. Dalle origini all'opera di Labeone*, Torino 1997, 277; T. Masiello, *Le 'Quaestiones' di Cervidio Scevola*, Bari 1999, 51-52; H.J. Roth, *Alfeno Digesta. Eine spät republikanische Juristenschrift*, Berlin 1999, 23-25; P. Frezza, *Responsa e quaestiones. Studio e politica del diritto dagli Antonini ai Severi*, in P. Frezza, F. Amarelli, E. Germino (a c. di), *Scritti* 3, Roma 2000, 351-412; in particolare 356; E. Stolfi, *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio 1. Trasmissione e fonti*, Napoli 2002, 316 nt. 36; V. Carro, *Su Alfeno Varo e i suoi 'Digesta'*, in *Index* 30, 2003, 237; F. Cuenca Boy, s.v. *Antonio Augustin*, in R. Domingo, *Juristas universales, 2. Juristas modernos*, Madrid-Barcelona 2004, 212-216; A. Schiavone, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino 2005, 262, 134-170 *et passim*; i *Digesta* di Alfeno potrebbero rappresentare un'edizione commentata dei *responsa* del maestro (215); M. Miglietta, *«Servius respondit». Studi intorno a metodo e interpretazione nella scuola giuridica serviana. Prolegomena I*, Trento 2010, *passim*; Id., *Casi emblematici di 'conflitto logico' tra 'quaestio' e 'responsum' nei 'digesta' di Publio Alfeno Varo* cit. 275-327; D. Liebs, *Römische Jurisprudenz in Africa mit Studien zu den pseudopaulinischen Sentenzen*, in *ZSS.* 127, 2010, 471-485; M. Bretone, *Storia del diritto romano*, Bari 2012, 201.

³ G. Negri, *Per una stilistica dei Digesti di Alfeno*, in D. Mantovani (a c. di), *Per la storia del pensiero giuridico romano. Dall'età dei pontefici alla scuola di Servio*, Torino 1996, 141; già M. Bretone (*Diritto e pensiero giuridico romano*, Firenze 1976, 49 ed anche in *Storia del diritto romano*, Bari 2012¹⁴, 202), dopo aver definito l'opera dell'allievo di Servio come «antologia serviana», sosteneva: «Nella sua splendida antologia Alfeno aveva raccolto i responsi del suo maestro Servio Sulpicio Rufo o che comunque erano maturati ed erano stati discussi nella scuola di Servio»; così come non sembra lasciare dubbi in proposito la trattazione dell'A. relativa al responso nella scuola serviana, in *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli 1982, 89-102. È ragionevole pensare, tuttavia, che Alfeno non si sia limitato al mero resoconto del pensiero serviano, come argomentato di seguito nel testo. Sul tema Miglietta, *«Servius respondit»* cit. in particolare 216 ss. *et passim*; Id., *Casi emblematici di 'conflitto logico' tra 'quaestio' e 'responsum' nei 'digesta' di Publio Alfeno Varo*, in *Studi in onore di A. Metro*, 4, Milano 2010, 275-327.

con riferimento al periodo repubblicano; essa è stata ampiamente escerpita dai compilatori, il che testimonia che «la sistemazione e il livello di elaborazione dei materiali della scuola di Servio era meglio realizzata nei Digesti di Alfeno che altrove»⁴.

È ormai peraltro risaputo come non aiuti considerare la presenza della forma verbale ‘*respondit*’ piuttosto che di ‘*respondi*’ – entrambe infatti erano espresse nei manoscritti con la sigla ‘R’, sciolta arbitrariamente dai copisti talora come terza, talora come prima persona di ‘*respondeo*’⁵ –. La dottrina, dalla più risalente a quella più recente, nel tentare di determinare un criterio di attribuzione di paternità per i vari frammenti alfeniani, ha provato a comprendere se Alfeno si sia limitato ad una mera verbalizzazione del pensiero di Servio o delle discussioni che avvenivano presso la sua scuola, oppure se i quaranta libri da lui scritti debbano ritenersi come una raccolta di pareri autonomi e personali. Si è peraltro passati anche attraverso ipotesi concilianti, per cui, nei *Digesta*, sarebbero contenuti il pensiero, le teorie e gli insegnamenti serviani, arricchiti dall’apporto e dalla rielaborazione alfeniana. D’altra parte, partire ancora una volta dall’insegnamento di Bretone – per il quale nel responso serviano «il momento ‘pratico’ e quello ‘teorico’ si saldano l’uno all’altro, non delimitano neanche formalmente due zone autonome»⁶ – contribuisce ad escludere che la raccolta costituisca una mera sistemazione ordinata di casi scolastico-fittizi discussi da Servio con i suoi *auditores*. Ai fini del presente lavoro sarei propenso ad accogliere l’idea che Servio abbia formato i suoi allievi anche sulla base di casi realmente accaduti e che Alfeno, nella sua opera antologica, abbia raccolto gli insegnamenti teorico-pratici del maestro, ma, con ogni probabilità, esplicitando anche la propria personalità di giurista ormai formato ed autonomo⁷.

Si parte quindi dalle seguenti premesse: Alfeno è stato allievo di Servio, era

⁴ G. Negri, *Per una stilistica dei Digesti di Alfeno* cit. 148.

⁵ Così già F. Schulz, *Storia della giurisprudenza romana*, Firenze 1968, 366 nt. 1; cfr. *History of Roman Legal Science*, Oxford 1946, 205 nt. 5; cfr. *Geschichte der römischen Rechtswissenschaft*, Weimar 1961, 255 nt. 1.

⁶ Bretone, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani* cit. 92; sul tema anche L. Vacca, *La giurisprudenza nel sistema delle fonti del diritto romano*, Torino 2012, 69-73.

⁷ Sul tema, si veda Ferrini, *Intorno ai Digesti di Alfeno Varo* cit. in particolare 174 e 176 *et passim*. È opportuno riproporre le parole di Bretone (*Diritto e pensiero giuridico romano* cit. 49; *Storia del diritto romano* cit. 202): «Nonostante le incerte vicende di una tradizione riduttiva e deformante, che ci consegna mutilata e alterata la scrittura alfeniana, questa è ancora riconoscibile: nell’evidenza descrittiva, nella vigorosa plasticità, nella icastica ricchezza dei particolari [...]. Il discorso tecnico, con il suo rigore interno, con le sue categorie ed ipotesi, si sviluppa da una rappresentazione vivace e minuta del fatto, in cui ricorrono elementi arcaici e reminiscenze del parlare quotidiano. È uno stile che non incontreremo più nella letteratura problematica e casistica più tarda».

suo *auditor* e doveva essere di levatura forse non inferiore a quella del maestro; ha composto 40 libri di *Digesta*, nei quali sicuramente vanno ravvisati l'impronta serviana, il suo metodo, la sua scuola; ed è altresì possibile ritenere che quando Alfeno scrive sia in parte divenuto autonomo dal pensiero di Servio, pur mantenendo quella *forma mentis* plasmata alla scuola del maestro. Sappiamo che l'autore dei *Digesta* talvolta assume posizioni antitetiche a quelle di Servio, sostenendo tesi contrapposte, considerandole maggiormente aderenti alle esigenze e alle realtà sociali⁸. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla *solutio* offerta dal cremonese a proposito di un *casus* relativo all'*instrumentum vineae*⁹, laddove Alfeno sostiene le soluzioni proposte da Cornelio Massimo – ritenute più adeguate a soddisfare le esigenze pratiche – a confutazione delle tesi di Servio Sulpicio Rufo¹⁰. Purtroppo, per la conoscenza del pensiero serviano si è costretti a fare affidamento sulla tradizione indiretta dei giuristi posteriori, che, talvolta, si esplica in mere citazioni di tipo riassuntivo di quello che fu il pensiero autentico del grande giurista tardo-repubblicano¹¹.

II. Caso reale o funzione teoretico-didascalica

Tenendo quindi presente il fatto che i *Digesta* di Alfeno in parte riproporrebbero il pensiero di Servio ed in parte rappresenterebbero una autonoma elaborazione giuridica dell'allievo, passiamo all'analisi del passo.

Il caso è famoso: tre Romani sono stati catturati dai Lusitani; uno di questi viene rimandato in patria per procurarsi la somma del riscatto per tutti i *captivi*; più letteralmente, il terzo viene mandato in patria a condizione di recuperare tale somma e a condizione che, nel caso in cui non fosse ritornato, gli altri due fossero tenuti a corrispondere la somma per il riscatto anche del primo. Il terzo non fa ritorno, gli altri due sono costretti a pagare anche per il compagno; una volta tornati in patria, si pone il problema di quale tutela vi sia per loro contro il terzo. Servio, interpellato, risponde che sia equo che il pretore conceda «un'azione» contro costui.

⁸ Sul tema anche M. Talamanca, *Diritto e prassi nel mondo antico*, in *Règle et pratique du droit dans les réalités juridiques de l'antiquité. Atti della 51ª Sessione della SIHDA*, Crotone – Messina, 16-20 settembre 1997 (a cura di I. Piro), in *Pubblicazioni del Centro romanistico Internazionale Copanello*, Soveria Mannelli 1999, 105-211; in particolare 152; M. Miglietta, «*Servius respondit*» cit. 199-203.

⁹ D. 33.7.16.1, Alf. 2 dig. a Paul. epit., Pal. 1, col. 47, Alf., fr. 44.

¹⁰ Cfr. M. Miglietta, *Giurisprudenza romana tardorepubblicana e formazione della «regula iuris»*, in *Seminarios Complutenses de Derecho romano. Revista internacional de derecho romano y tradición romanística*, 25, 2012, 187-244, in particolare 232-233.

¹¹ Cfr. Miglietta, «*Servius respondit*» cit. 23 et passim.

Miglietta¹², riconoscendo la paternità serviana del contenuto, pone in evidenza connotazioni linguistiche tipiche, quali ad esempio l'impiego del verbo *redire*¹³ e del sintagma *reddere iudicium*, che poi sarà tipico anche del linguaggio alfeniano¹⁴. L'autore, come già Ferrini, propende per una finalità teoretica e scolastica del responso e non per un mero scopo pratico¹⁵: secondo questa ipotesi Servio prospetterebbe un caso limite al fine di discutere l'operatività dell'*actio negotiorum gestorum*. Se così fosse si dovrebbe assumere tuttavia che l'*actio negotiorum gestorum* esistesse già ai tempi del maestro di Alfenio. Sul punto, come si vedrà più diffusamente in seguito, non vi è unanimità di vedute: per Cenderelli¹⁶, ad esempio, sarà proprio questo responso a porre le basi per l'istituzionalizzazione della tutela della *negotiorum gestio*, attraverso l'editto *de negotiis gestis*.

Se le tracce della tipica tecnica interpretativa di Servio sono l'impiego di distinzioni, le *differentiae*, il ricorrere del metodo diairetico e dialettico, la formulazione di più ipotesi e l'elaborazione poi di una sintesi, questi non si rinvencono nel passo in esame e ciò contribuisce – a meno che i compilatori non abbiano apportato modifiche e soprattutto tagli e sintesi – ad escludere la finalità teoretico-didascalica¹⁷. Va ribadito che tali elementi, tuttavia, sono poco più che presuntivi e sicuramente non dirimenti, atteso che i testi serviani sono quasi tutti

¹² «*Servius respondit*» cit. 23 e 261 nt. 201.

¹³ Sul tema specifico del verbo nell'ambito del *postliminium* cfr. *VIR* 5 s.v. *redeo*, Berolini 1939, coll. 43-44, ove se ne attesta l'uso in Scevola, Labeone, Fiorentino, Trifonino, Paolo, Ulpiano, Papiniano; in tema di *redemptio ab hostibus*, tra gli altri cfr. F. Bona, 'Postliminium in pace', in *SDHI*. 21, 1955, 249-275 (= Id., *Lectio sua. Studi editi e inediti di diritto romano 1-2*, in *Pubblicazioni della Università di Pavia, Facoltà di Giurisprudenza, Studi nelle scienze giuridiche e sociali*, n.s. 103, Padova 2003, 717-831; A. Maffi, *Ricerche sul postliminium*, Milano 1992, 169-235 *et passim*; M.F. Corsi, *La struttura del 'postliminium' nella Repubblica e nel Principato*, Napoli 1996, in particolare 191-227 *et passim*; M.V. Sanna, *Ricerche in tema di redemptio ab hostibus*, Cagliari 1998, *passim*; Id., *Nuove ricerche in tema di postliminium e redemptio ab hostibus*, Cagliari 2001, *passim*; L. D'Amati, *Civis ab hostibus captus. Profili del regime classico*, Milano 2004; B. Periñán Gómez, *Un estudio sobre la ausencia en Derecho romano: absentia y postliminium* cit.; Miglietta, «*Servius respondit*», cit. 261 nt. 201; S. Barbati, *Sui presupposti di applicazione e la natura giuridica degli effetti del postliminium*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 20, 2014, 587-813.

¹⁴ Miglietta, «*Servius respondit*» cit. 261-262. Alfenio usa l'espressione, ad esempio, in D. 44.7.20, Alf. 2 dig.

¹⁵ Ferrini, *Intorno ai digesti di Alfenio Varo* cit. 172; Miglietta, «*Servius respondit*» cit. 260 nt. 195, 262 e nt. 202.

¹⁶ A. Cenderelli, *La negotiorum gestio. Corso esegetico di diritto romano. I. Struttura, origini, azioni*, Torino 1997, 166.

¹⁷ Si veda anche Miglietta, «*Servius respondit*» cit. 194-195.

di tradizione indiretta¹⁸ e non è per noi possibile riscontrare – sempre – l’applicazione metodologica descritta in un noto passo del *Brutus* di Cicerone (152)¹⁹.

Bilanciando tuttavia l’apparente completezza del testo in esame con le argomentazioni di valore presuntivo, si può sostenere che non si tratti – semplicemente – di un caso di scuola elaborato da Servio per i suoi *auditores*. La fattispecie è inusuale, il caso è troppo peculiare, le situazioni giuridiche sottese alla questione non sono nettamente definibili; gli stessi istituti giuridici coinvolti non sono facilmente identificabili, la trama della vicenda è troppo complessa e troppo intricata, perché il passo possa presentarsi univocamente come il resoconto di una questione meramente scolastica.

È quindi opportuno anticipare un’ipotesi: forse Paolo riferisce la testimonianza di Alfeno, discepolo di Servio, nella quale il maestro, prestigioso giurista repubblicano, si preoccupa di suggerire la risoluzione di un caso concreto e atipico, tracciando un netto solco giuridico e gettando le sementi per l’istituzionalizzazione della tutela processuale più appropriata per un caso di tale genere. Si può ritenere non improbabile, dunque, che la fattispecie *de qua* possa non rappresentare un caso ipotetico, ma un episodio realmente accaduto, forse – sulle orme di D’Ors – «durante la Guerra Sertoriana»²⁰.

È possibile riconoscere un’oggettiva difficoltà contenuta nel testo; potrebbe anche apparire insolito che Alfeno Varo non si sia accorto che la fattispecie è singolare, limitandosi a riferirla. Il problema sussiste in quanto Paolo ci dà una testimonianza del pensiero riconducibile a Servio nell’ambito del suo commento all’editto e pertanto egli si limita a citare Alfeno in funzione meramente strumentale al commento stesso. Dunque non è possibile sapere quale fosse la conoscenza reale dell’allievo di Servio in proposito²¹.

Vero è ad ogni modo che l’inquadramento storico della vicenda consente di propendere per un caso realmente accaduto, dal momento che il resoconto paolino propone un *casus* compatibile con l’assetto storico-politico che connota l’espansione dell’*Urbs* in epoca repubblicana.

¹⁸ *Ibidem*, 23.

¹⁹ *Hic Brutus: ain tu? inquit: etiamne Q. Scaevolae Servium nostrum anteponis? Sic enim, inquam, Brute, existumo, iuris civilis magnum usum et apud Scaevolam et apud multos fuisse, artem in hoc uno; quod numquam effecisset ipsius iuris scientia, nisi eam praeterea didicisset artem, quae doceret rem universam tribuere in partes, latentem explicare definiendo, obscuram explanare interpretando, ambigua primum videre, deinde distinguere, postremo habere regulam, qua vera et falsa iudicarentur et quae quibus propositis essent quaeque non essent consequentia.*

²⁰ A. D’Ors, *Un episodio jurídico de la Guerra Sertoriana*, in *Anuario de Historia del Derecho español* 48, 1978, 269.

²¹ Ma cfr. sul punto A. Guarino, *Servio e i prigionieri dei Lusitani*, in *Pagine di diritto romano* 5, Napoli 1995, 423 ss.

III. Captivitas e postliminium in relazione alla fattispecie concreta

Un primo problema esegetico posto dalla dottrina che se ne è occupata riguarda dunque l'inquadramento storico della vicenda, la cui soluzione consente tra l'altro di comprendere se i *raptores* possano essere considerati veri *hostes* o semplici briganti. Questione non di poco conto perché si sa che il rapimento da parte di *hostes* avrebbe determinato la perdita della capacità giuridica dei *captivi*, conseguenza esclusa invece in caso di rapimento ad opera di semplici banditi, non annoverabili tra i nemici pubblici di Roma.

Esaustiva è in proposito la classificazione di Ulpiano nel primo libro delle Istituzioni:

D. 49.15.24, (Ulp. 1 *inst.*): *Hostes sunt quibus bellum publice populus Romanus decrevit vel ipsi populo Romano: ceteri latrunculi vel praedones appellantur. Et ideo qui a latronibus captus est, servus latronum non est, nec postliminium illi necessarium est: ab hostibus autem captus, ut puta a Germanis et Parthis, et servus est hostium et postliminio statum pristinum recuperat*²².

Nel passo di Ulpiano si fa menzione del *postliminium*, per il quale, come è noto, il cittadino romano, fatto prigioniero da nemici pubblici, *hostes*, poi sottrattosi alla cattività (*reversus ab hostibus*), una volta ritornato in patria con *animus remanendi*, riacquistava la condizione di cittadino, come se non l'avesse mai perduta²³. Se era *sui iuris*, riacquistava altresì *ex tunc* la titolarità delle sue

²² O. Lenel, *Pal.* 2, col. 927, Ulp., fr. 1911.

²³ Una generale e puntuale esposizione dei problemi sollevati dal *postliminium* in M. Brutti, *Il diritto privato nell'antica Roma*, Torino 2011, 142-144, anche ed in particolare su D. 49.15.5.1, Pomp. 37 ad *Q.M.*; cfr. *Pal.* 2, col. 77, Pomp., fr. 319: *in bello, cum hi, qui nobis hostes sunt, aliquem ex nostris ceperunt et intra praesidia sua perduxerunt: nam si eodem bello is reversus fuerit, postliminium habet, id est perinde omnia restituuntur ei iura, ac si captus ab hostibus non esset. Ante quam in praesidia perducatur hostium, manet civis. Tunc autem reversus intellegitur, si aut ad amicos nostros perveniat aut intra praesidia nostra esse coepit*; Liv. 22.60.15; Hor. *Carm.* 3.5.41-43. Sul concetto generale di *capitis deminutio* U. Coli, *Capitis deminutio*, Firenze 1922; sul tema specifico, tra gli altri A. Amirante, *Captivitas e postliminium*, Napoli 1950, 9-46, in particolare 25-26, 173 nt. 2; H. Kornhardt, 'Postliminium' in *republikanischer Zeit*, in *SDHI.* 19, 1953, 1-37; F. Bona, 'Postliminium in pace', in *SDHI.* 21, 1955, 249-275, in particolare 262-263; M. Bretone, s.v. *Capitis deminutio*, in *NNDI.* 2, Torino 1958, 916-918; F. Bona, *Sull'animus remanendi nel postliminio*, in *SDHI.* 27, 1961, 186-234; L. Amirante, *Prigione di guerra, riscatto e postliminium. Lezioni 1*, Napoli 1969, *passim*; A. Maffi, *Ricerche sul postliminium*, Milano 1992, in particolare 10, 12 nt. 13, 160 nt. 12, 229-235; M.F. Corsi, *La struttura del 'postliminium' nella Repubblica e nel Principato*, Napoli 1996, in particolare 137, 140-141 e nt. 51, 196-197 nt. 14, 246 nt. 7; L. D'Amati, *Civis ab hostibus captus. Profili del regime classico*, Milano 2004, in particolare 11 nt. 39, 26, 37-38 *et passim*; Perinián Gómez, *Un estudio sobre la ausencia en Derecho romano* cit. in particolare 119 ss. *et passim*; da ultimo, Barbatì, *Sui presupposti di applicazione e la natura giuridica degli effetti del postliminium* cit. 587-813.

situazioni giuridiche, ad eccezione, stando ad alcune interpretazioni, dello stato di coniuge e delle situazioni che avessero richiesto durata ininterrotta (come il possesso *ad usucapionem*); se fosse stata sua intenzione riunirsi con la moglie, avrebbe dovuto infatti dar vita a nuove nozze. Il matrimonio si sarebbe sciolto conseguentemente allo stato di cattività, ma non è semplice stabilire se il *regressus* avrebbe dovuto davvero dare vita a nuove nozze o se gli fosse bastato esplicitare nuovamente il consenso necessario ad integrare i requisiti per la reviviscenza del precedente matrimonio²⁴.

In particolare, per tornare a quanto qui rileva, nel momento in cui un *civis* veniva catturato dal nemico, egli diveniva *servus hostium*; tale situazione comportava la perdita della titolarità dei diritti, i quali tuttavia venivano riacquistati al momento del ritorno in patria, per effetto del *postliminium*. Il cittadino romano *captivus* usciva così dal novero dei *liberi* e dei *cives*²⁵. Un problema ampiamente dibattuto in dottrina riguarda altresì il tipo di *capitis deminutio* nell'ipotesi precitata: si configurava la *capitis deminutio maxima*, che determinava un'estinzione dei diritti e il conseguente eventuale riacquisto degli stessi all'atto del rientro in patria, oppure semplicemente una sospensione dei diritti che rimanevano pressoché in una situazione di pendenza?

In realtà, parte della dottrina ha sostenuto che in un primo tempo il *captivus* subisse la *capitis deminutio maxima*, perdendo di conseguenza la capacità giuridica; tutti i suoi diritti trasmissibili passavano dunque agli eredi e, in loro mancanza, si estinguevano; i diritti intrasmissibili cessavano invece di esistere. Le obbligazioni contratte prima della cattura erano considerate pendenti durante la prigionia se in esse vi era una successione, estinte in seguito alla *capitis deminutio* qualora non vi fosse successione²⁶.

Consequentemente all'elaborazione progressiva delle regole sul *postliminium* ed anche a seguito di una *lex Cornelia* non meglio conosciuta dell'81-80 a.C. e della relativa interpretazione giurisprudenziale, la prigionia di guerra non avrebbe più determinato la *capitis deminutio maxima*; i diritti del *captivus*, così come la sua capacità giuridica, intesa anche quale capacità di compiere validi

²⁴ Cfr. sull'argomento ad es. Amirante, *Captivitas e postliminium* cit. 149-152; D'Amati, *Civis ab hostibus captus* cit. 123-128; Sanna, *Ricerche in tema di redemptio ab hostibus* cit. *passim*; Id., *Nuove ricerche in tema di postliminium e redemptio ab hostibus* cit. *passim*; Id., *Capitis deminutio e captivitas*, in *Diritto@Storia* 6, 2007, 1-31; Barbati, *Sui presupposti di applicazione* cit. 645 *et passim*.

²⁵ Cfr. Brutti, *Il diritto romano nell'antica Roma* cit. 142; D. 38.4.13.2, Pomp. 4 *sen. consult.: quod inquit senatus 'si ex liberis quis in civitate esse desisset', eum significat, qui in perpetuum in civitate esse desierit, non etiam si quis ab hostibus captus reverti possit*; Gai 1.129.

²⁶ Cfr. Amirante, *Captivitas e postliminium* cit. 87.

negozi giuridici, sarebbero rimasti sospesi sino all'eventuale ritorno in patria²⁷.

Tuttavia il regime di *capitis deminutio*, conseguente alla cattività, quale rimedio antecedente alla *Lex Cornelia*, non è accolto pacificamente dalla dottrina²⁸.

Con riferimento alle ipotesi del *civis* in terra straniera ed alla *captivitas* è possibile affermare che entrambe abbiano costituito presupposti di applicazione del *postliminium*, finalizzato alla reintegrazione ed al reinserimento del *civis* entro la comunità di appartenenza, a prescindere dalla causa determinante la *deminutio*, che poteva esplicitarsi nella perdita dello *status civitatis* o *libertatis*²⁹. Sembra ragionevole affermare che i giuristi romani abbiano esaminato e risolto caso per caso i problemi sottesi alla particolare situazione giuridica del *captivus apud hostes*³⁰ ed anche il caso in esame certo merita considerazione in quanto vanta un ampio ventaglio di presupposti, condizioni ed effetti. Si accenna così per linee molto generali – in modo strumentale all'analisi del *casus* in commento – ad un istituto dai più complessi risvolti giuridici.

Si sa infatti che solo un soggetto capace giuridicamente e capace di agire poteva compiere validi e autonomi negozi giuridici³¹; a questo punto, al fine di verificare la capacità negoziale dei *tres captivi*, è opportuno fare un breve *excursus* storico, per linee generali, sulla vicenda sottoposta all'attenzione del giurista repubblicano. Va da sé dunque che la questione della capacità negoziale dei *tres captivi* risulta centrale, tanto più per l'interpretazione dell'*aequum esse pretorem in eum reddere iudicium*, ossia per comprendere quale rimedio

²⁷ Si veda sul punto A. Guarneri-Citati, *Reviviscenza e quiescenza nel diritto romano*, in *Annali Università Messina* 1, 1927, 24; B. Albanese, *Le persone nel diritto romano*, Palermo 1979, 37 e 316 nt. 14; Sanna, *Capitis deminutio e captivitas* cit. 1.

²⁸ Sul punto, cfr. Sanna, *Capitis deminutio e captivitas* cit. 1. Che ci fosse incertezza sul fatto che anche la *captivitas* desse luogo alla *capitis deminutio maxima* attesta anche Bretone, s.v. *Capitis deminutio*, cit. 917. Gaio e Paolo elaborano una tripartizione dell'istituto; Gai 1.159-162; D. 4.5.11, Paul. 2 ad Sab.: *Capitis deminutionis tria genera sunt, maxima media minima: tria enim sunt quae habemus, libertatem, civitatem, familiam, igitur cum omnia haec amittimus, hoc est libertatem et civitatem et familiam, maximam esse capitis deminutionem: cum vero amittimus civitatem, libertatem retinemus, mediam esse capitis deminutionem: cum et libertas et civitas retinetur, familia tantum mutatur, minimam esse capitis deminutionem constat*; cfr. F. Schulz, *Classical Roman Law*, Oxford 1951, 72; Bretone, s.v. *Capitis deminutio* cit. 917; si veda anche D'Amati, *Civis ab hostibus captus* cit. in particolare per la tesi a sostegno della *capitis deminutio del captivus* 3-7 e per le tesi che negano il suo verificarsi 7-10. Ma, naturalmente, anche Coli, *Capitis deminutio* cit.; per un'ampia trattazione Barbatì, *Sui presupposti di applicazione* cit. *passim*.

²⁹ Cfr. al proposito Cursi, *La struttura del 'postliminium'* cit. 39-40.

³⁰ Sanna, *Capitis deminutio e captivitas* cit. 10.

³¹ Si usano qui categorie di impronta moderna, che non hanno riscontro in ambito romanistico ove si rintraccia una terminologia inerente al *caput* ed alla sua *deminutio*. Esse tuttavia rendono efficacemente il concetto; sull'uso di categorie moderne nei confronti del diritto romano, per tutti si veda A. Mantello, *Diritto privato romano. Lezioni* 1, Torino 2009, 50 ss.

processuale Servio abbia proposto per risolvere la questione prospettatagli.

Se già sono state proposte in dottrina diverse ipotesi sul corretto inquadramento giuridico della vicenda, si tenta ora di collocare l'avvenimento nella sua presumibile cornice storica.

IV. *Inquadramento storico della vicenda*

Se una contestualizzazione storica è funzionale al più corretto inquadramento giuridico della fattispecie, deve tuttavia essere evidenziato che lo *status* dei Lusitani, per lo meno sino ad Augusto, non è chiaramente definito. Non è dunque semplice individuare la natura dei *raptores* al momento del rapimento: si possono solo avanzare ipotesi, tenuto conto dell'insieme dei dati storici.

I Lusitani ebbero forse origine da schiere di *Lusonii* della Spagna centrale, spostatisi verso occidente presso la valle del Duero e la regione della Beira Alta. Affini agli Iberi, ottennero la vittoria contro i Celti e poterono espandersi dalla zona del Duero sino a quella del Tago. Menzionati da Livio per la prima volta³², i Lusitani appaiono come mercenari dei Cartaginesi, nel 218 a.C. Nel 193 a.C. sono già in lotta contro Roma; nel 179 a.C. inizia l'offensiva contro di loro da parte del pretore romano L. Postumio Albino, che trionfa su di essi. Nel 155 a.C. riprendono l'espansione, giungendo sino a Gibilterra, subendo infine una sconfitta ad opera di L. Mummio. Massacrati da Galba, dopo una nuova ribellione, organizzata da Viriato, ucciso poi a tradimento nel 139 a. C., i Lusitani vengono ancora sconfitti dal proconsole Decimo Giunio Bruto; vinti da Mario nel 113 a.C., si uniscono a Sertorio sino alla definitiva sottomissione ad opera di Augusto³³.

Pur essendo la Lusitania già 'romanizzata' da tempo³⁴, è nota una rivolta capeggiata da Quinto Sertorio, uomo di Mario nella lotta contro Silla, soffoca-

³² Liv. 35.1.

³³ Cfr. G. Corradi, s.v. *Lusitania*, in *GDE*. 12, Torino 1988, 565-566.

³⁴ Nella penisola iberica, a seguito delle conquiste scipioniche fra il 206 a.C. e il 197 a. C., furono create due province: la *Hispania Citerior* e la *Hispania Ulterior*; più tardi, a seguito di ulteriori conquiste, la regione venne divisa in tre province: la Tarraconese, che comprendeva la parte centro-settentrionale; la Betica, entro i cui confini ricadeva l'Andalusia, e la Lusitania, che corrispondeva, grosso modo, al territorio dell'odierno Portogallo; cfr. L. Pareti, *Storia di Roma e del mondo romano* 3, Torino 1953, 662-663; J.S. Richardson, *Hispaniae. Spain and the Development of Roman Imperialism 218-82 B.C.*, Cambridge 1986, 3; si veda anche, più recentemente, B. Scardigli, *Trent'anni di studi sertoriani*, in G. D'Urso (a c. di), *Hispania terris omnibus felicior. Premesse ed esiti di un processo di integrazione. Atti del convegno internazionale, Cividale del Friuli, 27- 29 settembre 2001*, Pisa 2002, 143-161.

ta poi da Pompeo intorno al 72 a.C. Si sa del resto che, dopo la morte di Silla (78 a.C.), molti tra i partigiani di Mario si erano rifugiati in Spagna e si erano uniti a Sertorio, il quale aveva avuto da Cinna l'incarico di governatore della Spagna Citeriore³⁵. Sui motivi della decisione di Sertorio di recarsi in Iberia le fonti classiche discordano; Appiano parla di una fuga in Spagna³⁶, per poi correggere questo dato, affermando che, da tempo, ne era stato eletto governatore³⁷. Plutarco riferisce invece che Sertorio, non vedendo salvezza per Roma con gli oligarchi al potere, andò in Iberia per assicurare un rifugio ai Mariani che riuscissero a sfuggire a Silla³⁸. Le vicende di Sertorio nella penisola Iberica si intrecciano con quelle dei Lusitani all'incirca nell'80 a. C., allorché questi gli offrono il comando supremo delle forze armate, contro gli assalti dei Romani di fazione avversa³⁹. La grande rinomanza di Sertorio in Iberia era dovuta in particolare all'episodio in cui egli, inviato in quella regione col grado di tribuno militare nell'esercito del pretore Gaio Didio e, stanziatosi nella città celtibera di Castulone (97 a.C.), riuscì a sconfiggere brillantemente gli abitanti della città con uno stratagemma⁴⁰.

Sertorio accettò quindi l'invito dei Lusitani, riorganizzò le loro forze armate e assoggettò le regioni dell'Iberia adiacenti al loro territorio senza incontrare alcuna resistenza⁴¹, perché le popolazioni si sottomisero in gran parte spontaneamente. In questo modo, dopo avere sconfitto quattro generali romani inviati dal Senato nel 79 e nel 78 a.C., Sertorio realizzò in Iberia uno 'stato' suo proprio, che doveva costituire la base e il punto di partenza, con le forze dei ribelli iberici, per marciare contro Roma e restaurarvi il governo popolare⁴². Moltissimi mariani lo avevano raggiunto, andando a comporre i quadri dell'amministrazione e dell'esercito, nonché a costituire il 'suo' Senato⁴³, che risiedeva ad Osca. In questa città egli aprì una scuola dove i figli dei capi delle tribù venivano

³⁵ Plut. *Sert.* 6; si veda Pareti, *Storia di Roma e del mondo romano* cit. 656.

³⁶ App. *Bell. Civ.* 1.86; 108.

³⁷ App. *Iber.* 101; *Bell. Civ.* 1.108.

³⁸ Plut. *Sert.* 6.

³⁹ Sall. *Hist.* 1 fr. 104 Frass.; Plut. *Sert.* 10; cfr. J. M. Roddaz, *D'une péninsule à l'autre: l'épisode sertorien*, in *Hiberia – Italia, Italia Hiberia*, Convegno internazionale di Epigrafia e Storia antica, Gargnano – Brescia (28 – 30 aprile 2005), 99-115; R. Seager, *The Wars against Sertorius and Spartacus, 79-71 B.C.*, in *The Cambridge Ancient History* 9, Cambridge 1994, 215-223.

⁴⁰ Sall. *Hist.* 1 fr. 104 Frass.; Plut. *Sert.* 3; sulla permanenza di Sertorio in Spagna dal 98 al 93 a.C. cfr. Sall. *Hist.* 1 fr. 93 Frass.

⁴¹ Sall. *Hist.* 1 fr. 105, 107, 109 Frass; Plut. *Sert.* 11-12; App. *Bell. Civ.* 1.108; Oros. 5.23.2.

⁴² Plut. *Sert.* 22; App. *Bell. Civ.* 1.108; Liv. *Per.* 96; Eutr. 6.3.

⁴³ Lo riporta espressamente App. *Bell. Civ.* 1.108; si veda anche *Mitrid.* 68; *Iber.* 101; Plut. *Sert.* 22.

istruiti ed educati secondo gli usi e le tradizioni romane, divenendo preziosi ostaggi a garanzia della fedeltà delle popolazioni iberiche alla causa di Sertorio. Ad accrescere la sua potenza contribuirono le truppe di reduci dell'esercito di Lepido, comandate da Perpenna⁴⁴, nonché l'alleanza coi pirati che si aggiravano indisturbati nel Mediterraneo⁴⁵.

Nel 76 a.C. egli poteva in pratica contare sull'appoggio di tutte le popolazioni al di qua del fiume Ebro e di gruppi di armati, che da ogni parte confluivano incessantemente sotto le sue insegne⁴⁶.

A questo punto si rese necessario l'intervento di Pompeo, che ottenne dal Senato il comando straordinario per combattere prima Lepido (77 a. C.) e quindi Sertorio⁴⁷. Il punto debole degli alleati iberici di Sertorio era insito nella natura stessa di questi popoli barbari, dominati dall'indisciplina e dalla presunzione, che li spingeva ad essere insofferenti ad ogni indugio e a voler assalire il nemico senza aspettare l'occasione propizia⁴⁸. Inoltre la fedeltà a Sertorio era commisurata al successo che di volta in volta egli dimostrava nelle varie operazioni belliche: infatti, quando, nel 73 a.C., Pompeo, con la collaborazione di Metello Pio, ottenne numerosi e decisivi successi, una gran parte delle popolazioni iberiche si allontanò da Sertorio, che fu infine ucciso a tradimento dal suo luogotenente Perpenna (72 a.C.)⁴⁹, geloso, lui nobile, della fama e della notorietà raggiunta da un 'bandito'⁵⁰; ma lo stesso Perpenna, intenzionato a muovere contro Pompeo, fu abbandonato dai soldati che lo lasciarono poi nelle mani dei nemici, dai quali venne ucciso.

Con la morte di Sertorio, la maggior parte degli Iberi si arrese spontaneamente a Pompeo, gli altri vennero da lui vinti e così tutta la Penisola tornò sotto il dominio e il controllo romani (72 a.C.)⁵¹.

La vittoria di Pompeo, tuttavia, potrebbe non avere completamente estirpato sacche di resistenza locale, da cui sarebbero derivati fenomeni di banditismo. Pertanto, tornando alla vicenda descritta nel passo in oggetto, in base alle precedenti considerazioni, è stato ipotizzato che, con buona probabilità, il rapimento sia avvenuto ad opera di banditi, briganti Lusitani, i *latrunculi vel praedones* di

⁴⁴ App. *Bell. Civ.* 1.107- 108; Plut. *Sert.* 15; Liv. *Per.* 90. Cfr. Sall. *Hist.* 1 fr. 84; 2 fr. 11-14.

⁴⁵ Sall. *Hist.* 2 fr. 15-19.

⁴⁶ Plut. *Sert.* 16.

⁴⁷ Cic. *Pro Font.* 2.4; Sall. *Hist.* 2 fr. 98.5; Pareti, *Storia di Roma e del mondo romano* cit. 669- 670.

⁴⁸ Plut. *Sert.* 16.

⁴⁹ Plut. *Sert.* 26.

⁵⁰ Plut. *Sert.* 25.

⁵¹ Plut. *Sert.* 27.

cui parla Ulpiano⁵², di certo non inquadrabili come *hostes*⁵³. Se accogliamo questa ipotesi, ecco che i *tres captivi* non persero mai la ‘capacità giuridica’, permanendo in capo a loro l’idoneità a compiere validi negozi giuridici. Qualora, al contrario, accogliessimo la tesi di chi sostiene che il rapimento sia avvenuto nel corso di una guerra civile⁵⁴, dovremmo necessariamente considerare quella dei tre prigionieri una cattività presso nemici pubblici, con conseguente relativa *capitis deminutio* e applicazione dell’istituto del *postliminium*, atteso che una guerra civile deve a tutti gli effetti considerarsi assimilabile ad un *bellum iustum versus hostes* comuni.

V. Un tentativo di datazione

A questo punto è opportuno cercare di inquadrare cronologicamente il *casus* ed il *responsum*.

Proviamo a circoscrivere il fatto. È di rilievo osservare che, una volta avvenuta una vera e propria pacificazione della provincia iberica, già da molto tempo romanizzata, un episodio di rapimento come quello in questione sarebbe potuto avvenire con minore probabilità. Come già rilevato, una pressoché definitiva pacificazione della zona è avvenuta tra il 73 e il 72 a.C.; è perciò sostenibile che l’episodio si sia verificato in epoca precedente a tale data. Va considerato peraltro che l’intero svolgimento della vicenda deve, per forza di cose, essere avvenuto in un arco temporale relativamente lungo: è stato effettuato un viaggio dei tre soggetti sino in Lusitania, poi è avvenuto il rapimento, con la successiva pattuizione circa il ritorno del terzo compagno, quindi l’effettivo rientro in patria di costui, nonché il computo del tempo previsto o, quantomeno prevedibile, perché il terzo rapito, giunto a Roma, si procacciò il denaro per tutti e per il necessario ritorno sul luogo del rapimento, che di fatto, poi, non avvenne. In altre parole, i Lusitani rapitori e i due compagni rimasti nelle loro mani hanno dovuto attendere e calcolare il tempo necessario per il ritorno del terzo sulla base di un giudizio prognostico, prima di attivare la soluzione estrema, ossia il pagamento delle tre quote, compresa quella del terzo mai ritornato. Effettuato il pagamento, i due hanno dovuto anche compiere il viaggio di rientro in patria.

Si può avanzare l’ipotesi che il rapimento, stando all’inquadramento storico di cui sopra, sia avvenuto entro un’area geografica quanto meno limitrofa all’o-

⁵² D. 49.15.24, Ulp. 1 *Inst.*

⁵³ Cenderelli, *La negotiorum gestio* cit. 167.

⁵⁴ D’Ors, *Un episodio jurídico de la Guerra Sertoriana* cit. 269 ss.

dierno Portogallo, dunque in una zona distante da Roma circa 2500 chilometri. Un viaggio di tal fatta poteva essere concluso entro un arco temporale piuttosto lungo, anche tenendo conto dei diversi mezzi di trasporto a disposizione e, presumendo altresì che il terzo compagno si sia allontanato dal luogo di prigionia munito di poco denaro. Il dato logistico deve essere raddoppiato, sussistendo la necessità di attendere il tempo virtuale di ritorno. Infine è necessario triplicarlo in conseguenza di un terzo viaggio: quello del definitivo ritorno in patria dei due *captivi* traditi. L'intera vicenda potrebbe pertanto essere avvenuta in un periodo di più mesi, se non addirittura di anni.

Non è possibile escludere che i due *captivi* siano rimasti tra le mani dei Lusitani per un periodo molto lungo, o che siano comunque ritornati in patria molto tempo dopo. Tuttavia è plausibile ritenere che, una volta a Roma, tra le prime preoccupazioni vi fosse quella di interpellare un giurista per la tutela dei propri interessi.

Ipotizziamo che Servio sia stato consultato poco dopo la conclusione della vicenda, senza che fosse decorso un eccessivo lasso di tempo tra la consumazione dell'episodio e la richiesta di aiuto al giurista, a poca distanza dal fatto, *rectius* dal ritorno a Roma⁵⁵. Peraltro Servio iniziò a dedicarsi seriamente al diritto relativamente tardi: anche se la data di nascita di Servio non è nota⁵⁶, sappiamo tuttavia che fu quasi coetaneo di Cicerone, il quale, in particolare nel *Brutus*⁵⁷, allude proprio alla condivisione di entrambi, sin dalla prima giovinezza, dello studio dell'arte oratoria e delle arti liberali in genere e al viaggio che i due intrapresero a Rodi insieme, per approfondire la loro cultura, in particolare la retorica presso Apollonio Molone⁵⁸. Stando alle ipotesi ricostruttive di D'Ors,

⁵⁵ Si vedano le considerazioni di Cenderelli, *La negotiorum gestio* cit. 167.

⁵⁶ Si suppone il 106-105 a.C. come data di nascita del giurista repubblicano, cfr. Cannata, *Per una storia della scienza giuridica europea* cit. 270.

⁵⁷ Cic. *Brut.* 151: *et ego: de me, inquam dicere nihil est necesse; de Servio autem et tu probe dicis et ego dicam quod sentio. Non enim facile quem dixerim plus studi quam illum et ad dicendum et ad omnes bonarum rerum disciplinas adhibuisse. Nam et in isdem exercitationibus ineunte aetate fuimus et postea una Rhodum ille etiam profectus est, quo melior esset et doctior; et inde ut rediit, videtur mihi in secunda arte primus esse maluisse quam in prima secundus. Atque haud scio an par principibus esse potuisset; sed fortasse maluit, id quod est adeptus, longe omnium non eiusdem modo aetatis sed eorum etiam qui fuissent in iure civili esse princeps.*

⁵⁸ Sul rapporto tra Servio e Cicerone cfr. Bretonne, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani* cit. 86-87; A. Schiavone, *Giuristi e nobili nella Roma repubblicana*, Bari 1987, 110; Id., *Ius* cit. 235-245; Cannata, *Per una storia della scienza giuridica europea* cit. 270-273; Miglietta, «*Servius respondit*» cit. 38 ss; per una approfondita disamina sul rapporto tra Cicerone e Servio e sul reciproco percorso formativo, si veda A. Castro Sáenz, *Cicerón y la jurisprudencia romana. Un estudio de historia jurídica*, Valencia 2010, 299-324, in particolare 303; Id., *Crónica de un desencanto: Cicerón y Servio Sulpicio Rufo a la luz de las 'cartas a Ático'*, in *SDHI.* 70, 2004,

si potrebbe identificare il termine *post quem* del responso dopo il 78 a.C., in un momento certamente successivo al rientro del giurista repubblicano da Rodi⁵⁹. Cenderelli sposta il termine intorno al 75 a.C. quando il giurista, presumibilmente trentenne avrebbe raggiunto la maturità e la fama per essere interpellato⁶⁰.

Alla luce delle predette considerazioni, si potrebbe ritenere di disporre quanto meno di un *terminus post quem* con riferimento alla presunta data del *responsum*, nonché di un *terminus ante quem* con riferimento all'avveramento dell'episodio. Si potrebbe sostenere dunque che il responso sia stato dato dopo il 78-75 a.C., e che l'episodio, protrattosi nel corso di un tempo considerevole, si sia concluso prima del 72 a.C. Tutto quanto ipotizzato e premesso, possiamo collocare la consumazione dell'episodio centrale della vicenda, ossia il rapimento ed il successivo *responsum* in un periodo compreso all'incirca tra il 78 e il 72 a.C. e, dunque, stando ai rilievi storici più sopra indicati, a ridosso della guerra sertoriana⁶¹.

VI. Aspetti giuridico-privatistici

Dopo avere riflettuto sulla tradizione, sui dettagli del *casus*, sull'inquadramento storico-politico e sulle ipotesi di datazione, è ora il momento di approfondire l'aspetto giuridico della fattispecie, al fine di tentare (ancora una volta) di identificare il rimedio giuridico che Servio Sulpicio Rufo intendeva proporre suggerendo *aequum esse praetorem in eum reddere iudicium*.

AmMESSO che la cattività sia avvenuta per mano di *hostes*, sebbene nell'ambito di una guerra civile, è davvero così rilevante ai fini della nostra indagine la problematica relativa all'eventuale *capitis deminutio*? La capacità negoziale di

217-300; Id., *Itinerarios servianos: Servio Sulpicio Rufo ante Quinto Mucio pontifex, entre la historia y el mito* (Pomp. Enchir. D. 1.2.2.43 y Cic. Brut. 41.151-42.154), in *Studi in onore di Remo Martini* 1, Milano 2008, 509-543.

⁵⁹ D'Ors, *Un episodio jurídico de la Guerra Sertoriana* cit. 271; l'ipotesi si basa anche sulle testimonianze di Pomponio in D.1.2.2.43, Pomp. *l.s. ench.*; cfr. *Pal.* 2, col. 49, Pomp. fr. 178 – ove riferisce che Servio si dedicò all'approfondimento del diritto in seguito al rimprovero da parte di Quinto Mucio Scevola per non aver compreso un responso che gli aveva dato – unitamente a Cic. *Brut.* 151; sul passo di Pomponio si veda l'esautiva trattazione di Miglietta, «*Servius respondit*» cit. 86 ss.

⁶⁰ Cenderelli, *La negotiorum gestio* cit. 167.

⁶¹ Sulla datazione dell'episodio si vedano le osservazioni di G. Finazzi, *Ricerche in tema di «negotiorum gestio»* 1. *Azione pretoria ed azione civile*, Napoli 1999, 82-83 nt. 184, con le considerazioni svolte nella recensione di A. Cenderelli (*Rec. a G. Finazzi, Ricerche in tema di «negotiorum gestio»* 1. *Azione pretoria ed azione civile*, in Id. (a c. di C. Buzzacchi), *Scritti romanistici*, Milano 2012, 515-544, in particolare 534.

due soggetti rimasti nelle mani dei Lusitani *raptores*, qualora non fosse intervenuta la *capitis deminutio*, sarebbe rimasta integra? Oppure lo stesso stato di prigionia, inteso quale coartazione psico-fisica, da sé solo avrebbe potuto determinare un vizio ed una incapacità negoziale quanto meno parziale?

I rilievi che di seguito si andranno ad esporre proveranno a risolvere l'interrogativo prospettato.

Come anticipato, la sussistenza o meno della capacità di compiere negozi giuridici introduce più pregnanti e significative questioni: sulla base di quali presupposti fattuali e giuridici uno dei tre rapiti fu rinviato in patria per procacciarsi il riscatto per tutti?

Il terzo rapito viene rimandato in patria a condizione che si procuri il denaro per il riscatto e soprattutto a condizione che, se non fosse tornato, i due rimasti avrebbero pagato anche la sua parte (*ea condicione missus, uti pecuniam pro tribus adferret, et nisi redisset, ut duo pro eo quoque pecuniam darent*); resta da capire come e dove i due prigionieri rimasti si siano procurati il denaro che si trovarono costretti a dare ai Lusitani in conseguenza del mancato rientro del terzo, dal momento che costui era stato *missus* in patria proprio per trovare (ulteriore) denaro del riscatto! È plausibile ipotizzare che i prigionieri, al momento del rapimento, fossero in possesso di denaro – del quale sono stati immediatamente spogliati dai rapitori – ma in misura inferiore a quanto preteso dai Lusitani per la liberazione; motivo che determinò il rinvio in patria di un ostaggio. In un secondo momento i due ostaggi rimasti si sono procacciati il denaro necessario per pagare il riscatto per se stessi e per il terzo non ritornato, magari ricorrendo ad amici e parenti, forse, è immaginabile, con un invio di denaro, o, più probabilmente, per il tramite di un lusitano⁶².

Premessa la complessità della ricostruzione fattuale, viene da chiedersi se quello in esame non rappresenti davvero un caso di scuola, addirittura un *exemplum fictum*, creato da Servio per i suoi *auditores*, piuttosto che la descrizione di un episodio realmente accaduto. Ma questa ipotesi non convince: perché, infatti, un maestro avrebbe dovuto ricorrere ad un esempio così peculiare, e per quale motivo prospettare una vicenda assai intricata tanto da un punto di vista storico, quanto giuridico per spiegare la *negotiorum gestio*, un istituto che, tra l'altro forse non era ancora noto, nei suoi elementi pregnanti, ai giureconsulti dell'epoca?

Lasciamo questi interrogativi aperti e torniamo a chiederci quale fosse il fondamento giuridico dell'incarico dato, alla base del rientro in patria di uno

⁶² Ma sul problema della disponibilità del denaro si vedano le osservazioni di Miglietta, «*Servius respondit*» cit. 259-260 nt. 195.

degli ostaggi. Ci fu un accordo, o fu un'imposizione da parte dei *raptores Lusitani*, e, se un accordo vi fu, tra chi venne stipulato, tra *captivi e raptores*, tra i soli *captivi* o entrambe le cose, cioè i Lusitani volevano altro denaro e i rapiti si accordarono su come provvedere per procurarselo?

È a questo punto opportuno indagare sulla possibilità teorica e pratica di configurare un contratto di mandato stipulato tra gli ostaggi e, successivamente, sulla plausibilità di un'*actio mandati*, una volta rientrati in patria gli altri due rapiti. Se prendiamo in considerazione l'ipotesi del mandato, assumiamo in fatto che gli ostaggi avessero mantenuto la capacità giuridica e di conseguenza l'idoneità a compiere un valido negozio giuridico, a stipulare cioè un contratto di mandato, con il quale avrebbero consensualmente stabilito che uno dei tre, il mandatario, si assumesse l'obbligazione di procurarsi il denaro per conto degli altri e di ritornare quindi indietro con la somma necessaria. Il fatto che il terzo poi non sia tornato lo rende inadempiente e quindi passibile di un'*actio mandati* e consente agli altri due di ottenere una (eventuale) condanna per inadempimento; escludiamo che questa teoria possa portare a considerare quell'*ea condicione missus* una vera e propria condizione del contratto, dunque elemento accidentale del contratto, mentre accogliamo *in toto* la tesi di chi esclude la sussistenza di un contratto di società⁶³ e di coloro i quali non ravvisano la possibilità che si configuri un contratto di mandato. Quest'ultimo infatti è un contratto consensuale che racchiude nella stessa propria essenza l'espressione di un accordo volontario, libero e svincolato da qualsivoglia coazione psico-fisica. E tale non potrebbe essere un negozio concluso tra soggetti che si trovano in uno stato di prigionia⁶⁴.

Se si fosse trattato di un episodio avvenuto nel corso di una vera e propria guerra contro un nemico pubblico, i tre soggetti, in quanto caduti in condizioni di prigionia di guerra, sarebbero risultati altresì incapaci di assumere un'obbligazione civile. E anche nel caso si configurasse la vicenda, come è più probabile, nel contesto di una guerra civile e, pur non potendo i tre soggetti essere considerati come schiavi, ma essendo di fatto in condizione di coazione psicofisica e dunque privi della libertà di espressione del consenso, risulterebbe, secondo D'Ors⁶⁵, comunque impossibile ipotizzare la conclusione di un valido contratto consensuale di mandato.

In effetti sarebbe inverosimile ipotizzare la determinazione di un simile re-

⁶³ Sembra porsi il problema soltanto D'Ors, *Un episodio jurídico de la Guerra Sertoriana* cit. 272.

⁶⁴ *Ibidem*, 272-273; Cenderelli, *La negotiorum gestio* cit. 164-165. Ulteriori ragioni a sostegno dell'escludibilità di un'*actio mandati* si ritrovano nell'accurata disamina di Finazzi, *Ricerche in tema di negotiorum gestio* I cit. 85-86.

⁶⁵ *Un episodio jurídico de la Guerra Sertoriana* cit. 272-273.

golamento contrattuale, manifestandosi per il caso in esame una sorta di ‘illeceità dell’oggetto’; senza contare l’evidente vizio del consenso dei ‘mandanti’. Per i motivi sopra esposti, accogliamo in pieno la tesi dell’inesperibilità tanto di un’*actio mandati*, quanto anche di un’*actio mandati utilis*. È piuttosto maggiormente plausibile ipotizzare che, alla base del rientro, vi sia stata un’imposizione unilaterale da parte dei Lusitani⁶⁶.

Occorre dare uno sguardo a questo punto alla collocazione del passo nel Digesto e nella *Palingenesia* di Lenel: Paolo riporta il responso di Servio ove tratta l’*actio negotiorum gestorum*, nel IX libro del suo commento all’Editto, in cui si occupa della gestione di affari⁶⁷; nel Digesto il passo è raccolto sotto il Titolo V con la rubrica *De negotiis gestis*.

Nel Digesto, il passo precedente a quello in esame, appartenente ad Ulpiano, tratta della trasmissibilità dell’obbligazione per la gestione negoziale che riguarda chi morì in prigionia⁶⁸: tale trasmissibilità deve riferirsi all’impianto dell’*actio negotiorum gestorum* con la formula di buona fede, che è stata introdotta nell’Editto presumibilmente alla fine del I sec. a.C., ma che, forse, non esisteva ancora all’epoca di Servio. Paolo, nel passo immediatamente successivo a quello in esame⁶⁹, analizza come il gestore dei negozi relativi ad una eredità altrui si obblighi nei confronti dell’eredità e, reciprocamente, il titolare dell’eredità si obblighi verso costui, quand’anche si trattasse di un impubere. Subito dopo, il giurista si occupa di come il gestore sia tenuto a continuare i negozi altrui che abbia iniziato a gestire, anche nel caso in cui l’interessato sia, in seguito, morto⁷⁰. Infine considera il caso in cui Tizio, per mandato di Caio, si sia occupato degli affari di Sempronio; se Tizio non ha gestito correttamente tali affari, Caio sarà obbligato verso Sempronio tramite l’*actio negotiorum gestorum*, dovendogli cedere le sue azioni contro Tizio e dovendo rispondere anche di quanto abbia imprudentemente scelto, nonché per ogni danno subito da Sempronio per colpa di Tizio⁷¹.

Stando all’ordine dato da Lenel nella *Palingenesia* ai passi inseriti nel libro IX del Commento all’editto di Paolo, il passo appena precedente a quello in questione si occupa di un caso particolare⁷²: il padrone di un gestore che iniziò

⁶⁶ Guarino, *Servio e i prigionieri dei Lusitani* cit. 424; Finazzi, *Ricerche in tema di negotiorum gestio* 1 cit. 85.

⁶⁷ Cfr. Lenel, *Pal.* 1, col. 981.

⁶⁸ D. 3.5.19, Ulp. 10 *ad ed.*; cfr. in merito D’Ors, *Un episodio jurídico de la Guerra Sertoriana* cit. 274; Cic. *De off.* 3.70; Cic. *Top.* 66.

⁶⁹ D. 3.5.20.1, Paul. 9 *ad ed.*; cfr. *Pal.* 1, col. 981, Paul., fr. 191.

⁷⁰ D. 3.5.20.2, Paul. 9 *ad ed.*; cfr. *Pal.* 1, col. 981, Paul., fr. 191.

⁷¹ D. 3.5.20.3, Paul. 9 *ad ed.*; cfr. *Pal.* 1, col. 981, Paul., fr. 191.

⁷² D. 3.5.17, Paul. 9 *ad ed.*; cfr. *Pal.* 1, col. 981, Paul., fr. 190.

una gestione da schiavo può trattenere dal peculio quanto avrebbe potuto esigere da un gestore estraneo attraverso l'*actio negotiorum gestorum*. Il passo ancora precedente fa riferimento all'autorità di Pomponio⁷³ e, segnatamente, riguarda il caso peculiare in cui avvenga un mutamento relativo alla capacità del soggetto interessato, i cui negozi si vengano a gestire. Occorre preliminarmente distinguere se il negozio sia stato assunto come unico e continuato, oppure se si tratti di negozi connotati peculiarmente dalla qualità della persona dell'interessato: ad esempio se si sia assunto l'obbligazione un pupillo poi divenuto pubere, oppure uno schiavo poi divenuto libero, o ancora un *filius familias* poi divenuto *sui iuris*.

Dalla *comparatio* tra Digesto e *Palingenesia*, possiamo riscontrare chiaramente la collocazione del caso in oggetto principalmente entro la categoria della gestione d'affari altrui e in particolare entro quelle ipotesi di *negotiorum gestio* che vedono un mutamento della situazione giuridica del soggetto interessato nel corso della gestione. Come accennato in precedenza, Lenel, nella sezione dedicata a Paolo, nel riportare il passo nell'apposito luogo dedicato ai libri di commento all'Editto, conserva il '*nam et*', che, come s'è visto, è anche la formula di esordio del passo contenuto nel Digesto. Lo studioso intende dunque dare credito al fatto che l'espressione sia stata adoperata da Paolo stesso e che non sia da attribuire ai compilatori. Il giurista severiano, nel testo raccolto nel Digesto, vuole mettere in evidenza che appunto 'anche Servio' si fa sostenitore della teoria che di seguito viene esposta, o, quanto meno, che il giurista repubblicano si sia occupato – forse per primo – della risoluzione di un'atipica fattispecie concreta. Dunque, stando al Digesto, l'autore dell'epitome alfeniana riporta il parere di Servio in relazione ad un caso assai peculiare, che sembrerebbe proprio toccare il tema della *negotiorum gestio* e della relativa *actio negotiorum gestorum*⁷⁴.

L'aver volto lo sguardo alla collocazione del passo nel Digesto e, successivamente, nella *Palingenesia* di Lenel costituisce quanto meno un indizio per poter considerare la fattispecie in questione come un'ipotesi particolare di gestione di affari altrui, nella quale la situazione giuridica del soggetto interessato subisce un mutamento durante la gestione stessa⁷⁵.

Ma, con riferimento al *casus de quo*, si può davvero parlare di *negotiorum gestio* e di relativa *actio negotiorum gestorum*? E perché, allora, Servio non fa

⁷³ D. 3.5.14, Paul. 9 ad ed.; cfr. *Pal.* 1, col. 981, Paul., fr. 189.

⁷⁴ Per la ricostruzione delle formule si veda D. Mantovani, *Le formule del processo privato romano. Per la didattica delle Istituzioni di diritto romano*, Padova 1999, 55-56.

⁷⁵ Per la precedente ricostruzione si vedano anche D'Ors, *Un episodio jurídico de la Guerra Sertoriana* cit. 274-275 e Finazzi, *Ricerche in tema di negotiorum gestio* cit. 86.

menzione alcuna di tali istituti? Il giurista repubblicano si limita infatti ad un generico *aequum esse praetorem in eum reddere iudicium*, senza ulteriormente qualificare l'azione a cui stava pensando⁷⁶.

A questo punto occorre riflettere sulla esperibilità di un'*actio negotiorum gestorum* e, di conseguenza, sulla configurabilità o meno di una particolare ipotesi di gestione di affari altrui⁷⁷.

Gli albori dell'istituto si riferiscono presumibilmente all'età tardo-repubblicana, per mezzo del *ius honorarium*⁷⁸: si tratta dunque di una tutela pretoria. Gli sviluppi sostanziali della gestione di affari altrui si muovono come è noto intorno all'evoluzione della tutela processuale e allo sviluppo cronologico delle *actiones*. Nella forma originaria veniva protetta giuridicamente la situazione per la quale un soggetto gestiva spontaneamente gli affari di un altro, assente da Roma, rappresentandolo come procuratore in giudizio⁷⁹: il *gestor* disponeva di un'*actio in factum* contro il *dominus negotii*⁸⁰. L'origine processuale della tutela pretoria tuttavia non porta ad escludere la sussistenza di una prassi consistente in azioni su base decretale in caso di gestione che esorbitasse dall'ambito processuale, proprio nella fattispecie in cui venissero a mancare altri idonei strumenti di tutela, fondati sul rapporto intercorrente tra *dominus* e *gestor*; ipotesi quest'ultima che sembra concretizzarsi proprio nel caso in esame⁸¹.

La questione è, come noto, complessa; ai fini della presente trattazione occorre postulare due possibili ipotesi: o l'*actio negotiorum gestorum* era già nota a Servio e forse precedente a lui⁸² ed allora il caso analizzato necessita, per la

⁷⁶ Cfr. sul punto G. Negri, *La gestione d'affari nel diritto romano*, in *Derecho Romano de obligaciones. Homenaje al Profesor José Luis Murga Gener*, Madrid 1994, 673.

⁷⁷ La *negotiorum gestio* si può definire, in termini moderni, come causa non convenzionale di obbligazione. Si tratta, come è noto, di una gestione - spontaneamente intrapresa e utilmente condotta - di affari altrui. Di particolare pregnanza il fatto che la gestione non dovesse essere sollecitata dall'interessato. Sorgevano così obbligazioni reciproche: il gestore doveva portare a termine la gestione, se del caso, trasferendone gli effetti sul gerito. Il *dominus negotii* doveva assumere gli effetti della gestione e rivalere il rappresentante di tutte le spese e risarcirlo degli eventuali danni.

⁷⁸ Sul caso di dubbio circa l'altruità del negozio si veda a titolo esemplificativo D. 3.5.5.3, Ulp. 10 *ad ed.*; sulla *gestio sine mandato* D. 3.5.5 pr., Ulp. 10 *ad ed.*; sulla *gestio* concretamente intrapresa D. 3.5.9.1, Ulp. 10 *ad ed.*; sull'utilità del gerito D. 3.5.26. pr., Mod. 2 *resp.* Cfr. A. Guarino, *Diritto privato romano*, Napoli 2001¹², 964-965 e ntt. 85.3.1-4.

⁷⁹ Si veda anche G. Pugliese, *Istituzioni di diritto romano*, Torino 1991³, 592-593.

⁸⁰ Cfr. Guarino, *Diritto privato romano* cit. 962-963.

⁸¹ Cfr. sul tema Negri, *La gestione d'affari nel diritto romano* cit. 673. È opportuno anticipare che forse è possibile presumere che Servio, al momento del *responsum* sul *casus* in esame, al massimo potesse disporre della conoscenza del rimedio *in factum* offerto al *gestor* contro il *dominus litis*, anche se non è possibile affermarlo con certezza.

⁸² Forse un'*actio negotiorum gestorum* con formula *in ius ex fide bona* esisteva già ai tempi di Quinto Mucio; sul tema e per un'ampia argomentazione anche a sostegno della predetta tesi

sua risoluzione, di una estensione in via utile di un rimedio già esistente, oggetto di elaborazione evolutiva da parte della giurisprudenza; oppure il *casus* riportato da Paolo rappresenta una tappa significativa in materia di gestione di affari altrui, in quanto descrive una fattispecie che richiede un intervento pretorio equitativo di tipo decretale, finalizzato alla risoluzione di una questione ‘nuova’ e ‘insolita’⁸³.

si vedano i ragionamenti e le ricostruzioni di R. Cardilli, *L’obbligazione di «praestare» e la responsabilità contrattuale in diritto romano (II sec. a.C. – II sec. d.C.)*, Milano 1995, in particolare 211-218; ma, prima, P. Voci (*La dottrina romana del contratto*, Milano 1946, 179 – più in generale, sul tema e sull’istituto, 174-207) attribuisce al maestro di Servio l’incipit del commento di Pomponio (D. 3.5.10, Pomp. 21 ad ed.): *si negotia absentis et ignorantis geras, et culpam et dolum praestare debes. Sed Proculus interdum etiam casum praestare debere, veluti si novum negotium, quod non sit solitus absens facere, tu nomine eius geras: veluti venales novicios coemendo vel aliquam negotiationem ineundo. Nam si quid damnum ex ea re secutum fuerit, te sequetur, lucrum vero absentem: quod si in quibusdam lucrum factum fuerit, in quibusdam damnum, absens pensare lucrum cum damno debet*; sulla questione tornerò ancora più avanti. L’Autore tuttavia precisa che Q. Mucio «non conosceva ancora la *neg. gestio* come istituto civilistico»; Voci ritiene che il maestro di Servio avesse noto il solo rimedio pretorio e che l’istituto «sia stato poi ricevuto nel *jus civile* nel periodo intercorrente tra Q. Mucio e il tempo in cui Cicerone scrisse il passo», collocato nel § 66 dei *Topica*.

⁸³ Parte della dottrina esclude l’esistenza – già ai tempi di Quinto Mucio – di un’*actio negotiorum gestorum* con formula *in ius ex fide bona*; così ad es. G. Nicosia (*Gestione di affari altrui. A) Premessa storica*, in *ED*. 18, 1969, pp. 628-643, in part. p. 633 nt. 25), che osserva che nell’elenco dei giudizi di buona fede, contenuto in Cic. *De off.* 3.70 e già noto a Quinto Mucio, il *iudicium negotiorum gestorum* non è compreso; ma in proposito Cardilli (*L’obbligazione di «praestare»* cit. 212) rileva come tale elenco non sia esaustivo. Sembra invece dell’avviso di Nicosia anche Negri, *La gestione d’affari nel diritto romano* cit. 664-666: l’Autore appare critico sulla priorità storica dell’*actio in ius ex fide bona*, di elaborazione creativo-giurisprudenziale e dubita persino che, nella specie, sussistesse una qualunque tutela. Questo spiegherebbe peraltro la risposta di Servio al *quaesitum*: «*aequum esse in eum reddere iudicium*»; sul problema del rapporto tra le formule – *in ius* e *in factum* – e sul relativo dibattito dottrinario si veda Mantovani, *Le formule del processo privato romano* cit. 55-56 nt. 151; per Cenderelli (*La negotiorum gestio* cit. 49 ss. e 166) l’Editto *de negotiis gestis* e la formula *in factum* previsti per la gestione occasionale e spontanea risalirebbero alla fine del I sec. a.C., essendo infatti già noti a Labeone, mentre sarebbero ignote a Servio Sulpicio Rufo, che, infatti, in D. 3.5.20 non ricorre ad un’*actio negotiorum gestorum* tipica; Finazzi (*Ricerche in tema di negotiorum gestio* 1 cit. 168-169) riprende ancora la tesi di Nicosia osservando che nell’elenco di Cic. *De off.* 3.70 non compare l’*iudicium negotiorum gestorum* civile di buona fede, che dunque sarebbe sconosciuto a Quinto Mucio. L’Autore propone il 76 a.C. quale termine successivamente al quale ci sarebbe l’introduzione del predetto *iudicium*. A sua volta corrobora la tesi osservando che in D. 3.5.20 Servio è ‘costretto’ a pensare ad un’*actio in factum*; qualora infatti fosse esistito l’*iudicium negotiorum gestorum bonae fidei*, il giurista avrebbe suggerito, quale rimedio, un’azione civile diretta o, quanto meno, un’*actio utilis*, che, come osserva Negri (*La gestione d’affari nel diritto romano* cit. 666), presuppone comunque una tipizzazione dell’azione diretta. Per una più approfondita ricostruzione storica dell’istituto si vedano ancora *ex multis* J. Partsch, *Studien zur Negotiorum Gestio* 1, Heidelberg 1913; G. Pac-

Più tardi si riconobbe, sempre a livello pretorio, un'*actio in factum* al *dominus* contro il *gestor*, azione che, successivamente, sarà definita *actio negotiorum gestorum directa*. In seguito si concepì una tutela in *ius ex fide bona*, cioè un giudizio di buona fede finalizzato a disciplinare le ipotesi di gestione senza mandato ed extra-processuali⁸⁴.

Tra Repubblica e Principato l'editto *de negotiis gestis* prevede altre due ipotesi: la gestione spontanea di affari di qualunque *dominus negotii* vivente in qualunque circostanza, anche al di fuori dell'ambito processuale. Fu prevista altresì la gestione spontanea degli affari di un soggetto morto nel periodo precedente alla presa in cura degli stessi da parte dei successori: c'erano sì le *actiones in factum*, ma vi erano altresì i giudizi di buona fede che erano rimedi in *ius*⁸⁵. Quanto ai requisiti della *negotiorum gestio*, innanzitutto doveva trattarsi di gestione di affari di un altro: il *gestor* compiva un atto di rilevanza giuridica nell'interesse del gerito, volontariamente, consapevole dell'altruità dell'interesse. La gestione doveva essere senza mandato, dunque spontanea. Il *gestor* quindi non doveva essersi impegnato con il *dominus* attraverso un vincolo obbligatorio, espresso o tacito; si può asserire pertanto la necessità di un'assenza di pregressi rapporti giuridici.

E già a questo punto ci si potrebbe interrogare circa la compatibilità o meno della *negotiorum gestio* con un impegno meramente morale del *gestor* verso il *dominus*. Nell'ambito dei requisiti per la configurabilità dell'istituto occorre inoltre un'utilità concreta per il *dominus*, derivante dalla gestione. La tutela giurisdizionale del *dominus* verso il *gestor* fu garantita con l'*actio negotiorum gestorum directa*: il *gestor*, invece, nei confronti del *dominus*, disponeva dell'*actio negotiorum gestorum contraria*.

Taluni parlano di *actiones negotiorum gestorum* dirette e contrarie, *in factum*, già in età repubblicana e con riferimento ai casi di gestione spontanea di affari di assenti⁸⁶. Resta comunque estremamente difficoltoso ipotizzare la genesi e la

chioni, *Trattato della gestione degli affari altrui secondo il diritto romano e civile*, Milano 1915; M. Talamanca, *La fattispecie dell'«actio negotiorum gestorum»*, in *Labeo* 17, 1971, 217-244; Finazzi, *Ricerche in tema di negotiorum gestio* 1 cit. *passim*; Id., *Ricerche in tema di negotiorum gestio* 2.1. *Requisiti delle actiones negotiorum gestorum*, Cassino 2003, 513 e nt. 48; Id., *Ricerche in tema di negotiorum gestio* 2.2. *Obbligazioni gravanti sul gestore e sul gerito e responsabilità*, Cassino 2006, *passim*.

⁸⁴ Cfr. Guarino, *Diritto privato romano* cit. 962.

⁸⁵ Sulla formazione, sull'avvicendamento e sul rapporto delle *actiones* relative alla gestione di affari si vedano per tutti Cenderelli, *La negotiorum gestio* cit. 49 ss.; Finazzi, *Ricerche in tema di negotiorum gestio* 1 cit. 3-22, *et passim*; Cenderelli, *Recensione a G. Finazzi* cit. 534-535.

⁸⁶ D. 3.5.3 pr., Ulp. 10 *ad ed.*; cfr. *Pal.* 2, col. 455, Ulp. fr. 347: *ait praetor: «Si quis negotia alterius, sive quis negotia, quae cuiusque cum is moritur fuerint, gesserit: iudicium eo nomine*

cronologia della tutela prevista in caso di gestione di affari altrui⁸⁷. Gli elementi costitutivi dell'istituto della *negotiorum gestio* sono stati individuati dai giuristi dell'età del Principato⁸⁸.

Muovendo dalle linee istituzionali della *negotiorum gestio*, è ora il momento di valutare se sia possibile o meno riconoscere nella vicenda narrata un caso riconducibile alla gestione di affari. A tale proposito è opportuno sollevare una questione spinosa: i due prigionieri rimasti presso i Lusitani possono essere considerati *gestores* o piuttosto 'geriti' dal *missus* tornato in patria? Taluni ritengono più verosimile considerare come gestori i due rimasti nelle mani dei Lusitani⁸⁹: non essendo tornato il terzo compagno (*dominus* gerito), i due si sono trovati a dover gestire gli affari di costui, segnatamente pagando anche la sua parte di riscatto.

Qui si ritiene, diversamente, che il *missus* fosse il *gestor* di *negotia* i cui *domini* erano i due soggetti rimasti prigionieri nelle mani dei Lusitani⁹⁰. Supponiamo che effettivamente i due prigionieri siano i gestori degli affari del terzo com-

dabo». Nel caso vi fosse una gestione spontanea, dapprima di un singolo affare di un soggetto assente e/o di persona morta e poi anche di altri casi, in origine solo in caso di gestione processuale e, in séguito, per tutte le altre forme, il pretore introdusse già in età repubblicana specifiche *actiones negotiorum gestorum*, dirette e contrarie, non di buona fede, ma *in factum*. Sul punto si veda ad es. M. Marrone, *Istituzioni di diritto romano*, Palermo 1994², 513-514.

⁸⁷ Per le linee essenziali sull'istituto si vedano Finazzi, *Ricerche in tema di negotiorum gestio* cit.; Negri, *La gestione d'affari nel diritto romano* cit. 661-686. Guarino, *Diritto privato romano* cit. 961-967; Pugliese, *Istituzioni di diritto romano* cit. 592-594; Marrone, *Istituzioni di diritto romano* cit. 513-514; Brutti, *Il diritto privato nell'antica Roma* cit. 521-523. Sull'atecnicità e non univocità della qualifica di *actio directa* e *actio contraria* si vedano le considerazioni di Cenderelli, *La negotiorum gestio* cit. 193 ss. e *Recensione a G. Finazzi* cit. 536 nt. 5: per l'Autore la valenza tecnica sarà univoca solo nel manuale istituzionale di Giustiniano.

⁸⁸ E poi confluiti nelle Istituzioni di Giustiniano: I. 3.27.1: *igitur cum quis absentis negotia gesserit, ultro citroque inter eos nascuntur actiones quae appellantur negotiorum gestorum: sed domino quidem rei gestae adversus eum qui gessit directa competit actio negotiorum autem gestori contraria. Quas ex nullo contractu proprie nasci manifestum est: quippe ita nascuntur istae actiones si sine mandato quisque alienis negotiis gerendis se optulerit: ex qua causa ii quorum negotia gesta fuerint etiam ignorantes obligantur. Idque utilitatis causa receptum est, ne absentium, qui subita festinatione coacti nulli demandata negotiorum suorum administratione peregre profecti essent, desererentur negotia: quae sane nemo curaturus esset, si de eo quod quis impendisset nullam habiturum esset actionem. Sicut autem is qui utiliter gesserit negotia habet obligatum dominum negotiorum, ita et contra iste quoque tenetur, ut administrationis rationem reddat. Quo casu ad exactissimam quisque diligentiam compellitur reddere rationem: nec sufficit talem diligentiam adhibere, qualem suis rebus adhibere soleret, si modo alius diligentior commodius administraturus esset negotia.*

⁸⁹ Cfr. ad es. Finazzi, *Ricerche in tema di negotiorum gestio* cit. 87; di analogo avviso sembra essere anche Cenderelli, *La negotiorum gestio* cit. 165 e nt. 115; si veda Miglietta, «*Servius respondit*» cit. 258-262.

⁹⁰ Così anche D'Ors, *Un episodio jurídico de la Guerra Sertoriana* cit. 275-276.

pagno ritornato in patria. Ebbene, è possibile ritenere che una tale situazione fosse piuttosto atipica ai fini dell'esperibilità di un'*actio negotiorum gestorum*, rimedio di cui Servio, come detto, non fa menzione alcuna. Con ogni probabilità i due soggetti rimasti nelle mani dei Lusitani erano privi della capacità di compiere validi negozi giuridici, trovandosi in stato di coartazione psico-fisica, idonea quantomeno a viziare il loro consenso e la loro libertà di agire, se non addirittura in uno stato di incapacità giuridica: dunque sarebbero stati impossibilitati anche ad essere parte attiva di una *negotiorum gestio*⁹¹.

Occorre riflettere sul requisito della 'spontaneità' della gestione: si tratta di mera assenza di vincolo giuridico o di una più generica libertà di agire? Se assumiamo che non fosse necessaria la spontaneità del comportamento, ma semplicemente l'assenza di un incarico, allora dovremmo considerare spontanea anche una gestione esperita sotto coazione psico-fisica. Se invece ritenessimo che la spontaneità della gestione comporti un'adesione consensuale libera al negozio gestito, saremmo costretti ad escludere la configurabilità della *negotiorum gestio*.

Ancora più rilevante è la questione dell'altruità del negozio: non appare credibile che i prigionieri rimasti in Lusitania avessero gestito un negozio alieno, cioè nell'interesse del *missus*: ci chiediamo infatti dove sussista l'interesse di costui, ormai già libero in patria⁹². I due *captivi* avrebbero gestito un negozio (ammesso che di negozio si trattasse) nel proprio interesse, anzi si può correttamente affermare che costoro avrebbero gestito un 'proprio negozio', riguardo al quale il *missus* dovrebbe essere considerato completamente estraneo. Ecco perché sembra del tutto improbabile pensare alla possibilità di concedere un'*actio negotiorum gestorum contraria* in capo ai due *captivi*, una volta rientrati in patria: sarebbe realmente difficile ravvisare la stessa *negotiorum gestio*.

Pare invece più convincente considerare il *missus* come gestore degli affari dei due rimasti in cattività: il terzo compagno parte con l'intenzione di gestire gli affari degli altri due, perfettamente consapevole dell'altruità del negozio; egli agisce spontaneamente in quanto è assente qualsiasi forma di vincolo giuridico – segnatamente il mandato – data anche l'impossibilità che sia manifestato un valido consenso, in considerazione dello stato di costrizione psico-fisica. Quanto all'espressione *ea condicione missus*, la stessa rappresenta più che altro un elemento accidentale di un negozio invalido, per i motivi sopra detti, oppure una dizione priva di valore tecnico-giuridico, costituendo una semplice indicazione imposta dai Lusitani rapitori.

⁹¹ Sul punto è possibile replicare quanto detto in tema di incapacità giuridica e vizio del consenso con riferimento al contratto di mandato, per cui si vedano anche Finazzi, *Ricerche in tema di negotiorum gestio* cit. 83 e D'Ors, *Un episodio jurídico de la Guerra Sertoriana* cit. 272.

⁹² Cfr. anche D'Ors, *Un episodio jurídico de la Guerra Sertoriana* cit. 275.

La *negotiorum gestio* ha così inizio *sine mandato*, cioè, non solo senza un mandato giuridico, ma senza neppure uno specifico incarico informale, in quanto, come anticipato, si può ipotizzare che il *missus* sia rientrato in patria in conseguenza di un *diktat* unilaterale da parte dei Lusitani: l'arbitrio dei *tres captivi* sarebbe stato circoscritto alla scelta del reduce, il quale inizia la gestione nell'istante preciso in cui si distacca fisicamente dal luogo di prigionia, ormai libero nella propria determinazione di assumere volontariamente, liberamente e spontaneamente la gestione degli affari dei due rimasti⁹³. Si potrebbe individuare come momento iniziale della gestione proprio la partenza dalla località di prigionia. Quanto all'*utilitas* della gestione, è mia opinione poterla ravvisare *in re ipsa*: il terzo parte ed inizia la gestione d'affari altrui con la finalità di procurarsi il riscatto (anche) per gli altri, pagarlo, assicurando la libertà e dunque evidentemente un reale vantaggio per i compagni⁹⁴. Arrivato a Roma, probabilmente per sopraggiunto timore del ritorno in Lusitania, interrompe la sua gestione e si disinteressa degli altrui *negotia*, realizzando dolosamente una cattiva gestione, dunque un inadempimento dell'obbligazione non contrattuale.

Sembrerebbe astrattamente configurarsi la possibilità che i due *captivi* esercitino l'*actio negotiorum gestorum directa* contro il compagno sleale. Ma, a ben vedere, come più volte evidenziato, nel responso non si fa menzione alcuna di tale rimedio processuale; tuttavia il giurista repubblicano ravvisa l'equità della concessione di un giudizio contro il cattivo gestore; ma, presumibilmente, Servio pensava ad un rimedio *ad hoc*, non previsto, non ancora istituzionalizzato, ma che, con ogni probabilità, presto lo sarebbe stato, forse proprio conseguentemente all'apporto del giurista stesso. Non convince neppure l'ipotesi per cui, se un rimedio fosse già esistito in quanto cristallizzato in un editto, i due geriti non avrebbero avuto necessità di rivolgersi al giurista per ottenere delucidazioni in merito alla soluzione processuale⁹⁵.

Si potrebbe anche ipotizzare che Servio pensasse ad un'*actio utilis*: ma, in-

⁹³ Il requisito della spontaneità deve essere inteso come espletato in assenza di un vincolo giuridico tra i soggetti interessati; si vedano per tutti V. Arangio-Ruiz, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli 1985¹⁴, 358; M. Talamanca, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990, 610-611; Guarino, *Diritto privato romano* cit. 964.

⁹⁴ Mutuiamo da Finazzi la possibilità di riscontrare nella fattispecie un caso di *necessitas gestoria*, oltre che di *utilitas*, a mio avviso, però, proprio con riferimento alla gestione da parte del *tertius regressus*; cfr. Finazzi, *Ricerche in tema di negotiorum gestio* 2.1 cit. 513 e nt. 48.

⁹⁵ Ma si vedano già Pacchioni, *Della gestione degli affari altrui* cit. 16-18 e, anche se sotto una diversa prospettiva, Cenderelli, *La negotiorum gestio* cit. 165-166, per il quale, come precisato, i due rimasti nelle mani dei rapitori sarebbero i *gestores*. Sul rapporto tra giurisprudenza e risoluzione casistica delle fattispecie, cfr. in particolare Miglietta, *Giurisprudenza romana tardo-repubblicana e formazione della «regula iuris»* cit. 187 ss.

nanzitutto, nel passo non è specificato nulla al riguardo; inoltre verrebbe da chiedersi sulla base di quale azione esistente avrebbe potuto essere modellata un'azione utile. Se consideriamo infatti che cronologicamente la prima ipotesi ad essere disciplinata, seppure con rimedio pretorio, fu quella che prevedeva che un soggetto avesse spontaneamente gestito gli interessi di una persona assente da Roma, rappresentandola come *procurator* in giudizio⁹⁶, ed anche ammettendo che tale disciplina esistesse già all'epoca di Servio, potremmo concludere che il rimedio prospettato dal giurista consistesse in un'*actio utilis* modellata su un'*actio negotiorum gestorum directa*, concessa al *dominus litis* contro il *gestor*. Ma questa soluzione appare poco convincente. Sembra pertanto condivisibile l'opinione di Cenderelli, secondo cui il responso serviano costituisce una «pietra miliare nella storia della gestione di affari»⁹⁷ altrui, la base e forse la genesi della tutela offerta dall'editto *de negotiis gestis*; dotato altresì di una portata autoritativa ed autorevole così importante ed imponente, esso incise dapprima sul magistrato che si occupò del *casus* in esame e, in séguito, sul pretore che ritenne opportuno disciplinare la fattispecie con l'*actio negotiorum gestorum*. Alla luce di queste considerazioni appare in definitiva poco probabile poter riferire la vicenda prospettata ad un caso discusso scolasticamente; piuttosto sembra verosimile che vi si debba leggere la risoluzione di un tanto atipico quanto importante caso pratico.

Seguendo la linea interpretativa di Cenderelli, Servio darebbe un responso inquadrabile in un momento in cui ancora non esisteva l'*edictum de negotiis gestis*, che avrebbe garantito l'*actio contraria* del gestore contro il gerito e quella *directa* del gerito contro il gestore, né esisteva altresì un'azione a tutela della gestione spontanea. È, di conseguenza, accattivante, sebbene priva di fondamento testuale, anche l'idea che sia stato proprio il pretore a rivolgersi a Servio, non sapendo come gestire una situazione non ancora espressamente disciplinata dall'editto⁹⁸; restando nell'ambito delle supposizioni, si potrebbe pensare che, in conseguenza del 'consulto', forse il pretore abbia concesso *ex decreto*, sulla base di criteri equitativi⁹⁹, un rimedio specifico per 'quel' caso; solo successivamente potrebbe essere seguita la previsione editale.

⁹⁶ Guarino, *Diritto privato romano* cit. 962.

⁹⁷ Cenderelli, *La negotiorum gestio* cit. 166. Ma si accoglie la tesi dell'Autore nell'ambito della presente ricostruzione, per la quale il *gestor* non può che essere il *missus* in patria. Detto in altre parole il *responsum* di Servio costituisce sì una tappa fondamentale nella storia della tutela della gestione di affari; tuttavia resta da vedere chi debba essere considerato 'gestore' e chi 'gerito' e di conseguenza quale *actio negotiorum gestorum* si possa configurare, sia essa in forma diretta, contraria o utile. La posizione qui assunta identifica i due prigionieri rimasti nelle mani dei Lusitani quali soggetti 'gestiti' – malamente – dal terzo compagno.

⁹⁸ Cenderelli, *La negotiorum gestio* cit. 166.

⁹⁹ Sul concetto di *aequum* per tutti Schiavone, *Ius* cit. 262 nt. 68.

Si può a questo punto proporre – sempre nell’ambito delle supposizioni, sebbene ammissibili – un’osservazione finale sulla probabile assenza dell’*actio de negotiis gestis* all’epoca di Servio: è ragionevole pensare che tale azione non esistesse ancora quando scriveva Alfeno, allievo di Sulpicio Rufo. L’allievo ricorda il responso del maestro alla fine dei suoi *Digesta*, nel XXXIX libro; tenuto conto che Alfeno segue l’ordine dell’Editto, il fatto che – come efficacemente osserva Cenderelli – vi sia un inserimento al di fuori dello schema edittale, fa supporre che il responso di Servio non trovasse un riscontro istituzionale nell’editto pretorio¹⁰⁰.

Se, come appare credibile, l’*actio negotiorum gestorum* non era disponibile ai tempi di Servio, occorre dunque, per la risoluzione del caso in esame, un rimedio *ad hoc*, precursore di quello processuale successivo, sconosciuto probabilmente persino ad Alfeno Varo, ma ben chiaro a Paolo; il giurista classico offre infatti una panoramica sui precedenti dell’*actio decretalis* a tutela della *negotiorum gestio*.

VII. Osservazioni finali

È possibile, in conclusione, formulare l’ipotesi per cui Servio con il suo responso prospetti una *solutio* che in seguito sarà istituzionalizzata¹⁰¹. Per il caso di specie, le parti, oppure un pretore, potrebbero aver ritenuto opportuno rivolgersi ad uno dei più autorevoli giuristi dell’epoca, per risolvere, magari per la prima volta, un problema inerente ad una gestione occasionale di affari altrui con un’azione che, presumibilmente, venne concessa *ex decreto* in via equitativa¹⁰²; altri casi saranno seguiti a questo, finché non si decise di disciplinare una volta per tutte la fattispecie astratta¹⁰³.

¹⁰⁰ Cfr. Cenderelli, *La negotiorum gestio* cit. 166. Sul punto si veda Mantovani, *Le formule del processo privato romano* cit. 55 nt. 151.

¹⁰¹ Non sembra lasciare spazio a dubbi l’opinione di Cenderelli, *Recensione a G. Finazzi* cit. 528 ed ancor più 535: per l’Autore il caso che impegna la *sapientia* di Servio consente persino la datazione dell’istituto, per quanto attiene all’Editto *de negotiis gestis*, e non, invece, all’introduzione dell’azione civile di buona fede, probabilmente già esistente, pur se riferita ad altro ambito di applicazione.

¹⁰² Si vedano le considerazioni di V. Giuffrè («*Regulae iuris*» e metodi della «*scientia iuris*», *Prospettive di approfondimenti*, in *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto* 5, Lecce 2015, 11-26) sugli effetti e sul condizionamento della *regula iuris*, in particolare 18.

¹⁰³ Sul punto, Pacchioni, *Trattato della gestione degli affari altrui* cit. 16-18; Negri, *La gestione d'affari nel diritto romano* cit. 673; Cenderelli, *La negotiorum gestio* cit. 166; Miglietta, «*Servius respondit*» cit. 260 e nt. 196.

Non disponiamo altresì di elementi certi per sostenere con un buon margine di probabilità la tesi per cui l'*actio* relativa sia stata inserita nell'Editto a seguito del *responsum* di Servio; l'ipotesi resta confinata nell'ambito della 'possibilità', seppure connotata da ragionevolezza; tuttavia non possiamo neppure escludere che sia stato Paolo a fare del testo serviano un 'uso sapiente', forzando in parte la risposta del giurista tardo-repubblicano, effettivamente limitata, *expressis verbis*, ad un *aequum esse praetorem in eum reddere iudicium*¹⁰⁴.

Vero è che nel I secolo a.C. la gestione spontanea di affari altrui assume come fenomeno un rilievo notevole, tanto che si sarebbe presto rivelata necessaria una tutela specifica. Proprio in quest'ultimo secolo della Repubblica la giurisprudenza sembra aver recepito la pratica della gestione d'affari nel *ius civile*, attraverso l'elaborazione di una formula di buona fede, pur limitandosi ad una tutela generale, senza operare, momentaneamente, distinzioni tra pretese del *dominus* e pretese del *gestor*¹⁰⁵.

È difficile altresì stabilire quando fu emanato l'editto *de negotiis gestis*: sappiamo tuttavia che è precedente a Labeone, che lo conosceva bene e che pronunciò la sua opinione in riferimento ad esso. Labeone nasce, probabilmente, intorno al 45 a.C. e muore tra il 10 e il 22 d.C.¹⁰⁶; Ulpiano, nel suo commento all'Editto, cita più volte il pensiero labeoniano sull'*actio negotiorum gestorum*, in riferimento ad esempio all'*utilitas* della gestione¹⁰⁷ o alla responsabilità del gestore¹⁰⁸: possiamo dunque dedurre il *terminus ante quem* in cui fu verosimilmente promulgato l'editto *de negotiis gestis*, ma non quello *post quem*¹⁰⁹.

Dunque, in estrema sintesi: o Servio aveva già nota la disciplina dell'*actio negotiorum gestorum*, ma, in questo caso, il suo *responsum* è ugualmente fondamentale per disciplinare un'ipotesi così peculiare, nuova ed insolita, o, davvero, il *responsum* serviano costituisce un punto nodale per la successiva istituziona-

¹⁰⁴ Basti ricordare a questo proposito l'osservazione di Bretone (*Tecniche e ideologie dei giuristi romani* cit. 98) che, nell'epitome del giurista severiano, riconosce una certa libertà nell'opera di riassunto. Ma si vedano, ancor prima, le considerazioni di Ferrini, *Intorno ai Digesti di Alfeno Varo* cit. 173 e 175.

¹⁰⁵ Negri, *La gestione d'affari nel diritto romano* cit. 673.

¹⁰⁶ Si veda in proposito Cannata, *Per una storia della scienza giuridica europea* cit. 305.

¹⁰⁷ D. 3.5.9.1, Ulp. 10 *ad ed.*, cfr. *Pal.* 2, col. 458, Ulp., fr. 354: *is autem qui negotiorum gestorum agit non solum si effectum habuit negotium quod gessit, actione ista utetur, sed sufficit, si utiliter gessit, etsi effectum non habuit negotium.*

¹⁰⁸ D. 3.5.9. pr., Ulp. 10 *ad ed.*; cfr. *Pal.* 2, col. 458, Ulp., fr. 354: *sed an ultro mihi tribuitur actio sumptuum quos feci? Et puto competere, nisi specialiter id actum est, ut neuter adversus alterum habeat actionem.*

¹⁰⁹ Si vedano già le considerazioni di V. Arangio-Ruiz, *Il mandato in diritto romano. Corso di lezioni svolto nell'Università di Roma, anno acc. 1948-1949*, Napoli 1949, 33, 35-36 e 40.

lizzazione del rimedio attraverso l'*Edictum de negotiis gestis*¹¹⁰. Anche in base ai ragionamenti di Nicosia¹¹¹, Negri¹¹², Cenderelli¹¹³ e Finazzi¹¹⁴, sembra ragionevole ritenere che un giurista come Servio, qualora l'ordinamento lo avesse (già) previsto, avrebbe di certo suggerito il rimedio 'diretto' o, come detto, quantomeno un'estensione in via utile dello stesso. Evidentemente, nel caso in esame, la fattispecie è nuova, per lo meno insolita e porta il giurista repubblicano a proporre l'intervento pretorio a base equitativa. La soluzione contribuisce così a segnare la storia ed il percorso evolutivo della tutela della gestione di affari altrui, la cui formula è documentata nel decimo libro del commentario all'Editto di Ulpiano: *ait praetor: si quis negotia alterius, sive quis negotia, quae cuiusque cum is moritur fuerint, gesserit: iudicium eo nomine dabo*¹¹⁵.

Gli indizi a disposizione, così come ricostruiti e valutati nella loro complessità, consentono così di ipotizzare che Servio risolvesse una questione prima mai prospettata, con un rimedio *ad hoc*, rispondendo al quesito sottopostogli da privati, oppure chiarendo le idee ad un pretore in dubbio sul come disciplinare il *novum*.

Luca Ingallina

Università di Milano-Bicocca

luca.ingallina@gmail.com

¹¹⁰ Cenderelli, *La negotiorum gestio* cit. 166.

¹¹¹ *Gestione di affari altrui* cit. 633 nt. 25.

¹¹² *La gestione d'affari nel diritto romano* cit. 664-666.

¹¹³ *La negotiorum gestio* cit. 165-166.

¹¹⁴ *Ricerche in tema di negotiorum gestio* 1 cit. 168-169.

¹¹⁵ D. 3.5.3, Ulp. 10 *ad ed.*; cfr. *Pal.* 2, col. 455, Ulp. fr. 347; sulla clausola editale Arancio-Ruiz, *Il mandato in diritto romano* cit. 40 nt. 1; sulla ricostruzione dell'originario testo editale e sulla relativa bibliografia si veda Finazzi, *Ricerche in tema di negotiorum gestio* cit. 73-82, con le osservazioni di Cenderelli, *Recensione a G. Finazzi* cit. 530-531, il quale poi formula considerazioni sulla possibile datazione, 534; sull'analisi della *laudatio* ulpiana Finazzi, *Ricerche in tema di negotiorum gestio* cit. 25-32; sulla sistematica della clausola *de negotiis gestis* nell'ambito dell'editto, *Ibidem*, 32-35; sulla *iunctura* 'negotia gerere', *Ibidem*, 36-41. Ha osservato Guarino (*Diritto privato romano* 2 cit. 962 e nt. 85.2) che il testo originario della formula era probabilmente riferito al caso di gestione di affari processuali di persona assente da Roma da parte del *procurator*; è tuttavia improbabile che essa abbia continuato a riferirsi al mero caso del *dominus litis absens* per tutto il corso dell'età classica.

*La storia del ‘Vocabularium iurisprudentiae Romanae’ 1. Il progetto del vocabolario e la nascita dell’interpolazionismo**

I. Premessa

Il progetto del *Vocabularium iurisprudentiae Romanae* (VIR), maturato in Germania negli ultimi decenni del XIX secolo, ha una storia che merita di essere raccontata anche perché incrocia in più punti la strada lungo la quale, in un campo situato fra lo studio del diritto romano e quello della filologia classica, mosse i primi passi quel particolare atteggiamento dell’analisi testuale delle fonti giuridiche noto come interpolazionismo¹.

La nascita in Germania di questo indirizzo critico può ricondursi alla *Historisierung* del diritto romano conseguente al suo definitivo tramonto in seguito all’entrata in vigore del *Bürgerliches Gesetzbuch*. Per continuare a studiare un diritto non più vigente e giustificarne la presenza come materia da insegnare nelle università tedesche, l’unica via che restava aperta era quella di un suo inquadramento in chiave storica.

Proprio Eisele², uno dei primi pionieri dell’interpolazionismo, mise subito in luce le potenzialità offerte dal nuovo approccio e osservò che i testi del *Corpus iuris civilis*, privati del loro valore di norme da applicare nella prassi, sarebbero stati sempre più guardati dal punto di vista della ricerca storico-giuridica³.

* Questo contributo presenta i risultati relativi alla prima parte di una ricerca sulla storia del progetto e della realizzazione del *Vocabularium iurisprudentiae Romanae* e si riconnette ad alcune riflessioni compiute nell’ambito dell’incontro tenutosi presso il *Centro italo-tedesco per l’eccellenza europea / Deutsch-Italienisches Zentrum für Europäische Exzellenz* di Villa Vigoni (26-29 aprile 2016) sul tema ‘Juristischer Methodentransfer im späten 19. Jahrhundert: Rätsel zwischen Heidelberg, Palermo und Berlin / Circolazione di modelli metodologici fra giuristi di fine Ottocento: enigmi fra Heidelberg, Berlino e Palermo’, su cui v. ora il resoconto di S. Barbati, in *QLSD*. 6, 2016, 412-418, e quello di C. Harksen, in *ZSS*. 134, 2017, 690-693.

¹ Nella letteratura più recente v. F.J. Andrés Santos, *El interpolacionismo. Auge y decadencia de un método de investigación sobre el Digesto*, in D. Mantovani, A. Padoa Schioppa (a c. di), *Interpretare il Digesto. Storia e metodi*, Pavia 2014, 557-595, da confrontare con Id., *Brevissima storia della critica interpolazionistica nelle fonti giuridiche romane*, in *REHJ*. 33, 2011, 65-120.

² Su Fridolin Eisele (1837-1820) v. O. Lenel, *Fridolin Eisele* †, in *ZSS*. 41, 1920, v-xiv, con un indice cronologico dei suoi scritti giuridici; J.G. Wolf, *Eisele, Hermann Friedrich Fridolin*, in *NDB*. 4, Berlin 1959, 409, con altra bibliografia.

³ Cfr. F. Eisele, *Zur Diagnostik der Interpolationen in den Digesten und im Codex*, in *ZSS*. 7, 1886, 15: «Dass Digesten und Codex, insbesondere die ersteren, in rechtsgeschichtlicher Hinsicht noch nicht so ausgebeutet sind, wie dies möglich wäre, dürfte wohl keinem Zweifel unterliegen.

"
"
"
"

FQKEQF G<32B4: 7ll44624994c9r 473"

In tale contesto dovette risultare naturale cominciare ad abbozzare, seppure in modo piuttosto sommario, le linee principali di una prospettiva storica che contrapponeva al diritto giustiniano il diritto classico⁴. Per rintracciare nei testi del *Corpus iuris ciuilis* i principi del diritto romano classico occorreva mettere a punto un metodo idoneo a identificare le alterazioni operate dai commissari giustiniani sui testi dell'età classica non solo recuperando i criteri già impiegati a questo scopo dagli Umanisti, ma anche avvalendosi di confronti con le fonti pervenute direttamente al di fuori della compilazione giustiniana e con la documentazione epigrafica e papirologica⁵.

All'interpolazionismo si è voluto rimproverare, fra l'altro, di non avere saputo sgrossare il proprio metodo di ricerca in modo da individuare ulteriori stadi nello sviluppo interno della storia giuridica romana, creando così un senso di profondità storica appiattito su due soli piani prospettici: quello del diritto giustiniano e quello di un diritto classico monoliticamente inteso⁶. Al riguardo, in effetti, potrebbero apparire emblematiche le rigide contrapposizioni fra la nozione di 'classico' e quella di 'giustiniano' che si leggono tanto in uno scritto di Eisele⁷ quanto nel notissimo studio di Gradenwitz⁸ da considerarsi come il

Je näher aber der Zeitpunkt heranrückt, in welchem diese Rechtsbücher als Quellen des geltenden gemeinen Rechts nicht mehr in Betracht kommen werden, desto mehr werden sie voraussichtlich von Seiten der rechtsgeschichtlichen Forschung in Anspruch genommen werden». Nello stesso senso v. S. Riccobono, *Interpolazioni*, in *NNDI*. 8, Torino 1962, 886.

⁴ Per l'impiego di questa nozione così come generalmente intesa a cominciare dal primo volume del *Labeo* di Pernice, ossia con riferimento al diritto dell'epoca della giurisprudenza dell'età del Principato, v. F. Schulz, *History of Roman Legal Science*, Oxford 1946, 99 e ivi nt. 2.

⁵ Lo studio delle epigrafi, in particolare, era considerato importante non solo per i contenuti, ma anche per una migliore conoscenza del lingua giuridica romana, che avrebbe consentito anche un approfondimento del diritto romano. Ciò è sottolineato in una lettera inedita di Gradenwitz a Mommsen, Berlin 6.1.[18]89, in *SBB-PK, Nachlass Mommsen I*, 38, ff. 11-12, qui f. 11v: «unsere Kenntniß des Römischen Rechts muß vertieft werden durch Erforschung Römischer Rechtssprache; für die Rechtssprache sind die inschriftlich erhaltenen Urkunden die eigentliche Quelle, und darum muß auch der Jurist Inschriften studieren».

⁶ In questo senso v. le critiche ultimamente riprese da D. Mantovani, *La critica del testo del Digesto fra passato e futuro*, in M. Miglietta, G. Santucci, *Problemi e prospettive della critica testuale. Atti del 'Seminario internazionale di diritto romano' e della 'Presentazione' del terzo volume dei 'Iustiniani Digesta seu Pandectae' Digesti o Pandette dell'imperatore Giustiniano. Testo e traduzione a cura di Sandro Schipani (Trento, 14 e 15 dicembre 2007)*, Trento 2011, 160. Per gli altri rilievi mossi da questo studioso all'interpolazionismo e per una loro valutazione in chiave critica v. *infra*, nel testo.

⁷ Eisele, *Zur Diagnostik der Interpolationen* cit. 15, lì dove si individua genericamente un'an-titesi fra i commissari giustiniani da un lato, e i giuristi o gli imperatori dell'età classica dall'altro.

⁸ Su Otto Gradenwitz (1860-1935) possono vedersi, oltre alla sua autobiografia pubblicata in H. Planitz (a c. di), *Die Rechtswissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen*, 3, Leipzig 1929, 41-88 [di seguito citata come: O. Gradenwitz, *Autobiographie*], anche: *Otto Gradenwitz*

primo tentativo di ampio respiro volto ad applicare l'interpolazionismo ai testi giurisprudenziali tramandati dal Digesto⁹.

Per stabilire se e in quale misura un rimprovero del genere sia giustificato, tuttavia, sembra necessario considerare la questione su una base più ampia e con un diverso livello di approfondimento. Va riconosciuto, in ogni caso, che nelle condizioni in cui l'interpolazionismo degli albori stava ancora gettando le prime basi del proprio metodo non sarebbe stato agevole spingersi più oltre di quanto non sia stato fatto. Per fondare con maggiore solidità il nuovo approccio critico, infatti, andavano prima elaborati, poi raffinati, e infine messi concretamente alla prova i criteri per la ricerca delle interpolazioni.

È in tale contesto che il progetto di un vocabolario della giurisprudenza romana, nato dall'ampliamento dell'*Index Digestorum*¹⁰, cominciò ad assumere la fisionomia di un valido strumento di lavoro per lo studio sul piano linguistico delle fonti giuridiche romane. Sotto questo profilo esso fu considerato immediatamente come parte dell'armamentario indispensabile per condurre indagini volte a individuare le interpolazioni nei testi tramandati dalla compilazione giustiniana.

Al riguardo sarebbe opportuno rammentare il dato, spesso trascurato, che il titolo latino con cui il vocabolario fu dato alle stampe non rifletteva più un aspetto che, almeno in un primo momento, doveva risultare evidente a quanti si fecero carico di idearne il progetto e realizzarne la prima parte. Essi discorrevano infatti di un *Wörterbuch der klassischen römischen Rechtswissenschaft*¹¹,

zum 70. Geburtstage, in *FuF.* 6, 1930, 191; S. Riccobono, *Otto Gradenwitz*, in *BIDR.* 43, 1935, 420-426; E. Albertario, *Otto Gradenwitz*, in *SDHI.* 2, 1936, 251-253; P. Koschaker, *Otto Gradenwitz* †, in *ZSS.* 56, 1936, IX-XII; E. Kießling, *Otto Gradenwitz*, *ibid.*, 418-425; W. Kunkel, *Otto Gradenwitz*, in *Ruperto-Carola – Mitteilungen der Vereinigung der Freunde der Studentenschaft der Universität Heidelberg* 28, 1960, 10-14; M. Kaser, *Gradenwitz, Otto*, in *NDB.* 6, Berlin 1964, 702 s.; J. Herrmann, *Otto Gradenwitz (1860–1936)*, in W. Doerr (a c. di), *Semper apertus. Sechshundert Jahre Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 1386–1986*, 3. *Das zwanzigste Jahrhundert 1918–1985*, Berlin 1985, 136-147 (= *Kleine Schriften zur Rechtsgeschichte* [a c. di G. Schieman], München 1990, 416-427); K.-P. Schroeder, „Eine Universität für Juristen und von Juristen“. *Die Heidelberger Juristische Fakultät im 19. und 20. Jahrhundert* [Heidelberger Rechtswissenschaftliche Abhandlungen 1], Tübingen 2010, 315-322.

⁹ In O. Gradenwitz, *Interpolationen in den Pandekten. Kritische Studien*, Berlin 1887, 15-45, i metodi indicati per rintracciare le interpolazioni sono riuniti in tre gruppi costruiti sull'idea di ciò che avrebbe scritto o potuto scrivere un giurista classico e ciò che avrebbe potuto scrivere Triboniano («Erste Gruppe: Das hat der Classiker nicht geschrieben»; «Zweite Gruppe: Das kann der Classiker nicht geschrieben haben»; «Anhang: So schreibt Tribonian»). Su questi metodi v. ora Chr. Baldus, *Eigenwillig und differenziert: Eine Lanze für Otto Gradenwitz*, in P. Spieß, Chr. Hattenhauer, M. Hettinger, *Homo heidelbergensis. Festschrift für Klaus-Peter Schroeder zum siebzigsten Geburtstag*, Neustadt a. d. W. 2017, 296 s.

¹⁰ V. *infra*, §§ 3-4.

¹¹ Nelle fonti a stampa la denominazione trova riscontro nel titolo dell'articolo [di O. Graden-

lasciando trapelare così la convinzione che l'idea stessa del vocabolario fosse legata a quella dell'esistenza di una lingua propria della giurisprudenza romana classica, da contrapporre sì a quella del latino dell'età giustiniana, ma che lasciava comunque fuori dai propri confini la lingua della giurisprudenza dell'età repubblicana e dell'età arcaica. Se ci si pone da tale punto di vista, si noterà che la denominazione di 'Vocabolario della giurisprudenza romana classica' non corrisponde perfettamente a quella di '*Vocabularium iurisprudentiae Romanae*' con cui l'opera fu pubblicata.

A questo titolo, in realtà, si arrivò a distanza di alcuni anni rispetto al momento in cui si cominciarono a definire i primi tratti essenziali dell'impianto del progetto del vocabolario, grazie a un dibattito che coinvolse intensamente i redattori dell'opera e li vide impegnati in un confronto diretto con filologi e lessicografi¹².

L'interpretazione di alcune delle tracce di questo confronto rimaste nelle fonti ha fornito la base per compiere un primo tentativo di analisi animato dal desiderio di contestualizzare la nascita dell'interpolazionismo, in modo da met-

witz] *Zum Wörterbuche der klassischen Rechtswissenschaft*, in *ZSS*. 8, 1887, 279-303, nell'analogo titolo dell'articolo di E. Wölfflin, *Zum Wörterbuche der klassischen Rechtswissenschaft*, in *ZSS*. 9, 1888, 1-13, ma anche in *Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, Jg. 1888, 1. Hbd. *Januar bis Mai*, Berlin 1888, 476, e in [A. Pernice.] *Von der Savigny-Stiftung*, in *ZSS*. 12, 1892, 179 s.

Nelle fonti manoscritte essa è attestata insieme alla variante *Wörterbuch der römischen Rechtswissenschaft* in numerosi luoghi: v., per esempio, quanto si legge in ABBAW: PAW, II-XI-134, ff. 138, 154, 158-159 (in cui la denominazione 'Wörterbuch der römischen Rechtswissenschaft' corregge 'Lexikon zum *Corpus iuris civilis*'), 163; ABBAW: PAW, II-XI, 138, ff. 7-8, 34, 41, 48, 53, 55, 61-62, 90, 105-106; Gradenwitz a Mommsen, Berlin 19.7.1886, in SBB-PK, Nachlass Mommsen I, 38, ff. 5-6 [*infra*, Appendice, Nr. 5]; von der Leyen a Mommsen, Charlottenburg 6.3.1888, in GStA-PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium, Vc Sekt. 1 Tit. XI Teil V D Nr. 12 Bd. 1, s.p.; Gradenwitz a Mommsen, Berlin 27.12.[18]88, in ABBAW: PAW, II-XI-134, ff. 3-6; Gradenwitz a Schmidt, Berlin 24.1.1894, in GStA-PK, VI. HA, Nachlass Schmidt-Ott, F. Nr. 264, f. 39; Mommsen al Kaiser Wilhelm II, Berlin 31.1.1900, in GStA-PK, I. HA Rep. 76 Kultusministerium, Vc Sekt. 1 Tit. XI Teil V D Nr. 12 Bd. 1, s.p.

In alcuni casi l'opera è chiamata 'Lexikon der klassischen Jurisprudenz' o 'Lexikon der klassischen römischen Rechtswissenschaft' (cfr. il verbale della seduta della Commissione della *Savigny-Stiftung*, Berlin 15.11.1886, in ABBAW: PAW, II-XI-134, f. 139; Gradenwitz a Pernice, Berlin 8.7.[18]86, in ABBAW: PAW, II-XI-134, ff. 145-150 [*infra*, Appendice, Nr. 4]; Gradenwitz a Mommsen, Berlin 19.7.1886, in SBB-PK, Nachlass Mommsen I, 38, ff. 1-4 [*infra*, Appendice, Nr. 5]), '*Vocabularium iuris Romani antiquioris*', '*Vocabularium iuris Romani*' o semplicemente '*vocabularium iuris*' (cfr. ABBAW: PAW, II-XI-134, ff. 140-141; ABBAW: PAW II-XI-138, ff. 72-81; Mommsen al ministro von Goßler, Berlin 2.5.1887, in SBB-PK, Slg. Darmstaedter, 2 f 1850: Mommsen, Mp. 30, f. 42; Mommsen a Schmidt, Ch[arlottenburg] 16.7.[18]98, in GStA-PK, VI. HA, Nachlass Schmidt-Ott, F. Nr. 264, f. 48; Mommsen a Schmidt, Ch[arlottenburg] 16.8.[18]98, in GStA-PK, VI. HA, Nachlass Schmidt-Ott, F. Nr. 264, f. 50).

¹² Sul punto v. *infra*, §§ 4 e 8.

terne in luce «il movente essenzialmente linguistico-filologico» che potrebbe scorgersi alle sue radici¹³. Un tentativo del genere, tuttavia, appare segnato in partenza da limiti che hanno indotto a restringere la riflessione ad alcuni dati soltanto fra tutti quelli che avrebbero potuto essere considerati. Quali siano tali limiti, e come essi abbiano finito per riflettersi anche sulle conclusioni proposte, si avrà modo di vedere nelle pagine che seguono¹⁴.

Al momento può ricordarsi che l'architettura complessiva del *VIR*, in effetti, fu delineata e poi fissata negli stessi anni in cui Wölfflin¹⁵ aveva cominciato a progettare un'opera ben più ambiziosa come il *Thesaurus linguae Latinae*¹⁶. La posizione assunta da quest'ultimo nel dibattito con Gradenwitz in ordine alla redazione di un vocabolario della giurisprudenza romana classica, che avrebbe potuto fornire un'utile base per la preparazione del *Thesaurus*, deve essere valutata pertanto tenendo conto sia di tale circostanza, sia dei rapporti che lo legavano a Mommsen¹⁷. Quando nel 1886 la Commissione della *Savigny-Stiftung*¹⁸ presso la *Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften* di Berlino¹⁹ deli-

¹³ Cfr. Mantovani, *La critica del testo del Digesto* cit. spec. 156 e 158 ss.

¹⁴ Si consideri quanto osservato *infra*, §§ 2, 8 e 10.

¹⁵ Su Eduard Wölfflin (1831-1908) può vedersi il necrologio di O. Hey, *Eduard Wölfflin*, in *Bursians Jahresber.* 155, 1911, 103-136.

¹⁶ Lo stesso Wölfflin aveva concepito come lavoro preparatorio rispetto a tale ambiziosa opera una rivista da lui stesso fondata, l'*Archiv für lateinische Lexikographie und Grammatik*. Ciò risulta esplicitamente dal titolo del primo volume della rivista, dato alle stampe nel 1884. Sugli scopi dell'opera può vedersi il *Vorwort* a firma di Wölfflin pubblicato nelle prime pagine di questo stesso volume. La realizzazione del *Thesaurus linguae Latinae* sarebbe stata avviata nel 1893 grazie al sostegno congiunto delle cinque accademie delle Scienze dei Paesi di lingua tedesca (Berlino, Gottinga, Lipsia, Monaco di Baviera e Vienna); cfr., in breve, A. Harnack, *Geschichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. I.2*, Berlin 1900, 1026.

¹⁷ Sul punto v. *infra*, § 8.

¹⁸ Su tale commissione v. *infra*, § 5.

¹⁹ La decisione di fondare la *Savigny-Stiftung* fu assunta dalla *Juristische Gesellschaft zu Berlin* nel corso della seduta straordinaria del 29 novembre 1861 allo scopo onorare il nome di Savigny, che era da poco deceduto (cfr. ABBAW: PAW, II-XI-133, ff. 2-4). A seguito dell'indizione di una colletta pubblica, di cui fu data notizia sui giornali, il primo contributo finanziario pari a 500 talleri fu versato il 12 dicembre dai sovrani di Prussia (cfr. ABBAW: PAW, II-XI-133, f. 1). Il 27 marzo 1863 la fondazione prese finalmente vita. Qualche giorno dopo fu approvato lo statuto (cfr. ABBAW: PAW, II-XI-133, ff. 41-43; altre copie dello statuto si trovano ai ff. 45-49 e 50-53), che, fra le altre cose, ne fissava gli scopi (§ 1), stabiliva il capitale di cui era dotata (§ 4) e la destinazione per fini scientifici degli interessi da esso prodotti (§ 5), determinava la composizione e i compiti del *Curatorium* (§§ 6-14); l'ambito delle attività da svolgere grazie alle somme da assegnare a turno all'Accademia delle Scienze di Berlino, a quella di Monaco e a quella di Vienna (§ 16). Il 20 dicembre dello stesso anno fu costituito il primo *Curatorium*, in seno al quale l'Accademia delle Scienze di Berlino era rappresentata da Rudorff e da Mommsen, mentre la facoltà giuridica berlinese era rappresentata da Bruns e da Gneist.

berò di finanziare il progetto del nuovo vocabolario, infatti, era stato Mommsen, in qualità di presidente di tale commissione, a individuare in Gradenwitz il collaboratore ideale per la sua redazione²⁰.

II. *Le fonti per la storia del progetto del 'Vocabularium iurisprudentiae Romanae': una questione di metodo*

Nel tessere la storia del progetto del *VIR*, che è anche la storia di coloro che lo idearono e ne avviarono la realizzazione²¹, dovrà tenersi conto di una rete di relazioni personali e scientifiche come quella che, nella Berlino del tardo Ottocento, vedeva intrecciarsi negli ambienti dell'Accademia prussiana delle Scienze e in quelli a essa collegati competenze provenienti da esponenti di vari rami del sapere appartenenti a generazioni diverse.

Di tale rete è rimasta l'impronta non soltanto nelle fonti a stampa, ma anche in numerose fonti manoscritte che schiudono la possibilità di pervenire a una ricostruzione storiografica più completa e più affidabile. Il valore dei dati in esse contenute, peraltro, è notevolmente accresciuto dalla mancanza di quel genere di filtro che solitamente si accompagna alla pubblicazione di informazioni rivolte a un ampio pubblico. Per loro natura, infatti, le fonti manoscritte sono destinate a circolare fra un gruppo assai più ristretto di lettori e per questa ragione conservano un maggiore grado di spontaneità dipendente dal diverso livello comunicativo che le contraddistingue.

Pur in assenza di un lavoro di storia della storiografia sulla genesi dell'interpolazionismo²², delle fonti manoscritte si è pensato di potere fare a meno, impostando una riflessione sulla prima fase del nuovo indirizzo critico nella quale ci si è accontentati di alcune informazioni contenute nelle fonti a stampa. Il raggio della ricerca, così, è stato ristretto a una parte soltanto delle notizie che avrebbero potuto essere esaminate.

Sul piano metodologico occorre chiedersi quanto sia legittimo affrontare un tema di indagine senza preoccuparsi di considerare tutto il materiale utile a in-

In argomento possono vedersi [C.E.]G. Bruns, *Die Savigny-Stiftung*, in *ZSS.* 1, 1880, III-XIX; Harnack, *Geschichte* cit. I.2, 881 nt. 1; F. Ebel, *Die Savigny-Stiftung*, in D. Wilke (a c. di), *Festschrift zum 125jährigen Bestehen der Juristischen Gesellschaft zu Berlin*, Berlin / New York 1984, 101-104.

²⁰ Si veda *infra*, § 5.

²¹ Al riguardo non sarà forse inutile ricordare che la realizzazione dell'opera si è conclusa solamente nel 1987, coprendo dunque l'arco di un secolo e di varie generazioni. Sul punto può vedersi D. Simon, *Zeithorizonte. Versuch über verschwendetes Leben*, in *Rg.* 4, 2004, 90.

²² Assenza notata da Mantovani, *La critica del testo del Digesto* cit. 158 e 161.

quadrarlo in una prospettiva che non risulti amputata già in partenza. A fondare le proprie valutazioni su una parte soltanto dei dati che ci sono pervenuti, infatti, si corre il rischio di impostare l'impianto della ricerca in modo da escludere una visione completa delle coordinate di base, con l'inevitabile conseguenza di distorcere il quadro dei risultati proposti²³.

È necessario, dunque, basarsi anche sulle fonti manoscritte, da confrontare in chiave critica con quelle a stampa. Soltanto così potrà disporsi di un fondamento più solido di quello impiegato per i tentativi di ricostruzione storiografica sinora compiuti.

Una corretta impostazione della questione può avere significative ricadute sulla valutazione del metodo impiegato negli anni in cui veniva fondato l'interpolazionismo. I risultati ai quali si perverrà, infatti, potranno dare un contributo per stabilire se in questo tipo di critica testuale, bandita dagli studi romanistici a causa degli eccessi ai quali nel tempo si era abbandonata, conservi il valore di una lezione dalla quale ancora oggi sia possibile imparare²⁴. Di quella stagione

²³ Cfr. *infra*, §§ 8 e 10.

²⁴ In tal senso v. di recente le caute osservazioni di G. Falcone, *L'esordio del commento ul-piano all'editto sui patti (D.2.14.1pr.) tra critica testuale e studio dei percorsi concettuali*, in *AUPA*, 53, 2009, 225-254 (= Miglietta, Santucci, *Problemi e prospettive* cit. 83-121), spec. 254 per la conclusione, contro cui ha preso posizione Mantovani. Nella sua Appendice 'Ea quae inter eos placuerunt': sui rischi del riuso dell'interpolazionismo. A proposito dell'emendazione di D. 2.14.1 pr. proposta da Giuseppe Falcone, pubblicata in calce al già citato contributo *La critica del testo del Digesto* cit. 177 ss., infatti, Mantovani ha sottolineato (*op. cit.* 178) che «le pagine interpolazioniste non possono essere utilizzate senza tenere in conto che i presupposti ideologici che le viziano (dai quali è, in effetti, più facile prendere le distanze) inficiano spesso anche l'analisi, persino quella linguistica. Perciò è rischioso indicarle come una riserva di esegesi ai ancora attingere». Come a fornire una sorta di motivazione a una sentenza che non sembra ammettere appello, inoltre, egli ha aggiunto: «Del resto, se così non fosse – se, cioè, il livello analitico delle pagine interpolazioniste fosse affidabile – non si comprenderebbe perché quelle pagine abbiano portato a risultati che oggi tutti, anche l'amico Falcone, riconosciamo non accettabili». Il grado di sicurezza che caratterizza questa come altre valutazioni dell'interpolazionismo deriva probabilmente dalla capacità di formulare giudizi assoluti grazie a una generalizzazione che, se ha condotto a non distinguere neppure a grandi linee fra le diverse fasi di questa corrente di studi (cfr. *infra*, § 10), difficilmente può tener conto dei risultati raggiunti dai singoli autori.

Sarebbe stato più prudente, invece, chiedersi se un metodo critico che nelle mani di alcuni studiosi ha saputo dare ottima prova di sé, non possa essere stato impiegato male da altri, sicché l'erroneità del risultato che ne deriva va imputata non tanto alla mancata bontà del metodo in sé considerato, quanto piuttosto ad altri fattori.

Da altro angolo visuale può osservarsi che non tutti i risultati dell'interpolazionismo sono in sé inaccettabili, o che sono unanimemente giudicati come tali. Per fare qui un solo ma significativo esempio, proprio l'individuazione della non classicità dell'espressione 'actio praescriptis uerbis' che si legge nei testi del Digesto nei quali originariamente si discorreva di 'praescriptis uerbis agere' si deve a un'intuizione di Gradenwitz, *Interpolationen in den Pandekten* cit. (nt. 9) 123-

di studi, infatti, sono stati presto dimenticati i molti meriti, per ricordarne solamente le esagerazioni e gli abusi²⁵. Anzi, riflettere senza pregiudizi sul modo in cui affrontare l'indagine sulle fonti giuridiche romane e considerare il modo di impiegare ove necessario il metodo interpolazionistico con le dovute cautele e i correttivi opportuni, si è allora imboccata una via orientata verso la direzione opposta. Tale atteggiamento, altrettanto radicale, induce a leggere frettolosamente le fonti senza nemmeno chiedersi di volta in volta se e in quale misura i testi dei giuristi romani o delle cancellerie imperiali, così come filtrati dalla compilazione giustiniana, riflettano il dettato originario²⁶.

Animati da uno slancio antinterpolazionista, ci si è convinti che tutto possa leggersi come se fosse genuino, se non nella forma, almeno nella sostanza. Senza distinguere tra le fasi iniziali dell'interpolazionismo e quelle dei suoi sviluppi²⁷, ci si è anche convinti che sia possibile rinunciare in partenza a confrontarsi

145, sulla quale, non a torto, si registrano numerosi consensi. Sul punto v. M. Kaser, *Zur Methodologie der römischen Rechtsquellenforschung* [Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Sitzungsberichte, 277. Band, 5. Abh.], Wien 1972, 99 s.: «Bestimmte Ergebnisse der Interpolationenkritik – und es sind nicht wenige – werden unerschütterlich bestehen bleiben, auch wo der Nachweis nicht durch Textkonfrontation mit mathematischer Sicherheit geführt werden kann».

²⁵ Per una riflessione in argomento può vedersi F. Zuccotti, *Diabolus Interpolator. Per un ritorno della romanistica ad una reale esegesi critica*, in *LR*, 3, 2013, 141-190.

²⁶ Al riguardo si consideri il monito di Kaser, *Zur Methodologie* cit. 100: «Ein Übermaß von Antikritik, das auch diese Erkenntnisse wieder preisgäbe, würde unsere Wissenschaft auf eine primitivere Stufe zurück. Wenn in einzelnen romanistischen Arbeiten der letzten Jahren die Neigung hervortritt, die Textkritik einfach beiseitezuschieben und die Quellen ohne Beachtung der kritischen Literatur so zu behandeln, als ob ihre klassische Herkunft selbstverständlich wäre, so muß ich einem solchen Verfahren auf das entschiedenste widersprechen. Die Frage der formalen und der substantiellen Klassizität bleibt für jeden Text ein der Untersuchung bedürftiges Problem, zu dessen Lösung alle Mittel der kritischen Methode ins Treffen geführt werden müssen»; Id., *Ein Jahrhundert Interpolationenforschung an den römischen Rechtsquellen*, in *Anzeiger der phil.-hist. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften*, Jg. 116, Wien 1979, ora in *Römische Rechtsquellen und angewandte Juristenmethode. Ausgewählte, zum Teil grundlegend erneuerte Abhandlungen*, Wien / Köln / Graz 1986, 144-146 e nt. 69: «Vor einem halben Jahrhundert hat die Angst, als unmodern zu gelten, die Forscher dem Hyperkritizismus in die Arme getrieben. Es wäre traurig, wenn die heutigen Forscher aus derselben Angst mit umgekehrtem Vorzeichen vor der kritischen Literatur den Kopf in den Sand stecken wollten». Si leggano anche, in proposito, B. Albanese, 'Agere', 'gerere' e 'contrahere' in *D.* 50, 16, 19. *Congetto su una definizione di Labeone*, in *SDHI*, 38, 1972, 225 nt. 41 (= *Scritti giuridici*, II, Palermo 1991, 1149 nt. 41); A. Guarino, *Giusromanistica elementare*, Napoli 1989, 176-185; M. Talamanca, *La ricostruzione del testo dalla critica interpolazionistica alle attuali metodologie*, ora in Miglietta, Santucci, *Problemi e prospettive* cit. 233 s.; R. Santoro, *Su D.* 46.3.80 (*Pomp. 4 ad Quintum Mucium*), in *AUPA*, 55, 2012, 555.

²⁷ Sulla necessità metodologica di differenziare opportunamente fra le varie fasi della stagione interpolazionistica v. *infra*, § 10, nel testo.

con l'impiego di un metodo che già *a priori* andrebbe condannato in blocco perché pericoloso e inaccettabile.

In ogni caso, per quanto possa essere legittimo sentire lontano dai propri gusti personali l'interpolazionismo, sarebbe comunque rischioso cedere alla tentazione di affrettarsi in giudizi raggiunti al termine di un processo di analisi delle fonti in cui si trascurano del tutto testimonianze fondamentali e se ne valutano altre in modo parziale. Si finirebbe, altrimenti, per sottrarre terreno a una corretta ricostruzione storiografica per fare spazio a speculazioni in armonia con le proprie convinzioni, se non con i propri pregiudizi²⁸.

La maggior parte dei documenti inediti che vengono in rilievo per ricostruire la storia del *VIR* sono concentrati ancor oggi a Berlino, che fu il luogo in cui il suo progetto fu pensato e, fra continue difficoltà finanziarie e organizzative, andò prendendo corpo proprio negli anni in cui l'interpolazionismo cominciava ad affermarsi e a diffondersi²⁹.

In questo gruppo di fonti manoscritte un ruolo di centrale importanza è giocato dai testi delle lettere scambiate fra i protagonisti delle vicende che sono al centro delle pagine che seguono. Con il loro carattere dialogico, infatti, proprio le lettere costituiscono una fonte privilegiata per entrare in quello spazio – privato sì, ma potenzialmente aperto verso il pubblico – in cui si costruisce il discorso scientifico³⁰.

²⁸ Al riguardo può essere utile rammentare l'invito di Talamanca, *La ricostruzione del testo* cit. 227, a considerare l'interpolazionismo come una «fase che – al di là di schematizzazioni filosofeggianti e di pregiudizi ideologici ... – bisogna ripercorrere con attenzione e rispetto».

²⁹ Oltre agli atti della *Savigny-Stiftung*, alla corrispondenza con il *Kultusministerium* e gli 'Acta betreffend: die Herausgabe eines Wörterbuchs der klassischen Rechtswissenschaft incl. eines Index zu den Digesten' conservati nell'archivio della *Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften* (ABBAW) e nel *Geheimes Staatsarchiv* di Berlino (GStA-PK), sono state considerate anche le lettere che circolarono fra i protagonisti delle vicende esaminate, alcune delle quali si trovano oggi nella sezione manoscritti della *Staatsbibliothek* (SBB-PK). Talora di uno stesso documento si sono conservate solamente le bozze o le copie. In altri casi si hanno più esemplari dello stesso documento che possono anche riflettere, con eventuali varianti, i diversi stadi di stesura che vanno dal concepimento della bozza alla versione definitiva.

Alcune trascrizioni integrali dei documenti manoscritti posti a base della presente indagine sono state riprodotte nell'Appendice, ove sono indicati anche i criteri seguiti nell'edizione critica dei testi.

³⁰ In argomento può vedersi M. Varvaro, *La compravendita di animali appartenenti alle res mancipi in Varrone e in Gaio alla luce della corrispondenza fra Baviera, Pernice e Mommsen*, in *AUPA*. 56, 2013, 308 s., e la letteratura ivi citata.

III. L' *'Index Digestorum'* basato sull'edizione critica del *Digesto di Mommsen*

Per raccontare la storia del progetto del *VIR* occorre partire dalla decisione di realizzare un indice delle parole del *Digesto* in seguito alla pubblicazione dell'edizione critica del *Digesto* di Mommsen³¹. Tale edizione, come è noto, era basata soprattutto sul testo della *Littera Florentina*, collazionato direttamente sull'originale per dar conto delle correzioni degli amanuensi che l'avevano vergato. Il confronto con i migliori manoscritti del *Digesto* e con il testo rielaborato per i *Basilici* rappresentò la base di un lavoro sfociato in un'edizione destinata a essere considerata canonica fino a oggi. La sua pubblicazione finì per marcare un momento di svolta nella storia degli studi storico-giuridici³², in quanto cominciò a rappresentare un saldo punto di riferimento per avviare un processo ermeneutico su un testo da considerarsi affidabile³³. Su tali presupposti fu lo stesso Mommsen a pensare di approntare un indice delle parole e delle espressioni contenute in quest'opera, ritenuta una delle più importanti per la conoscenza del diritto romano³⁴.

Non sappiamo perché il compito di allestire l'*Index* sia stato affidato a von der Leyen³⁵, che aveva pubblicato una segnalazione bibliografica della nuova edizione critica del *Digesto*³⁶ su sollecitazione di Lewis³⁷. Entrato in contatto con Mommsen, von der Leyen gli aveva manifestato la propria disponibilità a

³¹ *Digesta Iustiniani Augusti recognovit adsumpto in operis societatem Paulo Kruegero Th. Mommsen*, I-II, Berolini 1870. La nuova edizione era stata preannunciata nel 1862: v. Th. Mommsen, *Ueber die kritische Grundlage unseres Digestentextes*, in *JbGemR.* 5, 1862, 407-448, spec. 408. L'edizione critica voluta da Mommsen era caratterizzata da un approccio metodologico diverso da quello con cui Heinrich Eduard Siegfried von Schrader (1779-1860) aveva intrapreso insieme a Gottlieb Lukas Friedrich Tafel (1787-1860) e Walther Friedrich von Clossius (1795-1838) il progetto di riedizione del *Corpus iuris ciuilis*, senza però riuscire a portarlo a termine.

³² Al riguardo si legga quanto osservato da Schulz, *History* cit. 3: «The Romanists of the closing decades of the last century (Alibrandi, Pernice, Lenel, Eisele, Ferrini, Gradenwitz), basing themselves on Mommsen's works, especially the editions of the sources made or inspired by him, sought chiefly to disentangle the classical law from the law of Justinian; the Romanist of the twentieth century have followed their example».

³³ Sul punto v. già C. Fuchs, *Kritische Studien zum Pandektentexte*, Leipzig 1867, 3, nonché, più di recente, Simon, *Zeithorizonte* cit. 90.

³⁴ Cfr. A. von der Leyen, *Ein Index zu den Digesten*, in *ZSS.* 4, 1883, 125.

³⁵ Su Alfred von der Leyen (1844-1934) v. la voce *Leyen, Alfred von der*, in *DBE.* 6, München 2006², 417.

³⁶ [A.] von der Leyen, Segnalazione bibl. di *Digesta Iustiniani Augusti recognovit adsumpto in operis societatem Paulo Kriügero, Th. Mommsen. II. voll.*, in *KritV.* 16, 1872, 305-321. Alla base di questa segnalazione vi era una relazione tenuta dall'autore presso la *Juristische Gesellschaft zu Berlin* il giorno 11 febbraio 1871.

³⁷ James William Lewis (1836-1891), all'epoca professore all'università di Berlino.

occuparsi del *Digesten-Index* nelle ore che gli restavano libere dal suo lavoro come consulente legale della camera di commercio di Brema.

Durante le vacanze di Pentecoste del 1872 egli fu in grado di mettersi all'opera dopo che gli era arrivata per posta la parte del materiale da cui doveva cominciare il proprio lavoro³⁸, consistente in due esemplari del Digesto pubblicato a cura di Mommsen. Da essi andavano accuratamente ritagliate le parole di ciascuna pagina, per essere poi incollate in ordine alfabetico e accompagnate dalla indicazione della rispettiva collocazione nell'edizione mommseniana con riferimento al numero della pagina e della riga in cui comparivano³⁹. Seguendo le direttive impartite da Mommsen, von der Leyen cominciò anche ad annotare le varianti testuali riportate nell'apparato critico dell'edizione.

Un lavoro del genere, fondamentalmente meccanico, richiedeva parecchio tempo e una notevole dose di pazienza. Considerando un impegno quotidiano che andava dalle quattro alle cinque ore⁴⁰, nel corso di una settimana si riusciva a spogliare una trentina di pagine⁴¹. A dispetto di alcune difficoltà, come l'inesattezza nella numerazione delle righe in alcune pagine dell'edizione e la necessità di correggere e integrare la lista degli errori di stampa di volta in volta riscontrati, von der Leyen contava di portare avanti il lavoro fino a un certo

³⁸ Su tali aspetti si trovano informazioni nella lettera di von der Leyen a Mommsen, Bremen 22.4.1872, in SBB-PK, Nachlass Mommsen I, 78, f. 1: «Hochverehrter Herr Professor. Eure so eben vorgenom[m]ene Durchsicht des mir von Ihnen gütigst zur Verfügung gestellten Materials ergibt, daß sich nun den 2. Band der Digesten in den beiden mir überkom[m]enen Paqueten befindet. Mein Gedächtnis mußte mich sehr täuschen, oder Sie haben mir mündlich mitgeteilt, daß auch der erste Theil in zerschnittener und weiter aufgeklebter Gestalt sich in Ihrem Besitze befindet. Ich darf daher wohl die Bitte an Sie richten, hochverehrter Herr Professor, mir diesen ersten Theil gütigst nachschicken zu wollen. Meine Wohnung liegt *Löningsstrasse* 33. I^[iv] Ich benutze die Gelegenheit zu der Mittheilung, daß, wen[n] meine Thätigkeit hier keine angestrengtere wird, als sie zur Zeit ist, ich die zuversichtliche Hoffnung hegen darf, recht bald an die Arbeit gehn und derselben eine beträchtliche Zeit widmen zu kön[n]en. Für ein von mir herrührendes Referat über Ihre Digestenausgabe, welches in dem letzten Hefte der münchener kritischen Vierteljahresschrift abgedruckt ist, bitte ich um Ihre gütige Nachsicht; aber Professor *Lewis* ist allein Schuld daran, daß ich dasselbe veröffentlichte»; von der Leyen a Mommsen, Bremen 11.5.1872, in SBB-PK, Nachlass Mommsen I, 78, f. 2: «Hochverehrter Herr Professor, Ihrem Wunsche gemäß beehere ich mich, Ihnen mitzutheilen, daß ich heute den ersten Band der zerschnittenen Digesten richtig erhalten habe. Ich gedenke jetzt gleich an die Arbeit zu gehn, da ich in den Pfingsttagen hier anderweit nur sehr wenig in Anspruch genom[m]en bin».

³⁹ Analogo metodo di lavoro sarà impiegato da Gradenwitz per realizzare il suo *Heidelberger Index zum Theodosianus*, come risulta dalla *Vorrede* premessa al volume pubblicato nel 1925.

⁴⁰ Cfr. von der Leyen a Mommsen, Bremen 22.12.[1872], in SBB-PK, Nachlass Mommsen I, 78, ff. 18-19 [*infra*, Appendice, Nr. 1].

⁴¹ Ciò risulta da von der Leyen a Mommsen, Bremen 22.12.[1872], in SBB-PK, Nachlass Mommsen I, 78, ff. 18-19 [*infra*, Appendice, Nr. 1].

punto, se non di terminarlo, convinto com'era della massima importanza che un vocabolario completo avrebbe avuto per lo studio e per l'interpretazione del diritto romano⁴².

Alla fine del 1872 egli era già arrivato al settimo libro del Digesto, benché il suo matrimonio avesse determinato per alcuni mesi una sospensione dei lavori⁴³. La nascita di due figli e il successivo trasferimento a Berlino, dove avrebbe lavorato come *Vortragender Rat* presso il *Reichseisenbahnamt*, comportarono un ulteriore rallentamento nella realizzazione dell'opera che nel 1879 indusse ad affidare al referendario Fritsche⁴⁴, sotto la supervisione di von der Leyen, la prosecuzione dei lavori⁴⁵.

Nel 1880 il ministro Puttkamer⁴⁶ aveva incaricato Mommsen di guidare l'attività di redazione dell'*Index*⁴⁷ e grazie all'interessamento di Göppert⁴⁸ aveva

⁴² Cfr. ancora von der Leyen a Mommsen, Bremen 22.12.[1872], in SBB-PK, Nachlass Mommsen I, 78, ff. 18-19 [*infra*, Appendice, Nr. 1], spec. ff. 18v-19r.

⁴³ Cfr. von der Leyen a Mommsen, Bremen 22.12.[1872], in SBB-PK, Nachlass Mommsen I, 78, ff. 18-19 [*infra*, Appendice, Nr. 1], spec. f. 19v. Il matrimonio cui si allude in questa lettera è quello fra Alfred von der Leyen e Luise Isabella Kapp. Dal matrimonio sarebbero nati due figli, Friedrich ed Else, venuti alla luce, rispettivamente, nel 1873 e nel 1874.

⁴⁴ Hans Fritsche si sarebbe addottorato a Gottinga con una dissertazione intitolata *Untersuchung über die Bedeutung von consensus und consentire in den Digesten. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der juristischen Doctorwürde der juristischen Facultät der Universität Göttingen vorgelegt von Hans Fritsche, Pr. Gerichts-Assessor a. D.*, pubblicata nel 1888 a Berlino per i tipi della casa editrice di H. W. Müller.

⁴⁵ Già nel dicembre del 1879 il Ministero della cultura aveva stanziato per finanziare i suoi lavori una somma di 130 marchi. La data d'inizio della collaborazione di Fritsche si ricava dal resoconto di Mommsen a Puttkamer del 30.3.1881 (GStA-PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium, Vc Sekt. 1 Tit. XI Teil V D Nr. 12 Bd. 1, s.p.). Seppure firmato da Mommsen, il testo di questo resoconto proviene dalla penna di von der Leyen, che glielo aveva inviato in bozza insieme alla lettera del 19 febbraio; cfr. von der Leyen a Mommsen, Charlottenburg 19.2.[1880], in SBB-PK, Nachlass Mommsen I, 78, f. 14. La bozza del resoconto è conservata in ABBAW: PAW, II-XI-138, ff. 5-6.

⁴⁶ Robert von Puttkamer (1828-1900) fu ministro prussiano della cultura dal 14 luglio 1879 al 18 giugno del 1881, quando lasciò il *Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten* per il ministero degli interni. Su di lui può vedersi W. Neugebauer, *Puttkamer, Robert Viktor von*, in *NDB*. 21, Berlin 2003, 20 s.

⁴⁷ Il riferimento si trova nella minuta di una lettera di Mommsen a Puttkamer, B[erlin] 6.3.[18]80, custodita in ABBAW: PAW, II-XI-138, ff. 1-2, qui f. 1r: «Ew[er] Excellenz haben unter dem 23 v[origen] M[onats] – I. N. 5240 U I – mich gewogentlichst beauftragt die Herstellung der Arbeiten für den Digestenindex zu leiten. In Erfüllung dieses Auftrags habe ich die dafür auf den Dispositions-Etat gebrachte Summe von 620 M[ark] mir auszahlen lassen und werde sie den Bestimmungen Ew[er] Exc[ellenz] gemäß anwenden».

⁴⁸ Cfr. von der Leyen, *Ein Index zu den Digesten* cit. 126. Su Heinrich Robert Göppert (1838-1882), impiegato dal 1873 presso il ministero prussiano della cultura, v. A. Teichmann, *Göppert, Heinrich*, in *ADB*. 49, Leipzig 1904, 454 s.

concesso un finanziamento senza obbligo di rendiconto⁴⁹. Ciò aveva consentito di pagare una somma forfettaria di sessanta marchi per ogni gruppo di dieci pagine sottoposte a revisione da parte di von der Leyen e di arrivare a completare per il primo aprile del 1881 il titolo XIII.5 del Digesto.

Ulteriori finanziamenti furono concessi anche negli anni successivi da parte di Goßler⁵⁰, che nel frattempo aveva preso il posto di Puttkamer alla guida del *Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten*⁵¹.

⁴⁹ Ciò nonostante Mommsen preferì inviare in forma privata al ministro un rendiconto; cfr. Mommsen a Puttkamer, Berlin 21.4.1881, in GStA-PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium, Vc Sekt. 1 Tit. XI Teil V D Nr. 12 Bd. 1, s.p.: «Verehrter Herr, Obwohl Sie eine förmliche Rechnungslegung über den Digestenindex nicht wünschten, halte ich es doch für angemessen Ihnen wenigstens persönlich dieselbe vorzulegen».

⁵⁰ Su Gustav von Goßler (1838-1902), chiamato nel 1881 a succedere a Puttkamer alla guida del ministero della cultura dopo essere stato suo *Unterstaatssekretär*, v. S. Skalweit, *Goßler, Gustav Konrad Heinrich von*, in *NDB*. 6, Berlin 1964, 650 s.

⁵¹ Per l'anno finanziario 1882-1883, per esempio, fu concesso un finanziamento di 2000 marchi; cfr. Goßler alla Generalkasse des Ministeriums, Berlin 17.3.1882 (GStA-PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium, Vc Sekt. 1 Tit. XI Teil V D Nr. 12 Bd. 1, s.p.), comunicato anche in Goßler a Mommsen, Berlin 17.3.1882, in ABBAW: PAW, II-XI-138, f. 3, qui f. 3r: «Zur Fortführung der schon im vorigen Jahre von hier aus subventionirten Arbeiten behufs Herstellung eines *Index verborum* zu den Digesten Justinians habe ich dem Professor *Dr. Mommsen* hierselbst für das Rechnungsjahr 1. April 1882/83 eine Pauschsumme von 2000 *M* in Worten: Zweitausend Mark, zur Verfügung gestellt. Die Generalkasse weise ich an, den Betrag dem *Dr. Mommsen* in vierteljährlichen Raten *postnumerando* gegen Quittungen zu zahlen und in der Rechnung von der Central-Verwaltung für 1. April 1882/83 unter Kap: 122 Tit: 32 zu verausgaben». La stessa somma fu erogata anche per l'anno finanziario 1883-1884 (cfr. Goßler alla Generalkasse des Ministeriums, Berlin 27.4.1883, in GStA-PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium, Vc Sekt. 1 Tit. XI Teil V D Nr. 12 Bd. 1, s.p.), per l'anno finanziario 1884-1885 (cfr. Goßler alla Generalkasse des Ministeriums, Berlin 26.8.1884, in GStA-PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium, Vc Sekt. 1 Tit. XI Teil V D Nr. 12 Bd. 1, s.p.) e per l'anno finanziario 1885-1886 (cfr. Goßler alla Generalkasse des Ministeriums, Berlin 8.5.1885, in GStA-PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium, Vc Sekt. 1 Tit. XI Teil V D Nr. 12 Bd. 1, s.p.; von der Leyen a Mommsen, Charlottenburg 14.6.1886, in GStA-PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium, Vc Sekt. 1 Tit. XI Teil V D Nr. 12 Bd. 1, s.p., il cui testo è integralmente pubblicato con minime sviste in S. Rebenich, G. Franke, *Theodor Mommsen und Friedrich Althoff Briefwechsel 1882-1903*, München 2012, 233 s. [Nr. 122]), questa volta direttamente a von der Leyen che si era rivolto ad Althoff per richiedere i fondi (cfr. von der Leyen ad Althoff, Charlottenburg 27.4.1885, in GStA-PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium, Vc Sekt. 1 Tit. XI Teil V D Nr. 12 Bd. 1, s.p.). Per l'anno finanziario 1886-1887 non fu richiesta alcuna sovvenzione (cfr. Mommsen ad Althoff, Ch[arlottenburg] 5.7.[18]86, in GStA-PK, VI. HA, Nachlass Althoff, F. Th. Nr. 622, f. 90, il cui testo è integralmente pubblicato in Rebenich, Franke, *Theodor Mommsen und Friedrich Althoff* cit. 235 [Nr. 125]). Per l'anno finanziario 1887-1888 fu destinata invece una somma di 1500 marchi (cfr. Goßler alla Generalkasse des Ministeriums, Berlin 27.5.1887, in in GStA-PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium, Vc Sekt. 1 Tit. XI Teil VD Nr. 12 Bd. 1, s.p.). Al termine dei lavori il Ministero aveva speso per l'*Index Digestorum* la somma complessiva di 13550 marchi.

L'impiego remunerato di alcuni collaboratori che si occupavano della parte meramente meccanica dei lavori fece lievitare la richiesta di finanziamenti al ministero, ma consentì a Fritsche di proseguire con maggiore rapidità nell'opera intrapresa⁵².

All'inizio del 1882, quando i lavori ormai giunti al titolo XXI.2 del Digesto facevano intravedere il completamento del libro XXII per la fine del mese di marzo, si coltivava la speranza che si potesse cominciare a organizzare scientificamente i materiali grezzi di cui si disponeva e che in questa prospettiva la rielaborazione dell'*Index* potesse attirare l'attenzione di un rinomato membro della facoltà giuridica berlinese – da identificare molto probabilmente con Pernice⁵³ – dando risonanza in circoli più ampi ai risultati già raggiunti⁵⁴.

Sebbene Mommsen avesse formalmente manifestato l'intenzione di richiamare l'attenzione sullo stato di avanzamento dei lavori in una rivista scientifica⁵⁵, quando si era ormai giunti al termine del primo dei due volumi della sua

⁵² Ciò risulta dal resoconto di Mommsen a Puttkamer del 30.3.1881, in GStA-PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium, Vc Sekt. 1 Tit. XI Teil V D Nr. 12 Bd. 1, s.p. (cfr. ABBAW: PAW, II-XI-138, f. 5v): «Herr *Fritsche* hofft im nächsten Jahre die Arbeit um mindestens 400 Seiten weiter fördern zu können (also bis zur Fertigstellung des ersten Bandes meiner Ausgabe.) Eure Excellenz bitte ich daher, mir für das nächste Jahr eine Summe von 3000 *M[ark]* sehr geneigt zu überweisen. Der erfreuliche, raschere Fortschritt der Arbeit ist die Folge davon, daß Herr *Fritsche* eine Anzahl Mitarbeiter angestellt hat, welche den rein mechanischen Theil der Arbeit unter seiner Aussicht ausführen, daß er sich selbst II besser eingearbeitet hat, und daß ihm, wie er mir erklärt, seine Dienstgeschäfte im nächsten Jahre noch mehr freie Zeit übrig lassen werden. Der s[einer] Z[eit] von mir aufgestellte Kostenanschlag für die Gesamtarbeit wird dadurch nicht berührt».

⁵³ Dal 1881, infatti, Pernice insegnava nella facoltà giuridica dell'università di Berlino. Sul punto v. anche *infra*, § 5.

⁵⁴ Cfr. il resoconto di Mommsen a Goßler, Charlottenburg 24.2.[18]82, in GStA-PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium, Vc Sekt. 1 Tit. XI Teil V D Nr. 12 Bd. 1, s.p.: «Ew[er] Excellenz beehre ich mich ganz gehorsamst zu berichten, daß die Bearbeitung des *Index* zu den Digesten am Ende des laufenden Etatsjahrs, bis etwa S. 700, d. h. bis zu Buch XXII gefördert sein wird. Mitte Januar hat der Referendarius *Fritsche* die Arbeit bis S. 620 bereits abgeliefert. Der für das Jahr 1881/82 angewiesene Betrag von 2000 *M[ark]* wird bis zum Schluß desselben vollständig aufgebraucht sein. Hiemit ist reichlich der dritte Theil der Vorarbeiten vollendet, welcher, wie ich schon in meinem vorjährigen Berichte bemerkt habe, im Bedarfsfalle sofort für wissenschaftliche Zwecke benutzt werden kann. Auch würde es sobald sich eine geeignete Kraft findet, nunmehr schon rätlich sein, I mit der wissenschaftlichen Gesamt-Bearbeitung der Rohmaterialie den Anfang zu machen. Ich habe die Hoffnung, daß ein angesehenes Mitglied der hiesigen juristischen Fakultät sich in diesem Sinn der Sache annehmen und es auf diese Weise gelingen wird, das Interesse größerer Kreise für eine Ausbeute der außerordentlich reichen Materialie demnächst wachzurufen».

⁵⁵ Si veda ancora una volta il resoconto di Mommsen a Puttkamer del 30.3.1881, in GStA-PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium, Vc Sekt. 1 Tit. XI Teil V D Nr. 12 Bd. 1, s.p.: «Mit Rücksicht auf den so günstigen Stand der Arbeit habe ich in Aussicht genommen, in der nächsten Zeit in einer wissenschaftlichen Zeitschrift die gelehrte Welt auf dieselbe aufmerksam zu machen» (cfr. ABBAW: PAW, II-XI-138, f. 6r).

edizione critica, fu von der Leyen a pubblicare sull'annata 1883 della *Zeitschrift der Savigny-Stiftung* un breve articolo su tale argomento⁵⁶. Ricordata l'ideazione del progetto da parte di Mommsen e riferito il metodo seguito per la sua redazione, egli dava conto del modo in cui il manoscritto dell'*Index* era stato realizzato e della lista delle varianti testuali. Dava notizia, inoltre, della possibilità di richiedere una copia relativa a singole parole o a singole espressioni, e avvertiva che a partire dalla pagina 400 dell'edizione di Mommsen si era cominciato a differenziare con sottolineature di diversi colori le parole provenienti dalle opere di Gaio, Papiniano, Ulpiano e Paolo.

Il breve contributo di von der Leyen si chiudeva con un invito indirizzato a giuristi e filologi perché contribuissero all'elaborazione sistematica del materiale risultante dai lavori preparatori dell'*Index*. Seppure ancora allo stato grezzo, infatti, tale materiale mostrava già le potenzialità di uno strumento che sarebbe stato in grado di offrire numerosi nuovi risultati per la conoscenza del diritto romano e della lingua dei giuristi, ma anche per la critica testuale⁵⁷.

Il riferimento alla conoscenza della lingua dei giuristi, unitamente alla segnalazione della novità consistente nel distinguere con sottolineature di colore diverso la provenienza delle parole dalle opere di Gaio, Papiniano, Paolo e Ulpiano e alla richiesta di collaborazione da parte dei filologi segna una prima direttrice lungo la quale – lo si vedrà⁵⁸ – si sarebbe mosso il progetto del *VIR* nato dalle ceneri di quello dell'*Index Digestorum*.

Grazie a ulteriori finanziamenti da parte del ministero della cultura⁵⁹ i lavori proseguirono con celerità. Alla fine di aprile del 1884 era stata già completata la terza parte del secondo volume dell'edizione di Mommsen⁶⁰, nell'aprile del

⁵⁶ von der Leyen, *Ein Index zu den Digesten* cit. 125-129.

⁵⁷ Un estratto dell'articolo fu spedito da von der Leyen a Mommsen nel giugno del 1885, insieme alla richiesta di un incontro per discutere alcuni punti della lettera inviata dal ministro della cultura il precedente 27 aprile. Ciò risulta da von der Leyen a Mommsen, Charlottenburg 17.6.1885, in SBB-PK, Nachlass Mommsen I, 78, f. 9: «Einliegend erlaube ich mir, Ihnen einen Abdruck meines Artikels über den Digesten-Index in dem neuesten Hefte der *Savigny-Zeitschrift* ergebenst zu überreichen. Es wäre mir lieb, nunmehr über die Beantwortung des Schreibens des Herrn Kultusministers vom 27. April d[ieses] J[ahres] und einige an- |^{9v} dere Punkte, eine kurze Besprechung mit Ihnen zu haben. Da Sie gestern u[nd] heute Vormittag nicht zu Hause traf, mir auch von den Öffnern der Thüre nicht gesagt werden kon[n]te, zu welcher Zeit Sie mit Sicherheit anzutreffen seien, so darf ich wohl bitten, mir gütigst eine Stunde zu einem kurzen Besuch bestim[m]en zu wollen. Ich stehe täglich bis 9 Uhr Vormittags sicher zu Ihren Diensten. Vielleicht haben Sie die Güte, Überbringer dieses zu instruieren».

⁵⁸ V. *infra*, § 5.

⁵⁹ Cfr. *supra*, nt. 51.

⁶⁰ Cfr. von der Leyen a Mommsen, Charlottenburg 27.4.1884, in SBB-PK, Nachlass Mommsen I, 78, f. 6: «In der Angelegenheit betr[effend] die Bearbeitung des Digesten-Index beehre ich

1885 si era arrivati al libro XLI⁶¹, e verso la metà di giugno del 1886 quasi al titolo XLVII.10 del Digesto⁶², lasciando sperare che per la primavera del 1887 l'opera potesse essere finalmente terminata⁶³.

Nel frattempo la notizia della redazione dell'*Index* doveva essersi diffusa nell'ambiente degli studiosi. Raccogliendo l'invito contenuto nell'articolo di von der Leyen, alcuni di essi si erano a lui rivolti per iscritto allo scopo di richiedere copia di singole parti. Il manoscritto dell'*Index* che riguardava il primo dei due volumi dell'edizione di Mommsen era stato trasferito anche grazie all'int-

mich, Ihnen anzuzeigen, daß inzwischen R[e]f[eren]dar *Fritsche* in der bisherigen Weise weiter gearbeitet hat, und ich mich durch periodische Revisionen von dem Fortschritte der Arbeit überzeugt habe. Von dem zweiten Bande Ihrer Digesten-Ausgabe wird bis Ende dieses Monats reichlich der dritte Theil fertig gestellt sein, und es ist daher – wenn nicht unvorhergesehene Ereignisse eine Verzögerung herbeiführen – mit ziemlicher Sicherheit darauf zu rechnen daß in längstens zwei Jahren die Arbeit, soweit sie Herr *Fritsche* ausführt, vollendet sein wird. Mit der Schlußrevision |^{6v}| des ersten Bandes ist einstweilen nicht fortgefahren, da die – im Interesse einer sicheren Aufbewahrung des so werthvollen Materials dringend erwünschte – Weisung des Herrn Ministers für geistliche *etc.* Angelegenheiten wegen Ablieferung des ersten Bandes noch nicht eingetroffen ist. Diese Revision kan[n] aber jederzeit wieder in Angriff genom[m]en und in einer Frist von 4–6 Wochen abgeschlossen werden. Ich darf Sie, hochgeehrter Herr Professor, wohl ganz ergebenst bitten, von dem Inhalt des Vorstehenden S[eine]r Exzellenz, dem Herrn Minister Bericht zu erstatten, auch höheren Orts das weitere wegen Fortbewilligung der bisherigen Unterstützung von *M[ark]* 2000 jährlich zu befürworten». Il testo di questa lettera è stato integralmente pubblicato con qualche piccola svista in Rebenich, Franke, *Theodor Mommsen und Friedrich Althoff* cit. 156 s. [Nr. 45].

⁶¹ Cfr. von der Leyen ad Althoff, Charlottenburg 27.4.1885, in GStA-PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium, Vc Sekt. 1 Tit. XI Teil V D Nr. 12 Bd. 1, s.p.: «Die Arbeit ist, wie ich bei dieser Gelegenheit zu bemerken mir gestatte, gegenwärtig bis Buch 41 der Digesten vollendet, und wird hoffentlich in etwa Jahresfrist ganz fertig gestellt sein, so daß die für dieses Jahr zu bewilligende Unterstützung voraussichtlich die letzte sein wird».

⁶² Cfr. von der Leyen a Mommsen, Charlottenburg 14.6.1886, in GStA-PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium, Vc Sekt. 1 Tit. XI Teil V D Nr. 12 Bd. 1, s.p.: «Die Bearbeitung des *Index* zu den Digesten ist nunmehr bis gegen Ende von Buch XXXXVII (S. 780 Ihrer großen Digesten-Ausgabe) fortgeschritten und Herr Assessor *Fritsche*, welcher in der bisherigen Weise unter meiner Aufsicht die Arbeiten fortführte, hofft bis Anfang nächsten Jahres sein Werk zu vollenden».

⁶³ Nel mese di luglio, tuttavia, Mommsen ritenne opportuno scrivere ad Althoff per preannunciargli un'ulteriore richiesta di finanziamento da rivolgere al ministero per poter completare i lavori dell'*Index*, richiesta il cui ammontare non avrebbe superato i 1500 marchi; cfr. Mommsen ad Althoff, Ch[arlottenburg] 5.7.[18]86, in GStA-PK, VI. HA, Nachlass Althoff, F. Th. Nr. 622, f. 90: «Verehrter Herr, Betreffend den Wortindex zu den Digesten gestatte ich mir dem von mir an den H[e]r[r]n Minister gerichteten Schreiben nachträglich beizufügen, daß wir für 1886/7, wie Ihnen bekannt, kein Geld brauchen, aber für den Abschluß der gesammten Arbeit voraussichtlich für 1887/8 höchstens 1500 M[ark] uns erbitten werden».

ressamento di Althoff⁶⁴ nella *Königliche Bibliothek* di Berlino⁶⁵, in modo da essere messo a disposizione di quanti desiderassero consultarlo personalmente⁶⁶.

Prima di questo trasferimento il giovane Gradenwitz aveva potuto compulsa-
re il manoscritto ancora custodito nell'appartamento di Fritsche per prepara-
re un articolo che sarebbe stato pubblicato nel 1886 sulla *Zeitschrift der Savi-
gny-Stiftung* con il titolo 'Interpolationen in den Pandekten'⁶⁷.

Nell'annata precedente della stessa rivista egli aveva dato alle stampe il pri-
mo di una serie di lavori, ispirati da quello stesso «wissenschaftliches Herz,
das darauf pochte, schriftstellerische Produkte genetisch, nach Schichtungen,
auseinander zu legen»⁶⁸, in cui offriva un saggio del modo in cui fosse possibile
dimostrare la presenza di un'interpolazione in alcuni passi del Digesto.

⁶⁴ Su Friedrich Althoff (1839-1908) v., per tutti, F. Schnabel, *Althoff, Friedrich*, in *NDB*. 1, Berlin 1953, 222-224. Sul suo ruolo di centrale importanza nella politica universitaria e scientifica del tempo, che portò Max Weber (1864-1920) a parlare di un 'System-Althoff', possono vedersi: R.-J. Lischke, *Friedrich Althoff und sein Beitrag zur Entwicklung des Berliner Wissenschaftssystems an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert*, Berlin 1990; H.F. Spinner, *Das 'System Althoff' und Max Webers Kritik, die Humboldtsche Universität und die Klassische Wissensordnung: Die Ideen von 1809, 1882, 1914, 1933 im Vergleich*, in B. vom Brocke (a c. di), *Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftspolitik im Industriezeitalter. Das 'System Althoff' in historischer Perspektive*, Hildesheim 1991, 503-563; R. vom Bruch, *Max Webers Kritik am 'System Althoff' in universitäts-geschäftlicher Perspektive*, in *BerJ Soziol.* 5, 1995, 313-326.

⁶⁵ Cfr. von der Leyen ad Althoff, Charlottenburg 27.4.1885, in GStA-PK, I. HA Rep. 76 Kul-
tusministerium, Vc Sekt. 1 Tit. XI Teil V D Nr. 12 Bd. 1, s.p.: «Hochverehrter Herr Geheimrath.
Unter Bezugnahme auf die mündliche Besprechung darf ich Sie ergebenst ersuchen, die von des
Herrn Kultusministers Exzellenz in den letzten Jahren Herrn Professor Dr. Mommsen bewilligte
jährliche Unterstützung von M[ark] 2000 für die Anfertigung des *Index* zu den Digesten für das
laufende Etatsjahr an mich überweisen lassen zu wollen, sowie fernerhin die Königliche Biblio-
thek (nicht die Universitätsbibliothek) zu beauftragen, den fertig gestellten Theil des Manuskripts
zum *Index* von dem Gerichtsassessor Fritsche zu übernehmen».

⁶⁶ Cfr. von der Leyen a Mommsen, Charlottenburg 14.6.1886, in GStA-PK, I. HA Rep. 76 Kul-
tusministerium, Vc Sekt. 1 Tit. XI Teil V D Nr. 12 Bd. 1, s.p.: «Die Bearbeitung des *Index* zu den
Digesten ist nunmehr bis gegen Ende von Buch XXXXVII (S. 780 Ihrer großen Digesten-Ausgabe)
fortgeschritten und Herr Assessor Fritsche, welcher in der bisherigen Weise unter meiner Aufsicht
die Arbeiten fortführte, hofft bis Anfang nächsten Jahres sein Werk zu vollenden. Die Handschrift
des ersten Bandes befindet sich in der K[öni]g[li]chen Bibliothek und kann dort benutzt werden. Es
war mir eine besondere Freude, daß ich wiederholt auf schriftliche Anfrage das Material des *Index*
zu wissenschaftlichen Arbeiten zur Verfügung stellen kon[n]te». Diversamente O. Gradenwitz, *Inter-
polationen in den Pandekten*, in *ZSS.* 7, 1886, 45 s. nt. 1, secondo cui nell'estate del 1886 era stata
portata a compimento la parte relativa ai libri 30-42 del Digesto.

⁶⁷ Gradenwitz, *Interpolationen in den Pandekten* cit. (nt. prec.) 45-84. La notizia dell'impie-
go dei lavori preparatori dell'*Index Digestorum* si legge in Gradenwitz, *Interpolationen in den
Pandekten* cit. (nt. prec.) 45 s. nt. 1, ed è ricordata anche in Gradenwitz, *Autobiographie* cit. 45.

⁶⁸ Cfr. Gradenwitz, *Autobiographie* cit. 44.

In tale contributo egli affermava che non poteva mettersi in dubbio il fatto che i testi su cui erano intervenuti i commissari di Giustiniano fossero stati alterati in vario modo. Quanto già rilevato a tale riguardo dagli Umanisti, peraltro, era ulteriormente dimostrato dal numero di interpolazioni desumibili tenendo conto delle *Parallelstellen* indicate nell'edizione critica del Digesto pubblicata da Mommsen e in quella del *Codex Iustinianus* curata da Paul Krüger⁶⁹. La scoperta casuale nel celebre palinsesto veronese di un'opera ritenuta genuina come le Istituzioni di Gaio⁷⁰, in ogni caso, aveva fornito una fondamentale pietra di paragone per misurare la classicità di alcuni brani pervenuti nella compilazione giustiniana⁷¹. Proprio grazie al confronto testuale con le fonti pregiustiniane, in effetti, Gradenwitz riuscì a dimostrare come in alcuni passi del Digesto l'espressione '*per traditionem accipere*' fosse il risultato di una sistematica sostituzione delle parole '*per traditionem*' con la parola '*mancipio*', sicuramente presente invece nei testi classici escerpti dai commissari giustiniani⁷².

IV. Verso il '*Wörterbuch der klassischen römischen Rechtswissenschaft*'

È certo che nel giugno del 1886, benché i lavori dell'*Index Digestorum* non fossero stati ancora del tutto conclusi, aveva già preso corpo l'idea di impiegare il materiale che si aveva a disposizione come base per redigere un vero e proprio vocabolario della giurisprudenza romana classica.

La trasformazione di un semplice indice in un vero e proprio lessico⁷³, tutta-

⁶⁹ Ciò sarebbe stato osservato in linea generale nelle prime pagine del lavoro monografico pubblicato nel 1887: v. Gradenwitz, *Interpolationen in den Pandekten* cit. (nt. 9) 4.

⁷⁰ Sulla questione della casualità di questa scoperta v. da ultimo M. Varvaro, *Der „Glücksstern“ Niebuhrs und die Institutionen des Gaius. Deutsch-Italienische Wissenschaftspolitik im frühen 19. Jahrhundert*, Heidelberg 2014², con discussione della precedente letteratura.

⁷¹ Cfr. ancora Gradenwitz, *Interpolationen in den Pandekten* cit. (nt. 9) 5-9. Per una critica ai limiti di un approccio del genere, che non considera la possibilità di un eventuale rimaneggiamento del testo di un'opera come quella tramandata dal palinsesto veronese nel periodo compreso fra l'età classica e quella giustiniana v., per tutti, Schulz, *History* cit. 142.

⁷² O. Gradenwitz, '*Per traditionem accipere*' in *den Pandekten*, in ZSS. 6, 1885, 56-67. La tesi centrale dell'articolo (*op. cit.* 61) è imperniata sulla convinzione che l'espressione '*per traditionem accipere*' sia «allemaal Werk der Compileratoren; er ist schablonenmässig eingesetzt, so oft sie *mancipio accipere* vorfanden und nicht einfach streichen konnten; sie fassten *mancipio* = per *mancipationem* auf und setzten dann statt *mancipationem*: *traditionem*».

⁷³ Sulla differenza fra queste due specie ricomprese nel genere più ampio degli *Spezialwörterbücher* v. in breve O. Gradenwitz, *Plan für einen Index zum Theodosianus*, in *Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse*, Jg. 1910, 3. Abh., Heidelberg 1910, 4 s.

via, richiedeva ben altro impegno, ben altre competenze e soprattutto ben altri mezzi finanziari. Mommsen, allora, pensò bene di attirare il nuovo e più ambizioso progetto fra le iniziative patrocinate dalla Regia Accademia prussiana delle Scienze di Berlino. Lo statuto della *Savigny-Stiftung*, infatti, prevedeva la possibilità di assegnare le somme degli interessi derivanti dal capitale della fondazione, da distribuire a turno fra l'Accademia delle Scienze di Vienna, quella di Monaco di Baviera e quella di Berlino, per sostenere economicamente le proprie attività scientifiche⁷⁴.

Anche quello del vocabolario della giurisprudenza romana, del resto, era un progetto che sopravanzava le forze di un solo individuo e richiedeva la collaborazione di più studiosi, come spesso accade nel campo della ricerca scientifica⁷⁵. Mommsen era fermamente convinto che per tale genere di imprese l'Accademia delle Scienze di Berlino avrebbe dovuto giocare il proprio ruolo di «grande industria delle Scienze»⁷⁶ e di intermediario istituzionale per ottenere dallo Stato le necessarie risorse finanziarie⁷⁷.

Sulla concreta fattibilità del progetto del vocabolario e sulla sua utilità

⁷⁴ Il testo di questo statuto è integralmente edito insieme a quello della *Geschäfts-Ordnung für das Curatorium der Savigny-Stiftung*, in [C.E.]G. Bruns, *Die Savigny-Stiftung* cit. VIII-XVI, e in A. Harnack, *Geschichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. II. Urkunden und Actenstücke zur Geschichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften*, Berlin 1900, 476-482 [Nr. 210]. Per un quadro d'insieme di alcuni progetti finanziati dalla *Savigny-Stiftung* v. H. Brunner, *Die Savigny-Stiftung seit 1880*, in *ZSS.* 22, 1901, v-xv; F. Ebel, *Die Savigny-Stiftung* cit. 109.

⁷⁵ Cfr. Th. Mommsen, *Vortrag gehalten am 2. Juli. Öffentliche Sitzung der Akademie zur Feier des Leibnizischen Jahrestages*, in *Monatsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1874*, Berlin 1875, 454 (= *Reden und Aufsätze*, Berlin 1905, 44): «Alle Forschung beruht auf dem Ineinandergreifen der Arbeiten verschiedener Individuen; und wenn das Gesetz der Arbeitsteilung überall zu den schwierigsten geistigen und sittlichen Problemen gehört, so gilt dies vornehmlich von dem höchsten und freiesten Gebiet unter allen, eben dem der wissenschaftlichen Forschung».

⁷⁶ Per tale concetto, espresso da Adolf Harnack (1851-1930), v. S. Rebenich, *Mommsen organizzatore scientifico nel contesto ottocentesco*, in A. Buonopane, M. Buora, A. Marcone (a c. di), *La ricerca epigrafica e antiquaria nelle Venezie dall'età napoleonica all'Unità*, Firenze 2007, 3, e la bibliografia citata ivi, nt. 7.

⁷⁷ Cfr. Mommsen, *Vortrag gehalten am 2. Juli* cit. 456 (= *Reden und Aufsätze* cit. 47): «Alle die wissenschaftlichen Aufgaben, welche die Kräfte des einzelnen Mannes und der lebensfähigen Association übersteigen, vor allem die überall grundlegende Arbeit der Sammlung und Sichtung des wissenschaftlichen Materials muss der Staat auf sich nehmen, wie sich der Reihe nach die Geldmittel und die geeigneten Personen und Gelegenheiten darbieten. Dazu aber bedarf es eines Vermittlers; und das rechte Organ des Staats für diese Vermittelung ist die Akademie». In argomento v. S. Rebenich, *Die Altertumswissenschaften und die Kirchenväterkommission an der Akademie. Theodor Mommsen und Adolf Harnack*, in J. Kocka (a c. di), *Die Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften zu Berlin im Kaiserreich*, Berlin 1999, 204.

Mommsen volle consigliarsi preventivamente con Wölfflin, intrattenendo un dialogo a distanza che sfortunatamente ci è noto solo in parte⁷⁸.

A Wölfflin la redazione di un lessico del latino giuridico sembrava un'impresa non solo realizzabile e utile, ma degna della *Savigny-Stiftung*. L'iniziativa, anzi, si rivelava particolarmente opportuna se si tenevano presenti tutti i limiti che caratterizzavano il *Manuale latinitatis* pubblicato da Dirksen⁷⁹ nel 1837⁸⁰. Fra questi, a giudizio di Wölfflin, potevano contarsi da un lato la commistione fra il latino giuridico dell'età classica con quello non classico, e dall'altro il metodo medioevale di citare le fonti, metodo che lo aveva letteralmente inorridito quando aveva frequentato il corso di Istituzioni tenuto da Windscheid⁸¹. Il più grave di tali limiti, tuttavia, era rappresentato dalla scelta di tralasciare i nomi dei singoli autori nelle cui opere comparivano le singole occorrenze indicate nel lessico⁸². La rilevanza di tale assenza, difatti, si rifletteva sull'impossibilità di mettere a frutto i dati che si sarebbero potuti trarre dall'inclusione di un singolo autore in una determinata generazione e dal suo peculiare uso della lingua latina, allo scopo di ricavarne tutte le informazioni necessarie a studiare meglio le sue opere. L'integrazione di una stessa lacuna del testo del palinsesto veronese con proposte fra loro contraddittorie, per esempio dimostrava come ci si trovasse ancora piuttosto indietro circa le cognizioni sulla lingua di Gaio, e più in generale, con la conoscenza del lessico giuridico.

Per Wölfflin non vi era alcun bisogno di sottolineare che la migliore conoscenza del modo di esprimersi dei giuristi, raggiungibile grazie a un apposito strumento come un *Lexikon*, avrebbe permesso di datare il periodo di redazione di un testo e di valutarne così la genuinità o l'avvenuta interpolazione. Perché ciò potesse avvenire, beninteso, era necessario che tale *Lexikon* non si trasformasse in una sorta di strumento per effettuare calcoli aritmetici: in tal caso,

⁷⁸ Infatti, mentre nel *Nachlass* di Mommsen custodito nella *Staatsbibliothek* di Berlino sono conservate le lettere di Wölfflin a Mommsen, la prima delle quali risale al luglio 1864, il *Nachlass* di Wölfflin custodito nella *Universitätsbibliothek* di Basilea contiene solamente una lettera di Mommsen a Wölfflin (Berlin 31.7.[18]64, in UBB, NL 93: 74e. 29).

⁷⁹ Su Heinrich Eduard Dirksen (1790-1868) può vedersi Th. Muther, *Dirksen, Eduard*, in *ADB*. 5, Leipzig 1877, 253 s.; M. Fuhrmann, *Dirksen, Heinrich Eduard*, in *NDB*. 3, Berlin 1957, 740 s.

⁸⁰ H.E. Dirksen, *Manuale latinitatis fontium iuris civilis Romanorum. Thesauri latinitatis epitome. In usu tironum*, Berolini 1837.

⁸¹ Per un primo orientamento su Bernhard Windscheid (1817-1892) può vedersi E. Landsberg, *Windscheid, Bernhard*, in *ADB*. 43, Leipzig 1898, 423-425.

⁸² Analoga critica era stata rivolta anche allo *Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts* di Heumann in E. Wölfflin, Rec. a W. Kalb, *Roms Juristen, nach ihrer Sprache dargestellt*, in *KViert*. 14, 1891, 161: «im *Manuale latinitatis* sind die Namen der Juristen so wenig genannt als in dem *Handlexikon* von Heumann (1884)».

infatti, non avrebbe potuto essere pubblicato da un'istituzione come la *Savigny-Stiftung* o come l'Accademia delle Scienze.

Era senz'altro da escludere l'idea di redigere un indice completo sul modello di quello realizzato da Lang per l'*Epitoma rei militaris* di Vegezio⁸³ o da Holder per il *De bello Gallico* di Cesare⁸⁴, o come il *Lexikon zu den Schriften Ciceros* di Merguet, che ordinava le parole sulla base di un criterio esclusivamente morfologico, senza tenere nel debito conto anche il loro significato⁸⁵. Non doveva trattarsi, insomma, di un semplice 'accatastamento di mattoni', ma di un 'edificio artistico'.

Da questo punto di vista, infatti, occorre pensare anzi tutto ai criteri di suddivisione del lavoro fra i giuristi e i filologi che avrebbero cooperato per la sua redazione. Fra le varie soluzioni astrattamente ipotizzabili, egli suggeriva di assegnare ai filologi almeno tutte le parole indeclinabili, compresi gli avverbi. Per i sostantivi e i verbi, soprattutto nei casi di *termini tecnici*, infatti, poteva immaginarsi che un giurista avrebbe più facilmente riconosciuto eventuali significati o sfumature di significato differenti. Andava evitato in ogni caso che la distribuzione del lavoro avvenisse semplicemente in base alla lettera iniziale della parola, senza tenere conto delle sue relazioni con altre parole che cominciavano con lettere diverse.

Wölfflin, comunque, era convinto del fatto che sarebbe stata l'attività pratica a indicare la miglior via da seguire. Egli si offriva infine di controllare personalmente una dozzina di articoli di prova relativi alle varie parti del discorso, per vedere così quali aspetti fossero meritevoli di particolare attenzione⁸⁶.

Tutte queste osservazioni vanno attentamente valutate nel loro complesso non soltanto perché provengono da un esperto lessicografo, ma anche perché risultano indirizzate a Mommsen proprio nel momento in cui si era stabilito di trasformare un semplice indice delle parole del Digesto in un vero e proprio vocabolario organizzato sulla base di precisi criteri scientifici e da realizzarsi grazie alla collaborazione di giuristi e filologi.

Wölfflin riconosceva che il nuovo vocabolario avrebbe potuto contribuire

⁸³ *P. Flavi Vegeti Renati Epitoma rei militaris. Recensuit Carolus Lang*, Lipsiae 1869, in calce al quale fu posto un *Index uerborum*.

⁸⁴ *C. Juli Caesaris belli Gallici libri VII. Accessit A. Hirtii liber octavus. Recensuit Alfred Holder*, Freiburg i. Br. / Tübingen 1882.

⁸⁵ Anche il paragone con il vocabolario tedesco dei fratelli Grimm, secondo Wölfflin, non sarebbe stato di alcuna utilità, giacché per il vocabolario giuridico non si trattava tanto di raccogliere il materiale, che era già disponibile grazie ai lavori preparatori per l'*Index uocabulorum* del Digesto, quanto di preoccuparsi delle modalità in cui organizzarlo nell'ambito della nuova opera.

⁸⁶ Cfr. Wölfflin a Mommsen, München 15.6.1886, in SBB-PK, Nachlass Mommsen I, 132, ff. 44-45 [*infra*, Appendice, Nr. 2].

senz'altro a stabilire se il testo di un giurista fosse genuino o alterato, purché non ci si limitasse a concepirlo come un arnese di lavoro da impiegare in modo meramente meccanico.

V. *L'intervento della Savigny-Stiftung nel progetto del nuovo vocabolario della giurisprudenza romana classica*

Mentre Mommsen si apprestava a chiedere alla *Savigny-Stiftung*⁸⁷ i finanziamenti occorrenti per avviare il nuovo progetto, si doveva iniziare a pensare anche a individuare i redattori del nuovo vocabolario. Poiché non vi erano dubbi sul fatto che i lavori andavano affidati a tre collaboratori, da scegliere tra filologi e giuristi, si cominciarono a fare i primi nomi.

Negli stessi giorni di giugno in cui Wölfflin si dichiarava pronto a fornire informazioni su Kalb e Schultess⁸⁸, due filologi che considerava come suoi allievi in questo genere di lavori⁸⁹, Gradenwitz fu segnalato da von der Leyen a Mommsen⁹⁰.

La propensione e l'attitudine di Gradenwitz per un impegno come quello che si richiedeva per approntare il nuovo vocabolario dovevano essere ben note già a Pernice⁹¹. Proprio sotto la guida di Pernice, infatti, Gradenwitz era finalmente riuscito ad abilitarsi a Berlino nel 1885 in seguito al tentativo compiuto con Bekker all'università di Heidelberg⁹² ma fallito a causa del voto recisamente

⁸⁷ Anche il progetto del *VIR*, in realtà, avrebbe incontrato notevoli difficoltà economiche che rischiarono di imporre la sua definitiva interruzione e costrinsero a chiedere nel 1900 una cospicua sovvenzione per la sua prosecuzione.

⁸⁸ Il filologo svizzero Otto Schultess (1862-1939) si era messo in contatto con Wölfflin nel 1883 per manifestargli il suo interesse a partecipare alla redazione del *Thesaurus linguae Latinae*, e fu incaricato di spogliare gli scritti di Ulpiano.

⁸⁹ Cfr. Wölfflin a Mommsen, München 15.6.1886, in SBB-PK, Nachlass Mommsen I, 132, ff. 44-45 [*infra*, Appendice, Nr. 2], spec. f. 45r.

⁹⁰ Cfr. von der Leyen a Mommsen, Charlottenburg 14.6.1886, in GStA-PK, I. HA Rep. 76 Kultusministerium, Vc Sekt. 1 Tit. XI Teil V D Nr. 12 Bd. 1, s.p.: «Als Ihnen bekannt darf ich voraussetzen, daß der Privatdozent an l^v der hiesigen Universität, Herr *Dr. Gradenwitz*, eine fleißige und gründliche Arbeit über Interpolationen in den Digesten, welche in einem der letzten Hefte der Zeitschrift der *Savigny-Stiftung* abgedruckt ist, wesentlich mit Hilfe des *Index* angefertigt hat».

⁹¹ Su Alfred Pernice (1841-1901), membro ordinario dell'Accademia delle Scienze a far data dal 6 marzo 1884 (conferma: 9 aprile 1884) può vedersi il necrologio di B. Kübler, *Alfred Pernice* †, in *DJZ.* 6, 1901, 451; v. anche, nella più recente letteratura, A. Wacke, *Pernice, Lothar Anton Alfred*, in *NDB.* 20, Berlin 2001, 194 s., con altra bibliografia.

⁹² In argomento può vedersi in breve, oltre a quanto raccontato dallo stesso Gradenwitz, *Autobiographie* cit. 43, anche Herrmann, *Otto Gradenwitz* cit. 137 (= Id., *Kleine Schriften* cit. 416 s.); Chr. Baldus, *Die Auslegung nach dem Willen: und eine Heidelberger These von Otto Gradenwitz*,

negativo espresso da Karlowa⁹³. Le inclinazioni scientifiche di Gradenwitz per gli studi esegetici di cui aveva cominciato a occuparsi già a Heidelberg erano state benevolmente assecondate da Pernice⁹⁴.

Nel febbraio del 1886, mentre sulle pagine della *Zeitschrift der Savigny-Stiftung* veniva pubblicato il suo articolo sulle *Interpolationen in den Pandekten* realizzato grazie all'*Index Digestorum*⁹⁵, Gradenwitz ebbe l'opportunità di incontrare Mommsen durante una cena a casa di Pernice. Gli parlò del proprio articolo e in seguito, su suggerimento di Pernice, si preoccupò di fargliene avere una copia⁹⁶.

Nello stesso periodo Gradenwitz stava preparando grazie alla parte già disponibile dell'*Index Digestorum* una monografia con la quale avrebbe gettato in modo sistematico le prime basi dell'interpolazionismo⁹⁷, e per tale ragione ancora oggi considerata come il manifesto di questo indirizzo critico⁹⁸. Dopo aver tratto ispirazione per un approccio critico allo studio delle fonti dalla lettura del *Labeo* di Pernice e dell'*Edictum perpetuum* di Lenel, infatti, Gradenwitz si era reso conto del fatto che per valutare la genuinità di ogni frammento tramandato dalla compilazione giustiniana nella direzione additata da Eisele doveva effettuarsi un tipo di analisi testuale in cui non si poteva procedere a caso e senza impiegare un metodo moderno⁹⁹.

In effetti, nel primo volume della sua opera Pernice, pur non fornendo indicazioni metodologiche sistematiche in ordine all'identificazione delle interpo-

in Chr. Baldus, H. Kronke, U. Mager (a c. di), *Heidelberger These zu Recht und Gerechtigkeit*, Tübingen 2013, 208 s.; v. anche Id., *Eigenwillig und differenziert* cit. 300 nt. 31.

⁹³ Su Otto Karlowa (1836-1904) v., per tutti, A. Teichmann, *Karlowa, Otto, BJDN.* 8, 1906, 284 s.

⁹⁴ Cfr. quanto riferito da Gradenwitz, *Autobiographie* cit. 44: «Eben nun hatte ich bei dem vertrauten Verhältnis, in dem ich durch Alfred Pernices wohlwollendes, lebenswürdiges Entgegenkommen zu ihm stand, in die Rechtsgeschichte im Sinne der Antiquaria mich mehr eingefühlt, und in den Index Digestorum mich eingearbeitet, der, unter Mommsens Auspizien begonnen, unter der Aufsicht von Geheimrat v. d. Leyen durch den Referendar, später Assessor Fritsche bearbeitet, ebendamals seiner Vollendung entgegen sah».

Nel volume sulle interpolazioni nelle Pandette pubblicato nel 1887 Gradenwitz ricorda anche un suggerimento ottenuto da Pernice in relazione a un tipico modo di esprimersi da considerarsi sintomatico di un avvenuto intervento compilatorio: v. Gradenwitz, *Interpolationen in den Pandekten* cit. (nt. 9) 31.

⁹⁵ Cfr. *supra*, nel testo, § 3.

⁹⁶ A darcene notizia è ancora una volta lo stesso Gradenwitz, *Autobiographie* cit. 45.

⁹⁷ Gradenwitz, *Interpolationen in den Pandekten* cit. (nt. 9). A parte qualche eccezione, il volume di Gradenwitz, ancor oggi considerato pionieristico (cfr. Baldus, *Eigenwillig und differenziert* cit. 295), fu recensito in modo positivo, seppur con critiche su taluni aspetti del metodo impiegato e alcuni dei risultati raggiunti.

⁹⁸ Di «manifesto fundacional» ha recentemente discusso, per esempio, Andrés Santos, *El interpolacionismo* cit. 562.

⁹⁹ Cfr. Gradenwitz, *Autobiographie* cit. 44 s.

lazioni, non aveva esitato a manifestare i propri dubbi sulla genuinità di alcuni passi tramandati dalla compilazione giustiniana¹⁰⁰.

Anche l'*Edictum perpetuum* di Lenel¹⁰¹ aveva segnato un passo significativo nella direzione intrapresa in quel periodo dagli studi romanistici. Infatti, la prima edizione dell'opera, pubblicata nel 1883, affrontava esplicitamente la questione delle interpolazioni, adducendo alcuni esempi in cui era possibile dimostrare in modo quasi matematico l'avvenuta modifica testuale¹⁰². Per chi, come Lenel, si proponeva di ricostruire il testo dell'editto di età adrianea, infatti, era di fondamentale importanza stabilire se i passi dei commentari *ad edictum* riferiti nel Digesto riflettessero ancora lo stato del diritto dell'età classica.

Negli scritti di Lenel e di Pernice, dunque, possono scorgersi i primi modelli di ricerca che fanno uso di un interpolazionismo¹⁰³ nel quale il movente lessicale

¹⁰⁰ Cfr., per esempio, A. Pernice, *Marcus Antistius Labeo. Das römische Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit*, I, Halle 1873, 87; 216; 231; 251; 500. Sospetti di interpolazione si trovano anche qui e là in altri scritti di Pernice (per esempio Id., *Zur Lehre von den Innominatcontracten*, in *KritV.* 10, 1868, 70 s.), ma anche in opere di diversi autori dell'Ottocento tedesco; cfr., per esempio, E.I. Bekker, *Die processualische Consumption im klassischen römischen Recht*, Berlin 1853, 79, 320; Id., *Die Aktionen des römischen Privatrechts. I. Ius civile*, Berlin 1871, 357; Th. Muther, *Sequestration und Arrest im Römischen Recht*, Leipzig 1856, 111; O. Karlowa, *Der römische Civilprozess zur Zeit der Legisactiones*, Berlin 1872, 331.

¹⁰¹ Su Otto Lenel (1849-1935) v. L. Wenger, *Otto Lenel* †, in *ZSS.* 55, 1935, VII-XI; M. Wlassak, *Erinnerungen an Otto Lenel*, in *Almanach der Akademie der Wissenschaften in Wien* 85, 1935, 309-336, ora anche in *Index* 19, 1991, 147-162; S. Riccobono, *Ricordando Otto Lenel*, *Otto Gradenwitz*, *Alexander Falconer Murison*, in *BIDR.* 43, 1935, 409-430; E. Bund, *Lenel, Otto*, in *NDB.* 14, Berlin 1985, 204 s., con altra bibliografia.

¹⁰² Cfr., per esempio, O. Lenel, *Das Edictum perpetuum. Ein Versuch zu dessen Wiederherstellung*, Leipzig 1883¹, 54; 77 e ivi nt. 4; 234; 544. Già in precedenti scritti, comunque, Lenel aveva dato prova della sua maestria nella individuazione delle interpolazioni, come in Id., *Beiträge zur Kunde des prätorischen Edicts*, Stuttgart 1878 (= *Gesammelte Schriften*, I. (1876-1889), a c. di O. Behrends, F. d'Ippolito, Napoli 1990, 163-277). Nel 1889 sarà pubblicata la *Palingenesia iuris ciuilibis*, nella quale pure sono segnalate le interpolazioni giustiniane.

¹⁰³ In tal senso v. quanto osservato da Andrés Santos, *El interpolacionismo* cit. 562 s. Sul ruolo ricoperto da Pernice in rapporto alla nascita del metodo interpolazionistico v. già quanto ricordato da C. Ferrini, *Alfredo Pernice*, in *BIDR.* 14, 1901, 81 (= *Opere di Contardo Ferrini. V. Studi vari di diritto romano e moderno (sul diritto pubblico, penale etc.)*, a c. di V. Arangio Ruiz, Milano 1930, 414). Per una valutazione in questa stessa ottica delle opere principali di Lenel v. già M. Kaser, *Gerhard von Beseler* †, in *ZSS.* 66, 1948, XVI; Id., *Ein Jahrhundert Interpolationenforschung*, in *Anzeiger der phil.-hist. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften*, Jg. 116, Wien 1979, ora in *Römische Rechtsquellen und angewandte Juristenmethode. Ausgewählte, zum Teil grundlegend erneuerte Abhandlungen*, Wien / Köln / Graz 1986, 121 s., secondo cui l'inizio della ricerca interpolazionistica può farsi coincidere con la pubblicazione dell'*Edictum perpetuum* e della *Palingenesia* di Lenel.

Il tema delle interpolazioni, in realtà, era stato affrontato anche nella dissertazione di E. Istrich, *Quomodo versati sint compilatores Digestorum in excerptis Ictorum scriptis ope fragmentorum Vaticanorum demonstratur*, Halis Saxonum 1863, mettendo a profitto i confronti testuali fra i passi

o filologico, in sé considerato, risulta sostanzialmente assente. È su questo filone di ricerche che andarono a innestarsi tanto gli studi di Eisele e di Gradenwitz sulle interpolazioni, quanto la realizzazione del *VIR*, percepita dai contemporanei non come un'opera di natura esclusivamente filologica, ma come un mezzo diretto a facilitare e approfondire un nuovo modo di affrontare gli studi storico-giuridici nel senso intrapreso da Pernice, da Lenel e da Eisele¹⁰⁴.

Sulla base di alcune suggestioni che possono trarsi dalle fonti manoscritte, anzi, sembra possibile ipotizzare che un considerevole impulso per la redazione di un vocabolario della giurisprudenza romana classica sia provenuto proprio da Pernice, nel quale va individuato con ogni probabilità il rinomato membro della facoltà giuridica berlinese che Mommsen aveva sperato di coinvolgere nella lavorazione dei materiali dell'*Index Digestorum* già nei primi mesi del 1882¹⁰⁵, e che in seguito ebbe un ruolo di centrale importanza nell'ambito del progetto finanziato dalla *Savigny-Stiftung*¹⁰⁶.

Non è forse una coincidenza che l'iniziativa ufficiale per chiedere alla fondazione il sostegno economico del progetto fu assunta da Mommsen quando nel giugno del 1886 doveva essere già nell'aria l'elezione di Pernice a membro del *Curatorium* della *Savigny-Stiftung*¹⁰⁷, di cui facevano già parte Mommsen e Brunner¹⁰⁸. Dopo aver consultato Wölfflin sul da farsi, all'inizio del mese di giugno di quello stesso anno, infatti, egli presentò un *memorandum* con cui proponeva di finanziare secondo quanto previsto dallo statuto della fondazione¹⁰⁹

del Digesto e i corrispondenti passi dei *Fragmenta Vaticana*, come già fatto da [C.E.]G. Bruns, *Quid conferant Vaticana fragmenta ad melius cognoscendum jus Romanum*, Tubingae 1842.

¹⁰⁴ Sul punto si consideri, oltre a quanto appena ricordato e a quanto si dirà fra poco nel testo, anche la precisazione sullo scopo del *VIR* fornita da Gradenwitz nel suo articolo di replica a quello di Wölfflin: *infra*, § 8 su nt. 189.

¹⁰⁵ Cfr. *supra*, § 3 e ivi ntt. 53-54.

¹⁰⁶ Sulla base di queste osservazioni diventa comprensibile la ragione per la quale Wölfflin si riferisse al nuovo vocabolario come a un'opera nella quale sarebbe spettato a Pernice il compito di disporre e trattare i materiali che si avevano già grazie all'*Index Digestorum*; cfr. Wölfflin a Mommsen, München 15.6.1886, in SBB-PK, Nachlass Mommsen I, 132, ff. 44-45 [*infra*, Appendice, Nr. 2], spec. f. 44v. Al riguardo può ricordarsi che anche L. Wenger, *Bernhard Kübler* †, in ZSS. 61, 1941, xvi, attribuiva congiuntamente a Mommsen e Pernice la paternità del piano del vocabolario della giurisprudenza romana.

¹⁰⁷ Cfr. Brunner, *Die Savigny-Stiftung* cit. vi.

¹⁰⁸ Sullo storico del diritto Heinrich Brunner (1840-1914), membro ordinario dell'Accademia delle Scienze di Berlino a partire dal 6 marzo 1884 (conferma: 9 aprile 1884), v. K.S. Bader, *Brunner, Heinrich*, in *NDB*. 2, Berlin 1955, 682.

¹⁰⁹ Mommsen si richiamava in particolare al punto 4 del § 16 dello Statuto della *Savigny-Stiftung*: «Die Akademie, welcher die Zinsensumme nach Vorschrift des § 12 zur Verfügung gestellt ist, hat die Wahl, aus derselben ... 4) die zur Ausführung einer rechtswissenschaftlichen Arbeit erforderlichen Geldmittel zu gewähren».

un *Vocabularium iuris Romani antiquioris* basato sull'*Index Digestorum*, la cui conclusione sembrava ormai volgere al termine¹¹⁰.

Il primo punto del piano del vocabolario ricalcava nelle linee essenziali tutti i consigli elargiti da Wölfflin in proposito. Indicato il contenuto dell'opera, si tracciavano nettamente i confini entro i quali la sua realizzazione andava circoscritta, sottolineando la necessità di fissarli in modo tangibile. Oltre al Digesto, per cui esisteva già il relativo *Index*, Mommsen suggeriva di considerare gli scritti di Gaio, Ulpiano e Paolo, escludendo in linea generale tutti gli altri scritti giuridici di età postdiocleziana.

Il secondo punto del piano generale riguardava lo scopo principale verso il quale il vocabolario avrebbe dovuto puntare, ossia quello di rimarcare le differenze determinabili in base alla lingua o ai tratti individuali dei vari giuristi romani dell'età classica. Eventuali interpolazioni andavano appositamente segnalate.

Si giudicava opportuna, inoltre, una suddivisione dei lavori fra i tre redattori: il giurista e i due filologi avrebbero dovuto procedere di conserva. Come giurista Mommsen proponeva Gradenwitz. I nomi dei due filologi da affiancargli, suggeriti da Wölfflin, erano quello di Grupe¹¹¹, al quale Mommsen aveva propo-

¹¹⁰ Cfr. il memorandum di Mommsen, Berlin 1.6.1886, in ABBAW: PAW, II-XI-134, f. 140 [in-fra, Appendice, Nr. 3], spec. f. 140r. A questo documento inedito sembra proprio riferirsi, pur senza citarne la segnatura o dare altre indicazioni per individuarlo, Simon, *Zeithorizonte* cit. 92 s.

¹¹¹ Sul filologo Eduard Grupe (1857-1935) v. G. Baader, *Grupe, Eduard*, in *NDB*. 7, Berlin 1966, 233. Nel 1884 egli aveva conseguito il dottorato in filologia classica all'università di Strasburgo con la dissertazione intitolata *De Iustiniani institutionum compositione*, Argenterati 1884. In seguito Grupe si dedicò ad altri lavori che riguardavano il lessico giuridico latino (E. Grupe, *Zur Latinität Justinians*, in *ZSS*. 14, 1893, 224-237 e *ZSS*. 15, 1894, 327-342; Id., *Die Gaianischen Institutionenfragmente in Justinians Digesten*, in *ZSS*. 16, 1895, 300-319; Id., *Zur Sprache der Gaianischen Digestenfragmente*, in *ZSS*. 17, 1896, 311-323 e *ZSS*. 18, 1897, 213-223; Id., *Gaius und Ulpian*, in *ZSS*. 20, 1899, 90-98).

Dopo aver firmato le recensioni del primo fascicolo (*a-accipio*) e del secondo fascicolo (*(?)-amitto*) del *VIR*, rispettivamente pubblicate in *BphW*. 15, 1895, coll. 716-718, e in *BphW*. 18, 1898, coll. 1327-1329, Grupe avrebbe collaborato alla realizzazione del secondo volume del *VIR* per le lettere *D E F G* dal 1902 al 1933, quando a causa di una malattia la sua attività subì dapprima un rallentamento per cessare definitivamente in prossimità della morte; cfr. E. Heymann, *Vocabularium Jurisprudentiae Romanae. Bericht des Hrn. Heymann*, in *Berichte über die wissenschaftlichen Unternehmungen der Akademie*, Berlin 1935, xc. Il nome di Grupe per i lavori del *VIR* fu fatto a Mommsen da Kübler dopo che Rudolf Helm (1872-1966) aveva lasciato la redazione all'indomani del conseguimento dell'abilitazione; ciò risulta dal resoconto di Kübler a Mommsen, Berlin 4.5.1899, in *GStA-PK*, VI. HA, Nachlass Schmidt-Ott, F. Nr. 264, ff. 54-57, qui f. 57r: «Als Ersatz für den austretenden Herrn Dr. Helm erlaube ich mir vorläufig den durch seine Arbeiten auf dem Gebiete der römischen Rechtsliteratur bereits rühmlich bekannten Professor Dr. Ed[uard] Grupe in Buchweiler vorzuschlagen».

sto già la redazione di un *index uocabulorum* per l'edizione di Sidonio Apollinare¹¹², e quello di Kalb, che era in procinto di abilitarsi a Monaco di Baviera¹¹³.

Quanto alle modalità di suddivisione dei lavori Mommsen proponeva uno schema di massima analogo a quello già ipotizzato da Wölfflin, secondo cui le particelle indeclinabili – preposizioni, congiunzioni, avverbi – andavano affidate a uno dei due filologi, mentre il resto del materiale andava ripartito fra il giurista e l'altro filologo a seconda che riguardasse aspetti propriamente giuridici o meno.

Proprio la questione della posizione che il giurista avrebbe dovuto occupare nella redazione rispetto a quella dei due filologi diede luogo a un primo confronto fra i membri del *Curatorium*¹¹⁴. Pernice, infatti, riteneva necessario che l'opera fosse eseguita in modo da consentire di individuare i diversi modi di esprimersi dei giuristi romani, segnalando immediatamente la presenza di

L'accettazione della proposta di collaborare alla redazione del vocabolario da parte di Grupe, avvenuta nel maggio del 1900 (cfr. ABBAW, PAW, II-XI-138, ff. 157-158), fu seguita nel marzo dell'anno seguente dalla conclusione del contratto con la Commissione della *Savigny-Stiftung* (cfr. ABBAW, PAW, II-XI-138, ff. 173-174).

¹¹² Tale proposta riguardava la realizzazione dell'edizione di Sidonio Apollinare, poi pubblicata con il titolo *Gaii Sollii Apollinaris Sidonii epistulae et carmina recensuit et emendavit Christianus Luetjohann. Accedunt Fausti aliorumque epistulae ad Ruricium aliosque, Ruricii epistulae. Recensuit et emendavit Bruno Krusch*, Berolini 1887 [Monumenta Germaniae historica. Auctorum antiquissimorum, Tomus VIII]. Il nome di Grupe per questo lavoro era stato fatto a Mommsen da Wilhelm Studemund (1843-1889), di cui Grupe era allievo; cfr. Studemund a Mommsen, Strassburg i. Els. 21.8.[18]84, in SBB-PK, Nachlass Mommsen I, 118, f. 188: «Hochverehrter, lieber Freund! Soeben ist Dr. Grupe bei mir; er ist principiell geneigt, den sprachlichen Index zu übernehmen; es wird sich in diesen Tagen zunächst Sidonius genauer ansehen, und dann definitiv sich entscheiden. Habe herzlichen Dank für Deinen lieben Brief. Hoffentlich geht es Deiner kranken Tochter jetzt besser. Meine Frau lag lange auf dem Tod (Blinddarm-Entzündung, jetzt ist sie in der Genesung). Ich bleibe während der Ferien hier, schreibe Dir bald ausführlicher, sobald Dr. Grupe sich entscheidet».

¹¹³ Il filologo Wilhelm Kalb (1860-1933) si era già occupato del latino giuridico in apposite ricerche (W. Kalb, *Über die Latinität des Juristen Gaius*, in ALL. 1, 1884, 82-92; Id., *Das Juristenlatein. Versuch einer Charakteristik auf Grundlage der Digesten*, Nürnberg 1886¹) e ancora se ne sarebbe occupato in seguito (Id., *Das Juristenlatein. Versuch einer Charakteristik auf Grundlage der Digesten*, Nürnberg 1888²; Id., *Roms Juristen, nach ihrer Sprache dargestellt*, Leipzig 1890; Id., *Bekannte Feder in Reskripten römischer Kaiser*, in *Commentationes Woelfflinianae*, Lipsiae 1891, 329-337; Id., *Die Jagd nach den Interpolationen in den Digesten. Sprachliche Beiträge zur Digestenkritik*, in *Festschrift zum fünfundzwanzigjährigen Rektoratsjubiläum Herrn Oberstudienrat Dr. G. Autenrieth in dankbarer Verehrung zugeeignet vom Lehrerkollegium des Alten Gymnasiums zu Nürnberg*, Nürnberg 1897, 11-42). Kalb avrebbe recensito il secondo fascicolo del *VIR* in *WKP*. 16, 1899, coll. 13-15.

¹¹⁴ Ciò risulta dalle annotazioni di in calce al *memorandum* di Mommsen, datate 3 luglio 1886, in ABBAW: PAW, II-XI-134, f. 141.

eventuali interpolazioni. A suo giudizio, pertanto, la direzione dei lavori andava consegnata nelle mani del giurista, che era l'unico fra i tre redattori a potersi pronunciare in proposito dal punto di vista sostanziale, e non solo formale¹¹⁵. Replicando a tali osservazioni, Brunner manifestava le proprie perplessità sulla situazione che si sarebbe venuta a creare lasciando lavorare Grupe e Kalb sotto la guida di un giovane studioso come Gradenwitz¹¹⁶.

Lo stesso giorno in cui aveva formulato queste osservazioni, Pernice ritenne di dover subito informare a voce della questione anche Gradenwitz. Qualche tempo dopo ricevette una lettera in cui il giovane gli sottoponeva un'articolata serie di riflessioni, corredate da opportuni esempi, a sostegno della propria opinione e suggeriva l'idea di impiegare lo stesso materiale allo scopo di realizzare una versione ridotta del vocabolario che avrebbe potuto costituire il primo di una serie di volumi che abbracciasse anche i vocabolari della lingua dei codici.

Nel mostrarsi pienamente d'accordo sulla posizione di preminenza che il giurista avrebbe dovuto assumere nella redazione del vocabolario, Gradenwitz notava che una suddivisione paritaria dei lavori avrebbe comportato vari svantaggi e sarebbe stata fonte di sicuri inconvenienti. Sarebbe stato poco fruttuoso, anzi tutto, affidare a redattori diversi parole che facevano parte di una stessa espressione, come per esempio '*libertatem praestare*'¹¹⁷, creando le condizioni perché i rispettivi articoli potessero contenere contraddizioni.

Inopportuna andava giudicata anche la scelta di affidare in modo autonomo a un filologo il compito di diagnosticare la presenza di un'interpolazione su basi linguistiche, per sottoporla solo successivamente a un controllo, fondato su ragioni di natura sostanziale, da parte del giurista. Oltre a provocare dispendio di tempo, infatti, tale modo di procedere non avrebbe tenuto conto del fatto che pure un esame di dettagli lessicali potenzialmente idoneo a condurre all'identificazione di un'alterazione testuale doveva sempre avere una solida base di natura giuridica. L'osservazione valeva anche con riferimento alle particelle

¹¹⁵ Cfr. ABBAW: PAW, II-XI-134, f. 141: «Es ist durchaus notwendig den Sprachgebrauch der Juristen auseinander zu halten. Gerade bei seiner Feststellung müssen aber gleich die Interpolationen berücksichtigt werden. Mit Sicherheit kann aber über diese nur der Jurist urteilen, denn die sachliche Erwägung hier fortdauernd die sprachliche unterstützen muß. 'Bei' der Interpolation aber kom[m]en auch die Partikeln in Frage (N. 4); z. B. ist *plerumque* wiederholt aus sachlichen Gründen eingesetzt. Mir scheint daher, daß dem Juristen unter den Mitarbeitern eine Art von Anleitung, mindestens die Befugnis der Kontrolle gegeben werden müße. Es wird gut sein, dies sofort festzustellen u[nd] zu begründen, weil sonst die Philologen sich schwerlich leicht fügen werden».

¹¹⁶ Cfr. ABBAW: PAW, II-XI-134, f. 141: «Es scheint mir bedenklich die Herren Grupe und Kalb unter der „Anleitung“ eines jüngeren Gelehrten zu stellen».

¹¹⁷ Sul significato dell'espressione può vedersi Gradenwitz, *Interpolationen in den Pandekten* cit. (nt. 9) 41-43.

indeclinabili. Si era pensato, infatti, di assegnarle in via esclusiva a uno dei due filologi, trascurando però la circostanza che anche in tali casi un apparente indizio di interpolazione andava sempre valutato alla luce di criteri sostanziali già durante il primo stadio di stesura di ogni articolo. Una mutua e continua collaborazione dei tre redattori, inoltre, presupponeva che essi vivessero tutti nello stesso luogo.

Sulla base di queste considerazioni, Gradenwitz inviava a Pernice in via confidenziale una minuta di contratto per la realizzazione del vocabolario che tenesse conto delle osservazioni enunciate per iscritto¹¹⁸. Tale minuta fu poi impiegata da Pernice come base di partenza per abbozzare il testo del contratto da concludere con i redattori¹¹⁹. Sottoposto ad approvazione da parte della Commissione accademica in una seduta alla quale parteciparono anche von der Leyen e Gradenwitz¹²⁰, il testo fu successivamente rivisto anche da Mommsen¹²¹.

Nel frattempo, presso l'Accademia delle Scienze di Berlino fu istituita un'apposita commissione della *Savigny-Stiftung*. A presiederla era Mommsen¹²², che in questo ruolo, come in quello occupato in seno ad altre commissioni, era in grado di dare nuovi impulsi alle ricerche sull'antichità e di controllare efficacemente la *Forschungspolitik* dell'Accademia¹²³. Della Commissione accademica facevano parte anche i due giuristi Pernice e Brunner, che insieme a Mommsen componevano il *Curatorium* della *Savigny-Stiftung*. In un secondo momento furono chiamati

¹¹⁸ Cfr. Gradenwitz a Pernice, Berlin 8.7.[18]86, in ABBAW: PAW, II-XI-134, ff. 145-150 [*infra*, Appendice, Nr. 4].

¹¹⁹ Sono di pugno di Pernice tre bozze del contratto, l'ultima delle quali è datata «März 1887», oggi conservate, rispettivamente, in ABBAW: PAW, II-XI-134, f. 144, ff. 152-153 e ff. 156-157. Nella prima bozza, priva di data, al § 5 non compaiono ancora i nomi dei tre redattori, indicati genericamente come un giurista e due filologi (f. 144r: «Die Arbeit wird einem Juristen u[nd] zwei Philologen übertragen»). Lo stesso si riscontra anche nella seconda bozza (f. 152v: «Die Arbeit wird einem Juristen u[nd] zwei Philologen, die alle drei in Berlin wohnen, übertragen»). Alla questione della inclusione dei nomi dei tre redattori nel testo della bozza del contratto si riferisce probabilmente la lettera di Pernice a Mommsen, [Berlin] 21.3.[18]87, in ABBAW: PAW, II-XI-134, f. 161: «Hochverehrter Herr Professor! Umstehend die gewünschte Formulirung; ich hoffe, sie ist kurz genug. Es kann sich nur fragen, ob man die Namen der drei Herren einsetzt – was mir überflüßig scheint».

¹²⁰ Cfr. il verbale della seduta della Commissione della *Savigny-Stiftung*, Berlin 15.11.1886, in ABBAW: PAW, II-XI-134, f. 139.

¹²¹ La bozza di pugno di Mommsen, che avrebbe rappresentato la base della stesura definitiva, si trova in ABBAW: PAW, II-XI-134, ff. 142-143.

¹²² Mommsen era diventato membro ordinario dell'Accademia delle Scienze di Berlino il 27 aprile 1858, quando ne faceva già parte in qualità di membro corrispondente ormai da cinque anni. Nel marzo del 1874 egli era stato eletto segretario dell'Accademia per succedere a Moritz Haupt (1808-1874).

¹²³ L'osservazione è di Rebenich, *Die Altertumswissenschaften* cit. 205.

a integrare l'originario nucleo di tre membri della commissione¹²⁴ anche l'archeologo e studioso di storia antica Hirschfeld¹²⁵, nonché il germanista e dialettologo Weinhold¹²⁶.

VI. Gradenwitz alla guida del progetto del 'Vocabularium iurisprudentiae Romanae'

Già all'inizio dell'estate del 1886, come si è visto¹²⁷, Pernice aveva fatto sapere a Gradenwitz che Mommsen lo aveva prescelto per lavorare al vocabolario da allestirsi sulla base dell'*Index Digestorum*¹²⁸. Per quanto lusingato da quella prospettiva, tuttavia, il giovane non pensava di essere del tutto adatto per un lavoro del genere, che prometteva fra l'altro di riuscire piuttosto noioso. La scelta di accettare l'incarico, peraltro, non era facile anche per altre ragioni.

La collaborazione alla redazione del vocabolario, anzi tutto, avrebbe richiesto non solo doti ascetiche e un'eccezionale capacità di dedizione di cui egli non era sicuro. Il punto che creava maggiori perplessità, però, era costituito dalla quantità di energie che l'accettazione dell'incarico avrebbe comportato, rischiando di ipotecare il suo futuro professionale. La sua carriera accademica, infatti, si sarebbe potuta realizzare solamente con una chiamata da parte di un'università diversa da quella di Berlino¹²⁹, in cui insegnava dal 1885 come *Privatdozent*¹³⁰. Accettando l'incarico propositogli, Gradenwitz avrebbe finito

¹²⁴ Per un primo riscontro v. Harnack, *Geschichte* cit. I.2, 1030 nt. 3; Rebenich, *Die Altertumswissenschaften* cit. 227. La circostanza che la commissione fosse composta inizialmente solamente da Mommsen, Brunner e Pernice spiega perché nell'articolo *Zum Wörterbuche* cit. (nt. 11) 279, e in F. Schwarz, *Bericht über das Vocabularium Iurisprudentiae Romanae*, in *ZSS.* 82, 1965, 503, siano ricordati solamente i loro nomi, ma non quelli di Hirschfeld e di Weinhold.

¹²⁵ Su Otto Hirschfeld (1843-1922), membro ordinario dell'Accademia delle Scienze di Berlino dal 17 dicembre 1884 (conferma: 9 marzo 1885) può vedersi la voce *Hirschfeld, Otto*, in *ÖLB.* 2, Wien 1959, 332 s., con ulteriore bibliografia.

¹²⁶ Su Karl Weinhold (1823-1901), membro ordinario dell'Accademia delle Scienze di Berlino dal 20 giugno 1889 (conferma: 25 luglio 1889), v. in breve W. Killy, *Weinhold, Karl*, in *DBE.* 10, München 2006², 397.

¹²⁷ *Supra*, § 5.

¹²⁸ Cfr. ancora Gradenwitz, *Autobiographie* cit. 46: «Im Frühsommer erzählte mir Pernice, Mommsen wolle auf Grund des Index ein Wörterbuch herstellen lassen: und zwar hat er Sie dazu erwählt».

¹²⁹ Al riguardo si legga quanto osservato in Gradenwitz, *Autobiographie* cit. 46: «eine Arbeit dieser Art ... legte einen großen Teil der Arbeitskraft laubbahnwidrig fest und stellte meine Zukunft auf die Laune der Zunft: Berufungen machen den Weg des Dozenten».

¹³⁰ Per il *Wintersemester* 1885/1886 v. il *Verzeichniss der Vorlesungen, welche auf der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin im Winter-Semester vom 16. October bis 15. März 1886 gehalten*

per consegnarsi nelle mani della congregazione di dotti guidata dal potentissimo Mommsen, che – come gli aveva fatto notare Bekker – avevano interesse a tenerlo saldamente incatenato a Berlino perché continuasse a lavorare al vocabolario della giurisprudenza romana.

La situazione era resa più complessa, almeno sul piano psicologico, dalla sua appartenenza alla razza giudaica. Questa consapevolezza gli impediva di considerarsi un vero e proprio tedesco, facendo di lui un 'Deutschländer'¹³¹ che doveva agire con tutta la prudenza richiesta da questa sua particolare condizione personale.

Non bisogna stupirsi, allora, se il sacrificio che si profilava all'orizzonte in connessione all'accettazione della proposta di partecipare ai lavori del *VIR* indusse il giovane a valutare ogni aspetto dell'offerta che gli era stata fatta per riflettere con la dovuta attenzione sulla via da imboccare. Quando era già in vista l'assegnazione dell'incarico per la redazione del vocabolario, al quale avrebbe dovuto lavorare in posizione di assoluta parità insieme ai filologi Grupe e Kalb, egli aveva già manifestato a Pernice le sue perplessità al riguardo¹³². Adesso occorreva convincere Mommsen. A luglio inoltrato, così, Gradenwitz gli scrisse una lettera per formulare riserve e proporre alternative, alcune delle quali riprendevano lo stesso genere di osservazioni già sottoposte all'attenzione di Pernice¹³³.

La prima e anche la più grave delle obiezioni che si sentiva di poter avanzare riguardava anche in questo caso la centralità del ruolo che il giurista, a suo parere, avrebbe dovuto assumere nella redazione del vocabolario rispetto a quello svolto dai due filologi. L'opinione, condivisa da alcuni professori dell'università di Berlino da lui consultati e da Bekker, con cui era in corrispondenza, era accompagnata dalla consapevolezza che nelle questioni strettamente filologiche si sarebbe comportato come chi avrebbe avuto solo da imparare dagli altri due redattori.

In ogni caso, la scelta dei due filologi ai quali si era pensato in un primo momento non gli sembrava del tutto adeguata. All'epoca, infatti, Grupe insegnava nella lontana Lorena al *Progymnasium* di Pfalzburg e Kalb lavorava nella Franconia centrale al *Melanchtonsgymnasium* di Norimberga, sicché la distanza dei

werden, Berlin 1885, 3, da cui risulta che a Gradenwitz erano stati affidati due insegnamenti: quello di *Römische Rechtsgeschichte* per quattro ore settimanali; e quello di *Interpretation der Institutionen des Gaius* per un'ora settimanale e senza corresponsione di alcun onorario («unentgeltlich»).

¹³¹ Cfr. Gradenwitz, *Autobiographie* cit. 46 nt. 1.

¹³² Cfr. *supra*, § 5.

¹³³ Gradenwitz a Mommsen, Berlin 19.7.1886, in SBB-PK, Nachlass Mommsen I, 38, ff. 1-4 [*infra*, Appendice, Nr. 5]. È questa la prima delle 142 lettere di Gradenwitz a Mommsen ancora conservate nel *Nachlass* di Mommsen custodito nella *Handschriftenabteilung* della *Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz*. Insieme a esse si trova anche una lettera inviata a Mommsen da parte di Luise Gradenwitz (f. 29: Berlin 19.5.[18]91), madre di Otto. Altre lettere di Gradenwitz a Mommsen sono custodite negli atti dell'archivio dell'Accademia delle Scienze di Berlino.

luoghi in cui i tre si sarebbero trovati avrebbe di certo creato non poche difficoltà nel coordinamento delle attività redazionali. D'altra parte, la circostanza che i due studiosi avessero già condotto studi specifici su scrittori giuridici, ma da un'angolazione puramente filologica, non lasciava credere che le loro competenze fossero da preferire a quelle degli altri filologi che si erano occupati di opere non giuridiche. Gradenwitz, pertanto, suggeriva a Mommsen di discutere la possibilità di reperire direttamente nella capitale tedesca due valenti filologi più giovani.

La Commissione accademica della *Savigny-Stiftung* deve avere accolto tutte le richieste di Gradenwitz, se quest'ultimo ricevette l'incarico di proporre una rosa di filologi, residenti a Berlino e dintorni, considerati idonei ad affiancarlo nella redazione del vocabolario¹³⁴. Dopo avere assunto le necessarie informazioni, nel mese di dicembre egli suggeriva a Mommsen quattro nomi – Schneider¹³⁵, Kübler¹³⁶, Niemeyer¹³⁷ e Schulze¹³⁸ – che gli erano stati indicati rispettivamente da Kießling¹³⁹, Vahlen¹⁴⁰, Diels¹⁴¹ e Hiller¹⁴².

¹³⁴ Cfr. Gradenwitz a Mommsen, Berlin 19.12.1886, in SBB-PK, Nachlass Mommsen I, 38, ff. 5-6.

¹³⁵ Non è del tutto agevole identificare questo filologo. Potrebbe pensarsi forse al figlio del filologo Otto Schneider (1815-1880), l'insegnante ginnasiale Maximilian Carl Schneider (1858-1920), che aveva pubblicato la dissertazione *De Dionysii Periegetae arte metrica et grammatica capita selecta*, Leipzig 1882.

¹³⁶ Bernhard Kübler (1859-1940) aveva conseguito nel 1881 il dottorato in filologia classica alla *Friedrich-Wilhelms-Universität* di Berlino sotto la guida di Johannes Vahlen (1830-1911) con la dissertazione *De M. Valerii Probi Berytii commentariis Vergilianis*, Berolini 1881. In seguito era stato coinvolto da Vahlen e da Mommsen nei lavori di un'edizione critica delle *Etymologiae* di Isidoro di Siviglia che, però, non fu mai portata a termine. Su di lui v. Wenger, *Bernhard Kübler* † cit. IX-XLIV, con notizie sul ruolo svolto nella redazione del *VIR* (*op. cit.* XIII ss.).

¹³⁷ Max Niemeyer (1851-1913).

¹³⁸ Ernst Theodor Schulze (1859-1919) aveva conseguito il dottorato in filologia classica all'università di Halle sotto la guida di Eduard Hiller (1844-1891) con la dissertazione *De Q. Aurelii Symmachi vocabulorum formationibus ad sermonem vulgarem pertinentibus*, Halle 1884, e per questa ragione veniva chiamato il 'Symmachus-Schulze' da Gradenwitz, *Autobiographie* cit. 60. In seguito all'incarico ottenuto per la redazione del *VIR* egli fu impegnato come insegnante al *Prinz-Heinrich-Gymnasium* di Berlin-Schöneberg.

¹³⁹ Adolph (o Adolf) Kießling (1837-1893) insegnava dal 1872 filologia classica all'università di Greifswald dopo avere tenuto una cattedra di ordinario a Basilea.

¹⁴⁰ Johannes Vahlen (1830-1911), allievo di Friedrich Ritschl (1806-1876), dal 1839 occupò la cattedra di filologia alla *Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität* di Bonn dopo aver insegnato nell'università di Breslavia. Dal 1891 fu membro dell'Accademia delle Scienze di Berlino, diventando segretario della Classe filosofico-storica nel 1893.

¹⁴¹ Hermann Diels (1848-1922), allievo di Hermann Usener (1834-1905), dal 1881 membro dell'Accademia delle Scienze di Berlino, nel 1882 diventò professore straordinario, nel 1886 ordinario alla *Friedrich-Wilhelms-Universität* di Berlino.

¹⁴² Eduard Hiller (1844-1891), successore di Gottfried Bernhardt (1800-1875) alla cattedra di filologia dell'università di Halle dal 1876 al 1891.

La scelta cadde su Kübler e su Schulze. Dopo che la Commissione stanziò un finanziamento pari a 5400 marchi sufficiente a coprire il costo dei lavori per due anni¹⁴³, approvato dalla classe filologico-storica¹⁴⁴ e poi dal *Plenum* dell'Accademia delle Scienze, il 25 marzo del 1887 questi firmarono insieme a Gradenwitz un contratto di durata biennale¹⁴⁵ per la redazione di un *Wörterbuch der klassischen römischen Jurisprudenz*, da rinnovare ove il manoscritto da consegnare alle stampe non fosse stato ancora pronto entro il 1° aprile del 1889¹⁴⁶.

¹⁴³ Cfr. il verbale della seduta della Commissione della *Savigny-Stiftung*, Berlin 1.3.1887, in ABBAW: PAW, II-XI-134, f. 138, qui f. 138r: «Der Akademie stehen zwei Zinsraten des Kapitals der *Savignystiftung*: von 1883 (die nicht vergeben worden ist) u[nd] von 1886 zur Unterstützung wissenschaftlicher Unternehmungen in einem Gesamtbetrage von c[irca] 8400 Mark zur Verfügung. Die Kommission für die *Savignystiftung* schlägt vor, diese Summe zur Förderung zweier wissenschaftlicher Unternehmungen zu bestim[m]en.

1.) 5400 M[ark] zur Herstellung eines Wörterbuches der klassischen römischen Rechtswissenschaft. Die mehr mechanischen Vorarbeiten dazu, die Verzettlung sämtlicher Wörter der Pandekten u[nd] der im Originale auf uns gekom[m]enen Juristenschriften, sind schon seit Jahren im Gange u[nd] jetzt nahezu vollendet. Das Ministerium hat dafür einen namhaften Geldbeitrag bewilligt. Es handelt sich um die Verwertung, u[nd] damit um die Schaffung eines für Juristen u[nd] Philologen gleich wichtigen, zuverlässigen Hilfsbuches. Die Kom[m]ission beantragt die Arbeit einem Juristen (*Dr. Gradenwitz*) u[nd] zwei Philologen (*Dr. Kübler* u[nd] *Dr. Schulze*) zu übertragen. Der allgemeinste Plan des Werkes u[nd] die Bestim[m]ungen über das Verhältnis der Mitarbeiter zu einander u[nd] zu der akademischen Kom[m]ission sind in bebringendem Vertragsentwürfe enthalten, um dessen Genehmigung gebeten wird. Darin ist jedem Mitarbeiter für das Jahr ein Honorar von 900 M[ark] zugesichert».

¹⁴⁴ Cfr. l'estratto del verbale della seduta della *Philologisch-historische Klasse* dell'Accademia del 3.3.1887, in ABBAW: PAW, II-XI-134, f. 154: «Die Classe erklärt sich mit dem Antrage einverstanden und überweist ihn zur Genehmigung an das Plenum».

¹⁴⁵ Che i due anni previsti dal contratto non sarebbero stati sufficienti a terminare l'opera era chiaro a tutti già prima di cominciare i lavori. I fondi della *Savigny-Stiftung*, tuttavia, sarebbero stati sufficienti a coprire i costi solamente per due anni, sicché si preferì limitare la durata del contratto a un periodo per il quale si aveva già la necessaria copertura finanziaria; cfr. il verbale della seduta della Commissione della *Savigny-Stiftung*, Berlin 1.3.1887, in ABBAW: PAW, II-XI-134, f. 138rv: «Die ausgeworfenen 5400 M[ark] würden also nur für |^{138v} zwei Jahre ausreichen. Im J[ahre] 1889 wird indes wieder eine Rate der *Savignystiftung* für die Akademie verfügbar, u[nd] dadurch eine weitere Bewilligung möglich. Diese wird allerdings nötig sein; denn eine Vollendung des Werkes in zwei Jahren ist undenkbar».

¹⁴⁶ L'originale del contratto è custodito in ABBAW: PAW, II-XI-138, ff. 7-8 [*infra*, Appendice, Nr. 6]. Oltre che dai tre redattori il contratto fu firmato anche da Mommsen, dopo che il *Plenum* dell'Accademia delle Scienze aveva stabilito che esso andava concluso dalla Commissione della *Savigny-Stiftung*. Mommsen aveva chiesto e ottenuto dagli altri membri di potere firmarlo da solo; cfr. Mommsen a Pernice e Brunner, Charlottenburg 18.3.1887, in ABBAW: PAW, II-XI-134, f. 160: «Nach dem Antrag des Secretariats hat das Plenum beschloßen, daß die für die *Savigny-Stiftung* abzuschließenden Contracte von der Commission, nicht vom vorsitzenden Secretar gezeichnet werden sollen. Indem ich dies den H[erren] Mitgliedern der Commission zur Kenntniß bringe, bemerke ich zugleich, daß, falls sie einverstanden sind, ich allein zeichnen werde».

Il vocabolario, da redigere in latino, avrebbe dovuto fornire un quadro del lessico e dell'uso della lingua della giurisprudenza romana classica, mettendo in evidenza le differenze del lessico ('Wortschatz') e dell'*usus loquendi* ('Sprachgebrauch') dei vari giuristi classici, dei quali andavano indicati i singoli nomi. Era previsto inoltre che le citazioni in opere di giuristi successivi e le interpolazioni ritenute sicure fossero esplicitamente segnalate come tali.

Il compito di distribuire gli articoli fra i tre redattori sarebbe stato riservato a Gradenwitz. Solamente per l'ipotesi di conflitti la decisione finale sarebbe stata rimessa alla Commissione della *Savigny-Stiftung*. Ciascun articolo doveva essere realizzato autonomamente dal redattore cui era stato assegnato, del quale sarebbe stata segnalata nell'edizione l'iniziale del suo cognome. L'impiego di collaboratori era subordinato in ogni caso a un'approvazione da parte della Commissione. Terminata la stesura del singolo articolo, si sarebbe provveduto a un controllo incrociato da parte degli altri redattori e, in caso di disaccordi, sul suo inserimento nel vocabolario avrebbe deciso la Commissione. Ogni voce andava redatta in forma breve, riservando eventuali considerazioni e discussioni di maggiore estensione a un supplemento e tenendo presente la possibilità di impiegare il frutto dei lavori per approntare un dizionario di dimensioni più ridotte.

La rappresentazione di questi aspetti nei paragrafi iniziali del contratto quali caratteristiche principali del progetto del vocabolario fissa un quadro limpido e ben definito degli obiettivi perseguiti dall'opera e dei nessi che la legano al primo interpolazionismo.

La denominazione tedesca dell'opera come *Wörterbuch der klassischen römischen Rechtswissenschaft* era costruita su un concetto come quello di età classica che, letto insieme al compito di segnalare le interpolazioni, puntava implicitamente verso una sua raffigurazione come strumento utile ad analizzare le fonti giuridiche in modo da poter separare lo strato classico da quello giustiniano. Il riferimento differenziato alle nozioni di 'Wortschatz' e 'Sprachgebrauch', inoltre, lasciava subito intendere che l'articolazione dell'opera non si sarebbe limitata a un livello di analisi basato semplicemente su singole parole, ma avrebbe investito la lingua dei giuristi romani intesa come sistema, compreso dunque il piano sintattico e quello stilistico, che erano quelli in grado di esprimere la loro individualità¹⁴⁷. E basta dare un'occhiata anche rapida ai risultati

¹⁴⁷ Da questo angolo visuale può osservarsi un punto di contatto con l'impostazione dell'*Index Digestorum*, che raccoglieva non soltanto singole parole, ma anche espressioni formate da più parole (cfr. *supra*, nel testo, § 3). L'attenzione esplicita per gli aspetti individuali della lingua dei singoli giuristi classici, già considerati nel *memorandum* di Mommsen del giugno del 1886 [*infra*, Appendice, Nr. 3] e nella lettera di Gradenwitz a Pernice, Berlin 8.7.[18]86 [*infra*, Appendice,

consegnati alle stampe a partire dai primi fascicoli del *VIR* per capire in quale misura e con quale maestria il progetto abbia raggiunto gli obiettivi che si era prefissati. Il modo in cui gli articoli sono organizzati, infatti, lascia subito intravedere come l'aspetto morfologico e quello sintattico di ogni lemma siano stati adeguatamente considerati e spiega anche come il grado di attenzione richiesto per un'opera del genere non consentisse di effettuare calcoli precisi per la sua realizzazione, che in effetti sarebbe durata oltre ogni previsione.

Alla luce di queste considerazioni, peraltro, andrebbe verificato quanto sia robusto il fondamento dell'accusa, lanciata all'indirizzo del primo interpolazionismo, di avere indicato come metodo critico lo studio della lingua, e dunque anche degli aspetti grammaticali e stilistici¹⁴⁸, salvo poi scivolare incautamente in un genere di analisi che, in quanto fondata esclusivamente sull'esame di singole parole, teneva conto del solo aspetto lessicale¹⁴⁹.

Che i pionieri dell'interpolazionismo si siano limitati a indagini esclusivamente lessicali senza considerare altri aspetti della lingua, infatti, è conclusione che non appare del tutto in armonia con un lettura meno superficiale delle loro opere. Proprio da un esame stilistico, per esempio, cominciava l'elenco che Eisele sottoponeva all'attenzione della comunità scientifica nella piena consapevolezza che si trattava di risultati raggiunti in base a un metodo ancora da completare e raffinare¹⁵⁰. Pure negli studi di Gradenwitz può riscontrarsi un'attenzione per gli aspetti linguistici che investono il livello grammaticale e stilistico, in modo da fornire indicazioni utili sia per una diagnosi di interpolazione, sia

Nr. 4], mostrano una sensibilità per la valorizzazione del modo di esprimersi di un tratto della loro personalità, e dovrebbe dunque essere adeguatamente valutata prima di concludere senz'altro, come pure si tende a ripetere, che fra gli errori di prospettiva che caratterizzavano l'interpolazionismo potrebbe scorgersi anche un'omologazione delle personalità dei giuristi romani. Al riguardo, peraltro, andrebbe riletto quanto notato da Pernice, *Zur Lehre von den Innominatcontracten* cit. 69.

¹⁴⁸ Già in Eisele, *Zur Diagnostik der Interpolationen* cit. 17 s., in effetti, l'analisi della lingua è presentata come un 'äußeres Kriterium' nell'ambito di una discussione più ampia volta a determinare saldi principi metodologici da applicare all'esercizio della critica testuale. Quale punto di partenza viene suggerito il confronto fra due versioni diverse, quella (interpolata) tramandata nel Digesto o nel Codice di Giustiniano e quella (ancora genuina) riferita in fonti pregiustiniane, per trarne una serie di indizi formali di interpolazione, fra i quali anche quello della lingua considerata nei suoi aspetti lessicali, grammaticali e stilistici.

In uno studioso come Eisele, proveniente da una stagione di studi che lo aveva portato a pubblicare scritti sul diritto romano di impostazione tradizionale, la particolare sensibilità per il criterio linguistico non deve stupire più di tanto se si ricorda che egli conosceva, oltre al latino, anche altre lingue come l'arabo, l'armeno, l'ebraico e il siriano, da lui apprese durante i suoi primi anni di studio alla facoltà teologica dell'università di Tubinga.

¹⁴⁹ In questo senso v. Mantovani, *La critica del testo del Digesto* cit. 163 s.

¹⁵⁰ Cfr. Eisele, *Zur Diagnostik der Interpolationen* cit. 19-23.

per l'individuazione dello stile espressivo di un determinato giurista¹⁵¹. L'analisi dei profili grammaticali – morfologici e sintattici – quale criterio per individuare le interpolazioni, anzi, è esplicitamente enunciata come aspetto fondamentale del metodo critico nelle prime pagine della monografia sulle interpolazioni nelle Pandette in relazione al punto «So kann der Jurist nicht geschrieben haben»¹⁵². Al riguardo, peraltro, Gradenwitz teneva a precisare – come si dovrà ancora ricordare¹⁵³ – che alcune scorrettezze grammaticali avrebbero potuto imputarsi anche a una tradizione testuale che aveva generato errori di copiatura¹⁵⁴.

VII. L'inizio dei lavori del 'Vocabularium iurisprudentiae Romanae'

La data del primo aprile 1887 stabilita dal contratto per l'avvio dei lavori in coincidenza con l'inizio dell'anno finanziario, probabilmente, era stata fissata anche sul presupposto che proprio per quel periodo era prevista la conclusione dell'*Index Digestorum*¹⁵⁵.

Fritsche, tuttavia, era stato a lungo indisposto, sicché il completamento dell'*Index*, seppur previsto per la primavera, andava posticipato di alcune settimane. Alla fine del mese di aprile restavano ancora da spogliare diciannove pagine del secondo volume dell'edizione di Mommsen; andava inoltre effettuata una revisione finale dell'opera. Dalla primavera, dunque, si sarebbe slittati quanto meno all'estate¹⁵⁶.

¹⁵¹ Cfr. per esempio Gradenwitz, *Interpolationen in den Pandekten* cit. (nt. 9) 159 s. e 234, ove sono indicati i passi dei primi 29 libri del Digesto (corrispondenti alla parte dell'*Index Digestorum* di cui Gradenwitz disponeva al momento in cui conduceva i suoi studi) grazie ai quali può notarsi come l'espressione 'potest dici' fosse un tratto stilistico tipico dell'*usus loquendi* di Ulpiano.

¹⁵² Cfr. Gradenwitz, *Interpolationen in den Pandekten* cit. (nt. 9) 36 s: «Die Gründe für diese Behauptung sind so mannigfach, wie Lexicon und Grammatik sie nur bieten können. Sie zerfallen in lexicalische und grammaticalische, letztere wieder in solche der Formenlehre und der Syntax».

¹⁵³ Sul punto v. anche, in una più ampia prospettiva, *infra*, § 10, nel testo.

¹⁵⁴ In alcuni casi l'analisi grammaticale del passo è impiegata come argomento di rincalzo rispetto ad altri argomenti in base ai quali si ipotizzava l'avvenuta interpolazione del testo; cfr., per esempio, Gradenwitz, *Interpolationen in den Pandekten* cit. (nt. 9) 71 s.

¹⁵⁵ Cfr. *supra*, § 3.

¹⁵⁶ Cfr. von der Leyen a Mommsen, Charlottenburg 28.4.1887, in SBB-PK, Nachlass Mommsen I, 78, ff. 11-12, qui f. 11r: «Hochverehrter Herr Professor. In der Angelegenheit betr[effend] den *Index Digestorum* verfehle ich nicht, Ihnen ergebenst mitzutheilen, daß durch ein längeres Unwohlsein der Assessors *Fritsche* bedauerlicher Weise die für das Frühjahr dieses Jahres in Aussicht genom[m]ene Vollendung seiner Arbeit um einige Wochen verzögert ist. Herr *Fritsche* hat mir die Arbeit zur Durchsicht vorgelegt für Band II S. 950 (*D.* 50, 16, 200), es fehlen also noch 19 Seiten und die Schlußrevision. Die Fertigstellung der noch ausstehenden Arbeit und die Ablieferung des ganzen zweiten Bandes stellt Herr *Fritsche* mir für den Som[m]er in bestim[m]te Aussicht, und ich hoffe, daß dieser Termin eingehalten werden wird».

Ciò nondimeno, i tre redattori del *VIR* si misero subito all'opera impiegando come base dei propri lavori i materiali relativi all'indice del Digesto già disponibili, nel frattempo trasferiti quasi totalmente nella *Königliche Bibliothek* di Berlino¹⁵⁷. Secondo il contratto, infatti, ciascun redattore avrebbe potuto richiedere in visione la parte dei materiali dell'*Index* relativi agli articoli a lui assegnati, purché li restituisse intatti¹⁵⁸.

Già nel mese di maggio Gradenwitz presentava a Mommsen un primo resoconto sulla organizzazione dei lavori da poco avviati una volta suddivisi i lavori secondo quanto proposto nel *memorandum* di Mommsen. A Schulze era stata affidata la redazione delle voci che riguardavano le particelle indeclinabili, con esclusione degli avverbi corrispondenti a un aggettivo. La restante parte del lavoro sarebbe stata suddivisa fra Gradenwitz e Kübler a seconda che si trattasse di parole dal significato specificamente tecnico-giuridico oppure dal significato generico.

Avuta da Mommsen la lettera in cui Wölfflin aveva racchiuso i primi preziosi consigli sulla redazione del vocabolario¹⁵⁹, Gradenwitz aveva giudicato

¹⁵⁷ Per il trasferimento von der Leyen aveva preso contatto con Althoff, come si ricava da una sua lettera priva della indicazione dell'anno e custodita in SBB-PK, Nachlass Mommsen I, 78, f. 15: «Geh[eim] Rath *Althoff* habe ich s[einer] Z[eit] umgehend ersucht, die Königliche Bibliothek mit der An[n]ahme des Digesten-Index zu beauftragen».

I materiali consegnati alla *Königliche Bibliothek* di Berlino, in effetti, furono consultati da giuristi e filologi, come risulta da von der Leyen a Mommsen, Charlottenburg 28.4.1887, in SBB-PK, Nachlass Mommsen I, 78, ff. 11-12, qui f. 11v: «Inzwischen aber wird das auf der K[öni]g[lichen] Bibliothek vorhandene Material, wie mir Herr *Dr. Gradenwitz* mittheilt, öfter von Juristen und Philologen benutzt und bei wissenschaftlichen Arbeiten verwerthet»; von der Leyen a Mommsen, Charlottenburg 6.3.1888, in GStA-PK, I. HA Rep. 76 Kultusministerium, Vc Sekt. 1 Tit. XI Teil V D Nr. 12 Bd. 1, s.p.: «Ich darf nur ferner die Mittheilung gestatten, daß das werthvolle Material der auf der Bibliothek aufbewahrten *Indices* schon jetzt von hiesigen und Auswärtigen (welche sich Abschriften einzelner Worte anfertigen lassen) fleißig benutzt wird». Ancora nel dicembre del 1899 Kübler precisava che «Schon jetzt wird der Berliner Index vielfach von Rechtsgelehrten benutzt» (cfr. il *memorandum* di Kübler sul *VIR*, Berlin dicembre 1899, in GStA-PK, I. HA Rep. 76 Kultusministerium, Vc Sekt. 1 Tit. XI Teil V D Nr. 12 Bd. 1, s.p.). Queste concordi testimonianze rendono ingiustificati i dubbi espressi al riguardo da Simon, *Zeithorizonte* cit. 92, secondo il quale invece «Dass dieses heute leider verschollene Werk jemals ein solches Publikum gefunden hat, so dass die große Mühe den gerechten Lohn erhielt, ist nicht nur ungewiss, sondern auch unwahrscheinlich».

¹⁵⁸ Ciò era stabilito dal § 9 del contratto; cfr. ABBAW: PAW, II-XI-138, f. 8r. In effetti in ABBAW: PAW, II-XI-138, f. 16 si trova una richiesta di Kübler inviata da Braunschweig il giorno 11.12.1889, con cui egli chiedeva alla Commissione «daß mir aus dem Berliner *Index Digestorum* diejenige Worte, welche ich für das Wörterbuch der klassischen Juristen zu bearbeiten habe, hieher geschickt werden, damit ich sie hier copieren kann (§ 9 d[es] Vertrags)».

¹⁵⁹ Che la lettera di Wölfflin a Mommsen fosse stata trasmessa a Gradenwitz può desumersi dal testo della lettera con cui quest'ultimo ne accompagnava la restituzione; cfr. Gradenwitz a Mommsen, Berlin 29.7.[18]87, in SBB-PK, Nachlass Mommsen I, 38, f. 7: «Indem ich den Brief von Herrn *Prof. Wölfflin* verbindlichst dankend zurückreiche, erlaube ich mir gehorsamst zu be-

opportuno seguire uno di tali suggerimenti¹⁶⁰ e di preparare diciassette articoli di prova e di pubblicarli come *specimina* da sottoporre all'attenzione di giuristi e filologi¹⁶¹.

Dopo aver discusso anche dei costi della loro stampa¹⁶², nel mese di maggio la Commissione accademica prestò il suo consenso all'iniziativa¹⁶³. Risolta la questione dei finanziamenti, i tre redattori approntarono un contributo per la *Zeitschrift der Savigny-Stiftung* con cui si dava un primo saggio di tredici articoli relativi a sostantivi, aggettivi, verbi, preposizioni e avverbi realizzati

merken, daß Herrn Wölfflins Schreiben an mich, die ich vorlegen kann, beweisen, wie durchaus unaufgefordert Herr Wölfflin seinen Rath ertheilte, der denn freilich mit großer Freude und vielem Danke von mir angenommen wurde». In essa si dà notizia dell'avvenuto inizio di una corrispondenza fra Wölfflin e Gradenwitz, di cui si aveva già traccia nella lettera pubblicata con il permesso di Wölfflin in Gradenwitz, *Interpolationen in den Pandekten* cit. (nt. 9) 45 e 230 s., in cui si tratta la questione dei *uerba decomposita* e in particolare di *adimplere*. Pur dichiarando di averli accolti con grande gioia e molta gratitudine, Gradenwitz confessava confidenzialmente a Mommsen che tali consigli erano stati elargiti senza essere stati in alcun modo sollecitati.

¹⁶⁰ Cfr. *supra*, § 4. Tale suggerimento era stato tenuto presente da Mommsen nello stendere il suo *memorandum* del 1.6.1886 [*infra*, Appendice, Nr. 3].

¹⁶¹ Cfr. il resoconto di Gradenwitz a Mommsen, Berlin 16.5.1887, in ABBAW: PAW, II-XI-134, f. 163, da cui risulta che Gradenwitz aveva intenzione di occuparsi delle parole *delegare*, *delegatio*, *iubere*, *iussu* e *iussu*; Kübler delle parole *peior*, *deterior*, *offendere*, *laedere* e *uiolare*; Schulze delle parole *deinde*, *exinde*, *abhinc*, *tum*, *tunc* e *postea*.

¹⁶² Le posizioni di Mommsen, Pernice e Brunner si ricavano dalle annotazioni a margine del resoconto di Gradenwitz a Mommsen del 16.5.1887, che Mommsen presentò alla Commissione già il giorno dopo (ABBAW: PAW, II-XI-134, f. 163). Mommsen approvava la richiesta di pubblicare gli *specimina* dopo aver considerato i costi della stampa successivamente alla consegna del manoscritto (ABBAW: PAW, II-XI-134, f. 163, qui f. 163: «Ich meinerseits bin einverstanden und stimme auch für Vervielfältigung durch Satz (nicht Autographirung), vorbehältlich des nach Einleitung des M[anu]s[c]ri[pt]es zu bestimmenden Umfangs. Wenn die H[erren] Mitglieder der Commission zustim[m]en, werde ich H[e]r[r]n G[radenwitz] in diesem Sinne bescheiden»); Pernice considerava auspicabile la riproduzione degli articoli di prova ove si fossero reperiti i fondi necessari («Die Vervielfältigung der Probeartikel wäre gewis sehr wünschenswert; wenn Geld dafür flüßig zu machen ist, stimme ich gleichfalls für den Druck»); Brunner, infine, subordinava il proprio assenso a un sicuro accertamento della disponibilità delle somme necessarie per la stampa («Ich vermag nicht zu beurtheilen, ob innerhalb des für das Unternehmen fest bewilligten Betrages noch eine Summe Geldes verfügbar ist, welche die etwaigen Druckkosten decken wird. Nur unter der Voraussetzung, daß dies in sicherer Weise constatirt worden sein wird, stimme ich der Drucklegung der specimina zu»).

¹⁶³ Cfr. Mommsen a Gradenwitz, Berlin 19.5.1887, in ABBAW: PAW, II-XI-134, f. 162: «Die Commission ist mit Ihrem Vorschlag vollständig einverstanden und theilt Ihre Ansicht, daß eine derartige Probe-Vorarbeit im Interesse der Sache liegt. Sie wird auch, wenn es irgend möglich ist, diese Arbeit wenigstens theilweise probeweise zum Abdruck bringen und behält sich in dieser Hinsicht nach Eingang des Manuscriptes weitere Mittheilung vor».

tenendo conto del materiale proveniente dai primi trenta libri del Digesto¹⁶⁴.

Scopo dichiarato della pubblicazione degli *specimina* era quello di mostrare a giuristi e filologi la struttura degli articoli di prova e il modo in cui era stato organizzato il materiale che ne costituiva la base. Ciò avrebbe permesso a chi avesse voluto di formulare critiche e suggerimenti, sia pubblicamente sulla stessa rivista della *Savigny-Stiftung*, sia in forma privata con lettere da indirizzare a uno dei tre redattori o ai membri della Commissione accademica¹⁶⁵.

Il metodo di citazione dei passi del Digesto di volta in volta adottati per ciascuna voce era diverso da quello che era stato impiegato per l'*Index Digestorum*. Anziché essere richiamato con riferimento alla pagina e alla linea dell'edizione critica di Mommsen, infatti, ciascun passo era indicato per esteso con i numeri del libro, del titolo, del frammento ed eventualmente del paragrafo in cui la parola compariva (senza essere preceduti da 'D. ') e seguito dal nome del giurista dalla cui opera proveniva¹⁶⁶.

Già durante questa prima fase si cominciò a estendere la base dei testi da spogliare per la redazione del nuovo vocabolario. L'intenzione era quella di arricchire il materiale ottenuto con lo spoglio dell'edizione critica del Digesto con quello che poteva trarsi da altre opere. Un suggerimento in tal senso di von der Leyen, ripetuto per la seconda volta¹⁶⁷, era perfettamente in linea con quanto già indicato nel *memorandum* di Mommsen del 1 giugno 1886.

Andavano considerate dunque le Istituzioni di Gaio, le *Pauli sententiae* e il *liber singularis regularum* di Ulpiano, il cui spoglio, terminabile in un anno, avrebbe comportato un ulteriore costo di circa 1500 marchi, per finanziare il quale andava rivolta ancora una volta una richiesta al ministero della cultura¹⁶⁸.

Mommsen scrisse dunque al ministro von Goßler. Dopo avergli preannun-

¹⁶⁴ I tredici articoli riguardavano le parole 'delegare', 'delegatio', 'delegatus, ūs', 'licentia', 'penes', 'offendere', 'laedere', 'uiolare', 'deterior, us', 'peior, us', 'deinceps', 'deinde' e 'dein'. In calce a ciascuno di essi era indicata l'iniziale del cognome del redattore che aveva realizzato la voce.

¹⁶⁵ Gradenwitz, *Zum Wörterbuche* cit. 279-303.

¹⁶⁶ Questa soluzione, probabilmente, era stata adottata per evitare l'antico modo di citare i passi della compilazione giustiniana stigmatizzato da Wölfflin nella sua lettera; cfr. *supra*, § 4. Come si vedrà (*infra*, § 10, nel testo), il metodo di citazione da impiegare per il vocabolario sarà al centro di una discussione che porterà a stabilire di mantenere il sistema già adottato per l'*Index Digestorum*.

¹⁶⁷ La proposta, difatti, risale già al luglio del 1886 e indica anche il costo approssimativo previsto per l'operazione, come risulta dalla lettera di von der Leyen a Mommsen, Charlottenburg 4.7.1886, in ABBAW: PAW, II-XI-134, f. 151: «*Gaius institutiones, Ulpian's fragmenta* u[nd] *Paulus Sentent[iae]* haben, nach reichlicher Veranschlagung, denselben Umfang, wie rund 200 Seiten Ihrer großen Digestenausgabe. Es würden also zu ihrer Bearbeitung, wie ich auf Ihr geehrtes Schreiben vom 2. d[ieses] M[onates] ergebenst erwidere, *M[ark]* 1200 bis 1500 erforderlich sein».

¹⁶⁸ Cfr. von der Leyen a Mommsen, Charlottenburg 28.4.1887, in SBB-PK, Nachlass Mommsen I, 78, ff. 11-12.

ciato che l'*Index Digestorum* poteva considerarsi concluso e che per tale scopo sarebbe stata sufficiente la somma di denaro che residuava dall'ultimo finanziamento ottenuto, segnalava che l'opera, pur se ancora allo stato grezzo, aveva cominciato a mostrare tutta la sua utilità nelle ricerche già effettuate sul materiale messo a disposizione del pubblico. Prospettata la necessità di allargare lo sguardo almeno alle tre opere della giurisprudenza romana classica pervenute quasi nella loro integralità al di fuori della compilazione giustiniana, precisava che allo spoglio di ulteriori opere si era preferito rinunciare per evitare di trasformare il *vocabularium iuris* in un progetto che avrebbe rischiato di fallire se concepito in modo eccessivamente ambizioso¹⁶⁹.

Del resto, già per l'edizione critica del Digesto, dopo aver ricordato il fallimento del velleitario progetto editoriale di Schrader¹⁷⁰ a causa della «mancanza della necessaria delimitazione del piano», Mommsen aveva dichiarato di non volere approfondire il lavoro filologico per non condannare l'edizione a non essere mai ultimata¹⁷¹. Credendo nel detto secondo cui l'ottimo è nemico del buono, preferiva sacrificare il rispetto scrupoloso di un approfondito lavoro filologico alla rapidità della realizzazione di un'opera¹⁷².

¹⁶⁹ La richiesta di Mommsen al ministro della cultura von Goßler, Berlin 2.5.1887, è conservata oggi in SBB-PK, Slg. Darmstaedter, 2 f 1850: Mommsen, Mp. 30, f. 42: «Ew[er] Exzellenz gestatte ich mir anliegend ein an mich gerichtetes Schreiben des H[e]r[r]n Geh[eim] R[egierungs-]R[ath] von der Leyen ehrerbietigst zu überreichen und Sie zu ersuchen danach von dem gegenwärtigen Stand des durch manche Jahre von Ew[er] Exzellenz geförderten Digesten-Index Kenntniß zu nehmen. Dieser selbst kann als abgeschlossen insofern bezeichnen werden, als die noch nicht verbrauchten Gelder die Restarbeit ausreichend decken. Rascher, als mir es zu hoffen wagte, hat das Verzeichniß schon in seinem jetzigen Zustand sich den Gelehrten brauchbar erwiesen und durch die Intervention der Savigny-Stiftung diejenige Bearbeitung gefunden, welche es auch einem größeren Publicum zugänglich machen wird. Aber als eine wissenschaftliche Nothwendigkeit muß es bezeichnet werden die Arbeit auf die drei annähernd vollständig erhaltenen Werke der klassischen römischen Jurisprudenz, Gaius I^[42v] Institutionen, Ulpian's *regulae* und Paulus *sententiae* zu erstrecken. Sehr viel weiter gehende Wünsche haben wir abgelehnt, damit nicht auch dies Unternehmen, wie so manche ähnliche, an der Grenzenlosigkeit scheitern; jene Werke aber müssen allerdings mit gleicher Vollständigkeit in dem zu publicirenden *vocabularium iuris* berücksichtigt werden wie die Digesten selbst. Auf Grund dieser Sachlage erlauben wir uns Ew[er] Exzellenz um die Bewilligung einer letzten Rate für dies Unternehmen aus dem Etat des laufenden Jahres zu ersuchen».

¹⁷⁰ Cfr. *supra*, § 3, nt. 31.

¹⁷¹ Mommsen, *Ueber die kritische Grundlage* cit. 408 s.: «die eigentlich philologische Durcharbeitung des Textes ... wird man von einem Herausgeber der Digesten nicht fordern dürfen, ohne damit das Werk von vorneherein zum Nichtfertigwerden zu bestimmen».

¹⁷² Lo dimostra l'edizione di Rufino, presentata dallo stesso Mommsen come una «Hilfsausgabe für den griechischen Text»; v. S. Rebenich, *Theodor Mommsen. Eine Biographie*, München 2007, 122 s.; 210: «Scharf tadelte er Leute, die „über dem Bessern das Gute vergaßen“ und ihre Untersuchungen nicht zu Ende brachten».

VIII. Il dibattito fra Gradenwitz e Wölfflin sulla 'Zeitschrift der Savigny-Stiftung'

L'invito a formulare osservazioni sulla base degli articoli di prova pubblicati sulla *Zeitschrift der Savigny-Stiftung* fu raccolto da Wölfflin. Dopo il Natale del 1887 egli aveva comunicato a Mommsen che avrebbe scritto un articolo destinato alla stessa rivista, di cui anticipava alcuni contenuti¹⁷³.

L'annata 1888 della rivista fu aperta così da un contributo in cui Wölfflin non soltanto si esprimeva sugli articoli di prova del nuovo vocabolario della giurisprudenza romana classica, ma allargava lo spettro delle proprie osservazioni ad altri punti. Infatti, dopo essersi pronunciato contro l'idea di un vocabolario limitato agli scritti di un canone di quattro soli grandi giuristi e aver formulato riflessioni linguistiche di carattere generale¹⁷⁴, ma prima di dedicarsi a un vero e proprio esame dei *Probeartikel*¹⁷⁵, egli prendeva posizione su alcuni risultati proposti da Gradenwitz nella monografia sulle interpolazioni¹⁷⁶ senza lesinare le bacchettate.

Alcune critiche riguardavano i verbi *coadunare* e *certiorare*. Con riferimento al primo, Gradenwitz aveva sostenuto che, in quanto *uerbum decompositum*, esso sarebbe stato 'spät lateinisch', rilevando come si ritrovasse frequentemente nel latino delle costituzioni giustinianee; sicché, quando si presentava in un passo del Digesto, ciò andava imputato alla mano dei compilatori¹⁷⁷. Lo stesso poteva ripetersi a suo giudizio anche in relazione al verbo *certiorare*, il cui impiego classico era stato già sospettato dagli Umanisti. Per Gradenwitz, infatti,

¹⁷³ Cfr. Wölfflin a Mommsen, München 26.12.1887, in SBB-PK, Nachlass Mommsen I, 132, f. 50 [*infra*, Appendice, Nr. 7]. Per un altro esempio di uso della corrispondenza come base per la redazione di un articolo da pubblicare su una rivista può vedersi M. Varvaro, *Zwei wiederentdeckte Briefe Niebuhrs vom 23.9.1816 und ein anonymen Aufsatz in der 'Allgemeinen Literatur-Zeitung'*, in *TR*. 80, 2012, 190 s.

¹⁷⁴ Fra tali osservazioni ve ne era una che si appuntava sull'impiego della nozione di 'classico', invitando a non confondere il latino classico di Cicerone con il latino dei giuristi romani dell'età classica (cfr. Wölfflin, *Zum Wörterbuche* cit. 3; nello stesso senso v. già Wölfflin a Mommsen, München 26.12.1887, in SBB-PK, Nachlass Mommsen I, 132, f. 50 [*infra*, Appendice, Nr. 7], spec. f. 50r). Si suggeriva inoltre di tenere conto delle possibili mutazioni della lingua latina nell'arco dei tre secoli in cui aveva operato la giurisprudenza classica (monito, questo, già espresso da Kalb, *Das Juristenlatein*¹ cit. 3 s.) o degli usi linguistici di una particolare regione o impiegati da giuristi che non avevano confidenza con lo studio della letteratura latina classica.

¹⁷⁵ Wölfflin, *Zum Wörterbuche* cit. 1-13.

¹⁷⁶ Ciò veniva giustificato da Wölfflin con la necessità di integrare il materiale offerto negli articoli di prova sottoposti all'attenzione della comunità scientifica, che erano incompleti perché fondati esclusivamente sullo spoglio dei primi trenta libri del Digesto, con quello che poteva ricavarsi dalla monografia di Gradenwitz, che pure si occupava di ricerche sull'uso e sul significato delle parole; cfr. Wölfflin, *Zum Wörterbuche* cit. 2 s.

¹⁷⁷ Gradenwitz, *Interpolationen in den Pandekten* cit. (nt. 9) 58-64 e ivi nt. 5.

il suo ricorrere negli scritti dei giuristi classici tramandati dal Digesto, seppur privo in sé e per sé del valore di prova diretta, costituiva comunque un grave indizio di interpolazione¹⁷⁸.

Contro quest'ultimo risultato si era già espresso il filologo Kalb quando aveva recensito la monografia di Gradenwitz sull'*Archiv* di Wölfflin, rimproverando di non aver tenuto conto del fatto che il verbo in questione compariva solamente in passi di Ulpiano, di Modestino, che era allievo di Ulpiano, e di Ulpio Marcello, i cui *Digesta* erano stati annotati da Ulpiano¹⁷⁹. Schierandosi sulla stessa posizione, Wölfflin criticava le conclusioni di Gradenwitz e proponeva come spiegazione alternativa l'idea che il verbo *certiorare* fosse una novità introdotta da Ulpiano nella prosa giuridica per essere presto abbandonata; ciò avrebbe dato conto della sua assenza dal lessico giuridico delle epoche successive e addirittura dal *Codex Iustinianus*, in cui poteva leggersi *certum facere*¹⁸⁰, ma non *certiorare*¹⁸¹.

Gli specifici rilievi nei confronti dei risultati raggiunti da Gradenwitz finirono per spostare sul piano del dibattito personale una discussione che avrebbe dovuto mantenersi invece su un livello generale, cioè quello del modo in cui poteva meglio organizzarsi in prima battuta la struttura del nuovo vocabolario della giurisprudenza romana e la redazione dei singoli articoli.

È vero che Gradenwitz replicò immediatamente nella stessa annata della *Zeitschrift der Savigny-Stiftung*¹⁸² con un tono piccato che non riusciva a nascondere un certo fastidio, fastidio che già in passato aveva manifestato in privato a Mommsen con riferimento a certi consigli forniti da Wölfflin senza che gli fossero stati richiesti¹⁸³. Sembra azzardato, tuttavia, concludere che nello

¹⁷⁸ Gradenwitz, *Interpolationen in den Pandekten* cit. (nt. 9) 162 s. e 235-240. In proposito vanno richiamate le opportune precisazioni di Baldus, *Eigenwillig und differenziert* cit. 300, il quale ha ricordato come il metodo elaborato e applicato alle sue ricerche da Gradenwitz, pur evocando concetti come 'Wahrscheinlichkeit' e 'Häufigkeit' derivanti dall'impiego di alcuni calcoli, non era basato su un modello matematico idoneo a fornire certezze assolute.

¹⁷⁹ W. Kalb, Rec. a O. Gradenwitz, *Interpolationen in den Pandekten*, in *ALL.* 4, 1887, 644. Al riguardo può ricordarsi che il tema delle interpolazioni non era nuovo a Kalb, il quale se ne era già occupato nella sua *Inauguraldissertation* dedicata al latino dei giuristi romani; cfr. Kalb, *Das Juristenlatein*¹ cit. 42 ss.

¹⁸⁰ Cfr. C. 7.72.10.1 (Iust., a. 532).

¹⁸¹ Cfr. Wölfflin a Mommsen, München 26.12.1887, in *SBB-PK, Nachlass Mommsen I*, 132, f. 50 [*infra*, Appendice, Nr. 7]. Quanto accennato in questa lettera è ripreso anche in Wölfflin, *Zum Wörterbuche* cit. 5 s., ove si nota che negli scritti di Ulpiano ricorreva anche il verbo *meliorare* (Ulp. 18 *ad Sab.*, D. 7.1.13.5), che come *certiorare* era verbo derivato da un comparativo.

¹⁸² Cfr. Gradenwitz a Mommsen, Berlin 29.7.[18]87, in *SBB-PK, Nachlass Mommsen I*, 38, f. 7.

¹⁸³ O. Gradenwitz, *Zu Wölfflin's Aufsätze über das Wörterbuch der klass. Rechtswissenschaft*, in *ZSS.* 9, 1888, 105-107. Wölfflin, dal canto suo, sapeva bene che le sue osservazioni avrebbero

scambio di articoli pubblicati sulla stessa annata della *Savigny-Zeitschrift* vada scorto un episodio rappresentativo dei rapporti tra filologia e diritto¹⁸⁴. A favore di una conclusione del genere, in ogni caso, non può trarsi valido argomento dal convincimento che fra i tre redattori del *VIR* il compito di rispondere alle osservazioni di Wölfflin sarebbe stato affidato a Gradenwitz, in quanto giurista. Sebbene non ci venga detto chi avrebbe dovuto affidare tale compito, infatti, nel quadro delle fonti di cui disponiamo non si trova alcuna traccia, neppure indiretta, di un presunto incarico in questo senso.

Le ragioni per cui fu proprio Gradenwitz a replicare a Wölfflin, semmai, vanno ricercate in un'altra direzione. Anzi tutto, non va dimenticato che egli, come si è visto¹⁸⁵, si trovava alla guida dei lavori per la realizzazione del vocabolario, e pertanto in una posizione che – in linea di principio – lo avrebbe legittimato a rispondere anche a nome degli altri redattori. È un altro, però, il motivo che deve avere urtato la sensibilità di Gradenwitz fino a spingerlo a prendere la penna per dire la sua in un dibattito scivolato sul piano del confronto scientifico personale, ma che nulla aveva a che fare con una sorta di regolamento di conti tra filologia e diritto sul metodo interpolazionistico.

Già il titolo del suo articolo ('*Zu Wölfflin's Aufsätze über das Wörterbuch der klassischen Rechtswissenschaft*') lasciava intendere chiaramente che il baricentro della discussione non era il vocabolario della giurisprudenza romana appena messo in cantiere, bensì l'intero contributo di Wölfflin¹⁸⁶. Tale contributo, infatti, aveva finito per trascendere la richiesta di consigli relativa ai *Pro-beartikeln* pubblicata sulla *Savigny-Zeitschrift*, in quanto conteneva una parte volta a criticare metodo e risultati esposti nella monografia di Gradenwitz sulle interpolazioni nelle Pandette.

In particolare, quest'ultimo ritenne opportuno confutare gli argomenti addotti

potuto infastidire Gradenwitz e Pernice; cfr. Wölfflin a Mommsen, München 10.12.1888, in SBB-PK, Nachlass Mommsen I, 132, ff. 51-52, qui f. 52v: «Freilich wurde ich dafür von Grad[enwitz] & Pernice abgekanzelt».

¹⁸⁴ Così, invece, Mantovani, *La critica del testo del Digesto* cit. 165, secondo cui: «l'episodio è tanto più emblematico dei rapporti fra filologia e diritto in quanto il compito di rispondere a Wölfflin fu affidato, fra i tre redattori del *VIR*, proprio al giurista Gradenwitz». In argomento v. anche Id., *Contardo Ferrini e le opere dei giuristi*, in Id. (a c. di), *Contardo Ferrini nel I centenario della morte. Fede, vita universitaria e studio dei diritti antichi alla fine del XIX secolo*, Milano 2003, 161.

¹⁸⁵ Cfr. *supra*, § 5.

¹⁸⁶ Non è un caso che Gradenwitz, all'inizio di quella che non esitava a definire una vera e propria *Erwiderung*, sottolineasse come l'articolo di Wölfflin fosse articolato in tre parti che egli avrebbe tenuto presenti per organizzare la propria risposta; cfr. Gradenwitz, *Zu Wölfflin's Aufsätze* cit. 98: «Der Aufsatz zerfällt in 3 Theile ... Diese Dreitheilung soll auch für meine *Erwiderung* massgebend sein».

a favore della convinzione che l'uso del verbo *certiorare* sarebbe stato introdotto da Ulpiano. Se aveva preferito lasciar correre quando tale idea era stata affacciata da Kalb, il rischio che essa, rafforzata pubblicamente dall'autorità di Wölfflin, potesse minare alla base la credibilità del metodo impiegato nella sua monografia gli fece sembrare necessario intervenire al riguardo. Per rintuzzare le critiche che gli erano state rivolte, Gradenwitz obiettò in primo luogo che la triade di giuristi nelle cui opere tale verbo ricorreva non era caratterizzata da elementi comuni sufficienti a rendere plausibile la diversa ipotesi che si avanzava; e che, al contrario di quanto affermato da Wölfflin, il verbo era senz'altro conosciuto da Giustiniano, in quanto presente in una sua costituzione¹⁸⁷. Nel mantenere fermo il risultato proposto¹⁸⁸, Gradenwitz insisteva sul fatto che la presenza di una certa parola in un determinato testo doveva valutarsi come semplice sintomo di una sua possibile alterazione, anche qualora, in sé e per sé considerata, non fosse in grado di dare certezze assolute. Andava sottolineato, in ogni caso, che chiunque volesse formulare critiche ai risultati da lui proposti nel suo volume sulle interpolazioni nelle Pandette, avrebbe dovuto prima leggerlo per bene, per evitare attacchi ingiustificati contro il metodo in esso impiegato (invito, questo, che potrebbe ripetersi anche oggi nei confronti di quanti continuano a puntare il dito contro gli interpolazionisti senza tener conto di tutto quello che si trova scritto nelle pagine che ci hanno lasciato).

Al termine del suo articolo, Gradenwitz chiariva una volta per tutte quale fosse la funzione del vocabolario della giurisprudenza romana, anche in rapporto al *Thesaurus linguae Latinae*: si trattava di un dizionario specialistico mirato a fornire un quadro d'insieme delle fonti giuridiche romane ordinato per parole con riguardo ai loro significati, e dunque di un'opera destinata in primo luogo a facilitare le indagini dei giuristi¹⁸⁹.

¹⁸⁷ Cfr. C. 8.33.3.2 (Iust., a. 530). Un'ulteriore ragione di dubbio era rappresentata dal fatto che *meliorare*, l'altro verbo derivato da un comparativo e presente in un passo ulpiano, ricorreva in una frase che per Gradenwitz aveva tutta l'aria di non essere genuina.

¹⁸⁸ Il dibattito sul verbo *certiorare* avrebbe avuto ancora qualche strascico. Infatti, a una prima stoccata di Kalb contro Gradenwitz, indirettamente indicato come «ein Berliner Jurist» in Kalb, *Das Juristenlatein*² cit. 83 nt. 4, seguì una replica (Id., *Roms Juristen* cit. 91 nt. 1), cui reagì un altro dei redattori del *VIR*, il filologo Schulze, il quale sottolineò come l'opera di Kalb non avrebbe potuto fornire alcun contributo al lavoro lessicografico svolto dai redattori del *VIR* (E.Th. Schulze, *Zum Sprachgebrauche der römischen Juristen*, in *ZSS*. 12, 1891, 118-120 e 133 s. nt. 1).

¹⁸⁹ Gradenwitz, *Zu Wölfflin's Aufsätze* cit. 108 s.: «Damit ist für das Wörterbuch der klassischen Rechtswissenschaft die Aufgabe festgelegt: es ist eine Uebersicht über unsere Quellen zu liefern, geordnet nach Worten, und innerhalb derselben nach Bedeutungen, in steter Rücksicht darauf, dass das Werk in erster Linie bestimmt sein wird, dem Juristen die Durchforschung des Quellengebietes zu erleichtern». Tale convincimento si trova ripetuto a distanza di alcuni anni in O. Gradenwitz, *Natur und Sklave bei der Naturalis Obligatio*, in *Festgabe der juristischen Fakultät zu Königsberg für ihren Senior Johann Theodor Schirmer zum 1. August 1900*, Königsberg i. Pr. 1900, 139.

Al di là della posizione assunta in ordine ai singoli risultati, come quello che riguardava il verbo *certiorare*, nella replica di Gradenwitz può cogliersi la rivendicazione di un autonomo spazio metodologico che – pur nell'ambito di un dialogo con i filologi – andava comunque sagomato all'interno dello specifico campo nel quale gli storici del diritto conducevano le loro analisi lessicali, e quindi senza perdere di vista i fini peculiari che le caratterizzavano.

Da questo punto di vista risulta sbrigativo limitarsi ad accusare l'interpolazionismo di essersi trasformato immediatamente con la sua «impostazione lessicale» in un «metodo poco flessibile»¹⁹⁰ senza farsi carico di spiegare le ragioni di tale perentorio assunto, che sarebbe stato piuttosto da dimostrare mediante un confronto con tutte le fonti che forniscono informazioni al riguardo¹⁹¹.

In proposito, anzi, va rilevato che furono proprio i primi interpolazionisti a introdurre nell'approccio lessicale tutta la duttilità necessaria a renderlo proficuo per lo studio delle fonti giuridiche romane, raggiungendo risultati ancor oggi apprezzati per il loro valore. Una diagnosi di alterazione basata su ragioni di natura esclusivamente linguistica, infatti, si sarebbe rivelata troppo rigida se non fosse stata accompagnata di continuo dalle riflessioni che solo un giurista sarebbe stato in grado di compiere anche sul piano sostanziale, e di conseguenza si sarebbe rivelata del tutto inadeguata nell'esegesi delle fonti giuridiche. Il nucleo dell'idea era quello, poi ripreso e declinato in altre note prospettive, secondo cui *Textkritik* e *Sachforschung* devono sempre procedere mano nella mano.

I primi fautori dell'interpolazionismo, peraltro, erano pienamente consapevoli di tale aspetto metodologico, da loro rimarcato con fermezza nel momento in cui si trattava di stabilire quale ruolo dovesse assumere il giurista rispetto ai due redattori del *VIR* che erano dotati di competenze solamente filologiche¹⁹². Anche per tale ragione appare riduttivo pensare che alle radici del nuovo metodo critico vada scorto un movente di natura essenzialmente lessicale, e non giuridico¹⁹³. Già dalla sua nascita, anzi, l'interpolazionismo fu caratterizzato da una ben definita volontà di sottrarlo a un impiego limitato al piano linguistico che avrebbe mortificato il suo valore e la sua efficacia nel settore degli studi storico-giuridici, facendolo apparire come una sorta di abaco delle streghe.

Né, d'altro canto, è possibile scorgere nell'articolo di Wölfflin, come pure si è affermato, una 'emblematica reazione' della filologia nei confronti di un metodo che rischiava di essere strumentalizzato¹⁹⁴. In ogni caso, occorre leggerne i

¹⁹⁰ In tal senso v. Mantovani, *La critica del testo del Digesto* cit. 165 s.

¹⁹¹ Per una diversa impostazione metodologica si rinvia a quanto osservato *supra*, nel testo, § 2.

¹⁹² Cfr. *supra*, §§ 5-6.

¹⁹³ Per questa idea v. *supra*, § 1, nt. 13.

¹⁹⁴ Cfr. Mantovani, *La critica del testo del Digesto* cit. 164 s.: «Proprio quest'anteprema diede

contenuti alla luce della rete di rapporti personali che legavano Wölfflin e Kalb da un lato, a Mommsen, Pernice e Gradenwitz dall'altro¹⁹⁵. Si è avuto modo di vedere, infatti, che le fonti manoscritte consentono di ricostruire le vicende che, proprio dietro suggerimento di Gradenwitz, portarono a escludere Kalb dalla prima rosa dei filologi candidati a partecipare alla redazione del nuovo vocabolario¹⁹⁶. Ciò avrebbe potuto urtare la sua suscettibilità, della quale Wölfflin aveva ritenuto opportuno informare per lettera Gradenwitz¹⁹⁷. Da parte sua, Wölfflin considerava le cognizioni di Kalb per certi aspetti superiori a quelle di Kübler e di Schulze¹⁹⁸, sui quali alla fine era ricaduta la scelta da parte della Commissione della *Savigny-Stiftung*.

Va rammentato, inoltre, che Wölfflin era stato coinvolto direttamente da Mommsen nella discussione sul modo in cui l'opera andava organizzata¹⁹⁹ e che la sua proposta di rivedere alcuni articoli di prova era stata spontaneamente avanzata a Mommsen quando ancora non si erano stabiliti i nomi dei redattori del nuovo vocabolario²⁰⁰. A un certo punto, anzi, Wölfflin aveva creduto che non vi fossero ostacoli per la sua personale partecipazione alla realizzazione del vocabolario della giurisprudenza romana dopo aver avuto qualche incomprensione con Pernice²⁰¹. La circostanza che egli, invece, fosse rimasto fuori dal progetto potrebbe averlo portato ad assumere un atteggiamento di critica da manifestare pubblicamente, e il cui principale obiettivo era Gradenwitz, che di Pernice era considerato allievo²⁰² e proprio a Pernice aveva dedicato la sua monografia sulle interpolazioni nelle Pandette.

luogo alla reazione di Eduard Wölfflin, che, per il fatto di provenire dal principe dei lessicografi, fondatore del *Thesaurus Linguae Latinae*, può essere senz'altro presa come emblematica reazione della filologia a un metodo che, nato dalla filologia stessa (e sotto la sua egida apparentemente continuato), appariva fin da subito esposto al rischio di essere strumentalizzato».

¹⁹⁵ In questo senso v. *supra*, § 2.

¹⁹⁶ Cfr. *supra*, § 6.

¹⁹⁷ Cfr. Wölfflin a Mommsen, München 26.12.1887, in SBB-PK, Nachlass Mommsen I, 132, f. 50 [*infra*, Appendice, Nr. 7], spec. f. 50v.

¹⁹⁸ Cfr. ancora una volta Wölfflin a Mommsen, München 26.12.1887, in SBB-PK, Nachlass Mommsen I, 132, f. 50 [*infra*, Appendice, Nr. 7], spec. f. 50v.

¹⁹⁹ I due, infatti, erano da anni in contatto epistolare: cfr. *supra*, § 4, nt. 77.

²⁰⁰ Cfr. *supra*, § 4.

²⁰¹ Di tali incomprensioni è rimasta un'eco nelle fonti manoscritte; cfr. Wölfflin a Mommsen, München 9.8.1887, in SBB-PK, Nachlass Mommsen I, 132, f. 49: «Nahezu fertig zur Abreise nach der Schweiz habe ich eben H[errn] Prof. Pernice geantwortet, daß, nachdem dessen ‚Nichtverstimmung‘ in eine Anerken[n]ung verwandelt ist, meiner Theilnahme am Lexikon des Juristenlateins nichts mehr im Wege steht. Einige gegenseitige Mißverständnisse haben die Angelegenheit mehr verwickelt, als nöthig gewesen wäre».

²⁰² Cfr., per esempio, Kalb, Rec. a O. Gradenwitz, *Interpolationen in den Pandekten* cit. 644.

Né va dimenticato che a curare il progetto del vocabolario furono chiamati filologi come Kübler e Schulze che, per quanto all'epoca ancora giovani, avevano alle spalle maestri del calibro di Vahlen e Hiller. Come si è accennato, peraltro, anche Schulze era intervenuto a fianco di Gradenwitz nel dibattito con Kalb e Wölfflin sul verbo *certiorare*²⁰³.

A tenere conto di tutti questi dati, dunque, è difficile poter considerare la posizione di Wölfflin come rappresentativa dell'intera filologia classica.

D'altra parte, appunti sul metodo e sui risultati suggeriti da Gradenwitz provennero anche dal campo degli stessi giuristi. Sull'annata della *Savigny-Zeitschrift* precedente a quella che avrebbe ospitato l'articolo di Wölfflin, infatti, era stato pubblicato un articolo a firma di Schirmer²⁰⁴ nel quale si esprimevano riserve sui presupposti metodologici e su alcuni risultati suggeriti nell'articolo sulle interpolazioni nelle Pandette pubblicato da Gradenwitz nel 1886²⁰⁵.

Considerata l'esiguità degli scritti pervenuti per tradizione diretta al di fuori della compilazione giustiniana, Schirmer riteneva impossibile fissare un modello di *usus loquendi* dei giuristi classici rispetto al quale valutare l'impiego di parole o espressioni come sintomo di un'avvenuta interpolazione²⁰⁶.

Un ulteriore rilievo di carattere generale si fondava sul convincimento che l'idea stessa di un latino giuridico unitario e uniforme risultava contraddetta dalle differenze linguistiche riscontrabili negli scritti dei giuristi tramandati dal

²⁰³ Cfr. *supra*, nt. 188. A distanza di anni anche B. Kübler, *Atquin. Kritische Studien zur Interpolationenforschung*, in *ZSS.* 42, 1921, 541, avrebbe incluso il verbo *certiorare* fra le parole riconosciute con sicurezza da Gradenwitz come indizio linguistico di un'avvenuta interpolazione.

²⁰⁴ Su Johann Theodor Schirmer (1827-1904), docente di diritto romano all'università di Königsberg a partire dal 1863, può vedersi in breve A. Teichmann, *Schirmer, Johann Theodor*, in *BJDN.* 9, 1904, 258 s. Quando Gradenwitz fu chiamato a insegnare in quella stessa università, i suoi rapporti con Schirmer, così come quelli con Carl Salkowsky (1838-1899), l'altro romanista di Königsberg, rimasero piuttosto freddi (cfr. Gradenwitz, *Autobiographie* cit. 50). Per quanto riguarda i rapporti con Schirmer, è naturale ipotizzare che la loro freddezza fosse imputabile al dissenso sul piano scientifico pubblicamente manifestato da quest'ultimo nei confronti di Gradenwitz con l'articolo apparso nel 1887 sulle pagine della *Savigny-Zeitschrift* (v. nt. seguente). Dal canto suo, quando nel 1900 la facoltà giuridica regimontana dedicò a Schirmer un volume commemorativo, Gradenwitz vi contribuì con un saggio di critica testuale in tema di *obligationes naturales* nel quale dava prova dell'efficacia del metodo posto alla base del precedente lavoro sulle interpolazioni nelle Pandette, a suo tempo criticato da Schirmer, dichiarando espressamente di avere impiegato per le sue indagini la voce *natura* dell'*Index Digestorum* e l'articolo *actio* da lui realizzato per il *VIR* (cfr. Gradenwitz, *Natur und Sklave* cit. 133-179).

²⁰⁵ [J.]Th. Schirmer, *Die angeblichen Interpolationen bei Scävola*, in *ZSS.* 8, 1887, 155-166.

²⁰⁶ L'argomento, ora ripreso da Mantovani, *La critica del testo del Digesto* cit. 163 nt. 21, ha in realtà un'efficacia piuttosto relativa, se con lo stesso Gradenwitz, *Interpolationen in den Pandekten* cit. (nt. 9) 5-9, si considerano una serie di testi pervenuti per tradizione diretta, come le Istituzioni di Gaio, che consentono di operare significativi confronti con gli stessi testi tramandati nel Digesto (cfr. *supra*, § 3).

Digesto, differenze che lasciavano trapelare una loro individualità anche sul piano espressivo²⁰⁷.

Per quanto concerne la valutazione delle alterazioni imputabili ai commissari giustiniani, poi, si puntualizzava che si sarebbe dovuta considerare la possibilità che ciascuna delle tre sottocommissioni che si sarebbero occupate delle tre masse bluhmiane difficilmente avrebbero modificato il testo avvalendosi di un unico calco, pur essendo astrattamente possibile – anche se inverosimile – ipotizzare che andassero imputate alla mano di un solo commissario, intervenuto su tutti i testi dopo la seduta plenaria. Occorreva tenere presente, inoltre, l'eventualità che alcune irregolarità espressive fossero il prodotto di interventi operati dai copisti del testo, come già avvertito da Mommsen²⁰⁸.

Dopo essersi soffermato su alcuni frammenti di Cervidio Scevola per criticare i risultati proposti da Gradenwitz sulla natura insiticia del verbo *approbare* impiegato nel Digesto con il significato di 'beweisen'²⁰⁹, Schirmer concludeva che il ricorso a criteri formali non poteva giudicarsi decisivo per stabilire se un testo fosse stato o meno interpolato, e che il metodo di Gradenwitz non era in grado di far pervenire a risultati sicuri, in quanto l'analisi di un testo avrebbe richiesto un tipo di esame più complesso²¹⁰.

Gradenwitz non volle lasciare l'ultima parola a Schirmer e pertanto preparò una replica. Ma sulla stessa annata della *Zeitschrift der Savigny-Stiftung* non vi era più spazio per stamparla²¹¹, ed essa fu trasformata allora in una lunga nota a piè di pagina della monografia sulle interpolazioni in corso di stampa²¹².

Quella di Schirmer, in ogni caso, non rimase l'unica critica a provenire dal fronte dei giuristi nei confronti del metodo proposto da Gradenwitz²¹³. Come

²⁰⁷ L'osservazione può leggersi già in Kalb, *Das Juristenlatein*¹ cit. 5.

²⁰⁸ Cfr. Schirmer, *Die angeblichen Interpolationen* cit. 156 s. In argomento v. *infra*, § 10, nel testo.

²⁰⁹ Cfr. Gradenwitz, *Interpolationen in den Pandekten* cit. (nt. 67) 78-84. In argomento v. anche Id., *Interpolationen in den Pandekten* cit. (nt. 9) 43 s.

²¹⁰ Schirmer, *Die angeblichen Interpolationen* cit. 166: «Ich habe herausgehoben, was sich mir an mehr äusserlichen Kriterien zur Entscheidung der Frage der Interpolationen in seinen Werken darbot. Ich glaube aber auch so gezeigt zu haben, dass die von meinem Gegner befolgte Methode zu sicheren Resultaten nicht führen kann, dass dies ein Gebiet ist, wo jeder Schritt mit grosser Vorsicht gethan sein will, und ein klares Ergebniss nur durch sehr viel compliciertere Arbeiten, als man sie bisher an diese Materie gewandt hat, zu erzielen ist».

²¹¹ Di ciò si trova traccia nella nota redazionale a firma di Pernice posta in calce all'articolo di Schirmer (ZSS. 8, 1877, 166), nella quale si avverte che «Die Erwiderung des Dr. Gradenwitz auf den vorstehenden Aufsatz hat wegen Raummangels nicht abgedruckt werden können. Sie wird in dessen Schrift über Interpolationen erscheinen, die sich im Drucke befindet».

²¹² Gradenwitz, *Interpolationen in den Pandekten* cit. (nt. 9) 191-198 nt. 1.

²¹³ Al riguardo, infatti, vanno citate almeno quelle che si trovano nelle recensioni di Pietro Cogliolo (1865-1940) e di Philipp Lotmar (1850-1922) alla monografia di Gradenwitz; v. P. Co-

quelle di Kalb e di Wölfflin, pertanto, anche le sue osservazioni vanno considerate insieme alle rispettive repliche quali parti di un complessivo dibattito scientifico che non poteva limitarsi alle sole questioni connesse alla redazione del *VIR*.

Inquadrato su uno sfondo più ampio e meno sfocato rispetto a quello finora tenuto presente, il dibattito fra Wölfflin e Gradenwitz non può dunque essere letto e interpretato alla luce di una generica contrapposizione tra il campo della filologia e quello del diritto, né si presta a dare forza a un'argomentazione che, partendo da questo presupposto, tende a individuare alle radici dell'interpolazionismo un movente essenzialmente linguistico-filologico.

IX. La prosecuzione dei lavori nel 1888

Nel 1888 l'Accademia delle Scienze di Vienna destinò la rata degli interessi del capitale della *Savigny-Stiftung* che le spettava per turno al progetto del nuovo vocabolario della giurisprudenza romana classica²¹⁴, contribuendo così al sostegno finanziario del progetto avviato a Berlino.

Nel mese di marzo von der Leyen poteva finalmente comunicare a Mommsen il definitivo completamento dell'*Index Digestorum* e dello spoglio delle Istituzioni di Gaio, del *liber singularis regularum* e delle *Pauli sententiae*²¹⁵.

La notizia fu trasmessa da Mommsen al ministro von Goßler unitamente alla richiesta di ordinare l'inclusione del manoscritto dell'*Index* nella *Königliche*

gliolo, *La storia del diritto romano e le interpolazioni nelle Pandette*, in *AG*. 41, 1888, 188-200; Ph. Lotmar, Rec. a O. Gradenwitz, *Interpolationen in den Pandekten. Kritische Studien*, in *LCbl*. N° 29 del 14.7.1888, coll. 979-981. Qualche accento critico si ritrova anche in V. Scialoja, Rec. a O. Gradenwitz, *Interpolationen in den Pandekten. Kritische Studien*, in *BIDR*. 1, 1888, 148-152.

²¹⁴ Cfr. *Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, Jg. 1889, 1. Hbd. *Januar bis Mai*, Berlin 1889, 43.

²¹⁵ Cfr. von der Leyen a Mommsen, Charlottenburg 6.3.1888, in *GStA-PK*, I. HA Rep. 76 Kultusministerium, Vc Sekt. 1 Tit. XI Teil V D Nr. 12 Bd. 1, s.p.: «Hochverehrter Herr Professor. Im Anschluß an meinen letzten Bericht vom 28. April v[origen] J[ahres] verfehle ich nicht, Ihnen die ergebenste Mittheilung zu machen, daß die *Indices* zu *Gaius*, *Ulpian* und *Paullus* im Laufe des vergangenen Jahres fertig gestellt und an die K[öni]g[liche] Bibliothek zur Aufbewahrung abgeliefert sind. Der *Index Digestorum* ist gleichfalls fertig gestellt, und bis auf Einen Buchstaben des zweiten Bandes Ihrer großen Digestenausgabe, an die K[öni]g[liche] Bibliothek abgeliefert. Die Abgabe des letzteren ist mir für die nächsten Tage zugesichert. Die Schlußordnung des *Index* behufs möglichst bequemer Benutzung desselben ist bereits in Angriff genommen, so daß in wenigen Wochen diese Arbeit als abgeschlossen betrachtet werden kann». Un cenno al completamento dell'*Index Digestorum* e all'avvenuto spoglio delle tre opere della giurisprudenza classica pervenute al di fuori del Digesto di Giustiniano può leggersi in Gradenwitz, *Zu Wölfflin's Aufsätze* cit. 98 s.

Bibliothek di Berlino, perché esso fosse messo a disposizione del pubblico²¹⁶. Chi lo avesse desiderato avrebbe potuto ottenere a proprie spese una copia delle parti dell'*Index* che gli interessavano²¹⁷. Al ministro veniva anche ricordata esplicitamente la dedizione di von der Leyen nella direzione dei lavori, allo scopo di sollecitare la concessione di un'onorificenza della quale Mommsen si preoccupava peraltro già da qualche tempo²¹⁸. Si avanzava inoltre la richiesta di destinare ai lavori per il vocabolario della giurisprudenza romana classica la parte ancora non spesa dei fondi stanziati per l'*Index Digestorum* e di autorizzare la pubblicazione della notizia del trasferimento del manoscritto alla *Königliche Bibliothek*²¹⁹. Era caduta nel vuoto, invece, la proposta formulata da Gradenwitz a von der Leyen volta a includere nel nuovo vocabolario anche le

²¹⁶ Il manoscritto trovò posto in due armadi in legno appositamente costruiti per contenerlo e realizzati dal falegname Horn; cfr. la lettera di Erman a Schmidt, Berlin 31.I.1898, in GStA-PK, VI. HA, Nachlass Schmidt-Ott, F. Nr. 264, f. 37, con la quale si chiede il trasferimento della somma di 200 marchi da pagare all'artigiano per il lavoro svolto.

²¹⁷ Cfr. Mommsen a Goßler, Charlottenburg 12.3.1888, in SBB-PK, Slg. Darmstaedter, 2 f 1850: Mommsen, Mp. 30, f. 43, qui f. 43r: «Ew[er] Exzellenz, habe ich die Ehre unter Bezugnahme auf das angeschlossene von H[e]r[r]n G[eheim]R[ath] Dr. v. d. Leyen an mich gerichtetes Schreiben die Mittheilung zu machen, daß der Wort-Index zu den Digesten den das Hohe Ministerium seit einer Reihe von Jahren freigebig gefördert hat, nunmehr abgeschlossen ist. Daß die keineswegs geringe Mühewaltung, welche die Leitung dieser Arbeit erfordert hat, H[e]r[r]n v. d. Leyen zukommt, ist Ew[er] Exzellenz hinreichend bekannt. Um dieses Material Juristen wie Philologen nach Möglichkeit zugänglich zu machen, erscheint es als der einfachste Weg den Index der Handschriftensammlung der K[öniglichen] Bibliothek einzuverleiben und die Benutzung derselben in der Weise herbeizuführen, wie dies überhaupt bei Handschriften geschieht. Die Direction der Bibliothek, wo die Papiere sich jetzt im Depositum befinden, wird damit, wie ich glaube mich versichert zu haben, gern einverstanden sein. Es dürfte derselben zugleich zu empfehlen sein Versendung nach auswärts nur in ganz besonderen Ausnahmefällen eintreten zu lassen, dagegen einem jedem, welcher Abschrift einzelner Artikel erwünscht, dieselbe gegen Erstellung der Kosten zu liefern, was, da dies einfache Schreibearbeit ist, keine Schwierigkeit haben kann. Mir bitte ich zu gestatten, wenn Ew[er] Exzellenz also beschließen, dann in geeigneter Weise das Publicum in Kenntniß zu setzen zu dürfen». La lettera è menzionata, senza però essere trascritta, in Rebenich, Franke, *Theodor Mommsen und Friedrich Althoff* cit. 281 nt. 765.

²¹⁸ Mommsen, infatti, si era già interessato presso Althoff perché il ministro von Goßler conferisse a von der Leyen un'onorificenza; cfr. Mommsen ad Althoff, Ch[arlottenburg] 24.6.[18]86, in GStA-PK, VI. HA, Nachlass Althoff, F. Th. Nr. 622, f. 88, il cui testo è integralmente edito in Rebenich, Franke, *Theodor Mommsen und Friedrich Althoff* cit. 231 [Nr. 120]: «Vielleicht finden Sie auch Gelegenheit H[e]r[r]n v. Goßler darauf aufmerksam zu machen, daß Leyen viel Mühe an die Sache angewandt hat und eine Auszeichnung |^{188v} für ihn zu beantragen wohl angezeigt wäre». Nel 1888, finalmente, von der Leyen fu ricompensato per il proprio lavoro con l'ordine dell'Aquila rossa di II classe con foglie di quercia: cfr. *Handbuch über den Königlich Preußischen Hof und Staat für das Jahr 1889*, Berlin 1888, 164.

²¹⁹ Cfr. von der Leyen a Mommsen, Charlottenburg 6.3.1888, in GStA-PK, I. HA Rep. 76 Kultusministerium, Vc Sekt. 1 Tit. XI Teil V D Nr. 12 Bd. 1, s.p.

più importanti espressioni del lessico giuridico tratte dai *Topica* di Cicerone e dagli scritti di altri autori più antichi²²⁰, di cui Mommsen non fece parola nella sua lettera a Goßler.

La risposta del ministero a firma di Lucanus²²¹ si fece attendere per ben due mesi, ma fu positiva e approvò tutte le richieste inoltrate da Mommsen²²². Il direttore generale della *Königliche Bibliothek Willmanns*²²³ fu incaricato così di incorporare nella collezione dei manoscritti anche quello dell'*Index Digestorum* e fu autorizzata la pubblicazione di tale notizia²²⁴.

I lavori proseguirono e i redattori, avvalendosi della clausola prevista dal contratto stipulato con l'Accademia delle Scienze di Berlino, provvidero a farsi aiutare da alcuni collaboratori. Un primo problema che si pose e che richiese immediatamente una rapida soluzione fu quello dello scioglimento delle espres-

²²⁰ Cfr. von der Leyen a Mommsen, Charlottenburg 6.3.1888, in GStA-PK, I. HA Rep. 76 Kultusministerium, Vc Sekt. 1 Tit. XI Teil V D Nr. 12 Bd. 1, s.p.: «Herrn Dr. Gradenwitz, welcher mit Unterstützung der l Savigny-Stiftung das Wörterbuch der klassischen Jurisprudenz bearbeitet, hat es mir gegenüber als sehr erwünscht bezeichnet, daß aus den *Topica* des Cicero und älteren juristischen Quellenschriften die wichtigere Rechtsausdrücke ausgezogen werden, um auch diese Schriften bei dem Wörterbuch heranziehen zu können. Ich glaube annehmen zu können, daß der vorgedachte Geldbetrag, zur Ausführung dieser Ergänzungsarbeit genügen wird, und möchte Ihnen, verehrter Herr Professor, anheimstellen, die Genehmigung S[eine]r Excellenz des Herrn Ministers, zur Verwendung der gedachten Restsumme für den vorangedeuteten Zweck zu erbitten».

²²¹ Hermann von Lucanus (1831-1908) fu dal 1881 *Unterstaatssekretär* del ministero della cultura e dal 1888 *Wirklicher Geheimrat* e *Chef des Geheimen Civil-Kabinetts Seiner Majestät des Kaisers und Königs*. Su di lui può vedersi, in sintesi, H. Körner, *Lucanus, Hermann v.*, in *NDB*. 15, Berlin 1987, 270.

²²² Cfr. Ministerium der geistlichen Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten a Mommsen, Berlin 9.5.1888, in ABBAW: PAW, II-XI-138, ff. 11-12: «Aus Ew[er] Hochwohlgeboren gefälligem Schreiben vom 12. März d[ieses] J[ahres], betreffend den Wort-Index zu den Digesten Justinians, sowie die zugehörigen *Indices* zu *Gaius*, *Ulpian* und *Paullus* habe ich zu meiner lebhaften Befriedigung ersehen, daß das verdienstvolle Werk nunmehr zum Abschluß gebracht ist. Ihrem Wunsche entsprechend ist der General-Direktor Dr. Willmanns angewiesen worden, den Index der Handschriften-Sammlung der Königlichen Bibliothek hierselbst einzuverleiben und denselben dem interessirten Publikum in der für Handschriften üblichen Weise zugänglich zu machen. Auch habe ich dem Genannten anempfohlen, die Versendung des werthvollen Werkes nach auswärts nur in ganz besonderen Ausnahmefällen eintreten, dagegen einem jeden, welcher Abschrift einzelner Artikel wünscht, dieselbe gegen Erstattung der Kosten liefern zu lassen. Indem ich Ew[er] Hochwohlgeboren anheimstelle, gefälligst den betheiligten Gelehrtenkreisen hiervon in geeignet erscheinender Weise Kenntniß zu geben, erkläre ich mich zugleich gern damit einverstanden, daß der noch vorhandene Restbestand bei der durch meinen Erlaß vom 27. Mai v[origen] J[ahres] – UI 11457 – bewilligten Pauschsumme von 1500 M[ark] im Sinne des anbei zurückfolgenden Schreibens des Herrn Geheimen Ober- || ¹¹²¹ Regierungs-Raths von der Leyen vom 6. März d[ieses] J[ahres] verwendet werde».

²²³ August Willmanns (1833-1917) fu direttore della *Königliche Bibliothek* di Berlino dal 6 gennaio 1885 al 1° ottobre 1905.

²²⁴ Cfr. *Sitzungsberichte*, Jg. 1888, 1. Hbd. cit. 476.

sioni di più parole raccolte come tali nell'*Index Digestorum* in parti elementari da lemmatizzare per il vocabolario della giurisprudenza romana classica. La proposta provenne da Mommsen e fu approvata anche da Pernice²²⁵.

Il lavoro impegnò una notevole quantità di tempo, e dunque anche parte delle risorse finanziarie che si sarebbero potute impiegare altrimenti²²⁶. Dopo avere fatto qualche prova e aver calcolato i costi da affrontare per questa operazione in una somma compresa fra 1500 e 2000 marchi, Gradenwitz chiese a Mommsen di intervenire perché essi venissero affrontati dalla *Savigny-Stiftung* e indicò il modo di effettuare i lavori avvalendosi anche di aiuti esterni. Su richiesta di Gradenwitz, infatti, il direttore del *Leibniz-Gymnasium* di Berlino²²⁷ aveva offerto la collaborazione di dieci studenti delle classi superiori per due volte a settimana²²⁸.

²²⁵ Cfr. Pernice a Mommsen, Halle 26.12.[18]88, in ABBAW: PAW, II-XI-134, f. 2, qui f. 2r: «Es versteht sich, daß ich mit der Beseitigung der Klam[m]ern einverstanden bin, wie ich Ihnen das schon mehrfach ausgesprochen zu haben meine. Daß es möglichst wolfeil bewerkstelligt wird, ist freilich wünschenswert».

²²⁶ Cfr. Gradenwitz a Mommsen, Berlin 15.12.[18]88, in SBB-PK, Nachlass Mommsen I, 38, ff. 8-9, in cui si adducono le difficoltà nate dalla ricerca del verbo *scribo* nell'ambito delle espressioni da sciogliere e il numero di ore richiesto per risolverle, come ricordato anche in Gradenwitz a Mommsen, Berlin 27.12.[18]88, in ABBAW: PAW, II-XI-134, ff. 3-6, qui f. 3v: «Dieses Klammersystem, welches, auf *termini technici* beschränkt, und dort consequent durchgeführt, wohl geeignet gewesen wäre, den Bearbeiter des Wörterbuchs Zeit zu sparen, ist im Laufe der Arbeit so ausgiebig befolgt worden, daß (nach einer angestellten Probe) die Auffindung aller Klammern auf die bei *scribo* verwiesen wird, allein 30 – 40 Stunden in Anspruch nimmt».

²²⁷ Si tratta di Ernst Heinrich Friedlaender, che nel dicembre del 1860 aveva conseguito il dottorato in filologia classica all'università di Berlino e, dopo essere stato *Oberlehrer* presso il *Friedrichs-Gymnasium* di Berlin-Mitte a partire dal 1864, dall'ottobre del 1877 era divenuto direttore del *Leibniz-Gymnasium* di Berlin-Kreuzberg.

²²⁸ Cfr. Gradenwitz a Mommsen, Berlin 27.12.[18]88, in ABBAW: PAW, II-XI-134, ff. 3-6, qui ff. 3r-6v: «So viel Zeit kann natürlich nicht bei ||^[4r] jedem einzelnen Artikel auf die Sammlung des Materials aufgewendet werden, und es scheint, um den *Index* vollständig zu machen, nichts anderes übrig zu bleiben, als nachträglich die Klammerbildungen, soweit sie das oben umgrenzte Gebiet überschreiten, aufzulösen, und die einzelnen Worte gehörigen Ortes einzufügen. Diese Ergänzungsarbeit erscheint nicht bloß notwendig, sondern auch pressant, sowohl im Interesse der Bearbeitung der Artikel, als auch, weil der *Index* im jetzigen Zustande minder Wohlwollenden die (einmal leider bereits benutzte) Gelegenheit giebt, ihn und die auf ihn sich stützenden ||^[4v] Arbeiten zu discreditieren.

Unter diesen Umständen wende ich mich an Sie, hochverehrter Herr *Professor*, mit der höflichen Bitte, sowohl Selbst dafür zu stimmen, als auch Ihren Einfluß bei den anderen zuständigen Herren dahin zu verwenden, daß die Kosten der nachträglichen Entklammerung des Wort-*Index* zu den Digesten auf die der K[öni]g[lichen] Akademie zur Verfügung stehenden Geldmittel der *Savigny-Stiftung* übernommen werden.

Einen Überschlag über die Höhe dieser Kosten, die sich – auch nach dem Urtheil ||^[5r] meiner Herren Mitarbeiter – als *impensae utiles*, wenn nicht *necessariae* darstellen, versuche ich im Folgenden zu geben, mit dem gehorsamen Bemerkten, daß bei der Eigenart dieser Angelegenheit die

A nome dell'intera Commissione accademica Mommsen approvò la spesa di una somma non superiore a 1500 marchi e la prosecuzione delle operazioni secondo i criteri prospettati. Al contempo egli invitò Gradenwitz a discutere con gli altri redattori del vocabolario per stabilire di comune accordo i casi in cui si poteva evitare di procedere alla lemmatizzazione ogni qual volta ciò si fosse rivelato possibile. Egli sperava inoltre che durante le ferie scolastiche i lavori potessero svolgersi più rapidamente in considerazione del fatto che Kübler e Schulze, in quei giorni, non erano impegnati nell'insegnamento²²⁹.

Rechnung durch die Thatsachen leicht umgestoßen werden kann.

Der *Index* ist in 80, ziemlich gleichmäßig gefüllten Cartons untergebracht. Die ersten vier Cartons enthalten zusammen über 1300 Klammerbogen, darunter über 300 allein bei *ad*. Dies läßt auf 20000 – 25000 Klammerbogen für das Ganze schließen. Die ersten 100 Bogen sind |^[5v] vollständig abgelöst und zerschnitten; darauf gingen 15 Stunden Arbeitszeit; auf das Sortiren und Einkleben werden 10 Stunden gerechnet: macht 25 Stunden. Dies ergäbe 25 × (200 – 250) = 5000 – 6000 Arbeitsstunden.

Indeß hat eine Stichprobe ergeben, daß man doch wohl für den Durchschnitt auf weniger volle Bogen rechnen kann, als diese ersten waren; ferner sind diejenigen Klammern, die *termini technici* enthalten, und also stehen bleiben können, zwar nicht der Bogenzahl, aber wohl dem Vorkommen nach, sehr häufig, so daß, wenn Dinge wie *Africanus libro VI^e quaestionum* stehen ||^[6r] bleiben, man wohl annehmen kann, daß die Arbeit auf 2000 – 3000 Stunden sich reducirt.

Danach würden, wenn auch Klammer wie die umseitig genannte, die sehr unerwünscht, aber auch unerträglich sind, stehen bleiben, etwa *M[ark]* 1500 – 2000 als wahrscheinliche Kosten anzusehen sein; werden – was ich befürworten möchte – auch solche aufgelöst, so dürften *M[ark]* 2000 überschritten werden.

Damit diese leidige Sache nicht mehr Zeit als nöthig dauern [*sic*], habe ich Anstalten getroffen, daß alsbald mehrere zuverlässige Leute mit der Arbeit beginnen können; auch |^[6v] stellte auf meine Bitte der Direktor des *Leibniz-Gymnasiums*, Herrn *Dr. Friedländer*, in freundlichster Weise mir 10 Schüler der obersten Klassen zur Verfügung, die bereit sind, wöchentlich 2mal (unter Aufsicht eines mir als zuverlässig bekannten Mannes) 2 Stunden gemeinsam dieser Arbeit zu widmen.

Das Einkleben soll in den Räumen der Bibliothek erfolgen; das Auflösen in der Wohnung der Betheiligten, bzw. im *Leibniz-Gymnasium*».

²²⁹ Cfr. Mommsen a Gradenwitz, Ch[arlottenburg] 28.12.[18]88, in ABBAW: PAW, II-XI-134, f. 7: «Nach Lage der Sache glaube ich Sie autorisiren zu können für die bezeichnete nachträgliche Verzettelung bis zu 1500. *M[ark]* aufzuwenden.

Ich bemerke dabei, daß diese Verzettelung so weit möglich beschränkt werden muß und daß ich nicht einsehe, warum sie zum Beispiel auf die Inscriptionen (mit wenigen Ausnahmen) erstreckt werden soll; bei *Africanus l[ibro] VI qu<a>estionum* reicht in der That die Verweisung vollständig aus. Ich darf von Ihrem Eifer und Ihrer Gewissenhaftigkeit erwarten, daß Sie die Klammerblätter, bevor Sie dieselben zum Zerschneiden hingeben, in Verbindung mit Ihren Kollegen einer sorgfältigen Durchsicht unterziehen und im Interesse der Sparsamkeit alles davon ausschließen, was zusammen- |^[7v] bleiben kann, selbst wenn das Zusammenlaßen hier und da eine Unbequemlichkeit zur Folge haben sollte.

Die von Ihnen für die Beschleunigung der Arbeit getroffenen Maßregeln scheinen mir sehr zweckmäßig und darf ich Ihnen sicher auch im Namen der Commission die Anerkennung dafür

Nel manifestare a Mommsen la propria gratitudine per il finanziamento concesso, Gradenwitz si premurò di rassicurarlo sul rispetto delle indicazioni che gli erano state impartite. Comunicò inoltre che proprio durante le ferie avrebbe dovuto rinunciare alla collaborazione degli altri due redattori, i quali si trovavano fuori città. I lavori si giovavano invece dell'aiuto degli studenti del *Leibniz-Gymnasium*, che sotto sorveglianza eseguivano direttamente nei locali dell'edificio di *Mariannenplatz* lavori meramente meccanici come il ritaglio delle parole e il loro riordino alfabetico sulla base della lettera iniziale. Si procedeva poi a incollare le parole così ottenute e trasferire nuovamente il materiale nei locali della *Königliche Bibliothek*²³⁰.

Nel frattempo Wölfflin aveva scritto a Mommsen per manifestargli la propria gioia per la decisione di includere nel nuovo vocabolario i passi di tutti i giuristi romani, e non soltanto quelli di alcuni di essi considerati più rappresentativi²³¹.

10. *La questione del metodo di citazione delle fonti e quella della segnalazione delle interpolazioni*

Le operazioni di lemmatizzazione legate allo scioglimento dei gruppi di parole dell'*Index Digestorum* rallentarono notevolmente le altre attività dei tre

aussprechen. Vielleicht könnte in den Schulferien die Arbeitszeit gesteigert und dadurch die Arbeit weiter beschleunigt werden».

²³⁰ Cfr. Gradenwitz a Mommsen, Berlin 29.12.[18]88, in ABBAW: PAW, II-XI-134, ff. 8-9: «Mit dem Ausdruck verbindlichsten Dankes beehre ich mich den Empfang Ihres geehrten Schreibens vom 28^{ten} anzuzeigen, welches mich autorisirt, für die bezeichnete nachträgliche Verzettelung bis zu 1500 M[ark] aufzuwenden.

Ihrer Anweisung gemäß wird die Verzettelung soweit möglich beschränkt und namentlich nicht auf die Inscriptionen erstreckt werden, aus denen wir nur hetero- |^{18v} gene Bestandtheile (wie *ait*, *scribit*, *etc.*) entfernen werden. Nach wie vor werde ich die Klammerblätter, bevor ich dieselbe zum Zerschneiden hergebe, im Interesse der Ordnung und der Sparsamkeit durchsehen, und insbesondere auch darauf achten, daß innerhalb großer Klammern, die zerschnitten werden müssen, geeignete Bestandtheile verklammert erhalten bleiben. Von der Mitwirkung meiner Mitarbeiter muß ich vorderhand absehen, da beide Herren verreist sind, und – Ihren Worten, hochverehrter Herr *Professor*, gemäß – gerade in den Schulferien die Arbeitszeit gesteigert, und dadurch die Arbeit ||^{19v} beschleunigt werden soll. Doch lege ich diejenigen Klammerbogen, die nur Partikeln enthalten (z. B. *an vero etiam*) für Herrn *Dr. Schulze* zurück.

Inzwischen ist mit der Arbeit begonnen, nach folgender Eintheilung: Herr *Kunzendorff* erhält von mir die Bogen, um sie in seiner Wohnung loszulösen und neuzugummieren; die Schüler besorgen (in den Ferien auch unter meiner Aufsicht) das Zerschneiden und das Sortiren nach dem Anfangsbuchstaben; hierauf soll das Material portionenweise in die Bibliothek und dort an Herrn *Frenkel* gelangen, der es (eventuell] mit Hilfskräften) weiter zu sortiren und |^{19v} dann einzutheilen hat».

²³¹ Cfr. Wölfflin a Mommsen, München 10.12.1888, in SBB-PK, Nachlass Mommsen I, 132, ff. 51-52.

redattori del *VIR*²³², che non si trovavano ancora nelle condizioni di dedicarsi al vero e proprio lavoro lessicografico. Ciò fece comprendere immediatamente che la durata del contratto avrebbe dovuto essere rinnovata. Nel febbraio del 1889, così, Pernice stese in calce all'originale del contratto concluso nel 1887 la proroga di un altro anno – dal 1° aprile 1889 fino al 1° aprile dell'anno successivo – e la sottoscrisse insieme ai tre redattori²³³.

Il 1889, tuttavia, si era aperto presentando un'altra questione che andava affrontata in via preliminare. Ci si era chiesti, infatti, se il metodo di citazione impiegato per l'*Index Digestorum*, basato sul rinvio al numero alla pagina e a quello della linea dell'edizione mommseniana, andasse conservato o meno. Come alternativa si era pensato infatti a un sistema di citazione dei passi che indicasse i numeri del libro, del titolo e del frammento del Digesto, eventualmente seguiti anche dal numero del paragrafo. Si poneva inoltre il problema di trovare un criterio di citazione valido anche per i passi tratti dalle altre opere della giurisprudenza classica considerate per la redazione del vocabolario.

Gradenwitz aveva adoperato il sistema che indicava il numero del frammento e del paragrafo in un suo contributo dedicato al *fragmentum de formula Fabiana* e appena pubblicato sulla *Savigny-Zeitung*²³⁴, di cui inviò un estratto a Mommsen indicandogli le pagine nelle quali avrebbe trovato uno *specimen* di tale metodo di citazione²³⁵.

Il sistema fondato sull'indicazione dei numeri della pagina e della linea in cui la parola compariva nell'edizione mommseniana del Digesto presentava lo svantaggio di legare indissolubilmente l'uso del vocabolario a quello

²³² Cfr. *Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, Jg. 1890, 1. Hbd. *Januar bis Mai*, Berlin 1890, 88: «Die Arbeit am Wörterbuche der classischen Rechtswissenschaft schreitet langsam, aber stetig vorwärts. Sie ist im letzten Jahre dadurch verzögert worden, dass einige Änderungen am Index verborum vorgenommen werden mussten, um ihn für die Benutzung handlicher zu machen».

²³³ Cfr. ABBAW: PAW, II-XI-138, ff. 7-8 [*infra*, Appendice, Nr. 6].

²³⁴ O. Gradenwitz, *Das neuaufgefundene Fragment über die Formula Fabiana*, in *ZSS*. 9, 1888, 394-403, spec. 396 s.

²³⁵ Cfr. Gradenwitz a Mommsen, 3.1.[18]89, in SBB-PK, Nachlass Mommsen I, 38, f. 10: «In dem, gleichzeitig mit diesen Zeilen an Sie abgehenden, kleinen Artikel aus der *Savigny Zeitschrift* erlaube ich mir zugleich ein *specimen* der neuen Citirweise vorzulegen (S. 396, 397)»; Gradenwitz a Mommsen, 6.1.[18]89, in SBB-PK, Nachlass Mommsen I, 38, ff. 11-12, qui f. 12rv: «Die Citirweise hatte ich auch als *Specimen* gedacht; ich entsinne mich |^[12v] vollkommen, daß Sie von vornherein die Umschreibung durch meine Gehülphen als möglich vorbehielten». In argomento v. anche quanto precisato da Gradenwitz, *Autobiographie* cit. 61, in cui si ricorda che, dei tre redattori, Schulze e Gradenwitz ritenevano opportuno indicare i passi con il sistema già impiegato per l'*Index Digestorum*, mentre Kübler inclinava per il sistema che citava il numero del frammento e del paragrafo.

di tale edizione. A fronte di questo inconveniente, tuttavia, stavano alcune ragioni che suggerivano di adottare tale sistema, come il risparmio di spazio ottenuto citando ogni passo con un numero inferiore di caratteri; l'immediata individuazione della riga in cui la parola compariva, anziché di un paragrafo del Digesto che poteva contenere anche molte righe; il risparmio di tempo – e dunque anche di denaro – guadagnato nel non convertire in un diverso sistema le citazioni già effettuate secondo il metodo dell'*Index Digestorum*²³⁶.

Per consentire di identificare agevolmente i passi del Digesto anche a coloro che non disponevano dell'edizione critica mommseniana, si pensò di realizzare una concordanza. Gradenwitz cominciò così a prepararne alcuni *specimina* che sottopose all'attenzione di Mommsen²³⁷, il quale gli impartì alcune direttive da seguire nel predisporre la concordanza²³⁸.

Andava inoltre affrontata la questione relativa alle segnalazioni delle interpolazioni. Il § 2 del contratto per la redazione del vocabolario stabiliva a tale riguardo che anche le parole sicuramente interpolate andavano incluse nell'opera e contrassegnate come tali²³⁹.

Sul modo in cui fu affrontata la questione siamo informati da una lettera di Gradenwitz a Mommsen. Quali fossero i principi da seguire per considerare come tale un'interpolazione era a tutti chiaro dopo che Mommsen aveva indicato per questo scopo quelli segnalati nella prefazione della sua edizione critica²⁴⁰: lì dove il testo giustiniano presentava contraddizioni, ciò andava imputato a un intervento com-

²³⁶ Per l'indicazione dei vantaggi e degli svantaggi di questo metodo di citazione v. la comunicazione *Von der Savigny-Stiftung*, in ZSS. 12, 1892, 179 s.

²³⁷ Cfr. Gradenwitz a Mommsen, Berlin 19.6.[18]89, in SBB-PK, Nachlass Mommsen I, 38, f. 13: «Inliegend erlaube ich mir Ihnen einige *Specimina* der in Aussicht genommenen Conkordanz gehorsamst zu überreichen».

²³⁸ Cfr. Gradenwitz a Mommsen, Berlin 24.6.[18]89, in SBB-PK, Nachlass Mommsen I, 38, f. 14: «Mit verbindlichstem Danke bestätige ich den Empfang Ihres geehrten Schreibens betreffend die Concordanz der Digestencitate, die in demselben gegebenen Direktiven werden strikt befolgt werden».

²³⁹ Cfr. *supra*, § 6.

²⁴⁰ Per i limiti che lo stesso Mommsen si era prefissato nella critica congetturale del testo del Digesto, differenziando il proprio approccio rispetto a quello di Aloandro, può vedersi quanto da lui stesso dichiarato nella *Praefatio* all'*editio maior*, I cit. LXXVIII: «caui autem, ne ad modum Haloandri auctorum uerba ad ordinarias grammaticae leges ita exigerem, ut magistri castigant puerorum scriptiones scholasticas: nam eorum quae offendunt apud prudentes cum bonam partem et ipse persuasum habeam non ab auctoribus proficisci, sed a libroriorum neglegentia et compilatorum incuria, tamen inter eiusmodi errores et cottidiani sermonis licentiam fines si quidem regi possunt, certe non is sum, qui eos regam. quare talia, quae contra grammaticam quidem peccant, sed sententiam non pessumdant, minora praesertim ita retinui, ut ne in adnotatione quidem de orationis uitio monerem». Al riguardo può vedersi la recensione di [K.E.] Zachariä von Lingenthal, in ZRG. 10, 1872, 177 s.

pilatorio²⁴¹. Le proprie letture e i propri studi, tuttavia, avevano indotto Gradenwitz a fare i conti con una duplice possibilità. Nei casi in cui il testo richiedeva di essere emendato, infatti, accanto all'ipotesi di un guasto imputabile a problemi di tradizione testuale poteva avanzarsi anche il sospetto di un intervento compilatorio.

In tale prospettiva egli adduceva due esempi. Il primo era costituito da un passo del commentario *ad Sabinum* di Pomponio²⁴² nel quale, subito dopo aver parlato di *pignus*, il testo presentava il pronome dimostrativo *eam* che, essendo femminile, suggeriva l'opportunità di emendare il testo, come aveva fatto Aloandro nella sua edizione del Digesto. Per Gradenwitz, tuttavia, era possibile pensare che nel testo originario il femminile *eam* si riferisse alla parola *fiducia*, modificata in *pignus* dai commissari giustiniani²⁴³. Come secondo esempio si adduceva la parte finale di un passo di Venuleio²⁴⁴ in cui era possibile ipotizzare che durante i lavori di compilazione del Digesto si fosse sostituito '*doti promiserit*' a un originario '*doti dixerit*'²⁴⁵.

Ulteriori spunti potevano trarsi dalla letteratura, nella quale Gradenwitz – secondo quanto prometteva a Mommsen – avrebbe cercato con zelo altre congetture. Intanto segnalava all'attenzione di Mommsen l'emendazione suggerita da Scialoja²⁴⁶ in ordine a un celebre passo del *liber singularis enchiridii* di Pomponio nel quale invece di '*in melius produci*' andava letto con ogni probabilità '*in medium produci*'²⁴⁷ in considerazione dell'estrema facilità con cui poteva ipotizzarsi uno scambio del genere a livello grafico²⁴⁸.

²⁴¹ Cfr. Gradenwitz a Mommsen, Berlin 29.6.[18]89, in SBB-PK, Nachlass Mommsen I, 38, ff. 15-17 [*infra*, Appendice, Nr. 8], spec. f. 15r.

²⁴² Pomp. 35 *ad Sab.*, D. 13.7.8.3: ... *acceperim pignus pactusque sim, ut nisi ... pecunia soluta esset, uendere eam mihi liceret*.

²⁴³ Come si apprende da quanto ricordato in Gradenwitz, *Interpolationen in den Pandekten* cit. (nt. 9) 37, tale possibilità era stata segnalata da Rudorff.

²⁴⁴ Venul. 3 *stipul.*, D. 46.2.31.1.

²⁴⁵ Per la convinzione secondo cui un giurista classico non avrebbe mai potuto dire '*doti promittere*' v. Gradenwitz, *Interpolationen in den Pandekten* cit. (nt. 9) 23 nt. 1.

²⁴⁶ Su Vittorio Scialoja (1865-1933) v. ora G. Chiodi, *Scialoja, Vittorio*, in *DBGI*, II, Bologna 2013, 1833-1837, con altra bibliografia.

²⁴⁷ Pomp. *l. s. ench.*, D. 1.2.2.13.

²⁴⁸ Cfr. V. Scialoja, *Due note critiche alle Pandette lib. I*, in *BIDR*, 1, 1888, 95-97, sulla cui proposta può vedersi A. Guarino, *Notarelle pomponiane*, ora in *Pagine di diritto romano V*, Napoli 1994, 319 s. In seguito Scialoja (*Per la critica delle Pandette*, in *Atti del Congresso internazionale di scienze storiche (Roma, 1-9 aprile 1903)*, IX, Roma 1904, 192) avrebbe osservato che «molti di quelli che ci sembrano a prima vista errori, sono invece interpolazioni, onde conviene procedere con grande cautela nel correggere; ma che le interpolazioni hanno spesso cagionato varî errori di scrittura, i quali probabilmente dovevano già trovarsi nelle prime copie e quindi anche nell'autentico Giustiniano». Gli esempi addotti da Scialoja non sono stati giudicati convincenti da F. Schulz, *Einführung in das Studium der Digesten*, Tübingen 1916, 18 nt. 1.

Il contenuto di questa lettera mostra come Gradenwitz avesse contezza del fatto che non ogni problema testuale dovesse necessariamente imputarsi a un'interpolazione operata dai compilatori giustiniani, potendo derivare anche da un errore di copiatura del testo²⁴⁹. Dietro il suo ruolo di redattore del *VIR*, del resto, stava la mano sicura ed esperta di Mommsen, che nel curare l'edizione critica del Digesto aveva dovuto affrontare i problemi della sua tradizione testuale; e per le sue ricerche sulle interpolazioni egli poteva contare sulla benevola e dotta guida di Pernice, che aveva studiato anche filologia sino a conseguire un dottorato²⁵⁰.

Sul punto va ricordato che anche Lenel, nell'affrontare i problemi del testo dell'editto Publiciano tramandato in modo alterato nel Digesto, aveva posto la questione della sua ricostruzione secondo il tenore che doveva avere prima che su di esso intervenissero i compilatori giustiniani o i copisti che lo avevano trascritto²⁵¹; con ciò dimostrando che la questione delle alterazioni testuali era concepita come possibile effetto non solo di un'interpolazione, ma anche di una corruzione.

Negli anni in cui erano intenti a plasmare il proprio metodo, pertanto, i padri dell'interpolazionismo avevano ben chiaro che le sconessioni presenti in un testo della compilazione giustiniana potessero dipendere tanto da modifiche volontarie quanto da modifiche involontarie generate dalla tradizione manoscritta.

Ciò nonostante, fra i tanti rimproveri mossi alla ricerca interpolazionistica non è mancato quello di non essersi resa conto «di avere fatto il secondo passo prima del primo», e di essersi precipitata in diagnosi di interpolazioni prima ancora di avere provato a sanare il testo congetturando un guasto dovuto alla tradizione testuale²⁵².

²⁴⁹ Di tale consapevolezza, peraltro, è possibile trovare traccia anche nelle pagine iniziali della sua monografia sulle interpolazioni nelle Pandette a proposito della preminenza da attribuire nella ricerca delle interpolazioni agli indizi di natura lessicale rispetto a quelli di natura grammaticale. Al riguardo, infatti, Gradenwitz scriveva che gli errori grammaticali potevano dipendere da errori di copiatura o da altre ragioni da riconnettere alla tradizione testuale, ma che tuttavia potevano anche tradire un avvenuto intervento compilatorio. Cfr. Gradenwitz, *Interpolationen in den Pandekten* cit. (nt. 9) 37 (la spaziatura riproduce quella dell'originale): «Ein Umstand nun, durch den die grammatische Seite sehr hinter die lexikalische zurückgedrängt wird, ist folgender: die grammatischen Unrichtigkeiten beruhen zum grossen Theil auf Abweichungen vom classischen Sprachgebrauch, welche ä u s s e r l i c h betrachtet, minimal sind; ein f e h l e n d e r oder f a l s c h e r Buchstaben kann eine Unrichtigkeit ausmachen, die sich als Barbarismus darstellt. Da ist denn gerade hier zu berücksichtigen, dass in solchen Kleinigkeiten sehr viel Abschreiberversehen und ähnliche Dinge vorgekommen sein mögen». In questa affermazione può scorgersi un superamento dell'obiezione mossa da Schirmer, *Die angeblichen Interpolationen* cit. 156 s.

²⁵⁰ Cfr. Wacke, *Pernice* cit. 194.

²⁵¹ Cfr. Lenel, *Beiträge zur Kunde* cit. 1.

²⁵² Così E. Fraenkel, *Zum Texte römischer Juristen*, in *Hermes* 60, 1925, 417 (= Id., *Kleine Beiträge zur klassischen Philologie*, II, Roma 1964, 419): «Sodann aber – das ist die andere Gefahr – ist sich die Interpolation-Forschung vielfach gar nicht bewußt, daß sie den zweiten Schritt vor dem ersten tut».

Si tratta però di un'accusa espressa quando questo indirizzo critico aveva abbandonato già la strada maestra additata dai suoi fondatori, finendo per smarrirsi in un terreno nel quale le analisi lessicali non erano più condotte con tutte le cautele indicate ai suoi esordi, tanto da indurre lo stesso Lenel a manifestare i propri timori sui rischi connessi a un uso improprio di tale metodo²⁵³. Rappresentato in Germania soprattutto dal radicalismo degli studi di Beseler²⁵⁴, l'interpolazionismo si era trasformato in quegli anni in un orientamento ipercritico che spesso si limitava a segnalare in modo quasi oracolare la presenza di un'alterazione testuale, senza però indicare adeguatamente le ragioni che ne costituivano la giustificazione, o si spingeva a ricostruire il testo ritenuto originario²⁵⁵.

Quanto il nuovo approccio fosse lontano dall'interpolazionismo delle origini era stato percepito già da Bekker. A circa un ventennio di distanza dalla pubblicazione delle *Interpolationen in den Pandekten*, infatti, egli aveva osservato che i risultati raggiunti da Gradenwitz non potevano essere posti sullo stesso piano di quelli proposti da tutti coloro che lo seguirono nella ricerca delle interpolazioni, in quanto la critica testuale era sconfinata ormai in un campo nel quale si procedeva in modo arbitrario e diletantistico²⁵⁶.

Forse ancora più significativa, in quanto proveniente da qualcuno che a lungo era stato a stretto contatto con i fondatori dell'interpolazionismo e aveva partecipato in prima persona ai lavori di redazione del *VIR*, è la precisazione di Kübler sul modo in cui andava compiuta l'individuazione di una modifica

²⁵³ O. Lenel, *Interpolationenjagd*, in *ZSS.* 45, 1925, 17. Altre prese di posizione contro le *Wortforschungen* di Beseler si trovano in Id., *Kritisches und Antikritisches*, in *ZSS.* 49, 1929, 18-23; Id., *Wortforschung*, in *ZSS.* 50, 1930, 1-17.

²⁵⁴ Su Gerhard von Beseler (1878-1947) v., per tutti, Kaser, *Gerhard von Beseler* † cit. xi-xxiii.

²⁵⁵ Per la caratteristica di Beseler di non fornire una adeguata motivazione dei risultati presentati e alle ricostruzioni del testo proposte nei suoi scritti v. Kaser, *Gerhard von Beseler* † cit. xiv: «Das gilt vor allem von seinen Textbehandlungen, bei denen er sich gern damit begnügt, seine Rekonstruktionsvorschläge mit den bekannten Klammern hinzustellen, und auf die Anführung der Gründe verzichtet. ... Seine aphoristischen Hinweise sind leider auch häufig danach angetan, die irrije Vorstellung des bloßen Einfalls zu erwecken, der zwar das unentbehrliche Erfordernis jeder wissenschaftlichen Produktivität ist, dessen Berechtigung aber stets durch sorgfältiges Abwägen der Gründe für und wider erhärtet werden muß». A queste notazioni Kaser faceva seguire tuttavia la precisazione (*op. cit.* xiv s.) che, a onta dell'impressione che potrebbero dare a prima vista, le liste di Beseler «auf einer Sach- und Quellenkunde beruhen, in der ihm heute kaum ein anderer gleichkommt» anche quando fossero state fornite nello stile di un telegramma o in forma di elenco separato da semplici segni di interpunzione.

²⁵⁶ Cfr. E.I. Bekker, *Zur Lehre von der Legisaktionen*, in *ZSS.* 25, 1904, 55: «Übereinstimmend hatten wir gelegentlich Gradenwitzens Verdienst anerkannt, durch seine Interpolationen die Unsicherheit unseres Quellenmaterials offen dargelegt zu haben. Dann aber sang ich mein altes Lied, daß der gegenwärtige Zustand der Interpolationenkritik mich durchaus nicht befriedige, diletantenhafte Willkürlichkeiten würden wieder und wieder miteinlaufen, bis die ganzen Digesten, und daneben auch der Kodex, methodisch durcharbeitet, und entsprechende Textesausgaben hergestellt wären».

testuale volontaria, senza naufragare in ricerche come quelle di Beseler che, per quanto innegabilmente dotte e sagaci, adottavano procedimenti cui si rimproverava a chiare lettere la mancanza del necessario rigore scientifico e la tendenza a cadere in eccessi. In tale ordine di idee Kübler sottolineava che non poteva assimilarsi il valore delle indagini di Gradenwitz su singole parole o espressioni come *cumulus*, *certiorare*, *adimplere*, *coadunare*, *celebrare* e *licentiam habere*²⁵⁷ al valore di quelle condotte da Beseler su parole come *atquin*, *circa*, *citra*, *cur*, *hodie* e altre ancora. In ogni caso ad avviso di Kübler la critica testuale, pur potendo prendere avvio da un impulso di natura linguistica, doveva tenere conto del fatto che ogni modifica era stata operata dai commissari giustiniani per scopi precisi, che ove possibile andavano espressamente indicati²⁵⁸.

Tale presa di posizione marca ancora una volta tutta la distanza che separa il primo interpolazionismo, caratterizzato da una consapevolezza che si riflette nella elaborazione di un metodo di ricerca con un proprio statuto scientifico ben definito, da quello degli sviluppi successivi.

Se, dunque, certi rimproveri possono trovare un riscontro nel paradigma rappresentato dagli scritti di studiosi come Beseler, con i quali è comunque opportuno confrontarsi, occorre chiedersi quanto sia legittimo riprenderli²⁵⁹ senza distinguere ciò che sul piano storico andrebbe invece differenziato. Si è avuto modo di constatare, infatti, che il primo interpolazionismo non corrisponde a quello degli eccessi che lo seguì²⁶⁰. Non vi corrisponde né nelle premesse da cui

²⁵⁷ Cfr. Gradenwitz, *Interpolationen in den Pandekten* cit. (nt. 9) 45 ss.

²⁵⁸ Cfr. Kübler, *Atquin* cit. 541 s: «Die Beselersche Interpolationenforschung, und nicht sie allein, schießt weit über das Ziel hinaus. Beseler hat den Boden unter den Füßen verloren, und sein Verfahren läßt bisweilen strenge Wissenschaftlichkeit vermissen. Wir wissen, daß viele Stellen der Digesten und des Codex interpoliert sind. Das enthebt uns aber nicht der Pflicht und der Notwendigkeit, jedesmal, wenn wir eine Interpolation erkannt zu haben glauben, den Beweis dafür mit aller Vorsicht und Sorgfalt zu erbringen. Ein sprachlicher Anstoß ist noch kein genügender Beweis; ein Kopistenfehler erst recht nicht. Zum bloßen Vergnügen haben die Kompilatoren nicht interpoliert; sie haben mit ihren Einschiebseln [u]nd Streichungen ganz bestimmte Zwecke verfolgt, und diese müssen, wenn irgend möglich, aufgezeigt werden. ... Niemand wird bestreiten, daß Beseler ebenso kenntnisreich wie scharfsinnig ist, daß seine Forschungen viel Anregungen gegeben, viel Nutzen gestiftet haben. Diese Vorzüge würden noch viel mehr hervortreten, wenn er sich vor Übertreibungen und Einseitigkeiten hütete. Wenn ein Wort an der einen oder anderen Stelle interpoliert ist, muß es nicht gleich überall interpoliert sein; vor allem aber ist dem Sprachgebrauch der einzelnen Juristen viel mehr Aufmerksamkeit zuzuwenden als bisher geschehen ist. Ihn unter und trotz der justinianischen Überarbeitung zu erkennen und aufzudecken, ist eine lohnende Aufgabe und vielleicht nicht minder wichtig als die Aufspürung der Interpolationen».

²⁵⁹ Cfr. Mantovani, *La critica del testo del Digesto* cit. 174 s. e nt. 53, ove appunto si trova richiamato il contributo di Eduard Fraenkel (1888-1970) citato *supra* alla nt. 252.

²⁶⁰ Tipo di critica testuale efficacemente definito 'oltranzismo interpolazionista' da Guarino, *Giusromanistica elementare* cit. 165-176.

muoveva, né nel metodo impiegato, e neppure nei risultati ai quali pervenne.

Anche il *j'accuse* rivolto genericamente agli interpolazionisti di procedere «spesso per accumulazione di indizi», in modo che il «testo sospettato (solo sospettato) diveniva poi la base per screditare altri testi, finché, di rimando, ciò che all'inizio era un semplice dubbio si consolidava in certezza»²⁶¹, appare frutto di una conclusione che finisce per fare di tutta l'erba un fascio. Tale giudizio, infatti, sembra schiacciare indistintamente su un'unica dimensione modi di analizzare le fonti che, per quanto fra loro diversi, sono ricondotti a un presunto denominatore comune rappresentato da un approccio esclusivamente lessicale²⁶².

D'altra parte, l'esistenza di numerosi e sostanziali punti di contatto fra il primo interpolazionismo da un lato, e le declinazioni più radicali di questo indirizzo critico come quelle che stanno a base delle *Wortmonographien* dall'altro²⁶³ è affermazione che avrebbe richiesto un'adeguata e autonoma dimostrazione. I due momenti, infatti, vanno piuttosto considerati tenendo conto di tutte le loro specificità, anche se, come osservato di recente, possono avere qualche aspetto in comune come l'impiego di *Wortlisten*²⁶⁴.

Con specifico riferimento al momento della genesi dell'interpolazionismo, anzi, sarà bene ricordare che nel metodo messo a punto da Gradenwitz la diagnosi relativa a un'alterazione testuale andava compiuta in una serie di tappe successive, dirette proprio a evitare di trasformare un semplice indizio linguistico in prova senza averlo confortato con validi riscontri di altra natura²⁶⁵.

Sembra più corretto, pertanto, non confondere la posizione dei primi inter-

²⁶¹ Così Mantovani, *La critica del testo del Digesto* cit. 184 s.

²⁶² Viene spontaneo chiedersi, pertanto, quanto la dichiarata idiosincrasia di Mantovani nei confronti dell'interpolazionismo non abbia pesato anche su tale giudizio, oltre che su alcuni risultati e su certe prese di posizione piuttosto discutibili; in argomento v. le osservazioni di Zuccotti, *Diabolus Interpolator* cit. 157-180.

²⁶³ Così Mantovani, *La critica del testo del Digesto* cit. 165 s.: «vi è insomma – più di quanto forse non si sia disposti ad ammettere – una linea che collega gli esordi, apparentemente più moderati, con le *Wortmonographien* più radicali. È appunto l'impostazione lessicale che, pur encomiabile, s'è trasformata in un metodo poco flessibile, quando la critica del Digesto è stata attratta completamente dai giuristi nel loro campo».

²⁶⁴ In tal senso v. Baldus, *Eigenwillig und differenziert* cit. 296 s., il quale correttamente conclude: «Wir müssen also differenzieren».

²⁶⁵ Può essere utile richiamare in proposito le specifiche considerazioni di Schulz, *Einführung* cit. 44: «Im übrigen muß man auf folgende Weise vorgehen: Erscheint ein Wort, eine Konstruktion oder eine stilistische Eigentümlichkeit verdächtig, so müssen zunächst nach Möglichkeit alle Stellen gesammelt werden, in denen sich der kritische Sprachgebrauch in Juristenschriften findet. Diese Stellen müssen nun auf ihre Echtheit nach sprachlichen und sachlichen Gesichtspunkten geprüft werden; erweist sich eine relativ große Anzahl dieser Stellen als unecht, so darf der kritische Sprachgebrauch für den Rest der Stellen, in denen er sich findet, als Verdachtsmoment verwendet werden».

polazionisti con quella di altri studiosi che andarono troppo oltre nella critica testuale perché non adoperarono le opportune cautele che i fondatori del nuovo indirizzo critico avevano percepito e rappresentato come parti integranti del metodo da loro forgiato, e dunque irrinunciabili per il suo corretto impiego.

In conclusione, farebbe torto al quadro delle informazioni offerto dalle fonti operare una generalizzazione e, sulla scorta di essa, estendere all'intero interpolazionismo, e quindi anche ai suoi primi esponenti, l'accusa di essere stati così ingenui o sprovveduti da pensare che ogni sconnessione nell'ambito di un testo andasse considerata come sintomo di un'interpolazione, senza neppure considerare l'eventualità che derivasse da un errore di copiatura²⁶⁶.

Mario Varvaro
Università di Palermo
mario.varvaro@unipa.it

²⁶⁶ Cfr. Mantovani, *La critica del testo del Digesto* cit. 172 s.: «Il *codex Florentinus*, pur vicino cronologicamente alla data di confezione del Digesto, è già gravato da un numero significativo di errori generati, come in qualsiasi altra tradizione manoscritta, nel processo stesso di copia. Questa constatazione è stata pressoché dimenticata durante la stagione interpolazionistica, nella quale qualsiasi sconnessione del testo veniva invece accolta come un sintomo di interpolazione. In altri termini, un po' ingenuamente, l'interpolazionismo s'è retto sul presupposto che il *codex Florentinus* rappresentasse direttamente l'originale uscito dallo spoglio delle opere compiuto secondo il sistema bluhmiano, e non già una copia che da quell'originale è sicuramente separata da più di un codice intermedio e che ha accumulato errori in questo tragitto».

Appendice

Tutte le trascrizioni critiche dei documenti manoscritti in *deutsche Kurrentschrift* riproducono fedelmente gli originali. Al corsivo si è fatto ricorso per rendere le parole o le lettere che in tali documenti sono scritte in *Antiqua*.

Le abbreviature sono sempre sciolte fra parentesi quadre, tranne nel caso dell'abbreviatura '&', che non è stata sciolta in 'und', e di altre abbreviature ricorrenti comuni (come v[on], z[um] B[eispiel], d[as] h[eißt], b[e]z[iehungs-]w[eise], i[m] Allg[emeinen], S[eite], N[ummer]). L'ortografia non è stata né modernizzata né uniformata, anche quando all'interno di un medesimo documento o di documenti scritti da uno stesso autore si trovino grafie discordanti di una stessa parola (per esempio: 'Commission' e 'Kommission'; 'critisch' e 'kritisch'; 'maaßgebend' e 'maßgebend'). Pure i capoversi e le sottolineature riproducono quelli degli originali.

Il cambio di pagina è indicato con il segno I, quello di foglio con il segno II. Fra i segni " " sono riferite le parole o le frasi che nei documenti manoscritti sono state aggiunte sopra o sotto il rigo, oppure sul margine del foglio. I caratteri mancanti negli originali per una mera svista o dimenticanza sono stati racchiusi fra parentesi uncinate < >.

Nr. 1

von der Leyen a Mommsen, Bremen 22.12.[1872]²⁶⁷ (Berlin, SBB-PK, Nachlass Mommsen I, 78, ff. 18-19)

Hochverehrter Herr Professor.

Im Herbste beschränkte sich mein Aufenthalt in *Berlin* auf wenige Stunden, und meinem Plane, das Weihnachtsfest bei meinen Schwiegereltern zu verleben, haben sich neuerdings Hindernisse in dem Weg gestellt.

Ich will daher nicht länger säumen, Ihnen wenigstens schriftlich Rechen-schaft abzulegen über das, was ich bisher an dem Digesten-Vocabularium gearbeitet habe. |^[18v]

²⁶⁷ Seppure non indicato, l'anno in cui la lettera è stata scritta si ricava dall'allusione nel testo della lettera alle nozze con Luise Isabella Kapp, avvenute nel 1872. Il nuovo indirizzo di Brema riferito in calce alla lettera è probabilmente quello dell'abitazione in cui la coppia andò a vivere nei primi anni di matrimonio, prima cioè che nel 1876 i due si trasferissero a Charlottenburg nella casa di *Hardenbergstraße* insieme ai due figli nel frattempo nati dal matrimonio.

Ihrem gütigen Rathe folgend habe ich das aufgeklebte Exemplar der Digesten durch Eintragung der Varianten und Bezeichnung derjenigen Stellen, welche Redensarten, besondere Wendungen u[nd] d[er]gl[eichen] darstellen, zum Auseinandergeschnitten werden weiter vorbereitet. Die Arbeit ist zum bei weitem größten Theil eine mechanische, nur selten habe ich Gelegenheit, einmal auszuruhen zu wissenschaftlicher Operation, und, ich kan[n] es nicht verhehlen, ich muß mir zuweilen das große Endziel, welches mir vorschwebt, vergegenwärtigen, um den Muth nicht fallen zu lassen. Dabei ist die Arbeit eine recht zeitraubende. Das Höchste, was ich bisher in Perioden, in welchen mir recht viel Zeit übrig ward, zu leisten vermochte, waren etwa 30 Seiten wöchentlich. Endlich werde ich häufig aufgehalten durch || ^[19r] Unrichtigkeiten in der Bezifferung der Linien, die ich berichtigen muß, und es kan[n] mir vorläufig Niemand einen Theil der Arbeit übernehmen²⁶⁸. Das sind Schattenseiten; aber, wen[n] Sie, hochgeehrter Herr Professor, nicht die Geduld mit mir verlieren, und inzwischen Niemand besseres gefunden haben oder finden, dem Sie die Arbeit lieber verantrauen möchten, so will ich weiter fortgehen, und hoffe in nicht allzu langer Zeit die Arbeit wenigstens bis zu einer der von Ihnen angedeuteten Stationen zu fördern. Wie ungemein wichtig für die Auslegung des römischen Rechtes ein umfassendes Vocabularium ist, davon drängt sich mir ja mehr und mehr die Überzeugung auf, und ich würde mich glücklich schätzen, an der Vollendung eines solchen Werkes das, was in meinen Kräften steht, beigetragen zu haben.

Meine Amtsthätigkeit nim[m]t meine Zeit perioden- | ^[19v] weise ganz, jedoch meist nur soweit in Anspruch, daß ich wenigstens *nullam diem sine linea* lassen kan[n], oft kan[n] ich 4 – 5 Stunden täglich der Arbeit widmen, aber das ist auch die äußerste Zeitdauer, welche mir möglich ist an der Arbeit zu verweilen, länger hält man es nicht aus. Ich hoffe, es geschieht Ihnen ein gewisser Dienst damit, hochgeehrter Herr Professor, daß ich nebenbei das Druckfehlerverzeichniß Ihrer Ausgabe berichtige und vervollständige. Meine Arbeit steht augenblicklich im siebten Buche der Digesten. Übrigens darf ich endlich nicht unerwähnt lassen, daß ich im Laufe dieses Jahres in Folge einer Verheirathung die Monate *August*, *September* und halben *October* fast völlig, ohne die Arbeit um das Geringste zu fördern, habe verstreichen lassen müssen.

In der Hoffnung, bald mündlich Ihnen ausführlichere Berichte erstellen zu kön[n]en<.>

Mit vorzüglicher Hochachtung und Verehrung

Alfred ^{vd}*Leyen*.

Bremen, 68 *Besselstr.*, den 22. *Dezember*.

²⁶⁸ *Sic*, per: 'übernehmen'.

Nr. 2

Wölfflin a Mommsen, München 15.6.1886 (Berlin, SBB-PK, Nachlass Mommsen I, 132, ff. 44-45)

München, den 15 Juni 1886.

Geehrtester Herr Professor,

Ich will heute versuchen meine Gedanken über das Lexikon des Juristenlatein²⁶⁹ etwas zusam[m]enhängender zu entwickeln. Daß die Aufgabe eine lösbare ist, daß die Lösung Nutzen stiften wird und der Savignystiftung zur Ehre gereichen muß, sollte als Axiom gelten. Schon Dirksen hatte ja beabsichtigt ein vollständiges *Lexicon* zu geben; was er aber wirklich geboten, genügt ja nach keiner Seite hin. Die Vermengung von klassischem und unklassischem Juristenlatein, die beinahe mittelalterliche Citationsweise, über die ich mich schon entsetzte, als ich bei Windscheid Institutionen hörte (die Aerzte sind besser entschuldigt wen[n] Sie²⁷⁰ schreiben *Recipe aquam fontanam etc.*²⁷¹), vor Allem aber die Uebergehung der Autorennamen (als ob man in einem latein[ischen] Lexikon setzen dürfte *Hist[oriographi]* statt Cäsar, Sallust, Livius, Tacitus, *Script[ores] hist[or]iae Aug[ustae] Am[m]ian*) machen, ganz abgesehen von der Unvollständigkeit, das Buch heute fast unbrauchbar. Vor einem Menschenalter erwartete man alles Licht für das Verständniß der Autoren von der Collation der Handschriften; heute weiß man, daß aus der sicheren Ken[n]tniß des Sprachgebrauches mindestens gleich viel gefolgert werden kan[n]. Selbst im Gaius sind wir noch nicht so weit, daß man wüßte, wie er allein schreiben kon[n]te und wie er nicht schreiben kon[n]te; Beweis dafür sind die zahlreichen der Latinität des Gaius widerstreitenden Ergänzungen von Lücken. Ich will nicht betonen, daß man aus der Sprache auf das Alter eines Schriftstückes, auf Aechtheit oder Interpolation schließen kan[n]; aber erwähnt muß es werden, damit man nicht ein Lexikon mit einem Rechenknechte oder einem ähnlichen mechanischen Hilfs-

²⁶⁹ Sic. Nelle prime righe della lettera a Mommsen del 9 agosto 1887 (SBB-PK, Nachlass Mommsen I, 132, f. 49) si legge invece: 'Lexikon des Juristenlateins'.

²⁷⁰ Sic, per: 'sie'.

²⁷¹ La citazione è tratta da H.F. Teichmeyer, *Elementa philosophiae naturalis experimentalis, in quibus omnium rerum naturalium affectiones recensentur, earundemque causae, quantum fieri potest, deteguntur, et per experimenta, tum ex mathesi, tum ex chymia inprimis desumpta, declarantur, in usum auditorii sui. Cum figuris aeneis, et indice*, Ienae 1717, 80: «Recipe aquam fontanam, cui immitte viride æris: Sic brevi temporis spatio aqua a viridi æris tingitur rell.».

MOMMSEN
 Merseburg, den 15 Juni 1886.
 44 JH

Gerechtester Herr Professor,

Ich will zuerst erwähnen meine Gedanken über das Lexikon der Juristen-
 lehren unter Berücksichtigung des zu unterstellten. Das die Ausgabe mir bekannt ist,
 daß die Leipzig Wörterbücher sind und die Savigny Stiftung zur Her gemeinlich weiß,
 sollte als Zeichen gelten. Diese Wörterbücher sind bereits fertig mit vollständigen Lexi-
 con für geben; und es aber wirklich gegeben, genügt es nach meinem Fichte (s. die
 Vermengung von Klassikern und neoklassischen Juristenlehren, die bereits mittel-
 alterliche Aristokratie, aber die es nicht von ersetzen, als es bei Aristoteles
 Institutionen steht (die einzigen sind besser nutzlos, und die folgende Reihe
 agere fortan etc.), nur allein aber die Überzeugung der Autoren auszu-
 (als ob man in einem Lexikon solche Blatt. statt Casus, Pollst,
 Ländel, Recht, Schrift, hist. Aug. Anstalt), man, ganz abgesehen von der Un-
 vollständigkeit, das Lexikon nicht fast unbenutzbar. Vor allem Menschen aber
 unbrauchbar was alles Licht für das Verständnis der Autoren von der Lokation
 der Grundgesetze; nicht weiß man, daß auch der höchsten Umtrieb der Mensch-
 gebrauchlich mindestens gleich viel gefolgt werden kann. Nicht ein Gericht sind
 wir noch nicht so weit, daß man wissen, wie es sein können nicht und wie
 wir nicht schreiben nicht; sondern dafür sind die größtmöglichen der Leichtigkeit
 das Gericht widersprechenden Logikregeln von Leuten. Ich will nicht behaupten,
 daß man auf der Mensch auf das Alter wird spezifisch, auf die Freiheit
 oder Jurisprudenten schreiben nicht; aber man weiß es zu wissen, denn man
 nicht ein Lexikon mit einem Menschenkenntnis als einem öffentlichen ungenü-
 lichen Mittel für die Juristen. Wenn es nicht ist, das nicht es nicht ein
 eines Savigny Stiftung od. eines Akademie nicht vollständig geben werden.

Immagine 1 – Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz,
 Nachlass Mommsen I, 132, f. 44r
 (su concessione; divieto di riproduzione con qualsiasi mezzo)

mittel zusam[m]enwerfe. Wäre es nur das, dan[n] kön[n]te es auch von einer Savignystiftung od[er] einer Akademie nicht herausgegeben werden. |^[44v]

Aus dieser Betrachtung folgt: das Wörterbuch kan[n] kein vollständiger *Index vocabulorum* sein, wie die *Indices* der Ausgaben *in usum Delphini*, oder der *Index* des *Vegetius* von Lang, der *Index* zu Cäsar von Holder. Das wäre kein künstlerischer Bau, sondern nur eine Aufschichtung von Ziegelsteinen. Aber auch die morphologische Behandlung von *Merguet*, der einfach ordnet: *auctoritas*, *Nom[inativus]* *Sing[ularis]* säm[m]tliche Stellen chronologisch – *auctoritatis* – u. s. w. möge das Wort bedeuten was es wolle, sollte ausgeschlossen sein. An dem Wörterbuche von *M[erguet]* arbeiten 6 Studenten, aber ein Stellenweiser hat doch nichts mit einer akademischen Aufgabe zu thun. Es müssen vielmehr die wissenschaftl[ichen] Probleme, wie die nach erster Sam[m]lung²⁷² gewon[n]enen Resultate in jedem Artikel schon angedeutet sein; dan[n] braucht der Redactor sich nicht zu schämen der Nachfolger von *Savigny* zu sein. Der Vergleich Grim[m] würde hier hinken²⁷³: den[n] die Grim[m] sam[m]elten doch Material; *Pern[ice]* dagegen bekom[m]t *Alles* geliefert, muß also seine ganze Arbeit in die Disposition & Behandlung des Materiales legen.

Man kan[n] hier gleich fragen, wie sich die philologischen & die juristischen Kräfte in die Arbeit²⁷⁴ zu theilen hätten. Sie denken sich, die Philologen machen das ganze Knochengerüst des Artikels, & ein Jurist liefert das Fleisch & Leben dazu. Unter allen Umständen muß Alles Unflexible (Partikeln, meinetwegen mit Einschluß der *Adverbia*, obschon diese nicht leicht von den *Adiectiven* zu trennen sind) in die Hand eines Philologen gelegt werden; das ist das Minimum. Aber es läßt sich doch fragen, ob dieß auch für die *Substant[iva]* & *Verba* geschehen müsse, ja ob es für *Termini technici* geschehen kön[n]e. Sollte ein Wort wie *abdicare*, *abdicatio* zwei verschiedene Bedeutungen od[er] Bedeutungsnuancen haben, so käme viell[eicht] doch der Jurist eher darauf, dieselben zu erken[n]en. Der Philolog würde nur sehen, daß das Wort *erben*²⁷⁵ vor dem augusteischen |^[45r] Zeitalter nicht vorkom[m]t, & sam[m]t dem Begriffe durchaus unrömisch ist; daß es erst durch die Rhetorenschulen *erben* weil die Themata der griech[ischen] Rhetorik entlehnt wurden²⁷⁶ & Declamationen als Uebersetzung von ἀπειπεῖν od[er] ἀποκηρύττειν in die Latinität eindringt. Feinere synonymische Unterscheide würde vielleicht ein Jurist besser finden. Ein Mittelweg

²⁷² Segue cancellato: 'zu'.

²⁷³ Si allude qui al celebre *Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm*, il cui primo volume era stato pubblicato a Lipsia nel 1854.

²⁷⁴ Sic ('in die Arbeit'), per: 'die Arbeit'.

²⁷⁵ Aggiunto sotto il rigo. Si tratta della traduzione tedesca di 'abdicare'.

²⁷⁶ Aggiunto sul margine superiore della pagina.

wäre, daß *Nomina & Verba* zwar Philologen zugetheilt würden, die Redaction aber die *Termini technici* aussonderte und einem Juristen übergäbe. Dringend muß ich davor warnen, die Stofftheilung nach Buchstaben vorzunehmen; wegen der Concurrencyausdrücke ist mir die Scheidung nach Redetheilen zuläßig. Setzen wir statt *abdicare* das Verb *abducere*, so ist klar, daß dieses mit *deducere* concurrirt, vielleicht auch mit einem dritten & vierten Verbum; säm[m]tliche Artikel müssen daher in einer Hand liegen.

Das Beste lernt man übrigens im[m]er in der Praxis. Auch der größte Gelehrte solle die Schwierigkeiten nicht unterschätzen, einen guten lexikalischen Artikel zu schreiben. Unbedeutende Formfragen werden für die Brauchbarkeit eines Wörterbuches von eminenter Wichtigkeit. Gerne bin ich bereit, die ersten 12 Probeartikel durchzusehen, & zu untersuchen, ob ich noch einen Punct herausfinde, den man vielleicht anders formen kön[n]te. 'Viell[eicht] ergibt sich aus der latein[ischen] Gram[m]atik & der lat[einischen] Lexikographie überhaupt das Eine od[er] Andere, was Beachtung verdiente.'²⁷⁷ Man kön[n]te viell[eicht] ein Dutzend Artikel aus den verschiedensten Gebieten & Redetheilen auswählen, probeweise bearbeiten, eventuell auch setzen lassen als Probe für die Mitarbeiter.

Die Personenfragen stehen in zweiter Linie. Wen[n] Sie aber an Kalb od[er] Schultheß denken sollten, so bin ich gern erbötig die genauesten Informationen zu geben, da beide (in diesen Dingen) meine Schüler sind.

So viel für heute.

Hochachtungsvoll ergebenst
Prof. Ed. Wölfflin.

²⁷⁷ Aggiunto in calce alla pagina, a sinistra alla firma.

Nr. 3

Memorandum di Mommsen, Berlin 1.6.1886 (Berlin, ABBAW: PAW, II-XI-134, f. 140)

Die Savignystiftung wird sich²⁷⁸ Verdienst erwerben, wenn sie, auf Grund von § 16, 4 der Statuten, es unternimmt²⁷⁹ mit Hülfe des demnächst zum Abschluß gelangenden Wortindex zu den Digesten, ein *vocabularium iuris Romani antiquioris* herstellen zu lassen. Vorläufig erscheinen²⁸⁰ mir dabei folgende Punkte zu beachten.

1. Das *Vocabularium* stellt den Wortschatz der Digesten so wie der einzeln erhaltenen Schriften von Gaius, Ulpian und Paulus dar, so daß jedes hierin vorkommende Wort aufgeführt und in angemessener Auswahl belegt wird. Die Berücksichtigung der sonst erhaltenen vordiocletianischen Rechtsschriften²⁸¹ und Gesetzen²⁸² ist facultativ; die der nachdiocletianischen im Allgemeinen ausgeschlossen. Es erscheint durchaus nothwendig eine äußerliche und greifbare Begrenzung der Arbeit festzuhalten, welche durch den vorliegenden *index verborum*²⁸³ schon an sich angezeigt wird.

2. Die durch die Sprache oder die Individualität der Schriftsteller hervorgerufenen Discrepanzen²⁸⁴ hervorzuheben wird die Hauptaufgabe sein; es werde also durchgängig die Verfasser zu bezeichnen²⁸⁵ sein. Was späteren Schriftstellern oder Interpolationen angehört, ist nicht auszuschneiden, aber in irgend einer Weise von der übrigen Maße zu unterscheiden.

3. Juristische und philologische Arbeit muß hier Hand in Hand gehen;²⁸⁶ auch ist bei dem Umfang der Arbeit deren Theilung wünschenswerth. Als geeignete Persönlichkeiten²⁸⁷ möchte ich nennen den Juristen Dr. |^[140v] Gradenwitz, Docenten an unserer Universität; Dr. Grupe, zur Zeit in Pfalzburg, Verfasser der tüchtigen Dissertation *de Iustiniani Institutionum compositione* und von mir mit dem Wortindex zum Sidonius beauftragt; Dr. Kalb, zur Zeit Assistent in Nürnberg, im Begriff sich in München zu habilitiren, Verfasser der Bemerkungen über Gaius' Latinität (in Wölfflins Archiv 1, 92 fg.). Auf die beiden letzteren weist

²⁷⁸ Segue cancellato: 'ein'.

²⁷⁹ Segue cancellato: 'aus dem'.

²⁸⁰ Corregge: 'erscheint'.

²⁸¹ Segue cancellato: 'Verordnungen'.

²⁸² Aggiunto sul rigo.

²⁸³ Segue una parola cancellata, non più leggibile.

²⁸⁴ Seguono alcune parole cancellate, non più leggibili.

²⁸⁵ Seguono alcune parole cancellate, non più leggibili.

²⁸⁶ Segue una parola cancellata, non più leggibile.

²⁸⁷ Segue cancellato: 'erscheinen'.

namentlich Wölfflin hin, mit dem ich in dieser Hinsicht mich in Verbindung gesetzt habe.

4. Die Theilung der Arbeit wird nur in der Weise möglich sein, daß die Blätter des *Index verborum* unter die Mitarbeiter zur Bearbeitung vertheilt²⁸⁸ werden; der hierzu erforderliche Consens der Regierung wird voraussichtlich nicht versagt werden. Die Theilung selbst könnte etwa, nachdem vorher geeignete *specimina* ausgearbeitet und dadurch ein gleichförmiges Schema gewonnen ist,²⁸⁹ in der Weise erfolgen, daß einer der Philologen die *indeclinabilia* '(mit Ausschluß der²⁹⁰ einem gangbaren Adjectiv correspondirenden Adverbien)²⁹¹ übernimmt, die beiden anderen Arbeiter die übrige Maße, je nachdem sie mehr specifisch juristisch oder allgemein erscheint, unter einander²⁹² theilten.

5. 'Für²⁹³ die²⁹⁴ weitere Feststellung, namentlich auch des Honorars, würde ich vorschlagen H[e]r[r]n G[eheim] R[ath] v. d. Leyen (wegen des *index verborum*) und H[e]r[r]n Dr. Gradenwitz zuzuziehen und 'dann' vielleicht durch die letzteren,²⁹⁵ wenn wir hier im Allgemeinen einig sind, die Verhandlung mit den bezeichneten Philologen zu führen. Obwohl der *index verborum* noch nicht ganz abgeschlossen ist, würde doch wohl die Einleitung zu dieser Folgearbeit sofort gemacht werden können.

Mommsen

Berlin

1 Juni 1886

²⁸⁸ Seguono due lettere cancellate, non più leggibili.

²⁸⁹ Seguono due lettere cancellate, non più leggibili.

²⁹⁰ Segue cancellato: 'zu'.

²⁹¹ Aggiunto sul margine sinistro del foglio.

²⁹² Corregge sul rigo: 'sich'.

²⁹³ Aggiunto sul rigo.

²⁹⁴ Corregge: 'Die'.

²⁹⁵ Seguono una o due lettere cancellate, non più leggibili.

NR. 4

Gradenwitz a Pernice, Berlin 8.7.[18]86²⁹⁶ e minuta predisposta da Gradenwitz per il contratto per la redazione del *Wörterbuch der römischen klassischen Jurisprudenz* (Berlin, ABBAW: PAW, II-XI-134, ff. 145-150)²⁹⁷

Berlin, d[en] 8 VII 86.

Hochgeehrter Herr *Professor*,

Unter höflicher Bezugnahme auf Ihre g[e]f[ä]h[l]igen mündlichen Mittheilungen vom 3. d[ieses] M[onates] erlaube ich mir, folgende Bemerkungen über die Ausführung des projektirten Lexikons *d. P.* Ihrer geneigten Erwägung zu unterbreiten:

I In Übereinstimmung mit Ihnen meine ich, daß eine einheitliche juristische Leitung für das Werk nicht wohl entbehrt werden kann. Folgende, specielle Gründe sind dabei für mich maaßgebend:

A. Eine Theilung ‘*pro partibus divisis*’ muß ganz i. Allg. die Folge haben, daß eine häufig vorkommende Wort- |^[145v] verbindung, (z. B. *libertatem praestare*) gespalten wird (indem *libertas* dem einen, *praestare* dem anderen Mitarbeiter zufällt); nothwendiger Weise wird dann die Phrase von dem Einen, wie von dem Anderen vorgebracht werden, und sehr häufig wird der Eine sie anders auffassen, als der Andere. Hiernach wären Widersprüche in dem Werk unvermeidlich, wofern nicht ein einheitliches *placet* zu Gunsten des Einen entscheiden könnte.

B. Was die Interpolationen anlangt, so scheint es mir, als ob auch nicht einmal die Möglichkeit nachträglicher Controle die Nachteile ausgleichen könnte, welche sich aus der selbständigen Bearbeitung der Artikel durch Philologen ergeben würden. Eine solche Controle angenommen, würden die philologi- ll^[146r] schen Mitarbeiter Fleiß und Scharfsinn verschwendet haben, wenn ihre, auf rein philologischen Grundsätzen ruhende Zusammenstellung hinterher durch eine nach juristischen Gesichtspunkten erfolgenden Revision umgestoßen würde. In dieser Hinsicht ist, m[einer] Ü[berzeugung] nach, ein direktes Zusam[m]enwirken der Juristen und Philologen nothwendig, und dabei scheint es mir von äußerster Wichtigkeit, daß die Mitarbeiter an demselben Orte wohnen, damit das juristische *placet* für die²⁹⁸ philologischen Aufbau Schritt für Schritt mög-

²⁹⁶ Il nome del destinatario non è indicato, ma può ricavarsi dal contenuto della lettera considerato unitamente alle altre informazioni di cui si dispone.

²⁹⁷Sui margini di alcuni fogli sono presenti annotazioni a penna di pugno di Mommsen, che non sono state trascritte.

²⁹⁸ *Sic*, per: ‘den’.

lich sei, und nicht die Gefahr eintrete, daß der ganze Bau wieder niedergerissen werden muß. Gerade die feinen Distinktionen, die der Philologe machen wird, müssen eine sichere juristische Basis haben; denn eben in den Details der größeren Juristenwerke (*ad ed[ictum] ad Sab[inum]*) | ^[146v] haben die Compileroren (manchmal allerdings ohne den Sinn der Stellen zu ändern) arg gehaust, wie die *Vat[icana] fr[agmenta] passim* zeigen.

Als Beispiele für solche Interpolationen, welche den, den Philologen anheimfallenden Theil des Werkes betreffen, erlaube ich mir zunächst anzuführen:

1. *cum* = da; *cum* = wenn.

Ob *cum* = da, wenn es den *Ind[icativus]* regiert, in der Regel interpolirt ist, weiß ich nicht; sicherlich ist es in sehr vielen Fällen interpolirt. – Das Gleiche findet bei *cum* = wenn, wo es den *Conj[unctivus]* hat, statt. – Die betr[effenden] Fälle kann m[eines] E[rachtens] ein Philologe allein nicht herausfinden.

2. *Licet* – (*at*)*tamen*,

ist m[eines] E[rachtens] häufig ein Schema für Interp[olation]. Mit *licet* wird die wahre Meinung des Juristen vor- || ^[147r] getragen; mit *tamen* das Compilerorenwerk eingeführt. – Vgl. *L[ex] 18 § 1 D 48, 10²⁹⁹*; *L[ex] 24 § 10 D 40, 5³⁰⁰*; auch *L[ex] 17 D 5, 3³⁰¹*. –

3. Ferner diene etwa als Beispiel: *Libertatem dare u[nd] praestare*³⁰².

L[ibertatem] dare heißt (z. B. testamentarisch) die Freiheit geben, *L[ibertatem] praestare* heißt: gemäß dem Testament die fideicommittirte Freilassung vornehmen. Ein Philologe würde m[eines] E[rachtens] unter *l[ibertatem] praestare* wegen *L[ex] 24 § 9³⁰³ D 40, 5*, auch sagen müssen: es findet sich jedoch *l[ibertatem] praestare* in der Bedeutung von *l[ibertatem] dare* bei *Ulpianus*; indeß ist in Wirklichkeit der Schluß von *L[ex] 24 § 9 cit.* unzweifelhaft von *Tribonian*.

4. *satisfactionem dare* kommt 4 mal in den Pandekten vor, ist aber immer interpolirt.³⁰⁴

C. Sollen in dem Werke die alten Schrift- | ^[147v] steller genannt werden, so muß auch Gewißheit³⁰⁵ dafür vorhanden sein, von wem die betreffende Stelle

²⁹⁹ Paul. 3 *sent.*, D. 48.10.18.1, nel cui testo, in realtà, ricorre la costruzione 'etsi ... tamen', e non 'licet ... attamen'.

³⁰⁰ Ulp. 5 *fideic.*, D. 40.5.24.10.

³⁰¹ Gai. 6 *ad ed. prov.*, D. 5.3.17.

³⁰² Sulla differenza cfr. Gradenwitz, *Interpolationen in den Pandekten* cit. (nt. 9) 41-43.

³⁰³ Sic, per '§ 8'. In Gradenwitz, *Interpolationen in den Pandekten* cit. (nt. 9) 212, si discute infatti di Ulp. 5 *fideic.*, D. 40.5.24.8, che è il passo contenente l'espressione che interessa in relazione all'esempio addotto in questo punto della lettera.

³⁰⁴ Cfr. Gradenwitz, *Interpolationen in den Pandekten* cit. (nt. 9) 64-72.

³⁰⁵ Segue una virgola cancellata.

herrührt. In die großen Sammelwerke sind bekanntlich ganze Gedankenreihen von *Labeo – Papinian* einfach übernommen; will man hier nach Schriftstellern scheiden, so muß man sich klar sein, wem die Ausführungen angehören, ob *Ulpian*, oder *Julian*, oder *Celsus* etc. dieser §, diese Gedankenreihe u. s. w. angehört. Wie weit *Ulpian* ausgeschrieben hat, kann aber nur ein Jurist³⁰⁶ beurtheilen, und auch ein solcher nur annäherungsweise.

Hiernach scheint mir eine einheitliche Leitung durch einen Juristen durchaus erforderlich.

Inwiefern es unter diesen Umständen wünschenswerth wäre, gerade solche philologische Mitarbeiter heranzuziehen, die schon juristische Auto- ||^[148r] ren philologisch behandelt haben, entzieht sich meiner Beurtheilung.

II Vielleicht wäre es zweckmäßig, gleich bei Anfertigung des Werkes auch auf ein kleines Handlexikon Bedacht zu nehmen, welches durch Excerptirung der einzelnen Artikel des größeren Werkes zu gewinnen, und mit *Heumanns* Handlexikon³⁰⁷ zu concurriren bestim[m]t wäre. Dasselbe könnte vielleicht, auch wenn die *Cod[ices]* nicht bearbeitet sind, als 1^{ter} Band, erscheinen.

III Empfehlenswerth scheint mir auch die Bestimmung, daß die systematischen Zusammenstellungen der Worte, auf Grund deren das Lexikon hergestellt wird, der Kön[iglichen] Akademie nach Fertigstellung der Artikel einzureichen seien, damit auch dies Rohmaterial erhalten bleibt. |^[148v]

IV Eine Benutzung der früheren Kaisererlasse im *Codex* scheint mir höchst schwierig und verhältnißmäßig undankbar, da ich einerseits überzeugt bin, daß hier zahlreiche Interpolationen, häufig in Gestalt von Verkürzungen, vorliegen, andererseits kein Mittel sehe, z[ur] Z[eit] diese Interp[olationen] im Einzelnen festzustellen. – Die häufigen *rescripta* in den Digesten scheinen mir unter eine besondere Rubrik zu gehören. –

Indem ich mich der Hoffnung hingebe, daß vorstehende Ausführungen im Großen und Ganzen sich Ihrer Zustimmung zu erfreuen haben werden, habe ich die Ehre, mit vorzüglicher Hochachtung zu verbleiben, Herr *Professor*,

Ihr

ganz ergebener
Gradenwitz. ||^[149r]

Vertraulich!

³⁰⁶ Segue cancellato: ‘annäherungsweise’.

³⁰⁷ H.G. Heumann, *Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts*, Jena 1851². La prima edizione dell’opera era stata pubblicata nel 1846, sempre a Jena, con il titolo *Handlexikon zum Corpus juris civilis*.

Entwurf.

§ 1

Die Oberaufsicht über die Abfassung des Lexikons der klassischen Jurisprudenz steht der Kommission der Kön[iglichen] Akademie der Wissenschaften für die Angelegenheiten der *Savigny*-Stiftung zu.

§ 2

Mit der Ausführung der Arbeit wird ein Jurist beauftragt.

§ 3

Demselben werden – von der K[öni]g[lichen] Akademie d[er] W[issenschaften] – zwei Philologen als Mitarbeiter beigegeben und wird ihm die Befugniß ertheilt, Juristen bei der Ausführung des Werkes zu beschäftigen.

§ 4

Unter die bei der Ausführung des Werkes Beteiligten wird der Wortindex durch den *sub* § 2 genannten Juristen |^[149v] vertheilt; dabei sind einem Philologen die Partikeln, im übrigen dem Juristen das juristisch werthvollste, dem Philologen das³⁰⁸ Allgemeine zuzuwenden. –

§ 5

Die Aufnahme der Artikel unterliegt der Genehmigung des Jur[isten] *sub* § 2, welcher berechtigt ist, Änderungen an denselben vorzunehmen. –

Bei Meinungsverschiedenheiten mit den Philologen über rein philologische Fragen ist die Entscheidung der Herren *Prof[essoren]*³⁰⁹ anzurufen, jedoch nicht öfter als³¹⁰ mal im Jahr für alle Streitpunkte.

§ 6

Die einzelnen Artikel werden in der Weise bearbeitet, daß alle in dem Wortindex vorkommenden Worte systematisch geordnet, und sodann für jede Bedeutung, Verbindung, etc. angemessene Beispiele herausgegriffen werden. ||^[150r]

?³¹¹ Wortverbindungen sind i. Allg. hauptsächlich beim *Verbum* vorzubringen? –

Die systematischen Zusammenstellungen sind aufzubewahren, und nach

³⁰⁸ Segue cancellato: 'Übrige'.

³⁰⁹ Segue uno spazio lasciato in bianco.

³¹⁰ Segue uno spazio lasciato in bianco.

³¹¹ Segue cancellato: 'Die'.

Vollendung des Artikels und nachdem derselbe für aufnahmefähig erklärt worden, der Königlichen Akad[emie] d[er] W[issenschaften] einzureichen. –

§ 7

Von den für jeden Artikel ausgewählten Beispielen ist wieder ein Auszug herzustellen, der für eine kleinere Handausgabe des Lexikons bestim[m]t ist. –

§ 8

Autorrecht.

§ 9

Honorar.

Nr. 5

Gradenwitz a Mommsen, Berlin, 19.7.1886 (Berlin, SBB-PK, Nachlass Mommsen I, 38, ff. 1-4)

Berlin, 19. Juli 1886.
Schoeneberger Ufer 44.

Euer Hochwohlgeboren

habe ich die Ehre gehorsamst mitzuthemen, daß ich mich, nach reichlicher Überlegung, zu meinem lebhaftesten Bedauern nicht entschließen kann, den, wie Herr *Prof. Pernice* mir mittheilt, in Aussicht stehenden Auftrag zur Abfassung eines Lexikons der klassischen Jurisprudenz unter den Bedingungen, wie sie jetzt geplant werden, so daß die drei Mitarbeiter unabhängig und gleichberechtigt sind, zu übernehmen. |^[1v]

So wenig in dieser wie in irgend einer anderen wissenschaftlichen Angelegenheit würde ich es wagen, Euer Hochwohlgeboren gegenüber an meiner Ansicht festzuhalten, wenn nicht der Umstand, daß Euer Hochwohlgeboren allein von allen Auktoritäten, welche über die Angelegenheit gesprochen, die mir ungünstige Meinung haben, mir den Muth gäbe, meine Ansicht für die wenigstens möglicherweise richtige zu halten.

Meine Auffassung, wonach der Jurist bei dem Unternehmen in irgend einer Weise ||^[2r] die Centralstelle sein würde, wird außer von Herrn *Prof. Pernice* noch getheilt von den Herren Geh[eim] Rath *Goldschmidt*³¹² und *Prof. Eck*³¹³ dahier, und von Herrn Geh[eim] Rath *Bekker* in *Heidelberg*; Euer Hochwohlgeboren bitte ich zugleich darin, daß ich das Gutachten des Letzteren heran³¹⁴, meines besonderen Gönners, erst einholen wollte und erst heut erhalten habe, den einzigen Grund zu sehen, aus dem dieser Brief erst jetzt abgeht. –

Ferner bitte ich Sie, Hochverehrter Herr *Professor*, nicht annehmen zu wollen, |^[2v] daß ich mich in Folge meiner Studien über Interpolationen in den Pandekten für einen „halben Philologen“ halte, dem sich die Herren *Dr. Grupe* und *Dr.<.> Kalb* zu fügen hätten; jeder philologische Mitarbeiter würde in technischen Fragen an mir einen dankbaren Schüler finden; meine Neigungen, nicht

³¹² Levin (o Lewin) Goldschmidt (1829-1897) tenne all'università di Berlino la prima cattedra di diritto commerciale a partire dal 1875. Su di lui v., per tutti, R. Dietz, *Goldschmidt, Levin*, in *NDB*. 6, Berlin 1964, 617 s., con altra bibliografia.

³¹³ Ernst Eck (1838-1901), dal 1881 professore di diritto romano della facoltà giuridica dell'università di Berlino.

³¹⁴ *Sic.*

meine Kenntnisse, gehen nach der Seite der Philologie, und wo ich mitzureden habe, wird die Philologie nicht schlecht behandelt werden.

Unter diesen Umständen erlaube ich mir an Sie, hochverehrter Herr *Professor*, die gehorsame Frage, ob Sie mir nicht vielleicht II ^[3r] doch das Vertrauen schenken, im Verein mit zwei tüchtigen jüngeren Philologen, wie sie in *Berlin* voraussichtlich zu finden sein werden, das *Werk* zu unternehmen; ich bekenne, daß der Umstand, daß die Herren *Dr<.> Grupe* und *Dr. Kalb*, deren wissenschaftliche Fähigkeiten ich nicht bezweifle, gerade juristische Schriftsteller rein philologisch (also nichtjuristisch) behandelt haben, diesen Herren für das *Werk* meinem unmaßgeblichen Urtheil nach keinen Vorzug giebt vor solchen Philologen, die in gleicher Weise nichtjuristische Autoren bearbeitet | ^[3v] haben. Ihnen, hochverehrter Herr *Professor*, brauche ich die weiteren Schwierigkeiten, die aus der weiten Trennung des Wohnortes erwachsen würden, nicht auseinanderzusetzen.

Da ich nicht weiß, inwiefern Euer hochwohlgeboren unter diesen Verhältnissen auf die, wie Herr *Prof. Pernice* mir mittheilt, für heut Abend anberaumte Conferenz noch Werth legen, so ist der Überbringer dieses beauftragt, Ihre geneigte, auf die Abhaltung der Conferenz bezügliche, Entscheidung entgegenzunehmen, um dieselbe den Herren Geh[eim] Rath *Brunner* und *Prof. Pernice* zu behändigen. II ^[4r]

Indem ich Sie, hochverehrter Herr *Professor*, bitte, vorstehende freimüthige Erklärung mit der großen Wichtigkeit, welche die Frage hat, zu entschuldigen, und Sich versichert zu halten, daß, wie die Angelegenheit sich auch entwickeln möge, es mir als größte Auszeichnung gelten wird, daß Ihr Auge in dieser Sache auf mich gefallen ist, habe ich die Ehre, mit vorzüglicher Hochachtung zu zeichnen

Euer Hochwohlgeboren

ganz gehorsamer
Gradenwitz.

Nr. 6

Contratto del 25.3.1887 con gli editori di un *Wörterbuch der klassischen römischen Rechtswissenschaft* e proroga del 16.2.1889 (Berlin, ABBAW: PAW, II-XI-138, ff. 7-8)

Vertrag

mit den Herausgebern eines Wörterbuches der klassischen römischen Rechtswissenschaft.

§. 1.

Das Wörterbuch soll den Wortschatz und den Sprachgebrauch der klassischen römischen Juristen zur Anschauung bringen. Dazu sind die in den Digesten enthaltenen Bruchstücke und die selbständig auf uns gekommenen Schriften der Juristen vollständig auszubeuten.

§. 2.

Es ist darauf Bedacht zu nehmen, daß die Verschiedenheiten im Wortschatze und Sprachgebrauche der einzelnen Juristen ersichtlich werden. Es sind: 1) jedenfalls allen Belegen die Namen der Verfasser beizufügen; es müssen 2) die Interpolationen und die wörtlich von einem dem andern nachgeschriebenen Stellen berücksichtigt werden. Auch sicher interpolierte Wörter sind aufzunehmen und als solche zu bezeichnen. Die Hinweisung auf ältere und jüngere³¹⁵ Litteratur (Kaisererlasse) bleibt dem Ermessen der Bearbeiter vorbehalten.

§. 3.

Die einzelnen Artikel sind in kurzer³¹⁶ Form zu halten und lexikalisch zu ordnen. Längere³¹⁷ Ausführungen und Erläuterungen des im Wörterbuche gegebenen³¹⁸ werden in einen Ergänzungsband verwiesen, über dessen Veröffentlichung die akademische Commission beschließt.

§. 4.

Die Sprache des Wörterbuchs ist die lateinische.

³¹⁵ Corregge: 'alte und junge'.

³¹⁶ Nell'originale, in realtà, è stato scritto per mera distrazione nell'andare a capo: 'kurz-zer'.

³¹⁷ Corregge: 'Lange'.

³¹⁸ Sic, per: 'Gegebenen'.

§. 5.

Die Bearbeitung wird den Herren *Dr. jur. Gradenwitz, Dr. phil. Kübler* und *Dr. phil. Schulze* übertragen.

§. 6.

Die Vertheilung der Artikel erfolgt durch den juristischen Mitarbeiter. Positive und negative Kompetenzconflicte entscheidet die akademische Kommission.

§. 7.

Die Bearbeitung der Artikel geschieht selbstständig und jeder Artikel kann mit der Chiffre des Verfassers bezeichnet werden. Die Mitarbeiter theilen sich die fertigen Artikel mit, sodaß jeder die Artikel der anderen einsehen und prüfen kann. Jeder Mitarbeiter ^[8r] darf zu den Artikeln des anderen mit seiner Chiffre zu bezeichnende Zusätze im Rahmen des Lexikons beantragen. Über ihre Aufnahme entscheidet, wo Verständigung unter den Mitarbeitern nicht zu erreichen ist, die akademische Commission.

§. 8<>

Der 1. April 1887 gilt als Anfangstermin für die Thätigkeit der Mitarbeiter. Als Honorar für die Etatsjahre 1887 und 1888, innerhalb deren voraussichtlich das Manuscript fertig gestellt werden kann, wird jedem Mitarbeiter als Honorar der Betrag von 1800 *M[ark]*, zahlbar am jedesmaligen Jahresschlusse, zugesichert. Ist das Manuscript bis 1. April 1889 nicht druckfertig, so wird eine neue Bewilligung von Geldmitteln beantragt werden.

§. 9.

Jedem der Mitarbeiter werden die Bogen des *index digestorum* überwiesen, die er für seine Artikel braucht, und ^{er}³¹⁹ verpflichtet sich zu unversehrter Rückgabe. Über etwaige Versendung entscheidet die Kommission.

§. 10.

Die Annahme von Hilfsarbeitern unter- | ^[8v] liegt der Genehmigung der Kommission.

§. 11<>

Bei der Ausarbeitung ist die Herstellung eines Handwörterbuchs im Auge zu behalten.

³¹⁹ Aggiunto sopra il rigo.

§. 12.

In Betreff der Veröffentlichung des Werks behält die akademische Kommission sich vor, mit einem Verleger einen Vertrag abzuschließen.

Berlin, den 25. *Maerz* 1887.

Th. Mommsen für die Akademie
der Wissenschaften.

Dr. Otto Gradenwitz,

Privatdocent a[n] d[er] K[öniglichen] Univ[ersität] Berlin.

Dr. Bernhard Kübler.

Dr. Ernst Th. Schulze.

Der vorstehende Vortrag ist heute durch Uebereinkunft zwischen der akademischen Kommission für die Savignystiftung u[nd] den Herren Mitarbeitern am Wörterbuche der klassischen Rechtswissenschaft auf Ein Jahr, also für die Zeit vom 1. April 1889 bis 1. April 1890 erneuert worden³²⁰.

Berlin, den 16. Februar 1889

für die Savignykommission

H. Brunner Pernice

Dr. Otto Gradenwitz

Privatdocent.

Dr. Bernhard Kübler.

Dr. Ernst Th. Schulze.

³²⁰ Questa parte del documento è stata scritta da Pernice.

NR. 7

Wölfflin a Mommsen, München 26.12.1887 (Berlin, SBB-PK, Nachlass Mommsen I, 132, f. 50)

München, den 26 Dec[em]b[er]1887.

Geehrtester Herr Professor,

Am liebsten würde auch ich selbst den Aufsatz für die *Savigny* Zeitschrift in den Weihnachtsferien schreiben und 8 Tage würden auch vollkom[m]en ausreichen, wen[n] ich nur die Tage zu meiner Verfügung hätte. Aber nun hat sich gestern meine Tochter mit dem jüngsten Sohn von H[errn] Geheimrath von Planck verlobt, und auf Neujahr reise ich, wie im[m]er, an das Krankenlager meines 88jährigen Vaters in Basel. Vor Mitte Januar kan[n] ich daher schwerlich zur Niederschrift gelangen.

Es ist mir im[m]er aufgefallen, und ich darf dieß darum auch wohl hier erwähnen, daß ein eigentlicher Latinist in Ihrer Com[m]ission fehlt; den[n] das Latein der klassischen Juristen ist nicht das klassische Latein Ciceros, und neben der Lectüre der Digesten ist die Ken[n]tniß der so ergiebigen sprachgeschichtlichen Arbeiten unerläßlich. Ueber *coadunare* oder *certiorare* kan[n] man nur sicher urtheilen, wen[n] man die Entwicklung der *Decomposita* und der von *Comparativen* abgeleiteten Verba ken[n]t (beiläufig kan[n] *peiorare* unmöglich aus *peiorare* entstanden sein, so oft dieß auch behauptet wird, da *peiero* plautinisch, *peioro* u[nd] ähnl[iche] nicht vor 200 nach Chr. nachzuweisen sind.) *Certiorare* war eine Neuerung von *Ulpian & Comp.* welche die späteren Juristen verworfen haben, wie es auch im *Cod[ex] Iustin[ianus]* nicht vorkom[m]t, sondern nur *certum facere* 7, 72, 10, 1³²¹ etc. Somit stelle ich mich auf die Seite von Kalb *contra* Gradenwitz. Aber es ist doch im[m]erhin besser, wen[n] man solche Differenzen offen & ehrlich |^{50v} & bei Zeiten ankündigt, & nicht nach dem Erscheinen des vielleicht nicht so bald eine 2. Auflage erlebenden, unter dem Protectorate Ihrer Akademie erscheinenden Buches.

Zur Entschuldigung der Ansicht, daß man mit *Zumpt*³²² & dem Studium der Digesten glaubt auszureichen, darf ich auch anführen, daß die Bedeutung und Tragweite unserer Forschungen, selbst unter Philologen, noch nicht vollkom[m]en gewürdigt wird. Aber jeder Irrthum rächt sich, und nach meinem Tode wird man anders urtheilen.

³²¹ C. 7.72.10.1 (Iust., a. 532): ...*sum debitum certum faciant rell.*

³²² Carl Gottlob Zumpt (1792-1849).

Ueber Kalbs Empfindlichkeit habe ich *Gr[adenwitz]* Näheres geschrieben. Der Fehler corrigiert sich leicht, da ich Alles Eckige abschleife; in seinen Ken[n]tnissen hat er aber nach einer Seite hin einen Ueberschuß über Kübler & Schultze³²³. Herrn Prof. Mom[m]sen (dessen pessimistische Feststim[m]ung mich verwundert hat) gelegentlich meine besten Empfehlungen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Ihr ergebenster

Ed. Wölfflin.

³²³ *Sic*, per: 'Schulze'.

NR. 8

Gradenwitz a Mommsen, München 29.6.[18]89 (Berlin, SBB-PK, Nachlass Mommsen I, 38, ff. 15-17)

Berlin, 29. VI 89.

Hochverehrter *Professor*,

Mit verbindlichem Dank für Ihr geehrtes Schreiben vom 28. notire ich S. 706 der kleinen Ausgabe XXXXIII 22. 23 statt XXXXIII 32. 33. Zwei andere Druckfehler, die ich mir angemerkt, finde ich in den neuen Ausgabe verbessert, und zwei weitere kann ich augenblicklich nicht constatiren, – werde aber vigiliren.

Der kritische Anfang „erfüllt mich mit“ großer Freude; denn seitdem |^[15v] bei Gelegenheit der Citirsorge die Möglichkeit einer von anderer Seite ausgehenden Ausgabe erörtert worden, habe ich mich unablässig mit dem Gedanken beschäftigt, wie die jetzige Ausgabe auch gegen solche Concurrenten zu schätzen sei, die die neueren kritischen Forschungen mitberücksichtigen.

Daß für die Interpolationen die Grundsätze maaßgebend bleiben sollen, die in der Vorrede zur großen Ausgabe vorgelegt sind, begreife ich vollkommen; nur wo der Justinianische Text widersinnig ist, haben Sie angedeutet, daß er es in Folge von Interpolationen ist. ||^[16r]

Doch erlaube ich mir, Ihre Aufmerksamkeit, hochverehrter Herr *Professor*, auf folgenden Punkt zu lenken:

Nicht selten haben Sie einen überlieferten Text als unsinnig oder unlateinisch erkannt und emendirt: sollte nicht in solchen Fällen es Ihrem Princip entsprechen, wenn neben der Möglichkeit den Textesverderbniß auch die der Interpolation aufgeführt wird? Als Beispiele führe ich ein:

1. *D.* 13, 7, 8, 3: *acceperim pignus pactusque sim, ut nisi .. pecunia soluta esset, vendere eam mihi liceret*³²⁴. |^[16v]

Hier ist gewiß zu emendiren: aber neben *Haloanders*: *eam rem* ist auch die Möglichkeit gegeben, daß das *eam* aus: *fiducia* statt: *pignus* zu erklären.³²⁵

2. *D.* 46, 2, 31, 1: *vel nuptura ipsi doti cum promiserit?*³²⁶ – *Promiserit* ist unmöglich, und ein Erlassen *dotis causa* einzusetzen. Sollte hier nicht neben der

³²⁴ Pomp. 35 *ad Sab.*, D. 13.7.8.3.

³²⁵ Cfr. Gradenwitz, *Interpolationen in den Pandekten* cit. (nt. 9) 37, in cui si accenna a quanto osservato al riguardo da Rudorff.

³²⁶ Venon. 3 *disp.*, D. 46.2.31.1.

Vermuthung einer Textverderbniß auch die Möglichkeit Erwähnung verdienen, daß *doti dixerit* von den Compilatoren gedankenlos in *doti promiserit* geändert wurde? geradesogut, wie *D. 24, 1, 13, 1* gesagt wird: *compilatores, quorum haec sunt, certe autem scribere debebant*³²⁷? || ^[17r]

In den Grenzen, in denen die Interpolationen in der *adnotatio* erwähnt sind, bitte ich um Aufnahme für sie auch in den kritischen Anhang.

Auf Conjekturen textcritischer Art werde ich eifrig fahnden. Vielleicht findet *Scialojas* Vermuthung (*Bullettino I Pag[ina] 95*)³²⁸ *D. 1, 2, 2, 13*³²⁹ Ihren Beifall: *constare non potest jus, nisi sit aliquis juris peritus, per quem possit cottidie in medium produci* statt *in melius produci*.

Indem ich für die Freundlichkeit, mit der Sie auch mich zum I ^[17v] Bericht auffordern, aufrichtig danke, und mich der Hoffnung hingebe, daß Sie in meinem Vorschlag betreffend Interpolationen lediglich die Ausführung Ihres Principis sehen werden, habe ich die Ehre zu zeichnen,

hochverehrter Herr *Professor*,

Ihr

ganz gehorsamer
Gradenwitz.

³²⁷ Cfr. Th. Mommsen, *Digesta*, in: Th. Mommsen, P. Krüger, *Corpus iuris ciuilis*, I, Berolini 1872, 313 nt. 13.

³²⁸ Cfr. *supra*, § 10, nt. 248.

³²⁹ Pomp. *l. s. ench.*, D. 1.2.2.13.

La costituzione feudale e gli intenti dei baroni

Gli studi sulle istituzioni feudali del Mezzogiorno d'Italia sono indubbiamente poco frequenti, e si tratta di una specie di paradosso, perché il feudo è considerato, direi a ragione, una istituzione di importanza fondamentale nella storia del Mezzogiorno, a differenza, poniamo, del ruolo che il feudo assume nell'assetto costituzionale dell'Italia comunale. Se confrontiamo la storiografia francese, e, almeno, spagnola sulle istituzioni feudali regionali, dobbiamo, per forza di cose, riconoscerne la maggiore nervatura e frequenza. Certamente tra le molte ragioni di tutto questo, alcune sono generali. Ad esempio alcuni storici del diritto hanno affrontato, ciascuno a loro modo, il feudo da un punto di vista eminentemente giuristico, estendendosi anche all'esame di quell'immenso, e in sostanza inesplorato giacimento ch'è l'antica dottrina giuridica napoletana; ma molti storici di altra formazione, per vecchio pregiudizio antiggiuridico, continuano a pensare del tutto irrilevanti, ed anzi inutilmente complicanti, sia quella dottrina che quella storiografia, che, se usate, vengono in genere fraintese, esibendo, nel migliore dei casi, una comoda quanto incolta distinzione tra ciò che sarebbe 'fatto' e ciò che sarebbe 'diritto'. Inoltre il tentativo di liberazione della cultura storiografica italiana dal pregiudizio antiggiuridico, collegato all'esigenza di un consapevole uso del sapere giuridico e costituzionale¹ almeno in questioni che siano, esse stesse, giuridiche e costituzionali, come indubbiamente il tema della sovranità, o quello delle giurisdizioni, e altri, se ha certamente a che fare con l'introduzione, a lentissima penetrazione, del pensiero di Weber, deve poi molto all'opera di Gianfranco Miglio e dei suoi allievi, tra i quali in posizione eminente Pierangelo Schiera, che hanno diffuso autori come Schmitt e Böckenförde, Brunner e Hintze, e altri. Sono tutti storici e giuristi capaci di teoria, e a volte misconosciuti dalla stessa storiografia giuridica, come indica, in quell'ambito di studi, l'utilizzo appena embrionale e occasionale del concetto di costituzione medievale²; ma il misconoscimento è sommo, e l'indifferenza è massima in quegli storici di varia tendenza e formazione che non credono nella

¹ Distinguo i due concetti nel senso schmittiano, e di altri autori, a tutti, o quasi, noto («la costituzione non si basa su una norma», ma è «unità politica», con separazione tra «costituzione e legge costituzionale»).

² Per un cenno di principio alla questione: G. Vallone, *Rilettura di Pietro Vaccari*, in Paola Maffei, Gian Maria Varanini (eds.), *Il cammino delle idee dal Medioevo all'Antico Regime. Diritto e cultura nell'esperienza europea* (vol. 3 di *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*), Firenze 2014, 403-416.

"
"
"
"

teoria- per la sua ‘astrattezza’ - e, tutt’al più, si orientano solo su quelle teorie che non sviano la propria prassi di ricerca e non intralciano i concetti fondativi che la guidano, spesso ricavati dalla prassi stessa o superficialmente adattati a tale prassi senza alcuna riflessione (come avviene di frequente per ‘stato’, ‘governo’, ‘relazioni di potere’ e simili). Però questo ricavare i concetti fondativi della propria ricerca senza un confronto con il ruolo che quei concetti, se sono tali (e non, come ogni tanto avviene, mere invenzioni), hanno negli studi teorici che li riguardano, propone una distinzione tra teoria e prassi sostanzialmente brutta, che è pura illusione credere capace di avvicinare il ‘fatto’ e la ‘realtà’ della storia; e davvero l’esperimento di Pirenne, narrato anche da Croce, per molti è insignificante. Si tratta di un dissidio che si ripresenta in ogni generazione. E tuttavia qualcosa si muove in direzione del suo superamento; ad esempio a Lecce il ‘Centro di Studi Orsiniani’ (dal 2009) e a Napoli il ‘Centro per la storia delle città campane nel Medioevo’ (dal 1999) studiano la vicenda dei due maggiori corpi intermedi del Regno, o Vicereame, e cioè i feudi e le città, affrontando questioni di tipo giuridico e costituzionale sul fondamento di saperi congrui; basti per esempio ricordare un importante e recente volume di Giovanni Vitolo, nel quale le dinamiche politico-istituzionali e anche i conflitti politico-sociali, sono esaminati su un preliminare vaglio dei concetti fondativi, intesi come «lessico»³, e di un lessico legato al concreto uso storico, e alla vita storica, delle parole, evitando le astrazioni e i danni gravi anche perché diffusivi, che ad esempio una presunta «realtà del lessico» ha introdotto negli studi delle *leges federiciane*⁴.

Vorrei iniziare il mio intervento partendo dalla fine di quanto si afferma in un recente contributo di un giovane e valente storico⁵, e potrei così agevolmente dire che è pensabile quanto qui viene scritto a proposito della feudalità meridionale di età aragonese, e di Gian Antonio Orsini in particolare. E cioè si può pensare che, almeno lui, Orsini, a sua volta pensasse e tendesse ad una «sovranità pressoché completa», e che un tal pensiero se attuato, avrebbe comportato «un’alterazione profonda nella costituzione della monarchia napoletana», e che pur non essendoci mai stata tale alterazione (in effetti non ci fu, come qui appunto si riconosce), ciò «non significa che un disegno in tal senso non sussistesse». In effetti, posto che alterazione dell’‘ordine’ della costituzione non ci fu, ch’è quanto ora mi interessa, del resto, e cioè dei progetti e intenti e conati del Principe se ‘sovrani’ (secondo il termine usato) o meno, si può parlare e pensare

³ G. Vitolo, *L’Italia delle altre città. Un’immagine del Mezzogiorno medievale*, Napoli 2014.

⁴ Ne ho scritto in un saggio di prossima pubblicazione, *Interpretare il Liber Augustalis*.

⁵ F. Somaini, *La coscienza politica del baronaggio meridionale alla fine del Medio Evo. Appunti su ruolo, ambizioni, progettualità di G.A. Orsini Principe di Taranto*, in *Itinerari di ricerca storica* 30, 2016, 33-52.

un po' come si parla della sua morte, perché c'è chi lo vuole ucciso dai due Antonii, chi lo fa morire di malaria quartana ed è poi anche possibile pensare che sia caduto dalle scale del palazzo. Dico questo perché, sul presupposto riconosciuto dell'insuccesso dei disegni, quali che fossero, di Orsini, il contributo in esame è costruito con attenzione appunto nel senso di non rendere immaginifico e inventivo il proprio pensare la possibilità di sussistenza di quell'idea o disegno orsiniano, ma di far invece emergere questa sussistenza ideale da argomenti probanti, appunto per non renderlo immaginario. Il mio intento è invece di comprendere se queste argomentazioni siano o possano essere probanti di un progetto o di un altro, quando non sono proposte sul fondamento dei concetti appropriati per definire il campo della loro (delle argomentazioni) efficienza. Intendo concetti come ordine, costituzione, sovranità, stato, ma anche giurisdizione, territorio, e altri; e impegno, per tali espressioni, il termine concetto, perché averne davvero il concetto ed usarne soltanto la parola, possono essere, e spesso sono, due cose diverse, come ho dimostrato anche in altre occasioni. Per tutto questo, e per altro ancora, invece che dalla fine di questo scritto, sarà meglio iniziare dal suo principio, o da quella che, almeno in apparenza, è la sua idea centrale, e cioè l'idea che il baronaggio meridionale, o almeno alcuni baroni maggiori, o almeno, tra essi, l'Orsini, avrebbero avuto «una coscienza politica», e questo contro la celebre proposta crociana, e poi di Giuseppe Galasso, e di molti altri, dell'assenza di 'idee politiche' del baronaggio meridionale. Intendiamoci, quella grande lettura interna della storia del Regno, che dobbiamo alla forza penetrante di Benedetto Croce, è per più versi invecchiata, ed è inutile darne ora conto; ma molte sue strutture portanti restano salde, e, ad esempio, l'intuizione, poi potenziata dagli interventi proprio di Galasso, e di alcuni suoi allievi come Musi, sulla preponderanza spagnola come determinante la effettiva «sottomissione del baronaggio» regnicolo, non è certo stata scalfita da quanti, fermandosi alla mera superficie del fenomeno della rifeudalizzazione, lo hanno identificato addirittura con un «diroccamento dell'apparato statale», proprio per una incomprensione profonda del difficile meccanismo delle giurisdizioni feudali, il che non è, qui, inutile da ricordare. Intanto io non sono interessato a contraddire l'idea che Orsini ebbe una 'coscienza politica', anche perché non è qui del tutto chiaro in cosa consisterebbe il 'politico' di questa coscienza⁶; e però essa, o coesa o frangente, deve esser posta nel quadro dell'unità politica del

⁶ Non alludo soltanto alla questione del potere nel suo contesto di legittimazione, ma ad alcuni risvolti pratici: perché in un punto si sostiene che sarebbe lecito pensare che Orsini «coltivasse dei progetti separatistici» ed in un altro si afferma che «l'ipotesi sovranista ed indipendentista ... non implicava necessariamente la secessione dal Regno»: F. Somaini, *La coscienza politica del baronaggio meridionale* cit. 40, 51.

Regno, e non sulla sua superficie. Alcuni degli autori classici qui contrastati mostrano allora spunti di molto spessore per fondare la questione su basi appropriate, perché Machiavelli coglie, con intuizione impressionante, il profilo della «antiquità di sangue» come ereditarietà del potere feudale e come tratto costituzionale, mentre Croce, per definire la sua idea degli «interessi particolaristici e centrifughi» dei baroni, scrive anche di una loro estraneità totale all'idea di «progresso sociale», ponendo, con questo, il profilo fondamentale per comprendere, nel vivo della società, se la relazione tra potere regio e potere feudale sia o meno in grado di costituire – in condizioni di pace – un coeso ed omogeneo spazio (del) pubblico, e una possibilità 'statuale' (che non significa 'statale'), e quindi approfondendo fino alle possibili radici collettive il contesto di legittimazione del potere/dei poteri. Una questione che, nello scritto in questione, è del tutto assente. Per dire altrimenti, la storia delle intenzioni resta intenzionale se non è misurata sull'unità politica, che è, secondo la «precisazione», forse geniale, di Carl Schmitt, la costituzione 'vivente', cioè il nesso tra apparato istituzionale degli *officia Principis* (in stato di accordo con i poteri feudali ereditari) e l'insieme sociale delle volontà⁷. Nel concreto della storia del Regno, e forse in ogni monarchia autenticamente feudale, siamo ad un punto limite: la frantumazione feudale dei poteri non consente una coesione sociale unitaria, e l'unità politica sembra restringersi al profilo del raccordo istituzionale dei poteri; al loro sistema. Al di fuori dell'esame di questo raccordo, anche se ridotto, e per di più rimanendo lontani dalla riflessione sullo stato di pace o di guerra, e quale, o interna o esterna (che è essenziale appunto per la sopravvivenza del profilo istituzionale unitario), tutto acquista altra dimensione, e ci si spinge a ritenere che il particolarismo baronale potrebbe velare un conato di «resistenza» ai programmi del Re, impegnando questa illustre parola -resistenza- in modo così indistinto che anche il più trito e frequente degli abusi feudali (il rifiuto del *servitium*, o la frode dell'*adoha*) potrebbe allignarvi dentro, mascherato da protuberanza ideologica; e il famigerato accordo di Lacedonia del 1486, la cui valenza altra è evidente, si erge fino a suggerire che tra i congiurati serpeggiasse l'idea «in nuce» di trasformare il Regno in una «repubblica baronale»⁸. Per rimettere le cose in ordine, prendo lo spunto dalla critica che viene rivolta ad un'intera tra-

⁷ Sono idee comuni di *Verfassungsgeschichte*; per chi fosse interessato ad un primo approccio, suggerisco il contributo, di raro rigore concettuale di P. Schiera, *Stato* in G. Zaccaria (a c. di), *Lessico della politica*, Roma 1987, 623-631. Invece come esempio di storiografia militante consapevole delle esigenze della teoria, indico G. Chittolini, *Il 'privato', il 'pubblico', lo Stato* in P. Schiera, A. Molho, G. Chittolini (cur.), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, Bologna 1994, 553-589.

⁸ F. Somaini, *La coscienza politica del baronaggio meridionale* cit. 35-36.

dizione storiografica sul Mezzogiorno feudale: essa poggerrebbe «su una lettura monarchico-centrica» e «lo stesso svolgimento dei poteri baronali» dovrebbe essere svincolato dal nesso con le «dinamiche del potere regio» nel senso di riconoscere loro «una qualche parte»⁹. Questa proposizione, apparentemente chiara, e in concreto priva di contenuto, acquista invece un senso con la esatta comprensione dell'ordine o assetto dei poteri -costituzione- del Regno, o Vice-regno, feudale del Mezzogiorno; implica un discorso su modernità e progresso almeno in senso istituzionale, cioè in ordine alla razionalità del dominio sui sottoposti e al contenimento dei corpi intermedi, e prospetta il problema, di natura teorica, e qui, per più ragioni, eludibile, del dialogo difficile tra storiografia generale (nel senso antico di etico-politica) e storiografia costituzionale, intesa, naturalmente, non come semplice e sola storia giuridica. Disinteressandosi a questo, e per dare sfondo ad una lettura non-monarchico-centrica, qui si dichiara che per comprendere l'operato dei baroni bisognerebbe «chiedersi cosa volessero diventare» e non basterebbe «studiare ciò che effettivamente erano» né significherebbe molto, a tal fine, la loro «condizione giuridica» (ch'è poi molto meno della loro posizione costituzionale)¹⁰; dunque quella «qualche parte» che si reclama per i poteri feudali nella storia del Regno avrebbe a che fare non con la realtà del loro essere potere, ma con le intenzioni feudali che si intendono politiche; ora anche ammesso che questo percorso di estraneazione dal sistema dei poteri nutra qualche prospettiva storiografica, e se ne può dubitare, certo non porta alcun contributo consistente alla prospettiva auspicata di una storiografia non-monarchico-centrica del Mezzogiorno. Insomma: nulla obbliga chi scrive di storia costituzionale del Regno feudale a occuparsi degli intenti falliti dei baroni, mentre chi studia questi intenti farebbe bene ad impraticarsi senza semplificazioni del sistema dei poteri per evitare errori, che possono ripercuotersi anche sulla valutazione degli intenti baronali. In altri termini solo comprendendo per bene come i poteri feudali fanno sistema con quelli regi si può aprire la strada ad una storiografia che sappia proporre, ad esempio, una seria differenza tra il re aragonese di Napoli e un monarca assoluto, ch'è già un buon modo per dare spazio storiografico concreto al mondo feudale del Regno. Veramente, lo scritto qui esaminato ha a che fare, nel suo insieme, con la 'sovranità': si parla costantemente di tentativi di sovranità (mai raggiunta) di Orsini, visti come attentati alla sovranità del re, e così via. Tuttavia, in tutto questo non è proposto della 'sovranità' alcun concetto; non ce n'è, altrimenti detto, alcuna definizione quanto meno del profilo istituzionale; ma per quale ragione non ce ne sarebbe

⁹ F. Somaini, *La coscienza politica del baronaggio meridionale* cit. 37.

¹⁰ F. Somaini, *La coscienza politica del baronaggio meridionale* cit. 39, 51.

bisogno? Per una qualche semplice fungibilità del sapere giuridico e costituzionale? Perché si ritiene che sia comunque facile intendersi? Invece è facile fraintendere ed è necessario evitare confusioni: la ‘sovranità’ intesa nel senso che già le monarchie assolute hanno prodotto con la costruzione d’uno spazio omogeneo (del) pubblico e che poi, per certo, le rivoluzioni liberali hanno consegnato, con la estinzione del potere dei corpi intermedi, agli ultimi due secoli, definendola come potere politico unico o, già prima, irresistibile, è un tutto ben diverso dalla ‘superioritas’ regia delle monarchie feudali, che convivendo con le proprietà ereditarie del potere (in specie di giurisdizione) impediscono di indicare nel re, e certo nel re napoletano, il monopolista della forza e il titolare di un potere unico; perché un fatto è certo: se quel potere ereditario è altrui, non è del re, e bisogna tenerne conto¹¹. La questione è classica da quasi cent’anni, e va conosciuta, ed io stesso, sulla scorta di illustri autori, tra i quali, in Italia, Cortese o Grossi, l’ho introdotta negli studi sul Principato di Taranto¹². In un punto, si scrive di «superioritas» feudale del re, e in un altro s’indica la costituzione medievale come «ordine» o «contextio» (di poteri)¹³; ma se questa superiorità regia sui feudali non è posta in relazione, o *in contextione*, con la proprietà ereditaria dei poteri territoriali e feudali, si oscura la profondità della radice plurale dei poteri subalterni intrecciati o ‘intessuti’ in unità politica, e la ‘superioritas’ del re, con un effetto irreali di modernità, torna a rivestire l’insieme, mostrandosi sovranità. Quando s’afferma che l’attentato di Orsini mirava «ad uno svuotamento del potere regio fino a renderlo evanescente e ridurlo ad un fatto poco più che nominale»¹⁴, sembra immaginarsi (penserei: nello stato ordinario della vita costituzionale) che una sovranità regia doveva o poteva esser presente nello stesso dominio orsiniano, per consentire a Orsini, appunto, di attentarvi; invece il re, per la tessitura territoriale della costituzione, probabilmente aveva, in quei territori, meno potere ancora di quanto qui se ne immagina, senza che questo rendesse «evanescente» e «nominale» il suo potere, e senza che un tal potere si riducesse al semplice «giuramento di fedeltà vassallatica»¹⁵, perché se il re non è ‘sovrano’ nel Regno, nemmeno il barone è ‘sovrano’ nel suo feudo, come saggiamente, e in generale, avverte Paolo Grossi¹⁶. Ora, se si confonde, nell’esame

¹¹ Una applicazione consapevole in G. Galasso, *Le forme del potere, classi e gerarchie sociali*, in *Storia d’Italia. I caratteri originali* 1, Torino 1972, 401-599: 439.

¹² Già in studi degli anni Ottanta, che ribadivano la classica distinzione weberiana tra feudi ed uffici in direzione della modernità politica. Di recente proporrei G. Vallone, *Il Principato di Taranto come feudo* in *Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo* 118, 2016, 291-312.

¹³ F. Somaini, *La coscienza politica del baronaggio meridionale* cit. 48, 51.

¹⁴ F. Somaini, *La coscienza politica del baronaggio meridionale* cit. 51.

¹⁵ F. Somaini, *La coscienza politica del baronaggio meridionale* cit. 48.

¹⁶ P. Grossi *L’ordine giuridico medievale* (1995), Bari 2006¹², 48-49 e nt. 15.

dell'assetto istituzionale della costituzione, e limitandoci ad esso, la 'superioritas' con la sovranità¹⁷, sfugge la distinzione e il nesso gerarchico tra quel che è superiore e quel che è subordinato, tra i *capita maiestatis* del re e i poteri territoriali feudali, tanto maggiori, quanto più vasta è la terra, perché la terra è potere, come è stato insegnato; e in tal modo la stessa struttura territoriale d'un grande feudo viene confusa, nello stato ordinario della costituzione, con un attentato alla 'sovranità' del re. Esattamente in questo punto la pretesa di dichiarare inutili o insufficienti gli studi sull'assetto costituzionale del Regno per esaminare gli intenti baronali, mostra la sua debolezza, e si trasforma nel suo contrario: la superficialità di uno studio sugli intenti dei baroni che ignora la concreta struttura dei loro poteri. Vediamone gli effetti; e per vederli riassumo quanto è emerso fin qui: nel mentre si vorrebbe contrastare la ricostruzione 'monarchico-centrica' della storia del Regno meridionale, si rimane prigionieri di un'impostazione monista di potere e costituzione, che impedisce di comprendere il fondamento plurale dell'unità politica del Regno. Soprattutto, se unità politica è costituzione, vita collettiva di popolo che asseconda il comando creduto legittimo, bisogna proporre su giusto fondamento la distinzione tra l'ordine naturale della vita politica e quanto la lede, ed anche questo nello scritto manca. Così, accanto ad un primo effetto di confusione tra struttura dei poteri e intenti feudali, che esaminerò dopo, emerge un'altra confusione tra ciò che è movimento politico o guerra feudale e ciò ch'è pace e stato ordinario della costituzione; e già da tempo s'è detto «non si comprende appieno la natura del potentato pugliese degli Orsini senza una necessaria distinzione tra il suo assetto costituzionale, ed invece il movimento politico, congiure e ribellioni incluse»¹⁸. La distinzione tra guerra e pace nella vita collettiva, non è di puro buon senso, ma è classica anch'essa della storia costituzionale, e non è soltanto di base schmittiana, e non

¹⁷ Una prova che mi riguarda di questa confusione è in F. Somaini, *La coscienza politica del baronaggio meridionale* cit. 47, secondo il quale avrei «riconosciuto» nei feudi orsiniani, e per meglio dire in certe formule in essi usate, una 'aria di sovranità' da intendersi, secondo le parole di un mio certo scritto, come «una *superioritas* maggiormente intensa e differenziale rispetto a quella di altri grandi feudi subordinati»; ne conseguirebbe che anch'io ammetterei o avrei difficoltà a contestare che quelle formule siano «segnali...di..aspirazione alla sovranità». Invece non ho alcuna difficoltà a dire che la mia riduzione di sovranità a *superioritas*, può essere ritradotta in sovranità, solo se non si capisce, da quanto scrivo, che le due espressioni sono ben diverse, e la *superioritas* territoriale del feudale, per ampia che sia, non implica alcun disconoscimento, nemmeno formulare, e dunque nemmeno 'intenzionale', della subordinazione al re.

¹⁸ Così, su base schmittiana, e in pubblicazione del 'Centro di Studi Orsiniani': G. Vallone, *Le terre orsiniane e la costituzione medievale delle terre*, in L. Petracca, B. Vetere (eds.), *Un Principato territoriale nel Regno di Napoli? Gli Orsini del Balzo principi di Taranto (1399-1463)*, Roma 2013, 247-334: 287 (per la citazione), e 286-294, per l'assetto costituzionale.

può essere ignorata; io la utilizzo così: se una guerra esterna, come stato d'eccezione, mostra, o può mostrare, chi *ha* il potere (il sovrano, il re), invece una guerra contro un nemico interno, ad esempio Orsini, non può tanto, e non esibisce alcuna sovranità o superiorità, appunto perché una guerra interna interrompe la unità politica, e il nesso istituzionale, e non sospende soltanto la costituzione, come invece avviene, se avviene, nella guerra contro un nemico esterno, che è il nemico comune di tutto il popolo, quando questo si fa tutt'uno nel rapporto *amicus-hostis*: un rapporto, assai difficile da realizzare in un contesto fortemente feudale, ma che, se attuato, propone davvero, in posizione disvelante, il senso profondo del 'politico' e del potere. Somaini indica alcuni episodi della guerra orsina; e tra questi uno, ch'è tratto da un documento milanese del 20 agosto 1459, utilizzato in un volume di Francesco Storti, ricco di consapevolezza giuridica e costituzionale: nel caso, in piena guerra feudale, Orsini vuol rivalersi di suoi presunti crediti sul parente del Balzo, occupando «armata manu» Venosa; e fa dichiarare tale volontà al re Ferrante che lo fronteggia sul campo per la battaglia, ma il re gli offre piuttosto, e inutilmente, come ha fatto altre volte, «de ministrarli iustitia», cioè, come Storti vede bene, di sottoporre le ragioni di Orsini ai tribunali regi¹⁹; ecco qui, una di fronte all'altra, la guerra e la pace del Regno: il re propone di restaurare lo stato ordinario della costituzione e l'ordine, con la propria superiorità istituzionale nella giurisdizione, e lo fa affermando il suo rifiuto delle rappresaglie e delle 'giustizie' private, che, ha insegnato Otto Brunner, è all'origine del carattere 'pubblico' della prerogativa penale dei monarchi; ma il re sa bene che la richiesta di Orsini è astuta e provocatoria, e sa bene che Orsini non avrebbe accettato di sottomettersi. Però questo rifiuto non è soltanto il disprezzo dell'autorità del re, o un attentato alla sua sovranità; è molto di più, è una guerra; e lo stato di guerra, o la ribellione di un barone, non dimostra per niente, e nemmeno per intento, quel che invece si dovrebbe dimostrare esistente nello stato di pace (ma neanche lì esiste), e cioè che il dominio orsiniano «lungi dall'essere un feudo del regno, si poneva in realtà come un corpo politico sussistente da sé e per sé»²⁰. La guerra feudale, la larga rivolta, sono vicende d'eccezione, e in faccende come queste, per affermare o anche solo mostrare i propri intenti, quali che siano, al di là della guerra stessa, bisogna riuscire, ed averla vinta. Orsini invece troverà in fine l'accordo, cioè la pace di Bisceglie, che in effetti allarga e potenzia i suoi territori²¹, e forse nemmeno

¹⁹ F. Storti, *El buen marinero. Psicología política e ideología monarchica al tempo di Ferdinando I d' Aragona*, Roma 2014, 38-43.

²⁰ F. Somaini, *La coscienza politica del baronaggio meridionale* cit. 49.

²¹ Sulla cd. 'pace di Bisceglie' (21 settembre 1462) tramandataci finalmente da un documento milanese ancora da pubblicare, e sull'interpretazione di alcuni suoi capitoli di rilievo 'costituzio-

Somainsi può sapere se proprio questo non fosse il suo intento; perciò, quando Benedetto Vetere afferma che la guerra o la congiura orsina si dava «all'interno di un sistema che non si intendeva cambiare», si può pensare diversamente da lui, ma i fatti, e, si badi, i fatti intesi anche come precipitato d'intenti, gli daranno sempre ragione²². Resta la pace; e qui per dimostrare che il potentato orsiniano altro non è, per il suo stesso complesso di poteri, che un tentativo di stato dotato, almeno in potenza, di «una condizione di sostanziale sovranità», vengono evocati, con alcune integrazioni, molti vecchi argomenti e arnesi della polemica tra Monti e Antonucci, degli anni Trenta dell'altro secolo, che sono stati invalidati non soltanto dal mero decorso del tempo, ma anche da scritti assai più recenti, quelli miei, che ne dimostrano l'infondatezza scientifica, oggi; e per la verità io attendo sempre che qualcuno mostri dove ho errato, o almeno dove ho torto (sono due cose diverse), invece di scegliere semplicemente un'altra via, quella vecchia, che se consente di ripetere gli stessi argomenti non può impedire di rinnovare gli stessi errori, come ora dimostrerò. Prima di entrare nei particolari, dirò, una volta di più, che quegli antichi argomenti, pur analizzando per la prima volta criticamente la struttura territoriale e feudale del Mezzogiorno, erano, forse già allora, provvisori, e certo casistici, elencativi, non dominati dall'interno da alcun concetto sintetico e forte (ad es. quello di costituzione) in grado di proporre questa struttura come 'parte' di un tutto; e, a ben vedere, quell'idea del Monti della condizione 'giuridica' singolare del Principato tarantino, rivelava, insieme alla percezione che esso non fu mai «uno Stato indipendente vero e proprio», l'assenza ed il bisogno di concetti appositi per la comprensione dell'unità. In breve: che il principe Orsini potesse più -poniamo- del barone di Torrepaduli, è nella natura delle cose e non in quella degli intenti, e non è perciò una tal naturale potenza a mostrare le sue intenzioni. Le «rilevanti innovazioni istituzionali» che il principe introdusse nei suoi domini²³ - e che non sono esclusive dei suoi domini - non nascono da un ingegno eversivo, ma, per così dire, dalle viscere della terra e cioè dalla sua struttura complessa, che obbliga ad una gestione articolata. Mi limiterò, qui, ad una questione cruciale, perché è l'essen-

nale', rinvio a G. Vallone, *Le terre orsiniane e la costituzione medievale delle terre* cit. 289-291.

²² F. Somainsi, *La coscienza politica del baronaggio meridionale* cit. 40 con la citazione e il rinvio al saggio di B. Vetere. Noto qui un profilo più generale, ma collegato: non so a quale storiografia Somainsi rimproveri (38, 39) «una sorta di teleologia», quella di considerare la sconfitta dei baroni «un esito necessitato» o «inevitabile»; comunque, fermo restando che non è del tutto chiaro - storicamente - come sarebbe stato evitabile un esito inevitato, e a quale storiografia, altra da quella effimera delle intenzioni, potrebbe dar corpo questa evitabilità, perché mai un qualunque storico, da posizioni invece meramente logiche, dovrebbe considerare inevitabile una sconfitta che i baroni stessi, lottando per la vittoria, credevano evitabile?

²³ F. Somainsi, *La coscienza politica del baronaggio meridionale* cit. 40.

za istituzionale della politicità, e cioè alla questione delle giurisdizioni territoriali e feudali del potentato orsiniano; ma si tratta anche di una questione profondamente difficile, che bisogna studiare a lungo, e con pazienza, e dove massimo è il danno dell'improvvisazione e dell'utilizzo di strumenti concettuali impropri ed estranei al tempo storico che si vuole esaminare, come avviene appunto in questo scritto, del quale è bene riportare il pensiero sulle attribuzioni di giurisdizione del Principe, e quindi sul cd. *Concistorium Principis* orsiniano, che «pur senza essere formalmente titolato – come ha sottolineato Giancarlo Vallone- all'esercizio dell'ultimo grado di giurisdizione, ...dovette fungere proprio da tribunale di ultima istanza, in luogo della giurisdizione regia e teoricamente in alternativa ad essa; [cioè] in pieno disconoscimento – per dirla con Giovanni Antonucci- delle prerogative sovrane» con seguito di altre considerazioni²⁴. Noto subito, ed anzi l'ho fatto spesso, che l'adozione di coppie polari forma/sostanza oppure uso/abuso o più spesso fatto/diritto è stato sempre un comodo disimpegno per gli storici antiggiuridici (o per alcuni tra loro), o per quegli storici che più semplicemente, per rifrittura crociana, o altro che sia, pensano inutile perder tempo con il sapere giuridico e costituzionale, ed in questioni poi, come questa, esse stesse giuridiche e costituzionali; ma il fatto è che se al tempo di Monti e Antonucci, questi saperi potevano essere, com'erano, embrionali nell'analisi storiografica del mondo feudale, oggi sono in pieno vigore, ed ignorarli è, effettivamente, una scelta di campo piuttosto debole e rivelatrice, ed è naturalmente in base a questa scelta pretestuosa che, quanto ho scritto, e non è poco, viene relegato d'autorità, nel regno ritenuto avulso e inconcludente delle forme. Intanto io non ho sostenuto in alcuna occasione che il principe di Taranto (o il suo tribunale) mai ebbe 'formalmente' l'ultimo grado di giurisdizione, con avverbio ('formalmente') che mi viene gratuitamente attribuito, quasi pensassi anch'io che 'di fatto' ci fosse di più; ho invece sostenuto, ed anche provato contro opinioni dissenzienti, che i Principi di Taranto, incluso Orsini, stando alla documentazione nota, in concreto ebbero soltanto il primo grado di giurisdizione (civile e penale). Somaini, in più, pur dichiarando «persuasivi» i miei scritti, crede di individuarvi dentro addirittura la prova della sua (di Antonucci) impostazione, e dunque del mio, quanto meno, formalismo, perché se io indico uno *iudex appellationum* principesco nel 1425 (ed anche prima) e, per giunta, addirittura un *Concistorium* orsiniano, tribunale anch'esso d'appello (se non anche di istanza ulteriore) ecco già consumati tutti i gradi di giurisdizione (perché tre sono i gradi di giurisdizione), e provato così il disconoscimento delle prerogative sovrane, per dirla con Antonucci, e della «sostanziale sovranità» orsiniana,

²⁴ F. Somaini, *La coscienza politica del baronaggio meridionale* cit. 41-42 e nt. 29.

che è la ritraduzione del pensiero di Antonucci in quello di Somaini. Davvero, tra le tante cose che si sono pensate, non si è voluto pensare 'che io loico fossi'. Vediamo allora se questa sbrigativa ricostruzione è priva di errori. Si tratterebbe di questo: «sin da Trecento si era consolidata la prassi di moltiplicare i gradi di giudizio in testa al principe» e sarebbe questa prassi moltiplicativa a dimostrare che «di fatto» la corte orsiniana, quale che fosse, «dovette fungere proprio da tribunale di ultima istanza, in luogo della giurisdizione regia», come si dice in epigrafe. Si elabora dai miei scritti, suppongo, o da altro, l'immagine della «moltiplicazione dei gradi di giudizio in testa al principe», ma, a prescindere dal primo errore, ch'è quello di originare la prassi nel Trecento, e a prescindere dal fatto che non si tratta di una moltiplicazione, come poi dirò, qui si crede che il moltiplicarsi dei gradi di giurisdizione «in testa al Principe» implichi una riduzione di quelli in testa al re, perché tre e solo tre sono, o sarebbero i gradi di giurisdizione, e se il principe se li moltiplica, il re li perde, ed è allora per questo, per dirla con Antonucci, che si abuserebbe delle prerogative sovrane. Però non è affatto vero che questa molteplicità (e non moltiplicazione) di impugnazioni (che non sono gradi di giurisdizione) sia abusiva, o 'di fatto', e soprattutto non è vero che privi il re dei suoi gradi di giurisdizione (cioè il secondo e l'ultimo); si tratta invece, se si vuol comprendere con concetti appropriati la realtà del mondo medievale, di una serie di scissioni, com'è stato scritto infinite volte, all'interno del grado in attribuzione del principe (ch'è solo il primo); e cos'è che determina questa scissione? la gerarchia delle terre. Non si sa forse che dal Principe dipendono vari feudi, e da questi feudi dipendono dei suffeudi? Non si sa forse che in ognuno di questi territori c'è una giurisdizione inerente, territoriale, perché nel mondo medievale non può esserci terra senza potere? Ed è per questo ch'è stato detto, in generale, che la gerarchia di (proprietà sulle) terre è una «gerarchia di giurisdizioni»²⁵. Quello che dev'esser chiaro è che si tratta di una nervatura territoriale del potere: ad ogni livello della gerarchia delle terre, corrisponde una giurisdizione; chi è titolare della terra principale, e del potere su di essa, indica il titolare della terra subordinata che giudice in essa, e così via; ma non si tratta in senso proprio di gradi di giurisdizione, si tratta di gestione delle terre che si imputa poi al primo titolare (l'ordinario), nel limite del suo potere, impugnando fino a lui (ad es. dal baglivo al barone al principe) e poi oltre di lui, nella giurisdizione regia, se il titolare ha, come Orsini, solo il primo grado di giurisdizione. Potrei andar oltre ricordando che nei miei scritti produco larga

²⁵ S. Reynolds, *Feudi e vassalli. Una nuova interpretazione delle fonti medievali* (1994), Roma 2004, 100, 328, 330, 382 e in altri luoghi. E la Reynolds certo non è prima ad aver visto il fenomeno; ad es. G. Vallone *Iurisdicio domini. Introduzione a Matteo d'Afflitto ed alla cultura giuridica meridionale tra Quattro e Cinquecento*, Lecce 1985, 161-173.

prova di quanto precede, nonché, se servisse, ed ogni tanto serve, produco anche prove documentali e anche letterali a dimostrare che, nel contesto del potentato, anche dopo la morte di Orsini, ogni livello gerarchico di impugnazione è definito nel primo grado; e provo, contro le semplificazioni, che il termine che si consolida tecnicamente, proprio in età orsiniana, per definire il secondo grado, non è «*appellatio*», è «*secundae causae*», e si consolida in questa forma non classica (ignota al diritto romano), proprio perché il termine classico, appunto «*appellatio*» (che in sé indicherebbe un *remedium* ordinario), è stato già largamente impegnato per definire i raccordi territoriali interni ai gradi. Preferisco aggiungere che la gerarchia di terra e giurisdizione (e la scissione nel grado) è struttura propria anche della realtà dell'Italia comunale ed i giuristi del diritto comune l'hanno elaborata nell'idea, d'impianto romanistico, della giurisdizione delegata (*a dato iudice appellabitur ad eum qui dedit*), ed è stato autorevolmente indicato²⁶; e, di più, non sappiamo forse che la situazione in Francia, ancora nella Francia di Enrico IV, è anche più pesante, e Loyseau lamenta che in certi luoghi ci sono «*trois ou quatre degrez de Jurisdiction Seigneuriale avant que devenir à la Royale*»?²⁷. L'adozione meccanica, nello studio delle monarchie medievali, del principio romanistico, e rinato col diritto romano a Bologna, dei tre gradi di giurisdizione, produce allucinazioni, e fu detto, appunto in uno scritto del Centro di Studi Orsiniani, «proprio la estensione territoriale del potentato...mostra... che il primo livello di giurisdizione avvolge e vela anche una scala discendente della giurisdizione, ed un sistema per così dire sotterraneo di impugnazioni che è facile fraintendere con l'adozione cieca del principio dei tre gradi di giudizio, e cioè ignorando che quel principio, anche da quando se ne restaura la necessità, tuttavia continuerà, e a lungo continuerà, ad operare nel contesto, tipicamente medievale, della territorialità del potere»²⁸. Somaini cita i miei libri ma non li legge; oppure li crede errati, e per cortesia mi mostra solo dissenso; però il dissenso è in dominio dell'opinione, l'errore no; ed è per questo che gli errori vanno indicati, per evitare che altri li ripetano e un grave regresso s'installi negli studi, già poco e male frequentati, sulle istituzioni feudali meridionali. In sintesi il tribunale orsiniano, così sfuggente, e incerto nella sua storia, al punto da essere quasi mitico, ha una sola certezza: è un tribunale di ultima istanza feudale, ed oltre di essa la lite prosegue nella giurisdizione regia e nelle

²⁶ A. Padoa Schioppa, *Ricerche sull'appello nel diritto intermedio* 2, Milano 1970, 116-125. Se ne legga un'applicazione lampante, per le terre feudali del Regno, nel commento di Andrea di Isernia alla *const.* I, 61 *Officiorum* (ed. Cervone, Napoli 1773, p. 120b).

²⁷ Charles Loyseau, *Discours de l'abus des Iustices des villages* in *Oeuvres*, Lyon 1701, 23b e in altri luoghi.

²⁸ G. Vallone, *Le terre orsiniane e la costituzione medievale delle terre* cit. 294.

Grandi Corti del re, che non subiscono alcun abuso o disconoscimento della propria prerogativa. C'è di più: abbiamo qui un chiaro esempio di come una consapevole analisi di diritto e costituzione è in grado di smascherare il doppio gioco tra fatto/diritto e di mostrarlo, come in questo caso, per quello che in genere è: un gravissimo errore. A questo punto si potrebbe però dire, ed è stato detto, che ricorrere alla giustizia regia, dopo tre o più impugnazioni feudali, «di fatto...era impossibile, o quasi, per le notevoli spese che avrebbe comportato»²⁹; si tratta di un discorso assai diverso dal precedente, perché non solo non ha per presupposto errori istituzionali, ma, anzi, presupponendo con precisa affermazione che nel potentato orsiniano ogni impugnazione si risolve all'interno del primo grado di giurisdizione³⁰, non può certo essere evocato a sostegno, come ambigualmente si fa, di una pretesa istituzionale avversa; ed è anzitutto per questo, per la sottrazione dell'argomento al suo contesto d'origine, ch'è necessario fare chiarezza sull'incertezza così creata. Ora, in ogni tempo ci sono stati litiganti che per evitare i costi processuali hanno anche evitato di impugnare la sentenza di un tribunale, senza che questo divenisse di per sé un tribunale di ultima istanza, ed il suo giudice diventasse un sovrano. Siamo indubbiamente di fronte ad una «questione di fatto», appunto perché non si tocca in nulla l'assetto costituzionale; però il fatto in questione non è configurato dal costo processuale che renderebbe impossibile, o quasi, il ricorso; piuttosto è un fatto che «pochi saranno stati i sudditi d'Orsini ad avere la voglia e la forza» di portare la lite dinanzi al re³¹. Si tratta di un fatto che va spiegato, e si può farlo storicamente, senza il solo appoggio di apparenti evidenze logiche. Se esaminiamo un feudo complesso del Regno nella sua gerarchia di territori, e comprendiamo che corrisponde ad una gerarchia di giurisdizioni (tutte interne al grado di giurisdizione concesso, cioè, in genere, al primo), siamo già in condizione di comprendere che evadere dai livelli della giurisdizione feudale è in sostanza impossibile per la popolazione contadina; si tratta di un dato generale, perché la popolazione contadina, nel corso del medioevo, è enormemente maggioritaria nell'intero contesto europeo, e, anche qui, pochi contadini, indubbiamente, avranno potuto sottrarsi alla semplice coazione del signore terriero, sottoponendo un suo eventuale abuso alla cognizione di un giudice; oltre costui, inizia la catena delle impugnazioni: Boutruche conosce solo un appello proposto da contadini³². Un

²⁹ C. Massaro, *Amministrazione e personale politico nel Principato orsiniano*, in G. T. Colestanti (ed.), *Il re cominciò a conoscere che il principe era un altro re*. Il Principato di Taranto e il contesto mediterraneo (sec. XII-XV), Roma 2014, cit. 139-188: 169.

³⁰ C. Massaro, *Amministrazione e personale politico* cit. 168.

³¹ G. Vallone, *Le terre orsiniane e la costituzione medievale delle terre* cit. 319 nt. 247.

³² R. Boutruche, *Signoria e feudalesimo* (1970) 2, Bologna 1974, 122, 126 nt. 26. Qualche in-

grande potentato come quello orsiniano, e altri, come quelli dei Sanseverino, e ancora tanti feudi importanti ma di minor estensione, non hanno però solo popolazione contadina; Orsini ha in feudo città come Lecce, Brindisi, Taranto, Otranto, Gallipoli, Nardò, e infinite altre, ed in esse ci sono artieri, professionisti, imprenditori navali, corporazioni di mestiere: davvero si può pensare che a questa gente sia impossibile proseguire una lite fino al giudicato regio? Si sarà poi capito che la gerarchia delle giurisdizioni si snoda dal *caput* del feudo, ch'è in genere una città o centro abitato³³, giù verso le terre subordinate, ed è in queste che vivono i contadini, ai quali spetta il compito più arduo nella risalita verso la giustizia, mentre i cittadini, e tra loro i ricchi, devono affrontare assai meno gradini? A conti fatti il suddito orsiniano più subordinato deve affrontare al massimo quattro livelli per la giurisdizione civile e forse due per la penale prima di intravedere la giustizia del re, ma i cittadini solo due ed uno. Si è pensato che il *Concistorium* orsiniano è sostituito, con la restaurazione aragonese, dal Sacro Regio Consiglio Provinciale, ch'è cronologicamente la prima Regia Udienda del Regno, senza alcuna diminuzione (e forse con un aumento) delle impugnazioni territoriali sottostanti, e che nessuno ha mai dubitato che dalla Regia Udienda s'appellasse alla Vicaria di Napoli, e ne sopravvivono infiniti esempi? Si sa che la migliore storiografia politica ha da tempo impostato nel modo giusto questa questione?³⁴ Si è valutato che se davvero fosse stato impossibile ricorrere al re dal Principato, lo sarebbe stato egualmente da moltissimi altri feudi complessi del Regno, e la Vicaria o il Sacro Regio Consiglio sarebbero allora scomparsi nel nulla con l'unità statale, mentre grazie anche alla loro florida opera di raccordo, durata fino al Decennio francese, quell'unità è sopravvissuta? Si sa o no che con l'età vicereale si iniziarono a concedere anche il secondo e il terzo grado di giurisdizione ai feudali e siccome qui sì che si interrompeva ogni possibile prosecuzione regia, i magistrati provinciali decisero che tutte le sentenze feudali di una stessa lite valessero «pro una» riavviando il flusso verso le Udienze e le corti napoletane del re? Insomma, davvero è impossibile che dal potentato orsiniano s'appellasse al re? E Orsini stesso quando controverte pacificamente sul *meum* e sul *tuum* con i suoi parenti o altri competitori, dove si pensa che finisca il giudizio, se non di fronte al re? E questo non dice nulla? Somaini sostiene che di ricorsi al re dal Principato «non pare che ve ne siano particolari

tegrazione connettiva, per il contesto italoico, e sempre per l'alto Medioevo in G. Vallone, *Le terre orsiniane e la costituzione medievale delle terre* cit. 258-260 (in particolare alla p. 259 e nt. 57).

³³ Per il significato di espressioni come «feudo complesso» e «*caput*» del feudo rinvio a G. Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale tra Medio Evo ed Antico Regime. L'area salentina*, Roma 1999, ad indicem.

³⁴ Ad esempio da G. Galasso, *Le forme del potere* cit. 488.

attestazioni»³⁵; quest'è però un argomento capzioso, che non prova certo l'impossibilità del ricorso, e dimostra anzi che ci si avventura incautamente in certe questioni: i primi *records* sopravvissuti di sentenze regie sono conservati nell'Archivio di Stato Napoli, e iniziano ben dopo la fine della stagione orsiniana, cioè soltanto dal novembre del 1485³⁶, e bisogna saperlo.

Giancarlo Vallone
Università del Salento
giancarlo.vallone@unisalento.it

³⁵ F. Somaini, *La coscienza politica del baronaggio meridionale* cit. 42 nt. 29 in fine.

³⁶ G. Vallone, *Le decisioni di Matteo d'Afflitto*, in J. H. Baker (ed.), *Judicial Records, Law Reports, and the Growth of Case Law*, Berlin 1989, cit. 143-179: 145 nt. 9.

Tra comparazione e globalizzazione: dialoghi di storia del diritto

I. Più che una premessa

Fino a un ventennio fa, la storia del diritto continuava per la sua strada, senza porsi alcun interrogativo sul suo futuro: non per cattiva volontà, né per scarsa attenzione, e neanche per colpevole autoreferenzialità o emarginazione disciplinare. Semplicemente perché, almeno fino a un ventennio fa, non aveva avvertito e vissuto con l'intensità con cui avverte e vive oggi l'urgenza di un momento di riflessione, di un'autocritica, di una revisione, forse anche di un ripensamento dell'oggetto della sua osservazione e del suo metodo di lavoro.

Nella seconda metà degli anni Sessanta si visse un momento simile a quello attuale: un forte desiderio di rinnovamento scosse la cultura giuridica italiana ed europea. La tendenza fu, in quel momento, all'apertura: verso gli studi comparatistici, guardando per la prima volta anche al di là del mondo francese e tedesco; verso le «altre» storie. Una spinta «quasi [all']ibridazione»¹, che però non penetrò la disciplina. La storia del diritto, salvo qualche eccezione², restò piegata sugli studi medievistici; la tradizione calassiana non parve subire alcun contraccolpo, anzi, ne venne fuori rigenerata, grazie al suo sguardo provvidenzialmente rivolto alla scienza giuridica della tarda età medievale³.

Le inquietudini di quegli anni non si concretizzarono neanche un decennio dopo, quando un nuovo vento di cambiamento stravolse gli stili di vita, i valori condivisi, le identità di genere: la cultura accademica italiana non sembrò risen-

¹ D. Quagliani, *Dalla caduta del fascismo ai primi anni settanta*, in I. Birocchi, M. Brutti (a c. di), *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, Torino 2016, 136-148, qui 147-148.

² Per una rassegna vedi A. Mazzacane, *Problemi e correnti di storia del diritto*, in *Studi storici*, 17, 1976, 5-24; E. Cortese, *Storia del diritto italiano*, in *Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia*, Giuffrè, Milano 1982, 785-858; A. Cavanna, *La storia del diritto moderno (secoli XVI-XVIII) nella più recente storiografia italiana*, Milano 1983; C. Ghisalberti, *Storiografia giuridica*, in L. De Rosa (a c. di), *La storiografia italiana degli ultimi vent'anni 2. L'età moderna*, Roma-Bari 1989, 447-490; ora, P. Costa, *Storia del diritto e identità disciplinari: dai primi anni settanta a oggi*, in Birocchi, Brutti (a c. di), *Storia del diritto e identità disciplinari* cit. 149-178, qui 150 ss.

³ Cfr. F. Calasso, *Il concetto di «diritto comune»*, in *AG*, 111, 1934, 59-97; P. Grossi, *Uno storico del diritto alla ricerca di se stesso*, Bologna 2008, 45-46.

"
"
"
"

tirne⁴. La curiosità e l'attenzione riservate alle scienze sociali⁵ e, in particolare, alle sociologie, non smossero la storia del diritto, ancora non «troppo incline ad audaci sperimentazioni»⁶. Si diffusero programmi, si formularono nuove domande, si ipotizzarono «strategie euristiche», ma si dovette aspettare ancora, prima che tutto questo si traducesse «in diverse e anche contrastanti narrazioni storiografiche»⁷.

Nessuno voleva dimenticare l'audace «fucina del primo medioevo»⁸ e, certamente, nessuno avrebbe chiesto di consegnare un «mandato a 'dimenticare' il medioevo»: d'altronde, sarebbe stato come andare incontro «ad una curiosa prova di analfabetismo storiografico»⁹. Bisognava, semplicemente, uscire dall'*impasse* della percezione del cambiamento come negazione di ciò che si era stati, e abituarsi all'idea della necessità di un ripensamento del pensiero giuridico come fenomeno storico-culturale, «nelle sue manifestazioni tanto medievali quanto moderne»¹⁰. Fu con questo invito di Adriano Cavanna che si aprirono gli studi negli anni

⁴ Costa, *Storia del diritto e identità disciplinari* cit. 149-178. Un'eccezione, in questo senso, la collana *Storia e diritto – Studi e testi*, inaugurata col volume di Raffaele Ajello, *Arcana Juris: diritto e politica nel Settecento italiano*, pubblicato per i tipi di Jovene nel 1976. Per una storiografia giuridica a partire dagli anni Settanta, vedi C. Storti, *La storiografia giuridica italiana dal 1972 a oggi: stato dell'arte e prospettive*, in B. Sordi (a c. di), *Storia e diritto. Esperienze a confronto. Atti dell'incontro internazionale di studi in occasione dei 40 anni dei Quaderni fiorentini*, Firenze, 18-19 ottobre 2012, Milano 2013, 9-31.

⁵ F. Braudel, *Storia e scienze sociali: il 'lungo periodo*, in *Quaderni storici* 1, 1966, 5-48; nello stesso volume, Alberto Caracciolo dedicò un articolo a Dell'«acculturation' e di alcuni nuovi indirizzi di ricerca, sollecitando un intervento 'dall'interno', per così dire, un intervento cioè che partisse dagli anni della formazione. Se manca l'«acculturation al sociale, non si può pretendere che si maturi da un giorno all'altro una sensibilità in questo senso. Sempre suo sarà, quasi vent'anni dopo, l'ammonimento agli storici a «non chiudersi in se stessi» e ad aprirsi, piuttosto, «ai temi della società e, in particolare, della società del passato». Così P. Grossi (a c. di), *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti d'indagine e ipotesi di lavoro. Atti dell'incontro di studio*, Firenze, 26-27 aprile 1985, Milano 1986, 151-164, qui 151.

⁶ Costa, *Storia del diritto e identità disciplinari* cit. 150. Per una cronaca del cambiamento, si vedano L. Berlinguer, *Considerazioni su storiografia e diritto*, in *Studi storici* 15, 1974, 3-56; e ancora, Mazzacane, *Problemi e correnti di storia del diritto* cit.; Cortese, *Storia del diritto italiano* cit.; Cavanna, *La storia del diritto moderno (secoli XVI-XVIII) nella più recente storiografia italiana* cit.; Ghisalberti, *Storiografia giuridica* cit.

⁷ Costa, *Storia del diritto e identità disciplinari* cit. 153. Grande slancio venne, in particolare, dal 'manifesto' di Paolo Grossi, nelle pagine introduttive del primo numero dei *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* del 1972.

⁸ Grossi, *Uno storico del diritto alla ricerca di se stesso* cit. 17.

⁹ Costa, *Storia del diritto e identità disciplinari* cit. 155.

¹⁰ Cavanna, *La storia del diritto moderno* cit. 12-13. Un segnale importante in questo senso venne da Raffaele Ajello, *Epistemologia moderna e storia delle esperienze giuridiche*, Napoli 1986, che valse un primo indirizzo alla rivista di *Frontiere d'Europa*, da lui diretta dal 1995.

Ottanta. Finalmente si poteva guardare oltre senza rinnegare ciò che si era stati.

L'apertura al moderno non cambiò, però, di fatto, l'atteggiamento narrativo della storiografia: tanto per il medioevo quanto per le nuove suggestioni moderniste si continuò ad avanzare principalmente per microstorie. Era quello, d'altronde, il filone storiografico vincente¹¹, col suo approccio di precisione, di microscopio e, al contempo, di grande coerenza e rigore metodologico. Un filone che proseguiva sul solco tracciato dalle prime generazioni di 'storici-giuristi post-risorgimentali', da quelle generazioni cioè chiamate a contribuire al rafforzamento della raggiunta unità politica, all'opera di consolidamento dello Stato italiano, all'allargamento del consenso con la fissazione dei suoi fondamenti culturali e morali attraverso l'«invenzione di una tradizione» e la determinazione dei caratteri di un ordinamento e di un sapere giuridico «nazionale» pronto a confrontarsi con le maggiori esperienze europee¹². Ciò che si era ricostruito e continuava a consolidarsi era il percorso giuridico, vagamente 'eroico'¹³, di un'italianità. E l'atteggiamento non cambiò anche quando si spostarono di poco più in avanti i confini temporali dell'oggetto d'analisi. La *nouvelle histoire* avrebbe avvertito «un disagio» verso questo modo di svolgere il mestiere di storico, tutto dedito cioè alla «fredda esegesi del documento scritto», un modo che non avrebbe condotto da nessun'altra parte – riassumeva Grossi – che verso «la sepoltura archivistica del [suo] decifratore e descrittore». Lo storico doveva essere sottratto al culto unilaterale e monopolitistico della *charte* ed entrare finalmente in contatto «con una gamma varia e viva di testimonianze del passato»: accanto a questo e al persistere di un pur doveroso atteggiamento critico, si sarebbe dovuto rivelare il suo apporto 'umano', «d'una umanità completa [...] dove [avrebbero trovato] finalmente posto slancio, intuizione e fantasia»¹⁴.

Ad un certo punto, dunque, il nemico da combattere parve essere l'esegesi: bisognava «guardare dietro il documento per scoprire le trame, tutte le trame, di una società intera e, più ancora, di una civiltà»¹⁵. Ma l'apparente limite dell'approccio *à-la-chartre* (lo stesso che avrebbe prodotto, poi, una pregiatissima produzione

¹¹ Penso ai *Quaderni storici* (1966-) e all'iniziativa poi promossa da Carlo Ginzburg e Giovanni Levi negli anni Ottanta del Novecento, alla pratica dei 'casi di studio' e alla forte suggestione che tutto questo esercitò sulla storiografia in quegli anni.

¹² A. Mazzacane, *Scienza e Nazione. Sulle origini del diritto italiano nella storiografia giuridica di fine Ottocento*, in *Scienza & Politica*, 3, 1990, 15-30, qui 16.

¹³ Grossi, *Uno storico del diritto alla ricerca di se stesso* cit. 17.

¹⁴ L. Febvre, *De 1892 à 1933 – Examen de conscience d'une histoire et d'un historien*, in *Combats pour l'histoire*, Paris 1953; F. Braudel, *Scritti sulla storia*, trad. it. di A. Salsano, Milano 1973; J. Le Goff, *La nuova storia*, trad. it. di T. Capra, Milano 1990, 11. Tutti citati in Grossi, *Storia sociale e dimensione giuridica* cit. 7.

¹⁵ Grossi, *Storia sociale e dimensione giuridica* cit. 7.

storiografica medievistica, e non solo) non era riconducibile soltanto allo spazio di lavoro dello storico. Anche il tempo meritava una riflessione. Lo storico autentico, lo storico della civiltà, non poteva restare imprigionato nella breve durata, nelle 'novità rumorose' del contingente¹⁶: doveva attivarsi per far sì che il continuare a scorrere della civiltà con i ritmi suoi propri, «quasi indifferente alle vicende bizzarre della superficie», non gli sfuggisse. Il suo tempo non era e non doveva essere quello «degli orologi delle torri e delle case»: era segnato da un altro corso, quello della 'lunga durata', la stessa della quale aveva detto efficacemente Fernand Braudel negli anni Cinquanta¹⁷. Insomma, nuovi colori, nuovi toni dovevano comparire sulla tavolozza di quel disegnatore straordinario che doveva essere il 'nuovo storico'. D'altro canto, bisognava provare a convincere che i giuristi-storici fossero degli interlocutori credibili e affidabili: se il sociologo si confermava come scienziato della società come fatto globale, il giurista-storico doveva rientrare nel confronto interdisciplinare proprio grazie ai suoi propri strumenti di misurazione del mondo, a quegli occhi e a quegli occhiali cioè che gli avevano regalato una dimensione relativamente autonoma del reale¹⁸.

Nell'aprile del 1985 si fece un passo importante in questa direzione: a Firenze si tenne una due giorni di studio su *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti d'indagine e ipotesi di lavoro*, una preziosa occasione per superare le reciproche diffidenze (e indifferenze), discutere il mestiere dello storico del diritto, il suo ruolo nel sociale, il suo rapporto con la materia e il rapporto della sua materia col diritto e con le scienze sociali. Un momento di riflessione fondamentale, a tutto tondo, che costrinse gli storici del diritto a fare il punto, a guardarsi dentro e intorno prima di affrontare con la giusta consapevolezza il cambiamento. Mario Sbriccoli fu uno dei pochi a intravedere con ottimismo l'interdisciplinarietà come momento necessario, connotante il cambiamento. «Sarebbe bene – scriveva – realizzare una maggiore connessione tra la storia giuridica e la storia della società, celebrando tra di esse una sorta di matrimonio di interesse, per reciproca comodità»¹⁹. Non si poteva continuare a ignorare la condivisione dei contesti di studio, e la partecipata capacità di mettere a frutto i contributi delle stesse scienze sociali, dall'economia alla sociologia, dall'antropologia sociale all'etnologia. Il giurista avrebbe dovuto alzare più spesso la testa: «con l'occhio incollato al microscopio [...] vede cose che gli altri non vedono e di cui molti ignorano persino l'esistenza; ogni tanto però egli dovrebbe capire dove sta l'oggetto della sua osservazione per

¹⁶ Braudel, *Storia, misura del mondo*, Bologna 1998, 60.

¹⁷ Grossi, *Storia sociale e dimensione giuridica* cit. 8-9, 15-16.

¹⁸ Grossi, *Storia sociale e dimensione giuridica* cit. 18, 13-14.

¹⁹ M. Sbriccoli, *Storia del diritto e storia della società. Questioni di metodo e problemi di ricerca*, in Grossi (a c. di), *Storia sociale e dimensione giuridica* cit. 127-148, qui 127.

dargli un senso, rimettendolo mentalmente al suo posto nel panorama di cui esso fa parte». Sbriccoli indicava, quindi, una strada da imboccare con audacia: de-disciplinarizzare per salvaguardare la funzione produttiva della disciplina, per farsi capire meglio (anche dagli altri storici), per aprirsi meglio alla comprensione di ciò che fanno gli altri e, soprattutto, «per creare all'interno dei [...] temi di lavoro ed oggetti di studio lo spazio necessario per l'ingresso di nuovi problemi storiografici, nuovi temi fecondanti, nuovi oggetti di ricerca». Fatta salva l'autonomia della storia del diritto, «prima condizione di credibilità»²⁰, de-disciplinarizzare voleva dire 'decolorarne' i caratteri distintivi, sinonimo sì di compattezza e omogeneità, ma anche, proprio per questo, di chiusura e indifferenza al resto. Come Francois Furet, Sbriccoli auspicava per lo storico del diritto il genio e il massimo «vagabondaggio in tutti i campi»²¹.

In questa stessa prospettiva si collocava l'esigenza di mettere a frutto il metodo comparativo nella storia giuridica. L'attenzione per le opere della Scuola storica tedesca lo aveva ampiamente dimostrato, di pari passo all'importanza della visione storica, della giurisprudenza e dei suoi compiti «attuali»²², del metodo critico e filologico. Consapevoli del fatto che un lavoro di questo tipo avrebbe comportato difficoltà importanti, prima fra tutte «la stipulazione di alcune *interfaces* e di standards comuni», con l'obiettivo di consentire e favorire lo scambio dei risultati, nonché il raccordo di linguaggi, quesiti e terminologia, Sbriccoli proponeva un intervento «di coordinamento dei modelli di ricerca, di omologazione delle categorie, di sincronizzazione delle periodizzazioni, di unificazione del metodo di formazione delle ipotesi di lavoro», fino a realizzare «una modulistica che [consentisse] di usare scambievolmente in un campo e nell'altro, i risultati, globali o parziali, delle ricerche di ciascuno». Un'idea, come ammetteva lo stesso Sbriccoli, «del tutto astratta, in gran parte inutile, per il resto impraticabile», ma che pure andava indicata per sottolineare quell'esigenza che l'aveva fatta nascere²³.

II. *Un nuovo paradigma?*

Nonostante questi slanci alla de-disciplinarizzazione, prima che all'interdisciplinarità e alla comparazione, il 'paradigma', l'«*idem sentire* – cioè – nei con-

²⁰ Ivi, 136-137.

²¹ F. Furet, *I metodi delle scienze sociali nella ricerca storica e la «storia totale»*, in P. Rossi (a c. di), *La teoria della storiografia oggi*, Milano 1983, 119.

²² Mazzacane, *Scienza e Nazione* cit. 21.

²³ Sbriccoli, *Storia del diritto e storia della società* cit. 137-139.

fronti dell'oggetto e del metodo della disciplina» parve essersi compiuto. Parlare di storia del diritto in Italia equivalse a parlare (lasciando in disparte la questione aperta della continuità col diritto romano) di storia del diritto italiano e di una tradizione disciplinare insuperabile²⁴. Ci volle qualche decennio prima che tutte quelle istanze di rinnovamento formulate negli anni Settanta venissero metabolizzate e cominciasse a fermentare con vivacità nuova. Pietro Costa ha tracciato di recente una interessantissima (e fittissima) mappatura di 'scuole', temi e percorsi di ricerca che, in qualche modo, sono il risultato di quel fermento, e che hanno investito di luce fresca situazioni storiche e aree tematiche fino a quel momento rimaste ai margini dell'indagine storico-giuridica. La tradizione disciplinare non ha potuto fare altro che assorbire intimamente questo momento; nessuna rottura col passato, dunque, ma un vero e proprio ripensamento avvenuto «alla luce di nuove domande e di nuove urgenze»²⁵. Oggi, usando sempre le parole di Costa, «la moltiplicazione delle ricerche ha avuto una portata qualitativa e quantitativa tale da far pensare alla nascita di veri e propri sub-settori della storiografia giuridica. La storia del diritto è ormai composta di numerose storie, al plurale, che fanno riferimento a tutti i principali ambiti del sapere giuridico»²⁶. Una moltiplicazione, quella registrata, che non ha incrinato il rapporto col passato. Anzi, forse proprio in un'ottica di preferenza e salvaguardia dei riferimenti temporali più di quelli spaziali (che avevano prodotto un timido – e fallito – tentativo di apertura ad una *storia del diritto europeo*), quel passato è ritornato più forte di prima nella nuova denominazione della disciplina in *storia del diritto medievale e moderno*²⁷ e, quindi, di *storia del diritto moderno e contemporaneo*. Una dichiarazione di intenti che ha consegnato la storia del diritto ai saperi specialistici, ne ha consolidato l'ambito di indagine e, indifferente ai suoi approcci narrativi, ne ha esaltato la curiosità per la 'lunga durata' e moltiplicato l'interesse per angoli d'osservazione dimenticati, ignorati o mai immaginati dal tempo.

Se siamo giunti fin qui, dunque, perché porsi ancora, oggi, un quesito sul futuro della storia del diritto? Da un certo momento in poi, da quando cioè nella discorsività scientifica si è insinuato il discorso della globalità, gli storici più attenti e sensibili si sono posti il problema di capire se sullo storico del diritto, al di là dei pregevoli risultati raggiunti, incombesse una qualche responsabilità

²⁴ Cfr. B. Paradisi, *Gli studi di storia del diritto italiano dal 1896 al 1946 (1947)*, in *Apologia della storia giuridica*, Bologna 1973, 105-172.

²⁵ Costa, *Storia del diritto e identità disciplinari* cit. 154, 177.

²⁶ Costa, *Storia del diritto e identità disciplinari* cit. 162.

²⁷ Cfr. P. Grossi, *Introduzione* a P. Grossi (a c. di), *L'insegnamento della storia del diritto medievale e moderno. Strumenti, destinatari e prospettive*, *Atti dell'incontro di studio*, Firenze, 6-7 novembre 1992, Milano 1993.

in più. Presto si è preso atto dell'obsolescenza dei modelli occidentali, e di un graduale e implacabile indebolimento delle storiografie tradizionali²⁸: in meno di un decennio si è determinata forte la necessità di una visione più ampia del diritto e della cultura, con la richiesta espressa alla storia del diritto di allargare il suo campo d'analisi, e contribuire attivamente all'osservazione di una realtà che mai come prima si stava dimostrando essere il risultato di continui e innegabili «mishmash, borrowings, mixtures»²⁹. Ma cos'era questa globalità alla quale gli storici più accorti avvertivano di dover dar conto? Era un concetto piuttosto volatile, un concetto che aveva a che fare con tutt'altri contesti, per lo più economico-informatici, ma che comunque condizionava; non fosse altro per il fatto dell'accessibilità (dapprima impraticabile) a tutta una serie di informazioni; dell'interlocuzione con soggetti e luoghi, professionalità e competenze, mai così vicini; dell'emersione di nuovi centri di interesse; del graduale sostituirsi di dinamiche orizzontali (si cominciò a parlare di reti) a quelle, ormai obsolete, verticali. In una, quella globalità era qualcosa che, per quanto indirettamente, complicava l'oggetto d'indagine e, dunque, il lavoro dello storico del diritto.

Se le fondamenta materiali della società e del diritto si stavano trasformando e organizzando nello «spazio dei flussi» e nel «tempo acronico»³⁰; se, in tutto questo, la difficoltà per il giurista 'in ascolto' era anche quella di valutare l'opportunità, e maturare la capacità, di riconoscere e analizzare quelle «concatenazioni verticali e orizzontali», quei 'grovigli'³¹ che dallo 'spazio dei flussi e del tempo acronico' stavano derivando; se, come riconosceva Sabino Cassese, «esiste già, per quanto non la si conosca ancora completamente, una 'grammatica giuridica universale'»³²; non si poteva continuare a guardare solo agli ordinamenti indigeni (che tra l'altro si

²⁸ Cfr. P. Cappellini, *La storia è solo una cicatrice? Schegge su storia del diritto e sfide dell'età della 'mondializzazione'*, in Birocchi, Brutti (a c. di), *Storia del diritto e identità disciplinari* cit. 285-294.

²⁹ M. Graziadei, *Comparative Law as the Study of Transplants and Receptions*, in *The Oxford Handbook of Comparative Law*, print publication nov. 2006, online publication sept. 2012, p. 10. Per un'analisi più ampia sul punto vedi E. Augusti, *Un diritto possibile. Storie, teorie e prassi di modernità tra comparazione e globalizzazione*, in *Forum Historiae Iuris*, 23.06.2016 (<http://www.forhistiur.de/2016-06-augusti>); nonché C. Vano, *Della vocazione dei nostri luoghi. Traduzioni e adattamenti nella diffusione internazionale dell'opera di F.C. von Savigny*, in *Forum Historiae Iuris*, 10/2016 (<http://www.forhistiur.de/2016-10-vano>).

³⁰ M. Castells, *La nascita della società in rete*, in Id., *L'età dell'informazione. Economia, società, cultura*, 3 voll., Milano 2002-2004, v. I, 2002, 543-544.

³¹ P. Grossi, *Società, diritto, stato: un recupero per il diritto*, Milano 2006, 20-21.

³² S. Cassese, *Oltre lo stato*, Roma-Bari 2006, 103. Fu il linguista Noam Chomsky negli anni Sessanta a proporre la teoria di una 'grammatica universale', ovvero a parlare di basi generali comuni per tutti i tipi di linguaggio. Cfr. N. Chomsky, *Aspects of the Theory of Syntax*, Cambridge 1965.

conoscevano già e fin troppo bene). Il giurista, e lo storico del diritto, avevano delle responsabilità alle quali non potevano sottrarsi³³. Come il viandante preso di spalle che nel quadro di Friedrich osserva il mare di nebbia³⁴, così lo storico del diritto aveva dinanzi a sé la complessità manifesta di nuove problematiche giuridiche; su queste, però, avrebbe dovuto interrogarsi senza sconforto, senza angoscia; senza (d'altronde) offrire facili sponde o ovvie soluzioni. Se, come ha scritto Italo Biorocchi, «la storia non è solo ricordo o memoria, bensì strumento di immaginazione e di progetto»³⁵, lo storico del diritto, in questo apparente ingrato compito, aveva un'opportunità, un'occasione di riscatto. Egli non era e non poteva più essere da solo davanti a quella complessità, ma aveva la possibilità di sperimentarsi, di mettersi in discussione; doveva avvertire dentro di sé una nuova sensibilità, la curiosità intellettuale di aprirsi a nuovi scenari, a nuovi percorsi, a nuovi progetti di ricerca. In più, non era uno storico *tout-court*, ma il fatto di essersi ritagliato uno spazio di specificità di studio, gli permetteva di affrontare con una certa disinvoltura (e competenza) quella che, come avrebbe detto Sbriccoli, a quello, allo storico *tout-court*, sarebbe potuta apparire una disperata «complessità non navigabile»³⁶.

Non tutti gli storici del diritto, purtroppo però, hanno colto questa opportunità, chiudendosi invece, e spesso, in una sterile 'solitudine'. Pio Caroni, in qualche modo, lo avrebbe registrato³⁷. Aldo Mazzacane, forse anticipando addirittura gli esiti della globalità, delegittimò quella solitudine: negli anni Novanta fu il primo ad abilitare a genere letterario, a fonte storiografica, i carteggi e, ricostruendo attraverso questi il profilo scientifico di Karl Joseph Mittermaier, aprì concretamente i percorsi della storia del diritto alla comparazione. Per Mazzacane il discorso scientifico si costruiva nel diritto «alla giuntura tra sfera individuale e sfera collettiva, come risultato di una pluralità di pratiche e di testi che le descrivevano, di scrittura e di lettura»³⁸. Lo storico del diritto, dunque,

³³ A questo atteggiamento pragmatico e propositivo di Cassese si oppone quello prudente di chi, come Alessandro Somma, vede nell'impossibilità di riuscire a svincolarsi e prescindere da quella «concatenazione» di diritti solo un'«insidia». Così A. Somma, *Introduzione al diritto comparato*, Roma-Bari 2014, 43.

³⁴ L'immagine è presa in prestito da A. Mattone, *Compte rendu de: P. Caroni, La solitudine dello storico del diritto. Appunti sull'inerenza di una disciplina altra*, Milano 2009, in *Archivio Storico Ticinese*, 150, 2011, 322-323.

³⁵ I. Biorocchi, *Introduzione a P. Caroni, La solitudine dello storico del diritto. Appunti sull'inerenza di una disciplina altra*, Milano 2009, 34.

³⁶ Sbriccoli, *Storia del diritto e storia della società* cit. 128-129.

³⁷ Cfr. P. Caroni, *La solitudine dello storico del diritto. Appunti sull'inerenza di una disciplina altra*, Milano 2009.

³⁸ A. Mazzacane, *Alle origini della comparazione giuridica: i carteggi di Carl Joseph Anton Mittermaier*, in A. Padoa Schioppa (a c. di), *La comparazione giuridica tra Otto e Novecento*, Milano 2001, 15-38, qui 36.

non poteva e non doveva restare da solo davanti alla complessità dell'oggetto del suo studio.

Nel 1998, a dare manforte, per quanto giungendo da tutt'altri percorsi deduttivi, Grossi sensibilizzava lo storico del diritto affinché non si lasciasse prendere da una immobilizzante pigrizia intellettuale, ma piuttosto mantenesse accesi i rapporti con gli altri giuristi e, dunque, maturasse un'esperienza di ascolto più profonda, utile a ipotizzare itinerari di ricerca più coerenti, nella convinzione per cui «la scienza giuridica fosse *una* per unità di fondazioni epistemologiche» e, perciò, «evidenziasse l'urgenza della percezione di questa unità da parte di *ogni* giurista: lo storico del diritto in questo senso poteva dare un contributo primario, in quanto facendo egli storia, si sarebbe misurato sempre con la vita, che è sempre – scriveva Grossi – un fatto *globale, unitario* pur nella sua indubbia complessità». «Isolamenti e partizioni» avrebbero dovuto risultargli sempre ripugnanti, perché la vita giuridica gli sarebbe apparsa soprattutto come *coralità*, come «groviglio inestricabile di relazioni e collegamenti»³⁹. La complessità, dunque, dell'universo giuridico, diveniva, nella cura individuale e collettiva dello studioso, nel confronto, nei momenti di 'giuntura', salutare alla relativizzazione del «sacrario che ogni giurista serba» e funzionale alla pratica di studio migliore possibile⁴⁰. La complessità era un valore aggiunto; quel 'groviglio' era un valore aggiunto.

III. *Quale futuro per il passato?*⁴¹

Se, dunque, come ha registrato Costa, la moltiplicazione, la pluralità di storie che hanno tracciato il panorama di osservazione della disciplina è stata ed è una testimonianza fondamentale d'apertura e rinnovamento; se l'intuizione grossiana dell'unità dell'universo giuridico ha dato forza allo storico e al suo mestiere di traduttore del reale come 'fatto globale'; se la comparazione è divenuta un percorso di indagine, un atteggiamento della ricerca più che la prova di un dialogo interdisciplinare; resta ancora un passo da fare.

Prendendo il tempo dei *Global Studies*, della *Global History*, del diritto e della storia del diritto comparato, anche la storia del diritto ha rielaborato questi elementi dei 'punti di giuntura', dei 'grovigli', delle 'concatenazioni verticali e orizzontali', e ha riletto, seppure in ritardo, quelle 'spinte', quegli intensi

³⁹ Grossi, *Società, diritto, stato* cit. 20-21.

⁴⁰ Ivi, 21.

⁴¹ Il titolo ricalca quello di un brillante articolo di David Armitage, *Space, time and the future of the past* per *The Australian Higher Education Supplement*, 21 August, 2013.

cross-border communication processes succedutisi nel tempo. La rielaborazione è iniziata nel 2005, quando cioè Marie Theres Fögen ha coinvolto diversi profili disciplinari nell'articolazione dei due volumi di «Rechtsgeschichte» dedicati a un tema, quello dei *transfer*⁴², che poteva rappresentare al meglio quel punto di 'giuntura', quel punto di contatto (e forse di collisione) tra sensibilità diverse, tra storia, diritto, comparazione e globalizzazione. In quegli stessi anni, Luigi Nuzzo si faceva carico di una serie di questioni che, nell'osservazione del fenomeno internazionale (e coloniale), aprivano a e coinvolgevano necessariamente altri apparati disciplinari, ricavando nelle sacche spente della storia del diritto italiano stimolanti percorsi di ricerca di storia del diritto internazionale⁴³. E mi piace riferire in questa sede anche della mia giovane esperienza di ricerca, degli studi sulle relazioni internazionali tra Europa e Impero ottomano tra Otto e Novecento e della necessità che ho avvertito (e tutt'ora avverto) durante il lavoro di sostenere l'impostazione storiografica 'tradizionale' con una serie di argomentazioni frutto di analisi sociologiche, storico-confessionali, e ancora di diritto pubblico comparato, internazionale, islamico, risultato non solo di un'infaticabile e appassionata ricerca personale, ma di uno scambio costante con gli specialisti⁴⁴. Nessuna solitudine, dunque, ma una condizione di continuo (e attuale) confronto che ha necessariamente nobilitato l'analisi storiografica al di là dell'universo giuridico, e valorizzato quell'imprevedibile 'groviglio' di informazioni, fonti e letture a quella destinato.

Thomas Duve ha raccolto di recente la sfida di una storiografia giuridica che proceda in questa direzione, sganciata cioè da se stessa, dai limiti spazio-temporali della statualità, della modernità e, soprattutto, della regionalità e dell'europeità della sua narrazione. Prendendo in prestito un concetto caro ai *postcolonial studies*, ha tradotto quel 'groviglio' in un 'intreccio', nell'«entanglement» tra storie nazionali e transnazionali, abilitando un nuovo approccio concettuale della storia del diritto alla «global perspective»⁴⁵. Adottare un approccio di questo tipo significava non appiattare la storia su cristallizzazioni di un dato tempo e di un dato spazio, ma percepire ogni storia come la narrazione di un momento,

⁴² M.T. Fögen, *Einleitung*, in *Rechtsgeschichte*, 7, 2005, 12.

⁴³ Cfr. L. Nuzzo, *La colonia come eccezione: un'ipotesi di transfer*, in *Rechtsgeschichte* 7, 2006, 1-7; Id., *Un mondo senza nemici. La costruzione del diritto internazionale e la negazione delle differenze*, in *Quaderni fiorentini*, 38, 2009, 1311-1382; Id., *Origini di una scienza. Diritto internazionale e colonialismo nel XIX secolo*, Frankfurt am Main 2012.

⁴⁴ Rimando a E. Augusti *Questioni d'Oriente. Europa e Impero ottomano nel diritto internazionale dell'Ottocento*, Napoli 2013.

⁴⁵ T. Duve, *European Legal History – Concept, Methods, Challenges* in Id. (ed.), *Entanglements in Legal History: Conceptual Approaches, Global Perspectives on Legal History* 1, Frankfurt am Main 2014, 29-66.

di un'acronica e fluida circolazione globale. In questa direzione sono andati anche i contributi (ne cito solo alcuni) di Victor Tau Anzoategui che, per esempio, ha sostenuto l'impossibilità di comprendere e descrivere una storia del diritto comune in Spagna senza guardare alla sua espansione nello spazio atlantico⁴⁶; o di Arnulf Becker Lorca, che ha decriptato le 'relazioni' presenti in quei 'grovigli', parlando di movimenti di andata e di ritorno, focalizzando l'attenzione su dinamiche grazie alle quali categorie e modelli d'uso comune nel diritto di matrice europea, parzialmente assorbiti dai sistemi 'altri' (di destinazione), venivano poi restituiti all'Europa in un ideale dialogo a due direzioni alla base di un progetto coerente di appropriazione prima e di universalizzazione e globalizzazione poi⁴⁷.

A questa 'circolarità' della riflessione, si è aggiunto poi un nuovo interesse per l'interdisciplinarietà, un interesse che ha preso le mosse da un nuovo modo di percepire i confini tra le materie, non come limiti invalicabili destinati all'uso privato degli specialismi, ma come soglie⁴⁸ che invitano l'intellettuale accorto al passaggio. Il dialogo interdisciplinare così inteso, come processo osmotico tra saperi, l'atteggiamento comparativo dello storico del diritto, il ripensamento del rapporto spazio-tempo nel suo modo di osservare il reale, la consapevolezza della complessità della sua missione, il superamento della 'segregazione geografica' del suo itinerario narrativo e, più in generale, l'ambizione ad un *pluralistic legal mind*, sarebbero tutti gli elementi utili a immaginare, a partire da qui, la costruzione di un nuovo sapere storiografico. Cosa dovrebbe essere, infatti, questa nuova apertura al globale se non l'occasione per creare realmente qualcosa di nuovo?

Nel 2015, il Direttivo della Società di Storia del diritto si è posto il quesito della necessità di attivare un nuovo processo di 'autocoscienza' della disciplina, volto ad aprire un dibattito sul passato, sul presente e sul futuro, sui metodi d'indagine, sulla funzione e gli obiettivi della ricerca storico-giuridica, nonché sulla didattica. Facendo leva su quel principio grossiano del mettersi 'in ascolto', il convegno del 2016 è stato dedicato ai percorsi di ricerca dei giovani studiosi⁴⁹. Ciò che è emerso è stato un forte desiderio di slancio delle nuove generazioni,

⁴⁶ V. Tau Anzoategui, *El derecho indiano en su relación con los derechos castellano y común*, Milano 1990. Vedi anche L. Nuzzo, *Dall'Italia alle Indie un viaggio del diritto comune*, in *Rechtsheschichte* 12, 2008, 102-125.

⁴⁷ A. Becker Lorca, *Universal International Law: Nineteenth-Century Histories of Imposition and Appropriation*, in *Harvard International Law Journal* 51.2, 2010, 475-552, qui 481.

⁴⁸ M. Augè, *Nonluoghi*, Milano 1993, 14.

⁴⁹ C. Storti, *Le ragioni di un convegno*, XII-XIII, in Birocchi, Brutti (a c. di), *Storia del diritto e identità disciplinari* cit. XII-XIII.

ma anche una sostanziale inamovibilità dettata dal peso della tradizione e dal timore del giudizio.

Eccezion fatta per i pure riusciti esercizi di confronto interdisciplinare realizzati nell'ambito di complessi e brillanti progetti e workshop di ricerca, il lumicino dello storico del diritto pare rimanere, ancora oggi, a dar luce a uno spazio incomprensibilmente ridotto, che manca di una proiezione all'esterno. Per quanto forti siano gli stimoli ad andare oltre, la sensazione è quella di una ingiustificabile lentezza ad uscire fuori dai propri 'confini': un'indifferenza a ciò che fanno gli altri che, quali che siano le cause, non ci si può più permettere. Lo storico del diritto non può arrivare così tardi all'appuntamento col suo tempo. Affinché il momento dell'interdisciplinarietà e, meglio, dell' 'ascolto', si combini naturalmente col suo percorso intellettuale, grande prova d'efficacia sarebbe, a mio avviso, quella di anticipare il cambiamento a un momento precedente: l'attenzione a 'ciò che fanno gli altri' dovrebbe essere rivolta dallo studioso già negli anni della sua formazione. Costruire (e ricostruire) i curricula del giurista in formazione (e mi riferisco tanto ai percorsi di laurea quanto – e forse anche di più – a quelli di dottorato) privilegiando lo studio di discipline affini e non (penso, per esempio, alla sociologia, all'antropologia, all'economia, piuttosto che allo studio di altre storie e altri diritti) e delle metodologie di lavoro, significherebbe portare naturalmente e prima il giurista, e quindi lo storico del diritto, alla cura dell'ascolto, ad una sensibilità diversa della quale si avvantagerebbe, da professionista, nella ricerca e nell'interrogazione delle sue fonti, nonché nella costruzione di un più complesso e generoso punto di vista sul reale.

Sullo sfondo dell'integrazione, forse un nuovo 'paradigma' di coscienza giuridica globale si sta compiendo, frutto della compressione tempo-spazio⁵⁰ o delle coordinate di un nuovo modello culturale in cui il fenomeno diritto si sta manifestando come vicenda intellettuale⁵¹. Il ruolo della storia e della scienza del diritto, in questo, si è confermato come indispensabile, un ruolo di indirizzo e prospettiva di un diritto dinamico sì, ma stabile perché radicato nei principi saldi delle costituzioni, da riscoprire come fari certi. L'atteggiamento dei nuovi storici del diritto non può che essere, quindi, quello della *pluralità* e della *profondità*. L'aveva detto Fernand Braudel negli anni Quaranta, cronologicamente distante da questi ragionamenti: «la storia che io auspico – scriveva in *Storia, misura del mondo* – è una storia nuova, [...] rivoluzionaria, capace, per rinnovarsi e compiersi, di saccheggiare le ricchezze delle vicine scienze sociali; una

⁵⁰ Cfr. D. Harvey, *La crisi della modernità*, Milano 2010.

⁵¹ Cfr. R. David, C. Jauffret Spinosi, *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, Padova 2004, 16 ss.

storia, ripeto, che è profondamente cambiata, che ha fatto notevoli passi avanti, lo si voglia o no, nella conoscenza degli uomini e del mondo: in una parola, nell'intelligenza stessa della vita. [...] Una grande storia che punta al generale, capace di estrapolare i particolari, di superare l'erudizione e di cogliere tutto ciò che è vita, seguendo a suo rischio e pericolo le sue strade maestre di verità»⁵². Una grande storia, dunque, una storia plurale, una storia profonda. Riprendere contatto con questo approccio significa mettere a frutto quell'«inquietudine» che deve appartenere allo storico del diritto di oggi e di domani⁵³, sensibile ad una società che cambia «in maniera tumultuosa»⁵⁴.

Elia Augusti
Università del Salento
elia.augusti@unisalento.it

⁵² F. Braudel, *Storia, misura del mondo*, Bologna 1998, 27-29.

⁵³ C. Petit, *Culto e cultura della storiografia giuridica in Italia*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero*. Ottava appendice. Diritto, dir. scient. di P. Cappellini, P. Costa, M. Fioravanti, B. Sordi, Roma 2012, 741-748, qui 741.

⁵⁴ Così Aldo Mazzacane, nell'intervento al Congresso della Società di Storia del diritto del 2015.

Recensioni e Segnalazioni

Mariagrazia Rizzi, *Legislazione di mercato ad Atene attraverso la documentazione epigrafica. Dalla fine dell'età ellenistica all'epoca imperiale, Le vie del diritto* 8, Aracne editrice, Roma 2016, pp. 182, ISBN 9788854898493.

Un filo rosso lega Monaco di Baviera a Roma per il saggio di Mariagrazia Rizzi pubblicato da Aracne. La tematica affrontata costituisce, infatti, lo sviluppo della ricerca *Marktbezogene Gesetzgebung in Athen aus der späten hellenistischen Zeit und dem Prinzipat: Eine epigraphische, rechtshistorische und rechtskritische Untersuchung*, finanziata dal Deutscher Akademischer Austauschdienst ed elaborata al Leopold-Wenger-Institut dell'Università monacense. Un lavoro imperniato su tre cardini epigrafici, «campo privilegiato» (p. 12) della legislazione¹, per una prospettiva giuridica alle interazioni tra mercato, istituzioni e legislazione ad Atene, attraverso «i meccanismi economici operanti in queste realtà territoriali dall'età classica all'epoca ellenistica sino a quella imperiale» (p. 11) e secondo nuove metodologie di analisi che si distanziano dalle visioni «primitiviste» e «moderniste»². Il volume s'inserisce nella collana interdisciplinare «*Le vie del diritto*» con la quale si intende puntare l'attenzione sulla «centralità dell'interpretazione e del ruolo del giurista, come elemento determinante della comprensione, creazione e sviluppo del fenomeno giuridico, in connessione alla necessità di una scienza giuridica comune che sostenga l'operato di tutti coloro che vivono concretamente la vita del diritto» (p. 3). La tripartizione strutturale del volume, anticipata da una precisa introduzione, segue l'identità tritematica che passa in rassegna l'iscrizione agoranomica del Pireo, l'*epistula de re piscatoria* e la legge *de re olearia* di Adriano.

Le testimonianze in oggetto «offrono un quadro assai complesso delle forme d'intervento poste dal potere pubblico ad Atene nel periodo compreso tra la seconda metà del I secolo a.C. e la prima metà del II secolo d.C.»³ al fine di assicurare quantità di prodotti nei mercati interni, prezzi contenuti, correttezza nelle transazioni commerciali. A fronte di finalità generali che si riscontrano, pur con le loro peculiarità, nei tre documenti – scrive Rizzi –, emergono modalità differenziate di attuazione di tali obiettivi, nonché il coinvolgimento di autorità diverse nella fase determinativa e in quella sanzionatoria. L'impatto delle riforme realizzate fu a sua volta differente» (p. 159).

Nella parte introduttiva si richiama l'opera di H.W. Pleckel sulla storia economico-giuridica del Mediterraneo di lingua greca⁴, di cui si elogia l'indiscutibile utilità, ma

¹ G. Oliver, *Économie et société dans une cité hellénistique. L'exemple de Athènes au III^e siècle*, in P. Brun (a c. di), *Économie et sociétés en Grèce classique et hellénistique*, Actes du colloque de la Sophau, Bordeaux 30-31 marzo 2007, Toulouse 2007, 277.

² Sul punto, cfr.: A. Bresson, *L'économie de la Grèce des cités (fin VI^e-I^{er} siècle a.C.)*. I. *Les structures et la production*, Paris 2007; W. Scheidel, I. Morris, R. Saller (a c. di), *The Cambridge Economic History of the Greco-Roman World*, Cambridge 2007; Y. Roman, J. Dalaison, *L'économie antique, une économie de marché?*, Paris 2008; Z.H. Archibald, J.K. Davies, V. Gabrielsen, *The Economies of Hellenistic Societies, Third to First Centuries B.C.*, Oxford 2011.

³ Per un refuso è indicato nel testo «avanti Cristo».

⁴ H.W. Pleckel, *Epigraphica. Texts on the Economic History of the Greek World* 1, Leiden 1961.

allo stesso tempo se ne rimarcano i limiti, in parte stemperati da successivi documenti e studi⁵. L'indagine di Rizzi si pone sulla scia dell'iscrizione ateniese su pesi e misure di età tardo-ellenistica⁶ nella quale sono previste disposizioni per sanzionare le condotte fraudolente nei mercati e le punizioni conseguenti, focalizzando l'attenzione del potere pubblico a «garantire correttezza delle transazioni commerciali» (p. 16). Vengono, quindi, prefissati i cardini d'indagine: 1) l'iscrizione agoranomica del Pireo, venuta alla luce nel 1981, contenente cifre inerenti prodotti di macelleria⁷; 2) l'*epistula* di Adriano sulla vendita del pesce nei mercati di Atene, Pireo ed Eleusi⁸; 3) una legge dello stesso imperatore sulla consegna di una quota d'olio da parte dei produttori a favore della città⁹ (ambedue i provvedimenti sono tecnicamente *constitutiones*). Documenti che presentano indubbi punti d'interesse sotto i profili «giuridico-istituzionale, processuale, economico» e di cui vanno posti in primo piano «le forme e gli ambiti di intervento da parte del potere pubblico» sul processo di formazione di 'atti normativi' (p. 18). L'autrice si sofferma, pertanto, sulla probabile datazione, circoscrivendo il limite temporale e valorizzando quello che appare essere «un quadro particolarmente ricco e complesso degli interventi da parte delle autorità, locali e centrali, al fine della regolamentazione di alcuni aspetti dell'attività commerciale di Atene» (p. 17). Certi fenomeni sono stati peraltro oggetto di approfondite indagini da parte di studiosi ed esperti quali, in particolare, Fournier con la sua monografia¹⁰, Purpura per il ricco commentario¹¹, Karter-Uibopuu con un qualificato contributo¹².

L'iscrizione del Pireo («se l'iscrizione fosse effettivamente da collegare al Pireo, ci troveremmo di fronte ad un agoranomo del Pireo, accanto al quale si deve ritenere operasse un agoranomo dell'agora» (p. 29)) riporta due elenchi simili nei contenuti, con parametri numerici diversi, al ribasso e al rialzo. Sullo stato di conservazione e sulle cifre gli studiosi hanno costruito teorie interpretative, a partire dall'epoca nella quale tali liste vennero elaborate e consegnate alla pietra. La studiosa, dalla comparazione di esse, fa derivare che la seconda lista venne stilata per sostituire la prima. Segue la disamina dettagliata del testo e del contesto cronologico, e da quest'ultimo punto di vista Rizzi ritiene possano avvalorarsi le conclusioni alle quali è pervenuto Bresson¹³. Sulla facciata B e sulla A vengono riportati

⁵ Cfr. 13-14, ntt. 5 e 6.

⁶ *Inscriptiones Graecae* I² 1013, (in seguito *IG.*), di cui la studiosa si è già occupata in *Marktbezogene Gesetzgebung im späthellenistischen Athen der Volksbeschluss über Masse und Gewichte*, München 2017.

⁷ *Supplementum Epigraphicum Graecum* 47, Leiden 1923, 146.

⁸ *IG.* II² 1103.

⁹ *IG.* II² 1100.

¹⁰ J. Fournier, *Entre tutelle romaine et autonomie civique. L'administration judiciaire dans les provinces hellénophiles de l'empire romain (129 av. J.-C./ 235 apr. J.-C.)*, Athènes 2010.

¹¹ G. Purpura, *Epistula de re piscatoria*, e Id., *Edictum Hadriani de re olearia*, in G. Purpura (a c. di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniiani (FIRA). Studi preparatori* 1, Torino 2012.

¹² K. Karter-Uibopuu, *Hadrian and the Athenian Oil Law*, in O.M. Van Nijf, R. Alston (a c. di), *Feeding the Ancient Greek City. Groningen-Royal Holloway Studies on the Greek City after the Classical Age*, I, Leuven 2008.

¹³ A. Bresson, *L'inscription agoranomique du Pirée et le contrôle des prix de détails en Grèce ancienne*, in Id., *La cité marchande*, Bordeaux 2000, 161 ss.

i tagli di carne di maiale, di capra o montone, e di bue, con relativo prezzario¹⁴. Si tratta di quella che Steinhauer definisce «gerarchia delle carni in base ai gusti dell'epoca»¹⁵.

L'attenzione si sofferma, quindi, sugli aspetti giuridico-istituzionali inerenti i magistrati con l'incarico di osservare il rispetto delle regole di commercio¹⁶, a partire dalla genuinità delle merci, per evitare frodi tra venditori e acquirenti, in base alla casistica pervenutaci dalle fonti antiche che vengono puntualmente riportate¹⁷, e all'interpretazione della dottrina (Steinhauer, Descat e Bresson). Tornando alla questione dei prezzi indicati e alla chiave interpretativa da dare a essi, Rizzi aggiunge personali osservazioni alle teorie elaborate attorno ai numeri e opta per escludere che le liste siano state redatte contestualmente; quanto alla presenza di due liste di prezzi massimi, avanza a sua volta ipotesi per spiegare la duplicità di intervento: «sembra ragionevole ritenere che l'esposizione della prima lista (faccia I) fosse una novità introdotta dall'agoranomo. La sua iscrizione su pietra, la sua collocazione dopo la menzione del ruolo dell'agoranomo in ordine alla fabbricazione di strumenti di misura, l'assenza di altre testimonianze riferibili ad Atene in qualche modo ad essa affiancabili, sembrano orientare nel senso dell'eccezionalità del provvedimento adottato» (pp. 56-57). Non compaiono, invece, disposizioni circa il procedimento o le sanzioni da applicare contro i venditori che non si siano attenuti ai massimali prefissati: «Questa assenza, di per sé, non sorprende attesa la natura locale e speciale della disposizione. È invero da supporre che nei casi in discorso trovassero applicazione le disposizioni generali. (...) In generale, come già accennato, l'agoranomo aveva la funzione di controllare l'equilibrio e il buon funzionamento del mercato. Un tipo di competenza come questo doveva implicare anche un potere di intervento nel caso in cui si fossero realizzate delle infrazioni. Ed in effetti, era in generale potere degli agoranomi, così come di tutti i magistrati, infliggere ammende nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni»¹⁸ (p. 65).

L'ampia disamina in argomento fa concludere la studiosa che nel passaggio dall'epoca ellenistica a quella imperiale gli agoranomi ad Atene, «tra le diverse funzioni loro spettanti, per un verso avessero il potere di intervenire, in casi particolari, sui prezzi delle merci, per altro verso fossero dotati di competenze legate alla misurazione delle stesse. Nel complesso, il documento lascia cogliere una posizione ed un insieme di competenze in capo a questo magistrato più articolati, ricchi e precisi di quanto ipotizzato prima della scoperta dell'iscrizione, offrendo altresì nuovi elementi per una rivalutazione più generale del ruolo e dell'ampiezza delle forme di intervento esercitabili dalle autorità pubbliche nei mercati interni» (p. 70).

¹⁴ V. anche, sugli aspetti e sulle interpretazioni dei prezzi, pp. 46-55. In argomento, inoltre, cfr.: R. Descat, *Les prix dans l'inscription agoranomique du Pirée*, in J. Andreau, P. Briant, R. Descat (a c. di), *Économie antique. Les échanges dans l'Antiquité: le rôle de l'État*, Saint-Bertrand de Comminges 1997, 13 ss.

¹⁵ G. Steinhauer, *Iscription agoranomique* cit. 61. Sui gusti gastronomici e gli aspetti del diritto, in particolare, si segnala: I. Fargnoli, *Cibo e diritto in età romana. Antologia di fonti*², Torino 2015; Id., *I piaceri della tavola in Roma antica. Tra alimentazione e diritto*, Torino 2016 (rec. L. Sandirocco in corso di pubblicazione in *BStudLat* 47.2, 2017).

¹⁶ Funzioni e poteri degli agoranomi sono trattati in pp. 29-45 e 58 ss.

¹⁷ Plato *de Leg.* 6.764b; Arist. *Pol.* 6.8.1 e 3; Arist. *Pol.* 51.1.; Theophr. *Fr.* 98.

¹⁸ Sul punto, v. anche: L. Migeotte, *L'emprunt public dans les cités grecques. Recueil des documents et analyse critique*, Québec-Paris 1984, 292.

L'*epistula de re piscatoria* di Adriano, risalente al periodo 123-132¹⁹, posizionata nel Pireo davanti al Deigma, ci è pervenuta attraverso tre frammenti venuti alla luce tra il 1867 e il 1881²⁰. I contributi più recenti «hanno aperto nuove prospettive interpretative in ordine ai diversi passaggi della costituzione, offrendo alcuni interessanti elementi di valutazione con riguardo a quelle che restano le questioni fondamentali e più problematiche dell'*epistula*, ossia la sua portata e la sua sfera di applicazione territoriale. Al riguardo, la dottrina è divisa tra tre ipotesi fra loro radicalmente divergenti. Alcuni studiosi, soprattutto di epoca più risalente – sottolinea Rizzi –, hanno reputato l'intervento destinato all'approvvigionamento del pesce ad Eleusi in occasione delle festività eleusine. Altri autori hanno ritenuto invece, più ampiamente, che fosse destinato alla regolamentazione al mercato del pesce ad Atene, Pireo ed Eleusi. Altri ancora, infine, hanno congetturato, in maniera ancora più estesa, che Adriano avesse dettato una disciplina ampia in ordine alla regolamentazione dei prezzi di vendita della generalità dei prodotti alimentari nei mercati di Atene, Pireo ed Eleusi» (pp. 73-74).

La studiosa passa quindi all'analisi del testo, che nella prima parte presenta i maggiori problemi ricostruttivi, evidenziando gli elementi della tassa di due oboli, dell'esenzione dai dazi di importazione per i pescatori ad Eleusi nel caso di vendita nell'agora di Eleusi, del divieto ai venditori al dettaglio, con l'attribuzione della competenza a dirimere le questioni insorte nella compravendita. Di ogni aspetto Mariagrazia Rizzi esamina non solo i riflessi giuridici, ma anche quelli storici, sociologici e finanche pratici, per l'approvvigionamento e la fluttuazione controllata del mercato, non mancando neppure una rilettura critica alle tesi interpretative di Copete e di Lytle e un'adesione alla visione di Migeotte secondo la quale è impossibile definire la natura esatta della tassa²¹. «Sembra potersi arguire – sostiene – anche che l'intervento non fosse limitato solo all'incremento della quantità del pesce ad Eleusi, ma andasse a coinvolgere più in generale la questione dell'importazione di pesce nei porti di Atene, Pireo ed Eleusi» (p. 93), mentre per quanto concerne la fissazione del limite agli intermediari «ciò che si può asserire è che l'ordine imperiale (...) sembra teso nello specifico a sanzionare quanti fissino prezzi troppo elevati, determinando in tal modo un aumento considerevole dei guadagni per sé, ma contestualmente un prezzo troppo alto del prodotto, nonché nel caso di rivendita ad altri venditori, un incremento ulteriore del suo prezzo finale» (p. 95 e pp. 103-106). Proceduralmente, in

¹⁹ Sulla cronologia, v. paragrafo 2.5, pp. 79-80. Convergono le opinioni di Wilhelm, *op. cit.* 146, e Purpura, *op. cit.* 582 e 592. Altra parte della romanistica sposta, invece, di poco la data di emanazione.

²⁰ Cfr. Purpura, *op. cit.* 585 ss. V.G. Curtius, *Griechischen Inschriften. Mitteilungen aus Athen und dem Piraeus*, in *Philologus* 29, 1879, 693; O. Kern, *Inscriptiones Graecae*, Bonn 1913, 44; B. Laytschew, *Inscriptiones de Ténos*, in *BCH* 7, Paris 1883, 250; E. Lytle, *Fishless Mysteries or High Prices at Athens? Re-Examining IG. IP 1103*, in *MH*, Basel 2007. Edizione completa del testo in A. Wilhelm, *Inschriften aus Erythrai und Chios*, in *JÖAI* 12, Wien 1909, 146 ss. Più recentemente J.M. Cortés Copete, *Adriano y la regulación de los mercados cívicos: una nueva lectura de IG. IP 1103*, in *Habis* 46, 2015, 239 ss.; V. anche T. Spagnuolo Vigorita, *Cittadini e sudditi tra II e III secolo*, in A. Schiavone (a c. di), *Storia di Roma, III. L'età tardo antica. I. Crisi e trasformazioni*, Torino 1993.

²¹ L. Migeotte, *Les finances des cités grecques: aux périodes classique et hellénistique*, in *Epigraphica* 8, Paris 2014, 517, n. 419.

caso di contenzioso economico²², la denuncia deve essere fatta all'araldo dell'Aeropago²³, uno dei maggiori magistrati della gerarchia politica di Atene, che in base ai dettami dell'*epistula* deve trasferire la causa, per la decisione, al Consiglio dell'Aeropago²⁴. L'autrice del volume rimarca che «la competenza dell'Areropago in ordine alla punizione di coloro che abbiano violato le prescrizioni dell'*epistula* andrebbe riconnessa ad un'attribuzione della soluzione di controversie coinvolgente disposizioni di natura economica, piuttosto che essere collegata, come ipotizzato da una parte della dottrina, con gli antichi poteri di intervento rispetto ai delitti di empietà»²⁵ (pp. 100-101).

Tirando le fila del discorso Rizzi conclude che l'*epistula* è «uno dei rimedi offerti da Adriano per impedire l'indiscriminato aumento dei prezzi del pesce» mentre «più incerta è la ricostruzione delle restanti prescrizioni contenute nel provvedimento» (p. 108). Quanto all'ambito di applicabilità «sia il divieto di comportamenti fraudolenti che determinano un incremento dei prezzi, sia la proibizione di vendere il prodotto più di due volte sembrano invero coinvolgere l'intero mercato del pesce ad Atene, Pireo ed Eleusi, mirando a ottenere prezzi di vendita più contenuti. (...) Particolarmente significativa è poi la menzione dell'Aeropago come organo giudicante chiamato alla punizione delle condotte illecite (verosimilmente legate ai prezzi praticati) da parte di pescatori e venditori al dettaglio. (...) Seguendo la suggestione di Purpura²⁶, scopo precipuo dell'intervento fu quello di favorire gli *humiliores* contro gli *honestiores*, consentendo ad una vasta fascia di popolazione di poter accedere ad un prodotto particolarmente apprezzato e consumato dagli Ateniesi» (pp. 109-110).

Dopo le disquisizioni sui provvedimenti legati al consumo della carne e del pesce, Rizzi completa il trittico d'indagine con l'epigrafe (parzialmente leggibile) della costituzione adrianea *de re olearia*, collocata sul pilone d'ingresso dell'agora romana²⁷, risalente cronologicamente al periodo compreso tra il 124 e il 125²⁸. L'autrice del volume riporta, quindi, il testo greco, l'apparato critico e la traduzione. Il contenuto può essere suddiviso in sei parti, in base alla scansione codificata da Oliver e successivamente ripresa e condivisa²⁹. Indicativamente il testo si articola nelle seguenti disposizioni: 1)

²² Sul punto, in particolare, cfr.: S. Follet, *Un document d'époque sévérienne (IG. IP 1118 + 1104 complétés)* in A.A. Themis, N. Papazarkadas (a c. di), *Attika Epigraphika: meletes pros timen tou C. Habicht*, Athenai 2009, 155-163, part. 155 ss.

²³ IG. II² 1103.

²⁴ Sul punto, in particolare, cfr.: A. Philippi, *Der Aeropag und die Epheten. Eine Untersuchung zur athenischen Verfassungsgeschichte*, Berlin 1874, 317 e G. Gilbert, *Handbuch der griechischen Staatsaltertümer* I, Leipzig 1893, 160. V. anche la dettagliata nota 69, p. 99.

²⁵ Il riferimento è alle ipotesi di P. Grandoir, *Athènes sous Adrien*, Le Caire 1934 (New York 1973), 192; J. Fournier, *op. cit.* 153.

²⁶ Purpura, *op. cit.* 586.

²⁷ In argomento, in particolare, cfr.: V. St. Sourlas, *L'agora romaine d'Athènes. Utilisation, fonctions et organisation intérieure*, in V. Chankowski, P. Karvonis (a c. di), *Tout vendre, tout acheter. Structures et équipements des marchés antiques*, Bordeaux 2012, 127 ss. Un'ampia dissertazione sugli studi compiuti sull'epigrafe in nota 5, p. 112.

²⁸ Datazione accolta quasi unanimemente in dottrina (in nota 11, p. 119).

²⁹ J.H. Oliver, *Greek Constitutions of Early Roman Emperors from Inscriptions and Papyri*, Philadelphia 1989, 237.

consegna da parte degli olivicoltori di una quota dell'olio prodotto; 2) esportazione; 3) confisca per dichiarazioni mendaci su raccolta, esportazione, terreno; 4) dichiarazione sulla quantità di prodotto esportato; 5) competenza per i procedimenti; 6) obbligo di consegna nel pubblico deposito al prezzo del luogo di produzione. Altre previsioni erano contenute nella parte di testo purtroppo illeggibile. Il provvedimento di Adriano è considerato a volte come un *edictum* (Purpura), altre come legge (Pleket, Harter-Uibopuu), e in maniera minoritaria la dottrina opta pure per il decreto (Zevi, Doukellis e Zoumbaki³⁰). In ogni caso l'imperatore interviene quale legislatore di Atene sull'intero ambito territoriale «Si tratta dunque – rimarca Rizzi – di una tipologia di atto imperiale che, in un certo senso, potrebbe essere assimilabile a un *edictum*, in quanto avente una portata più ampia di quella di una costituzione a carattere particolare come un *rescriptum* o un *decretum*, ma comunque con delle peculiarità estranee alla tipologia di costruzione dell'*edictum*, perché destinata a coinvolgere gli Ateniesi e le transazioni commerciali in uscita concernenti l'olio locale. (...) Né d'altro canto vi sono elementi per supporre che Adriano avesse emanato una disposizione di carattere generale destinata a tutto l'impero e che essa fosse stata applicata a livello locale» (p. 121). A ispirare le misure imperiali «sarebbe stata in particolare la figura di Solone, i cui interventi riecheggerebbero nella legge sull'olio qui esaminata, su cui lo stesso aveva legiferato»³¹ (p. 143).

L'obbligo di consegna grava non sulle olive prodotte e raccolte, bensì sul bene lavorato, ovvero l'olio, ma non a titolo di tassa in natura. È sin troppo agevole comprendere l'importanza di un bene primario e prezioso come l'olio, fondamentale nell'economia antica, non solo per la maggioritaria destinazione alimentare, ma anche per gli usi collaterali: come fonte d'energia per la luce artificiale (un litro d'olio consente a una lampada di ardere per circa 120 ore) e per i riti sacri. Alla fine della raccolta gli olivicoltori devono stilare una dichiarazione giurata in duplice copia per poter verificare la congruità delle consegne parziali riferite alla percentuale da versare, mentre coloro che vendono ai fini dell'esportazione devono fare altrettanto davanti all'araldo, specificando altresì l'acquirente e il luogo in cui si trova la nave (cosa che consente un controllo del carico), a pena di confisca. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionate, compresa quella inerente il terreno di provenienza, e in particolare quelle afferenti l'olio da destinare alla città (nelle quote di 1/3 o di 1/8). La denuncia può essere effettuata da chiunque, compresi gli schiavi³². La competenza a perseguire la violazione delle disposizioni è della Bule per cause fino a 50 anfore, della Bule assieme al popolo in caso di quantitativi superiori³³; proceduralmente lo stratega deve convocare la Bule per il giorno seguente, oppure l'Ecclesia in caso di quantitativi superiori³⁴; le decisioni possono essere appellate davanti

³⁰ F. Zevi, *Introduzione*, in *Atti dei colloqui di Siena «Anfore romane e storia economica: un decennio di ricerche»*, 22-24 maggio 1986, Roma 1989, 5; P. Doukellis, S. Zoumbaki, *De Flamininus aux Antonins. Conquête et aménagements de l'espace extra-urbain en Achaïe et Macédoine*, in *Dial. hist. ancienne*. 21.2, 1995, 219.

³¹ Sul punto, v. anche: K. Hönn, *Solon, Staatsmann und Weiser*, Wien 1948, 88, e Oliver, *op. cit.* 123 ss.

³² In caso di accusa dimostrata, al denunciante spetta la metà delle anfore, come prescritto in ll. 54-55.

³³ ll. 47-50.

³⁴ ll. 50-54.

all'imperatore o al proconsole³⁵, «quantunque, non appartenendo Atene alla provincia di Acaia, essa risulterebbe sottratta alla giurisdizione dell'imperatore» (p. 149). Aggiunge altresì l'autrice che «Al riguardo una prima ipotesi che si potrebbe avanzare è che le cause condotte davanti alla Bule e all'Ecclesia rivestissero un maggior rilievo rispetto a quelle portate davanti all'Aeropago» (p. 144). Questi non figura come organo giudiziario al quale è demandata la punizione del reo e delle condotte *contra legem*, ma «il raffronto tra la legge di Adriano e la testimonianza offerta dal decreto sui pesi e misure consente in effetti di avere elementi per ritenere che il termine, in età ellenistica e in quella imperiale, avesse assunto una valenza decisamente più estesa rispetto all'epoca precedente» (p. 153). Pertanto, rimarca la studiosa, la *ratio* dell'intervento imperiale «fu quello di limitare le esportazioni di prodotto. (...) Un possibile effetto della riforma di Adriano fu forse, a sua volta, un incremento dei prezzi del prodotto in uscita. Non sembra invece che la riforma di Adriano abbia avuto come finalità primarie anche la limitazione dei proventi degli intermediari» (p. 156). Ma in ogni caso «la legge sull'olio mirò ad un'ampia ed articolata disciplina in ordine a questo prodotto essenziale, attraverso regole precise sulla circolazione all'interno dei mercati ateniesi e sulla sua esportazione» (p. 156).

Le congrue conclusioni di Mariagrazia Rizzi, consentono di trarre dall'analisi i suoi elementi e i suoi significati pregnanti, che esaltano il principio secondo cui «Il pluralismo delle forme di produzione e d'interpretazione del diritto, che ne determina la ricchezza inesauribile, va sostenuto dal rigore della scienza, che ne garantisce l'universalità e la certezza» (p. 3). L'autrice applica «*nouveaux concepts*» per «*revenir aux sources*» secondo la formulazione di Bresson³⁶. Il triplice raffronto tematico consente di rilevare e sintetizzare una *reductio ad unum*: «l'intervento del potere pubblico non sembra mai essere realizzato attraverso l'imposizione di un prezzo fisso, bensì mediante manovre volte ad incidere indirettamente sui prezzi dei prodotti e lasciare a loro volta un certo margine di libertà in capo ai commercianti in ordine alla determinazione degli specifici prezzi di vendita, più o meno ampio, a seconda dell'intervento posto» (161). Vengono rifocalizzati gli interventi, gli ambiti d'applicazione, le autorità coinvolte nel processo costitutivo delle nuove regole, gli aspetti sanzionatori e l'impatto sociale e commerciale dei provvedimenti stessi. Il volume risulta nel complesso strutturalmente omogeneo e profondo nell'analisi di una studiosa meritevole. Migliorabile la veste grafica, sin troppo essenziale e scarna. Qualche veniale ripetizione concettuale nel testo, sfuggita alla revisione editoriale, e qualche sfalsamento di troppo nei richiami di pagina delle fonti, cosa questa che consiglierebbe un opportuno e attento controllo all'indice degli autori.

Luigi Sandirocco
Università di Teramo
lsandirocco@unite.it

³⁵ II. 55-57.

³⁶ Dall'esergo a p. 7 di A. Bresson, *La cité marchande*, Bordeaux 2000.

Mariagrazia Rizzi, *Marktbezogene Gesetzgebung im späthellenistischen Athen: der Volksbeschluss über Masse und Gewichte. Eine epigraphische und rechtshistorische Untersuchung*, C.H. Beck, München 2017, VII-183, ISBN 9783406709104.

Le recenti ricerche di Mariagrazia Rizzi hanno, tra gli altri meriti, il pregio di aver alimentato in maniera feconda un filone di studio che riguarda aspetti poco conosciuti della regolazione giuridica di sistemi ponderali e di misura, della loro reciproca convertibilità, della loro armonizzazione all'interno di una fitta trama di unità di misura e di peso in circolazione a livello locale. Appartiene, infatti, al medesimo *corpus*¹ di studi anche Ead., *Legislazione di mercato ad Atene attraverso la documentazione epigrafica. Dalla fine dell'età ellenistica all'epoca imperiale*, Roma 2016, che Luigi Sandirocco discute in questo volume dei *Quaderni*.

Dedicato al tema della regolazione di pesi e misure nell'Atene tardo ellenistica e pubblicato nella prestigiosa sede editoriale dei *Münchner Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte*, il volume monografico dal titolo *Marktbezogene Gesetzgebung im späthellenistischen Athen: der Volksbeschluss über Masse und Gewichte. Eine epigraphische und rechtshistorische Untersuchung* va accolto con vivo interesse.

Lo studio indaga aspetti dell'armonizzazione delle unità di misura di capacità, volumetriche e ponderali che, nell'ambito degli studi storico giuridici, sono trattati spesso solo incidentalmente², per lo più con riferimento al rifornimento pubblico di derrate³ o a contenuti e limiti del potere dei magistrati responsabili delle procedure di emissione e controllo su misure e pesi campione o sugli strumenti di misurazione ad essi conformi⁴.

Sul più ampio problema dell'armonizzazione delle unità di misura si concentra da qualche decennio, invece, la costante attenzione di storici dell'economia antica⁵ e di

¹ Il *corpus* di studi dell'A. sul tema della armonizzazione di pesi e misure costituisce il tema di un interessante progetto di ricerca realizzato con il sostegno del DAAD. Nell'apparato critico saranno menzionati alcuni dei contributi dell'A. riconducibili al tema del volume recensito.

² Non fa eccezione il saggio di L. Breglia Pulci Doria, *Per la storia di Atene alla fine del II sec. a.C. Il decreto sui pesi e misure: IG IP 1013*, in *MEFRA*. 97, 1985, 411-430, sensibile soprattutto al contesto sociale in cui si inserisce il decreto attico su pesi e misure.

³ Si pensi, ad esempio, ad E. Höbenreich, *Annona. Juristische Aspekte der Stadtrömischen Lebensmittelversorgung im Prinzipat*, Graz 1997, spec. 308-322 e B. Sirks, *Food for Rome: the legal structure of the transportation and processing of supplies for the imperial distributions in Rome and Constantinople*, Amsterdam 1991. Cfr. il più recente U. Fantasia, *Gli agoranomoi e l'approvvigionamento granario delle città greche in età ellenistica*, in L. Capdetrey, C. Hasenhor (a c. di), *Agoranomes et édiles. Institutions des marchés antiques*, Bordeaux 2012, 34-45 spec. 38.

⁴ Mi riferisco, in particolare, a E. Jakab, *Praedicere und Cavere beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht*, München 1997, 77 ss. e 110 ss.

⁵ L'interesse per l'impatto delle nuove tecnologie (anche della misurazione) sulle *performance* economiche si muove nel solco di una ricca letteratura che fa riferimento al noto lavoro di K. Greene, *Technological Innovation and Economic Progress in Ancient World: M.J. Finley reconsidered*, in *Economic History Review* 53, 2000, 29-59. Da ultimo, si v. A. Bresson, *The Making of the Ancient Greek Economy. Institutions Markets and Growth the City-States*, Princeton 2016, con bibliografia, e Id., *L'économie de la Grèce des cités 1-2*, Paris 2007-2008.

archeologi⁶, attenti alle informazioni provenienti dall'*instrumentum* (tavole ponderarie, pesi litici o metallici, bilance, vasellame), testimone del generale tentativo di dare uniformità all'impiego di unità di misura, sia nella *pars Orientalis* sia in quella *Occidentalis* e qui, nell'Urbe e nelle sue articolazioni periferiche, soprattutto nel lasso temporale che va dall'epoca giulio-claudia all'età degli Antonini.

Tuttavia, nel panorama delineato dal patrimonio di dati che proviene dalla cultura materiale⁷, disomogeneo per collocazione cronologica e geografica, dalle testimonianze delle fonti non epigrafiche⁸, dalle informazioni che si traggono dalle fonti del diritto antico o da quelle, più scarse, attribuibili ai giuristi romani⁹, si avvertiva la mancanza di uno studio specificamente giuridico che spiegasse il significato e non solo le finalità sociali ed economiche¹⁰ delle riforme metrologiche¹¹ e che, con riguardo al decreto ateniese su pesi e misure (*IG. II² 1013*), desse conto di quali fossero, a livello periferico – quindi in prospettiva di armonizzazione con il 'sistema' romano – i profili dell'emissione, diffusione e conservazione di unità ponderali e di misura campione; quali gli organi

⁶ Va segnalato il progetto DIGMEDTEXT che, dal 2013, è in corso di realizzazione presso l'Università di Parma sotto la direzione della prof. I. Andorlini, purtroppo recentemente scomparsa, con il sostegno dell'ERC. Nell'ambito del progetto si collocano recenti contributi. Un'efficace sintesi sul problema della armonizzazione delle unità di misura si trova in N. Reggiani, *Tra sapere e far sapere. Il problema della standardizzazione delle unità di misura dei liquidi nella testimonianza dei papiri greci d'Egitto*, in *Medica-Papyrologica*, Parma 2016, 107-147. Per la terminologia greca, in uso per le unità di misura (con approfondimenti sui prestiti sia linguistici sia tecnici relativi ai contenitori ed alle corrispondenti unità di misura usate), si v., poi, I. Bonati, *Il lessico dei vasi e dei contenitori greci nei papiri. Specimina per un repertorio lessicale degli angionimi greci*, Berlin-New York 2016.

⁷ Per una rassegna sul materiale relativo all'Occidente si vv. C. Berrendonner, *La surveillance des poids et mesures par les autorités romaines: l'apport de la documentation épigraphique latine*, in *Cahiers du Centre Gustave Glotz* 20, 2009, 354 e A. Pérez Zurita, *Control y administración de pesos y medidas en las ciudades del Imperio romano (Pars Occidentalis)*, in *Gerión* 29, 2011, 123-148. Per la *pars Orientalis* si v. poi P. Weiss, *Von Perinth in die Dobrudscha nach Bithynien und Westkleinasië. Regionale und überregionale Gestaltungsweisen bei den Marktgewichten in der Kaiserzeit*, in *Chiron* 35, 2005, 405-442; R. Haensch, P. Weiss, *Gewichte mit Nennung von Statthaltern von Pontus et Bithynia*, in *Chiron* 35, 2005, 443-498; R. Haensch, P. Weiss, *Statthaltergewichte aus Pontus et Bithynia. Neue Exemplare und neue Erkenntnisse*, in *Chiron* 37, 2007, 183-218.

⁸ Oltre ai dati desumibili dai papiri, per i quali si v. *supra* nt. 7, si tengano presenti, tra le tante testimonianze non giuridiche, *Vitr.* 10.1.6, i noti riferimenti che provengono dalla satira di età imperiale (*Pers. Sat.* 1.129-130 e *Iuv. Sat.* 10.99-102) e, infine, *Gell. Noct. Att.* 18.1.10-11 e 13.

⁹ Oltre ai testi conservati nei *Digesta* – D. 50.16.221, *Paul.* 2 *resp.*; D. 4.3.18.3, *Paul.* 11 *ad ed.*; D. 19.2.13.8, *Ulp.* 32 *ad ed.*; D. 19.1.32, *Ulp.* 11 *ad ed.*; D. 19.1.6.4, *Pomp.* 9 *ad Sab.*; D. 47.2.52.2, *Ulp.* 37 *ad ed.*; D. 48.10.32.1, *Mod.* 1 *de poen.* – si v., in modo particolare, la *Distributio, item vocabula ac notae partium in rebus pecuniariis pondere numero mensura* di Volusio Meciano.

¹⁰ Come sottolineato dalla Rizzi, *Per un riesame delle ll. 1-6 del decreto attico su pesi e misure*, in *Dike* 17, 2014, 47.

¹¹ In particolare, si v. M. Rizzi, *Legislazione di mercato ad Atene attraverso la documentazione epigrafica. Dalla fine dell'età ellenistica all'epoca imperiale*, Canterano 2016, che costituisce un ampliamento del volume recensito.

Sulla riforma metrologica che concerne la mina commerciale (*IG. II² 1013*, ll. 18-37) e, più in generale, sulla portata economico-giuridica degli interventi che interessano il tentativo di dare uniformità a pesi e misure, si v., poi, Ead., *Le misure come attributo del potere. Il ruolo del potere pubblico in materia di pondera e mensurae nell'ambito delle relazioni giuridico-economiche nel mondo greco e romano tra il III secolo a.C. ed il III secolo d.C.*, in *Annali dell'Istituto italiano di numismatica* 59, 2013, 143-182.

deputati al controllo sugli strumenti di misurazione conformi agli 'standard' (Il. 7-18)¹²; quali fossero le prescrizioni per garantirne la custodia e, infine, quali sanzioni fossero state predisposte in caso di alterazione degli strumenti campione (rispettivamente Il. 37-54 e 56-60).

Nell'insieme delle ragioni sociali e degli interventi di politica economica sottesi all'emanazione del provvedimento, l'A. si propone, infatti, di rendere più nitida la comprensione della disciplina introdotta dal decreto e di poter formulare ipotesi circa la sua esatta datazione, circoscrivendo ad una data più precisa il lasso temporale, compreso tra il 120 ed il 100 a.C.¹³, a cui esso si ascrive tradizionalmente (pp. 8 e 13).

Il volume si articola in sette capitoli e il lavoro segue, nel suo impianto, un criterio tematico che rispetta l'ordine delle disposizioni contenute nel decreto ateniese.

Il primo capitolo (pp. 10-22), introduce il lettore alla storia del testo¹⁴ e, rinviando alle variazioni e integrazioni testuali proposte dagli editori ed alla loro ricevibilità sotto l'aspetto giuridico, offre una riedizione del provvedimento, con traduzione ed apparato critico. Rispetto alla versione del testo in lingua tedesca, l'A. rende conto delle scelte terminologiche con ampia motivazione, offerta nei capitoli successivi al primo, nei quali si prendono in considerazione singoli passi del testo decretale.

Il secondo capitolo (pp. 23-72) ha il proposito di ricostruire le corrotte Il. 1-7 del decreto ed accoglie argomenti e materiali apparsi in un saggio pubblicato dall'A. nel 2014¹⁵, con interessanti rilievi circa la procedura dell'ἀπαγωγή.

Il terzo capitolo (pp. 73-88), in relazione ai compiti delle autorità responsabili della fabbricazione e del regolare impiego di pesi e misure (Il. 7-18), chiarisce quale sia il concreto ambito di applicazione del decreto e quali siano i destinatari della disciplina in esso stabilita. Tuttavia, la generica menzione di ἀρχαί/ἀρχοντες non consente all'A. di far definitiva chiarezza su quali 'Beamten' fossero preposti alle funzioni indicate nel provvedimento né in quali casi si trattasse di μετρονόμοι ο ἄρχονόμοι¹⁶ (sul punto si vv. pp. 69-72 del capitolo precedente)

Con riguardo, poi, alla terminologia, l'espressione σύμβολα (Il. 7-8) è resa dall'A. con il significato di misure campione (*Mustermasse und -gewichte*)¹⁷, mentre il plurale σηκώματα viene tenuto distinto da quelle tavole che sono dette *mensae ponderariae*.

Se si vuole rinunciare al significato usuale di σηκώματα, con il quale si indicano i blocchi litici o marmorei ai quali sono applicate cavità di volume differente corrispon-

¹² Con riguardo alla disciplina dettata dal decreto ateniese in esame, essi erano conservati sull'acropoli, nella *Skias*, al Pireo e ad Eleusi (l. 1 e Il. 45-47 e 56-57).

¹³ Secondo la incerta datazione tradizionale, rispetto alla quale l'a. formula l'ipotesi che il decreto sia stato introdotto tra gli ultimi anni del II secolo ed i primi anni del I secolo a.C. (cap. 7, spec. p. 162).

¹⁴ Da A. Böckh, *Oeconomia civitatis Atheniensium* 1-2, 1817, rispettivamente tab. VIII n. 29 e II 341 ss. (cfr. *CIG*. I 123) sino all'edizione della *Eleusis* n. 237 di K. Clinton, *Eleusis. The Inscriptions on Stone. Documents of the Sanctuary of the two Goddesses and Public Documents of the Deme* 1, Atene 2005, 261 ss.

¹⁵ Si tratta di M. Rizzi, *Per un riesame delle l. 1-6* cit. 45-66.

¹⁶ Cfr., ad esempio, i pesi iscritti *SEG*. 24 157 (222-221 a.C.) in cui sono menzionati i *metronomoi*.

¹⁷ Cfr. *S.v. sekóma*, in H. G. Liddell, R. Scott, *A Greek-English Lexicon*, Oxford 1968, 1592 in cui, con riferimento alla l. 8 del decreto *IG*. II² 1013, il lemma indicherebbe però 'standard weight'.

denti a diverse unità di capacità¹⁸, ci si potrebbe chiedere, allora, se il termine *σηκώμα*, impiegato qui in alternanza ai termini *μέτρα καὶ σταθμά*, possa riferirsi, in modo più generale, a misure di grandezza volumetrica, per distinguerlo da termini associabili a misure di capacità (*μέτρον*) e ponderali (*σταθμόν*)¹⁹.

Il nucleo della riforma metrologica è contenuto nelle ll. 18-37 del testo epigrafico e ad esso è dedicato il quarto capitolo (pp. 91-107). In esso l'A. si sofferma sulle ragioni sia dell'introduzione di nuove misure di capacità per aridi, da impiegare per lo scambio di determinate categorie merceologiche, sia su quelle con cui spiegare l'incremento della base ponderale della mina, con le unità ponderali che ne costituiscono multipli²⁰.

Il primo dei due aspetti della riforma – cioè l'introduzione delle misure per noci e nocchie della capacità di tre mezzi *χοινίχης*, in letteratura già identificati dal Viedebant²¹ con una misura corrispondente ai due *sextarii romani* – si spiegherebbe, dunque, con l'intento di semplificazione e armonizzazione delle unità di misura in uso per lo scambio. Il secondo aspetto, invece, andrebbe valutato alla luce della convertibilità della mina commerciale rispetto a misure di scambio monetali diverse da quelle attiche.

Il quinto capitolo (pp. 108-129) prende in esame le prescrizioni per la conservazione delle misure campione e degli obblighi degli schiavi pubblici ad essa preposti (ll. 37-43), con interessanti rilievi sugli elementi prosopografici che riguardano il Diodorus²² del decreto, dai quali, in letteratura, se ne fa dipendere la datazione.

Il sesto capitolo (pp. 130-153) tratta delle condotte dolose relative agli strumenti di misurazione ufficiali (ll. 56-67) e precisa quali siano i soggetti a cui è indirizzata la relativa disciplina stabilita dal decreto e le relative sanzioni.

L'esegesi della Rizzi si pone in maniera risolutiva rispetto alle molteplici proposte interpretative offerte in letteratura, soprattutto in merito alla qualificazione della fattispecie prevista dal decreto alle ll. 56-57, con riguardo alla determinazione dei '*Ta-tobjecte*' (misure campione ufficiali conservate nella *Skias*, al Pireo, ad Eleusi ovvero, in maniera più ampia, copie degli standard e strumenti destinati alla misurazione e qui custoditi) ed al requisito della flagranza del comportamento criminoso per il perfezionamento della fattispecie.

Particolarmente utili sono, inoltre, le conclusioni dell'A. a proposito dei *κακούργου* menzionati nel decreto (da intendersi come *Missetäter* nella sua più estesa accezione),

¹⁸ In tal senso, da ultimo, N. Reggiani, *Tra sapere e far sapere* cit. 121 nt. 63, con ulteriore letteratura. Si v., in particolare, G. Finkielsztein, *Production et commerce des amphores hellénistiques: récipients, timbrage et métrologie*, in *Approches de l'économie hellénistique*, Paris 2006, spec. 19-21.

¹⁹ Sul punto si v. N. Reggiani, *Le unità di misura dei liquidi: questioni di varietà, astrazione e uso*, in H.-J. Drexhage, S. Günther, T. Mattern, R. Rollinger, K. Ruffing e Ch. Schäfer (Hrsg.), *Marburger Beiträge zur antiken Handels-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte* 33, 2015, ma 2016, 131-156, che affronta il problema della standardizzazione delle unità di misura dei liquidi nella testimonianza dei papiri greci d'Egitto.

²⁰ Cfr. estensivamente M. Rizzi, *Le misure come attributo del potere* cit. 143-182.

²¹ *Der Athenische Volksbeschluss über Maß und Gewicht*, in *Hermes* 51, 1916, 120-144.

²² L'A. è dell'opinione, di recente espressa in letteratura, che il Diodoro, funzionario menzionato dal decreto attico, non debba considerarsi necessariamente né un *metronomos* né un *agoranomos*, con le relative implicazioni che derivavano da menzioni di Diodoro di Halae, epimeleta in *IG. II² 1012, IG. II² 2425 e FD. III 2 17 l. 11.*

delle funzioni dell'aeropago durante la dominazione romana ed delle sue competenze in materia penale, ricostruite con il confronto dei dati offerti dall'*epistula Hadriani de re piscatoria* e dalla relativa iscrizione (IG II² 1103).

Nell'ultimo capitolo (pp. 154-163), l'A. analizza le possibili ragioni giuridiche che spiegano le misure stabilite del decreto ateniese e formula ipotesi per una sua più esatta datazione, nel contesto sociale, politico ed economico dell'Atene tardo ellenistica.

L'ipotesi che l'emanazione del provvedimento sia dettata da un intento, principale ma non esclusivo, di inasprire le sanzioni (p. 158) per combattere possibili truffe nell'impiego di strumenti non regolamentari, nella falsificazione e manomissione delle misure campione e nella custodia degli standard è formulata dall'A. sulla base di un'analisi che considera il provvedimento nel suo insieme. Ciò rende più plausibili le considerazioni a cui l'A. giunge, da un lato, riguardo la portata delle misure introdotte dal decreto e, dall'altro, rispetto alle sanzioni prescritte per condotte dolose di privati cittadini, magistrati e schiavi. In una prospettiva di «*meherdimensionale Begründungszusammenhang des Dekrets*» (pp. 161-163) l'emanazione del decreto si spiegherebbe, quindi, con la maggiore severità delle sanzioni previste; con la predisposizione di obblighi a carico di alcune categorie di venditori per l'impiego di determinate misure; con la comminazione di pene per gli arconti e con la competenza attribuita a loro ed alla βουλή sul controllo della regolarità degli strumenti di misura impiegati sul mercato; con una riforma delle unità di peso e misura in vista di una più semplice convertibilità con il 'sistema' romano; con l'introduzione di regole più chiare relativamente alla custodia di strumenti di misura campione ed alla conservazione delle relative copie, destinate alla cura di schiavi pubblici; con la competenza dell'aeropago sulla sanzione dell'alterazione delle misure campione.

Infine, sulle discusse problematiche che riguardano la determinazione dell'impatto delle misure decretali sugli interessi economici coinvolti, tra espansionismo romano e protezionismo locale, e che investono la qualificazione dell'iniziativa, romana o ateniese, a cui ricondurre la riforma, l'A. è dell'avviso che il decreto abbia avuto l'obiettivo generale di semplificare e migliorare le relazioni commerciali tra Roma ed Atene (pp. 160 e 163), garantendo una migliore convertibilità dei mezzi di scambio impiegati, assicurando maggiore trasparenza delle regole sui 'sistemi' di peso e misura e riducendo le cd. asimmetrie informative tra gli operatori economici.

Nella prospettiva di un saldo intreccio tra interessi economici in gioco, esigenze di tutela giuridica e certezza del diritto, Mariagrazia Rizzi offre una limpida analisi di IG II² 1013 che, rispetto alla ricchezza dei dati epigrafici²³, invita ad approfondire ancora alcuni dei tanti aspetti giuridici²⁴ connessi ai tentativi di regolazione e uniformizzazione

²³ Nel vastissimo ambito dell'epigrafia sull'*instrumentum*, solo a titolo esemplificativo, si considerino qui, rispetto al 1. *mensuras ponderaque exigere* le iscrizioni conservate in *CIL*. X 8067.1-3; *CIL*. XIV 4124.1 e 2; *CIL*. XI 6726.2a e b; *CIL*. XIII 5451a e *AE*. 1888.87 a-e. Cfr. Fest. s.v. *publica pondera* (288 L.); 2. *mensuras ponderaque aequare, exaequare* i dati che provengono da *CIL*. X 6017 e *CIL*. X 793; *CIL*. X 8067.68-77; *CIL*. V 6015.1; 3. *mensuras ponderaque examinare* la testimonianza di *CIL*. XI 6727 e *CIL*. X 7235; 4. *mensuras ponderaque probare* il peso iscritto del MNR Terme Diocleziano SSBAR. inv. n. 392608 (Nemi).

²⁴ Cfr. M. Rizzi, *Ex iniquitatibus mensurarum et ponderum. Appunti intorno alle frodi metrologiche*

delle unità di misura e di peso, a Roma e nelle regioni italiche, nel periodo compreso tra il principato di Traiano e l'età antoniniana, soprattutto alla luce dell'*assis distributio* di Volusio Meciano²⁵.

Barbara Abatino
Università di Amsterdam
b.abatino@uva.nl

nell'antichità greca e romana, in *Revista Internacional de Derecho Romano* 11, 2013, 288-331 e Ead., *Maiora quis pondera tibi commodavit cum emeret ad pondus. Note a D. 47.2.52.22*, in *Index* 44, 2016, 307-321. Restano ancora poco studiati alcuni dei profili giuridici legati all'emissione delle misure campione sia a livello centrale sia nei *municipia* e nelle *coloniae*; a livello locale potrebbero precisarsi meglio, inoltre, la distribuzione delle competenze tra *aediles* e *duoviri* e il ruolo del collegio decurionale in materia di unità di misura e ponderali rispetto agli standard.

²⁵ Sulla *Distributio*, *item vocabula ac notae partium in rebus pecuniaris pondere numero mensura*, si v., da ultimo, F. Fiorucci, *Il prologo della assis distributio e l'inizio della carriera di Volusio Meciano*, in *Prometheus* 21, 2012, 250 ss. Per l'ampio approfondimento dei temi metrologici, si v., inoltre, S. Cuomo, *Measures for an emperor: Volusius Maecianus' monetary pamphlet for Marcus Aurelius*, in J. Knig, T. Whitmarsh (eds.), *Ordering Knowledge in the Roman Empire*, Cambridge 2007, 206-228. Cfr. poi, per gli aspetti più attinenti alla *materia nummaria*, Cascione, *Consensus. Problemi di origine, tutela processuale. Prospettive sistematiche*, Napoli 2003, 394. Con attenzione ai diversi profili della biografia del giurista, si vv., infine, A. Ruggiero, *Volusio Meciano tra giurisprudenza e burocrazia*, Napoli 1983, 79 nt. 1 e 72 nt. 66 e L. Fanizza, *Giuristi, crimini, leggi nell'età degli Antonini*, Napoli 1982, 114-123.

Gloria Viarengo, *Studi sulla tutela dei minori*, Collectanea Graeco-Romana 15, Giappichelli Editore, Torino 2015, pp. VIII-232, ISBN 9788892102484.

Secondo la definizione tradizionale risalente a Servio Sulpicio Rufo e ripresa da Paolo in D. 26.1.1 pr. (38 *ad ed.*), la «*tutela est vis ac potestas in capite libero ad tuendum eum, qui propter aetatem suam sponte se defendere nequit, iure civili data ac permissa*». Concepita originariamente come una forma di assistenza che attribuiva al tutore una *vis ac potestas* sul pupillo, al fine di salvaguardare gli interessi patrimoniali del gruppo familiare agnaticio, la tutela subisce una lenta e graduale evoluzione nel senso di un inquadramento giuridico in chiave di strumento di protezione dell'incapace, un *munus publicum* ed un onere per il tutore¹.

Il Volume *Studi sulla tutela del minore* pone al centro della ricerca lo sviluppo e le modifiche che l'istituto pupillare ha subito in un arco temporale ben preciso, che va dalla fine della Repubblica alle soglie dell'impero assoluto.

La prima parte del volume contiene riflessioni e spunti originali, rispetto alle passate ricerche dell'A., quanto alle visuali correnti nel principato in tema di tutela ed in ordine all'evoluzione normativa degli istituti tutelari nel principato.

Nel primo capitolo, *Rappresentazione della tutela nella società e nel diritto* (pp. 1-27), l'A. prende le mosse da un noto passaggio di Aulo Gellio², in cui l'antiquario, nel passare in esame le riflessioni in materia di *officia* formulate nel corso di una disputa fra sapienti, richiamava altresì affermazioni contenute nel terzo dei *libri iuris civilis* di Masurio Sabino (Gell. *N. A.* 5.13.5: ... *Verba ex eo libro haec sunt: «In officiis apud maiores ita observatum est: primum tutelae, deinde hospiti, deinde clienti, tum cognato, postea adfini ...»*). Viarengo si chiede come mai Sabino (giurista di età tiberiana, forse vissuto sino ad epoca Claudia) si occupasse, in un'opera strettamente giuridica, di aspetti piuttosto attinenti alla sfera morale. La risposta all'interrogativo rappresenta al contempo la 'chiave di lettura' dell'indagine: l'A. ipotizza infatti che Sabino fosse sensibile alle innovazioni in materia di tutela che si andavano delineando agli inizi del principato, quando «al dovere sociale stava subentrando l'obbligo giuridico» (p. 5).

L'ipotesi che le trasformazioni in materia di *tutela impuberum* siano da collocarsi precipuamente a partire da età augustea è confermata attraverso la lettura del notissimo frammento pomponiano a commento dei *libri iuris civilis* di Quinto Mucio, che equipara il *filius familias* che svolga un ruolo pubblico (*in publicis causis*) al *pater familias*³: l'assunzione della tutela, così come quella di una magistratura, appare considerata dal giurista una *causa publica*; in quanto tale, anche un *filius familias* può essere nominato

¹ Per tutti B. Albanese, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979, 437 ss.; D. Dalla, *Ricerche di diritto delle persone*, Torino 1995, 65 ss.; F. Lamberti, *La famiglia romana e i suoi volti*, Torino 2014, part. 23 ss.; M.T. Carbone, *Satisfactio tutoris. Sull'obbligo del tutore di garantire per il patrimonio del pupillo*, Milano 2014.

² Gell. *Noct. Att.* 5.13.1-5.

³ D. 1.6.9 (Pomp. 16 *ad Q. Muc.*).

tutore⁴. L'A. dubita, però, che l'equiparazione in esame possa risalire già a Q. Mucio: più che in età repubblicana, sarebbe infatti verosimile una collocazione in epoca antonina, quando oramai i figli possono contare su una maggiore autonomia giuridica e patrimoniale. Riflettendo sull'equivalenza di Pomponio, magistratura-tutela come *causa publica*, l'A. ritiene che ciò che connoti e distingua nettamente il *filius*, tutore e magistrato, rispetto al *pater familias*, sia l'ambito in cui essi esercitano la propria *vis ac potestas*: mentre il *pater* si muove (ed esercita la sua *potestas*) all'interno del contesto familiare, il tutore agisce nell'ambito della sfera pubblica; a partire dal primo principato la sua azione non viene più considerata in chiave meramente 'potestativa', ma in senso ampio quale istituto attratto nella sfera pubblicistica (p. 12). Il risvolto 'pubblicistico' dell'istituto è ulteriormente esaminato dall'A. alla luce di frammenti quali D. 26.2.29 (Pap. 15 resp.), D. 27.1.30.3 (Pap. 5 resp.) o D. 26.2.10.4 (Ulp. 36 ad Sab.). L'A. presume un aumento di importanza della tutela di minori agli esordi del principato in connessione con la presenza (o la aumentata rilevanza), in tale epoca, di *impuberes* orfani appartenenti a famiglie benestanti (p. 19 s.).

Il secondo capitolo, *La politica legislativa sulla tutela tra repubblica e principato* (pp. 29-56), è incentrato sull'esame delle novità che investirono la *datio tutoris* tra la tarda repubblica e l'età di Settimio Severo. L'analisi parte dal notissimo frammento di Ulpiano⁵ in cui il giurista evidenzia come la nomina a *tutor* derivi da legge, da senatoconsulto o da disposizione imperiale e non possa essere delegata, frammento che deve intendersi nel senso che il fondamento della *datio tutoris* risieda in una delle tre fonti menzionate. Resta invece impregiudicata la possibilità di concepire l'attività di coloro che nominino i tutori quale *iurisdictio*, ipotesi per la quale la Viarengo propende (nonostante le divergenti opinioni ad esempio di De Martino e Solazzi), aderendo ad esempio al parere di Gioffredi, Bethmann-Hollweg, Lauria e Spagnuolo Vigorita⁶.

Lo studio passa quindi all'analisi della *lex Atilia* e delle *leges Iulia et Titia*: mentre la prima, databile verosimilmente al 210 a.C., avrebbe introdotto la *datio tutoris* magistratuale, con la nomina da parte del pretore urbano e della maggioranza dei tribuni della plebe, di un *tutor* all'impubere che ne fosse privo, le seconde, risalenti al I sec. a.C. avrebbero conferito il potere di nominare il *tutor Atilianus* «ai magistrati locali per le colonie, per i municipi di cittadini romani e per le analoghe organizzazioni territoriali dei Latini» (p. 37). Dopo una veloce disamina delle clausole contenute nelle *leges Salpensana* e *Irnitana* (cap. 29) alla *datio tutoris* municipale, l'A. si ferma su Suet. *Claud.* 23.2, che documenta per il principato di Claudio il riconoscimento della *datio tutoris* ai consoli, i quali secondo lo storico svolgevano tale attività *extra ordinem*: la riforma si

⁴ Si v. sul punto, per tutti, Albanese, *Persone* cit. 247 e ntt. 178, 179.

⁵ D. 26.1.6.2 (Ulp. 38 ad Sab.).

⁶ F. De Martino, *La giurisdizione nel diritto romano*, Padova 1937, 267 ss.; S. Solazzi, *Istituti tutelari*, Napoli 1929, 73 e nt. 4; C. Gioffredi, *Contributi allo studio del processo civile romano*, Milano 1947, 26 ss.; M.A. Bethmann-Hollweg, *Der römische Civilprozess. 2. Formulae*, Bonn 1865, 98 nt. 56; M. Lauria, *Iurisdictio*, in *Studi in onore di Bonfante* 2, Milano 1930, 481 ss.; T. Spagnuolo Vigorita, *Imperium mixtum. Ulpiano, Alessandro e la giurisdizione procuratoria*, in *Index* 18, 1990, part. 115 ss.; G. Pugliese, *Il processo civile romano* 2.1, Milano 1963, 125 s.

inserirebbe armonicamente nel disegno politico di Claudio di riformare vari aspetti del diritto privato, anche con l'introdurre una competenza straordinaria per una materia già regolata da tempo. Il *princeps*, secondo una tesi espressa da G. May⁷ e che Viarengo in buona misura accoglie, con la riforma avrebbe avuto per obiettivo di «sgravare i pretori urbani di una funzione che non comportava un processo ed inoltre di ripristinare l'antico potere consolare, restituendogli la giurisdizione civile» (p. 43).

L'A. si ferma poi sull'esame di un discusso passo delle Istituzioni giustinianee⁸, in cui si afferma che, con l'attribuzione di competenza in materia di *datio tutoris* ai consoli (con Claudio) e ai pretori (con Marco Aurelio), le leggi repubblicane in materia sarebbero cadute in desuetudine. Il frammento, sottolinea l'A., pone una serie di problemi relativi, da un lato, alla genuinità delle affermazioni ivi contenute e, dall'altro, al venir meno della competenza prevista dalla *lex Atilia*. Nel rifarsi a considerazioni formulate qualche decennio fa, da Grelle⁹, l'A. assume una posizione prudente, nel senso della difesa del contenuto delle Istituzioni, pur in presenza di un rimaneggiamento dei testi originari (forse in chiave di sintesi) e in considerazione del fatto che i compilatori «guardavano al passato con gli occhi del presente» (p. 46). Rispondente alla realtà dei fatti sarebbe dunque il riferimento, nel passo, alle novità introdotte nel principato: l'assegnazione dei tutori *ex inquisitione*; l'imposizione al tutore della *cautio rem pupilli salvam fore*; l'obbligo di gestione. Nella successiva indagine delle novità in esame, l'attenzione si sposta sulle innovazioni introdotte durante la coregenza di Marco Aurelio e Lucio Vero: la nomina per le regioni italiche di appositi magistrati, gli *iridici*, tra le cui competenze rientra la nomina di tutori; l'istituzione a Roma di un nuovo pretore, il *praetor tutelaris*, che sostituisce o affianca i consoli; l'attribuzione ai legati dei proconsoli e allo *iridicus* di Alessandria della competenza sulla *datio tutoris*.

I restanti capitoli, che riprendono precedenti lavori della Viarengo, con una serie di spunti innovativi, sono dedicati alla materia delle *excusationes*.

Il terzo capito è dedicato alla *Origine delle excusationes* (pp. 57-68). L'A., nel sottolineare la difficoltà di ricostruire il processo di formazione delle esenzioni dal *munus tutoris*, passa in rassegna le diverse teorie sulla emersione delle *causae excusationis*, per rilevare che la risalenza ad età altorepubblicana del regime delle *excusationes*, per il *tutor Atilianus*, non può essere documentata. Dal momento dell'introduzione della competenza consolare in materia, furono invece introdotti mezzi coercitivi per obbligare il tutore ad amministrare, e da età traiana sono documentate ipotesi di *excusatio*; il tutore testamentario, che in età repubblicana poteva liberamente *abdicare*, da Adriano in poi avrebbe dovuto richiedere esplicitamente dispensa. Dopo un breve esame delle tesi contrapposte di Pernice e Solazzi sui tutori soggetti a imposizioni di obblighi, controlli e sanzioni ad opera dei consoli, l'A. rimarca come le *excusationes* abbiano acquisito una valenza legale a partire dal Principato: da una prassi consuetudinaria, in cui ogni

⁷ G. May (a c. di R. Laurendi), *L'attività giuridica dell'imperatore Claudio. Testo tradotto e commentato*, Romae 2013.

⁸ I. 1.20.3.

⁹ F. Grelle, *Consoli e datio tutoris in Inst. Inst. 1.20.3*, in *Labeo* 13, 1967, 194 ss. (= Id., *Diritto e società nel mondo romano*, a c. di L. Fanizza, Roma 2005, 113 ss.).

situazione veniva risolta caso per caso, si sarebbe passati «ad una diretta coazione sul chiamato o sul tutore non gerente ed al riconoscimento ed al controllo legale dei motivi validi per la dispensa» (p. 64). La parte finale del capitolo è dedicata alla tesi di C. Guzmán¹⁰, relativa al sistema delle *excusationes*. Secondo l'autore cileno il regime delle cause di esenzione dalla tutela sarebbe stato introdotto da un senatoconsulto di età adrianea che, applicabile in un primo momento esclusivamente ai tutori testamentari, sarebbe stato successivamente esteso anche a quelli atiliani: per Gaio (Gai 1.181) esso avrebbe rappresentato dunque una innovazione normativa. La tesi dell'autore è nettamente criticata da Viarengo, secondo cui la conoscenza, tramite le testimonianze di Gaio ed Ulpiano, di un senatoconsulto di età imperiale non consente per ciò solo di affermare che tale atto normativo risalga proprio ad Adriano; a ciò si aggiunga la difficoltà di ritenere possibile l'omissione del riferimento all'imperatore da parte di Gaio. Secondo l'a. il senatoconsulto non avrebbe introdotto le *excusationes*, ma ne avrebbe già presupposto l'esistenza.

Causae Excusationis, quarto capitolo (pp. 69-152) della monografia, rappresenta il fulcro della ricerca: Viarengo indaga il sistema delle singole *causae excusationis*, dei gruppi sociali esentati e delle categorie obbligate, ricercando la motivazione alla base di ogni esenzione, con l'intento di evidenziare le linee evolutive della politica imperiale al riguardo. L'A. prende le distanze da altri studi in argomento¹¹, proponendo un nuovo sistema di classificazione delle cause di esenzione dalla tutela. Tramite un'attenta analisi delle fonti, si evidenzia come tra I e III sec d.C. si assista ad una tendenza della politica imperiale ad incrementare i gruppi esentati dalla tutela. Particolare attenzione dedica l'a. ad alcune associazioni professionali (i *pistores*, pp. 74-79, i *navicularii*, pp. 80-87, altre associazioni coinvolte nell'approvvigionamento di derrate alimentari, pp. 87-91), alle esenzioni riguardanti l'esercizio di professioni intellettuali (pp. 126-147), nonché a profili come l'*origo* e il domicilio di tutore e pupillo (con l'analisi particolare delle evenienze provenienti dall'Arsinoite e da Ilio, pp. 91-97)¹² e il *ius liberorum* (pp. 108-120).

Con particolare riferimento al *ius liberorum*, quale motivo di *excusatio tutelae*, Viarengo prende le distanze dall'opinione di Steinwenter, che reputa la previsione di una simile causa di esenzione contenuta già nella legislazione augustea¹³. L'A. individua infatti (in particolare sulla scorta di *Fr. Vat.* 168 e 194) l'origine di tale motivo di esenzione

¹⁰ A. Guzmán, *Dos studios en torno a la historia de la tutela romana*, Pamplona 1976.

¹¹ B. Albanese, *Premesse allo studio del diritto privato romano*, Palermo, 1978; P. Bonfante, *Corso di diritto romano*, 1925, rist. Milano 1963; Y. Debbash, *Excusatio tutoris*, in *Varia. Etudes de droit romain* 2, Paris 1956; C. Fayer, *La familia romana*, Roma 1994; A. Guzmán, *Dos estudios* cit.; M. Kaser, *Das römische Privatrecht* 1-2, München 1971-1975; L. Neesen, *Die Entwicklung der Leistungen und Ämter («munera et honores») im römischen Kaiserreich des zweiten bis vierten Jahrhunderts*, in *Historia* 30, 1981, 203 ss.; N. Charbonnel, *Les «munera publica» au IIIe. siècle*, Paris 1974.

¹² L'attenzione nei riguardi di alcune e privilegiate città provinciali è documentata in modo significativo proprio per i casi su menzionati: nel periodo fra Adriano e gli Antonini infatti la competenza dei magistrati in materia di *datio tutoris* si estende dai municipi alle città provinciali; sintomo questo, per l'a., «di una raggiunta romanizzazione e segno dell'ingerenza del diritto imperiale anche sul diritto privato provinciale» (Viarengo, *Studi* cit. 107).

¹³ A. Steinwenter, sv. *Ius liberorum*, in *PWRE.* 10.2, 1919, 1281 ss.

nelle costituzioni dei *divi fratres*: il requisito dei tre figli valeva, con molta probabilità, per i cittadini romani a Roma e in Italia. Successivamente un rescritto di Settimio Severo e Caracalla avrebbe modificato il precedente regime: il requisito dei tre figli viventi avrebbe avuto vigore solo in Roma; in Italia il numero si elevava a quattro, mentre nelle province si era dispensati con cinque figli. L'esame delle testimonianze in oggetto è in realtà coerente con la tesi dell'a., essersi diffuse le *causae excusationum* solo a partire da età traiano-adrianea: non escluderei invece, considerando che *Fr. Vat* 168 si riferisce in particolare alla distinzione fra *filii iusti* secondo il *ius civile* e secondo la *lex Iulia et Papia*, che già spunti per il riconoscimento del *ius liberorum* quale causa di *excusatio tutelae* potessero essere contenuti nella legislazione augustea, e successivamente sviluppati nell'*interpretatio prudentium* e a livello di prassi magistratuale.

Quanto alla categoria delle professioni intellettuali, una lunga esegesi è dedicata ad alcuni passi tratti dal *De excusationibus* di Modestino (segnatamente D. 27.1.6.1-11): il giurista romano afferma l'esistenza dell'esenzione dalla tutela di grammatici, retori, filosofi e medici; tuttavia, mentre a Roma tali intellettuali sono esentati senza limiti prestabiliti, nelle province è ammesso a fruire di questo privilegio solo un numero limitato di essi, come documentato in un'*epistula* di Antonino Pio rivolta al *koinon* d'Asia, ma successivamente estesa a tutto l'impero; di particolare interesse la posizione polemica dell'imperatore nei riguardi dei filosofi, dei quali è detto che siano tenuti ad adempiere ai *munera* se in grado di sostenerli, e che là dove esprimano riserve in ordine ai costi del loro *officium* non siano da reputare veri filosofi (e non sia dunque da concedere loro l'esenzione) (p. 127).

Il quinto capitolo, *Obbligo ed esenzione: tendenze legislative da Traiano ai Severi* (pp. 153-172), è dedicato all'illustrazione delle novità e delle riforme introdotte da Traiano, Adriano, Marco Aurelio e Settimio Severo. L'ufficio tutelare non era oramai più visto come un dovere imposto dai *mores* cui attendere con attenzione, ma come un onere cui sottrarsi: gli imperatori tendono pertanto al richiamo ai doveri dell'ufficio tutelare. Viene così introdotta, con Traiano, l'*actio subsidiaria*, contro i magistrati municipali responsabili di aver nominato tutori insolventi (C. 5.75.5, imp. Diocl. et Max., a. 294; cfr. D. 27.8.1 pr.-4, Ulp. 36 *ad ed.*). All'età di Marco Aurelio risalgono invece la riforma della procedura per richiedere le *excusationes* e l'introduzione della regola dei *tria onera tutelarum*, che esonera dalla quarta tutela chi già si dedichi a tre tutele o cure (D. 49.4.1.1, Ulp. 1 *de appell.*; FV. 125, Ulp. *de exc.*). Introdotta dai *divi fratres* e perfezionata da Settimio Severo, è la *potioris nominatio*: la facoltà riconosciuta a chi è stato nominato tutore di indicare un soggetto più adatto ad assumere la tutela (Cfr. FV. 158, Ulp. *de exc.*). Risale all'ultima fase del principato lo sviluppo di una letteratura specialistica sull'ufficio del pretore tutelare e sulle *excusationes*: le raccolte in lingua latina di Paolo ed Ulpiano da un lato e, di Modestino in lingua greca, dall'altro, sono, a detta dell'a., il frutto dell'esigenza di fornire, nel moltiplicarsi degli interventi imperiali e delle interpretazioni giurisprudenziali in materia, una rappresentazione sistematica dell'ufficio tutelare.

L'ultimo capitolo, *Excusatio privilegium munus* (pp. 173-196), è dedicato all'analisi dello sviluppo e dell'affermazione dell'*excusatio* come privilegio relativamente all'esercizio di un onere pubblico. Viarengo precisa che la tutela dell'impubere era con-

siderata un onere già a partire dai primi decenni del principato, come dimostrano le pressanti richieste di esenzione a titolo di privilegio per quella che, nella prassi, era oramai considerata una prestazione onerosa ed obbligatoria. A tale concezione i giuristi romani sarebbero giunti più tardi intorno al II-III sec. d.C., riconducendo la tutela alla categoria dei *munera*. L'A. prende nettamente le distanze dalla tesi di Guzmán, il quale ritiene che solo verso la fine del principato, quando la *excusatio* sarebbe stata ricondotta al diritto tutelare, il regime di immunità stabilito per i *munera* si sarebbe esteso anche alla tutela. Secondo Viarengo invece alcune esenzioni concesse dagli imperatori avrebbero sin dall'inizio carattere di privilegio, venendo aggiunte ad altri tipi di esenzioni da *munera* civili o pubblici (p. 183). La seconda parte del capitolo è dedicata all'analisi di una serie di fonti, attraverso la quale l'A. sottolinea come sia stata lenta e talvolta anche contraddittoria l'affermazione della tutela come *munus* obbligatorio: sintomo questo «di una difficoltà di individuazione di che cosa rappresenta l'onere tutelare, ma segno anche del tentativo di controllare l'estensione del riconoscimento delle esenzioni» (p. 193).

La monografia in esame si presenta articolata e complessa: attraverso un fitto e continuo dialogo con le fonti e con la dottrina, che emerge soprattutto nei capitoli più tecnici, come il corposo IV capitolo, l'A. analizza con minuzia di particolari la tutela pupillare e il sistema delle *excusationes*.

La ricerca condotta dall'A. non si limita in realtà ad una analisi prettamente giuridica dell'istituto della tutela, ma pone in evidenza anche gli aspetti sociali che determinarono l'evoluzione dell'istituto: la crisi della famiglia tradizionale romana con i suoi valori, il crescente numero di impuberi rimasti orfani a seguito delle guerre civili, la considerazione della tutela come un peso da evitare. Tali fattori avrebbero indotto gli imperatori a creare una rete capillare di funzionari che sia a Roma, che nelle province, avessero competenza in materia tutelare. Parallelamente il sistema e l'organizzazione 'tipologica' delle *excusationes* sarebbe stato funzionale a rimarcare il carattere obbligatorio della tutela. Una ricostruzione attenta agli svariati profili giuridici e socio-familiari dell'istituto, accurata nella ricostruzione del regime delle *excusationes* e portatrice di nuovi spunti di riflessione.

Gaetana Balestra
Università del Salento
gaebal91@hotmail.com

Luigi Garofalo (a cura di), Tutele rimediali in tema di rapporti obbligatori. Archetipi romani e modelli attuali, in *Il giurista europeo*. Collana diretta da Luigi Garofalo, Percorsi Formativi, Giappichelli Editore, Torino, 2015, pp. 356, ISBN 9788892100909.

Il volume curato da Luigi Garofalo analizza con dovizia di particolari le tutele in tema di rapporti obbligatori sotto vari punti di vista, sul filo di otto diversi contributi di vari autori di scuola veneta.

1. Le prime due ricerche appartengono al curatore del volume, e sono dedicate all'*actio redhibitoria*¹, concessa al compratore nei confronti del venditore che non avesse denunciato o non conoscesse i vizi dello schiavo o dell'animale negoziato: il rimedio era esperibile davanti al tribunale degli edili curuli entro sei mesi dalla conclusione della compravendita e mirava alla risoluzione del contratto. La formula doveva contenere una clausola restitutoria² che imponeva al giudice di impartire un doppio invito, quello a restituire la *res* e quello a restituire il denaro. Dopo la vendita e la consegna di schiavo o animale viziato, avrebbero potuto verificarsi fatti che ne impedissero la restituzione. Così ad esempio nel caso di manomissione dello schiavo vizioso prima che si instaurasse il processo per l'*actio redhibitoria*³: una parte della dottrina⁴ reputa che gli edili dovessero denegare la redibitoria in funzione di un principio di economia processuale, risultando *a principio* inutile la richiesta di un bene che non poteva essere restituito. Piuttosto che constatare un'ovvietà, secondo l'A. invece Labeone avrebbe affermato che l'accertamento del presupposto dell'esperibilità dell'azione – vale a dire che l'uomo fosse ancora in stato di schiavitù – doveva avvenire nella fase *in iure* dinanzi agli edili⁵. In caso di morte dello schiavo o dell'animale Paolo (11 *ad Sab.* D. 21.1.47.1) optava per la sopravvivenza dell'azione *post mortem*, mentre stando a Pomponio (23 *ad Sab.* D. 21.1.48 pr.) l'azione sarebbe stata ammissibile sintanto che la morte non fosse derivata da fatto imputabile all'attore. Era quindi compito dei magistrati indagare sulle cause del decesso. Secondo l'A. tra il tempo in cui scriveva Pomponio e quello in cui scriveva Paolo si era convenuta l'opportunità di spostare l'accertamento circa la riferibilità del fatto morte al compratore («che è facile presumere delicato e complesso nella maggioranza delle vicende», p. 12) dalla fase *in iure* a quella *apud iudicem* del processo. Nella stessa chiave dovrebbe leggersi Ulpiano (1 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.31.1), là dove afferma

¹ La prima, *L'impossibilità della redibizione nella riflessione dei giuristi classici* (p. 1-30) è apparsa originariamente in AA.VV., *Au-delà des frontières. Mélanges de droit romain offerts à W. Wolodkiewicz* 1, Varsovie 2000, 249 ss.; la seconda, *Garanzie per vizi e azione redibitoria nell'ordinamento italiano* (p. 31-88), è stata pubblicata in *Riv. Dir. Civ.* 47.2, 2001, 243 ss.

² G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, Padova 1955, 189, preferisce parlare di «due clausole restitutorie, una riferita all'attore, l'altra al convenuto».

³ Sul punto part. D. 21.1.47 pr. (Paul. 11 *ad Sab.*).

⁴ G. Impallomeni, *L'editto* cit. 38 e 142.

⁵ Garofalo, *Impossibilità* cit. 10.

che se lo schiavo è morto prima del processo il nodo da sciogliere è l'eventuale colpa del compratore nella determinazione del decesso: in caso di imputabilità a lui *culpa*, lo schiavo dovrebbe considerarsi come vivo ai fini della concessione della redibitoria; se poi il decesso si fosse manifestato dopo l'inizio del processo, l'accertamento dell'imputabilità della morte avrebbe dovuto rimettersi al giudice. Da Ulpiano si deduce che il caso della morte dell'animale viziato era soggetto alle stesse regole. Ostavano alla restituzione da parte del compratore dello schiavo vizioso anche atti con cui il compratore avesse disposto dello schiavo (alienazione, attribuzione in usufrutto o assoggettamento a pegno), poiché redibendolo il compratore non avrebbe potuto estinguere il diritto reale acquistato dal terzo. I giuristi sottolineavano ripetutamente (anche per il caso della fuga dello schiavo vizioso) come la possibilità della restituzione fosse una condizione essenziale per l'esercizio dell'*actio redhibitoria*. Al compratore era poi precluso l'esercizio dell'azione in caso di *noxae deditio*. In D. 21.1.23.8, 1 *ad ed. aed. cur.*, Ulpiano tratta la questione del risarcimento del danno patito dal compratore per il delitto posto in essere dallo schiavo nei confronti del compratore stesso o di un terzo. Stando a Ulpiano, Giuliano avrebbe manifestato l'opinione che, nel caso in cui il venditore si fosse rifiutato di riprendersi lo schiavo che si fosse macchiato di un delitto, quest'ultimo poteva essere condannato al pagamento del prezzo equivalente al valore dello stesso, essendo così liberato da ogni responsabilità.

2. Nel successivo saggio, Garofalo realizza una disamina dell'azione redibitoria nell'ordinamento italiano. Il codice civile prevede la tutela dell'interesse del compratore stabilendo la responsabilità del venditore per i vizi della cosa preesistenti alla conclusione del contratto, ex art. 1476 n. 3 e 1490 co. 1. Secondo quanto previsto dall'art. 1492, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo: le due azioni, come noto, hanno stretti termini di decadenza e prescrizione. I presupposti perché l'azione possa essere esperita sono che la cosa in oggetto sia affetta da vizi che la rendano inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano il valore⁶. I vizi devono preesistere alla conclusione del contratto perché nel caso in cui siano insorti successivamente, se imputabili al venditore, concretizzano un inesatto adempimento, legittimando il compratore a ricorrere ai rimedi contrattuali⁷. L'A. propende per la natura autonoma dell'azione redibitoria pur non rifiutando l'idea che per il completamento della sua disciplina si possa attingere a norme collocate al di fuori degli artt. 1490 e seguenti.

3. Nel terzo contributo⁸, di impianto giuspositivistico, Carlo Pelloso analizza il caso del deterioramento e del perimento del bene oggetto di compravendita, prima che questo venga trasferito. Sul filo di una disamina estremamente tecnica, l'A. parte dalla

⁶ Art. 1490 c.c. co. 1.

⁷ Trattasi dell'azione di adempimento, dell'azione di risoluzione e del risarcimento del danno.

⁸ C. Pelloso, *Il deterioramento e il perimento ante traditionem del bene compravenduto: rimedi consuméristici e di diritto comune*, p. 89 ss., già pubblicato sotto il titolo *Riflessioni sul micro-sistema del codice del consumo: la responsabilità del venditore per deterioramento e perimento del bene 'ante traditionem'*, in L. Garofalo (a c. di), *Questioni vecchie e nuove in tema di responsabilità*, Napoli 2011, 213 ss.

direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 1999, che ha costituito un momento di svolta per la disciplina della protezione del consumatore, incidendo sulla normativa civilistica esistente a riguardo⁹. Sul punto l'A. ritiene che nella fattispecie concreta, come può essere l'ipotesi della consegna di un bene compravenduto che sia difettoso, il consumatore ha salvo il diritto di ricorrere a rimedi contemplati dal solo diritto comune, negando allo stesso tempo la tutela offerta dalla *lex generalis* in materie già coperte dalla riserva esclusiva.

4. Silvia Viaro analizza l'eccezione di inadempimento con riferimento alla *societas*, ovvero al contratto con cui due parti si obbligano reciprocamente a raggiungere uno scopo comune mettendo a disposizione i mezzi necessari¹⁰. A riprova di questa definizione, in Ulp. 11 *ad ed.* D. 50.16.19, come notissimo, Labeone riconduce la *societas* alla categoria del contratto inteso come *ultra citroque obligatio*. L'A. fa tuttavia riferimento anche ai sostenitori della tesi della *societas* come contratto non sinallagmatico, essendo prevalente lo scopo di collaborazione¹¹. Nell'ottica dell'inquadramento labeoniano, risulterebbe esperibile in materia di *societas* anche l'*exceptio inadimpleti contractus*. Viaro si chiede tuttavia se i giuristi classici abbiano inteso applicare alla società proprio lo schema del sinallagma, cioè se un socio inadempiente potesse – stante il suo non adempimento – pretendere ugualmente l'adempimento degli obblighi altrui. Sulla questione si era già espressa la dottrina tedesca fra Otto- e Novecento¹² che sottolineava come Gaio ricomprendesse il contratto di *societas* tra quelli che oggi vengono detti 'a prestazioni corrispettive', perché caratterizzato dall'*alterum alteri et bono et aequo praestare*¹³. Viaro valorizza altresì l'elemento del *ius quodammodo fraternitatis* instaurato fra i soci, per cui nulla avrebbe violato la fiducia dei contraenti più del comportamento di un socio che avesse chiesto qualcosa ad un altro pur essendo egli stesso inadempiente. Gli studiosi hanno dedotto che, se due soci avessero dovuto conferire qualcosa per l'attività comune, lo avrebbero dovuto fare *Zug um Zug*, cioè contestualmente, come se si trattasse di uno scambio, così che la richiesta di un socio di condannare l'altro all'adempimento sarebbe stata totalmente da respingere nel caso in cui il richiedente non avesse ancora conferito quanto promesso¹⁴.

La dottrina italiana e straniera più recente sul tema è molto più frammentata. Hans Kreller ad esempio¹⁵, commentando Ulpiano, 31 *ad ed.* D. 17.2.63 pr., ravvisa più che una

⁹ Rappresentata dagli artt. 1490-1497.

¹⁰ S. Viaro, *Eccezione di inadempimento e 'societas'*, p. 167 ss.

¹¹ Vd. M. Bianchini, *Studi sulla 'societas'*, Milano 1967, 110 ss.; A. Burdese, *Sul concetto di contratto e i contratti innominati in Labeone*, in *Atti del Seminario sulla problematica contrattuale in diritto romano (Milano, 7-9 aprile 1987)* 1, Milano 1988, 21.

¹² Cfr. F. Zimmermann, *Ueber die Statthaftigkeit der sog. Einrede des nicht erfüllten Vertrages gegen die 'actio pro socio'*, in *Arch. Civ. Praxis* 54, 1871, 255 ss.; W. Rosenblum, *Zur Lehre von der 'societas' in klassischen römischen Recht*, Zurich 1912, 87 ss.

¹³ Gai 3.135-137, dove i quattro contratti consensuali sono tutti indicativi come produttivi di obbligazioni reciproche tra le parti.

¹⁴ Si rinvia alla dottrina citata in Viaro, *Eccezione di inadempimento* cit. 171 s. nt. 11.

¹⁵ H. Kreller, *Recensione a S. Solazzi, La compensazione in diritto romano*, Napoli 1950, in *Iura* 2, 1951, 218.

forma di compensazione, come ipotizzato da Solazzi, una forma di interdipendenza funzionale tra le obbligazioni dei soci come forma di estinzione dell'obbligazione. Di avviso totalmente opposto è Franz Wieacker¹⁶, il quale reputa non esperibile che l'*exceptio inadimpleti contractus* in riferimento al contratto di società, essendo questo non sinallagmatico. Talamanca¹⁷ invece per quanto riguarda l'eccezione di inadempimento nel contratto di società mostrava perplessità poiché nel processo formulare il socio avrebbe dovuto intraprendere una sorta di litisconsorzio necessario coinvolgendo tutti i soci. Passando ad analizzare l'*actio pro socio*, Viaro evidenzia e problematizza il dato che l'esperimento della stessa comporti l'estinzione della società, come affermato in Paul. 32 *ad ed.* D. 17.2.65 pr. e in Ulp. 31 *ad ed.* D. 17.2.63.10. Arangio-Ruiz, nel commentare Paolo¹⁸, è del parere che, di fronte alla controversia instaurata da un socio, il giudice avrebbe potuto operare all'occorrenza la compensazione. Paolo (in 32 *ad ed.* D. 16.2.9 pr.) sottolinea che nonostante il padre fosse tenuto a rispondere dei debiti contratti dal figlio *ex societate* soltanto *de peculio*, e quindi il più delle volte la responsabilità del primo fosse limitata al *peculium*, la compensazione, in caso di *actio pro socio* esperita dallo stesso *pater*, poteva essere opposta per intero senza alcun riguardo alla limitazione di responsabilità stabilita a suo favore. Concludendo l'A. ritiene che, facendo ricorso i *prudentes* allo schema della compensazione nei giudizi di buona fede instaurati con l'*actio pro socio*, sia da escludersi che possa ricorrersi alla configurazione del sinallagma funzionale fra i soci: «per addivenire all'estinzione dei reciproci crediti tra le parti ... parrebbe richiedersi pur sempre che non vi siano giustificati motivi per rifiutare l'esecuzione della propria prestazione, e quindi non si possa logicamente sussumere tra questi ultimi la circostanza che un altro contraente abbia a propria volta dei debiti rimasti inadempiti»¹⁹.

5. Roberto Scevola inizia la sua trattazione²⁰ sostenendo che nell'ordinamento romano la dinamica tra *ius civile* e *ius honorarium* affievolisse il rigore del rigido sistema contrattuale rendendolo «aperto e controversiale». È così che si sarebbero individuate nuove frontiere delle responsabilità forgiando mezzi processuali sempre più aperti, e spianando la strada alla responsabilità da fatto lecito. La *datio ad experiendum* era un contratto innominato consistente nel trasferire la disponibilità di una *res* ad un soggetto che intendesse concludere una compravendita, perché questi la provasse. Ulpiano (in 32 *ad ed.* D. 19.5.20 pr.) riferisce un caso esposto già in Labeone di *datio ad experiendum* di cavalli: l'acquirente se ne sarebbe servito (nei tre giorni concessi *ad experiendum*) per concorrere ad una gara, vincendola; dopodiché avrebbe restituito i cavalli rifiutandosi di comprarli. Labeone si sarebbe interrogato sulla concessione dell'*actio venditi* (ma nel frammento manca

¹⁶ F. Wieacker, *Das Gesellschafterverhältnis des klassischen Rechts*, in ZSS. 69, 1952, 326.

¹⁷ M. Talamanca, s. v. *Società in generale (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto* 42, 1990, 821.

¹⁸ Con riferimento a Paul. 6 *ad Sab.* D. 17.2.38 pr. in V. Arangio-Ruiz, *La società in diritto romano*, Napoli 1982, 187.

¹⁹ Viaro, *Eccezione di inadempimento* cit. 187.

²⁰ R. Scevola, *Profili di responsabilità e tutele processuali nella datio ad experiendum: il caso di Ulp. 32 ad ed. D. 19.5.20 pr.*, in L. Garofalo (a c. di), *Tutele rimediali in tema di rapporti obbligatori. Archetipi romani e modelli attuali*, Torino 2015, 189 ss.

la soluzione da lui espressa), là dove Ulpiano affermerebbe doversi preferire un ricorso all'*actio praescriptis verbis*, qualificando la fattispecie come *do ut facias*, con un'allusione al comportamento sleale consistente nell'impiego improprio della *res experienda*. Scevola passa in rassegna le opinioni dottrinali, fra cui quella di Cursi e Fiori, che reputano doversi fare risalire la concessione dell'*actio praescriptis verbis* già a Labeone²¹. Scevola appare aderire appunto a tale opinione, sulla scia, fra l'altro, del rilievo per cui non sarebbe necessario presumere un rapporto di successione diacronica fra i due diversi rimedi (*actio ex vendito* e azione *praescriptis verbis*). L'a. conclude con un riferimento comparatistico, rilevando come le due ipotesi previste ex art. 1520 e 1521 c.c., mostrando come le odierne vendite con riserva di gradimento e a prova si discostino in più di un punto dalla *datio ad inspiciendum* e da quella *ad experiendum* romane.

6. Paola Ziliotto, nel proprio contributo²², prende le mosse dalle azioni penali per parlare dei casi in cui la stima del danno non patrimoniale giochi un ruolo nella sentenza del giudice privato. Infatti il diritto romano ha punito con pene pecuniarie, sulla base di un apprezzamento equitativo, condotte lesive di interessi non patrimoniali come ingiurie e violazione del sepolcro. Alla vittima è concessa l'*actio iniuriarum aestimatoria* e l'*actio de sepulchro violato*. Nei rapporti obbligatori e in ipotesi di responsabilità contrattuali non esiste un'azione specificamente concessa per le offese a valori non patrimoniali: spetta al giudice invece valutare se e come un interesse sia rilevante. In D. 17.1.54 Papiniano sostiene che nei giudizi di buona fede, una volta riconosciuto che l'inadempimento debitorio possa ledere interessi anche non patrimoniali, il giudice può determinare secondo la sua valutazione equitativa quale sia l'ammontare pecuniario, in una logica non più punitiva ma reipersecutoria. L'*actio iniuriarum aestimatoria* mira a punire ogni condotta oltraggiosa lesiva dell'integrità altrui. Funzione dell'azione è vendicare l'offesa e l'ammontare della condanna dipende dalla gravità dell'*iniuria*²³, che il giudice valuta sulla base dell'*aestimatio iniuriae*. Esempio è il caso dell'*actio de effusis vel deiectis*: Gaio in *ad ed. prov. D. 9.3.7* afferma che nel caso di ferimento di un uomo libero il giudice debba stimare le spese mediche e delle *operae* mancate: ma poiché il corpo non può essere oggetto di stima, sono escluse dal computo pecuniario del danno le cicatrici e le altre deformità. Ulpiano²⁴ non condivide l'opinione di Gaio, facendo riferimento all'intrasmissibilità dell'azione agli eredi del ferito in virtù dell'intrasmissibilità del danno al corpo, che avendo origine *ex bono et aequo* è un danno non pecuniario. Sebbene possa essere notato un parallelismo con l'azione *iniuriarum aestimatoria* e *sepulchri violati*, diverso risulta il contesto entro cui l'interesse non patrimoniale diventa rilevante, perché se nelle prime la pena ha funzione di vendetta, nell'*actio de effusis vel deiectis* l'accen-

²¹ Vd. M. F. Cursi, R. Fiori, *Le azioni generali di buona fede e di dolo nel pensiero di Labeone*, in *BIDR.* 105, 2011, 154.

²² P. Ziliotto, *Il danno non patrimoniale nella sentenza del giudice privato*, già in *LR online*, 2012, e in L. Garofalo (a c. di), *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad A. Burdese* 4, Padova 2015, 389 ss.

²³ Vd. Ulp. 56 *ad ed. D.* 47.10.1 pr.

²⁴ Ulp. 23 *ad ed. D.* 9.3.5.5.

to è posto sul danno in sé per cui la pena funge da riparazione del danno. Nell'ambito della responsabilità contrattuale invece, l'interesse non patrimoniale era tutelato all'interno delle azioni di buona fede. La testimonianza più esplicita ci è fornita da Papiniano in tema di mandato²⁵, dove il giurista fa riferimento all'*actio mandati* diretta ad ottenere una condanna pecuniaria a scopo di soddisfazione, liberamente rimessa all'apprezzamento del giudice. Tale azione, afferma, è esperita *affectus ratione*, secondo una regola generale approvata *prudentioribus*. Tuttavia è impossibile ricondurre a unità il sistema risarcitorio dell'interesse non patrimoniale: piuttosto l'a. afferma con sicurezza come, in diritto romano, fondamentale fosse il ruolo del giudice privato cui era rimessa in via equitativa la liquidazione giudiziale dell'offesa e del pregiudizio arrecato. Valutazione consentita, in caso di interesse extracontrattuale, dalla *condemnatio in bonum et equum* mentre in caso di responsabilità contrattuale dalla natura di buona fede dell'azione.

7. Nel proprio contributo²⁶, Paola Lambrini esordisce affermando come, nella civilistica italiana, discussa sia la tesi del dolo colposo, secondo cui il contratto è annullabile in presenza di ogni violazione dell'obbligo di correttezza nelle contrattazioni, sia essa intenzionale o colposa, purché induca in errore la controparte. È figura analoga al dolo eventuale di diritto penale inteso come potenzialità lesiva del contegno, così come affermato da Donativi²⁷. Per i giuristi classici il concetto di dolo non richiedeva l'elemento della intenzionalità. L'attuale regime del dolo mira a tutelare la volontà dell'ingannato attraverso l'annullabilità del negozio e contestualmente sanzionare il raggiratore attraverso il risarcimento del danno. Corsaro²⁸ sottolinea che se è vero che esistono ipotesi concrete stabilite dal legislatore in cui sono disciplinati i vizi del volere, tali ipotesi non sono sufficienti così che solo l'opera interpretativa del giurista sarebbe in grado tutelare la situazione di inferiorità di cui il raggiratore abusa. Tale ipotesi è a supporto dell'interpretazione estensiva del concetto di raggio soccorre la normativa comunitaria che tutela il consumatore che sia stato spinto a prendere una decisione commerciale tramite atteggiamenti ingannevoli. Si può rivedere in questa disposizione il vizio della volontà prodotto da un comportamento scorretto della controparte, senza la necessità che tale comportamento sia prodotto intenzionalmente. Infatti l'art. 20 del codice di consumo non fa riferimento né al dolo né alla colpa grave. Se la pratica scorretta ha inciso in concreto sulla volontà del contraente sarebbe applicabile anche l'art. 1439 c.c. così che anche la condotta colposa possa essere causa di annullamento per dolo.

8. L'ottavo e ultimo saggio è dedicato da Tommaso Dalla Massara²⁹ al dolo incidente. I civilisti più vicini alla Pandettistica non esitano a ritenere che tale figura fosse nota

²⁵ Pap. 27 *quaest.* D. 17.1.54 pr.

²⁶ P. Lambrini, *Raggio colposo e actio de dolo malo*, p. 271 ss.

²⁷ G. Donativi, *Il dolo tra vizi del consenso ed elemento soggettivo della responsabilità per inadempimento*, in *Giur. It.*, 1997, 1.1.506.

²⁸ L. Corsaro, *Raggio, dolo colposo e annullabilità del contratto*, in *Giur. it.*, 1989, 1.2.39.

²⁹ T. Dalla Massara, *L'impiego dell'azione di dolo quale rimedio risarcitorio a fronte di una condotta maliziosa: la figura del dolo incidente*, p. 307 ss.

già nel diritto romano classico³⁰. Ma la distinzione tra dolo essenziale e dolo incidente emerge da quanto nel testo vollero scorgere i successivi interpreti. In D. 4.3.7 pr. Ulpiano, dando voce a Papiniano sostiene che il *favor libertatis* impedisse al *deceptus* di avvantaggiarsi della *restitutio*. Questo offre a Giuliano l'occasione per un'intuizione anticipatrice: l'ingannatore poteva ritenersi sottratto agli effetti del contratto perché il dolo aveva impedito che un accordo si perfezionasse. Se infatti la volontà è distorta in virtù del dolo, questa si considera assente. L'affievolimento della natura delittuosa del dolo apre le porte ad un collocamento dello stesso in ambito contrattuale in veste di vizio della volontà accanto alla violenza e all'errore. Per Biondi³¹, nel diritto romano non sarebbe esistita alcuna differenza tra dolo essenziale e dolo incidente, ma si potrebbe affermare che l'*actio doli* comportasse una condanna, configurando una sorta di 'precedente' dell'art. 1440.

Occorre essere grati a Garofalo per aver ripercorso attraverso gli otto contributi dell'opera l'evoluzione dell'istituto dell'*actio redhibitoria*, alla luce delle fonti e della dottrina, e con un occhio all'attuale diritto privato ed europeo. Nonostante la complessa articolazione, l'opera risulta omogenea e ben articolata.

Roberta Abbadessa
Università del Salento
roberta.abbadessa@gmail.com

³⁰ Vd. G. Giorgi, *Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano* 4, Firenze 1891, 114 ss.

³¹ B. Biondi, *Stusi sulle 'actiones arbitrarie' e l'arbitrium iudicis'*, Palermo 1912.

Giorgio Ravegnani, *Andare per l'Italia bizantina*, Il Mulino, Bologna 2016, pp. 156, ISBN 9788815264190.

Sono tanti e diversi i fili da annodare per avere chiara la trama del volume di Giorgio Ravegnani, «L'Italia bizantina». Il libro è infatti inserito nella collana «Ritrovare l'Italia» la cui denominazione viene sistematicamente premessa al titolo vero e proprio – per quanto con caratteri più tenui –, con «Andare per» che lega in maniera uniforme tutte le pubblicazioni di vari studiosi. Ne consegue che le peculiarità dell'epoca bizantina vengono dipanate in una sorta di viaggio sui luoghi, con tappe fisiche per scandire un itinerario della memoria che si snoda attraverso le componenti storiche, giuridiche, archeologiche, sociali, militari e artistiche. Sono appunto questi i fili della narrazione su un tema conduttore che l'autore, sicuramente esperto di Bisanzio, del mondo antico e del Medioevo, ha scelto per dare linfa a un volume asciutto, agile, ricco di informazioni e prodromico di ulteriori approfondimenti. Il taglio si rivolge tanto agli esperti quando ai neofiti: con i primi Ravegnani dà per scontata la conoscenza di determinati aspetti e avvenimenti; i secondi restano, invece, attratti dall'esposizione e dalla descrizione, rinviando pertanto a studi successivi a seconda dei campi di interesse. Non è quindi casuale che l'articolazione in capitoli si dipani geograficamente, fornendo sin da subito un orientamento preciso, con la progressiva discesa da nord a sud. E a tale filosofia espositiva degli argomenti non è neppure estranea la scelta di rinunciare alle note, rimandando a un corpo bibliografico conclusivo che consenta di perseguire una formazione mirata. È di tutta evidenza, comunque, che la bussola venga indirizzata da Ravegnani con l'ago rivolto verso un retaggio 'visivo' sui luoghi della storia e dell'arte di quel che è stata e ha rappresentato l'epoca bizantina. Per l'Italia i due secoli della riconquista e della definitiva perdita del cuore dell'impero romano, sotto la spinta e le pesanti infiltrazioni barbariche, comportano una sovrapposizione di sistemi che investono la sfera giuridico-amministrativa e che hanno non poche ripercussioni sul successivo assetto che vede emergere non solo la potenza franca, ma anche il potere temporale della Chiesa. Da un lato l'occupazione bizantina consente di non vivere una cesura netta col mondo giuridico romano, in una sorta di continuità storica e sociale, dall'altro nelle regioni longobarde si sovrappone una logica estranea all'esperienza del passato. Si sedimentano, così, particolarismi giuridici che dovranno necessariamente trovare una qualche compenetrazione. I longobardi vengono inizialmente contrastati «poco e male», tanto che in appena quattro anni buona parte del nord viene perduta e negli anni '70 del VI secolo dilagano al centro e al sud; il disegno giustiniano portato avanti con la guerra contro gli ostrogoti (535-552) e quella di riconquista (552-567) si rivela effimero e comunque sconvolto dalle fondamenta, nonostante l'intenzione di Bisanzio di non abbandonare la Penisola e di reagire «anche se con scarsi risultati. (...) Prese così via l'Esarcato d'Italia, di cui sentiamo parlare a partire dal 584, la cui caratteristica principale consisteva nell'accentramento della suprema autorità, civile e militare, nelle mani di un unico magistrato residente a Ravenna, capitale dell'Italia imperiale» (p. 8). È l'imperatore Maurizio (582-602) a tentare di gestire una trasformazione dell'esistente in senso medievale, in cui la presenza bizantina è caratterizzata

"
"
"

sempre più dalla militarizzazione delle strutture sociali: le regioni – i ducati – sono governate dai generali (*duces, magistri militum*), le città da ufficiali inferiori (*comes* o *tribuni*), mentre le popolazioni in grado di impugnare le armi sono affiancate all'esercito professionale imperiale per assicurare una difesa altrimenti difficile. Bisanzio si troverà a difendere un terzo della Penisola, con confini instabili e contigui ai centri dominati dai longobardi, sottoposti dopo un fragile equilibrio diplomatico a una decisa pressione bellica con l'avvento dei re Liutprando (712-744) e Astolfo (749-756) che espugnerà Ravenna nel 751 risolvendo in senso barbarico lo scontro tra le due realtà. Ai bizantini resteranno solo poche isole sul continente (laguna veneta, ducato di Roma, Napoli, Gallipoli, Otranto, parte della Calabria), Sicilia e Sardegna. Sarà proprio qui che i bizantini introdurranno il comando unico con la creazione a Cagliari dello *iudex provinciae*. Al crepuscolo del IX secolo, sotto Basilio I (867-886) e Leone VI (886-912) Bisanzio compirà l'ultimo sforzo di riconquista, in cui «il nuovo territorio venne organizzato istituendo un *thema* (ovvero un governatorato militare) di Longobardia e uno di Calabria, che poi nel X secolo sarebbero stati unificati sotto un unico governatore, il *catepato d'Italia* di stanza a Bari, a cui sarebbe stato soggetto anche il *thema* di Lucania istituito in seguito» per poi arrivare progressivamente ma in maniera inarrestabile verso quella «decadenza che in poco più di quarant'anni avrebbe portato al collasso dell'Italia meridionale bizantina» sotto i colpi inferti dai normanni (p. 10). L'ultimo governatore di Bisanzio viene fatto prigioniero con l'espugnazione di Bari il 15 aprile 1071 da parte di Roberto il Guiscardo e gli sarà concesso di tornare sul Bosforo. L'esperienza bizantina si chiude per sempre, ma permane materialmente nell'arte e nell'archeologia, e immaterialmente col prezioso retaggio del diritto che non ha soluzione di continuità.

Due realtà, appunto, troppo diverse per essere conciliabili, e non solo dalla prospettiva della potenza militare. L'impronta barbarica viene dal passato, con il non trascurabile peso di una ruvida tribalità imposta sulla raffinatezza e sui meccanismi giuridici romani, è rigida e ripiegata su se stessa; quella bizantina è invece proiettata in avanti già dall'epoca di Giustiniano, viva e vitale. Sono espressioni di due civiltà entrate in rotta di collisione, per mentalità prima ancora che sul campo di battaglia. Se la vittoria delle armi, dopo l'invasione dei goti, arride a longobardi e normanni, è altrettanto vero che il diritto resiste meglio ai marosi della storia ergendosi con tutta la sua forza di astrazione del pensiero e la sua omogeneità, che risultano irresistibili per le rozze ed eterogenee strutture barbariche, cittadine e ducali, anche se la cesura tra i due mondi non è di facile suturazione. Tanto che l'Italia, nel suo complesso, vive un'epoca di regressione, di guerre, di scompensi che avranno uno strascico talmente lungo da arrivare fino all'epoca moderna (soprattutto al sud: squilibri sociali, latifondo, retaggi del vassallaggio, marginalità dello Stato di diritto). I bizantini, insomma, si pongono da subito come i custodi della romanità perduta nel 476, mentre i rivali longobardi portano un sistema sociale nuovo, ma arretrato *ab origine*. Va però detto che essi non scardinano l'esistente, ma vi si sovrappongono, per quanto in maniera utilitaristica e superficiale. Assai probabilmente dobbiamo a questi due secoli la configurazione di due Italie e la creazione di particolarismi che hanno fatto la storia. È il caso dell'affermazione di un *unicum* come Venezia, che si protrarrà come potenza regionale ed europea sino al

1792 (quando perderà la connotazione di entità statale per le conseguenze del trattato di Campoformio), e di quella creazione universale come lo Stato della Chiesa (parzialmente sgretolato nel 1860 e dissolto con la presa di Roma del 1870 e la creazione della minuscola Città del Vaticano).

Proprio a Venezia Ravegnani dedica il primo approfondimento del suo itinerario, e la definisce «la più ‘bizantina’ delle città italiane» nonostante in essa non si trovino «attestazioni della dominazione bizantina» (pp. 36-37). L'autore tratteggia allora le tracce che legano la Serenissima all'antica Costantinopoli, con quella romanità che assume forme diverse senza ripudiare se stessa: una filiazione spirituale, che prescinde dalla localizzazione geografica. Le aree nordoccidentali dell'Italia che Augusto aveva accorpato come Transpadania sono interessate dalla riconquista bizantina del 538 e poi dagli attacchi di ostrogoti e burgundi, con un sistema, nel quale gravitavano anche i franchi, pericolosamente oscillante a seconda delle fortune militari. Anche in questa porzione d'Italia la presenza bizantina non ha lasciato testimonianze dirette, sebbene «le collezioni museali a volte assai ricche suppliscono a tale mancanza per chi voglia cercare indizi, seppure riflessi, della civiltà di Bisanzio» (p. 58). Interessante il dittico di Giustiniano custodito al Museo sforzesco «che assunse la carica di console nel 521 prima di diventare imperatore» con l'iscrizione-dedica all'«uomo illustre *magister equitum et peditum* presentale (ossia delle truppe acquartierate a Costantinopoli) e console ordinario» (pp. 59-60).

Dove invece la presenza bizantina è marcata è Ravenna, al centro del centro. L'esarcato ravennate viene illustrato da Ravegnani nel terzo capitolo, in quella «*Romania* o *Romandiola*», termine tardo latino che indicava «il mondo romano in contrapposizione con quello dei Longobardi» (p. 67). Ravenna era stata conquistata nel 540 e resterà in mani bizantine fino al 751 (non conosciamo alcun particolare sulla caduta della città, ma ne abbiamo la certezza da un diploma del re longobardo Astolfo emesso il 4 luglio di quell'anno), salvo una breve parentesi nel 732. La città era stata la capitale dell'impero d'occidente dal 402. La sua memoria trova un luogo fisico imprescindibile nella basilica di San Vitale, la cui costruzione venne iniziata dal vescovo Ecclesio di ritorno da una missione a Costantinopoli (525) «e venne finanziata dal banchiere ravennate Giuliano Argentario, per conto dell'imperatore Giustiniano» (p. 71). Tutto qui, parla di Bisanzio, e non solo i celeberrimi mosaici che decorano l'abside con Giustiniano e la moglie Teodora, il cerimoniale dell'*oblatio Augusti et Augustae*, le possibili raffigurazioni di Narsete e Belisario e dei soldati della guardia imperiale. Il sarcofago dell'esarca armeno Isacio, ovvero del governatore militare e civile, ci fa aprire una parentesi sull'assetto amministrativo affidato appunto all'esarca, ovvero al governatore dell'Italia. Questa figura, in una prima fase legata al comando di un'ala dell'esercito, assorbe progressivamente i compiti civili del prefetto del pretorio, che amministra, oltre alla giustizia, le finanze e la burocrazia e che comunque gli è subordinato. Lo stato di necessità, legato ai tempi, fa di lui il depositario del potere in senso assoluto. Non abbiamo molte testimonianze dell'attività dell'esarca e degli specifici compiti, a causa della scarsità delle fonti; dovrebbero essere stati in totale ventiquattro (comprese le reiterazioni d'incarico) nell'arco temporale che va dal 584 (data di cui abbiamo il primo riscontro storico) al 751. Il quadro di approfondimento è completato dal Museo

nazionale di Ravenna, attiguo a San Vitale e dalla basilica di Sant'Apollinare nuovo fatta erigere da Teodorico come chiesa palatina dedicata al culto ariano.

Roma costituisce un caso a parte, nonostante essa sia sotto ogni punto di vista il fulcro della parabola storica e giuridica. L'invasione longobarda e il suo consolidamento in realtà territoriali aveva spezzettato la presenza imperiale nell'Italia centrale nei distretti militari di Pentapoli, Perugia e Roma, mentre un corridoio bizantino cerca di sopravvivere snodandosi tra Marche, Umbria e Lazio (la presenza in Toscana è troppo superficiale per aver inciso in profondità). Roma è assediata più volte dagli ostrogoti, espugnata da Totila, ripresa nel 552 dai bizantini. Gli splendori della classicità sono un ricordo, il Senato ha perso per sempre il suo ruolo e la sua identità, non c'è traccia di classe dirigente autoctona. I successivi assedi dei longobardi vengono respinti, ma una 'restaurazione' bizantina scolora presto verso un travaso di potere – seguito allo sgretolamento dell'esarcato – dai governatori bizantini ai papi. Marcato, invece, l'influsso dell'arte di Bisanzio nei secoli dell'alto Medioevo. I luoghi della memoria, in questo caso, sono talmente numerosi da rendere superfluo citare lì dove ripercorrere un itinerario che il libro elenca però con dovizia di particolari. Quanto al diritto, l'*auctoritas Ecclesiae* va configurandosi come uno dei due cardini del sistema (l'altro è ovviamente quello romano), esteriorizzando così punti di contatto tra Roma e Bisanzio, mentre invece all'Italia meridionale – e in parte insulare – non sono estranei i diritti di derivazione gota, longobarda e persino araba. Il diritto pubblico nella prima fase calamita l'aggettivo germanico, nella seconda bizantino. Mentre però i goti avevano un atteggiamento mentale nei confronti della romanità che in qualche modo ne riconosceva una certa superiorità (sociale e intellettuale, ovviamente non militare, perché erano stati loro a vincere), i longobardi spezzano la continuità poiché impongono le loro leggi, tollerando appena le altre purché non confliggano col sistema dominante. Ovunque le loro armi trionfano, l'apparato che i bizantini hanno innestato su quello romano, viene subito eradicato. Ciò che è imperiale, cioè orientale, è sostituito da ciò che è regale, cioè germanico: il barbaro *Rex Italiae* esprime una stanzialità che ripudia ogni concetto di nomadismo, quindi la secolarizzazione deve rimuovere ogni ostacolo, comprese le istituzioni bizantine. Questa frattura viene individuata da Gioacchino Volpe come l'inizio del Medioevo italiano¹, e fissata cronologicamente al 568, quando si verifica il punto di non ritorno: da allora l'elemento germanico non è solo quello predominante, di fatto, con le armi, ma anche sostitutivo dell'elemento istituzionale romano-bizantino. A mediare in maniera interculturale su queste posizioni sarà la Chiesa. Dove infatti il potere longobardo non si estrinseca, viene conservato il diritto pubblico romano i cui istituti si evolvono di conseguenza a quanto accade nell'impero bizantino, che sopravvive per un millennio alla caduta dell'impero occidentale. Altrove, il territorio di conquista è suddiviso in *Curtis Ducalis* (se appartiene al duca, che deve al monarca solo il contingente militare e incamera tutte le entrate) o *Curtis Regia* (amministrato dal gastaldo reale che vi riscuote le tasse). Il fisco non è neppure astrattamente assimilabile a quello romano, è puro esercizio della forza, o del potere locale, tanto da degenerare

¹ G. Volpe, *Medio Evo italiano*, Bari 2003.

in arbitrio, favoritismi, corruzione. Le usanze tribali vengono travasate in un assetto molto più ampio, ma privo della connotazione generalizzata di stato.

Lontano da Roma la Chiesa costituisce una presenza capillare, grazie alle sedi vescovili e ai monasteri, diventando un preciso referente della gente comune che, quando possibile, vi trova argine agli abusi. La distanza geografica consente di assumere iniziative anche al di fuori di precise indicazioni del Papa e della curia romana.

L'esplorazione di Ravennani passa quindi ad affrontare il particolare rapporto di Puglia e Calabria con Bisanzio. Un legame che dal punto di vista etnografico, salendo i gradini della scala evolutiva, è arrivato direttamente ai giorni nostri attraverso le minoranze linguistiche greche e i dialetti *grecanico* (Calabria) e *griko* (Salento). L'insediamento dei longobardi a Benevento «sconvolse l'assetto politico raggiunto alla fine della guerra gotica, e qui come altrove si crearono due sfere di influenza, soggette a frequenti aggiustamenti data l'aggressività degli invasori» (p. 112). Il territorio campano confluisce nel ducato di Napoli, fedele alla causa imperiale, anche se col tempo, allo stesso modo di quanto avvenuto con Venezia, andrà assumendo un'autonomia che funge da modello a Gaeta e Amalfi, dove vengono instaurati governi sempre più lontani da Bisanzio. Gli attacchi longobardi avevano eroso la presenza dei bizantini frammentandone il controllo delle regioni del Meridione. Quanto però abbia inciso la loro presenza è riscontrabile nelle numerose chiese salentine dove l'arte proveniente da Costantinopoli ha contraddistinto e arricchito il patrimonio culturale, così come accaduto con le chiese rupestri della Basilicata, che ancora oggi ci raccontano una storia solo apparentemente lontana. Con la Calabria le interrelazioni furono più strette, sia dal punto di vista etnico-linguistico, sia religioso.

Resta da esaminare, in conclusione, il *corpus separatum* delle isole. In Sicilia i bizantini ebbero subito ragione dello scarso contingente ostrogoto e dal 535 controllarono il territorio non con gli esarchi continentali, ma con un governo militare e civile che rispondeva direttamente a Costantinopoli. Con Giustiniano II la Trinacria è elevata a *thema* alle dipendenze con uno stratego con sede a Siracusa. Saranno gli arabi, nell'827, a spezzare il legame politico col mondo greco-romano, che verrà interrotto nel 902 con la presa di Taormina. «In seguito – così l'autore – avrebbero cercato di riconquistarla (la Sicilia), anche con un relativo successo nella prima metà dell'XI secolo allorché ne sottomisero la parte orientale, ma non riuscirono a completarne l'occupazione e soltanto i Normanni avrebbero più tardi cacciato gli Arabi» (p. 140 e pp. 145-147). La Sardegna conquistata nel 534 viene annessa alla prefettura d'Africa e amministrata da un *praeses* civile a Cagliari e da un duca a Forum Traiani (*Fordonigianus*). Dalla fine del VII secolo il comando unificato del *iudex provinciae*, probabilmente residente a Cagliari, era stato adottato quale quello più rispondente alla logica di respingere le incursioni e un'invasione su vasta scala da parte degli arabi stessi. Il *iudex* amministrava la giustizia e organizzava militarmente il territorio e la sua difesa, con un potere giudiziario e militare di spiccata identità medievale. Tra X e XI secolo cominciano a prendere corpo le autorità locali.

In conclusione «L'Italia bizantina» è un *excursus* volutamente snello e dichiaratamente orientativo. Fornisce una chiave di lettura e tratteggia quelle di approfondimento. Lo studioso vi rinviene indicazioni e non sviluppi. Lo spirito, infatti, non è questo,

ma il pregio del saggio è quello di indicare lì dove una ricerca mirata può aiutare a trovare vigore per dare così corpo, col motore della curiosità, alle esigenze del sapere.

Luigi Sandirocco
Università di Teramo
lsandirocco@unite.it

Letizia Vacca (a cura di), *Nel mondo del Diritto romano. Atti del Convegno ARISTEC, Roma 10-14 ottobre 2014, Jovene, Napoli 2017, pp. 344, ISBN 9788824324557.*

Il volume *Nel mondo del Diritto romano* accoglie gli atti del Convegno ARISTEC tenutosi a Roma nei giorni 10-14 ottobre 2014. I contributi, molti dei quali di grande spessore e di qualità eccellente, sono stati presentati in occasione dell'incontro internazionale romano e raccolti a cura di Letizia Vacca. Nel loro insieme, essi delineano lo stato attuale del diritto romano nell'insegnamento e nella ricerca, tra crisi passate ed attuali e tra antichi fasti e, più o meno promettenti, prospettive.

Il saggio *Itinerari della romanistica in Italia* (pp. 1-73) di Luigi Garofalo si interroga sulla identità, sullo statuto epistemologico, sulla metodologia e sui contenuti degli studi e dell'insegnamento del diritto romano dal 1941 ad oggi. Nel corso del lungo itinerario descritto, o – come il titolo suggerisce – della pluralità di itinerari assunti dagli studi, l'A. individua, accanto agli indirizzi di metodo, i contenuti della ricerca giusromanistica: il diritto pubblico ed il ruolo dell'ideologia, il diritto arcaico e quello tardoantico, la repressione criminale, la storia delle fonti, anche papirologiche ed epigrafiche, le strutture del ragionamento e del linguaggio delle *iurisprudencia*, i fondamenti del diritto europeo e le traduzioni in lingua viva delle fonti giuridiche romane (dal *Corpus iuris civilis* al *corpus scriptorum iuris Romani*).

L'A. muove dalla data di pubblicazione di un noto e discusso saggio di Giovanni Pugliese, *Diritto romano scienza del diritto*¹ il quale, considerando il diritto quale fenomeno unitario nel rispetto degli *acquis* della scuola storica, affermava l'utilità del *ius Romanorum* per «la conoscenza del fenomeno giuridico nella sua completa essenza» attraverso la molteplicità degli ordinamenti, contro l'idea del Koschaker della sua funzione ausiliaria, rispetto all'interpretazione e attuazione degli ordinamenti attuali.

Sulla base degli insegnamenti del Pugliese, colti in controluce dalla complessiva produzione scientifica del Maestro, l'A. prende in esame, in particolare, le metodologie impiegate nella ricerca giusromanistica. Egli si sofferma, dunque, sul metodo storico-comparatistico (da intendersi quale combinazione dei due approcci storico e comparatistico, come proposto dal Cannata), e sui paventati rischi della comparazione diacronica, individuati alla luce di un recente saggio di Tomasz Giaro². Centrale è, poi, l'analisi del metodo definito da Aldo Schiavone 'neoattualizzante', in una voce enciclopedica³, che l'A. cita anche a proposito del dibattito suscitato dallo studio della storia del pensiero della giurisprudenza romana. A tal riguardo, il Garofalo ritiene che il pensiero della *iurisprudencia* debba essere inteso, ancora oggi, come storia delle tecniche di produzione giuridica e di normazione sociale, a cui guardare come oggetto principale

¹ Ora in G. Pugliese, *Scritti giuridici scelti* 3, Napoli 1985, 159 ss.

² T. Giaro, *Diritto romano attuale. Mappe mentali e strumenti concettuali*, in F.G. Monateri, T. Giaro. A Somma, *Le radici comuni del diritto privato europeo. Un cambiamento di prospettiva*, Roma 2005, 77 ss.

³ A. Schiavone, sv. *Diritto Romano*, in *ED. – Aggiornamento*, Milano 2002, 1158 ss.

"
"
"
"

degli studi giusromanistici anche nella prospettiva del loro inserimento nella formazione accademica, tra studi storici e studi giuridici, e nella cultura giuridica odierna. Con le considerazioni conclusive l'A. sottolinea che, nei limiti delle debolezze da evidenziare e correggere, la ricchezza di contenuti e la molteplicità di approcci metodologici costituiscono un "tesoro che non va disperso".

Oliviero Diliberto racchiude nel contributo dal titolo *Storia e diritto* (pp. 75-90) una serie di riflessioni che derivano da due considerazioni generali circa il modo in cui ogni generazione di studiosi si è interrogata sulla natura degli studi di diritto romano e circa la qualità necessariamente storica delle ricerche giusromanistiche. L'analisi si avvale della lente offerta dalle 'inchieste sul metodo' della rivista *Labeo*, che a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso, con la sua fondazione, aveva dato voce ad un vivace dibattito sul metodo ed, in seguito, aveva accolto tra le sue pagine, non senza formulare critiche, la proposta di spostare il fuoco delle ricerche dalla storia dell'ordinamento alla storia del pensiero giuridico.

Condividendo la prospettiva espressa da Letizia Vacca, secondo cui i dibattiti metodologici traggono sempre spunto da crisi identitarie, l'A. sottolinea, da un lato, come la scienza giusromanistica sia stata sempre attraversata dalla 'Krise', e come, dall'altro, ogni crisi abbia prodotto un effetto arricchente dei contenuti e dei metodi ma abbia offerto, talvolta, anche un terreno di battaglia non neutra tra contrastanti posizioni ideologiche e politiche.

Emanuele Stolfi in *Diritto romano e storia del pensiero giuridico* (pp. 91-122) si sofferma sul significato da assegnare alla locuzione 'pensiero giuridico'. L'A. sottolinea la complessità del fenomeno storiografico, mostrando come, in una esperienza come quella romana caratterizzata da un forte tratto giurisprudenziale nella produzione del *ius*, all'espressione 'pensiero giuridico' si riferisca non solo l'apporto dei giuristi (con le loro logiche, le modalità espressive e il clima politico e culturale), ma anche quello di altri nuclei normativi, riconducibili alle assemblee legislative, ai magistrati con *iurisdictio*, agli imperatori. Il tratto di questa complessità, già noto alla romanistica italiana della seconda metà dello scorso secolo, si percepisce nella scelta di alcuni autori di coniugare lo studio di alcune figure del *ius privatum Romanorum* con l'analisi delle tecniche e delle ideologie dei giuristi romani. Ciò lascia intendere che la pluralità di paradigmi storiografici e la loro reciproca integrazione sono in grado di restituirci un'immagine della pluralità dei dibattiti antichi.

Tommaso Dalla Massera riesce ad offrire, in *Diritto romano, civilistica italiana e comparazione giuridica* (pp. 123-144), una lucida «diagnosi dei rapporti tra romanistica e civilistica», prendendo atto della crisi («grave ed irreversibile») che attraversa il dialogo tra le due discipline, saggiata attraverso «il panorama delle riviste», nonostante i tentativi di maestri quale Giovanni Pugliese, Alberto Burdese, Mario Talamanca, Alberto Trabucchi e Luigi Mengoni di incoraggiare reciproche intersezioni negli studi. Tenta, poi, di individuarne l'origine osservando che la marginalizzazione degli studi romanistici da quelli civilistici si è prodotta con la virata specialistica degli anni Sessanta che, in un mutato contesto culturale, ha condotto la ricerca giusromanistica dalla macro alla microanalisi ed a intessere fruttuose relazioni con storici, lessicografi e archeologi. Prova, infine, ad immaginare possibili canali di comunicazione attraverso l'elaborazione di un

progetto culturale basato sull'analisi del diritto antico come storia delle idee giuridiche, caratterizzato da un linguaggio accessibile ed aperto a culture giuridiche extra-europee.

Con il contributo *Diritto romano ed armonizzazione del diritto europeo* (pp. 145-174), Iole Fagnoli passa in rassegna i progetti ufficiali (dalla Commissione Lando per l'elaborazione dei PECL all'UNIDROIT) ed accademici volti all'armonizzazione del diritto privato dei contratti ed, in particolare, delle regole che disciplinano la compravendita, come ad esempio il progetto di *Common European Sales Law*, CESL, sottoposto a viva critica e ristretto ai soli contratti elettronici, ma approvato dal Parlamento europeo nel 2014. L'A. prende, poi, in esame sia il profilo dei soggetti impegnati nei progetti accademici sia le caratteristiche dei contratti di cui si vorrebbe armonizzare la disciplina. Per la vendita, sottolinea le difficoltà di identificare la disciplina applicabile in funzione della qualificazione tipologica (vendita tra professionisti, tra privati, tra professionisti e consumatori); l'ampiezza degli obblighi di informazione. Sottolinea poi, che nella scelta di modelli di codificazione, in particolare di quelli statunitensi, si rincorre un passato romanistico, trasfuso in altre forme: si dimentica, infatti, che l'*Uniform Commercial Code* abbia avuto una forte componente romanistica, per via della formazione tedesca del suo 'chief reporter' Karl Llewellyne.

Il diritto romano tra storia del diritto francese e diritto vigente è il tema trattato da Emanuelle Chevreau (pp. 175-184), che sottolinea la minoranza numerica dei giusromanisti nelle università francesi per prendere, poi, in esame i loro itinerari di ricerca, più orientati sul versante storico (della storia economica, delle istituzioni pubbliche, del processo criminale) che su quello dogmatico e comparatistico. Insiste sull'importanza degli scambi internazionali con i giusromanisti europei, in uno spazio scientifico idoneo a preservare le ricerche francesi su temi strettamente legati al diritto romano.

J. Michael Rainer (pp. 185-192) si occupa, invece, de *Le premesse storiche degli studi di diritto romano nel mondo germanico* e mostra come la matrice storicistica e quella pandettistica si siano a lungo compenstrate negli studiosi del diritto romano di area germanica: Mommsen, Lenel e Brinz in Germania, Mitteis ed i suoi allievi Rabel, Wenger e Koschaker in Austria.

Nel saggio *Tendenze della ricerca romanistica in Germania* (pp. 193-213), Christian Baldus delinea la situazione della ricerca giusromanistica tedesca attraverso una rappresentazione della fisionomia delle scuole, dei temi studiati (caratterizzati da una maggiore attenzione per la *cognitio extra ordinem*, le *Textstufen* ed i *Werktypen*), del metodo (con una netta predilezione per quello esegetico), dell'importanza delle lingue (italiana e tedesca, ma anche spagnola) nella trasmissione del sapere giusromanistico.

In *Diritto romano in Polonia dopo il 1989: fra identità giuridico culturale ed europeizzazione della ricerca*, Wojciech Dajczak (pp. 215-228) lascia trasparire il ruolo simbolico assunto dal diritto romano nella cultura giuridica polacca, prima e dopo il 1989 (come baluardo di libertà contro la russificazione prima, come paradigma per la comprensione delle categorie giuridiche in vista della codificazione del 1964, poi). Rispetto alla formazione accademica, dopo la riunificazione tedesca, il diritto romano non avrebbe subito grandi cambiamenti, restando tra le discipline curricolari. Ne sarebbero mutati, tuttavia, i temi di ricerca, sempre più orientati verso il diritto pubblico e penale romano.

Federico Fernández de Buján illustra, in *Didattica e ricerca del diritto romano in Spagna: passato, attualità e prospettive* (pp. 229-250), quale sia la dimensione spagnola della didattica e della ricerca, attraverso la descrizione dei piani didattici delle Facoltà giuridiche spagnole (quello del 1953, quello del 1990 che eliminava l'obbligatorietà del diritto romano, quello del 2010) e, poi, delle scuole giusromanistiche di Manuel García Garrido e di Antonio Fernández de Buján.

Integrando il contributo del Fernández de Buján e, dunque, rispetto al periodo che precede la riforma del 1953, José Javier de los Mozos Touya con *El Derecho Romano y los estudios jurídicos en España en el marco de los cambios del sistema universitario* (pp. 251-260) disegna il profilo dell'insegnamento giuridico spagnolo, con l'indiscusso, ma passato, prestigio goduto dal diritto romano nella formazione accademica.

Anton Rudokvas con *Il diritto romano e la privatistica russa* (pp. 261-288) ricostruisce la funzione del primo rispetto alla seconda, attraverso la storia giuridica della Russia imperiale, sovietica e postsovietica. Ne emerge che, in seguito alla riforma del 1864, il diritto romano fu posto a fondamento della dommatica del diritto privato e, come tale, si presentò come un'alternativa alla diffusione delle idee socialiste. Inoltre, la conoscenza del diritto romano, promossa con soggiorni di studio in Germania, garantì la formazione di una generazione accademica di eccellenti giusromanisti e, in parallelo, di una parte della classe dirigente russa. Tuttavia, a partire dagli anni Settanta dell'Ottocento si sarebbe registrata una crisi della romanistica russa, sradicata dalle Facoltà giuridiche in concomitanza con la Rivoluzione d'Ottobre e sino al 1948. Non ne risultò sradicato, tuttavia, anche il diritto romano, che sopravvisse sia nel diritto sovietico dei contratti, sia nella dommatica privatistica basata sulle Pandette, nonostante fosse stata drasticamente ridotta l'applicazione del diritto privato, per scongiurare la deviazione dalle idee socialiste.

Nella Russia postsovietica, dal 1996 al 2010, lo studio del diritto romano è tornato ad essere obbligatorio tra gli insegnamenti giuridici universitari. La ricerca giusromanistica ha tratto, infine, nutrimento nel Centro per gli studi di diritto romano, sotto i cui auspici ha visto la luce, nel 2005, la traduzione in lingua russa dei *Digesta* giustinianeii.

L'attività del Centro moscovita dell'ultimo decennio è descritta nel contributo di Leonid Kofanov dal titolo *Il diritto romano pubblico ed internazionale negli studi e nell'insegnamento della Russia contemporanea* (pp. 289-301). Se ne rappresenta l'attività scientifica e formativa attraverso la descrizione delle pubblicazioni della rivista *ius antiquum*; delle collaborazioni accademiche con altri atenei russi e dell'Europa occidentale; dei temi di ricerca che si orientano, ora, verso il diritto pubblico romano, specialmente delle obbligazioni, e verso il *ius gentium*.

Teaching of Roman Law in the UK di Boudwijn Sirks (pp. 302-310) tratta dell'insegnamento del diritto romano nel sistema misto scozzese, dove il diritto romano conserva una sua centralità nel sistema universitario, e nel resto del Regno unito, in particolare in Inghilterra. Si sofferma sulla formazione universitaria dei singoli atenei, per i quali riporta la durata del corso di studi, la descrizione dei corsi che includono l'insegnamento del diritto romano, il numero di crediti a cui essi danno diritto ed alcune indicazioni sulla letteratura manualistica in uso.

Il saggio di Lihong Zhang è dedicato all'*Estudio del Derecho romano in China* (pp.

311-336), dai suoi esordi (1895-1949) al suo declino nella seconda metà del secolo scorso (1949-1979), sino alla sua rinascita dagli anni Ottanta. Essa si sarebbe alimentata degli scambi con la romanistica europea che ha, a sua volta, stimolato progetti di traduzione di opere della letteratura scientifica e di una selezione di fonti giuridiche e letterarie romane in lingua cinese, ha favorito l'organizzazione di incontri e conferenze e la formazione accademica nelle discipline giusromanistiche.

Il volume si chiude con il contributo di Eduardo C. Silveira Marchi. Ne *Il diritto romano e la romanistica in Brasile: situazione attuale, problemi e prospettive* egli sottolinea come, nello scorso secolo, l'insegnamento del diritto romano, attratto nell'orbita del diritto civile, sia passato da una posizione di rilievo ad una di relativa difficoltà. Dal 1972, infatti, nel corso di studi giuridici, le discipline romanistiche non sono più annoverate tra quelle obbligatorie. Nonostante gli scambi accademici con l'Italia e con la Germania e le recenti aperture verso temi di diritto pubblico romano e di storia del pensiero giuridico, la giusromanistica brasiliana sarebbe oggi considerata «al servizio del conservatorismo sociale e del positivismo giuridico», soprattutto da parte degli storici del diritto brasiliano.

Barbara Abatino
Università di Amsterdam
b.abatino@uva.nl

Max Weber, *Economia e società. Diritto*, testo critico della Max Weber-Gesamtausgabe a cura di Werner Gephart e Siegfried Hermes, edizione italiana a cura di Massimo Palma, Donzelli, Roma 2016, pp. CXXXVIII-454, ISBN 9788868434595.

Il rapporto di Max Weber con il diritto fu sempre controverso. Pur studiando Giurisprudenza e avendo avuto una formazione giuridica lineare tanto da ottenere anche l'abilitazione alla Facoltà di diritto, considerava il diritto penale «insulso», una disciplina dal valore limitato. Weber fu, più che altro, un civilista, con vastissime conoscenze di storia del diritto (compreso il diritto romano)¹, tanto da privilegiare la riflessione storica sul diritto piuttosto che quella della prassi giuridica, non senza padroneggiare nozioni di filosofia e di sociologia.

Espressione magistrale della poliedricità di Weber è l'opera *Economia e società* che propone una dottrina sociologica comprensiva non solo dello Stato e del dominio, ma, appunto, anche del *Diritto*. La nuova edizione critica delle opere di Max Weber comprende ora anche la dottrina weberiana relativa al diritto. Il volume *Diritto* di *Economia e Società* è una traduzione dall'originale tedesco condotta sui manoscritti originali che fanno parte del lascito dell'autore e che comprende i due capitoli di *Economia e Società* denominati *L'economia e gli ordinamenti* e *Le condizioni evolutive del diritto*². Così, l'importanza del volume tradotto egregiamente in italiano da Massimo Palma ed edito da Donzelli, è nel presentare la complessa costruzione sociologico-giuridica di Weber riproposta in una veste inedita e che restituisce al lettore la disposizione dei testi così come pensata dallo stesso autore.

I due capitoli 'inediti' assumono un'importanza capitale per la storia del diritto e più in generale per le scienze sociali in quanto l'analisi weberiana, influenzata da Friedrich Karl von Savigny, si inserisce nella prospettiva delle scienze della cultura. In questo senso storia del diritto significa tradizione culturale tra eredità letteraria, spirituale e giuridica, in contrapposizione alle tesi codificatorie di Thibaut³. Così Weber, seguendo Savigny⁴, si interroga sulla radice comune di quelle che chiama culture giuridiche occidentali, superando così le differenze nazionali. Diversamente da Savigny, tuttavia, W. vede il diritto romano e il complesso della sua cultura giuridica come il risultato di idee e interessi caratterizzati dai suoi 'rappresentanti'. In questo modo si delinea il retroterra storico-scientifico dell'analisi di W. che legge il sapere storico-giuridico sotto una duplice tradizione, germanistica e romanistica. In sintesi, come ricorda Werner Gephart nella

¹ Sull'enorme debito di Weber nei confronti del diritto romano, segnalo le numerose pagine e le approfondite riflessioni presenti nel libro che qui si recensisce, in particolare le pp. 89-231 e 282-295. Valga per tutti il rinvio a L. Capogrossi Colognesi, *Max Weber e le società antiche* 1, Roma 1988, Id., *Max Weber e le economie del mondo antico*, Roma 2000.

² Nella traduzione della precedente edizione critica i due capitoli corrispondono a *La sociologia del diritto* (M. Weber, *Economia e società*, 2 voll., Milano 1968).

³ J.L. Thibaut - F.K. Savigny, *La polemica della codificazione*, (a c. di Giuliano Marini) Napoli 1992.

⁴ W. Gephart, *Introduzione*, in *Economia e Società. Diritto*, p. XXXVI.

lunga e dettagliata *Introduzione* al volume, «Weber recupera un bagaglio scientifico evidente per il giurista oscillante tra la dogmatica giuridica e la storia del diritto. [...] La sua tesi fondamentale sull'autonomia delle sfere dà così corpo a un'interpretazione del diritto come una fattispecie culturale la cui dinamica autonoma interna non può essere concepita se non in riferimento alle altre sfere: il dominio, i poteri religiosi e gli ordinamenti economici».

Il capitolo *L'economia e gli ordinamenti* si apre con l'intento di definire i limiti e i termini della relazione tra diritto, economia e sociologia: «Quando si parla di 'diritto', 'ordinamento', 'enunciato giuridico', occorre attenersi rigorosamente alla distinzione tra prospettiva dottrinale e sociologica. La prospettiva dottrinale si chiede cosa valga idealmente in quanto diritto. La prospettiva sociologica si chiede che cosa accade *effettivamente* in virtù del fatto che individui che partecipano all'agire comunitario *soggettivamente* considerino e trattino determinati ordinamenti come validi, ossia orientino in base ad essi il loro agire. Su queste basi si determina anche la relazione di principio tra diritto ed economia» (p. 17). *L'incipit* in esame è di fondamentale importanza, in quanto pone la distinzione del modello empirico da quello normativo, la prospettiva dottrinale da quella sociologica ed, inoltre, rappresenta il punto nevralgico dell'intera opera *Economia e società*, ma che, in realtà, ad una considerazione più attenta, caratterizza l'intera riflessione weberiana sin dalla sua tesi di laurea.

Una parte rilevante del capitolo su *L'economia e gli ordinamenti* è dedicata al rapporto tra ordinamento giuridico, convenzione e costume. Per W., diversamente da un'interpretazione molto diffusa al tempo, 'costume' e 'convenzione' vanno distinti. Il costume, a cui W. toglie qualunque significato normativo, è «un atteggiamento tipicamente uniforme, che si mantiene nel solco tramandato *unicamente* per l'essere 'divenuto consueto' e per 'imitazione' irriflessa, un 'agire di massa' cioè, di cui nessuno in alcun senso 'presume' la perpetrazione da parte dell'individuo» (p. 28). Con 'convenzione', invece, Weber ha in mente «un'azione mirata a produrre un determinato comportamento, ma non mediante coazione fisica o psichica, e in genere almeno normalmente e immediatamente non attraverso una reazione diversa dalla mera approvazione o disapprovazione di una cerchia di individui, che costituiscono uno specifico 'ambiente' dell'agente» (p. 28)⁵. La nuova edizione critica offre sul punto elementi ulteriori che permettono una lettura realmente più vicina all'originario pensiero di W. Viene infatti introdotta una nuova concezione della categoria dell'«intesa». Se dunque la convenzione è, appunto, l'intesa «sulla validità normativa non garantita da alcun apparato coercitivo» (p. LVI), il costume è caratterizzato da una mera effettività priva di intesa.

A tale riflessione si connette quella sul rapporto tra diritto e moralità. W. afferma chiaramente che, nel momento in cui si prende in considerazione la differenza tra diritto e moralità, è un errore affermare che «la norma giuridica regola la condotta esteriore [...] mentre la norma etica solo l'intenzione» (p. 35). Qui W. sviluppa un'analisi molto articolata da cui si evince chiaramente l'impossibilità di una riducibilità del diritto

⁵ Inoltre, secondo Weber, la convenzione andrebbe ulteriormente differenziata dal diritto consuetudinario: pp. 28-29.

al solo diritto positivamente posto. Moralità e diritto hanno uguale dignità normativa, afferma infatti W.: «i ‘comandi morali’, a differenza dei ‘comandi giuridici’ [...] sono in genere massime di comportamento determinate da fattori religiosi o convenzionali, e il confine rispetto al diritto è fluido. Non esiste alcun comando ‘etico’ importante sul piano sociale che non sia stato in qualche modo un comando giuridico» (p. 36). Si tratta di un insegnamento che avrà influenza indiretta nel corso del Novecento e che vedrà nelle tesi di Ronald Dworkin sull’importanza delle valutazioni morali nel diritto una delle evoluzioni più rilevanti⁶.

Del secondo ‘capitolo’, *Le condizioni evolutive del diritto*, il cuore delle tesi esposte da W. è rappresentato dalla definizione del *diritto razionale* (o *razionalità* del diritto). Sempre seguendo un approccio interdisciplinare che unisce teoria, storia e sociologia del diritto W. critica i particolarismi giuridici cetuali, locali e religiosi in quanto ostacolo ad una razionalizzazione del diritto⁷. In questa complessa e articolata riflessione, impossibile da riproporre esaustivamente in questa sede, si pone il rapporto tra diritto teocratico e diritto profano e, più in generale, nell’ambito di una riflessione sulle diverse culture giuridiche mondiali e i diversi condizionamenti di carattere religioso, risulta particolarmente attuale ed interessante l’analisi di W. sul diritto islamico. Scrive W.: «L’Islam non conosce in teoria territorio alcuno della vita giuridica su cui le pretese delle norme sacre abbiano ostruito il passo allo sviluppo del diritto profano [...] L’intero diritto civile viene usato come interpretazione o prosecuzione in chiave di diritto consuetudinario del Corano. [...] La posizione del diritto sacro nell’Islam è da assumere come paradigma per l’effetto dei diritti sacri nelle ‘religioni del libro’ create in modo autenticamente profetico. Il Corano contiene un’intera serie di prescrizioni giuridiche puramente positive (come la soppressione del divieto di matrimonio con la nuora adottiva - Maometto si concesse questa libertà)» (p. 243). La particolarità delle tesi di W. sta nel vedere il limite del diritto islamico non tanto nella mancanza del riconoscimento di alcuni diritti fondamentali (per es. diritti della donna) o alcune divergenze evidenti con il diritto occidentale, quanto, piuttosto, nelle «qualità formali del diritto islamico»⁸. Del resto, W. è interessato principalmente alla struttura interna di questo diritto e si pone, anche in questo caso, il problema della razionalizzazione materiale⁹.

Il libro è corredato di una lista delle principali traduzioni italiane delle opere di Weber, del piano generale della Max Weber-Gesamtausgabe, di un indice dei nomi e delle opere di Weber citate nel testo.

Ubaldo Villani Lubelli
Università del Salento
ubaldo.villanilubelli@unisalento.it

⁶ Si veda R. Dworkin, *L’Impero del diritto*, Milano 1989, *passim*.

⁷ Rimando in particolare al capitolo su *Diritto ufficiale e statuizione nel principato patrimoniale. Le codificazioni* (pp. 257-282), che rappresenta, a mio avviso, la parte analiticamente più profonda e interessante.

⁸ Gephart, *Introduzione*, p. XCII.

⁹ A tal proposito si veda P. Crone, *Max Weber, das islamische Recht und die Entstehung des Kapitalismus*, in W. Schlechter (Hrsg.), *Max Webers Sicht des Islams*, Frankfurt am Main 1987, 294-333.

István Deák, *Europe on Trial: The Story of Collaboration, Resistance, and Retribution During World War II*, Westview Press, Boulder, Colorado, 2015, pp. XXIII-257, ISBN 9780813347899.

István Deák has set himself an ambitious task which few historians would envy. His goal is to write a comparative history of resistance and collaboration across Europe during the Second World War, one that covers western, eastern, northern, and southern Europe, and also includes the process of retribution in the immediate aftermath of the war. Few periods are so complex and pose such daunting problems of selection, coherence, and interpretation than Europe during the mid-twentieth century, imposing on anyone who wishes to provide an overarching narrative, let alone in fewer than 300 pages, the arduous demand of making tough choices and mastering a seemingly unlimited literature written in a dozen languages. That Deák has taken up this formidable challenge is to be greatly applauded, even if it is not quite true that he is the first to give it a try, as he claims in the book's introduction. Mark Mazower's *Hitler's Empire* (2008) stands as an influential recent synthesis, and those ready to peek beyond the limits of English-language bookshelves can reach to Gustavo Corni's excellent *Il sogno del 'grande spazio'* (2005) or, if time is not of the essence, to the nine volumes of Wolfgang Benz et al. *Nationalsozialistische Besatzungspolitik in Europa* (1996-1999).

The result of Deák's efforts is a book that is more a general survey describing the main developments than a conceptual analysis structured around a specific set of theses. One suspects that the book has been written with an undergraduate readership in mind, and the author's repeated insistence in informing us about which languages Europeans speak and who was able to comprehend whom in the 1940s leads one to think that his intended audience is primarily composed of American students and their instructors looking for a useful textbook. It is in keeping with the expectations of this audience that Deák primarily seems to be intent in disrupting presumably widespread ideas about how well everyone but the Germans behaved during the war. As the title of the book already insinuates, Deák seeks to put 'Europe on trial', and the judgement he arrives at again and again in this book is that «Europe did badly» (p. 225).

In many respects, however, the underlying notion that there is still a lack of recognition for the complicity of many Europeans in the horrors of the mid-twentieth century and that there is therefore an urgent need for such exercises in moral judgement is of course somewhat off the mark. In fact, the participation of masses of Europeans in the crimes of the era has been the main theme of much of the literature published in the last three or four decades, and one wonders when the time will finally come when problems other than those oscillating around the long-resolved issues of morality can move to analytical centre-stage. One such question would be that of the more durable socio-political changes wrought upon European societies by the experience of occupation and post-war retribution. That is, after all, a subject to which Deák has already made an important contribution with a highly successful edited collection on *The Politics of Retribution in Europe* (2000), and he hints promisingly to this theme in the introduction of this book. Unfortunately, however, he never explores this subject fully here, though he

"
"
"
"

does provide a scrupulous analysis of how ethnic cleansing in eastern Europe produced significant demographic changes and transformed the composition of local societies forever.

Deák is well aware of the intricate problems of definition that have plagued a generation of historians wrestling with the concepts of 'collaboration' and 'resistance', and though he places these categories at the centre of his analysis, he understands that these are flexible and not mutually exclusive terms, thus skilfully sidestepping many a bedevilled terminological debate. Conversely, his theme is that of making the reader empathise with the tough choices imposed on European populations through occupations. His approach is mostly chronological. After a brief chapter on the broader history of military occupation in Europe and the efforts to regulate it through international law, he works himself from Austria's *Anschluss* to the purges in the immediate aftermath of the war, ending with a discussion of the suspension and eventual resumption of trials against war criminals in the post-war period. In telling this story, he proposes a useful periodization of the war structured around three phases: a period of Nazi expansion between September 1939 and June 1941 that saw a general failure of many European states to mount an effective defence against the German invasion. After military defeat and the beginning of occupation, the Germans faced little serious resistance. Instead, this period was characterised by the accommodation of European populations to the fact of living under German occupation, with many Europeans showing some sympathy to the broader projects of Europe's New Order movements («Europe's honeymoon with Hitler», in Deák's phrasing). This was followed by an intermediary phase initiated by the German attack on the Soviet Union, which changed the position of the Resistance movement and in particular of Communist groups in Western Europe. Henceforth, the fight against the occupiers seemed to make much more sense, leading to a cycle of violent resistance activities and increasingly brutal responses by the occupiers in 1941/1942. In the final phase, roughly from the German defeat at Stalingrad in February 1943 to the end of the war, it became gradually obvious that Germany would lose the war, leading to a massive influx into the Resistance movements, while Germany's allies started to change sides: some, like Bulgaria and Romania, with distinctively more success than others such as Italy and Hungary. In covering these phases, Deák jumps effortlessly across the continent, providing vignettes about local motivations and conditions in different countries, all of which serve to demonstrate the nauseating complexity of the period and the dangers inherent in arriving at facile judgements about any one national case.

There are three important points that Deák distributes throughout his book. The first is that German occupation policies in western and eastern Europe followed an entirely different logic, leading to a very different experience of occupation across the continent. The sheer brutality involved in the occupation of Poland, the Soviet Union, and the Balkans had no match in western Europe, where the occupiers generally tried to work through local intermediaries and institute a form of indirect rule that relied less on violence and brute coercion and more on ruling through local elites and administrations. Such different ruling techniques had important consequences, most notably in their effects on the socio-political texture of occupied societies. While the pre-existing elites in many parts of eastern Europe were annihilated either by the German or Soviet

occupiers, in the West the Germans sought to use intermediaries drawn mostly from the existing ruling class that enjoyed popular legitimacy, while largely ignoring the collaborationist and local New Order representatives who offered their services unsuccessfully to the occupiers. This is a point worth reiterating, given the recent fashion in the literature to proclaim the need to write integrated histories of the continent during the war while neglecting the vast differences in regional experiences. The second and related point is that the power of the German occupiers was generally very limited and that they had to draw extensively on local helpers across the continent to implement their goals. Here, in line with the more recent scholarship on the Holocaust and on ethnic cleansing in eastern Europe, Deák rightly stresses how masses of local populations sought to get rid of their ethnic minorities and participated in genocide, ethnic cleansing, and forced population movements for their own ends and with no need of German encouragement. Similarly, Deák reminds us that no state allied to Germany was actually forced to follow the German lead indiscriminately. Rather, their room of manoeuvre was extensive and they retained the possibility not to comply with German requests. Finally, his examples demonstrate that the Second World War was not a single war, but in reality comprised a multiplicity of conflicts that were fought out within occupied communities. These often very violent civil wars gravitated around internal ideological, social, and ethnic cleavages that were exacerbated and sometimes triggered by the experience of foreign rule, with the presence of the German occupiers providing a welcome opportunity for specific groups to implement their long-standing goals and dreams.

For a book that seems to be geared towards those seeking a first introduction into the subject, there are, however, some notable shortcomings. There are only a few footnotes throughout the text and for most of the time, the reader is left wondering not only about how to follow up on the various subjects discussed by the author, but also about where precisely he is getting his information and numbers from. What is one to make of claims such as that «it is my estimation that post-World War II criminal courts investigated, even if they did not always try and sentence, one in every twenty adult males for treason, war crimes, or collaboration with Germany» (p. 8), when no references are given and no information is provided on how this figure has been arrived at? Similarly, the secondary literature listed in a *Suggestions for further study* section at the end of the book is almost completely limited to texts published in English, and even here there are major, and indeed worrying gaps. For instance, amongst the suggested readings for the case of France, several of the leading survey histories of the occupation period published in the last two decades are missing, including Julian Jackson's highly influential *France: The Dark Years*, as well as major monographs by Robert Gildea and Richard Vinen. For the literature on the Nuremberg trials, readers are merely directed to former prosecutor Telford Taylor's personal account, and not a single title from the extensive recent historiography on the subject is listed. Quite what one should make of the film suggestions is another matter altogether, with the author recommending the work of Andrzej Wajda, Marcel Ophüls, and Louis Malle alongside such vapid blockbusters as Bryan Singer's *Valkyrie*.

More alarmingly, the book contains a number of factual errors. For example, the claim that «aside from the seventy-odd Nazis executed under order of the Nuremberg

Tribunals and other American-dominated courts during the first years after the war, all other Germans tried and sentenced by the Allies in West Germany were released» (p. 213) is wrong, given that almost 500 war criminals were executed in the Western Zones. Similarly, many of the references to the Hague Regulations of 1899/1907 are imprecise or simply not correct. Article 4 does not cover the subject of militias and irregular troops, as claimed by the author (p. 21); Article 1 does. We are told that «hostage taking (and hence hostage shooting) as well as reprisals had been recognized as perfectly legal by The Hague Conventions and also, somewhat surprisingly, by one of the American-led Nuremberg Tribunals in 1948» (p. 168). Yet the Hague Regulations do not say a single word about taking hostages, and while the so-called 'Hostages Trial' from 1948 did recognise the legality of shooting hostages according to contemporary international law, it did not sanction indiscriminate massacres in the manner conducted by the Germans. Articles 42 and 43 do not «outlin[e] the citizenry's duty to obey enemy occupation forces so long as the latter abided by the terms of The Hague Convention» (p. 21); there is no mention of the 'citizenry' in the article and the question of whether it can be inferred from Article 43, which actually states that the occupier «[...] shall take all the measures in his power to restore, and ensure, as far as possible, public order and safety», that the population owes indefinite loyalty to the occupier is an intricate problem that has been heatedly discussed by specialists.

What is then somewhat confusing here and elsewhere is the way in which complex issues are simplified and presented without recourse to the safety net usually sought by historians in the qualifying relative clause. Generalisations are of course necessary in any survey history, but the level of simplification with which some of Deák's claims are expressed can be disconcerting: «unlike the Danes or the Dutch, the inhabitants of the Balkans were not peaceful people; the many hundreds of years of struggle for or against the Ottoman-Turkish overlords had taught them to trust only their weapons and their own families and clans» (p. 62). Other judgements are ill-considered at best: Werner Best «deserved the title of righteous» for his involvement during the rescue of the Danish Jews, because he «had taken a great risk by ignoring orders from Berlin» (p. 133). Nowhere does the author tell us that, as we know from the work of Ulrich Herbert, it was actually the *völkisch* ideologue and anti-Semite Best who wanted and had made the initial request in Berlin for the deportation of the Danish Jews, while his motivations in looking the other way when the Jews were evacuated to Sweden were due to the fact that he did not care about how exactly the country was «de-Jewyified» as long as the Jews were gone. And should we really think of Adenauer's Germany as a «model democracy» (pp. 214, 223)? Sometimes the generalisations are a bit more than irritating: «to resist meant to leave the legal path and to act as a criminal» (p. 112), it required «the talents of a burglar, a forger, and a thief», and the «resistance fighter had to be prepared to act as a professional murderer» (p. 113). Irrespective of what one ultimately thinks about both the strategic and moral value of resistance activities, applying a language of criminality to the Resistance movements as a whole risks turning the problem of morality on its head.

Despite these problems, Deák has written a highly readable and concise history of Europe's mid-twentieth century, providing a coherent overview of the major issues.

That alone is no small feat. He ends his study with an optimistic note on how Europe has learned its lesson from the 1940s, remarking how today «the danger of a new European conflagration seems remote» (p. 227), while ideas such as «making life bearable not only for the privileged but for everyone» that emerged from the experiences of the war «still predominate on much of the continent» (p. 228). While recent events provide little cause for such confidence, one should at least hope that in this assessment the author will be proved right.

Camilo Erlichman
University of Amsterdam
c.erlichman@uva.nl

Libri pervenuti alla redazione

(a cura di Annarosa Gallo)

Aa.Vv. (cur. C. Cascione, C. Masi Doria, C. Nitsch), *Regulae iuris. Ipotesi di lavoro tra storia e teoria del diritto*, RULeS – Research Upgrading in Legal Science 1, Jovene Editore, Napoli 2016, pp. X-230, ISBN 9788824324083.

Offre i risultati di un intenso programma di ricerca, snodatosi fra progetti finanziati dall'Università di Napoli 'Federico II', dal CUIA (Consorzio Universitario Italiano per l'Argentina), e della Fondazione Compagnia di San Paolo, il primo volume della nuova collana RULeS (*Research Upgrading in Legal Science*), dedicato all'inesauribile tema delle *regulae iuris*, «che aggredisce in profondità l'essenza del giuridico, interrogando la dimensione filosofica del senso e del valore del diritto, insieme con la storia millenaria della sua esperienza pratica e scientifica» (dalla prefazione dei curatori). La colletanea presenta gli atti del Convegno fridericiano «Fondamenti storici, analisi teorica, operatività pratica delle *regulae iuris* nella dimensione del diritto europeo» e si apre (dopo l'introduzione di Carla Masi Doria, pp. 1-4) col lavoro di Vincenzo Giuffrè, «*Regulae iuris*». *Prospettive di approfondimenti* (pp. 5-20) di cui una versione più ampia è apparsa anche nei nostri *Quaderni Lupiensi* 5, 2015, pp. 11 ss. Francesco Lucrezi si ferma *Sulle 'regulae iuris' in diritto ebraico* (pp. 21-34), prendendo posizione in particolare sul lavoro del recentemente scomparso R. Yaron, *Regulae iuris*, in *Iuris Vincula. St. Talamanca* 8, Napoli 2001, pp. 481 ss. e sulle 'mitzvòt' contenute nella *Torah*, nella *Mishnah* e nei commenti della *Ghemarà*. *Caso, diritto e 'regula'*. *Limiti della funzione normativa del caso deciso nella visione romana* è il tema del contributo di Alessandro Corbino (pp. 35-76) imperniato sulla relazione fra *regula* casistica e 'canoni' dell'ordinamento romano. Dedicata alle *Regulae iuris come strumenti mnemotecnici* l'indagine di Thomas Finkenauer (pp. 77-86), e in particolare alle massime «*alteri stipulari nemo potest*» e «*falsa demonstratio non nocet*». La massima *Ad impossibilia nemo tenetur*. *Spunti comparatistici su una presunta 'regula'* è oggetto dell'analisi di Natale Rampazzo (pp. 87-103), che si ferma, in un'ottica di comparazione diacronica, sulla relazione fra l'impossibilità pratica di attuare la prestazione e la mera difficoltà di adempimento dell'obbligazione. Giuseppe Mastrominico dedica la sua indagine a *I confini delle 'regulae iuris'*. *Persistenze romanistiche nella cultura giuridica della codificazione* (pp. 105-121): sul filo di alcuni esempi legati alla tradizione romanistica fra tardo ottocento e inizi del novecento, l'a. mostra il progressivo scomparire «dell'idea tradizionale di diritto quale patrimonio comune di valori», sostituita dal sillogismo per cui «inteso il diritto quasi esclusivamente come espressione del potere, esso è divenuto perlopiù uno 'strumento', un 'mezzo' per il raggiungimento di uno scopo» (pp. 113 s.). Silvia Zorzetto, nel lavoro *Lex specialis derogat generali: tra storia e teoria* (pp. 123-152) si occupa della specialità giuridica intesa come criterio per risolvere le antinomie, mostrando la relatività dello stesso dal punto di vista logico-filosofico. Analogamente dal punto di vista della filosofia del diritto è affrontata la massima *Necessitas non habet legem*. *Profili di critica penale* da Daniele Velo Dalbrenta (pp. 153-169). Carlo Nitsch, *La regola e*

l'eccezione. Su defettibilità, ambiguità e vaghezza delle norme giuridiche (pp. 171-188) affronta il tema sulla scia del caso «*Si cui penus legata sit praeter vinum ...*» discusso part. in D. 33.9.4.6 (Paul. 4 *ad Sab.*) e D. 33.6.2 pr. (Pomp. 6 *ad Sab.*). A *Le 'regulae iuris' latine nella pratica giudiziaria e nell'architettura forense in Polonia* (pp. 189-200) è dedicato il lavoro di Witold Wolodkiewicz con particolare riguardo ai brocardi 'iscritti' sulla facciata del 'Palazzo di Giustizia' di Varsavia, inaugurato il 1° novembre 1999. Chiudono il volume le dense conclusioni di Cosimo Cascione, *Profondità e margini di una ricerca* (pp. 201-203), che mostra come le ricerche snodatesi lungo i progetti sopra menzionati e che vedono un primo precipitato nella raccolta in esame abbiano avuto come «idea comune» di «complicare il tema» e di «provare ... a rileggere sia singole regole, sia il problema generale delle *regulae iuris* attraverso un percorso di forte storizzazione ... e di reinterpretazione teorica e pratica». Inducendo il lettore a desiderare che abbiano futura continuità i percorsi in esame, con la produzione di nuove, proficue analisi. [F. Lamberti].

Sesto Giulio Africano, *Le cronografie*, introduzione di Umberto Roberto, traduzione di Carlo dell'Osso, note di Umberto Roberto e Carlo dell'Osso, Collana di testi patristici, 243, Città Nuova Editrice, Roma 2016, pp. 192, ISBN 9788831182430.

Andrea Alciato, *Filargiro. Commedia*, introduzione di Giovanni Rossi, testo latino e versione italiana a cura di Raffaele Ruggiero, Nino Aragno Editore, Torino 2017, XCII-169, ISBN 9788884198334.

Francesco Arcaria, *Dal senatus consultum ultimum alla cognitio senatus. Forme, contenuti e volti dell'opposizione ad Augusto e repressione del dissenso tra repubblica e principato*, Satura Editrice, Napoli 2016, pp. VIII-186, ISBN 9788876071591.

Hans Beck, Martin Jehne, John Serrati (eds.), *Money and Power in the Roman Republic*, Collection Latomus 355, Éditions Latomus, Bruxelles 2016, pp. 238, ISBN 9789042933026.

Simone Beda, *Io, un manoscritto. [L'antologia Palatina si racconta]*, Sfere extra, Carocci Editore, Roma 2017, pp. 175, ISBN 9788843086214.

La capacità di far comprendere l'importanza delle proprie ricerche anche al di fuori della cerchia strettamente specialistica cui ciascuno studioso appartiene è una esigenza avvertita da parte della comunità scientifica, sebbene con incidenze variabili da una disciplina all'altra (e, soprattutto, da uno studioso dall'altro). La trasmissione del sapere può assumere le più differenti declinazioni e pertanto la forma dei cerchi concentrici, dove quello più vicino al centro irradiatore rappresenta la comunità scientifica di appartenenza, mentre gli altri corrispondono ai soggetti investiti dall'oggetto della ricerca per 'affinità' di interesse (scientifico), ed infine a quanti, non specialisti, sono (anche solo latamente) interessati all'argomento trattato. Più ci si allontana dal centro tanto più il diametro del cerchio aumenterà, coprendo una maggiore superficie e dunque abbracciando un esteso numero di lettori. La tensione tra rigore metodologico e divulgazione aperta (non strettamente settoriale) ha trovato una felice sintesi nel volume dedicato alla ricostruzione delle vicende del manoscritto – costituito dal Ms. Palatino greco 23 (conservato nella Universitäts-Bibliothek Heidelberg) e dal Ms. Parigino Supplemento greco

384 (alla Bibliothèque Nationale de France) – contenente l'Antologia Palatina, raccolta di epigrammi, composti da più autori redatta, a Costantinopoli intorno al 950 secolo d.C. Grande intuizione dell'autore è aver identificato l'io narrante con il manoscritto, come è del resto già intuibile dalla scelta di titolo e sottotitolo dell'agile e denso volume. Ciò ha permesso di rendere piani e di più facile comprensione i passaggi maggiormente tecnici (e dunque ostici per un lettore neofita), come ad esempio la questione filologica dello *stemma codicum* e dunque l'indagine sul rapporto esistente tra archetipo e testimoni di un testo. - Il manoscritto è insomma protagonista e narratore della sua straordinaria esistenza nel corso dei secoli raccontata attraverso la coincidenza di fabula e intreccio. Il volume si compone di venti capitoli che possono essere raggruppati e dunque suddivisi in gruppi tematici. Il primo di questi concerne la redazione del manoscritto in ambiente costantinopolitano ed è costituito dai primi quattro capitoli (1. *Sono nato a Costantinopoli intorno al 950 d.C.* 2. *Ma forse è meglio che prima vi racconti che cosa aveva in mente Costantino.* 3. *Per secoli non mi sono mai mosso da Costantinopoli.* 4. *Da tempo oramai la mia città non era più un luogo sicuro*); il secondo, incentrato sui diversi soggiorni fatti dal manoscritto in Europa, include dieci capitoli (5. *A Padova non credo di essere rimasto per molto tempo.* 6. *Dopo un viaggio durato quasi due mesi, raggiunsi finalmente l'Inghilterra.* 7. *Nei quattro anni passati a Lovanio feci un incontro molto interessante.* 8. *Il mio ultimo possessore privato fu un altro professore di greco.* 9. *Il mio ingresso nella Biblioteca Palatina di Heidelberg ha una data precisa.* 10. *Nel 1618 scoppiò la Guerra dei Trent'anni.* 11. *Ero convinto che la Biblioteca Vaticana sarebbe stata la mia casa definitiva.* 12. *Ve la ricordate la copia della copia dello Scaligero?* 13. *Tutti sanno che Napoleone fece portare a Parigi quadri e statue.* 14. *Il mio secondo soggiorno parigino fu molto breve.* 15. *Ricorderete senz'altro che, dopo il viaggio romano, mi ero spezzato in due*); il terzo riguarda l'edizione della raccolta e la diffusione di parte degli epigrammi, ed è articolato in due capitoli (16. *Con l'uscita del volume curato da Dübner ebbi finalmente un'edizione felice.* 17. *Almeno in parte, ero già stato tradotto in alcune lingue moderne*); il quarto si occupa delle tipologie di epigrammi presenti nella raccolta e il contributo da questa offerta alla divulgazione di quel particolare genere letterario (18. *Si potrebbe credere che siano stati soprattutto gli epigrammi erotici a suscitare interesse.* 19. *Il mio contributo alla diffusione del genere epigrammatico è stato decisivo*); il quinto è incentrato sulla consultazione del manoscritto non più circoscritta e limitata agli studiosi e ai loro soggiorni presso le biblioteche, dove sono conservate le due parti del manoscritto, ma oramai accessibile liberamente a chiunque attraverso i siti di quelle due istituzioni (20. *Per la maggior parte della vita sono vissuto nascosto*). Chiudono il volume *Le note bibliografiche* corrispondenti ai venti capitoli, dove sono altresì motivate le scelte operate dall'autore sulle posizioni espresse in dottrina intorno a specifici aspetti. - Le quasi duecento pagine del libro affrontano temi e questioni non esclusivamente filologici, perché sono orientate anche a descrivere l'ambiente letterario, enciclopedico ed erudito della Costantinopoli bizantina, le vicende belliche e le diatribe religiose che scossero l'Europa in età moderna e il ruolo avuto dai filologi che furono al tempo stesso uomini di governo, la fortuna del componimento epigrammatico e parimenti la fortuna della 'raccolta' come modello per altre. Attraverso una scrittura semplice ma non semplicistica, di solito scorrevole (con l'eccezione del vezzo di far

coincidere il titolo di ciascun capitolo con la prima frase dello stesso) e accattivante, sono state intrecciate le storie dell'epigramma e della sua raccolta e la loro attualità e vitalità, tanto che per entrambi, contenuto e contenitore, può farsi valere la definizione calviniana di classico, ossia di un «testo che non ha mai finito di dire quel che ha da dire» a chiunque. [A. Gallo]

Anna Bellodi Ansaloni, *L'arte dell'avvocato, actor veritatis. Studi di retorica e deontologia forense*, Seminario Giuridico dell'Università di Bologna, 279, Bononia University Press, Bologna 2016, pp. 275, ISBN 9788869231285.

Italo Birocchi e Massimo Brutti (a c. di), *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, Collana della Società Italiana di Storia del Diritto, G. Giappichelli Editore, Torino 2016, pp. XXXIV-334, ISBN 9788892106123.

Simone Blochmann, *Verhandeln und entscheiden. Politische Kultur im Senat der frühen Kaiserzeit*, Historia – Einzelschriften, 245, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2016, pp. 256, ISBN 9783515113731.

Clarissa Blume-Jung, Wolfram Buchwitz (Hg.), *Alter und Gesellschaft. Herausforderungen von der Antike bis zur Gegenwart*, Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste – Junges Kolleg, Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn 2016, pp. 224, ISBN 9783506785428.

Pierangelo Buongiorno, Raffaele D'Alessio, Natale Rampazzo (a c. di), *Diritti antichi. Percorsi e confronti. I. Area mediterranea 1. Oriente*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2016, pp. VIII-440, ISBN 9788849531312.

Giuseppe Camodeca, Marco Giglio (a c. di), *Puteoli. Studi di storia ed archeologia dei Campi Flegrei*, Il Torcoliere Officine grafico-editoriali d'Ateneo, Università degli Studi di Napoli 'L'Orientale', Napoli 2016, pp. 359, ISBN 9788867191369.

Luigi Capogrossi Colognesi, Elio Lo Cascio, Elena Tassi Scandone (a c. di), *L'Italia dei Flavi. Atti del Convegno, 4-5 ottobre 2012, Comitato Nazionale per le celebrazioni del bimillenario della nascita di Vespasiano*, Collana Acta Flaviana 3, «L'Erma» di Bretschneider, Roma 2016, pp. 200, ISBN 9788891310200.

Luigi Capogrossi Colognesi, *Itinera*, Iuridica-Historica. Collana dei Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto 4, Edizioni Grifo, Lecce 2017, pp. XIV-540, ISBN 9788869940903.

Il quarto volume di *Iuridica Historica*, collana associata alla rivista *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto*, accoglie una ricchissima silloge di scritti, quasi totalmente riediti in anastatica, di Luigi Capogrossi Colognesi. Si tratta di lavori apparsi per lo più nell'ultimo decennio (tranne qualche significativa eccezione), e di non sempre agevole reperibilità, data l'esuberante personalità e la nota generosità dello studioso, che l'ha condotto a divulgare il proprio pensiero in sedi anche non consuete per i nostri saperi, e in miscellanee in onore di personalità di alto livello non appartenenti alle discipline romanistiche. Da alcuni profili la raccolta si pone dunque in una sorta di continuità e integrazione cronologica ideale con gli *Scritti scelti*, apparsi in due volumi nella Collana delle *Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giuridiche* dell'Università di Roma

‘La Sapienza’ (Napoli 2010); su altro versante costituisce un completamento (se mai di completamento possa parlarsi) di un percorso volto a illustrare la vastità degli interessi di ricerca di Capogrossi. La silloge è frutto infatti di dense valutazioni, intese a scervere, dalla vastissima produzione scientifica dell’autore, quei contributi che ne rappresentassero al meglio alcuni nuclei portanti d’interesse e rendessero nel modo più vivace e attuale le direzioni ultime del suo incessante riflettere su temi essenziali dell’esperienza romana. Essa è assata su due sezioni. - La prima, «*Riflessioni di storia e storiografia*», raccoglie, per la prima metà, contributi frutto dell’incessante dialogo di Capogrossi Colognesi con specialisti, coevi e del passato, nelle problematiche dell’economia fondiaria e mercantile antica; particolarmente significativo l’assiduo confrontarsi, sul filo di corsi e ricorsi, dell’a. con le teorie di Weber e Finley, di volta in volta sottoposte a nuove riletture con innovativi spunti interpretativi, quasi che Capogrossi avesse spostato l’esegesi tipica delle nostre discipline appuntandola sui lavori di autori del Novecento, nel sottoporli ad analogo scavo critico. Una seconda parte è dedicata all’inesauribile miniera della famiglia romana, con un ulteriore ritorno (successivo rispetto ai lavori del 1984 e del 1990, ora in *Scritti scelti* 2, alle pp. 793 ss., 819 ss.) sul tema del *tollere liberos*, in polemica con i noti interventi di B.D. Shaw (di cui l’ultimo in *Mnemosyne* 54, 2001, p. 31 ss.). In apertura e chiusura della sezione due contributi significativamente dedicati ai totalitarismi, tedesco il primo, italiano l’ultimo, e alle loro connessioni con la storiografia dell’antichità. - La seconda sezione, *Storie di uomini, contadini e territori*, ha contenuto più vario, in sintonia con i proteiformi interessi di Capogrossi. Dedicati a problemi di appartenenza e assegnazioni territoriali sono diversi dei lavori: la distribuzione dei cittadini in unità territoriali (*curiae*, tribù) si interseca con le logiche di acquisto ed esercizio del potere in età precivica e successivamente all’interno della *civitas*, sempre in dialogo con storici del passato (come Niebuhr o Frazer) o del presente (come ad esempio Salmon, Laffi o Gabba). La terra rappresenta il minimo comune denominatore della maggior parte di essi, nel suo rapporto con gli uomini (che vi si insediano e la trasformano, in dialettica con *nemorae*, *flumina*, *saltus* e così via elencando) e nel suo significato giuridico e innanzi tutto politico, che investe anche i meccanismi di trasmissione di proprietà e possesso, e di ‘registrazione’ e tutela degli stessi (nonché ovviamente di misurazione e regolamentazione dei confini). È significativo che in alcuni dei saggi qui ripubblicati ritorni a più riprese il richiamo alla ‘complessità’. Una ‘complessità’ che nella visuale dell’autore è quella relativa al rapporto con la terra, e alla poliedricità degli ambiti visuali da cui esso può inquadarsi ed essere oggetto di analisi. Una ‘complessità’ verosimilmente relativa anche al costante confrontarsi con la storiografia di Otto- e Novecento sui temi indicati. Una complessità tuttavia che Egli appare percepire altresì come segno crescente della nostra epoca, legata all’addensarsi di nuove problematiche che vanno ad aggiungersi alle antiche, rendendo sempre più difficile per lo studioso, lo storico, orientarsi nel presente utilizzando le categorie e lo strumentario disponibile: pure un presente con cui non è possibile evitare di cimentarsi, per trarne spunti e materia di riflessione, in dialogo ininterrotto con gli autori del passato remoto e recente. La raccolta di scritti è lo specchio dei multiformi percorsi dello studioso, che si intrecciano con le tematiche (sempre attuali) delle logiche familiari e familiaristiche, dell’appartenenza ai privati e del potere politico: un caleidoscopio che l’a. governa in modo magistrale, re-

stituendo ad alcuni dei temi trattati la possibilità di una lettura razionale e consapevole, sciogliendo nodi e riavvicinando il romanista a una modalità di indagine eclettica e pure legata da fili conduttori forti, sempre attenta all'approccio interdisciplinare, senza per questo perdere la consapevolezza dell'essenza 'giuridica' degli ambiti tematici considerati e dei relativi percorsi d'indagine. [F. Lamberti]

F. Cenerini, I. G. Mastrososa (a c. di), *Donne, istituzioni e società fra tardo antico e alto medioevo*, Pensa Multimedia, Lecce 2016, pp. 447, ISBN 978-88-6760-448-7.

L'introduzione di Francesca Cenerini e Ida Gilda Mastrososa all'opera collettanea, *Donne, istituzioni e società fra tardo antico e alto medioevo* guida agevolmente il lettore attraverso una molteplicità di prospettive, metodologie e tematiche che arricchiscono le questioni trattate nel volume. Le problematiche affrontate riguardano la condizione e gli spazi di azione femminili, in un'età di transizione che va dal tardo antico all'alto medioevo. La raccolta non offre uno spaccato «organico sulla donna nei secoli III-VIII o una antologia selettiva di temi», ma si propone di valutare tratti di continuità e di cambiamento che interessarono la condizione muliebre nella «tarda antichità», intesa come fase storica dotata di una sua autonomia. - Ne *L'indagine sulla donna romana: fra modelli e stereotipi* (pp. 7-12), Cenerini illustra come la rappresentazione dell'universo femminile sia polarizzata, nelle fonti letterarie ed epigrafiche, intorno a modelli (quello delle sante, delle matrone e delle *Augustae* e non) restituiti da interpreti essenzialmente maschili. Pertanto, l'A. si interroga – ed invita ad interrogarsi – sul modo con cui si sia riconosciuta alle donne la facoltà di adottare determinate gestualità (*imagines*) e di assumere alcune modalità espressive (*verba*), e sul momento in cui le donne abbiano avuto accesso alla *scriptura*. In questa prospettiva le fasi repubblicana e alto imperiale sarebbero state determinanti, al fine della comprensione della «storia delle trasformazioni politiche e sociali in cui si trovarono a vivere anche le donne». Nella stessa direzione si muove Mastrososa in *Donne e Tardoantico: considerazioni preliminari* (pp. 13-20), quando sottolinea che «la Tarda Antichità fu una straordinaria stagione di transizione, feconda di istanze destinate a maturare nei secoli seguenti», soprattutto, ma non solo, con riguardo alla condizione ed alla funzione muliebre nella fase che prelude al pieno medioevo. L'A. offre un'eccellente sintesi e sistematizzazione dei percorsi di studi sulla condizione muliebre nel Tardo antico, con particolare riguardo al coinvolgimento femminile «entro dinamiche politico-religiose complesse, scaturite anche a partire da prospettive attente a valutarne la condotta in chiave dinastica, l'evoluzione dello *status* giuridico, la funzione assolta nella diffusione del cristianesimo e nel consolidamento delle pratiche ascetiche, le posizioni acquisite nei regni romano-barbarici e nell'Europa altomedievale, o ancora i ruoli in ambito bizantino». Le questioni e i problemi trattati dalle Autrici si condensano attorno a quattro tematiche e si strutturano all'interno delle quattro parti in cui è suddivisa l'opera collettanea: I. *Augustae* 'in transizione'; II. Cristianesimo 'al femminile'; III. Fra tardo antico e alto medioevo; IV. Diritto e *gender*: prospettive. - I. La prima parte del volume, dedicata al tema *Augustae* 'in transizione', fa luce sulla mancanza di *ius suffragi* e *ius honorum*, sul rapporto tra donne ed istituzioni private e pubbliche e, quindi, sulla funzione politica femminile, tra la fine della Repubblica ed il tardo antico. Se ne evidenziano, in quest'ambito, i ruoli di mediazione

nella gestione della ricchezza familiare e nella successione e continuità dinastica. Rispetto a questi temi il contributo di Agnès Molinier Arbo *Femmes de pouvoir entre Orient et Occident aux derniers siècles de l'Empire. Réflexions autour du témoignage de l'Histoire Auguste* (pp. 47-80) dimostra che la valorizzazione della piena funzione politica delle *Augustae* deve essere attribuita all'età severiana e, dunque, come sottolinea Cenerini, ne *Il ruolo e la funzione delle Augustae dai giulio-claudi ai severi* (pp. 21-46), essa non può collocarsi tra il I secolo e la seconda metà del II secolo d.C., a meno che non si sopravvalutino o retrodatino alcune prerogative pubbliche e ufficiali (l'esenzione dalla tutela, la attribuzione della *sacrosantitas*, lo *ius imaginum*), sulla base della titolatura (dal titolo di *Augustae* della dinastia giulio-claudia e flavia, a quella di *mater castrorum* attribuito a Faustina Minore, a quello di *mater Populi Romani* di Giulia Domna) e, quindi, del cerimoniale ufficiale. Beatrice Girotti, nel suo contributo dal titolo *Le donne dei sacchi di Roma: Serena, Anicia Faltonia Proba ed Eudossia* (pp. 81- 114), in relazione alla prospettiva politica dell'abbandono del culto da parte di alcuni rappresentanti del potere, si propone di analizzare alcune protagoniste femminili degli assedi alla città di Roma (410 e 455 in particolare): Serena, moglie di Stilicone, Anicia Faltonia Proba, moglie di Sesto Petronio Probo (cos. nel 371 d.C.), e Licinia Eudossia, vedova di Valentiniano III. Alcune fonti, cristiane o pagane, le rappresentano come ferventi cristiane, empie o traditrici, non del proprio marito, bensì di Roma, secondo un modello che poi sarà replicato in seguito. Gli aspetti che attengono alla vita religiosa e, di conseguenza, alla vita politica dominata dall'interesse religioso, sono ripresi da Daniela Motta in *Eudocia Augusta: fra leggenda, politica e religione* (pp. 115-146). Nella ricca aneddotica, Atenaide, giovane imbevuta di cultura classica e pagana, convertita al cristianesimo e battezzata con il nuovo nome di Eudocia, sarebbe entrata a far parte della famiglia reale, con il titolo di Augusta, in qualità di moglie di Teodosio II, nel 423 e sarebbe morta in Terra Santa nel 460. - II. La seconda parte del volume, *Cristianesimo 'al femminile'*, si apre con un bel contributo di Hélène Ménard, *Stillantibus mammis (passion de Perpétue, 20, 2). Le supplice au féminin dans l'Antiquité tardive* (pp. 147-176) che presenta i criteri di variabilità della pena, alla luce delle possibili asimmetrie determinate sulla repressione criminale e delle loro eventuali attenuanti in caso di esecuzione sulle donne. Dal momento che l'attenuazione della pena era basata, generalmente, sulla distinzione *humiliores/honestiores*, l'asprezza delle pene criminali riservata alle donne di rango sociale elevato suscita, dunque, l'attenzione dell'A. Nel caso del martirio di Perpetua, di Felicita e di Flaviana, Ménard interpreta la violazione del valore del *pudor*, attraverso l'esibizione del corpo nudo sul quale si esegue il *supplicium* e ritiene che esso costituisca un elemento di continuità. Aline Canellis, autrice di *Paula et Marcella sous le regard de saint Jérôme* (pp. 178-200), rappresenta le due donne del IV secolo come aristocratiche, intellettuali e sante, amiche e vedove, secondo quanto emerge dall'orazione funebre e da alcune epistole di Geronimo. Al medesimo secolo appartiene la rappresentazione del mondo muliebre che viene delineata da Rosa Mentxaka in *Sobre la instrucción religiosa de las mujeres cristianas hispanas a la luz de un canon conciliar de finales del siglo IV p.C.* (pp. 201-234). Attraverso un commento al primo canone conciliare di Saragozza, l'A. prende in esame il divieto rivolto alle donne di prendere parte a lezioni impartite da uomini estranei alla ortodossia cattolica (*viri alieni*). Ciò attesterebbe, sul

finire del IV secolo, l'esistenza di un dibattito sulla condizione delle donne nel contesto della lotta alle eresie ed, in particolare, al Priscillianesimo. *Colleghi e coniugi: due archiatri cristiani nell'Anatolia tardo antica* (pp. 235- 260) è il titolo del contributo di Margherita Cassia, dedicato all'analisi del significato dell'*hapax* ἄρχιειάτρηνα (donna medico), attestata dall'epigrafe da Gdanmaa (III-IV secolo) la quale documenterebbe la parità dei coniugi di fede cristiana Augusta e Aurelio Gaio, almeno nella sfera privata.

- III. La terza parte della raccolta, *Fra tardo antico e medioevo* (pp. 261- 306), si apre con il saggio di Mastrosoa incentrato sulla funzione politica della donna attraverso l'esercizio della *materna potestas* a Roma, a Costantinopoli e in aria burgunda. L'esercizio della maternità, secondo l'A., si tradusse in un tentativo delle *Augustae*, regine e reggenti (Soaemia Bassiana, Settimia Zenobia, Fausta e Faustina, moglie di Costanzo II, le eredi di Teodosio Serena e Galla Placidia), di ritagliarsi un ampio margine sia di influenza sui figli sia d'ingerenza in ambito istituzionale. In *Les femmes des goths* (pp. 307-338), Magali Coumert prende in esame la condizione femminile sulla base della cultura materiale e dei depositi funerari nelle tombe muliebri nell'ambito degli studi che riguardano i Goti nell'impero romano e in Italia tra il IV ed il VI secolo d.C. La prospettiva che riguarda il ruolo delle donne nella formazione e trasmissione delle identità etniche e delle relazioni di potere viene vagliata alla luce del modello dell'etnogenesi. Francesca Roversi Monaco rievoca, nel saggio *Fulgens regina: modelli femminili nella scrittura storica longobarda* (pp. 339-362), i due modelli femminili predominanti della testualità longobarda: da un lato, quello della regina legittimante la regalità, che svolge una funzione di mediazione politica (Teodolinda) e, dall'altro, la donna bottino o strumento di un'azione maschile, costretta ad uno stato di soggezione ('Ermengarda', la figlia del re Desiderio). Nel contesto culturale del *Regnum* longobardo tra il VII e VIII secolo, Teodolinda avrebbe svolto un ruolo di primo piano nella conversione al cattolicesimo del suo popolo e nella fondazione di chiese e monasteri, assumendo una funzione legittimante del potere maschile.

- IV. La parte conclusiva *Diritto e gender: prospettive* (pp. 363-404) accoglie due contributi. Quello di Lucietta Di Paola lo Castro *Ancora sulla donna nell'esperienza giuridica romana tardo antica fra persistenze e innovazioni* si incentra sull'evoluzione della posizione giuridica della donna romana. L'A. si occupa, in particolare, della discrepanza tra i modelli muliebri ufficialmente rappresentati e le effettive realtà femminili. A tale aporia apparterrebbe il contrasto tra il ventaglio di limitazioni giuridiche della capacità della donna e l'esercizio effettivo di alcune funzioni e attività, che – attraverso una progressiva evoluzione del diritto – avrebbe trovato una parziale mitigazione ad opera di alcuni senatoconsulti e misure imperiali (per esempio, con la riforma del diritto di successione legittima, con l'evoluzione dell'istituto della tutela e del regime dei *munera*). Benché chiuda il volume, il saggio di Silvia Giorcelli Bersani *Donne romane: storie 'di genere' vere, possibili, improbabili* (pp. 404-430) costituisce una lucida premessa, soprattutto metodologica, all'insieme dei contributi che concorrono ad arricchire il volume, con la loro pluralità di prospettive, di approcci, di problematiche, di ipotesi e di argomentazioni. L'A. insiste sulla circostanza che «Il problema non è tanto chiedersi se le donne abbiano avuto una storia ma soprattutto come sia metodologicamente possibile una storia delle donne in presenza di una documentazione largamente androcentrica» e di una rappresentazione simbolica del femminile (ma an-

che del maschile) che, soprattutto in relazione alla storia dell'antichità, anche tardiva, andrebbe completamente ripensata. [B. Abatino]

Marcella Chelotti, Marina Silvestrini (a c. di), *Epigrafia e Territorio. Politica e Società. Temi di antichità romane*, X, Documenti e Studi. Collana del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Bari 'A. Moro'. Sezione di Storia antica 64, Edipuglia, Bari 2016, pp. 558, ISBN 9788872288061.

Clément Chillet, Marie-Claire Ferriès, Yann Rivière (eds.), *Les confiscations, le pouvoir et Rome de la fin de la République à la mort de Néron*, Scripta Antiqua 92, Ausonius Éditions, Bordeaux 2016, pp. 413, ISBN 9782356131720.

Giulio Cianferotti, 1914. *Le università italiane e la Germania*, Collana del CISUI – Centro interuniversitario per la storia delle università italiane, Società Editrice Il Mulino, Bologna 2016, pp. 192, ISBN 9788815266736.

Nella collana del Centro interuniversitario per la storia delle università italiane (CISUI) ha trovato accoglimento l'indagine dei rapporti e delle relazioni intessute tra le università italiane e quelle tedesche fino allo scoppio della prima guerra mondiale e all'entrata in guerra dell'Italia a fianco dell'Intesa dieci mesi dopo. Tale analisi rappresenta la tappa di un percorso di ricerca sul tema, avviato nel tempo con la pubblicazione di articoli, parte dei quali sono stati riproposti nel volume qui oggetto di segnalazione (*Il crollo della comunità scientifica e letteraria europea nell'agosto del 1914*, Rivista Storica Italiana 2016, e *Germania guglielmina e scienza tedesca nella filologia classica e nella giurisprudenza tedesca*, Le Carte e la Storia 2016). Esso si compone di una densa introduzione (*Agosto 1914. Il crollo della respublica litterarum europea*, pp. 9-38) e di quattro capitoli (I. *Italia e Germania nell'età del Risorgimento*, pp. 39-59; II. *L'Italia unita e il modello dell'università tedesca*, pp. 61-109; III. *Agosto 1914. Le università italiane e la Germania nell'«ultima estate d'Europa»*, pp. 111-134; IV. *I paradigmi scientifici e disciplinari alla prova della guerra e della retorica bellica dello scontro di civiltà*, pp. 135-177), tutti declinati in sottoparagrafi. L'indice dei nomi chiude il volume. Sorretto da un solido impianto metodologico e da una analisi dettagliata di fonti e bibliografia, l'indagine ripercorre l'instaurarsi di relazioni scientifiche e accademiche tra studiosi italiani e università tedesche già nella prima metà del XIX secolo, grazie ai soggiorni di studio dei primi presso le seconde e ai viaggi in Italia di studiosi tedeschi. È con la proclamazione del regno d'Italia (avvenuta dieci anni prima della fondazione dell'impero tedesco) che si intensificarono i contatti in ragione del modello rappresentato dall'università humboldtiana nella costruzione dell'accademia italiana e più in generale dal «modello tedesco». - Da un lato la specializzazione *post lauream* dei giovani studiosi italiani avvenne presso gli istituti universitari tedeschi soprattutto per le materie filologiche, giuridiche e scientifiche, anche in considerazione dell'opportunità di poter eventualmente conseguire il titolo di dottore di ricerca, cardine del sistema universitario tedesco (sul *Geist* che animava la cultura tedesca del tempo e sulla sua percezione in Italia fondamentali le pagine 'stravaganti' di Giorgio Pasquali oltre che il volume, *Storia dello spirito tedesco nelle memorie d'un contemporaneo*, Firenze 1953). Lo scoppio del conflitto iniziò ad incrinare l'intelaiatura delle relazioni tra i due mondi universitari: nei dieci mesi della neutralità italiana buona parte dell'accademia si

spese a difesa della civiltà tedesca di fronte agli attacchi degli interventisti. La retorica bellica di questi ultimi riconduceva infatti l'ostilità contro l'Impero tedesco nell'ambito dello scontro di civiltà tra germanesimo e latinità in una visione manichea di quelle che, fino ad allora, erano state le facce di una medesima medaglia. In tale contesto, i non pochissimi professori tedeschi che insegnavano nelle università italiane vennero fatti segno di accuse gravissime; del resto neanche i loro colleghi italiani neutralisti furono risparmiati da aggressioni (si pensi che Gaetano De Sanctis fu costretto ad interrompere una lezione tenuta nell'Università di Torino da uno stuolo di studenti inneggianti al conflitto. L'episodio è ricordato da S. Accame nell'articolo *Gaetano De Sanctis e la prima guerra mondiale*, in *Critica Storica* 6, 1969, 712-720, ripubblicato in S. Accame, *Scritti minori*, vol. 2, Roma 1990, 675-682, dove comunque emerge il dissidio vissuto dallo storico rispetto all'entrata in guerra tedesca e all'azione promossa dagli antichisti tedeschi Meyer e Wilamowitz a difesa del loro paese. Un'interpretazione del neutralismo dello storico, come pure di Pasquali, non solo in chiave 'culturale' ma anche 'politica' è in G. Mastromarco, *Il neutralismo di Pasquali e De Sanctis*, in *Quaderni di Storia* 3, 1976, 115-137). Il conflitto distrusse quanto era stato edificato nel corso di un secolo in termini di costruzione della *res publica litterarum*, la cui riedificazione e ricostruzione fu riavviata non senza difficoltà e incertezze dopo la fine del conflitto, come, tra l'altro, è stato messo in evidenza nell'ambito di due convegni, organizzati rispettivamente presso l'Università di Trento (*Gli antichisti italiani e la grande guerra. Convegno di Studi*, Trento 21-22 maggio 2015) e presso la Seconda Università degli Studi di Napoli (*La Grande Guerra. Luoghi, eventi, testimonianze, voci. Convegno internazionale di Studi*, Napoli 3-4 dicembre 2015), a margine delle celebrazioni per il centenario della Grande Guerra. [A. Gallo]

Omar Coloru, *L'imperatore prigioniero. Valeriano, la Persia e la disfatta di Edessa*, Collana Storia e Società, Editori Laterza, Roma-Bari 2017, pp. XII-290, con ill., ISBN 9788858127469.

Giovanna Coppola Bisazza, *Profili di diritto privato tra antico, moderno e postmoderno I*, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Messina 268, Giuffrè Editore, Milano 2016, pp. VII-332, ISBN 9788814216855.

Laura D'Amati, *L'inattività del convenuto nel processo formulare: 'indefensio', 'absentia' e 'latitatio'*, Collana L'Arte del diritto 29, Jovene Editore, Napoli 2016, pp. X-266, ISBN 9788824324199.

Linda De Maddalena, *Litis causa malo more pecuniam promittere. Sulla contrarietà ai boni mores del 'patto di quota lite'*, Dike Verlag AG, Zürich 2015, pp. 192, ISBN 9783037517727.

Monica De Simone, *Studi sulla 'patria potestas'. Il filius familias 'designatus rei publicae civis'*, Giappichelli Editore, Torino 2017, pp. 395, ISBN 9788892108509.

L'ampia e bella monografia di Monica De Simone verte sulla relazione fra *pater familias* e *filius familias* di sesso maschile dall'angolazione prospettica della situazione di *civis* di quest'ultimo. L'a. pone particolare attenzione infatti al rapporto tra *patres familias* e *filius familias* in quanto *cives*, vale a dire esponenti della comunità politica, con un

ruolo attivo nelle assemblee cittadine e come possibili titolari di cariche pubbliche. Emblematico a tale riguardo è per l'a. l'elenco di figure retoriche in ordine al ruolo del *filius familias* presente in Cic. *pro Cl.* 11.32 (*spem parentis, memoriam nominis, subsidium generis, heredem familiae, designatum rei publicae civem*). L'a. rivela opportunamente come, restando sul piano della dicotomia (assai più tarda rispetto alle origini e allo strutturarsi delle regole concernenti la *familia* e il *populus Romanus*) diritto pubblico – diritto privato, non sia possibile ricostruire il rapporto in esame in modo storicamente plausibile (*Introduzione*, pp. 13-43). È solo partendo dalla prospettiva di una originaria 'funzione politica' della *familia* e del 'gruppo parentale' che l'appartenenza ad essa e alla 'comunità politica' si chiarisce ed è possibile coglierne le peculiarità in riferimento a quel particolare legame di 'appartenenza' che caratterizza il *filius* sia in riferimento alla *familia* che alla *civitas* (l'ipotesi bonfantiana è stata di volta in volta esaltata e contestata all'interno della critica storica, per essere oggetto di un significativo recupero negli ultimi decenni: si v. per tutti L. Capogrossi Colognesi, *La famiglia romana, la sua storia e la sua storiografia*, in *MEFRA*. 122.1, 2010, pp. 147 ss. e F. Lamberti, *La storiografia sulla famiglia romana fra inquadramenti tradizionali e nuove tendenze di ricerca*, in V. Neri, B. Girotti [cur.], *La famiglia tardoantica. Società, diritto, religione*, Milano 2016, pp. 11 ss.). In tale chiave è segnatamente significativo il recupero delle ipotesi etimologiche di Benveniste quanto alla derivazione del termine *liber* (= *filius*) da una radice indoeuropea **leudh-*, che dalla funzione/sema della crescita sarebbe passata al lessema della 'crescita, statura, figura umana', e finalmente alla designazione della 'stirpe' (si pensi solo al termine tedesco 'Leute', gente, direttamente derivato dalla radice indoeuropea in esame): *liber* (come il suo corrispondente *eleutheros* in greco) avrebbe indicato la 'nascita' e la 'crescita' all'interno della 'stirpe', risaltando in quanto tale proprio il profilo dell'appartenenza; tale legame, nella visione dell'a., si sostanzia correttamente in una 'doppia appartenenza', alla *familia* – nucleare o estesa che dir si voglia – da un lato, al 'gruppo politico' dall'altro (Cap. 1, *Il fondamento giuridico della capacità giuridica di diritto pubblico del 'filius familias'. Alle origini dell'idea di libertà: 'liberi'*, pp. 45-130, part. 45-49). È dunque dalla prospettiva di tale 'appartenenza plurale' che va considerata la posizione del *filius familias*, subordinato all'autorità paterna da un lato (in riferimento a cui tuttavia sin da età risalente è per certi rispetti qualificato *quodam modo dominus*), 'pariordinato' quanto alla capacità decisionale di un gruppo all'interno del quale è destinato, in via di successione/rappresentazione, a sostituire prima o poi il proprio ascendente. In tale chiave può supporre ad esempio una visione arcaica della comunità politica che tende, come può evincersi dal meccanismo dell'*adrogiatio*, significativamente messa in parallelo con la *deditio in fidem*, a considerare l'intero complesso familiare come un 'corpo collettivo' e al tempo stesso unitario all'interno della comunità (pp. 83-110). In tale chiave va intesa anche la formula (che rinveniamo a più riprese nelle fonti) «*liberorum quaerendorum causa*», come allusiva ad un originario significato di 'appartenenza alla comunità' del *liber*. L'a. ripercorre poi (nel Cap. 2, *Il fondamento giuridico della capacità giuridica di diritto pubblico del 'filius familias'. Alle origini dell'idea di libertà: 'liber'*, pp. 132-167) le fonti che, relative a *leges regiae* o alla legislazione decemvirale, alludano a un *liber* o contengano *liber* in qualità di aggettivo, proponendo (ad es. per Paul.-Fest. sv. *Parrici<di> quaestores* 247 L.) la valenza già

ipotizzata di *liber* come “soggetto appartenente alla comunità politica” per le disposizioni in esame, in luogo di quella (convenzionalmente accolta e che, secondo l’a., sarebbe prevalsa in seguito), di persona «libera [o liberata] dalla potestà di altri». La *lex Numae* relativa all’*occisio* di un *homo liber* sarebbe dunque da interpretare (diversamente da quanto affermato dalle opinioni dottrinali correnti: si v. part. L. Garofalo, *Studi sulla sacertà*, Padova 2005; F. Zuccotti, *Sacramentum civitatis. Diritto costituzionale e ‘ius sacrum’ nell’arcaico ordinamento giuridico romano*, Milano 2016) nel senso di una norma, successiva a quella del *parricidium* (quale *occisio* di un *pater*), e integrativa di essa, sanzionante l’omicidio di qualsiasi soggetto appartenente alla comunità, indipendentemente dalla sua qualità o meno di *pater familias*. In tal senso è assai suggestiva anche la reinterpretazione (Cap. 3, *Il fondamento giuridico della capacità giuridica di diritto pubblico del ‘filius familias’. Alle origini dell’idea di libertà: ‘ingenuus’*, pp. 170-198) del notissimo (e dibattutissimo) luogo festino (sv. *Municeps*, L. 126) ove si afferma che «*Municeps est, ut ait Aelius Gallus, qui in municipio liber natus est*»: Festo starebbe semplicemente affermando il dato dell’‘appartenenza’ del nato *in municipio* alla collettività dalla quale proviene (pp. 172-177). Non escluderei, nel caso in esame, la possibilità (anche data la verosimile risalenza all’ultima repubblica o al primo principato dell’affermazione) di una voluta ambiguità semantica della definizione, che facesse leva appunto sulla polisemia di *liber* (come avviene in più di un’ipotesi all’interno ad esempio del *corpus* di Quinto Mucio Scevola). Anche quanto alla categoria dell’*ingenuitas* l’a. perviene a conclusioni analoghe, qualificandola come quel particolare tipo di appartenenza alla comunità derivante dall’appartenenza a un gruppo parentale, partendo dall’ipotesi di un’originaria equiparazione fra *liberi* e *ingenui*. Interessanti rilievi sono contenuti anche riguardo ai *fili* *legitimi* e a quelli *vulgo concepti*, a completamento della precedente trattazione (Cap. 4, *Il filius familias ‘designatus rei publicae civis’. ‘Filius familias’ e filius ‘qui non sit legitimus’*, pp. 200-230). L’ultima parte della monografia (Cap. 5, *La proiezione della ‘patria potestas’ nella sfera del ‘ius publicum’. Echi di una tradizione storico-letteraria*, pp. 231-292) è dedicata a una significativa carrellata di episodi, tratti dalle fonti, ove si trovavano a fronteggiarsi *patres* e *fili* *familias*: o nella condizione di *fili* *familias* magistrati in relazione con *patres* privati cittadini (come ad esempio nell’ipotesi di Spurio Cassio, o in quella di Q. Fabio Massimo), o in quella inversa (es. T. Manlio Imperioso Torquato o L. Gellio Publicola), o nella situazione di *patres* privati cittadini esercitanti i poteri disciplinari o tutelanti i propri *fili*, ovvero nella situazione di *fili* difensori dei propri *patres*. Spesso appare trapelare la logica (enunciata dal filosofo Tauro e menzionata nelle *Noctes Atticae* gelliane, 2.2.9) della c.d. *ratio et observatio officiorum*, per cui là dove il *filius* agisse in pubblico e *uti magistratus* il padre avrebbe dovuto ‘cedere il passo’ al di lui *imperium*, mentre nel caso in cui ci si trovasse in ambito domestico avrebbe dovuto prevalere l’‘ordine giuridico’ e il potere del *pater* sulle prerogative del *filius* (profilo, questo, che appare rilevare in particolare all’uscita di carica del *filius*, con conseguente ‘riassorbimento’ del suo potere all’interno di quello domestico) (pp. 236-237). Ne discende (Cap. 6, *Una precisazione finale. La portata limitata del principio ‘filius familias in publicis causis loco patris familias habetur’*, pp. 293-321) che il principio enunciato in D. 1.6.9 (Pomp. 16 *ad Q. Muc.*) e che dà il titolo al capitolo conclusivo non avesse portata generale, nel contesto in cui originariamente

formulato, ma fosse relativo solo «a quei casi nei quali un *filius familias magistratus* che avesse provveduto a nominare un tutore o un *filius familias decurio* con il consenso del proprio *pater familias*, che fosse stato istituito tutore, fossero incorsi in responsabilità per *damna* arrecati alla *res publica* nell'esercizio del proprio ufficio» (pp. 317). La ricerca di De Simone si fonda su una vastissima messe di fonti, sia letterarie che giuridiche, ciascuna analizzata secondo le proprie peculiarità di tradizione testuale e con l'acribia filologica tipica della scuola palermitana, senza tuttavia mai perdere di vista la specifica prospettiva giuridica da cui impostare anche le possibili soluzioni. Originale (e convincente) appare segnatamente la lettura del termine *liber* quale 'appartenente alla collettività politica', che permea la gran parte della ricerca ed è intesa a condurre a significative soluzioni (o approcci di soluzione) di tematiche annose e dibattiti mai sopiti all'interno dei nostri settori di studio. [F. Lamberti]

Daniela Di Ottavio, *Uti legassit ... ita ius esto. Alle radici della successione testamentaria in diritto romano*, Jovene Editore, Napoli 2016, pp. XVII-104, ISBN 9788824324243.

Gaia Di Trolio, *Le 'leges regiae' in Dionigi di Alicarnasso 1. La monarchia latino-sabina*, Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 120, Jovene Editore, Napoli 2017, pp. XVI-308, ISBN 9788824324656.

Nunzia Donadio, *'Documentum supplicii' e 'documentum criminis'. Il corpo del reo tra precetto e sanzione nel mondo antico*, Collana L'arte del diritto 34, Jovene Editore, Napoli 2017, pp. X-297, ISBN 9788824324632.

Elio Dove, *Scienza del diritto e burocrazia. Hermogenianus iuristator*, Cacucci Editore, Bari 2017, pp. XII-214, ISBN 9788866115694.

Paul J. du Plessis, Clifford Ando, Kaius Tuori (ed. by), *The Oxford Handbook of Roman Law and Society*, Oxford University Press, Oxford 2016, pp. XVIII-728, ISBN 9780198728689.

Domenico Dursi, *Res communes omnium. Dalle necessità economiche alla disciplina giuridica*, Jovene Editore, Napoli 2017, pp. 153, ISBN 9788824324465.

Francesco Fasolino, *Pena, amnistia, emenda: una prospettiva storico-giuridica*, Abbrivi nuova serie 2, Jovene Editore, Napoli 2016, pp. VIII-200, ISBN 9788824324359.

Guglielmo Ferrero, *Grandezza e decadenza di Roma. A cura e con saggi introduttivi di Laura Cigliani e Laura Mecella*, Collana Le Boe, Castelvechi Editore, Roma 2016, pp. 1294, ISBN 9788869443343.

La riedizione della maggiore opera storico-antichista e comunque quella più nota di Guglielmo Ferrero è stata curata, per l'editore Castelvechi, da due storiche, la prima contemporanea (L. Cigliani) e la seconda antichista (L. Mecella). L'attenzione nei confronti della ricostruzione dell'età tardo-repubblicana (il periodo tra la fine della dittatura sillana e la costruzione della figura del principe, quale quarto soggetto istituzionale a fianco dei tre organi di governo repubblicani, magistrati, senato, assemblee popolari) è stata mediata dal rinnovato interesse all'età augustea, indotto dalle celebrazioni per il

bimillenario della morte di Augusto. La riedizione riproduce i cinque volumi pubblicati tra il 1902 e il 1907 dall'editore Treves di Milano, e le quattro appendici apposte *ex novo* alla traduzione francese (in realtà una vera e propria riedizione in sei volumi) edita tra il 1904 e il 1908 per i tipi Plon di Parigi. Chiavi di lettura sono state offerte dalle curatrici in due distinti saggi introduttivi, nei quali ciascuna di esse ha affrontato specifici aspetti dell'attività e produzione di Ferrero, alla luce dei propri, interessi, prospettive di ricerca e sensibilità. Il dialogo tra gli studiosi delle diverse epoche risulta d'altro canto imprescindibile per una comprensione trasversale del fenomeno storiografico, in quanto consente di confrontarsi sulla base di punti di osservazione differenti, pur nella condivisione di un metodo comune.- Il saggio curato da L. Cigliani (*Guglielmo Ferrero: un intellettuale nella crisi e della crisi*, pp. 7-26) ripercorre la formazione e la figura *sui generis* dello studioso, la sua produzione scientifica e gli assunti della sua riflessione. Il saggio a firma di L. Mecella (*Guglielmo Ferrero e la storia di Roma da Silla ad Augusto*, pp. 27-47) si è focalizzato invece sull'analisi storica e storiografica della *Grandezza*, mettendone in rilievo punti di forza e debolezze, e segnalando analogie e distanze rispetto alle ricostruzioni e interpretazioni proposte dagli storici di Roma (non solo contemporanei di Ferrero) intorno alla trasformazione della repubblica in principato. L'opera fu apprezzata dal pubblico colto europeo e americano, non anche da parte degli accademici, in primo luogo quelli italiani (si pensi *e.g.* alla polemica con Ettore Pais, sulle colonne della *Rivista d'Italia* 15, 1912, fascicoli 1 e 2). Pur tuttavia essa rappresentò un discrimine con cui necessariamente confrontarsi, anche solo per prenderne le distanze. Molte delle opere successive alla *Grandezza* furono probabilmente da questa sollecitate su singoli punti e aspetti, nonostante rimanga impossibile cogliere i contorni di un eventuale confronto instaurato a riguardo. Ad ogni modo, tra gli autori che consultarono e si servirono sistematicamente della *Grandezza* va annoverato Edoardo Volterra, che vi fece frequentemente ricorso nell'ambito della sua progettata raccolta sui *senatus consulta*, soprattutto con riguardo alle delibere senatorie prodotte negli anni 79-48 a.C., come documentano i materiali palinogenetici conservati presso l'École Française de Rome. [A. Gallo]

Paolo Ferretti, *Animo possidere. Studi su 'animus' e 'possessio' nel pensiero giurisprudenziale classico*, G. Giappichelli Editore, Torino 2017, pp. XIV-220, ISBN 9788892108196.

Valérie Fromentin et alii (eds), *Cassius Dion: nouvelles lectures*, I-II, Scripta Antiqua, 94, Ausonius Éditions, Bordeaux 2016, pp. 1-420; 421-882, ISBN 9782356131751.

La *Storia romana* di Cassio Dione, con i suoi dieci secoli di storia narrati in ottanta libri (secondo un impianto a grandi linee annalistico, come si confaceva alla storiografia senatoria), costituisce il più importante legato che la storiografia del tardo principato ha lasciato alla posterità. L'opera di Dione presenta infatti – pur nella sua tradizione malferma – una serie di chiavi di lettura di vivo interesse non solo per la ricostruzione evenemenziale, ma anche per una serie di profili di ricerca inerenti ad aspetti sociali, giuridici, economici (come ci hanno mostrato nel tempo, ad es., gli studi sulla legislazione matrimoniale augustea). I due volumi, raccolti in cofanetto, sviluppano complessivamente poco meno di 900 pagine, e raccolgono quarantotto saggi di trenta autori, consacrati a un esame corale

della produzione di Cassio Dione, dei suoi fondamenti e della sua tradizione. Sono infatti tre i poli tematici intorno ai quali questi scritti si raccolgono: la tradizione e ricezione del testo della *Storia* dionea; la storiografia in epoca severiana (fonti, modelli, forme della narrazione); Cassio Dione come storico del potere di Roma. In particolare, sarà quest'ultimo gruppo di saggi a risultare di più immediato interesse per il giusromanista, per quanto, scritti come quelli di Laura Mecella (pp. 41 ss.), Umberto Roberto (pp. 51 ss., 69 ss.) e Bénédicte Berbessou-Broustet (pp. 81 ss., 95 ss.) sulla tradizione dell'opera dionea in epoca bizantina risulteranno imprescindibili tanto per chi abbia interessi bizantinistici quanto per chi voglia concretamente riflettere sui problemi di tradizione testuale dionea (problemi che permangono nonostante l'accuratezza della monumentale edizione di Boissevain); o, ancora, uno studio come quello di Cesare Letta (pp. 243 ss.) sull'uso degli *acta senatus* nella *Storia* dionea risolva questioni mai davvero esaminate in modo sistematico dalla dottrina, agevolando dunque un uso di Cassio Dione come fonte tendenzialmente 'affidabile' per la storia del diritto pubblico del primo principato. Ma, ritorniamo alla sezione intitolata *Cassius Dion, historien du pouvoir* (che occupa l'intero secondo volume, pp. 431 ss.): in essa si succedono studi dedicati alla biografia letteraria di Dione (pp. 431 ss.), alla resa in lingua greca del vocabolario istituzionale romano e alle scelte lessicali dionee (pp. 485 ss.), alla riflessione sulle 'strutture costituzionali' romane (pp. 545 ss.), all'evoluzione del funzionamento istituzionale romano con l'avvento del principato (pp. 581 ss.); infine ancora studi sulla percezione dionea di profili economici, militari e religiosi dell'imperialismo romano (pp. 679 ss.). Vengono in rilievo le pagine di Michel Christol, che esamina (pp. 447 ss.) l'intreccio delle carriere di Cassio Dione, Mario Massimo e Ulpiano, fornendo utili spunti alla ricostruzione della biografia politica del giurista nel contesto degli apparati imperiali di epoca severiana; o, ancora, i saggi di Marianne Coudry e Marion Bellissime sul « dire en grec le choses romaines » (pp. 485 ss.), da cui si evince peraltro una peculiare tendenza di Cassio Dione nella 'risemantizzazione' di alcuni concetti, ad es. quelli di *μοναρχία* e *δημοκρατία* (part. pp. 529 ss.). Chiara Carsana indaga la riflessione dionea sulla *πολιτεία* romana a fronte delle aberrazioni istituzionali introdotte in età cesariana; Frédéric Hurllet, con Estelle Bertrand e Marianne Coudry (pp. 581 ss.) mettono in risalto l'evoluzione della nozione d'*imperium* da Pompeo all'età augustea, rispettivamente nelle sue linee generali e nel resoconto dioneo (sarebbe forse stato utile anche un contributo relativo all'*imperium* nell'evoluzione del principato di I sec. d.C.). Non mancano (pp. 625 ss.) anche saggi consacrati al funzionamento del senato nel primo principato, che riprendono acquisizioni già raggiunte (in particolar modo proprio da M. Coudry in *MEFRA*. 107, 1995, 225 ss.). Metodologicamente fondamentale è invece il saggio di John Scheid sulla percezione dionea della religione come strumento politico in epoca augustea e giulio-claudia (pp. 787 ss.). Come in tutte le opere di insieme, ci sono contributi su alcuni dettagli dei quali si potrà discutere (lascia ad es. una qualche perplessità la convinzione di Michèle Coltelloni-Trannoy [pp. 646 s. e nt. 72] che costituisca un problema il testo di Dio 60.16.3, che evocherebbe una «triple» *présidence* di una seduta senatoria da parte di Claudio e dei consoli in carica; in realtà Claudio avrebbe invece lasciato la presidenza della seduta ai consoli dopo aver svolto la *relatio*, come osservavo in P. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, Napoli 2010, 43 ss.). Ma nel complesso siamo dinanzi a un'opera di grande pregio, che risulterà profittevole per quanti si troveranno a

consultarla (agevolati in questo dalla corposa bibliografia generale [pp. 799 ss.] e da un utile indice delle fonti [pp. 843 ss.]); il grande pregio di questa raccolta di studi è insomma quello di indirizzare gli studiosi verso un uso più consapevole di una fonte cardine per la nostra conoscenza di Roma, delle sue istituzioni, della sua società a cavaliere fra repubblica e principato. [P. Buongiorno]

Alessandro Galimberti, Roberto Cristofoli, Francesca Rohr Vio (a c. di), *Costruire la memoria: uso e abuso della storia fra tarda repubblica e primo principato*. Venezia, 14-15 gennaio 2016, Monografie del Centro Ricerche di Documentazione sull'Antichità Classica 41, L'Erma di Bretschneider, Roma 2017, pp. 256, ISBN 9788891312334.

Luigi Garofalo (a c. di), *Celso teorico del diritto*, Collana L'arte del diritto 32, Jovene Editore, Napoli 2016, pp. VIII-272, ISBN 9788824324687.

Luigi Garofalo (a c. di), *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, Vol. I-II, Collana L'arte del diritto 31, Jovene Editore, Napoli 2016, X-755, pp. VIII-736, ISBN 9788824324496.

Luigi Garofalo, Francisco Cuenca Boy, *Derecho e historia en la antropología de Nicolás Gómez Dávila*, Thomson Reuters - Aranzadi, Pamplona 2016, pp. 215, ISBN 9788491353447.

Gustavo Gozzo, *Umano, non umano. Intervento umanitario, colonialismo e 'primavera arabe'*, Collana Democrazie, diritti, costituzioni, Il Mulino, Bologna 2015, pp. 325, ISBN 9788815258328.

Tanja Itgenshorst, Philippe Le Douze (dir.), *La norme sous la République romaine et le Haute-Empire. Élaboration, diffusion et contournements*, Scripta Antiqua 96, Ausonius Éditions, Bordeaux 2017, pp. 684, ISBN 9782356131805.

Max Kaser, Rolf Knütel, Sebastian Lohsse, *Römisches Privatrecht*, 21. überarbeitete und erweiterte Auflage, Juristische Kurz-Lehrbücher, C.H. Beck Verlag, München 2017, pp. XXX-518, ISBN 9783406695599.

Adolfo La Rocca, Fabrizio Oppedisano, *Il senato romano nell'Italia ostrogota*, Saggi di storia antica 39, L'Erma di Bretschneider, Roma 2016, pp. 220, ISBN 9788891310026.

Scritto alla 'scuola' di Andrea Giardina, il libro di La Rocca e Oppedisano colma una lacuna della storiografia recente, ovvero una riflessione condotta «in modo organico sul senato romano nell'Italia ostrogota». La ricerca, nata nel gruppo di lavoro sulle *Variae* di Cassiodoro (gruppo coordinato – come è noto – da A. Giardina e i cui risultati, preziosi, sono in corso di pubblicazione), ha infatti la finalità di mettere a sistema, esaminandoli mediante «un modello interpretativo coerente», i numerosi dati che promanano dalle fonti (*in primis* l'epistolario di Cassiodoro) «per giungere a una sintesi che po(ssa) offrire un quadro complessivo». Nell'introduzione (pp. 11 ss.), dopo aver didascalicamente affrontato l'andamento del senato romano (vicende, funzionamento, competenze) da Costantino alla caduta dell'impero romano di Occidente, gli autori introducono subito uno dei nodi centrali della loro ricerca, ossia lo statuto giuridico dei senatori e le modalità di reclutamento del senato, a Roma e Costantinopoli, nel V sec. d.C. A questo

proposito, rispetto alla tradizionale opinione dottrinale secondo cui nella seconda metà di V sec. d.C. si sarebbe determinata una cesura e il rango di clarissimo non avrebbe costituito garanzia di accesso all'assemblea, gli autori intravedono profili diversi per le vicende del senato di Roma e di quello di Costantinopoli: l'assimilazione non sarebbe meccanica, come pare evincersi proprio dalla lettura sistematica di Cassiodoro. Nei capitoli che seguono, gli autori prendono le mosse (cap. I) da una serrata disamina (pp. 34 ss.) di D. 1.9.12 (Ulp. 2 *de cens.*), evidenziando come il testo – senz'altro interpolato – non vada necessariamente inteso nel senso di una necessaria modificazione dell'accesso ai ranghi senatorii anche a Roma nel V/VI secolo d.C., come mostrano invece – per gli status di ordine senatorio e senato a Costantinopoli – una serie di costituzioni confluite nel *Codex Iustinianus* (e.g. 12.6.5.3) e, soprattutto, alcune *novellae* giustiniane (ad es. Nov. 43). Differente è infatti il quadro che emerge dalla lettura delle *Variae*. Dopo l'inquadramento di questa fonte e della sua «testimonianza controversa» e del relativo dibattito dottrinale (cap. II, pp. 55 ss.), e in particolare delle testimonianze che lascerebbero intravedere, ancora nell'Italia ostrogota, una sopravvivenza dell'ereditarietà dello status senatorio, gli autori soffermano la propria attenzione su «tre principali temi concernenti la composizione del senato»: l'accesso (invero residuale) mediante cariche (cap. III, pp. 63 ss.), la procedura di *relatio in senatu* (cap. IV, pp. 93 ss.) e l'ereditarietà della funzione senatorio per requisito di nascita (cap. V, 127 ss., e cap. VI, pp. 145 ss., ove sono descritte le procedure d'ingresso e le relative attività di controllo). Infine, un ultimo capitolo (VII), opportunamente intitolato *Divisione, unità e autonomia dell'ordine senatorio* (pp. 179 ss., al quale fanno peraltro seguito brevi ma utili linee conclusive (pp. 201 ss.)), traccia come un bilancio della ricerca, mettendo in luce come, nell'ultima fase del V secolo il senato di Roma si sia venuto sempre più stratificando, pur conservando un profilo unitario. A fronte di diverse condizioni di accesso all'assemblea senatoria (e di un diverso 'peso' all'interno dell'assemblea da parte dei senatori in ragione delle differenze di rango) non si sarebbe comunque venuta a determinare alcuna frattura di status (part. pp. 196 ss.): «clarissimi, spettabili e illustri ... condividono il titolo di *senator* e il *ius sententiae dicendae* all'intero dell'assemblea», oltre a essere «congiuntamente rappresentati come 'l'onore più ampio', 'il collegio dei più grandi' etc.». È qui che si consuma, secondo gli autori (e non vi è motivo di non condividere tale considerazione), la più significativa differenza fra i senati di Costantinopoli e di Roma. Il primo, di costituzione recente, era in continuità con la tradizione romana per il tramite dell'imperatore. Il secondo, invece, fu in epoca ostrogota, «l'unico legame diretto con la tradizione romana», «unico depositario di una tradizione antichissima, molto più antica dell'imperatore e dei sovrani che lo avevano sostituito». Ciò avrebbe determinato l'emergere di «uno stile dominante nei rapporti tra senato e sovrano», sostanziandosi «nel ricercato equilibrio tra l'autonomia dell'ordine senatorio e il potere di nomina del re»; un equilibrio tale da determinare l'ereditarietà dello status senatorio e nel compromesso per cui al *rex* ostrogoto sarebbe stato permesso «determinare la gerarchia, non la composizione del senato» (pp. 203). Un senato che quindi avrebbe mantenuto un proprio profilo unitario (non incrinato cioè dalle divisioni di rango) e autonomo dal potere dei sovrani ostrogoti (aspetti, questi, che caratterizzano invece il senato di Costantinopoli). Il libro si segnala per la chiarezza espositiva, per la linearità e raffinatezza delle argo-

mentazioni, oltre che per la sobrietà delle citazioni della dottrina. Chiudono il libro utili indici (dei nomi antichi, degli autori moderni, delle fonti; pp. 205 ss.). [P. Buongiorno]

Lukas Lemcke, *Imperial Transportation and Communication from the Third to the Late Fourth Century. The Golden Age of the cursus publicus*, Collection Latomus 353, Éditions Latomus, Bruxelles 2016, pp. 162, ISBN 9789042933569.

Annamaria Manzo, «Magnum munus de iure respondendi sustinebat». *Studi su Publio Rutilio Rufo*, LED, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milano 2016, pp. 114, ISBN 9788879168090.

Valerio Marotta, *Esercizio e trasmissione del potere imperiale (secoli I-IV d.C.)*, G. Giappichelli Editore, Torino 2016, pp. XII-244, ISBN 9788892104792.

Aglaia McClintock (a c. di), *Giuristi nati. Antropologia e diritto romano*, Antropologia del mondo antico 7, Il Mulino, Bologna 2016, pp. 231, ISBN 9788815260536.

Laura Mecella, Luigi Russo (edd.), *Scuole e maestri dall'età antica al medioevo. Atti della Giornata di Studi (Roma, 10 dicembre 2015)*, Edizioni Studium, Roma 2017, pp. 1-176, ISBN 9788838244346.

Tim B. Müller, Adam Tooze (hg.), *Normalität und Fragilität. Demokratie nach dem Ersten Weltkrieg*, Hamburger Edition, Hamburg 2015, pp. 518, ISBN 9783868542943.

Javier Paricio, *Un siglo de la romanística complutense (1880-1987)*, Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires-São Paulo 2017, pp. 99, ISBN 9788491232575.

Carmen Pennacchio, *Riflessioni su contractus e pacta adiecta*, Collana Abbrivi nuova serie 3, Jovene Editore, Napoli 2016, pp. XXVIII-340, ISBN 9788824324366.

Isabella Piro (a c. di), *Scritti per Alessandro Corbino*, Vol. I-VII, Libellula University Press, Tricase 2016, pp. XLVI-657, ISBN (opera completa) 9788867353323.

Aldo Luigi Prosdocimi, *Forme di lingua e contenuti istituzionali nella Roma delle origini* 1, Collana L'arte del diritto 33, Jovene Editore, Napoli 2016, pp. XII-639, ISBN 9788824324694.

Salvatore Puliatti (a c. di), *L'ordine costituzionale come problema storico*, Collana della Società italiana di Storia del Diritto, G. Giappichelli Editore, Torino 2016, pp. XII-108, ISBN 9788892105850.

Giunio Rizzelli, *Padri romani. Discorsi, modelli, norme*, Edizioni Grifo, Lecce 2017, pp. 139, ISBN 9788869940934.

Daniele Salvoldi, *L'Egitto romano da Augusto a Diocleziano*, Collana Historica Paperbacks 15, Ed. Arkadia, Cagliari 2016, pp. 152, con ill., ISBN 9788868511067.

In questo agile volume, Daniele Salvoldi (S.) mette a frutto la propria formazione egittologica per indagare la fase del dominio romano dell'Egitto nei primi tre secoli dell'era corrente. Sin dall'introduzione, appare subito evidente come intenzione di S. sia quella di affrontare la trattazione in modo agile e divulgativo, ma non per questo più approssimativo o meno documentato (le fonti essenziali sono ad es. esplicitamente citate). S. mostra inoltre di muoversi con fare sicuro nel frastagliato dibattito dottrinale (le cui linee d'indirizzo confluiscono nel ricco apparato di note, riprodotte a fine testo,

pp. 137 ss.); adopera poi, per la sua ricostruzione, tutte le fonti a disposizione, anche in lingua demotica e copta (fonti, quest'ultime, talvolta ignorate dagli antichisti). Nei dodici capitoli che compongono il volume, S. mostra di preferire un taglio tematico e solo saltuariamente cronologico. Ma, poiché «nessuna storia si esaurisce fra due limiti cronologici precisi» (pp. 9 s.), non mancano un capitolo introduttivo (pp. 13 ss.) sulle *Interferenze romane nell'Egitto tolemaico (273-51 a.C.)* e uno sguardo alle riforme di Diocleziano e ai relativi effetti (pp. 134 ss.). Nel volume S. passa in rassegna le vicende della formazione della provincia, la sua amministrazione e il controllo militare da parte di Roma, le questioni inerenti a produzione, commerci e finanze. Ampia attenzione è altresì data da S. ai processi culturali (multiculturalismo e plurilinguismo) e ai fenomeni sociali (e.g. l'incesto) e religiosi tradizionali; non manca infine un'attenzione alle sorti delle comunità ebraiche e poi di quelle cristiane. Siamo insomma dinanzi a un libro essenziale, che pare porsi nel solco tracciato anni fa dalla collana *Que sais-je?* storicamente pubblicata in Francia dalle PUF; di certo non è un libro trascurato nei contenuti o nell'impianto: essi ci appaiono anzi solidi, come del resto l'insieme dei saperi di S. Un libro utile, insomma, non solo a quanti vogliano conseguire una prima informazione sull'Egitto romano, ma anche a quanti vorranno fare il punto sullo stato attuale del dibattito (o, sarebbe meglio dire, dei dibattiti) in materia. [P. Buongiorno]

Luigi Sandirocco, *Vergini vestali. Onori, oneri, privilegi, riflessione sul «ius testamenti faciundi»*, Le vie del diritto 5, Aracne Editrice, Roma 2016, pp. 103, ISBN 9788854890190.

Luigi Sandirocco, *Matrimoni romani tra diritto e realtà. Monogamia, esogamia, etnogamia*, Le vie del diritto 7, Aracne Editrice, Roma 2016, pp. 172, ISBN 9788854898127.

Paola Santini, «*De loco publico fruendo*». *Sulle tracce di un interdetto*, Collana del Consorzio Interuniversitario Gérard Boulvert 4, Jovene Editore, Napoli 2016, pp. XII-196, ISBN 9788824324397.

Laura Solidoro (a c. di), *Regole e garanzie nel processo civile romano*, G. Giappichelli Editore, Torino 2016, pp. 190, ISBN 9788892104747.

Luciano Traversa, *Providentia e temeritas in Cicerone. Filosofia e prassi*, Documenti e studi. Collana del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Bari 'Aldo Moro' – Sezione Storica, 65, pp. 192, ISBN 9788872288238.

Franco Vallocchia (a c. di), *Un manoscritto inedito di Emilio Albertario sulle 'usu-rae' nel diritto romano*, Collana dell'Università di Roma La Sapienza – Dipartimento di Scienze Giuridiche 111, Jovene Editore, Napoli 2016, pp. 208, ISBN 9788824324410.

Gloria Viarengo (a c. di), *Unioni di fatto. Dal diritto romano ai diritti attuali*, Atti dell'incontro italo-tedesco, Imperia 27-28 novembre 2015, Futuro anteriore 2, G. Giappichelli Editore, Torino 2016, pp. XV-145, ISBN 9788892107144.

Robin Waterfield, *Nuvole a Occidente. La conquista romana della Grecia*, trad. italiana di Omar Coloru, prefazione di Giusto Traina, Aspettando i barbari 3, 21 Editore, Palermo 2016, pp. 318, ISBN 9788899470142.

Max Weber, *Economia e società. Diritto*, Testo critico della Max Weber-Gesamtausgabe a cura di Werner Gephart e Siegfried Hermes. Edizione italiana a cura di Massimo Palma, Donzelli Editore, Roma 2016, pp. CXXXVIII-452, ISBN 9788868434595.

Adolfo Wegmann Stockebrand, *Obligatio re contracta*, Ius Romanum. Beiträge zu Methode und Geschichte des römischen Rechts 4, Mohr Siebeck, Tübingen 2017, pp. 329, ISBN 9783161544941.

Resoconti

Law in the Roman Provinces
(Münster, 22-24 giugno 2016)

1. Il convegno, organizzato da Kimberley Czajkowski (Univ. Münster), Benedikt Eckhardt (Univ. Bremen), Meret Strothmann (Univ. Bochum) e finanziato dalla fondazione Fritz Thyssen, si è proposto di analizzare le fonti riguardanti l'impatto e l'applicazione del diritto romano nella vita quotidiana delle province, a séguito del contatto con il diritto e le pratiche giuridiche locali. Ampie sono state le prospettive geografiche (Oriente e Occidente) e cronologiche (dalla tarda Repubblica al III sec. d.C.) degli interventi, i cui interrogativi comuni hanno toccato le sfere sociali regolamentate dal diritto dell'*Urbs*, le dinamiche e gli intermediari connessi alla conoscenza della tradizione giuridica romana in area extra-italica, e i possibili cambiamenti, in termini di importanza e pervasività, nell'applicazione del diritto romano all'indomani della *Constitutio Antoniniana*.

L'intervento introduttivo (*Introductory Remarks*) di Peter Gussen (Bochum), proponendo un confronto con contemporanee compagini statali 'sovranazionali', come gli USA o la Germania, ha rimarcato come Roma fu ben lontana dall'imporre il proprio diritto alle popolazioni conquistate; le province (specie quelle orientali, come l'Egitto) continuarono largamente a far fronte alle proprie esigenze con le proprie leggi, dando luogo anche a contaminazioni e contraddizioni nella pratica giuridica.

2. La prima sessione, dal titolo *The Iberian Peninsula*, è stata inaugurata da John Richardson (Univ. of Edinburgh), con il suo intervento *Roman Law or Roman legal Practice? A Review of the Evidence from the Iberian Peninsula*. Lo studioso ha discusso l'applicazione della legge romana nelle prime due province spagnole, la *Citerior* e la *Ulterior*, alla luce di quattro iscrizioni: il *decretum Hastense* di L. Emilio Paolo (*ILLRP* 514 = *ELRH* U1; 189 a.C.), la *tabula Alcantarensis* (*ELRH* U2; 104 a.C.), la *tabula Contrebiensis* (*ELRH* C9; 87 a.C.) e per ultimo il paragrafo 93 della *lex Irnitana* (*AE* 1986, 333; 91 d.C.). Questi documenti, analizzati nelle loro peculiarità lessicali e terminologiche, hanno contribuito a evidenziare una varietà di situazioni giuridiche: dall'adattamento del diritto romano a preesistenti pratiche locali all'uso del diritto romano medesimo per dirimere dispute tra i provinciali, alla concessione dello *ius ciuile* agli abitanti del *municipium Flauium Irnitantum*. La penetrazione del diritto romano (in ambito soprattutto religioso) nella *Hispania Baetica* è stata esaminata da Meret Strothmann (Univ. Bochum) nel suo intervento *Roman City-Laws of Spain and their Modelling of Religious Landscape*. Dalle tre iscrizioni da lei analizzate – in quest'ordine: la *lex Ursonensis* (*FIRA* I² 21; 44 a.C.); di nuovo la *lex Irnitana*, e infine una dedica ad un duoviro, *AE* 1989, 20 (109 a.C.) – emerge la profonda romanizzazione della regione anche sotto il profilo giuridico. Tra i dati più significativi, si possono annoverare l'elezione del *pontifex maximus*, la concessione dello *ius ciuile* e l'istituzione congiunta da parte di *ciues* e *incolae* di feste e giochi pubblici.

La successiva sessione ha avuto per titolo *Fragments of the West* e ha spostato l'attenzione in area britannica, con l'intervento (*in absentia*) di Paul du Plessis (Univ. of

"
"
"

Edinburgh), *Roman Law in Roman Britain*. Nella prima parte dell'intervento lo studioso, partendo dalla prospettiva di L. Rosen (*Law as Culture. An Invitation*, Princeton 2006) e di R. Cotterrell (*Law, Culture, and Society. Legal Ideas in the Mirror of Social History*, Aldershot 2006), secondo cui la legge va intesa anche come concetto culturale, utile alla comprensione di pratiche e fenomeni sociali, ha evidenziato le specificità della situazione dell'Occidente romano rispetto all'Oriente, data la minore documentazione disponibile e un sostrato legale pre-romano meno sviluppato. Nella seconda parte dell'intervento, du Plessis ha messo in luce la graduale romanizzazione della élite britannica, così come emerge da alcuni atti di transazioni commerciali – *T.Vindol.* II 343 (AD 104-120); *RIB* 2504, 29, *AE* 1984, 620 (quest'ultime due di datazione incerta) – paragonando tali atti con passi della letteratura giurisprudenziale (Gai. 2.7; 3.139). La sessione, e la prima giornata, sono state concluse dall'intervento di Benedikt Eckhardt (Univ. Bremen) *Roman Law as Imperial Restriction, Useful Tool and Symbol of Identity: A Guided Tour through the Danubian Provinces*. Lo studioso ha sondato l'applicazione del diritto romano nelle province danubiane attraverso tre casi: la revoca dei privilegi ad un collegio di tessitori a *Flauia Solua*, nel Norico (*AE* 1983, 731; 205 d.C.), l'impiego strumentale della legge romana in una serie di transazioni legali nella Dacia romana di II-III sec. d.C. (*AE* 1944, 22+25 da *Alburnus Maior*; *IGBulg* III,1 917 + 1401bis; *CIL* III 1438, 1500 sui *defensores lecticariorum*), e infine la presenza di citazioni puntuali di leggi romane, quali la *Papia Poppaea* e la *Iulia de maritandis ordinibus*, in un frammento della *Lex Troesmensium* (177/180 d.C.). Eckhardt ne ha concluso che la cultura legale romana si diffuse ampiamente nei paesi sottomessi senza nessuna imposizione da parte di Roma; tuttavia il suo utilizzo o meno fu sempre legato alle necessità contingenti dei provinciali. Tali conclusioni porterebbero dunque ad una revisione della tesi di H.J. Wolff, *Roman Law: An Historical Introduction* (1951), secondo il quale la legge romana veniva direttamente imposta dall'*Urbs* ai Romani e ai sudditi delle province. In ultimo, si è posto l'accento sulla possibile esistenza di pratiche di insegnamento del diritto e sulla circolazione di manuali *ad hoc*.

3. I lavori della seconda giornata sono poi stati aperti dalla sessione *Greece*. Il primo relatore Ilias Arnaoutoglou (Acad. Athens) ha presentato l'intervento *An Outline of Legal Norms and Practices in Roman Macedonia (167 BC-AD 212)*, nel quale ha fornito un quadro completo e aggiornato della realtà giuridica della Macedonia, operando in maniera opportuna una distinzione tra l'età repubblicana e l'età imperiale e servendosi di un *dossier* epigrafico comprendente transazioni private, atti di manomissioni, dediche funerarie, e dediche collegiali. Se durante l'età repubblicana si assistette a una sostanziale continuità con le pratiche e gli istituti della precedente monarchia macedone (su specifiche direttive del governo romano), in epoca imperiale fu evidente un influsso più massiccio di pratiche tipicamente romane, un fenomeno particolarmente visibile nelle cerimonie funebri e nelle *manumissiones* su epigrafe. La persistenza del *nomos* locale nella sfera del diritto privato nella provincia di Acaia è stata discussa da Lina Girdvainyte (Univ. of Oxford) nel suo intervento *Law and Citizenship in Roman Achaia: Continuity and Change*. All'interno di una provincia particolarmente complessa per il suo passato ricco e culturalmente stratificato, tale persistenza sarebbe riconoscibile in

particolare, secondo la studiosa, nei casi di manomissioni di schiavi, per i quali la documentazione epigrafica mostra il costante riferimento ai νόμοι locali (con formule quali ἐκ τοῦ νόμου, κατὰ τοὺς νόμους κτλ.). Di séguito, la relazione *Intégration et perception de la règle de droit romaine en Crète, de la conquête de l'île à la fin du principat* (67 av. J.-C. – 253 ap. J.-C.) di Ioannis Tzamtzis (Univ. di Ioannina), in *absentia*, ha affrontato, a partire dal passo di Strab. 10.4.22 C 484 sui *nomima* cretesi, l'interazione tra leggi di Roma e strutture giuridiche di Creta. Dopo un'introduzione storica sull'isola in séguito alla sua sottomissione nel 67 a.C. e sui suoi rapporti con le autorità romane, il relatore ha ricostruito il lungo e complesso percorso che portò l'attitudine oligarchica cretese a un graduale adattamento al modello amministrativo romano: ciò fu realizzato già con Augusto, il quale, tramite una politica tollerante, riuscì a conciliare l'attività delle istituzioni locali (come ἄρχοντες, γερουσία, δῆμος e συσσίτια) con la nuova condizione di provincia dell'isola.

Il contatto tra pratiche locali e pratiche romane nell'isola di Lesbo è stato successivamente indagato da Athina Dimopoulou (Univ. of Athens). Il suo intervento, dal titolo *Law in Roman Lesbos*, ha mostrato come Lesbo, dopo un'iniziale ostilità nei confronti di Roma, simboleggiata dall'alleanza con Mitridate e dal conseguente assedio e saccheggio di Mitilene da parte di Lucullo (80 a.C.), godesse poi, sotto Pompeo (che la dichiarò città libera: Plut. *Pomp.* 42.8; *IG* 12.2.202) e Cesare (*IG* 12.2.35), di un rapporto privilegiato con l'*Urbs*. La sessione pomeridiana, *Asia Minor*, è stata aperta da Klaus Zimmermann (Univ. Münster) e dal suo contributo *Oktroi oder Anpassung? Entwicklungen der Verwaltungs- und Rechtspraxis im römischen Lykien*, con cui ha illuminato alcuni punti chiave dell'esperienza giuridica nella *prouincia Lycia et Pamphylia*. A seguire la relazione *Rechts- und Lateinkennntnisse im kaiserzeitlichen Kleinasien*, tenuta da Ulrich Huttner (Univ. Siegen), ha indagato le modalità e gli strumenti di diffusione del diritto romano in Asia Minore durante l'epoca repubblicana. La lettura congiunta di fonti letterarie ed epigrafiche ha permesso di individuare il ricorso a termini e formule propri della tradizione romana (e.g. πεκούλιον in *IvEphesos* 25; ἀντίγραφα per *exemplaria* in *IvKibyra* 1. 106; δηλάτωρ in *SEG* 54.1338; οὐνδικτάριοι in *IGR* 3.801) che furono veicolati tramite traduttori, interpreti e specialisti del diritto (ἐκδικοί, νομκοί ed ἐξηγηταί: cf. Cic. *fam.* 13.56.1; Strab. 12.2.9 C 539; Plin. *ep.* 10.110; *IvPriene* 14; *AE* 1998, 1297; *IvLaodikeia* 37; *ILS* 7742; *IvApameia/Pylai* 49). La sessione successiva, *Africa*, è stata rappresentata da Clifford Ando (Univ. of Chicago) e dal suo contributo *The Beginnings of Public Law in Roman North Africa*. Lo studioso, autore tra l'altro di *The New Ancient Legal History. Critical Analysis of Law* (cds, 2016), ha illustrato un quadro d'imposizione violenta del diritto romano sulle province d'Africa, dove Roma dovette compiere una vera e propria epurazione di qualunque preesistente entità politica, a séguito della sconfitta di Cartagine. Tale quadro si è giovato dell'analisi condotta dal relatore sulla *lex sacra* relativa al culto di Cerere (*AE* 1999, 1835 = *AE* 2007, 1721), assimilabile per genere al *Feriale Duranum* (*P.Dura* 54), e sulla terminologia ivi attestata.

4. I lavori sono ripresi il giorno seguente con la sesta sessione *Near East*, aperta da T. Chiusi (Univ. Saarland) che, da esperta dell'archivio di Babatha, ha presentato la relazione *Spuren des Römischen Rechts in dem Archiv von Babatha*, nella quale ha

inteso dimostrare l'applicazione del diritto romano nella provincia d'Arabia già durante il principato di Adriano, prendendo in esame due testi papiracei relativi a casi di *emptio uenditio* (P. Yadin I 21 e 22). Di séguito, il sistema legale della Siria è stato oggetto della relazione *On the Edges of the Empire: Law and Administration at Dura-Europos*, discussa da Kimberley Czajkowski (Univ. Münster). Dopo una breve introduzione storica sulle fasi di occupazione di Dura Europos, la relatrice ha indagato nel suo intervento due problematiche principali: quale fu il ruolo della *cohors XX Palmyrenorum* nell'amministrazione della giustizia e nella trasmissione della cultura legale nell'area; e quale diritto fu in uso a Dura durante il periodo di occupazione romana (165-256 d.C.). A questo scopo, Czajkowski ha preso in esame contratti di vendita e affitto tra soldati e civili (P. Dura 10, 12, 25-28, 31-32, 67) e documenti relativi all'amministrazione della giustizia (come P. Euphr. 5, petizione per un omicidio con furto dove figura un centurione incaricato dell'ordine pubblico in Sforacene; P. Dura 125-127, sentenze del tribuno Laronio Secundiano, di cui una in lingua latina e due in greco, con una menzione del *nomen fideiussionis*; P. Dura 12, legge di successione). Il quadro così ricostruito proverebbe che la diffusione e l'impiego degli ordinamenti romani rappresentarono a Dura Europos un fatto limitato nel tempo e ad ogni modo superficiale: i soldati romani, nelle loro interazioni con la popolazione locale, non imposero il diritto romano, ma finirono piuttosto con l'adattarsi alle pratiche cittadine. La successiva e ultima sessione su *Egypt* è stata inaugurata da Andrea Jördens (Univ. Heidelberg) e dal suo contributo *Aequum et iustum – Prinzipien römischer Provinzverwaltung*, nel quale la studiosa ha focalizzato l'attenzione sugli aspetti distintivi della realtà giuridica nella provincia egiziana: sebbene Roma non impose, come negli altri territori conquistati, le proprie leggi, attraverso la guida del principio dell'*aequum et iustum* acquisì la necessaria flessibilità e la capacità di adattarsi a una realtà multi-etnica e multiculturale. José Luis Alonso (Univ. Zürich) ha presentato l'intervento *The Constitutio Antoniniana and the Private Legal Practice in the Eastern Empire*, nel quale ha proposto un'interpretazione ampia e nuova della realtà giuridica d'Egitto prima e dopo il 212 d.C. Nella prima parte dell'intervento, il relatore ha mostrato, tramite l'evidenza papirologica, la forte dicotomia tra l'amministrazione centrale, la quale non esitava, quando interpellata, a imporre il diritto romano ai provinciali (C. 3.32.12; 8.38.2), e i magistrati locali, più flessibili e meno disposti a rinunciare a pratiche legali ormai millenarie. Nella seconda parte Alonso ha invece osservato che anche dopo la *Constitutio Antoniniana* rimasero in uso le pratiche locali; cambiò unicamente la lingua dei documenti, poiché i cittadini romani di lingua greca non furono più obbligati legalmente a testare in latino. Tale continuità, come suggerito nelle conclusioni, sarebbe da mettere in relazione con la presenza di una classe di scribi e notai che favorì la standardizzazione nella prassi documentaria, almeno fino ai decenni iniziali del IV sec d.C., quando il diritto romano fu imposto uniformemente a tutto l'Impero, anche grazie alle grandi scuole legali di Alessandria e Beirut.

5. Nel pomeriggio i lavori sono ripresi con Jakub Urbanik (Univ. Warszawa) e la sua relazione *How a Principle Emerges. Legal Rules in Roman Egypt*, nella quale ha illustrato alcune delle pratiche legali seguite durante il II e il III sec. d.C. Servendosi di un ricco *dossier* papirologico, il relatore ha dapprima individuato la presenza all'interno

di documenti (minute di decreti, petizioni, epistole e verdetti prefettizi) di citazioni di leggi e di pareri giurisprudenziali oltre che di *regulae* (e.g. *P.Lond.* II 354, *P.Oxy.* III 653, *P.Oxy.* II 237). Anche possibili raccolte di *regulae* sono state esaminate (e.g. *P.Phil.* 1, *PSI* VI 281, *P.Tebt.* II 286). A fronte di tale consapevolezza sul piano giuridico, la seconda parte dell'intervento ha evidenziato come nell'ambito del diritto di proprietà l'influenza romana fu alquanto superficiale, come dimostrato dalla lingua, greca, adoperata nella stesura dei contratti e dall'assenza di *formulae* giuridiche romane. Successivamente, l'istituto della *longi temporis praescriptio* è stato oggetto del contributo *Longi temporis praescriptio in der severischen Gesetzgebung*, discusso da Anna Plisecka (Univ. Zürich), e condotto attraverso un confronto puntuale tra precetti (D. 18.1.76, 21.2.54) e prassi, restituita dai documenti papirologici (*BGU* I 267 e *P. Strasb. Gr.* I 22). La sessione è stata, infine, chiusa da Uri Yiftach-Firanko (Univ. Tel Aviv) che, nel suo intervento *Order and Chaos in Roman Administrative Terminology*, ha fornito un quadro chiaro e persuasivo delle diverse definizioni, di carattere sia etnico (Ῥωμαῖοι, Ἀλεξανδροεῖς, Αἰγύπτιοι) sia sociale (ἀπελεύθερος, equivalente di *libertus*, ξένος, ἀλλόφυλος), impiegate nell'evidenza papirologica per indicare e connotare gli abitanti d'Egitto, in particolare all'interno di questioni di tassazione ed eredità. Nelle conclusioni, caratterizzate da una discussione libera tra tutti i partecipanti al convegno, oltre ad annunciare la pubblicazione degli atti, sono stati richiamati gli stimoli di ricerca e i risultati più importanti emersi dalle comunicazioni. Tra questi è da segnalare, soprattutto, l'emergere di una realtà giuridica tutt'altro che omogenea, caratterizzata piuttosto da significative differenze e peculiarità locali. Tale varietà può, infine, essere coniugata con il riconoscimento di caratteri universali del fenomeno: il diritto romano, sia in Occidente sia in Oriente, non fu mai imposto rigidamente e *per se* all'amministrazione provinciale prima delle riforme diocleziane; il suo uso fu spesso determinato da ragioni di convenienza (in particolare dai cittadini romani residenti nelle province) e per rispondere ad esigenze contingenti.

Giulio Iovine - Ornella Salati
Università 'Federico II' di Napoli

XLI. Deutscher Rechtshistorikertag

(Saarbrücken, 11-15 settembre 2016)

1. La 41^a edizione del *Deutscher Rechtshistorikertag*, organizzata a Saarbrücken da Tiziana Chiusi e Hannes Ludyga, ha offerto un ricco programma, chiaramente strutturato secondo le classiche sezioni della romanistica, germanistica e canonistica.

Dubbi sono stati avanzati negli ultimi anni in Germania sulla fondatezza di tali categorie, soprattutto con riguardo all'interesse al *gelehrtes Recht* dei *doctores* del medioevo e della prima età moderna, nonché alla scienza giuridica del XIX secolo, tutti campi di studio la cui ricerca presuppone una dimestichezza sia con il patrimonio concettuale tradito dall'antichità romana, sia con gli avvenimenti di epoca più tarda. La romanistica dovrebbe invece insistere nel suo *proprium*, ricavando il pensiero antico dalle vicende dell'antichità. Questa confidenza con il materiale giuridico antico le assicura anche una prospettiva specifica sui giuristi dei secoli successivi che hanno rielaborato quel materiale. Una tale prospettiva non dovrebbe essere abbandonata, potendo invece preziosamente integrare e permettere una più completa indagine di epoche più tarde di competenza dei germanisti (o, in Italia, degli storici del diritto italiano).

Il *Rechtshistorikertag* di Saarbrücken – inaugurato la domenica sera dal *Festvortrag* del presidente emerito del *Bundesverfassungsgericht*, Hans-Jürgen Papier, intervenuto sul tema attuale *Die Europäische Union zwischen Nationalstaatlichkeit und Einheit* – si è strutturato come di consueto in due relazioni principali mattutine e otto presentazioni giornalieri, divise in due sessioni parallele pomeridiane. Metà delle relazioni sono state di carattere romanistico. Oltre a queste si è avuta una sessione canonistica, una sulla signoria nel tardo medioevo e nella prima età moderna, e una sulla storia del diritto penale dopo il 1945. Il fitto programma ha reso il *Rechtshistorikertag* un vero concorrente della 70^a sessione della *Société Internationale Fernand de Visscher pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité* (SIHDA), in corso, purtroppo negli stessi giorni, a Parigi dal 13 al 17 settembre. Sebbene a distanza di poche ore a Parigi s'incontrassero colleghi da tutto il mondo, ed in quella sede, inoltre, nell'ambito del X Premio Boulvert, venisse premiata la migliore opera prima in diritto romano, il numero dei partecipanti al convegno di Saarbrücken si è rivelato significativo.

Si fornirà di seguito un quadro degli interventi su temi romanistici (per gli altri interventi vd. invece la sezione germanistica di ZSS. 134, 2017, 589 ss.).

2. Ha inaugurato la seduta di lunedì Martin Avenarius (Köln) con la sua relazione su *Geleitete Rechtspflege. Das Augustusforum als Ausdruck der Restitution der Privatrechtskultur und Instrument der Neuetablierung des Naturrechtsdenkens*. Il relatore ha rivolto verso l'antichità romana uno strumento ampiamente sfruttato dalla giusromanistica tedesca: la ricerca sui luoghi della giurisdizione. Il diretto precursore è Roland Färber, *Römische Gerichtsorte. Räumliche Dynamiken von Jurisdiktion im Imperium Romanum*, 2014; su cui già Martin Avenarius, in *HZ*. 303, 2016, 182 s. Quale principio conformativo del luogo che ospitava il *praetor urbanus* Avenarius ha intravisto

la *pietas*, incarnata nell'immagine di Enea che salva suo padre, collocata nella parete settentrionale della sede. Avenarius ha collegato questo elemento con una svolta, introdotta da Augusto, del diritto privato verso il diritto naturale: la *pietas* deve ricordare al magistrato degli obblighi del cittadino e di limitare la libertà di questo nel senso voluto dal nuovo ordine. Nel corso della discussione ha avuto grande rilievo soprattutto la svolta giusnaturalistica.

Non uno strumento, ma l'oggetto stesso della più recente storia del diritto è stato posto al servizio dell'antico da Martin Schermaier (Bonn) il martedì. La sua relazione ha voluto rivelare le radici teologiche della moderna nozione di proprietà, per liberare lo studio delle fonti antiche da questo filtro. La relazione si trova in ZSS. 134, 2017, 1 ss.

3. Mercoledì Hans-Dieter Spengler (Erlangen) ha presentato, con il titolo di *Traktat und Kommentar. Bemerkungen zu Texten von Iulius Paulus* alcuni risultati del suo lungo studio sul giurista severiano. Spengler si era abilitato nel 1998 a München su *Dogmatik, Systematik, Polemik. Untersuchungen zu Stil und Methode des Iulius Paulus*. Sulla base di una prudente ricostruzione dell'originario nesso tra due passi traditi nei *Digesta*, Spengler ha ricavato gli elementi caratteristici dei commentari realizzati da Paolo. Accanto alla sua tendenza a sentenze contenenti regole, Spengler ha sottolineato la preferenza di Paolo per trattati sistematici, coi quali interrompe ripetutamente la struttura di commento delle sue opere. Sul problema dei commentari cfr. recentemente David Kästle-Lamparter, *Welt der Kommentare. Struktur, Funktion und Stellenwert juristischer Kommentare in Geschichte und Gegenwart*, Tübingen 2016. I commentari di Ulpiano sono oggetto della ricerca su *Kommentar als Haupttext* di Ulrike Babusiaux, in David Kästle, Nils Jansen (Hrsg.), *Kommentare in Recht und Religion*, Tübingen 2014, 15-56.

Queste tre relazioni principali dovrebbero convincere gli eventuali dubbiosi che la romanistica, all'apparenza relativamente immune da astratti dibattiti metodologici, affronta il diritto antico con matura consapevolezza della sua storicità e con la consapevole volontà di procurarsi gli strumenti necessari per una comprensione sempre più profonda. L'attività delle sezioni pomeridiane si è servita della prospettiva dell'orientalistica e della storia antica, ma ha testimoniato anche l'ininterrotta vitalità del nucleo centrale della romanistica: la ricostruzione della dogmatica del diritto privato classico. La romanistica è chiamata a una stretta cooperazione con le altre discipline di settore, se si sforza di contribuire allo studio della moderna storia del diritto dalla prospettiva del diritto che su essa si ripercuote.

4. Lunedì la sezione romanistica, sotto la presidenza di Hans-Albert Rupprecht (Heidelberg) ha accolto la sfida di collocare il diritto romano nel contesto della *Antike Rechtsgeschichte*. All'età arcaica ha riportato Guido Pfeifer (Frankfurt/Main), con la sua relazione su *Das Recht im Kontext normativer Ordnungen der Welt des Alten Orients*. Ha rilevato la quantità della documentazione a noi trasmessa e ha criticato l'atteggiamento diffuso di considerare la cultura del medio oriente antico come una sorta di pre-istoria. Con ciò il diritto di quell'epoca non si consuma affatto tutto nella religione, anche se i due ambiti normativi si influenzano a vicenda nel contesto di un corretto ordine cosmico. Che il diritto non sia giunto a maturità solo nell'antichità classica è stato

attestato da Pfeifer con tavolette d'argilla e iscrizioni che mostravano plasticamente la concatenazione di prassi e normazione. – Gli altri tre contributi hanno trattato l'evoluzione giuridica dei territori orientali del dominio romano. E così Hannah Cotton (Gerusalemme) ha trattato *Legal Multilingualism in the Papyri from the Roman Near East* e discusso in particolare la questione del perché gli ebrei scrivessero i documenti ufficiali in greco. Per i suoi lavori precedenti si v. H. Cotton/W. Cockle/F. Millar, *The Papyrology of the Roman near East. A Survey*, in *The Journal of Roman Studies* 85, 1995, 214-235, nonché H. Cotton/R. Hoyland/J. Price/D. Wasserstein (Hgg.), *From Hellenism to Islam, Cultural and Linguistic Change in the Roman Near East*, 2009. – Matthias Armgardt (Konstanz) ha sviluppato *Die Bedeutung des Jüdischen Rechts für das Römische Recht und die Antike Rechtsgeschichte* sulla base di un esempio, la recezione-conversione del testamento greco (διαθήκη, *diatheke*) da parte dei Tannaiti. – All'interno del tema generale *Antike Vertragskonzepte – provinziale Rechtskultur*, Eva Jakab (Szeged) si è occupata dei documenti sulla vendita di schiavi nell'Egitto romano. Osservando i nomi delle parti e le clausole ivi utilizzate ha attaccato la vecchia tesi di Ludwig Mitteis secondo la quale nelle province il diritto imperiale e il diritto volgare si contendessero gli ambiti di vigenza quali due distinte masse chiaramente separabili (Ludwig Mitteis, *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs*, 1891).

5. Al marchio essenziale, per così chiamarlo, della romanistica, cioè il *diritto privato romano* era dedicata la sezione del martedì mattina, presieduta da Alfons Bürge (München). Le relazioni di carattere esegetico hanno stimolato la riflessione sui testi analizzati nonché una viva discussione. Dapprima ha parlato Christian Baldus (Heidelberg) su *Beati possessores? Passivlegitimation und Entwicklung der possessio im Licht des Edikts si quis omissa causa testamenti ab intestato possideat hereditatem*. – Thomas Finckelauer (Tübingen), che nella sua abilitazione aveva trattato l'efficacia sui terzi della stipulazione (*Vererblichkeit und Drittwirkungen der Stipulation im klassischen römischen Recht*, 2010) ha raccolto le testimonianze sui *Drittwirkende pacta im klassischen Recht*. Ulrike Babusiaux (Zürich) si è unita al dibattito sul diritto provinciale occupandosi di *Römisches Erbrecht im Gnomon des idios logos*. Il testo è un'istruzione su papiro rivolta al funzionario romano in Egitto (BGU V 1210 und P. Oxy. XLII 3040). Già il carattere del documento, da Babusiaux considerato non di carattere normativo, è controverso. Diversamente, in particolare Salvatore Riccobono Jr., *Das römische Reichsrecht und der Gnomon des Idios Logos. Gastvorlesung an der Universität Erlangen*, 1957. Si veda su ciò, da un lato Hans Julius Wolff, in *ZSS*. 76, 1959, 574 s., dall'altro Mario Amelotti, *Salvatore Riccobono e il Gnomon dell'idios logos*, in *AUPA*. 52, 2007-2008, 15-23. Babusiaux ha rifiutato l'approccio consueto, cioè di misurare il *Gnomon* sul diritto romano conosciuto, e ha intrapreso invece una integrazione del diritto romano dalla fonte provinciale. Infine Martin Pennitz (Innsbruck) ha presentato nuove *Überlegungen zum furtum usus*, alle quali ha preposto la sentenza di Aulo Gellio, secondo la quale *acria et severa iudicia de furtis habita esse apud veteres* (Gell. 6.15.1). Secondo la sua idea, la categoria del furto d'uso è servita a limitare la condanna al valore d'uso sottratto. La relazione è ora pubblicata in *ZSS*. 134, 2017, 147 ss.

6. Mercoledì pomeriggio Luigi Garofalo (Padova) ha presieduto una sezione intitolata *Römisches Recht und europäische Rechtsordnungen*. Il programma considerava così l'interesse proprio della romanistica tedesca per la tradizione adattata dei contenuti giusromanistici fino ai tempi odierni. Michael Rainer (Salzburg) ha concentrato la sua relazione su *Das Römische Recht an der Wurzel von Code Civil und ABGB* per provare che i preparatori e gli autori di entrambi i Codici erano romanisti di professione e, in parte, anche eccellenti. L'attribuire alle codificazioni del carattere di giusnaturalismo sarebbe il prodotto di un paragone con i codici pandettisti. Essenzialmente anche il *Code civil* e l'*ABGB* hanno codificato diritto romano. Rainer si è riferito al suo libro *Das römische Recht in Europa. Von Justinian zum BGB*, 2012. – Pascal Pichonnaz (Fribourg) si è cimentato sul controverso terreno della recezione del diritto romano in Svizzera. Già il titolo *Die Schweiz und die verschiedenen Wege des römischen Rechts: Zwischen Substanz und Methode* ha reso chiaro lo sforzo di precisare il riferimento a Roma. Particolare interesse ha suscitato il riferimento a un influsso sostanziale sul presente, che consiste nel fatto che il *Bundesgericht* usi argomenti romanistici per l'interpretazione o addirittura la relativizzazione del *ZGB*. Su *BGE* 128 III 370 del 12.3.2002 cfr. già Pichonnaz, *Periculum emptoris und das schweizerische Recht: Ein Fall des Rückgriffs auf römisches Recht durch das Schweizerische Bundesgericht*, in Eva Jakab/Wolfgang Erbst (Hgg.), *Kaufen nach römischem Recht, Antikes Erbe in den europäischen Kaufrechtsordnungen*, 2008, 183-201. – Un doppio compito si è prefisso David Johnston (Cambridge) col suo contributo su *Roman Law and Common Law: Sources, Structures, Parallels*. Dapprima ha riferito dell'influsso del diritto continentale su quello inglese, prima di presentare nuove riflessioni sul parallelismo strutturale di diritto inglese e diritto romano. Con questo ha calcato le orme di Fritz Pringsheim, *The inner Relationship between English and Roman Law*, in *The Cambridge Law Journal* 5 (1935) 347-365; e Hans Peter, *Römisches Recht und englisches Recht*, 1969. Sullo sfondo Johnston ha posto la necessità di sviluppare nuovi rimedi e di prendere le distanze da quelli esistenti. Questo compito costituisce una grande sfida in particolar modo per gli orientamenti privatistici formati dalla prassi processuale. In conclusione Tomasz Giaro (Warszawa), su *Osteuropa und römisches Recht*, facendo riferimento ai molti volti dell'Europa orientale, ha voluto difendere la sua appartenenza al gruppo di ordinamenti europeo. Giaro si è rivolto contro Koschaker, che concepisce come Europa il territorio della recezione medievale del diritto romano (Paul Koschaker, *Europa und das römische Recht*, 1947), ma anche contro Berman, che mette da parte la forza unificatrice del diritto canonico (Harold Berman, *Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition*, 1983). Decisiva è piuttosto la partecipazione al processo delle codificazioni nazionali che fu iniziata con il XIX secolo ed è proseguita con la accademizzazione dei giuristi attivi nella prassi. Nonostante l'ampiezza della *Fragestellung*, la sezione ha prodotto interessanti lampi di luce. Forse varrebbe la pena di riflettere su come il contributo romanistico sulla storia del diritto dei moderni ordinamenti privatistici dovrà strutturarsi in futuro.

7. Prima dell'inizio del *Rechtshistorikertag* i giovani ricercatori hanno avuto l'occasione di discutere i propri progetti al *Forum junger Rechtshistoriker*; questa volta sotto

la presidenza di Thorsten Keiser (Gießen). Del gruppo dei romanisti sono intervenuti Benedikt Forschner (Erlangen) su *Sozialer Status des römischen Mitgiftsklaven* e Lisa Isola (Linz) su *Konversion letztwilliger Verfügungen*.

8. L'assemblea conclusiva ha stabilito che il XLII *Deutscher Rechtshistorikertag* si terrà a Treviri, dal 16 al 20 settembre 2018. Inoltre, è stato conferito ad Alexander Krey (Frankfurt/Main) il premio Hermann Conring per la sua dissertazione dottorale *Die Praxis der spätmittelalterlichen Laiengerichtsbarkeit. Gerichts- und Rechtslandschaften des Rhein-Main-Gebietes im 15. Jahrhundert im Vergleich*. Christoph Luther (Potsdam) ha ottenuto il premio del *Deutscher Rechtshistorikertag* per la sua tesi di abilitazione *Aufgeklärt strafen. Menschengerechtigkeit im 18. Jahrhundert*.

Gregor Albers
Universität Bonn
gregoralbers@uni-bonn.de

I percorsi di un historikos. In memoria di Emilio Gabba

(Pavia, 23 settembre 2016)

1. L'incontro tenutosi lo scorso 23 settembre 2016 presso l'Aula Volta dell'Ateneo pavese in occasione della presentazione del volume intitolato *I percorsi di un historikos. In memoria di Emilio Gabba* (Biblioteca di Athenaeum 58, New Press Edizioni, Como 2016), a cura di Chiara Carsana e di Lucio Troiani dell'Università degli Studi di Pavia, ha dato la possibilità di entrare profondamente in contatto con la *docta humanitas* del Maestro Emilio Gabba, specialmente a coloro ai quali – come a chi scrive – non è stato concesso il privilegio di conoscerlo personalmente.

Docenti e specialisti convenuti da diversi e prestigiosi poli della ricerca scientifica italiana (Pavia, Perugia, Scuola Normale Superiore di Pisa, Accademia dei Lincei) hanno rievocato in maniera coinvolgente la straordinaria personalità dello studioso – non soltanto sotto il profilo intellettuale, ma anche mostrandone il lato umano –, attraverso contributi permeati dalla conoscenza diretta del Professor Gabba, il cui insegnamento traspare con evidenza alla lettura del libro dedicato agli Atti del Convegno di Pavia del 18-20 settembre 2014 e presentato durante l'incontro pavese. A ragione dunque il volume è stato apostrofato in apertura dei lavori come «l'ennesimo volume di Emilio Gabba» (Dario Mantovani): gli allievi e i colleghi di Gabba che hanno preso parte alla sua stesura, a tal punto segnati dall'assidua frequentazione del Maestro, hanno saputo mettere a frutto all'interno di questo volume e nel corso della sua presentazione la proficua eredità intellettuale lasciata dall'*historikos* pavese, ripercorrendone le orme e portando avanti il suo percorso, qui presentato.

2. Come si diceva, fin dall'apertura dei lavori, inaugurati dal Magnifico Rettore Professor Fabio Ruggie con un discorso prefatorio teso a sottolineare il «significato civile» dell'interpretazione della storia antica, è emerso il valore dell'insegnamento di Emilio Gabba che, attraverso la dialettica costante tra Passato e Presente e schierandosi contro la relegazione dello studio della storia antica a un orizzonte esclusivamente antiquario, ha reso evidente l'importanza dell'uso pubblico della storia del passato nella società contemporanea, cui il Rettore ha inteso esortare precisando la necessità di conferire alle discipline storiche lo spazio loro dovuto all'interno del sistema universitario: l'uso accademico della storia costituisce, infatti, il «preambolo per un uso pubblico» e consapevole della storia stessa.

Apprendo ufficialmente il ciclo di interventi, Dario Mantovani (Università di Pavia) ha fatto il punto sull'immensa mole dell'eredità intellettuale lasciata da Emilio Gabba, ripercorrendo programmaticamente, come in una sorta di sintetico "inventario", i numerosi volumi scritti o curati da Gabba con l'obiettivo di sottolinearne non tanto la quantità e la varietà di collocazione, quanto per evidenziare il significato scientifico e umano di un'eredità tanto generosa.

Degna di essere ricordata è poi la carriera accademica del Gabba, dettagliatamente ripercorsa da Giancarlo Mazzoli, professore emerito e attuale direttore (responsabile), insieme a Dario Mantovani (condirettore) della Rivista *Athenaeum*, alla cui direzione

"
"
"

"F QKEQF G-320B4: 7 1k44624994c9r 669"

affiancò dal 2006 proprio Emilio Gabba, il quale diresse la Rivista dal 1989, subentrando a Enrica Malcovati, fino al 2005 e in seguito, in qualità di Direttore onorario, fino al 2013, anno della sua scomparsa. Nel ripercorrere l'attività di studioso (cfr. il saggio di L. Polverini, 2016, 17-28) del Gabba, Mazzoli ha suddiviso in tre fasi la sua carriera, indicando quale comune denominatore la «pavesità» dello storico, mai venuta meno. Mazzoli, quindi, ha ricostruito i più rilevanti tasselli cronologici della sua formazione accademica, ricordando l'ingresso alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Pavia nell'autunno del 1944 e la scelta di laurearsi con Plinio Fraccaro; l'incontro a Pavia nel 1947 con Arnaldo Momigliano (ospite del Fraccaro), la cui frequentazione, così come quella dello stesso Maestro di Pavia e di Elias J. Bickerman (giunto a Pavia nel 1952, anno in cui Gabba era assistente del Fraccaro), ampliò tra il 1947 e il 1958 («primo periodo pavese») l'orizzonte storiografico di Gabba; il 1948, anno della sua tesi di laurea dedicata alle origini dell'esercito proletario a Roma (vd. il saggio di A. Baroni, 2016, 115-126), pubblicata l'anno successivo; il periodo cruciale per la sua formazione scientifica a Napoli (1949-1950), dove fu allievo dell'Istituto Italiano per gli studi storici (cfr. il saggio di A. Storchi Marino, 2016, 29-39); gli anni 1952-1958 al fianco del Fraccaro a Pavia (prima assistente e poi libero docente dal 1955), in cui approfondì lo studio dell'epigrafia latina e greca, convinto, come il suo Maestro, che la conoscenza storica dovesse produrre certezze e non modelli astratti e che per tale motivo essa dovesse partire in primo luogo dallo studio delle fonti disponibili (sul *Gabba epigrafista* vd. il contributo di R. Scuderi, 2016, 289-298.). Dopo l'esperienza pisana, tra il 1958 e il 1974, Gabba fece ritorno all'Ateneo pavese: Mazzoli, citando i contributi di Chiara Carsana (2016, 53-69) e di Laura Boffo (2016, 48-52), ha messo in evidenza la sensibilità per il metodo di ricerca storiografica e la centralità che i principi metodologici rivestirono ininterrottamente all'interno della sua Scuola, come dimostrato dall'attenzione scrupolosa posta nella preparazione dei corsi tenuti a Pisa e a Pavia. A riprova del ruolo centrale attribuito da Gabba alla ricerca, Mazzoli ha ricordato l'intensa attività seminariale da lui promossa: aspetto peculiare del suo metodo didattico furono i seminari assegnati ai laureandi (l'attenzione di Gabba per la formazione di giovani studiosi è evidente nella presidenza della commissione del primo concorso di ammissione al Collegio Nuovo di Pavia nel 1978: su Gabba e il Collegio Nuovo vd. il saggio di P. Bernardi, 2016, 40-47); egli si fece in prima persona promotore di iniziative di questo tipo, come il ciclo di seminari ospitato presso il Collegio Ghislieri tra il 1997 e il 1999, che spaziò dalle origini di Roma alla storiografia moderna sul mondo antico. Nel terzo e ultimo periodo dell'attività intellettuale di Gabba, quello della «piena maturità», Mazzoli ha rintracciato la lezione del Fraccaro, evidente nella trattazione della storia italiana come storia locale, che per Gabba costituì l'unico modo possibile di «fare storia» in relazione all'Italia, data la sua disomogeneità. L'intervento si è chiuso, dunque, con la rievocazione dell'interesse del Gabba per la storia locale – e antiquaria – pavese, che continua a fornire stimoli per ulteriori ricerche sul territorio (cfr. il contributo di E. Migliario, 2016, 201-208) e, da ultimo, diede impulso negli anni della sua presidenza della Società Pavese di Storia Patria, a partire dal 1978 fino al 2001, a un rinnovato coinvolgimento dei suoi membri, nonché alla pubblicazione degli otto volumi che compongono la *Storia di Pavia* (vd. P. Tozzi, 2016, 209-215).

3. L'intervento di Luigi Capogrossi Colognesi (Accademia dei Lincei) ha permesso di entrare nel vivo degli intensi studi condotti da Emilio Gabba sulla storia repubblicana e sulla storia economica antica. Nello specifico, il discorso tenuto dall'Accademico si è concentrato sulla discussione di alcuni saggi compresi nel volume. Dapprima si è richiamata l'attenzione sul saggio di Tim J. Cornell dedicato a *Emilio Gabba and the History of Archaic Rome* (T. J. Cornell, 2016, 91-104): dopo aver elogiato l'autonomia dello studioso inglese rispetto alle tendenze ipercritiche ribassiste predominanti negli ambienti anglosassoni in merito alla storia delle origini di Roma, Capogrossi Colognesi ne ha condiviso l'insistenza nel porre l'accento sul prevalente interesse del Gabba non per la ricostruzione dei singoli fatti di Roma arcaica, quanto per la ricostruzione delle dinamiche attraverso cui le fonti storiografiche romane si sono plasmate e sul modo in cui esse, a loro volta, raccontano la storia romana delle origini proiettando indietro istituti recenziatori. Capogrossi Colognesi si è quindi soffermato sull'emergere di uno Stato autonomo nella Roma arcaica, esprimendo le proprie idee sulla formazione di un ordinamento centuriato «autonomo» e «autonormativo» all'indomani della dissoluzione delle strutture gentilizie arcaiche, di contro a un abbassamento al IV sec. a.C. della nascita dello Stato a Roma, contro il Cornell e il medesimo Gabba, aduso a leggere con disincanto le fonti storiografiche, troppo spesso tendenti – a suo avviso – a retrodatare strutture e istituzioni politiche del proprio tempo; approvato è altresì lo scetticismo sull'effettiva applicabilità del concetto di statalità alla Roma delle origini. Capogrossi Colognesi si è poi confrontato con un problema, ancora metodologico, concernente l'impiego del dato archeologico a conferma delle fonti antiche: Cornell, qui in linea con le riserve espresse a suo tempo da Gabba, considera questo metodo di ricerca causa di un pericoloso circolo vizioso. L'intervento si è poi concentrato sulla discussione del contributo di Guido Clemente (2016, 105-114), sottolineando con interesse l'identificazione del «passaggio dalla città-stato allo stato municipale» con «il più rilevante cambiamento storico nello stato romano» (105) e la centralità data a questo tema nella scuola del Gabba, maturata grazie alla guida del Fraccaro e tale da permettere a questi studiosi (cui vanno aggiunti Gianfranco Tibiletti, Aurelio Bernardi, Umberto Laffi, Marinella Pasquinucci) di sviluppare una particolare sensibilità per la storia del territorio coniugata a un'attenta lettura del dato giuridico. Merito della scuola di Gabba è, per Capogrossi Colognesi, l'aver impiegato il territorio come «documento storico»: un tale approccio metodologico permise allo storico pavese di realizzare una storia non ristretta allo studio dell'*ager publicus*, ma saldata alle problematiche di storia militare, delle strutture sociali e dei contesti culturali.

Tra gli ultimi saggi discussi da Capogrossi Colognesi si collocano quelli di Elio Lo Cascio e di Daniele Foraboschi, dedicati alla storia economica. Per entrambi i contributi l'Accademico ha messo in evidenza i punti di contrasto rispetto al «metodo Gabba»: del primo, Capogrossi Colognesi ha deplorato il «pervicace modernismo» nell'utilizzo di terminologie e di modelli anacronistici (es. il PIL applicato all'economia imperiale), riprendendo le considerazioni precedenti in merito alla validità del concetto di «statalità» e condividendo la cautela di Gabba nell'accostare alla storia antica termini troppo segnati dagli sviluppi della storia moderna, per la loro pregnanza semantica fuorviante. A questo proposito Capogrossi Colognesi parla della «solidità cisalpina» che contradd-

distinse il «metodo Gabba», fondato sull'analisi imprescindibile di fonti e dati e sulla graduale e concreta interpretazione della storia antica: Gabba rifuggì costantemente da teorie e modelli astratti. Il contributo di Daniele Foraboschi (2016, 183-189) si sforza di tracciare una linea di continuità tra lo storico pavese e Moses Finley che, per l'Accademico, è opportuno ridimensionare: Gabba fu estraneo al «ruolo di provocatore» rivestito da Finley. L'intervento di Capogrossi Colognesi si chiude con una citazione tratta dal contributo di Jean-Michel David (2016, pp. 127-132) che, a suo avviso, coglie nel profondo la rilevanza attribuita dal dinamico metodo di ricerca elaborato da Gabba alla dialettica Passato-Presente nello studio della storia antica.

4. A chiudere il ciclo di interventi mattutini, Mario Mazza (Accademia dei Lincei), ha esordito con l'enunciazione di due principi metodologici propri di Gabba: la visione unitaria della storia antica e l'inscindibilità tra studio della storia e storiografia. Il primo fondamento spiega l'indignazione del Maestro di fronte alla scissione della cattedra di Storia Antica in due diversi insegnamenti, fatto che provocò una progressiva negligenza degli studi per la storia ellenistica: l'ellenismo di Emilio Gabba – cui è dedicato il saggio di Biagio Virgilio (2016, 144-163) – va inteso sia sotto il profilo storico e culturale, sia come lo studio degli atteggiamenti della cultura greca di fronte al dominio romano in espansione. Tale orizzonte interpretativo dà ragione dello studio dell'ellenismo quale fenomeno culturale, nonché quale anello di congiunzione tra grecità e romanità, che consente una visione unitaria della storia antica. Mazza ha poi fatto riferimento ad alcune pietre miliari della storia degli studi sull'ellenismo e al rapporto tra questa tradizione e il pensiero di Gabba: egli «non passa sotto silenzio le contraddizioni presenti nel pensiero desanctisiano» sulla storia antica e in particolare non ne condivide la dura critica dell'imperialismo romano inteso come violenta sopraffazione delle autonomie locali. Come ha sottolineato Mazza, per Emilio Gabba il movente dell'espansionismo romano non può essere rintracciato in un unico «criterio di spiegazione globale», quali la psicologia del gruppo dirigente romano (S. Mazzarino), le dinamiche economiche (W.V. Harris), il progetto di dominio sul Mediterraneo (D. Musti; su questi temi vd. il contributo di G. Zecchini, 2016, 133-143): per lo storico pavese è necessario guardare al modo in cui nella tradizione culturale antica fu vissuto l'incontro tra il mondo greco e quello romano, e quali furono le rispettive reazioni, sotto diversi profili. La scelta di trattare l'ellenismo da un punto di vista culturale consente una visione unitaria della storia greca e romana che, appunto, confluiscono nell'ellenismo: proprio da questo snodo fondamentale del pensiero di Gabba derivano il suo interesse per gli storici greci di età romana e le sue riflessioni sulle *élites* greche che accettano e contribuiscono al dominio di Roma, plasmando la storia dell'ellenismo. Di estremo interesse è stata, a tal proposito, la prova portata dall'Accademico a sostegno di tale tesi: le fonti papiracee, e in particolare gli archivi come quello di *Babatha* e di *Salome Komaise* (databili al I-II sec. d.C.) o il gruppo di *Papyri Euphratenses* (III sec. d.C.), dimostrano come in tali documenti, scritti in greco, il diritto romano costituisca il ponte tra la cultura locale ebraica e la cultura greco-romana e, in ultima analisi, ellenistica, che non comporta lo sgretolamento, ma l'arricchimento delle singole culture mediterranee attraverso un processo di interazione produttivo fino alla Tarda Antichità. Mario Mazza si è infine soffermato sul

relativo interesse di Gabba (vol. L. Cracco Ruggini, 2016, 299-313 e A. Marcone, 2016, 314-321) per il Tardoantico, forse da mettere in relazione con la centralità dell'elemento religioso nel formarsi di questo snodo cronologico: ed è con rammarico che lo stesso storico pavese si ravvide, del resto, di aver dato poco rilievo ai fattori religiosi nel corso delle proprie ricerche.

In apertura dei lavori pomeridiani è intervenuto Francesco Prontera (Università di Perugia), dando spazio ai temi della ricerca scientifica condotta da Gabba e al loro sviluppo organico, offrendo spunti per una riflessione metodologica: la consonanza tra i giudizi espressi sul «metodo Gabba» e la sua persona, suggerisce la presenza di una successione logica interna ai temi di ricerca dello storico pavese, mentre «la ricorrenza di certi accenti» sulla sua personalità ne sottolinea la coerenza nei rapporti di familiarità con allievi e colleghi, in virtù di una «forte solidarietà tra studioso, maestro e uomo».

Con riferimento al saggio di Elvira Migliario (2016, 201-208), Prontera ha posto l'accento sull'abitudine del Maestro a ritornare sui propri passi per aggiornare, limare, riconsiderare i propri lavori, con una tensione coerente verso la medesima linea di pensiero: tale atteggiamento, come affermato, è evidente in relazione alle lezioni americane di Ann Arbor (1985) incentrate sul valore e sul significato della tradizione degli antichi nel pensiero moderno, che non videro la luce se non dopo un'ulteriore rielaborazione, in quanto Gabba le considerò un progetto *in fieri* (P. Desideri, 2016, 335-345). Nel suo intervento Prontera è poi ritornato sulla stretta correlazione, nella ricerca di Emilio Gabba, tra storia e storiografia, individuando in questo nesso l'origine del suo interesse per la cultura antica e ammettendo l'inevitabilità, nell'affrontare il percorso scientifico di Gabba, di confrontarsi con il suo metodo. L'approccio alla ricerca sviluppato da Gabba, definito «pragmatico» ed «empirico», si configura come continuo scambio di idee, critica aperta, indipendenza di giudizio: lo storico è pertanto definito come «indipendente da un qualsivoglia impianto teorico predefinito». Un altro aspetto del metodo di ricerca evidenziato da Prontera è poi la riluttanza «a mettere i piedi nelle discussioni ipertecniche» e la presa di distanza dal dogmatismo, atteggiamento che configura l'approccio dello storico pavese rispetto ai campi specializzati della ricerca (diritto, epigrafia, economia, numismatica, archeologica, ecc.) come «selettivo» e, si potrebbe aggiungere, funzionale a una visione unitaria della storia antica. In conclusione Prontera ha rammentato un ultimo aspetto fondamentale della figura di studioso di Emilio Gabba, ovvero l'importanza attribuita alla comunicazione e al colloquio diretto e rispettoso anche con i più giovani ricercatori, sottolineandone nuovamente sia la grande apertura intellettuale, sia «l'ansia di conoscenza» che lo hanno reso «uno dei grandi».

5. In questa sede riesce difficile, per la sua intensità emotiva, rendere giustizia all'intervento di Aldo Schiavone (Scuola Normale Superiore di Pisa), il quale attraverso il racconto appassionato della genesi dei volumi della *Storia di Roma* edita da Einaudi ha rievocato il «Gabba della memoria» che, negli anni 1983-1992 – quelli della collaborazione – si incrocia con il «Gabba della storia nel XX secolo», entrambe figure elaborate a partire da ricordi personali, trasformati in densa materia di riflessione. Il «Gabba della storia» si scontra, in particolare, con il metodo storiografico facente capo all'Istituto Gramsci – che a quei tempi individuava nella ricerca teorica la «chiave universale», l'ar-

ma da impugnare per la ricostruzione di qualsiasi processo storico: ma Gabba rifuggiva da ogni forma di teorizzazione fine a se stessa. Questa «lotta» tra la Teoria e il Gabba poté essere colmata da un punto di incontro, quello che Aldo Schiavone ha definito un «gioco delle parti in cui le personalità individuali scompaiono» per lasciare spazio a prospettive complementari: l'analisi della forma teorica del processo da studiare precede l'esame concreto dei materiali, dei dati, del testo antico; la «concettualizzazione» preliminare diviene così, da obiettivo, il punto di partenza della ricerca storica, producendo risultati nuovi e originali rispetto alle posizioni originarie limitate alla produzione di modelli teorici. Attraverso la discussione di tre paradigmi concettuali propri della modernità, quali il Capitalismo, l'Imperialismo e lo Stato, Aldo Schiavone ha dimostrato come Gabba sostenesse, quale principio metodologico, la necessità di distaccarsi dai modelli teorici astratti per immergersi nella messe di dati concreti forniti dalla storia stessa, per evitare il rischio di inficiare l'analisi storica; nondimeno, vi è un'eccezione: quando il lessico è in possesso di un coefficiente euristico superiore, come nel caso del termine «imperialismo» o di «Stato», il principio da seguire consiste nel non incatenare dogmaticamente il lessico a una sola teoria esplicativa. Schiavone, al termine della sua discussione sulla lotta tra la Teoria e il Gabba dipinge così se stesso, in relazione all'esperienza scientifica e umana con il Maestro pavese: un «cavaliere inesistente armato della sua sola armatura – la ricerca teorica –, e vuoto dentro».

Nella seconda parte del proprio intervento, Schiavone colloca il valore della ricerca scientifica condotta dal «Gabba della storia» all'interno del panorama italiano di studi sull'Antichità: egli può, a buon diritto, collocarsi nel 'Pantheon' dei grandi studiosi del XX secolo, con cui condivide uno scarso interesse per i grandi saggi di interpretazione. Come spiega Schiavone, rovesciando una celebre sentenza aristotelica, per Gabba e, prima di lui, per i suoi Maestri – Fraccaro e Momigliano – «la somma delle parti è minore dell'intero»: in questo senso, «la pluralità di approcci, delle modalità ricostruttive, la percezione complessa del mondo» si oppone a una riduzione della ricerca attorno ad una sola chiave interpretativa, rifiutando una visione troppo schematica della storia antica. Per tali ragioni, «Gabba sfiora il grande saggio d'interpretazione ma non lo afferra mai davvero», in quanto nel suo modo di concepire la ricerca storica non vi è mediazione tra «pluralità e universalità».

6. A conclusione dell'incontro è intervenuto Gianni Francioni (Università di Pavia), che si è occupato di un particolare filone della ricerca di Gabba, quello riguardante l'influenza della cultura classica sulle riflessioni politiche del XVIII secolo, facendo riferimento al ciclo di lezioni, le *Thomas Spencer Jerome Lectures*, tenute da Gabba presso Ann Arbor tra il 17 e il 24 settembre del 1985 e al contributo di Paolo Desideri. Dopo aver ricordato con nostalgia il carisma del Professore, capace di trattenere attorno a sé non soltanto i suoi diretti discepoli (i 'gabbati') ma anche di attirare coloro che «svolazzavano altrove rispetto all'Antichistica» (i 'gabbiani'), come suoi «allievi adottivi», Francioni ha analizzato il valore degli studi del Gabba su autori quali Adams e Ferguson, sottolineandone alcuni aspetti di novità, fra cui la maggiore sensibilità dello storico pavese rispetto ad Arnaldo Momigliano, meno reattivo a temi quali l'applicazione politico-pratica della cultura antica nel pensiero moderno e in ciò assai più vicino a

Franco Venturi, studioso di storia moderna. Emilio Gabba vedeva nella Storia elementi di contemporaneità, una prospettiva che lo spinse a uno «stile di pensiero dedito allo studio della cultura antica», anche nel pensiero politico moderno e, in particolare in quello americano che, a dire del Gabba, aveva reso «il modello antico non più statico e irraggiungibile, come finiva per essere per Machiavelli. La sua vitalità stava nella capacità dei politici di saperlo adattare a condizioni storiche differenti». Tale linea di ricerca è evidente, come ha ricordato Francioni, nelle riflessioni su John Adams e la costruzione dello Stato federale americano: Adams, uno dei membri attivi della Convention di Philadelphia del 1787-1788 in cui si decideva della neonata costituzione americana, muovendo dall'*History* di Adam Ferguson (1783) e forte della conoscenza diretta dei classici, utilizzò le fonti classiche per propugnare la tesi della costituzione mista di contro al pericolo degenerativo insito nella dittatura sillana.

In conclusione, Francioni ha dato una personale definizione di cosa significhi 'essere Maestro', che qui riprendo: innanzitutto essere in grado di stimolare senza interruzione nuovi studi, fonte di nuove e sempre più profonde riflessioni attraverso le proprie ricerche. Credo che questa giornata di studi, così come il volume presentato in quest'occasione, dimostri come tale definizione si convenga perfettamente al Maestro Emilio Gabba.

Martina Bono
Università di Pavia
martina.bono01@universitadipavia.it

Presentazione del volume
«Diritto romano d'Oriente. Scritti scelti di Fausto Gorja»
(Torino, 14 ottobre 2016)

Il giorno 14 ottobre 2016 si è tenuta a Torino, nella Sala Principi d'Acaja del Palazzo del Rettorato, la presentazione del volume *«Diritto romano d'Oriente. Scritti scelti di Fausto Gorja»*, a cura di Paolo Garbarino, Andrea Trisciunglio ed Enrico Sciandrello (Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2016).

Per i saluti introduttivi delle autorità accademiche sono intervenuti il Professor Gianmaria Ajani, Magnifico Rettore dell'Università di Torino, il Professor Gian Franco Giannotti, Vicepresidente dell'Accademia delle Scienze di Torino (di cui il Professor Gorja è Socio nazionale), e la Professoressa Laura Scomparin, Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino, mentre il Professor Paolo Garbarino, Presidente esecutivo del Comitato organizzatore, ha ringraziato i componenti di quest'ultimo, nonché i giovani romanisti della scuola torinese, per la collaborazione prestata a vario titolo.

L'incontro è stato presieduto dal Professor Lelio Lantella (Università di Torino), che, in apertura, ha tratteggiato brevemente la figura del Professor Gorja nel contesto dell'Ateneo torinese, sia come docente (Ordinario per oltre trent'anni di Diritto romano), sia come titolare di varie cariche accademiche, tra cui quella di Preside della Facoltà di Giurisprudenza nell'ultimo scorcio del secolo scorso e all'inizio del nuovo millennio, tra gli anni accademici 1997-1998 e 1999-2000.

Ha, quindi, preso la parola il Professor Francesco Sitzia (Università di Cagliari), il quale ha, innanzitutto, rivolto all'amico e collega parole di affetto, stima e gratitudine per il lungo e proficuo rapporto di collaborazione mantenuto, seppure a distanza, nel corso del tempo, nell'ambito dei rispettivi e spesso convergenti percorsi di ricerca. Il Professor Sitzia ha poi ricordato come l'interesse del Professor Gorja per il diritto giustiniano e bizantino, pur avendo segnato profondamente la sua produzione scientifica fin dai primi lavori (tra i quali si annovera la monografia *«Studi sul matrimonio dell'adultera nel diritto giustiniano e bizantino»*, del 1975), non gli abbia impedito di essere uno studioso completo, come dimostra la notevole eterogeneità tematica della sua vasta bibliografia: invero, come si legge nel risvolto di copertina del libro, «oltre che di diritto matrimoniale, e poi di quello successorio, si è particolarmente occupato delle tecniche e degli strumenti dei giuristi fin da Quinto Mucio Scevola, nonché delle vicende del diritto processuale e dell'organizzazione giudiziaria, ma non ha trascurato la materia contrattuale, le fonti e il diritto pubblico». Il Professor Sitzia ha, infine, rivolto uno sguardo d'insieme agli studi contenuti nel volume oggetto di presentazione, sottolineando come, benché si tratti di contributi scritti con assoluta padronanza della materia, indiscutibile rigore analitico e solidissima struttura esegetica (tanto da risultare tuttora sostanzialmente insuperati anche a distanza di anni, come scrive il Professor Dieter Simon nella prefazione), l'Autore non abbia mai preteso di affermare in essi verità assolute, offrendo piuttosto alla comunità accademica le proprie tesi con estrema sobrietà e cautela, oltre che con uno stile chiaro e lineare a beneficio anche del lettore non specialista.

Dopodiché, è intervenuto il Professor Antonio Masi (Università di Roma «La Sapienza»), che ha rievocato con vivo piacere i propri anni torinesi, nei quali ebbe modo di conoscere il Professor Gorla e di apprezzarne lo scrupolo e la passione nello studio del diritto giustiniano e bizantino, ricordando con precisione come, in quel periodo, il medesimo si stesse dedicando, in particolare, alle ricerche sull'*Ecloga privata aucta*. Al contempo, il Professor Masi ha ribadito come la produzione scientifica del Professor Gorla, lungi dall'essere limitata a pochi temi legati alla tarda romanità, risulti estremamente varia, abbracciando un lasso temporale che va dall'epoca pregiustiniana a quella dell'impero romano d'Oriente e spaziando dal diritto sostanziale a quello processuale, dal diritto privato (soprattutto matrimoniale, successorio e contrattuale) a quello pubblico (con speciale riguardo alle fonti, segnatamente giurisprudenziali, e all'organizzazione giudiziaria). Il discorso del Professor Masi si è, poi, concentrato sulla struttura del volume, che si apre con la presentazione dei Curatori, i quali, riconoscendosi – come scrivono – «in vario grado e con differenti modalità» allievi del Professor Gorla, «appartenenti ad anni e periodi diversi della sua attività didattica nelle aule universitarie», ne sottolineano la «impareggiabile chiarezza nelle lezioni, frutto *in primis* di una conoscenza capillare e profonda del diritto romano», così come il ruolo di guida forte e autorevole capace di condurli «con mano ferma dopo la laurea, nei difficili percorsi di apprendistato scientifico e anche oltre»; la parte introduttiva dell'opera è completata da un'utile bibliografia esaustiva degli scritti del Professor Gorla e dalla prefazione del Professor Simon; segue la riproduzione anastatica, nella veste editoriale originaria, dei singoli saggi raccolti, suddivisi in tre sezioni (intitolate, rispettivamente, «*Tardo antico fino a Giustiniano*», «*Impero d'Oriente postgiustiniano*» e «*Recensioni*»), sui quali il Professor Masi si è soffermato dedicando particolare attenzione a quelli incentrati sulle fonti giuridiche postgiustiniane; il lavoro si chiude con un opportuno e corposo indice delle fonti.

L'incontro è terminato con la consegna ufficiale di una copia del volume al Professor Gorla, che ha colto l'occasione per formulare alcuni sentiti ringraziamenti, ripercorrendo i momenti più significativi della propria esperienza nel mondo universitario, e con le parole di commiato del Professor Lantella, che ha augurato al Professor Gorla, il quale ha concluso ufficialmente la propria attività di docenza alla fine dell'ottobre 2015, di poter continuare a coltivare proficuamente, con la maggiore serenità derivante dal venir meno degli oneri accademici, quella passione per il diritto romano che sempre ne ha caratterizzato la vita di studioso, anche negli anni professionalmente più impegnativi.

Alberto Rinaudo
Università di Torino
alberto.rinaudo@unito.it

Giuristi romani e storiografia moderna.
Dalla Palingenesia iuris civilis al progetto Scriptorum iuris Romani
(Roma, 14-15 ottobre 2016)

1. Venerdì 14 e sabato 15 ottobre si è tenuto presso l'aula Francesco Calasso della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 'La Sapienza' di Roma il convegno *Giuristi romani e storiografia moderna. Dalla Palingenesia iuris civilis al progetto Scriptorum iuris Romani*.

Il nutrito programma di interventi è stato svolto nell'ambito del progetto di studio, che, per la sua realizzazione, ha ricevuto un finanziamento quinquennale (2016-2020) dall'Unione Europea (acronimo ERC), denominato *scriptores iuris Romani* (SIR).

Il responsabile del progetto, Prof. Aldo Schiavone, ha scelto, d'accordo coi professori Oliviero Diliberto ed Andrea Di Porto, di radicare 'La Sapienza' quale Università ospitante l'ambizioso programma.

2. I lavori si sono aperti nella mattinata del 14 ottobre con i saluti delle autorità, il Magnifico Rettore Gaudio (il quale ha ricordato l'importanza del ruolo del giurista nella società), il Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche Enrico del Prato (che, quale privatista, ha espresso attenzione per il diritto romano e per gli insegnamenti di Ulpiano), il Preside della Facoltà di Giurisprudenza Paolo Ridola (che ha rimarcato il ruolo centrale che il diritto romano ha sempre rivestito nella Facoltà giuridica della prima Università di Roma).

Aldo Schiavone ha poi presentato il progetto *Scriptores iuris Romani* (SIR), con la relazione *Singularità e impersonalità nel pensiero giuridico romano: il lavoro del SIR*.

Il SIR mira alla pubblicazione di volumi dedicati a un singolo giurista o – relativamente ai giuristi di cui numerose testimonianze siano residue – ad una singola opera di un *iuris peritus*. I predetti volumi si apriranno con un'introduzione dedicata al contesto storico-politico in cui il giurista si colloca, unitamente a dati biografici relativi allo stesso. Seguirà il testo dell'opera del *iurisconsultus*, basato sull'*editio maior* del Digesto di Mommsen e che soltanto eccezionalmente conterrà revisioni filologiche (l'obiettivo non è quello di una nuova edizione critica dei testi della giurisprudenza romana traditi dal Digesto), mentre l'ordine in cui il testo stesso si articolerà esigerà un confronto più serrato con la geniale opera leneliana, modello non invalicabile nella ricostruzione palingenetica dello scritto del giurista. La traduzione è un aspetto di capitale importanza per il PI e il senior staff del SIR (Oliviero Diliberto, Andrea Di Porto, Valerio Marotta, Fara Nasti ed Emanuele Stolfi): per il momento essa, a cura dell'autore o degli autori, sarà in lingua italiana. Il testo (con la sua traduzione per ora italiana) sarà accompagnato da un sobrio e incisivo commento. Infine comparirà la sezione *testimonia*, dedicata alle fonti e alla letteratura sull'opera *de qua*. In caso il singolo volume SIR accolga più opere di un singolo giurista, si ripeterà lo schema or ora tracciato. Schiavone ha sottolineato come l'impresa a cui ci si accinge e che in alcuni casi è già prossima ai primi frutti – in particolare, per il volume su Quinto Mucio a cura di Ferrary, Schiavone e Stolfi – è nuova nella storia della cultura europea. Essa è resa possibile dalla dimensione ormai

puramente storica del diritto romano, dallo stato degli studi – dove le ricostruzioni tradizionali dei contenuti normativi dell’esperienza giuridica romana non soddisfano più e non lasciano peraltro da almeno venti anni alcuna traccia incisiva nel progresso della scienza – e dalle robuste conoscenze sugli stadi testuali delle varie opere. Tutto ciò può consentire di spostare l’attenzione dal codice – vale a dire il Digesto – all’autore – vale a dire il giurista –, considerando quest’ultimo appunto come un autore, come un uomo di pensiero della comunità romana, e i suoi prodotti alla pari degli altri prodotti letterari – di vario genere – espressi dalla società romana antica. I vari volumi del progetto SIR aspireranno a rispondere alla domanda sul come sia nata la *scientia iuris* tipica e unica della società romana, e perché essa si sia appunto formata come scienza autonoma e fortemente gelosa della propria specificità e della propria distinzione dal potere politico (pensando a queste caratteristiche va corretto il giudizio – di Valla, Savigny e Schulz – sulla fungibilità dei singoli giuristi romani). A chi accusi il progetto SIR di puro storicismo va obiettato che quest’opera costituirà, per chi lo vorrà capire, una fonte d’ispirazione per i giuristi di oggi, che vivono una profondissima crisi, in Europa, della loro scienza, come a tutti noto.

3. Alla storia degli studi sono state dedicate le relazioni di Massimo Brutti, Emanuele Stolfi e Andrea Lovato.

Massimo Brutti (*Storie di dogmi, storie di giuristi. Una transizione incompiuta*) ha tracciato una penetrante e problematica storia degli studi sulla giurisprudenza romana, partendo da Savigny fino, in chiusura di quel secolo, a quella tappa fondamentale e di cesura costituita dalla palingenesi leneliana, saldatura con gli studi degli umanisti e segno, come ogni opera geniale, di contraddizione con il suo tempo, dove la critica testuale fiorita principalmente a causa della perdita di vigenza del diritto romano nell’Europa frammentata negli Stati nazionali rimase infatti spiazzata da quest’opera, la quale non postulava modificazioni invasive nei testi originari dei giuristi classici. Nel XX secolo l’opera di riferimento è comunque quella di Schulz, sebbene il suo proclamato rifiuto del biografismo e la sua scelta in favore della fungibilità dei singoli giuristi si sia scontrata con le concezioni della successiva romanistica tedesca e italiana, dal Kunkel della *Herkunft* a Bretone e Schiavone. Il progetto SIR si pone per l’appunto quale completamento e nuovo momento di cesura nella storia degli studi sulla giurisprudenza.

Appunto sulla storia della giurisprudenza per generi letterari, architrave della *Geschichte* di Schulz, si è soffermato Emanuele Stolfi (*Fra ‘Kunstgeschichte’ e ‘Künstlergeschichte’: il problema dei generi letterari*).

La ricostruzione per generi letterari ha l’obiettivo di mettere in risalto il lavoro pluralistico, di classe, dei giuristi, visti come insieme.

Come categoria storiografica, tuttavia, essa non si adatta alla visione dei giuristi romani, perché il loro dibattito scientifico non si svolge sul piano dei generi letterari (Masiello, D’Ippolito) né la storia della giurisprudenza tracciata nell’*Enchiridion* si dipana per generi letterari (Lantella).

Essa, ad avviso di Stolfi, non sarebbe nemmeno feconda, perché inevitabilmente porta a concepire i giuristi come fungibili. Né, nello studio condotto dal relatore su Quinto Mucio, la categoria interpretativa del genere letterario si è rivelata fruttuosa.

Dal punto di vista della fortuna della categoria *de qua*, Stolfi ha rilevato come essa non ne abbia avuto granché, in quanto nella seconda metà del XX secolo si sono succedute ricerche sui singoli giuristi o, quando a carattere generale, imperniate in chiave critica rispetto all'analisi della scienza giuridica romana per generi letterari.

Lovato (*Storicità del diritto e ius controversum nella riflessione di Orestano e di Raggi*) ha ripercorso la traiettoria scientifica, modellata l'una sull'altra, del maestro Riccardo Orestano e dell'allievo, morto precocemente a 38 anni (nel 1968), Luigi Raggi. In particolare il relatore ha sottolineato come Orestano sia stato il primo a recepire in Italia la categoria del *ius controversum* – appena elaborata in Germania da Schwarz –, che egli identificava con lo storicismo stesso e con il problema relativo alla giurisprudenza romana. La vera chiave di volta per comprendere non soltanto il diritto giurisprudenziale romano, ma, in genere, tutto il fenomeno giuridico romano (come noto, è vietato, ripercorrendo il pensiero di Orestano e di Raggi, usare la categoria di ordinamento giuridico romano, la cui legittimità i due fieramente avversavano).

Clifford Ando (*Roman Law and Roman Jurists in American Legal Culture*) ha continuato la prospettiva della rassegna di dottrina, occupandosi dell'influenza del diritto romano e dei giuristi romani sul diritto e la cultura giuridica statunitense. Il relatore ha rilevato che questa influenza fu maggiormente presente nel XIX rispetto al XX secolo, per via dell'ostilità verso la *common law* della madre patria da cui ci si era appena – non amichevolmente – separati, dell'ammirazione per il codice Napoleone e della vigenza di quest'ultimo in Louisiana. Inoltre la *civil law* si presentava nel suo insieme come maggiormente affidabile della sempre incerta *common law*. Successivamente l'influenza della *civil law* è andata scemando, sebbene oggi essa sia al centro di un vivo dibattito concernente le tensioni che la vigenza dei singoli ordinamenti statali pone nei rapporti sociali dei cittadini statunitensi (non sempre intrastatali, naturalmente), non essendo questi aboliti in favore della vigenza di un unico ordinamento federale, sovraordinato. Ciò non di meno, le cattedre di diritto romano e diritto comparato ammontano a meno di dieci in tutte le *law schools* statunitensi.

La mattinata si è chiusa con l'intervento di Bruce Frier (*What Good Did Roman Law Do the Romans? The Sociology of Roman Jurisprudence*), che ha preso in considerazione il rapporto fra *ius* e *beneficium rei publicae* nella giurisprudenza romana. Come, cioè, i giuristi romani si rapportavano con la realtà circostante e con esigenze non prettamente riconducibili alle ragioni del diritto, ma che ne potevano ovviamente influenzare l'andamento, nelle soluzioni concrete postulate dai *prudentes*.

4. Se si vuole su questo crinale si è svolta, ad un livello approfondito, la relazione pomeridiana di Giuseppe Falcone (*Presenze del 'non-giuridico' nella riflessione dei prudentes. Gli orizzonti dell'officium*). Il relatore si è per l'appunto soffermato sul rapporto *ius/officium*, ripercorrendo i passi paolini relativi al comodato, fondato sull'*officium*, nel pensiero del giurista severiano. Ancora, relativamente alla tutela dei fedecommissi, e al rapporto fra *debitum* e *beneficium* in Seneca. I giuristi romani avevano la piena consapevolezza della dicotomia fra diritto e morale, dell'appartenenza dei due enti a mondi distinti, e anche in ciò Schulz ravvisava la loro *Isolierung*. Secondo Falcone, dalla consapevolezza dei *prudentes* della separazione fra diritto e morale non deriva tuttavia una

loro rigida incomunicabilità, perché la vicenda dei fedecommessi e del comodato nella visione paolina mostra come la seconda poteva influenzare soluzioni normative e costruzioni giuridiche. Le stesse soluzioni motivate con riferimento alla *pietas*, all'*honestum* e alla *natura* potrebbero essere viste come espressione della morale, e, di lì, il passaggio al *ius naturale* inteso come diritto naturale diverrebbe sostanzialmente obbligato.

Oliviero Diliberto (*La giurisprudenza romana nelle fonti non giuridiche. Percorsi di storia della storiografia e suggestioni interpretative*) ha ripercorso in chiave romanistica, arguta ed originale, il rapporto fra *law* e *literature*, di cui oggi tanto si discute. A parte Sesto Elio (che ricoprì il consolato e dunque era inevitabilmente a tutti noto), sembra emergere il ruolo importante di Masurio Sabino, il quale pare avesse lasciato nel ricordo degli uomini di cultura romani una traccia indelebile.

Dal canto suo, Jean-Louis Ferrary (*Les traditions concernant les juristes de l'époque républicaine: entre Cicéron et Pomponius*) si è soffermato sulla traccia dei giuristi repubblicani – se si vuole la storia della giurisprudenza repubblicana – delineata da Cicerone (specialmente nell'*Orator*, nel *De oratore* e nella *De domo sua*) e nell'*enchiridion* pomponiano.

Valerio Marotta (*I giuristi e l'Impero: tra storia e interpretazione*) si è occupato dell'affascinante tema relativo alle conseguenze dell'estensione della cittadinanza non tanto nei rapporti interpersonali fra *cives Romani*, ma dal punto di vista amministrativo concernente le *civitates* straniere assise nei domini romani. Dalle fonti passate acriticamente in rassegna dal relatore, si evince ad avviso di quest'ultimo che la *Constitutio Antoniniana* non comportò la trasformazione delle *civitates peregrinae* in municipi romani. Non avvenne pertanto un fenomeno analogo a quello derivante dall'estensione della cittadinanza a tutta l'Italia nel quarantennio 89-49 a.C., ma l'Impero, dal punto di vista della natura giuridica, fu continuato nel III secolo ad essere concepito come costellazione di *civitates*.

L'intensa giornata si è chiusa con la relazione di Michel Humbert (*I giuristi dell'età antonina e il senso del passato: le Istituzioni di Gaio*). Rispetto a Pomponio, già considerato da altri relatori, il Maestro francese ha preferito concentrarsi su Gaio, con un accenno prima ad Africano, in cui non si trovano, per quanto residuo, cenni di storia del diritto, a cui probabilmente le opere casistiche sfuggivano. L'interesse alla storia del diritto dimostrato da Gaio in apertura al suo commentario alle XII Tavole – e che non è confermato nel commento all'editto urbano, a proposito del quale non sopravvivono riferimenti storici, almeno in quanto tradito – trova ovviamente riscontro nelle Istituzioni. Il relatore si è concentrato in particolare sulla tutela testamentaria, ritenendo che il riferimento alle XII Tavole che si rinviene a proposito della sua introduzione nel commento all'editto provinciale, ma non nelle Istituzioni, non tradisca una dimenticanza di Gaio, ma indichi piuttosto un aggancio indiretto, vale a dire che la tutela testamentaria fu introdotta sulla base delle XII Tavole, riferendosi a un versetto delle stesse, ma non fu direttamente riconosciuta dal monumento legale del V secolo.

5. La giornata di sabato è stata aperta dalla relazione di Fara Nasti (*Pensiero greco e giuristi romani: il caso di Pomponio*), volta a porre a confronto la teoria costituzionale di Polibio con quella di Pomponio nell'*enchiridion*. Ad avviso della relatrice emerge-

rebbe la dipendenza di Pomponio da Polibio e anzi, più precisamente, il fatto che il giurista antoniniano avrebbe letto non soltanto lo storico greco, ma anche la fonte di quest'ultimo, vale a dire la *Politica* di Aristotele. La stessa intelligenza storica di Pomponio sarebbe dunque influenzata da Aristotele. L'*enchiridion* pomponiano è pertanto molto di più che un semplice manuale.

Dario Mantovani (*Aspetti dell'edizione critica di opere giurisprudenziali. L'esempio del de officio proconsulis di Ulpiano*) ha presentato l'edizione del *de officio proconsulis* da lui curata insieme a Mario de Nonno. L'edizione si è basata sulla *Florentina*, in quella vera e propria edizione che ne è l'*editio maior* del Digesto di Mommsen, perché il grande studioso a ciò mirava con la pubblicazione in due tomi del Digesto fra 1868 e 1870, appunto a riprodurre la *littera Florentina*. L'edizione Mantovani-De Nonno ha confermato di quanti errori di trasmissione sia gravata la *littera Pisana*, come già dimostrato dall'*editio maior* mommseniana e di recente corroborato da Stolte e Kaiser.

Detlef Liebs (*Il 'Codexsystem'. L'aggiornamento della sistemazione del diritto romano in età postclassica*) ha ribadito che sia il sistema Digesto sia quello del Codice si basavano sull'ordine o, meglio, la stratificazione delle materie, quale l'editto pretorio presentava. Lo stesso sistema codicistico, appunto, in ciò obbediente a ragioni di tradizione. Tutto ciò che non era contenuto nell'editto seguiva in una seconda parte, sia nel Digesto sia nel Codice.

Hanno infine portato il loro contributo due giuspositivisti (*I giuristi romani nella cultura giuridica contemporanea*), nella prospettiva privatistica (Guido Alpa) e in quella pubblicistica (Massimo Luciani). Alpa ha ribadito come, dal punto di vista privatistico, pesi la tradizione romanistica, il travaglio dell'età di mezzo e moderna sulle fonti tradite alla posterità, piuttosto che il diritto romano in sé. Da valorizzare poi la giusta osservazione di Galgano, secondo il quale il mondo romano mediterraneo era un prototipo, ben riuscito, dell'attuale mondo globalizzato, che è invece non ancora riuscito e vive di profonde tensioni. Si tratta, aggiunge Alpa, di una miniera che l'Unione Europea e il suo diritto non può permettersi di trascurare (qualora, si aggiunge qui, si riesca a sconfiggere i moti contrari di chi vive ogni unificazione come una perdita della propria – fragile – identità). Luciani ha condotto il suo intervento incentrandolo sull'influenza che la tradizione romanistica, il diritto romano, i giuristi romani e la coeva scienza romanistica hanno esercitato sulla dottrina costituzionalistica e amministrativistica italiana. L'influenza dei quattro fattori è stata piuttosto scarsa e, nella costruzione della scienza costituzionalistica e amministrativistica italiana, soltanto le categorie generali (quali l'irretroattività) sono state informate al diritto romano.

Il laboratorio pomeridiano del SIR ha riunito chi ha già aderito al progetto, ma in quella sede si sono registrate nuove partecipazioni. Il laboratorio ha confermato la motivazione dei partecipanti, lasciando confidare che l'immane progetto che il SIR si propone possa nel breve-medio periodo avere una parziale realizzazione. Quella totale richiede ovviamente un lavoro pluridecennale, su cui al momento si possono soltanto formulare auspici e nutrire speranze di inveroamento.

6. Il Convegno si è svolto a ritmi serrati – sostanzialmente sedici relazioni in un giorno e mezzo –, di fronte a un vasto e qualificato pubblico – che ha annoverato anche lo

stesso decano dei privatisti, Pietro Rescigno (nella giornata di sabato) –, estremamente attento e partecipe. Un'iniziativa decisamente ben riuscita e di alto livello, che, come detto, fa altresì confidare sulla realizzazione nel breve-medio periodo di una parte del vastissimo progetto SIR.

Stefano Barbati

Ravenna Capitale
Dopo il Teodosiano. Il diritto pubblico in Occidente nei secoli V-VIII
(Ravenna, 21-22 ottobre 2016)

1. Nei giorni 21 e 22 ottobre 2016 si è svolto, presso la Sala Muratori della Biblioteca Classense di Ravenna, l’VIII Convegno Internazionale Ravenna Capitale su “Dopo il Teodosiano. Il diritto pubblico in Occidente nei secoli V-VIII”, cui aderivano l’Accademia Romanistica Costantiniana, l’Associazione Ravenna Capitale d’Occidente e l’Istituzione Biblioteca Classense.

Il Convegno, dedicato alla memoria della studiosa Giovanna Mancini, si proponeva di offrire un confronto fra il diritto pubblico contenuto nel Codice Teodosiano e il Breviario Alariciano e le altre fonti occidentali più tarde.

2. I lavori si sono aperti, sotto la presidenza di Boudewijn Sirks (Oxford), con l’intervento di Gisella Bassanelli Sommariva (Bologna), *Presentazione: ciò che resta dei libri 1, 6, 10-15 del Codex Theodosianus nel Breviarium Alarici*, la quale ha offerto un’ampia e dettagliata panoramica circa il problema dei rapporti fra Teodosiano e *Breviarium*. Focalizzandosi sui libri dal decimo al sedicesimo del Codice Teodosiano, tradizionalmente detti di diritto pubblico, la studiosa ha messo in rilievo come il Breviario Alariciano conservi pochissime di quelle costituzioni, saltando interi titoli. Tale falciatura operata dai Visigoti – ha notato l’a. – può suggerire un’interessante prospettiva di lettura del Teodosiano, quale complesso di norme indubbiamente vigenti, o che comunque potevano essere applicate, ma dotate di valore territorialmente limitato. Così, con riguardo al diritto pubblico, e in particolare a quei settori che coinvolgono la società e l’economia, si conferma come la legislazione tardoantica sia di fatto ‘episodica’, nel senso che il governo centrale interveniva legiferando soltanto quando si presentava un interesse specifico del governo medesimo come l’ordine pubblico, il controllo dell’economia, o l’ordine delle grandi città.

A seguire, la relazione di Giorgio Barone Adesi (Catanzaro), dal titolo *A 40 anni da ‘Teodosio II e la sua codificazione’: qualche osservazione sul ruolo della religio Romana nel codice teodosiano*, ha dato conto dei progressi di studi sul Teodosiano dopo l’opera di Gian Gualberto Archi, alla quale – come è stato evidenziato – va il grande merito di ‘aver sdoganato la romanistica dal basso impero per farla approdare al tardoantico’. Soffermandosi in particolare sul libro XVI del *Codex Theodosianus*, lo studioso ha messo in luce come per l’illustre Autore la *fides catholica Romana* abbia assunto nella legislazione teodosiana il ruolo di fondamento dogmatico dell’impero romano (C.Th. 16.1.2: *Cunctos populos, quos clementiae nostrae regit temperamento, in tali volumus religione versari, quam divinum Petrum apostolum tradidisse Romanis religio usque ad nunc ...*), dato che, stando sempre al pensiero del Maestro Archi, troverebbe ulteriore conferma nel fatto che le comunità dei ‘dissenzienti’ non costituivano legalmente *ecclesiae*.

Il *Fuero Juzgo* versione del *Liber iudiciorum*, nella tradizione romanistica del medioevo spagnolo è stato il tema della relazione di Manuel J. Garcia Garrido (UNED

Madrid), il quale prendendo spunto dai risultati di un più ampio studio sul *Liber iudiciorum*, ha illustrato le particolarità del *Fuero Juzgo*, una versione in castigliano antico del *Liber iudiciorum* voluta dal re di Castiglia Ferdinando III 'Il Santo', per dare un diritto ai territori particolari come la provincia di Cordova e le altre province spagnole reduci della riconquista contro i mussulmani: mediante l'imposizione, come diritto locale, del *Fuero Juzgo* Ferdinando III annunciava quel programma di unificazione giuridica dell'impero, che avrebbe poi proseguito il figlio Alfonso X 'Il Saggio'. Facendo propria la tesi di Alvaro d'Ors, circa la territorialità del diritto visigoto, lo studioso ha concluso col mettere in evidenza come il Codice di Eurico contenga diritto romano volgare: ne sono esempio i titoli *de conmutationis et venditionibus*, e *de commendatis et commodatis* che illustrano un «primitivismo» – come lo definisce lo stesso studioso – visibile nella particolare concezione della compravendita e dei contratti di deposito, mutuo e comodato.

Di seguito, Salvatore Puliatti (Parma), con la relazione *Dopo il Teodosiano: l'opera degli interpreti occidentali. Linee di tendenza*, ha affrontato il problema relativo alla lettura che gli interpreti hanno cercato di dare al Codice Teodosiano relativamente a quelle norme, interne alla stessa compilazione, in contrasto tra loro o comunque non facilmente coordinabili. Dopo aver commentato il testo di CTh. 1.1.5 col quale lo stesso legislatore del Teodosiano suggeriva agli operatori del diritto di risolvere i conflitti tra le norme secondo il criterio cronologico, lo studioso si è soffermato più specificamente sul complesso di *leges* concernenti la giustizia criminale contro i senatori, per rilevare come il coordinamento tra quelle sei *leges* si basi su un rapporto di specialità tra norma generale e norme speciali che regolano le singole fattispecie di reato. Si delinea così una precisa distribuzione della competenza tra le varie istanze giudiziarie che prevede l'assegnazione della competenza generale ai governatori provinciali, escluso il *privilegium fori* (CTh. 9.1.1), il *iudicium quinquevirale* per le cause di particolare gravità (CTh. 9.1.13, CTh. 2.1.12) e l'applicazione della giurisdizione imperiale per le fattispecie che richiedono una particolare ponderazione della decisione, come i casi di *maiestas* o magia (CTh. 1.16.4, CTh. 9.40.10, CTh. 9.16.10): distribuzione che pare trovare conferma sia in fonti non giuridiche, quali le testimonianze di Sidonio Apollinare, le *Variae* di Cassiodoro e l'Anonimo Valesiano, sia nel *Breviarium Alaricum*, seppur riporti solo tre delle *leges* menzionate, ovvero CTh. 9.1.1, CTh. 2.1.12 e CTh. 9.40.10.

A conclusione della prima sessione di lavori, Lorenzo Fascione (Roma Tre) ha affrontato il tema *Cittadinanza romana e barbari d'Occidente*, focalizzando la sua attenzione sulla questione della titolarità della cittadinanza romana da parte dei barbari, in specie Visigoti, Burgundi, Alani, Suebi e Vandali. Se per Suebi, Vandali e quella parte degli Alani che proseguì con loro verso l'Africa, il problema trovò presto soluzione perché queste popolazioni diventarono regni indipendenti, per i Visigoti del regno di Tolosa e per i Burgundi del regno di Lione la questione rimase aperta fino, almeno, alla scomparsa di Odoacre. A tal proposito, il confronto con i passi di Ulpiano, D. 1.5.17 (22 *ad ed.*): *in orbe Romano qui sunt ex constitutione imperatoris Antonini cives Romani effecti sunt*, e di CTh. 7.20.8: *omnibus benemeritis veteranis quam volunt patriam damus et immunitatem perpetuam pollicemur*, ha consentito allo studioso di confermare che anche Visigoti e Burgundi erano in realtà *cives romani*; ovvero, analizzando il contenuto

di quella titolarità e riflettendo sulla situazione politico-costituzionale dei luoghi su cui insistevano gli insediamenti barbarici, si può concludere che quei barbari, per essere stati *veterani*, erano già, nei confini dell'Impero, cittadini romani, e ora sono altrettanti *cives* nei loro regni.

3. Nella sezione pomeridiana del convegno, presieduta da Diego Arrigo Manfredini (Ferrara), la relazione *Corporazioni romane e arti medievali: il problema della continuità* di Victor Crescenzi (Urbino) ha approfondito il discorso dei rapporti tra le corporazioni di età tardoantica e le forme organizzative di tipo corporativo delle arti medievali di età comunale, dimostrando come tra questi *corpora* sia difficile instaurare una generale continuità. Tre sono in particolare gli aspetti che lo studioso prende in considerazione per porre in evidenza le diversità tra corporazioni tardoantiche da una parte e comunali dall'altra: le forme di controllo dell'ordinamento sui *corpora*, penetranti nell'ordinamento imperiale ed assenti nell'esperienza comunale; la struttura delle corporazioni, subordinata in età tardoimperiale a tutelare l'interesse pubblico ed in epoca comunale a salvaguardare gli interessi propri delle singole attività professionali; il rapporto tra *corpus* e membri, forte nell'esperienza delle corporazioni tardoantiche e pressoché inesistente in quelle comunali.

A sua volta, Soazick Kerneis (Paris 'Ouest') ha svolto una relazione su *La solidarité familiale et l'encadrement des peuples dans l'ancienne loi des Bretons d'Armorique*, con la quale ha illustrato la politica adottata dall'impero romano nei confronti delle tradizioni e degli usi dei Bretoni stabilitisi nel territorio dell'Armorique. Dall'analisi di una legge che è stata loro data nel corso del V secolo, è emerso come la solidarietà familiare fosse ancora molto forte: l'impero, lungi dal distruggere i singoli raggruppamenti familiari locali, mirava piuttosto a consolidarli, rafforzando la coesione del gruppo e rendendo il capo famiglia 'garante' della propria famiglia.

Federico Fernández de Buján (UNED Madrid) ha svolto ampiamente il tema del *Il regno visigoto in Spagna. Il Re e le Assemblee Politiche ed Ecclesiastiche*, ponendo l'accento sui cambiamenti del diritto pubblico avvenuti in Spagna con i Visigoti. A partire da una riflessione sul contesto storico che è stato alla base della trasformazione della Spagna da romana a visigota, lo studioso ha descritto la struttura politica del regno visigoto, concentrandosi sulla figura del re e sulle assemblee politiche ed ecclesiastiche. La riflessione finale sui concili ha permesso allo studioso di evidenziare l'importanza storica del terzo concilio di Toledo per lo sviluppo del regno visigoto: iniziato l'8 maggio 589, il concilio di Toledo ha visto la conversione del re Recaredo I al cattolicesimo e la definitiva condanna dell'arianesimo.

4. Con il cambio di presidenza a Lorenzo Fascione, Alessandro Mancinelli (Perugia) ha cercato di dimostrare, attraverso l'analisi dei libri 11 e 12 delle *Variae*, come l'opera di Cassiodoro non sia affatto una raccolta disordinata di epistole, ma piuttosto un prodotto letterario complesso ed articolato, frutto di un preciso progetto politico (*Cass. var. 11. Modelli pratici per l'attività della prefettura del pretorio*). Il confronto con la *formula praefecturae praetorio* e con la *praefatio* al libro 11 in particolare – ha notato l'a. – conforta queste riflessioni ed anzi vi si potrebbe leggere la precisa intenzione di

Cassiodoro di tramandare ai futuri prefetti del pretorio un catalogo di modelli pratici da seguire nell'esercizio della loro attività.

José Miguel Piquer Marí (Valencia), *Il defensor civitatis: nel Codice Teodosiano e nelle legislazioni barbariche* (BA, LI, ET, LRB), ha illustrato la figura del *defensor civitatis*, soffermandosi in particolare a descrivere come tale istituzione, pur sopravvivendo nelle fonti legislative germaniche, abbia subito una vera e propria snaturalizzazione. Da una prima fase, che lo stesso relatore definisce del '*defensor civitatis* propriamente detto', caratterizzata dalla centralità del *defensor civitatis* quale difensore della plebe (in tal senso CTh. 1.29.1-6), si sarebbe passati alla successiva svalutazione di tale figura – 'decadenza' come è stata definita – in cui il *defensor* non è altro che un organo di governo locale con funzioni amministrative. Di tale trasformazione testimonierebbero non soltanto in quei passi di CTh. 1.29.7-8, in cui tra l'altro lo studioso individua i primi segnali di tale decadenza, ma anche taluni testi del *Breviarium Alarici*, 1.10.1-3, 2.4.2, 3.19.4, 8.5.59.

5. Nella seconda giornata di studi, presieduta da Salvatore Puliatti, la prima relazione di Luca Loschiavo (Teramo/RomaTre) su *Fisco e civiltas per i Goti di Teodorico* ha messo l'accento sulla politica adottata da Teodorico per cercare di unire i due popoli, i nuovi arrivati Goti e i Romani già residenti, sotto un unico governo. Dopo aver illustrato le due opposte tesi prospettate dagli studiosi circa l'obiettivo che il re goto avrebbe voluto realizzare con quella politica, se accostare e fondere Romani e Barbari o, all'opposto, tenere ben distinte le due comunità pur promuovendone la convivenza, lo studioso si è concentrato sui risultati di talune ricerche archeologiche e, soprattutto, su studi in merito alla politica fiscale del sovrano goto, per argomentare che l'esperienza teodericiana, nei suoi cinquant'anni di vita, lungi dal considerarsi fallimentare, ha segnato in maniera evidente la storia dei rapporti fra Romani e barbari.

Sulla scia del passo di Cassiodoro, var. 2.30 in cui è riportata la risposta del re Teodorico al prefetto del pretorio Anicio Probo Fausto, relativamente a certe esenzioni fiscali vantate dai *defensores ... sacrosanctae Mediolanensis ecclesiae*, prende avvio l'intervento di Anna Maria Giomaro (Urbino) dal titolo *Negotiatores e imposizione fiscale nelle Variae di Cassiodoro*. Si sviluppa così un'ampia riflessione che prende in considerazione i diversi elementi della menzionata esenzione fiscale: il monopolio di cui, sulla base della testimonianza cassiodorea, var. 2.26.4, si rileva come influisca sulla riscossione fiscale, in particolare sul *siliquaticum*; il *siliquaticum* appunto, esaminato nelle diverse configurazioni di imposta in *siliquae* sugli immobili, CTh. 12.4.1, C. 10.16.1 pr. ed imposta in *siliquae* sulle *negotationes*, Nov. Theod. 15; ed, infine, l'*auraria*, di cui a partire da var. 2.26.5, e con accenni ai titoli CTh. 13.1, *de lustrali collatione*, e C. 11.1, *de tollenda lustralis auri collatione*, si mettono in evidenza le caratteristiche per concludere circa la sua sopravvivenza nel mondo occidentale (pur dopo l'abrogazione di Anastasio I), anche se risulta continuamente soggetta a concessioni ed esenzioni particolari a favore di singole comunità.

A seguire Boudewijn Sirks (Oxford) con la relazione *L'aspect fiscal du colonat après 438 AD*, si è soffermato sugli aspetti fiscali del colonato dopo l'emanazione del Codice Teodosiano, proponendo un confronto tra alcuni testi del *Codex Theodosianus*, *Edictum Theoderici*, *Lex Romana Burgundiorum* e *Lex Burgundiorum*. Così, fatto un

breve cenno all'origine del fenomeno del colonato che – stando ad una tesi non condivisa dal relatore – risalirebbe alla riorganizzazione fiscale voluta da Diocleziano, con la quale i proprietari terrieri furono resi responsabili per la riscossione della capitazione, viene descritto il rapporto tra colonato e fiscalità, in base al quale la plebe rusticana, obbligata a pagare la sua capitazione, veniva a trovarsi in una condizione di permanente indebitamento e dipendenza nei confronti del proprietario terriero.

La relazione di Stefania Pietrini (Siena) su *L'intervento dell'anonimo commentatore di C.Th. 5.17.2 e il pagamento di sei once d'oro* ha proposto linee di riflessione sull'espressione *sex auri uncias ... cogatur inferret* di CTh. 5.17.2, che diviene, nella elaborazione dell'autore dell'*Interpretatio*, *sex auri uncias domino reddat*. Dopo avere descritto le due fattispecie ravvisabili nel testo, quella del colono fuggitivo di un privato su cui l'intervento dell'anonimo commentatore di CTh. 5.17.2 è particolarmente incisivo e quella del colono fuggitivo fiscale, sostanzialmente aderente al testo imperiale, l'attenzione dell'a. si è soffermata sul significato e sul valore da attribuire alle sei once d'oro, per concludere che potrebbe corrispondere alla somma della stima pecuniaria del colono sottratto alla sua *origo*.

Di seguito Francesco Fasolino (Salerno) ha svolto una relazione sul tramonto – come lo stesso lo definisce – della *petitio* (*La petitio di beni fiscali nella legislazione di Teodosio II e Valentiniano III*). La selezione di testi proposti, da CTh. 10.10.32-34, CTh. 10.30.68, CTh. 10.8.5, a Nov. Theod. 17.1-2, ha permesso allo studioso di sottolineare come le politiche fiscali di Teodosio II e Valentiniano III abbiano segnato l'estinzione definitiva di tale istituto. In particolare l'attenzione si è focalizzata sulla costituzione, riportata in Nov. Theod. 17.2.1-4, con cui Teodosio nel 444 arrivò al divieto di *petitio*: dal compito dell'imperatore, illustrato nell'*incipit* del testo, di proteggere il genere umano da *omne semen*, discende la chiara volontà di estirpare la prassi petitoria rappresentata con *alienas adpetendi fortunas*.

6. A chiudere le giornate di lavori la relazione di Antonino Milazzo (LUM Jean Monnet di Bari) su *Appunti sulla partecipazione nei sacrifici pagani ed eretici dal Teodosiano (CTh. 16.10.12.3) alla regolamentazione giustiniana (C. 1.11.7.2): le ragioni di un'assenza nel Breviarium Alaricianum* ha approfondito la politica religiosa adottata, rispettivamente, da Graziano e da Teodosio, mettendo in evidenza come l'elemento che la caratterizza sia proprio la forte intolleranza verso il credo pagano. Le costituzioni riportate nel libro XVI titolo 10 del *Codex Theodosianus*, in particolare, testimoniano una serie di provvedimenti repressivi verso i pagani, dalla proibizione del culto pagano, alla confisca e demolizione dei templi, per culminare nella pena di morte contro coloro che avessero continuato a praticare sacrifici pagani.

La considerazione finale sull'assenza nel *Breviarium Alaricianum* del corrispondente titolo del teodosiano culminerebbe nella soppressione, compiuta dal re visigoto Alarico II, di ogni riferimento alla legislazione contro il paganesimo.

Maria Luisa Biccari
Università di Urbino 'Carlo Bo'

***Atlantic transfers: responses to totalitarianism in legal thought
and the dilemma of liberty in the post-War Atlantic***

(New York, 4th November 2016)

1. On November 4th 2016, a conference on the topic of ‘Atlantic transfers: responses to totalitarianism in legal thought and the dilemma of liberty in the post-War Atlantic’ was held at Furman Hall of New York University. The conference was co-hosted by Prof. William Nelson of the Legal history department of NYU Law School and Kaius Tuori, PI of the ERC-project ‘Reinventing the foundations of European legal culture 1934-1964’ (foundlaw.org, code 313100) at the Network of European Studies of the University of Helsinki. Tuori and Nelson opened the colloquium together. The keynote speaker was Prof. James Whitman of Yale University, who introduced his newly published book on *Hitler’s America*, linking the Nazi deliberations prior to primarily the Nuremberg Race Laws (1935) to various American models employed by sympathizers of the fascist regime, such as previously existing US regulations concerning race and segregation. These laws were mostly (but by no means exclusively) limited to the Southern states of the US, however, the Nazis also proved to be interested in Roosevelt’s New Deal as well as generally the American ‘conquest of the West’, the latter of which is mentioned by Hitler in *Mein Kampf* as a direct source of inspiration. Finally, Whitman presented Nazi lawyers, legal professionals and legal scholars as ‘vocal Legal realists’, taking their cues from the pre-existing American scholarly tradition. Following Whitman, Douglas Morris, a legal practitioner in New York who has however published extensively on several wartime jurists, spoke about the democratic turn in the post-War works of Gustav Radbruch (1878-1949). After the War, Radbruch abandons his positivist legal theory, and moves towards a prescriptive conception of natural law. Morris argued this was the result of Radbruch’s wartime experiences, when he was ousted but still stayed in Germany. Questions to Whitman and Morris concerned the role of the German *Grundgesetz*, the technicalities of the American race laws and the New Deal, Nazi jurists as Legal realists and Radbruch as an academic figure.

2. In the second session, Ville Erkkilä of the University of Helsinki treated the so-called ‘Kieler Schule’, a part of his upcoming dissertation on the prominent German legal historian Franz Wieacker (1908-1994). The Kieler Schule designates a specific group of Nazi sympathizing academics working there between 1933 and 1937, attempting to reform the university into a Nazi ‘storm trooper faculty’, a scientific weapon of war. Erkkilä linked the development of the School to the thought of Carl Schmitt, and showed how specific legal notions, such as *Berufstand* and *Rechtswusstsein*, were formulated and used by this group. Prof. Warren Breckman of the University of Pennsylvania then focused on Claude Lefort (1924-2010), a recently deceased thinker on democracy, political theology and totalitarianism. In a 1985 essay, Lefort questioned the meaning of modernity as expounded by Hannah Arendt (1906-1975), who had been all but ignored in France before, in the context of the problem of ‘cultural immortal-

"
"
"
"
"

ity'. Where Arendt identified modernity primarily with capitalism, Lefort argued this also entailed an unfounded criticism on democracy and representation: in developing these, modern times has however done away with 'cultural immortality', leading to the deification of tyrants. Questions to Erkkilä and Breckman concerned the breakdown of community in post-War America, Arendt's theory of action and the division between the social and the political, the Marxist idea of community, the employment of empirical social sciences in the *Kieler Schule*, and the origin of the word totalitarianism.

3. The third session opened with Jacob Giltaij of the University of Helsinki and a Global fellow at NYU. He spoke about the German professor of Roman law Fritz Schulz (1879-1957), who was ousted from his post at the University of Berlin in 1934. In 1936, Schulz then travels to United States, giving lectures at the Catholic University at Washington, DC and at Roscoe Pound's seminar at Harvard University. The latter visit is noteworthy, since Harvard in general and Pound in particular had a seemingly positive attitude towards the political developments in Germany. From Pound's personal papers, Giltaij presented various new documents surrounding Schulz's visit to Pound's seminar. Noah Rosenblum of Yale Law School and Columbia University then addressed the US Executive Reorganization Act of 1937, connecting it to Interwar legal and political thought. The Act was developed by the President's Committee on Administrative Management, the members of which were progressive reformists. The Committee accepted and even promoted a strict separation of powers, despite the emphasis on a strong executive branch. Rosenblum argued the contemporary encounter with fascism and totalitarianism had been crucial for this stance, in part based on the resolutions of the 6th International Congress of Administrative Sciences in 1936. Questions for Giltaij and Rosenblum concerned democracy as window dressing in the debates surrounding the Executive Reorganization Act, the problem of Pound as a serious thinker specifically as late as 1936, and the measure in which the role of the executive was inspired by the role of the judiciary before.

4. In the fourth and final session, Prof. Samuel Moyn of Harvard University treated the 'spirit of social rights' through the perspective of Georges Gurvitch (1894-1965), a Russian-French sociologist and jurist, who composed a 'Bill of social rights' in the 1940s. This bill, according to Moyn, is the first scholarly analysis of social rights, despite earlier forays into essays on social law and social right, such as his 1932 'L'idee du droit social'. Gurvitch's thoughts were never influential in the US, but found their way into the debates surrounding the creation of the post-War European welfare state. Social rights were only later transformed into universal rights, after the 1970s. The final speaker, then, was Kaius Tuori of the University of Helsinki, discussing the wartime and post-War change in the idea of freedom and equality as a transatlantic problem. In this, Tuori focused on Franz Neumann (1900-1954) and Leo Strauss (1899-1973), who were opposites in a number of ways, specifically with regard to their respective thinking on the rule of law. Both, however, could be seen as exiles, with Neumann moving to the US, and Strauss ending up in the UK first and later in the US. Neumann composed his 'Behemoth' on the Nazi political order already in 1942. Questions to Moyn and Tu-

ori regarded the role of the separation between citizenship and social rights in Moyn's larger work, *émigrés like* Neumann transcending boundaries to make their scholarship available to the new audience, Roman law supporting totalitarianism, Strauss rejecting natural law, and the role of democratic popular support of fascist regimes in Neumann.

Jacob Giltaij
University of Helsinki

I giovani studiosi e la storia del diritto: itinerari di una ricerca

(Trani 17-19 novembre 2016)

1. Nella fascinosa cornice della cittadina pugliese di Trani, dal 17 al 19 novembre 2016, si è svolto il convegno annuale della Società Italiana di Storia del Diritto. L'ormai tradizionale momento di confronto quest'anno aveva ad oggetto i percorsi di ricerca degli esponenti delle nuove generazioni interessati allo studio del fenomeno giuridico nella sua dimensione storica: ciò, del resto, emerge sin dal titolo prescelto per l'iniziativa: «*I giovani studiosi e la storia del diritto: itinerari di una ricerca*». Dopo le parole introduttive di Massimo Brutti e Claudia Storti, i lavori sono stati scanditi da ben 39 relazioni di giovani studiosi, divise a seconda che affrontassero questioni di storia del diritto privato sostanziale o processuale, tematiche inerenti alla storia del diritto internazionale, alle fonti del diritto, al lessico e all'argomentazione giuridica, o a diritto pubblico ed economia e, infine, alla storia del diritto penale.

2. La prima sessione è stata presieduta da Renato Quadrato, che, nel porre in risalto l'importanza della trasmissione alle giovani generazioni della passione per la ricerca giusantichistica, nonché di metodi e tecniche ormai sperimentati, ha altresì visto con favore l'esigenza di adottare (pur restando nel solco della tradizione) nuovi strumenti e percorsi d'indagine.

La prima a prendere la parola è stata Paola Pasquino: la relatrice ha presentato un'indagine in corso di svolgimento sul tema della *voluntaria iurisdictio*, in una prospettiva diacronica, a partire dal testo marcianeo riportato in D. 1.1.6, con particolare riferimento alla *in iure cessio*.

Dario Annunziata si è soffermato, poi, sulle origini e i fondamenti della proprietà ecclesiastica, riservando particolare attenzione all'età precostantiniana, in cui pure è dato scorgere un rilevante interesse pubblico sui beni delle comunità cristiane destinati al fine della *salus animae*. Lo studioso ha, peraltro, posto in rilievo come l'analisi della questione debba opportunamente svolgersi all'interno del più generale problema degli enti impersonali nell'esperienza giuridica romana, con particolare riferimento alle associazioni private, strumento con cui si organizzarono le prime comunità cristiane.

Muovendo dall'annosa questione dell'influenza del Cristianesimo sulle strutture giuridiche dell'impero tardoantico, Alessandro Cusmà Piccione si è occupato, invece, dei divieti matrimoniali tra persone che professavano culti diversi in età tardoantica, per indagare se sia percorribile una via mediana «tra le due sinora intraprese del tutto o niente cristiano».

Giuseppe Di Donato ha presentato uno studio dal titolo «Diritto e persona nella Spagna visigotica. La rielaborazione del pensiero classico sugli *status personarum* nell'opera di Isidoro di Siviglia ha evidenziato come, pur non rinvenendosi in Isidoro una trattazione omogenea degli *status personarum*, tuttavia la lettura complessiva della sua opera consentirebbe di tratteggiare un quadro abbastanza coerente del tema.

Francesco D'Urso ha presentato una ricerca intitolata «*'Persona ficta'*. I giuristi e

le manifestazioni corporative della società medievale», rivolgendo, in particolare, l'attenzione alle figure impiegate dai giuristi dei secoli XII-XV per inquadrare *corpora, universitates, ecclesiae, personae fictae*, strutture, tutte, a carattere corporativo.

Filippo Rossi ha presentato uno studio sull'istituto del licenziamento con particolare attenzione all'età del liberalismo, quando il rapporto di lavoro si emancipò definitivamente dallo schema della *locatio conductio*, soffermandosi sulla dialettica nella configurazione dell'istituto tra l'impostazione italo-francese che configura l'estinzione del rapporto di lavoro come dovuta al mutuo dissenso e l'impostazione della scienza giuridica tedesca, che, invece, la riconnette alla facoltà di recesso unilaterale immotivato.

Renato Perani ha trattato il tema della costituzione di garanzie reali *mortis causa*. Nello specifico, lo studio di un testo ulpiano conservato in D. 13.7.26 pr. e di una costituzione di Giustiniano (C. 6.43.1-2) potrebbe consentire di valutare se e in che misura la giurisprudenza romana si sia occupata dell'ipotesi di costituzione di garanzie ipotecarie per via unilaterale.

Eliana Augusti ha inaugurato la sessione dedicata al diritto internazionale, presentando uno studio su politiche migratorie e *legal transplant* nel Mediterraneo, e rivolgendo la sua attenzione, in particolare, allo sviluppo del diritto internazionale nell'imminenza del crollo dell'impero Ottomano. Lo spazio considerato è il bacino del Mediterraneo, laddove relazioni diplomatiche, accordi e l'azione collettiva dei giuristi di tutte le nazioni coinvolte avrebbero determinato grandi cambiamenti, con la precipua finalità di approntare gli strumenti giuridici utili a legittimare l'operazione di «inclusione controllata dell'impero Ottomano nell'equilibrio europeo».

Alberto Carrera, Elisabetta Fusar Poli, Federica Paletti, Alan Sandonà dell'Università di Brescia hanno presentato uno studio in materia di cittadinanza, sicurezza e tolleranza nella storia giuridica dell'Europa moderna e contemporanea.

3. Ad inaugurare la sessione dedicata agli studi sulle fonti del diritto, presieduta da Gian Savino Pene Vidari, è stato Giovanni Turelli il quale ha trattato il tema dell'identità e del mutamento nel pensiero di Alfeno Varo, tra processo civile e profili filosofici. Lo studioso si è chiesto se il testo di Alfeno riportato in D. 5.1.76 fosse una *quaestio* o piuttosto un caso di scuola, e si è soffermato sul lemma *populus* (come singolare collettivo), e, infine, ha ipotizzato una contaminazione in Alfeno Varo o, forse nella sua fonte, di elementi del pensiero stoico con elementi democriteo-epicurei.

Francesca Tamburi, invece, ha illustrato una ricerca su «Il ruolo del giurista nelle testimonianze della letteratura romana tra il I secolo a.C. e il II d.C.» con particolare riferimento al dibattito intellettuale coevo per ricostruire l'immagine che gli autori non giuristi avessero dei *prudentes* contemporanei e precedenti. Lo studio di Tamburi è volto a comprendere anche quali aspetti, negli ambienti intellettuali romani, realmente interessassero dell'attività del giurista.

Alessia Spina ha affrontato invece il tema dei *Libri quaestionum* di Cervidio Scevola occupandosi, in primo luogo, della complessa e discussa tradizione testuale dell'opera, quindi proponendo un'esegesi dei numerosi brani tramandatici dal Digesto per indagare il profilo scientifico, biografico e prosopografico del giurista.

Giovanni Cossa ha concentrato l'attenzione sui *Libri singulares* di Paolo per propor-

re una nuova palinogenesi delle opere in questione e un commento dei singoli testi (circa 140), con l'ulteriore obiettivo di giungere a individuare i tratti peculiari della monografia giuridica antica, le fattezze, la paternità e la funzione dei *Libri singulares*.

Iolanda Ruggiero si è occupata invece delle *Pauli Sententiae*. Oltre a rimeditare l'annosa questione della paternità dell'opera, si è interrogata sul ruolo di Paolo nella ricognizione del *ius controversum* a lui precedente e nell'individuazione delle interpretazioni più persuasive che avrebbero costituito il *ius receptum*, probabile oggetto dell'opera in questione.

Francesco Di Chiara ha approfondito il contenuto delle raccolte di *decisiones* dei supremi tribunali del *Regnum Siciliae* che avevano con buona approssimazione la funzione di unificare il diritto all'interno dello Stato da cui promanavano, una sorta di *specchio* del diritto comune.

Federica Furfaro ha svolto una relazione sulla recezione della Pandettistica in Italia tra la fine del 1800 e il primo '900, con particolare riguardo all'opera di traduzione in italiano dei monumenti di questa corrente di studi. Particolare rilievo è assegnato alla traduzione del Manuale di Pandette di Bernhard Windscheid da parte di Fadda e Bensa e alle note originali apposte dai traduttori, tra i principali veicoli della Pandettistica nella romanistica e nella civilistica italiana del periodo di tempo considerato.

4. Il primo intervento della sessione dedicata al lessico e all'argomentazione giuridica è stato quello di Francesca Terranova che ha parlato dell'utilizzo delle espressioni *dicis gratia* e *dicis causa* nelle fonti giurisprudenziali. Dopo una ricognizione della ricorrenza di suddette espressioni, soprattutto nel palinsesto veronese delle Istituzioni di Gaio, la studiosa si è interrogata sulle connessioni tra gli atti *dicis causa* e gli atti *imaginariii*, e su un'eventuale categoria di atti *dicis gratia* o *dicis causa*.

Aurelio Arnese ha presentato una ricerca dal titolo «*La similitudo nelle Istituzioni di Gaio*». Lo studioso, dopo aver posto in rilievo la ricorrenza della *similitudo* nelle opere di retorica, ha evidenziato come Gaio, tra i giuristi, riveli una spiccata propensione ad avvalersi della retorica. Ciò avviene sia nell'opera di commento all'editto provinciale, sia nella sua opera isagogica, in quanto strumento essenziale «per la costruzione della trattazione» e per «gettar luce sulle cose».

Marcella Raiola si è concentrata sugli usi traslati dei termini inerenti alla famiglia nelle *Variae* di Cassiodoro, da cui emergerebbe un disegno omogeneo e ideologicamente coerente «per accreditare e proiettare nel futuro l'inedita esperienza del più eminente dei *regna* romano-barbarici», il regno Ostrogoto.

Barbara Abatino è poi ritornata sul tema delle traduzioni ottocentesche del Digesto in italiano, francese e tedesco per interrogarsi su come i traduttori del XIX secolo risolvessero i problemi connessi alla povertà lessicale dei linguaggi giuridici delle 'lingue di arrivo'; quanto le scelte di costoro abbiano influenzato i successivi indirizzi dottrinali; se le scelte dei traduttori abbiano influenzato il linguaggio tecnico delle nascenti scienze giuridiche nazionali o dell'insegnamento giuridico. Abatino ha concluso il suo intervento ponendo a confronto la traduzione del *Corpus Iuris* di Vignali con quella condotta da Henri Hulot a partire dal 1803.

Stefania Gialdroni ha illustrato una ricerca sull'iconografia della giustizia e sul pe-

culiare rapporto tra architettura e diritto, descrivendo in particolare la giustizia nel suo valore simbolico attraverso la descrizione di tre complessi architettonici, tutti collocati a Roma, ma di diverse epoche: il Palazzo di Giustizia risalente a Zanardelli; la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza dell'età fascista; infine, la Sezione Penale del Tribunale Ordinario dell'Italia repubblicana.

Mauro Grondona ha presentato un'indagine sui giuristi antiformalisti della prima metà del Novecento, focalizzando la sua attenzione sulle figure di Ascarelli, Leoni e Pekelis, studiosi che giungono all'antiformalismo anche in ragione di una complessiva *Weltanschauung*, il liberalsocialismo per il primo, il liberalismo classico per il secondo, il libertarismo del terzo. Ne ha esaltato le radici comuni, in particolare l'idea del diritto quale fenomeno storico e istituzionale in costante evoluzione, che in qualche misura accomunava altresì la visione di Croce e quella di Gentile.

5. I lavori sono proseguiti con la sessione dedicata a diritto pubblico ed economia, presieduta da Bernardo Santalucia, all'interno della quale Raffaele D'Alessio ha presentato una ricerca sul ruolo della moneta nel pensiero giurisprudenziale romano. Muovendo dallo spettro semantico e della portata normativa del lemma *pecunia*, e dal suo rapporto con le nozioni di *hereditas*, *familia*, *argentum*, *nummi* ed *aes*, lo studioso si è occupato dei sintagmi *pecunia credita* ed *aes alienum* per approfondire l'aspetto valoriale e valutario della moneta alla luce della dialettica tra Sabiniani e Proculiani e concludendo il suo intervento sui temi dell'*emptio-venditio nummorum*, e sulla funzione della *litis aestimatio* e della natura pecuniaria della *condemnatio* nella *vindicatio nummorum*.

Marina Evangelisti ha illustrato una ricerca sulle origini e sull'evoluzione della massima ulpiana «*princeps legibus solutus*», muovendo dalla *lex de imperio Vespasiani* per giungere ad approfondire le implicazioni teoriche, politiche e costituzionali della c.d. *solutio legibus*. Particolare attenzione viene dedicata dalla studiosa all'articolato rapporto tra giuristi e principi in un frangente in cui il *princeps* giungeva all'apice del suo potere e i giuristi riconsideravano il proprio ruolo e la propria funzione.

Stefano Barbati ha presentato una ricerca sui poteri del magistrato sul bottino di guerra mobiliare nel diritto romano. In particolare, dallo studio delle fonti (la *rogatio Servilia agraria* e la *lex Iulia repetundarum*) sembrerebbe emergere che il magistrato potesse appropriarsi di una parte della preda mobile, senza dover rispondere di ciò. L'intervento della *lex Iulia peculatus*, poi, avrebbe reso il bottino proprietà della *res publica*. Barbati ha evidenziato da ultimo come non sia chiaro se in epoca tardo imperiale la regola in esame continuasse ad avere applicazione, o se viceversa, fosse stata riammessa la possibilità per i capi militari di appropriarsi di una parte della *praeda*.

Michele Antonio Fino si è occupato degli *agri deserti*, inquadrando il tema prima all'interno della politica di Pertinace, e successivamente di quella di Diocleziano. Lo studioso si sofferma sull'alto numero di costituzioni imperiali sul punto che lasciano pensare a un fenomeno in tumultuosa crescita nel tardoantico.

Silvia Di Paola ha trattato l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Chiesa tardo medievale. Di Paola ha evidenziato come tra Quattro e Cinquecento i magistrati rotali avessero dibattuto sulla natura di diritto particolare o di diritto universale dei precetti: in

tale ultima ipotesi essi sarebbero stati da considerarsi vincolanti anche al di fuori della Curia. Tale normativa c.d. di 'cancellaria' disciplinò sempre maggiori aspetti, compresa l'importante materia dei benefici ecclesiastici e tuttavia non fu mai annoverata dalla dottrina nell'ambito del diritto generale, in quanto temporalmente limitata. Particolare attenzione è stata rivolta alle *decisiones* della Rota romana che enfatizzò la portata universale della suddetta normativa, pur destinata a restare al di fuori del *Corpus Iuris Canonici*.

Ida Ferrero ha presentato uno studio che, a partire dalle ricerche che Attilio Brunialti e Luigi Palma condussero sul modello costituzionale norvegese, considerato tra i più avanzati del suo tempo, intende approfondire l'influenza di detto sistema sul dibattito costituzionale italiano.

Giuseppe Mecca si è occupato dell'«ambigua nozione» di governo rappresentativo, utilizzata come 'campo di tensione' e 'categoria storiografica problematica' per leggere le vicende costituzionali italiane dopo la promulgazione dello Statuto Albertino.

Massimiliano Gregorio ha reinterpretato l'idea di partito nella cultura costituzionale fascista tenuto conto dell'imprescindibile rapporto tra Stato e PNF e della irrisolta dialettica tra pluralismo e principio di unità politica. Particolare attenzione, poi, è stata rivolta al ruolo che la più giovane dottrina costituzionalistica (Mortati, Esposito, Crisafulli) avrebbe svolto, tra la fine degli anni trenta e l'inizio degli anni quaranta, allorché furono gettate le basi per le dottrine destinate a fiorire dopo la Seconda Guerra mondiale.

6. L'ultima sessione, dedicata al diritto penale, è stata presieduta da Antonio Padoa Schioppa.

Daniele Vittorio Piacente ha affrontato alcuni aspetti della *lex Iulia de pecuniis repetundis*. Lo studioso, in particolare, si è interrogato sulla possibilità di isolare due frammenti della legge traditi da Cicerone (*fam.* 8.8.3 e *Rabir.* 8.9.12), nonché un ulteriore frammento, mediato da Cicerone, in Suet. *Iul.* 42.23. Tali testimonianze, esaminate sul piano filologico e della critica testuale, potrebbero porre in rilievo aspetti ignoti dell'attività di legislatore di Cesare, per altri versi meglio nota.

Raffaella Bianchi Riva ha proposto invece un'indagine sulla nozione di scandalo tra l'alto e il basso medioevo, a partire dal suo etimo e dalle sue radici nella tradizione ebraico-cristiana. In particolare, l'attenzione è stata rivolta al termine *scandalum* nella legislazione dei regni germanici ove parrebbe impiegato per indicare forme violente di rivolgimento dell'ordine sociale e sovvertimento delle strutture pubbliche.

Maria Sole Testuzza ha illustrato una ricerca sul *Tractatus de potestate in se ipsum* di Baltasar Gómez de Amescúa, opera che, seppur vittima di lunghe dimenticanze, ricomparve tra le pagine dei giuristi italiani, civilisti e penalisti, che si occuparono dei diritti della persona. L'opera è tutta incentrata sul principio del *ius corporis* per il quale tutti gli uomini possono disporre del proprio corpo tranne che per ciò che è espressamente proibito. La studiosa ha evidenziato i principi che hanno innervato l'analisi di Gómez de Amescúa, tenuto conto che l'impianto dell'opera è profondamente casistico.

Claudia Passarella si è interrogata sulla criminalità veneziana in età moderna, con particolare riguardo all'irrogazione della pena di morte tra il XVI e il XVIII secolo. Ella ha affrontato le preziose informazioni tratte dai *Registri dei giustiziati* conservati in biblioteche e archivi lagunari.

Emilia Musumeci ha analizzato invece la tutela penale del corpo tra Ottocento e Novecento, con particolare riguardo a tutela della vita, tutela dell'integrità fisica, tutela dell'integrità sessuale. L'indagine è stata condotta attraverso una disamina delle fattispecie contemplate nel Codice Zanardelli e nel Codice Rocco, vagliandole ipotesi di continuità e discontinuità tra i due corpi normativi.

Cristina Ciancio si è occupata del tema della profanazione di cadavere, a partire dalle riforme francesi avviate intorno alla fine del XVIII secolo, progressivamente recepite in Italia, fino a giungere a una compiuta disciplina con il codice Rocco. Ciancio si interroga segnatamente sul momento in cui un corpo divenisse 'cadavere' ai fini della speciale tutela penalistica, come si certificasse la morte, chi fosse tenuto a farlo, in quali forme e con quali garanzie, in favore di chi fossero previste le suddette garanzie (il corpo, la società, l'amministrazione della giustizia, la pietà).

Alessia Maria Di Stefano, infine, ha presentato una ricerca sulla figura dello studioso Emerico Amari, con specifica attenzione al primo corso di diritto penale tenuto all'Università di Palermo nel 1840. Tale corso – ha evidenziato la studiosa – rappresentò una novità assoluta per l'Ateneo palermitano, atteso che, fino a quel momento, la formazione degli studenti era avvenuta pressoché esclusivamente sullo studio del diritto romano giustiniano e sui canoni della scuola dell'Esegesi.

7. I lavori sono stati chiusi dagli interventi di sintesi dei professori Brutti e Storti che hanno sottolineato la molteplicità di interessi, metodi e prospettive di ricerca delle giovani generazioni, fornendo generosamente consigli, incoraggiamenti e suggerimenti. Da ultimo, l'assemblea statutaria dei soci ha eletto il nuovo Consiglio di Presidenza (i cui componenti, per il Settore IUS/18, sono i Professori Orazio Licandro, Lauro Maganzani, Laura Solidoro, Emanuele Stolfi, e per il Settore IUS/19 i Professori Italo Biocchi, Paolo Cappellini, Marco Miletti, Alberto Sciumé, Lorenzo Sinisi) e il nuovo Presidente, nella persona del Professore Andrea Lovato, cui vanno i migliori auguri per un proficuo lavoro all'insegna della più ampia valorizzazione delle discipline storiche nell'ambito dell'insegnamento giuridico.

Domenico Dursi
Università di Roma 'Sapienza'

**Die *Senatus consulta* in den epigraphischen, papyrologischen
und numismatischen Quellen: Texte und Bezeugungen**

(Münster, 24.-26.11.2016)

1. In Münster fand vom 24. bis 26. November 2016 im Karl-Bender-Saal des Iuridicums eine Tagung statt, die sich den in den epigraphischen, numismatischen und papyrologischen Quellen bezeugten *senatus consulta* widmete. Nach vorangegangenen Tagungen zur Methode sowie zur literarischen Überlieferung der Senatsbeschlüsse in Republik und frühem Prinzipat bzw. der Kaiserzeit war dies bereits die vierte internationale Konferenz, die Pierangelo Buongiorno im Rahmen seines 2015 begonnenen Forschungsprojektes zur systematischen Erfassung aller römischen *senatus consulta* vom Beginn der Republik 509 v. Chr. bis 284 n. Chr. veranstaltete.

2. Nachdem Sebastian Lohsse von der gastgebenden Universität in seinen einleitenden Worten den Stand des Projektes skizziert hatte, begrüßte Pierangelo Buongiorno (ebenfalls von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster) die Teilnehmer und eröffnete (mit Giuseppe Camodeca) mit einem Vortrag zu den *senatus consulta* in der epigraphischen Überlieferung Italiens die Tagung. Die Idealform eines *senatus consultum*, bestehend aus *praescriptio*, *relatio* und dem im abschließenden *decretum* vorliegenden eigentlichen Beschluß, war für die in den *acta senatus* archivierten Dokumente zweifellos verbindlich; sie erhielt sich bis in die Kaiserzeit hinein unverändert und diente auch den *decreta decurionum* als Vorbild, ist aber in vollständiger Gestalt so gut wie nie in der epigraphischen Überlieferung anzutreffen. Daher dienen dort, wo die Inschrift sich nicht direkt als Wiedergabe eines kompletten *senatus consultum* oder als Auszug aus einem solchen zu erkennen gibt, einzelne Bestandteile dieses Formulars bzw. charakteristische sprachliche Wendungen als Hinweise auf ihnen zugrundeliegende Senatsbeschlüsse. Deren Standardform der öffentlichen Präsentation in Rom kann, wie sowohl die Publikationsanordnungen der *senatus consulta* selbst als auch Bemerkungen in den literarischen Quellen zeigen, aus Anlaß der besonderen Bedeutung des Beschlusses modifiziert und um weitere Aufstellungsorte ergänzt werden: Bronzekopien können an prominenten Orten oder Gebäuden in der Hauptstadt selbst oder an anderen Orten des Reiches angebracht werden.

Viele der für die inschriftliche Überlieferung Italiens wichtigen Aspekte wurden im folgenden Vortrag zu den lateinischen *senatus consulta* aus den Provinzen durch Werner Eck von der Universität zu Köln aufgegriffen und verallgemeinert: anhand einer vollständigen Bestandsaufnahme aller bekannten lateinischen Senatsbeschlüsse zeigte er, daß das Trägermaterial Bronze nur in den westlichen Provinzen vorherrschte, während im Osten des Reiches dafür Marmor bevorzugt wurde. Zudem zerfielen die epigraphischen Dokumente grob in zwei Gruppen: einerseits im engeren Sinne „politische“ *senatus consulta*, welche die *domus Augusta* betrafen und hauptsächlich aus der *Baetica* stammten, andererseits Beschlüsse zu individuellen, konkret-praktischen Anliegen Einzelner aus unterschiedlichen Gebieten. Dieser Befund erklärt sich nicht nur aus den Zufällen der Überlieferung, sondern auch durch die Intentionen bzw. das Interesse der

jeweils die Inschrift aufstellenden Partei, denn eine solche öffentliche Präsentation bzw. auch eine Abschrift eines *senatus consultum* bildete an sich schon eine Ausnahme von der regulären Praxis, welche in der Archivierung im *tabularium* bzw. der Bekanntmachung auf einer *tabula dealbata* in Rom bestand.

Kaja Harter-Uibopuu von der Universität Hamburg stellte im letzten Vortrag dieses Abends die Besonderheiten der Praxis der inschriftlichen Fixierung von *senatus consulta* im griechischsprachigen Teil des Mittelmeergebiets vor. Wie auch schon im Westen erfolgte diese nicht zwingend und systematisch, sondern aus aktuellen Konfliktsituationen bzw. – aufgrund des Prestigecharakters der Beschlüsse – Repräsentationsbedürfnissen heraus, so daß die meisten *senatus consulta* erst deutlich nach ihrer Verabschiedung als Inschrift aufgestellt wurden, und zwar in der Form eines ‚Dossiers‘, in dem mehrere Senatsbeschlüsse zum selben Sachverhalt zusammengefaßt wurden. Oft wurden dem die entsprechenden Begleitschreiben der römischen Magistrate angefügt, woraus deutlich wird, daß letzteren offensichtlich eine den Beschlüssen gleichgewichtige Bedeutung beigemessen wurde.

3. Reinhard Wolters von der Universität Wien richtete in seinem Vortrag zu den Siglen SC bzw. EX SC auf römischen Münzen der Republik und Kaiserzeit den Blick auf eine andere Quellengattung und eröffnete damit den zweiten Konferenztage. Die 43 Münztypen aus der Republik, welche ein (EX) SC tragen, können zu zwei Gruppen zusammengefaßt werden: einer ersten, in welcher das Münzbild auf ein Ereignis anspielt, welches auf Senatsbeschluß zustandekam (also beispielsweise eine Ehrung durch die Errichtung eines entsprechenden Monuments, welches dann auf der Münze abgebildet wird) und in der daher das (EX) SC sich auf das Dargestellte bezieht, und einer zweiten, in der Bild und Beischrift nicht in erkennbarer Korrespondenz stehen und letztere daher auf die konkreten Umstände der entsprechenden Emission zurückgeführt wird. Die Angabe, daß diese auf Senatsbeschluß erfolgte, bedeute demnach eine Legitimierung der Abweichung von der üblichen magistratisch-administrativen Prägeroutine: sei es, daß dafür ein besonderes, die regulären Planungen überschreitendes Metallkontingent zur Verfügung gestellt wurde, sei es, daß andere als die regulär für die Münzprägung zuständigen Magistrate damit beauftragt wurden. Die Beobachtung, daß in der Kaiserzeit sämtliche Bronzemünzen, und nur sie, die Aufschrift (EX) SC tragen, bedeute jedoch keine Aufgabenteilung zwischen Senat und Kaiser im Sinne der Mommsenschen Dyarchie – eine Position, die in der heutigen rechtshistorischen und numismatischen Forschung als überholt gilt –, sondern erfordere eine differenziertere Betrachtung, da unter Augustus die Aufteilung der Prägestätten zwischen Lugdunum für (kaiserliche) Edelmetall- und Rom für (senatorische) Buntmetallmünzen noch nicht bestand und namentlich auch unter Nero mannigfache Bewegungen in den Zuordnungen von Zuständigkeitsbereich, Prägestätte, Metallart und (EX) SC-Beischrift zu beobachten sind. Der einfachste Minimalkonsens besteht darin, in dieser Beischrift eine von konkreten Hintergründen weitgehend losgelöste Chiffre für die Buntmetallprägung der römischen Reichszentrale zu sehen, da sie sich bis in die Zeiten der Reichskrise hinein hielt.

Jakub Urbanik von der Universität Warschau stellte in seinem Vortrag zu *senatus consulta* in Ägypten deren (Nicht-)Auftauchen in den papyrologischen Quellen, dem

Gnomon und anderen rechtshistorisch relevanten Papyri, vor. Das Handbuch des *idios logos* ist keine offiziell sanktionierte, sondern eine in der Mitte des 2. Jh.s n. Chr. zum praktischen Gebrauch in Ägypten zusammengestellte Sammlung vor allem von Eigentums- und Erbschaftsfragen betreffenden Bestimmungen und zitiert weder *leges* noch *senatus consulta* noch *constitutiones* der Kaiser im direkten Wortlaut – wobei durch den Vergleich mit den entsprechenden juristischen Quellen einige Bezüge auf Senatsbeschlüsse erkennbar sind; drei hadrianische ‚Fehlstellen‘ ermöglichen Rückschlüsse auf die Redaktionsstufen des Handbuchs. Auch in der übrigen papyrologischen Überlieferung gibt es implizite Bezugnahmen auf, doch daneben auch direkte Erwähnungen von *senatus consulta*. Die ägyptische Überlieferung ist aber mit diesem weitgehenden Schweigen, die Senatsbeschlüsse betreffend, nicht atypisch, sondern bildet lediglich einen Beispielfall der antiken Praxis, welche generell sehr selten offizielle Dokumente in rechtlich relevanten Zusammenhängen zitierte.

Im letzten Vortrag der Vormittagssektion kehrte Aniello Parma von der Universität Lecce nochmals zu der epigraphisch bezeugten Beschlußpraxis der kommunalen Stadträte in Italien und dem römischen Westen zurück. Das überlieferte Corpus zerfällt in drei zeitlich getrennte Gruppen: eine erste bis zum Beginn des Prinzipats, eine zweite, die diese Epoche abdeckt und in der vor allem das Verhältnis von lokaler Jurisdiktion zu römischer behandelt wird (wg. des Bürgerrechts und der damit verbundenen Testierfähigkeit), sowie eine letzte aus dem 3./4. Jh., in der vor allem auf dem Gebiet der Ehrungen ein Bruch der bisher in der Praxis beobachteten Kontinuitäten zu beobachten ist. Vorgeschrieben von den jeweiligen *leges municipales*, sah sie eine Einberufung der Versammlung in das jeweilige Sitzungslokal (die städtische *curia* oder *basilica*, einen Tempel oder die Bibliothek bzw. andere öffentlich-repräsentative Gebäude) durch *magistratus maiores* mit jurisdiktioneller Befugnis vor und nach der von ihrer Seite erfolgten *relatio* eine strikt hierarchische Abgabe der *sententiae*. Die Beschlüsse, welche wie in Rom keine explizite Publikationsanordnung enthielten, wurden ins städtische Archiv gegeben, welches durch den *curator rei publicae* gepflegt wurde und in dem dieser mit Hilfe eines Registers auch vergangene Beschlüsse nachschlagen konnte.

4. Die Nachmittagssektion, welche sich nach den vorangegangenen allgemeinen Betrachtungen der Diskussion einzelner *senatus consulta* zuwandte, wurde von Annarosa Gallo von der Universität Bari mit ihren Ausführungen zu den *senatus consulta de Bacchanalibus* eröffnet. Für die historische Kontextualisierung wies sie auf den starken Innovationscharakter der Einführung des Bacchus-Kultes in Rom hin, die aufgrund der vornehmlich von Frauen begangenen nächtlichen Feiern den Römern als eine direkte Antithese „richtigen“, d.h. in ihrem Staatskult etablierten religiösen Verhaltens erschienen sein muß. Nach einer Charakterisierung des Fundkontextes der Inschrift zum Bacchanalienprozess stellte sie ihren Inhalt der livianischen Erzählung gegenüber. Sie zeigte, daß letztere in sehr dichter Folge Vokabular enthält, welches auf Vorgänge im Senat Bezug nimmt, aber ansonsten, genau wie die Inschrift auch, ein aus verschiedenen Elementen zusammengesetztes Gebilde ist. Die epigraphische Überlieferung enthalte nicht nur mehrere *senatus consulta*, sondern darüber hinaus auch höchstwahrscheinlich ein weiteres Dokument, das aufgrund der in ihm auftretenden Formulierungen der Anre-

den in der zweiten Person Plural als Edikt oder Brief der Konsuln zu rekonstruieren sei.

Andreas Victor Walser von der Universität Zürich und Étienne Famerie von der Universität Liège beschäftigten sich in den beiden folgenden Vorträgen mit den in den RDGE unter den Nummern 11 (*senatus consultum Popillianum de Pergamenis*) bzw. 13 (*senatus consultum Licinianum*) verzeichneten Dokumenten. Durch ihren Inhalt – Regelungen im Zusammenhang und Vorfeld der Organisation des kleinasiatischen Gebietes als römische Provinz – eng miteinander verbunden, sind sie sich auch in der Form ihrer inschriftlichen Überlieferung äußerst ähnlich. Beide wurden in der Kaiserzeit gemeinsam mit anderen unterschiedlichen Urkunden zu Dossiers zusammengesetzt, wobei das *Popillianum* eigentlich ein Amalgam zweier Senatsbeschlüsse darstellt, während das *Licinianum* neben dem Senatsbeschuß selbst auch das dazu verfaßte Begleitschreiben des Konsuls enthält. Die von den Vortragenden in den bisherigen Editionen nachgewiesenen Ungenauigkeiten hinsichtlich der in beiden Beschlüssen genannten Namen der römischen Obermagistrate erfordern jedoch aktuelle Neulesungen, nach deren Vorstellung auch der dadurch veränderte historischen Kontext der Inschriften diskutiert wurde.

Silvia Viaro von der Universität Padua kehrte in ihrem Vortrag zum sogenannten *senatus consultum de pago montano* wieder in die Hauptstadt des Reiches zurück, wo die Entsorgung von Abfällen und toten Tier- und Menschenkörpern innerhalb der Stadtgrenzen den in der kurzen Inschrift behandelten Konfliktpunkt bildete. Ob darin jedoch ein generelles Verbot der Entsorgungspraxis oder lediglich eine räumliche Begrenzung einer etablierten Nekropole ausgesprochen wurde, sei nicht zu entscheiden, da auch der ursprüngliche Aufstellungskontext des Steins unbekannt ist. Weitere Aufschlüsse dazu können daher nur aus einem Abgleich mit der in den juristischen und literarischen Quellen bezeugten Praxis der Entsorgung von toten Körpern und Abfällen innerhalb des Stadtterritoriums gewonnen werden. Schließlich kann auch nicht mit abschließender Sicherheit gesagt werden, ob die Inschrift wirklich auf ein *senatus consultum* zurückzuführen ist, denn die äußerst knappe Formulierung trage Vorschlagscharakter und erlaube Vergleiche mit ähnlichen epigraphischen Dokumenten, welchen nachweislich ein *edictum* bzw. eine *lex* zugrundeliegt.

Salvatore Marino von der Nachwuchsforschergruppe zur Palingenesie der römischen Senatsbeschlüsse an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster behandelte in seinen Ausführungen zum *senatus consultum de Stratonicensibus* des Jahres 81 v. Chr. ein monumental und an prominenter Stelle, der Wand des Hekatetempels in Lagina, präsentiertes Dossier. Die Länge zusammen mit dem guten Erhaltungszustand des darin enthaltenen *senatus consultum* erlaubten eine detaillierte Diskussion der Umsetzung feststehender Wendungen lateinischer politischer Terminologie in griechisches Vokabular sowie deren Bedeutung im historischen Kontext dieser für die römische Provinz Asia politisch turbulenten Zeit.

Einen nicht lange danach ergangenen Senatsbeschuß stellte Daniela Bonanno von der Universität Palermo im letzten Beitrag des zweiten Konferenztages vor. Im Jahre 73 entschied der römische Senat einen bereits länger andauernden Konflikt zwischen den Bewohnern von Oropos und den römischen *publicani* um die Besteuerung des Territoriums des Amphiaroostempels, in den bereits Sulla schon eingegriffen hatte, zugunsten der Oropier. Diese präsentierten den Bescheid zusammen mit dem Brief der Konsuln an

sie in einer Inschrift, um den anderen Städten, welche lange schon mit den Oropiern um den Status des Amphiaros als Gott stritten, den endgültigen Schiedsspruch der römischen Vormacht in dieser Angelegenheit triumphal vor Augen zu führen.

5. Sebastian Lohsse von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster eröffnete den dritten und letzten Konferenztag mit seinem Beitrag zum *senatus consultum Calvisianum*. Dieser Entscheid, wiederum in einem Dossier mehrerer Dokumente überliefert, wurde – darin untypisch – explizit auf Anweisung des Princeps in den Provinzen unter der *auctoritas* seines Ediktes publiziert, um der dortigen Bevölkerung die Kenntnis der neuen Regelungen zu ermöglichen, die fortan für Gerichtsverfahren *de repetundis* gelten sollten. Lohsse führte anhand des Beschlusstextes aus, daß nun den Provinzialen (entgegen der u.a. von Bleicken vertretenen Sicht) bei Verzicht auf eine Kapitalklage ein beschleunigtes Verfahren im Senat vor einer aus den unterschiedlichen Rangklassen dieses Gremiums zusammengesetzten Kommission möglich war, in deren Ergebnis – sofern der Angeklagte für schuldig befunden wurde – die Rückzahlung des einfachen Streitwertes an die Partei der Kläger stand. Obwohl dies nur die Einräumung einer zusätzlichen Möglichkeit war, Repetundenverbrechen gerichtlich zu verfolgen, bewirkte sie langfristig doch einen Bedeutungsverlust der Jurisdiktion nicht nur des entsprechenden Gerichtshofs, sondern der Quaestionengerichtsbarkeit überhaupt zugunsten der Verhandlung im Senat, die – laut den Berichten der literarischen Quellen – paradoxerweise und explizit entgegen den Bestimmungen des *senatus consultum* allzu oft in eine generelle Abrechnung mit dem Angeklagten unter Rekurs auf unterschiedlichste Delikte einmündete.

Die Ausführungen Tommaso Beggios von der Universität Helsinki zum sogenannten *aes Italicense* zeigten, welche komplexen Probleme aus dem Aufeinandertreffen von zentraler Legislation und lokalen Bräuchen auf regionaler Ebene entstehen konnten. Ein vermutlich aus Italica stammender Senator versuchte mittels einer in dieser Bronzetafel festgehaltenen Rede an die *principes* Mark Aurel und Commodus erfolgreich, gegen kaiserliche Festlegungen zu Preisgrenzen von *munera* und Gladiatoren (bereits Antoninus Pius hatte die Maximalkosten von *munera* eingeschränkt; die Stellungnahme Mark Aurels und Commodus‘ ist im sogenannten *marmor Sardinum* überliefert) eine Sonderregelung durchzusetzen. Sie erlaubte es den gallischen Priestern fortan, zum Tode, d.h. *ad gladium* verurteilte Verbrecher als *trincitrinqui* zu niedrigen Preisen aus dem staatlichen Strafvollzug zu erwerben. Da diese als Kämpfer in rituellen Kontexten, die den *munera* vergleichbar waren, Verwendung fanden und zu deren Schluß generell geköpft wurden, zeigt sich in diesem Dokument nicht nur der Kompromiß zwischen dem Weiterbestehen lokaler antiker – und von den Römern als allzu grausam befundener – Riten und deren Einbindung in das römische System, sondern auch, welche unterschiedlichen Bereiche dies involvierte: neben einer generellen Sanktion dieser Praktiken seitens der Reichszentrale mußten auch die lokal zuständigen Behörden (Prokuratoren) sowie der Strafvollzug und der Fiskus (da die verurteilten Gefangenen schließlich dem Staat abgekauft wurden) administrativ eingebunden werden.

Einen chronologischen Längsschnitt kleinasiatischer Städtekonkurrenz in der Kaiserzeit bot Alister Filippini von der Universität Palermo in seiner Diskussion der *In-*

schriften von Ephesos, indem er anhand der darin bezeugten Statusänderungen Ephesos‘ in der Epoche der Tetrarchen deren Bedeutung in einem weiteren historischen Kontext aufzeigte. Die vom römischen Senat verliehenen (und gelegentlich auch wieder entzogenen) Ehrungen, vor allem die Gestattung der Einrichtung einer ersten (und weiterer) Neokorie(n) und die Titel *prima provinciae* bzw. *metropolis*, wurden von den drei Städten Pergamon, Ephesos und Smyrna vom ersten bis zum dritten nachchristlichen Jahrhundert inschriftlich dokumentiert, um darin den eigenen Anspruch auf den Status der bedeutendsten Stadt der Provinz Asia öffentlich darzustellen.

Matthias Haake von der Universität Münster und Klaus Freitag von der Universität Aachen stellten im letzten thematischen Beitrag der Tagung einen durch den Erhaltungszustand der besprochenen Inschrift dramatischen Paradeffall der bisher diskutierten Probleme vor. Ein neuer, in Ruga gefundener Senatsbeschluß behandelt den Streit zwischen der akarnanischen Polis Tyrreion und einer bisher noch unbekanntem Siedlung (?) Nesos, welcher sogar in einem nächtlichen Überfall seitens der Tyrreier kulminierte, bevor Rom als Schiedsrichter angerufen wurde. Dieser Ereignisverlauf ist aus dem Beginn der Inschrift, die eine Rede der Nesioten sowie die Entgegnung der Tyrreier darauf enthält, relativ gut zu rekonstruieren. Aufgrund der Sekundärverwendung des Steins als Treppenstufe ist leider das eigentliche *senatus consultum* nur sehr fragmentarisch erhalten; insbesondere die Namen der römischen Magistrate, welche eine Datierung erlauben würden, fehlen. Daher ist der Zeitpunkt der beschriebenen Auseinandersetzung nicht genauer einzugrenzen; vor allem die Klärung des zeitlichen Verhältnisses der in der Inschrift beschriebenen Ereignisse zum Symmachievertrag zwischen Rom und Tyrreion vom Jahr 94 v. Chr. wäre in dieser Hinsicht bedeutsam. Aufgrund des nicht *in situ* erfolgten Fundes ist auch die die Aufstellung des Steins veranlassende Partei unbekannt.

6. Die abschließende Bilanz der Tagung zog Peter Funke von der gastgebenden Universität. Das während der Konferenz präsentierte Material sei weit über eine aus einzelnen, punktuell betrachteten Dokumenten zusammengesetzte Bestandsaufnahme hinausgegangen, denn neben äußerst differenzierten Detailbetrachtungen und Neulesungen einzelner Dokumente, die also einen neuen Text gegeben hätten, sei stets auch ein neuer historischer Kontext aufgezeigt worden: sei es hinsichtlich der konkreten Publikations- bzw. Präsentationsform, der damit verbundenen Absichten oder der vom Auftraggeber intendierten Adressaten. Insgesamt seien damit der Betrachtung eine Fülle neuer Perspektiven eröffnet: einerseits auf zeitlicher Ebene die mit der oft stark verzögerten epigraphischen Aufzeichnung der Senatsbeschlüsse verbundenen Probleme, andererseits die in Abhängigkeit vom geographisch-politischen Raum unterschiedliche Präsentationspraxis von *senatus consulta*, vor allem die Intention der Aufstellung (Städtekonkurrenz/Selbstdarstellung des Initiators des Beschlusses) und das Trägermaterial (Marmor/Bronze) betreffend. Diese Vielfalt gelte es in der Kommentierung der epigraphisch, numismatisch und papyrologisch überlieferten *senatus consulta* zu systematisieren.

Maria Kietz
Technische Universität Dresden
Maria.Kietz@tu-dresden.de

Causa contractus.

Alla ricerca delle condizioni dell'efficacia della volontà contrattuale

(Villa Vigoni, Loveno di Menaggio [CO], 28 novembre - 1 dicembre 2016)

1. Nelle giornate comprese tra il 28 e il 30 novembre 2016, nello straordinario contesto di Villa Vigoni, sul lago di Como, si è svolta la conferenza di ricerca trilaterale Germania-Italia-Francia dal titolo *Causa contractus. Alla ricerca delle condizioni dell'efficacia della volontà contrattuale*.

L'iniziativa rappresenta il primo momento di confronto tra studiosi tedeschi, italiani e francesi, all'interno di un progetto di ricerca della durata di tre anni, i cui responsabili sono Martin Schermaier (Università di Bonn), Tommaso dalla Massara (Università di Verona) e Emmanuelle Chevreau (Università di Paris II Panthéon-Assas).

La scelta del luogo – a Villa Vigoni ha sede il *Deutsch-Italienisches Zentrum für Europäische Exzellenz* che sostiene la cooperazione tra Italia e Germania nei diversi ambiti del sapere – si rivela essere espressione della volontà comune di rinvenire in un ampio contesto europeo le possibili soluzioni a problemi giuridici che travalicano i confini degli Stati.

L'evento – concepito quindi nell'ottica dell'internazionalizzazione e dell'interdisciplinarietà – ha avuto come oggetto specifico di trattazione la causa del contratto, nella prospettiva di una comparazione diacronica e sincronica, nella persuasione che sia il metodo più consono per approdare a sostanziali sviluppi per l'applicazione concreta del diritto partendo dallo studio delle categorie concettuali di riferimento. L'attenzione, quindi, nell'ambito del diritto contrattuale europeo, si è focalizzata anche su alcuni concetti limitrofi, tra i vari quelli di *consideration*, *Voraussetzung* e *Geschäftsgrundlage*.

2. Il tema del convegno è stato introdotto da Gregor Albers (Università di Bonn), anima organizzativa dell'iniziativa. Nel pomeriggio del giorno 28 novembre, infatti, dopo una breve visita nei luoghi della Villa sotto la guida di Christiane Liermann, la conferenza è entrata subito *in medias res* con la relazione introduttiva dal titolo *Warum heute noch über die causa sprechen?* Albers, in particolare, si è soffermato sul rilievo della nozione di causa e sul diverso significato che tale nozione ha assunto nel corso del tempo, nella contrapposizione tra l'autonomia dei privati e il sistema ordinamentale di ciascuno Stato nell'ambito del diritto contrattuale. Si è ritenuto di delineare sin da subito la tematica per la prossima conferenza e, in questa direzione, sono state definite – in un'ottica *de iure condendo* di rivalutazione della materia – alcune prospettive comparatistiche per il futuro.

I lavori si sono ufficialmente aperti nella mattinata del 29 novembre, con la sessione presieduta da Emmanuelle Chevreau; si sono susseguite tre relazioni dedicate al diritto romano. La prima relazione dal titolo *L'utilizzo del concetto di causa nel diritto romano* è stata tenuta da Tommaso dalla Massara, il quale ha ripercorso le principali fonti del diritto romano classico relative al concetto di causa contrattuale; in particolare, l'analisi si è soffermata sul frammento Ulp. 4 *ad ed.* D. 2.14.7.2 che, nella ricostruzione prospettata, individua la causa in termini di obiettivo finale, di

scopo del contratto, nell'ottica di espressione dell'interesse comune delle parti.

Nel secondo intervento ha preso la parola Elena Giannozzi (Università di Paris II Panthéon-Assas). La relazione in lingua francese dal titolo *Le caractère contraignant des contrats en droit romain classique* ha approfondito il concetto di causa nei frammenti del Digesto riguardanti in primo luogo i contratti nominati di *emptio venditio* e di *stipulatio*, in secondo luogo quelli innominati, in relazione ai quali il tema della causa è stato declinato in termini di elemento necessario del contratto, ovvero quale elemento condizionante gli effetti del contratto stesso.

L'ultimo intervento in lingua italiana dal titolo *L'influenza di sopravvenienze inaspettate sul contratto nel diritto romano classico* è stato di Manuel Grasso (Università di Buenos Aires), il quale, partendo dall'analisi delle fonti, ha affrontato il problema relativo agli eventi sopravvenuti rispetto alla conclusione del contratto. Grasso ha approfondito il tema delle sopravvenienze in relazione al principio *pacta sunt servanda*, alla clausola (non romana) *rebus sic stantibus* e all'istituto della presupposizione. Il tema delle circostanze sopravvenute è stato ricondotto, nella ricostruzione prospettata, all'interno della struttura del sinallagma contrattuale, nel quale un ruolo centrale è ricoperto dalla *bona fides*.

3. Nel pomeriggio del 29 novembre si sono svolte due sessioni in gruppi paralleli di lavoro che hanno definito le attività per gli anni successivi, con particolare interesse alle tematiche relative al secondo incontro che sarà dedicato, come già anticipato, alla comparazione. Nello specifico, il primo gruppo, formato da Andrea Maria Garofalo, Elena Giannozzi, Klaus Kowalski e Ralf Treibmann, si è focalizzato sul tema dei requisiti necessari per l'esistenza e la validità (genetica) del contratto; il secondo gruppo, invece, ha affrontato la tematica dell'influenza delle sopravvenienze e ha visto intervenire Manuel Grasso, Francesco Mezzanotte, Francesco Paolo Patti, Dorothée Perrouin-Verbe e Martin Schermaier.

4. La giornata del 30 novembre si è sviluppata in una sessione mattutina e in una sessione pomeridiana. La sessione della mattina, dedicata al diritto medioevale e moderno, è stata presieduta da Tommaso dalla Massara; si è aperta con l'intervento di Martin Schermaier, il quale ha svolto una relazione dal titolo *Die Rolle der causa bei der Überwindung des römischen Typenzwangs durch die mittelalterlichen Juristen*. L'attenzione si è focalizzata *in primis* sul concetto di causa elaborato dai giuristi medioevali, nella prospettiva di superamento del modello romano fondato sulla tipicità contrattuale. Schermaier ha poi affrontato la tematica dei contratti innominati e, in particolare, il ruolo che la causa ricopre in tale categoria; infine, ha analizzato la causa in termini di fondamento alle dottrine elaborate dai giuristi Bartolo e Baldo, con puntuale attenzione alla contrapposizione tra *causa impulsiva* e *causa finalis*.

La seconda relazione di Klaus Kowalski (Università di Bonn) può dirsi in stretta connessione con quella precedente. L'intervento, dal titolo *Die causa des Vertrages bei Luis de Molina und Leonhardus Lessius*, ha approfondito il concetto di causa nella dottrina della Scolastica; in particolare, si è focalizzato sulle opere di Luis de Molina e Leonardo Lessio. Queste opere si basano sulla *doctrina* di Tommaso d'Aquino, per il quale la *causa finalis* coincide con la salvezza dell'anima umana, a differenza dei motivi che esprimono invece la *causa efficiens*, ovvero ciò che spinge le parti a concludere un

contratto. Kowalski ha infine affrontato il tema della vincolatività dei patti, evidenziando uniformità di vedute da parte di Lessio e de Molina, i quali vedono nella causa una sorta di ‘conferma’ al consenso scambiatosi dalle parti.

A chiusura della mattinata di lavori la parola è passata a Céline Combette (Università di Paris II Panthéon-Assas) con la relazione dal titolo *Le cause de Grotius au Code*. Combette ha approfondito il tema causale all’interno del pensiero di Grozio; ha poi distinto il concetto di causa del contratto dal concetto di causa dell’obbligazione; ciascuno di essi è stato affrontato all’interno del pensiero di Jean Domat e di Robert Joseph Pothier, attribuendo a quest’ultimo la paternità del codice civile e a Domat quella del diritto dei contratti, quindi del concetto di causa in particolare.

5. La sessione pomeridiana è stata dedicata invece all’analisi del concetto di causa nell’arco temporale che va dall’entrata in vigore del codice civile francese al ventesimo secolo. Si sono susseguite due relazioni. La prima, tenuta da Gregor Albers dal titolo *Deutschland und die causa des Vertrags: vom Code Civil bis zum BGB*, è stata dedicata allo sviluppo del concetto di causa nel periodo storico che va dall’uscita del *Code Civil* all’entrata in vigore del BGB tedesco, caratterizzato da una certa diffidenza nei confronti del concetto di causa. In particolare, la ricostruzione prospettata del clima socio-politico di quegli anni ha giustificato la scelta di improntare il BGB al principio di astrattezza – ancorché non assoluta – nonché la tendenza a sopperire alla mancanza della causa tramite la forma.

La seconda relazione, di Andrea Maria Garofalo, ha avuto come titolo *La causa come elemento essenziale del contratto dal Code Napoléon al codice civile del 1942*. Garofalo ha approfondito lo sviluppo del concetto di causa all’interno del codice civile italiano del 1865 ripercorrendo la riflessione europea, in particolare francese e tedesca, che ha condizionato l’impostazione italiana; ha poi offerto una panoramica della dottrina italiana – nel periodo storico di riferimento – sul concetto di causa in termini di funzione, quale elemento in grado di esprimere razionalmente gli obiettivi perseguiti dalle parti; infine, ha fatto riferimento al pensiero di Emilio Betti, al quale viene ricondotta la concezione della causa in termini di ‘funzione economico-sociale’ del contratto.

Al termine dell’intensa giornata di lavori sono state svolte proficue riflessioni da parte dei principali protagonisti dell’iniziativa; in particolare, si è rafforzata la consapevolezza della necessità di iniziative di questo genere, iniziative in grado – oggi più che mai – di alimentare il panorama della ricerca scientifica europea e internazionale.

L’obiettivo che si era posto come comune in chiave di armonizzazione del diritto privato europeo, soprattutto con riguardo al tema affrontato – la forza, ancora oggi, vincolante dello strumento contrattuale, attraverso l’angolo visuale privilegiato della causa – è emerso come pregnante, così come la precisa scelta metodologica adottata in ciascuna delle relazioni.

In un clima di soddisfazione generale si sono chiusi i lavori, lasciando spazio, nella giornata conclusiva di giovedì 1 dicembre, ad un momento conviviale di condivisione, alla scoperta dei magnifici luoghi che circondano Villa Vigoni.

Marta Beghini
Università degli Studi di Verona

Giornata di studio in ricordo di Carlo Venturini
(Padova, 20 gennaio 2017)

1. Presso il Palazzo del Bo, sede della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Padova, si è svolta in data 20 gennaio 2017 una *Giornata di studio in ricordo di Carlo Venturini*. Nell'occasione è stata inoltre presentata la raccolta degli *Scritti di diritto penale romano* del maestro livornese, curata dagli allievi (C. Venturini, *Scritti di diritto penale romano*, a cura di F. Procchi e C. Terreni, I-II, Padova, 2015) e ospitata all'interno della collana *L'arte del diritto* diretta da Luigi Garofalo.

Proprio quest'ultimo, su invito del Presidente Francesco Musumeci (Catania), ha introdotto i lavori della giornata, non prima però di aver ricordato il profondo legame, scientifico e personale, che lo univa – insieme a tutta la scuola romanistica patavina – a Carlo Venturini.

E così, dopo alcune commosse parole di ringraziamento della Signora Maria Pilar, moglie del compianto studioso, sono intervenuti per primi i suoi allievi, Federico Procchi e Claudia Terreni.

Federico Procchi (Pisa) si è soffermato sulla vasta produzione scientifica di Venturini in tema di diritto penale romano, indugiando in particolare sui contenuti e sulla struttura dei due volumi di recente pubblicazione che ne raccolgono i relativi scritti. Il relatore ha sottolineato come sia stato proprio il suo maestro a selezionare tali contributi, a suddividerli in otto partizioni tematiche e a definire il complessivo ordine di distribuzione entro ciascuna di esse (il primo tomo raccoglie gli scritti in tema di *'Iudicia populi'* e *'provocatio ad populum'*; *Intorno all'assetto repressivo nel principato*; *'Quaestiones'* e *'quaestiones perpetuae'*; *'Crimen repetundarum'* e *corruzione*; mentre il secondo si sviluppa secondo le seguenti partizioni: *In tema di pena privata*; *Vicende giudiziarie*; *A presente memoria*; *Recensioni*). Da tali scelte si riesce a cogliere l'influenza e il fascino esercitati sulle ricerche di Venturini dallo *Strafrecht* mommseniano, uno dei due fuochi – accanto agli studi di Wolfgang Kunkel – intorno ai quali si è sviluppato il suo percorso ricostruttivo dell'esperienza penalistica di Roma antica. La raccolta mette inoltre in luce, sempre ad avviso di Procchi, tre virtù del maestro livornese: il coraggio nella scelta di un campo di indagine per lungo tempo considerato ancillare nell'ambito degli studi romanistici; la modernità del suo pensiero, perennemente proiettato al futuro e sempre attento alle istanze provenienti dal mondo delle professioni; la fedeltà, infine, ad un metodo di ricerca che faceva della storia, in particolare quella giuridica, uno strumento imprescindibile per comprendere la complessità del presente.

Claudia Terreni (Pisa) ha voluto omaggiare la figura del maestro rievocandone la poliedricità dell'ingegno e l'eterogeneità degli interessi. Venturini, ha ricordato l'allieva, si era laureato in lettere classiche e in giurisprudenza: ed infatti, oltre a numerose ricerche concernenti l'esperienza giuridica romana, non mancò di dedicarsi ad approfondimenti di impronta maggiormente storica, come testimoniano gli studi riguardanti l'opera e il pensiero di Sallustio. Spiccata fu la sua propensione all'insegnamento: intere generazioni di studenti si sono infatti formate all'ombra del suo magistero e proprio in ragione di

"
"
"
"
"

ciò, nel 2001, Venturini venne insignito del prestigioso Ordine del Cherubino dell'Università di Pisa. Ma gli impegni dello studioso non si limitavano all'ambito accademico. Ebbe infatti un ruolo di primo piano nelle vicende civili e politiche del suo territorio: per lungo tempo contribuì in prima persona alla gestione della Fondazione Livorno, ricoprendo anche la carica di vicepresidente, e venne inoltre designato dal Consiglio regionale della Toscana per collaborare alla redazione di un nuovo statuto.

2. È quindi intervenuto Luigi Garofalo (Padova), che ha discusso di *Ancora sull' 'homo sacer'*. In margine a un 'excursus' romanistico di Gennaro Sasso. La relazione ha preso spunto da una recente indagine di Gennaro Sasso, apparsa nella rivista *La Cultura*, ove lo studioso e accademico dei Lincei – commentando un passo dantesco di evidente ispirazione virgiliana – si occupa anche del concetto di 'sacro' in Roma antica (G. Sasso, 'Auri sacra fames' e 'sacra fame de l'oro' [*Aen.* 3.57 e *Purgatorio XXII 41*], in *La Cultura* 54.1, 2016, 9 ss). Garofalo ha così ripercorso i tratti salienti di tale ricerca, indulgiando sulle caratteristiche essenziali della figura dell'*homo sacer* e sui diversi punti di vista espressi a riguardo dalla dottrina romanistica, più e meno risalente. Ciò gli ha permesso di evidenziare l'interesse che tuttora suscita tale istituto – e, ancor più, il diritto romano – persino tra studiosi di varia estrazione e dalle più diverse inclinazioni, i quali sovente se ne servono per leggere e spiegare i complessi problemi che pone la modernità.

Con una relazione in tema di 'Provocatio' e 'lex horrendi carminis', Carlo Pelloso (Verona) si è soffermato sul celebre episodio del soricidio di cui si macchiò l'Orazio superstite, ricordato da Tito Livio nel primo dei suoi *ab Urbe condita libri* (Liv. 1.26). Convinto che il testo della *lex horrendi carminis* di cui parla lo storico patavino recasse menzione di una clausola di provocazione, Pelloso ha affermato come l'intervento del *rex* Tullo Ostilio – 'clemens' nei confronti dell'eroe romano – si sia sostanziato nell'attribuzione di un nuovo significato all'istituto della *provocatio* e, in particolare, nell'individuazione, per la relativa procedura, di un organo giudicante diverso dal precedente: il popolo. Sarebbe stata proprio questa nuova interpretazione del dettato legislativo, secondo il relatore, a costituire il primo tassello di quel graduale processo che fece della *provocatio* un fondamentale strumento di garanzia per i cittadini lungo tutto il corso dell'epoca repubblicana, come più volte messo in luce da Venturini nei suoi scritti.

La *provocatio ad populum* è stata al centro anche delle riflessioni di Carla Masi Doria (Napoli 'Federico II'), che ha trattato di *Archetipi della 'provocatio' e problemi istituzionali: una 'contentio de iure publico' nel IV secolo a.C.* Le attenzioni della studiosa partenopea si sono concentrate sul famoso scontro – collocabile nell'ambito della seconda guerra sannitica e a noi noto ancora attraverso le pagine liviane (Liv. 8.29-35) – tra il dittatore Lucio Papirio Cursor e il suo *magister equitum* Quinto Fabio Massimo Rulliano: conflitto che stava per concludersi con la condanna a morte di quest'ultimo, reo di aver attaccato i Sanniti (pur sconfitti) contravvenendo ad un ordine diretto del suo superiore. Ebbene, l'esito fatale per il *magister equitum* fu scongiurato dalla sua repentina fuga a Roma e dal soccorso dell'illustre padre Marco Fabio, il quale invocò l'*auctoritas* del Senato e l'*auxilium* dei tribuni della plebe, ma soprattutto preannunciò di volersi appellare al popolo, senz'altro schierato a favore del figlio per via del successo

ottenuto in battaglia. Proprio questa possibilità indurrà Lucio Papirio ad accontentarsi di una vittoria in punto di principio, con Quinto Fabio riconosciuto sì colpevole, ma al contempo perdonato giusta la *potestas* tribunizia e l'appoggio del popolo romano (Liv. 8.35.5). Ad avviso della Masi Doria, sono due gli aspetti che rispetto alla dinamica narrata da Tito Livio vale la pena di sottolineare: per un verso, da tale episodio emerge la concezione per cui la *potestas populi* costituiva la fonte di ogni potere nella Roma repubblicana, quasi una culla della sovranità, in grado di limitare persino il potere dittatoriale, al tempo pressoché assoluto; per un altro verso, la scena ben rappresenta uno dei momenti di quel lento percorso di costruzione di un discorso costituzionale condiviso da parte della comunità romana.

La sessione mattutina si è chiusa con l'intervento di Cosimo Cascione (Napoli 'Federico II') in tema di '*Quaerere*' - '*conquirere*'. Sulla strana continuità '*quaestores*' - '*tresviri capitales*'. Partendo da un testo varroniano che delinea un rapporto di continuità funzionale tra *quaestores* e *tresviri capitales* (Varro *ling.* 5.81), Cascione si è interrogato sui significati tecnici da attribuire ai verbi *quaerere* e *conquirere*, che a prestare fede all'erudito reatino dovrebbero coincidere. Invero, attraverso l'analisi di diverse fonti, lo studioso napoletano ha ravvisato una differenza semantica di non poco momento. Mentre *quaerere*, accostato alle prerogative dei *quaestores*, si riferisce al compimento di attività di natura endoprocedurale (come l'instaurazione di una procedura giudiziale o i successivi atti di impulso della stessa), il *conquirere* – sovente connesso alle funzioni dei *tresviri capitales* – indica propriamente lo svolgimento di compiti di polizia, di attività di indagine o di predisposizione dei mezzi di prova in vista di un successivo procedimento penale (*inquisitio*). Appurato che nessun testo allude allo svolgimento di mansioni simili a quelle da ultimo adombrate da parte dei *quaestores*, Cascione ha escluso che vi sia stata una successione istituzionale tra tale magistratura e quella dei *tresviri capitales*. Esse sarebbero state accostate da Varrone esclusivamente nell'ambito di un discorso concentrato al dato filologico ed etimologico, del tutto sganciato però dalla realtà giuridica, tanto del suo tempo, quanto di quello a lui precedente: mai, infatti, i *quaestores* si occuparono del *conquirere*, così come mai i *tresviri capitales* poterono instaurare un processo per *quaestiones*.

3. Dopo una breve pausa, i lavori sono ripresi con l'approfondimento dedicato da Luca Fezzi (Padova) a *La coerenza di Cicerone su XII Tab. 9.1-2 e il silenzio di Cotta*. Lo studioso ha preso in esame le testimonianze ciceroniane che richiamano due noti precetti decemvirali: il divieto di approvazione di *privilegia* e la restrizione al *maximus comitiatus* delle decisioni sulla vita di un cittadino (*de capite civis*). Secondo Fezzi, le (apparenti) incongruenze che presentano i riferimenti a tali disposizioni nei testi dell'Arpinate – denunciate da autorevole dottrina – non sottendono contraddizioni di natura concettuale, ma rispondono alle specifiche esigenze retoriche di volta in volta perseguite dall'autore. Analogamente, anche l'oscillante posizione espressa dal *princeps senatus* Lucio Aurelio Cotta circa la natura della *lex Clodia de exilio* che aveva decretato l'allontanamento da Roma di Cicerone – talvolta additata come un *privilegium*, talaltra no – si può spiegare in base al differente contesto in cui il primo aveva espresso la propria opinione. Stando a quanto ci riporta Cicerone, infatti, Cotta non aveva in-

dugiato su tale aspetto allorquando, il 1° gennaio del 57 a.C., aveva preso la parola in Senato per denunciare l'illegittimità dell'esilio del collega (Cic. *dom.* 68; *Sest.* 73); da Cic. *leg.* 3.45 emerge invece come Cotta avesse affermato il contrario, denunciando la natura di *privilegium* della *lex Clodia*. Ad avviso di Fezzi, tuttavia, tale disomogeneità non nasconde una contraddizione di Cotta o una menzogna di Cicerone, perché i brani si riferiscono ad esternazioni espresse in due momenti differenti, come attestato dalla locuzione '*in causa nostra*' contenuta nel passaggio del *de legibus* ricordato poc'anzi.

L'opera dell'Arpinate è stata oggetto delle attenzioni anche di Paola Ziliotto (Udine), che ha discusso di *Dolo e 'iniuria' nella 'pro Tullio' di Cicerone*. Dopo aver ripercorso i ben noti fatti che avevano portato Tullio, assistito da Cicerone, ad esperire contro Fabio, difeso da Quinzio, l'azione accordata dall'editto di Lucullo contro i danneggiamenti violenti compiuti da *familiae* servili armate (alcuni schiavi di Fabio avevano infatti trucidato dei servi di Tullio), la studiosa si è soffermata sul tenore della relativa formula giudiziale e, in particolare, sull'assenza nella medesima di qualsivoglia riferimento all'*iniuria* come elemento qualificante il *damnum* arrecato. Più volte nel corso dell'orazione viene infatti rimarcato tale aspetto, in grado di escludere ogni indagine – e così qualsivoglia valorizzazione in sede di giudizio – in ordine all'antigiuridicità della condotta violenta serbata dalle bande di schiavi. Questa insistenza nasconde, a dire della Ziliotto, una viva preoccupazione di Cicerone rispetto alla posizione del proprio assistito, legata al fatto che probabilmente i suoi schiavi avevano provocato quelli di Fabio, prima di essere trucidati. Il timore dell'oratore, tuttavia, non era quello di veder controparte invocare la legittima difesa quale causa di giustificazione delle uccisioni (e dunque come ragione escludente l'*iniuria*). Egli voleva invero evitare che nel processo in corso si discutesse di eventuali illeciti commessi dai servi di Tullio; inoltre temeva che se ciò fosse avvenuto i giudici aditi (si trattava dei *recuperatores*) – privi di specifica formazione giuridica e chiamati a pronunciarsi sulla scorta di un'azione di recente introduzione – sarebbero stati indotti a decidere la causa bilanciando i torti reciproci delle parti contendenti, con il rischio dunque di una pronuncia non pienamente soddisfacente per il proprio assistito.

Ha preso dunque la parola Bernardo Santalucia (Firenze), con alcune *Osservazioni su BGU II 628r*, un noto papiro conservato a Berlino. Tale documento riporta il contenuto di due provvedimenti tesi ad assicurare il regolare e sollecito svolgimento dei processi incardinati dinanzi al tribunale imperiale. Più nel dettaglio, si tratta di due editti: il primo è quello approvato da un imperatore, di cui non è indicato il nome, che imponeva alle parti interessate l'onere di comparire dinanzi alla corte entro un certo termine (non precisato), onde evitare che il processo si concludesse in maniera per loro sfavorevole (o con l'eliminazione della causa dalla lista di quelle che dovevano essere decise); il secondo conteneva le modifiche a tale regime introdotte dal figlio e successore del suddetto imperatore, la cui identità è parimenti ignota. Ebbene, valorizzando alcune testimonianze letterarie (Cass. Dio 60.28.6; Suet. *Claud.* 15.2), Santalucia ha riconosciuto in Claudio l'autore del primo editto e in Nerone l'artefice delle successive correzioni. Lo studioso ha inoltre mostrato di non condividere la tesi sostenuta dalla dottrina maggioritaria, secondo cui l'editto neroniano confermava nelle linee generali il provvedimento di Claudio, limitandosi solo ad estendere i termini di comparizione delle parti. Se si legge

con maggiore attenzione il testo, ha precisato Santalucia, non si può non riconoscere che il regolamento processuale stabilito da Nerone è ben diverso da quello precedentemente introdotto da Claudio. Quest'ultimo aveva infatti disposto che la causa d'appello, in assenza di una delle parti, dovesse essere decisa a favore di quella presente. Al contrario, l'editto di Nerone – che buone ragioni inducono a ritenere suggerito da Seneca, quando questi ancora esercitava un forte ascendente sul giovane imperatore – non consentiva la pronuncia di condanne *una tantum parte audita* e introduceva la diversa regola della partecipazione obbligatoria (e se necessario coatta) delle parti al giudizio.

È infine intervenuta Francesca Lamberti (Lecce), con una relazione su *Apuleio, lo 'straniero' fastidioso*. La studiosa ha indagato su diversi profili problematici relativi al processo per magia celebrato a carico di Apuleio avanti al proconsole romano presso Sabratha, in Tripolitania, verso la fine del 158 e gli inizi del 159 d.C., di cui si ha notizia tramite l'orazione difensiva pronunciata dal filosofo e conosciuta come *Apologia* o *Pro se de magia*. In particolare, la Lamberti si è soffermata sui diversi addebiti contestati ad Apuleio, sulle particolarità della procedura nell'occasione seguita – si trattava infatti di un procedimento incardinato avanti ad un governatore provinciale, ma snodantesi secondo le formalità delle *quaestiones perpetuae* repubblicane (in particolare sulla base di un'*accusatio* formale, *per libellum*) –, nonché sui ruoli sostanziali e processuali di coloro che l'*Apologia* indica come accusatori. Oltre a ciò, la relatrice si è soprattutto interrogata circa il provvedimento normativo in base al quale il filosofo fu perseguito, individuato in un SC. di I sec. d.C. (forse di epoca claudia) estensivo della *lex Cornelia de sicariis et venificis* a fattispecie 'nuove' come l'uso di filtri e sortilegi «*ut quem obcantarent defigerent obligarent*» (P.S. 5.23.15).

4. Terminati i lavori, Paola Lambrini (Padova) ha preso la parola per ringraziare tutti i relatori che si sono avvicendati nel corso della giornata, in grado con i loro interventi di far rivivere la personalità scientifica e umana di Carlo Venturini, compianto maestro del diritto penale romano.

Mattia Milani
Università di Padova

***Darstellung und Gebrauch der senatus consulta
in der römischen Jurisprudenz der Kaiserzeit (bis zur antoninischen Zeit)***
(Münster, 19-20 maggio 2017)

1. Nell'ambito del progetto *PaRoS*, di palingenesi dei *senatus consulta* romani di età repubblicana e imperiale (509 a.C. – 284 d.C.), coordinato da Pierangelo Buongiorno e promosso da Sebastian Lohsse, presso la Westfälische Wilhelms-Universität di Münster, dal 19 al 20 maggio 2017, ha avuto luogo il convegno *Darstellung und Gebrauch der senatus consulta in der römischen Jurisprudenz der Kaiserzeit (bis zur antoninischen Zeit)*. Sulla linea del seminario metodologico introduttivo dell'aprile 2015, e dei convegni del dicembre 2015, del maggio 2016 e del novembre 2016, il quinto appuntamento ha avuto a oggetto la rappresentazione e l'uso dei *senatus consulta* nella giurisprudenza di età imperiale (fino agli Antonini), in un contesto di condivisione scientifica dai caratteri internazionali.

2. Introdotta dagli indirizzi di saluto degli organizzatori e di Franco Giordani, Console d'Italia a Dortmund (che ha richiamato la centralità della dialettica italo-tedesca nella ricerca, in particolar modo nelle scienze umane e in quelle giuridiche), la I sessione di venerdì 19 maggio, presieduta da Luigi Capogrossi Colognesi (Roma / Accademia dei Lincei) è stata caratterizzata dalle seguenti relazioni.

Paola Lambrini (Padova): *Senatus consulta e interpretazione giurisprudenziale da Augusto all'avvento dell'età antonina*. Attraverso l'analisi attenta della selezione di fonti presentate, è stato evidenziato come già dal I sec. d.C. i *senatus consulta* fossero dei provvedimenti normativi di efficacia normativa piena e diretta, teoria già sostenuta in passato da molta parte della Romanistica contemporanea. L'idea contraria, dunque, sembrerebbe rivelarsi un preconcetto da superare.

Carla Masi Doria (Napoli 'Federico II'): *I senatus consulta nei giuristi adrianei: Giuliano e Africano*. L'intervento è stato dedicato al contributo dei giuristi Giuliano e Africano in tema di *senatus consulta*. In particolare, con riguardo per Giuliano, l'analisi dei frammenti di 'teoria generale del diritto' e della topografia dei *senatus consulta* nei *libri digestorum*, oltre che dei frammenti di tradizione diretta (*ad senatus consulta*) e delle citazioni riconducibili ad altri giuristi ha consentito di elaborare uno schema di sintesi dei *senatusconsulta* discussi da Giuliano, in considerazione della cronologia e degli ambiti di applicazione degli stessi. Il contributo di Africano, definito un 'Cripto-giuliano', è stato invece saggiato in riferimento a Plin. *Pan.* 62.5, testo verosimilmente centrale ai fini dello studio del contributo di quello.

3. La sessione pomeridiana di venerdì 25 novembre, presieduta da Peter Groeschler (Mainz) si è composta dei seguenti interventi.

Emanuele Stolfi (Siena): *Il ruolo dei senatus consulta nella produzione di Pomponio*. Il contributo è stato dedicato ai richiami ai *senatus consulta* rinvenibili nell'opera di Pomponio, nell'intento di fornire un quadro complessivo di quelli, oltre che spunti

interpretativi con riguardo per il ruolo attribuito ai *senatus consulta* da quel giurista, sia nelle ricostruzioni di più ampio respiro relative alla storia del diritto e alle sue fonti, sia a proposito di specifiche problematiche di ambito privatistico (prevalentemente di diritto successorio).

Fabian Klinck (Bochum): *Senatus consulta in den Institutionen des Gaius*. L'intervento è stato dedicato al contributo di Gaio in tema di *senatus consulta*. L'esposizione di attente considerazioni sulla dottrina delle fonti del diritto emergente dalle *Institutiones*, oltre che sul problema delle relazioni concettuali fra il *senatus consultum* e, rispettivamente, la *lex*, il *ius praetorium* e il *ius civile* ha introdotto la successiva riflessione sul concetto di *senatus consultum* quale oggetto d'interpretazione. In particolare, l'attenzione è stata posta sul caso dell'acquisto della cittadinanza derivato dall'errore sulla cittadinanza del coniuge (in relazione al *senatus consultum Velleianum*), sul problema del legato di cosa altrui (in relazione al *senatus consultum Neronianum*) e, infine, sul diritto successorio presso i *Latini Iuniani* (in relazione al *senatus consultum Largianum*).

Wolfram Buchwitz (Bonn/Münster): *Darstellung und Gebrauch der senatus consulta in den kleineren Schriften von Gaius*. L'intervento ha avuto a oggetto la rappresentazione e l'uso dei *senatus consulta* nei c.d. scritti minori di Gaio. In particolare, con riguardo per la collocazione dei *senatus consulta* all'interno del sistema giuridico romano, sono state saggiate le qualità di fonte del diritto e di decisione sul caso concreto attribuibili al *senatus consultum*, oltre che le relazioni fra questo e il diritto naturale. In secondo luogo, con riguardo per l'interpretazione e l'applicazione dei *senatus consulta*, sono state esposte interessanti considerazioni in relazione alla qualità di questione pregiudiziale attribuibile al *senatus consultum* e, infine, ai problemi connessi ai temi della riproduzione, dell'interpretazione (fedele al tenore del testo e restrittiva) e dell'applicazione analogica del *senatus consultum*.

4. La sessione di sabato 20 maggio, presieduta da Detlef Liebs (Freiburg i.Br.) è stata caratterizzata dalle seguenti relazioni.

Martin Avenarius (Köln): *Senatus consulta und ihre Darstellung im ps.-ulpianischen liber singularis regularum*. Il contributo è stato dedicato alle deliberazioni senatorie presenti nello pseudo-ulpiano *liber singularis regularum*, principalmente riguardanti questioni di diritto delle persone e successorio. Nonostante lo Pseudo Ulpiano rappresenti l'unica o perlomeno la più importante fonte solo per pochi *senatus consulta*, spesso citati in altre fonti più ampiamente che nel *liber singularis* stesso, la rappresentazione dei *senatus consulta* fornita da quello risulta indubbiamente illuminante.

Christian Baldus (Heidelberg): *Senatus consulta bei den ,kleineren' Juristen der antoninischen Zeit*. L'intervento è consistito nell'analisi del contributo dei c.d. giuristi minori di età antoniniana in tema di *senatus consulta*, con particolare riguardo per Valente, Mauriciano, Venuleio, Meciano, Marcello e Cervidio Scevola. Nonostante lo stato delle fonti a disposizione sia incerto, l'opportunità di ricorrere a un approccio 'lessicale' nello studio delle stesse sembrerebbe essere indubbia. Il testo 'classico', infatti, potrebbe in qualche modo riflettere le ragioni sottese alla scelta dei giuristi di rinviare espressamente a un *senatus consultum*, evidenziando così le peculiarità proprie del rapportarsi dei giuristi stessi alle deliberazioni senatorie.

Le riflessioni conclusive sono state formulate da Detlef Liebs (Freiburg i. Br.), che ha evidenziato l'opportunità di indagare la dialettica tra i giuristi dalla prospettiva delle delibere senatorie, esprimendo apprezzamento per tutti i contributi presentati, e auspicando una pronta pubblicazione degli atti.

Luca Tonin
Università di Trento / Universität Münster
luca.tonin@unitn.it

***History of Law and Other Humanities:
Views of the Legal World across the Time
XXIII Forum of the Association of Young Legal Historians
(Napoli, 30 maggio - 1° giugno 2017)***

A Napoli tra il 30 maggio e il 1° giugno 2016, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Federico II, si è celebrato il XXIII Forum dell'Association of Young Legal Historians (AYLH), intitolato *History of Law and Other Humanities: Views of the Legal World across the Time* e dedicato, omaggio di tanti giovani studiosi a un venerato maestro della giusromanistica, all'ottantesimo compleanno del Professore Luigi Labruna.

Il convegno internazionale, interamente in lingua inglese, è stato caratterizzato da una vasta partecipazione e la presenza di poco più di un'ottantina di intervenienti ha fatto in modo che questa risulti l'edizione con il maggiore numero di registrazioni di sempre; inoltre, essa è riuscita ad ampliare ulteriormente i confini in origine soltanto europei della società scientifica sorta all'inizio degli anni novanta in seno al Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, secondo un auspicio formulato da entrambi gli organizzatori, Valerio Massimo Minale e Virginia Amorosi: dopo Tel Aviv (2015) e Belgrado (2016), la scelta di Napoli, capitale politica, economica e culturale del Mezzogiorno, intende realizzare una sorta di ponte verso i paesi islamici posti sulla costa settentrionale del continente africano.

La cerimonia d'apertura, pomeridiana, si è svolta presso l'Aula Pessina, nell'edificio centrale. Ai saluti di Gaetano Manfredi (Magnifico Rettore), Lucio De Giovanni (Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza), Aurelio Cernigliaro (Presidente della Scuola delle Scienze Umane e Sociali), Carla Masi Doria (Direttore del Centro Interdipartimentale 'Vincenzo Arangio-Ruiz', la quale ha avuto modo, in tale occasione, di annunciare il bando del Centro per una *Summer School in Roman Law*), infine Alessandra Clemente (Assessore ai Giovani del Comune di Napoli), è seguito un messaggio di indirizzo di Minale e Amorosi sugli obiettivi del *Forum* del 2017 e sui suoi contenuti: il primo ha sottolineato l'importanza di restituire centralità, in un percorso di formazione del giurista che non deve ridursi a un semplice esperto di diritto, all'uomo e di conseguenza a un nuovo umanesimo giuridico, mentre la seconda ha illustrato in maniera rigorosa i temi portanti delle venti sessioni parallele in cui si sarebbero articolate le due giornate successive.

Ha preso quindi la parola Luigi Lacchè (introdotto da Cristina Vano) per una bella lezione offerta agli astanti, secondo la tradizione dell'AYLH, dal titolo (*History of Law and Other Humanities: Why, When, How?*). Attraverso un esame della storiografia sul tema, partendo dalla dottrina americana, egli ha tracciato un profilo esaustivo della materia, estremamente ampia e articolata, in particolare nei suoi sviluppi più recenti: il Prof. Lacchè ha posto in risalto i numerosi punti di contatto fra diritto e altri ambiti delle scienze umane (in modo particolare quello artistico), individuando i percorsi portanti del colloquio e il panorama dottrinale in cui sono destinati a iscriversi gli atti del *Forum*.

"
"
"
"
"

La seconda parte della giornata ha visto i festeggiamenti per l'ottantesimo compleanno (caduto il 16 maggio scorso) di Luigi Labruna. Si sono succeduti gli interventi di Luigi Capogrossi Colognesi e degli allievi Francesca Reduzzi Merola, Cosimo Cascione e Carla Masi Doria, la quale ha donato al Professor Labruna, a nome di tutti, un volume di *Antiqua* (la prestigiosa collana edita da Jovene in Napoli e giunta così al numero 107) che ripropone in edizione anastatica la monografia di esordio di Labruna, *Viem fieri veto. Alle radici di un'ideologia* (Napoli, Jovene, 1971 = Pubblicazioni della Scuola di perfezionamento in diritto civile dell'Università di Camerino 1). La presentazione ha dato modo ai numerosi astanti di congratularsi personalmente col festeggiato, con numerose e sentite manifestazioni di affetto.

Il convegno, nei due giorni seguenti, è proseguito nelle aule che affacciano sul Cortile del Salvatore dell'Ateneo fridericiano, presso l'ex Dipartimento di Diritto Romano e Storia della scienza romanistica 'Francesco De Martino'.

Questi i titoli dei diversi *panel* con i relativi *chair*: *Literary Sources of Greek and Roman Law 1* (Nikol Žiha, Osijek), *Law and Cinema* (Sebastian Vandenbogaerde, Ghent), *Representation and Iconography of Justice 1* (Andreja Katančević, Beograd), *Philosophy, Theory and Methodology 1* (Paola Pasquino, Salerno), *Constitutionalism, Politics and State-Building 1* (Nicolas Picard, Paris), *Humanities in Trade and Private Law* (Barbara Abatino, Napoli), *Art, Literature and Criminal Law 1* (Francesco Rotonondo, Napoli), *Sexual Crimes, Society and Legal Culture* (Omer Aloni, Tel Aviv), *Art, Literature and Criminal Law 2* (Dolores Freda, Napoli), *Architecture, Iconography and Policy of Justice* (Fabiana Tuccillo, Napoli), *Philosophy, Theory and Methodology 2* (Alessia Farano), *Literary Sources of Greek and Roman Law 2* (Pierfrancesco Arces, Piemonte Orientale), *Representation and Iconography of Justice 2* (Stefania Gialdroni), *Legal Culture and Society in Contemporary Age* (Christina Reimann, Göteborg), *Humanities and Judiciary Cases* (Alessio Guasco, Benevento), *Constitutionalism, Politics and State-Building 2* (Jaroslaw Kuisz, Varsavia), *European Legal Culture in Novel and Poetry* (Stefania Torre, Napoli), *Reading Latin America* (Francesca De Rosa, Napoli), *Commons between History and Law* (Valerio Massimo Minale, Napoli) e infine *Popular and Legal Culture in Europe in 19th Century* (Virginia Amorosi, Napoli); è comunque possibile scaricare il programma completo sul sito dell'AYLH (all'indirizzo: <http://www.aylh.org/images/uploads/forum2017-program.pdf>).

Se il numero dei contributi è prova del grande interesse suscitato dall'argomento tra i giovani storici del diritto, dai titoli delle diverse sezioni in cui essi sono stati collocati si evincono gli obiettivi scientifici del comitato organizzatore: si è infatti cercato, andando oltre il limite classico segnato dalla formula *Law and Literature*, di allargare la visuale anche ad altre espressioni dei talenti umani; in questo senso la medesima storia del diritto viene concepita come *humanity*, ovvero un prodotto dell'ingegno in grado di affiancarsi addirittura a tutte le arti, che a loro volta ne divengono supporto materiale e fonte di cognizione.

È noto quanto il diritto abbia sempre saputo ispirare altri campi del sapere. Anzi, occorre ammettere che gli effetti concretamente realizzati dalle norme giuridiche operano proprio al di fuori della loro intrinseca struttura, per mezzo di visioni elaborate dalle società nel tempo e nello spazio. Le arti, e in definitiva ogni singola manifestazio-

ne culturale, rappresentano pertanto un'opportunità di riflessione su un singolo sistema giuridico e sulle mentalità coeve. Dando, tuttavia, quasi per presupposto che ogni espressione dell'ingegno umano rappresenti un'autentica miniera di informazioni per la storia del diritto, la stessa *call for papers* del Forum AYLH 2017 rinvia alle teorie americane secondo cui un testo giuridico può essere letto quale testo letterario e viceversa (onde alcuni prodotti artistici possono conservare un loro valore giuridico): secondo due direttrici portanti, allora, da un lato la dimensione giuridica è stata raccontata da pagine letterarie, immagini, edifici, composizioni musicali e pellicole cinematografiche; dall'altro si è indagata la possibilità di leggere un testo giuridico come un romanzo, un dipinto oppure una sinfonia, nella misura in cui esso è specchio del contesto che lo ha prodotto. La relazione tra storia del diritto e *humanities* si rivela dunque bidirezionale, ponendo l'intero discorso in un circuito ininterrotto di interpretazione e rappresentazione della realtà.

Nel pomeriggio dell'ultimo giorno si è tenuta l'assemblea generale dell'AYLH in cui a Minale e Amorosi sono state affidate le conclusioni dell'esperienza congressuale: raccolta la testimonianza di una soddisfazione generale, gli organizzatori hanno posto in risalto come l'Association of Young Legal Historians sia divenuta nel corso degli anni un'istituzione di primo rilievo all'interno della comunità degli storici del diritto, capace di coagulare l'impegno di forze giovani su tematiche coraggiose. Proseguendo nel senso di una simile prospettiva, è stata votata Varsavia quale sede del *Forum* del prossimo anno.

Valerio Massimo Minale
Università di Milano 'Bocconi'
valerio.minale@unibocconi.it

XI Premio Romanistico Internazionale Gérard Boulvert (2019)

Il «Consorzio Interuniversitario Gérard Boulvert per lo studio della civiltà giuridica europea e la storia dei suoi ordinamenti», d'intesa con la Rivista «Index», aderendo all'invito formulato da Istituzioni e studiosi italiani e stranieri, bandisce l'«Undicesimo Premio romanistico internazionale Gérard Boulvert».

L'iniziativa, sostenuta dall'Istituto Banco di Napoli Fondazione, mira a incoraggiare lo sviluppo della ricerca romanistica e a segnalare, nel nome di Gérard Boulvert, i lavori di giovani studiosi di ogni nazionalità pubblicati nell'ultimo triennio.

1. È indetto il concorso per il conferimento dell'«Undicesimo Premio romanistico internazionale Gérard Boulvert» per un'«opera prima», a carattere monografico, concernente il diritto romano e le istituzioni giuridiche dell'antichità classica.

2. L'importo del premio, indivisibile, è di € 12.000 (dodicimila euro). Al vincitore è altresì conferita la medaglia dell'Università di Napoli Federico II. Saranno altresì assegnati dalla Giuria premi messi a disposizione dalla Corte Costituzionale della Repubblica Italiana, dall'Institut de Droit Romain dell'Università di Parigi II, dal Centro Romanistico Internazionale Copanello («Premio Henryk Kupiszewski»), dall'Università di Friburgo e da altre Università e Istituzioni.

3. Possono partecipare al concorso gli studiosi che abbiano pubblicato (anche in forma elettronica), o comunque redatto in forma definitiva secondo gli ordinamenti dei diversi Paesi, la loro prima opera a carattere monografico su argomenti relativi alle discipline di cui al precedente articolo 1 nel triennio 2016 - 2017 - 2018.

4. Le domande di partecipazione al concorso, in forma elettronica – redatte utilizzando lo schema di domanda scaricabile dal sito www.premioboulvert.unina.it – dovranno essere inviate entro il 31 dicembre 2018 al Presidente del Premio Boulvert, prof. Alessandro Corbino, al seguente indirizzo e-mail: boulvert@unina.it.

Entro la stessa data dovranno essere spedite alla Segreteria del Premio (dr. Valeria Di Nisio) c/o Consorzio Boulvert, via Porta di Massa 32, I - 80133 Napoli, cinque copie dell'opera in concorso.

Le monografie scritte in lingue diverse dall'italiano, francese, tedesco, inglese, spagnolo, latino, debbono essere accompagnate da un'ampia sintesi (almeno 20 pagine) redatta in una di queste lingue.

5. Il Premio sarà assegnato a giudizio motivato e insindacabile della Commissione giudicatrice nell'anno 2019.

6. La Commissione giudicatrice è formata dai professori Cosimo Cascione, dell'Università di Napoli Federico II; Alessandro Corbino, Presidente del Centro Romanistico Internazionale Copanello; Maria Floriana Cursi, dell'Università di Teramo; Teresa Giménez-Candela dell'Università Autònoma di Barcellona; Fausto Gorla, dell'Università di Torino; Éva Jakab, dell'Università di Szeged; Carla Masi Doria, dell'Università di Napoli Federico II; Thomas A.J. McGinn, della Vanderbilt University; Pascal Pichonnaz, dell'Università di Friburgo; J. Michael Rainer, dell'Università di Salzburg; Martin Schermaier, dell'Università di Bonn; Laurens Winkel, dell'Università Erasmus di Rotterdam e dai componenti emeriti, professori Jean Andreau, Directeur d'études émérite à l'EHESS, Parigi; Hans Ankum, dell'Università di Amsterdam; Luigi Capogrossi Colognesi, dell'Università Sapienza di Roma; Michel Humbert, dell'Università di Paris II Panthéon-Assas; Rolf Knütel, dell'Università di Bonn; Luigi Labruna, dell'Università di Napoli Federico II; Gunter Wesener, dell'Università di Graz.

7. Il presente bando è redatto in più lingue; la versione ufficiale è quella italiana.

Budapest, 6 giugno 2017.

Abstract

Werner Eck, *Senatus consulta in lateinischen Inschriften aus den Provinzen*

The article analyses a corpus of thirteen *senatus consulta* known by Latin inscriptions found in the Roman provinces. It begins from some considerations based on the *senatus consultum de Cn. Pisone patre*, concerning the political effects produced by frequent non-publication and the marginality of the number of them that were made accessible to the community by public diffusion. Then it examines form (language, date, number and name of senators belonging to the assembly) and content of *senatus consulta* belonging to the corpus taken into consideration. Finally it concludes emphasizing the dominance of the Imperial power in the process of their formulation, until the second half of the second century A.D.

L'articolo analizza un corpus di tredici *senatus consulta*, noti attraverso iscrizioni latine provenienti dalle province romane. Inizia con il formulare alcune considerazioni generali basate sul *senatus consultum de Cn. Pisone patre*, relative agli effetti politici prodotti dalla frequente mancata pubblicazione dei provvedimenti e dal marginale numero di essi accessibili dalla loro pubblica diffusione. Prende, poi, in esame taluni aspetti del corpus analizzato, quali forma (lingua veicolare, data, numero e nome dei senatori partecipanti all'assemblea senatoria al momento dell'emanazione) e contenuto dei provvedimenti. Infine osserva che, sino alla seconda metà del secondo secolo d.C., nella formulazione dei provvedimenti senatori si percepisce una dominante centralità del potere imperiale.

Parole chiave

Senatus consulta, Latin inscriptions, Roman provincial law.

Senatus consulta, iscrizioni latine, diritto provinciale.

Daniela Tarditi, *Il senatus consultum de Bacchanalibus: l'epigrafe e le sue disposizioni*

The essay deals with *S.C. de Bacchanalibus*, by investigating the epigraphic testimony and the rules. The paper also focuses on the celebration of that rite in the region of *Bruttii* and analyses the repression of the Bacchanals in *ager Teuranus*.

Cet essai traite les *S.C. de Bacchanalibus*, en analysant les témoignages épigraphiques et les aspects préceptifs. Le texte insiste également sur la célébration des bacchantales sur le territoire des *Bruttii* et approfondit le pouvoir de disposition des organes centraux romains vers les adeptes célébrant les bacchantales dans l'*ager Teuranus*.

Parole chiave

S.C. de Bacchanalibus, *Bruttium*, *ager Teuranus*.

S.C. de Bacchanalibus, *Bruttium*, *ager Teuranus*.

Salvatore Marino, *Studio sulle proposizioni relative e condizionali nel linguaggio legislativo romano. Parte Prima: Basi della ricerca, linee di tendenza, prime testimonianze*

This Paper is the first part of an investigation of the language of the ancient Roman legislation with particular focus on the conditional and the relative clauses. The conditional clause is a typical feature of the normative language and the relative clause has a peculiar important role in the Roman legislation. This paper tries to create the first basis of the investigation. It begins with a general introduction in the normative language with attention to the types of norms expressed in it and with the discussion of the relationships between language and law from the perspective of the Roman culture. It continues with a brief description of the historical development of the normative

proposition into both elements of relative and conditional clauses. The necessary references to the ancient Near Eastern Laws, as well to the ancient Greek and Italic legislation are also presented. Finally the Paper tries to give a key of interpretation of the later evolution with an analysis of the first examples of the older Roman normative language.

Die vorliegende Studie ist der erste Teil einer Untersuchung der römischen Gesetzessprache mit besonderem Augenmerk auf dem Konditional- und Relativsatz. Neben dem als kennzeichnendes Merkmal der Normensprache wohl anerkannten Konditionalsatz spielt der Relativsatz eine bedeutende Rolle in der Sprache der römischen Gesetzgebung. Dieser erste Beitrag bietet die Grundlagen der Untersuchung. Zunächst wird eine Einführung in die Sprache der Gesetzgebung gegeben mit Fokus auf die Arten von Normen, die sie ausdrücken kann und auf das Verhältnis von Sprache und Gesetz in der Wahrnehmung der römischen Kultur. Beschrieben wird dann die erste Entwicklung der Normensprache mit den jeweiligen Elementen des Konditional- und Relativsatzes. Die wichtigsten unentbehrlichen Hinweise auf die Entwicklung der altorientalischen, althellenischen und altitalische Gesetzgebung werden im Folgenden vorgestellt. Schließlich versucht man den Interpretationsschlüssel für die spätere Entwicklung darzustellen mit einer Untersuchung der ersten Beispiele aus der älteren römischen Gesetzgebung.

Parole chiave

Language of ancient legislation, relative clause, conditional clause.
Gesetzessprache der Antike, Relativsatz, Konditionalsatz.

Salvo Randazzo, *Viabilità pubblica, economia e diritto nelle pieghe del Teodosiano*

The paper deals with the relationship between *iura itinerum* and the public interest. It also investigates the *cursus publicus* and viability in the light of the *Codex Theodosianus*, and analyses their structural and functional profiles.

Cet essai traite les *iura itinerum* (observée du point de vue de l'intérêt public), le *cursus publicus* et les routes, à la lumière du *Codex Theodosianus*, dans ses profils structurels et fonctionnels.

Parole chiave

Roads, *itineraria*, *Codex Theodosianus*.
Voirie, *itineraria*, *Codex Theodosianus*.

Laura D'Amati, 'Parentes alere': *imperatori, giuristi e declamatori*

The *Alimenta* requirement was of legal importance for the family, according to the prevailing doctrine, only during the principality, developing through *cognitio extra ordinem* and the imperial constitutions. The analysis here focuses on the obligation of children towards their parents, where two rescripts are fundamental: those of Antoninus Pius and *Divi Fratres*, as well as two *sententiae* attributed to Hadrian, the authenticity of which seems to be accepted today. But, besides the later imperial provisions, the jurists of the first principality were already theorizing about the feeding of parents by their children. In such a context, to better understand the transition from moral duty to legal duty, the author has focused on the world of rhetorical literature, as this has often been the subject matter of rhetoricians. One of the most common provisions in the schools of rhetoric is the one which requires children to provide food for their *parentes*, under pain of being chained. Because lawyers had a thorough rhetorical training, both this rule and the arguments put forward in the demonstrative part of their rhetorical speeches may have played a decisive role in further legal theorization.

L'exigence alimentaire a été rendue juridiquement pertinente dans la famille, selon la doctrine dominante, seulement pendant la principauté, se développant à travers la *cognitio extra ordinem*

et les constitutions impériales. L'analyse a porté sur l'obligation des enfants envers leurs parents: en particulier il y a deux rescrits fondamentaux de Antonin le Pieux et *Divi Fratres*, ainsi que deux *sententiae* dues à Hadrien, dont l'authenticité semble être acceptée aujourd'hui. Mais, au-delà des interventions impériales successives, déjà les juristes de la première principauté ont théorisé les moyens de subsistance des parents de la part de leurs enfants. Dans un tel scénario, pour mieux comprendre la transition du devoir moral à l'obligation légale, l'auteur a abordé la portée de l'enquête dans le monde de la littérature déclamatoire, étant le sujet traité par les rhéteurs à plusieurs reprises. L'une des normes les plus courantes dans les écoles de déclamation est celle qui exige aux enfants l'obligation de fournir de la nourriture à leurs parents, sous peine d'être mis dans les chaînes. Puisque les juristes avaient reçu une formation rhétorique approfondie, et cette règle et les arguments avancés dans la démonstration des diatribes ont pu jouer un rôle décisif dans les élaborations successives.

Parole chiave

Alimenta, parentes, declamations.

Alimenta, parentes, déclamations.

Lucio Parenti: *Uno ius controversum in tema di operis novi nuntiatio*

This essay analyses two texts (D. 39.1.23, Iav. 7 *ep.* and D. 4.7.3.3., Gai. 4 *ad ed. prov.*) which appear to sharply contrast each other. Both fragments deal with an *operis novi nuntiatio* notified to a land seller and a building constructed by the land buyer. The contrast concerns the extension of the ban to the purchaser. The paper refuses 1) the attempt to level out the opinions of Iavolenus and Gaius, 2) the thesis that their decisions concerned different cases, 3) the thesis that justifies their contrast in the light of the differences between Italic and provincial jurisdictions. The author believes that question was a case of *ius controversum*: the words '*quasi*' and '*dicitur*' could suggest that Gaius was referring an opinion he did not share.

Mit Bezug auf die *operis novi nuntiatio* finden wir zwei Stellen in den Digesten – Javolen D. 39.1.23 und Gaius D. 4.7.3.3 –, die sich anscheinend widersprechen. Obwohl derselbe Tatbestand in beiden Stellen diskutiert wird (jemand, demgegenüber eine *operis novi nuntiatio* vorgenommen wurde, hatte den Grundstück verkauft, wo der Käufer dann gebaut hatte), bei Gaius sieht so aus, der Käufer hafte nicht aus dem Inderdikt; bei Javolen hingegen doch. Die ältere und immer noch herrschende Auffassung, die die Widersprüche zu mildern versucht und die Entscheidungen einander anzupassen, ist ebenso wenig überzeugend wie die andere Behauptung, es handele um zwei verschiedene Tatbestände. Auch nicht annehmbar ist die Behauptung, die Widersprüche auf der Basis eines Unterschiedes zwischen Italischem und Provinzialem Recht erklären zu können. Es ist dagegen wahrscheinlich, dass es mit Bezug auf diesen Fall *ius controversum* gab und, dass Gaius ja der Vollständigkeit halber über die Entscheidung hinsichtlich der *actio in factum de alienatione iudicii mutandi causa facta* berichtet hat, sie trotzdem nicht zu eigen machen wollte. Sein Bedenken kann man dem «*quasi*» in Zusammenhang mit «*dicitur*» entnehmen.

Parole chiave

Operis novi nuntiatio, actio in factum de alienatione iudicii mutandi causa facta, emptor.

Operis novi nuntiatio, actio in factum de alienatione iudicii mutandi causa facta, emptor.

Michele Pedone, *Lo ius controversum di D. 13.5.27: alcune osservazioni a margine di un'antica disputa*

After being shrouded in mystery for a long time, the *receptum argentarii* (the promise of payment issued by a Roman banker) has been partially unveiled by Lenel's researches on the original structure and contents of the Roman sources. Among the texts about the *receptum* identified by Lenel,

a pivotal role is played by D. 13.5.27 (Ulp. 14 *ad ed.*), which shows a doctrinal dispute between Labeo, on the one hand, and Pomponius and Ulpian, on the other hand. The essay investigates the reasons underlying this *dissensio*, examining the principal scholarly theories and aiming at the formulation of new ones, thus attempting to clarify the relation between *receptum argentarii* and *voluntas domini*, in particular as far as the Roman banker's recourse is concerned.

Le *receptum argentarii*, la promesse de paiement émis par le banquier romain a longtemps été une institution mystérieuse, dont seulement la *Palingénésie* de Lenel a finalement permis une redécouverte partielle. Dans le contexte des sources sur le *receptum* isolé de Lenel, un rôle central est joué par D. 13.5.27 (Ulp. 14 *ad ed.*), qui est marqué par une divergence de vues entre les juristes: Labéon, d'une part, et Pomponius et Ulpian sur l'autre. L'article vise à reconstituer les raisons de ce *dissensio*, compte tenu de la conjecture déjà avancée par la doctrine et d'essayer d'en formuler de nouvelles conjectures, pour tenter de clarifier la relation entre *receptum argentarii* et *voluntas domini*, en particulier pour l'exercice du recours par le banquier romain.

Parole chiave

*Ius controversum, receptum argentarii, negotiorum gestio invito vel ignorante debitore, contem-
platio domini, recourse.*

*Ius controversum, Receptum argentarii, Negotiorum gestio invito vel ignorante debitore, Contem-
platio domini, recours.*

Luca Ingallina, *Osservazioni su D. 3.5.20, Paul. 9 ad ed.: un famoso caso di rapimento*

The paper aims to recall the famous case reported in D. 3.5.20, Paul. 9 *ad ed.*, where the kidnapping of three Romans by the Lusitanians is described. The case will be discussed from an historical-juridical perspective, having regard to the doctrinal contribution, in order to suggest a peculiar interpretation.

L'essai a l'intention de renvoyer l'affaire rapporté dans D. 3.5.20, Paul. 9 *ad ed.*, qui décrit la célèbre histoire des trois Romains enlevés par les Lusitans. On revient sur le cas sous le profil historique et juridique, ayant à l'esprit la contribution de la doctrine, afin de proposer une interprétation particulière.

Parole chiave

Kidnapping, Lusitanians.

Enlèvement, Lusitans.

Mario Varvaro, *La storia del 'Vocabularium iurisprudentiae Romanae'*

A close examination of the intersection of printed and unpublished sources allows, in a comprehensive manner, to reconstruct the history of the project of the *Vocabularium iurisprudentiae Romanae*. Within this unitary framework the idea that interpolationism was based on a lexical motive, and not on a juridical one, is discussed.

Eine eingehende Überprüfung von gedruckten und ungedruckten Quellen ermöglicht es, die Projektgeschichte des *Vocabularium iurisprudentiae Romanae* vollständig zu rekonstruieren. In diesem Rahmen wird die Vorstellung erörtert, nach der hinter der zeitgenössischen Interpolationenkritik ein wesentlich lexikalischer, nicht aber juristischer, Beweggrund zu erblicken sei.

Parole chiave

Index Digestorum, Vocabularium iurisprudentiae Romanae, text criticism, interpolation criticism, Theodor Mommsen, Otto Gradenwitz, Preußische Akademie der Wissenschaften, Savigny-Stiftung.

Index Digestorum, Vocabularium iurisprudentiae Romanae, Textkritik, Interpolationismus, Theodor Mommsen, Otto Gradenwitz, Preußische Akademie der Wissenschaften, *Savigny-Stiftung*.

Giancarlo Vallone, *La costituzione feudale e gli intenti dei baroni*

The paper investigates, in the light of the latest historiography, the concepts of constitution, sovereignty and State in the history of feudalism during the Kingdom of Naples and their relationship with the Crown of Aragon. In particular, it focuses on the role of Gian Antonio Orsini, prince of Taranto, in the age of the Conspiracy of the Barons.

L'essai explore, à la lumière de l'historiographie plus récente, les concepts de constitution, de souveraineté et d'Etat dans l'histoire de la féodalité dans le royaume de Naples et leur rapport avec la Couronne d'Aragon, en se focalisant en particulier sur le rôle de Gian Antonio Orsini, prince de Tarente, près de la Conjuration des Barons.

Parole chiave

Gian Antonio Orsini, feudalism, sovereignty.

Gian Antonio Orsini, féodalisme, souveraineté.

Eliana Augusti, *Tra comparazione e globalizzazione: dialoghi di storia del diritto*

The paper analyses the current state of the history of law, examining how it has changed since 60s. The essay focuses on its new taxonomies and space of narration, in order to rewrite legal history and to endorse the special identity of the discipline and its methodological system, through a comparative approach too.

O presente artigo se interroga sobre o estado atual da disciplina, percorrendo de modo problemático os nódulos da mudança. Uma vez interiorizadas as novas taxonomias e perdidas as referências características da espacialidade, a história do direito pode repensar-se. Consciente da sua especialidade e do rigor da sua estrutura metodológica, a história do direito pode, assim, abrir-se de modo produtivo às sugestões oferecidas pela história do pensamento, pelos estudos comparatistas e pelos estudos sobre a globalização.

Parole chiave

Legal history, global history, comparative approach.

História do direito, história global, comparação.

Indice delle fonti

I. Fonti antiche

<i>Fonti di tradizione manoscritta</i>	
AELIANUS CLAUDIUS	BASILICORUM LIBRI
<i>De natura animalium</i>	(Scheltema - Van der Wal)
9.1	58.10.23
151 nt. 29	168 nt. 2
AMBROSIUS MEDIOLANENSIS	<i>Scholia</i>
<i>De obitu Valentiniani consolatio</i>	1 ad 17.1.42
24	215 nt. 97
<i>Expositio in Psalmum CXVIII</i>	CASSIODORUS
118.5.2.2	<i>Variae</i>
118.5.2.3	1.29.2
136 nt. 29	139
136 nt. 29	2.26.4
	2.26.5
	2.30
	10.28.1
	11
	12
	464
	464
AMMIANUS	CATO
<i>Res gestae</i>	<i>De agri cultura</i>
21.16.18	1.1
133 nt. 14	122
	5.7
	121
APPIANUS ALEXANDRINUS	6.2
<i>De bellis civilibus</i>	122
1.86	6.4
231 nt. 36	122
1.107	7
232 nt. 44	124 nt. 170
1.108	8.1
231 ntt. 36-37 e 41-	9
43, 232 nt. 44	124, 125
	124, 125 e nt. 175
	18.1
	121
<i>De bello Annibalico</i>	24
23	122
67 nt. 66	33.3
61	122 nt. 169
73 nt. 93	36
	122
<i>De bello Mithridatico</i>	37.3
68	121
231 nt. 43	38.3
	122 nt. 169
<i>De rebus Hispaniensibus</i>	50
101	125
231 ntt. 37 e 43	50.1
	124
	62
	126
	64.2
	121
	93
	122 nt. 169
	105
	122
ARISTOTELES	109
<i>Politica</i>	126
6.8.1	139
371 nt. 17	115, 116
6.8.3	144
371 nt. 17	122
51.1	144.1
371 nt. 17	122, 123
	144.2
	122, 123
	144.3
	122, 123
AUCTOR INCERTUS	144.4
<i>Rhetorica ad Herennium</i>	122, 123
2.19	145.2
163 nt. 73, 199 nt.	123
	145.3
	123
	12
	146.1
	123
	146.2
	123
	148.1
	124
AUGUSTINUS HIPONENSIS	148.2
<i>De civitate Dei</i>	149
6.9	125
77 nt. 103	149.1
6.9.1	124
68 nt. 69	149.2
¶ 8.13	126
77 nt. 103	
"	
"	
"	
"	

153	122	2.41	82 nt. 131
154	123	3.45	388
		3.9	70 nt. 78
CICERO			
I. Orationes			
<i>De domo sua ad pontifices</i>			
68	488	<i>De natura deorum</i>	
		2.62	77 nt. 103
<i>De officiis</i>			
<i>Pro Cluentio</i>		3.70	238 nt. 68, 241 nt. 83
11.32	424	3.91	199 nt. 12
<i>Pro Fonteio</i>		CODEX THEODOSIANUS	
2.4	232 nt. 47	1	462
<i>Pro Murena</i>		1.1.5	463
28	199 nt. 13	1.16.1	135
<i>Pro Rabirio Postumo</i>		1.16.4	463
8.9.12	474	1.16.12	135 nt. 24, 139 nt. 36
<i>Pro Sestio</i>		1.29.1-6	465
73	488	1.29.7	465
		1.29.8	465
II. Epistulae		2.1.12	463
<i>Ad Atticum</i>		4.8.6.5	199 nt. 11
9.9.2	163 nt. 73	5.17.2	466
<i>Ad Brutum</i>		6	462
45.153	70 nt. 78	6.29.2 pr.	134 nt. 20
<i>Ad familiares</i>		6.29.5	135 nt. 24
8.8.3	474	6.29.6	135 nt. 24
13.56.1	349	7.10.1	135 nt. 24
		7.10.2	135 nt. 24
III. Rhetorica		7.20.8	463
<i>De oratore</i>		8.5	132
1.241	199 nt. 12	8.5.9	137 nt. 31
<i>Brutus</i>		8.5.12	137 nt. 31
151	234 nt. 57, 235 nt.	8.5.23	135 nt. 24
	59	8.5.33 pr.	134
152	226	8.5.34	135 nt. 24
<i>Topica</i>		8.5.35	135 nt. 24
66	238 nt. 68, 241 nt.	8.5.36	135 nt. 24, 138
	82	8.5.39	137 nt. 31
		8.5.49	137 nt. 31
IV. Philosophica		8.5.56	137 nt. 31
<i>De finibus</i>		8.5.65	135 nt. 24
1.10	95 nt. 25	8.6.2	135 nt. 24
3.5	95 nt. 25	8.10.2	135 nt. 24
3.40	95 nt. 25	9.1.1	463
<i>De legibus</i>		9.1.13	463
2.18	96 nt. 28	9.16.10	463
2.37	68 nt. 69, 77 nt.	9.17	132
	103	9.40.10	463
2.40	59 nt. 12	10-15	462
		10.8.5	466
		10.10.32-34	466
		10.26.2	135 nt. 24
		10.30.68	466
		11.1.9	135 nt. 24
		11.1.21	135 nt. 24
		11.10	132
		11.16.15	135 nt. 23

19.5.20 pr.	391	39.1.11	177 nt. 24
21.1.23.8	389	39.1.18 pr.	171 nt. 11, 174 nt. 16, 178 nt. 30, 180, 182 nt. 51
21.1.31.1	388		
21.1.47 pr.	388 nt. 3	39.1.18.1	181 nt. 40, 190 nt. 63
21.1.47.1	388	39.1.20.8	173 nt. 16, 184 nt. 49, 187 nt. 54
21.1.48 pr.	388		
21.2	264	39.1.22	184 nt. 49, 187 nt. 54
21.2.54	441	39.1.23	167, 189 nt. 60, 190 nt. 63
22	264		
24.1.13.1	335	39.3.2.6	171 nt. 8
25.3.5	144 nt. 3	39.3.5	184 nt. 48
25.3.5.2	160 nt. 60	39.3.12	174 nt. 16
25.3.5.5-7	145 nt. 7	39.3.13	172 nt. 12
25.3.5.9	145 nt. 8	40.5.24.8	323 nt. 304
25.3.5.14	145 nt. 8	40.5.24.9	323
25.3.5.18	143 nt. 1	40.5.24.10	323 e nt. 301
25.3.6 pr.	143 nt. 1	41	266
26.1.1 pr.	382	43.2.8.2.20-26	131
26.1.6.2	383 nt. 383 nt. 5	43.2.8.2.21	131
26.2.10.4	383	43.2.8.2.22	131
26.2.29	383	43.2.8.2.23	131
26.7.12.3	150 nt. 26	43.2.8.2.24	131
27.1.6.1-11	386	43.2.8.2.25	131
27.1.30.3	383	43.2.8.2.26	132
27.3.1.2	149, 165	43.7	133
27.3.1.4	148, 149 nt. 20, 160 nt. 60, 166	43.8	133
		43.8.1.43	184 nt. 47
27.8.1 pr.-4	386	43.8.2.23	128 nt. 6
27.10.4	165 nt. 77	43.8.2.43	184 nt. 48
29.7.4	199 nt. 11	43.9	133
30.42	267 nt. 66	43.10	133
33.6.2 pr.	415	43.11	133
33.7.16.1	224 nt. 9	43.24.7 pr.	186 nt. 51
33.9.4.6	415	43.24.10.3	194
37.14.5.1	143 nt. 1	43.24.13.7	186 nt. 51
38.2.33	143 nt. 1	43.24.15 pr.	178 nt. 28
38.4.13.2	228 nt. 25	43.24.15.1	175 nt. 20, 186 nt. 51
39.1	167	43.24.15.3	175 nt. 20
39.1.1.2-4	178 nt. 29	43.24.16.2	173 nt. 16, 184 nt. 48
39.1.1.3	178 nt. 29	43.24.20.1	195 nt. 76
39.1.1.4	168 nt. 2, 178 nt. 29	43.25.1 pr.	168 nt. 2
39.1.1.5	168 nt. 2, 178	44.7.20	225 nt. 14
39.1.2	168 nt. 2	45.1.38 pr.	182 nt. 42
39.1.3 pr.	168 nt. 2, 189 nt. 58	45.1.38.2	182 nt. 42
39.1.3.1	168 nt. 2	46.1.30	198 nt. 5, 202 nt. 27, 210 ntt. 67 e 69, 218 nt. 107
39.1.5.3	177 e ntt. 25-26, 182 nt. 41	46.2.31.1	307 nt. 244, 334 e nt. 326
39.1.5.4	181 nt. 39	46.3.23	214 nt. 88
39.1.5.5	171 nt. 11, 174 nt. 16, 179, 185 nt. 51	46.3.52	198 nt. 5
		46.3.53	198 nt. 5, 210 nt. 67, 218 nt. 107
39.1.5.11	168 nt. 2	46.3.91	214 nt. 214 nt. 92
39.1.5.16	168 nt. 2	47.2.52.22	377 nt. 9
39.1.8.4	176 nt. 20	47.5.1	135 nt. 24
39.1.8.6	168 nt. 2	47.5.1.6	138
39.1.8.7	182, 187 nt. 53, 189 nt. 60, 196 nt. 82		
39.1.10	168 nt. 2, 177, 196 nt. 82		

47.10	266	DIO CASSIUS	
47.10.1 pr.	392 nt. 23	<i>Historiae Romanae</i>	
48.10.18.1	323 e nt. 300	16.16.3	428
48.10.32.1	377 nt. 9	37.30	80 nt. 124
49.4.1.1	386	43.39.5	140 nt. 38
49.15.5.1	227 nt. 23	55.10.13	87
49.15.24	227, 233 nt. 52	56.17.1	40 nt. 26
50.4.18	133 nt. 14	60.22.1	40 nt. 27
50.4.18.10	135 nt. 24	60.28.6	488
50.16.19	390		
50.16.200	286 nt. 156	DIOGENES LAERTIUS	
50.16.221	377 nt. 9	<i>De vitis philosophorum</i>	
50.17.2 pr.	79 nt. 116	1.55	151 nt. 29
50.17.157.2	186 nt. 51		
		ENNODIUS	
<i>Codex Iustinianus</i>		<i>Dictiones</i>	
1.11.7.2	466	21	158 nt. 58
2.18(19).24	211 e nt. 79, 214 nt. 89, 217 nt. 104	21.4	158 nt. 58
2.18(19).24 pr.	211, 216 e nt. 99	21.27	158 nt. 58
2.18(19).24.1	211 nt. 79, 212	21.32	158 nt. 58
2.18(19).24.2	211 nt. 79		
2.54(55).1	169 nt. 6	EUTROPIUS	
3.31.12.1	199 nt. 11	<i>Breviarium historiae Romanae</i>	
3.32.12	440	63	231 nt. 42
3.34.3	189 nt. 62		
4.18.2 pr.	209 nt. 63	FESTUS GRAMMATICUS	
4.18.2.1	209 nt. 63	<i>De verborum significatu</i> (Lindsay)	
4.18.2.1a	197 nt. 1, 201 nt. 23, 202, 206 nt. 51	p. 126, 'municeps'	425
5.25.1	144, 147 nt. 17	p. 247, 'parricidi quaestores'	424
5.25.2	145	p. 288, 'publica pondera'	380 nt. 23
5.25.3	145 nt. 8		
5.75.5	386	FRAGMENTA VATICANA	
6.23.30	199 nt. 11	125	386
6.37.23.2a	199 nt. 11	158	386
6.43.1	471	168	385
6.43.2	471	194	385
7.72.10.1	292 nt. 180, 332 e nt. 321	FRONTINUS	
8.33.3.2	294 nt. 187	<i>De aquaeductu urbis Romae</i>	
8.38.2	440	104	31 nt. 1
8.46.6	161 nt. 64	106	31 nt. 1
10.16.1 pr.	465	108	31 nt. 1
11.1	465		
12.6.5.3	430	GAIUS	
12.35.11	135 nt. 24	<i>Institutiones</i>	
12.50.15	135 nt. 24	1.129	228 nt. 25
12.50.17	135 nt. 24	1.159-162	229 nt. 28
12.50.18	135 nt. 24	1.181	385
		2.7	438
<i>Novellae Iustiniani</i>		2.31	189 nt. 62
43	430	2.221	190 nt. 64
		3.135-137	390 nt. 13
DEMOSTHENES		3.139	438
<i>Orationes</i>		4.164	191
24.103	151 nt. 29	GELLIUS	
		<i>Noctes Atticae</i>	
		2.2.9	425

3.19	67 nt. 65	3.4	118 nt. 152, 120
5.13.1-5	382 nt. 2	3.6	118 nt. 152
5.13.5	382	4.2	118 nt. 152
6.15.1	444	5	118
12.13.3	199 nt. 12	5.4	118 nt. 152, 119
18.1.10	377 nt. 8	5.5	118 nt. 152, 120
18.1.11	377 nt. 8	5.8	118 nt. 152
18.1.13	377 nt. 8	7.5	118 nt. 152
20.1.4-6	96 nt. 28	7.7	118 nt. 152, 120
		7.8	118 nt. 152
HORATIUS		8	117 e nt. 151
<i>Carmina</i>		8.1	118
3.5.41-43	227 nt. 23	8.2	118 nt. 152
		8.4	118
<i>Saturae</i>		8.10	118 nt. 152
1.5.86	135 nt. 24	8.11	117 nt. 150, 119
1.5.87	135 nt. 24	8.13	118 nt. 152
2.3	70 nt. 77	9.1	487
		9.2	118 nt. 152, 487
ITINERARIUM BURDIGALENSE		10.5	117 nt. 150, 118
551.9	136 nt. 25	10.7	118
		10.8	120
IUVENALIS		12	118
<i>Saturae</i>		12.2	118 nt. 152
2.3	75 nt. 98	12.3	118 nt. 152
10.99-102	377 nt. 8		
		LIVIUS	
LEX BURGUNDIONUM		<i>Ab Urbe condita</i>	
38.3	135 nt. 24	1.26	486
38.5	135 nt. 24	1.32.5-14	115 nt. 134
38.6	135 nt. 24	3.34.6	116 nt. 143
		3.55.3	199 nt. 12
LEX ROMANA WISIGOTHORUM		8.29-35	486
1.10.1-3	465	8.35.5	487
2.4.2	465	10.19.17	69 nt. 77
3.19.4	465	22.10	70 nt. 78
8.5.59	465	22.60.15	227 nt. 21
		24.4-9	115 nt. 133
LEX XII TABULARUM (Crawford, <i>Roman Statutes</i> II, London 1996, 555-721)		25.1.2	67 nt. 66
1	118 e nt. 151	30.19.10	67 nt. 66
1.1	116 nt. 146, 118 nt. 152	32.1.8	74 nt. 95
1.2	118 nt. 152	34.51.1	67 nt. 67
1.3	118 nt. 152	35.1	230 nt. 32
1.4	118	35.40.5	67 nt. 67
1.6	118 nt. 152	35.40.6	67 nt. 67
1.7	118 nt. 152	36.2.4	70 nt. 78
1.9	118 nt. 152	39.8	68 nt. 70
1.11	118 nt. 152	39.8.1	61 nt. 24
1.13	118 nt. 152, 120	39.8.6-8	74 nt. 97
1.14	118 nt. 152	39.13	61 nt. 24
1.15	118 nt. 152	39.9.1	85 ntt. 137-138
1.17	118 nt. 152	39.9.4	78 nt. 107
1.18	118 nt. 152	39.13.9	79 nt. 118
1.21	118 nt. 152, 120	39.14.4	77 nt. 102
2.1	118, 120	39.14.8	69 nt. 76, 78 nt. 107
2.2	119	39.15	85 nt. 137
3.3	120	39.15.6	67 nt. 64, 78 nt. 114
		39.15.9	78 nt. 110, 79 nt. 117

39.16	85 ntt. 137 e 139	PLAUTUS	
39.16.2	81 nt. 127	<i>Aulularia</i>	
39.16.3	67 nt. 64, 81 nt. 127	408	74 nt. 98, 77 nt. 103
39.17.1	85 nt. 137	413	74 nt. 98, 77 nt. 103
39.17.6	76 nt. 101		
39.18.7	69 nt. 76	<i>Bacchides</i>	
39.18.8	70 nt. 83, 84 nt. 135	53	74 nt. 98, 77 nt. 103
39.19	68 nt. 70	54	77 nt. 103
39.19.1	84 nt. 135		
39.19.7	85 ntt. 137 e 140	<i>Captivi</i>	
39.29.8	77 nt. 104	566	106 nt. 86
39.38.1	73 nt. 92		
39.41.5	77 nt. 104	<i>Miles gloriosus</i>	
39.41.7	77 nt. 104	855	77 nt. 103
44.1.9	76 nt. 100	858	74 nt. 98, 77 nt. 103
44.1.11	76 nt. 100		
<i>Livii Periochae</i>		PLINIUS MAIOR	
90	232 nt. 44	<i>Naturalis historia</i>	
96	231 nt. 42	3.136 ss.	40 nt. 28
		17.55	122 nt. 169
LUCRETIUS		PLINIUS MINOR	
1.136-139	95 nt. 25	<i>Epistulae</i>	
		10.110	439
MACROBIUS		<i>Panegyricus</i>	
<i>Saturnalia</i>		62.5	490
1.4	68 nt. 69		
2.5.4	87 nt. 145	PLUTARCHUS	
		<i>Vitae parallelae</i>	
NOVELLAE THEODOSIANI		Pompeius	
15	465	42.8	439
17.1	466		
17.2	466	Sertorius	
17.2.1-4	466	3	231 nt. 40
OROSIUS		6	231 ntt. 35 e 38
<i>Historiae adversus paganos</i>		10	231 nt. 39
5.23.2	231 nt. 41	11	231 nt. 41
<i>Fasti</i>		12	231 nt. 41
6.201	69 nt. 77	15	232 nt. 44
6.504 ss.	68 nt. 69	16	232 ntt. 46 e 48
<i>Metamorphoses</i>		22	231 ntt. 42-43
8.738-878	165 nt. 76	25	232 nt. 50
11.15.3	68 nt. 69	26	232 nt. 49
		27	232 nt. 51
PAULI SENTENTIAE		QUINTILIANUS	
5.23.15	489	<i>Institutiones oratoriae</i>	
		2.10.1	153 nt. 36
PERSIUS FLACCUS		5.10.97	152 nt. 34
<i>Saturae</i>		6.5.9	165 nt. 77
1.129	377 nt. 8	7.6.1	199 nt. 12
1.130	377 nt. 8	7.6.5	153 nt. 34
PLATO		PS.-QUINTILIANUS	
<i>Leges</i>		<i>Declamationes maiores</i>	
6.764b	371 nt. 17	5	152 nt. 33, 157
		5.7	158 nt. 55-56

5.9	158 nt. 55	7.4.3	159 nt. 60
5.11	158 nt. 55	7.4.4	160 nt. 60
5.21	158 nt. 55	9.3	156 nt. 48
5.22	158 nt. 55		
5.23	158 nt. 55	<i>De beneficiis</i>	
13	153 nt. 36	2.32.1	155 nt. 48
19.5	165 nt. 77	3.29.1	156 nt. 48
		3.29.3	156 nt. 48
<i>Declamationes minores</i>		3.30.1	156 nt. 48
278.8	156 nt. 48	3.31.3	156 nt. 48
330	152 nt. 33	3.34.1	156 nt. 48
368	152 nt. 33	3.35.4	156 nt. 48
368.1	156 nt. 48		
		<i>Epistulae morales ad Lucilium</i>	
RUFINUS AQUILEIENSIS		58.1.7	95 nt. 25
<i>Homiliarum Basilii magni interpretatio Latina</i>			
(Lo Cicero)		STRABO	
1.3, p. 1726c	136 nt. 26	<i>Geographica</i>	
		5.3.8	129 nt. 9
SALLUSTIUS		10.4.22	439
<i>De Catilinae coniuratione</i>		12.2.9	439
22.1	80 nt. 124		
		SUETONIUS	
<i>Historiae</i> (Frassinetti)		<i>De vita XII Caesarum</i>	
1.84	232 nt. 44	Divus Iulius	
1.93	231 nt. 40	42	140 nt. 38
1.104	231 ntt. 39-40	42.23	474
1.105	231 nt. 41	44.2	97 nt. 35, 98 nt. 37
1.107	231 nt. 41		
1.109	231 nt. 41	Divus Augustus	
2.11-14	232 nt. 44	49.3	133 nt. 14
2.15-19	232 nt. 45		
2.98.5	232 nt. 47	Divus Claudius	
		15.2	488
SCHOLIA VERGILII VERONENSIA		23.2	383
10.241	115 nt. 135		
		Divus Vespasianus	
SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE		2.2	165 nt. 77
<i>Antoninus Pius</i>			
12	133 nt. 14	SYMMACHUS	
<i>Septimius Severus</i>		<i>Epistulae</i>	
14	133 nt. 14	7.32.1	136 nt. 26
<i>Severus Alexander</i>			
47.1	136 nt. 29	TACITUS	
		<i>Annales</i>	
SENECA PHILOSOPHUS		2.47	39 nt. 20
<i>Controversiae</i>		11.23	54 nt. 70
1.1	152 nt. 33, 160	11.25.1	54 nt. 71
1.1.7	162 nt. 69	11.31	68 nt. 69, 87 nt. 143
1.1.13	162	11.32	68 nt. 69, 87 nt. 143
1.1.14	163 nt. 72		
1.7	152 nt. 33, 153	TERENTIUS	
1.7.2	154 nt. 43	<i>Eunuchus</i>	
1.7.11	155 nt. 45	252	107 nt. 89
7.4	152 nt. 33, 159, 166		
7.4.1	159 nt. 60	THEOPHILUS	
		<i>Institutionum Graeca Paraphrasis</i>	
		4.6.8	198 nt. 7, 209 nt. 63

THEOPHRASTUS <i>Fragmenta</i> (Wimmer) 98	371 nt. 17	2004, 1016 2007, 1721 2009, 839 2009, 1382 2009, 1506 2009, 1507 2011, 1809 2012, 467	42 nt. 36 439 35, 46 nt. 52 35 nt. 1 35 35 36 nt. 6, 48 nt. 58 36 nt. 9
VALERIUS MAXIMUS <i>Facta et dicta memorabilia</i> 6.3.7	68 nt. 69, 77 nt. 103		
VARRO <i>De lingua Latina</i> 5.81 6.69 7.3	487 80 nt. 123 70 nt. 78		
<i>Saturae Menippeae</i> 230a	109 nt. 101		
VETUS TESTAMENTUM <i>Leviticus</i> 20.9-21	103 nt. 70		
VITRUVIUS <i>De architectura</i> 10.1.6	377 nt. 8		
Fonti di tradizione epigrafica e papirologica			
L'ANNÉE ÉPIGRAPHIC 1888, 87 a-e 1904, 9 1919, 22 1919, 23 1921, 35 1927, 95 1935, 25 1937, 246 1944, 22 1944, 25 1947, 12 1952, 165 1977, 801 1982, 441 1983, 731 1984, 508 1984, 620 1986, 333 1989, 20 1989, 683 1990, 941 1997, 1065 1998, 1297 1998, 1305 1998, 1333 1999, 1576 1999, 1835 2000, 725	380 nt. 23 39 nt. 21 38 nt. 19 41 nt. 32 41 nt. 32 42 nt. 37 38 nt. 15 42 nt. 37 438 438 41 nt. 32 39 nt. 25 35, 51 nt. 63 42 nt. 39 438 43 nt. 42 438 437 437 35, 51 nt. 63 35, 51 nt. 63 35, 46 nt. 52 439 51 nt. 61 35 39 nt. 23 439 35, 44 nt. 43	2004, 1016 2007, 1721 2009, 839 2009, 1382 2009, 1506 2009, 1507 2011, 1809 2012, 467	42 nt. 36 439 35, 46 nt. 52 35 nt. 1 35 35 36 nt. 6, 48 nt. 58 36 nt. 9
		BERLINER GRIECHISCHE URKUNDEN I 267 II 628r V 1210	441 488 444
		W.H. BUCKLER - D.M. ROBINSON, <i>Sardis VII. Greek and Latin inscriptions</i> 1, Leiden 1932 nr. 16 nr. 16, col. II Z. 3	35, 52 nt. 64 53 nt. 66
		CODEX HAMMURABI epil., col. XL, ll. 1-3	101 nt. 57
		CORPUS INSCRIPTIONUM GRAECARUM I 123	378 nt. 14
		CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM I 196 614 I ² 581 II 4508 5041 6278 II.5 64 900 1022 1322 II.7 ² 699a II.14 1.327 1.328 III 1438 1500 2830 6992 7060	57 nt. 1, 69 nt. 77, 71 nt. 84 38 nt. 18 57 nt. 1 39 nt. 24 38 nt. 18 35, 52 nt. 64 35 35 41 nt. 31 50 nt. 60 129 38 nt. 17 38 nt. 17 438 438 39 nt. 21 42 nt. 37 35, 51 nt. 62

7086	35, 51 nt. 61
7106	53 nt. 66
9891	39 nt. 21
12036	42 nt. 38
12244	35, 51 nt. 62
12278	39 nt. 24
V	
6015.1	380 nt. 23
7817	40 nt. 28
7881	38 nt. 14
VI	
31200	36 nt. 12
VIII	
270	35, 49 nt. 59
11451	35, 49 nt. 59
23246	35, 49 nt. 59
IX	
2213	38 nt. 15
X	
104	57 nt. 1, 69 nt. 77
793	380 nt. 23
5198	38 nt. 15
6017	380 nt. 23
7034	39 nt. 24
7235	380 nt. 23
8067.1-3	380 nt. 23
8067.68-77	380 nt. 23
XI	
6726.2a	380 nt. 23
6726.2b	380 nt. 23
6727	380 nt. 23
XII	
4333	42 nt. 37
5451a	380 nt. 23
XIII	
1668	35
XIV	
2112	38 nt. 15
4124.1	380 nt. 23
4124.2	380 nt. 23
DIE INSCRIFTEN VON APAMEIA (BITHYNIEN) UND PYLAI (Corsten)	
49	439
DIE INSCRIFTEN VON EPHESES	
25	439
DIE INSCRIFTEN VON KIBYRA	
1, 106	439

DIE INSCRIFTEN VON LAODIKEIA AM LYKOS (Corsten)	
37	439
EDICTUM HADRIANI DE LEGE OLEARIA (IG II ² 1100)	
ll. 47-50	374 nt. 33
ll. 50-54	374 nt. 34
ll. 54	374 nt. 32
ll. 55	374 nt. 32
ll. 55-57	375 nt. 35
EPHEMERIS EPIGRAPHICA	
IX 349	35, 36 nt. 11
EPIGRAFÍA LATINA REPUBLICANA DE HISPANIA (Díaz Ariño)	
C9	487
U1	487
U2	487
FONTES IURIS ROMANI ANTEJUSTINIANI	
I ² (Riccobono)	
nr. 21	437
nr. 30	57 nt. 1
nr. 49	35, 52 nt. 64
p. 240	61 nt. 24
p. 241	61 nt. 24
FONTES IURIS ROMANI ANTIQUI (Bruns)	
nr. 37	65 nt. 54, 68 nt. 71
nr. 38	70 nt. 82
nr. 39	70 nt. 82
FOUILLES DE DELPHES III. ÉPIGRAPHIE (Plassart)	
2 17 lin. 11	379 nt. 22
INSCRIFTEN, DIE NUR ALS PHOTO VORLIEGEN	
45500034	44 nt. 42
64400030	42 nt. 37
INSCRIFTEN VON PERGAMON (Fränkel)	
VIII.2 269	35
INSCRIFTEN VON PRIENE (Hiller von Gærtringen)	
14	439
INSCRIPTIONES CRETICAE (Guarducci)	
I, Pytanthos 2	38 nt. 19
I, Rhizenia 29	38 nt. 19
INSCRIPTIONES GRAECAE	
II ²	
1012	379 nt. 22
1013	370 nt. 6, 377, 380
1013, I. 1	378 nt. 12
1013, II. 1-7	378
1013, I. 7	378
1013, I. 8	378 e nt. 17
1013, II. 7-18	378
1013, II. 18-37	377 nt. 11, 379

1013, ll. 37-43	379	LEX COLONIAE GENETIVAE IULIAE SIVE URSONENSIS (<i>FIRA I</i> ² , pp. 179 ss.)	
1013, ll. 37-54	378	104	41 nt. 31
1013, ll. 45-47	378 nt. 12		
1013, l. 56	378 nt. 12, 379	LEX GORTYNAE	
1013, ll. 56-60	378	1.1	104 nt. 74
1013, ll. 56-67	379	col. VI, r. 1	111 nt. 111
1013, l. 57	378 nt. 12, 379	LEX IRNITANA	
1100	370 nt. 9	29	383
1103	370 nt. 8, 373 nt. 23	93	383
2425	379 nt. 22	P. DURA	
XII.2		10	440
35	439	12	440
202	439	25-28	440
INSCRIPTIONES GRAECAE AD RES ROMANAS PERTINENTES (Cagnat)		31	440
III 801	439	32	440
IV 336	35, 51 nt. 61	54	439
INSCRIPTIONES GRECAE IN BULGARIA REPERTAE (Mihailov)		67	440
III.1 917	438	125-127	440
III.1 1401 bis	438	P. EUPHRATES	
INSCRIPTIONES LATINAE LIBERAE REI PUBLICAE (Degrassi)		5	440
511	57 nt. 1	P. LONDON	
514	38 nt. 18, 487	II 354	441
INSCRIPTIONES LATINAE QUAE IN IUGOSLAVIA INTER ANNOS MCMXL ET MCMLX REPERTAE ET EDITAE SUNT (Šašel)		P. OXYRHYNCHUS	
III 1957	39 nt. 22	II 237	441
INSCRIPTIONES LATINAE SELECTAE (Dessau)		III 653	441
18	57 nt. 1, 65 nt. 55, 68 nt. 71	XLII 3040	444
112	42 nt. 37	P. PHILADELPHIA	
158	42 nt. 38	1	441
212	35	P. STRASBOURG	
314	42 nt. 37	Gr. I 22	441
1056	39 nt. 21	P. YADIN	
1164	38 nt. 15	I, 21	440
1367	38 nt. 14	I, 22	440
5163, ll. 40-44	53 nt. 68	PAPIRI DELLA SOCIETÀ ITALIANA	
5163, ll. 50-51	53 nt. 68	VI 281	441
5163, ll. 53-55	53 nt. 69	ROMAN STATUTES (Crawford)	
5439a	41 nt. 31	nr. 37	35, 36 nt. 9, 43 nt. 40
7190	35, 51 nt. 62	nr. 37, p. 515	45 nt. 47
7212	38 nt. 15	nr. 37, p. 516	44 nt. 44, 45 nt. 46
7742	439	nr. 37, p. 518	44 nt. 45
8970	39 nt. 23	nr. 38	35
9340	35, 52 nt. 64, 53 nt. 66	nr. 39	37 nt. 12
INSCRIPTIONS GRECQUES ET LATINES DE SCYTHIE MINEURE (Avram)		nr. 510	37 nt. 12
III 97	42 nt. 37	nr. 511	37 nt. 12
LEX (ACILIA) REPETUNDARUM (<i>FIRA I</i> ² , pp. 84 ss.)		nr. 544	37 nt. 12
63	120 nt. 161	nr. 545	37 nt. 12
		R.K. SHERK, <i>Roman Documents from the Greek</i>	

East. Senatus consulta and epistulae to the Age of Augustus, Baltimore 1969

nr. 11	66 nt. 61
nr. 12	66 nt. 61
nr. 22	33 nt. 7

SENATUS CONSULTUM DE BACCHANALIBUS (CIL X 104)

l. 2	75 nt. 98
l. 3	75 nt. 98
l. 4	75 nt. 98
l. 28	75 nt. 98

SENATUS CONSULTUM DE CN. PISONE PATRE (Eck - Caballos - Fernández)

ll. 1 ss.	47 nt. 56
l. 71	46
ll. 73 ss.	46
ll. 82 ss.	46
ll. 84 ss.	46
ll. 90 ss.	46
ll. 100 ss.	46
ll. 104 ss.	46
ll. 109 ss.	46
ll. 120 ss.	46
ll. 124 ss.	46
ll. 132 ss.	46
ll. 136 ss.	46
ll. 140 ss.	46
ll. 142 ss.	46
ll. 146 ss.	46
ll. 151 ss.	46
ll. 155 ss.	46
ll. 159 ss.	46
ll. 165 ss.	46
ll. 166 ss.	45 nt. 48
ll. 168 ss.	31 nt. 2, 45 nt. 49
ll. 168-170	54 nt. 72
ll. 170 ss.	32 nt. 3, 47 nt. 54
l. 172	46 nt. 50
l. 173	47 nt. 56
ll. 174 ss.	47 nt. 56

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL COLOSSEO, IL MUSEO NAZIONALE ROMANO E L'AREA ARCHEOLOGICA DI ROMA (SSBAR)

inv. n. 392608 (Nemi)	380 nt. 23
-----------------------	------------

SUPPLEMENTUM EPIGRAPHICUM GRAECUM

47, 146	370 nt. 7
54, 1338	439
59, 1423	35 nt. 1

SYLLOGE INSCRIPTIONES GRAECAE³ (Dittenberger)

II 827 E-F	38 nt. 16
------------	-----------

THE ROMAN INSCRIPTIONS OF BRITAINS (Collingwood - Wright)

2504, 29	438
----------	-----

VINDOLANDA TABLETS

II 343	438
--------	-----

II. Fonti moderne

Fonti normative

CODICE CIVILE ITALIANO DEL 1942

art. 1439	393
art. 1440	394
art. 1476 n. 3	389
artt. 1490 ss.	389
artt. 1490-1497	390 nt. 9
art. 1490, c. 1	389
art. 1490, c. 2	389
art. 1492	389
art. 1520	392
art. 1521	392

CONSTITUTIONUM REGNI SICILIARUM (Cervone)

l.61	348 nt. 26
------	------------

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

art. 33	18
art. 97, c. 4	15

DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2005 N. 206 (CODICE DEL CONSUMO)

art. 20	393
---------	-----

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 LUGLIO 1980 N. 382

art. 63, c. 1	15
art. 81	15

DECRETO REGIO 31 AGOSTO 1933 N. 1592

art. 167	15
art. 172	15

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 25 MAGGIO 1999 N. 1999/44/CE

---	390
-----	-----

Sentenze

BUNDESGERICHT

BGE 128 III 370 del 12.3.2002	445
-------------------------------	-----

Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto

Norme redazionali

0.- Formattazione e suddivisione dei contributi

I contributi vanno sottoposti alla redazione in formato .doc (o .docx), carattere Times New Roman in corpo 12 (note corpo 10), interlinea singola. I testi greci vanno inseriti adoperando il font greek.ttf o fonts compatibili. Là dove siano presenti lunghi passi in greco o in altra lingua (anche moderna) che richiede altro set di caratteri è bene produrre anche un file in formato .pdf del manoscritto.

I contributi possono essere divisi in paragrafi con o senza titolo. Nel primo caso i titoli dei paragrafi dovranno essere numerati in cifra romana; altrimenti ciascun paragrafo dovrà essere preceduto da cifra araba, per essere seguito da sottoparagrafi con numero romano.

1.- Bibliografia

1.1.- Per la **prima citazione di monografie** indicare:

- Autore con l'iniziale o le iniziali del nome (non separate da spazio) e con il cognome (in tondo, minuscolo);
- titolo per esteso dell'opera, interamente in corsivo;
- eventualmente collana, fra parentesi tonde non precedute da virgola, e con numeri in cifre arabe;
- luogo di edizione, come sta in frontespizio (es: London, non Londra; Berolini, non Berlino); NON indicare la casa editrice;
- anno di edizione, eventualmente seguito, in esponente, dal numero indicante l'edizione;
- eventuale riferimento alle pagine (di regola non preceduto da p./pp.)

Es.:

- V. Giuffrè, *Studi sul debito. Tra esperienza romana e ordinamenti moderni*, Napoli 1997², 124 ss.
F. Lamberti, *La famiglia romana e i suoi volti. Pagine scelte su diritto e persone in Roma antica*, Torino 2014.

1.2.- Per la **prima citazione di contributi inseriti in miscellanee** (raccolte di studi, atti), l'autore e il titolo del saggio vanno indicati secondo le regole generali; si aggiunge poi «in» (in tondo) preceduto da virgola e seguito dall'indicazione del volume in cui il saggio è contenuto (col titolo in corsivo), sempre seguendo le regole generali.

Es.:

- G. Rizzelli, *La violenza sessuale su donne nell'esperienza di Roma antica. Note per una storia degli stereotipi*, in E. Höbenreich, V. Kühne, F. Lamberti (a c. di), *El Cisne 2. Violencia, proceso y discurso sobre género*, Lecce 2012, 295-377.

1.3.- Se si tratta di **contributi inseriti in riviste** o in **enciclopedie e dizionari**, al titolo dell'articolo o della voce di enciclopedia segue «in»; il titolo della rivista, dell'enciclopedia o dizionario, o la sua abbreviazione o sigla (in corsivo e senza virgolette); l'indicazione dell'annata in numero arabo; l'anno; il rinvio alle pagine di riferimento non preceduto da p. o pp. Fra tutti questi dati non vanno inserite virgole.

Es.:

- G. Falcone, *Per una datazione del 'De verborum quae ad ius pertinent significatione' di Elio Gallo*, in *AUPA*. 41, 1990, 223 nt. 2.
F. Grelle, *Consoli e «datio tutoris» in I. I.20.3*, in *Labeo* 13, 1967, 194 ss. [= *Diritto e società nel mondo romano*, a c. di L. Fanizza, Roma 2005, 113 ss.].

1.4.- Per le **citazioni successive alla prima** indicare:

- Cognome dell'autore (senza indicazione del nome);
- titolo dell'opera in corsivo, intero o abbreviato, seguito dall'abbreviazione 'cit.', in tondo, non preceduta né seguita da virgola;
- nel caso di opere in più volumi, quello da cui si cita dovrà essere indicato in numero arabo dopo il titolo e prima dell'abbreviazione 'cit.'.

Es.:

Giuffrè, *Studi sul debito* cit. 124 ss.

Rizzelli, *La violenza sessuale* cit. 315.

Bretone, *Usufrutto* 2 cit. 25 s.

Falcone, *Per una datazione del 'De verborum quae ad ius pertinent significatione'* cit. 223 nt. 2.

Grelle, *Consoli e «datio tutoris»* cit. 194 ss. [113 ss.].

2.- Citazioni di testi

Le citazioni di passi latini vanno in corsivo NON virgolettato; il greco non va mai in corsivo e mai fra virgolette.

Come segno di fine verso o di fine linea nelle epigrafi utilizzare la barra verticale |.

Le citazioni di autori moderni e le traduzioni vanno invece racchiuse fra virgolette basse a caporale (« »): non usare dunque i segni “ ”, ma quelli « ».

Per evidenziare le parole e all'interno di passo già virgolettato utilizzare gli apici (‘ ’).

3.- Richiami di nota

I richiami di nota, in presenza di punteggiatura, PRECEDONO sempre il segno di interpunzione, senza spazio.

Es.: ... quanto sostenuto¹⁸.

4.- Punti di sospensione

Sono solo tre, e non sono preceduti da spazio, tranne che dopo altro segno di punteggiatura.

5.- Abbreviazioni e sigle

Per le sigle delle riviste, ci si attiene, di regola, a *L'Année Philologique*, con l'eccezione delle abbreviazioni correnti per le riviste romanistiche (es. la *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte - Romanistische Abteilung* è abbreviata in ZSS., gli *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo* si abbreviano in AUPA., e così via elencando). Tutte le abbreviazioni e le sigle sono seguite da un punto. Le riviste non universalmente note e le pubblicazioni non incluse fra le riviste scientifiche vanno indicate per esteso.

6.- Fonti

6.1.- Per le abbreviazioni relative ai testi greci ci si attiene al Liddell-Scott-Jones, *A Greek English Lexicon*, Oxford 1940.

Per le abbreviazioni relative ai testi latini ci si attiene al *Thesaurus linguae Latinae*, Lipsiae 1900.

Gli estremi dei passi vanno indicati sempre in cifre arabe.

Per separare libro, capitolo, paragrafo, versetto o rigo, si usi il **punto fermo**, non seguito da spazio.

Liv. 2.14.3.

Se si indicano più versetti/righi o paragrafi, o anche capitoli in presenza di una partizione superiore, separarli con **virgola** senza spazio:

Liv. 2.14.1,3-5,7

Liv. 2.14,16,18.

Fra capitoli, in assenza di una partizione superiore indicata, o fra libri inserire **punto e virgola** e spazio:

Liv. 2; 3

Tac. Agr. 1; 19; 21.

6.2.- Rassegna delle principali abbreviazioni di fonti giuridiche:

C. 10.16.2 (Valer. et Gallien., a. 260)

D. 2.8.5.1 (Gai. 7 ad ed. prov.)

Gai 1.47a

Coll. 1.2.1

Paul. l. s. iniur., Coll. 2.6.4

XII Tab. 3.5 (ed. Sch.) = Schoell; oppure: Br.(uns); Ricc.(obono); Cr.(awford)

Fragm. August.

I. 2.1.25

Nov. 128.18

Paul. Sent. (o PS.) 1.1a.12

Prob.

Sch. Sin.

Theoph. *Par.*

Tit. Ulp.

Vat. fragm. (o Vat.)

Bas. 20.1.60.8 (p. 997, A III Sch.)

sch. 15 *ad* Bas. 20.1.60.8 (p. 1208, B III Sch.)

gl. *extra naturam ad* D. 2.14.7.5, *de pactis* l. *Iuris gentium* § *quin immo*.

X.2.13.7 (*Liber Extra*)

Bartolo, *Comm. ad* D. 24.3.2.2, *soluto matrimonio* l. *Soluta Voluntatem*, Venetiis 1590, f. 104ra

D. 20, c. 1 (*Decretum*).

6.3.- Nella **citazione dei principali corpora epigrafici** (*CIL.*, *IG.* ...), indicare il volume in cifra romana e il numero di iscrizione in cifra araba (es.: *CIL.* XII 1288).

7.- Abstract e parole chiave

Ai contributi dovranno essere allegati abstract e parole chiave in inglese o in altra lingua differente da quella in cui è redatto il contributo (tedesco, latino, spagnolo, francese, italiano).

8.- Estratti

Ciascun autore riceverà il .pdf del proprio contributo e una copia della Rivista.

*Finito di stampare
nel mese di settembre 2017
da Arti Grafiche Favia - Modugno (BA)
per conto delle Edizioni Grifo
via Sant'Ignazio di Loyola, 37 - Lecce*